

Tipologia Documento:

Raccolta dati e comunicazione delle attività svolte dagli Esperti nell'ambito delle semplificazioni e del rafforzamento della capacità amministrativa

TITOLO: SEMPLIFICAZIONI E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA.

Il Progetto Esperti per il Piemonte: condivisione di conoscenze, buone pratiche e strumenti predisposti

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Versione n.	Versione 1
Data	03/03/2026

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

Sommario

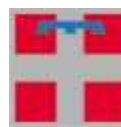
OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	7
CAPITOLO 1	8
Il progetto Esperti e le attività intraprese	8
1.1 ESPERTI PNRR – IL PROGETTO NAZIONALE.....	8
1.2 ESPERTI PER IL PIEMONTE- LA REGIONE AL FIANCO DEGLI ENTI LOCALI	10
1.2.1 Numeri chiave.....	12
1.2.2 Il modello organizzativo	12
1.2.3 L'evento del 28 ottobre 2025 e la prospettiva di continuità	17
1.3 COSA SI INTENDE PER SEMPLIFICAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	18
3.1 Intervista alla Dottoressa Paola Ferrario, Dirigente del Settore A1621A- Attività giuridica e amministrativa e PNRR 1000 esperti	21
CAPITOLO 2	24
Il contesto di riferimento e le proposte di semplificazione	24
A. LA SFIDA DELLE ENERGIE RINNOVABILI	24
A.2 Introduzione al tema.....	24
A.3 L'intervento degli Esperti.....	25
<i>Approfondimento – Endoprocedimenti, cosa sono?</i>	26
A.4 Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)	26
1. Fotovoltaico e agrivoltaico, impianti ad alta richiesta	27
Strumenti predisposti dagli Esperti	28
Linee di indirizzo PAS per fotovoltaico e agrivoltaico	28
2. Biogas e Biometano, energia dalla valorizzazione degli scarti	28
Strumenti predisposti dagli Esperti	29
Linee di indirizzo PAS per biogas e biometano	29
3. L'eolico in Piemonte, potenzialità e limiti territoriali	30
Strumenti predisposti dagli Esperti di seguito allegati e descritti	30
Linee di indirizzo PAS eolico	31
4. Geotermico, una risorsa nascosta	31
Strumenti predisposti dagli Esperti	32



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Linee di indirizzo, geotermico	32
A.5 Autorizzazione Unica (AU)	32
Strumenti predisposti dagli Esperti	33
Proposte di modulistica unica	33
A.6 Concessione per derivazione acque a fini energetici	33
A.7 Effetto cumulo, la genesi di un modello di calcolo	34
<i>Approfondimento - Definizione di buffer territoriale</i>	35
A.8 Caso concreto 1	35
L'Applicazione del modello di calcolo effetto cumulo per il fotovoltaico nella Provincia di Alessandria.....	35
A.9 Caso concreto 2	37
Scarichi idrici ed emissioni in atmosfera: la proposta di semplificazione delle procedure	37
A.10 Conclusioni	38
B. BONIFICHE: RIGENERAZIONE URBANA E RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO	39
B.1 Numeri chiave	39
B.2 Introduzione al tema	39
<i>Approfondimento – “Chi inquina paga”, chi l’ha detto?</i>	40
B.3 L'intervento degli Esperti.....	40
Strumenti predisposti dagli Esperti	41
1. Procedura per le azioni di rivalsa e recupero delle spese.....	41
<i>Approfondimento - Che cos'è l'iscrizione dell'onere reale?</i>	42
2. Linee guida sulle azioni societarie e successorie	42
3. Vademecum sulle garanzie finanziarie.....	44
4. Vademecum sull'iter di bonifica	45
B.4 Il corso sulla responsabilità nelle bonifiche ambientali realizzato per ARPA Piemonte.....	46
B.5 Caso concreto 1	46
Città Metropolitana di Torino: un modello di cooperazione interistituzionale	46
B.6 Caso concreto 2	47
Pralormo: un approccio integrato per la bonifica di siti contaminati da rifiuti illeciti.....	47
B.7 Conclusioni.....	49
C. RIFIUTI, SEMPRE MENO SCARTO E SEMPRE PIÙ RISORSA.....	50
C.2 Introduzione al tema.....	50

Documento prodotto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

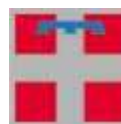
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

<i>Approfondimento – Cosa si intende per “End of Waste”</i>	51
C.3 L'intervento degli Esperti	51
Strumenti predisposti dagli Esperti	52
1. Analisi e approfondimenti sul D.M. 127/2024 e confronto con il D.M. 152/2022	52
2. Analisi delle criticità e FAQ	53
3. Integrazione normativa sugli oneri a garanzia	53
<i>Approfondimento – Economia circolare, cosa significa?</i>	54
C.4 Caso concreto 1	55
Balangero, la bonifica dell'amiantifera e il recupero dei materiali metallici contaminati da amianto	55
C.6 Conclusioni	56
D. DEFINIZIONE DI BUONE PRATICHE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	57
D.2 Introduzione al tema- AIA	57
<i>Approfondimento – Cosa s'intende per “diverse matrici ambientali”?</i>	58
D.3 L'intervento degli Esperti- AIA	58
Strumenti predisposti dagli Esperti	59
1. Modello unico di scheda istanza AIA	60
2. Check list di verifica	60
3. Schema unico di provvedimento AIA	60
D.4 Caso concreto 1	60
Provincia di Vercelli: standardizzazione e strumenti replicabili per una gestione più efficiente delle AIA	60
D.5 Introduzione al tema- AUA	62
<i>Approfondimento – Il “lavoro istruttorio” a carico delle Province in cosa consiste?</i>	63
D.6 L'intervento degli Esperti- AUA	64
Strumenti predisposti dagli Esperti	65
1. Modello convenzionale di avvalimento	65
2. Contenuti minimi per l'istanza AUA	65
D.8 Governance e nuovi modelli per il futuro	66
D.9 Conclusioni	66
E. PAUR, GOVERNARE LA COMPLESSITÀ NELL'INTERESSE COMUNE	67
E.2 Introduzione al tema	67

Documento prodotto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

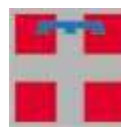
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e
non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o
di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

<i>Approfondimento – Quali diverse autorizzazioni possono confluire nel PAUR?</i>	68
E.3 L'intervento degli Esperti	69
Strumenti predisposti dagli Esperti di seguito allegati e descritti:	70
1. Mappatura dei procedimenti, degli Enti e dei titoli abilitativi.....	70
2. Proposta di modello di determinazione finale PAUR	70
3. Proposta di schema per la definizione delle verifiche di ottemperanza a partire dalle condizioni ambientali	71
<i>Approfondimento – Perché il PAUR è complesso (e perché serve che lo sia)</i>	72
E.4 Caso concreto 1.....	73
La Linea 2 della Metropolitana di Torino: un grande progetto pubblico gestito con il PAUR.....	73
E.5 Caso concreto 2.....	74
L'impianto di recupero "Matemorfosi" di Palazzolo Vercellese: un PAUR per l'economia circolare	74
E.6 Conclusioni	76
F. ACQUA, UNA RISORSA DA PROTEGGERE	77
F.2 Introduzione al tema	77
<i>Approfondimento – Perché il Servizio Idrico Integrato è così importante (e perché non ce ne accorgiamo quasi mai)</i>	78
F.3 L'intervento degli Esperti	78
Strumenti predisposti dagli Esperti:	79
1. Modelli unici di istanza	80
2. Linee guida di compilazione istanza.....	80
3. Checklist della documentazione da allegare.....	80
4. Regolamento approvazione progetti	80
5. Pareri per la finalizzazione del nuovo portale SCRIVA-DER	80
<i>Approfondimento – Acqua e burocrazia: perché semplificare non significa "allentare i controlli"</i>	80
F.4 Caso concreto 1.....	81
EGATO2 Biellese, Vercellese, Casalese: la definizione delle aree di salvaguardia delle acque potabili	81
F.5 Conclusioni	82
CAPITOLO 3	83
Impatto economico e sociale	83

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

3.1 Contributo al PIL e alla competitività nazionale	83
3.2 Contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030	85
Tabella di correlazione tra le aree tematiche del Progetto Esperti e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) a cui il progetto contribuisce	86
CAPITOLO 4	88
Un'eredità per il futuro	88
Glossario	89
Allegati	99

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento intende illustrare i risultati raggiunti e raccontare il lavoro svolto da Regione Piemonte, con il supporto degli Esperti, in ottica di semplificazione (accelerare i tempi istruttori connessi alle procedure complesse, semplificare e snellire le stesse) **e rafforzamento della capacità amministrativa**, per mezzo di raccolta di dati, esempi concreti, informazioni qualitative e visione strategica.

Gli obiettivi di questo documento sono:

- valorizzare il lavoro svolto da Esperti e Amministrazioni, mettendo in luce i risultati concreti e le buone pratiche adottate;
- costruire una memoria organizzativa, utile per ispirare nuovi interventi di semplificazione, favorire la replicabilità e orientare le azioni future;
- rafforzare la cultura della semplificazione, rendendola parte integrante del modo di operare della pubblica amministrazione piemontese;
- offrire strumenti per progettare il futuro.

Il Rapporto “SEMPLIFICAZIONI E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA. Il Progetto Esperti per il Piemonte: condivisione di conoscenze, buone pratiche e strumenti predisposti” nasce dall’esperienza concreta maturata sul campo dagli Esperti del progetto “Esperti PNRR” promosso dalla Regione Piemonte nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Non si tratta di una riflessione teorica o di una rassegna normativa, ma di un lavoro costruito a partire dal confronto diretto con Dirigenti e Funzionari di Regione Piemonte e appartenenti agli Enti locali – Comuni, Province, Unioni di Comuni, Città Metropolitana e altri soggetti pubblici – e con gli Esperti stessi. **Un racconto corale** che riflette la logica “dal basso” caratterizzante l’intero progetto: raccoglie osservazioni, soluzioni e proposte elaborate partendo dalle esigenze espresse dagli uffici, dalle difficoltà operative emerse nella quotidianità amministrativa e dalle prassi introdotte per superarle.

Gli Esperti, accompagnando gli Enti nell’istruttoria di pratiche tecniche e amministrative complesse, hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino i punti critici più ricorrenti e, a partire da queste evidenze, sono state elaborate proposte di semplificazione e buone pratiche, alcune già testate e condivise, altre in corso di validazione e potenzialmente oggetto di interventi normativi o regolamentari.

Il documento si configura quindi come una banca di testimonianze, esperienze e soluzioni operative, utili sia a migliorare l’efficienza dei procedimenti nel breve periodo, sia a ispirare riforme più ampie nel medio termine. Il suo valore sta nella possibilità di trasferire quanto appreso, costruito e verificato durante il Progetto, contribuendo a rendere più efficace, accessibile e coerente l’azione amministrativa nei confronti di cittadini e imprese.

CAPITOLO 1

Il progetto Esperti e le attività intraprese

1.1 ESPERTI PNRR – IL PROGETTO NAZIONALE

Il progetto “Esperti PNRR” rappresenta una risposta strategica e organica al complesso reticolo di procedure che le Pubbliche Amministrazioni devono affrontare per dare piena attuazione alle riforme e agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nel dettaglio, la misura relativa al sub-investimento 2.2.1 prevede la costituzione di una squadra di oltre mille Esperti a livello nazionale con competenze multidisciplinari, destinati a supportare Regioni, Province e Comuni nell'affrontare le cosiddette “procedure complesse” – vale a dire quei processi che richiedono l'intervento di più soggetti, la raccolta di numerosi pareri e l'attraversamento di molti passaggi amministrativi.

Il sostegno riguarda ambiti particolarmente strategici quali ambiente, fonti rinnovabili, rifiuti, edilizia e urbanistica, appalti e infrastrutture digitali. Aree che si rivelano frequentemente critiche sia per la complessità tecnica sia per la densità normativa. Come evidenziato dalla [scheda progetto ufficiale dell'intervento](#), l'obiettivo principale consiste nel rafforzare la capacità amministrativa degli Enti territoriali e nel ridurre sia i tempi medi di conclusione dei procedimenti sia l'arretrato delle pratiche in istruttoria.

Questa iniziativa non è soltanto uno strumento di supporto temporaneo, bensì una leva per introdurre trasformazioni durature nella macchina amministrativa: attraverso l'affiancamento degli Esperti, si mira non solo ad accelerare le procedure, ma anche a trasferire competenze, standardizzare modalità operative e costruire una cultura della semplificazione che vada al di là del singolo iter. In particolare, ogni Regione e Provincia autonoma, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Province Italiane (UPI), ha definito un “Piano territoriale” individuando criticità specifiche (i cosiddetti colli di bottiglia), le procedure su cui intervenire, le risorse da impiegare, i tempi e i risultati attesi.

Il contesto in cui si inserisce il Progetto è il risultato di un'evoluzione normativa e istituzionale stratificata nel tempo, che ha cercato di rispondere a bisogni diversi ma che, in alcuni casi, ha reso meno lineari i passaggi amministrativi. In questo scenario, la gestione delle pratiche può richiedere un impegno significativo per orientarsi tra competenze distribuite e riferimenti normativi eterogenei. Per queste ragioni, **gli esperti già presenti all'interno della pubblica amministrazione, se affiancati da ulteriori professionalità qualificate, possono affrontare con maggiore efficacia le situazioni complesse** e contribuire a costruire percorsi chiari e coerenti.

Le amministrazioni locali – soprattutto i Comuni di minori dimensioni – si trovano talvolta con risorse ridotte, personale con competenze parziali o sistemi digitali non pienamente interconnessi, condizioni che rendono difficoltosa la gestione efficiente delle procedure complesse. In questo scenario, gli Esperti PNRR possono assumere il ruolo di facilitatori: essi assistono gli Enti istruttori nella mappatura dei processi, nella predisposizione di modelli e checklist, nella formazione e nell'affiancamento operativo e nella realizzazione di interventi di semplificazione e di rafforzamento

della capacità amministrativa. In tal modo, la misura 2.2.1 si pone come fulcro del percorso di trasformazione amministrativa delineato dal PNRR, finalizzato a rendere la pubblica amministrazione più agile, trasparente e orientata al risultato.

Infine, è importante sottolineare che la misura non si esaurisce nel conferimento degli incarichi professionali: essa prevede **un sistema di monitoraggio semestrale** che le Regioni devono rispettare, presentando relazioni che indicano il numero di procedure assistite, le attività svolte, i problemi incontrati, le soluzioni individuate, il rispetto del cronoprogramma e i risultati conseguiti. Questo approccio consente di valutare non solo l'erogazione del servizio di supporto, ma anche l'efficacia del rafforzamento della capacità amministrativa nel suo complesso.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: <https://www.espertipnrr.it/>

1.2 ESPERTI PER IL PIEMONTE - LA REGIONE AL FIANCO DEGLI ENTI LOCALI

Il Progetto “Esperti per il Piemonte”, avviato nel 2022 e tuttora in corso, si configura come un’esperienza significativa di rafforzamento della capacità amministrativa e realizzazione delle semplificazioni avviata a livello regionale nell’ambito del programma nazionale “Esperti PNRR”.

Si è sviluppato come **un’iniziativa di sostegno concreto agli Enti locali**, pensata per accompagnare Comuni, Province e uffici regionali nella gestione di pratiche complesse, in particolare nei settori ambientali e infrastrutturali. Lanciato nel 2022 e attivo fino al giugno 2026, il Progetto è coordinato dalla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, che ne cura la regia tecnica, organizzativa e amministrativa, nell’ambito del Piano Territoriale Regionale definito in attuazione del PNRR. Gli ambiti di intervento individuati sono legati prevalentemente al settore ambientale e includono: energie rinnovabili, bonifiche, rifiuti, servizio idrico integrato, e autorizzazioni ambientali. Per garantire una gestione efficace e trasparente del Progetto, la Regione ha istituito **una struttura interna dedicata**: “PNRR 1000 Esperti – Attuazione del Piano Territoriale per il supporto alla Regione e agli Enti Locali nella gestione delle procedure complesse”. Attiva dal 1° febbraio 2022, questa struttura è incaricata della gestione tecnica e contabile del Piano, del monitoraggio continuo della coerenza tra attività svolte e obiettivi programmati, della gestione amministrativa e finanziaria degli incarichi professionali, nonché della predisposizione delle rendicontazioni richieste a livello nazionale ed europeo.

A rendere peculiare l’iniziativa piemontese è il carattere operativo e territoriale dell’intervento. Gli Esperti non si sono limitati a fornire indicazioni o pareri generali, ma hanno lavorato direttamente con gli Enti, affiancando il personale amministrativo nei procedimenti concreti, contribuendo alla risoluzione di problematiche specifiche e alla riduzione dell’arretrato. La loro presenza ha permesso non solo di superare blocchi tecnici o interpretativi, ma anche di produrre strumenti replicabili – modelli, schede, checklist, proposte di semplificazione – lasciando alle amministrazioni un patrimonio di conoscenze e prassi che potrà essere riutilizzato nel tempo.

Il progetto è stato costruito con un approccio “dal basso”. Le attività sono state avviate a partire da esigenze concrete espresse dagli Enti. In ogni territorio, le priorità sono state definite in base alle pratiche da sbloccare, alle criticità emerse nella gestione delle procedure, alla necessità di presidiare settori particolarmente complessi. Questo ha reso l’intervento efficace, perché ha risposto a bisogni reali e ha favorito l’instaurarsi di **un clima di collaborazione tra Esperti e amministrazioni, fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco dei ruoli.**

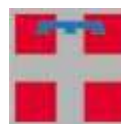
Oltre all’assistenza operativa, il Progetto ha prodotto anche risultati di valore strategico: sono stati infatti predisposti strumenti tecnici replicabili, come modulistica unificata, schemi di provvedimento, check list istruttorie, schede per la verifica degli adempimenti ambientali. In alcuni casi, gli Esperti hanno collaborato alla progettazione o al test di nuovi dispositivi digitali. Questi strumenti costituiscono **un’eredità stabile**, che può continuare a essere utilizzata anche dopo la conclusione del Progetto, contribuendo a diffondere una cultura della semplificazione strutturata e sostenibile.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Il progetto ha coinvolto 111 amministrazioni piemontesi, tra Comuni, Province, Unioni di Comuni e Regione. Le richieste di assistenza sono pervenute in maggior numero dalle Province (50%) e dai Comuni (35%), mentre le Unioni e altri soggetti pubblici hanno rappresentato la quota restante. Complessivamente, sono stati attivati più di 370 interventi. In particolare, le attività si sono concentrate sulle energie rinnovabili (48%), sulle bonifiche ambientali (15%) e sulle autorizzazioni e valutazioni ambientali (12%), con un impatto trasversale anche su rifiuti, concessioni idriche, infrastrutture e digitalizzazione dei procedimenti. Questo dato riflette il fabbisogno reale degli Enti, in un contesto in cui le richieste progettuali aumentano, ma le risorse interne a volte non bastano a sostenere il carico procedurale.

Una delle caratteristiche maggiormente apprezzate del progetto è stata **la possibilità, per gli Enti coinvolti, di beneficiare del supporto senza alcun costo a loro carico. I costi sono stati interamente coperti con le risorse del PNRR**, nell'ambito del sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Questo ha permesso anche ai Comuni più piccoli, spesso privi di uffici tecnici strutturati, di accedere a un supporto qualificato, senza doversi misurare con le difficoltà di reperire risorse o personale specializzato. In un territorio come quello piemontese, caratterizzato da una forte presenza di amministrazioni di dimensioni medio-piccole, questo tipo di sostegno ha rappresentato una leva determinante per garantire il completamento delle istruttorie.

Dal riscontro degli Enti beneficiari, dei funzionari regionali e degli Esperti stessi emerge una convergenza sul **valore strategico dell'iniziativa**, non solo come strumento di accelerazione dei procedimenti, ma anche come occasione per rafforzare la capacità amministrativa, migliorare il coordinamento tra livelli istituzionali e promuovere soluzioni operative condivise.

Alla luce di questi risultati, **la Regione Piemonte ha avviato una riflessione sulla prosecuzione del Progetto anche oltre il termine del PNRR**, previsto per il 2026. È in corso un confronto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con altre Regioni per verificare le modalità con cui dare continuità all'esperienza, valorizzando le competenze acquisite e gli strumenti sviluppati. L'obiettivo è non disperdere il patrimonio costruito, ma anzi irrobustirlo e renderlo parte integrante delle politiche regionali in materia di semplificazione, rafforzamento amministrativo, transizione ecologica e amministrazione digitale.

Per maggiori informazioni sul progetto Esperti per il Piemonte, è possibile [consultare la pagina web dedicata](#).

1.2.1 Numeri chiave¹

375 numero di Assistenze Tecniche erogate.

È di **9 su 10** il grado di soddisfazione degli Enti beneficiari.

Circa **95** Esperti coinvolti dall'inizio delle attività.

111 Enti supportati (inclusa la stessa Regione)

1.2.2 Il modello organizzativo

Il progetto Esperti per il Piemonte si propone come **un modello operativo di innovazione amministrativa**, orientato alla qualità dei processi decisionali e alla concretezza delle soluzioni. Fin dal suo avvio, la Regione Piemonte ha scelto di strutturare l'intervento come un sistema di supporto tecnico-organizzativo su misura, fortemente integrato con il funzionamento ordinario delle amministrazioni locali.

L'organizzazione del Progetto si è ispirata all'**impostazione organizzativa delle società di consulenza**, adattandola però alle esigenze e alle dinamiche della Pubblica Amministrazione. Gli Esperti, selezionati per profili tecnici altamente qualificati, sono stati attivati solo in presenza di una esigenza manifestata da parte degli Enti beneficiari.

Gli Esperti sono stati organizzati in **gruppi di lavoro multidisciplinari, in grado di affrontare con un approccio integrato le diverse dimensioni dei procedimenti**. Questa impostazione ha permesso di intervenire in modo puntuale ma anche strutturale, generando conoscenza condivisa e soluzioni replicabili. Ogni gruppo di lavoro è stato costruito in modo flessibile, con composizione variabile a seconda delle richieste degli Enti beneficiari. Alle task force tematiche, si è aggiunto il gruppo assegnato alla Segreteria Tecnica di Progetto, responsabile del coordinamento operativo e della supervisione delle attività.

Selezionati **a livello nazionale, le professionalità degli Esperti comprendono**: agronomi, architetti, biologi, chimici, fisici, esperti amministrativi, esperti giuridici, esperti nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi, esperti tecnici in appalti, geologi, ingegneri ambientali, ingegneri chimici, ingegneri civili, ingegneri delle telecomunicazioni, elettronici ed elettrotecnici, ingegneri energetici e ingegneri gestionali, esperti di governance e comunicazione.

All'interno del Progetto sono stati definiti due tipi di intervento, a seconda della natura e della complessità della richiesta ricevuta. Le **Assistenze Tecniche (AT)** sono stati affiancamenti approfonditi, mirati alla gestione o alla semplificazione di interi procedimenti o gruppi di pratiche. In questi casi, gli Esperti hanno lavorato a stretto contatto con gli uffici per ricostruire l'iter, individuare criticità, migliorare i flussi operativi e proporre modelli standard. Le **Assistenze Veloci (AV)**, invece, hanno

¹ I numeri fanno riferimento all'intero Progetto e sono aggiornati al 31/12/2025.

riguardato interventi puntuali e rapidi, come la fornitura di una risposta normativa, un chiarimento su un'interpretazione, l'invio di un modello già predisposto o di una buona pratica adottata altrove. Entrambe le modalità hanno contribuito ad alleggerire il carico degli Enti beneficiari e a offrire risposte tempestive.

Il commento di Marcella Minunni, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Attività giuridica e amministrativa e PNRR 1000 esperti

“Con il progetto Esperti per il Piemonte è stato scelto fin dall’inizio di adottare un’impostazione operativa centrata sulle esigenze concrete degli Enti locali. L’approccio, costruito dal basso, ha permesso di organizzare task force flessibili e multidisciplinari, attivabili su richiesta, sempre calibrate sulle specificità del contesto e sulle problematiche da affrontare. In questo modo, soprattutto i Comuni di piccole dimensioni o con organici tecnici limitati hanno potuto contare su un supporto qualificato nei momenti più critici o per la gestione di procedimenti particolarmente complessi.

Gestire un gruppo così eterogeneo di Esperti, con profili professionali molto diversi tra loro e spesso provenienti da esperienze individuali, è stato senza dubbio impegnativo. Non è stato immediato trasformare professionalità autonome in gruppi di lavoro coesi e collaborativi. Tuttavia, grazie a un lavoro costante di coordinamento e confronto, siamo riusciti nel tempo a costruire gruppi operativi intenzionati a dialogare, condividere approcci e trovare soluzioni insieme.

Uno degli aspetti che ritengo più qualificanti del progetto è il sistema di monitoraggio che abbiamo sviluppato internamente. Si tratta di una piattaforma digitale costruita su misura per la Regione Piemonte, che ci ha consentito di tracciare puntualmente ogni Assistenza Tecnica: dall’andamento delle attività alle tempistiche previste, dal numero di giornate lavorate fino alla rendicontazione finale. Questo strumento si è rivelato fondamentale anche per rispondere in modo preciso e tempestivo alle richieste degli organismi di controllo nazionali.

Per me, il Progetto è stato anche una preziosa occasione di crescita. Mi ha permesso di rafforzare le competenze nella gestione di gruppi complessi, migliorare la capacità di ascolto e risposta e contribuire alla definizione di modelli replicabili per il rafforzamento della capacità amministrativa.”

Il commento di Anna Maria Caputano, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1621A "Attività giuridica e amministrativa e PNRR 1000 Esperti"

“Nel Progetto Esperti per il Piemonte ho portato la ventennale esperienza maturata nella gestione dei progetti europei, che mi ha insegnato a partire dall’analisi del fabbisogno, a definire obiettivi chiari, individuare azioni coerenti e rispettare le scadenze stabilite.

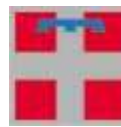
Per me è stato importante che ogni Assistenza Tecnica nascesse da un’esigenza reale e fosse allineata non solo con la richiesta dell’Ente, ma anche con le priorità strategiche della Regione. Credo che il metodo di lavoro e l’organizzazione adottata abbiano permesso al Progetto di coniugare flessibilità operativa e rigore gestionale.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Un ambito al quale ho dedicato particolare attenzione è stato quello dei momenti di confronto e condivisione. L'organizzazione delle riunioni plenarie e degli eventi collettivi non è stata un'attività meramente logistica, ma uno strumento di lavoro. Questi incontri hanno rappresentato occasioni di allineamento metodologico, di scambio di esperienze e di costruzione di un'identità comune tra professionisti con competenze diverse. In un progetto così articolato, riuscire a creare una squadra non è un elemento accessorio, ma una condizione necessaria per garantire coerenza e qualità degli interventi. I momenti di confronto sono stati anche un'occasione per dare visibilità all'accresciuta collaborazione interistituzionale, che ha visto un rafforzamento del dialogo tra Enti sulle procedure oggetto di assistenza.

Grazie al Progetto Esperti per il Piemonte ho avuto anche l'occasione di conoscere meglio la realtà delle nostre amministrazioni locali e la qualità dei professionisti che le animano: persone competenti che operano quotidianamente in condizioni segnate da carenza di organico e da un carico burocratico e amministrativo sempre più gravoso per risolvere situazioni spesso complesse ed affrontando con resilienza anche istanze straordinarie. In questo contesto sfidante, il supporto degli Esperti ha permesso di ottimizzare l'impegno di questi validi amministratori, confermando il valore aggiunto che scaturisce da una sinergica collaborazione tra pubblico e privato."

Il commento di Erika Pellegrino, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Attività giuridica e amministrativa e PNRR 1000 esperti

"Il progetto Esperti per il Piemonte ha rappresentato per me un'occasione di crescita professionale e personale. Arrivata quando l'iniziativa era già in corso, ho imparato a conoscere progressivamente il gruppo e a riconoscere, dietro ogni Esperto, competenze e approcci diversi.

Uno dei punti di forza del progetto è stato, a mio avviso, il supporto mirato ma flessibile offerto agli Enti: le Assistenze Tecniche sono state calibrate sulle esigenze reali, con consulenti in grado di parlare la stessa lingua degli uffici pubblici. L'aspetto multidisciplinare ha permesso di affrontare aspetti normativi, procedurali e tecnici in modo integrato, e il coordinamento centrale ha garantito omogeneità di trattamento e la condivisione di buone pratiche. Un altro aspetto che ritengo particolarmente rilevante è la capacità del progetto di generare un'eredità concreta e riutilizzabile: una soluzione trovata per un Ente può diventare uno strumento utile anche per altri. Il progetto ha valorizzato la collaborazione tra Regione, Enti locali ed Esperti, rafforzando le capacità interne delle amministrazioni e contribuendo a una maggiore efficacia nell'attuazione degli interventi.

Sul piano organizzativo, il mio ruolo ha riguardato soprattutto la parte amministrativa e contabile, compresa la rendicontazione. Si tratta di una responsabilità non da poco: occorre verificare la corrispondenza tra il lavoro svolto dagli Esperti e le giornate dichiarate, attribuire valore agli output prodotti e assicurare la coerenza con gli obiettivi PNRR. È un'attività che richiede controllo costante, ma anche collaborazione e confronto continui, sia all'interno del Settore sia con i consulenti. Un'ulteriore sfida ha riguardato la comunicazione e il coordinamento delle attività in un contesto caratterizzato da tempistiche stringenti e diversi livelli di amministrazione pubblica.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

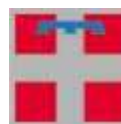
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Questa esperienza mi ha permesso di acquisire molte competenze nuove, anche in ambiti per me inizialmente distanti, come le procedure ambientali. Oggi posso dire di aver trovato un buon equilibrio, in una squadra in cui credo molto. È un progetto che ha avuto un impatto reale, e spero possa proseguire: soprattutto nei piccoli Comuni, il bisogno di supporto è evidente e i risultati si vedono.”

Il commento di Anna Tancredi, Esperta in Gestione e Monitoraggio di Progetti Complessi

“Il Progetto Esperti per il Piemonte ha adottato un modello innovativo di governance e semplificazione integrando competenze diverse per generare valore collettivo. Le sfide affrontate hanno evidenziato l'importanza di una cultura organizzativa orientata alla collaborazione, alla trasparenza e alla misurazione dei risultati, ma anche al “pensare oltre” gli schemi consolidati e i modelli sperimentati.

Il modello organizzativo adottato in Regione Piemonte è peculiare poiché sono stati individuati da subito i principi ispiratori: orientamento alla generazione di valore collettivo, miglioramento della qualità dei servizi e fiducia nel cambiamento. Inoltre, ci si è posti l'obiettivo di sostenere una forma di consulenza che superasse il modello consolidato, che rischia di penalizzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di apprendere e accumulare esperienza per gestire compiti più complessi; quindi, la consulenza non avrebbe dovuto “sostituire” il personale dell'Ente, ma avrebbe dovuto porsi nella posizione di “costruire insieme”, lasciando un'eredità positiva e misurabile in termini di efficienza, trasparenza e capacità di riprogettazione autonoma. Questi principi hanno introdotto alcuni punti di attenzione: equilibrio tra i bisogni dell'Amministrazione, risorse disponibili, target da conseguire ed impatto sulla società, collaborazione e integrazione tra Amministrazioni, capacity building degli Enti locali. Il modello che è emerso, improntato a estrema attenzione all'organizzazione e al controllo di Progetto, si è focalizzato su alcuni ruoli-chiave: di competenza, referenti con solide esperienze su specifiche procedure complesse; di coordinamento, referenti per territorio con compiti di raccordo con gli enti e integrazione delle azioni nell'area, project management delle attività; di monitoraggio: progettazione e gestione dei dati amministrativi e progettuali; rilevazione costante dei livelli di soddisfazione del “cliente”.

È stata esercitata una “spinta gentile” verso la transdisciplinarietà²: gestione di competenze diverse in ottica di contaminazione e dialogo tra saperi, tra Esperti e tra Esperti e tecnici delle pubbliche amministrazioni. Se questo ha richiesto un grande impegno organizzativo da parte dello staff regionale e degli Esperti coinvolti su questi aspetti, ha prodotto, però, empowerment del personale delle PA; maggiore coinvolgimento, formazione e scambio tra consulenti e PA; maggiore consapevolezza della PA nella richiesta di consulenza e identificazione dei propri bisogni non soltanto emergenziali

² Il termine **“transdisciplinarietà”**, meno comune rispetto a *interdisciplinarietà* o *multidisciplinarietà* è usato soprattutto in ambiti accademici, scientifici e della ricerca per indicare un approccio che **supera i confini delle singole discipline**, integrandole in modo profondo e andando oltre ciascuna di esse, per affrontare problemi complessi con una visione unificata e sistemica. La transdisciplinarietà supera le discipline, creando un nuovo quadro interpretativo comune.

(smaltimento di arretrato, soluzione di problemi contingenti, ecc.), ma anche correlati al miglioramento continuo e alle soluzioni “strutturali” delle problematiche.

Fin dal 2022 è stato diffuso un questionario finalizzato a rilevare il grado di soddisfazione degli Enti beneficiari coinvolti nelle assistenze e la percezione di qualità dei servizi di consulenza erogati. Bimestralmente viene prodotto un report a supporto dei processi organizzativi e gestionali, ad uso interno. Semestralmente viene elaborato un rapporto (MeV) sulle attività svolte e sull’impegno degli Esperti, e vengono rilevati gli indicatori di risultato (riduzione dell’arretrato e riduzione dei tempi delle procedure monitorate). A cadenza almeno semestrale, vengono infine elaborati i dati derivanti dal questionario di soddisfazione. Il MeV e i rapporti di soddisfazione vengono anche diffusi. Questo complesso sistema di monitoraggio ha generato valore sia per la Regione, sia per gli Esperti, sia per le PA beneficiarie: maggiore trasparenza e accountability³, correzione tempestiva delle criticità, supporto alla programmazione strategica e rendicontazione.

La cultura di un’organizzazione è un elemento determinante, anche se intangibile; è difficile da cambiare, poiché è radicata in abitudini e valori condivisi: pertanto, affinché un cambiamento organizzativo sia duraturo, i nuovi comportamenti devono prima radicarsi nelle norme sociali e nei valori condivisi. Due sono i fattori fondamentali per consolidare i nuovi approcci nella cultura aziendale: dimostrare concretamente i benefici del cambiamento - è infatti essenziale evidenziare in maniera oggettiva come determinati comportamenti e atteggiamenti abbiano contribuito a migliorare le performance; garantire al consolidamento un tempo adeguato.

I gruppi hanno dunque lavorato per sviluppare insieme agli Enti e sulla base dei loro bisogni il miglioramento dei metodi: standardizzazione delle procedure, costruzione di strumenti, riduzione dei passaggi burocratici, introduzione di logiche di gestione. In parallelo, le Assistenze Tecniche hanno sviluppato pratiche collaborative, empowerment del personale, integrazione di competenze, approccio transdisciplinare per integrare competenze.”

³ Responsabilità istituzionale e trasparenza.

1.2.3 L'evento del 28 ottobre 2025 e la prospettiva di continuità

L'interesse suscitato dal progetto "Esperti per il Piemonte" ha trovato piena conferma nell'evento pubblico organizzato il 28 ottobre 2025, dal titolo "Insieme per il Piemonte: collaborazione interistituzionale per il rafforzamento della capacità amministrativa a favore delle procedure ambientali". L'incontro, ospitato all'Auditorium del Centro Congressi della Regione Piemonte a Torino, ha rappresentato un momento chiave non solo per fare il punto sui risultati raggiunti, ma anche per riflettere sul futuro del Progetto e sulle modalità con cui valorizzare e consolidare l'esperienza maturata. L'iniziativa si è svolta in un clima di attenzione e partecipazione diffusa. In sala erano presenti oltre 200 persone, tra cui più di 70 rappresentanti degli Enti locali coinvolti, circa 100 dirigenti e funzionari regionali e i 53 Esperti contrattualizzati in quel momento, ai quali si sono aggiunti numerosi partecipanti collegati da remoto. Un dato che ha confermato non solo l'interesse istituzionale per il progetto, ma anche la sua capacità di attivare una rete concreta di collaborazione tra amministrazioni, tecnici e diversi livelli di governo.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali e si è articolata in più momenti di confronto. Particolare attenzione è stata dedicata alla restituzione dei dati di attività: i numeri relativi agli interventi attivati, alle pratiche supportate, ai settori coinvolti sono stati il punto di partenza per una riflessione collettiva sul valore della semplificazione amministrativa come processo concreto, costruito attraverso l'azione quotidiana, l'ascolto delle esigenze locali e la capacità di connettere competenze diverse. Nel corso dell'evento **è emersa la volontà di non disperdere quanto costruito**. I modelli organizzativi, gli strumenti tecnici, le soluzioni condivise e le relazioni interistituzionali avviate sono stati riconosciuti come un patrimonio da mantenere vivo. Per questo, già nel mese di settembre 2025, la Regione Piemonte ha manifestato formalmente al Dipartimento della Funzione Pubblica l'intenzione di proseguire l'attività degli Esperti anche nel 2026, chiedendo di garantirne la continuità operativa. La richiesta, maturata in condivisione con UPI Piemonte, si fonda sul riconoscimento della **funzione strategica svolta dalla rete di professionisti nel supportare gli Enti locali**, nel facilitare la gestione dei procedimenti e nel promuovere una pubblica amministrazione più efficiente, trasparente e sostenibile.

1.3 COSA SI INTENDE PER SEMPLIFICAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

La semplificazione nella pubblica amministrazione rappresenta una sfida rilevante per il miglioramento dell'efficacia e della qualità dell'azione pubblica in Italia. Il termine “semplificazione” è spesso associato, in modo riduttivo, all'idea di abbreviare i tempi o diminuire il numero di passaggi burocratici. In realtà, nel contesto istituzionale italiano e soprattutto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), essa assume un significato ben più ampio e strutturale. Semplificare, infatti, significa rendere i procedimenti più trasparenti, comprensibili, prevedibili e coerenti, sia per chi li gestisce, sia per chi ne è destinatario.

Nel PNRR la semplificazione è definita una riforma “trasversale e abilitante”, in quanto agisce come condizione preliminare per il successo delle politiche settoriali: non è fine a sé stessa, ma serve a creare un ambiente favorevole all'attuazione di investimenti e progetti in ambiti strategici come transizione ecologica, digitale, infrastrutture, sanità, edilizia, energia. In questo senso, semplificare significa lavorare su più livelli contemporaneamente: sul piano normativo, per ridurre la frammentazione delle regole e risolvere le ambiguità; sul piano procedurale, per rimuovere passaggi poco funzionali o duplicazioni; e sul piano organizzativo, per costruire una Pubblica Amministrazione più collaborativa, digitale e orientata al risultato.

Un aspetto centrale della semplificazione è la chiarezza normativa. Non si tratta solo di “tagliare” norme o procedure, ma di renderle esplicite e interpretabili in modo univoco. Molti ritardi e blocchi procedurali nascono proprio da vuoti o sovrapposizioni regolative, che lasciano margini di incertezza e la possibilità agli Enti di operare in modo disomogeneo. La semplificazione, in questo senso, consiste nel fornire regole certe, strumenti condivisi e indirizzi operativi che aiutino chi lavora nella pubblica amministrazione a svolgere i propri compiti con maggiore sicurezza.

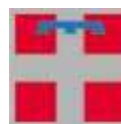
Infine, la semplificazione richiede nuove modalità di lavoro all'interno della Pubblica Amministrazione. L'esperienza del progetto “Esperti PNRR” ne è un esempio. Attraverso task force multidisciplinari e il supporto diretto agli Enti locali, è stato possibile affiancare il personale amministrativo nella gestione di pratiche complesse, rafforzare la capacità organizzativa degli Enti e costruire reti di collaborazione tra istituzioni. Questa dimensione collaborativa e tecnica dimostra che **semplificare non è un atto isolato, ma il risultato di un lavoro collettivo fondato su competenze, ascolto e condivisione**. È in questa prospettiva che la semplificazione si traduce in fiducia: fiducia tra i livelli istituzionali e fiducia dei cittadini verso una pubblica amministrazione che diventa più accessibile, trasparente e orientata al servizio.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Il commento del Gruppo Giuridico⁴, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1621A

“All’interno del nostro gruppo, il tema della semplificazione viene affrontato non solo come obiettivo formale, ma come strumento concreto per migliorare la qualità delle decisioni pubbliche e rendere i procedimenti più accessibili, coerenti e funzionali.

Innanzitutto, è importante chiarire che semplificare non significa solo abbreviare i tempi o ridurre i passaggi. Una visione riduttiva della semplificazione, basata unicamente sulla compressione dei termini procedurali, rischia di compromettere le garanzie, mortificare l’istruttoria e generare decisioni affrettate. La vera semplificazione consiste in un ripensamento delle regole per renderle più chiare, razionali e coerenti con i bisogni effettivi degli operatori pubblici e privati.

Nell’ambito del progetto Esperti per il Piemonte, sono emerse numerose situazioni in cui l’eccesso di norme e la sovrapposizione di competenze tra Enti producevano incertezza interpretativa e rallentamenti. Si tratta di una patologia normativa che richiede non tanto nuove leggi, quanto un riordino del quadro esistente, eliminando disposizioni obsolete o ridondanti e verificando la coerenza delle diverse norme. Questo lavoro di “taglio dei rami secchi”, già avviato in ambito regionale, potrebbe costituire un cambiamento concreto.

Un altro aspetto critico rilevato è l’uso improprio del silenzio-assenso, talvolta presentato come meccanismo di accelerazione procedurale. In realtà, in materie complesse come l’ambiente, il silenzio-assenso non garantisce certezza né agli Enti né ai privati, e può anche creare difficoltà (p.e. nell’accesso al credito, nell’acquisizione di permessi o commesse da parte di privati) mancando un provvedimento esplicito. In alcuni casi, è vissuto più come una forma di rinuncia da parte dell’amministrazione che come una vera semplificazione.

In questo quadro, risulta centrale la relazione tra chi scrive le norme e chi le applica. Spesso, le norme sono elaborate senza un adeguato confronto con le amministrazioni operative, o in tempi troppo stretti per permettere valutazioni approfondite. Servirebbe più ascolto dei territori, dei funzionari che ogni giorno gestiscono i procedimenti. I tavoli di confronto interistituzionale – se resi sistemici e inclusivi – possono diventare strumenti efficaci per far emergere esigenze reali e soluzioni condivise. Inoltre, è stata rilevata la carenza di personale qualificato: la semplificazione, per essere effettiva, deve essere accompagnata da risorse adeguate, sia in termini di personale che di strumenti. Non si può chiedere agli Enti di fare di più, in meno tempo, senza rafforzarne la capacità operativa.

Un ulteriore ambito di attenzione riguarda la semplificazione del linguaggio giuridico. A volte le norme risultano oscure, ambigue, interpretabili in più modi. Anche questo aspetto genera incertezza e in alcuni casi lascia spazio al contenzioso. Redigere testi normativi più chiari e accessibili, senza rinunciare al rigore tecnico, è una sfida possibile e necessaria.

Nel contesto del progetto Esperti, la produzione di linee guida, check-list e strumenti operativi ha rappresentato una forma concreta di semplificazione, utile a ridurre i margini di discrezionalità e a rendere più lineari i procedimenti. Questi documenti sono stati messi a disposizione degli Enti per favorire una più omogenea applicazione delle regole e condividere soluzioni già testate.”

⁴ Il Gruppo Giuridico, Direzione Ambiente, Energia e Territorio è composto da: Agostina Garazzino, Alessandro Perino, Annamaria Clinco, Annamaria Nemo, Antonia Labate, Carmela Maria Zirilli, Carmen Di Chiara, Flavio Fissore, Francesco Salvatore Gallo, Giovanna Palmieri, Lucia Persio, Marisol Errico, e Rosa Alba Fasano

Per “rafforzamento della capacità amministrativa” si intende l’insieme delle azioni volte a sostenere e potenziare le condizioni operative della pubblica amministrazione, valorizzando il lavoro quotidiano degli Enti e mettendoli nelle condizioni di affrontare con maggiore efficacia le sfide poste dai cambiamenti normativi, tecnologici e organizzativi. Non si tratta soltanto di ampliare l’organico o adottare nuovi strumenti digitali, ma di accompagnare le amministrazioni nel miglioramento continuo dei processi, nella gestione dei procedimenti complessi, nel rispetto delle scadenze, nell’applicazione coerente della normativa e nella capacità di offrire risposte tempestive e di qualità a cittadini e imprese.

Il progetto Esperti per il Piemonte ha agito su questo piano, offrendo **un supporto operativo e specialistico** agli Enti locali nella gestione di procedure ad alta complessità tecnica e normativa. Attraverso l’attivazione di una task force composta da professionisti con competenze multidisciplinari, il progetto ha permesso di affiancare il personale degli Enti nelle fasi delicate di vari processi, contribuendo a migliorare la qualità delle decisioni e accelerando i tempi di risposta. **Gli Esperti non si sono sostituiti alle amministrazioni, ma hanno lavorato a fianco di funzionari e dirigenti, valorizzandone il ruolo e costruendo soluzioni condivise.**

Questo approccio ha prodotto risultati visibili non solo sul piano dell’efficienza, ma anche della crescita organizzativa: gli Enti hanno potuto sperimentare nuove modalità di lavoro e strumenti replicabili, rafforzare la collaborazione interna e tra istituzioni. In questo senso, il rafforzamento della capacità amministrativa promosso dal Progetto non è stato un obiettivo astratto, ma un processo concreto, costruito sul campo e orientato alla continuità.

Il commento di Silvia Collura, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Coordinamento e attuazione delle politiche per l'ambiente e progettazione europea

“Quando si parla di rafforzamento della capacità amministrativa, si pensa spesso all’aumento del personale o all’introduzione di strumenti tecnologici. Credo però che la leva più efficace risieda nel lavoro sulle persone, sulle competenze e sull’organizzazione. In particolare, la formazione continua, l’accompagnamento operativo e il confronto tra amministrazioni rappresentano elementi chiave per rendere più efficiente il funzionamento degli uffici pubblici.

Dal mio punto di vista, è fondamentale creare le condizioni per far crescere il personale all’interno delle amministrazioni, valorizzandone il contributo e mettendole in condizione di affrontare con maggiore consapevolezza e autonomia le sfide poste dai procedimenti complessi. Rafforzare la capacità amministrativa significa anche costruire ambienti di lavoro in cui le persone possano operare meglio, con strumenti adeguati, tempi certi e relazioni collaborative. In questo senso, il Progetto Esperti rappresenta un esempio concreto di questo approccio.

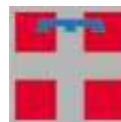
Più in generale, ritengo che la formazione, se progettata in modo mirato e aderente ai reali bisogni degli uffici, sia uno strumento strategico per accompagnare il cambiamento e renderlo duraturo. Per questo, il rafforzamento amministrativo andrebbe considerato non come un intervento episodico,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

ma come un processo continuo che integra aggiornamento professionale, innovazione organizzativa e condivisione tra amministrazioni.

In quest'ottica, l'azione della Regione Piemonte si è orientata verso la promozione di modelli organizzativi più aperti e collaborativi, capaci di generare valore pubblico attraverso la messa in comune di esperienze e soluzioni. Il progetto Esperti ha favorito il dialogo tra professionalità differenti e ha permesso di far emergere buone pratiche che possono costituire un patrimonio utile e duraturo per l'intera pubblica amministrazione."

3.1 Intervista alla Dottoressa Paola Ferrario, Dirigente del Settore A1621A- Attività giuridica e amministrativa e PNRR 1000 esperti

1. Il progetto "Mille Esperti" è una misura nazionale pensata per supportare le pubbliche amministrazioni. Qual è, dal suo punto di vista, il valore strategico di questa iniziativa?

Il valore strategico del progetto risiede, a mio avviso, nella sua natura innovativa rispetto ai modelli tradizionali di consulenza. Non si è trattato di affidare a soggetti esterni un incarico standardizzato, con soluzioni preconfezionate e replicabili in modo uniforme, ma di sperimentare un modello diverso, fondato sulla collaborazione diretta tra professionisti qualificati e amministrazioni pubbliche. Nella consulenza classica, l'azienda esterna opera spesso secondo logiche proprie, con obiettivi e metodologie definite a monte e applicate in modo tendenzialmente omogeneo a contesti differenti. Il progetto Esperti ha invece introdotto un approccio centrato sulla singola pratica, sul caso concreto, sulle esigenze specifiche dell'Ente beneficiario. Il professionista non consegna semplicemente un prodotto, ma lavora insieme agli uffici, condivide il percorso istruttorio, contribuisce alla costruzione della soluzione. Questo ha prodotto un valore aggiunto importante: non solo una risposta tecnica, ma un trasferimento di competenze e un rafforzamento della capacità amministrativa.

L'aspetto più strategico è proprio questo: la pubblica amministrazione che si organizza come una sorta di "società di consulenza pubblica" a servizio del proprio territorio. In questo modello, la Regione non si limita a coordinare o finanziare, ma mette a disposizione professionalità selezionate, le integra in task force multidisciplinari e le attiva in modo flessibile, su richiesta degli Enti. Si crea così un sistema che resta interno al perimetro pubblico, orientato al bene collettivo e coerente con gli obiettivi del PNRR.

2. La Regione Piemonte ha scelto di interpretare il progetto con un'impostazione fortemente operativa e radicata nei territori. Quali sono stati i criteri guida che hanno orientato il modello?

La scelta è nata da un principio chiaro: partire dai fabbisogni reali degli Enti locali. Non abbiamo costruito un modello astratto per poi calarlo sulle amministrazioni, ma abbiamo prima analizzato le esigenze concrete, le criticità procedurali, i colli di bottiglia, e solo successivamente definito le modalità di intervento.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

L'impostazione metodologica si è ispirata all'esperienza maturata da me e dal mio gruppo nella gestione dei fondi europei. Abituati a lavorare su programmazione, analisi del fabbisogno, definizione di obiettivi, azioni e indicatori di risultato, abbiamo trasferito questo approccio anche al progetto Esperti. Non si trattava semplicemente di "usare consulenti", ma di costruire un sistema coerente, orientato ai risultati e capace di generare valore nel tempo.

In assenza di linee guida stringenti, il Piemonte ha scelto una strada originale. Alcune Regioni hanno utilizzato i professionisti come personale aggiuntivo, inserendoli stabilmente negli Enti quasi come dipendenti a tempo determinato. Noi abbiamo scelto di non impiegare i consulenti per attività ordinarie, evitando di coprire costi strutturali con risorse straordinarie. L'obiettivo era intervenire su procedure complesse, con un supporto mirato e temporaneo.

Dal punto di vista gestionale, questa scelta ha comportato responsabilità significative. Il sistema di contrattualizzazione nazionale prevedeva una remunerazione a giornata, e questo ha richiesto un attento lavoro di verifica sulla congruità tra costi sostenuti e output prodotti. La responsabilità di valutare tale congruità, anche sotto il profilo contabile, è stata una sfida importante. Si è trattato di assumere decisioni non sempre semplici, in un contesto sperimentale che richiedeva rigore ma anche coraggio.

In definitiva, il modello piemontese è nato da una pagina bianca. È stato necessario innovare, trovare soluzioni nuove, adattare strumenti conosciuti a un contesto diverso. Questa spinta all'innovazione, sostenuta da una forte responsabilità amministrativa, è stata uno dei criteri guida fondamentali del progetto.

3. Nel dibattito pubblico si parla spesso di semplificazione amministrativa, ma il termine può essere interpretato in modi molto diversi. Che cosa significa, per lei, semplificare nella pubblica amministrazione?

Per me, semplificare nella pubblica amministrazione significa prima di tutto governare la complessità, non negarla o rimuoverla. Le procedure amministrative, soprattutto in ambito ambientale e infrastrutturale, sono complesse perché devono tenere insieme interessi pubblici plurimi, livelli istituzionali diversi e diritti dei privati.

La semplificazione non si realizza attraverso "formule magiche" o interventi legislativi generali che promettono effetti immediati, ma spesso producono solo nuove incertezze. Ridurre i tempi senza intervenire sull'organizzazione, sulla chiarezza delle norme e sulla distribuzione delle responsabilità può tradursi in una pressione maggiore sugli uffici, senza migliorare davvero la qualità delle decisioni. La vera semplificazione richiede invece norme più chiare, regole certe, coordinamento tra amministrazioni e una migliore organizzazione del lavoro.

Semplificare significa mettere le persone e gli Enti nelle condizioni di lavorare bene. Rafforzando il personale, investendo nei sistemi informativi, eliminando oneri superflui e duplicazioni, evitando deroghe emergenziali che creano eccezioni difficili da gestire. Significa anche dare certezza ai destinatari dell'azione amministrativa: imprese e cittadini devono sapere con chiarezza quale regime si applica, quali documenti sono necessari, quali passaggi sono realmente indispensabili.

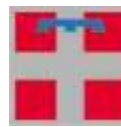
In questo senso, la presenza del gruppo giuridico all'interno del progetto è stata un'opportunità. Lavorare insieme su norme e prassi ha consentito di distinguere tra complessità fisiologica – che



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

tutela interessi legittimi – e complicazione patologica, derivante da stratificazioni normative o cattiva regolazione. La semplificazione non deve sacrificare le garanzie, ma redistribuire in modo più razionale gli oneri della complessità, facendoli gravare sull'amministrazione piuttosto che sul privato, come suggerisce la migliore dottrina.

Per questo, nel progetto Esperti, la semplificazione è stata intesa come un lavoro analitico sui procedimenti: chiarire passaggi, standardizzare moduli, coordinare uffici, supportare l'istruttoria. Governare la complessità significa accettarla e renderla gestibile, trasformandola da ostacolo a elemento strutturato dell'azione amministrativa.

4. In che modo quanto costruito finora con il progetto Esperti può contribuire a lasciare un'eredità stabile alla pubblica amministrazione piemontese e diventare un modello replicabile?

Credo che l'eredità più importante del progetto Esperti non sia nei numeri – pur significativi – delle pratiche seguite o delle assistenze attivate, ma nel metodo che è stato costruito e sperimentato. Ciò che può restare nel tempo è innanzitutto un modello di intervento fondato sull'analisi del fabbisogno, sulla definizione chiara degli obiettivi, sulla costruzione di task force multidisciplinari e su un monitoraggio costante dei risultati. Questo approccio, mutuato dall'esperienza dei programmi europei ma adattato al contesto regionale, può essere riutilizzato anche in altri ambiti amministrativi.

Un secondo elemento di stabilità riguarda gli strumenti prodotti: linee guida, modelli, check-list, soluzioni interpretative condivise. Non si tratta di documenti legati a una singola pratica, ma di materiali generici e trasferibili, che possono continuare a essere utilizzati dagli uffici anche oltre la durata del progetto. In questo senso, il progetto ha contribuito a costruire una sorta di "biblioteca operativa" della semplificazione, che rappresenta un patrimonio comune per l'amministrazione regionale e per gli Enti locali.

Infine, ritengo che l'eredità più duratura sia culturale. Il progetto ha favorito un cambiamento di approccio: maggiore collaborazione tra livelli istituzionali, più attenzione alla qualità dell'istruttoria, uso sistematico del monitoraggio come strumento di governo e non solo di rendicontazione. Se questo modo di lavorare continuerà a essere valorizzato e integrato nelle pratiche ordinarie, allora il progetto Esperti non sarà stato solo un intervento legato al PNRR, ma un laboratorio di innovazione amministrativa replicabile anche in altri contesti.

CAPITOLO 2

Il contesto di riferimento e le proposte di semplificazione

- A. Energie rinnovabili
- B. Bonifiche
- C. Rifiuti
- D. Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)
- E. PAUR
- F. Servizio idrico integrato

A. LA SFIDA DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Alla sfida delle energie rinnovabili il Progetto Esperti per il Piemonte ha dedicato competenze tecniche, giuridiche e amministrative per accompagnare Enti locali e imprese nella transizione verso un modello energetico sostenibile. In questo quadro, la semplificazione delle procedure autorizzative ha teso a rendere più chiari, rapidi e omogenei i processi che regolano la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili.

A.1 Numeri chiave⁵

179 numero di Assistenze Tecniche

Enti supportati: 62, di cui 1 Regione, 47 Comuni, 8 Province, 6 altri Enti

A.2 Introduzione al tema

La **transizione energetica** rappresenta una delle sfide più rilevanti del nostro tempo ed è al centro delle strategie nazionali e regionali. L'Italia, con l'attuazione della direttiva europea RED III⁶ e del

⁵ I numeri fanno riferimento all'intero Progetto e sono aggiornati al 31/12/2025.

⁶ Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, nota come RED III (Renewable Energy Directive), stabilisce obiettivi vincolanti per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione, fissando il traguardo complessivo al 42,5% entro il 2030, con l'obiettivo indicativo del 45%. La direttiva mira a promuovere la transizione energetica, semplificando le procedure autorizzative per gli impianti e accelerando la decarbonizzazione dei settori produttivi e dei trasporti.

Regolamento UE 2023/435⁷, ha recepito un quadro normativo che fissa obiettivi stringenti di riduzione delle emissioni e di incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Ciò comporta la necessità di affrontare e semplificare la complessa rete di norme che disciplina l'autorizzazione e la diffusione degli impianti sul territorio.

Per affrontare questa sfida, negli ultimi **anni il legislatore ha introdotto misure di riordino e semplificazione** volte a favorire la crescita delle rinnovabili. In questo percorso si colloca il Decreto Legislativo 190 del 2024, che ha istituito un Testo Unico sulle energie rinnovabili con l'obiettivo di rendere più chiari e rapidi i procedimenti.

Il decreto ha ridotto i regimi autorizzativi da quattro⁸ a tre:

- attività libera, destinata agli interventi di piccolissima entità;
- procedura abilitativa semplificata (PAS), rivolta agli impianti di piccola e media dimensione;
- autorizzazione unica (AU), riservata a quelli di maggiore complessità.

L'entrata in vigore delle nuove norme ha colto impreparati molti Comuni e Province, specialmente i più piccoli, spesso privi di personale e di competenze tecniche adeguate a gestire iter complessi. Questa situazione ha evidenziato la **necessità di strumenti di supporto immediati e pratici**: linee guida aggiornate, check list operative, raccolte di domande frequenti (FAQ), strumenti tecnici per la valutazione dei progetti e proposte di ulteriori semplificazioni. In questo contesto, il contributo degli Esperti si è rivelato importante per individuare soluzioni nuove aventi l'obiettivo di evitare ritardi, ridurre le incertezze interpretative e prevenire criticità.

A.3 L'intervento degli Esperti

Su richiesta delle amministrazioni locali, il gruppo di lavoro degli Esperti ha affiancato Comuni, Province e Città Metropolitana nell'analisi e nella gestione dei procedimenti, contribuendo a chiarire regole, a uniformare prassi e a ridurre la complessità tecnica e normativa che poteva rallentare l'attuazione degli impianti.

Gli Esperti hanno lavorato per **tradurre la nuova cornice normativa in strumenti operativi concreti**, capaci di supportare gli Enti nell'applicazione uniforme delle regole e nel superamento delle criticità più ricorrenti.

Le difficoltà riscontrate riguardavano, ad esempio, la gestione degli **endoprocedimenti** ambientali – come le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera o agli scarichi idrici – che, pur non rientrando formalmente nella competenza comunale, influivano in modo significativo sui tempi complessivi dei

⁷ Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/1119 (Legge europea sul clima) e la direttiva (UE) 2018/2001, al fine di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Il provvedimento introduce misure straordinarie per semplificare le autorizzazioni, ridurre i tempi dei procedimenti e favorire il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo.

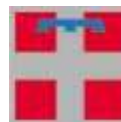
⁸ La quarta procedura eliminata è la SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività / DILA – Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata, che prima era prevista per alcuni interventi di piccola entità e ora è confluita nel regime dell'“Attività libera” o, in casi specifici, nella PAS.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

procedimenti. Si è reso necessario, inoltre, armonizzare le regole regionali esistenti, come la delibera sul fotovoltaico in aree agricole, con la nuova disciplina nazionale, chiarendo i limiti di applicazione delle diverse procedure.

Accanto agli aspetti giuridico-amministrativi, gli Esperti hanno fornito un contributo tecnico per valutare correttamente i progetti presentati, in particolare nei settori dell'agrivoltaico, del biometano e della geotermia. Hanno supportato i Comuni nella verifica della compatibilità urbanistica degli impianti, nella gestione delle interferenze tra autorizzazioni rinnovabili e ambientali, e nella definizione di criteri di mitigazione e compensazione degli impatti territoriali.

Grazie a questo lavoro congiunto, il Piemonte dispone oggi di un quadro di riferimento più chiaro e coerente, fondato su linee guida condivise, modulistica uniforme e un approccio collaborativo tra amministrazioni e soggetti proponenti.

Approfondimento – Endoprocedimenti, cosa sono?

Gli endoprocedimenti sono i procedimenti amministrativi collegati e necessari al rilascio di un'autorizzazione principale, come la PAS o l'Autorizzazione Unica, ma che non rientrano nella competenza diretta del Comune. Riguardano, ad esempio, le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, la gestione dei rifiuti o del digestato prodotto da un impianto. In pratica sono "pezzi" di procedura che devono essere acquisiti per completare l'istruttoria complessiva e garantire che l'impianto sia conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza. Spesso gli endoprocedimenti richiedono tempi diversi e il coinvolgimento di più enti (Province, ARPA, ASL), creando rischi di rallentamento o sovrapposizione. Per questo la Regione Piemonte ha avviato un lavoro di semplificazione volto a integrarli nel flusso principale della PAS o a richiederne la raccolta preventiva, così da assicurare tempi certi e maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.

A.4 Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) è uno degli strumenti cardine introdotti per accelerare la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di piccola e media dimensione. Prevista dal Decreto Legislativo 190 del 2024, **la PAS consente di sostituire un iter autorizzativo complesso con una dichiarazione asseverata⁹**, presentata al Comune, corredata dalla documentazione tecnica e dagli atti di assenso necessari. L'obiettivo è ridurre i tempi amministrativi, garantendo al contempo la conformità dei progetti alle norme urbanistiche e ambientali.

La Procedura Abilitativa Semplificata segue un ordine preciso: il proponente presenta la domanda al Comune tramite la piattaforma digitale nazionale, allegando la documentazione tecnica; l'amministrazione verifica la completezza degli atti, valuta la compatibilità urbanistica e ambientale del

⁹ Documento tecnico redatto e sottoscritto da un professionista abilitato (ingegnere, architetto o geometra) che certifica la conformità di un progetto alle norme urbanistiche, edilizie e di sicurezza vigenti.

progetto ed eventualmente chiede integrazioni. Se la verifica ha esito positivo, l'Ente rilascia il titolo abilitativo che consente di avviare i lavori e, successivamente, di procedere al collaudo dell'impianto.

Per poter usufruire della PAS devono sussistere condizioni chiare: il richiedente deve disporre delle aree interessate, il progetto deve essere conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e non può comportare varianti ai piani già approvati. Se anche una di queste condizioni non è rispettata, il procedimento da seguire non è la PAS, ma l'Autorizzazione Unica, più articolata e con tempi più lunghi.

L'intervento degli Esperti ha chiarito i limiti di applicazione della procedura e supportato gli Enti locali nella gestione di istanze in forte aumento, specialmente nei settori del fotovoltaico e dell'agrivoltaico. Le amministrazioni comunali si sono trovate a dover interpretare disposizioni nazionali e regionali non sempre coordinate, con dubbi ricorrenti su quali opere potessero rientrare nella PAS e quali invece richiedessero l'Autorizzazione Unica. **Gli Esperti hanno predisposto linee guida, modelli di istanza e schede di controllo** che hanno contribuito a uniformare i criteri di valutazione e a ridurre le differenze applicative tra territori.

In merito agli endoprocedimenti, gli Esperti hanno elaborato proposte per coordinare meglio le tempistiche e per anticipare, ove possibile, l'acquisizione dei pareri, evitando sospensioni dell'iter.

L'analisi successiva entra nel dettaglio delle principali fonti rinnovabili:

1. fotovoltaico e agrivoltaico
2. biogas e biometano
3. geotermico
4. eolico

illustrando per ciascuna le misure di semplificazione introdotte e gli strumenti predisposti.

1. Fotovoltaico e agrivoltaico, impianti ad alta richiesta

Per il **fotovoltaico** rientrano nella PAS gli impianti fino a 10 megawatt installati su edifici o in aree classificate idonee, quelli che sostituiscono coperture contenenti amianto, gli impianti a terra fino a 15 megawatt in aree industriali o artigianali, cave dismesse o discariche chiuse, e quelli flottanti fino a 10 megawatt su bacini idrici. Sono compresi anche alcuni impianti agrivoltaici, purché rispettino limiti dimensionali e regole di compatibilità.

L'**agrivoltaico** merita un'attenzione particolare, poiché unisce la produzione di energia solare all'attività agricola, senza ridurre la capacità produttiva dei terreni. Per garantire l'equilibrio tra energia e agricoltura, la normativa stabilisce criteri precisi: mantenimento della produzione agricola, almeno il 70% di superficie coltivata e un rapporto massimo del 40% tra l'area occupata dai pannelli e la superficie totale (indice LAOR). I pannelli devono inoltre essere installati su strutture che permettano il passaggio della luce e l'accesso dei mezzi agricoli.

L'agrivoltaico rappresenta quindi una grande opportunità: consente di rafforzare la redditività delle aziende agricole, diversificare le fonti di reddito e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici, mantenendo intatta la vocazione agricola dei territori.

Per accedere alla PAS è necessario che i proponenti presentino una documentazione completa: relazione tecnica, elaborati progettuali, eventuali valutazioni ambientali, piano di dismissione dell'impianto e garanzie fideiussorie per il ripristino dei luoghi a fine vita. Per la verifica di tale documentazione, è stato efficace predisporre per i Comuni elenchi di controllo e strumenti operativi per rendere più agevole la verifica delle pratiche e ridurre le differenze interpretative.

Strumenti predisposti dagli Esperti

- **Linee di indirizzo PAS**, comprendenti: descrizione dell'iter amministrativo, check list operative per la valutazione di impianti agrivoltaici, FAQ per i tecnici comunali, modulistica revisionata.

Linee di indirizzo PAS per fotovoltaico e agrivoltaico

Le Linee di indirizzo PAS per fotovoltaico e agrivoltaico sono un documento tecnico-operativo redatto nell'ambito del progetto "1000 Esperti Regione Piemonte", in attuazione del D.Lgs. 190/2024. Definiscono in modo uniforme le fasi, la documentazione e i controlli che i Comuni devono svolgere per rilasciare il titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio di impianti fotovoltaici e agrivoltaici. Le linee guida descrivono passo per passo l'iter della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), i vincoli da verificare, le aree idonee e non idonee, gli obblighi documentali e le prescrizioni tecniche, fornendo strumenti pratici per garantire trasparenza e coerenza nelle istruttorie.

2. Biogas e Biometano, energia dalla valorizzazione degli scarti

Il Piemonte, grazie alla forte tradizione agricola e zootecnica del territorio, è ideale per lo sviluppo di impianti a biogas e biometano. Queste fonti rinnovabili non solo contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra, ma permettono anche di **valorizzare scarti e sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e zootecniche, trasformandoli in energia pulita**. Si crea così un circolo virtuoso che unisce la sostenibilità ambientale alla competitività delle imprese del settore primario.

Gli impianti alimentati da prodotti agricoli, sottoprodotti e residui agroalimentari possono essere autorizzati con la PAS, purché non impieghino rifiuti. Questa distinzione è fondamentale: consente di rafforzare il legame tra produzione energetica e attività agricola e conferma che gli impianti a biogas fanno parte a pieno titolo delle attività dell'impresa agricola.

Un elemento centrale del processo produttivo è il digestato, ossia il materiale residuo della digestione anaerobica. Lontano dall'essere un rifiuto, il digestato è un sottoprodotto di valore che, se gestito correttamente, può essere utilizzato come fertilizzante naturale, riducendo il ricorso a prodotti chimici e contribuendo a una gestione più sostenibile del suolo.

Il biometano, ottenuto dal biogas attraverso i cosiddetti processi di upgrading che separano il metano dall'anidride carbonica, rappresenta la frontiera più avanzata di questa tecnologia. Gli impianti con capacità fino a 500 standard metri cubi l'ora possono essere autorizzati con la PAS, mentre quelli di dimensioni maggiori seguono la procedura dell'Autorizzazione Unica. La Regione Piemonte ha inoltre previsto un percorso semplificato per riconvertire gli impianti esistenti a biogas in impianti a biometano, a condizione che non vengano aumentate le superfici occupate o modificate le matrici di alimentazione.

Un aspetto innovativo riguarda la gestione del digestato, che deve essere regolata da un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) redatto in formato digitale e integrato con l'Anagrafe Agricola regionale. Le aziende sono tenute a trasmettere annualmente la cosiddetta "Comunicazione 10R", contenente i dati relativi alla produzione di azoto, alle superfici coltivate e ai flussi di utilizzo del digestato. Questo sistema informatico consente controlli automatici, segnalando eventuali anomalie e garantendo la tutela della qualità delle acque e del suolo.

Restano invece esclusi dalla PAS gli impianti che utilizzano la frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), per i quali continua ad applicarsi l'Autorizzazione Unica. Tale distinzione, ribadita anche dal Consiglio di Stato, tutela l'ambiente assicurando che gli impianti che trattano rifiuti siano sottoposti a controlli più rigorosi.

Nonostante i progressi, alcune fasi del procedimento rimangono complesse, in particolare quelle relative alle **emissioni in atmosfera**, agli **scarichi idrici** e alla **gestione del digestato**, che non rientrano nella competenza dei Comuni. Gli Esperti hanno proposto di integrare questi passaggi direttamente nella PAS o di prevedere che i pareri vengano raccolti in anticipo dal proponente, così da evitare sospensioni e garantire tempi certi.

Le **linee guida predisposte ribadiscono che semplificare non significa ridurre i controlli, ma rendere i procedimenti più chiari, coordinati e trasparenti**. L'obbligo di fidejussione per il ripristino dei luoghi a fine vita, la valutazione degli impatti odorigeni e i piani di dismissione dettagliati sono strumenti che assicurano sostenibilità e accettabilità sociale. L'obiettivo finale è costruire un modello di sviluppo che unisca crescita economica, tutela ambientale e consenso delle comunità locali.

Strumenti predisposti dagli Esperti

- **Linee di indirizzo PAS**, comprendenti: descrizione dell'iter amministrativo, check list operative, FAQ per i tecnici comunali, allegati tecnici

Linee di indirizzo PAS per biogas e biometano

Le Linee guida PAS per biogas e biometano della Regione Piemonte, redatte nell'ambito del progetto 1000 Esperti in attuazione del D.Lgs. 190/2024, illustrano in modo chiaro come i Comuni devono gestire le richieste di Procedura Abilitativa Semplificata per la costruzione e l'esercizio di impianti a biogas e biometano. Il documento fornisce modelli, check list e FAQ per garantire uniformità e trasparenza, precisando requisiti tecnici, urbanistici e ambientali, documentazione necessaria e tempi istruttori.

Sono inoltre inclusi allegati tecnici di supporto: schema di impianto tipo, verifica dei contenuti di progetto, piano di alimentazione, lettura del PUA preventivo, schema di dismissione, anagrafica dell'impianto, accordo tipo per la fornitura di biomassa e una proposta di aggiornamento normativo sugli endoprocedimenti relativi a scarichi idrici ed emissioni in atmosfera.

3. L'eolico in Piemonte, potenzialità e limiti territoriali

In Piemonte l'energia eolica ha margini di sviluppo più contenuti rispetto al fotovoltaico, ma rimane una fonte rinnovabile strategica in alcune zone collinari e montane dove il vento è costante e sufficiente per garantire una buona produttività. Il Decreto Legislativo 190 del 2024 ha semplificato il quadro normativo, riducendo a tre i regimi autorizzativi e introducendo procedure più snelle per gli impianti di piccola taglia, in particolare per **quelli compresi tra 20 e 60 kilowatt**.

Questi impianti **possono essere realizzati tramite la** Procedura Abilitativa Semplificata. La condizione fondamentale è che le installazioni non ricadano all'interno di aree protette o della rete Natura 2000, e che siano pienamente conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi in vigore. Poiché la PAS non consente varianti, ogni progetto non in linea con i piani comunali deve seguire l'iter dell'Autorizzazione Unica, più articolato e con tempi più lunghi. Gli impianti autorizzati tramite PAS non sono inoltre soggetti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), riducendo in modo significativo la durata delle istruttorie.

Accanto agli impianti eolici veri e propri, la normativa disciplina anche le torri anemometriche, strutture temporanee che servono a misurare velocità e costanza del vento per verificare la fattibilità dei progetti. Anche queste possono essere installate tramite PAS per un periodo massimo di 36 mesi, con l'obbligo di rimozione entro un mese dalla fine delle rilevazioni e di completo ripristino del sito. Relativamente a questo tipo di impianti, un aspetto innovativo riguarda la **gestione del fine vita**. Ogni proponente deve presentare una stima dei costi di dismissione e una garanzia fideiussoria che copra le spese di smontaggio e di ripristino dei luoghi, in modo da evitare costi a carico della collettività e assicurare il recupero ambientale delle aree coinvolte.

Il ruolo dei Comuni resta centrale. Essi verificano la disponibilità delle aree, la completezza della documentazione e la presenza di eventuali vincoli paesaggistici, ambientali o idrogeologici. Se occorrono ulteriori pareri, il Comune può acquisirli direttamente o convocare una conferenza di servizi. I tempi sono definiti con chiarezza e, in assenza di un diniego espresso, il principio del silenzio-assenso consente di concludere positivamente il procedimento.

Strumenti predisposti dagli Esperti di seguito allegati e descritti

- **Linee di indirizzo PAS**, comprensive di: check list operative, FAQ per i tecnici comunali, modulo per la stima dei costi di dismissione e garanzie fideiussorie per il ripristino dei luoghi

Linee di indirizzo PAS eolico

Le Linee guida PAS per l'eolico della Regione Piemonte, elaborate nell'ambito del progetto *1000 Esperti* in attuazione del D.Lgs. 190/2024, illustrano in modo chiaro le fasi operative per la gestione delle domande di Procedura Abilitativa Semplificata relative a impianti eolici fino a 60 kW e torri anemometriche.

Il documento fornisce un modello unificato per la presentazione delle istanze tramite la piattaforma SUER, definendo verifiche, controlli e tempistiche a carico dei Comuni. Include una checklist documentale, un glossario tecnico, un elenco di FAQ e una proposta di prescrizioni regolamentari per assicurare uniformità e trasparenza.

Sono inoltre presenti allegati su vincoli ambientali, fidejussioni, mitigazioni paesaggistiche e criteri di progettazione sostenibile.

4. Geotermico, una risorsa nascosta

La geotermia a bassa entalpia è una delle fonti rinnovabili meno note, ma con un grande potenziale per il Piemonte, soprattutto negli usi termici civili e industriali. Si basa sull'**uso del calore naturale contenuto nelle falde sotterranee** – non destinate al consumo umano – che mantengono temperature costanti tra i dieci e i quindici gradi. Questa energia, gratuita e sempre disponibile, può alimentare pompe di calore per riscaldare gli edifici d'inverno, raffrescarli d'estate e produrre acqua calda, riducendo fortemente l'impiego di combustibili fossili e le emissioni di anidride carbonica. Gli impianti geotermici possono essere impiegati per climatizzare abitazioni, scuole, ospedali, uffici e persino musei. Alcuni esempi realizzati in Piemonte, come la Biblioteca Civica di Torino e le Officine Grandi Riparazioni, dimostrano che questa tecnologia è affidabile anche per edifici di pregio storico. Tuttavia, la sua diffusione resta limitata dalla complessità delle pratiche e dalla scarsa conoscenza della materia.

Il modello più diffuso è quello degli impianti a circuito aperto, o open loop, che prelevano acqua di falda tramite un pozzo, la utilizzano come fluido termico e la reimmettono nello stesso acquifero attraverso un secondo pozzo. Se ben progettato, questo sistema non consuma la risorsa idrica e ne preserva la qualità chimica, sfruttando la falda come un grande "scambiatore di calore naturale".

A differenza di altre fonti rinnovabili, la geotermia a bassa entalpia non rientra tra le procedure semplificate (PAS). Gli impianti open loop necessitano di due autorizzazioni: la concessione di derivazione idrica, per il prelievo dell'acqua sotterranea, e l'autorizzazione allo scarico in falda, per la reimmissione. In Piemonte, tuttavia, è prevista una procedura agevolata per le "piccole utilizzazioni locali", pensata per ridurre tempi e burocrazia. Le regole fanno riferimento al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), che vieta in generale gli scarichi diretti in falda ma li consente per la geotermia, a patto che l'acqua venga reimpressa nella stessa falda e non vi siano alternative tecniche o economiche migliori.

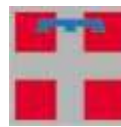
Gli impianti devono essere progettati con attenzione per evitare interferenze tra i pozzi di prelievo e di restituzione, che potrebbero alterare la temperatura della falda e ridurre l'efficienza del sistema. Altri rischi sono legati alla presenza di sali minerali, che possono incrostare le tubazioni, o di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

batteri che provocano occlusioni (il cosiddetto biofouling). Le linee guida regionali raccomandano perciò analisi preventive dell'acqua, materiali resistenti e un piano di manutenzione accurato. È inoltre stabilito che la temperatura dell'acqua reimpressa non superi i cinque gradi di differenza rispetto a quella naturale, con un massimo di ventuno gradi.

Per favorirne l'uso, la Regione Piemonte ha introdotto misure di **semplificazione** che rendono l'iter autorizzativo più rapido e comprensibile. Le procedure per le piccole utilizzazioni sono state alleggerite, gli Sportelli Unici comunali rafforzati come punto di riferimento per cittadini e imprese, e sono stati fissati criteri tecnici uniformi – come le distanze minime tra i pozzi – per garantire coerenza nelle valutazioni. Grazie a questo approccio proporzionato, gli impianti di piccola taglia possono essere autorizzati più facilmente, mentre quelli più grandi restano soggetti a controlli accurati. In questo modo la geotermia a bassa entalpia si afferma come una risorsa sicura, sostenibile e strategica per la transizione energetica del Piemonte.

Strumenti predisposti dagli Esperti

- **Analisi** dello stato dell'arte e **proposte** di semplificazione

Linee di indirizzo, geotermico

Dopo aver definito ambito di applicazione e terminologia tecnica, il documento descrive in modo sistematico le procedure oggi in vigore: individuazione dell'autorità competente, documentazione necessaria, ruolo degli sportelli unici, fasi dell'iter e relative tempistiche. Una sezione specifica è dedicata ai criteri tecnici e ambientali, con indicazioni su progettazione, tutela della falda, studi idrogeologici e monitoraggio. L'ultima parte propone interventi di semplificazione per rendere più chiaro e uniforme il processo autorizzativo, tra cui una classificazione unica degli impianti e un iter dedicato agli usi domestici tramite SUAP e SUE. Il documento costituisce così una base condivisa per eventuali linee guida regionali.

A.5 Autorizzazione Unica (AU)

L'AU è il procedimento che consente di autorizzare, con un unico atto amministrativo, la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di maggiore complessità o potenza. **La sua finalità è quella di riunire in un'unica sede tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari**, riducendo così la frammentazione dei procedimenti che in passato determinava tempi lunghi e sovrapposizioni tra Enti diversi.

Gli Esperti coinvolti nel progetto hanno analizzato l'intero iter dell'Autorizzazione Unica, individuando i punti critici che più frequentemente generavano ritardi o incertezze. Tra questi, la molteplicità degli endoprocedimenti ambientali – come le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici o alla gestione dei reflui – e la difficoltà di coordinare i diversi livelli amministrativi

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

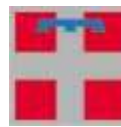
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

coinvolti, dal Comune alla Regione. Per affrontare tali criticità, il gruppo di lavoro ha **elaborato strumenti pratici**, tra cui diagrammi di flusso, tabelle di sintesi e modulistica condivisa, con l'obiettivo di rendere il procedimento più trasparente e prevedibile per tutti i soggetti interessati.

Gli Esperti hanno inoltre fornito **affiancamento tecnico agli enti locali**. Molti Comuni, specie quelli di dimensioni minori, si trovavano infatti in difficoltà nel gestire procedimenti complessi che richiedevano competenze giuridiche, tecniche e ambientali specifiche. Gli Esperti hanno dato un supporto diretto nella lettura delle norme e nella redazione dei provvedimenti, contribuendo a diffondere prassi uniformi e a ridurre la variabilità interpretativa tra territori.

Strumenti predisposti dagli Esperti

- Proposte di modulistica unica

Proposte di modulistica unica

Le proposte nascono con l'obiettivo di uniformare, semplificare e digitalizzare la presentazione delle pratiche autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili. Nell'ambito del progetto 1000 Esperti – Regione Piemonte, è stato avviato un confronto con le Province per definire modelli di domanda e schemi di documentazione standard, da utilizzare su tutto il territorio regionale.

La modulistica unica sarà integrata nella piattaforma nazionale SUER – Sportello Unico per le Energie Rinnovabili, sviluppata dal GSE – Gestore dei Servizi Energetici, che fungerà da punto di accesso elettronico per cittadini, imprese e amministrazioni. Attraverso SUER, i proponenti potranno compilare, firmare digitalmente e inviare online le proprie istanze autorizzative, riducendo tempi e discrezionalità interpretative e garantendo un flusso di dati coerente tra enti.

A.6 Concessione per derivazione acque a fini energetici

La concessione per la derivazione di acque a fini energetici rappresenta un ambito complesso e tecnicamente delicato nell'applicazione delle procedure per le fonti rinnovabili. Si tratta dell'**autorizzazione necessaria per l'utilizzo di acque superficiali o sotterranee a scopo di produzione di energia**, ad esempio per impianti idroelettrici o geotermici a circuito aperto. Il procedimento, disciplinato dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e da normative regionali specifiche, mira a garantire un **equilibrio tra lo sfruttamento della risorsa idrica e la sua tutela**, nel rispetto delle prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque e delle direttive europee in materia di sostenibilità.

Gli Esperti hanno analizzato i passaggi più critici della concessione, che spesso coinvolge più amministrazioni – Regione, Province, Autorità di bacino, ARPA – e richiede valutazioni tecniche complesse, in particolare sulla compatibilità ambientale, sulla disponibilità della risorsa e sugli effetti

Documento prodotto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

cumulativi sul corpo idrico. Uno dei problemi più frequenti riguarda la sovrapposizione tra la concessione di derivazione e altri titoli autorizzativi, come la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o l'Autorizzazione Unica, con conseguente rischio di rallentamenti e disallineamenti procedurali.

Gli Esperti hanno contribuito a semplificare il quadro e rendere più lineare l'interazione tra gli Enti competenti. Sono stati predisposti schemi procedurali, modelli di domanda e strumenti di verifica che consentono di valutare in modo omogeneo le istanze di derivazione, riducendo i tempi e garantendo al contempo elevati standard di controllo tecnico e ambientale. Particolare attenzione è stata posta alla definizione dei **criteri di proporzionalità della documentazione richiesta**, differenziando tra piccole utilizzazioni locali e impianti di maggiore dimensione o complessità.

Grazie a questo lavoro, la concessione di derivazione idrica è diventata non solo un passaggio obbligato, ma un momento di equilibrio tra sviluppo e tutela. L'approccio adottato ha permesso di valorizzare la risorsa acqua come bene pubblico da utilizzare in modo sostenibile, assicurando trasparenza, tracciabilità e coerenza con le altre procedure del sistema autorizzativo regionale.

A.7 Effetto cumulo, la genesi di un modello di calcolo

Lo strumento di valutazione dell'effetto cumulo è stato ideato e sviluppato dal gruppo Esperti per **supportare le amministrazioni nella gestione delle nuove richieste di autorizzazione di impianti**. Nasce per rispondere alle normative europee e nazionali, che chiedono di considerare non solo l'impatto di ogni singolo impianto, ma anche gli effetti cumulativi sul territorio. È stato concepito come una metodologia standardizzata e applicabile a diverse tipologie di impianto, costruita con l'ausilio di sistemi GIS (Sistemi Informativi Geografici), che utilizza buffer territoriali e criteri ambientali, paesaggistici e agricoli per misurare in modo oggettivo la pressione esercitata dagli impianti sul territorio.

Il modello ha un **duplice obiettivo**: consentire alle amministrazioni di valutare la procedibilità delle nuove richieste e stabilire in modo trasparente eventuali misure compensative. In prospettiva, la **valutazione dell'effetto cumulo potrà diventare parte integrante della documentazione che ogni proponente dovrà presentare** insieme all'istanza di autorizzazione per nuovi impianti, per favorire una pianificazione più equilibrata e sostenibile.

L'iniziativa è nata su impulso della Provincia di Alessandria, che ha avviato il primo percorso sperimentale e ha poi condiviso i risultati con la **Regione Piemonte**, la quale ha istituito un **tavolo di lavoro intersettoriale** sul tema. Lo strumento, tuttora in fase di test, è applicato proprio sul territorio alessandrino, scelto come area pilota per verificarne la solidità e la coerenza metodologica. Durante le ultime sessioni di lavoro, il gruppo tecnico ha rivisto e perfezionato gli indici di calcolo – in particolare il cosiddetto “indice moltiplicatore” – per assicurare un sistema equilibrato e rappresentativo delle diverse condizioni territoriali.

Il processo è stato costruito in modo partecipato, coinvolgendo progressivamente i settori regionali competenti in materia di **ambiente, agricoltura, paesaggio e biodiversità**. Una volta definita la metodologia e attribuiti i pesi ai diversi fattori, lo strumento sarà sottoposto alla Giunta regionale per

la sua approvazione, con l'obiettivo di renderlo uno **strumento ufficiale della Regione Piemonte** e proporlo anche ad altre Regioni italiane come modello replicabile.

L'obiettivo è la definizione di uno strumento di analisi trasparente, scientificamente fondato e condiviso tra istituzioni, capace di coniugare innovazione tecnologica, conoscenza del territorio e partecipazione amministrativa.

Approfondimento - Definizione di buffer territoriale

Il buffer territoriale è un'area circolare tracciata attorno a un impianto rinnovabile per valutarne l'impatto complessivo sul territorio. Si costruisce a partire dal punto centrale dell'impianto, chiamato centroide, dal quale si disegna un cerchio con raggio variabile in base alla potenza: cinque chilometri per impianti inferiori a venti megawatt, dieci chilometri per quelli di potenza superiore. All'interno del buffer si analizza l'"area vasta" su cui l'impianto esercita la propria influenza. In questa zona vengono calcolate la superficie già occupata da altri impianti e la presenza di vincoli o criticità ambientali, paesaggistiche e agricole, così da ottenere una visione d'insieme della pressione esercitata sul territorio.

Un esempio rende più chiaro il concetto: se a Felizzano è previsto un impianto fotovoltaico da quindici megawatt, si crea un buffer di cinque chilometri intorno al centroide. In quest'area si misura quanta superficie sia già destinata ad altri impianti e si verificano eventuali valori paesaggistici, agricoli o ambientali da tutelare. Il buffer funziona quindi come uno strumento di analisi che consente di stimare in modo oggettivo e standardizzato l'effetto cumulativo degli impianti rinnovabili.

A.8 Caso concreto 1

L'Applicazione del modello di calcolo effetto cumulo per il fotovoltaico nella Provincia di Alessandria

La nascita del modello di calcolo dell'effetto cumulo è strettamente legata all'esperienza della Provincia di Alessandria, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare un numero crescente di richieste per nuovi impianti fotovoltaici. L'improvviso aumento delle istanze, definito dagli uffici un vero e proprio "assalto", ha evidenziato l'esigenza di uno strumento capace di valutare non solo l'impatto dei singoli progetti, ma anche gli effetti complessivi della loro concentrazione sul territorio.

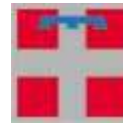
Il punto di partenza è stato il riconoscimento, previsto dallo stesso Decreto Legislativo 190/2024, che la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un interesse pubblico prevalente, purché non determini impatti ambientali, paesaggistici o agricoli negativi significativi. L'articolo 3 del decreto apre infatti alla possibilità di una valutazione cumulativa, senza però fornire indicazioni operative su come effettuarla. È in questo vuoto normativo che la Provincia di Alessandria ha scelto di sperimentare un modello di risposta tecnica e oggettiva, con il supporto degli Esperti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Lo strumento, tuttora in fase di test, permette di calcolare la **pressione complessiva** esercitata dagli impianti fotovoltaici sul territorio, combinando due indicatori: un **indice base**, che misura la percentuale di area già occupata da impianti, e un **indice moltiplicatore**, che tiene conto della presenza di vincoli ambientali, agricoli o paesaggistici. L'elaborazione dei dati avviene tramite **Quantum GIS (QGIS)**, un software open source che integra informazioni geografiche, vincoli territoriali e temi ambientali.

Il modello prevede che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza, calcoli l'effetto cumulo del proprio impianto, delimitando un'**area di influenza** – o buffer – di 5 chilometri per impianti sotto i 20 megawatt e di 10 chilometri per quelli di dimensione maggiore. All'interno di questa area vengono analizzati diversi parametri: rischi idrogeologici, biodiversità, paesaggio, patrimonio culturale e qualità agricola dei suoli.

Il risultato, riportato in una tabella Excel standardizzata, restituisce un valore numerico e un giudizio finale sull'ammissibilità del progetto. Lo strumento, ancora in fase di calibrazione, è attualmente testato su sei siti campione nella Provincia di Alessandria – **Alessandria, Felizzano, Occimiano, Tortona, Bosco Marengo e Oviglio** – scelti per la loro diversa concentrazione di impianti e per la varietà dei vincoli presenti.

L'esperienza alessandrina rappresenta **un esempio di innovazione amministrativa partecipata**: un metodo nato dal basso, condiviso tra Enti locali e Regione, che unisce rigore tecnico e attenzione al territorio, con l'obiettivo di governare lo sviluppo delle rinnovabili in modo sostenibile e trasparente.

Il commento dell'Esperto referente di progetto: Valeria Chiarla, Architetto

"Il progetto si basa su una metodologia sperimentale, studiata all'interno del "tavolo di lavoro" che si struttura sul passaggio chiave previsto dall'art. 3 comma1 del D.lgs 190/2024 il quale riconosce gli impianti a energia rinnovabile come prioritari, salvo le situazioni in cui comportino effetti negativi significativi su ambiente, biodiversità, paesaggio e agricoltura.

Il progetto si propone di rispondere alle esigenze di territori e amministrazioni che percepiscono il rischio di compromissione delle aree di pregio, individuando, all'interno di ogni area vasta determinata dai nuovi impianti, le zone in cui emergono, di volta in volta e secondo criteri prestabiliti, gli ulteriori interessi pubblici definiti dalla norma.

Si tratta di un lavoro che nasconde un'architettura complessa, che tiene insieme aspetti quantitativi e oggettivi ad altri qualitativi e di indirizzo, per arrivare a formulare uno strumento che sia semplice nell'utilizzo, per non aggravare il lavoro sia dei Proponenti che degli Enti.

Il lavoro impostato nel 2025, dovrà obbligatoriamente confrontarsi con il Testo Unico delle Rinnovabili, riformato dal D.l. n. 175/2025 e dal D.lgs n. 178/2025, e con i margini sempre più ristretti lasciati alle regioni, per esprimersi su questi temi."

A.9 Caso concreto 2

Scarichi idrici ed emissioni in atmosfera: la proposta di semplificazione delle procedure

Quando un'impresa agricola o energetica decide di investire in un impianto a biometano, il percorso autorizzativo può rivelarsi molto complesso. **Non basta presentare il progetto per la realizzazione dell'impianto: occorre infatti gestire una serie di autorizzazioni "collaterali"**, dette endoprocedimenti, che riguardano aspetti specifici come le emissioni in atmosfera o gli scarichi idrici. Qui nasce la difficoltà. Il nuovo decreto legislativo 190 del 2024, che ha riordinato i regimi autorizzativi per le rinnovabili, prevede che entro 20 giorni le amministrazioni verifichino la completezza della documentazione e che entro 30 giorni per le PAS e 90 giorni per le AU rilascino i pareri necessari. Tuttavia, le norme precedenti stabilivano scadenze molto più lunghe: fino a 120 giorni per le emissioni in atmosfera e 90 per gli scarichi idrici. Il risultato è stato un disallineamento normativo che ha rischiato di bloccare l'intero processo, mettendo **in difficoltà sia i proponenti sia gli uffici comunali e regionali incaricati delle istruttorie**.

Per affrontare questa criticità, gli Esperti hanno lavorato a stretto contatto con gli uffici regionali e con gli Enti locali. Sono stati realizzati diagrammi di flusso e schemi di Gantt che hanno consentito di mettere a confronto le scadenze del nuovo decreto con quelle dei procedimenti ambientali già in vigore. Questo lavoro tecnico ha reso evidente dove si creavano i colli di bottiglia e ha permesso di avanzare proposte di semplificazione, che per rendersi attuative dovrebbero concretizzarsi in Delibere Regionali e/o linee guida condivise.

La soluzione individuata è stata quella di chiedere ai proponenti di attivarsi in via preliminare, acquisendo già prima della domanda di Autorizzazione Unica i pareri ambientali più complessi. In questo modo, quando l'istanza viene presentata al Comune o alla Regione, essa è già corredata dai documenti necessari e l'amministrazione può limitarsi a prenderne atto, senza dover sospendere i tempi dell'istruttoria.

Questa proposta è pronta per il vaglio di Regione Piemonte, dopo il quale potrà essere sperimentata dagli Enti locali.

Il commento dell'Esperto referente di progetto: Eleonora Ferrari, Ingegnere energetico

"La frammentazione dei procedimenti amministrativi e il loro scarso coordinamento rappresentano una criticità rilevante sotto due profili.

Da un lato, la pubblica amministrazione si trova spesso nell'impossibilità di rispettare i tempi stabiliti dalla normativa, a causa della necessità di acquisire pareri e autorizzazioni da enti diversi, ciascuno con proprie tempistiche e modalità istruttorie. Questo genera rallentamenti, sovrapposizioni e un aggravio di lavoro che mina l'efficienza complessiva del sistema.

Dall'altro lato, anche per il soggetto privato la situazione si traduce in un ostacolo concreto: chi intende realizzare un impianto e accedere a fondi pubblici deve poter contare sulla certezza che l'iter autorizzativo si concluda nei tempi previsti e con esito conforme alla legge. L'assenza di coordinamento, invece, alimenta incertezza e rischi di ritardi che possono compromettere la pianificazione

degli investimenti, l'ottenimento dei finanziamenti e, in ultima analisi, la realizzazione stessa dell'intervento.

In questo senso, la problematica ha un impatto diretto sulla credibilità delle istituzioni e sulla capacità del sistema Paese di attrarre e sostenere investimenti in settori strategici come quello energetico e ambientale.”

A.10 Conclusioni

Le proposte di semplificazione per le energie rinnovabili delineano un quadro organico che, se attuato correttamente, può ridurre i tempi di autorizzazione e dare certezza agli investitori. Il Piemonte ha fatto un passo in avanti notevole predisponendo linee guida, checklist, FAQ e strumenti operativi che traducono la normativa nazionale in prassi chiare e omogenee sul territorio.

La sfida ora è duplice: da un lato **garantire che gli enti locali adottino e applichino in modo uniforme queste semplificazioni**; dall'altro, **monitorare l'effettivo impatto delle misure**, in termini di tempi ridotti, numero di impianti autorizzati e diffusione delle rinnovabili sul territorio.

Infine, occorre collocare queste azioni in una cornice più ampia, quella della governance multilivello del PNRR. Le semplificazioni introdotte in Piemonte possono diventare un modello replicabile anche in altri contesti, a condizione che siano accompagnate da un monitoraggio continuo, da un dialogo costante tra Regione, Enti locali e Stato, e dalla capacità di integrare gli obiettivi energetici con la tutela del paesaggio e delle risorse agricole.

B. BONIFICHE: RIGENERAZIONE URBANA E RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO

Alla bonifica dei siti contaminati, il progetto Esperti per il Piemonte ha dedicato competenze tecniche, giuridiche e amministrative per accompagnare Enti locali e strutture regionali nella gestione di procedimenti complessi e ad alto impatto ambientale. In questo ambito, la semplificazione ha l'obiettivo di rendere più trasparenti, rapidi e omogenei i processi che regolano la messa in sicurezza, la bonifica, il recupero delle risorse finanziarie, garantendo la tutela della salute pubblica e la valorizzazione del territorio.

B.1 Numeri chiave¹⁰

55 Assistenze Tecniche effettuate

Enti locali supportati: 30, di cui 1 Regione, 22 Comuni, 7 Province, 1 altro Ente

B.2 Introduzione al tema

Le bonifiche dei siti contaminati rappresentano uno dei pilastri delle politiche ambientali e territoriali, poiché coniugano tutela della salute pubblica, rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo. Esse riguardano il recupero di aree compromesse da attività industriali, abbandono di rifiuti o scarichi incontrollati, e mirano a **eliminare o neutralizzare le fonti di inquinamento che minacciano il suolo, le acque e gli ecosistemi**.

La disciplina delle bonifiche è tra le più complesse dell'ordinamento ambientale: prevede un'articolata sequenza di fasi tecniche, amministrative e giuridiche che coinvolgono più livelli istituzionali – Comune, Provincia, Regione, ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) – e richiede competenze specialistiche non sempre disponibili all'interno degli Enti locali. L'applicazione coordinata del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e delle normative regionali in materia di siti contaminati rende necessario un supporto interpretativo e operativo per limitare stalli procedurali e garantire uniformità di applicazione.

Le bonifiche non sono soltanto uno strumento di risanamento ambientale, ma anche un motore di sviluppo sostenibile e di coesione territoriale. Intervenire su un sito contaminato significa restituire alla collettività porzioni di territorio altrimenti destinate al degrado, riducendo la pressione edificatoria su suoli agricoli e aree naturali. La rigenerazione di ex impianti industriali, aree ferroviarie dismesse o cave abbandonate genera benefici diffusi: aumenta la sicurezza ambientale, valorizza il paesaggio, stimola investimenti e crea nuova occupazione qualificata. In questa prospettiva, la bonifica diventa parte integrante delle strategie di pianificazione urbana e territoriale, contribuendo

¹⁰ I numeri fanno riferimento all'intero Progetto e sono aggiornati al 31/12/2025.

alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e alla transizione ecologica delineata dal Green Deal europeo.

Approfondimento – “Chi inquina paga”, chi l’ha detto?

Il principio noto come *“chi inquina paga”* nasce negli anni Settanta all'interno dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)¹¹, con le prime raccomandazioni del 1972 che stabilivano che i costi delle misure di prevenzione e di riparazione dovessero ricadere su chi aveva causato l'inquinamento. Da allora si è progressivamente consolidato fino a diventare uno dei pilastri delle politiche ambientali europee. L'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea lo richiama espressamente, e la Direttiva 2004/35/CE ne ha dato attuazione prevedendo che gli operatori responsabili di un danno ambientale siano obbligati a risarcirlo o a bonificarlo.

Il senso del principio è semplice ma di grande impatto: **i costi dell'inquinamento non devono gravare sulla collettività, bensì su chi lo ha provocato**. Ciò comporta che l'amministrazione, quando accerta un danno, individui il responsabile e lo obblighi a farsi carico delle spese necessarie. In questo modo si rafforza la prevenzione, si disincentivano condotte dannose e si evita che i cittadini paghino per errori altrui. Nella pratica non mancano difficoltà, soprattutto nei casi di contaminazioni storiche o di aziende fallite, ma il principio rimane la bussola fondamentale per guidare la responsabilità ambientale e per dare concretezza al legame tra attività economica e tutela del bene comune.

B.3 L'intervento degli Esperti

Il progetto Mille Esperti ha supportato gli Enti locali nella gestione delle bonifiche in Piemonte, **offrendo un supporto tecnico e giuridico qualificato** a Comuni, Province e Regione nelle fasi più complesse dei procedimenti. L'ascolto diretto delle amministrazioni ha permesso di rilevare alcune esigenze operative, legate soprattutto all'intervento pubblico in sostituzione del responsabile e alla scarsa governabilità del procedimento a livello comunale. La costruzione di tavoli di confronto ha **favorito il dialogo tra Enti** con competenze diverse – Regione, Province, Città Metropolitana, Comuni – che in modo maggiormente strutturato hanno condiviso approcci e interpretazioni unitarie. L'intervento degli Esperti ha contribuito non solo a sbloccare procedimenti complessi e a ridurre i tempi medi, ma anche a **rafforzare la capacità amministrativa** delle strutture regionali e provinciali. Le attività di assistenza tecnica hanno interessato Enti piemontesi come le Province di Alessandria, Asti, Novara, Vercelli e il VCO¹², la Città Metropolitana di Torino e numerosi Comuni. Le task force

¹¹ È un'organizzazione internazionale fondata nel 1961 che riunisce 38 Paesi membri, con sede a Parigi. Il suo obiettivo è promuovere politiche che migliorino il benessere economico e sociale delle persone, favorendo la crescita sostenibile, il commercio internazionale e la cooperazione tra gli Stati.

¹² Verbano-Cusio-Ossola

multidisciplinari, composte da giuristi, geologi, ingegneri e chimici-fisici, hanno trattato procedimenti in materia di bonifica ordinaria e procedure relative a siti orfani finanziati con risorse PNRR e DM 269/2020, fornendo pareri, analisi documentali, supporto nelle Conferenze dei Servizi e nella gestione amministrativa dei cantieri.

Le proposte di semplificazione maturate nel corso di questa esperienza si sono concretizzate in **quattro strumenti operativi pronti per la valutazione della Regione Piemonte**.

Allo stato attuale, le proposte di semplificazioni sono state seguite in autonomia dagli Esperti, partendo dai risultati dal Tavolo Tecnico del 5 febbraio 2025 in cui erano stati coinvolti gli Enti.

Si tratta di ipotesi di lavoro non vincolanti, ma già pienamente operative, che potranno evolvere – previa validazione dei Settori regionali competenti – in Delibere della Giunta Regionale (DGR), consolidando un modello di semplificazione stabile, capace di rendere più efficiente e trasparente la gestione delle bonifiche in Piemonte.

Strumenti predisposti dagli Esperti

1. **Procedure per le azioni di rivalsa e recupero delle spese;**
2. **Linee guida sulle azioni societarie e successorie;**
3. **Vademecum sulle garanzie finanziarie;**
4. **Vademecum sull'iter di bonifica.**

1. Procedura per le azioni di rivalsa e recupero delle spese

Il Vademecum per le azioni di rivalsa e di recupero delle spese ha sistematizzato in modo chiaro e applicativo l'intero iter disciplinato dagli articoli 244, 245, 250 e 253 del D.Lgs. 152/2006, traducendo in strumenti concreti le regole che consentono agli enti pubblici di agire per recuperare le somme impiegate nella bonifica quando il responsabile dell'inquinamento non interviene o non procede alla bonifica. Il documento nasce con l'obiettivo di colmare una lacuna operativa che, per anni, ha ostacolato l'attuazione effettiva del principio "chi inquina paga" e ha reso incerto il recupero delle spese sostenute.

La proposta formulata si fonda su una logica di sequenza ordinata e verificabile: la **ricerca del responsabile dell'inquinamento**, l'**esecuzione d'ufficio degli interventi** e l'**azione di rivalsa per il recupero delle spese**. Nella prima fase, condotta dalla Provincia o dalla Città Metropolitana, l'amministrazione effettua un'attività di ricognizione approfondita, al fine di individuare il responsabile della contaminazione ed emettere un'ordinanza motivata di diffida ai sensi dell'art. 244.

Quando il responsabile non risulta individuabile o non provvede, la competenza passa al Comune, che deve verificare la disponibilità del proprietario o di altri soggetti interessati ad attuare la bonifica ai sensi dell'art. 245. In assenza di tale disponibilità, il Comune procede all'**intervento d'ufficio** (art. 250), avviando la progettazione, l'approvazione e l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza o

bonifica. Tutte le spese sostenute – comprese progettazione, direzione lavori e certificazione finale – vengono poi registrate ai fini del recupero.

Per garantire la copertura economica e la tracciabilità delle somme, il Comune iscrive sull'immobile l'**onere reale**, un vincolo che segue il bene anche in caso di trasferimento di proprietà, e, nei casi previsti, il **privilegio speciale immobiliare**, che consente all'ente di ottenere priorità sul ricavato della vendita in caso di insolvenza del debitore. Questi strumenti, previsti dall'art. 253, assicurano che le risorse pubbliche destinate alla tutela ambientale possano essere recuperate anche a distanza di tempo.

Il vademecum fornisce una specifica ricostruzione proprio di questi ultimi aspetti, legati al **recupero delle somme**, che risultano spesso di complessa applicabilità da parte degli Enti.

Un aspetto innovativo del vademecum riguarda l'attenzione alla **prova amministrativa e alla tutela dell'Ente**. Tutte le comunicazioni – dall'avvio del procedimento alla notifica delle ordinanze e delle diffide – devono essere tracciate e conservate, anche ai fini di un'eventuale difesa in giudizio. All'interno del documento sono fornite le indicazioni da riportare su comunicazioni, ordinanze, relazioni e determine, così da rendere l'azione amministrativa coerente, documentata e facilmente replicabile da qualsiasi ente locale, anche al fine di agire con maggiore certezza giuridica, riducendo tempi e rischi di contenzioso.

Approfondimento - Che cos'è l'iscrizione dell'onere reale?

Quando un'amministrazione pubblica interviene per bonificare un sito contaminato al posto dei responsabili – perché non sono stati individuati, non hanno provveduto o non hanno le risorse necessarie – le spese sostenute non restano “a carico della collettività”. La legge prevede infatti che l'importo venga registrato come onere reale sul bene immobile.

In concreto, nei registri immobiliari viene annotato un vincolo che lega l'area contaminata al debito maturato nei confronti della pubblica amministrazione. Questo significa che, anche se la **proprietà del sito dovesse cambiare, il nuovo proprietario erediterà l'obbligo di rimborsare l'importo** speso, nei limiti del valore del bene sul mercato dopo la bonifica.

L'iscrizione dell'onere reale ha una duplice funzione: da un lato tutela le risorse pubbliche, garantendo che le somme anticipate possano essere recuperate; dall'altro rende trasparente la situazione dell'immobile, segnalando a chiunque voglia acquistarlo che esiste un vincolo economico da considerare. Finché il debito non viene saldato, l'onere resta registrato e riduce la piena commerciabilità del bene. È dunque uno strumento di responsabilizzazione, che assicura il rispetto del principio “chi inquina paga” e scoraggia condotte elusive.

2. Linee guida sulle azioni societarie e successorie

Il documento sulle attività di ricerche societarie e successorie ha l'obiettivo di fornire alle amministrazioni pubbliche criteri operativi per individuare i soggetti responsabili della contaminazione nei

casi in cui si verificano trasformazioni societarie o successioni ereditarie. Si tratta di situazioni frequenti nei procedimenti di bonifica, in cui le vicende patrimoniali o aziendali possono complicare la ricostruzione delle responsabilità. Il documento chiarisce che la responsabilità si fonda su un nesso causale accertato con il criterio del “più probabile che non”, secondo cui la prova della correlazione tra attività produttiva e danno ambientale deve basarsi su dati documentali, tecnici e storici.

Si distinguono due ambiti principali: i **trasferimenti inter vivos** e le **successioni mortis causa**. Nel primo caso, che comprende attività quali vendite, donazioni, divisioni e perfino gli accordi di separazione o divorzio, la regola generale è che il cedente resta responsabile dell'inquinamento generato prima del trasferimento, mentre l'acquirente è tenuto alla bonifica solo se ha partecipato all'attività inquinante o ha accettato l'obbligo di intervento. La giurisprudenza ha però riconosciuto forme di responsabilità omissiva quando il proprietario non impedisce abbandoni di rifiuti o degrado ambientale evidente.

Nelle successioni mortis causa, gli **eredi** subentrano negli obblighi di bonifica in quanto aventi causa del defunto, secondo il principio *cuius commoda, eius et incommoda*. Gli oneri possono tuttavia essere limitati con l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. I **legatari**, in quanto successori a titolo particolare, non assumono tali obblighi.

Ampio spazio è dedicato alle **operazioni societarie**: in caso di fusione o incorporazione, la società subentrante risponde pienamente delle obbligazioni ambientali della società incorporata o fusa, in virtù dell'art. 2504-bis del Codice civile. Nelle scissioni, la Corte di Cassazione (sentenza n. 6675/2025) e la Corte di Giustizia UE (C-713/22) hanno ribadito la **responsabilità solidale** delle società beneficiarie anche per i passivi ambientali preesistenti. Questo impedisce che fusioni o riorganizzazioni siano utilizzate per sottrarsi agli obblighi di bonifica.

In caso di **fallimento o altre procedure concorsuali**, la curatela può essere destinataria di ordini di messa in sicurezza quando ha la disponibilità del sito e le spese gravano sulla massa fallimentare. Se il bene è trasferito a seguito di asta giudiziaria, l'acquirente che accetta il decreto di trasferimento con l'onere di bonifica ne assume integralmente la responsabilità, avendone consapevolezza al momento dell'acquisto.

Particolare attenzione è dedicata anche alla **responsabilità degli amministratori**: non è automatica, ma dipende da comportamenti attivi o omissivi che abbiano contribuito alla contaminazione o al mancato intervento. La Cassazione (sent. n. 16568/2023) ha chiarito che la responsabilità ambientale non deriva dalla mera carica formale, ma dall'effettivo esercizio di poteri gestionali.

Infine, il documento affronta i casi di **cancellazione delle società dal Registro delle imprese**: gli obblighi di bonifica si trasferiscono ai soci nei limiti delle somme ricevute in sede di liquidazione. Nelle società di persone la responsabilità è illimitata, mentre in quelle di capitali è circoscritta alla quota di attivo distribuita.

Il documento si configura quindi come uno strumento utile agli Enti pubblici, che possono agire con maggiore sicurezza giuridica nella ricostruzione delle responsabilità, offrendo un quadro ampio e articolato della materia, basato su giurisprudenza aggiornata e principi consolidati, garantendo che gli oneri economici legati alla bonifica non ricadano sulla collettività ma restino a carico di chi, direttamente o indirettamente, ha tratto beneficio dalle attività che hanno generato l'inquinamento.

Attualmente il documento è in lavorazione da parte degli Esperti giuridici. In futuro potrebbe essere adottato dagli Enti come documento di linee guida ufficiale.

3. Vademecum sulle garanzie finanziarie

Il Vademecum per la gestione delle garanzie finanziarie nasce per fornire agli enti locali uno strumento chiaro e uniforme nella gestione di un tema complesso, spesso causa di contenziosi. In molti casi, infatti, i Comuni, le Province e la stessa Regione hanno incontrato difficoltà nel valutare la validità dei contratti fideiussori stipulati, nel verificare la solidità del garante e nell'aggiornare le garanzie in coerenza con l'avanzamento degli interventi di bonifica. Il documento sistematizza il quadro normativo e fornisce istruzioni operative dettagliate per ogni fase del procedimento: dalla richiesta iniziale all'escussione e allo svincolo finale.

Il principio di fondo è che ogni volta che un ente pubblico approva un progetto di bonifica affidato a un soggetto privato, deve pretendere una garanzia economica a tutela della corretta esecuzione dell'intervento. Tale garanzia, da prestare in favore dell'ente titolare del procedimento (Comune o Regione, a seconda delle competenze), può assumere la forma di **cauzione reale, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa**. L'importo deve essere determinato, in conformità all'art. 242, comma 7, del *D.Lgs. 152/2006*, in misura non superiore al 50 % del costo complessivo dell'intervento, comprensivo non solo delle opere di bonifica, ma anche delle spese accessorie: costi di certificazione provinciale, direzione lavori, sicurezza, IVA e oneri tecnici per la verifica amministrativa, fissati in via forfettaria al 5 %.

Il vademecum spiega nel dettaglio **come determinare l'importo, chi deve emettere la garanzia, a favore di chi e per quale durata**. Per agevolare la quantificazione, la Regione Piemonte ~~ha messo~~ **mette** a disposizione un **foglio di calcolo interattivo** e una **tabella di sintesi** da allegare ai provvedimenti comunali e provinciali di approvazione dei progetti, garantendo così omogeneità e trasparenza sul territorio regionale.

Particolare attenzione è dedicata alla verifica del soggetto garante. Gli enti sono invitati a controllare che le banche e le compagnie assicurative siano effettivamente autorizzate al rilascio delle garanzie, consultando gli elenchi ufficiali della **Banca d'Italia** e dell'**IVASS** (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), in linea con le raccomandazioni congiunte di Banca d'Italia, ANAC e IVASS del 2025. Il documento fornisce inoltre indicazioni su come gestire le **vicende societarie** che possono riguardare il soggetto obbligato o il fideiussore (fusioni, liquidazioni, fallimenti, trasformazioni societarie), chiarendo quando sia necessario richiedere la sostituzione o il rinnovo della garanzia.

Il vademecum affronta anche le procedure di **svincolo progressivo** per gli interventi articolati in più fasi e definisce con precisione le modalità di **escussione**, ovvero di attivazione della garanzia in caso di inadempienza.

Infine, il documento valorizza la funzione preventiva delle garanzie finanziarie, che non sono solo uno strumento di tutela economica, ma anche di disciplina procedurale. Una garanzia chiara e cor-

rettamente istruita riduce le incertezze interpretative, rafforza la certezza giuridica e tutela l'interesse pubblico. In questa prospettiva, il vademecum contribuisce in modo concreto alla **semplificazione amministrativa**, migliorando l'efficacia dell'azione pubblica e prevenendo il contenzioso.

4. Vademecum sull'iter di bonifica

Il Vademecum per i Comuni sull'iter di bonifica è uno strumento operativo pensato per fornire agli enti locali una guida chiara e coerente nella gestione dei procedimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006. Elaborato dagli Esperti, attraverso l'esperienza maturata durante le assistenze effettuate e in seguito agli spunti emersi nel corso del Tavolo Tecnico svolto con la partecipazione degli Enti il 5 febbraio 2025, ha l'obiettivo di semplificare un quadro normativo complesso, traducendo in passaggi pratici le fasi amministrative e tecniche che caratterizzano ogni intervento di bonifica.

Il Vademecum segue passo dopo passo le fasi procedurali definite dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006: dalla comunicazione di potenziale contaminazione alla caratterizzazione ambientale, dall'analisi di rischio alla progettazione e approvazione del piano di bonifica, fino alla certificazione finale di avvenuto risanamento. Ogni fase viene descritta con particolare riferimento al punto di vista della Pubblica Amministrazione, riservando un'attenzione particolare al ruolo dei **Comuni**, autorità procedenti nella maggior parte dei casi ed evidenziando le attività in capo all'ente fino a fornire un'ipotesi di modulistica curata dalla Città Metropolitana di Torino.

Ampio spazio è dedicato ai diversi regimi procedurali previsti dalla normativa: la procedura ordinaria, le procedure semplificate (art. 242-bis e art. 249) e i casi speciali relativi a siti di ridotte dimensioni o aree agricole. L'uso di diagrammi di flusso e schemi riepilogativi facilita la comprensione anche per gli enti meno strutturati, riducendo gli errori formali e i tempi di lavorazione delle pratiche. Il Vademecum tratta anche gli **interventi sostitutivi** (art. 250), chiarendo i casi in cui il Comune può agire d'ufficio per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti inadempienti, con successiva iscrizione dell'onere reale e attivazione delle azioni di rivalsa. Il documento spiega come documentare i costi, predisporre i provvedimenti e conservare gli atti in modo da garantirne la validità giuridica.

Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dal **glossario tecnico**, che chiarisce dubbi ricorrenti – come la distinzione tra sito potenzialmente contaminato e contaminato, la gestione dei materiali di riporto o il coordinamento con gli strumenti urbanistici – e promuove un linguaggio amministrativo condiviso.

Il documento nel suo complesso costituisce una buona pratica di semplificazione amministrativa: migliora la qualità degli atti, riduce i tempi dei procedimenti, favorisce la trasparenza e rafforza la capacità operativa dei Comuni. La sua applicazione uniforme sul territorio consente di rendere più efficace l'intera filiera della bonifica, garantendo una gestione più chiara, partecipata e coerente con i principi della sostenibilità e della responsabilità ambientale.

B.4 Il corso sulla responsabilità nelle bonifiche ambientali realizzato per ARPA Piemonte

Su richiesta di ARPA, nel novembre 2025, è stato erogato il corso di formazione dal titolo *“Individuazione del soggetto responsabile della contaminazione secondo le Linee Guida ministeriali”*, presso la sede di ARPA Piemonte a Torino, da un gruppo di Esperti multidisciplinare: un ingegnere chimico, un geologo e un esperto giuridico.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di circa 60 funzionarie e funzionari di ARPA, in presenza e da remoto, ha risposto a una **concreta esigenza dell’Agenzia di approfondire le procedure giuridiche e tecniche relative all’accertamento delle responsabilità** in materia di siti contaminati.

Il corso ha offerto un quadro completo sul procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, illustrando le fasi principali: la ricerca e l’istruttoria amministrativa, la redazione della diffida ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 152/2006, l’eventuale intervento sostitutivo dell’amministrazione e le azioni di rivalsa per il recupero delle spese. Ampio spazio è stato dedicato anche all’analisi delle Linee Guida ministeriali e ai casi pratici affrontati dagli Enti locali piemontesi.

L’incontro, inserito nel programma di formazione ufficiale di ARPA, ha suscitato **grande interesse e partecipazione**, con numerosi interventi, domande e commenti da parte del personale ARPA e delle Province collegate. Il confronto ha toccato temi centrali come l’interazione tra procedimenti amministrativi e penali, le difficoltà di individuazione del responsabile nei casi di contaminazioni storiche o di successioni societarie, la gestione dei casi di fallimento e la complessità delle istruttorie, spesso basate su documentazione frammentaria o d’archivio.

B.5 Caso concreto 1

Città Metropolitana di Torino: un modello di cooperazione interistituzionale

Il supporto tecnico e amministrativo fornito dagli Esperti alla Città Metropolitana ha consentito di affrontare procedimenti complessi, caratterizzati da contaminazioni storiche, successioni societarie e situazioni di responsabilità non immediatamente individuabili.

L’intervento ha riguardato in particolare **la gestione di siti industriali dismessi di grandi dimensioni**. Si tratta di siti che presentano una lunga e complessa storia di utilizzo, con passaggi di proprietà e trasformazioni produttive avvenute nel corso di decenni. In molti casi, la difficoltà maggiore per la Città Metropolitana era rappresentata proprio dalla ricostruzione delle vicende storiche e societarie e dalla necessità di individuare, tra i soggetti che si erano succeduti nel tempo, quelli effettivamente responsabili della contaminazione.

Gli Esperti hanno affiancato gli uffici nella predisposizione di relazioni istruttorie, note di richieste agli Enti, modelli di provvedimento e check list di controllo, con l’obiettivo di semplificare i passaggi più delicati dell’iter amministrativo e implementare le conoscenze e il coordinamento delle informazioni. L’attività si è basata su un **approccio multidisciplinare** che ha integrato competenze giuridiche, tecniche e storiche: l’analisi dei dati ambientali è stata messa in relazione con le informazioni catastali, le planimetrie storiche e gli archivi delle autorizzazioni, così da ricostruire in modo documentato il legame tra le produzioni industriali e le contaminazioni rilevate.

L'affiancamento degli Esperti ha permesso di migliorare la qualità e la coerenza delle istruttorie, di **rafforzare la collaborazione tra Enti** e di introdurre prassi condivise per la gestione delle fasi procedurali.

L'attività ha avuto anche un importante valore di **formazione e di condivisione di competenze**. Attraverso incontri periodici e momenti di confronto tecnico, la Città Metropolitana ha potuto consolidare conoscenze e strumenti che resteranno patrimonio stabile dell'amministrazione. L'esperienza ha dimostrato come la sinergia tra livello tecnico e giuridico, unita a un metodo di lavoro condiviso, possa accelerare i tempi decisionali, migliorare la qualità degli atti e ridurre i margini di incertezza. Grazie a questo percorso, la Città Metropolitana di Torino dispone oggi di strumenti e informazioni più complete e aggiornate, e criteri di valutazione condivisi, che rendono l'azione amministrativa più efficace e propositiva. Il modello costruito si propone come buona pratica replicabile anche in altri territori, capace di coniugare semplificazione, rigore tecnico e responsabilità ambientale.

Il commento dell'Esperto referente di progetto: Claudia Borgarello, Geologo

"La multidisciplinarietà tecnico-giuridica è stato il punto di forza di tutte le assistenze effettuate per la Città Metropolitana di Torino. Abbiamo sempre trovato personale molto preparato con cui è stato costruito un dialogo continuo per agevolare l'Ente nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Situazioni molto complesse sono state chiarite permettendo di creare le basi per la messa in opera delle successive azioni dell'Ente quando il progetto sarà terminato".

B.6 Caso concreto 2

Pralormo: un approccio integrato per la bonifica di siti contaminati da rifiuti illeciti

Il **Comune di Pralormo**, nel corso del 2024, ha richiesto il supporto tecnico-amministrativo degli Esperti per la gestione di due procedimenti distinti relativi a **smaltimenti illeciti di rifiuti nello stesso sito**.

Le situazioni presentavano un'elevata complessità tecnica e giuridica: oltre all'accertamento della natura dei rifiuti e dell'estensione della contaminazione, il Comune doveva coordinarsi con la Città Metropolitana di Torino, con l'ARPA e con le autorità giudiziarie per la gestione dei procedimenti penali connessi. Gli Esperti hanno quindi fornito assistenza specialistica nella **ricostruzione della vicenda amministrativa e giudiziaria**, analizzando la documentazione disponibile, le relazioni tecniche, i verbali di sopralluogo e le determinazioni pregresse.

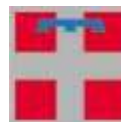
L'attività di supporto si è articolata in più fasi. In primo luogo, è stata condotta un'analisi approfondita degli atti tecnici e amministrativi per **chiarire lo stato del procedimento**, individuare le responsabilità e definire la strategia d'intervento più idonea. Successivamente, la task force ha collaborato con gli uffici comunali nella **redazione delle ordinanze** di diffida e messa in sicurezza e nella predisposizione delle **richieste di accesso agli atti** necessarie per acquisire ulteriori elementi istruttori.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Il lavoro ha compreso anche il confronto con le società coinvolte, che – come riportato dal Comune – hanno manifestato **disponibilità ad avviare le attività di caratterizzazione e rimozione dei rifiuti**. Questo risultato, frutto del coordinamento tra Ente locale e organi tecnici, ha permesso di imprimere una svolta positiva ai procedimenti, indirizzandoli verso una soluzione collaborativa e riducendo il rischio di contenzioso. Gli Esperti hanno inoltre fornito **pareri tecnici e giuridici** su aspetti specifici dell'iter: la corretta qualificazione dei materiali rinvenuti, la tipologia di analisi necessarie per verificarne la conformità, la definizione dei costi a carico dei responsabili e la redazione degli atti amministrativi conclusivi. Particolare attenzione è stata dedicata alla **quantificazione della richiesta risarcitoria**, con riferimento ai costi di caratterizzazione, movimentazione e smaltimento dei rifiuti e agli eventuali interventi di ripristino ambientale.

Entrambi i procedimenti si trovano in una **fase avanzata di definizione**, con esiti considerati positivi. L'esperienza del Comune di Pralormo evidenzia l'efficacia del modello di assistenza integrata promosso dal progetto: la combinazione di competenze giuridiche, tecniche e amministrative ha consentito di superare situazioni di stallo, favorendo la chiarezza procedurale e la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

Il commento dell'Esperto referente di progetto: Maurizio Piazzardi, Ingegnere ambientale

"Il comune di Pralormo ha avuto la sensibilità di attivare gli Esperti fin dalle prime fasi di questa difficile vicenda permettendo al gruppo di lavoro di affiancarlo costantemente in tutte le fasi del procedimento, attraverso lo scambio di informazioni e pareri sia tecnici che giuridici. Questo coordinamento ha portato l'Ente ad una maggiore sicurezza nei rapporti con gli altri soggetti coinvolti ai fini sia della tutela pubblica che degli interessi del Comune".

B.7 Conclusioni

Le attività di semplificazione attuate nel campo delle bonifiche hanno dimostrato che l'efficienza amministrativa può tradursi in una più efficace tutela dell'ambiente e in un concreto sostegno allo sviluppo sostenibile del territorio. L'esperienza piemontese ha evidenziato come **strumenti operativi condivisi – vademecum, linee guida e modelli standard – consentano di rendere più chiari i procedimenti**, ridurre tempi e incertezze e rafforzare la capacità degli Enti di agire con coerenza, trasparenza e maggiore sicurezza giuridica.

Il lavoro svolto ha permesso di affrontare con metodo unitario questioni delicate come la gestione delle garanzie finanziarie, la ricerca dei responsabili nei casi di contaminazione storica e le successioni societarie, trasformando la conoscenza tecnica in patrimonio stabile per le amministrazioni. La collaborazione tra Regione, Province, Città Metropolitana e Comuni ha contribuito a creare **un linguaggio amministrativo comune e a costruire una rete di competenze** che continuerà a produrre effetti nel tempo.

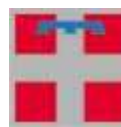
In prospettiva, la diffusione di prassi uniformi, la digitalizzazione dei flussi informativi e il rafforzamento delle competenze interne costituiscono la base per consolidare un modello duraturo, capace di rendere la bonifica un volano di rigenerazione urbana, riduzione del consumo di suolo e fiducia istituzionale. In futuro sarà importante migliorare l'utilizzo di portali digitali per l'integrazione e il monitoraggio dei dati, così da garantire un controllo costante, aggiornato e condiviso delle informazioni ambientali.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

C.RIFIUTI, SEMPRE MENO SCARTO E SEMPRE PIÙ RISORSA

Il progetto Esperti per il Piemonte ha affiancato gli Enti locali nella gestione dei rifiuti, un ambito complesso che richiede competenze tecniche, giuridiche e amministrative integrate. L'intervento ha puntato a rendere più chiare e uniformi le procedure autorizzative, agevolando **il recupero dei materiali e la transizione verso l'economia circolare**. Attraverso linee guida, FAQ e strumenti operativi condivisi, gli Esperti hanno supportato Comuni, Province e Regione nel migliorare tempi, trasparenza e coerenza dei processi.

C.1 Numeri chiave¹³

26 Assistenze tecniche

Enti supportati: 9 di cui 1 Regione, 7 Province, 1 Comune

C.2 Introduzione al tema

La **gestione dei rifiuti e la transizione verso l'economia circolare** rappresentano una delle principali sfide europee per i prossimi anni. L'Unione Europea ha fissato obiettivi ambiziosi attraverso il Piano d'azione per l'economia circolare e le direttive del pacchetto rifiuti, che mirano a ridurre drasticamente il conferimento in discarica, aumentare i tassi di riciclo e favorire il riutilizzo delle risorse. Si tratta di un cambiamento profondo: non solo ridurre gli impatti ambientali, ma anche trasformare i modelli produttivi e di consumo in chiave sostenibile e competitiva.

Gestire i rifiuti significa agire per la tutela dell'ambiente, la salute pubblica e la competitività del sistema produttivo. Nel contesto regionale, i procedimenti legati ai rifiuti costituiscono un terreno di confronto quotidiano tra amministrazioni locali, operatori e cittadini.

Con l'**entrata in vigore del Decreto Ministeriale 127/2024** (nel settembre 2024), che ha introdotto criteri nazionali uniformi per la cessazione della qualifica di rifiuto - End of Waste - applicabili agli inerti¹⁴ da costruzione e demolizione e ad altri inerti minerali, si è presentata la necessità di adeguare rapidamente il sistema di autorizzazioni esistenti e di armonizzare le interpretazioni sul territorio, al fine di garantire regole chiare e tempi certi per gli operatori.

¹³ I numeri fanno riferimento all'intero Progetto e sono aggiornati al 31/12/2025.

¹⁴ Con il termine *inerti* ci si riferisce ai rifiuti derivanti prevalentemente da attività di costruzione e demolizione, come calcestruzzo, laterizi, ceramiche, pietrisco e materiali lapidei. Sono definiti tali perché non subiscono trasformazioni fisiche, chimiche o biologiche significative e non producono reazioni che possano contaminare l'ambiente

Approfondimento – Cosa si intende per “End of Waste”

L'End of Waste, o **cessazione della qualifica di rifiuto**, è il momento in cui un materiale trattato **perde lo status giuridico di rifiuto e diventa nuovamente un prodotto o una materia prima secondaria**. La disciplina, definita dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 in attuazione delle direttive europee, stabilisce che ciò avvenga quando il materiale recuperato è comunemente utilizzato per scopi specifici, esiste un mercato in grado di assorbito, rispetta gli standard tecnici e normativi e non genera impatti negativi sull'ambiente o sulla salute.

In Italia l'applicazione può avvenire tramite decreti nazionali, come il recente D.M. 127/2024 sugli inerti da costruzione e demolizione, che introduce criteri uniformi e allegati tecnici, oppure attraverso autorizzazioni rilasciate “caso per caso” secondo le linee guida SNPA 41/2022. L'EoW rappresenta un tassello centrale dell'economia circolare perché consente di ridurre il ricorso a discariche, valorizzare materiali riciclati e contenere l'uso di materie prime vergini, generando benefici ambientali ed economici.

Restano però alcune criticità, legate alle diverse interpretazioni delle norme, alla difficoltà di controllo della qualità dei materiali immessi sul mercato e ai ritardi nell'adeguamento degli impianti. Perché il principio esprima appieno il suo potenziale, occorrono regole chiare, applicazioni uniformi e strumenti operativi che aiutino amministrazioni e imprese a muoversi con maggiore sicurezza.

C.3 L'intervento degli Esperti

Le attività di supporto e semplificazione hanno evidenziato come la gestione dei rifiuti richieda un **approccio multidisciplinare, che unisca competenze tecniche, giuridiche e scientifiche**. Altrettanto indispensabile è il **lavoro di coordinamento** tra Comuni, Province, Regione, ARPA e ASL, per assicurare uniformità di applicazione e trasparenza nei procedimenti.

Ciò è stato particolarmente evidente con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 127/2024, per l'interpretazione e l'applicazione del quale si è concentrata l'attività degli Esperti nell'ultimo periodo. **L'attenzione si è concentrata particolarmente in tre ambiti:**

1. creare uniformità interpretativa rispetto al D.M. 127/2024 sull'End of Waste;
2. migliorare l'efficacia dei procedimenti autorizzativi attraverso strumenti operativi condivisi, come analisi delle criticità e redazione di FAQ;
3. chiarire le modalità di collaborazione tra Comuni e Province nella gestione dei casi di abbandono di rifiuti da parte di società incaricate per la loro raccolta e lo smaltimento.

È stata inoltre posta l'attenzione su un'esigenza di carattere strategico: l'inserimento degli **aggregati riciclati**¹⁵ nei capitolati di gara e nel prezzario delle opere pubbliche. Senza un adeguato riconoscimento in questi strumenti, i materiali recuperati rischiano di rimanere marginali rispetto alle materie prime vergini, nonostante i vantaggi ambientali ed economici che offrono. L'obiettivo è rendere

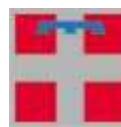
¹⁵ Materiali ottenuti dal trattamento e dal recupero dei rifiuti inerti, in particolare quelli derivanti da attività di costruzione e demolizione. Dopo processi di selezione, frantumazione e controllo della qualità, possono essere utilizzati in sostituzione delle materie prime naturali in opere edili e infrastrutturali, nel rispetto dei requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa vigente.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

strutturale l'impiego di materiali riciclati, contribuendo alla costruzione di un'economia realmente circolare e sostenibile.

Nel corso della loro attività, gli Esperti hanno avviato un percorso di **interlocazione costante con le Province piemontesi e CMTo**, che sono le autorità competenti per gran parte delle autorizzazioni in materia di rifiuti. Il lavoro degli Esperti si è poi concentrato sul **coordinamento con la Regione**, con l'obiettivo di consolidare le proposte emerse e tradurle in strumenti operativi.

Il **ruolo di raccordo svolto dagli Esperti tra le diverse amministrazioni** è stato particolarmente efficace: la loro presenza ha permesso di creare un canale di comunicazione stabile tra Enti con competenze e approcci differenti, facilitando la comprensione reciproca e la condivisione di criteri omogenei di valutazione. In molti casi, questa funzione di mediazione ha contribuito a risolvere criticità interpretative che rallentavano i procedimenti, favorendo decisioni più rapide e coordinate.

In questo quadro, gli strumenti di semplificazione proposti dagli Esperti mirano anche a **rafforzare la capacità amministrativa degli Enti** e a costruire un sistema di gestione più efficiente, con l'obiettivo di prevenire il degrado ambientale e promuovere il recupero delle risorse secondo i principi dell'economia circolare. L'approccio adottato si fonda sulla condivisione, sulla valorizzazione delle esperienze maturate a livello locale e sulla costruzione di strumenti che potranno essere estesi e replicati su scala regionale e nazionale.

Strumenti predisposti dagli Esperti

1. **Analisi e approfondimenti sul D.M. 127/2024 e confronto con il D.M. 152/2022**
2. **Analisi delle criticità e FAQ**
3. **Integrazione normativa sugli oneri a garanzia**

1. Analisi e approfondimenti sul D.M. 127/2024 e confronto con il D.M. 152/2022

Lo strumento "Analisi e approfondimenti sul D.M. 127/2024 e confronto con il D.M. 152/2022" è un documento tecnico predisposto dagli Esperti per **offrire agli Enti un supporto interpretativo approfondito sul nuovo decreto** relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti minerali. Il lavoro nasce dall'esigenza di chiarire contenuti, novità e ricadute operative del D.M. 127/2024, che ha abrogato e sostituito il precedente D.M. 152/2022, e rappresenta uno degli strumenti più completi a disposizione della Regione Piemonte per guidare l'adeguamento delle autorizzazioni e l'interpretazione uniforme della normativa.

Il documento illustra in modo sistematico le ragioni del nuovo quadro regolatorio, analizzando il percorso evolutivo dell'End of Waste e le motivazioni che hanno portato alla revisione del decreto del 2022. Una parte significativa è dedicata alla lettura comparata dei due provvedimenti, con evidenziazione delle differenze sostanziali sui criteri di ammissibilità dei rifiuti, sui requisiti tecnici dell'aggregato recuperato, sulle modalità di campionamento, sulle responsabilità del produttore e

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

sulle modifiche apportate agli allegati tecnici. L'analisi si concentra inoltre sugli impatti ambientali ed economici attesi dal nuovo decreto, come l'ampliamento delle tipologie di aggregati (aggregato riciclato e aggregato artificiale), l'introduzione di limiti più selettivi in funzione degli impieghi, il ruolo della demolizione selettiva e l'obbligo di marcatura CE¹⁶ per tutti gli usi.

Il documento si chiude con un capitolo di **considerazioni conclusive**, che integra anche i primi chiarimenti ministeriali e le principali questioni ancora aperte. In questo modo lo strumento offre agli Enti un quadro completo, aggiornato e di immediata utilità operativa, favorendo una gestione uniforme delle pratiche End of Waste e supportando le Province nel percorso di adeguamento degli impianti e delle autorizzazioni.

2. Analisi delle criticità e FAQ

Lo strumento "Analisi delle criticità" offre agli Enti **un supporto operativo** per gestire le istanze di aggiornamento al D.M. 127/2024. Il documento raccoglie in modo sistematico gli errori più frequenti riscontrati nelle pratiche inviate dalle imprese, dalle carenze nei lay-out di impianto alla gestione dei lotti, dalle verifiche sui rifiuti in ingresso alla descrizione del periodo transitorio. Grazie a questa analisi, Province e altri Enti possono riconoscere rapidamente le non conformità, uniformare le istruttorie, ridurre i tempi di verifica e garantire un'applicazione più omogenea ed efficace della normativa sul territorio regionale.

In abbinamento all'Analisi delle criticità, **le FAQ predisposte raccolgono i principali quesiti emersi dagli operatori e dalle Province riguardo all'applicazione del D.M. 127/2024**, offrendo risposte chiare e immediatamente utilizzabili. Il documento è il risultato di un'analisi approfondita delle richieste provenienti dal territorio e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Ambiente, integrati con valutazioni tecniche e interpretative coerenti con il quadro normativo vigente.

La loro utilità è duplice: da un lato, aiutano gli Enti a uniformare le istruttorie limitando margini di discrezionalità; dall'altro, guidano gli operatori nella predisposizione delle istanze e nell'adeguamento tecnico-organizzativo, riducendo tempi, errori e necessità di richieste integrative. Le FAQ possono diventare così uno strumento di riferimento per una gestione più omogenea, trasparente e coerente del D.M. 127/2024 su tutto il territorio regionale.

3. Integrazione normativa sugli oneri a garanzia

Si tratta di un **documento tecnico-giuridico che aiuta gli Enti a interpretare e applicare in modo uniforme le norme che disciplinano le garanzie finanziarie previste nelle autorizzazioni provinciali per gli impianti di gestione dei rifiuti**. Il lavoro nasce dalla necessità di chiarire la procedura da

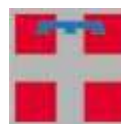
¹⁶ Indicazione obbligatoria che attesta la conformità di un prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza, salute e tutela ambientale previsti dalla normativa dell'Unione europea. Per gli aggregati riciclati e artificiali, la marcatura CE garantisce che il materiale soddisfi gli standard tecnici stabiliti per gli usi consentiti, assicurando tracciabilità, qualità e idoneità all'impiego nelle opere edili e infrastrutturali.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

seguire nei casi in cui un impianto autorizzato non è più in esercizio e i rifiuti rimangono sul sito, rendendo necessario un intervento di rimozione e ripristino.

Il documento analizza in modo sistematico gli articoli 208 e 192 del D.Lgs. 152/2006 e ricostruisce le prassi adottate nelle diverse Province piemontesi, evidenziando come la gestione efficace di questi casi richieda una forte collaborazione tra Comune e Provincia. **Lo strumento propone un modello operativo condiviso** in cui il Comune, in qualità di autorità territoriale più prossima, emette l'ordinanza di rimozione e gestisce le fasi successive dell'intervento, mentre la Provincia mette a disposizione il proprio supporto tecnico-amministrativo ed escute le garanzie finanziarie depositate dall'impianto, trasferendo poi le somme al Comune affinché possa procedere con la bonifica.

L'utilità del documento risiede nella capacità di offrire agli Enti un quadro chiaro e coerente, riducendo le incertezze applicative e favorendo interventi più rapidi e coordinati. La ricognizione delle prassi territoriali, unita alle indicazioni operative fornite dagli Esperti, consente di costruire **un percorso condiviso che valorizza le competenze di ciascun Ente e rafforza la risposta istituzionale** nei casi di rifiuti abbandonati negli impianti non più attivi. In questo modo, lo strumento supporta la Regione Piemonte nella diffusione di **un modello collaborativo replicabile** e capace di garantire una gestione efficace, tempestiva e conforme della messa in pristino dei luoghi.

Approfondimento – Economia circolare, cosa significa?

L'economia circolare è **un modello di sviluppo che mira a superare il paradigma lineare basato su produzione, consumo e smaltimento, sostituendolo con un sistema fondato sul riuso, sul riciclo e sulla rigenerazione delle risorse**. L'idea di fondo è che i materiali non debbano più essere considerati semplicemente scarti, ma risorse che, attraverso processi innovativi, possono rientrare nei cicli produttivi riducendo il consumo di materie prime vergini e l'impatto ambientale.

L'Unione Europea ha fatto di questo approccio una priorità strategica, inserendolo nel Green Deal europeo e nel Piano d'azione per l'economia circolare, con obiettivi precisi di riduzione dei rifiuti, incremento del riciclo e promozione di prodotti più durevoli e riparabili. L'Italia ha recepito queste indicazioni con il D.Lgs. 152/2006 e con piani nazionali e regionali che sostengono la diffusione di pratiche di recupero e valorizzazione dei materiali.

Per le amministrazioni locali e per le imprese, l'economia circolare rappresenta un'opportunità non solo ambientale, ma anche economica: consente di ridurre i costi di approvvigionamento, aprire nuovi mercati legati alle materie prime secondarie, favorire l'innovazione tecnologica e rafforzare la competitività. Al tempo stesso, contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030, in particolare quelli legati a consumo e produzione responsabili, città sostenibili e lotta al cambiamento climatico.

Le sfide non mancano: occorre creare una domanda stabile per i materiali riciclati, adattare i capitolati delle opere pubbliche, investire in tecnologie di trattamento più avanzate e sostenere il cambiamento culturale che porta cittadini e imprese a considerare i rifiuti come risorsa. In questo senso,

l'economia circolare non è soltanto una politica ambientale, ma un cambio di prospettiva sistemico, capace di trasformare i modelli di produzione e consumo e di rendere più sostenibile l'intero tessuto socioeconomico.

C.4 Caso concreto 1

Balangero, la bonifica dell'amiantifera e il recupero dei materiali metallici contaminati da amianto

L'intervento realizzato nell'area della ex miniera di amianto di Balangero, in provincia di Torino, rappresenta un caso significativo di applicazione integrata dei principi di sostenibilità ambientale ed economia circolare. La miniera, la più grande d'Europa a cielo aperto, costituisce un sito complesso dal punto di vista geologico, ambientale e gestionale, che per decenni ha posto sfide rilevanti in termini di sicurezza, monitoraggio e bonifica.

Le attività di caratterizzazione ambientale condotte da ARPA Piemonte hanno individuato, tra i materiali residui presenti nel sito, consistenti quantitativi di componenti ferrose e metalliche miste a residui di amianto. Si trattava di materiali che, se opportunamente trattati, potevano essere non solo rimossi in sicurezza ma anche recuperati come risorsa economica. Sulla base di queste evidenze è stato predisposto un progetto di **bonifica mirata e recupero dei materiali metallici**, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, sicurezza del territorio e valorizzazione delle risorse.

L'intervento è stato realizzato attraverso un approccio multidisciplinare, che ha coinvolto Regione Piemonte, Comune di Balangero, ARPA e soggetti tecnici specializzati. Il piano di lavoro ha previsto operazioni di rimozione controllata dei materiali ferrosi contaminati, il loro trattamento in impianti autorizzati e il recupero delle frazioni riutilizzabili. Le operazioni si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza ambientale e sanitaria, con un costante monitoraggio da parte degli enti competenti.

Uno degli aspetti più innovativi del progetto è stato il **bilancio economico positivo** ottenuto grazie al recupero dei materiali metallici, che ha permesso di coprire parte significativa dei costi di bonifica. Si tratta di un risultato rilevante, che dimostra come interventi di messa in sicurezza possano trasformarsi in opportunità di economia circolare, riducendo l'onere finanziario per la Pubblica amministrazione e favorendo la reimmissione di materie prime secondarie nel ciclo produttivo.

Il progetto di Balangero è stato inoltre un esempio virtuoso di **cooperazione istituzionale**. Il costante scambio di informazioni e la condivisione delle scelte tecniche tra Regione, ARPA, Comune e altri soggetti pubblici hanno consentito di velocizzare le decisioni e di superare le tradizionali criticità procedurali. La collaborazione tra gli Enti ha garantito trasparenza e coerenza nelle operazioni, rafforzando la fiducia reciproca e dimostrando l'efficacia del modello di lavoro promosso nell'ambito del progetto di semplificazione.

La Regione Piemonte e ARPA hanno riconosciuto l'intervento come **buona pratica replicabile** a livello nazionale, per la capacità di integrare obiettivi ambientali ed economici e per l'approccio innovativo alla gestione dei rifiuti e dei materiali contenenti amianto. Il caso Balangero evidenzia come anche un sito ad alta complessità ambientale possa diventare un laboratorio di innovazione, in cui

la sinergia tra competenze tecniche, pianificazione amministrativa e visione strategica permette di generare valore aggiunto per il territorio.

In prospettiva, questa esperienza può costituire un modello per la gestione di altri siti contaminati, dimostrando che la bonifica, se accompagnata da una corretta pianificazione e da un uso efficiente delle risorse, può trasformarsi da costo necessario a **motore di rigenerazione ambientale e di sviluppo sostenibile**.

Il commento dell'Esperto referente di progetto: Marcello Bonini, Geologo

"Il caso di Balangero mostra come la complessità ambientale possa essere affrontata solo attraverso un approccio multidisciplinare. In un sito come l'ex amiantifera, dove si intrecciano criticità geologiche, sanitarie, ambientali e gestionali, nessuna competenza da sola sarebbe stata sufficiente. La collaborazione tra ARPA, Regione Piemonte, Comune e professionisti specializzati ha permesso di costruire un quadro condiviso delle problematiche, individuare soluzioni tecniche adeguate e definire un percorso operativo capace di garantire sicurezza e valorizzazione delle risorse. Balangero rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra discipline diverse possa produrre risultati duraturi: la gestione coordinata delle operazioni, la condivisione delle scelte tecniche e la capacità di dialogo tra Enti hanno accelerato le procedure e reso il progetto replicabile su scala più ampia."

C.6 Conclusioni

Il percorso svolto ha permesso di affrontare in modo sistematico molte delle criticità che caratterizzano il settore dei rifiuti, contribuendo a rafforzare la capacità amministrativa degli Enti locali e a rendere più chiari e omogenei i procedimenti autorizzativi. Le attività dedicate al nuovo Decreto sull'End of Waste e alla gestione dei rifiuti abbandonati hanno evidenziato quanto sia **strategico disporre di regole condivise, strumenti operativi aggiornati e canali stabili di confronto tra amministrazioni**.

Gli strumenti prodotti costituiscono una base concreta e già utilizzabile da Comuni, Province e Regione. Il loro valore risiede nel supporto alla riduzione dei tempi delle istruttorie, al miglioramento della qualità dei provvedimenti e all'uniformazione applicativa sul territorio piemontese. Le esperienze raccolte confermano che **la collaborazione interdisciplinare e interistituzionale non è solo auspicabile, ma decisiva** per trasformare norme complesse in soluzioni operative efficaci.

D. DEFINIZIONE DI BUONE PRATICHE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Alla complessità delle autorizzazioni ambientali, il progetto *Esperti per il Piemonte* ha dedicato un impegno mirato, mettendo a disposizione competenze tecniche, giuridiche e organizzative per supportare gli Enti locali nella gestione dei procedimenti di **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** e di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**. In questo ambito, la semplificazione ha l'obiettivo di rendere i processi più uniformi, trasparenti e tempestivi, riducendo la frammentazione procedurale e promuovendo l'adozione di strumenti condivisi.

D.1 Numeri chiave¹⁷

23 numero di Assistenza Tecnica

Enti locali supportati: 9, di cui 1 Regione, 7 Province, 1 Comune

D.2 Introduzione al tema- AIA

L'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** è il titolo abilitativo che disciplina il funzionamento degli impianti con potenziale impatto rilevante sull'ambiente. È stata introdotta dal decreto legislativo 152/2006 in attuazione delle direttive europee sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control). L'AIA si distingue dalle altre autorizzazioni ambientali perché adotta un **approccio unitario**: un unico provvedimento sostituisce diversi titoli settoriali e tiene conto dell'impatto complessivo dell'impianto su aria, acqua e suolo.

Elemento centrale dell'AIA è il riferimento alle **BAT (Best Available Techniques)**, cioè le migliori tecniche disponibili riconosciute a livello europeo per ridurre le emissioni e l'impatto ambientale delle attività industriali. Ogni autorizzazione deve garantire che l'impianto sia gestito applicando le BAT, aggiornate periodicamente tramite i documenti di riferimento europei (BREF e BAT conclusions). In questo modo, **l'AIA rappresenta** non solo un adempimento amministrativo, ma **uno strumento di politica ambientale** che integra la tutela delle diverse matrici ambientali (si veda l'approfondimento sul significato di questa espressione, alla pagina successiva), promuove l'innovazione tecnologica e assicura una maggiore coerenza tra normativa nazionale e standard comunitari.

¹⁷ I numeri fanno riferimento all'intero Progetto e sono aggiornati al 31/12/2025.

Nel contesto piemontese, la competenza al rilascio dell'AIA spetta alle **Province** e alla **Città Metropolitana di Torino**. L'AIA si applica soprattutto agli impianti industriali di maggiori dimensioni e complessità – ad esempio nel settore energetico, chimico, metallurgico, agroalimentare e della gestione dei rifiuti – mentre gli impianti più piccoli o meno impattanti rientrano nel campo dell'AUA.

Approfondimento – Cosa s'intende per “diverse matrici ambientali”?

Con l'espressione “diverse matrici ambientali” s'intende l'insieme dei principali comparti dell'ambiente che possono essere interessati dagli impatti di un'attività produttiva o di un impianto. In particolare, nel linguaggio tecnico-amministrativo delle autorizzazioni (AIA e AUA), le matrici ambientali sono:

- aria: le emissioni in atmosfera derivanti dai processi industriali o energetici;
- acqua: gli scarichi idrici, sia in corpi idrici superficiali sia in reti fognarie, e l'eventuale utilizzo della risorsa idrica;
- suolo e sottosuolo: gli scarichi o i rilasci che possono interessare il terreno e le acque sotterranee, con rischi di contaminazione;
- rifiuti: la produzione, gestione e smaltimento dei residui dell'attività;
- rumore e vibrazioni: l'impatto acustico e meccanico sugli insediamenti abitativi e sull'ambiente circostante.

Quando si dice che l'AIA valuta in modo integrato le diverse matrici ambientali, significa che non si esaminano separatamente gli effetti su aria, acqua o suolo, ma si tiene conto del loro complesso interagire. L'obiettivo è garantire una visione unitaria dell'impatto ambientale complessivo dell'impianto, evitando che la riduzione dell'inquinamento su una matrice si traduca in un aggravio su un'altra (per esempio, spostare un inquinante dall'aria all'acqua).

D.3 L'intervento degli Esperti- AIA

I procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sono tra i più complessi, poiché richiedono una valutazione integrata delle diverse matrici ambientali – aria, acqua, suolo e sottosuolo – e interessano impianti ad alto impatto, spesso legati al comparto chimico e manifatturiero. Questa complessità è caratterizzata da iter di approvazione lunghi e onerosi, rischio che i proponenti presentino documentazione incompleta, modulistica disomogenea tra Province, assenza di strumenti standardizzati e carenza di personale tecnico-specialistico. A ciò si aggiungono la sovrapposizione di procedimenti (rinnovi, riesami e modifiche) e possibili contenziosi. La modulistica vigente, in qualche caso non aggiornata o incompleta, accentua i ritardi, poiché le lacune vengono rilevate solo in fase avanzata, con inevitabili richieste di integrazione.

Per rispondere a queste criticità, la task force di Esperti ha avviato un percorso di “standardizzazione delle istanze AIA”, basato sull’ascolto delle Province e sul confronto con le esperienze di altre Regioni, in seno ai tavoli attivati da Dipartimento Funzione Pubblica. L’analisi comparativa delle modulistiche, su alcune tipologie di categorie IPPC¹⁸ analizzate, ha evidenziato disomogeneità territoriale; pertanto ci si è posti, come primo obiettivo, l’**elaborazione di un modello unico di schede per la presentazione delle istanze AIA di alcune categorie IPPC individuate**, condiviso con Province e Regione. Parallelamente sono stati definiti i requisiti minimi della relazione tecnica, modulabili in base alle specificità territoriali, e predisposte istruzioni operative dettagliate per i proponenti, volte a uniformare la compilazione, la gestione delle revisioni e la presentazione degli allegati. Per garantire la diffusione delle nuove regole si è proposto anche di realizzare **webinar formativi** destinati ai gestori.

Sul piano istruttorio sono stati introdotti strumenti standard per facilitare e uniformare il lavoro delle amministrazioni: una check-list di verifica della completezza documentale, un format di relazione istruttoria e uno schema unico di provvedimento AIA, comprensivo di determina e allegato tecnico con capitoli e tabelle numerati in maniera coerente con la documentazione presentata. Questa standardizzazione non solo semplifica il lavoro degli uffici, ma offre maggiore chiarezza ai proponenti e riduce le difformità applicative tra territori.

I primi risultati confermano l’efficacia di questo approccio: in alcune Province si sono registrate riduzioni degli arretrati e una diminuzione dei tempi medi di conclusione. La disponibilità di strumenti uniformi ha posto le basi per una gestione più rapida, trasparente e replicabile.

L’esperienza mostra come la combinazione di analisi comparativa, definizione di requisiti minimi, strumenti standardizzati e formazione dei soggetti coinvolti possa tradursi in un significativo miglioramento dell’efficienza, della chiarezza e dell’uniformità delle procedure AIA, rafforzando la fiducia di imprese e comunità locali nella capacità delle istituzioni di gestire in modo efficace procedimenti complessi.

Strumenti predisposti dagli Esperti¹⁹

1. Modello unico di scheda istanza AIA
2. Check list di verifica
3. Schema unico di provvedimento AIA

¹⁸ Categorie di attività industriali elencate nell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in quanto potenzialmente in grado di generare impatti significativi sulle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo). L’acronimo IPPC deriva da *Integrated Pollution Prevention and Control* (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), principio di matrice europea confluito nella disciplina sulle emissioni industriali.

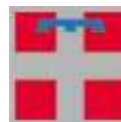
¹⁹ Le proposte e le revisioni finora condotte potrebbero ritenersi superate dall’implementazione del Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici” (SSU), che introduce la digitalizzazione dell’istanza AIA/AUA e di cui non si conosce al momento in cui si scrive lo stato di avviamento.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

1. Modello unico di scheda istanza AIA

Il modello unico di istanza AIA è stato elaborato per uniformare la presentazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale in Piemonte. A seguito dell'analisi comparativa delle modulistiche provinciali per alcune categorie IPPC esaminate, è emersa una evidente disomogeneità territoriale. Il nuovo modello, presentato agli Enti provinciali in seno al tavolo di coordinamento Regionale promosso dalla L.R. 13 /2023, è stato condiviso ed è tuttora oggetto di approfondimento anche alla luce dell'implementazione del Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici" (SSU). Consente di garantire completezza e tracciabilità delle informazioni, ridurre le integrazioni, velocizzare le istruttorie e migliorare la qualità dei procedimenti, contribuendo a una gestione più omogenea e trasparente delle autorizzazioni ambientali. Il modello definisce anche i requisiti minimi della relazione tecnica e le linee guida per la compilazione.

2. Check list di verifica

La check-list di verifica è uno strumento standard pensato per supportare gli Enti competenti nella valutazione della completezza documentale delle istanze AIA. Consente di controllare in modo sistematico la presenza di tutti gli elementi obbligatori e degli allegati tecnici previsti, garantendo uniformità di giudizio tra le diverse Province. Integrata con un format standard di relazione istruttoria, la check-list rafforza le capacità tecniche del personale e riduce il rischio di errori o omissioni. L'adozione di questo strumento migliora l'efficienza delle istruttorie, accelera i tempi di valutazione e promuove una gestione trasparente e tracciabile dei procedimenti.

3. Schema unico di provvedimento AIA

Lo schema unico di provvedimento AIA è stato elaborato per uniformare la redazione e la struttura degli atti autorizzativi rilasciati dalle Province per alcune casistiche di installazioni. Il modello di allegato tecnico è organizzato in capitoli, tabelle e allegati numerati in modo coerente con la documentazione presentata dal gestore. Questo modello standard garantisce chiarezza, tracciabilità e coerenza tra istruttoria e provvedimento finale, riducendo difformità applicative e tempi di redazione.

D.4 Caso concreto 1

Provincia di Vercelli: standardizzazione e strumenti replicabili per una gestione più efficiente delle AIA

L'esperienza della Provincia di Vercelli rappresenta un esempio concreto di come la semplificazione dei procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) possa tradursi in risultati tangibili, sia in termini di efficienza amministrativa sia di innovazione organizzativa. L'attività della task force si è concentrata sul supporto tecnico e metodologico all'Ente, con l'obiettivo di armonizzare le modalità di presentazione e gestione delle istanze e di dotare la Provincia di strumenti operativi replicabili.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

In una prima fase è stata condotta un'analisi approfondita della documentazione tecnica e della modulistica in uso. A partire da queste criticità, la task force ha elaborato una **modulistica standardizzata per la presentazione delle istanze AIA**, condivisa con l'Ente e con la Regione, finalizzata a migliorare la qualità della documentazione trasmessa dai gestori e a ridurre le richieste di integrazione.

L'intervento ha previsto inoltre la predisposizione di linee guida operative e istruzioni per la compilazione, rivolte ai proponenti, al fine di uniformare la nomenclatura, la gestione delle revisioni e la struttura degli allegati. Questi strumenti permettono ai gestori di comprendere con chiarezza i contenuti minimi richiesti, riducendo le difformità nelle modalità di presentazione e garantendo la completezza delle informazioni necessarie all'istruttoria.

Parallelamente, per rafforzare la capacità tecnico-amministrativa della Provincia, sono state sviluppate check-list tecnico-amministrative che supportano gli istruttori nella verifica della completezza formale e sostanziale delle domande. Le check-list comprendono la verifica dei contenuti minimi dell'istanza ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, il controllo della documentazione allegata e format standardizzati per le eventuali richieste di integrazione.

Un ulteriore passaggio chiave è stata la realizzazione di un format standard di relazione istruttoria, che consente una valutazione più omogenea e tracciabile delle istanze. Tale format agevola la redazione delle relazioni tecniche e garantisce coerenza tra le diverse fasi del procedimento, dalla valutazione preliminare fino al rilascio dell'autorizzazione finale.

I risultati ottenuti sono significativi: la Provincia di Vercelli ha registrato una **riduzione degli arretrati di circa il 90%**, a fronte di un mantenimento stabile della durata media dei procedimenti rispetto alla baseline iniziale.

Il commento dell'Esperto referente di progetto: Apollonia Amorisco, Chimico-fisico

"Nel confronto sulle semplificazioni, ritengo più appropriato parlare di standardizzazione. Oggi, infatti, un proponente che intende realizzare più impianti anche a breve distanza geografica può trovarsi a dover affrontare richieste documentali differenti e percorsi procedurali non uniformi solo perché ricadenti in Province diverse. Questa eterogeneità burocratica genera incertezza, allunga i tempi e può scoraggiare investimenti rilevanti per il territorio, con ricadute economiche e occupazionali non trascurabili.

Il lavoro svolto insieme agli Esperti ha contribuito a favorire un percorso di convergenza tra le Province, con l'obiettivo di rendere più chiari gli adempimenti richiesti. Una documentazione definita in modo uniforme consente non solo ai proponenti di orientarsi con maggiore sicurezza, ma supporta anche l'attività istruttoria, riducendo le richieste di integrazione e le conseguenti dilazioni dei tempi. Desidero però sottolineare un punto per me essenziale: standardizzare non significa uniformare indiscriminatamente. Una base comune di modulistica deve coniugarsi con strumenti di approfondimento tecnico capaci di valorizzare le peculiarità ambientali dei singoli territori provinciali.

In questa prospettiva, la standardizzazione diventa uno strumento di efficienza amministrativa che non sacrifica la qualità dell'analisi né l'attenzione alle specificità locali, ma anzi le rende più leggibili e coerenti all'interno di un quadro condiviso."

D.5 Introduzione al tema- AUA

L'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** rappresenta uno strumento di semplificazione fondamentale, poiché consente di unificare in un unico titolo fino a sette diversi procedimenti ambientali che in passato dovevano essere richiesti separatamente. L'AUA, disciplinata dal DPR 59/2013, si applica agli impianti che non ricadono nel regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e riguarda ambiti come gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera, l'impatto acustico, l'utilizzo dei fanghi in agricoltura e alcune comunicazioni in materia di rifiuti. Nel modello piemontese, la gestione di questo procedimento prevede un ruolo ben definito per due soggetti principali: da un lato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (**SUAP**), che funge da autorità procedente e da punto unico di accesso per i cittadini e le imprese; dall'altro la **Provincia**, che ha la responsabilità di condurre l'istruttoria tecnica e di adottare il provvedimento finale. Questo assetto istituzionale, seppur chiaro nelle sue linee generali, ha mostrato nel tempo elementi di disomogeneità nella concreta applicazione tra i diversi territori.

Le attività realizzate nell'ambito del progetto **1000 Esperti** hanno permesso di analizzare in profondità sia le criticità sia le buone pratiche già presenti nelle Province. L'obiettivo è stato quello di costruire strumenti operativi utili a rendere più uniforme, trasparente e rapido l'intero flusso autorizzativo.

Tra i punti qualificanti di questo lavoro vi sono:

- la ricerca di una maggiore uniformità delle prassi amministrative, per ridurre le differenze tra Province e SUAP;
- la standardizzazione della modulistica e delle check-list, che garantiscono completezza documentale e riducono le richieste di integrazione;
- il rafforzamento della capacità amministrativa, perseguito attraverso tavoli di confronto permanenti e la valorizzazione di modelli organizzativi replicabili;
- l'integrazione operativa con gli altri Soggetti competenti come ARPA e ASL;
- una maggiore attenzione all'uso coordinato delle piattaforme digitali.

L'analisi ha mostrato come le difficoltà principali siano legate ad alcuni fattori ricorrenti:

- qualità e dalla tempestività con cui i SUAP trasmettono la documentazione alle Province;
- la frequente incompletezza delle istanze, che comporta ritardi dovuti a richieste di integrazione;
- le difficoltà di coordinamento fra Enti diversi;

- la carenza di personale tecnico-amministrativo che ostacola il rispetto delle tempistiche previste.

Per affrontare queste criticità, sono state avanzate alcune soluzioni concrete. Tra queste, la riorganizzazione interna degli uffici sul modello della **Provincia di Alessandria**, che ha istituito un ufficio unico di coordinamento e applicato l'istituto dell'avvalimento²⁰, risultando più efficiente nella gestione dei procedimenti. Ulteriori strumenti messi a disposizione dei proponenti sono le check-list di contenuti minimi e i set informativi, pensati per agevolare la corretta presentazione delle domande. È stata inoltre valorizzata la funzione della **Conferenza di Servizi**²¹, che, se ben gestita, rappresenta un momento cruciale di confronto e di sintesi tra tutti gli Enti coinvolti.

Un altro ambito di attenzione è quello della **trasparenza** e della **privacy**, per cui sono state definite regole operative che bilanciano il diritto all'accesso agli atti con la tutela dei segreti industriali e delle informazioni riservate. Infine, il progetto ha dedicato specifici approfondimenti a temi particolarmente rilevanti nella pratica, come quello delle **acque reflue domestiche**. È stato chiarito, ad esempio, che l'allaccio alla pubblica fognatura costituisce un obbligo non discrezionale quando l'impianto è situato entro cento metri dal punto di collegamento disponibile, mentre negli altri casi si procede con autorizzazioni specifiche rilasciate dal Comune o dalla Provincia, a seconda delle competenze.

Approfondimento – Il “lavoro istruttorio” a carico delle Province in cosa consiste?

Con l'espressione “**lavoro istruttorio**” si indica l'insieme delle attività tecnico-amministrative che le **Province e la Città Metropolitana di Torino**, in qualità di autorità competenti, devono svolgere per valutare le istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

L'istruttoria comprende diverse fasi:

- **Verifica di ricevibilità e completezza documentale:** controllo preliminare della domanda, degli allegati tecnici e delle dichiarazioni rese dal gestore, anche tramite check-list di contenuti minimi;

²⁰ L'istituto di avvalimento, previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 112/1998, consente agli enti locali di esercitare funzioni amministrative avvalendosi di strutture organizzative di altri enti, senza necessità di trasferimento di competenze. È uno strumento di cooperazione che permette, ad esempio, a una Provincia di utilizzare le professionalità o i servizi di un'altra amministrazione per attività istruttorie o tecniche, al fine di garantire efficienza e continuità nell'esercizio delle funzioni.

²¹ La Conferenza di Servizi è lo strumento di coordinamento tra più amministrazioni pubbliche, disciplinato dalla legge 241/1990. Consente di acquisire in un unico procedimento pareri, intese, nulla osta o autorizzazioni necessari per l'adozione di un provvedimento finale. Ha l'obiettivo di ridurre tempi e passaggi burocratici, garantendo decisioni unitarie e certe.

- **Valutazione tecnica delle informazioni:** analisi dei dati relativi a emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione rifiuti, impatto acustico, consumo di risorse e applicazione delle BAT (Best Available Techniques) nel caso delle AIA;
- **Coinvolgimento degli enti terzi:** acquisizione dei pareri di ARPA, ASL o altri soggetti competenti, anche attraverso la Conferenza di Servizi;
- **Richieste di integrazione:** se la documentazione risulta incompleta o incoerente, l'amministrazione chiede al proponente chiarimenti o ulteriori elementi;
- **Redazione della relazione istruttoria:** documento conclusivo che sintetizza verifiche, pareri, prescrizioni e valutazioni tecniche;
- **Predisposizione del provvedimento finale:** stesura della determina autorizzativa con eventuali allegati tecnici, limiti emissivi e prescrizioni operative.

Il lavoro istruttorio non è dunque un'attività meramente burocratica, ma un processo articolato che richiede competenze multidisciplinari (giuridiche, ingegneristiche, ambientali) e capacità di coordinamento con più soggetti istituzionali. La sua qualità e tempestività determinano in larga misura l'efficienza complessiva del procedimento e la certezza dei tempi di rilascio delle autorizzazioni.

D.6 L'intervento degli Esperti- AUA

Il percorso di semplificazione è stato sostenuto da un programma strutturato di **interviste alle Province, realizzate con questionari standardizzati**. Questo approccio ha permesso di raccogliere informazioni comparabili su aspetti organizzativi (esistenza di uffici unici, strumenti di supporto ai proponenti), sul flusso procedurale (presentazione dell'istanza, istruttoria tecnica, Conferenza di Servizi, rilascio) e sulle principali criticità.

Le interviste hanno evidenziato che la maggior parte delle Province non dispone di un ufficio amministrativo unico per le AUA. In alcuni casi i SUAP non garantiscono la completezza documentale, con conseguenti ritardi significativi nell'avvio dei procedimenti. ARPA e ASL sono coinvolte in maniera disomogenea e le modalità di archiviazione dei provvedimenti non risultano uniformi né integrate con i sistemi digitali.

In risposta alle problematiche emerse grazie alle interviste, gli Esperti hanno predisposto delle **check-list dei contenuti minimi**²², elaborate sulla base delle norme vigenti e delle funzionalità del sistema SIRA. Il **Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA)** è la piattaforma digitale utilizzata dalle Regioni e dalle Province per la gestione e il monitoraggio dei procedimenti ambientali. In Piemonte, il SIRA è stato per anni lo strumento di riferimento per la trasmissione delle pratiche di Au-

²² Con "check-list dei contenuti minimi" si intende uno strumento di verifica preventiva che elenca le informazioni essenziali che un'istanza AIA o AUA deve contenere per essere considerata formalmente completa.

torizzazione Unica Ambientale (AUA) dai SUAP alle Province, nonché per l'archiviazione e la consultazione degli atti. Le check-list hanno una duplice funzione: guidare i proponenti nella corretta preparazione delle istanze e supportare SUAP e Province nel controllo di ricevibilità e completezza. La predisposizione delle check-list di contenuti minimi, frutto di un lavoro integrato tra normativa, funzionalità del SIRA e confronto con le Province ha permesso di ridurre in modo concreto le richieste di integrazione e di migliorare la qualità complessiva delle istanze.

Strumenti predisposti dagli Esperti

1. Modello convenzione di avalimento
2. Contenuti istanza AUA

1. Modello convenzionale di avalimento

Si tratta di un modello di convenzione che definisce in modo chiaro ruoli, competenze e modalità di collaborazione tra lo Sportello Unico (autorità procedente) e la Provincia (autorità competente per gli endoprocedimenti ambientali), con l'obiettivo di garantire uniformità interpretativa, maggiore efficienza e riduzione delle criticità istruttorie.

2. Contenuti minimi per l'istanza AUA

Questo strumento definisce in modo uniforme le informazioni e gli allegati indispensabili per la presentazione delle domande di Autorizzazione Unica Ambientale. Elaborato sulla base delle pratiche provinciali e del sistema SIRA, assicura completezza e coerenza documentale, riducendo errori e richieste di integrazione. Consente a SUAP e Province di svolgere verifiche più rapide e standardizzate, migliorando la qualità istruttoria e la trasparenza del procedimento.

Il commento dell'Esperto referente di progetto: Maria Rita Testa, Ingegnere civile

“Le Autorizzazioni Uniche Ambientali rappresentano un ambito cruciale per il tessuto produttivo piemontese, poiché riguardano in larga parte piccole e medie imprese. L'AUA è di per sé una forma di semplificazione amministrativa, ma la sua efficacia dipende dalla possibilità delle Province di gestire in modo efficiente le pratiche e dal livello di preparazione dei proponenti nella fase di presentazione delle istanze. In Piemonte si contano ogni anno circa 4.000 procedimenti AUA, un volume che rende indispensabile un sistema organizzato e strumenti digitali affidabili.

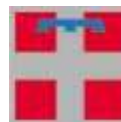
L'imminente transizione verso un nuovo portale digitale, in sostituzione del sistema SIRA, potrebbe tuttavia generare difficoltà operative, sia per gli enti istruttori sia per le imprese. Proprio in questo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

contesto si conferma il valore del supporto offerto dagli Esperti, che potrebbero accompagnare le amministrazioni e i proponenti nel passaggio al nuovo sistema, assicurando continuità gestionale, omogeneità procedurale e un approccio realmente semplificato anche nella fase post-implementazione.”

D.8 Governance e nuovi modelli per il futuro

Per quanto riguarda il futuro, un elemento cruciale riguarda il **passaggio, avvenuto il 26 febbraio 2026, dal portale SIRA al nuovo portale SUAP nazionale**, che segnerà un cambiamento profondo nelle modalità di presentazione, ricezione e gestione delle istanze AUA. Tale transizione comporta rischi significativi per la fluidità del processo, soprattutto se non accompagnata da regole condivise e da strumenti uniformi.

Il gruppo di Esperti che ha lavorato alle semplificazioni utili per le operazioni da effettuarsi con SIRA ha proposto di gestire questa fase di cambiamento all'interno della rete già operativa, valorizzando le competenze maturate e mantenendo un dialogo costante con le Province. L'obiettivo è supportare Regione e amministrazioni locali nel garantire continuità operativa, ridurre i rischi legati alla transizione e assicurare l'interoperabilità dei sistemi digitali.

D.9 Conclusioni

Il lavoro svolto sul fronte delle autorizzazioni ambientali ha permesso di mettere in luce criticità ma anche soluzioni concrete e replicabili. Per l'AIA è emersa la necessità di affrontare la complessità dei procedimenti attraverso **strumenti uniformi e condivisi** – modulistica standard, requisiti minimi della relazione tecnica, format di istruttoria e provvedimenti – capaci di ridurre difformità, arretrati e tempi istruttori. Per l'AUA le interviste alle Province hanno evidenziato come la qualità delle istanze e la disomogeneità organizzativa siano ancora ostacoli rilevanti, superabili grazie a **check-list chiare, modelli organizzativi replicabili e un maggiore coordinamento tra SUAP e Province**.

In entrambi i casi, il filo conduttore è rappresentato **dall'integrazione tra strumenti tecnici, rafforzamento delle competenze e collaborazione istituzionale**. La predisposizione di schede tecniche, come quella sulle emissioni in atmosfera, ha già dimostrato l'impatto positivo della standardizzazione, riducendo le richieste di integrazione e rendendo più agevole il lavoro istruttorio. Allo stesso modo, la prospettiva del passaggio dal portale SIRA al nuovo SUAP nazionale rende evidente la necessità di presidiare la transizione digitale con regole condivise, per non disperdere il patrimonio di strumenti e buone pratiche già costruito.

E. PAUR, GOVERNARE LA COMPLESSITÀ NELL'INTERESSE COMUNE

Il progetto Esperti per il Piemonte ha dedicato competenze tecniche, giuridiche e amministrative per supportare gli Enti locali nella gestione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e delle correlate procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS). In questo ambito, la semplificazione ha l'obiettivo di **armonizzare e rendere più trasparenti i processi decisionali**, favorendo una collaborazione più efficace tra amministrazioni, imprese e cittadini.

E.1 Numeri chiave²³

47 Assistenze Tecniche

Enti Locali supportati: 13 di cui 1 Regione, 5 Comuni, 6 Province, 1 altro Ente 1

E.2 Introduzione al tema

Il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**, previsto dall'articolo 27-bis del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), è uno strumento che consente di **riunire in un unico iter amministrativo** tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari per la realizzazione e l'esercizio di un'opera o di un impianto. In pratica, il PAUR permette di **ricomprendere una molteplicità di provvedimenti distinti**, con **un solo provvedimento conclusivo**, approvato al termine di una Conferenza di Servizi. Questo procedimento unico ha lo scopo di semplificare e accelerare i tempi di approvazione di opere pubbliche e private, mantenendo comunque elevati standard di tutela ambientale. Al suo interno confluiscono la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – che serve a verificare se e in che misura un progetto può avere effetti sull'ambiente – e tutti gli altri titoli abilitativi richiesti dalla normativa. Nel contesto del progetto Esperti per il Piemonte, il PAUR è stato valutato come **una delle principali leve di semplificazione** per affrontare la complessità dei procedimenti di approvazione di opere che prevedono le valutazioni ambientali.

Le attività svolte dagli **Esperti** e dai funzionari regionali hanno infatti mostrato che, pur essendo uno strumento previsto dalla legge nazionale e riconosciuto per la sua efficacia, le modalità di applicazione del PAUR variano nelle varie Province. In alcune Province viene utilizzato con regolarità come

²³ I numeri fanno riferimento all'intero Progetto e sono aggiornati al 31/12/2025.

strumento di coordinamento, mentre in altre non è ancora adottato, oppure lo è secondo modalità non uniformi.

Questa disomogeneità rispecchia la complessità di integrazione dei procedimenti e si riflette nella modulistica utilizzata, nelle modalità di gestione della Conferenza di Servizi (CdS) - l'organismo collegiale che riunisce tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento per esprimere i propri pareri - e infine nella forma e nella struttura degli atti finali. La mancata assunzione di criteri e modelli condivisi comporta effetti pratici rilevanti: difficoltà di interpretazione per i proponenti, tempi più lunghi per l'istruttoria, maggiore rischio di contenziosi e ridotta chiarezza nei rapporti tra gli enti.

L'assistenza tecnica degli Esperti si è basata in primo luogo sull'analisi dei processi (tempi, fasi, attività, soggetti, interazioni) che ha consentito di evidenziare le criticità. In seguito, sulla base delle esigenze emerse dal confronto con gli Enti locali, è stato impostato un lavoro organico finalizzato a **uniformare il metodo di redazione, la documentazione da allegare, la struttura e i contenuti del provvedimento finale**, in modo che tutte le amministrazioni piemontesi possano utilizzare il PAUR secondo criteri comuni, chiari e coerenti con la normativa nazionale. L'obiettivo è quello di garantire **maggiore certezza procedurale, tempi più brevi e atti più leggibili e trasparenti**, a vantaggio sia delle istituzioni coinvolte sia dei cittadini e delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, quando sono le stesse a presentare i progetti.

Approfondimento – Quali diverse autorizzazioni possono confluire nel PAUR?

Il lavoro di analisi degli Esperti ha permesso di individuare un elenco approfondito (integrabile in casi particolari) di titoli abilitativi e pareri/nulla osta, necessari all'approvazione dell'opera, che possono essere ricompresi o acquisiti nell'ambito del PAUR. A titolo esemplificativo: AIA – emissioni in atmosfera (D.Lgs. n. 152/2006); Valutazione di Incidenza (VInCA), Autorizzazione Unica (AU) per impianti da fonti rinnovabili (oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 190/2024), approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per opere pubbliche, il permesso di costruire; nei casi di difformità urbanistica il PAUR può contenere la variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. 56/1977. Il PAUR può comprendere inoltre autorizzazione allo scarico (D.Lgs. n. 152/2006); dichiarazione di pubblica utilità e vincolo espropriativo (D.P.R. n. 327/2001); nulla osta o autorizzazione per interferenze con viabilità (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento); concessioni demanio idrico (Reg. reg. 10/R); autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004, art. 146); parere/prevenzione incendi (D.Lgs. n. 139/2006 e D.P.R. n. 151/2011); nulla osta o autorizzazione per interferenze con attività di aeronavigazione; nulla osta o autorizzazione per interferenze con ferrovie (D.P.R. n. 753/1980); pareri PAI – Piano di Assetto Idrogeologico (Autorità di bacino del Po/AIPO); utilizzo di terre e rocce da scavo (D.P.R. n. 120/2017); verifiche rispetto alla zonizzazione acustica (L. n. 447/1995).

Questo elenco dimostra quanto sia complesso il quadro autorizzativo che ruota attorno al PAUR: ogni intervento coinvolge normative diverse, competenze multiple e livelli istituzionali distinti. Governare tale complessità richiede quindi non solo strumenti tecnici adeguati, ma anche una visione

unitaria capace di coordinare funzioni, tempi e responsabilità, trasformando un insieme frammentato di procedimenti in un percorso coerente e trasparente.

E.3 L'intervento degli Esperti

L'intervento degli Esperti nel corso del Progetto si è articolato su più fronti e componenti:

- definizione di schemi generali dei procedimenti ambientali con utilizzo di metodologie di analisi dei processi;
- applicazione degli schemi e delle metodologie all'operatività delle amministrazioni e alla struttura amministrativa specifica dell'Ente;
- assistenza tecnica su PAUR attivati dagli Enti, anche attraverso la partecipazione alle sedute istruttorie;
- identificazione di elementi comuni e ricorsivi nei procedimenti applicati dagli Enti, al fine di consentire la definizione di un modello replicabile.

La necessità di strumenti di supporto per il governo della complessità insita nel PAUR – che si caratterizza per essere un procedimento di coordinamento di altri processi complessi – è emersa dalle riunioni di allineamento con gli Enti, oltre che risultare evidente nello svolgimento delle assistenze tecniche.

Il requisito assunto per la proposta di modelli comuni è stata la **ricognizione approfondita** dei PAUR già emessi dalle Province piemontesi, con l'obiettivo di analizzare le differenze nelle modalità di svolgimento dei procedimenti e nella redazione dei provvedimenti. Questo confronto ha permesso di individuare i punti di forza e le criticità, fornendo la base conoscitiva necessaria per proporre criteri comuni.

A partire da questa analisi, gli Esperti hanno elaborato proposte per schemi uniformi di determinazione finale, ossia **modelli di atto di riferimento per l'uso specifico**, che definiscono in modo chiaro la struttura, i contenuti minimi e la sequenza logica delle sezioni da inserire nel provvedimento. Si tratta di strumenti operativi pensati per garantire uniformità e chiarezza nei PAUR redatti dalle diverse amministrazioni.

Un'altra attività ha riguardato la predisposizione di **schemi per le verifiche** di ottemperanza delle condizioni ambientali, che aiutano gli enti a controllare in modo sistematico e programmato, il rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti. Questi schemi trasformano le condizioni ambientali in azioni verificabili, con tempi, responsabilità e modalità di controllo chiaramente indicati. Nel loro insieme, queste azioni hanno costruito un metodo di lavoro condiviso che consente di affrontare in modo più strutturato e coordinato la complessità dei procedimenti ambientali, migliorando la qualità delle decisioni finali, attraverso la chiara indicazione delle prescrizioni e condizioni che concorreranno alla qualità ambientale delle opere delle quali si propone la realizzazione.

Strumenti predisposti dagli Esperti di seguito allegati e descritti:

1. **Mappatura dei procedimenti, degli Enti e dei titoli abilitativi**
2. **Proposta di modello di determinazione finale PAUR**
3. **Proposta di schema per la definizione delle verifiche di ottemperanza a partire dalle condizioni ambientali**

1. Mappatura dei procedimenti, degli Enti e dei titoli abilitativi

La mappatura dei procedimenti, degli Enti e dei titoli abilitativi rappresenta uno degli strumenti utili messi a punto dagli Esperti per rendere il procedimento PAUR più ordinato, trasparente e replicabile. L'obiettivo è quello di disporre di un **quadro chiaro e aggiornato** di tutte le amministrazioni che devono essere coinvolte nella Conferenza di Servizi (CdS), dell'ordine e della direzione che assumono i procedimenti e dei titoli di loro competenza, così da evitare omissioni, sovrapposizioni o ritardi nella fase istruttoria.

Il lavoro di mappatura è partito da un'analisi dei principali procedimenti amministrativi - che possono coinvolgere anche vari livelli territoriali - con la raccolta sistematica delle autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta che possono confluire nel PAUR: dalle autorizzazioni ambientali (emissioni, scarichi, rifiuti) ai titoli edilizi e paesaggistici, fino ai pareri in merito a sicurezza, viabilità, demanio idrico e vincoli di tutela. Ogni titolo autorizzativo, parere o nulla osta è stato collegato all'ente competente, al relativo riferimento normativo e alla fase del procedimento in cui deve essere acquisito.

Questo lavoro ha consentito di costruire **uno schema delle competenze condiviso**, utile sia agli uffici istruttori sia ai soggetti proponenti, per sapere in anticipo quali enti coinvolgere e con quali tempi. In questo modo, la convocazione della Conferenza di Servizi diventa più semplice e completa, e l'intero procedimento risulta più organizzato e trasparente.

La mappatura costituisce inoltre una base di conoscenza dinamica, destinata a essere aggiornata con l'evoluzione della normativa e con l'esperienza maturata nei diversi territori. A regime, l'archivio dei procedimenti e degli enti competenti potrà essere integrato nei sistemi informativi regionali, diventando un supporto digitale permanente per la gestione delle autorizzazioni ambientali complesse e un modello di riferimento per la semplificazione di altri procedimenti.

2. Proposta di modello di determinazione finale PAUR

Uno dei risultati significativi del lavoro di semplificazione sul Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) è stato la costruzione di una struttura modello del provvedimento finale, pensata come una **"lista di controllo"** da utilizzare in fase di redazione. L'obiettivo è assicurare che ogni PAUR, indipendentemente dall'amministrazione che lo emette, contenga tutti gli elementi fondamentali per la sua efficacia e sia redatto in modo chiaro, completo e facilmente consultabile.

La proposta è nata dopo un'attenta analisi di numerosi provvedimenti già adottati in Piemonte, che hanno mostrato significative differenze tra le varie province sia nella forma degli atti sia nel livello

di dettaglio delle informazioni contenute. In alcuni casi, i provvedimenti erano composti da centinaia di pagine e organizzati in modo complesso, rendendo difficile per tecnici, enti e cittadini orientarsi tra prescrizioni, allegati e riferimenti normativi. Era quindi necessario proporre un modello che garantisse **ordine, trasparenza e uniformità**.

Il nuovo indice proposto rappresenta una vera e propria **guida alla redazione** del PAUR. La sua funzione è duplice: da un lato facilita il lavoro dei funzionari incaricati di redigere il provvedimento, fornendo un tracciato già predisposto con tutte le sezioni obbligatorie; dall'altro, permette ai soggetti esterni – proponenti, enti, cittadini – di comprendere in modo più immediato il contenuto dell'atto e di individuare con maggiori certezze gli adempimenti e le attività da effettuare nel corso della realizzazione delle opere e dei monitoraggi ambientali in fase di esercizio.

Nel dettaglio, la struttura del provvedimento segue una sequenza logica che accompagna il lettore dall'inquadramento generale del progetto fino alla decisione finale. Il documento si apre con la descrizione dell'oggetto e dei riferimenti normativi, seguita dall'inquadramento dell'istanza, dall'elenco delle autorizzazioni richieste e dalle eventuali procedure collegate, come la variante urbanistica o la procedura espropriativa. Viene poi riportata la descrizione sintetica del progetto, con indicazione della tipologia di opera, delle fasi di istruttoria e della completa documentazione ambientale presentata, compreso lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) e la relativa Sintesi non tecnica. Una parte centrale è dedicata alla **Conferenza di Servizi (CdS)**, con la cronologia delle riunioni, l'elenco dei pareri acquisiti, le condizioni ambientali approvate e gli eventuali dissensi motivati. La sezione conclusiva raccoglie la decisione finale, che comprende il giudizio di compatibilità ambientale (VIA), l'eventuale Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la Valutazione di Incidenza (VInCA) e, se previsto, l'Autorizzazione Unica (AU) per gli impianti da fonti rinnovabili. In questa parte vengono inoltre indicati per l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), la dichiarazione di pubblica utilità, le varianti urbanistiche e il cronoprogramma dei titoli da acquisire. Infine, la struttura dell'atto propone una specifica gestione degli **allegati**, che individua come tali la relazione dell'Organo Tecnico VIA, i pareri rilasciati, l'elenco degli elaborati approvati e le condizioni e prescrizioni ambientali. Tutti i documenti sono organizzati in modo da poter essere informatizzati e integrati in un sistema gestionale, in ragione della loro modularità.

Questo modello di provvedimento, proposto dagli **Esperti** in collaborazione con gli uffici regionali e provinciali, può rappresentare un passo concreto verso la **standardizzazione dell'operatività**. Consente di ridurre incertezze e contribuisce a migliorare la qualità complessiva degli atti amministrativi, rendendoli più leggibili, coerenti e accessibili. È un esempio di come la complessità dei procedimenti integrati ambientali possa essere gestita con modalità standardizzate e semplificate per tradursi in un beneficio reale per le amministrazioni e per la collettività.

3. Proposta di schema per la definizione delle verifiche di ottemperanza a partire dalle condizioni ambientali

Si tratta dello strumento operativo che consente di rendere più chiaro, uniforme e verificabile il controllo delle condizioni ambientali inserite nei Provvedimenti Autorizzatori Unici Regionali (PAUR). La proposta nasce dal lavoro svolto con la Provincia di Novara, che ha richiesto un supporto

specifico per migliorare la redazione delle prescrizioni e agevolare le verifiche successive al rilascio del provvedimento. L'analisi di 18 atti VIA/PAUR ha messo in luce alcune criticità: condizioni formulate in modo disomogeneo, assenza di elementi misurabili, mancanza di scadenze chiare, prescrizioni ripetitive rispetto alla normativa vigente o riferite a progettazioni future non ancora disponibili. Per rispondere a queste esigenze, gli Esperti hanno **elaborato una griglia metodologica** che aiuta a trasformare ogni condizione in una prescrizione verificabile. Il primo passaggio consiste nella suddivisione delle condizioni ambientali nelle tre macrofasi definite dal Ministero dell'Ambiente: ante operam, corso d'opera e post operam. Questa articolazione consente di collocare le prescrizioni nel momento corretto del ciclo di vita dell'opera, rendendo più semplice per gli Enti distinguere ciò che deve essere verificato prima dell'avvio dei lavori, durante la realizzazione o nella fase di esercizio e chiusura.

Per ogni prescrizione vengono quindi **individuati gli elementi necessari per una verifica oggettiva**. La condizione deve essere descritta in modo chiaro, specificando che cosa debba essere monitorato o dimostrato. A questa descrizione si affianca l'individuazione di parametri misurabili e di una metodologia di controllo, che può prevedere report tecnici, documentazione fotografica, rilievi di campo o analisi di laboratorio. Vengono inoltre indicate le scadenze temporali entro cui eseguire i controlli, la frequenza delle verifiche e le modalità con cui trasmettere la documentazione agli Enti competenti. Un ulteriore elemento riguarda l'identificazione dei soggetti responsabili: sia chi deve attuare la prescrizione, sia chi deve verificarne la corretta esecuzione.

Il risultato è una checklist strutturata che supporta i funzionari nella compilazione delle condizioni ambientali e nella successiva verifica della loro ottemperanza. Questo approccio consente di ridurre le ambiguità, aumentare la trasparenza e rendere più semplice la gestione dei controlli, soprattutto nei procedimenti complessi che coinvolgono più amministrazioni. In prospettiva, la Regione potrà integrare questo schema nei propri strumenti digitali, così da creare un sistema di monitoraggio condiviso e aggiornabile, utile sia agli Enti territoriali sia ai proponenti.

Approfondimento – Perché il PAUR è complesso (e perché serve che lo sia)

La complessità del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) non è un ostacolo, ma una necessità. Ogni progetto che passa da questa procedura coinvolge molti interessi pubblici – ambiente, salute, paesaggio, territorio, sicurezza – e quindi una pluralità di enti e normative. Senza un sistema integrato, si rischierebbero decisioni frammentate, tempi incerti e conflitti tra amministrazioni.

Il PAUR serve proprio a mettere ordine in questo scenario: coordina pareri, nulla osta e autorizzazioni in un unico percorso, assicurando che tutte le valutazioni siano coerenti e trasparenti. Ogni passaggio è tracciato, ogni decisione è motivata e accessibile, così da rendere l'intero procedimento più leggibile anche per cittadini e imprese.

Inoltre, questa complessità è anche un'occasione di crescita per la pubblica amministrazione. Gestire un PAUR significa lavorare in modo multidisciplinare, condividere competenze e utilizzare strumenti digitali avanzati. In questo senso, la complessità non è un problema da ridurre, ma un valore

da governare, perché garantisce qualità, rigore e partecipazione nelle decisioni che incidono sul territorio.

E.4 Caso concreto 1

La Linea 2 della Metropolitana di Torino: un grande progetto pubblico gestito con il PAUR

Il procedimento relativo alla Linea 2 della Metropolitana di Torino, nella **tratta Rebaudengo – Politecnico**, rappresenta uno dei casi più complessi e significativi affrontati nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). La Città di Torino, in qualità di Amministrazione titolare del procedimento, ha potuto contare sul supporto degli Esperti per coordinare un iter articolato, che ha integrato la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'opera, con il rigoroso rispetto dei tempi.

Il progetto, del valore di oltre **1,8 miliardi di euro**, prevede una linea metropolitana “automatica leggera” senza conducente, analoga alla Linea 1 ma aggiornata dal punto di vista tecnologico. La tratta funzionale approvata con il PAUR si estende per circa **9,4 chilometri**, articolata in due lotti costruttivi:

- il lotto Rebaudengo–Bologna, lungo 3,7 km, con sei stazioni;
- il lotto Bologna–Politecnico, lungo 5,7 km, con sette stazioni.

Tra gli elementi progettuali di maggiore rilievo vi sono la realizzazione di **un** deposito-officina presso Rebaudengo, la profondità aggiuntiva della stazione Politecnico per consentire il tronchino di inversione dei treni, e l'uso della Tunnel Boring Machine (TBM) per lo scavo meccanizzato delle gallerie. L'attività istruttoria ha previsto la pubblicazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), la consultazione pubblica (con la raccolta dei pareri di Città Metropolitana di Torino, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, GTT, ARPA Piemonte, Regione Piemonte, RFI e altri Enti), e la gestione della Conferenza di Servizi (CdS), articolata in più sedute tra giugno e settembre 2023. La procedura si è conclusa con un **giudizio positivo di compatibilità ambientale** e l'emissione del PAUR da parte del Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica della Città di Torino, con validità quindicennale. Il provvedimento finale ha integrato le condizioni ambientali, le prescrizioni tecniche e il cronoprogramma per i titoli successivi da acquisire. L'intero procedimento ha potuto contare sul contributo metodologico e tecnico degli **Esperti**, che hanno supportato l'Amministrazione nel coordinamento tra gli uffici, nell'istruttoria degli elaborati (oltre **3.700 documenti tecnici**) e nella verifica di completezza della documentazione.

Questo caso dimostra come il PAUR, se correttamente applicato, possa trasformarsi in uno strumento di **governo della complessità**: un modello capace di riunire in un unico percorso decisionale le valutazioni ambientali, i pareri tecnici e le autorizzazioni, riducendo i tempi e migliorando la qualità delle decisioni pubbliche.

Il commento dell'Esperto referente di progetto: Sara Asunis, ingegnere ambientale

"Il procedimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la Linea 2 della Metropolitana di Torino ha rappresentato un banco di prova eccezionale per il supporto fornito dagli Esperti alla Pubblica Amministrazione.

L'infrastruttura, del valore di oltre 1,8 miliardi di euro, ha richiesto il coordinamento simultaneo della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di tutti i titoli abilitativi in un unico iter decisionale con stringenti vincoli temporali. Nonostante l'Amministrazione della Città di Torino sia altamente strutturata, l'integrazione con gli Esperti si è rivelata cruciale. L'impegno per gestire la contemporaneità e l'integrazione di procedimenti così complessi è significativo, specialmente per i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) che devono garantire il rigore amministrativo e tecnico su una mole documentale superiore ai 3.700 elaborati.

Il supporto fornito ha garantito:

- *un'assistenza metodologica e tecnica mirata.*
- *una facilitazione del coordinamento tra tutti gli Enti coinvolti (tra cui ARPA e Regione).*
- *una terzietà nell'analisi istruttoria, essenziale per la qualità della decisione.*
- *il rispetto rigoroso dei tempi procedurali, in particolare durante la complessa conferenza di Servizi."*

E.5 Caso concreto 2

L'impianto di recupero "Matemorfosi" di Palazzolo Vercellese: un PAUR per l'economia circolare

Il procedimento relativo all'impianto di **recupero dei rifiuti ingombranti e tessili** proposto dalla Società Matemorfosi S.r.l. nel Comune di Palazzolo Vercellese (VC) rappresenta un esempio significativo di applicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) a un progetto di economia circolare. L'intervento, sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza (VIncA), ha avuto come autorità competente la Provincia di Vercelli, con il supporto operativo degli Esperti, che hanno affiancato l'ente nella gestione tecnica e procedurale.

L'impianto prevede la realizzazione di un **capannone industriale di circa 8.800 m²**, destinato al trattamento e recupero di **materassi e materiali tessili** con trattamento di **End of Waste (EoW)**, ovvero materiali che cessano di essere rifiuti per diventare pannelli per l'arredo e l'edilizia o granulato in poliuretano. L'iniziativa è classificata nella categoria progettuale "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 t/giorno" (All. IV Parte II, D.Lgs. 152/2006), e comporta una variante urbanistica per la trasformazione temporanea dell'area da agricola a produttiva.

La procedura, avviata nel settembre 2022, ha coinvolto una pluralità di enti: Comune di Palazzolo Vercellese, ARPA Piemonte, Parco del Po, ASL AL, Associazione d'irrigazione Ovest Sesia, Regione

Piemonte, RFI e Vigili del Fuoco, oltre alla stessa Provincia. La Conferenza di Servizi (CdS) si è articolata in una fase istruttoria e in due sedute decisorie, nel novembre e dicembre 2023, nelle quali sono stati istruiti oltre **160 elaborati tecnici**.

Durante l'iter, particolare attenzione è stata riservata alla compatibilità urbanistica e ambientale dell'opera. Le discussioni in CdS hanno riguardato la variante al Piano Regolatore, la convenzione urbanistica e il piano di dismissione dell'impianto, con l'obiettivo di garantire il ripristino agricolo dell'area al termine dell'attività, come previsto dalla normativa. Sono state inoltre definite le compensazioni ambientali in accordo con il Parco del Po per la realizzazione di un'area umida all'interno di una Zona di Protezione Speciale e con il Comune di Palazzolo Vercellese per la realizzazione di un'area verde.

Un tema rilevante ha riguardato la viabilità di accesso all'impianto, con la definizione di una nuova strada di collegamento e di un intervento di messa in sicurezza dell'intersezione con la SP23, da realizzare in collaborazione tra Comune, Provincia e proponente. La convenzione prevede la progettazione e la compartecipazione alla spesa per il progetto di fattibilità tecnico-economica, da presentare entro 60 giorni dal rilascio del PAUR.

Il provvedimento finale, emesso nel gennaio 2024, ha espresso **giudizio positivo di compatibilità ambientale** e ha riunito in un unico atto tutti i titoli abilitativi necessari – dall'autorizzazione per nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal permesso di costruire alla VINCA – fissando la durata decennale dell'autorizzazione.

Il caso Matemorfosi dimostra come il PAUR possa essere uno **strumento di governance integrata**, capace di coordinare valutazioni ambientali, urbanistiche e tecniche, riducendo i tempi e migliorando la qualità delle decisioni pubbliche. La collaborazione tra Enti locali ed Esperti ha permesso di affrontare una pratica complessa, bilanciando innovazione industriale e tutela del territorio. Il risultato è un modello operativo che unisce semplificazione e rigore, e che può fungere da riferimento per altri procedimenti nel campo della **transizione ecologica e dell'economia circolare**.

Il commento dell'Esperto: Livio Mandrile, Esperto amministrativo

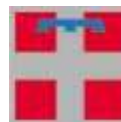
"Il PAUR Matemorfosi ha costituito un esempio virtuoso di impiego delle risorse del Progetto 1000 esperti della Regione Piemonte. La Provincia di Vercelli era già dotata di tutte le professionalità utili a un'istruttoria complessa; tuttavia, l'integrazione e il coordinamento dei procedimenti che confluiscono nel PAUR comportano un ulteriore aggravio di lavoro qualificato, in particolare per i RUP, che si trovano a gestire la contemporaneità di numerosi procedimenti con scadenze ravvicinate. Si trattava in questo caso anche di comprendere il funzionamento di un impianto articolato e innovativo e di supportare un piccolo comune (1000 abitanti) non strutturato per la partecipazione a istruttorie così complesse, che comprendono valutazioni e bilanciamento di interessi di varia natura. La possibilità di attivare risorse professionali specifiche e adeguate a un particolare progetto di insediamento di attività o impianto costituisce per gli enti non solo un supporto mirato ma anche un arricchimento professionale per la possibilità di interazione, confronto, definizione di metodi e strumenti di lavoro."



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

E.6 Conclusioni

Il lavoro svolto sul Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ha trasformato un quadro normativo complesso in un sistema più chiaro, uniforme e orientato ai risultati. La definizione di modelli comuni, check-list operative e linee guida condivise ha reso i procedimenti più trasparenti, riducendo tempi e incertezze senza indebolire le tutele ambientali.

Gli Esperti hanno contribuito a costruire un linguaggio amministrativo comune, favorendo la collaborazione tra uffici, enti locali e cittadini. Questo approccio integrato ha migliorato la qualità delle decisioni e rafforzato la capacità amministrativa di Province, Comuni e Regione, grazie anche a formazione e confronto continuo.

Le esperienze maturate dimostrano che **semplificare non significa ridurre i controlli, ma renderli più intelligenti e coordinati**. Il percorso avviato costituisce oggi un modello replicabile, capace di estendere i benefici anche ad altri ambiti della semplificazione ambientale. La vera sfida per il futuro sarà consolidare questa capacità, rendendo la semplificazione un principio stabile e strutturale del modo di operare della pubblica amministrazione piemontese.

F. ACQUA, UNA RISORSA DA PROTEGGERE

Alla gestione della risorsa idrica il progetto Esperti per il Piemonte ha dedicato competenze tecniche, giuridiche e amministrative per supportare gli Enti locali e gli organismi di governo d'ambito. In questo contesto, la semplificazione delle procedure del Servizio Idrico Integrato mira a rendere più efficienti e trasparenti i procedimenti di concessione e approvazione, favorendo una gestione coordinata tra Regione, Province e gestori del servizio e contribuendo al miglioramento complessivo della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento idropotabile.

F.1 Numeri chiave²⁴

22 numero di Assistenze Tecniche

Enti Locali supportati: 10 di cui 1 Regione, 2 Comuni, 4 Province, 3 altri enti.

F.2 Introduzione al tema

Il **Servizio Idrico Integrato (SII)**, definito dall'articolo 141 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), rappresenta l'insieme coordinato dei servizi pubblici di captazione²⁵, adduzione²⁶ e distribuzione dell'acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. È un sistema complesso, che unisce in un'unica filiera la tutela della risorsa idrica e la gestione efficiente dei servizi essenziali per i cittadini e le imprese.

L'organizzazione e il funzionamento del SII si fondano su una governance multilivello che coinvolge la **Regione Piemonte**, gli **Enti di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO)**, i **Gestori del servizio**, le **Province**, la **Città Metropolitana** e i **Comuni**. Questa pluralità di attori, se da un lato consente una gestione capillare del territorio, dall'altro genera una complessità amministrativa, che va gestita nei procedimenti di concessione delle derivazioni d'acqua, di approvazione dei progetti e di definizione delle aree di salvaguardia.

Le norme di riferimento principali – il Regolamento Regionale 10/R del 2003 sulle concessioni di derivazione, l'articolo 158-bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina l'approvazione dei progetti in Conferenza dei Servizi, il Regolamento Regionale 15/R del 2006 e il Regolamento Regionale 4/R del 2001 sulle concessioni di derivazione preferenziale – definiscono procedure articolate, che richiedono una

²⁴ I numeri fanno riferimento all'intero Progetto e sono aggiornati al 31/12/2025.

²⁵ L'insieme delle opere e delle attività finalizzate al prelievo dell'acqua da una fonte naturale, superficiale o sotterranea (ad esempio sorgenti, pozzi o corsi d'acqua), destinata all'uso potabile o ad altri usi civili nell'ambito del Servizio Idrico Integrato.

²⁶ Si intende la fase del Servizio Idrico Integrato che riguarda il trasporto dell'acqua dalla fonte di captazione agli impianti di trattamento o ai serbatoi di accumulo, attraverso condotte e infrastrutture dedicate, prima della successiva distribuzione agli utenti finali.

stretta integrazione tra competenze tecniche, ambientali e giuridiche. L'esperienza maturata nell'ambito del progetto Esperti per il Piemonte ha evidenziato che tali procedimenti risultano spesso disomogenei tra i diversi territori provinciali: la modulistica varia, le prassi operative non sono uniformi e i tempi di istruttoria possono differire sensibilmente.

Approfondimento – Perché il Servizio Idrico Integrato è così importante (e perché non ce ne accorgiamo quasi mai)

Il Servizio Idrico Integrato è una delle strutture portanti del nostro vivere quotidiano, ma anche una delle meno visibili. Ogni giorno, migliaia di chilometri di condotte, reti di distribuzione, impianti di sollevamento e depuratori lavorano in silenzio per garantire che l'acqua arrivi nelle case e torni pulita all'ambiente. Dalla captazione alla depurazione, ogni fase è regolata da norme tecniche, ambientali e sanitarie rigorose, che assicurano qualità, continuità e sicurezza del servizio. Senza questo sistema coordinato, l'acqua non sarebbe una risorsa garantita, ma un bene incerto, soggetto a interruzioni e rischi per la salute pubblica.

Il SII è importante anche perché rappresenta il punto d'incontro tra tecnologia, ambiente e solidarietà: gestire l'acqua significa tutelare un bene comune e assicurare che sia accessibile a tutti, indipendentemente dal luogo o dal reddito. Inoltre, in un contesto segnato dai cambiamenti climatici e da eventi estremi sempre più frequenti, un sistema idrico efficiente diventa una forma di protezione collettiva. Ogni investimento in manutenzione, digitalizzazione e depurazione riduce gli sprechi, migliora la qualità dei corpi idrici e contribuisce a preservare una risorsa essenziale per le generazioni future. Per questo, anche se raramente lo vediamo, il Servizio Idrico Integrato è uno dei pilastri più concreti della sostenibilità.

F.3 L'intervento degli Esperti

Il **lavoro istruttorio**²⁷ svolto dagli Esperti nell'ambito del Servizio Idrico Integrato ha riguardato sia le concessioni di derivazione ad uso potabile ed energetico sia l'approvazione dei progetti in Conferenza dei Servizi²⁸.

In una prima fase, gli Esperti hanno svolto un lavoro di analisi documentale e ricostruzione delle pratiche arretrate. Attraverso l'esame tecnico-amministrativo dei procedimenti di concessione e la predisposizione di bozze di richieste di integrazione, determine e disciplinari di concessione, è stato

²⁷ L'insieme delle attività tecniche e amministrative svolte da un Ente pubblico per analizzare, verificare e valutare una pratica o un'istanza, prima di assumere una decisione formale o adottare un provvedimento finale.

²⁸ La "Conferenza dei Servizi" è un istituto procedurale previsto in Italia (legge n. 241/1990, artt. 14 e seguenti) che consente di riunire le diverse amministrazioni competenti in un unico "tavolo" collegiale al fine di acquisire pareri, nulla osta e intese relativi a un progetto complesso, con l'obiettivo di semplificare, accelerare e rendere più coordinata la decisione finale.

possibile riordinare la documentazione e portare a conclusione numerosi procedimenti rimasti sospesi. Contestualmente, sono state predisposte relazioni tecniche illustrative e report di verifica per ogni istanza, così da fornire agli uffici provinciali una base istruttoria completa e coerente con le norme vigenti.

Parallelamente, gli Esperti hanno affiancato gli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (EGATO) nella gestione delle Conferenze di Servizi previste dall'articolo 158-bis del D.Lgs. 152/2006. In particolare, il supporto ha riguardato la valutazione della completezza della documentazione progettuale, la redazione di report istruttori, la verifica della conformità ai requisiti del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e la predisposizione delle bozze di determinazione di approvazione dei progetti.

Un'altra linea di intervento ha riguardato l'attività di supporto tecnico per la definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. Gli Esperti hanno verificato la correttezza e la completezza della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, coordinato la trasmissione dei pareri e predisposto le comunicazioni ufficiali degli Enti di governo d'ambito, favorendo una gestione lineare e più rapida dei procedimenti.

Accanto al lavoro istruttorio, è stata **elaborata un'ipotesi di standardizzazione e semplificazione delle procedure**. Gli Esperti hanno raccolto e confrontato la modulistica utilizzata dalle diverse Province e dalla Città Metropolitana, individuando differenze e buone pratiche, e predisponendo un modello unico regionale di istanza per le concessioni di derivazione ad uso potabile, corredato da una checklist della documentazione obbligatoria. Alcune delle criticità emerse in merito alla gestione della complessità in ambito SII, infatti, riguardavano la gestione non sempre uniforme delle informazioni, l'utilizzo di modulistica non standardizzata e alcune difficoltà di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali.

Per rispondere a queste stesse criticità, **la Regione Piemonte ha al contempo avviato un percorso di analisi e di semplificazione** che culminerà nella predisposizione del Portale SCRIVA-DER (Sistema Concessioni Regolazione Idrica e Valutazioni Ambientali – Derivazioni). Il nuovo portale affiancherà il già esistente portale SCRIVA-VIA, la piattaforma digitale utilizzata dalla Regione per la gestione telematica delle pratiche relative all'uso delle acque pubbliche e, più in generale, per la digitalizzazione dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale.

Gli Esperti si sono quindi messi a disposizione di Regione Piemonte per testare la demo del nuovo strumento digitale, fornendo osservazioni specifiche di ottimizzazione delle funzionalità dei quadri informativi dell'istanza e proposte di future implementazioni.

Strumenti predisposti dagli Esperti:

1. Modelli unici di istanza
2. Linee guida di compilazione istanza
3. Checklist della documentazione da allegare
4. Regolamento approvazione progetti
5. Pareri per la finalizzazione del nuovo portale SCRIVA-DER

1. Modelli unici di istanza

I modelli unici di istanza uniformano la presentazione delle domande di concessione per derivazione di acque a uso potabile. Garantiscono maggiore chiarezza per i gestori del Servizio Idrico Integrato e per gli uffici istruttori.

2. Linee guida di compilazione istanza

Riuniscono in un solo documento i riferimenti normativi, le sezioni tecniche e le dichiarazioni richieste, semplificando la compilazione e riducendo errori e difformità territoriali.

3. Checklist della documentazione da allegare

La checklist della documentazione da allegare è uno strumento operativo che definisce i contenuti minimi obbligatori per la procedibilità delle istanze. Permette agli Enti e ai Gestori del SII di verificare in modo immediato la completezza delle pratiche, evitando integrazioni successive e rallentamenti istruttori. Ogni voce della lista richiama la norma di riferimento e le specifiche tecniche richieste per la valutazione.

4. Regolamento approvazione progetti

Sulla base del nuovo Regolamento per l'approvazione dei progetti di EGATO 3, approvato nel giugno 2024 e oggetto di supporto istruttorio da parte degli Esperti, è stato predisposto un documento modello da proporre alle altre EGATO. Lo strumento è accompagnato da un elenco delle autorizzazioni che i gestori devono presentare al deposito del progetto, così da chiarire fin dall'avvio quali titoli siano necessari e quali Enti debbano essere coinvolti in Conferenza dei Servizi

5. Pareri per la finalizzazione del nuovo portale SCRIVA-DER

Il documento fornisce osservazioni specifiche di ottimizzazione delle funzionalità dei quadri informativi dell'istanza e proposte di future implementazioni, redatte in seguito ai test effettuati sulla demo del nuovo strumento digitale.

Approfondimento – Acqua e burocrazia: perché semplificare non significa “allentare i controlli”

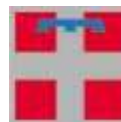
Le procedure che regolano la gestione del Servizio Idrico Integrato possono sembrare complesse, ma rispondono a un principio di equilibrio tra diversi interessi pubblici: la tutela della risorsa, la sicurezza degli impianti, la salute dei cittadini e la corretta gestione economica del servizio. Ogni autorizzazione, parere o concessione serve a garantire che un nuovo pozzo, una condotta o un depuratore siano realizzati nel rispetto delle leggi ambientali, paesaggistiche e sanitarie. In questo contesto, semplificazione non significa eliminare regole o controlli, ma rendere i procedimenti più chiari, coordinati e trasparenti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Semplificare un procedimento idrico vuol dire, ad esempio, unificare la modulistica per tutte le Province, digitalizzare gli scambi di documenti, coordinare procedimenti amministrativi differenti ma interconnessi, evitare duplicazioni di pareri e ridurre i tempi di attesa. Ciò consente agli Enti di lavorare meglio, ai Gestori di programmare gli interventi con maggiore certezza e ai cittadini di avere un servizio più efficiente. Il principio guida resta sempre lo stesso: velocizzare senza rinunciare alla qualità. In un settore delicato come quello dell'acqua, **la buona amministrazione non è fatta di scorciatoie, ma di regole chiare, controlli tracciabili e responsabilità condivise**. Solo così la semplificazione diventa una leva di fiducia e di sostenibilità, capace di rafforzare – e non indebolire – la tutela di un bene comune fondamentale.

F.4 Caso concreto 1

EGATO2 Biellese, Vercellese, Casalese: la definizione delle aree di salvaguardia delle acque potabili

L'attività di supporto fornita all'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 (EGATO2) – Biellese, Vercellese, Casalese ha avuto l'obiettivo di supportare l'Ente nell'istruttoria delle pratiche di definizione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

L'Assistenza Tecnica è stata avviata per accelerare l'individuazione di tali aree, procedimento spesso rallentato da carenze documentali e difficoltà di coordinamento tra i diversi attori coinvolti. L'attività ha riguardato l'esame di numerose pratiche pendenti, necessarie per consentire alla Regione Piemonte di emanare le Determinazioni Dirigenziali (DD) di approvazione e permettere così alle Province di completare il rilascio delle concessioni di derivazione idrica rimaste sospese.

Gli Esperti hanno svolto un ruolo di supporto tecnico amministrativo all'Ente, garantendo una valutazione istruttoria completa e coerente degli elaborati progettuali presentati dai gestori del SII. In particolare, hanno:

- verificato la correttezza e la completezza dei dati tecnici, relativi alla posizione dei pozzi, alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche e ai potenziali fattori di rischio;
- supportato l'Ente delle interlocuzioni con ARPA e ASL, assicurando il rilascio tempestivo dei pareri di competenza;
- predisposto le comunicazioni ufficiali dell'EGATO2 alla Regione Piemonte, necessarie per l'adozione dei provvedimenti di approvazione delle aree di salvaguardia.

Un aspetto di rilievo è stato l'uso sistematico di strumenti digitali di analisi territoriale, che hanno consentito di sovrapporre i dati delle captazioni con la cartografia ambientale, migliorando la trasparenza delle decisioni. Grazie a questo approccio, l'attività istruttoria si è svolta in tempi compatibili con le esigenze di sicurezza idropotabile e con gli obiettivi fissati dalla normativa nazionale.

Con questo lavoro è stato messo a punto un metodo replicabile per la gestione delle aree di salvaguardia: una sequenza di fasi operative standard – raccolta dati, analisi tecnico-ambientale, validazione con gli enti di controllo, trasmissione alla Regione – che può rappresentare una buona pratica per tutti gli Enti di Governo d'Ambito piemontesi.

L'attività si è conclusa con la fase istruttoria. Successivamente l'Ente potrà proseguire l'iter delle pratiche.

Il commento dell'Esperto referente di progetto: Chiara Maffei, Ingegnere civile

“Il nostro supporto nella fase istruttoria delle pratiche ha permesso di recuperare un rilevante arretrato, rimettendo in moto procedimenti complessi legati alle concessioni idropotabili e all'approvazione delle aree di salvaguardia in alcuni casi rimasti sospesi da decenni. Il lavoro svolto a stretto contatto con strutture spesso sottorganico ha rafforzato la capacità amministrativa dell'Ente e ha avviato la comunicazione diretta e la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali degli enti coinvolti, permettendo una gestione più efficiente e coordinata dei procedimenti.”

F.5 Conclusioni

Le attività svolte nell'ambito del Servizio Idrico Integrato hanno fornito un supporto concreto agli Enti beneficiari, in particolare nelle fasi istruttorie di procedimenti complessi, spesso caratterizzati da tempi lunghi di definizione. L'affiancamento degli Esperti ha contribuito a recuperare pratiche rimaste sospese, a migliorare la qualità delle istruttorie e a rendere più ordinata la gestione dei procedimenti di concessione e di approvazione delle aree di salvaguardia.

La predisposizione di strumenti condivisi e il supporto tecnico-amministrativo hanno rafforzato la capacità operativa di strutture frequentemente sottorganico, favorendo una maggiore omogeneità delle prassi e un migliore coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. Nel loro insieme, le esperienze maturate costituiscono una base utile per consolidare metodi di lavoro comuni e accompagnare, nel tempo, una gestione efficiente e coordinata della risorsa idrica.

CAPITOLO 3

Impatto economico e sociale

Il progetto Esperti per il Piemonte può generare impatti concreti sull'economia regionale, sul funzionamento dell'amministrazione e sulla fiducia tra istituzioni, cittadini e imprese. Le azioni di semplificazione rendono più rapidi e trasparenti i procedimenti, riducendo costi e incertezze e creando condizioni favorevoli a nuovi investimenti. Allo stesso tempo, la collaborazione tra Enti rafforza le competenze interne e migliora la capacità di programmazione e controllo. La semplificazione e il rafforzamento della capacità amministrativa si confermano così leve di sviluppo economico, innovazione organizzativa e coesione sociale, capaci di coniugare efficienza amministrativa, sostenibilità e partecipazione.

3.1 Contributo al PIL e alla competitività nazionale

Le proposte di semplificazione e la predisposizione di linee guida e buone pratiche avviata con il progetto Esperti per il Piemonte può produrre **effetti sull'economia regionale, sulla competitività delle imprese e sull'efficienza complessiva del sistema produttivo.** Rendere più rapidi, trasparenti e omogenei i procedimenti autorizzativi significa ridurre costi e incertezze, permettendo alle imprese di pianificare con maggiore sicurezza e alle amministrazioni di utilizzare meglio le proprie risorse. **Ogni intervento di semplificazione e di rafforzamento della capacità amministrativa, dai settori delle energie rinnovabili alle bonifiche, dal servizio idrico alle autorizzazioni ambientali, può produrre un effetto moltiplicatore che si traduce in investimenti, occupazione e crescita economica diffusa.**

Per fare **alcuni esempi**, nel campo delle energie rinnovabili, l'accelerazione degli iter autorizzativi può favorire la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e a biogas, generando una filiera locale di imprese, tecnici e professionisti. Ogni cantiere attivato comporta la mobilitazione di competenze specialistiche, lavori di ingegneria, forniture di materiali e servizi connessi, creando occupazione diretta e indotta. Le aziende che investono in autoproduzione energetica beneficiano inoltre di una riduzione dei costi operativi e di una maggiore resilienza alle fluttuazioni del mercato energetico, rafforzando la loro posizione competitiva. In questo senso, la semplificazione amministrativa agisce come leva di sviluppo industriale e di politica economica, consentendo alle imprese piemontesi di operare in un contesto più prevedibile e di orientare le proprie strategie verso l'innovazione e la sostenibilità.

Analoghi effetti si possono registrare nei settori legati alla rigenerazione urbana e alla bonifica dei siti contaminati. Le bonifiche, rese più rapide e coordinate, trasformano aree dismesse o degradate

in opportunità di investimento produttivo, edilizio o ambientale. Ogni intervento di risanamento genera valore non solo per le imprese coinvolte nei lavori, ma anche per le comunità locali, poiché restituisce porzioni di territorio alla collettività, riduce il consumo di suolo e attira nuovi investimenti. La filiera delle bonifiche attiva numerose professionalità: ingegneri, geologi, chimici, giuristi, imprese di costruzione e laboratori di analisi. La presenza di un quadro procedurale certo riduce il rischio di contenziosi e incentiva la partecipazione di operatori qualificati, con un effetto positivo sulla qualità complessiva degli interventi e sull'economia locale.

Le semplificazioni possono inoltre generare benefici significativi sul piano dell'efficienza amministrativa. Tempi più brevi di istruttoria significano meno risorse spese in passaggi burocratici e più energie destinate alla programmazione, al controllo e all'innovazione. Le Province e i Comuni possono smaltire arretrati accumulati e migliorare la qualità dei provvedimenti, rendendo l'azione amministrativa più tempestiva e coerente. Ma gli effetti positivi non si limitano all'interno della pubblica amministrazione: un sistema più semplice e trasparente ha ricadute dirette anche su chi presenta istanze, in particolare su imprenditori e consulenti tecnici. Iter più chiari e indicazioni esplicite riducono infatti l'investimento, in termini di tempo e risorse economiche, necessario per comprendere cosa il procedimento richiede effettivamente e per gestire eventuali richieste di modifica o integrazione successive. Migliorare la leggibilità e la coerenza delle regole non solo facilita il lavoro degli uffici, ma contribuisce anche a rafforzare la fiducia degli operatori economici nei confronti delle istituzioni e ad accelerare la realizzazione degli interventi sul territorio.

Questi risultati si riflettono in una maggiore capacità del Piemonte di contribuire alla competitività nazionale. La Regione si presenta come **un laboratorio di buone pratiche amministrative e di innovazione istituzionale**. Le esperienze maturate nella Direzione Ambiente attraverso il progetto Esperti per il Piemonte possono essere replicate in altri contesti, offrendo un modello per il rafforzamento della pubblica amministrazione e per la crescita sostenibile del Paese. La semplificazione può essere una strategia di modernizzazione capace di incidere sulla produttività, sull'occupazione e sulla qualità della vita.

Le ricadute sociali e territoriali sono altrettanto rilevanti. La rigenerazione di aree dismesse, la valorizzazione del patrimonio ambientale e la diffusione delle energie rinnovabili contribuiscono a creare un tessuto economico più equilibrato, riducendo le disparità tra zone urbane e rurali. Le semplificazioni sostengono le aree montane e periferiche, spesso penalizzate da carenze infrastrutturali, favorendo nuovi investimenti e opportunità di lavoro. **Ogni intervento, piccolo o grande, si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo sostenibile e inclusivo**, dove la rapidità e la chiarezza delle decisioni pubbliche diventano **motore di fiducia** e di crescita.

Nel complesso, il contributo al PIL regionale e alla competitività nazionale deriva dall'incontro tra efficienza amministrativa, innovazione tecnologica e collaborazione istituzionale. Il progetto Esperti ha mostrato che semplificare non significa ridurre controlli o tutele, ma **governare la complessità con strumenti adeguati**, integrando competenze tecniche, giuridiche e digitali. La riduzione dei tempi medi dei procedimenti, la diffusione di modelli condivisi e la costruzione di una governance multilivello rappresentano i pilastri di un sistema pubblico più solido e orientato ai risultati. L'impatto

economico complessivo si traduce in una maggiore capacità di attrarre capitali, sostenere la transizione ecologica e consolidare la posizione del Piemonte come territorio competitivo, innovativo e responsabile.

3.2 Contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030

L'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, definisce un piano d'azione globale articolato in 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs). Questi obiettivi mirano a porre fine alla povertà, proteggere il Pianeta e garantire prosperità e pace a tutte le persone entro il 2030, attraverso un approccio integrato che unisce dimensione economica, sociale e ambientale. **L'Agenda riconosce il ruolo centrale delle istituzioni pubbliche nel promuovere politiche e strumenti capaci di orientare lo sviluppo verso la sostenibilità e la resilienza.**

È possibile approfondire al seguente link <https://unric.org/it/agenda-2030/>.

In questo quadro, **le azioni di semplificazione amministrativa sviluppate nell'ambito del progetto Esperti per il Piemonte si inseriscono pienamente nei principi dell'Agenda 2030, contribuendo in modo concreto al raggiungimento di diversi SDGs.** Gli interventi nei settori delle energie rinnovabili, dei rifiuti, delle bonifiche, delle valutazioni ambientali, del PAUR/VIA e del servizio idrico integrato promuovono un modello di governance più efficiente, digitale e trasparente, orientato alla tutela delle risorse naturali e alla crescita economica sostenibile. La semplificazione dei procedimenti autorizzativi, la riduzione dei tempi, la digitalizzazione delle pratiche e il rafforzamento della capacità amministrativa non rappresentano solo strumenti di efficienza, ma azioni coerenti con gli obiettivi dell'Agenda: energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, innovazione e infrastrutture sostenibili, città resilienti e istituzioni solide.

La tabella che segue mette in relazione le sei aree tematiche affrontate dal progetto con i 17 SDGs, evidenziando come ogni ambito di intervento contribuisca, in misura diversa, al raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Tabella di correlazione tra le aree tematiche del Progetto Esperti e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) a cui il progetto contribuisce

Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)	Rinnovabili	Rifiuti	Bonifiche	Valutazioni ambientali (AIA/AUA)	PAUR/VIA	Servizio Idrico Integrato (SII)
	-	-	✓	-	-	-
	-	-	-	-	-	✓
	✓	-	-	-	-	-
	✓	✓	-	✓	✓	-
	✓	✓	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	✓	✓	-	-	-

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

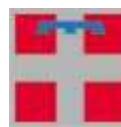
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

	✓	✓	-	-	-	-
	✓	-	✓	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

CAPITOLO 4

Un'eredità per il futuro

La semplificazione e il rafforzamento della capacità amministrativa promossi dal progetto **Esperti per il Piemonte** sono stati più di un intervento tecnico o organizzativo: **rappresentano una strategia di trasformazione capace di incidere sulla competitività economica, sull'efficienza istituzionale e sulla fiducia tra cittadini e amministrazioni.**

L'impatto diretto sulla competitività regionale e sulla capacità di attrarre investimenti è uno dei risultati più tangibili. Un quadro procedurale più chiaro e tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni riducono il rischio di ritardi, contenziosi e costi aggiuntivi per i soggetti pubblici e privati, rendendo il Piemonte un territorio prevedibile e attrattivo per chi desidera investire. La certezza delle regole e la trasparenza dei processi contribuiscono a creare un ambiente amministrativo stabile, in cui la rapidità delle decisioni si accompagna alla qualità e alla solidità giuridica degli atti. **Tuttavia, l'effetto complessivo delle semplificazioni e del rafforzamento della capacità amministrativa non si misurano soltanto in termini di efficienza economica, ma anche per gli impatti ambientali e sociali generati.** Procedure più trasparenti e partecipate riducono i margini di conflitto e aumentano la fiducia delle comunità locali nei confronti dei processi decisionali. Ogni intervento – dalle bonifiche alla gestione delle risorse idriche, dalle autorizzazioni ambientali alle energie rinnovabili – è stato concepito non solo per semplificare un iter, ma per garantire maggiore qualità, tracciabilità e sostenibilità.

Le esperienze maturate con Esperti per il Piemonte rappresentano oggi un patrimonio di conoscenze, strumenti e relazioni che non si esaurisce con la chiusura del Progetto.

La collaborazione istituzionale, la diffusione delle buone pratiche e la standardizzazione dei metodi di lavoro costituiscono un'eredità duratura, destinata a rafforzare la capacità della Regione e degli Enti locali di affrontare con competenza e tempestività le sfide della transizione ecologica e digitale. In questa prospettiva, **la semplificazione si conferma una leva strutturale per la modernizzazione del sistema pubblico. Essa non riduce le garanzie, ma le rende più efficaci; non elimina i controlli, ma li rende più mirati e trasparenti; non accorcia le procedure a scapito della qualità, ma le rende più leggibili e coerenti.** Il valore del Progetto risiede nell'aver contribuito a generare una rinnovata cultura amministrativa, fondata su collaborazione, competenza e responsabilità condivisa.

La prospettiva che si apre ora è quella di consolidare questo percorso, trasformando i risultati raggiunti in strumenti permanenti di governo e programmazione. Le esperienze maturate e le metodologie di lavoro introdotte rappresentano le basi per un'amministrazione pubblica più efficiente e vicina ai territori. La semplificazione, accompagnata da conoscenza tecnica e cooperazione istituzionale, continuerà a essere il motore di una pubblica amministrazione capace di innovare, di attrarre investimenti e di garantire ai cittadini un rapporto fondato su trasparenza, fiducia e qualità delle decisioni.

Glossario

Nel settore ambientale della Regione Piemonte, ambito nel quale operano gli Esperti, vengono utilizzati quotidianamente termini tecnici e acronimi che non sempre risultano immediatamente comprensibili a un pubblico non specialistico. La natura stessa dei procedimenti – che coinvolgono più Enti, discipline diverse e un quadro regolatorio articolato – rende frequente l'uso di sigle e concetti specifici, spesso indispensabili per descrivere correttamente attività, autorizzazioni e strumenti di valutazione. Per facilitare la lettura del Rapporto Semplificazioni e rafforzamento della capacità amministrativa e promuovere un linguaggio chiaro e accessibile, si è ritenuto utile includere un glossario che raccolga e spieghi in modo semplice e sintetico i termini tecnici e gli acronimi più ricorrenti.

AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)

Autorizzazione che regola il funzionamento degli impianti industriali con impatti rilevanti sull'ambiente, fissando condizioni e limiti per emissioni, rifiuti e uso delle risorse.

Agrivoltaico

Sistema che combina produzione agricola e produzione di energia fotovoltaica sulla stessa superficie, garantendo la continuità delle attività agricole e il rispetto di criteri tecnici specifici.

ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Autorità pubblica indipendente che vigila sulla trasparenza, sulla correttezza delle procedure amministrative e sulla prevenzione della corruzione nella Pubblica amministrazione, fornendo linee guida e indicazioni operative anche per gli appalti e le garanzie fideiussorie.

Area vasta

Porzione di territorio analizzata per valutare l'impatto cumulativo di un impianto, considerando vincoli, criticità e presenza di altri impianti.

ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)

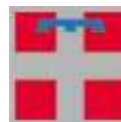
Ente tecnico che supporta Regione ed Enti locali nelle valutazioni ambientali, nei controlli e nel monitoraggio del territorio, fornendo pareri specialistici.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

ASL (Azienda Sanitaria Locale)

Ente sanitario territoriale coinvolto nella valutazione di aspetti legati alla salute pubblica all'interno dei procedimenti ambientali.

Attività libera

Regime autorizzativo che riguarda interventi di piccolissima entità, per i quali non sono richieste autorizzazioni complesse, ma solo adempimenti minimi.

AU (Autorizzazione Unica per gli impianti da fonti rinnovabili)

Procedura che riunisce in un unico atto tutte le autorizzazioni necessarie per impianti da fonti rinnovabili di maggiore complessità, come previsto dal D.Lgs. 190/2024.

AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

Autorizzazione semplificata per attività e impianti di piccole e medie dimensioni che sostituisce fino a sette titoli ambientali unificandoli in un unico provvedimento.

Azioni di rivalsa

Azioni esercitate dalla Pubblica amministrazione per recuperare le somme spese nella messa in sicurezza o bonifica quando il responsabile dell'inquinamento non interviene o non adempie ai propri obblighi.

Biofouling

Formazione di incrostazioni biologiche nelle tubazioni degli impianti geotermici, che può ridurre l'efficienza del sistema.

Buffer territoriale

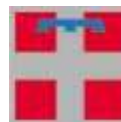
Area circolare attorno a un impianto, delimitata per valutare la pressione complessiva derivante dalla concentrazione di più impianti sul territorio.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Caratterizzazione ambientale

Fase del procedimento di bonifica che prevede indagini tecniche volte a definire natura, estensione e livelli della contaminazione nel suolo, sottosuolo o acque, come base per la successiva analisi di rischio.

CdS (Conferenza di Servizi)

Strumento di coordinamento tra più amministrazioni che consente di acquisire in un'unica sede pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari per un procedimento.

CE – Direttiva 2004/35/CE (Direttiva sulla responsabilità ambientale)

Direttiva europea che stabilisce il principio per cui chi causa un danno ambientale è obbligato a prevenirlo o ripararlo a proprie spese, delineando il quadro giuridico per la responsabilità degli operatori economici.

Centroide

Punto centrale da cui viene tracciato il buffer territoriale nella valutazione dell'effetto cumulo.

Check list

Elenco strutturato degli elementi da verificare o dei documenti da acquisire per garantire completezza, coerenza e correttezza dell'istruttoria.

Concessione di derivazione idrica

Autorizzazione che consente l'utilizzo di acque superficiali o sotterranee per la produzione di energia, come nei casi di impianti idroelettrici o geotermici open loop.

Contenzioso

Conflitto giuridico che può nascere tra cittadini, imprese o Pubbliche amministrazioni e che può sfociare in un ricorso davanti al giudice amministrativo o civile.

CMTo (Città Metropolitana di Torino)

Ente territoriale subentrato alla Provincia di Torino, con competenze in materia di pianificazione, ambiente, trasporti, sviluppo locale e coordinamento istituzionale.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

Decreto ministeriale

Atto normativo emanato da un Ministero nell'ambito delle proprie competenze. Definisce regole tecniche o disposizioni attuative di leggi e decreti legislativi, ed è vincolante su tutto il territorio nazionale una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

DGR (Delibera della Giunta Regionale)

Atto amministrativo con cui la Giunta regionale approva decisioni, misure attuative, linee guida o disposizioni operative, vincolanti per il territorio regionale.

Determina

Atto amministrativo con cui un dirigente adotta una decisione operativa, approva documenti o autorizza attività. È utilizzato per dare attuazione concreta a indirizzi politici o normativi.

Determinazione finale (in ambito Pubblica amministrazione)

Atto conclusivo di un procedimento amministrativo che contiene l'esito dell'istruttoria, le motivazioni, le condizioni e le prescrizioni da rispettare.

Diagramma di flusso

Rappresentazione grafica delle fasi di un procedimento amministrativo, utile per individuare passaggi critici e semplificare i processi.

Diagramma di Gantt

Strumento di pianificazione che mostra attività, tempistiche e scadenze di un processo, utile per coordinare procedimenti complessi.

DM 269/2020

Decreto del Ministero dell'Ambiente che disciplina il finanziamento e la gestione degli interventi sui siti orfani, cioè aree contaminate prive di soggetti responsabili individuabili o solvibili.

Diffida (ambito bonifiche, ex art. 244 D.Lgs. 152/2006)

Atto con cui l'autorità competente ordina al responsabile dell'inquinamento di avviare gli interventi di messa in sicurezza o bonifica entro un termine stabilito, pena l'intervento sostitutivo dell'Ente.

Economia circolare

Modello di produzione e consumo che riduce gli sprechi, valorizza materiali e risorse attraverso riuso, riciclo e recupero e limita l'uso di materie prime vergini.

Effetto cumulo

Valutazione degli impatti derivanti dalla presenza simultanea di più impianti in un'area, considerando concentrazione, vincoli e caratteristiche del territorio.

EoW (End of Waste – Cessazione della qualifica di rifiuto)

Momento in cui un materiale trattato non è più considerato rifiuto e diventa un prodotto o materia prima secondaria, nel rispetto di requisiti tecnici e ambientali.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Raccolta di domande ricorrenti e relative risposte che chiariscono aspetti tecnici o procedurali, riducendo dubbi interpretativi.

Fideiussione (in ambito ambientale)

Garanzia finanziaria richiesta a un proponente per assicurare che a fine vita dell'impianto siano disponibili le risorse economiche per lo smontaggio e il ripristino dei luoghi.

FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani)

Componente biodegradabile dei rifiuti urbani, destinata a impianti specifici non rientranti nelle procedure semplificate per le rinnovabili.

GIS (Sistema Informativo Geografico)

Sistema digitale che integra dati territoriali e cartografici, utilizzato per analisi ambientali, localizzazioni e valutazioni.

Green Deal europeo

Strategia dell'Unione Europea per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, attraverso misure in ambito energetico, ambientale e tecnologico.

Impianto flottante

Impianto fotovoltaico installato su bacini idrici artificiali, che rientra nella PAS entro specifici limiti di potenza.

Indice LAOR

Indice usato per gli impianti agrivoltaici che misura il rapporto tra area occupata dai pannelli e superficie agricola complessiva.

Indice moltiplicatore

Parametro utilizzato nella valutazione dell'effetto cumulo per pesare la presenza di vincoli ambientali, agricoli e paesaggistici.

Istruttoria

Insieme delle verifiche tecniche, amministrative e giuridiche svolte da un Ente per valutare una pratica o una richiesta.

Istruire (in ambito Pubblica amministrazione)

Svolgere le attività preliminari necessarie per valutare una pratica amministrativa, verificando documentazione, pareri e condizioni.

IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Autorità pubblica che controlla l'operato delle compagnie assicurative, verificando trasparenza, solidità e correttezza delle polizze, incluse le fidejussioni richieste in ambito ambientale.

Mappatura

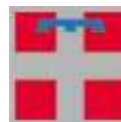
Attività di raccolta e organizzazione delle informazioni relative a procedimenti, Enti competenti e pareri necessari.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)

Organizzazione internazionale che promuove politiche economiche e sociali condivise tra i Paesi membri. È all'origine del principio "chi inquina paga", introdotto nelle raccomandazioni del 1972.

Onere reale

Vincolo economico iscritto sugli immobili nei casi in cui la Pubblica amministrazione interviene in sostituzione del responsabile per la bonifica di un sito. L'onere segue il bene anche in caso di trasferimento di proprietà e garantisce il recupero delle spese sostenute.

Open loop (impianto geotermico a circuito aperto)

Sistema geotermico che preleva acqua di falda tramite un pozzo e la reimmette nello stesso acquifero dopo l'utilizzo.

Ottemperanza

Adempimento delle condizioni e prescrizioni contenute in un provvedimento amministrativo.

Pareri ambientali preventivi

Pareri tecnici acquisiti prima della presentazione dell'istanza autorizzativa, utili per evitare sospensioni dei procedimenti e ridurre i tempi.

PAS (Procedura Abilitativa Semplificata)

Procedura semplificata che consente di autorizzare impianti rinnovabili di piccola e media dimensione tramite dichiarazione asseverata.

PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica)

Livello progettuale richiesto per opere pubbliche, che definisce caratteristiche tecniche, costi, alternative e impatti.

Piccole utilizzazioni locali

Iter autorizzativo agevolato previsto per impianti geotermici di modeste dimensioni e impatto.

PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

Piano italiano finanziato dall'Unione Europea per sostenere riforme e investimenti in ambito ambientale, digitale, sociale ed economico, includendo anche interventi su siti orfani e infrastrutture ambientali.

Privilegio speciale immobiliare

Garanzia che attribuisce alla Pubblica amministrazione un diritto di prelazione sul ricavato della vendita dell'immobile contaminato, nel caso in cui debba recuperare le spese anticipate per la bonifica.

Provvedimento amministrativo

Atto adottato da una Pubblica amministrazione per decidere su una richiesta o disciplinare una situazione giuridica.

PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica)

Documento che definisce la gestione agronomica del digestato e dei fertilizzanti organici prodotti dagli impianti agroenergetici.

QGIS (Quantum Geographic Information System)

Software open source usato per elaborare dati territoriali e supportare modelli di analisi come l'effetto cumulo.

RED III (Direttiva 2023/2413)

Direttiva europea che stabilisce obiettivi aggiornati per la diffusione delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

Regolamento UE 2023/435

Norma europea che introduce misure per accelerare la transizione energetica, in particolare attraverso la diffusione delle rinnovabili.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

Rete Natura 2000

Sistema europeo di aree protette che garantisce la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Rivalsa

Istituto giuridico che consente alla Pubblica amministrazione di recuperare da un soggetto obbligato le somme anticipate per un intervento, come nel caso delle bonifiche svolte d'ufficio.

SDGs (Sustainable Development Goals)

Obiettivi definiti dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per guidare le politiche di sviluppo sostenibile.

SIA (Studio di Impatto Ambientale)

Documento tecnico presentato nell'ambito della VIA che descrive il progetto, gli impatti previsti e le misure di mitigazione.

SIC/ZSC (Sito di Importanza Comunitaria / Zona Speciale di Conservazione)

Categorie di aree protette della Rete Natura 2000, soggette a valutazioni specifiche.

SII (Servizio Idrico Integrato)

Sistema pubblico che comprende captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile, gestione fognaria e depurazione.

Sito contaminato / sito potenzialmente contaminato

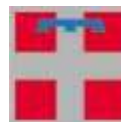
Un sito è potenzialmente contaminato quando esiste il sospetto di inquinamento e occorrono indagini. È contaminato quando le concentrazioni di inquinanti superano i valori di legge, rendendo necessarie bonifiche o messa in sicurezza.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Sito orfano

Area contaminata in cui non è individuabile un responsabile, o il responsabile è insolvente o impossibilitato a intervenire. In questi casi la bonifica è finanziata con fondi pubblici, inclusi quelli previsti dal DM 269/2020 e dal PNRR.

SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)

Struttura che coordina la gestione delle pratiche amministrative relative alle attività economiche.

SUE (Sportello Unico per l'Edilizia)

Interfaccia comunale per la gestione delle pratiche edilizie relative a interventi su edifici.

SUER (Sportello Unico per le Energie Rinnovabili)

Piattaforma digitale nazionale per la presentazione unificata delle istanze relative a impianti da fonti rinnovabili.

VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

Procedura che valuta gli effetti ambientali di piani e programmi pubblici, garantendo l'integrazione della sostenibilità nella pianificazione.

VCO (Verbano-Cusio-Ossola)

Provincia del Piemonte, soggetto competente per numerosi procedimenti amministrativi in materia ambientale, tra cui quelli relativi ai siti contaminati.

VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)

Procedura che verifica gli impatti significativi di un progetto sull'ambiente prima della sua autorizzazione.

VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale)

Valutazione degli effetti di un piano o progetto su aree della Rete Natura 2000.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

Allegati

Il capitolo dedicato agli allegati raccoglie l'insieme degli strumenti operativi predisposti dagli Esperti nel corso delle attività di assistenza tecnica. Si tratta di documenti nati a partire dai bisogni concreti espressi dagli Enti locali e costruiti per tradurre la semplificazione in soluzioni pratiche, immediatamente utilizzabili nei procedimenti amministrativi.

Gli allegati sono stati inseriti con un duplice obiettivo. Da un lato, rendere trasparente e verificabile il lavoro svolto, mettendo a disposizione i materiali che hanno supportato l'azione amministrativa e contribuito al miglioramento dei processi; dall'altro, lasciare un patrimonio di conoscenze e strumenti che possa continuare a essere utilizzato anche oltre la durata del progetto.

Linee guida, vademecum, modelli, schemi, checklist e analisi tematiche sono pensati per accompagnare tecnici e funzionari nella gestione di procedure complesse, favorendo uniformità di applicazione, chiarezza interpretativa e riduzione dei tempi istruttori. Gli allegati possono essere consultati come supporto operativo, adattati ai diversi contesti territoriali e assunti come riferimento per interventi futuri, contribuendo a rafforzare in modo strutturale la capacità amministrativa e la cultura della semplificazione.

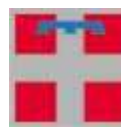
Di seguito, l'elenco degli allegati segue la distinzione per tema di applicazione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Energie rinnovabili - Allegati

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Tipologia Documento:

Report tecnico

REGIONE PIEMONTE – SEMPLIFICAZIONI P3

NOME PROCEDURA

TITOLO ELABORATO

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. E' vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per:

Regione Piemonte – Progetto 1000 esperti

Elaborato da:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Profilo professionale</i>
Valeria Chiarla	Esperto - architetto
Patrizia Gugliermiro	Esperto - legale
Francesco Iannelli	Esperto - agronomo
Versione n.	5
Data	14_10_2025

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

FOTOVOLTAICO E AGRIVOLTAICO

Linee di indirizzo

La procedura abilitativa semplificata

PAS

REV

5.0.0

14/10/25

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte"

CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2

"Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1:

"Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

INTRODUZIONE: IL D.Lgs.190/2024

Il Decreto Legislativo 190/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2024 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”*, si inserisce nel contesto della direttiva europea RED III e del regolamento UE 2023/435, con lo scopo di promuovere e favorire la transizione energetica sostenibile e l'autonomia energetica del Paese.

L'obiettivo è semplificare le pratiche amministrative per chi intende produrre energia da fonti rinnovabili, articolando la norma in un unico testo legislativo primario che ne elimina le incoerenze.

L'art. 1 del d.lgs. 190/2024 individua oggetto e finalità dell'intervento, specificando che il T.U. definisce i regimi amministrativi per:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, -
- gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, -
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Il decreto, **riduce i regimi autorizzativi** da quattro a tre (attività libera, procedura di abilitazione semplificata, autorizzazione unica), definendo per ognuno procedura e interventi ammessi.

Il nuovo **Testo Unico sulle Rinnovabili** è entrato ufficialmente in vigore il **30 dicembre 2024**.

A partire da questa data, le regioni e gli enti locali hanno un periodo di **180 giorni** (fino al **28 giugno 2025**) per adeguare la propria normativa ai principi del decreto ed eventualmente introdurre **ulteriori semplificazioni** rispetto a quanto previsto dal decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A (attività libera) e B (PAS).

PAS FOTOVOLTAICO E AGRIVOLTAICO

Il presente documento, redatto sulla base del D.Lgs.190/2024, illustra le attività previste in capo ai comuni nel caso della presentazione di richiesta di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e agrivoltaica.

RICEZIONE ISTANZA

1

VALUTAZIONE APPLICABILITA' PAS

2

3

VERIFICA VINCOLI

4

VERIFICA DOCUMENTALE

5

ISTRUTTORIA

6

ESITO/PUBBLICAZIONE/
COLLAUDO FINALE

7

SANZIONI

"a

GLOSSARIO ED ELENCO FAQ

"b

ALLEGATI

iter

1

Ricezione istanza

Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la **piattaforma SUER** e secondo un **modello unico** adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il progetto corredato da una serie di documenti (indicati dall'art. 8 comma 4 letterae a-m, Dlgs 190/2024) . Nelle more dell'adozione della piattaforma si utilizzerà la modulistica previgente.

COSA FA IL TECNICO COMUNALE

VERIFICA LE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA PAS (art. 8, comma2)

Il ricorso alla PAS è **precluso** al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

VERIFICA se il progetto necessita di concessione di superfici e/o risorse pubbliche e ne verifica la presenza dell'istanza (la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione)

VERIFICA VERIFICA la presenza di documentazione del progetto in relazione alla VINCA di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 (VINCA)

VERIFICA LA COMPLETEZZA DOCUMENTALE (vedasi CHECK LIST pag 29)

IN CASO DI INCOMPLETEZZA: Notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie.

?1.L'istanza a quale tipologia di intervento può essere ricondotta, tra quelli riconducibili alla PAS?

Interventi di nuova costruzione

Interventi su impianti esistenti

?2.Cosa si intende per intervento di nuova costruzione?

Sono quelli elencati alla sezione 1 dell'allegato B del decreto legislativo 190/2024 come segue:

- a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A del D. Lgs. 190/2024, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;*
- b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A del D. Lgs. 190/2024 e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;*
- c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;*
- d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;*
- e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);»;*
- f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I dell'allegato A del D. Lgs. 190/2024 nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;*
- g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;*
- h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;*
- i) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;*
- l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;*
- m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione:*
 - 1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;*
 - 2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;*
- n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;*
- o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;*
- p) impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;*
- q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;*

- r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;*
- s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;*
- t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;*
- u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;*
- v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;*
- z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;*
- aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;*
- bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati;*
- cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.*

7.3. Cosa comprende l'intervento su impianti esistenti ?

Sono quelli elencati alla sezione 2 dell'allegato B del decreto legislativo 190/2024 come segue:

- a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento;*
- b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;*
- c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;*
- d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;*
- e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;*
- f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;*
- g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW;*

- h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;*
- i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;*
- l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;*
- m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:*
- 1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;*
 - 2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;*
 - 3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;*
- n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.*

?4. A chi deve essere presentata istanza?

Al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica .

Nel caso in cui gli interventi coinvolgano più comuni, il comune precedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione di intervento da realizzare. Il comune precedente acquisisce le osservazioni dagli altri comuni il cui territorio è interessato dall'intervento.

?5. Cosa accade se non è allegata all'istanza la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria?

I diritti di segreteria sono sempre dovuti quando le possono essere riscossi coattivamente dall'ufficio. Il mancato pagamento non preclude la disamina della pratica. Le spese istruttorie sono stabilite a discrezione del Comune. La copia della quietanza dell'avvenuto pagamento obbligatoria e va allegata all'istanza in caso di interventi che raggiungano la soglia di potenza superiore a 1 MW.

?6. Qualora l'istante non fosse nella disponibilità di tutti i terreni interessati dall'impianto e dalle opere di connessione, la PAS è accoglibile?

La PAS non è accoglibile qualora l'istante non fosse nella disponibilità dei terreni interessati dall'impianto. Qualora, invece, l'istante non fosse nella disponibilità dei terreni interessati dalle opere di connessione il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

?7. Cosa si intende per titolo di disponibilità?

Si intende sia un titolo da cui deriva un diritto reale (proprietà, usufrutto, diritto di superficie), o personale di godimento (contratto di affitto, di locazione, di comodato). Anche nel caso in cui il titolo presentato sia un contratto preliminare lo stesso dovrà essere regolarmente registrato.

Di seguito alcuni atti che possono dimostrare la disponibilità delle aree da parte del proponente:

- *atti di proprietà o di costituzione di servitù per le opere di connessione;*
- *accordi preliminari per la cessione della proprietà o per la costituzione delle servitù per le opere di connessione;*
- *atti di assenso preliminare o definitivo da parte di Enti pubblici nel caso di terreni demaniali;*
- *contratto di affitto dell'immobile o preliminare di affitto e di diritto di passaggio per le opere di connessione;*
- *altra documentazione da cui si possa evincere la disponibilità delle aree per la realizzazione del progetto, incluse le aree impegnate dalle opere di connessione*

La proprietà o altro diritto devono avere una durata almeno pari a quella di realizzazione e periodo di esercizio previsto dell'impianto.

?8. Cosa succede se il progetto non è compatibile con gli strumenti urbanistici?

La compatibilità urbanistico-edilizia del progetto costituisce il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo di procedura semplificata.¹

La PAS non costituisce quindi variante allo strumento urbanistico.

?9. Cosa succede se il progetto non è compatibile con i regolamenti edilizi?

La PAS non può consentire di realizzare l'intervento in deroga ai regolamenti edilizi perché il rispetto di questi è presupposto per esperire il procedimento di PAS.²

Ad oggi l'insistenza di un progetto di un impianto entro un'area idonea «ope legis» ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 non produce, in via automatica e presuntiva, la deroga ai regolamenti urbanistici per l'intervento da realizzare.

¹Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda con la Sentenza 3 novembre 2021, n. 7357, ha affermato che «presupposto indispensabile per l'assentibilità dell'impianto a mezzo procedura abilitativa semplificata PAS è la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, la cui verifica in concreto è demandata al Comune che è titolare di poteri di controllo, di poteri inibitori e di poteri conformativi».

²Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda con la Sentenza 3 novembre 2021, n. 7357 ha affermato che «presupposto indispensabile per l'assentibilità dell'impianto a mezzo PAS è la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, la cui verifica è demandata al Comune che è titolare di poteri di controllo sulla relazione (la relazione del progettista e gli elaborati progettuali) inibitori con l'ordine motivato di non effettuare l'intervento e conformativi con l'indicazione delle modifiche e integrazioni necessarie per rendere la dichiarazione conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, da esercitare nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione».

?10. Cosa succede se l'intervento richiede variante allo strumento urbanistico?

Il ricorso alla Pas è precluso in assenza di compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e adottati e con regolamenti edilizi vigenti. Nell'ipotesi di variante allo strumento urbanistico si applica il procedimento previsto all'art.9, comma 10 lettera C (autorizzazione unica)

?11. Un progetto che rientra tra quelli sottoposti a PAS può essere assoggettabile a V.I.A. o a verifica di V.I.A.?

No, l'art 13 del D.Lgs 190/2024 precisa che gli interventi ricompresi tra quelli soggetti ad attività libera e PAS (allegati A e B del decreto legislativo), non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

?12. Entro quanti giorni vanno prodotti gli atti di assenso di competenza comunale se non presenti tra gli allegati?

Nel caso in cui siano necessari atti di assenso di cui all'art.8, 4 comma lettera e, (ad esempio nel caso di intervento in Sito Unesco e in generale gli atti e i procedimenti relativi al patrimonio culturale, paesaggistico, all'ambiente, alla tutela del rischio idrogeologico etc) il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni (art. 8 comma 7 D.Lgs. 190/2024)

? 13.I proponenti devono presentare la stima dei costi di dismissione e la disponibilità alla stipula delle fideiussioni ?

Sì (art. 8 comma 4, lettera i. D.Lgs. 190/2024)

?14. Il comune può richiedere comunque una garanzia fideiussoria anche all'interno di una procedura di PAS?

Sì (art. 8 comma 4, lettera i. D.Lgs. 190/2024).

15. Quali caratteristiche deve avere la fideiussione?

*La fideiussione deve contenere:- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;- operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta, senza specifico obbligo di motivazione;- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino a svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al comma 1, art. 1957, cod. civ.;- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso all'Ente garantito.*¹

¹ La Corte cost. 9 - 30 gennaio 2018, n. 14 pronunciandosi sulla legislazione regionale pugliese che prescrive la presentazione di due fideiussioni, una a garanzia del ripristino dei luoghi in sede di dismissione dell'impianto e una seconda a garanzia della realizzazione dell'impianto, ritiene la normativa regionale coerente con il quadro normativo nazionale sopra richiamato. Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte costituzionale ha ritenuto anche ragionevole che il costo della fideiussione prevista per l'omessa realizzazione dell'impianto sia più alto di quella richiesta per la dismissione infatti i costi per il ripristino dei luoghi di esercizio di un impianto "a fine vita" tengono conto della produzione di energia pulita avvenuta dall'installazione sino alla cessazione dell'attività, ossia del perseguimento (e raggiungimento) dello scopo di incentivazione di tali fonti alternative, mentre i superiori costi previsti per la mancata realizzazione sono connessi ad un impianto mai avviato e produttivo e in tale carenza trovano la propria giustificazione.

Più in generale, la Corte ha ritenuto che i principi regolatori della materia in sede statale siano ispirati alla "garanzia della serietà dei progetti autorizzati e di incremento, quindi, della produzione di energia da fonti alternative" (sentenza n. 14 del 2018, cit.) e che in questa materia deve essere considerata costituzionalmente illegittima solo l'imposizione di "condizionamenti e vincoli", non "collegati funzionalmente alla cura di interessi ambientali" poiché "l'assenza di un nesso teleologico con la salvaguardia di detti interessi finisce per costituire una grave interferenza con l'iniziativa dell'imprenditore" (Corte Cost., sentenza n. 267 del 2016).

L'interesse ambientale connesso al ripristino dello stato dei luoghi all'atto della dismissione degli impianti di cui trattasi è reso evidente dal fatto che secondo le Linee Guida statali la prestazione della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione, al pari della restante documentazione indicata da par. 13.1 dell'allegato al D.M. 10 settembre 2010, rappresenta il contenuto "minimo" dell'istanza e ne condiziona quindi la stessa "procedibilità" (cfr., in tal senso, l'art. 14.2 dell'Allegato alle Linee Guida).

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 25 gennaio 2023, n. 211 ritiene che la fideiussione sia requisito essenziale per poter essere autorizzati a svolgere attività potenzialmente impattante sotto il profilo ambientale.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2022, n. 10226: la logica della prescrizione censurata (che, con riferimento alla realizzazione di un impianto geotermico, imponeva che il rilascio della concessione fosse subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività) è correttamente individuata nel garantire in ogni momento la realizzazione delle opere di ripristino necessarie in rapporto alle opere realizzate (pertanto è stato ritenuto legittimo prevedere che se la garanzia non viene incrementata in rapporto al raggiungimento di ciascuna fase di recupero ambientale prevista, il passaggio alla fase successiva non sia consentito).

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 settembre, 2021, n. 2582: (in ordine alla legittimità della delibera della Giunta Regionale Veneto n. 253/2012) il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4402 ribadendo che: la disciplina in questione costituisce un logico corollario dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

?16. Quali sono gli strumenti in capo al Comune nell'ipotesi di fideiussione che non copre l'intera durata dell'impianto ?

La previsione di una fideiussione posta a garanzia della rimozione dell'impianto in caso di cessazione dell'attività costituisce adempimento, comunemente richiesto nella prassi (in materia di governo del territorio si veda altresì la c.d. garanzia "a prima richiesta" da presentare per gli oneri di urbanizzazione), che non rappresenta una prestazione impositiva ex art. 23 Cost., come tale da prevedere solo per legge, quanto piuttosto **una obbligazione contrattuale** da assumere con terzi soggetti (garanti) che la amministrazione comunale, in applicazione di principi di diritto comune cui la stessa può legittimamente ricorrere (cfr. art. 1-bis della legge n. 241 del 1990), ritiene di imporre al fine di cautelarsi dinanzi ad eventuali inadempimenti del privato (nella specie concernenti l'obbligo di rimuovere gli impianti in caso di cessazione dell'attività).

Aggiungasi che poiché la garanzia è finalizzata all'esecuzione degli interventi di dismissione dell'attività e/o di recupero ambientale, la stessa deve necessariamente "sussistere senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo".

In tal senso la P.A. ben può chiedere, prima del decorso del termine di 30 gg. che comporta la liceità della attività richiesta, la sottoscrizione di apposita convenzione con il privato ove disciplinare le obbligazioni a carico del privato stesso in relazione alla realizzazione dell'impianto, ivi inclusa la prestazione della garanzia fideiussoria valida per tutta la durata di vita dell'impianto medesimo.

2

Valutazione Applicabilità PAS

Gli interventi soggetti a PAS , la cui procedura è descritta nell'art.8 del D.Lgs 190/2024, sono compiutamente elencati nell'allegato B e schematizzati nelle pagine seguenti.

Si fa presente che l'art. 7 dello stesso decreto legislativo, che descrive le condizioni affinché un impianto venga realizzato in "attività libera", definisce anche le condizioni di esclusione per le quali la procedura individuata diventa la PAS.

In particolare sono assoggettati a PAS:

gli interventi dell'allegato A (attività libera) ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o in aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000 (art7, comma2);

gli interventi elencati all'allegato A che realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico (escluso immobili e aree soggette all'art. 136 del codice, lett b,c) . La disposizione di cui al presente comma si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi. (art7, comma8)

COSA FA IL TECNICO COMUNALE?

VERIFICA SE IL PROCEDIMENTO E' STATO CORRETTAMENTE INDIVIDUATO.

Il tecnico prende atto dell'area di installazione dell'impianto e delle opere di connessione e della potenza dell'impianto stesso, individuando quindi il procedimento associato.

Ai sensi della D.G.R. 31 luglio 2023 n. 58- 7356/2023 modificata dalla d.g.r. 23 ottobre 2023 n. 26-7599, in caso di aree agricole di particolare pregio agronomico e di terreni agricoli ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso dei suoli del Piemonte nonché in caso di areali individuati dai disciplinari D.O.P., I.G.P., D.O.C., D.O.C.G., è ammesso il solo agrivoltaico con il mantenimento di almeno il 70% del valore della produzione agricola.

Valutazione Applicabilità PAS

2

Allegato B, D.lgs 190/2024

Fotovoltaico, nuovi interventi:

Intervento	Condizioni	Potenza
Fotovoltaico su edifici All. B, sez1 lett.a	diversi da quelli già realizzabili in attività libera, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati	<10 MW
Fotovoltaico in aree idonee All. B, sez1 lett.b	diversi da quelli già realizzabili in attività libera, di potenza inferiore a 10 MW, nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021	<10 MW
Fotovoltaico in copertura in sostituzione di eternit/amianto All. B, sez1 lett.c	i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto	<10MW
Fotovoltaico a terra in zone industriali, discariche e cave All. B, sez1 lett.d	installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento	=5MW e fino a 15 MW
Fotovoltaico flottanti su specchi d'acqua All. B, sez1 lett.e	su bacini idrici pubblici o demaniali compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del D.L. 507/1994;diversi da impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del D.L. 507/1994	<10MW

2

Valutazione Applicabilità PAS

Fotovoltaico e agrivoltaico in aree non idonee, nuovi interventi:

Intervento	Condizioni	Potenza
Fotovoltaico/ in aree non idonee All. B, sez1 lett.f	Diversi da impianti solari fotovoltaici < 12 MW su coperture di edifici esistenti o pertinenze (stessa inclinazione/orientamento della falda superficie $\leq$ copertura nessuna modifica della sagoma)	
	Diversi da impianti fotovoltaici su strutture fuori zona A di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968 (potenza < 12 MW su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici potenza fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza degli edifici esistenti cui sono asserviti)	<1 MW
	Diversi da impianti fotovoltaici < 5 MW (installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, o in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati o in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento)	
	Diversi da impianti fotovoltaici su aree turistiche/termali (potenza < 10 MW su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici su strutture esistenti fino a 1 MW a terra in adiacenza agli edifici)	

Opere di connessione, nuovi interventi:

Intervento	Condizioni	Potenza
Opere di Connessione All. B, sez1 lett.cc	Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.	

2

Valutazione Applicabilità PAS

Interventi su impianti esistenti:

Intervento	Condizioni	Potenza
Modifica/ potenziamento/ rifacimento impianti esistenti All. B, Sez II lett.a	Incremento area $\leq 20\%$ modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento	Non dato
Opere connesse e infrastrutture indispensabili All. B, Sez II lett.n	le opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.	Non dato

2

Valutazione Applicabilità PAS

Limitazione Impianti con moduli collocati a terra in aree agricole

Il D.Lgs 190/2024 , all'art.2 principi generali, ribadisce il rispetto di quanto già definito all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Infatti, per impianti fotovoltaici la cui installazione sia prevista in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è in vigore dal 14 luglio 2024 la Legge n.101 del 12/07/2024 di conversione con modificazioni del D.L. 63 del 15 maggio 2024 ("Decreto Agricoltura"), che limita solo ad alcune delle precedenti aree la possibilità di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

Il nuovo comma1bis dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021, introdotto dal Decreto Agricoltura specifica che è consentita nelle aree di cui alle lettere:

a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;

c), le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

c-bis) e c-bis.1);

c-ter) per i punti:

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall' articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Il primo periodo di cui al comma 1 dell'articolo 5 della L. n.101/2024, **non si applica nel caso di progetti**

- che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra **finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile** ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 63/2024
- **attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**
- necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

? 1. Quali sono le Aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.lgs 199/2021? Quali le esclusioni nelle aree agricole?

Con l'introduzione delle «aree idonee» il legislatore ha voluto identificare delle specifiche localizzazioni nelle quali il procedimento amministrativo è semplificato per alcune tipologie FER.

A seguito degli aggiornamenti normativi intercorsi vengono ora ammessi alla Procedura Abilitativa Semplificata impianti di alcune tipologie FER che in precedenza erano oggetto di Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

L'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 dello stesso art. definisce quali aree sono considerate idonee ope legis.

Con Il decreto legge 15 maggio 2024, n63, viene introdotto all'art. 20 il comma 1 bis, con l'obiettivo di limitare la possibilità che i terreni agricoli diventino idonei per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Tale comma precisa che, l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, è consentita esclusivamente nelle aree descritte al comma 8, nelle lettere a, c, cbis, cbis1, cter ai punti 1 e 2.

Quindi con la precisazione di cui al comma1 bis, per il comma 8 dello stesso articolo, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, sono considerate aree idonee:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. (8)

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), ne ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.

?2. Quali sono per Regione Piemonte le aree agricole in cui sono installabili esclusivamente impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico ?

Regione Piemonte con l'adozione della d.g.r. 31 luglio 2023 n. 58-7356/2023 modificata dalla d.g.r. 23 ottobre 2023 n. 26-7599, ha definito le aree agricole in cui sono installabili esclusivamente impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico, le caratteristiche degli impianti agrivoltaici e i contenuti aggiuntivi della relazione tecnico agronomica da allegare al progetto.

La DGR, al fine di salvaguardare e valorizzare le aree agricole piemontesi di elevato interesse agronomico, con riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici, stabilisce che:

le aree agricole ad elevato interesse agronomico sono le aree agricole riconducibili a quelle di cui all'articolo 2 comma 1 lett. E) del d.m. 1444/68 individuate dagli strumenti urbanistici, appartenenti:

- 1) Aree appartenenti agli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.);
- 2) Terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo costituiti dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con d.g.r. n. 75-1148 del 30 novembre 2010 e reperibili sul Geoportale della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.geoportale.piemonte.it/cms/>.

Sul sito della Regione Piemonte è inoltre consultabile l'elenco delle DOC e DOCG presenti sul territorio.

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticultura-enologia/vini-denominazione-origine-docg-doc>

?3. Chi può installare un impianto agrivoltaico?

Gli impianti agrivoltaici possono essere realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia.

L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.

?4. Quali sono le caratteristiche degli impianti agrivoltaici?

Ai sensi del paragrafo 3) dell'Allegato A alla d.g.r. 31 luglio 2023, n. 58-7356, modificata dalla d.g.r. 23 ottobre 2023, n. 26-7599, è considerato impianto agrivoltaico qualsiasi impianto fotovoltaico installato su area agricola che:

a) risponda ai requisiti di cui all'art. 65 comma 1-quinquies del d. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 27/2012 e alle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate nel giugno 2022 sul sito del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) rispetti il principio di continuità (mantenimento di almeno il 70% del valore della produzione agricola negli ultimi cinque anni produttivi, prendendo come riferimento per i prezzi l'anno precedente alla stesura della relazione agronomica allegata all'istanza);

c) non danneggi le sistemazioni agrarie del suolo e le opere accessorie insistenti sull'area;

d) non crei nocumeto alla funzionalità delle infrastrutture irrigue a basso consumo idrico realizzate con finanziamento pubblico presenti sui terreni interessati dall'impianto, nonché all'assetto e alla funzionalità del sistema irriguo di area vasta e alla continuità di manutenzione dello stesso in caso di interessamento di aree con camere di risaia.

?5. Cosa è possibile installare nelle aree agricole con classificazione di capacità dell'uso del suolo diversa da 1 e 2?

In queste aree è possibile l'installazione del fotovoltaico (anche non agrivoltaico), a condizione che l'intervento sia ricompreso nelle aree idonee come da art. 20 del D.Lgs 199/2021

?6. Il piano regolatore in caso di intervento in aree a destinazione industriale deve essere successivamente adeguato dal comune? Lo fa la ditta presentando un documento ai sensi della circolare 4/AMB del 2016?

L'installazione di un impianto fotovoltaico è attività conforme con quelle previste dalla destinazione d'uso delle aree industriali, per cui non è necessario alcun adeguamento del Piano regolatore, sussistendo per legge la conformità urbanistica qualora l'impianto venga insediato in area industriale, commerciale e artigianale. (art. 23 ter DPR 380/01).

Laddove il Comune ritenga l'attività non conforme allo strumento urbanistico è facoltà dello stesso di richiedere la modifica del piano regolatore. In questo caso però, essendo necessaria una variante ai sensi della circolare 4/AMB, l'impianto non potrà essere autorizzato con PAS e nemmeno realizzato come manutenzione ordinaria. (art. 23 ter D.P.R. 380/01)

Si fa presente inoltre che l'impianto fotovoltaico non comporta carico insediativo e quindi non genera obbligo di cessione standard. Nel caso in cui l'impianto fosse ricompreso in area Pec, pur mantenendo la stessa destinazione produttiva, lo stesso va stralciato dall'area assoggettata a SUE.

Si fa presente che lo stralcio, qualora fosse già sottoscritta la convenzione, si configura come mutamento del quadro contrattuale sottoscritto in convenzione, determinando una variante al SUE.

COSA FA IL TECNICO COMUNALE?

VERIFICA LA PRESENZA DI VINCOLI / FASCE DI RISPETTO / PRESCRIZIONI SULL'AREA DELL'IMPIANTO E SULL'AREA DELLE OPERE DI CONNESSIONE

L'istruttore, verifica le indicazioni del progettista contenute nell'istanza e nella documentazione allegata confrontandole con il Piano Regolatore vigente e gli strumenti di pianificazione sovraordinata.

Il tecnico deve effettuare una analisi dettagliata del progetto e in particolare della connessione alla rete per evidenziare tutti i possibili vincoli e intersezioni con infrastrutture e sottoservizi eventualmente presenti, verificando la lista degli atti di assenso necessari presentata dal proponente ed eventualmente integrandola.

Di seguito vengono indicati in modo schematico e non esaustivo gli strumenti e/ o gli atti normativi che possono comportare l'apposizione di vincoli nelle aree sede dell'installazione dell'impianto e/o ubicati lungo il tracciato della connessione di rete e gli eventuali pareri, nulla osta, atti di assenso eventualmente necessari.

Indicazione degli strumenti di pianificazione o comunque degli atti normativi che possono imporre vincoli:

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Piano Regolatore Generale

Sistema delle aree naturali protette (parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, monumenti naturali, parchi locali di interesse sovracomunale)

Sistema delle aree Natura 2000

Sistema della Rete Ecologica Regionale

Sistema del vincolo idrogeologico

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021)

Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI) e Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS)(P.P.G.R.)

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA)

Piano Regionale Mobilità e Trasporti (PRMT)

Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

Indicazione non esaustiva di possibili vincoli/tutele di carattere storico/ambientale che si trovano nel Piano regolatore vigente e negli strumenti di pianificazione sovraordinata:

Ambito sottoposto ad autorizzazione paesaggistica (parte III Codice Beni Culturali - CBC)

Bene culturale sottoposto ad autorizzazione della Soprintendenza (Parte II CBC)

Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica per interventi nel sottosuolo/scavi

Bene inserito in area protetta soggetta a tutela (LR 19/2009)

Fascia di rispetto corsi d'acqua (LUR art. 29)

Fascia di rispetto cimiteriale (LUR art. 27 c. 6)

Fascia di rispetto dei pozzi/acquedotti

Fascia di rispetto depuratori

Area a rischio di incidente rilevante (<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rischi-industriali/rischio-di-incidente-rilevante>)

Anagrafe regionale siti contaminati (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-regionale-dei-siti-contaminati>)

Vincoli riportati sugli strumenti urbanistici comunali derivanti dai procedimenti di bonifica ai sensi della parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06:

- art. 251 comma 2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente

- art. 253 comma 1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica

- ulteriori vincoli e limitazioni d'uso derivanti dal progetto di bonifica approvato

- ulteriori vincoli e limitazioni d'uso definiti negli atti di certificazione provinciale ai sensi dell'art. 248 comma 2

Zone di ricarica degli acquiferi profondi - D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 (dati su [geoportale regionale](#))

Indicazione non esaustiva di possibili fasce di rispetto riferite principalmente ad infrastrutture pubbliche lineari:

- fascia di rispetto ferroviario
- fascia di rispetto stradale
- fascia di rispetto aeroportuale
- fascia di rispetto militare
- fascia di rispetto elettrodotto
- fascia di rispetto gasdotto

PARERI / AUTORIZZAZIONI EMESSI DAI DIVERSI ENTI

Comuni e loro forme associate (Unione Comuni/Unioni montane)

Autorizzazione Paesaggistica

Ente parco/ competente ente gestore

Valutazione incidenza ambientale

Comuni/Regione:

Autorizzazione per interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico

Comuni/Unione montane/Ente delegato/Ente Parco/Regione:

Autorizzazioni relative al vincolo boschivo e forestale

Autorità idraulica competente:

Autorizzazione idraulica / concessione di attraversamento

Gestore della rete stradale:

Nulla osta attraversamento

Gestore della rete ferroviaria:

Nulla osta attraversamento

Comune:

Nulla osta in materia di inquinamento acustico

Altri Comuni interessati dall'impianto:

Eventuali osservazioni/prescrizioni relative alla porzione di progetto ricadente nel territorio

Ministero delle Imprese e Made in Italy:

Nulla Osta per gli allacciamenti elettrici

ENAC:

Parere di Compatibilità aeroportuale/aereonautica

? 1. In merito ai siti idonei per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, sono disponibili delle mappe per la consultazione?

No, al momento attuale non sono disponibili mappe per la rapida consultazione. Il 3 luglio 2024 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, emanato di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell'Agricoltura, recante la Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili "DM Aree Idonee". Le Regioni nei successivi 180 giorni, coinvolgendo gli enti locali, dovranno individuare: superfici e aree idonee, superfici e aree non idonee, superfici e aree ordinarie, aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis.

Ad oggi pertanto, opera il regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 8, del suddetto D.Lgs.

? 2. In attesa dell'individuazione delle aree ai sensi del D.M. 21 giugno 2024 (Decreto aree idonee), i piani e i provvedimenti regionali in vigore, continuano a trovare applicazione? (tra questi si ricorda la d.g.r. 14 dicembre 2010 n. 3-1183 di individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra adottata ai sensi del paragrafo 17.3 delle linee guida statali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del 10 settembre 2010).

Il Mite, nel ribadire l'immediata e temporanea applicabilità dell'articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, ritiene che le disposizioni regionali relative all'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti FER, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell'articolo in esame.

? 3. Dove verifico la presenza di vincoli paesaggistici?

La consultazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) della Regione Piemonte, visualizzabile tramite Webgis (https://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/) consente un primo riscontro dei vincoli paesaggistici (art.136 e art. 142 del D.lgs 42/2004) presenti sul territorio e rappresentati sulla tavola P2.

Nei Piani Regolatori già adeguati al Ppr, i beni paesaggistici sono rappresentati alla scala di maggior dettaglio e sostituiscono il dato contenuto sulla Tav. P2 del Ppr.

In particolare, in riferimento a laghi e territori contermini, come disposto dall'articolo 15 delle norme di attuazione del PPR, i Comuni in sede di adeguamento al PPR, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale la delimitazione e rappresentazione dei laghi individuati dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice; inoltre dovranno rappresentare i laghi di cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri, con le relative fasce di tutela, qualora sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione relativa all'intero sito di intervento e per le quali non risultino più attive garanzie fidejussorie o assicurative finalizzate a tutelare la Pubblica Amministrazione in relazione all'attuazione delle opere di recupero ambientale oltre alle relative fasce di tutela, ancorché non riportati nella cartografia del Ppr.

La Regione provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

? 4. Come si individuano i vincoli e le criticità della fattibilità geologica?

In Piemonte i riferimenti per l'individuazione dei vincoli per la suddivisione del territorio in classi di fattibilità geologica, sono la legge regionale 5 dicembre 1977, n 56, e la circolare del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n° 7 /Lap del 1996.

La DGR 14/11/2010 n. 3-1183 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra" considera come non idonee le aree di Classe IIIa e IIIc nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, compresa negli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti.

Si fa presente che, per via della definizione temporanea delle aree idonee ope legis (art. 20 D. Lgs 199/2021) la fattibilità degli interventi in presenza di pericolosità geomorfologica e ubicati in area idonea , deve essere verificata caso per caso .

? 5. Come si individuano i vincoli idrogeologici?

Il Vincolo idrogeologico sottopone a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno possono, con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Il Vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione rilasciata da Regione e Comuni. La [l.r. 45/1989](#) "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" disciplina gli interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo, come ulteriormente precisato dalla Circolare [n. 3/AMB del 31.8.2018](#) che chiarisce le competenze e fornisce note interpretative e indicazioni procedurali in merito alle autorizzazioni.

Il Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR) permette di consultare la ricadenza di una particella catastale all'interno di alcune tipologie di aree geografiche, tra cui il limite del Vincolo Idrogeologico alla scala 1:10.000.

?6. Come si valuta la conformità al PAI?

Il PAI definisce tre fasce potenzialmente esondabili lungo i corsi d'acqua principali, che forniscono diversi vincoli all'uso del suolo secondo quanto dettato dalla N.d.A. del PAI. Anche gli impianti fotovoltaici, se realizzati in prossimità dei corsi d'acqua, devono tenere conto della cartografia del PAI e quindi delle aree potenzialmente esondabili.

?7. Come viene individuata la fascia di tutela di 150 mt per le sponde dei corpi idrici?

Ai fini della individuazione della delimitazione della fasce di cui art. 142 comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 42/2004, occorre far riferimento all'allegato C delle Norme tecniche di attuazione del Ppr e ai relativi art. 14 e 15 delle norme stesse.

8. Quali sono i progetti sottoposti a VINCA?

Ai sensi dell'art. 6 Direttiva 92/43/CEE "Habitat" l'ambito oggettivo della VINCA si estende a qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione del sito stesso. (Cons. Stato 29/11/2018 n. 6773).

La procedura si articola in più fasi: screening, valutazione d'impatto, eventualmente integrata dalla valutazione di soluzioni alternative, misure di compensazione.

N*ella prima fase di screening, nella quale si esplica propriamente la funzione valutativa, non occorre ancora la quantificazione e la verifica del grado di significatività dell'incidenza, che sarà approfondita con la valutazione appropriata, integrante la seconda fase, mediante uno specifico studio di incidenza. All'ente valutatore è richiesto, piuttosto, di esaminare le potenziali incidenze sul sito Natura 2000 verificando i rischi di perdita o frammentazione o danneggiamento in termini qualitativi di habitat, perturbazione di specie di interesse comunitario, perdita diretta delle stesse e danneggiamento/riduzione dei loro habitat di specie, possibili effetti cumulativi con altre iniziative che insistono nella medesima area, possibili effetti indiretti sul sito Natura 2000.*

La valutazione di incidenza si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa, per l'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera (Cons. Stato 22/6/2009 n. 4206).

COSA FA IL TECNICO COMUNALE?

VERIFICA LA COERENZA DOCUMENTALE CON LE ATTESTAZIONI DEL
PROFESSIONISTA IN MERITO A:

- Potenza ed ubicazione impianto

Fotovoltaico

Agrivoltaico

- Presenza di documentazione necessaria alla eventuale procedura di esproprio con riguardo alle opere connesse (istanza di attivazione delle procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. o documentazione attestante l'avvio delle procedure di esproprio)
- Presenza di ulteriori pareri e nulla osta da richiedere verificando se:
 - Il progetto non necessita di alcun parere/nulla osta
 - Il progetto necessita di pareri/nulla osta che sono allegati alla istanza
 - Il progetto necessita di pareri/nulla osta che non sono allegati alla presente istanza presentata, quindi:

\\ Verifica il corretto inquadramento dei vincoli presenti di competenza comunale e trasmette la documentazione progettuale agli Uffici Tecnici competenti, per l'emissione del necessario atto di assenso entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della PAS.

\\ Verifica il corretto inquadramento dei vincoli presenti e indice entro 5 giorni dalla data di presentazione della PAS, la conferenza dei servizi (CdS) trasmettendo la documentazione progettuale presentata a tutti gli enti convocati

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PAS

All'istanza dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- a. delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;
- b. della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché della correlata documentazione;
- c. asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- d. degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete;
- e. nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;
- f. del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto;
- g. di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento;
- h. di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica
- i. dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;
- l. dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo;
- m. nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW:
 - 1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti;
 - 2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Ulteriori allegati dipendono dalle specifiche condizioni d'intervento. Quale esempio non esaustivo i seguenti:

- \\ Autorizzazione sismica
- \\ Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- \\ Verifica archeologica preventiva
- \\ Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada
- \\ Autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- \\ Autorizzazione/concessione idraulica
- \\ Autorizzazione al taglio degli alberi prevista da legge della Regione Piemonte
- \\ nulla osta idrogeologico, previsto dal R.D.n. 3267/1923, in conformità a quanto stabilito dall'art. 61, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 come da legge della Regione Piemonte inerente il Vincolo Idrogeologico
- \\ parere del Ministero dell'Interno-Comando Provinciale VV.FF. circa la conformità alla normativa di prevenzione incendi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 37/1998
- \\ nulla osta di competenza dell'Ente di Gestione dell'Area protetta
- \\ autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete di connessione, ai sensi della normativa vigente (R.D. n. 1775/33 o normativa regionale vigente)
- \\ nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota
- \\ nulla osta per la sicurezza del volo dell'Aeronautica civile, ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n.327
- \\ nulla osta Genio Militare per scavo in presenza di possibili rinvenimenti di ordigni bellici
- \\ nulla osta dell'Ispettorato del Ministero Delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03 (previa verifica di non interferenza con linee di telecomunicazione)
- \\ dichiarazione di non interferenza rilasciato dal progettista o nulla osta minerario rilasciato da Ministero dello Sviluppo Economico, relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie, ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/33
- \\ nulla osta per le fasce di rispetto interessate a seconda della localizzazione dell'intervento. Si fa presente che il vincolo d'inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto.¹

¹Cons. Stato n. 7975/2021

? 1. In relazione agli impianti fotovoltaici, in quali casi l'autorizzazione paesaggistica è di competenza regionale?

La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione (ai sensi del testo coordinato della LR 32/2008, all'art.3 comma d. e comma e.), nel caso di "impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco" e di "linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 kilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri". Nei casi l'autorizzazione paesaggistica non sia allegata alla dichiarazione (art. 59 della Legge Regionale 37/2023), l'amministrazione comunale provvede ad acquisirla d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero rimanda all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28/2011.

? 2. Nella compilazione di una pratica PAS l'obbligatorietà di allegazione del "preventivo per la connessione in rete" non risulta superato dal Decreto MISE 19/05/2015?

Per una PAS rimane obbligatorio allegare il "preventivo per la connessione in rete" accettato. Il riferimento al d.m. 19/05/2015 non è relativo alla PAS, ma ad una comunicazione inoltrata attraverso il Modello Unico Nazionale. Ai sensi della TICA e del D.Lgs. 190/2024 risulta inoltre obbligatorio allegare la progettazione validata dal gestore di rete delle opere di connessione.

? 3. Quando va presentata la fideiussione bancaria?

Contestualmente all'istanza il proponente presenta impegno al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti.

Si rammenta che il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio delle opere entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.

? 4. Può il comune richiedere compensazioni per l'intervento? Come si formalizzano?

Si. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 lettera m, D.Lgs 190/2024, il proponente, in caso di interventi che raggiungano una soglia di potenza superiore a 1MW, deve presentare un programma di compensazioni territoriali al comune interessato, non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi. Al di sotto di tale soglia eventuali misure compensative potranno essere oggetto di accordo con il Comune interessato. In generale si ricorda che l'iniziale esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili da misure di compensazione e di riequilibrio ambientale è venuta meno a seguito della sentenza Corte Cost. 383/2005.

Le misure compensative non possono essere definite unilateralmente da un singolo comune e non possono prevedere corrispettivi monetari in favore degli stessi.

Le misure compensative vanno riconosciute in caso di opere aventi un impatto sul territorio, al fine di garantire l'adeguato equilibrio nella localizzazione delle strutture energetiche. Lo strumento della convenzione consente di definire le obbligazioni del proponente nei confronti del Comune, individuando i tempi di realizzazione delle opere, modalità e responsabilità.

In caso di PAS la valutazione spetta quindi all'ente comunale cui la pratica è diretta che dovrà prestare molta attenzione e sospendere i termini del procedimento per consentire la definizione delle misure compensative in caso di impianti superiori alla soglia di potenza di 1 MW.

? 5. Nel caso in cui all'istanza fosse allegata la richiesta di attivazione della procedura di esproprio ai sensi del DPR 327/2001, cosa deve fare il tecnico?

Il tecnico ha la facoltà di delegare il proponente allo svolgimento della procedura espropriativa, come da art. 6, comma 8 e 9 bis del DPR 327/2001.

COSA FA IL TECNICO COMUNALE RICEVUTA L'ISTANZA?

Esamina la documentazione presentata per verificare, in via preliminare, se sia stata indicata dal proponente la necessità di reperimento di atti di assenso/pareri/autorizzazioni da parte di enti terzi.

QUALI IPOTESI POSSONO CONFIGURARSI?

- \\ **PAS:** interventi che richiedono (unico) assenso comunale (comma 6)
- \\ **PAS:** interventi che richiedono uno o più atti di assenso rientranti nella competenza comunale (comma 7)
- \\ **PAS:** interventi che richiedono l'assenso di amministrazioni diverse da quella procedente (comma 8)

5

Istruttoria

QUALI ITER ISTRUTTORI SONO ASSOCIATI ALLE DIVERSE IPOTESI?



PAS / interventi che richiedono (unico) assenso

PROCEDURA

Nel caso in cui non sia necessario produrre atti di assenso/pareri/autorizzazioni o tali atti siano già allegati all'istanza e non vi sia necessità di convocazione di una conferenza di servizi, l'ufficio ricevente invia allo SUE - Sportello Unico dell'Edilizia (o all'Ufficio Edilizia Privata / Urbanistica) la richiesta di effettuare l'istruttoria tecnico-urbanistica sul progetto presentato.

ESITO ISTRUTTORIA E TEMPI

In base all'articolo 8, comma 6, del DECRETO LEGISLATIVO 190/2024, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

Nel caso di istruttoria positiva e comunque se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

EVENTUALI SOSPENSIONI

Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni.

In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti.

La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

5

Istruttoria

QUALI ITER ISTRUTTORI SONO ASSOCIATI ALLE DIVERSE IPOTESI?

 **PAS /** interventi che richiedono uno o più atti di assenso rientranti nella competenza comunale (comma 7)

PROCEDURA

Nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale,

\\ il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

\\ se il Comune non procede, decorso il termine di quarantacinque giorni di cui sopra, ad emanare i pareri o assensi di propria competenza circa le materie testé indicate l'attività di costruzione dell'impianto e delle opere connesse **deve ritenersi assentita** senza prescrizioni. È comunque fatto salvo che in assenza di una o più delle condizioni dichiarate dall'interessato non sussiste per quest'ultimo il diritto di realizzare l'intervento.

EVENTUALI SOSPENSIONI

In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti.

\\ In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti.

La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

ESITO ISTRUTTORIA E TEMPI

In base all'articolo 8, comma 7, del DECRETO LEGISLATIVO 190/2024,

qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

Nel caso di istruttoria positiva e comunque se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

5

Istruttoria

QUALI ITER ISTRUTTORI SONO ASSOCIATI ALLE DIVERSE IPOTESI?

PAS / interventi che richiedono l'assenso di amministrazioni diverse da quella procedente (comma 8)

PROCEDURA

Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, e non siano allegati alla dichiarazione :

\\ il Comune provvede ad acquisire d'ufficio gli atti mancanti, **ovvero convoca**, entro **cinque** giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:

a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, **entro i successivi dieci giorni**, richiedere, motivando puntualmente, le **integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente**, assegnando un termine non superiore a quindici giorni.

EVENTUALI SOSPENSIONI

Il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;

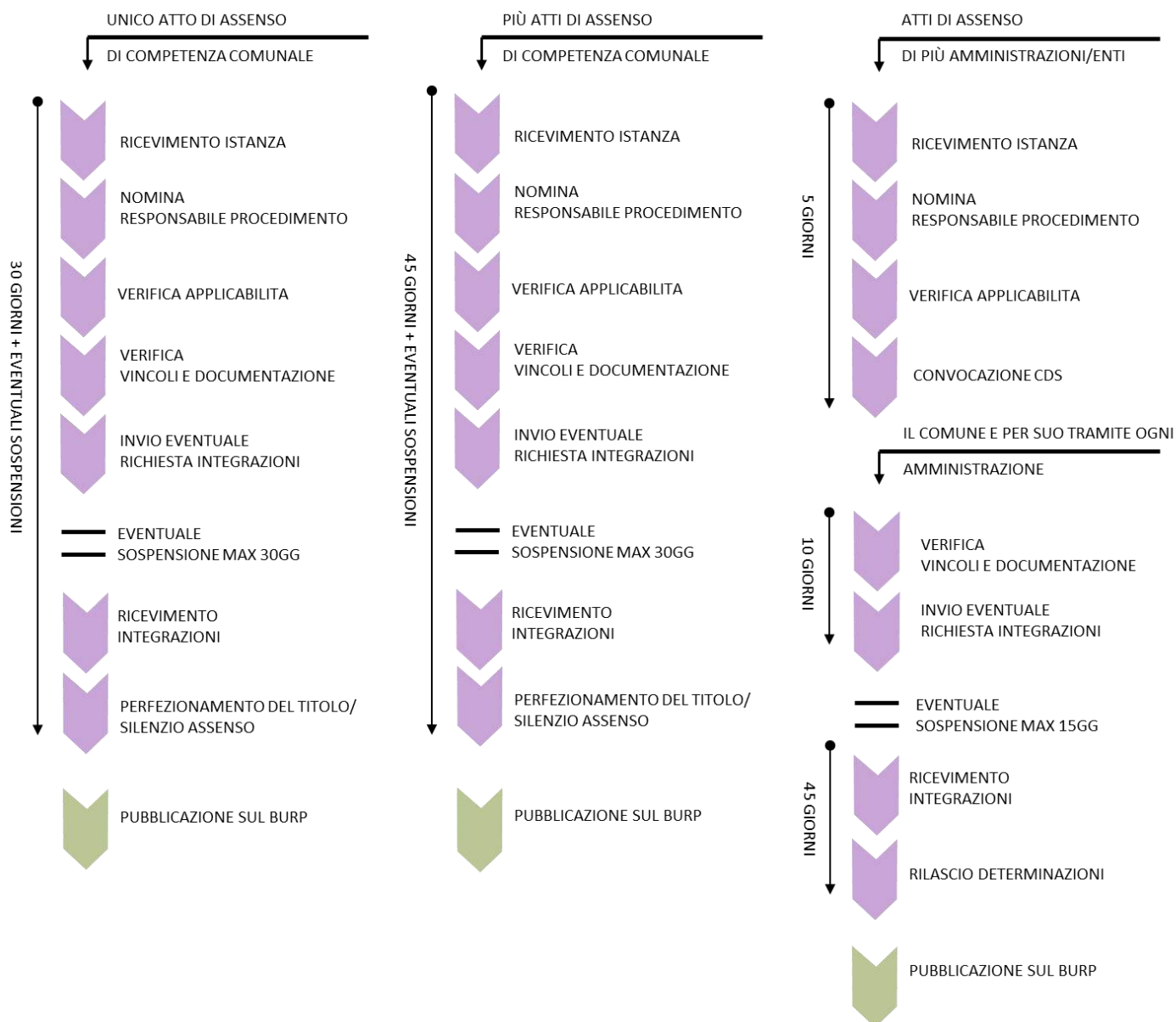
ESITO ISTRUTTORIA E TEMPI

b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile;

c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

5

Schema Istruttoria



? 1. Può il tecnico comunale richiedere che l'impianto soggetto a PAS venga autorizzato mediante AU?

Per il principio di non aggravamento del procedimento , (art. 1 comma 3 l.241/1990 e s.m.i.) il Comune non può richiedere che gli impianti soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata, vengano autorizzati mediante l'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 9 D. lgs. 190/2024

?2. Qualora fosse necessario indire una CdS per l'ottenimento degli atti di assenso necessari e competenza di altri enti entro quanti giorni deve essere indetta la CdS?

Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio gli atti mancanti, ovvero convoca, entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione, una Conferenza di servizi che può essere in modalità sincrona o asincrona, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. Nella convocazione il Comune indica quali Amministrazioni si devono esprimere e per quali atti. Il comune deve adottare la determinazione conclusiva della CDS entro 75 gg .

6

Titolo abilitativo/Pubblicazione/ collaudo finale/monitoraggio

COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO?

TITOLO ABILITATIVO

La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è uno strumento introdotto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per i casi di intervento relativamente ad impianti a fonti rinnovabili e successivamente ridefinito dal D.L.190/2024 che descrive i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili attualmente vigenti : attività libera, PAS, AU.

Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Sezione II – EDILIZIA – punto 97) ha ricondotto il titolo suddetto tra quelli soggetti a SCIA.

PUBBLICAZIONE SUL BURP

Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.

INIZIO LAVORI/ FINE LAVORI

Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi.

La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione; l'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

COLLAUDO FINALE

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

In caso di AGRIVOLTAICO l'intervento è inoltre soggetto:

MONITORAGGIO DA ESEGUIRI SECONDO LE LINEE GUIDA DEL MASE

? 1. Che validità ha la PAS?

La PAS è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni: entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi la realizzazione dell'intervento deve essere completato.

L'eventuale parte non ultimata è subordinata a nuova PAS. Concluso l'intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la PAS; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

TU 380/2001 e s.m.i art 23 comma 2.

Invece, in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno di perfezionamento della procedura abilitativa semplificata il titolo abilitativo decade.

? 2. Utilizzando la PAS per un impianto fotovoltaico viene "autorizzato" anche l'elettrodotto di connessione?

Sì, la PAS comprende anche la linea elettrica fino alla cabina elettrica di connessione con il ramo principale della rete elettrica.

? 3. E' possibile ricorrere alla procedura PAS se le opere di connessione si localizzano su aree soggette a vincoli? Comma 5, 6, 7, 8 e 9 Art 9 D.L. 9.12.2023 n.181 convertito dalla l. 11/2024.

Sì.

? 4. Quali sono i parametri da monitorare durante la vita dell'impianto agrivoltaico?

I parametri da monitorare, tutta la durata dell'impianto in coerenza con le linee guida pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sono:

- 1. umidità del suolo;*
- 2. microclima;*
- 3. produttività del sito.*

I dati ottenuti, dovranno essere archiviati almeno per 5 anni successivi alla loro produzione e forniti su richiesta da parte degli Enti preposti.

Sanzioni amministrative

7

RIPRISTINO DEI LUOGHI E SANZIONI

Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.

Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300.

Le sanzioni di cui sopra si applicano anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi.

Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia paesaggistica dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7 in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.

Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate dal comune territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall'ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale.

Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.

"a

Ricezione istanza

- ?1. L'istanza a quale tipologia di intervento può essere ricondotta?
- ?2. Cosa si intende per intervento di nuova costruzione?
- ?3. Cosa comprende l'intervento su impianti esistenti ?
- ??4. A chi deve essere presentata istanza?
- ?5. Cosa accade se non è allegata all'istanza la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria?
- ?6. Qualora l'istante non fosse nella disponibilità di tutti i terreni interessati dall'impianto e dalle opere di connessione, la PAS è accoglibile?
- ?7. Cosa si intende per titolo di disponibilità?
- ?8. Cosa succede se il progetto non è compatibile con gli strumenti urbanistici?
- ?9. Cosa succede se il progetto non è compatibile con i regolamenti edilizi ?
- ?10. Cosa succede se l'intervento richiede variante allo strumento urbanistico?
- ?11. Cosa succede se il progetto risulta assoggettabile a V.I.A.o a verifica di V.I.A?
- ?12. Entro quanti giorni vanno prodotti gli atti di assenso di competenza comunale se non presenti tra gli allegati?
- ? 13. I proponenti devono presentare la stima dei costi di dismissione e la disponibilità alla stipula delle fideiussioni ?
- ?14. Il comune può richiedere comunque una garanzia fideiussoria anche all'interno di una procedura di PAS?
- ?15. Quali caratteristiche deve avere la fideiussione?
- ?16. Quali sono gli strumenti in capo al Comune nell'ipotesi di fideiussione che non copre l'intera durata dell'impianto ?

Valutazione applicabilità PAS

- ? 1. quali sono le Aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma8, del D.lgs 199/2021?
- ?2. Quali sono per Regione Piemonte le aree agricole in cui sono installabili esclusivamente impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico ?
- ?3. Chi può installare un impianto agrivoltaico?

"a

- ?4. Quali sono le caratteristiche degli impianti agrivoltaici?
- ?5. Cosa è possibile installare nelle aree agricole con classificazione dell'uso del suolo diversa da 1 e 2?
- ?6. Il piano regolatore per le aree a destinazione industriale per le quali l'installazione dell'impianto e' prevista con manutenzione ordinaria deve essere successivamente adeguato dal comune? Lo fa la ditta presentando un documento ai sensi della circolare 4/amb?

Verifica vincoli

- ? 1. In merito ai siti idonei per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, sono disponibili delle mappe per la consultazione?
- ? 2. In attesa dell'individuazione delle aree ai sensi del D.M. 21 giugno 2024 (Decreto aree idonee), i piani e i provvedimenti regionali in vigore, continuano a trovare applicazione ?
- ? 3. Dove verifico la presenza di vincoli paesaggistici?
- ? 4. Come si individuano i vincoli e le criticità della fattibilità geologica?
- ? 5. Come si individuano i vincoli idrogeologici?
- ?6. Come si valuta la conformità al PAI?
- ?7. Come viene individuata la fascia di tutela di 150 mt per le sponde dei corpi idrici?
- ?8. Quali sono i progetti sottoposti a VINCA?

Verifica documentale

- ? 1. In relazione agli impianti fotovoltaici, in quali casi l'autorizzazione paesaggistica è di competenza regionale?
- ? 2. Nella compilazione di una pratica PAS l'obbligatorietà di allegazione del "preventivo per la connessione in rete" non risulta superato dal Decreto MISE 19/05/2015?
- ? 3. Quando va presentata la fideiussione bancaria?
- ? 4. Può il comune richiedere compensazioni per l'intervento? Come si formalizzano?
- ? 5. nel caso in cui all'istanza fosse allegata la richiesta di attivazione della procedura di esproprio ai sensi del DPR 327/2001, cosa deve fare il tecnico?

"a

Istruttoria

- ? 1. *Puo' il tecnico comunale richiedere che l'impianto soggetto a PAS venga autorizzato mediante AU?*
- ? 2. *Qualora fosse necessario indire una CdS per l'ottenimento degli atti di assenso necessari e competenza di altri enti entro quanti giorni deve essere indetta la CdS?*

Esito/Pubblicazione/collaudo finale/monitoraggio

- ? 1. *Che validità ha la PAS?*
- ? 2. *Utilizzando la PAS per un impianto fotovoltaico viene "autorizzato" anche l'elettrodotto di connessione?*
- ? 3. *E' possibile ricorrere alla procedura PAS se le opere di connessione si localizzano su aree soggette a vincoli?*
- ? 4. *Quali sono i parametri da monitorare durante la vita dell'impianto agrivoltaico?*

GLOSSARIO OPERE DI CONNESSIONE

"a

Impianti di trasmissione

Infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione dell'energia elettrica facenti parte della RTN, quali ad esempio le linee e le stazioni di smistamento e di trasformazione.

Impianto di produzione

Insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso: - delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e - dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi. Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni.

Impianto per la connessione

Insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di utenza. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione.

Impianto di rete per la connessione

Porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione.

Impianto direttamente connesso alla RTN

Un impianto per il quale sussiste, in almeno un punto, una continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete di trasmissione nazionale.

Impianto indirettamente connesso

Un impianto per il quale non sussiste la condizione di connessione diretta

Impianto RTN per la connessione

Un impianto facente parte della RTN, finalizzato alla connessione tra la RTN e reti con obbligo di connessione di terzi, o altre reti elettriche e che costituisce pertanto intervento di sviluppo della RTN.

Impianto non RTN per la connessione (impianto non RTN)

Un impianto a cura del titolare richiedente la connessione, finalizzato alla connessione tra RTN e reti con obbligo di connessione di terzi o altre reti elettriche e che costituisce pertanto intervento di sviluppo della rete non RTN.

Impianto di utenza per la connessione (impianto di Utente)

Porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente.



“b

La sezione “Allegati” contiene una serie di documenti utili all’Amministrazione per condurre l’istruttoria sulle diverse istanze presentate e al tempo stesso utili ai proponenti per sviluppare le relazioni richieste dal D.Lgs 190/2024.

Gli elaborati contenuti nella sezione sono:

- b1-Programma di compensazioni territoriali
- b2-Bozza di “Convenzione Tipo”
- b3-Contenuti da DGR 7356-2023 e LINEE GUIDA MASE GIUGNO 2022
- b4-Contenuti minimi relazione agronomica e indicazioni sul monitoraggio
- b5-Proposta di prescrizioni per la mitigazione dell’impatto degli interventi

"b1

ALLEGATI "Programma di compensazioni territoriali"

PREMESSA

Il D.Lgs 190/2024 codifica l'obbligo per il proponente di proporre all'amministrazione comunale un programma di compensazioni territoriali, imponendo espressamente, laddove la potenza dell'impianto sia superiore a 1MW per impianti di fotovoltaico e agrivoltaico, di presentare unitamente alla documentazione necessaria all'istanza di PAS un programma di "compensazioni territoriali". Si sottolinea che comunque al di sotto dell'indicata soglia di potenza non è comunque esclusa la possibilità da parte dell'ente locale di chiedere detto programma.

La norma, pur prevedendo in capo al proponente l'obbligo di presentare un programma di compensazioni territoriali, non ne definisce il contenuto.

Tale contenuto deve necessariamente essere rimesso alla stipula di una convenzione con l'ente locale, convenzione che, oltre alla definizione dell'opera compensativa, deve disciplinare anche i tempi di realizzo e tutte le obbligazioni del proponente nei confronti dell'ente locale collegate alla realizzazione di tale opera.

COSA SI INTENDE PER COMPENSAZIONI TERRITORIALI?

L'art. 8, alla lettera del comma 4 del D.Lgs 190/2024 precisa:

il soggetto proponente presenta al comune...nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, ... un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi.

L'utilizzo da parte del legislatore del termine "compensazioni territoriali" consente di aderire ad una più ampia definizione di compensazione, non esclusivamente limitata all'impatto ambientale.

Le compensazioni ambientali, nel loro significato più autentico, rappresentano interventi mirati a garantire un equilibrio ecologico in pareggio: ciò avviene attraverso la creazione di elementi che apportano benefici ambientali, bilanciando gli impatti residui rimasti dopo l'applicazione di tutte le misure di mitigazione disponibili. Queste azioni si basano sul principio secondo cui il consumo di suolo, la perdita di biodiversità e la compromissione delle funzionalità naturali—come la fertilità, la capacità di drenaggio e la protezione dall'erosione—possono essere controbilanciate rigenerando tali funzioni in altre aree.

Le compensazioni territoriali, sociali ed economiche sono interventi mirati a generare benefici integrativi nell'utilizzo del territorio: sono misure che hanno una funzione risarcitoria quando un intervento sottrae beni e servizi alle comunità locali, garantendo un riequilibrio delle risorse disponibili. Inoltre, possono essere impiegate come strumenti di negoziazione, favorendo accordi tra le parti coinvolte e promuovendo una gestione sostenibile e inclusiva dello sviluppo territoriale.

Un esempio di compensazioni territoriali, sociali ed economiche è rappresentato da interventi finalizzati a migliorare l'utilizzo del territorio, generando benefici concreti per le comunità locali. Tra questi rientrano la realizzazione di piste ciclabili, la creazione di attrezzature pubbliche, la riqualificazione di aree urbane e la sistemazione di spazi pubblici, tutti elementi che contribuiscono a un equilibrio più sostenibile e inclusivo dello sviluppo territoriale.

Le compensazioni territoriali non escludono però le compensazioni ambientali, anzi possono prevedere interventi che migliorano la qualità ecologica del territorio, come la creazione di aree verdi o il ripristino di ecosistemi compromessi per rispondere in modo più efficace alle esigenze delle comunità e dell'ambiente

IL CARATTERE RISARCITORIO DELLE COMPENSAZIONI TERRITORIALI

Le compensazioni territoriali sono considerate da molti una strategia per ridurre la conflittualità locale: tramite queste sarebbe infatti possibile costruire consenso, offrendo benefici ai soggetti che devono sopportare in misura maggiore i costi legati alla realizzazione degli interventi. Il ricorso alle compensazioni e alle mitigazioni rappresenta, e ha rappresentato per anni, lo strumento principale per negoziare con le comunità locali interessate dalla trasformazione del territorio.

Le misure di compensazione non riducono gli impatti residui attribuibili al progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Tra gli interventi di compensazione si possono annoverare: il ripristino ambientale tramite la risistemazione ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee) il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a verde, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume; la costruzione di viabilità alternativa; tutti gli interventi di attenuazione dell'impatto socio ambientale.

Si ritiene che permanga il divieto di stabilire misure compensative di natura meramente patrimoniale che come previsto dal DM 10/09/2010, che non è stato espressamente abrogato dal D.Lgs 190/2024.

STRATEGIA COMPLESSIVA PER LE OPERE COMPENSATIVE

Le opere di compensazione territoriali per l'installazione di impianti fotovoltaici, soprattutto laddove le istanze per le installazioni sono numerose, sono tanto più efficaci, quanto più se inserite all'interno di una strategia complessiva che possa amplificarne gli effetti e i benefici.

Si ritiene perciò consigliabile che anche le opere di compensazione territoriale e non solo quelle ambientali, debbano essere pianificate e coordinate, all'interno di un masterplan generale, in modo che abbiano un senso in termini di progetto di territorio e non producano una programmazione frammentata e isolata.

La presenza di una cornice complessiva che identifica i possibili interventi e i relativi costi, consentirebbe al proponente di meglio articolare il proprio programma in relazione a interventi concretamente realizzabili sul territorio e da definire nel dettaglio nell'ambito degli accordi con l'ente locale.

E' auspicabile che l'Ente inserisca tali opere all'interno del DUP, documento unico di programmazione, ex art.170 del TUEL, ossia nel documento annuale che la giunta presenta al consiglio comunale per l'approvazione entro il 31 dicembre.

I CRITERI PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE

I criteri per le opere di compensazione territoriale variano in base al contesto e agli obiettivi specifici dell'intervento. Tuttavia, alcuni principi generali includono:

Coerenza con la pianificazione territoriale: le opere devono integrarsi con le strategie di sviluppo locale e rispettare le normative urbanistiche e ambientali.

Interventi risarcitori: Le opere di compensazione devono essere individuate analizzando gli effetti dell'intervento e prevedendo misure che bilancino gli impatti non mitigabili .

Addizionalità: le opere devono essere aggiuntive rispetto a prescrizioni derivanti da norme

Realizzabilità dal punto di vista tecnico, economico e sociale;

Scorporabilità: le opere possono essere costituite da interventi realizzabili in diverse fasi temporali anche da diversi soggetti.

Sostenibilità e durabilità: Le misure adottate devono avere un impatto positivo a lungo termine, evitando soluzioni temporanee o poco efficaci.

Collocazione all'interno del territorio comunale o del comune dove è installata la maggior parte delle opere

IPOTESI DI INTERVENTO

Le opere di rilievo socio-ambientale da realizzare in ambito urbano o extra-urbano, ai fini compensativi, sono riassumibili, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, nelle seguenti categorie di interventi:

- **Realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree verdi urbane:** nei progetti di riqualificazione territoriale, spesso vengono realizzati parchi, giardini pubblici o corridoi ecologici per compensare la perdita di spazi naturali e migliorare la qualità dell'ambiente urbano.
- **Rinaturalizzazione di zone degradate:** interventi che ripristinano ecosistemi compromessi, come la riqualificazione di fiumi e laghi, la riforestazione di aree dismesse o la creazione di zone umide per favorire la biodiversità.
- **Infrastrutture sostenibili:** la realizzazione di piste ciclabili, percorsi pedonali e sistemi di trasporto pubblico ecologico può essere una forma di compensazione che favorisce la mobilità sostenibile e riduce le emissioni.
- **Infrastrutture verdi urbane:** parchi, giardini verticali, tetti verdi e corridoi ecologici che migliorano la qualità dell'aria e riducono l'effetto isola di calore.
- **Interventi per la tutela del suolo e delle risorse naturali:** ad esempio, il recupero di aree agricole abbandonate, l'adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa o la protezione di zone a rischio di erosione.
- **Sistemi di drenaggio sostenibile:** come le **rain gardens** e le zone umide artificiali, che aiutano a gestire le acque meteoriche e ridurre il rischio di alluvioni
- **Progetti di compensazione delle emissioni:** alcune iniziative prevedono la piantumazione di alberi o la promozione di tecnologie a basso impatto ambientale per ridurre l'impronta ecologica di un intervento territoriale.
- **Realizzazione di impianti fotovoltaici** su immobili di proprietà comunale (scuola, asilo, piscina, casa per anziani etc.);
- **Spese per realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica** (su strade giardini pubblici etc.) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;
- **Realizzazione di opere di miglioramento della qualità urbana e della viabilità**, quali rotatorie, arredo urbano, parcheggi, verde attrezzato, attrezzature sportive, parco giochi, recupero e funzionalizzazione di aree di interesse archeologico, naturalistico, etc;
- **Realizzazione di parchi tematici** avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- **Interventi sul patrimonio edilizio pubblico** al fine di ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica o di **valorizzazione del patrimonio tutelato**;

CHI REALIZZA L'INTERVENTO?

Si ritiene consigliabile che l'intervento avvenga ad opera del proponente.

La convenzione dovrà stabilire l'opera da realizzare, il costo massimo della stessa e i tempi di realizzo e dovrà prevedere che la responsabilità della realizzazione rimane in capo al soggetto proponente che dovrà preventivamente munirsi delle autorizzazioni amministrative necessarie, accollandosi altresì i costi di progettazione necessari.

Una volta realizzata l'opera la stessa dovrà essere trasferita in proprietà al Comune il quale ne assume l'onere della manutenzione e gestione.

I CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE

Il programma di compensazione territoriale si formalizza quindi come una proposta al Comune dei contenuti sopra citati e dovrà poi essere accettata e trasfusa all'interno di una convenzione da sottoscrivere con l'ente.

La mancata sottoscrizione della convenzione comporta la possibilità per l'ente di agire in sede di autotutela successivamente alla pubblicazione sul BURP avvenuta a seguito della conclusione dell'iter amministrativo.

Il programma delle compensazioni dovrà quindi esporre alcuni interventi da realizzare sul territorio coerenti con quelli descritti nel presente documento e fino a concorrenza dell'importo definito negli importi tabellari di cui all'Allegato b3, precisare le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi previsti, ipotizzare i costi e gli oneri di gestione degli interventi stessi.

In sintesi il programma di compensazione territoriale, per garantire un'attuazione efficace e sostenibile potrà ricomprendere le seguenti fasi:

1. ANALISI E PIANIFICAZIONE

- **Studio degli impatti:** Valutazione degli effetti dell'intervento sul territorio e sulle comunità locali.
- **Definizione degli obiettivi:** Identificazione delle misure compensative necessarie per riequilibrare gli impatti.
- **Coinvolgimento degli stakeholder:** Consultazioni con enti locali, cittadini e associazioni per garantire un processo partecipativo.

2. PROGETTAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE

- **Individuazione delle opere compensative:** Scelta degli interventi più adeguati, come la creazione di aree verdi, in infrastrutture sostenibili o servizi per la comunità.
- **Verifica della fattibilità:** Analisi tecnica ed economica per garantire la realizzabilità delle opere.
- **Integrazione con la pianificazione territoriale:** Coordinamento con i piani urbanistici e ambientali esistenti.

3. ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE

- **Avvio dei lavori:** Implementazione delle opere compensative secondo il progetto approvato.
- **Monitoraggio in corso d'opera:** Controllo della corretta esecuzione e gestione degli eventuali imprevisti.
- **Comunicazione e trasparenza:** Informazione costante alle comunità locali sullo stato di avanzamento.

4. GESTIONE E MANUTENZIONE

- **Monitoraggio post-intervento:** Valutazione dell'efficacia delle misure adottate e verifica del raggiungimento degli obiettivi.
- **Manutenzione delle opere:** Gestione a lungo termine per garantire la sostenibilità delle compensazioni.
- **Adattamenti e miglioramenti:** Eventuali modifiche per ottimizzare i benefici nel tempo.

"b2"

ALLEGATI

Convenzione Tipo

COMUNE DI

Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di e la società per impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica da realizzare nel territorio Comunale.

Repertorio N. -----

L'anno duemilaventicinque , il giorno del mese di, in, presso la sede Comunale, aventi a me dottor _____, segretario comunale, autorizzato a rogare atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett c) del D.lvo 18/08/2000 n. 267 sono personalmente comparsi i signori:

da una parte

A. il Comune di, codice fiscale:- indirizzo pec: sede legale, in persona del responsabile del Servizio [●], [●], presso la cui sede per la qualifica è domiciliato, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di e dichiara di intervenire nel presente atto giusta la deliberazione della Giunta Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge, che si allega (all.n.1) e (di seguito anche solo Comune, Comune di o congiuntamente Parti);

B. la società - regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di R.E.A. n., codice fiscale e P.I. indirizzo pec:, con sede legale in, rappresentata per i fini di questo contratto dal Dott. in qualità di legale rappresentante della società (di seguito anche solo, Società Proponente o congiuntamente Parti);

Le Parti come sopra costituite, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni. Quindi mi premettono:

a) la legislazione nazionale, in particolare modo il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 PNIEC, promuove lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b) la legislazione nazionale e comunitaria ed in particolar modo già il d.lgs 387/2003, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonte energetica rinnovabile, tra cui la fonte fotovoltaica, nonché la normativa comunitaria e nazionale intervenuta negli ultimi anni, incentivano lo sviluppo delle energie rinnovabili in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità e da ultimo il recente d.lgs. 190/2024;

c) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche;

d) Sono stati introdotti iter autorizzatori semplificati per la costruzione di impianti fotovoltaici;

e) La società ha presentato un progetto, da realizzare sui terreni nella disponibilità della società proponente, censiti al Foglio particelle....., Foglio particelle, intervento per il quale ha già ottenuto:

- i preventivi di connessione da parte di e-distribuzione allegati alle PAS che individuano il tracciato che il cavo-dotto di collegamento dovrà fare per connettere il nuovo impianto;

f) Il Comune di ha assunto la Delibera di Giunta n. approvando i pareri e le relazioni tecnico amministrative degli uffici ediliziaurbanistica-ambiente, nella quale ha espresso parere favorevole al progetto alle condizioni ivi precisate con, tra l'altro, prescrizioni in tema di misure compensative e garanzie finanziarie di smantellamento, per tutta la vita utile dell'impianto, stimata in anni dalla sua entrata in esercizio;

g) In ragione di tutti gli interventi da realizzarsi ed indicati nelle premesse, il Comune di e la Società proponente hanno, di comune intesa, stabilito di disciplinare i loro rapporti, ivi incluse le misure compensative, con la presente convenzione, prevedendo che la società proponente attivi, nell'interesse del Comune di, oltre le prescrizioni ambientali di piantumazione del perimetro dell'area oggetto del nuovo intervento indicati nei pareri e nelle relazioni tecnico amministrative, i seguenti interventi:

o Realizzazione in proprio di un impianto FTV per la potenza massima di 100 Kwp, da realizzarsi sulla copertura del palazzetto dello sport o su altre coperture che verranno indicate dal Comune di Pozzolo F.ro entro la data di inizio lavori, per una spesa massima di €..... oneri inclusi, ed esclusi i costi di connessione che resteranno a carico del Comune di, da realizzare entro 12 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto.....

o Ammodernamento in proprio della rete di illuminazione stradale comunale, fino ad un numero massimo di 131 fari stradali a tecnologia LED, posizionati sulle strade del territorio comunale, e nei limiti della spesa di euro oneri inclusi da realizzare entro 12 mesi dall'entrata in esercizio degli impianti esempi di interventi da eseguire come misure compensative Le parti concordano la massima spesa in €.....che la proponente andrà a sostenere nel caso in cui, per ragioni imputabili al Comune i lavori compensativi non vengano eseguiti entro le date di cui al punto precedente. In tal caso le parti di comune accordo dovranno rimodulare le opere da eseguire in funzione delle eventuali variazioni di prezzo o del costo della manodopera.

Le parti concordano altresì che fino a 12 mesi oltre la data di entrata in esercizio degli impianti, le opere dovranno essere realizzate come proposte indipendentemente dalle eventuali variazioni di prezzo dei materiali o del costo della manodopera; l) La, con la sottoscrizione della presente convenzione, si rende disponibile alla realizzazione degli interventi compensativi di cui al precedente punto i) subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni, nei termini essenziali indicati:

- Alla massima collaborazione comunale per il tempestivo rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi per tutti gli interventi indicati in convenzione o con essi connessi di competenza del Comune;

- Al rilascio dell'assenso da parte del Comune alla realizzazione del punto di connessione rinunciando alla prescrizione contenuta nel parere tecnico – amministrativo, del rispetto delle distanze di 5 metri dalla nuova costruenda cabina in Via, fatto salvo che gli eventuali atti necessari per la costituzione della servitù saranno a totale carico della
 - Al rilascio, sia per la costruzione della cabina e per il potenziamento della connessione, di tutti i pareri necessari, nessuno escluso di competenza comunale per eseguire tutti i lavori necessari secondo le caratteristiche, la consistenza e l'estensione dei singoli progetti fotovoltaici così come rappresentati;
 - Alla Concessione del diritto di utilizzare i siti e le eventuali aree, comunali o di pertinenza, indicate nei progetti e condivisi ed individuati in concerto con l'Amministrazione, necessari all'esecuzione dei lavori di costruzione, esercizio e manutenzione degli Impianti Fotovoltaici, ivi inclusi i diritti di cavidotto e di posa di una nuova cabina di consegna, fatto il salvo l'assoggettamento al canone unico patrimoniale per occupazione suolo pubblico ove dovuto;
- m) A condizione che gli impianti fotovoltaici vengano concretamente realizzati, la Società si dichiara sin da ora disponibile a realizzare e/o far realizzare da propri fornitori, secondo le indicazioni contenute alle lettere delle premesse della presente convenzione e dei preventivi depositati agli atti e protocollati in data al n....., gli interventi di cui alla medesima lettera a titolo di misure compensative, da valere per tutta la durata utile dell'impianto (per tale intendendosi la data in cui l'impianto produrrà energia pari al 20% rispetto alla media dei primi dieci anni di esercizio) stimata in 25 anni dalla data di entrata in esercizio e per l'eventuale ipotesi di ulteriore potenziamento degli impianti che la Società ritenesse di volere effettuare nel corso della vita degli impianti, a parità di superficie coperta dai pannelli
- n) Che, per quanto sopra, in relazione alla tipologia degli interventi ed in considerazione dell'impatto ambientale prodotto dall'installazione dell'impianto di cui trattasi, si è convenuto tra le parti di ritenere congrue le opere compensative di carattere ambientale, di cui alla precedente lettera l), ritenendole in linea con le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- o) che con Delibera di Giunta Comunale n. del è stato incaricato il responsabile del Servizio [●] di procedere alla sottoscrizione della medesima in conformità allo schema allegato alla predetta deliberazione, fatta salvo i necessari aggiustamenti formali e non sostanziali;
- p) che con deliberazione della Giunta Comunale n. del sono state approvate le "linee guida per la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica mediante conversione statica della radiazione solare (parchi fotovoltaici) impianti a terra" da realizzare nel territorio del comune di; eventualmente delibera che il Comune potrebbe adottare - se ancora non lo ha fatto .
- q) che con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del sono state approvate le linee di indirizzo per la determinazione per le misure di compensazione ambientale e territoriale relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici a terra per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.



"b2"

ALLEGATI

Convenzione Tipo

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 Premesse e allegati

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

2.1. Oggetto della presente Convenzione sono inoltre i reciproci impegni delle Parti, nell'ambito della procedura finalizzata all'ottenimento da parte della Società delle Autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui in premessa di costruzione del nuovo impianto denominato) e delle relative opere accessorie e di collegamento, incluse quelle necessarie ad accedere alle postazioni di macchina e alla cabina di impianto nonché i cavidotti di collegamento fra le diverse postazioni e la linea di collegamento alla rete elettrica nazionale di trasmissione) ed in relazione alle opere compensative connesse alla realizzazione dei suddetti impianti.

Articolo 3 – Obblighi del Comune

3.1. Ai fini di cui alla presente Convenzione, il Comune di : - dichiara di conoscere l'ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a costituire gli impianti fotovoltaici in oggetto e la delimitazione della superficie di terreno che ne risulterà interessata e di cui la società ha documentato di avere acquisito la disponibilità, come evidenziato nella planimetria allegata (all. n. ..), fatte salve diverse determinazioni che verranno concordate tra le parti in sede di approvazione del progetto relativo da parte degli uffici competenti;

- dichiara che, alla data odierna, non risultano rilasciate autorizzazioni o permessi per la realizzazione di attività concorrenti, sovrapponibili in tutto o in parte e in ogni caso incompatibili con il progetto oggetto della presente convenzione e si impegna, nel caso, a valutare ed approvare eventuali nuove istanze a condizione che le stesse siano compatibili con la costruzione, l'esercizio e le esigenze manutentive degli impianti fotovoltaici di cui alla presente convenzione;

- riconosce l'importanza che la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile riveste nel raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di indipendenza dalle fonti fossili e carattere di opera di interesse pubblico e valuta, per quanto di propria competenza, la compatibilità della realizzazione degli Impianti Fotovoltaici con il contesto territoriale e le occasioni di sviluppo locale allo stesso collegate, anche alla luce della disponibilità fin da ora mostrata dalla Società;

- da atto che è di competenza comunale la gestione e tutela del proprio territorio e prioritaria la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente;

- si impegna alla leale cooperazione che deve caratterizzare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini e, pertanto, sin da ora, si impegna al rilascio tempestivo di quelle autorizzazioni, di quegli accordi e di quelle convenzioni di competenza comunale che, nel contesto del procedimento autorizzativo, si renderanno eventualmente necessari rilasciare o sottoscrivere ai fini dell'ottenimento dell'esecuzione del progetto intravedendo nella realizzazione dell'opera il conseguimento di un vantaggio sia pure mediato della collettività;

"b2

ALLEGATI

Convenzione Tipo

- si impegna a non ostacolare la Società ed assume gli impegni di cui in premessa;
 - si impegna, avendone verificato la legittimità e l'esistenza dei presupposti al rilascio, tempestivo, di tutte le autorizzazioni necessarie per consentire il libero accesso nelle strade comunali che saranno individuate come necessarie e/o utili per il passaggio del personale, dei mezzi d'opera e di trasporto nei modi, termini e tempi necessari per il posizionamento delle macchine ed attrezzature degli Impianti Fotovoltaici di cui in premessa per la realizzazione, il mantenimento, l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed opere accessorie;
 - si impegna a dare tutto il supporto amministrativo e, qualora ne sussistano i presupposti, al rilascio degli eventuali nulla osta e all'emissione di tutti i provvedimenti che saranno necessari, per la realizzazione della connessione degli impianti alla rete secondo il progetto che verrà definito in sede esecutiva con e-distribuzione, anche rispetto all'ampliamento, concedendo la possibilità di utilizzare, se necessario e alle condizioni che saranno concordate, aree comunali, in tutto anche derogando al mancato rispetto delle distanze rispetto alle strade e le proprietà del Comune di, così come indicato in premessa;
 - dichiara di essere consapevole che la presentazione delle misure compensative concordate nella presente convenzione è stata richiesta in conformità a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010 ed alle linee di indirizzo di cui alla deliberazione del C.C. n..... del
 - si obbliga, in conformità alle previsioni di legge applicabili, ad astenersi dal porre in essere qualsiasi attività e/o opera che possa essere di impedimento alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione e all'esercizio del parco fotovoltaico così come da attività che siano di pericolo per il parco fotovoltaico stesso ovvero ne possano diminuire l'esercizio dei diritti concessi alla società con la presente convenzione. In particolare, il Comune si impegna a far sì che eventuali altri impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o ostacoli di qualunque genere, che il Comune direttamente autorizzasse o fosse chiamato assieme ad altri enti in conferenza di servizi ad autorizzare non siano collocati nei siti occupati dagli impianti fotovoltaici di cui alla presente convenzione e/o in maniera tale da interferire e/o diminuirne la capacità produttiva dello stesso e comunque tali eventuali altri impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o ostacoli non potranno essere costruiti ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa in materia.
- Il Comune prende atto, infine, così come documentato dalla società, che ai fini dello smaltimento degli impianti esistenti il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) sta' trattenendo un importo pari a € a pannello installato per lo smaltimento, a fine vita, degli impianti mentre per la realizzazione dell'impianto l'acquisto di tutti i materiali tecnologici (pannelli, inverter, etc.) verrà eseguito con l'obbligo di aderire ad un consorzio di smaltimento, così come previsto dalle vigenti delibere ARERA e che pertanto, al netto di tali oneri di smaltimento già posti in essere ed attivi, l'importo residuo per lo smaltimento ed il ripristino, al netto del valore del residuo valore dei beni da rimuovere, è pari ad €, importo risultante dalla perizia asseverata dal progettista degli impianti (depositata in data ----- con prot.n.) che sarà posto a garanzia del ripristino degli impianti 1, 2 e 3.

ARTICOLO 4 - Obblighi della Società

4.1. La Società e gli eventuali futuri titolari della posizione contrattuale si impegnano: - a sviluppare la progettazione definitiva, corredata da tutte le perizie relative, ivi compresa la richiesta per il permesso di allacciamento alla rete nazionale da parte del soggetto competente;

- a mandare avanti, nei modi e tempi di legge, il deposito e/o le integrazioni delle PAS e di tutte le autorizzazioni che saranno necessarie, secondo le vigenti disposizioni legislative, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla sua costruzione ed esercizio; - a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti delle relative strade di accesso al parco fotovoltaico ed a tutte le opere accessorie collegate, nel rispetto delle linee guide di cui alla Deliberazione della G.C. n del;

- a realizzare con la formula "chiavi in mano", entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in esercizio del nuovo impianto fotovoltaico di cui alle premesse gli interventi compensativi come previsti alla lettera g) delle premesse, relativamente all'impianto fotovoltaico da fatto salvo eventuali ritardi non imputabili alla Società Proponente. - a realizzare con la formula "chiavi in mano", entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in esercizio degli impianti di cui alle premesse gli interventi compensativi come previsti alla lettera g) delle premesse, fatto salvo eventuali ritardi non imputabili alla Società Proponente. Il tutto previo rilascio da parte del Comune del titolo autorizzativo, senza oneri istruttori o di segreteria per la società proponente sui progetti che verranno predisposti dalla Società proponente e dai suoi tecnici e verrà realizzato a cura e spese della società e/o da società individuate dalla società proponente. Gli oneri di gestione e di manutenzione delle opere compensative che verranno realizzate saranno integralmente a carico del Comune di dopo l'emissione del relativo certificato di regolare esecuzione;

- nella realizzazione e gestione del parco fotovoltaico la società valuterà la possibilità, nel rispetto della normativa vigente, di attuare iniziative che possano consentire il coinvolgimento di imprenditoria locale per i lavori le cui entità e caratteristiche tecniche siano compatibili con la relativa specializzazione e capacità imprenditoriale, sempre che le imprese stesse siano in possesso dei necessari requisiti morali e tecnico/professionali nonché requisiti di solidità economico/finanziaria e a parità di condizioni economiche;

- ad esonerare il Comune da qualunque responsabilità connessa alla realizzazione, al funzionamento, alla gestione, alla manutenzione del nuovo impianto che verrà realizzato; - a garantire la rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro un anno dalla dismissione dell'impianto che avverrà a fine vita stimata in anni e quindi fino al nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al DM 10/09/2010, alla deliberazione della G.C. n del e quindi:

- a rilasciare idonea garanzia fideiussoria bancaria di, quale importo risultante dalla perizia asseverata dal progettista degli impianti (depositata in data ----- con prot.n.) che sarà posto a garanzia del ripristino degli impianti La garanzia finanziaria deve essere prestata entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e comunque entro la data di avvio dei lavori. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che – di norma - deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse. La garanzia deve escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'articolo 1944 c.c. e il pagamento deve avvenire dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo.

L'importo a garanzia dovrà essere implementato con cadenza quinquennale sulla scorta degli incrementi ISTAT. La garanzia fidejussoria potrà essere svincolata solo dopo il rilascio di liberatoria scritta dal Comune di ad avvenuto accertamento del ripristino dello stato dei luoghi

- a far sì che i proprietari dei terreni assumano, congiuntamente alla società, l'impegno al ripristino dei luoghi così previsto nelle linee guida approvate con delibera Giunta Comunale n. del e quindi a produrre entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione l'atto unilaterale registrato e trascritto, pena la decadenza dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti.

ARTICOLO 5 - Tempi di esecuzione

5.1. La Società dovrà dare preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori al Comune in accordo con le tempistiche previste dai permessi; gli stessi dovranno essere ultimati, salvo eventuale richiesta di proroga, entro i termini e con le modalità e condizioni previsti da tale provvedimento autorizzativo, fatto salvo l'eventuale richiesta di proroga che si rendesse necessaria per ritardi non imputabili alla Società Proponente. La Società dovrà ugualmente dare tempestiva comunicazione di ogni evento che possa comportare ritardi nell'ultimazione dei lavori come sopra indicato ed avrà facoltà di richiedere una proroga per fatti sopravvenuti estranei alla sua volontà. 5.2., La Società si impegna, entro 12 mesi dalla fine vita utile dell'impianto, così come definita al totale e integrale ripristino dello stato dei luoghi. Entro 60 gg. dal ripristino dei luoghi il Comune di dovrà verificare la corretta esecuzione degli interventi di ripristino e restituire la fideiussione ricevuta.

ARTICOLO 6 - Durata della Convenzione

6.1. La presente Convenzione ed i diritti ivi costituiti con la medesima avranno durata fino al completamento degli interventi di ripristino.

ARTICOLO 7 – Recesso

7.1. La Società avrà il diritto di recedere dalla presente Convenzione, al verificarsi anche di uno solo dei seguenti eventi:

1) sopravvenuta inefficacia dei permessi, delle autorizzazioni e delle concessioni per la realizzazione e l'esercizio del parco fotovoltaico, per effetto di provvedimento giurisdizionale o amministrativo entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione;

2) in qualsiasi altra ipotesi in cui non fosse più possibile produrre energia elettrica dal parco fotovoltaico per cause di forza maggiore, fermo restando le obbligazioni di ripristino contenute nella presente Convenzione.

In tale ipotesi la Società dovrà provvedere a comunicare, tramite pec indirizzata al domicilio digitale dell'Ente, l'intenzione di recedere dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 8 - Efficacia della Convenzione

8.1. L'efficacia della presente convenzione è sospensivamente condizionata all'ottenimento da parte della Società di tutte le necessarie autorizzazioni per la costruzione e messa in esercizio del parco fotovoltaico, nonché alla effettiva realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

ARTICOLO 9 – Misure compensative

9.1. Ai sensi e nel rispetto delle Linee Guida nazionali emanate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 10 settembre 2010 - le quali prevedono all'articolo 13.4 ed all' allegato 2 che:

- i) le misure compensative possono essere individuate a favore dei Comuni;
- ii) esse non abbiano un carattere strettamente patrimoniale;
- iii) siano orientate su interventi di miglioramento ambientale correlati, tra l'altro, ad interventi di efficienza energetica e/ che possano anche riguardare interventi di compensazione territoriale

9.2. Il valore massimo delle opere compensative finanziate dalla Società è quantificato sin d'ora in euro comprensivi degli oneri di legge (il "Valore Opere Compensative"), in conformità ai criteri stabiliti dal predetto Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, tenendo conto dell'impatto complessivo del Parco Fotovoltaico e delle altre misure di mitigazione ed ambientali prescritte (creazione di una siepe) che la Società Proponente dovrà realizzare.

9.3. Il diritto del Comune alla esecuzione delle opere compensative maturerà, dall'entrata in esercizio del parco fotovoltaico, come attestata dal gestore di rete.

9.4. Le parti concordano sin d'ora che, fermo restando le previsioni e gli impegni contenuti nelle premesse, la Società sarà il solo soggetto responsabile della progettazione e realizzazione dell' opera compensativa concordata, mentre il Comune sarà l'unico soggetto responsabile della gestione ed alla manutenzione delle opere realizzate dalla Società, quale misura compensative. Al termine delle attività di realizzazione delle opere compensative da parte della Società, le stesse rimarranno in proprietà del Comune con tutte le successive attività e/o spese necessarie al loro mantenimento e gestione ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le attività di manutenzione, smaltimento, dismissione e/o ripristino dello stato dei luoghi eventualmente necessarie. Nessun onere, spesa e/o costo potrà essere richiesto dal Comune alla Società a tale titolo.

ARTICOLO 10 - Risoluzione

10.1 La presente Convenzione si intenderà risolta per inadempimento, fatta salva ogni azione di rivalsa del Comune sulla Società, qualora quest'ultima non provveda, nonostante la messa in mora, alla realizzazione dell'opera compensativa indicata nella presente Convenzione.

ARTICOLO 11 - Definizione delle controversie

11.1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola sarà competente in via esclusiva il Foro di

ARTICOLO 12 – Riservatezza

12.1. Resta inteso che tutte le informazioni, i dati e/o la documentazione di natura organizzativa, commerciale e/o industriale comunicate da una parte all'altra in relazione alla presente Convenzione ed alle attività ed i progetti

"b2"

in essa previsti e/o agli stessi conseguenti e/o collegabili, sia prima che dopo la sua sottoscrizione, saranno dalle Parti considerate strettamente confidenziali e riservate (di seguito: "Informazioni Riservate"). Tali Informazioni Riservate non potranno essere divulgate a terzi senza il consenso scritto delle Parti e potranno essere utilizzate unicamente ai fini della realizzazione degli interventi previsti nella presente Convenzione. Sia il Comune che la Società prenderanno ogni precauzione necessaria ad impedire la rivelazione a terzi, anche da parte di propri incaricati, di tali Informazioni Riservate, salvo che tale rivelazione non sia resa necessaria da obblighi di legge ovvero da ordini delle Autorità Giudiziarie. Il Comune prende atto dell'importanza per la Società della natura riservata delle Informazioni riservate che è venuto e verrà a conoscere in relazione ai Progetti.

ARTICOLO 13 - Norme applicabili

13.1. Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti norme e disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 14 - Spese ed oneri

14.1. Le spese tutte, dipendenti e conseguenti dal presente Atto sono a carico della Società.

ARTICOLO 15 – Risoluzione Precedenti Convenzioni

15.1. Le Parti, sottoscrivendo la presente Convenzione dichiarano di non avere nulla a che pretendere in ragione dei precedenti rapporti contrattuali e dichiarano e riconoscono di non avere nulla a che pretendere per i rapporti oggi risolti consensualmente e che sono integralmente incompatibili con la presente Convenzione che sarà l'unico documento che disciplinerà i rapporti tra loro.

15.2 Le parti confermano che questo è l'unico documento che disciplina, tra loro, i rispettivi impegni e che le precedenti convenzioni, citate in premessa, devono intendersi, ad ogni finalità, risolte consensualmente tra le parti che, dichiarano espressamente di non avere nulla a che pretendere con riferimento alle stesse, anche con riferimento a circostanze non note all'attualità, rinunciando ad ogni eventuale azione, anche ipotetica.

ARTICOLO 16 - Disposizioni Fiscali

16.1. Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale. Se ne chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 27, l° comma del D.P.R. 26.4.1986, n° 131, in quanto atto sottoposto a condizione sospensiva. Gli oneri di registrazione e gli eventuali diritti di segreteria sono a carico della Società.

ARTICOLO 17 – Disposizioni finali

17.1. Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente e a valutare gli aggiornamenti e le modifiche normative intervenute in materia ed incompatibili con la presente Convenzione.

..... il _____

Per il Comune di:

Per la Società:

"b3"

"CONTENUTI DA DGR 7356-2023 E LINEE GUIDA MASE GIUGNO 2022"

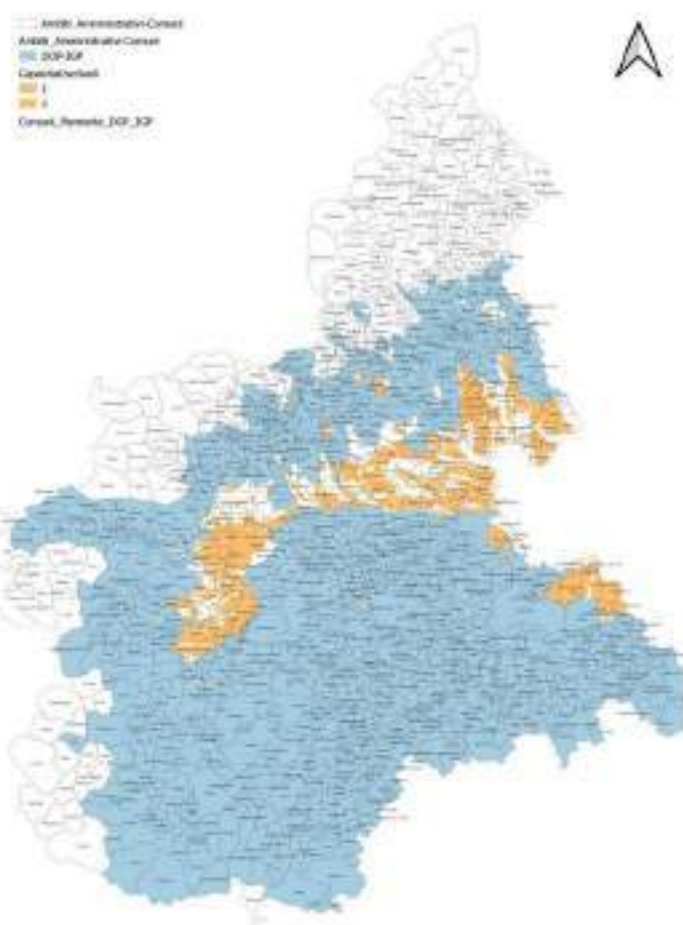
La DGR 7356-2023 stabilisce che, al fine di salvaguardare e valorizzare le aree agricole piemontesi di elevato interesse agronomico, con riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici:

"a. le aree agricole ad elevato interesse agronomico sono le aree agricole riconducibili a quelle di cui all'articolo 2 comma 1 lett. E) del d.m. 1444/68 individuate dagli strumenti urbanistici, appartenenti:

agli areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.);

ai terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo costituiti dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010 e reperibili sul Geoportale della Regione Piemonte;

b. nelle sopra menzionate aree agricole è consentita unicamente l'installazione di impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico (..).



Si precisa che la DGR non sia applicabile per quelle progettualità con procedimenti abilitativi già conclusi, né a quelli il cui iter sia partito formalmente tramite presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo, fatta salva la possibilità per gli interessati, di richiedere l'applicazione del provvedimento ai procedimenti in corso.

AREALI PIEMONTESI SU CUI È INSTALLABILE ESCLUSIVAMENTE AGRIVOLTAICO

Ai fini della suddetta norma va verificato il principio di continuità quale ulteriore specificazione del principio espresso dalle linee guida MASE, il quale consiste nel mantenimento di almeno il 70% del valore della produzione agricola negli ultimi cinque anni produttivi, prendendo come riferimento per i prezzi l'anno precedente alla stesura della relazione agronomica allegata, secondo la seguente formula: $V_p/(VA) \geq 0,7$.

V_p = valore della produzione agricola post impianto agrivoltaico stimata con riferimento ad almeno un triennio di coltivazione a regime e calcolata utilizzando le rese areiche previste ed i prezzi riferiti all'anno precedente a quello di stesura della relazione agronomica.

VA = valore della produzione agricola media annua riferita ai cinque anni produttivi precedenti l'anno della relazione agronomica, utilizzando le rese areiche effettive ed i prezzi riferiti all'anno precedente a quello di stesura della relazione agronomica.

Si precisa che il Valore della produzione agricola pre impianto, dovrà essere riferito ad annualità aventi caratteristiche ordinarie in termini di rese e colture dell'azienda agricola per l'area interessata; ad esempio nel caso di incolto o rese produttive anomale in conseguenza di fatti non ordinari (siccità, cause di forza maggiore, ecc.) verranno scelte a riferimento annualità e colture realizzate in anni precedenti. La stima del valore della produzione agricola in seguito alla realizzazione dell'impianto Agrivoltaico dovrà essere riferito ad indirizzi agricoli già realizzati dall'azienda agricola e che, l'eventuale variazione di indirizzo agricolo, dovrà essere motivata nella relazione agronomica anche sotto il profilo commerciale. Per il caso particolare di terreni in cui sia previsto l'utilizzo a prato-pascolo o prativo, il principio di continuità si considera rispettato solo nel caso in cui, tale indirizzo agricolo fosse già usualmente presente nel 5 anni precedenti la stesura della relazione agronomica

Si ribadisce che è considerato impianto agrivoltaico qualsiasi impianto fotovoltaico Installato su area agricola che:

- a) risponda ai requisiti di cui all'art. 65 comma 1-quinquies del d. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 27/2012 e alle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate sul sito del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b) rispetti il principio di continuità come sopra indicato;
- c) non danneggi le sistemazioni agrarie del suolo e le opere accessorie insistenti sull'area;
- d) non crei nocumento alla funzionalità delle infrastrutture irrigue a basso consumo idrico realizzate con finanziamento pubblico presenti sui terreni interessati dall'impianto, nonché all'assetto e alla funzionalità del sistema irriguo di area vasta e alla continuità di manutenzione dello stesso in caso di interessamento di aree con camere di risaia.

CONTENUTI MINIMI RELAZIONE AGRONOMICA E INDICAZIONI SUL MONITORAGGIO

Una relazione agropedologica deve includere diversi elementi fondamentali per analizzare le caratteristiche del suolo e la sua idoneità all'uso agricolo.

L'elaborato può essere presentato in forma unica come RELAZIONE AGRONOMICA oppure in forma di più elaborati singoli. Pertanto, si inseriscono i contenuti che devono essere presenti al fine di delineare le funzionalità e le caratteristiche dell'impianto e soddisfare ed esplicitare il rispetto dei requisiti ai sensi delle linee guida MASE e alla Norma Italiana CEI PAS 82-93, che chiarisce le metodologie di calcolo di alcuni parametri indicati nelle linee guida:

- descrizione tecnica di impianto e opere di connessione (area occupata, potenza impianto, eventuale presenza di cabine, sottostazioni e stazioni elettrica) particellare e catastale;
- inquadramento climatico, pedologico, altimetrico, clivometrico, fitoclimatico, paesaggistico, urbanistico e vegetazionale dell'area (in modo che l'Ente possa capire se le essenze utilizzate sono corrette);
- valutazione del potenziale pedo-agronomico-paesaggistico ed economico (in modo che l'Ente possa determinarsi sulle aree di pregio agricolo);
- descrizione del progetto agrivoltaico: gestione agronomica del suolo, descrizione botanica delle essenze vegetali e delle specie zootecniche e/o apistiche utilizzate, dimensionamento dell'impianto agrivoltaico con adesione a linee guida MASE, eventuali indicazioni sulla gestione pascoliva in termini di Unità Foraggiere, analisi economica proiettata sulla vita utile dell'impianto con evidenza di costi di impianto e manutenzione, ricavi e flussi di cassa. Tutto ciò in modo che l'Ente possa verificare effettivamente il soddisfacimento dei requisiti e la produttività economica del sistema coerentemente con la normativa regionale e nazionale.
- stima della CO₂ assorbita dalla specie durante la vita utile dell'impianto;
- descrizione del sistema di mitigazione e spese di impianto ed eventuale produttività economica (che va inserita anche nei flussi di cassa);
- ricadute occupazionali;
- allegati cartografici e fotografici coerenti con l'area interessata;
- pianificazione delle operazioni di manutenzione e antincendio;
- piano di mantenimento colturale e meccanizzazione delle operazioni
- eventuali approfondimenti su mitigazioni a verde (scelta essenze, tipologia di impianto, computo metrico, manutenzione).

La RELAZIONE AGRONOMICA, nel caso in cui i terreni su cui si intende realizzare l'impianto siano classificati dal P.R.G.C. vigente a destinazione d'uso agricola, dovrà essere utile a verificare la sussistenza o meno di situazioni di inidoneità o di attenzione in relazione a quanto indicato nei provvedimenti regionali (DGR 58-7356-2023), relativi all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e in attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010, par. 15.3. che verifichi la sussistenza o meno di situazioni di inidoneità e, pertanto, dovrà inoltre contenere:

- indicazione della tipologia di coltura in atto sia nelle particelle oggetto di intervento, sia nell'intorno;
- per i progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
- nel caso in cui, ai fine della localizzazione dell'impianto, il proponente intenda approfondire le informazioni fornite dalla Carta di Capacità d'uso dei suoli (scala 1:50.000) della Regione Piemonte, analisi pedologica di dettaglio per attribuire la classe di capacità d'uso dei suoli alle particelle oggetto di intervento utilizzando il disciplinare predisposto dalla Regione Piemonte; - calcolo della copertura dell'impianto fotovoltaico rispetto alla superficie agricola interessata dall'intervento.

Questi documenti stabiliscono i requisiti minimi per la progettazione degli impianti agrivoltaici, inclusi aspetti legati alla configurazione spaziale, alla produzione sinergica di energia e prodotti agricoli, all'elevazione dei moduli fotovoltaici da terra e ai sistemi di monitoraggio.

L'attività di monitoraggio è sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti, sia di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti.

L'attività di monitoraggio è sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti, sia di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti.

MONITORAGGIO DEL RISPARMIO IDRICO

I sistemi agrivoltaici possono rappresentare importanti soluzioni per l'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica, in quanto il fabbisogno di acqua può essere talvolta ridotto per effetto del maggior ombreggiamento del suolo. L'impianto agrivoltaico, inoltre, può costituire un'efficace infrastruttura di recupero delle acque meteoriche che, se opportunamente dotato di sistemi di raccolta, possono essere riutilizzate immediatamente o successivamente a scopo irriguo, anche ad integrazione del sistema presente. È pertanto importante tenere in considerazione se il sistema agrivoltaico prevede specifiche soluzioni integrative che pongano attenzione all'efficientamento dell'uso dell'acqua (sistemi per il risparmio idrico e gestione acque di ruscellamento).

Il monitoraggio del risparmio idrico in un sistema agrivoltaico può essere attuato attraverso diverse strategie e tecnologie avanzate. Ecco alcuni metodi efficaci:

- Sensori di umidità del suolo – Installazione di sensori per misurare il contenuto idrico del terreno e ottimizzare l'irrigazione.
- Sistemi di irrigazione intelligente – Utilizzo di irrigazione a goccia e tecnologie di precisione per ridurre gli sprechi.
- Monitoraggio meteorologico – Raccolta di dati climatici per prevedere le necessità idriche delle colture.
- Analisi dell'ombreggiamento – Valutazione dell'effetto dei pannelli fotovoltaici sulla riduzione dell'evaporazione dell'acqua.
- Software di gestione agricola – Piattaforme digitali per analizzare i dati e migliorare l'efficienza idrica.

MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Questo aspetto include l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Gli elementi da monitorare nel corso della vita dell'impianto sono:

1. l'esistenza e la resa della coltivazione;
2. il mantenimento dell'indirizzo produttivo;

Tale attività può essere effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita. Alla relazione potranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).

MONITORAGGIO DEL RECUPERO DELLA FERTILITÀ DEL SUOLO

Tale importante aspetto riguarda il recupero dei terreni non coltivati, che potrebbero essere restituiti all'attività agricola grazie alla incrementata redditività garantita dai sistemi agrivoltaici. È pertanto importante monitorare i casi in cui sia ripresa l'attività agricola su superfici agricole non utilizzate negli ultimi 5 anni.

Il monitoraggio di tale aspetto può essere effettuato nell'ambito della relazione di cui al precedente punto, o tramite una dichiarazione del soggetto proponente.

I metodi di monitoraggio possono annoverarsi tra i seguenti:

- Analisi chimico-fisica del suolo – Campionamenti periodici per valutare parametri come pH, contenuto di materia organica, capacità di ritenzione idrica e presenza di nutrienti essenziali.
- Sensori di umidità e temperatura – Installazione di sensori per monitorare le variazioni microclimatiche e l'impatto dell'ombreggiamento dei pannelli fotovoltaici.
- Monitoraggio della biodiversità microbica – Analisi della presenza di microorganismi benefici nel suolo, fondamentali per la rigenerazione della fertilità.
- Uso di immagini satellitari e droni – Tecnologie di telerilevamento per analizzare la copertura vegetale e la salute del suolo su larga scala.
- Valutazione della produttività agricola – Confronto tra dati storici e attuali per verificare l'efficacia delle tecniche di recupero della fertilità.
- Implementazione di sistemi di agricoltura di precisione – Utilizzo di software per ottimizzare la gestione del suolo e migliorare la resa delle colture.

MONITORAGGIO DEL MICROCLIMA

L'impatto cambia da coltura a coltura e in relazione a molteplici parametri tra cui le condizioni pedoclimatiche del sito.

Tali aspetti possono essere monitorati tramite sensori di temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria unitamente a sensori per la misura della radiazione posizionati al di sotto dei moduli fotovoltaici e, per confronto, nella zona immediatamente limitrofa ma non coperta dall'impianto. In particolare, il monitoraggio potrebbe riguardare:

- la temperatura retro-modulo;
- l'umidità dell'aria retro-modulo e ambiente esterno, misurata con igrometri/psicrometri (acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15 minuti);
- la temperatura ambiente esterno;
- velocità dell'aria retro-modulo e ambiente esterno, misurata con anemometri.

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”.

MONITORAGGIO DELLA RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La produzione di elettricità da moduli fotovoltaici deve essere realizzata in condizioni che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.

Dovrà essere prevista una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro:

- in fase di progettazione
- in fase di monitoraggio.

È opportuno seguire le indicazioni del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”.

I metodi di monitoraggio possono annoverarsi tra i seguenti:

"b4

- Sensori ambientali – Installazione di sensori per misurare temperatura, umidità, radiazione solare e velocità del vento, permettendo di analizzare le variazioni climatiche.
- Analisi del microclima – Studio delle modifiche locali causate dall’ombreggiamento dei pannelli fotovoltaici e dalla riduzione dell’evaporazione.
- Monitoraggio della biodiversità – Valutazione dell’impatto dell’impianto sulla flora e fauna locale, verificando la presenza di specie adattabili ai nuovi equilibri climatici.
- Modelli predittivi – Utilizzo di software per simulare scenari futuri e prevedere l’adattabilità delle colture alle condizioni climatiche mutevoli.
- Analisi della produttività agricola – Confronto tra dati storici e attuali per verificare eventuali variazioni nella resa delle colture.
- Gestione idrica avanzata – Implementazione di sistemi di irrigazione intelligente per ottimizzare l’uso dell’acqua in risposta ai cambiamenti climatici.

Questi strumenti permettono di garantire la sostenibilità dell’impianto agrivoltaico e di adattarlo alle sfide climatiche future.



“b5

ALLEGATO

“Proposta di prescrizioni”

“PROPOSTA DI PRESCRIZIONI DA INSERIRE ALL’INTERNO DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE CIASCUN COMUNE PUO’ ADOTTARE CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO”

INTRODUZIONE

La lettera G del comma 4, art.8 del D.Lgs. 190/2024 prevede che il progetto di PAS sia corredato “di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento”.

E’ la prima volta che il legislatore fa espressamente riferimento al principio di minimizzazione dell’impatto territoriale e/o paesaggistico di un impianto autorizzato in PAS e alle misure di mitigazione da adottare per integrare il progetto al contesto ambientale in cui l’impianto viene ad essere localizzato.

Diventa pertanto particolarmente importante la disponibilità di una rassegna di misure di mitigazione da adattare ai singoli casi specifici.

I criteri di mitigazione dell’impianto potrebbero essere inseriti dal Comune in apposito Regolamento la cui adozione è legittima nell’ambito della disciplina del corretto insediamento urbanistico e territoriale.

Il Regolamento comunale deve tuttavia rispettare il principio di gerarchia delle fonti e quindi le leggi adottate sulla materia.

Il seguente paragrafo costituisce una modalità esemplificativa dei contenuti del predetto regolamento.

Allo stesso modo l’allegato può fornire utile supporto ai progettisti per la stesura della relazione prescritta dalla norma sopra indicata.

“b5

ALLEGATO “Proposta di prescrizioni”

Idrogeomorfologia

- Evitare gli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli ed eccessive modificazioni dell'andamento topografico, specialmente per quelli situati in pendenza e su versanti collinari, in particolare saranno da evitare localizzazioni in aree caratterizzate da pendenze tali da favorire l'insorgere di fenomeni gravitativi. Nel caso di versanti acclivi e/o con assetto litostratigrafico sfavorevole, il progettista dovrà produrre relazione geologica tecnica comprendente verifica di stabilità volte a dimostrare, con idonee verifiche di stabilità, che la realizzazione dell'impianto non innescherà scivolamenti gravitativi né riattiverà in alcun modo eventuali fenomeni stabilizzati o relitti;
- La nuova topografia che si verrà a creare a seguito *della realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non dovrà modificare in senso peggiorativo il reticolo di deflusso delle acque superficiali* di ruscellamento. Pertanto dovrà essere attentamente ripristinata la circolazione idrica superficiale lungo le linee di scorrimento naturali per escludere fenomeni di erosione superficiale e incanalata;
- Garantire la stabilità dei terreni di fondazione e l'equilibrio idrogeologico superficiale, con particolare riferimento ai corsi d'acqua esistenti e al ruscellamento di versante e ipodermico, realizzando, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulico-agraria e adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, mantenendo la naturale permeabilità del suolo nel rispetto dei terreni naturali esistenti in loco;
- Fatto salvo quanto espresso nei criteri generali di localizzazione, realizzare eventuali interventi su versanti o su terreni in pendenza in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli, attraverso opportune opere di regimazione idraulico-agraria ricorrendo quando possibile alle tecniche di ingegneria naturalistica, evitando sbancamenti che alterino la morfologia dei luoghi, fatti salvi modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali alla sola posa delle vele, realizzazioni di piste di accesso e di manutenzione.

Localizzazione e tipologia distributiva

- salvaguardare la continuità delle reti di naturalità della Rete ecologica della Regione, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;
- mantenere i tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno quali reti di canalizzazioni, opere storiche di presidio idraulico e ogni relativa infrastruttura (ponti, sostruzioni, gallerie, ecc.), viabilità storica e i segni delle centuriazioni romane e gli elementi del mosaico paesaggistico;
- minimizzare le interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale);
- la localizzazione e la forma dell'impianto dovranno tener conto delle caratteristiche paesaggistiche proprie del territorio interessato e dei relativi elementi costitutivi (naturali, storici, estetici), con particolare riferimento ai manufatti rurali di valore storico-culturale (aie, fontanili, lavatoi, forni, edicole, ecc.), al disegno e agli elementi strutturali della tessitura agraria (viabilità storica, sistemazioni idraulico-agrarie, trame fondiari di impianto storico, ecc.);
- privilegiare l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento);
- tener conto, nella realizzazione di eventuali tratti di nuova viabilità necessaria a raggiungere gli impianti, della rete della viabilità storicamente esistente, effettuando opportuni adeguamenti funzionali della stessa, favorendo la flessuosità e limitando l'adozione di tratti rettilinei;
- realizzare le linee elettriche di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici preferibilmente in cavo sotterraneo in corrispondenza alle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, ove le soluzioni progettuali lo consentano, tenuto conto dell'assetto della rete elettrica;

- scegliere la tipologia distributiva dei moduli fotovoltaici più idonea in relazione alle diverse caratteristiche morfologiche e di uso del suolo presenti nel territorio interessato, con particolare riferimento alla trama del paesaggio agrario e comporre una disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma di andamento adatto alla morfologia del luogo, per conseguire forme planimetriche dell'impianto di elevata qualità architettonica inserite nel contesto del paesaggio locale.

Emissioni

- presentare l'istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità per la fase di cantiere ed effettuare una misurazione fonometrica di controllo presso i recettori sensibili individuati, entro 90 giorni dall'attivazione dell'impianto, trasmettendone le risultanze al comune sede dell'impianto;
- in fase di cantiere dovranno osservare tutte le idonee misure di mitigazione al fine di evitare la dispersione delle polveri da parte dei mezzi utilizzati e prevedere gli specifici accorgimenti da adottarsi in caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti sul suolo, causati dagli stessi mezzi;
- in fase di progetto, tenere conto della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi risultassero operanti nelle vicinanze delle opere medesime.

Condizioni di interferenza visiva, recinzioni e schermature

- prevedere opportune schermature vegetali non secondo schemi rigidi e continui per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto di riferimento progettuale (Crp)
- evitare con le schermature vegetali di creare un effetto barriera contribuendo a creare elementi di transizione estesi e irregolari. Le essenze arbustive dovranno essere prevalentemente sempreverdi, per garantire un'adeguata copertura visiva dall'esterno, alternati a quelli a foglia caduca, in maniera sempre più rada cercando di creare un effetto il più naturale possibile;
- valutare la compatibilità paesaggistica delle localizzazioni in aree collinari di rilevante visibilità, di crinale e di versante, al fine di non interrompere la continuità delle principali linee di



“b5

ALLEGATO “Proposta di prescrizioni”

crinale o alterare le emergenze naturalistiche (vegetazioni riparie, alberature d'alto fusto, ecc.);

- valutare l'eventuale impiego di schermature arboree ed arbustive con funzione di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto rispetto al contesto paesaggistico, privilegiando gli ambiti collinari o pedemontani ove caratterizzati dall'alternanza di superfici boscate e di superfici coltivate, mentre sarà da valutare la coerenza negli ambiti di pianura o fondovalle ove caratterizzati da seminativi nudi a maglia larga.

- prevenire per quanto possibile fenomeni di abbagliamento o riverbero delle vele stimando comunque la possibilità di insorgenza del fenomeno in presenza di particolari contesti di installazione (ad esempio: viabilità pubblica, intervisibilità con nuclei abitati);

- realizzare eventuali recinzioni perimetrali con elementi di minimo ingombro visivo e tali da consentire l'attraversamento da parte di piccoli animali (almeno 20cm dal piano di campagna); tali strutture dovranno essere infisse direttamente nel terreno, l'eventuale presenza di cordoli dovrà essere prevista interrata.

Sistemazioni del suolo e vegetazione

- rispettare per quanto concerne la sistemazione del suolo occupato i caratteri paesistico ambientali del contesto, al fine di non interromperne la continuità, mantenendo, ove presenti, prati e pascoli o, in alternativa per impianti con grandi superfici radianti, studiando un'ideale alternanza di fasce verdi e, ove possibile coltivate, e fasce fotovoltaiche, al fine di mitigare l'effetto visivo di continuità della stessa dei moduli fotovoltaici;

- salvaguardare la continuità ecologica delle reti di naturalità con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale e, a garanzia della tutela della biodiversità, ai filari di formazioni arbustive esistenti di interesse paesaggistico o naturalistico. In tali casi l'espanto sarà ammesso soltanto per limitate porzioni di vegetazione di recente formazione a condizione di prevedere interventi di recupero ambientale che favoriscano la ripresa spontanea della vegetazione autoctona ed il recupero della funzionalità ecologica attuale e potenziale. La vegetazione potrà essere oggetto di interventi di potatura nelle stagioni idonee.

“b5

ALLEGATO “Proposta di prescrizioni”

Prescrizioni specifiche per il verde

- impiantare due tipi di opere di mitigazione perimetrale:

siepe perimetrale lungo la recinzione/filare arboreo arbustivo esternamente alla siepe perimetrale e alla recinzione;

- impiantare i filari arboreo-arbustivi e la siepe perimetrale preliminarmente o contemporaneamente ai lavori di installazione dei pannelli e delle opere inerenti all'impianto fotovoltaico, salvo comprovate esigenze in ordine alle stagioni agronomiche e alle fasi vegetative delle essenze scelte;

- piantumare i filari di siepe a stretto d'impianto, costituiti da essenze sempreverdi plurispecifiche, lungo tutto il perimetro dell'impianto, da posizionare immediatamente all'esterno della recinzione dell'impianto;

- realizzare la fascia arboreo arbustiva, oltre alla siepe perimetrale, con una larghezza non inferiore ai 10 mt su tutti i lati perimetrali;

- realizzare la fascia arboreo arbustiva con alternanza di essenze, da piantumarsi secondo un sesto di impianto irregolare in modo da creare una macchia boschiva naturaliforme. Nella scelta delle essenze si dovranno prediligere le tipologie vegetali tipiche dei luoghi (anche attraverso un apposito studio sulla caratterizzazione vegetale locale);

- scegliere, in merito alla fascia arboreo-arbustiva, un'altezza minima per piantine da mettere a dimora ad alto fusto di 2 mt e di 1,5 mt per le arbustive;

- scegliere per le piantine che andranno a costituire la siepe perimetrale un'altezza non inferiore ad 1,5 mt. Per contro l'altezza massima che dovrà raggiungere la siepe dovrà corrispondere a quella massima raggiunta dai pannelli nella loro configurazione finale di progetto (massimo sviluppo verticale dei pannelli). L'altezza della recinzione perimetrale non potrà essere superiore a quella della siepe perimetrale.

- realizzare la recinzione dell'impianto con pali infissi nel terreno senza strutture continue di collegamento quali cordoli in c.a., per non ostacolare il deflusso superficiale delle acque meteoriche in eccesso. Inoltre sollevare da terra di almeno 20 cm la recinzione stessa, su tutto il perimetro, per consentire il passaggio della piccola fauna vertebrata;



“b5

ALLEGATO

“Proposta di prescrizioni”

- inerbire permanentemente i terreni che ospitano l'impianto prevedendo eventualmente la semina con miscugli di sementi di graminacee e leguminose autoctone poliennali o perenni ed evitando lavorazioni periodiche allo scopo di rendere tali suoli saldi.

Viabilità e infrastrutture

- privilegiare localizzazioni in aree già dotate di una rete viaria idonea tale da poter essere utilizzata come viabilità di accesso senza che ne siano alterate le caratteristiche di ruralità, sia in termini dimensionali che morfologici (andamento, larghezza, finitura, ecc.), fatta salva la possibilità di realizzare minimi interventi di adeguamento funzionale;
- utilizzare eventuali tratti di nuova viabilità di accesso e di distribuzione interna ed eventuali spazi di manovra solo se strettamente necessari all'esercizio dell'impianto e rispettare, per tipologia e materiali, il reticolo delle strade rurali esistenti, adottando soluzioni plano-altimetriche che minimizzino i movimenti di terra, che non modifichino la morfologia del suolo, fatti salvi modesti livellamenti e rettifiche di quote;
- in caso di nuova viabilità impiegare materiali drenanti naturali al fine di garantire la massima permeabilità del suolo e facilitare le opere di ripristino all'atto della dismissione dell'impianto. Al fine di mitigare l'impatto visivo, il materiale drenante utilizzato, sia nel caso di nuova viabilità sia di adeguamento funzionale di viabilità esistente dovrà avere colore terroso o comunque amorfo, evitando inerti di cava bianchi o biancastri;
- La realizzazione del cavidotto sotto la mezzeria della singola corsia di marcia;
- La posa di qualsiasi tipologia di cavo per sottoservizi ad una profondità maggiore di 1 m dal piano viabile;
- Il riempimento di tutto lo scavo con misto cementato;
- Il ripristino della pavimentazione bituminosa per strato di usura dell'intera larghezza della corsia di marcia interessata dallo scavo, previa scarifica dello strato di usura esistente;
- realizzare le linee elettriche di connessione alla rete, nei centri abitati, preferibilmente in cavo sotterraneo, preferibilmente in corrispondenza delle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, tenuto conto dell'assetto della rete elettrica e opportunamente segnalati e protetti;

“b5

ALLEGATO

“Proposta di prescrizioni”

- interrare tutte le linee elettriche di collegamento tra le diverse parti dell'impianto, fatta eccezione per i tratti di collegamento elettrico tra i pannelli della stessa fila
- Il proponente dovrà richiedere il Nulla Osta all'Ufficio competente del MISE, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003, considerata la presenza di ulteriori cavidotti elettrici (impianto di utenza) inerente al collegamento tra i pannelli fotovoltaici e la cabina.
- Nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro), ai sensi degli artt. 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. 259/03 e s.m.i., l'installazione di dette reti è assoggettata ad un'autorizzazione generale di competenza del MISE.

Sistemi di sicurezza

- osservare le norme relative alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori nel rispetto del D.Lgs. 81/08;
- evitare soluzioni di sistemi anti-intrusione, anche ricorrendo alle tecnologie più innovative presenti sul mercato, che possano interferire negativamente con il contesto paesaggistico, limitando l'altezza dei supporti all'altezza massima raggiunta dalla recinzione perimetrale;
- assicurarsi che i sistemi anti-intrusione di tipo locale, che prevedono l'accensione di punti luce e/o l'attivazione di allarmi sonori, entrino in funzione soltanto in cui sia rilevata la presenza di intrusi o il persistere di elementi di disturbo e che, nelle stesse situazioni, la sirena funzioni solo per tempi limitati nel rispetto delle normative, al fine di ridurre i disagi acustici;
- mantenere costantemente acceso l'impianto di illuminazione durante le ore notturne solo in corrispondenza degli apparecchi di video-sorveglianza e limitare l'intensità luminosa solo a quella strettamente necessaria a permettere il funzionamento di tali apparecchi.

“b5

ALLEGATO “Proposta di prescrizioni”

Modalità di gestione e manutenzione

- garantire durante la costruzione dell'impianto e nelle successive fasi di manutenzione la costante pulizia dell'area avendo cura di smaltire i materiali di risulta o altri rifiuti secondo la normativa vigente privilegiando interventi che comportino operazioni da eseguire prevalentemente a secco e/o con elementi prefabbricati;
- sfalciare o tritare, relativamente alla vegetazione erbacea e/o arbustiva, i materiali di risulta delle lavorazioni, lasciandoli al suolo al fine di incrementarne la frazione organica;
- non effettuare potature sulle essenze arboree utilizzando la tecnica della capitozzatura;
- garantire per tutta la durata dell'impianto fino alla sua definitiva dismissione, la realizzazione di tutte le opere necessarie all'attecchimento ed al mantenimento della vegetazione, tanto per quanto riguarda la manutenzione ordinaria (pulizia, potatura, sfalcio e, se necessario irrigazione) che per quanto riguarda la manutenzione straordinaria (piantagione e/o sostituzione di fallanze, ecc). In particolare garantire l'irrigazione per i primi 5 anni dalla messa a dimora, al fine di assicurarne la sopravvivenza e riseminare le aree a seminato in casodi fallanze;
- eseguire cure colturali per la vegetazione perimetrale e interna all'area di impianto, senza impiego di erbicidi, fitofarmaci o sostanze chimiche e, se possibile, utilizzare sostanze ammesse nei regimi di agricoltura biologica;
- eseguire la pulizia dei moduli fotovoltaici unicamente con acqua, normale o demineralizzata, senza impiego di detersivi, detergenti o solventi, fatti salvi interventi straordinari per i quali deve essere prevista idonea raccolta e smaltimento dei reflui prodotti.

Dismissione

- procedere, al termine della vita utile dell'impianto alla dismissione dello stesso e alla ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4 del d.lgs. 387/2003;

“Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” di Arpa Toscana, che costituiscono indicazioni generali di buona pratica tecnica da adottare per tutelare l'ambiente nel corso delle attività di cantiere e delle operazioni di ripristino dei luoghi, scaricabili alla seguente pagina web:

<https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-la-gestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale>

Per quanto riguarda il controllo delle specie esotiche si richiama l'Allegato B “Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale” della D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017 scaricabile, unitamente ad altri documenti utili per la trattazione della questione, alla seguente pagina web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

PSR 2014-2020 - OPERAZIONE 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema) BANDO 2022 - ALLEGATO 2 - PRESCRIZIONI E LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI SOSTEGNO

https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD-A17-68-2022-TESTO_ATT0.pdf

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

(G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - s.o. n. 17)



Tipologia Documento:

Report tecnico

REGIONE PIEMONTE – SEMPLIFICAZIONI P3

P3.2 RINNOVABILI

INTEGRAZIONE PAS CON FOCUS SU NORMATIVA REGIONALE

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” PNRR- M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per:

Regione Piemonte – Progetto 1000 esperti

Elaborato da:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Profilo professionale</i>
Francesco Iannelli	Esperto Agronomo e Forestale
Versione n.	00
Data	15/10/2025



INTEGRAZIONE PAS CON FOCUS SU NORMATIVA REGIONALE

Il D.Lgs. 190/2024 (Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190) disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia.

Gli obiettivi perseguiti dalla norma sono stati quelli di semplificare gli iter autorizzativi per impianti a fonti rinnovabili, riducendone la complessità burocratica, definire i vari regimi amministrativi (attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica), a seconda delle caratteristiche dell'impianto e del contesto e armonizzare la disciplina nazionale rispetto alle normative regionali, stabilendo principi generali a cui le regioni devono adeguarsi.

Il decreto ha rafforzato il principio delle "aree idonee" introdotto dal D.Lgs. 199/2021 confermando le zone in cui gli impianti rinnovabili hanno procedura semplificata. Il D.Lgs. stabilisce inoltre che Regioni e Comuni non possono vietare le installazioni in aree considerate idonee e ogni norma regionale deve rispettare i principi statali di semplificazione e promozione delle FER.

In base al Decreto Legislativo 190/2024, gli impianti agrivoltaici sono autorizzati tramite la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per potenze fino a 1 MW.

Le potenze superiori hanno requisiti diversi: quelli tra 1 MW e 12 MW sono considerati impianti standard e non rientrano più nella PAS; gli impianti superiori a 12 MW sono soggetti ad altri regimi autorizzativi.

Unica eccezione è il caso di impianti agrivoltaici avanzati in aree idonee con potenza inferiore a 10 MW, che si autorizzano in PAS. Per impianto caratterizzato dalla modalità "avanzato" si intende quel progetto che:

1. Non impedisce la continuità dell'attività agricola;
2. Rispetta i criteri di integrazione tra produzione agricola ed energia;
3. È monitorato secondo i requisiti ministeriali.

Le "aree idonee" ai sensi del D.Lgs. 190/2024 (in continuità con l'art. 20 del D.Lgs. 199/2021) sono quei territori in cui l'installazione di impianti a fonti rinnovabili è semplificata e considerata prioritaria. Il D.Lgs. 190/2024 non ridefinisce da zero le aree idonee, ma conferma e coordina quanto previsto dalla normativa precedente,



specificando che in queste aree i procedimenti autorizzativi sono più snelli (es. PAS o attività libera).

Sono considerate aree idonee:

1. Aree industriali, artigianali, commerciali e discariche, ex cave e miniere cessate, discariche esaurite e siti contaminati bonificati, zone industriali o commerciali, anche dismesse;
2. Aree adiacenti ad infrastrutture esistenti come fasce laterali di: autostrade, ferrovie, aeroporti con limite fino a 300 metri dalla linea infrastrutturale.
3. Aree agricole già trasformate in cui sono presenti serre o impianti di irrigazione, sono già installati impianti FER esistenti e sono stati presentati progetti agrivoltaici che rispettano i requisiti ministeriali.
4. Aree individuate dai Piani regionali come idonee. A tal proposito va menzionato che le Regioni possono individuare ulteriori aree idonee tramite propri atti di pianificazione (es. piani energetici regionali). Tuttavia, non possono escludere arbitrariamente aree che rientrano nelle categorie sopra.
5. Coperture e pertinenze di edifici: tetti, coperture, pensiline, parcheggi, tettoie, ecc.

Non sono considerate aree idonee:

1. le aree con vincoli ambientali o paesaggistici specifici (es. parchi naturali, siti UNESCO, aree Natura 2000), salvo deroghe specifiche;
2. le aree agricole di pregio paesaggistico, se non conformi alle regole agrivoltaiche;
3. le zone con vincoli di inedificabilità assoluta.



Normativa Regionale

Oltre ai criteri stabiliti dalle Linee Guida MASE, la realizzazione degli impianti agrivoltaici deve tenere conto della normativa regionale vigente, che può introdurre ulteriori requisiti specifici legati alla tutela del territorio, all'uso del suolo e alle politiche di sviluppo agricolo.

Le Regioni, in virtù della loro autonomia normativa e regolamentare, possono definire parametri aggiuntivi volti a garantire un'integrazione armoniosa tra energia rinnovabile e agricoltura, promuovendo modelli di sviluppo sostenibili e rispettosi delle caratteristiche del paesaggio locale. Alcuni aspetti normativi regionali da considerare includono:

- **Vincoli paesaggistici e ambientali:** molte Regioni prevedono restrizioni per l'installazione di impianti agrivoltaici in aree di particolare pregio naturalistico o storico, con l'obbligo di studi di impatto ambientale.
- **Regolamentazione dell'uso del suolo:** alcune amministrazioni locali stabiliscono soglie minime di superficie agricola da preservare, garantendo che l'attività agricola rimanga prevalente rispetto alla produzione energetica.
- **Agevolazioni e incentivi:** diverse Regioni promuovono misure di sostegno economico per favorire lo sviluppo di progetti agrivoltaici, con contributi destinati a investimenti in tecnologie avanzate e sistemi innovativi di gestione agricola ed energetica.
- **Norme sulla connessione alla rete:** la disciplina regionale può includere disposizioni specifiche per la connessione degli impianti agrivoltaici alle reti elettriche locali, facilitando l'autoconsumo e la distribuzione dell'energia prodotta.
- **Sinergie con il Piano di Sviluppo Rurale (PSR):** alcuni progetti agrivoltaici possono essere integrati nei programmi regionali di sviluppo rurale, favorendo la diversificazione delle attività agricole e la transizione verso modelli più sostenibili.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Per garantire la conformità agli indirizzi regionali, è fondamentale consultare i **Piani Energetici Regionali (PER)** e i regolamenti locali in materia di agrivoltaico, verificando eventuali aggiornamenti normativi e opportunità di finanziamento. Un approccio proattivo nella valutazione della normativa regionale può favorire la realizzazione di impianti agrivoltaici in linea con le esigenze del territorio, contribuendo in modo concreto alla transizione ecologica e alla valorizzazione del settore agricolo locale.

La norma di riferimento per Regione Piemonte è la Delibera della Giunta Regionale del 31 luglio 2023, n. 58-7356, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) il **3 agosto 2023** (supplemento). Successivamente è stata modificata parzialmente dalla **Delibera n. 26-7599 del 23 ottobre 2023**. Tuttavia, con **sentenza del Consiglio di Stato n. 6160 del 14 luglio 2025**, sono state annullate le due delibere (n. 58-7356 e n. 26-7599) nella parte in cui vietano l'installazione di impianti fotovoltaici "a terra" in aree agricole di elevato interesse agronomico.

L'obiettivo della DGR 58-7356/2023 era di disciplinare **l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico** in Piemonte, introducendo vincoli e condizioni per favorire forme compatibili con l'attività agricola.

In particolare:

1. Definizione delle aree agricole a elevato interesse agronomico

Sono considerate tali le aree che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- o appartenenza agli areali disciplinati da produzioni con DOP / IGP / DOC / DOCG
- o terreni agricoli / naturali ricadenti nelle prime due classi di capacità d'uso del suolo (classi I e II)

2. Vincolo sull'installazione

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Nelle aree così identificate, la delibera prevedeva che **si potessero installare solo impianti fotovoltaici di tipo “agrivoltaico”**, cioè integrati con l'attività agricola, e non impianti “a terra” tradizionali che escludono l'agricoltura.

3. Principio di continuità della produzione agricola

Uno dei criteri richiesti era che l'impianto agrivoltaico non riducesse la produzione agricola: era richiesto che fosse mantenuto almeno il **70 % del valore della produzione agricola media degli ultimi 5 anni** (nelle zone interessate).

4. Relazione agronomica asseverata e monitoraggio

I progetti dovevano includere relazioni tecnico-agronomiche, modalità di monitoraggio dell'impatto sul suolo e sulle coltivazioni, impatti su sistemi irrigui, continuità dell'attività agricola, ecc. In applicazione della DGR, la Regione ha poi stabilito che i gestori di impianti agrivoltaici dovessero trasmettere ogni anno, entro marzo, i dati relativi alla produzione agricola dell'anno precedente, tramite procedura informatica.

5. Limiti temporali / esclusioni

La delibera non si applicava ai procedimenti già conclusi alla data di pubblicazione (3 agosto 2023) o a quelli formalmente già avviati con istanza di autorizzazione.

6. Conflitto con normativa nazionale e annullamento

Il vincolo imposto dalla delibera regionale è entrato in conflitto con la normativa nazionale, in particolare con l'art. 20, commi 8 del D.lgs. 199/2021, che disciplina le aree “idonee” per impianti rinnovabili. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la Regione non potesse introdurre limiti generalizzati che escludessero impianti “a terra” in aree dichiarate idonee a livello nazionale. Per questo motivo la delibera è stata annullata nella parte normativa contestata

Documento prodotto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR” Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Di seguito si riporta un'analisi specifica al fine di descrivere la genesi della normativa regionale ancora in vigore.

A seguito della sentenza n. 6160 del 14 luglio 2025 con cui il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello contro la pronuncia del TAR Piemonte n. 820/2024, ha annullato le DGR della Regione Piemonte n. 58-7356 e n. 26-7599, rispettivamente emanate nei mesi di luglio e ottobre 2023, concernenti l'installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole classificate di elevato pregio agronomico.

Occorre innanzitutto precisare che l'annullamento operato dalla giustizia amministrativa si è limitato alla parte effettivamente impugnata, ovvero quella relativa al divieto di installazione degli impianti fotovoltaici nelle suddette aree agricole. Di conseguenza, le restanti parti della DGR 58-7356, in particolare quelle contenute nell'Allegato A, restano valide ed efficaci, non essendo state oggetto né di ricorso né di pronuncia da parte del Consiglio di Stato. Si fa riferimento, nello specifico, alla sezione delle definizioni e ai punti 3) e 4), nei quali sono descritte le caratteristiche degli impianti agrivoltaici e i requisiti aggiuntivi della relazione tecnico-agronomica.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli impianti agrivoltaici, la normativa regionale stabilisce che tali impianti siano da intendersi come impianti fotovoltaici collocati in aree agricole che:

- rispondano ai requisiti previsti dall'art. 65, comma 1-quinquies del D.L. 1/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012), oltre che alle Linee Guida del MASE;
- rispettino il principio di continuità dell'attività agricola;
- non compromettano le sistemazioni agrarie e le opere accessorie presenti;
- non arrechino danno alle infrastrutture irrigue a basso consumo idrico finanziate con fondi pubblici, né al sistema irriguo su scala territoriale più ampia, inclusa la manutenzione delle risaie.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Tale definizione, che richiama espressamente le linee guida ministeriali oggetto del presente parere, ne conferma l'applicabilità a tutti gli impianti agrivoltaici nel territorio regionale, in virtù del richiamo operato da un atto avente efficacia regolamentare.

Anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8029 del 30 agosto 2023, ha riconosciuto che l'agrivoltaico costituisce un settore emergente e in forte espansione, caratterizzato dall'uso congiunto dei suoli agricoli per la produzione agricola e quella energetica. Contrariamente agli impianti fotovoltaici tradizionali, che impermeabilizzano il suolo e impediscono la vegetazione, gli impianti agrivoltaici sono installati su strutture sopraelevate e distanziate, tali da consentire il transito delle macchine agricole e la prosecuzione delle attività colturali.

Questa configurazione mantiene la permeabilità del terreno e ne consente l'utilizzo agricolo, anche in condizioni di minore irraggiamento. Le linee guida ministeriali individuano inoltre le colture più idonee alla coltivazione in ambienti agrivoltaici, anche in presenza di microclimi modificati, senza compromettere significativamente la resa produttiva. L'obiettivo è quello di salvaguardare la funzione agricola, garantire la sicurezza alimentare e assicurare la sostenibilità economica per gli operatori del settore.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha sottolineato che l'impianto agrivoltaico, che combina produzione agricola ed energetica, non è assimilabile all'impianto fotovoltaico puro, che non risponde ad esigenze agricole. Da questa distinzione discende logicamente la diversità di disciplina giuridica applicabile alle due tipologie di impianti.

Simili argomentazioni si rinvencono anche in giurisprudenza di merito (si veda: TAR Bari, sent. n. 568/2022; TAR Lecce, sentt. nn. 586/2022, 1267/2022, 1583/2022, 1584/2022, 1585/2022, 1586/2022, 1799/2022).

Un esame della normativa nazionale e sovranazionale consente di individuare le principali fonti che regolano gli impianti agrivoltaici. In particolare, il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, individua tra i pilastri

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



del Piano nazionale (art. 3, lett. a) la “transizione verde”, mentre l’art. 4 ne fissa come obiettivo il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050.

L’Allegato V del Regolamento impone che almeno il 37% delle risorse destinate ai Piani nazionali debba finanziare misure legate alla transizione verde, mentre l’Allegato VI assegna un coefficiente di rilevanza del 100% agli interventi connessi alla lotta ai cambiamenti climatici.

L’art. 2.11 del Reg. (UE) 2018/1999 stabilisce tra gli obiettivi europei al 2030:

- una riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990;
- una quota minima del 32% di energie rinnovabili nel mix energetico dell’UE.

Coerentemente, il PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima), adottato nel dicembre 2019, persegue l’accelerazione del processo di decarbonizzazione e la transizione da un sistema energetico centralizzato a uno basato su fonti rinnovabili, con l’obiettivo di superare il 30% di produzione da rinnovabili.

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) assegna un ruolo rilevante all’agrivoltaico, indicandolo tra le misure strategiche per coniugare produttività agricola e sostenibilità ambientale. A tal fine, sono stati stanziati:

- 1,1 miliardi di euro per l’agrivoltaico;
- 1,5 miliardi per l’installazione di fotovoltaico su edifici agricoli.

Il riconoscimento normativo dell’agrivoltaico è rafforzato dall’art. 65, co. 1-quinquies del D.L. n. 1/2012, che ammette al finanziamento pubblico gli impianti agrivoltaici dotati di tecnologie innovative (moduli rialzati, rotanti, strumenti di agricoltura di precisione) che non ostacolino la prosecuzione delle attività agricole e pastorali.

L’art. 14 del D.lgs. 199/2021, in attuazione della Missione 2 – Componente 2 del PNRR, ha previsto un apposito decreto del Ministro della Transizione Ecologica per la



definizione dei criteri di incentivazione degli impianti agrivoltaici conformi all'art. 65, co. 1-quater del D.L. 1/2012.

In attuazione di tale previsione, è stato emanato il D.M. 463 del 22 dicembre 2023, il quale definisce i criteri per l'incentivazione di impianti agrivoltaici sperimentali, con l'obiettivo di installare almeno 1,04 GW di potenza e produrre almeno 1300 GWh/anno. Il decreto richiama esplicitamente le "Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici – giugno 2022", elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dal MASE, con la partecipazione di CREA, GSE, ENEA e RSE.

Le linee guida in questione definiscono:

- **impianto agrivoltaico:** impianto fotovoltaico che consente la prosecuzione delle attività agricole e pastorali;
- **impianto agrivoltaico avanzato:** dotato di moduli sopraelevati e innovativi, con possibilità di rotazione, e sistemi di monitoraggio dell'impatto su colture, acqua, produttività e microclima;
- **sistema agrivoltaico avanzato:** integrazione progettuale tra impianto fotovoltaico e attività agricole, finalizzata alla valorizzazione reciproca.

I **requisiti minimi** individuati per qualificare un impianto come agrivoltaico sono:

- A) configurazione progettuale e tecnologica integrata tra produzione agricola ed elettrica;
- B) utilizzo sinergico e continuativo per entrambe le attività durante la vita dell'impianto;
- C) uso di soluzioni innovative (moduli sopraelevati);
- D) presenza di sistemi di monitoraggio degli effetti agricoli;
- E) sistemi di monitoraggio estesi a suolo, microclima e adattamento climatico.

Il rispetto dei requisiti A) e B) è sufficiente per qualificare un impianto come "agrivoltaico"; mentre per accedere agli **incentivi pubblici** è necessaria anche la conformità ai requisiti C) e D), ai sensi dell'art. 65, co. 1-quater e 1-quinquies del D.L. 1/2012.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Il rinvio alle linee guida contenuto nel D.M. 463/2023 comporta l'obbligatorietà della loro applicazione agli impianti cui il decreto si riferisce. Tuttavia, le stesse linee guida affermano di individuare criteri minimi validi sia per gli impianti avanzati sia per quelli "ordinari", sempre che vi sia effettiva sinergia tra coltivazione e produzione energetica.

Per gli impianti diversi da quelli sperimentali o avanzati, non esiste un esplicito fondamento normativo che imponga l'adozione delle linee guida, salvo il richiamo operato dalla Regione Piemonte nella DGR 58-7356. Si pone quindi il problema del loro valore vincolante, tenuto conto della loro forma (linee guida) e della modalità con cui sono state adottate (da un gruppo tecnico, non con atto formale regolamentare).

Un'analoga questione era stata sollevata in merito alle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, per le quali la Corte Costituzionale, con sentenza n. 11/2014, ha riconosciuto la natura di norme regolamentari "interposte", in quanto completano la normativa legislativa in ambiti tecnico-specialistici e necessitano di applicazione uniforme su scala nazionale.

Alla luce di tale orientamento, può ritenersi che anche le linee guida MASE per come richiamate anche dalla DGR rivestano natura regolamentare, estensibile a tutti gli impianti agrivoltaici.

Dal 2010, la giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che, in assenza dei requisiti formali tipici dei regolamenti ex art. 17 della L. 400/1988, occorre adottare un criterio sostanziale, valutando se l'atto disciplina in modo astratto e generale fattispecie previste dalla legge. Non è quindi il nomen iuris né il procedimento formale a escludere la natura regolamentare dell'atto, se ne sussistono i presupposti contenutistici.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Tipologia Documento:

Report tecnico

REGIONE PIEMONTE – SEMPLIFICAZIONI P3

NOME PROCEDURA

TITOLO ELABORATO

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. E' vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per:

Regione Piemonte – Progetto 1000 esperti

Elaborato da:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Profilo professionale</i>
Devis Casetta	Esperto - biologo
Valeria Chiarla	Esperto - architetto
Versione n.	5
Data	14_10_2025

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

BIOMETANO/ BIOGAS

Linee di indirizzo

La procedura abilitativa semplificata

PAS

REV

1.0.0

14_10_2025

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte"

CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2

"Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1:

"Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

INTRODUZIONE: IL D.Lgs.190/2024

Il Decreto Legislativo 190/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2024 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”*, si inserisce nel contesto della direttiva europea RED III e del regolamento UE 2023/435, con lo scopo di promuovere e favorire la transizione energetica sostenibile e l'autonomia energetica del Paese.

L'obiettivo è semplificare le pratiche amministrative per chi intende produrre energia da fonti rinnovabili, articolando la norma in un unico testo legislativo primario che ne elimina le incoerenze.

L'art. 1 del d.lgs. 190/2024 individua oggetto e finalità dell'intervento, specificando che il T.U. definisce i regimi amministrativi per:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, -
- gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, -
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Il decreto, **riduce i regimi autorizzativi** da quattro a tre (attività libera, procedura di abilitazione semplificata, autorizzazione unica), definendo per ognuno procedura e interventi ammessi.

Il nuovo **Testo Unico sulle Rinnovabili** è entrato ufficialmente in vigore il **30 dicembre 2024**.

A partire da questa data, le regioni e gli enti locali hanno un periodo di **180 giorni** (fino al **28 giugno 2025**) per adeguare la propria normativa ai principi del decreto ed eventualmente introdurre **ulteriori semplificazioni** rispetto a quanto previsto dal decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A (attività libera) e B (PAS).

PAS BIOMETANO

Il presente documento, redatto sulla base del D.Lgs.190/2024, illustra le attività previste in capo ai comuni nel caso della presentazione di richiesta di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biogas e/o biometano .

RICEZIONE ISTANZA

1

VALUTAZIONE APPLICABILITA' PAS

2

3

VERIFICA VINCOLI

4

VERIFICA DOCUMENTALE

5

ISTRUTTORIA

6

ESITO/PUBBLICAZIONE/
COLLAUDO FINALE

7

SANZIONI

"a

GLOSSARIO ED ELENCO FAQ

"b

ALLEGATI

iter

1

Ricezione istanza

Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la **piattaforma SUER** e secondo un **modello unico** adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il progetto corredato da una serie di documenti (indicati dall'art. 8 comma 4 letterae a-m, Dlgs 190/2024) . Nelle more dell'adozione della piattaforma si utilizzerà la modulistica previgente.

COSA FA IL TECNICO COMUNALE

VERIFICA LE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA PAS (art. 8, comma2)

Il ricorso alla PAS è **precluso** al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

VERIFICA se il progetto necessita di concessione di superfici e/o risorse pubbliche e ne verifica la presenza dell'istanza (la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione)

VERIFICA la presenza di documentazione del progetto in relazione alla VINCA di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 (VINCA)

VERIFICA LA COMPLETEZZA DOCUMENTALE (vedasi CHECK LIST pag xx)

IN CASO DI INCOMPLETEZZA: Notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie.

?1.L'istanza a quale tipologia di intervento può essere ricondotta, tra quelli riconducibili alla PAS?

Interventi di nuova costruzione

Interventi su impianti esistenti

?2.Cosa si intende per intervento di nuova costruzione per gli impianti di BIOMETANO?

Sono quelli elencati alla sezione 1 dell'allegato B del decreto legislativo 190/2024 come segue:

Lettera l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;

m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione:

1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;

2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

Lettera z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;

aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;

Lettera cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

?3.Cosa comprende l'intervento su impianti esistenti ?

Sono quelli elencati alla sezione 2 dell'allegato B del decreto legislativo 190/2024 come segue:

Lettera a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento;

Lettera l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;

m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:

1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;

n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

?4. A chi deve essere presentata istanza?

Al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica .

Nel caso in cui gli interventi coinvolgano più comuni, il comune procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione di intervento da realizzare. Il comune procedente acquisisce le osservazioni dagli altri comuni il cui territorio è interessato dall'intervento.

?5. Cosa accade se non è allegata all'istanza la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria?

I diritti di segreteria sono sempre dovuti quando le possono essere riscossi coattivamente dall'ufficio. Il mancato pagamento non preclude la disamina della pratica. Le spese istruttorie sono stabilite a discrezione del Comune. La copia della quietanza dell'avvenuto pagamento obbligatoria e va allegata all'istanza in caso di interventi che raggiungano la soglia di potenza superiore a 1 MW.

Nel caso del BIOMETANO è necessario un interpello per chiarire se vien escluso o se è possibile convertire la soglia di 500 m³/h in produzione elettrica (combustione in motore a quale rendimento minimo?)

?6. Qualora l'istante non fosse nella disponibilità di tutti i terreni interessati dall'impianto e dalle opere di connessione, la PAS è accoglibile?

La PAS non è accoglibile qualora l'istante non fosse nella disponibilità dei terreni interessati dall'impianto. Qualora, invece, l'istante non fosse nella disponibilità dei terreni interessati dalle opere di connessione il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

?7. Cosa si intende per titolo di disponibilità?

Si intende sia un titolo da cui deriva un diritto reale (proprietà, usufrutto, diritto di superficie), o personale di godimento (contratto di affitto, di locazione, di comodato). Anche nel caso in cui il titolo presentato sia un contratto preliminare lo stesso dovrà essere regolarmente registrato.

Di seguito alcuni atti che possono dimostrare la disponibilità delle aree da parte del proponente:

- *atti di proprietà o di costituzione di servitù per le opere di connessione;*
- *accordi preliminari per la cessione della proprietà o per la costituzione delle servitù per le opere di connessione;*
- *atti di assenso preliminare o definitivo da parte di Enti pubblici nel caso di terreni demaniali;*
- *contratto di affitto dell'immobile o preliminare di affitto e di diritto di passaggio per le opere di connessione;*
- *altra documentazione da cui si possa evincere la disponibilità delle aree per la realizzazione del progetto, incluse le aree impegnate dalle opere di connessione*

La proprietà o altro diritto devono avere una durata almeno pari a quella di realizzazione e periodo di esercizio previsto dell'impianto.

?8. Cosa succede se il progetto non è compatibile con gli strumenti urbanistici?

La compatibilità urbanistico-edilizia del progetto costituisce il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo di procedura semplificata.¹

La PAS non costituisce quindi variante allo strumento urbanistico.

?9. Cosa succede se il progetto non è compatibile con i regolamenti edilizi?

La PAS non può consentire di realizzare l'intervento in deroga ai regolamenti edilizi perché il rispetto di questi è presupposto per esperire il procedimento di PAS.²

Ad oggi l'insistenza di un progetto di un impianto entro un'area idonea «ope legis» ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 non produce, in via automatica e presuntiva, la deroga ai regolamenti urbanistici per l'intervento da realizzare.

¹Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda con la Sentenza 3 novembre 2021, n. 7357, ha affermato che «presupposto indispensabile per l'assentibilità dell'impianto a mezzo procedura abilitativa semplificata PAS è la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, la cui verifica in concreto è demandata al Comune che è titolare di poteri di controllo, di poteri inibitori e di poteri conformativi».

²Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda con la Sentenza 3 novembre 2021, n. 7357 ha affermato che «presupposto indispensabile per l'assentibilità dell'impianto a mezzo PAS è la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, la cui verifica è demandata al Comune che è titolare di poteri di controllo sulla relazione (la relazione del progettista e gli elaborati progettuali) inibitori con l'ordine motivato di non effettuare l'intervento e conformativi con l'indicazione delle modifiche e integrazioni necessarie per rendere la dichiarazione conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, da esercitare nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione».

?10. Cosa succede se l'intervento richiede variante allo strumento urbanistico?

Il ricorso alla Pas è precluso in assenza di compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e adottati e con regolamenti edilizi vigenti. Nell'ipotesi di variante allo strumento urbanistico si applica il procedimento previsto all'art.9, comma 10 lettera C (autorizzazione unica)

?11. Un progetto che rientra tra quelli sottoposti a PAS può essere assoggettabile a V.I.A. o a verifica di V.I.A.?

No, l'art 13 del D.Lgs 190/2024 precisa che gli interventi ricompresi tra quelli soggetti ad attività libera e PAS (allegati A e B del decreto legislativo), non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

?12. Entro quanti giorni vanno prodotti gli atti di assenso di competenza comunale se non presenti tra gli allegati?

Nel caso in cui siano necessari atti di assenso di cui all'art.8, 4 comma lettera e, (ad esempio nel caso di intervento in Sito Unesco e in generale gli atti e i procedimenti relativi al patrimonio culturale, paesaggistico, all'ambiente, alla tutela del rischio idrogeologico etc) il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni (art. 8 comma 7 D.Lgs. 190/2024)

? 13.I proponenti devono presentare la stima dei costi di dismissione e la disponibilità alla stipula delle fideiussioni ?

Sì (art. 8 comma 4, lettera i. D.Lgs. 190/2024)

?14. Il comune può richiedere comunque una garanzia fideiussoria anche all'interno di una procedura di PAS?

Sì (art. 8 comma 4, lettera i. D.Lgs. 190/2024).

15. Quali caratteristiche deve avere la fideiussione?

*La fideiussione deve contenere:- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;- operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta, senza specifico obbligo di motivazione;- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino a svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al comma 1, art. 1957, cod. civ.;- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso all'Ente garantito.*¹

¹ La Corte cost. 9 - 30 gennaio 2018, n. 14 pronunciandosi sulla legislazione regionale pugliese che prescrive la presentazione di due fideiussioni, una a garanzia del ripristino dei luoghi in sede di dismissione dell'impianto e una seconda a garanzia della realizzazione dell'impianto, ritiene la normativa regionale coerente con il quadro normativo nazionale sopra richiamato. Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte costituzionale ha ritenuto anche ragionevole che il costo della fideiussione prevista per l'omessa realizzazione dell'impianto sia più alto di quella richiesta per la dismissione infatti i costi per il ripristino dei luoghi di esercizio di un impianto "a fine vita" tengono conto della produzione di energia pulita avvenuta dall'installazione sino alla cessazione dell'attività, ossia del perseguimento (e raggiungimento) dello scopo di incentivazione di tali fonti alternative, mentre i superiori costi previsti per la mancata realizzazione sono connessi ad un impianto mai avviato e produttivo e in tale carenza trovano la propria giustificazione.

Più in generale, la Corte ha ritenuto che i principi regolatori della materia in sede statale siano ispirati alla "garanzia della serietà dei progetti autorizzati e di incremento, quindi, della produzione di energia da fonti alternative" (sentenza n. 14 del 2018, cit.) e che in questa materia deve essere considerata costituzionalmente illegittima solo l'imposizione di "condizionamenti e vincoli", non "collegati funzionalmente alla cura di interessi ambientali" poiché "l'assenza di un nesso teleologico con la salvaguardia di detti interessi finisce per costituire una grave interferenza con l'iniziativa dell'imprenditore" (Corte Cost., sentenza n. 267 del 2016).

L'interesse ambientale connesso al ripristino dello stato dei luoghi all'atto della dismissione degli impianti di cui trattasi è reso evidente dal fatto che secondo le Linee Guida statali la prestazione della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione, al pari della restante documentazione indicata da par. 13.1 dell'allegato al D.M. 10 settembre 2010, rappresenta il contenuto "minimo" dell'istanza e ne condiziona quindi la stessa "procedibilità" (cfr., in tal senso, l'art. 14.2 dell'Allegato alle Linee Guida).

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 25 gennaio 2023, n. 211 ritiene che la fideiussione sia requisito essenziale per poter essere autorizzati a svolgere attività potenzialmente impattante sotto il profilo ambientale.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2022, n. 10226: la logica della prescrizione censurata (che, con riferimento alla realizzazione di un impianto geotermico, imponeva che il rilascio della concessione fosse subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività) è correttamente individuata nel garantire in ogni momento la realizzazione delle opere di ripristino necessarie in rapporto alle opere realizzate (pertanto è stato ritenuto legittimo prevedere che se la garanzia non viene incrementata in rapporto al raggiungimento di ciascuna fase di recupero ambientale prevista, il passaggio alla fase successiva non sia consentito).

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 settembre, 2021, n. 2582: (in ordine alla legittimità della delibera della Giunta Regionale Veneto n. 253/2012) il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4402 ribadendo che: la disciplina in questione costituisce un logico corollario dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

?16. Quali sono gli strumenti in capo al Comune nell'ipotesi di fideiussione che non copre l'intera durata dell'impianto ?

La previsione di una fideiussione posta a garanzia della rimozione dell'impianto in caso di cessazione dell'attività costituisce adempimento, comunemente richiesto nella prassi (in materia di governo del territorio si veda altresì la c.d. garanzia "a prima richiesta" da presentare per gli oneri di urbanizzazione), che non rappresenta una prestazione impositiva ex art. 23 Cost., come tale da prevedere solo per legge, quanto piuttosto **una obbligazione contrattuale** da assumere con terzi soggetti (garanti) che la amministrazione comunale, in applicazione di principi di diritto comune cui la stessa può legittimamente ricorrere (cfr. art. 1-bis della legge n. 241 del 1990), ritiene di imporre al fine di cautelarsi dinanzi ad eventuali inadempimenti del privato (nella specie concernenti l'obbligo di rimuovere gli impianti in caso di cessazione dell'attività).

Aggiungasi che poiché la garanzia è finalizzata all'esecuzione degli interventi di dismissione dell'attività e/o di recupero ambientale, la stessa deve necessariamente "sussistere senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo".

In tal senso la P.A. ben può chiedere, prima del decorso del termine di 30 gg. che comporta la liceità della attività richiesta, la sottoscrizione di apposita convenzione con il privato ove disciplinare le obbligazioni a carico del privato stesso in relazione alla realizzazione dell'impianto, ivi inclusa la prestazione della garanzia fideiussoria valida per tutta la durata di vita dell'impianto medesimo.

Valutazione Applicabilità PAS

2

COSA FA IL TECNICO COMUNALE?

VERIFICA SE IL PROCEDIMENTO E' STATO CORRETTAMENTE INDIVIDUATO.

Il tecnico prende atto dell'area di installazione dell'impianto e delle opere di connessione e della potenza dell'impianto stesso, individuando quindi il procedimento associato.

Biometano, nuovi interventi:

Intervento	Condizioni	Potenza
impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione All. B, sez.1 lett. l	operanti in assetto cogenerativo	>50 kW e <1 MW
impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas All. B, sez.1 lett. m	impianti a biomassa non operanti in assetto cogenerativo impianti a gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non operanti in assetto cogenerativo	<200 kW <300 kW
impianti a biometano All. B, sez.1 lett. z		<500 std m ³ /h

2

Valutazione Applicabilità PAS

Biometano, su impianti esistenti:

Intervento	Condizioni	Potenza
conversione impianti da biogas a biometano All. B, sez.2 lett.l	parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano	<500 std m ³ /h
modifiche su impianti a biometano in esercizio All. B, sez.2 lett. m	abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che: - la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi; - nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi; - l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non	Non dato

Opere di connessione:

Intervento	Condizioni	Potenza
Opere connesse e di Connessione All. B, sez.1 lett.cc	Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.	Non dato
Opere connesse e infrastrutture indispensabili All. B, sez. 2 lett. n	le opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.	Non dato

? 1. Quali sono le Aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.lgs 199/2021? Quali le esclusioni nelle aree agricole?

Il D.Lgs 190/2024, all'art.2 principi generali, ribadisce il rispetto di quanto già definito all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Nelle more della definizione da parte delle Regioni delle aree idonee, il comma 8 del D.lgs. n. 199/2021 individua alcune aree da considerarsi tali ai fini dell'applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa di settore. In via generale, risultano idonee all'installazione di impianti di produzione di biogas/biometano:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1) ;

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.*

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. Chi può installare un impianto di produzione di EE da biogas/biometano?

Gli impianti di produzione di biometano che utilizzano biomasse di tipo agricolo (prodotti, sottoprodotti, reflui zootecnici) possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, quindi la titolarità a realizzare e gestire l'impianto è in capo ad una Azienda Agricola, così come definita dall'art. 2555 c.c. «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa», che fa riferimento quindi all'attività dell'imprenditore agricolo.

Gli impianti che utilizzano biomasse di diversa natura possono essere installati da soggetti pubblici o privati anche in zone non agricole in quanto sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; l'autorizzazione costituisce, ove occorra, anche variante agli strumenti urbanistici.

3. Con quali biomasse è possibile alimentare l'impianto di produzione di biogas/biometano?

I materiali impiegabili negli impianti a biogas sono classificabili a livello generale secondo quanto specificato dal Testo Unico Ambientale, il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- Rifiuti (art. 183);
- Rifiuti che si sottraggono alla disciplina dei rifiuti (art. 185);
- Sottoprodotti (art. 184bis);
- Prodotti agricoli.

Rifiuti

Secondo la normativa comunitaria (Dir. 2008/98/CE) come recepita in Italia dal D.lgs. 152/2006, all'art. 183 comma 1 lettera a), un rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". **I materiali classificati come rifiuti ai sensi della normativa vigente possono essere impiegati negli impianti biogas solo se questi sono espressamente autorizzati al trattamento dei rifiuti dalla Provincia competente e limitatamente ai codici CER autorizzati, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Quindi UN IMPIANTO CHE PREVEDE L'UTILIZZO DI RIFIUTI NON PUO' ESSERE AUTORIZZATO IN PAS**

Rifiuti che si sottraggono alla disciplina dei rifiuti

I materiali che si sottraggono alla disciplina dei rifiuti sono specificati all'art. 185 "Esclusioni dall'ambito di applicazione" del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 205/2010.

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

b) i sottoprodotti di origine animale (SOA), compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; (...)."

Sottoprodotti

La definizione di sottoprodotto con l'art. 184bis del D.lgs. 152/2006 ora risulta la seguente:

"1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria."

I **reflui zootecnici** destinati agli impianti biogas soddisfano di norma i requisiti per i **sottoprodotti** ove gestiti nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia (comunicazioni nitrati, ecc.).

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, del regolamento CE n. 1069/2009 e del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti.

1) Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009:

a) classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):

- carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
- prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;
- sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- rifiuti da cucina e ristorazione;
- sottoprodotti di animali acquatici;

b) classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)

- stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato;
- tubo digerente e suo contenuto;
- farine di carne e d'ossa;
- sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c) del predetto regolamento:
 - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o
 - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e) del predetto regolamento;

c) Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011).

2) Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale: zootecnici, paglia, pula, stocchi, fieni e trucioli da lettiera, residui di campo delle aziende agricole, sottoprodotti derivati dall'espanto, sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali, sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco, potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

3) Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali:

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette, semi, bacche fuori misura;
- sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata, sanse umide, sanse esauste, acque di vegetazione. È consentito anche l'uso della sansa qualora sia fornita all'impianto di produzione elettrica provenga da impianti di produzione di sansa che distino più di 70 km dal più vicino sansificio. Il ricorrere di tale ultima condizione è dichiarato dal produttore di energia elettrica all'atto della richiesta di accesso agli incentivi e oggetto di analogo impegno da rinnovare annualmente; in fase di esercizio, si applicano le vigenti modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, raspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;
- sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, premitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;
- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate;
- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla;
- sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;
- pannello di spremitura di alga;
- sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;
- sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra;
- sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granturco, lino, vinacciolo, terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali.

4) Sottoprodotti provenienti da attività industriali:

- sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti;
- sottoprodotti dell'industria del recupero e del riciclo di materie a base organica.

Prodotti

Sono classificabili prodotti tutti quei materiali originati in un processo specificatamente destinato alla loro produzione. I prodotti sono oggetto di specifici listini e bollettini basati sulle loro caratteristiche merceologiche e sono posti in commercio in base a specifiche normative di settore che ne definiscono caratteristiche fisico chimiche e processi produttivi. I prodotti sono acquistati sul mercato secondo le modalità stabilite dalla normativa e vengono accompagnati da specifiche bolle di accompagnamento e/o fatture laddove richieste dalla normativa.

Sono esempio tipico di prodotti i beni agricoli quali **granella di mais, grano, orzo, la paglia, il trinciato di mais, il trinciato di triticale, ecc..** Sono prodotti anche i beni di origine agroindustriale quali il pane, i biscotti, l'amido, l'etanolo ecc. È un prodotto il glicerolo qualora risponda alle caratteristiche merceologiche specificate dalla legge.

?4. Il digestato è un rifiuto o un sottoprodotto?

Ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il digestato disciplinato dal regolamento 10R è un sottoprodotto e non un rifiuto se rispetta le condizioni di cui al punto 1 dell'Allegato VI bis ed è destinato ad utilizzazione agronomica secondo le disposizioni di cui al punto 4 dell'Allegato VI bis, ovvero se:

- a) il digestato è originato da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze di cui alla tabella 1, da soli o in miscela tra loro;
- b) è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi secondo le modalità indicate nel presente Allegato. In caso di utilizzo agronomico da parte di un'azienda diversa da quella di produzione o diversa da quella ad essa consorziata od associata, la certezza dell'utilizzo può desumersi dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 3 (10R), quando dovuta. In ogni caso il corretto utilizzo agronomico deve essere desunto da un bilancio azotato semplificato apporti/asporti calcolato sulla base delle colture presenti nei terreni di cui nell'anno di istruttoria si ha la disponibilità d'uso, in proprio o presso i soggetti terzi con cui esistono rapporti contrattuali per l'utilizzo in campo.
- c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Rientrano nella normale pratica industriale tutte le operazioni di trattamento finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di cui alla Tabella 3.
- d) il digestato soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 dell'Allegato VI al 10R, nonché le norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale comunque applicabili.

COSA FA IL TECNICO COMUNALE?

VERIFICA LA PRESENZA DI VINCOLI / FASCE DI RISPETTO / PRESCRIZIONI SULL'AREA DELL'IMPIANTO E SULL'AREA DELLE OPERE DI CONNESSIONE

L'istruttore, verifica le indicazioni del progettista contenute nell'istanza e nella documentazione allegata confrontandole con il Piano Regolatore vigente e gli strumenti di pianificazione sovraordinata.

Il tecnico deve effettuare una analisi dettagliata del progetto e in particolare della connessione alla rete per evidenziare tutti i possibili vincoli e intersezioni con infrastrutture e sottoservizi eventualmente presenti, verificando la lista degli atti di assenso necessari presentata dal proponente ed eventualmente integrandola.

Di seguito vengono indicati in modo schematico e non esaustivo gli strumenti e/ o gli atti normativi che possono comportare l'apposizione di vincoli nelle aree sede dell'installazione dell'impianto e/o ubicati lungo il tracciato della connessione di rete e gli eventuali pareri, nulla osta, atti di assenso eventualmente necessari.

Indicazione degli strumenti di pianificazione o comunque degli atti normativi che possono imporre vincoli:

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Piano Regolatore Generale

Sistema delle aree naturali protette (parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, monumenti naturali, parchi locali di interesse sovracomunale)

Sistema delle aree Natura 2000

Sistema della Rete Ecologica Regionale

Sistema del vincolo idrogeologico

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021)

Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI) e Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS)(P.P.G.R.)

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA)

Piano Regionale Mobilità e Trasporti (PRMT)

Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

Indicazione non esaustiva di possibili vincoli/tutele di carattere storico/ambientale che si trovano nel Piano regolatore vigente e negli strumenti di pianificazione sovraordinata:

Ambito sottoposto ad autorizzazione paesaggistica (parte III Codice Beni Culturali - CBC)

Bene culturale sottoposto ad autorizzazione della Soprintendenza (Parte II CBC)

Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica per interventi nel sottosuolo/scavi

Bene inserito in area protetta soggetta a tutela (LR 19/2009)

Fascia di rispetto corsi d'acqua (LUR art. 29)

Fascia di rispetto cimiteriale (LUR art. 27 c. 6)

Fascia di rispetto dei pozzi/acquedotti

Fascia di rispetto depuratori

Area a rischio di incidente rilevante (<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rischi-industriali/rischio-di-incidente-rilevante>)

Anagrafe regionale siti contaminati (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-regionale-dei-siti-contaminati>)

Vincoli riportati sugli strumenti urbanistici comunali derivanti dai procedimenti di bonifica ai sensi della parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06:

- art. 251 comma 2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente

- art. 253 comma 1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica

- ulteriori vincoli e limitazioni d'uso derivanti dal progetto di bonifica approvato

- ulteriori vincoli e limitazioni d'uso definiti negli atti di certificazione provinciale ai sensi dell'art. 248 comma 2

Zone di ricarica degli acquiferi profondi - D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 (dati su [geoportale regionale](#))

Indicazione non esaustiva di possibili fasce di rispetto riferite principalmente ad infrastrutture pubbliche lineari:

- fascia di rispetto ferroviario
- fascia di rispetto stradale
- fascia di rispetto aeroportuale
- fascia di rispetto militare
- fascia di rispetto elettrodotto
- fascia di rispetto gasdotto

PARERI / AUTORIZZAZIONI EMESSI DAI DIVERSI ENTI

Comuni e loro forme associate (Unione Comuni/Unioni montane)

Autorizzazione Paesaggistica

Ente parco/ competente ente gestore

Valutazione incidenza ambientale

Comuni/Regione:

Autorizzazione per interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico

Comuni/Unione montane/Ente delegato/Ente Parco/Regione:

Autorizzazioni relative al vincolo boschivo e forestale

Autorità idraulica competente:

Autorizzazione idraulica / concessione di attraversamento

Gestore della rete stradale:

Nulla osta attraversamento

Gestore della rete ferroviaria:

Nulla osta attraversamento

Comune:

Nulla osta in materia di inquinamento acustico

Altri Comuni interessati dall'impianto:

Eventuali osservazioni/prescrizioni relative alla porzione di progetto ricadente nel territorio

ENAC:

Parere di Compatibilità aeroportuale/aereonautica

?1. In merito ai siti idonei per la realizzazione di impianti a biometano, sono disponibili delle mappe per la consultazione?

No, al momento attuale non sono disponibili mappe per la rapida consultazione. Il 3 luglio 2024 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, emanato di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell'agricoltura, recante la Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili "DM Aree Idonee". Le Regioni nei successivi 180 giorni, coinvolgendo gli enti locali, dovranno individuare: superfici e aree idonee, superfici e aree non idonee, superfici e aree ordinarie, aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis.

Ad oggi pertanto, opera il regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 8, del suddetto D.Lgs.

? 2. In attesa dell'individuazione delle aree ai sensi del D.M. 21 giugno 2024 (Decreto aree idonee), i piani e i provvedimenti regionali in vigore, continuano a trovare applicazione?

(Il Mite, nel ribadire l'immediata e temporanea applicabilità dell'articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, ritiene che le disposizioni regionali relative all'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti FER, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell'articolo in esame.

? 3. Dove verifico la presenza di vincoli paesaggistici?

La consultazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) della Regione Piemonte, visualizzabile tramite Webgis (https://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/) consente un primo riscontro dei vincoli paesaggistici (art.136 e art. 142 del D.lgs 42/2004) presenti sul territorio e rappresentati sulla tavola P2.

Nei Piani Regolatori già adeguati al Ppr, i beni paesaggistici sono rappresentati alla scala di maggior dettaglio e sostituiscono il dato contenuto sulla Tav. P2 del Ppr.

In particolare, in riferimento a Laghi e territori contermini, come disposto dall'articolo 15 delle norme di attuazione del PPR, i Comuni in sede di adeguamento al PPR, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale la delimitazione e rappresentazione dei laghi individuati dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice; inoltre dovranno rappresentare i laghi di cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri, con le relative fasce di tutela, qualora sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione relativa all'intero sito di intervento e per le quali non risultino più attive garanzie fidejussorie o assicurative finalizzate a tutelare la Pubblica Amministrazione in relazione all'attuazione delle opere di recupero ambientale oltre alle relative fasce di tutela, ancorché non riportati nella cartografia del Ppr.

La Regione provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

? 4. Come si individuano i vincoli e le criticità della fattibilità geologica?

In Piemonte i riferimenti per l'individuazione dei vincoli per la suddivisione del territorio in classi di fattibilità geologica, sono la legge regionale 5 dicembre 1977, n 56, e la circolare del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n° 7 /Lap del 1996.

La DGR 14/11/2010 n. 3-1183 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra" considera come non idonee le aree di Classe IIIa e IIIc nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, compresa negli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti.

Si fa presente che, per via della definizione temporanea delle aree idonee ope legis (art. 20 D. Lgs 199/2021) la fattibilità degli interventi in presenza di pericolosità geomorfologica e ubicati in area idonea , deve essere verificata caso per caso .

? 5. Come si individuano i vincoli idrogeologici?

Il Vincolo idrogeologico sottopone a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno possono, con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Il Vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione rilasciata da Regione e Comuni. La [l.r. 45/1989](#) "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" disciplina gli interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo, come ulteriormente precisato dalla Circolare [n. 3/AMB del 31.8.2018](#) che chiarisce le competenze e fornisce note interpretative e indicazioni procedurali in merito alle autorizzazioni.

Il Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR) permette di consultare la ricadenza di una particella catastale all'interno di alcune tipologie di aree geografiche, tra cui il limite del Vincolo Idrogeologico alla scala 1:10.000.

?6. Come si valuta la conformità al PAI?

Il PAI definisce tre fasce potenzialmente esondabili lungo i corsi d'acqua principali, che forniscono diversi vincoli all'uso del suolo secondo quanto dettato dalla N.d.A. del PAI. Anche gli impianti fotovoltaici, se realizzati in prossimità dei corsi d'acqua, devono tenere conto della cartografia del PAI e quindi delle aree potenzialmente esondabili.

?7. Come viene individuata la fascia di tutela di 150 mt per le sponde dei corpi idrici?

Ai fini della individuazione della delimitazione della fasce di cui art. 142 comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 42/2004, occorre far riferimento all'allegato C delle Norme tecniche di attuazione del Ppr e ai relativi art. 14 e 15 delle norme stesse.

8. Quali sono i progetti sottoposti a VINCA?

Ai sensi dell'art. 6 Direttiva 92/43/CEE "Habitat" l'ambito oggettivo della VINCA si estende a qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione del sito stesso. (Cons. Stato 29/11/2018 n. 6773).

La procedura si articola in più fasi: screening, valutazione d'impatto, eventualmente integrata dalla valutazione di soluzioni alternative, misure di compensazione.

Nella prima fase di screening, nella quale si esplica propriamente la funzione valutativa, non occorre ancora la quantificazione e la verifica del grado di significatività dell'incidenza, che sarà approfondita con la valutazione appropriata, integrante la seconda fase, mediante uno specifico studio di incidenza. All'ente valutatore è richiesto, piuttosto, di esaminare le potenziali incidenze sul sito Natura 2000 verificando i rischi di perdita o frammentazione o danneggiamento in termini qualitativi di habitat, perturbazione di specie di interesse comunitario, perdita diretta delle stesse e danneggiamento/riduzione dei loro habitat di specie, possibili effetti cumulativi con altre iniziative che insistono nella medesima area, possibili effetti indiretti sul sito Natura 2000.

La valutazione di incidenza si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa, per l'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera (Cons. Stato 22/6/2009 n. 4206).

COSA FA IL TECNICO COMUNALE?

VERIFICA LA COERENZA DOCUMENTALE CON LE ATTESTAZIONI DEL
PROFESSIONISTA IN MERITO A:

- Soggetto dichiarante e ubicazione impianto, in relazione alla conformità urbanistica;
- Potenza dichiarata, in relazione alle soglie previste dal D. Lgs 190/2024;
- Relazione tecnica e planimetrie di dettaglio, utili a inquadrare il progetto;
- Documentazione necessaria alla eventuale procedura di esproprio con riguardo alle opere connesse (istanza di attivazione delle procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. o documentazione attestante l'avvio delle procedure di esproprio),
- Documentazione minima da allegare all'istanza ai fini della procedibilità, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 190/2024;
- Elenco dei pareri e nulla osta richiesti, per verificare se:

Il progetto non necessita di alcun parere/nulla osta

Il progetto necessita di pareri/nulla osta che sono allegati alla istanza

Il progetto necessita di pareri/nulla osta che non sono allegati alla presente istanza presentata, quindi:

\\ Verifica il corretto inquadramento dei vincoli presenti di competenza comunale e trasmette la documentazione progettuale agli Uffici Tecnici competenti, per l'emissione del necessario atto di assenso entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della PAS.

\\ Verifica il corretto inquadramento dei vincoli presenti e indice entro 5 giorni dalla data di presentazione della PAS, la conferenza dei servizi (CdS) trasmettendo la documentazione progettuale presentata a tutti gli enti coinvolti.

DOCUMENTAZIONE GENERALE ALLEGATA ALLA PAS

All'istanza dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- a. delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;
- b. della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché della correlata documentazione;
- c. asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- d. degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete;
- e. nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;
- f. del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto;
- g. di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento;
- h. di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica
- i. dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;
- l. dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo;
- m. nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a **1 MW**:
 - 1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti;
 - 2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi.

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA ALLEGATA ALLA PAS

All'istanza dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- documentazione atta a certificare l' idoneità del sito ai sensi della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 6-3315, come modificato dal DM 21 giugno 2024;
- piano di alimentazione dei digestori, con la descrizione delle caratteristiche delle biomasse utilizzate, con l'analisi della producibilità di biogas/biometano attesa,
- modalità di approvvigionamento delle biomasse provenienza delle stesse; qualora l'approvvigionamento avvenga da colture dedicate coltivate nel territorio regionale, la disponibilità effettiva deve essere dimostrata attraverso idonei contratti preliminari o definitivi, dichiarati per almeno il 70% della potenzialità dell'impianto;
- piano preventivo di utilizzo e spandimento del digestato (Comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 e/o 184bis D. Lgs. 152/06 così come disciplinato dal D.P.G.R. 29/10/2007 n.10/R e D.G.R. 5 ottobre 2015, n. 23-2193); nel caso in cui lo spandimento avvenga su terreni in ambito regionale, la relazione deve dimostrare la disponibilità effettiva, attraverso idonei contratti preliminari o definitivi, di almeno il 70% della superficie necessaria all'utilizzo agronomico del digestato, deve individuare la superficie regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale, ovvero l'elenco delle particelle catastali interessate; qualora parte del digestato non sia oggetto di utilizzo agronomico sul territorio regionale, la relazione deve indicare il differente utilizzo previsto (es. utilizzo extra-agricolo, depurazione, ecc.) e il relativo quantitativo;
- nel caso in cui i terreni su cui si intende realizzare l'impianto siano classificati dal P.R.G.C. vigente a destinazione d'uso agricola, l'istanza deve essere corredata da una relazione agronomica che verifichi la sussistenza o meno di situazioni di inidoneità o di attenzione in relazione a quanto indicato nei provvedimenti regionali relativi all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili in attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010. La relazione dovrà quindi riportare le seguenti informazioni:
 - * classe di capacità d'uso dei suoli dei terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto, indicando la superficie complessiva occupata dall'impianto e dalle strutture ad esso connesse e specificando la quota di superficie impermeabilizzata;
 - * presenza di impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico;
 - * verifica del fatto che i terreni rientrino o meno nell'area geografica di produzione di prodotti D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.P., P.A.T.; - tipi di coltura effettuati nell'anno precedente e in atto, con particolare riferimento a prodotti D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.P., P.A.T.;
 - * nel caso di impianti a biogas, verifica del fatto che i terreni rientrino o meno in un comune individuato nell'elenco dei comuni ad elevato carico zootecnico.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Ulteriori allegati dipendono dalle specifiche condizioni d'intervento. Quale esempio non esaustivo i seguenti:

- \\ Autorizzazione sismica
- \\ Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- \\ Verifica archeologica preventiva
- \\ Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada
- \\ Autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ove necessaria
- \\ Valutazione preventiva di impatto acustico
- \\ Valutazione previsionale di impatto olfattivo (DPGR 9 gennaio 2017, n. 13- 4554)
- \\ Piano di alimentazione del digestore
 - contratti preliminari di cessione biomasse
 - autorizzazione sanitaria in caso di utilizzo di sottoprodotti
- \\ PUA Piano di Utilizzazione agronomica preventivo del digestato (DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007)
- \\ Autorizzazione/concessione idraulica
- \\ Autorizzazione al taglio degli alberi prevista da legge della Regione Piemonte
- \\ nulla osta idrogeologico, previsto dal R.D.n. 3267/1923, in conformità a quanto stabilito dall'art. 61, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 come da legge della Regione Piemonte inerente il Vincolo Idrogeologico
- \\ parere del Ministero dell'Interno-Comando Provinciale VV.FF. circa la conformità alla normativa di prevenzione incendi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 37/1998
- \\ nulla osta di competenza dell'Ente di Gestione dell'Area protetta
- \\ autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete di connessione, ai sensi della normativa vigente (R.D. n. 1775/33 o normativa regionale vigente)
- \\ nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota
- \\ nulla osta per la sicurezza del volo dell'Aeronautica civile, ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n.327

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Ulteriori allegati dipendono dalle specifiche condizioni d'intervento. Quale esempio non esaustivo i seguenti:

- \\\ nulla osta Genio Militare per scavo in presenza di possibili rinvenimenti di ordigni bellici
- \\ nulla osta dell'Ispettorato del Ministero Delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03 (previa verifica di non interferenza con linee di telecomunicazione)
- \\ dichiarazione di non interferenza rilasciato dal progettista o nulla osta minerario rilasciato da Ministero dello Sviluppo Economico, relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie, ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/33
- \\ nulla osta per le fasce di rispetto interessate a seconda della localizzazione dell'intervento. Si fa presente che il vincolo d'inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto.¹

¹Cons. Stato n. 7975/2021

?1. In relazione agli impianti di produzione di biogas/biometano, in quali casi l'autorizzazione paesaggistica è di competenza regionale?

La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione (ai sensi del testo coordinato della LR 32/2008, all'art.3 comma d. e comma e.), nel caso di "nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati", "interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento ", "impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco" e di "linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 kilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri". Nei casi l'autorizzazione paesaggistica non sia allegata alla dichiarazione (art. 59 della Legge Regionale 37/2023), l'amministrazione comunale provvede ad acquisirla d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero rimanda all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28/2011.

? 2. Nella compilazione di una pratica PAS l'obbligatorietà di allegazione del "preventivo per la connessione in rete" non risulta superato dal Decreto MISE 19/05/2015?

Per una PAS rimane obbligatorio allegare il "preventivo per la connessione in rete" accettato. Il riferimento al d.m. 19/05/2015 non è relativo alla PAS, ma ad una comunicazione inoltrata attraverso il Modello Unico Nazionale. Ai sensi della TICA e del D.Lgs. 190/2024 risulta inoltre obbligatorio allegare la progettazione validata dal gestore di rete delle opere di connessione.

? 3. Quando va presentata la fideiussione bancaria?

Contestualmente all'istanza il proponente presenta impegno al ripristini dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti.

Si rammenta che il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio delle opere entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.

? 4. Può il comune richiedere compensazioni per l'intervento? Come si formalizzano?

Si. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 lettera m, D.Lgs 190/2024, il proponente, in caso di interventi che raggiungano una soglia di potenza superiore e **1MW**, deve presentare un programma di compensazioni territoriali al comune interessato, non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi. Al di sotto di tale soglia eventuali misure compensative potranno essere oggetto di accordo con il Comune interessato. In generale si ricorda che l'iniziale esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili da misure di compensazione e di riequilibrio ambientale è venuta meno a seguito della sentenza Corte Cost. 383/2005.

Le misure compensative non possono essere definite unilateralmente da un singolo comune e non possono prevedere corrispettivi monetari in favore degli stessi.

Le misure compensative vanno riconosciute in caso di opere aventi un impatto sul territorio, al fine di garantire l'adeguato equilibrio nella localizzazione delle strutture energetiche. Lo strumento della convenzione consente di definire le obbligazioni del proponente nei confronti del Comune, individuando i tempi di realizzazione delle opere, modalità e responsabilità.

In caso di PAS la valutazione spetta quindi all'ente comunale cui la pratica è diretta che dovrà prestare molta attenzione e sospendere i termini del procedimento per consentire la definizione delle misure compensative in caso di impianti superiori alla soglia di potenza di 1 MW.

? 5. nel caso in cui all'istanza fosse allegata la richiesta di attivazione della procedura di esproprio ai sensi del DPR 327/2001, cosa deve fare il tecnico?

Il tecnico ha la facoltà di delegare il proponente allo svolgimento della procedura espropriativa, come da art. 6, comma 8 e 9 bis del DPR 327/2001.

?6. un impianto per la produzione di biogas/biometano in PAS necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera?

No. Gli impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X, Parte V, D.Lgs 152/06 e s.m.i., di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW, non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni, ma devono rispettare almeno i valori limite di cui allegato IX - Parte II - Sezione 3.

?E' possibile richiedere al Proponente una valutazione previsionale dell'impatto olfattivo del progetto?

Si. L'art. 272bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. prevede che la normativa regionale o le autorizzazioni possano prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti. Con D.G.R. 9 Gennaio 2017, n. 13-4554 la Regione Piemonte ha approvato le "Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno". Il campo di applicazione riguarda gli impianti che necessitano di AIA (autorizzazione Integrata Ambientale) oppure quelli interessati da procedimenti di VIA—Valutazione di Impatto Ambientale. Le stesse indicazioni possono essere applicate anche ad attività diverse da quelle suddette, se ritenuto necessario a fronte di problematiche che coinvolgano significative porzioni di territorio o di popolazione, laddove approcci preliminari per la risoluzione del problema siano risultati inefficaci.

Qualora il progetto prospetti di inserirsi in un contesto prossimo a centri abitati è possibile richiedere uno studio previsionale di impatto olfattivo anche nel caso della PAS.

Inoltre il Piano Stralcio per la qualità dell'aria—agricoltura (DCR 27 giugno 2023, n. 284–15266), prevede una serie di misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca, anche da impianti di produzione biogas/biometano, che sono soggetti ai seguenti vincoli di obbligatoria adozione:

- * divieto di realizzare ex-novo e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);*
- * obbligo di recupero del biogas dalle vasche di stoccaggio del digestato quando tecnicamente possibile (la possibilità o meno del recupero deve essere motivata nel progetto dell'impianto);*
- * divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;*
- * obbligo del rispetto delle disposizioni previste nelle tabelle 2.a per la classe dimensionale maggiore (≥ 20.000 kg/anno).*

?7. L'alimentazione del digestore va autorizzata?

Si. L'identificazione dei materiali utilizzati in alimentazione al digestore è necessaria, da un lato per escludere la presenza di rifiuti (non autorizzabili in PAS), dall'altro per garantire l'identità dei materiali in ingresso ai fini dell'utilizzo agronomico del digestato prodotto. La DGR 64-10874 del 23/02/2009 stabilisce le condizioni e le modalità in base alle quali il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali, e altre sostanze naturali, è assimilabile all'effluente zootecnico ai fini dell'utilizzo agronomico disciplinato dall'articolo 112 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa attuativa statale e regionale, Regolamento 10R. Il Piano di alimentazione va quindi dichiarato in sede di istanza e ogni modifica deve essere autorizzata. In caso di utilizzo di SOA (sottoprodotti di origine animale) è necessario il parere dell'ASL di competenza, ai sensi del Reg. 1069/2009/CE .

?8. ai fini della corretta gestione del digestato prodotto dall'impianto, quale documentazione va presentata e cosa va controllato?

Il digestato residuo dal processo di digestione anaerobica di sottoprodotti e prodotti di origine agricola è un sottoprodotto, che può essere utilizzato in agricoltura nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento 10R. Tra la documentazione di progetto ci dovrà quindi essere un PUA (piano di utilizzazione agronomica) preventivo, con indicazione del destino del digestato prodotto.

COSA FA IL TECNICO COMUNALE RICEVUTA L'ISTANZA?

Esamina la documentazione presentata per verificare, in via preliminare, se sia stata indicata dal proponente la necessità di reperimento di atti di assenso/pareri/autorizzazioni da parte di enti terzi.

QUALI IPOTESI POSSONO CONFIGURARSI?

- \\ **PAS:** interventi che richiedono (unico) assenso comunale (comma 6)
- \\ **PAS:** interventi che richiedono uno o più atti di assenso rientranti nella competenza comunale (comma 7)
- \\ **PAS:** interventi che richiedono l'assenso di amministrazioni diverse da quella procedente (comma 8)

5

Istruttoria

QUALI ITER ISTRUTTORI SONO ASSOCIATI ALLE DIVERSE IPOTESI?



PAS / interventi che richiedono (unico) assenso

PROCEDURA

Nel caso in cui non sia necessario produrre atti di assenso/pareri/autorizzazioni o tali atti siano già allegati all'istanza e non vi sia necessità di convocazione di una conferenza di servizi, l'ufficio ricevente invia allo SUE - Sportello Unico dell'Edilizia (o all'Ufficio Edilizia Privata / Urbanistica) la richiesta di effettuare l'istruttoria tecnico-urbanistica sul progetto presentato.

ESITO ISTRUTTORIA E TEMPI

In base all'articolo 8, comma 6, del DECRETO LEGISLATIVO 190/2024, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

Nel caso di istruttoria positiva e comunque se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

EVENTUALI SOSPENSIONI

Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni.

In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti.

La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

5

Istruttoria

QUALI ITER ISTRUTTORI SONO ASSOCIATI ALLE DIVERSE IPOTESI?

 **PAS /** interventi che richiedono uno o più atti di assenso rientranti nella competenza comunale (comma 7)

PROCEDURA

Nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale,

\\ il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

\\ se il Comune non procede, decorso il termine di quarantacinque giorni di cui sopra, ad emanare i pareri o assensi di propria competenza circa le materie testé indicate l'attività di costruzione dell'impianto e delle opere connesse **deve ritenersi assentita** senza prescrizioni. È comunque fatto salvo che in assenza di una o più delle condizioni dichiarate dall'interessato non sussiste per quest'ultimo il diritto di realizzare l'intervento.

EVENTUALI SOSPENSIONI

In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti.

\\ In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti.

La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

ESITO ISTRUTTORIA E TEMPI

In base all'articolo 8, comma 7, del DECRETO LEGISLATIVO 190/2024,

qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

Nel caso di istruttoria positiva e comunque se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

5

Istruttoria

QUALI ITER ISTRUTTORI SONO ASSOCIATI ALLE DIVERSE IPOTESI?

PAS / interventi che richiedono l'assenso di amministrazioni diverse da quella procedente (comma 8)

PROCEDURA

Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, e non siano allegati alla dichiarazione :

\\ il Comune provvede ad acquisire d'ufficio gli atti mancanti, **ovvero convoca**, entro **cinque** giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:

a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, **entro i successivi dieci giorni**, richiedere, motivando puntualmente, le **integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente**, assegnando un termine non superiore a quindici giorni.

EVENTUALI SOSPENSIONI

Il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;

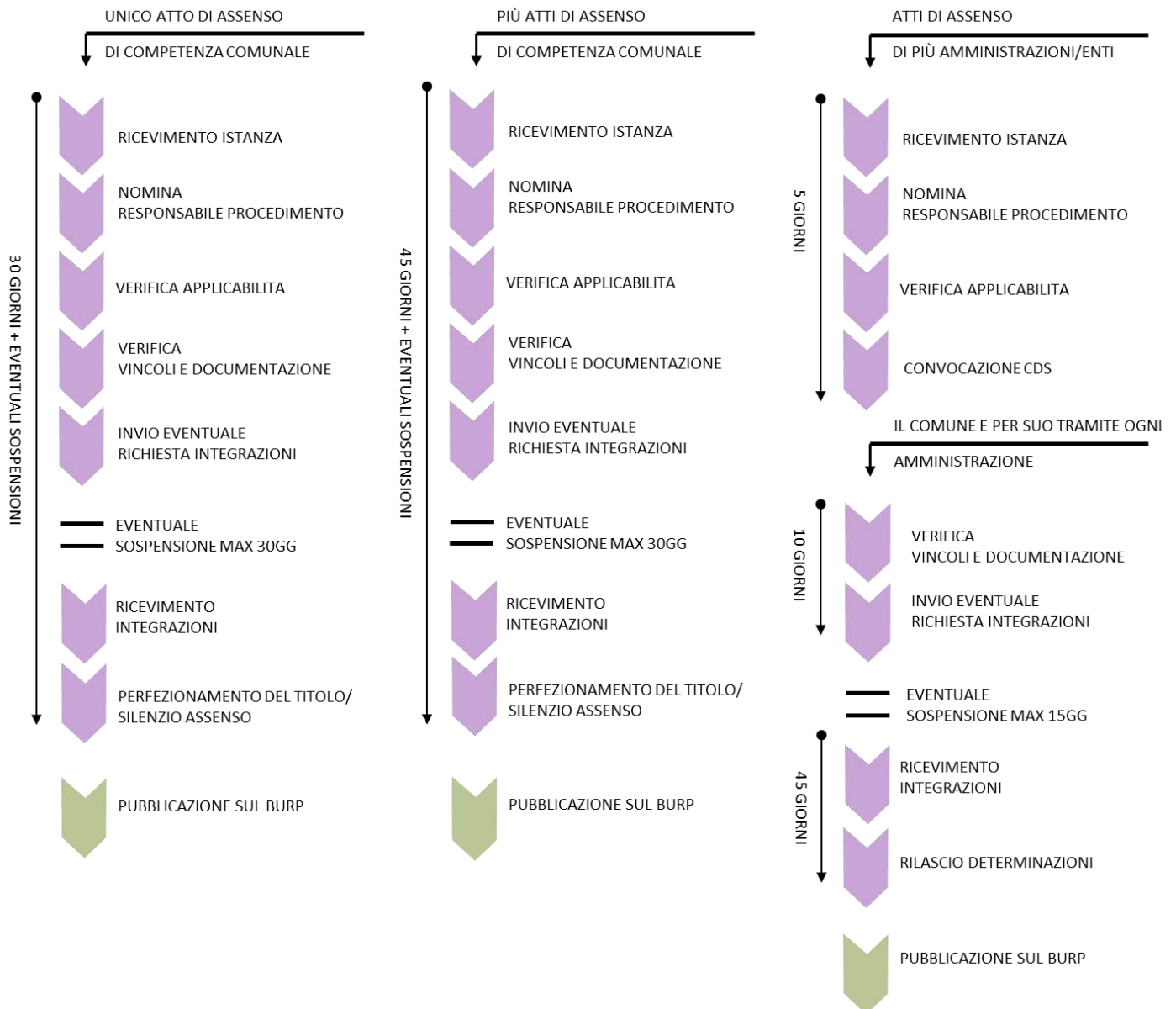
ESITO ISTRUTTORIA E TEMPI

b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile;

c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

5

Schema Istruttoria



? 1. Può il tecnico comunale richiedere che l'impianto soggetto a PAS venga autorizzato mediante AU?

Per il principio di non aggravamento del procedimento , (art. 1 comma 3 l.241/1990 e s.m.i.) il Comune non può richiedere che gli impianti soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata, vengano autorizzati mediante l'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 9 D. lgs. 190/2024

?2. Qualora fosse necessario indire una CdS per l'ottenimento degli atti di assenso necessari e competenza di altri enti entro quanti giorni deve essere indetta la CdS?

Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio gli atti mancanti, ovvero convoca, entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione, una Conferenza di servizi che può essere in modalità sincrona o asincrona, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. Nella convocazione il Comune indica quali Amministrazioni si devono esprimere e per quali atti. Il comune deve adottare la determinazione conclusiva della CDS entro 75 gg .

6

Titolo abilitativo/Pubblicazione/ collaudo finale/monitoraggio

COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO?

TITOLO ABILITATIVO

La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è uno strumento introdotto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per i casi di intervento relativamente ad impianti a fonti rinnovabili e successivamente ridefinito dal D.L.190/2024 che descrive i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili attualmente vigenti : attività libera, PAS, AU.

Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Sezione II – EDILIZIA – punto 97) ha ricondotto il titolo suddetto tra quelli soggetti a SCIA.

PUBBLICAZIONE SUL BURP

Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il **soggetto** proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.

INIZIO LAVORI/ FINE LAVORI

Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi.

La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione; l'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

COLLAUDO FINALE

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

MONITORAGGIO:

Annualmente il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare:

- *i quantitativi delle matrici utilizzate per l'alimentazione dei digestori, in coerenza a quanto autorizzato;*
- *i quantitativi di digestato prodotto, eventuale cessione a terzi, e sua destinazione (azienda, superficie catastale, quantità azoto/ha.*

i quantitativi di digestato prodotto, eventuale cessione a terzi, e sua destinazione (azienda, superficie catastale, quantità azoto/ha.

? 1. Che validità ha la PAS?

La PAS è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni: entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi la realizzazione dell'intervento deve essere completato.

L'eventuale parte non ultimata è subordinata a nuova PAS. Concluso l'intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la PAS; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

TU 380/2001 e s.m.i art 23 comma 2.

Invece, in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno di perfezionamento della procedura abilitativa semplificata il titolo abilitativo decade.

?2. Utilizzando la PAS per un impianto di produzione biogas/biometano vengono "autorizzate" anche le opere di connessione?

Sì, la PAS comprende anche la linea elettrica fino alla cabina elettrica di connessione con il ramo principale della rete elettrica, ovvero, nel caso del biometano, la condotta di adduzione al punto di cessione alla rete gas del gestore locale. (DA VERIFICARE)

? 3. E' possibile ricorrere alla procedura PAS se le opere di connessione si localizzano su aree soggette a vincoli? Comma 5, 6, 7, 8 e 9 Art 9 D.L. 9.12.2023 n.181 convertito dalla l. 11/2024.

Sì.

4. Quali sono i parametri da monitorare durante la vita dell'impianto di produzione biogas/biometano?

Annualmente vanno comunicati:

- *I quantitativi delle matrici utilizzate per l'alimentazione dei digestori, in coerenza a quanto autorizzato;*
- *I quantitativi di digestato prodotto, eventuale cessione a terzi, e sua destinazione (azienda, superficie catastale, quantità azoto/ha*

Sanzioni amministrative

7

RIPRISTINO DEI LUOGHI E SANZIONI

Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.

Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300.

Le sanzioni di cui sopra si applicano anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi.

Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia paesaggistica dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7 in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.

Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate dal comune territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall'ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale.

Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.

"a

Ricezione istanza

- ?1. *L'istanza a quale tipologia di intervento può essere ricondotta, tra quelli riconducibili alla PAS?*
- ?2. *Cosa si intende per intervento di nuova costruzione?*
- ?3. *Cosa comprende l'intervento su impianti esistenti ?*
- ?4. *A chi deve essere presentata istanza?*
- ?5. *Cosa accade se non è allegata all'istanza la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria?*
- ?6. *Qualora l'istante non fosse nella disponibilità di tutti i terreni interessati dall'impianto e dalle opere di connessione, la PAS è accoglibile?*
- ?7. *Cosa si intende per titolo di disponibilità?*
- ?8. *Cosa succede se il progetto non è compatibile con gli strumenti urbanistici?*
- ?9. *Cosa succede se il progetto non è compatibile con i regolamenti edilizi ?*
- ?10. *Cosa succede se l'intervento richiede variante allo strumento urbanistico?*
- ?11. *Un progetto che rientra tra quelli sottoposti a PAS può essere assoggettabile a V.I.A. o a verifica di V.I.A.?*
- ?12. *Entro quanti giorni vanno prodotti gli atti di assenso di competenza comunale se non presenti tra gli allegati?*
- ? 13. *I proponenti devono presentare la stima dei costi di dismissione e la disponibilità alla stipula delle fideiussioni ?*
- ?14. *È prevista una garanzia fideiussoria a copertura dei costi previsti per la dismissione dell'impianto e delle strutture complementari anche all'interno di una procedura di PAS?*
- ?15. *Quali caratteristiche deve avere la fideiussione?*
- ?16. *Quali sono gli strumenti in capo al Comune nell'ipotesi di fideiussione che non copre l'intera durata dell'impianto ?*

Valutazione applicabilità PAS

- ?1. *quali sono le Aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.lgs 199/2021?*
- ?2. *Chi può installare un impianto di produzione di EE da biogas/biometano?*
- ?3. *Con quali biomasse è possibile alimentare l'impianto di produzione di biogas/biometano?*
- ?4. *Il digestato è un rifiuto o un sottoprodotto?*

"a

Verifica vincoli

- ?1. In merito ai siti idonei per la realizzazione di impianti a biometano, sono disponibili delle mappe per la consultazione?
- ? 2. In attesa dell'individuazione delle aree ai sensi del D.M. 21 giugno 2024 (Decreto aree idonee), i piani e i provvedimenti regionali in vigore, continuano a trovare applicazione ?
- ? 3. Dove verifico la presenza di vincoli paesaggistici?
- ? 4. Come si individuano i vincoli e le criticità della fattibilità geologica?
- ? 5. Come si individuano i vincoli idrogeologici?
- ?6. Come si valuta la conformità al PAI?
- ?7. Come viene individuata la fascia di tutela di 150 mt per le sponde dei corpi idrici?
- ?8. Quali sono i progetti sottoposti a VINCA?

Verifica documentale

- ?1. In relazione agli impianti di produzione di biogas/biometano, in quali casi l'autorizzazione paesaggistica è di competenza regionale?
- ?2. Nella compilazione di una pratica PAS l'obbligatorietà di allegazione del "preventivo per la connessione in rete" non risulta superato dal Decreto MISE 19/05/2015?
- ?3. Quando va presentata la fideiussione bancaria?
- ?4. Può il comune richiedere compensazioni per l'intervento? Come si formalizzano?
- ?5. nel caso in cui all'istanza fosse allegata la richiesta di attivazione della procedura di esproprio ai sensi del DPR 327/2001, cosa deve fare il tecnico?

"a

Istruttoria

- ? 1. Può il tecnico comunale richiedere che l'impianto soggetto a PAS venga autorizzato mediante AU?
- ?2. Qualora fosse necessario indire una CdS per l'ottenimento degli atti di assenso necessari e competenza di altri enti entro quanti giorni deve essere indetta la CdS?

Esito/Pubblicazione/collaudo finale/monitoraggio

- ? 1. Che validità ha la PAS?
- ? 2. Utilizzando la PAS per un impianto fotovoltaico viene "autorizzato" anche l'elettrodotto di connessione?
- ? 3. E' possibile ricorrere alla procedura PAS se le opere di connessione si localizzano su aree soggette a vincoli?
- ?4. Quali sono i parametri da monitorare durante la vita dell'impianto di produzione biogas/biometano?

La sezione “Allegati” contiene una serie di documenti utili all’Amministrazione per condurre l’istruttoria sulle diverse istanze presentate e al tempo stesso utili ai proponenti per sviluppare le relazioni richieste dal D.Lgs 190/2024.

STRUMENTI DI SUPPORTO ISTRUTTORIO GENERICO PER LE PAS

Gli elaborati contenuti nella sezione sono:

- Programma di compensazioni territoriali
- Bozza di “Convenzione Tipo”
- Calcolo compensazioni (verificare per Biometano)
- Proposta di prescrizioni per la mitigazione dell’impatto degli interventi

STRUMENTI DI SUPPORTO ISTRUTTORIO SPECIFICI PER IL BIOMETANO

- Schema impianto tipo
- Scheda di sintesi impianto
- Piano di alimentazione del digestore
- Accordo tipo per fornitura biomasse
- Lettura PUA preventivo
- Schema di dismissione impianto
- Computo metrico estimativo del piano di dismissione dell’impianto

PREMESSA

Il D.Lgs 190/2024 codifica l'obbligo per il proponente di proporre all'amministrazione comunale un programma di compensazioni territoriali, imponendo espressamente, laddove la potenza dell'impianto sia superiore a 1MW per impianti di fotovoltaico e agrivoltaico, di presentare unitamente alla documentazione necessaria all'istanza di PAS un programma di "compensazioni territoriali". Si sottolinea che comunque al di sotto dell'indicata soglia di potenza non è comunque esclusa la possibilità da parte dell'ente locale di chiedere detto programma.

La norma, pur prevedendo in capo al proponente l'obbligo di presentare un programma di compensazioni territoriali, non ne definisce il contenuto.

Tale contenuto deve necessariamente essere rimesso alla stipula di una convenzione con l'ente locale, convenzione che, oltre alla definizione dell'opera compensativa, deve disciplinare anche i tempi di realizzo e tutte le obbligazioni del proponente nei confronti dell'ente locale collegate alla realizzazione di tale opera.

COSA SI INTENDE PER COMPENSAZIONI TERRITORIALI?

L'art. 8, alla lettera del comma 4 del D.Lgs 190/2024 precisa:

il soggetto proponente presenta al comune...nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di **potenza superiore a 1 MW**, ... un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi.

L'utilizzo da parte del legislatore del termine "compensazioni territoriali" consente di aderire ad una più ampia definizione di compensazione, non esclusivamente limitata all'impatto ambientale.

Le compensazioni ambientali, nel loro significato più autentico, rappresentano interventi mirati a garantire un equilibrio ecologico in pareggio: ciò avviene attraverso la creazione di elementi che apportano benefici ambientali, bilanciando gli impatti residui rimasti dopo l'applicazione di tutte le misure di mitigazione disponibili. Queste azioni si basano sul principio secondo cui il consumo di suolo, la perdita di biodiversità e la compromissione delle funzionalità naturali—come la fertilità, la capacità di drenaggio e la protezione dall'erosione—possono essere controbilanciate rigenerando tali funzioni in altre aree.

Le compensazioni territoriali, sociali ed economiche sono interventi mirati a generare benefici integrativi nell'utilizzo del territorio: sono misure che hanno una funzione risarcitoria quando un intervento sottrae beni e servizi alle comunità locali, garantendo un riequilibrio delle risorse disponibili. Inoltre, possono essere impiegate come stru-

Un esempio di compensazioni territoriali, sociali ed economiche è rappresentato da interventi finalizzati a migliorare l'utilizzo del territorio, generando benefici concreti per le comunità locali. Tra questi rientrano la realizzazione di piste ciclabili, la creazione di attrezzature pubbliche, la riqualificazione di aree urbane e la sistemazione di spazi pubblici, tutti elementi che contribuiscono a un equilibrio più sostenibile e inclusivo dello sviluppo territoriale.

Le compensazioni territoriali non escludono però le compensazioni ambientali, anzi possono prevedere interventi che migliorano la qualità ecologica del territorio, come la creazione di aree verdi o il ripristino di ecosistemi compromessi per rispondere in modo più efficace alle esigenze delle comunità e dell'ambiente.

IL CARATTERE RISARCITORIO DELLE COMPENSAZIONI TERRITORIALI

Le compensazioni territoriali sono considerate da molti una strategia per ridurre la conflittualità locale: tramite queste sarebbe infatti possibile costruire consenso, offrendo benefici ai soggetti che devono sopportare in misura maggiore i costi legati alla realizzazione degli interventi. Il ricorso alle compensazioni e alle mitigazioni rappresenta, e ha rappresentato per anni, lo strumento principale per negoziare con le comunità locali interessate dalla trasformazione del territorio.

Le misure di compensazione non riducono gli impatti residui attribuibili al progetto ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Tra gli interventi di compensazione si possono annoverare: il ripristino ambientale tramite la risistemazione ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee) il riassetto urbanistico con la realizzazione di aree a verde, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume; la costruzione di viabilità alternativa; tutti gli interventi di attenuazione dell'impatto socio ambientale.

Si ritiene che permanga il divieto di stabilire misure compensative di natura meramente patrimoniale che come previsto dal DM 10/09/2010, che non è stato espressamente abrogato dal D.Lgs 190/2024.

STRATEGIA COMPLESSIVA PER LE OPERE COMPENSATIVE

Le opere di compensazione territoriali per l'installazione di impianti fotovoltaici, soprattutto laddove le istanze per le installazioni sono numerose, sono tanto più efficaci, quanto più se inserite all'interno di una strategia complessiva che possa amplificarne gli effetti e i benefici.

Si ritiene perciò consigliabile che anche le opere di compensazione territoriale e non solo quelle ambientali, debbano essere pianificate e coordinate, all'interno di un masterplan generale, in modo che abbiano un senso in termini di progetto di territorio e non producano una programmazione frammentata e isolata.

La presenza di una cornice complessiva che identifica i possibili interventi e i relativi costi, consentirebbe al proponente di meglio articolare il proprio programma in relazione a interventi concretamente realizzabili sul territorio e da definire nel dettaglio nell'ambito degli accordi con l'ente locale.

E' auspicabile che l'Ente inserisca tali opere all'interno del DUP, documento unico di programmazione, ex art.170 del TUEL, ossia nel documento annuale che la giunta presenta al consiglio comunale per l'approvazione entro il 31 dicembre.

I CRITERI PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE

I criteri per le opere di compensazione territoriale variano in base al contesto e agli obiettivi specifici dell'intervento. Tuttavia, alcuni principi generali includono:

Coerenza con la pianificazione territoriale: le opere devono integrarsi con le strategie di sviluppo locale e rispettare le normative urbanistiche e ambientali.

Interventi risarcitori: Le opere di compensazione devono essere individuate analizzando gli effetti dell'intervento e prevedendo misure che bilancino gli impatti non mitigabili.

Addizionalità: le opere devono essere aggiuntive rispetto a prescrizioni derivanti da norme

Realizzabilità dal punto di vista tecnico, economico e sociale;

Scorporabilità: le opere possono essere costituite da interventi realizzabili in diverse fasi temporali anche da diversi soggetti.

Sostenibilità e durabilità: Le misure adottate devono avere un impatto positivo a lungo termine, evitando soluzioni temporanee o poco efficaci.

Collocazione all'interno del territorio comunale o del comune dove è installata la maggior parte delle opere

IPOTESI DI INTERVENTO

Le opere di rilievo socio-ambientale da realizzare in ambito urbano o extra-urbano, ai fini compensativi, sono riassumibili, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, nelle seguenti categorie di interventi:

- **Realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree verdi urbane:** nei progetti di riqualificazione territoriale, spesso vengono realizzati parchi, giardini pubblici o corridoi ecologici per compensare la perdita di spazi naturali e migliorare la qualità dell'ambiente urbano.
- **Rinaturalizzazione di zone degradate:** interventi che ripristinano ecosistemi compromessi, come la riqualificazione di fiumi e laghi, la riforestazione di aree dismesse o la creazione di zone umide per favorire la biodiversità.
- **Infrastrutture sostenibili:** la realizzazione di piste ciclabili, percorsi pedonali e sistemi di trasporto pubblico ecologico può essere una forma di compensazione che favorisce la mobilità sostenibile e riduce le emissioni.
- **Infrastrutture verdi urbane:** parchi, giardini verticali, tetti verdi e corridoi ecologici che migliorano la qualità dell'aria e riducono l'effetto isola di calore.
- **Interventi per la tutela del suolo e delle risorse naturali:** ad esempio, il recupero di aree agricole abbandonate, l'adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa o la protezione di zone a rischio di erosione.
- **Sistemi di drenaggio sostenibile:** come le **rain gardens** e le zone umide artificiali, che aiutano a gestire le acque meteoriche e ridurre il rischio di alluvioni
- **Progetti di compensazione delle emissioni:** alcune iniziative prevedono la piantumazione di alberi o la promozione di tecnologie a basso impatto ambientale per ridurre l'impronta ecologica di un intervento territoriale.
- **Realizzazione di impianti fotovoltaici** su immobili di proprietà comunale (scuola, asilo, piscina, casa per anziani etc.);
- **Spese per realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica** (su strade giardini pubblici etc.) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;
- **Realizzazione di opere di miglioramento della qualità urbana e della viabilità**, quali rotatorie, arredo urbano, parcheggi, verde attrezzato, attrezzature sportive, parco giochi, recupero e funzionalizzazione di aree di interesse archeologico, naturalistico, etc;
- **Realizzazione di parchi tematici** avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- **Interventi sul patrimonio edilizio pubblico** al fine di ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica o di valorizzazione del patrimonio tutelato;

CHI REALIZZA L'INTERVENTO?

Si ritiene consigliabile che l'intervento avvenga ad opera del proponente.

La convenzione dovrà stabilire l'opera da realizzare, il costo massimo della stessa e i tempi di realizzo e dovrà prevedere che la responsabilità della realizzazione rimane in capo al soggetto proponente che dovrà preventivamente munirsi delle autorizzazioni amministrative necessarie, accollandosi altresì i costi di progettazione necessari.

Una volta realizzata l'opera la stessa dovrà essere trasferita in proprietà al Comune il quale ne assume l'onere della manutenzione e gestione.

I CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI COMPENSAZIONE TERRITORIALE

Il programma di compensazione territoriale si formalizza quindi come una proposta al Comune dei contenuti sopra citati e dovrà poi essere accettata e trasfusa all'interno di una convenzione da sottoscrivere con l'ente.

La mancata sottoscrizione della convenzione comporta la possibilità per l'ente di agire in sede di autotutela successivamente alla pubblicazione sul BURP avvenuta a seguito della conclusione dell'iter amministrativo.

Il programma delle compensazioni dovrà quindi esporre alcuni interventi da realizzare sul territorio coerenti con quelli descritti nel presente documento e fino a concorrenza dell'importo definito negli importi tabellari di cui all'**Allegato b3**, precisare le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi previsti, ipotizzare i costi e gli oneri di gestione degli interventi stessi.

In sintesi il programma di compensazione territoriale, per garantire per garantire un'attuazione efficace e sostenibile potrà ricomprendere le seguenti fasi:

1. ANALISI E PIANIFICAZIONE

- **Studio degli impatti:** Valutazione degli effetti dell'intervento sul territorio e sulle comunità locali.
- **Definizione degli obiettivi:** Identificazione delle misure compensative necessarie per riequilibrare gli impatti.
- **Coinvolgimento degli stakeholder:** Consultazioni con enti locali, cittadini e associazioni per garantire un processo partecipativo.

2. PROGETTAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE

- **Individuazione delle opere compensative:** Scelta degli interventi più adeguati, come la creazione di aree verdi, in infrastrutture sostenibili o servizi per la comunità.
- **Verifica della fattibilità:** Analisi tecnica ed economica per garantire la realizzabilità delle opere.
- **Integrazione con la pianificazione territoriale:** Coordinamento con i piani urbanistici e ambientali esistenti.

3. ATTUAZIONE E REALIZZAZIONE

- **Avvio dei lavori:** Implementazione delle opere compensative secondo il progetto approvato.
- **Monitoraggio in corso d'opera:** Controllo della corretta esecuzione e gestione degli eventuali imprevisti.
- **Comunicazione e trasparenza:** Informazione costante alle comunità locali sullo stato di avanzamento.

4. GESTIONE E MANUTENZIONE

- **Monitoraggio post-intervento:** Valutazione dell'efficacia delle misure adottate e verifica del raggiungimento degli obiettivi.
- **Manutenzione delle opere:** Gestione a lungo termine per garantire la sostenibilità delle compensazioni.
- **Adattamenti e miglioramenti:** Eventuali modifiche per ottimizzare i benefici nel tempo.

COMUNE DI

Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di e la società per impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica da realizzare nel territorio Comunale. Repertorio N. ----

L'anno duemilaventicinque, il giorno del mese di in presso la sede Comunale, aventi a me dottor segretario comunale, autorizzato a rogare atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett c) del D.lvo 18/08/2000 n. 267 sono personalmente comparsi i signori:

da una parte

- A. il Comune di codice fiscale: indirizzo pec: sede legale in persona del responsabile del Servizio presso la cui sede per la qualifica è domiciliato, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di e dichiara di intervenire nel presente atto giusta la deliberazione della Giunta Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge, che si allega (all.n.1) e (di seguito anche solo Comune, Comune di o congiuntamente Parti);
- B. la società - regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di R.E.A. n. codice fiscale e P.I. indirizzo pec: con sede legale in rappresentata per i fini di questo contratto dal Dott. in qualità di legale rappresentante della società (di seguito anche solo Società Proponente o congiuntamente Parti); Le Parti come sopra costituite, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

Quindi si premettono:

- a) la legislazione nazionale, in particolare modo il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 PNIEC, promuove lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- b) la legislazione nazionale e comunitaria ed in particolar modo già il d.lgs 387/2003, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonte energetica rinnovabile, nonché la normativa comunitaria e nazionale intervenuta negli ultimi anni, incentivano lo sviluppo delle energie rinnovabili in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità e da ultimo il recente d.lgs. 190/2024
- c) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche;
- d) Sono stati introdotti iter autorizzatori semplificati per la costruzione di
- e) La società ha presentato un progetto da realizzare sui terreni nella disponibilità della società proponente, censiti al Foglio particelle....., Foglio particelle intervento per il quale ha già ottenuto:
- i preventivi di connessione da parte di e-distribuzione allegati alle PAS che individuano il tracciato che il cavidotto di collegamento dovrà fare per connettere il nuovo impianto;
- f) Il Comune di ha assunto la Delibera di Giunta n. approvando i pareri e le relazioni tecnico amministrative degli uffici edilizia-urbanistica-ambiente, nella quale ha espresso parere favorevole al progetto alle condizioni ivi precisate con, tra l'altro, prescrizioni in tema di misure compensative e garanzie finanziarie di smantellamento, per tutta la vita utile dell'impianto, stimata in anni dalla sua entrata in esercizio;
- g) In ragione di tutti gli interventi da realizzarsi ed indicati nelle premesse, il Comune di e la Società proponente hanno, di comune intesa, stabilito di disciplinare i loro rapporti, ivi incluse le misure compensative, con la presente convenzione, prevedendo che la società proponente attivi, nell'interesse del Comune di oltre le prescrizioni ambientali di piantumazione del perimetro dell'area oggetto del nuovo intervento indicati nei pareri e nelle relazioni tecnico amministrative, i seguenti interventi:
- Realizzazione in proprio di un impianto FTV per la potenza massima di 100 Kw, da realizzarsi su o su altre coperture che verranno indicate dal Comune di entro la data di inizio lavori, per una spesa massima di €..... oneri inclusi, ed esclusi i costi di connessione che resteranno a carico del Comune di da realizzare entro 12 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto.....
- Ammodernamento in proprio della rete di illuminazione stradale comunale, fino ad un numero massimo di n. fari stradali a tecnologia LED, posizionati sulle strade del territorio comunale, e nei limiti della spesa di euro oneri inclusi da realizzare entro 12 mesi dall'entrata in esercizio degli impianti esempi di interventi da eseguire come misure compensative Le parti concordano la massima spesa in €..... che la proponente andrà a sostenere nel caso in cui, per ragioni imputabili al Comune i lavori compensativi non vengano eseguiti entro le date di cui al punto precedente. In tal caso le parti di comune accordo dovranno rimodulare le opere da eseguire in funzione delle eventuali variazioni di prezzo o del costo della manodopera. Le parti concordano altresì che fino a 12 mesi oltre la data di entrata in esercizio degli impianti, le opere dovranno essere realizzate come proposte indipendentemente dalle eventuali variazioni di prezzo dei materiali o del costo della manodopera.
-

"PROPOSTA DI PRESCRIZIONI DA INSERIRE ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE CIASCUN COMUNE PUO' ADOTTARE CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO"

INTRODUZIONE

La lettera G del comma 4, art.8 del D.Lgs. 190/2024 prevede che il progetto di PAS sia corredato "di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento".

E' la prima volta che il legislatore fa espressamente riferimento al principio di minimizzazione dell'impatto territoriale e/o paesaggistico di un impianto autorizzato in PAS e alle misure di mitigazione da adottare per integrare il progetto al contesto ambientale in cui l'impianto viene ad essere localizzato.

Diventa pertanto particolarmente importante la disponibilità di una rassegna di misure di mitigazione da adattare ai singoli casi specifici.

I criteri di mitigazione dell'impianto potrebbero essere inseriti dal Comune in apposito Regolamento la cui adozione è legittima nell'ambito della disciplina del corretto insediamento urbanistico e territoriale.

Il Regolamento comunale deve tuttavia rispettare il principio di gerarchia delle fonti e quindi le leggi adottate sulla materia.

Il seguente paragrafo costituisce una modalità esemplificativa dei contenuti del predetto regolamento.

Allo stesso modo l'allegato può fornire utile supporto ai progettisti per la stesura della relazione prescritta dalla norma sopra indicata.

Idrogeomorfologia

- Evitare gli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli ed eccessive modificazioni dell'andamento topografico, specialmente per quelli situati in pendenza e su versanti collinari, in particolare saranno da evitare localizzazioni in aree caratterizzate da pendenze tali da favorire l'insorgere di fenomeni gravitativi. Nel caso di versanti acclivi e/o con assetto litostratigrafico sfavorevole, il progettista dovrà produrre relazione geologica tecnica comprendente verifica di stabilità volte a dimostrare, con idonee verifiche di stabilità, che la realizzazione dell'impianto non innescherà scivolamenti gravitativi né riattiverà in alcun modo eventuali fenomeni stabilizzati o relitti;
- La nuova topografia che si verrà a creare a seguito della realizzazione dell'impianto in progetto non dovrà modificare in senso peggiorativo il reticolo di deflusso delle acque superficiali di ruscellamento. Pertanto dovrà essere attentamente ripristinata la circolazione idrica superficiale lungo le linee di scorrimento naturali per escludere fenomeni di erosione superficiale e incanalata;
- Garantire la stabilità dei terreni di fondazione e l'equilibrio idrogeologico superficiale, con particolare riferimento ai corsi d'acqua esistenti e al ruscellamento di versante e ipodermico, realizzando, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulico-agraria e adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, mantenendo la naturale permeabilità del suolo nel rispetto dei terreni naturali esistenti in loco;

Localizzazione e tipologia distributiva

- salvaguardare la continuità delle reti di naturalità della Rete ecologica della Regione, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;
- mantenere i tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno quali reti di canalizzazioni, opere storiche di presidio idraulico e ogni relativa infrastruttura (ponti, sostruzioni, gallerie, ecc.), viabilità storica e i segni delle centuriazioni romane e gli elementi del mosaico paesaggistico;
- minimizzare le interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale);
- la localizzazione e la forma dell'impianto dovranno tener conto delle caratteristiche paesaggistiche proprie del territorio interessato e dei relativi elementi costitutivi (naturali, storici, estetici), con particolare riferimento ai manufatti rurali di valore storico-culturale (aie, fontanili, lavatoi, forni, edicole, ecc.), al disegno e agli elementi strutturali della tessitura agraria (viabilità storica, sistemazioni idraulico-agrarie, trame fondiari di impianto storico, ecc.);
- privilegiare l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento);
- tener conto, nella realizzazione di eventuali tratti di nuova viabilità necessaria a raggiungere gli impianti, della rete della viabilità storicamente esistente, effettuando opportuni adeguamenti funzionali della stessa, favorendo la flessuosità e limitando l'adozione di tratti rettilinei;
- realizzare le linee elettriche di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici preferibilmente in cavo sotterraneo in corrispondenza alle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, ove le soluzioni progettuali lo consentano, tenuto conto dell'assetto della rete elettrica;

- scegliere la tipologia distributiva dei moduli fotovoltaici più idonea in relazione alle diverse caratteristiche morfologiche e di uso del suolo presenti nel territorio interessato, con particolare riferimento alla trama del paesaggio agrario e comporre una disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma di andamento adatto alla morfologia del luogo, per conseguire forme planimetriche dell'impianto di elevata qualità architettonica inserite nel contesto del paesaggio locale.

Emissioni

- presentare l'istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità per la fase di cantiere ed effettuare una misurazione fonometrica di controllo presso i recettori sensibili individuati, entro 90 giorni dall'attivazione dell'impianto, trasmettendone le risultanze al comune sede dell'impianto;
- in fase di cantiere dovranno osservare tutte le idonee misure di mitigazione al fine di evitare la dispersione delle polveri da parte dei mezzi utilizzati e prevedere gli specifici accorgimenti da adottarsi in caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti sul suolo, causati dagli stessi mezzi;
- in fase di progetto, tenere conto della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi risultassero operanti nelle vicinanze delle opere medesime.

Condizioni di interferenza visiva, recinzioni e schermature

- prevedere opportune schermature vegetali non secondo schemi rigidi e continui per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto di riferimento progettuale (Crp)
- evitare con le schermature vegetali di creare un effetto barriera contribuendo a creare elementi di transizione estesi e irregolari. Le essenze arbustive dovranno essere prevalentemente sempreverdi, per garantire un'adeguata copertura visiva dall'esterno, alternati a quelli a foglia caduca, in maniera sempre più rada cercando di creare un effetto il più naturale possibile;
- valutare la compatibilità paesaggistica delle localizzazioni in aree collinari di rilevante visibilità, di crinale e di versante, al fine di non interrompere la continuità delle principali linee di

crinale o alterare le emergenze naturalistiche (vegetazioni riparie, alberature d'alto fusto, ecc.);

- valutare l'eventuale impiego di schermature arboree ed arbustive con funzione di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto rispetto al contesto paesaggistico, privilegiando gli ambiti collinari o pedemontani ove caratterizzati dall'alternanza di superfici boscate e di superfici coltivate, mentre sarà da valutare la coerenza negli ambiti di pianura o fondovalle ove caratterizzati da seminativi nudi a maglia larga.

- prevenire per quanto possibile fenomeni di abbagliamento o riverbero delle vele stimando comunque la possibilità di insorgenza del fenomeno in presenza di particolari contesti di installazione (ad esempio: viabilità pubblica, intervisibilità con nuclei abitati);

- realizzare eventuali recinzioni perimetrali con elementi di minimo ingombro visivo e tali da consentire l'attraversamento da parte di piccoli animali (almeno 20cm dal piano di campagna); tali strutture dovranno essere infisse direttamente nel terreno, l'eventuale presenza di cordoli dovrà essere prevista interrata.

Sistemazioni del suolo e vegetazione

- rispettare per quanto concerne la sistemazione del suolo occupato i caratteri paesistico ambientali del contesto, al fine di non interrompere la continuità, mantenendo, ove presenti, prati e pascoli o, in alternativa per impianti con grandi superfici radianti, studiando un'ideale alternanza di fasce verdi e, ove possibile coltivate, e fasce fotovoltaiche, al fine di mitigare l'effetto visivo di continuità della stessa dei moduli fotovoltaici;

- salvaguardare la continuità ecologica delle reti di naturalità con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale e, a garanzia della tutela della biodiversità, ai filari di formazioni arbustive esistenti di interesse paesaggistico o naturalistico. In tali casi l'espianto sarà ammesso soltanto per limitate porzioni di vegetazione di recente formazione a condizione di prevedere interventi di recupero ambientale che favoriscano la ripresa spontanea della vegetazione autoctona ed il recupero della funzionalità ecologica attuale e potenziale. La vegetazione potrà essere oggetto di interventi di potatura nelle stagioni idonee.

Prescrizioni specifiche per il verde

- impiantare due tipi di opere di mitigazione perimetrale:

siepe perimetrale lungo la recinzione/filare arboreo arbustivo esternamente alla siepe perimetrale e alla recinzione;

- impiantare i filari arboreo-arbustivi e la siepe perimetrale preliminarmente o contemporaneamente ai lavori di installazione dei pannelli e delle opere inerenti all'impianto fotovoltaico, salvo comprovate esigenze in ordine alle stagioni agronomiche e alle fasi vegetative delle essenze scelte;

- piantumare i filari di siepe a stretto d'impianto, costituiti da essenze sempreverdi plurispecifiche, lungo tutto il perimetro dell'impianto, da posizionare immediatamente all'esterno della recinzione dell'impianto;

- realizzare la fascia arboreo arbustiva, oltre alla siepe perimetrale, con una larghezza non inferiore ai 10 mt su tutti i lati perimetrali;

- realizzare la fascia arboreo arbustiva con alternanza di essenze, da piantumarsi secondo un sesto di impianto irregolare in modo da creare una macchia boschiva naturaliforme. Nella scelta delle essenze si dovranno prediligere le tipologie vegetali tipiche dei luoghi (anche attraverso un apposito studio sulla caratterizzazione vegetale locale);

- scegliere, in merito alla fascia arboreo-arbustiva, un'altezza minima per piantine da mettere a dimora ad alto fusto di 2 mt e di 1,5 mt per le arbustive;

- scegliere per le piantine che andranno a costituire la siepe perimetrale un'altezza non inferiore ad 1,5 mt. Per contro l'altezza massima che dovrà raggiungere la siepe dovrà corrispondere a quella massima raggiunta dai pannelli nella loro configurazione finale di progetto (massimo sviluppo verticale dei pannelli). L'altezza della recinzione perimetrale non potrà essere superiore a quella della siepe perimetrale.

- realizzare la recinzione dell'impianto con pali infissi nel terreno senza strutture continue di collegamento quali cordoli in c.a., per non ostacolare il deflusso superficiale delle acque meteoriche in eccesso. Inoltre sollevare da terra di almeno 20 cm la recinzione stessa, su tutto il perimetro, per consentire il passaggio della piccola fauna vertebrata;

- inerbire permanentemente i terreni che ospitano l'impianto prevedendo eventualmente la semina con miscugli di sementi di graminacee e leguminose autoctone poliennali o perenni ed evitando lavorazioni periodiche allo scopo di rendere tali suoli saldi.

Viabilità e infrastrutture

- privilegiare localizzazioni in aree già dotate di una rete viaria idonea tale da poter essere utilizzata come viabilità di accesso senza che ne siano alterate le caratteristiche di ruralità, sia in termini dimensionali che morfologici (andamento, larghezza, finitura, ecc.), fatta salva la possibilità di realizzare minimi interventi di adeguamento funzionale;
- utilizzare eventuali tratti di nuova viabilità di accesso e di distribuzione interna ed eventuali spazi di manovra solo se strettamente necessari all'esercizio dell'impianto e rispettare, per tipologia e materiali, il reticolo delle strade rurali esistenti, adottando soluzioni plano-altimetriche che minimizzino i movimenti di terra, che non modifichino la morfologia del suolo, fatti salvi modesti livellamenti e rettifiche di quote;
- in caso di nuova viabilità impiegare materiali drenanti naturali al fine di garantire la massima permeabilità del suolo e facilitare le opere di ripristino all'atto della dismissione dell'impianto. Al fine di mitigare l'impatto visivo, il materiale drenante utilizzato, sia nel caso di nuova viabilità sia di adeguamento funzionale di viabilità esistente dovrà avere colore terroso o comunque amorfo, evitando inerti di cava bianchi o biancastri;
- La realizzazione del cavidotto sotto la mezzeria della singola corsia di marcia;
- La posa di qualsiasi tipologia di cavo per sottoservizi ad una profondità maggiore di 1 m dal piano viabile;
- Il riempimento di tutto lo scavo con misto cementato;
- Il ripristino della pavimentazione bituminosa per strato di usura dell'intera larghezza della corsia di marcia interessata dallo scavo, previa scarifica dello strato di usura esistente;
- realizzare le linee elettriche di connessione alla rete, nei centri abitati, preferibilmente in cavo sotterraneo, preferibilmente in corrispondenza delle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, tenuto conto dell'assetto della rete elettrica e opportunamente segnalati e protetti;

- interrare tutte le linee elettriche di collegamento tra le diverse parti dell'impianto, fatta eccezione per i tratti di collegamento elettrico tra i pannelli della stessa fila
- Il proponente dovrà richiedere il Nulla Osta all'Ufficio competente del MISE, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003, considerata la presenza di ulteriori cavidotti elettrici (impianto di utenza) inerente al collegamento tra i pannelli fotovoltaici e la cabina.
- Nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro), ai sensi degli artt. 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. 259/03 e s.m.i., l'installazione di dette reti è assoggettata ad un'autorizzazione generale di competenza del MISE.

Sistemi di sicurezza

- osservare le norme relative alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori nel rispetto del D.Lgs. 81/08;
- evitare soluzioni di sistemi anti-intrusione, anche ricorrendo alle tecnologie più innovative presenti sul mercato, che possano interferire negativamente con il contesto paesaggistico, limitando l'altezza dei supporti all'altezza massima raggiunta dalla recinzione perimetrale;
- assicurarsi che i sistemi anti-intrusione di tipo locale, che prevedono l'accensione di punti luce e/o l'attivazione di allarmi sonori, entrino in funzione soltanto in cui sia rilevata la presenza di intrusi o il persistere di elementi di disturbo e che, nelle stesse situazioni, la sirena funzioni solo per tempi limitati nel rispetto delle normative, al fine di ridurre i disagi acustici;
- mantenere costantemente acceso l'impianto di illuminazione durante le ore notturne solo in corrispondenza degli apparecchi di video-sorveglianza e limitare l'intensità luminosa solo a quella strettamente necessaria a permettere il funzionamento di tali apparecchi.

Modalità di gestione e manutenzione

- garantire durante la costruzione dell'impianto e nelle successive fasi di manutenzione la costante pulizia dell'area avendo cura di smaltire i materiali di risulta o altri rifiuti secondo la normativa vigente privilegiando interventi che comportino operazioni da eseguire prevalentemente a secco e/o con elementi prefabbricati;
- sfalciare o tritare, relativamente alla vegetazione erbacea e/o arbustiva, i materiali di risulta delle lavorazioni, lasciandoli al suolo al fine di incrementarne la frazione organica;
- non effettuare potature sulle essenze arboree utilizzando la tecnica della capitozzatura;
- garantire per tutta la durata dell'impianto fino alla sua definitiva dismissione, la realizzazione di tutte le opere necessarie all'attecchimento ed al mantenimento della vegetazione, tanto per quanto riguarda la manutenzione ordinaria (pulizia, potatura, sfalcio e, se necessario irrigazione) che per quanto riguarda la manutenzione straordinaria (piantagione e/o sostituzione di fallanze, ecc). In particolare garantire l'irrigazione per i primi 5 anni dalla messa a dimora, al fine di assicurarne la sopravvivenza e riseminare le aree a seminato in casodi fallanze;
- eseguire cure colturali per la vegetazione perimetrale e interna all'area di impianto, senza impiego di erbicidi, fitofarmaci o sostanze chimiche e, se possibile, utilizzare sostanze ammesse nei regimi di agricoltura biologica;
- eseguire la pulizia dei moduli fotovoltaici unicamente con acqua, normale o demineralizzata, senza impiego di detersivi, detergenti o solventi, fatti salvi interventi straordinari per i quali deve essere prevista idonea raccolta e smaltimento dei reflui prodotti.

Dismissione

- procedere, al termine della vita utile dell'impianto alla dismissione dello stesso e alla ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4 del d.lgs. 387/2003;

“Proposta di prescrizioni”

Riferimenti
a linee
guida

“Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” di Arpa Toscana, che costituiscono indicazioni generali di buona pratica tecnica da adottare per tutelare l'ambiente nel corso delle attività di cantiere e delle operazioni di ripristino dei luoghi, scaricabili alla seguente pagina web:

<https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-la-gestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale>

Per quanto riguarda il controllo delle specie esotiche si richiama l'Allegato B “Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale” della D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017 scaricabile, unitamente ad altri documenti utili per la trattazione della questione, alla seguente pagina web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

PSR 2014-2020 - OPERAZIONE 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema) BANDO 2022 - ALLEGATO 2 - PRESCRIZIONI E LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI SOSTEGNO

https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD-A17-68-2022-TESTO_ATT0.pdf

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

(G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - s.o. n. 17)

BIOMETANO
Linee di indirizzo

La procedura abilitativa semplificata

ALLEGATI

PAS

GRUPPO DI LAVORO

REV 1.0

30/05/25

GRUPPO DI LAVORO

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte"

CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2

"Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1:

"Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

PAS ALLEGATI BIOMETANO



SCHEMA IMPIANTO TIPO



ENDOPROCEDIMENTI



VERIFICA CONTENUTIO
SPECIFICI DI PROGETTO



PIANO DI ALIMENTAZIONE



LETTURA PUA
PREVENTIVO



SCHEMA DISMISSIONE
IMPIANTO



ANAGRAFICA IMPIANTO



ACCORDO – TIPO PER LA FORNITURA DI BIOMASSA

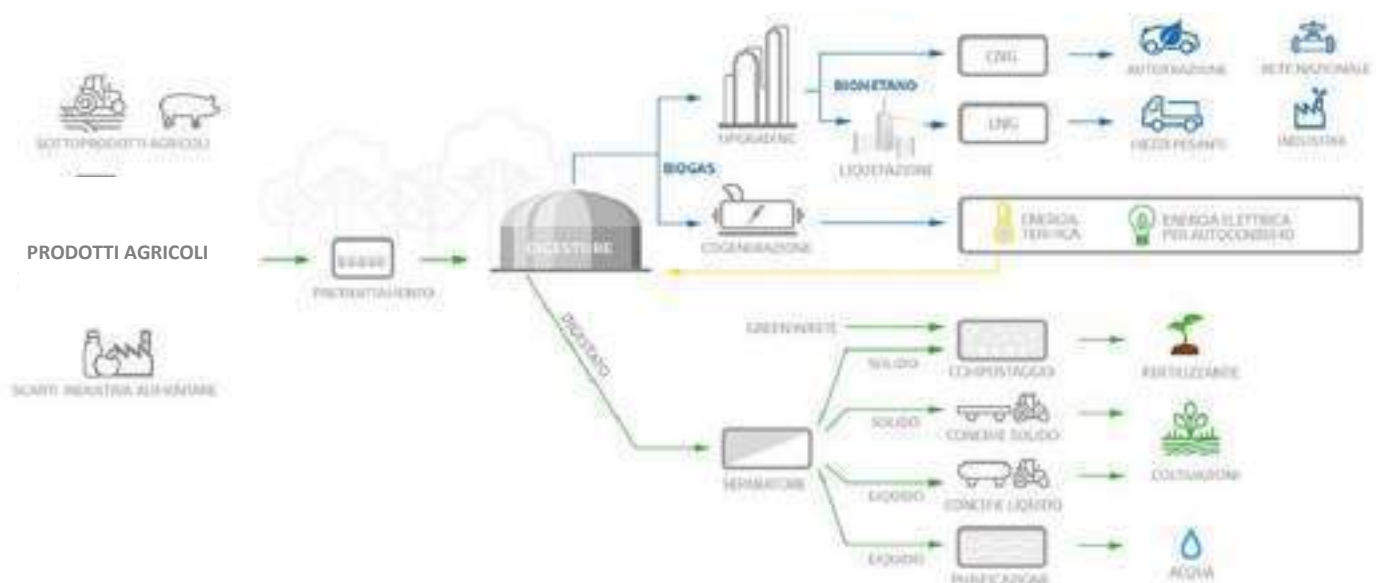
Schema impianto tipo

istruttoria

L'impianto di produzione biogas/biometano è composto da diverse sezioni impiantistiche, con possibilità di ricevere diverse tipologie di materiali di alimentazione (ingresso al sistema) e produzione di rifiuti/sottoprodotti/ emissioni/reflui in relazione alle finalità (produzione energia elettrica e calore o biometano).

Solitamente un impianto è costituito da:

- vasche di stoccaggio dedicate alle matrici in ingresso,
- vasca di pre-miscelazione di carico al digestore,
- una o più linee di digestione che possono essere costituite da un solo digestore o da più digestori (fase di fermentazione + fase di digestione),
- stoccaggio biogas prodotto;
- motore di cogenerazione di produzione EE e calore;
 - ad uso interno nel caso di impianto biometano;
 - produzione di EE immessa in rete, nel caso di utilizzo diretto del biogas sul posto;
- impianto di upgrading per la separazione ed eliminazione della CO₂ dal biogas (biometano);
- allaccio alla rete gas o stoccaggio sul posto (biometano);
- sistema di separazione digestato in frazione solida e liquida;
- stoccaggio digestato t.q. o stoccaggi solido e liquido;
- sistemi di trattamento emissioni (eventuale)



schema generale di un impianto di produzione biogas (EE) / biometano (fonte dato [SNAM](#) modificato)

1. Natura dell'impianto in relazione alla FER prodotta (biogas o biometano)
 - a. Produzione di biogas utilizzato in assetto cogenerativo sul posto come combustibile in motori con produzione di energia elettrica (da immettere in rete) e calore (utilizzato sul posto)
 - b. Produzione di biometano, ottenuto per filtrazione del biogas, immesso nella rete gas o compresso/liquefatto in sito e ceduto tramite autocarri bombola per autotrasporto
2. Natura dell'impianto in relazione alle biomasse utilizzate
 - a. Biogas/biometano di origine agricola
 - È attività agricola
 - Può utilizzare come alimentazione all'impianto: prodotti agricoli, sottoprodotti, scarti industria alimentare (no rifiuti)
 - Il digestato è considerato sottoprodotto e può andare a spandimento in agricoltura
 - b. Biogas/biometano da FORSU
 - È attività di recupero rifiuti (non autorizzabile in PAS)
 - Può utilizzare come alimentazione all'impianto: FORSU (rifiuto organico da raccolta urbana), sfalci verdi, fanghi reflui civili, SOA, scarti industria alimentare
 - Il digestato è considerato rifiuto e può andare a spandimento in agricoltura previa autorizzazione
3. Endoprocedimenti e normative di riferimento (pareri, permessi /autorizzazioni)

In relazione alla natura dell'impianto le normative di riferimento, sia per i materiali di alimentazione, che per i prodotti/emissioni/ecc. sono di natura diversa.

N.B.: È escluso il ricorso alla PAS per impianti che utilizzano rifiuti.

Consiglio di Stato – Sez. IV, sent. n. 4233 del 10.05.2024

Un impianto di produzione di biometano da frazione organica di rifiuti solidi urbani ("Forsu"), pur essendo qualificabile come "impianto a fonti rinnovabili", resta un impianto di trattamento rifiuti soggetto quindi anche alla autorizzazione unica prevista dall'art. 208 del D. Lgs. N. 152/2006.

SCHEMA DI RIFERIMENTO NORMATIVO AUTORIZZAZIONI ENDOPROCEDIMENTI

Aspetto	Norma	Ente competente
Alimentazione		
Sottoprodotti	art. 184 bis TUA	n. p.
SOA (Sottoprodotti di Origine Animale)	Reg. 1069/2009/CE	ASL
Prodotti agricoli dedicati		n. p.
Emissioni in atmosfera		
Convogliate	Art. 272 TUA	Provincia/CM
motori di cogenerazione, torcia di emergenza, camino off-gas per eliminazione CO2 (solo per biometano), combustore off-gas (solo per biometano)		
Diffusive	Art. 272bis TUA	Provincia/CM
emissioni odorigene da sezioni impiantistiche e stoccaggi,		
Scarichi		
Reflui da uffici /di tipo domestico		
In fognatura	Art. 107 TUA	Gestore SII
In corpo idrico superficiale/suolo	Art. 105 TUA	Provincia/CM
Reflui da trattamento frazione liquida digestato		
In fognatura	Art. 107 TUA	Gestore SII
In corpo idrico superficiale/suolo	Art. 105 TUA	Provincia/CM
Reflui da sistemi di trattamento arie		
Rifiuti liquidi	Parte IV TUA	n. p.
Fertilizzanti	D. Lgs 75/2010	n. p.
Acque meteoriche		
Piano di gestione acque meteoriche	n.p.	Provincia/CM
Digestato		
sottoprodotto	Reg. 10R	Regione (PUA)
fanghi in agricoltura	D.Lgs. 99/1992	Provincia/CM

	VERIFICHE PROGETTUALI	NORMA RIFERIMENTO
PIANO ALIMENTAZIONE	Il Piano di alimentazione va dichiarato in sede di istanza. Ogni modifica deve essere autorizzata. Annualmente va presentata una relazione riportante le quantità delle biomasse utilizzate e i siti di approvvigionamento. Devono essere tenuto un registro giornaliero dei materiali in ingresso alla digestione e in uscita dall'impianto. L'utilizzo di SOA va autorizzato su parere ASL Non può essere autorizzato in PAS l'utilizzo di rifiuti.	DGR 64-10874 del 23/02/2009 DGR 16-11713 del 06/07/2009 e s.m.i. Reg. 1069/2009/CE Art. 208 D. Lgs 152/06 e s.m.i.
STOCCAGGIO MATERIE PRIME	I materiali di alimentazione devono essere stoccati in bacini impermeabili e coperti per evitare il dilavamento da parte delle acque meteoriche. Gli stoccaggi devono garantire un minimo di continuità di alimentazione al digestore in relazione al piano di alimentazione	Regolamento 1/R del 20 febbraio 2006
STOCCAGGIO DIGESTATO SOLIDO e LIQUIDO	Gli stoccaggi del digestato vanno coperti e va previsto il recupero di biogas, se tecnicamente fattibile, al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca. Gli stoccaggi devono garantire un volume pari ad almeno 180 giorni le quantità prodotte dall'impianto	Piano stralcio agricoltura DCR 27 giugno 2023, n. 284-15266 Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R
EMISSIONI DIFFUSIVE - ODORI	È opportuno che venga presentato uno Studio di impatto olfattivo previsionale, soprattutto se il progetto si colloca in prossimità di centri abitati. È possibile prescrivere un Piano di gestione odori, in caso di evidenze di impatti significativi dello studio previsionale, che preveda misure di contenimento odori e procedure da seguire in caso di segnalazioni	D.G.R. 9 Gennaio 2017, n. 13-4554 Art. 272bis D.Lgs 152/06 e s.m.i.
COGENERATORE	Dichiarazione rispetto limiti di emissione in atmosfera per impianti <3MW che utilizzano biogas	ALLEGATO IX - PARTE II - Sezione 3 D.Lgs 152/06 e s.m.i.
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE	Verificare il bilancio di massa degli effluenti riciccolati al digestore. Se presente un impianto di depurazione, deve essere autorizzato allo scarico	Artt. 101, 105 D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Piano di alimentazione impianto

modello

TIPOLOGIA DI BIOMASSA UTILIZZATA	QUANTITÀ BIOMASSA NECESSARIA	INDICE CONVERSIONE IN BIOMETANO
	(specificare giorno o anno)	
COLTURE AGRICOLE DEDICATE TONNELLATE/ANNO (specificare)	tal quali, in s.s.	Nmc
RESIDUI DELLE COLTURE AGRICOLE DEDICATE TONNELLATE/ANNO (specificare)	t.q., in s.s.	Nmc
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO TONNELLATE/ANNO (specificare)	t.q., in s.s.	Nmc
SOTTOPRODOTTI TONNELLATE/ANNO (specificare)	t.q., in s.s.	Nmc
di cui		
PROVENIENZA AZIENDALE BIOMASSE		
COLTURE AGRICOLE DEDICATE TONNELLATE/ANNO (specificare)	t.q., in s.s.	Nmc
RESIDUI DELLE COLTURE AGRICOLE DEDICATE TONNELLATE/ANNO (specificare)	t.q., in s.s.	Nmc
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO TONNELLATE/ANNO (specificare)	t.q., in s.s.	Nmc
SOTTOPRODOTTI TONNELLATE/ANNO (specificare)	t.q., in s.s.	Nmc
PROVENIENZA EXTRAZIENDALE BIOMASSE		
COLTURE AGRICOLE DEDICATE TONNELLATE/ANNO (specificare)	t.q., in s.s.	Nmc
RESIDUI DELLE COLTURE AGRICOLE DEDICATE TONNELLATE/ANNO (specificare)	t.q., in s.s.	Nmc
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO TONNELLATE/ANNO (specificare)	t.q., in s.s.	Nmc
SOTTOPRODOTTI TONNELLATE/ANNO (specificare)	t.q., in s.s.	Nmc

specificare, per ciascuna tipologia di biomassa utilizzata, i quantitativi annui espressi in tonnellate tal quali e loro peso a secco, nonché la conversione di detta biomassa in Nmc di **biometano**

Lettura preventiva di un PUA

PREMESSA

L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e agroindustriale in Regione Piemonte è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve essere effettuata ai sensi del "TITOLO II BIS. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO" e dell'Allegato VI bis al Regolamento Regionale 10/R/2007 e s.m.i.

DIGESTATO AGROZOOTECNICO E DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Art. 20 ter. (Produzione del digestato)

1. Ai fini del presente regolamento, il digestato agrozootecnico è prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della tabella 1 dell'Allegato VI bis. Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere d), e), f) e g) della tabella 1 dell'Allegato VI bis, eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della medesima tabella.
2. E' vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:
 - a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
 - b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tabella 1. Materiali e sostanze per l'alimentazione di impianti di digestione anaerobica

a)	paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. 152/2006;
b)	materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
c)	effluenti di allevamento, come definiti dal presente regolamento;
d)	acque reflue, come definite dal presente regolamento;
e)	residui dell'attività agroalimentare, come indicati nella tabella 2, a condizione che non contengano sostanze pericolose, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
f)	acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 574/1996;
g)	sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009, al regolamento di implementazione (UE) n. 142/2011 nonché alle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
h)	materiale agricolo e forestale di cui alla tabella 1B dell'Allegato 1 del d.m. 6/7/2012.

Matrici utilizzabili per la produzione di digestato agrozootecnico e digestato agroindustriale

Il digestato assimilato al refluo zootecnico ai sensi della DGR n. 64-10874 del 23/2/2009 segue quanto previsto per il refluo zootecnico stesso.

Il digestato assimilato a rifiuto non è oggetto di applicazione del Regolamento 10R.

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

Le aziende che producono e/o utilizzano in campo a fini fertilizzanti i digestati agrozootecnici e/o agroindustriali degli impianti a biogas, nel rispetto della Direttiva Nitrati, sono tenute alle procedure amministrative obbligatorie schematizzate nell'Allegato VI ter del Regolamento 10R.

Lettura preventiva di un PUA

	Comuni- cazione	PUA	Registro delle Fertilizzazioni ^h	Registro Matrici in ingresso al digestore	Registro Matrici in uscita dal digestore
Impianto biogas, UTE ricadente in ZVN* che non distribuisce in campo (cede tutto il digestato sottoprodotto a terzi)					
< 1000 kg N/anno	NO	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	NO	NO
1000-3000 kg N/anno	SI	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	SI	SI
3000-6000 kg N/anno	SI	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	SI	SI
>6000 kg N/anno	SI	NO	SI se coltiva ≥ 20ha	SI	SI
Impianto biogas, UTE non ricadente in ZVN* che distribuisce in campo il digestato sottoprodotto (su terreni condotti o asserviti)					
< 1000 kg N/anno	NO	NO	NO	NO	NO
1000-3000 kg N/anno	NO	NO	NO	SI	NO
3000-6000 kg N/anno	SI	SI (tutti gli anni)	SI	SI	NO
>6000 kg N/anno	SI	SI (tutti gli anni)	SI	SI	NO
Impianto biogas, UTE non ricadente in ZVN* che non distribuisce in campo (cede tutto il digestato sottoprodotto a terzi)					
< 1000 kg N/anno	NO	NO	NO	NO	NO
1000-3000 kg N/anno	NO	NO	NO	SI	SI
3000-6000 kg N/anno	SI	NO	NO	SI	SI
>6000 kg N/anno	SI	NO	NO	SI	SI

Obblighi amministrativi previsti per impianti biogas (Allegato VI ter_Reg. 10R/2007 e s.m.i.)

LA COMUNICAZIONE 10R

Le aziende produttrici e/o utilizzatrici di digestato assimilato a refluo, agrozootecnico o agroindustriale:

- classificate “ricadenti in ZVN” che nell'anno producono e/o utilizzano più di 1000 kg diazoto organico,
- classificate “non ricadenti in ZVN” che nell'anno producono e/o utilizzano più di 3000 kg diazoto organico,

sono tenute a presentare annualmente la Comunicazione 10R.

Si intende ricadente in ZVN un'azienda con almeno il 25% della SAU in conduzione in ZVN (sono quindi escluse le superfici asservite).

La comunicazione viene effettuata tramite l'apposito applicativo web integrato con l'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte disponibile al link: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/utilizzo-reflui-zootecnici-nitrati>

La Comunicazione contiene informazioni in merito alla localizzazione dell'impianto, alle matrici in ingresso, alle strutture di stoccaggio disponibili in azienda, ai flussi delle cessioni e acquisizioni, ai trattamenti applicati nonché ai terreni che ricevono le matrici organiche.

Lettura preventiva di un PUA

istruttoria

Si evidenzia che è disponibile un apposito foglio di calcolo integrato nell'applicativo in cui è possibile inserire le matrici introdotte nell'impianto di digestione anaerobica per poter definire i quantitativi e le caratteristiche del digestato prodotto.

agronomico di più aziende sullo stesso terreno poiché Anagrafe Agricola verifica il titolo d'uso.

Acquisite tali informazioni, il sistema informatico verifica la congruenza della situazione aziendale con i vincoli normativi vigenti tramite un riepilogo indicatori con focus su ricettività dei terreni e disponibilità di stoccaggio.

Superficie SAU Piemonte (ha)	0,0000	di cui in ZVN (ha)	0,0000
UTE Classificata "Ricadente in ZVN"	No	Numero max giorni al pascolo dichiarati	

	Superficie con uso agronomico (ha)	di cui Superficie Pascolata (ha)	Ricettività massima di Azoto (kg)
conduzione in ZVN	0,0000	0,0000	0,0
asservimento in ZVN	18,5062		3.146,0
conduzione fuori ZVN	0,0000	0,0000	0,0
asservimento fuori ZVN	135,9112		46.210,0
TOTALE:	154,4174	0,0000	49.356,0
		Totale azoto prodotto in stalla (kg/anno)	0,0
		Totale azoto escreto al pascolo (kg N/anno)	0,0
		Totale Azoto all'utilizzo agronomico (kg)	37.961

La disponibilità di terreni è congrua rispetto ai vincoli vigenti

Tipologia	Tipo effluente	Volume stoccato in azienda (m³)		Stoccaggio disponibile (m³)	Tolleranza ammessa (m³)	Stoccaggio disponibile compresa tolleranza ammessa (m³)	Stoccaggio necessario	
		Dettaglio	Totale				m3	gg
Palabile	digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) palabile	4.718,0	4.718,0	1.735,0	174,5	1.909,5	1.163,3	90
			TOTALE	1.735,0			1.163,3	
Non Palabile	altre acque aziendali	230,4	19.349,4	16.347,2	477,1	16.824,3	9.542,1	180
Non Palabile	digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) non palabile	19.119,0						
			TOTALE	16.347,2			9.542,1	

La dotazione di stoccaggio è congrua rispetto ai vincoli vigenti

IL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Le aziende ricadenti in ZVN che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici o da digestato superiore a 6.000 chilogrammi sono tenute alla presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).

Le aziende ricadenti in ZVN che utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici o da digestato compreso tra 3000 e 6.000 chilogrammi sono tenute alla presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica in forma Semplificata (PUAS).

Il PUA(S) viene predisposto e trasmesso tramite l'apposito applicativo web integrato con l'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte e con la Comunicazione 10R disponibile al link: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-utilizzazione-agronomica-pua-dei-reflui-zootecnici-reg-10r2007>

Il PUA ha l'obiettivo di verificare il rispetto dei vincoli alla fertilizzazione delle colture.

L'applicativo consente di visualizzare le colture praticate sui terreni disponibili per la distribuzione.

Unità di Paesaggio Agrario						
	U.P.A.		Uso del suolo		Superficie utilizzata (ha)	
			Primario	Secondario	In Cond.	In Ass.
☐	UPA2	UPA in Asservimento in ZVN	[587] GRANO (FRUMENTO) TENERO - [000] ;			1,9604
	UPA2	UPA in Asservimento in ZVN	[001] GRANTURCO (MAIS) - [000] ;			1,8642
	UPA2	UPA in Asservimento in ZVN	[336] PRATO POLIFITA - [000] ;			6,4097
	UPA2	UPA in Asservimento in ZVN	[500] ARBORICOLTURA - [000] ;			0,1765
	UPA2	UPA in Asservimento in ZVN	[666] SEMINATIVI - [000] ;			0,0302
				TOTALE UPA2	0,0000	10,4410
☐	UPA3	UPA in Asservimento fuori ZVN	[020] PISELLO - [000] ;			14,8080
	UPA3	UPA in Asservimento fuori ZVN	[693] SORGO - [000] ;			60,1979
	UPA3	UPA in Asservimento fuori ZVN	[562] ERBA MEDICA - [000] ;			0,0010
	UPA3	UPA in Asservimento fuori ZVN	[002] GRANO (FRUMENTO) DURO - [000] ;			7,2956
	UPA3	UPA in Asservimento fuori ZVN	[587] GRANO (FRUMENTO) TENERO - [000] ;			38,3479
	UPA3	UPA in Asservimento fuori ZVN	[001] GRANTURCO (MAIS) - [000] ;			64,4369
	UPA3	UPA in Asservimento fuori ZVN	[612] LUPINELLA - [000] ;			0,1619
	UPA3	UPA in Asservimento fuori ZVN	[004] SOIA - [000] ;			7,8962

Lettura preventiva di un PUA

istruttoria

L'applicativo importa dalla Comunicazione 10R la disponibilità aziendale di effluenti e digestati.

Elenco effluenti e altri apporti organici									
SeL	Effluente	Quantità		Azoto (kg)				Fosforo negli effluenti (P ₂ O ₅ kg)	Potassio negli effluenti (K ₂ O kg)
		m3	q	negli effluenti	di origine vegetale	nella lettiera	Totale		
☐	digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) non palabile	21.504	215.040	32.980	31.861	0	64.841	21.987	0
☐	digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) palabile	4.131	26.852	5.750	5.499	0	11.249	3.833	0
☐	liquame	826	168.262	0	0	0	0	0	0
TOTALE		26.461	410.754	38.730	37.360	0	76.090	25.820	0

L'azienda agisce tramite l'inserimento della tecnica colturale praticata che comprende l'indicazione delle fertilizzazioni organiche e minerali, l'indicazione delle modalità e dell'epoca di distribuzione.

Unità di Pasaggio Agrario									
UPA		UPA2 -UPA in Asservimento in ZUP				Uso primario		[001] GRANTURCO (MAIS) [000] =	
Sup. utilizzata (ha)		1.8642				Sup. Spondibile (ha)		1.8642	
Produzione (q/ha)		130				Azoto assorbito dalla coltura (kg/ha)		280	
Gestione dei residui colturali		Azoto restituito con i residui colturali (kg/ha) 0				Azoto asportato con le produzioni (kg/ha)		280	
Agrotecnica della coltura primaria									
Refluo				Modalità	Epoca	Azoto zootecnico apportato con le fertilizzazioni organiche (kg/ha)	Azoto totale apportato con le fertilizzazioni organiche (kg/ha)	Coefficiente di efficienza %	Azoto efficiente apportato con le fertilizzazioni (kg/ha)
Tipologia	Q.tà distribuita (q/ha)	Sup. (ha)	Q.tà tot distribuita (q)						
digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) non palabile	600	1.8642	1.119	prearatura su terreno nudo o stoppe	primavera	92	92	70	64
digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) non palabile	250	1.8642	466	dopo la raccolta, su suolo nudo, stoppe, stecche o paglie	autunno	38	38	30	12
Integrazione di azoto minerale (kg/ha)				0					

Acquisite tali informazioni, il sistema informatico verifica la congruenza della situazione aziendale con i vincoli normativi vigenti tramite un riepilogo indicatori con focus su quantità ed efficienza di distribuzione dell'azoto al campo. Si evidenzia che il coefficiente di efficienza viene calcolato sulle sole superfici condotte, con esclusione degli asservimenti.

Lettura preventiva di un PUA

istruttoria

Superfici e gestione dell'Azoto										
U.P.R.	Sup. totale*		Sup. utilizzata		Azoto					
	in Cond.	in Ass.	in Cond.	in Ass.	Azoto zootecnico apportato con le fertilizzazioni organiche	Totale apportato con le fertilizzazioni organiche	Efficiente apportato con le fertilizzazioni organiche	Apportato con le integrazioni minerali	Reso disponibile dall'agro-ambiente	Azoto assorbito dalla coltura
	ha	ha	ha	ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha	kg/ha
UPA2 - UPA in Asservimento in ZVN	0	10,7742	0	10,441	109	109	61	0	74	243
UPA3 - UPA in Asservimento fuori ZVN	0	230,3842	0	227,8318	165	165	90	0	64	213
Terreni in ZVN	0	10,7742	0	10,441	109	109	61			
Terreni fuori ZVN	0	230,3842	0	227,8318	165	165	90			
Valore aziendale	0	241,1584	0	238,2728	163	163	89			

Efficienza delle fertilizzazioni organiche sulle superfici condotte			
Tipo refluo	Quantità disponibile	Quantità distribuita sulle superfici condotte	Coefficiente medio di efficienza
	q	q	
digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) non palabile	215040	0	0
digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) palabile	26852	0	0
liquami	158862	0	0
Valore medio aziendale			0

IL CONTROLLO DI UN PUA PREVENTIVO, ALLEGATO ALL'ISTANZA

L'applicativo web "Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) dei reflui zootecnici" integrato con l'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte e con la Comunicazione 10R non è utilizzabile ad oggi per la redazione di Piani di Utilizzazione Agronomica preventivi finalizzati a verificare la congruenza di un progetto aziendale con i vincoli normativi vigenti.

In sede di istruttoria risulta però necessario verificare la capacità del Proponente di garantire una corretta gestione dei digestati previsti a progetto: a tal fine viene richiesta la redazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica preventivo contenente almeno gli elementi nel seguito indicati.

Acquisizione matrici in ingresso e calcolo del digestato prodotto

Il Proponente deve dimostrare la disponibilità di accordi di acquisizione delle matrici in ingresso all'impianto tramite trasmissione dei contratti di acquisto nell'ambito della documentazione tecnica allegata all'istanza.

Deve essere definita la tipologia di digestato prodotta, il suo volume e il tenore in N zootecnico e in N di altra origine secondo le indicazioni dell'Allegato VI bis del Regolamento Regionale 10/R/2007 e s.m.i..

Cessione di digestato a terzi per l'uso agronomico

Il Proponente deve dimostrare la disponibilità di accordi di cessione dei digestati in uscita dall'impianto tramite trasmissione dei contratti di vendita nell'ambito della documentazione tecnica allegata all'istanza.

È opportuno verificare tramite gli applicativi web "Anagrafe Agricola del Piemonte" e "Comunicazione 10R" che l'azienda ricevente disponga di sufficiente ricettività per gestire il digestato acquistato.

Calcolo del digestato da avviare ad uso agronomico

Alla luce della tipologia di digestati prodotti e al netto della cessione a terzi deve essere definito il quantitativo annuo che il Proponente intende destinare ad uso agronomico, con indicazione del volume, del tenore in N zootecnico e in N di altra origine, secondo le indicazioni dell'Allegato VI bis del Regolamento Regionale 10/R/2007 e s.m.i..

Disponibilità di terreni per l'uso agronomico

Il Proponente deve dimostrare la disponibilità di terreni in uso agronomico con ricettività sufficiente a garantire la corretta gestione dei digestati.

Nel caso in cui i terreni siano già stati inseriti dal Proponente sul proprio Fascicolo Aziendale in Anagrafe Agricola Unica è possibile verificarne la ricettività facendo riferimento al valore di

“Superficie Agronomica” che restituisce una superficie utilizzabile per la distribuzione al netto di tare, boschi e usi non agricoli. In aggiunta, lo stesso applicativo consente di verificare che le superfici non siano oggetto di “Supero in asservimento”, cioè che non vi sia la dichiarazione di uso agronomico sugli stessi terreni da parte di altre aziende.

Nel caso in cui i terreni non siano ancora presenti sul Fascicolo Aziendale del Proponente (in genere in quanto promesse di asservimento vincolate alla realizzazione del progetto) è necessario verificare la reale superficie agronomica dei terreni.

Una delle soluzioni adottabili è la verifica della superficie agronomica dei terreni sul Fascicolo Aziendale della azienda agricola che ha concesso l'uso agronomico. Si suggerisce inoltre di verificare sul Fascicolo Aziendale della azienda conduttrice dei terreni non ceda gli stessi terreni in asservimento a terzi; la verifica è possibile tramite il filtro “Solo particelle asservite” presente nella pagina Superfici e Colture.

Verifica del PUA preventivo

A valle della definizione del quantitativo e della tipologia di digestati da avviare a uso agronomico deve essere predisposto un Piano di Utilizzazione Agronomica che descriva la tecnica colturale prevista considerando almeno:

Il riparto colturale tipico del territorio coinvolto;

I periodi previsti per la distribuzione in campo con conseguente definizione del “Livello di efficienza dei digestati, in funzione delle modalità di distribuzione” come indicati nelle Tabelle 4 e 5 dell'Allegato VI bis del Regolamento Regionale 10/R/2007 e s.m.i..

Deve essere garantita un'efficienza media annua degli apporti in campo almeno pari al valore medio (55%) come previsto dall'Allegato VI bis del Regolamento Regionale 10/R/2007 e s.m.i.;

L'utilizzo della frazione di azoto di origine zootecnica al fine di verificare i limiti previsti di apporto al campo pari a 170 kgN in ZVN e 340 kgN fuori ZVN, intesi come valore medio ad ettaro per UPA;

L'utilizzo della frazione di azoto di origine non zootecnica al fine di verificare il rispetto dei Valori massimi di azoto efficiente da apportare alle colture come previsti in Tabella 1 dell'Allegato V del Regolamento Regionale 10/R/2007 e s.m.i..

SCHEMA DEL PIANO DI DISMISSIONE IMPIANTO

In relazione alle disposizioni dell'art. 12 comma 4 D. Lgs 387/2003, è prevista la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Le seguenti indicazioni sono da considerarsi un riferimento utile alla definizione del Piano di dismissione dell'impianto e alla pertinente quantificazione dei costi ai fini di una corretta definizione dell'importo della garanzia finanziaria a copertura di tale onere.

Piano di dismissione a corredo dell'istanza

Il Piano di dismissione deve contenere:

1. Inquadramento delle aree del sito oggetto d'intervento, con indicazione delle parti di impianto che si intende smettere e/o smantellare a fine vita;
2. Relazione di riferimento (ove prevista per legge), ovvero definizione del "bianco ambientale di riferimento, mediante caratterizzazione di terreni e acque di falda del sito, prima della realizzazione del progetto;
3. Descrizione delle modalità di demolizione e rimozione delle parti impiantistiche, reti e strutture, sulla base del principio di demolizione selettiva ai fini del recupero, per quanto possibile, dei materiali;
4. Quantificazione dei rifiuti derivanti dalla demolizione con assegnazione del possibile EER e destino a recupero o smaltimento;
5. Descrizione, quanto più dettagliata, delle procedure da mettere in atto e dei sistemi da operare, al fine di mitigare gli eventuali impatti ambientali durante le fasi di dismissione e smantellamento;
6. Proposta di pianificazione delle misure di monitoraggio, da attuarsi durante le fasi di dismissione dell'impianto, che riguardino, in particolar modo, il monitoraggio degli effetti sull'ambiente durante le fasi di smantellamento dell'impianto e dei presidi ambientali, eventualmente mantenuti operativi;
7. Le condizioni di messa in pristino finale del sito, in coerenza alla destinazione urbanistica.

Stima dei costi di messa in pristino, ai fini della adeguata definizione delle garanzie finanziarie a copertura della medesima

Il Piano di dismissione deve essere tradotto in termini Computo Metrico Estimativo dei costi operativi, sulla base del prezziario regionale dei lavori pubblici, vigente al momento della stesura, secondo il seguente schema orientativo e da implementare sulla base del caso specifico:

- a. Allestimento cantiere di demolizione opere (recinzioni provvisorie, box ad uso del personale addetto alla demolizione e ripristino dell'area, cartellonistica, ecc.);
- b. Smontaggio delle attrezzature ed impianti;
- c. Demolizione opere verticali e orizzontali, principali e secondarie, aeree e sotterranee;
- d. Pulizia e rimozione opere di cantiere;
- e. Oneri per il conferimento a discarica dei materiali (se non computati nelle voci precedenti);
- f. Rinterro, finitura superficiale, sistemazione agraria originale;
- g. Analisi di caratterizzazione sito e monitoraggio ambientale.
- h. Spese tecniche per progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, certificazioni regolare esecuzione.

Attuazione del Piano di dismissione

A fine attività, il Piano di dismissione dell'impianto e messa in pristino dovrà essere integrato con i seguenti contenuti minimi, prima dell'inizio delle attività di rimozione, previa autorizzazione degli Enti competenti:

1. La storia delle attività presso l'impianto:
 - a. anno in cui l'attività è iniziata e sua durata, fino alla chiusura;
 - b. evoluzione impiantistica: ampliamenti strutturali, nuove attrezzature, nuovi sistemi e servizi ausiliari, ecc.;
 - c. dati sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo (recenti e/o storici);
 - d. descrizione di qualsiasi bonifica o messa in sicurezza che si sono verificate prima che le attività hanno avuto inizio;
 - e. descrizione di eventuali incidenti che hanno interessato l'attività e che hanno portato il gestore a mettere in atto procedure per la bonifica o messa in sicurezza, durante il periodo di esercizio dell'attività;
 - f. descrizione dello stato dell'impianto al momento della chiusura attività, comprensiva delle planimetrie aggiornate dell'installazione/foto aree aggiornate/foto delle strutture interne ai capannoni/planimetrie sottoservizi/planimetrie rete fognarie e tubazioni con le quali riconoscere le strutture/apparecchiature che verranno sottoposte a dismissione e quelle che verranno lasciate nel sito.
2. Identificazione delle possibili fonti di inquinamento ambientale, al momento della cessazione dell'attività produttiva (serbatoi/vasche/conduitture/strutture sotterranee, amianto o qualsiasi altra potenziale fonte di inquinamento che sia stata o possa provocare contaminazione del suolo e delle acque sotterranee), con descrizione dello stato di conservazione di tutte le strutture, fonti di possibile inquinamento ambientale (stato di riempimento di vasche/serbatoi/stato conservazione dei manufatti in amianto, ecc.).
3. Le procedure adottate per l'eliminazione delle fonti di inquinamento indicati al punto 2.
 - a. Descrizione delle attività che si vogliono svolgere durante la dismissione (strutture da demolire: capannoni, tetti, apparecchiature sia in muratura che in metallo, sottoservizi, vasche interrate, destino e gestione dei materiali/rifiuti/prodotti finiti/reflui già presenti nel sito, operazioni di pulizia previste per la raccolta di eventuali materiali, ecc..), evidenziando in modo chiaro ciò che si ha intenzione di demolire/rimuovere e ciò rimarrà nel sito, facendo riferimento ai documenti di cui al precedente punto 1.f.
 - b. Evidenziare le modalità di intervento sugli stoccaggi di combustibile presenti in azienda (serbatoi interrati/fuori terra) e la gestione degli eventuali materiali contenenti amianto.
4. Prevenzione e riduzione per la protezione dei compartimenti ambientali in seguito all'applicazione delle procedure di cui ai punti 3.

- b. Matrice Aria: descrivere le attività di prevenzione e/o riduzione delle emissioni in atmosfera, eventualmente prodotte dalle operazioni previste (esempio: bagnatura delle superfici che generano polveri in sospensione al passaggio dei veicoli, presidi per eventuale rimozione di amianto ecc...);
- c. Matrice Acqua: descrivere le attività di prevenzione e/o riduzione di eventuali emissioni in acque superficiali, a seguito di eventi atmosferici o la pulizia o altre operazioni sulle strutture o apparecchiature in cui vengono impiegati delle risorse idriche. Se è prevista la generazione di scarichi idrici, descriverne la qualità e determinare le possibili modalità di trattamento/gestione.
- d. Matrice suolo/rifiuti: Indicare le caratteristiche dei materiali prodotti dallo smantellamento, le modalità e le caratteristiche (volumi e sistemi di contenimento delle fuoriuscite, etc.) di tutti gli stoccaggi, per i materiali prodotti durante le operazioni di cui al punto 3. Indicare i quantitativi, la classificazione di pericolosità e i codici CER dei rifiuti prodotti dalle attività e le modalità di gestione. Indicare le operazioni di recupero o smaltimento o il ri-uso esterno o interno. Indicare le caratteristiche tecniche delle zone di deposito temporaneo. Prevedere una separazione delle aree di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti questi ultimi in base alle caratteristiche di pericolosità, Codici CER e modalità di gestione.

5. Controllo delle emissioni per l'ambiente durante e dopo l'attività di dismissione

frequenza di campionamento e parametri

integrità dei sistemi di stoccaggio rifiuti pericolosi/sostanze pericolose (serbatoi per rifiuti liquidi)

classificazione dei rifiuti (pericolosi/ non pericolosi, recuperabili / non recuperabile) e monitoraggio

6. Misure di ripristino

definizione dello stato di eventuale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee;

attivazione di procedure di cui alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006.

7. Cronoprogramma delle attività

il programma di massima dei lavori (Gantt);

l'aggiornamento periodico del programma dei lavori durante il cantiere;

il registro delle attività svolte durante le attività di cantiere;

archiviazione di tutti i documenti relativi alla gestione del cantiere (es: Registri C/S rifiuti, formulari, contratti di dismissione, contratti di vendita materiali, ecc...).

Riferimenti

LINEE GUIDA / SNPA 48/2023 per lo sviluppo del piano di monitoraggio per le installazioni industriali soggette ad AIA.

IMPEL (UE network for the implementation and enforcement of environmental law) "Combined Guidance for IED permitting and inspections" (Factsheet 3.13) Cessation of operations, bankruptcy and site closure

SCHEDA DI SINTESI IMPIANTO DATI IDENTIFICATIVI RICHIEDENTE

Ragione sociale ditta:

Codice fiscale (CUAA):

Sede legale:

Sede operativa:

Rappresentante legale:

Referente ditta:

Indirizzo:

Tel.:

e-mail:

Referente tecnico impianto:

Indirizzo:

Tel.:

e-mail:

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO

Descrizione sintetica impianto:

Progettista:

Investimento in euro; ,00

Numero unità lavorative impiegate: , per un totale di ore anno pari a:

UBICAZIONE IMPIANTO

Impianto

via/piazza , Comune , Prov. c.a.p., Tel. Comune , foglio , mappale/i n.

Opere e infrastrutture connesse all'impianto (eventuale elettrodotto)

Provincia: , Comune: , foglio , mappale/i n.

Altre opere e infrastrutture connesse all'impianto (specificare:)

Provincia: , Comune: , foglio , mappale/i n.

Anagrafica impianto

modello

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI IMPIANTO	VALORI PREVISTI
PRODUCIBILITÀ ANNUA BIOGAS (Nmc)	
QUANTITÀ DI BIOGAS DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI BIOMETANO (Nmc)	
PRODUCIBILITÀ ANNUA BIOMETANO (Nmc)	
PARI A	
Nmc/ora	
USO FINALE BIOMETANO	
COMPRESSIONE E IMMISSIONE IN RETE (Nmc/anno)	
LIQUEFAZIONE (Nmc/anno)	
EVENTUALE PRODUCIBILITÀ ANNUA ENERGIA DA BIOGAS (MWh/anno)	
DI CUI	
ENERGIA ELETTRICA MWh/anno	(lordo), (netto)
ENERGIA TERMICA MWh/anno	(*)

*indicare le modalità di utilizzazione dell'energia termica cogenerata

Accordo tipo per la fornitura di biomassa

modello

MODELLO MUTUATO DA REGIONE VENETO

Con la presente scrittura privata di fornitura (di seguito "Accordo"), tra

- la ditta individuale/società _____ con sede legale in _____, Via _____, iscritta al registro delle imprese di _____, con numero di codice fiscale _____, partita IVA n. _____, nel presente atto rappresentata dal sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di titolare/legalerappresentante, da qui in avanti chiamata "Gestore";

e

- la ditta individuale/società _____, con sede legale in _____, Via _____, iscritta al registro delle imprese di _____, con numero di codice fiscale _____, partita IVA n. _____, nel presente atto rappresentata dal sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di titolare/legalerappresentante, da qui in avanti chiamata "Fornitore",

premesso che

- il presente Accordo rientra tra gli strumenti delle strategie integrate di gestione degli effluenti zootecnici ai fini della tutela delle risorse idriche dall'inquinamento da nitrati di origine agricola e la riduzione dei carichi territoriali di azoto da effluenti di allevamento, in conformità con le condizioni previste dagli articoli 184 bis e 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- il Gestore intende procedere alla realizzazione e alla gestione di un impianto di produzione di energia da biomassa mediante la valorizzazione degli effluenti zootecnici (di seguito "effluente") e/o dei sottoprodotti (di seguito "sottoprodotti") aventi le caratteristiche elencate al medesimo comma 1, articolo 184 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- il Fornitore conduce un ² _____, dal cui ciclo produttivo ottiene _____ nelle quantità tal quale di _____ t/m³, pari a quantità di sostanza secca _____ t/m³ (cancellare unità di misura non utilizzata);
- tale attività rientra nella classificazione delle attività economiche Ateco 2007;
- l'effluente ovvero il sottoprodotto oggetto del presente Accordo è pertanto costituito da _____, il cui materiale di base è il seguente:

* _____;

* _____;

* _____;

- f. per i sottoprodotti oggetto del presente Accordo ricorrono la definizione di cui all'art. 183 comma 1 lettera qq) nonché le condizioni di cui al comma 1, o i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 184 bis del
- * D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - * sono originati da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione dei materiali medesimi;
 - * è certo che saranno utilizzati, nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del Gestore;
 - * saranno utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale buona pratica industriale o agricola;
 - * presentano tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente, e il loro uso specifico è legittimo e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- f. pertanto, le biomasse (effluenti o sottoprodotti) utilizzate nell'ambito del processo di produzione di energia da biomasse attuato dal Gestore e oggetto del presente Accordo non costituiscono rifiuto ai sensi della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, e considerate le premesse parti integranti e sostanziali del presente Accordo, tali da costituire un unico inscindibile contesto con le pattuizioni del presente atto,

si conviene e si stipula quanto segue:

OGGETTO DELL'ACCORDO

- a. Il presente Accordo disciplina il rapporto di conferimento/ritiro dell'effluente/sottoprodotto intercorrente tra il Fornitore, dai cui cicli di produzione originano dette biomasse, e il Gestore, che le ritira e che le utilizza esclusivamente per la produzione di energia con le finalità indicate nelle premesse.
- b. Le biomasse oggetto di cessione/ritiro nell'ambito del rapporto disciplinato dal presente Accordo devono possedere le seguenti caratteristiche chimico/fisiche^{5,6}
- * quantità totale di azoto (kg) _____;
 - * quantità totale di fosforo (kg) _____;
 - * sostanza secca (s.s.) (%) _____;
 - * rapporto C/N _____;
 - * _____;

- c. Le biomasse non devono, altresì, contenere materiale classificabile come rifiuto ai sensi della parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

CONDIZIONI REALIZZATIVE

- a. L'obbligo del Fornitore di fornire le biomasse al Gestore, e l'obbligo del Gestore di acquisirle sono soggetti alle condizioni vincolative previste alla lettera f), comma 1 dell'articolo 185 nonché del comma 1, articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e successive recenti modifiche e integrazioni e al verificarsi dell'entrata in esercizio dell'impianto per la produzione di energia del Gestore.
- b. Il Gestore è tenuto ad attivare il ritiro delle biomasse alle condizioni previste dal presente Accordo non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

VERIFICA DELLE CONDIZIONI REALIZZATIVE

- a. Il Gestore comunicherà al Fornitore la data prevista dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia, con lettera raccomandata A/R o comunicazione equipollente.
- b. Qualora non si verificassero le condizioni realizzative dell'articolo 2, il Fornitore è tenuto ad attivare le procedure di cui all'articolo 10.

OBBLIGO DI CONFERIMENTO

- a. Il Fornitore, durante il periodo di validità del presente Accordo, è tenuto a fornire annualmente l'effluente o il sottoprodotto al Gestore nei quantitativi stabiliti dal successivo articolo 6, fatte salve le eccezioni di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.

DURATA DELL'ACCORDO

- a. Il presente Accordo ha una durata di anni _____ (_____) decorrenti dalla data della sua registrazione, ovvero dal _____.
- b. Non è ammesso il rinnovo tacito del presente Accordo.

DIRITTI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

- a. Il Fornitore, durante il periodo di validità del presente Accordo, si obbliga a fornire annualmente al Gestore le biomasse di cui alla lettera e) delle premesse in quantità pari a _____ t/m³ tal quale e pari a _____ t di sostanza secca (s.s.), con le caratteristiche descritte all'articolo 1, lettera b).
- b. Il Fornitore si obbliga a consentire al Gestore, in qualunque momento, il controllo quali-quantitativo sull'effluente/sottoprodotto oggetto della fornitura.

- c. Il Fornitore di effluente, in base a quanto specificato nella delibera della Giunta regionalen.del____, intende avvalersi in virtù del presente accordo dell'opportunità di computare il volume complessivo delle vasche e delle concimaie destinate allo stoccaggio degli effluenti medesimi, mediante la sommatoria dei volumi di stoccaggio presenti nell'azienda nonché dei volumi da realizzarsi nell'ambito dell'impianto interaziendale di produzione di energia.
- d. Nell'ipotesi di utilizzo delle opportunità richiamate alla precedente lettera c), il Fornitore dovrà essere comunque in grado di stoccare nell'ambito delle proprie strutture aziendali, in conformità alle specifiche disposizioni in materia di gestione degli effluenti e per un periodo di tempo non inferiore a un mese, gli effluenti medesimi, fermo restando l'impegno contrattuale del Gestore al ritiro degli stessi nei quantitativi stabiliti.
- e. Nel caso di fornitura di effluente, la quantità fornita annualmente potrà essere ridefinita dal Fornitore, previo accordo scritto col Gestore, in funzione dell'introduzione di tecnologie per la riduzione del carico di effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento o all'applicazione della normativa sul benessere degli animali e/o sull'utilizzazione degli effluenti zootecnici, nonché in caso di circostanze di carattere eccezionale, debitamente documentate.
- f. Nel caso il presente Accordo riguardi un sottoprodotto, il Fornitore, qualora necessario, dovrà disporre della possibilità di stoccare, nelle condizioni di massima tutela ambientale ed igienico sanitaria, la quantità oggetto di cessione, fermo restando l'impegno contrattuale del Gestore del ritiro del sottoprodotto nei quantitativi stabiliti.
- g. Il Fornitore darà immediata comunicazione al Gestore mediante lettera raccomandata con A/R – o comunicazione equipollente – di ogni ritardo o impedimento relativo alla consegna del quantitativo di effluente/sottoprodotto nei termini del presente Accordo.
- h. Nel caso di aumento o diminuzione della quantità di effluente/sottoprodotto disponibile per la fornitura, è data parimenti la facoltà di aumentare o diminuire i termini del presente Accordo, previo accordo scritto fra le Parti.
- i. Qualora il Fornitore cessi l'attività e, pertanto, non produca l'effluente/sottoprodotto oggetto del presente Accordo, è tenuto a comunicare formalmente al Gestore – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – la data prevista per il termine dell'attività con un anticipo di almeno 180 giorni. In caso di inosservanza del termine anzidetto, possono tuttavia essere fatte salve eventuali condizioni più favorevoli pattuite fra le Parti.

DIRITTI E OBBLIGHI DEL GESTORE

- a. Il Gestore si obbliga a ricevere dal Fornitore annualmente la quantità di effluente/sottoprodotto indicata nel presente Accordo.
- b. Il Gestore dovrà provvedere alla pesa di ciascun automezzo immediatamente prima ed immediatamente dopo il rovesciamento del carico di effluente/sottoprodotto presso l'impianto di produzione di energia.
- c. Il Gestore dovrà garantire la tracciabilità delle movimentazioni in apposito Registro, per la registrazione delle quantità annue di effluente/sottoprodotto conferito.

- d. Nel caso di utilizzazione agronomica diretta del materiale rilasciato dall'impianto da parte del Gestore, il Gestore assicura la disponibilità di terreni utili allo spandimento dei materiali rilasciati dall'impianto di trattamento in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e nel rispetto dei divieti di spandimento territoriali e stagionali, nonché l'utilizzo nelle fasi di trasferimento su strade pubbliche che costituisce documento di trasporto. Tale allegato verrà utilizzato dal Gestore/Fornitore anche nell'ipotesi di riconsegna dei materiali rilasciati al Fornitore.
- e. Qualora il Gestore cessi l'attività e, pertanto, non sia disponibile a ricevere l'effluente/sottoprodotto dal Fornitore, è tenuto a comunicare formalmente – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – la data prevista per il termine dell'attività suddetta con un anticipo di almeno 180 giorni. In caso di inosservanza del termine anzidetto, possono tuttavia essere fatte salve eventuali condizioni più favorevoli pattuite fra le Parti.
- f. Nel caso di scambio a titolo oneroso. Il Gestore riconosce al Fornitore, per le quantità di materiale fornito, un corrispettivo economico pari a Euro _____ (_____). Qualora nel corso del periodo di efficacia del presente Accordo l'entità del corrispettivo venga modificata rispetto a quella iniziale, questa sarà nuovamente concordata entro il termine di scadenza dell'annualità precedente a quella a cui detto corrispettivo andrà applicato. Il relativo atto di modifica dell'entità del corrispettivo economico, sottoscritto da entrambe le parti, costituirà un allegato indispensabile per la validità del presente Accordo.

DIRITTI E OBBLIGHI CONGIUNTI DEL GESTORE E DEL FORNITORE

- a. Il trasporto dell'effluente/sottoprodotto è a carico del _____.
- b. Il giorno e l'ora della consegna/ritiro saranno concordati di volta in volta tra le Parti, fatto salvo il rispetto delle condizioni indicate alla lettera d) dell'articolo 6.
- c. Le Parti possono concordare una diversa tempistica del ritiro/consegna dell'effluente/sottoprodotto, nel rispetto delle altre clausole previste nel presente Accordo.
- d. Tale comunicazione deve avvenire in forma scritta non oltre le 48 ore che precedono l'evento programmato.
- e. Comunicazioni successive alle 48 ore che precedono il ritiro/consegna sono regolate nel seguente modo:
_____.

CONTROLLI SULL'EFFLUENTE/SOTTOPRODOTTO

- a. Tutto l'effluente/sottoprodotto fornito dal Fornitore deve essere conforme a quanto specificato nell'articolo 1 del presente Accordo.
- b. Il Gestore ha la facoltà di eseguire controlli al fine di verificare le caratteristiche fisico-chimiche dell'effluente/sottoprodotto riportate al precedente articolo 1.
- c. I test dovranno essere effettuati secondo modalità e standard internazionalmente accettati.

- d. Nell'ipotesi in cui i test riscontrassero valori non conformi a quelli pattuiti con il presente Accordo, il Gestore provvederà a contestare tale fatto al Fornitore in forma scritta con raccomandata con A/R – o mezzo equipollente – anticipandone il contenuto anche a mezzo fax.
- e. L'accertamento della non conformità per almeno _____ dell'effluente/sottoprodotto fornito costituisce per il Gestore giusta causa di risoluzione del presente Accordo.

INADEMPIENZE

- a. In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti ed agli obblighi derivanti dal presente Accordo, ciascuna delle Parti, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, con comunicazione A/R o equipollente, segnala l'irregolarità alla Controparte, chiedendo la regolarizzazione delle condizioni contrattuali entro un termine adeguato alla singola situazione, e comunque non superiore ai 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dal presente Accordo, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analoga procedura, non seguita da esecuzione entro il medesimo termine.
- b. Nel caso del perdurare del comportamento inadempiente, successivamente alla diffida e al trascorrere dei termini di cui alla precedente lettera a), la Parte danneggiata può risolvere il presente Accordo senza onere alcuno.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

- a. Qualora una delle Parti subisca un evento rientrante nella nozione di "causa di forza maggiore" – intendendosi per tale ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso, con l'uso dell'ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti di guerra, sabotaggi, insurrezioni, pubblici disordini, esplosioni, incendi, alluvioni, o altre calamità naturali, scioperi, serrate, o altre azioni da parte delle maestranze, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche centrali o locali, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell'attività
- b. – dovrà tempestivamente darne avviso all'altra Parte, comunicando la natura dell'evento e la sua importanza. L'avviso deve essere confermato per iscritto anche a mezzo di posta elettronica.
- c. In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente Accordo restano sospese e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Accordo si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., previa comunicazione a mezzo PEC/lettera raccomandata A/R inviata a cura della Parte che intende avvalersi della causa di risoluzione, nei seguenti casi:

- * insolvenza, fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale o a procedure esecutive di una delle due Parti ;
- * mancato ritiro o ricezione del prodotto, da parte del Gestore nei tempi e con le modalità stabilite;
- * mancato conferimento del prodotto, da parte del Fornitore, nei tempi e con le modalità stabilite.

DIRITTO DI RECESSO DALL'ACCORDO

Le Parti escludono concordemente il diritto al recesso anticipato dal presente Accordo, salvo il caso di cessazione dell'attività del Fornitore, ristrutturazione dell'attività o di vendita dello stabilimento con destinazione diversa da quella originaria, o documentate cause di forza maggiore. Il Gestore potrà recedere anticipatamente nel caso di cessazione dell'attività dell'impianto.

CESSIONE DEL PRESENTE ACCORDO

- a. Il Fornitore, ferme restando le medesime ed immutate condizioni contrattuali, consente fin d'ora a che il Gestore sostituisca in qualsiasi momento a sé un Soggetto Terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto. La cessione del contratto diverrà pienamente efficace e vincolante per il Fornitore dal momento in cui gli verrà notificata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- b. Qualora il Gestore sostituisca a sé un Soggetto Terzo nei rapporti derivanti dal presente Accordo con modifica delle condizioni contrattuali, il Fornitore può recedere dall'Accordo stesso senza conseguenza alcuna.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- a. Nessuna delle Parti rivelerà o userà se non ai fini del presente Accordo le informazioni riservate acquisite, salvo che abbia ottenuto un preventivo consenso scritto dall'altra Parte. Tale obbligo vige sia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale che dopo la cessazione dello stesso.
- b. Tale obbligo non si estende:
 - * alle informazioni riservate che ciascuna Parte effettuerà con i propri consulenti professionali, avvocati, assicuratori, banche, proprie controllate o controllanti;
 - * ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con gli altri Soggetti competenti in materia di controlli ambientali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il consenso all'utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati sensibili necessari alla gestione anche amministrativa dei rapporti derivanti dal presente Accordo.

Accordo tipo per la fornitura di biomassa

modello

FORO COMPETENTE

Foro competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente Accordo sarà esclusivamente il foro di _____.

RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo di filiera si rinvia alle norme di Legge.

REGISTRAZIONE

Il presente Accordo deve essere registrato a carico del Gestore.

Il Gestore

(timbro e firma titolare/legale rappresentante)

Il Fornitore

(timbro e firma titolare/legale rappresentante)

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole di cui agli articoli 2 (condizioni realizzative), 3 (verifica delle condizioni realizzative), 4 (obbligo di conferimento), 5 (durata dell'Accordo), 6 (diritti e obblighi del Fornitore), 7 (diritti e obblighi del gestore), 8 (diritti e obblighi congiunti del Gestore e Fornitore), 9 (controlli sull'effluente/sottoprodotto), 12 (clausola risolutiva espressa), 13 (diritto di recesso dall'accordo), 14 (cessione del presente Accordo), 15 (obbligo di riservatezza), 17 (foro competente).

Il Gestore

(timbro e firma titolare/legale rappresentante)

Il Fornitore

(timbro e firma titolare/legale rappresentante)

Luogo, lì data



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte Piano

Attività Semplificazione 2025 (azione 3.8)

P.3 RINNOVABILI

P.3.2. PAS biogas/biometano

Integrazione endoprocedimenti in PAS

OUTPUT al 30/05/2025

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE



Sommario

PREMESSA.....	4
Metodologia di lavoro.....	4
Dimensioni impianti in PAS e relative soglie	5
Layout tipo impianto di produzione biogas/biometano.....	6
Esame endoprocedimenti interferenti.....	9
Inquadramento normativo.....	9
Formulazione di ipotesi di trattazione endoprocedimenti ante presentazione PAS o nell'ambito del procedimento di PAS	14
Individuazione di criticità in relazione a carenze normative e suggerimenti per la loro risoluzione	16

Versione n.	1
Data	30/05/2025

PREMESSA

Il presente documento viene redatto nell'ambito delle attività legate al Piano Attività Semplificazione 2025 Procedura P.3 RINNOVABILI, come da piano di lavoro del 18/03/2025. Nello specifico il documento risponde al punto 3.8 "Attività: Linee guida per sovrapposizione autorizzazioni in materia di scarichi idrici / emissioni in atmosfera con Procedura Abilitativa Semplificata".

Metodologia di lavoro

Obiettivo di questo lavoro è l'individuazione degli endoprocedimenti o aspetti ambientali (es. emissioni in atmosfera e scarico reflui) che necessitano di autorizzazioni che non sono di competenza del Comune (competente per la PAS), e formulazione possibili soluzioni.

Fase di analisi

1. Definizione di layout tipo e possibili emissioni/scarichi/rifiuti, sia per il biogas/biometano di origine agricola che di quello di origine da FORSU
2. Dimensioni impianti in PAS e relative soglie emissive (indagine di mercato su taglie impianti esistenti e attuali condizioni autorizzative)
3. Individuazione endoprocedimenti interferenti (non di competenza del Comune) e inquadramento normativo
4. Definizione casistiche in relazione a taglia impianto in PAS e possibili soluzioni tecnico-gestionali

Fase di restituzione risultati

5. Formulazione di ipotesi di trattazione endoprocedimenti ante presentazione PAS o nell'ambito del procedimento di PAS (nuovi impianti/upgrading impianti esistenti)
6. Individuazione di criticità in relazione a carenze normative e suggerimenti per la loro risoluzione

Dimensioni impianti in PAS e relative soglie

La PAS, di cui all'art. 8 del D.Lgs 190/2024, si applica agli impianti in elenco in allegato B al medesimo D.Lgs, ovvero:

Sezione 1: Interventi di nuova costruzione

l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e **inferiore a 1 MW**, operanti in assetto cogenerativo;

m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione:

1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;

2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a **500 standard metri cubi/ora**;

Sezione 2: Interventi su impianti esistenti

a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento.

TEMPISTICHE PAS art. 8 D.Lgs 190/2024

t0 **presentazione istanza AU**

silenzio assenso (Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni)

t1 **30gg**

provvedimento espresso, senza sospensioni

t1 30gg richiesta integrazioni **30gg**

provvedimento espresso, con sospensione per richiesta integrazioni

t1 30gg richiesta integrazioni
t2 <30gg consegna integrazioni
t3 30gg conclusione PAS **<90gg**

adozione provvedimenti interni al Comune, senza sospensione

t1 45gg adozione atti competenza comunale - conclusione PAS **45gg**

adozione provvedimenti interni al Comune, con sospensione e richiesta integrazioni

t1 30gg richiesta integrazioni
t2 <30gg consegna integrazioni
t3 45gg adozione atti competenza comunale - conclusione PAS **<105gg**

adozione provvedimenti esterni al Comune

t1 5gg convocazione CdS
t3 45gg chiusura CdS- espressione parere/conclusione PAS **50gg**

adozione provvedimenti esterni al Comune, con sospensione per richiesta integrazioni

t1 5gg convocazione CdS
t1_a 10gg richiesta integrazioni da altri Enti competenti
t2 <15gg consegna integrazioni
t3 45gg chiusura CdS- espressione parere/conclusione PAS **<75gg**

CdS senza determina - titolo abilitativo perfezionato in assenza di diniego/prescrizioni

t1 **60gg**

Layout tipo impianto di produzione biogas/biometano

L'impianto di produzione biogas/biometano è composto da diverse sezioni impiantistiche, con possibilità di ricevere diverse tipologie di materiali di alimentazione (ingresso al sistema) e produzione di rifiuti/sottoprodotti/ emissioni/reflui in relazione alle finalità (produzione energia elettrica e calore o biometano).

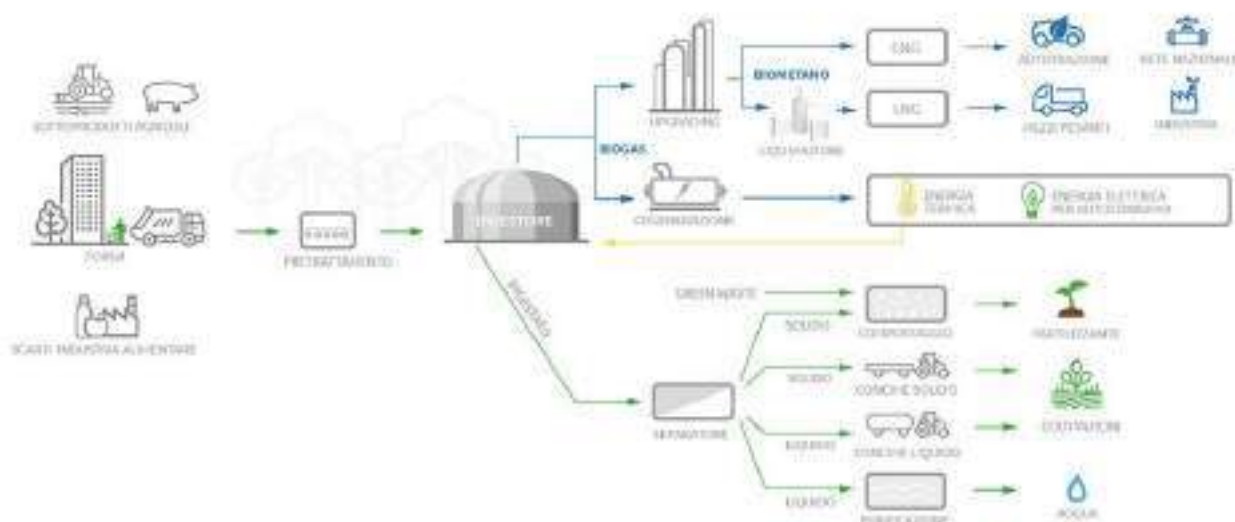


Figura 1: schema generale di un impianto di produzione biogas (EE) / biometano (fonte dato [SNAM](#))

1. Natura dell'impianto in relazione alla FER prodotta (biogas o biometano)

- Produzione di biogas utilizzato in assetto cogenerativo sul posto come combustibile in motori con produzione di energia elettrica (da immettere in rete) e calore (utilizzato sul posto)
- Produzione di biometano, ottenuto per filtrazione del biogas, immesso nella rete gas o compresso/liquefatto in sito e ceduto tramite autocarri bombola per autotrasporto

2. Natura dell'impianto in relazione alle biomasse utilizzate

a. Biogas/biometano di origine agricola

- È attività agricola
- Può utilizzare come alimentazione all'impianto: prodotti agricoli, sottoprodotti, scarti industria alimentare (no rifiuti)
- Il digestato è considerato sottoprodotto e può andare a spandimento in agricoltura

b. Biogas/biometano da FORSU

- È attività di recupero rifiuti
- Può utilizzare come alimentazione all'impianto: FORSU (rifiuto organico da raccolta urbana), sfalci verdi, fanghi reflui civili, SOA, scarti industria alimentare
- Il digestato è considerato rifiuto e può andare a spandimento in agricoltura previa autorizzazione



3. Endoprocedimenti e normative di riferimento (pareri, permessi /autorizzazioni)

In relazione alla natura dell'impianto le normative di riferimento, sia per i materiali di alimentazione, che per i prodotti/emissioni/ecc. sono di natura diversa.

Aspetto	Norma	Ente competente
Alimentazione		
Rifiuto organico	Art. 208 TUA	Provincia/CM
Sottoprodotti	art. 184 bis TUA	n. p.
SOA (Sottoprodotti di Origine Animale)	Reg. 1069/2009/CE	ASL
Prodotti agricoli dedicati	n.p.	n. p.
Emissioni in atmosfera		
Convogliate motori di cogenerazione, torcia di emergenza, camino off-gas per eliminazione CO2 (solo per biometano), combustore off-gas (solo per biometano),	Art. 272 TUA	Provincia/CM
Diffusive emissioni odorigene da sezioni impiantistiche e stoccaggi,	Art. 272bis TUA	Provincia/CM
Scarichi		
Reflui da uffici /di tipo domestico		
In fognatura	Art. 107 TUA	Gestore SII
In corpo idrico superficiale/suolo	Art. 105 TUA	Provincia/CM
Reflui da trattamento frazione liquida digestato		
In fognatura	Art. 107 TUA	Gestore SII
In corpo idrico superficiale/suolo	Art. 105 TUA	Provincia/CM
Reflui da sistemi di trattamento arie		
Rifiuti liquidi	Parte IV TUA	n. p.
Fertilizzanti	D. L.gs 75/2010	n. p.
Acque meteoriche		
Piano di gestione acque meteoriche	Reg. 1R	Provincia/CM
Digestato		
sottoprodotto	Reg. 10R	Regione (PUA)
rifiuto/fanghi in agricoltura	D.Lgs. 99/1992	Provincia/CM

Consiglio di Stato – Sez. IV, sent. n. 4233 del 10.05.2024

Un impianto di produzione di biometano da frazione organica di rifiuti solidi urbani (“Forsu”), pur essendo qualificabile come “impianto a fonti rinnovabili”, resta un impianto di trattamento rifiuti soggetto quindi anche alla autorizzazione unica prevista dall’art. 208 del D. Lgs. N. 152/2006.

N.B.: È escluso il ricorso alla PAS per impianti che utilizzano rifiuti.



Esame endoprocedimenti interferenti

Inquadramento normativo

Emissioni in atmosfera

D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 272. Impianti e attività in deroga

*1. **Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella **parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto** si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, **dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.*****

ALLEGATO IV - Impianti e attività in deroga

(allegato così sostituito dall'art. 3, comma 28, d.lgs. n. 128 del 2010)

Parte I - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1

1. Elenco degli impianti e delle attività:

*ff) **Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X¹ alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.***

ALLEGATO IX - PARTE II - Sezione 3: Valori limite per gli impianti che utilizzano il biogas

Agli impianti che utilizzano il biogas di cui all'allegato X si applicano i valori di emissione indicati alle lettere a), b) e c).

a) nel caso si tratti di motori a combustione interna i valori di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso anidro, sono:

| Potenza termica nominale installata < uguale 3 MW

| carbonio organico totale (COT escluso metano) ² | 100 mg/Nm³

| monossido di carbonio (CO) | 800 mg/Nm³

| ossidi di azoto (espressi come NO₂) | 500 mg/Nm³

| composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg/Nm³

¹ Escluso biogas derivante da rifiuti

² DECRETO 19 maggio 2016, n. 118. Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.



272-bis. Emissioni odorigene

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per le sostanze odorigene;*
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;*
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;*
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;*
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,*

D.G.R. 9 Gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno"

Le linee guida si applicano agli impianti in AIA, ma, con le modalità previste dal paragrafo 5, le stesse indicazioni possono essere applicate anche ad attività diverse, se ritenuto necessario a fronte di problematiche che coinvolgano significative porzioni di territorio o di popolazione, laddove approcci preliminari per la risoluzione del problema siano risultati inefficaci.

Le linee guida forniscono:

- I. inquadramento generale,
- II. Valutazione della percezione del disturbo olfattivo segnalato dalla popolazione,
- III. Modalità di campionamento olfattometrico,
- IV. Caratterizzazione chimica delle sostanze odorigene,
- V. **Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione modellistica meteodispersiva**,

Off-gas

Le emissioni convogliate del trattamento di upgrading sono trascurabili dal punto di vista qualitativo e quantitativo dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e non risulta necessaria l'autorizzazione alle emissioni prevista dalla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006. Le sostanze che caratterizzano l'emissione dell'off-gas sono invece costituite da residue percentuali di metano (1-2%), gas climalterante.



Piano stralcio agricoltura

(DCR 27 giugno 2023, n. 284–15266 Approvazione del Piano stralcio agricoltura, in attuazione della misura AG.04 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo” dell'allegato A (Misure di piano) al Piano regionale di qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854.)

2. Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Piano Stralcio Agricoltura si applicano:

.....

- agli impianti di produzione di biogas e/o biometano, che producono digestato destinato all'utilizzo agronomico nel rispetto del Regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i..

Per gli stabilimenti di cui all'articolo 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006, soggetti alle disposizioni del presente Piano Stralcio, le prescrizioni, definite nel seguito, costituiscono riferimento cogente ai sensi dell'art. 271, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo le tempistiche definite al successivo punto 3.

3. Disposizioni per le attività e gli impianti esistenti alla data di approvazione del Piano Stralcio Agricoltura

- per gli impianti che producono biogas e/o biometano non soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi del d.lgs. 152/2006, si attuano le disposizioni delle tabelle 1.a e 2.a, sulla base dell'azoto al campo (zootecnico e vegetale), così come riportato nella Comunicazione di utilizzo agronomico validata e trasmessa all'autorità competente;

Tabella 1.a. Pratiche e tecniche obbligatorie nella prima fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura, suddivise per classe dimensionale dell'allevamento e tipologia di refluo, e relativa riduzione emissiva attesa rispetto alla tecnica Reference individuata nelle Tabelle 10 e 11

	Tipologia di refluo	Classe di azoto escreto [kg/a]	Pratiche e tecniche	Riduzione emissiva attesa
Fase di stoccaggio	Palabile	≥ 3.000	Ridurre il rapporto superficie/volume del cumulo	10%
	Non palabile	≥ 3.000	Copertura con crosta naturale o paglia	40%
Fase di spandimento	Palabile	$3.000 + 19.999$	Incorporazione entro 12 ore	45%
		≥ 20.000	Incorporazione entro 4 ore	60%
	Non palabile	≥ 3.000	Incorporazione entro 4 ore	65%



Tabella 2.a. Pratiche e tecniche obbligatorie nella seconda fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura, da mettere in atto entro il 1° gennaio 2026, suddivise per classe dimensionale dell'allevamento e tipologia di refluo o digestato, e relativa riduzione emissiva attesa rispetto alla tecnica Reference individuata nelle Tabelle 10 ed 11

	Tipologia di refluo	Classe di azoto escreto [kg/a]	Pratiche e tecniche	Riduzione emissiva attesa
Fase di stoccaggio	Palabile	3.000 ÷ 5.999	Ridurre il rapporto superficie/volume del cumulo	10%
		≥ 6.000	Coprire il cumulo in concimaia Stoccare il cumulo al coperto	40%
	Non palabile	3.000 ÷ 5.999	Copertura con materiali leggeri alla rinfusa Copertura con piastrelle geometriche galleggianti Copertura con sfere plastiche galleggianti	50%
		6.000 ÷ 19.999	Copertura con teli flottanti	60%
		≥ 20.000	Copertura rigida/ flessibile (a tenda)	90%

5. Disposizioni per gli impianti di produzione di biogas e/o biometano che producono digestato, destinato all'utilizzo agronomico, che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento dopo la data di entrata in vigore del presente Piano

Gli impianti di produzione di biogas e/o biometano che producono digestato, destinato all'utilizzo agronomico, che entrano in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente Piano Stralcio, sono soggetti ai seguenti vincoli di obbligatoria adozione:

- divieto di realizzare ex-novo e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);
- obbligo di recupero del biogas dalle vasche di stoccaggio del digestato quando tecnicamente possibile (la possibilità o meno del recupero deve essere motivata nel progetto dell'impianto);
- divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;
- obbligo del rispetto delle disposizioni previste nelle tabelle 2.a per la classe dimensionale maggiore (≥ 20.000 kg/anno).

Gli impianti di produzione di biogas e/o biometano, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano Stralcio, ma non in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, sono soggetti ai vincoli di obbligatoria adozione di cui al presente punto 5.



Scarichi reflui

Titolo III Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi

101. Criteri generali della disciplina degli scarichi

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

- a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
- b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
- c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
- d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.

Titolo IV Capo II - Autorizzazione agli scarichi

124. Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

.....

7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede **entro novanta giorni** dalla ricezione della domanda.

Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R.

"Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

La norma prevede un Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche che possono venire a contatto con sostanze che possono causare inquinamento, ma nell'ambito di applicazione ricadono: gli impianti in AIA, distributori di carburanti, deposito oli, centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso, impianti di trattamento rifiuti, centri intermodali.

In allegato A vengono precisati i contenuti del Piano.



Risultati

Formulazione di ipotesi di trattazione endoprocedimenti ante presentazione PAS o nell'ambito del procedimento di PAS

Tutte le necessarie autorizzazioni o concessioni sono acquisite dal proponente ed allegate alla PAS, ovvero sono acquisite dal Comune nell'ambito della conferenza dei servizi:

- a) Il Proponente acquisisce **prima** le autorizzazioni /permessi/concessioni, che presentano **tempi di autorizzazione maggiori** rispetto a quelli della PAS
- b) Il Proponente richiede **nell'ambito della conferenza di Servizi** in PAS, le autorizzazioni /permessi/concessioni che presentano **tempi di autorizzazione minori** rispetto a quelli della PAS

Qualora sia necessario ottenere una o più autorizzazioni ambientali, prima della presentazione della PAS, è possibile il ricorso all'AUA, a sensi del DPR n.59/2013.

Emissioni in atmosfera

Sul fronte dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, stante le taglie impiantistiche autorizzabili in PAS, non è necessaria una autorizzazione da parte dell'Ente competente, come da previsioni di cui all'art. 272 D.Lgs 152/06 e s.m.i. "Impianti e attività in deroga". Sarà quindi sufficiente un impegno da parte del Proponente a rispettare i limiti alle emissioni previsti³

In merito alle **emissioni diffusive olfattive**, lo **studio predittivo di impatto olfattivo**⁴ può essere richiesto in sede di istanza per consentire agli Enti di valutare eventuali impatti odorigeni in contesti prossimi a zone residenziali. In sede di conferenza di servizi, la Provincia – supportata da ARPA- può esprimere un parere in merito all'adozione di idonei sistemi di contenimento delle

³ Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.

⁴ D.G.R. 9 Gennaio 2017, n. 13-4554

emissioni diffusive o prescrivere un **Piano di contenimento odori**, che può comprendere un monitoraggio periodico mediante analisi olfattometriche ai recettori sensibili.

Rispetto al **contenimento delle emissioni di ammoniaca**, come da previsione del **Piano stralcio agricoltura**⁵, è sufficiente che il Proponente dimostri in fase di istanza il rispetto delle prescrizioni, ovvero si adegui se impianto esistente, senza alcuna comunicazione.

Scarichi reflui

Sul fronte dell'autorizzazione agli scarichi di reflui, solitamente l'impiantistica tende a ricircolare tutti i reflui, mentre la frazione liquida del digestato viene solitamente utilizzata in agricoltura ai sensi del 10R; quindi in assenza di scarico non vi è alcuna necessità di autorizzazione

In alternativa, in caso di previsioni di impianti di depurazione con relativo scarico, ovvero di scarichi assimilabili ai civili, l'autorizzazione allo scarico andrà richiesta preventivamente alla Provincia (scarico in corpo idrico superficiale) o al Gestore del SII (scarico in fognatura), in quanto i tempi di autorizzazione (90 giorni ai sensi dell'art. 124 del TUA) non risultano comprimibili nell'ambito dei tempi della PAS.

La "disciplina delle **acque meteoriche di dilavamento**"⁶ si applica solo nei casi di utilizzo di rifiuti per la produzione di biogas-biometano; non si applica quindi a impianti di produzione che utilizzano prodotti di origine agricola e sottoprodotti.

⁵ Piano stralcio agricoltura DCR 27 giugno 2023, n. 284–15266

⁶ Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R



Individuazione di criticità in relazione a carenze normative e suggerimenti per la loro risoluzione

Per quanto riguarda le **emissioni convogliate in atmosfera**, non risultando necessaria una **autorizzazione espressa** da parte della Provincia/CM, si dovrà richiedere/verificare che il Proponente dichiari il rispetto dei limiti emissivi previsti dal TUA per l'utilizzo del Biogas (impianti < 3MW). **Servirà però prevedere una apposita autodichiarazione, anche nel modulo di istanza, del Proponente circa il rispetto della citata normativa in materia di emissioni non significative.**

Sul fronte delle **emissioni fuggitive odorigene**, si configura la necessità di **richiedere una valutazione dello studio previsionale di impatto odorigeno** che dovrà essere valutata in sede di conferenza di servizi dagli Enti competenti in materia, a seguito della quale potrà risultare una formulazione di prescrizioni; **in tal senso va prevista la possibilità per il Comune di formulare prescrizioni nell'ambito della PAS, ottenute in CdS.**

In tema di **acque meteoriche di dilavamento**, anche gli stoccaggi di biomasse di origine agricola e sottoprodotti possono essere fonte di contaminazione organica con potenziale interessamento dei corpi idrici superficiali e del suolo. In carenza di applicabilità del Regolamento 1R in ambito di impianti di produzione di biogas/biometano da biomasse agricole **è auspicabile la revisione del regolamento 1R con la previsione di Piani di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche anche in ambito agricolo.**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Report tecnico
REGIONE PIEMONTE – SEMPLIFICAZIONI P3
P.3 RINNOVABILI

P.3.2. PAS biogas/biometano –
Integrazione endoprocedimenti in PAS

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. E' vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per:

Regione Piemonte – Progetto 1000 esperti

Elaborato da:

Nome e Cognome	Profilo professionale
CASSETTA DEVIS	Esperto - BIOLOGO
Versione n. 1	04
Data 14/10/2025	-

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

Sommario

PREMESSA.....	2
Metodologia di lavoro.....	2
Dimensioni impianti in PAS e relative soglie.....	3
Layout tipo impianto di produzione biogas/biometano.....	4
Esame endoprocedimenti interferenti.....	7
Inquadramento normativo.....	7
Formulazione di ipotesi di trattazione endoprocedimenti ante presentazione PAS o nell'ambito del procedimento di PAS.....	13
Individuazione di criticità in relazione a carenze normative e suggerimenti per la loro risoluzione	15

PREMESSA

Il presente documento viene redatto nell'ambito delle attività legate al Piano Attività Semplificazione 2025 Procedura P.3 RINNOVABILI, come da piano di lavoro del 18/03/2025. Nello specifico il documento risponde al punto 3.8 "Attività: Linee guida per sovrapposizione autorizzazioni in materia di scarichi idrici / emissioni in atmosfera con Procedura Abilitativa Semplificata".

Metodologia di lavoro

Obiettivo di questo lavoro è l'individuazione degli endoprocedimenti o aspetti ambientali (es. emissioni in atmosfera e scarico reflui) che necessitano di autorizzazioni che non sono di competenza del Comune (competente per la PAS), e formulazione possibili soluzioni.

Fase di analisi

1. Definizione di layout tipo e possibili emissioni/scarichi/rifiuti, sia per il biogas/biometano di origine agricola che di quello di origine da FORSU
2. Dimensioni impianti in PAS e relative soglie emissive (indagine di mercato su taglie impianti esistenti e attuali condizioni autorizzative)
3. Individuazione endoprocedimenti interferenti (non di competenza del Comune) e inquadramento normativo
4. Definizione casistiche in relazione a taglia impianto in PAS e possibili soluzioni tecnico-gestionali

Fase di restituzione risultati

5. Formulazione di ipotesi di trattazione endoprocedimenti ante presentazione PAS o nell'ambito del procedimento di PAS (nuovi impianti/upgrading impianti esistenti)
6. Individuazione di criticità in relazione a carenze normative e suggerimenti per la loro risoluzione

Dimensioni impianti in PAS e relative soglie

La PAS, di cui all'art. 8 del D.Lgs 190/2024, si applica agli impianti in elenco in allegato B al medesimo D.Lgs, ovvero:

Sezione 1: Interventi di nuova costruzione

l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e **inferiore a 1 MW**, operanti in assetto cogenerativo;

m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione:

1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;

2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a **500 standard metri cubi/ora**;

Sezione 2: Interventi su impianti esistenti

a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento.

TEMPISTICHE PAS art. 8 D.Lgs 190/2024

t0 **presentazione istanza AU**

silenzio assenso (Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni)

t1 **30gg**

provvedimento espresso, senza sospensioni

t1 30gg richiesta integrazioni **30gg**

provvedimento espresso, con sospensione per richiesta integrazioni

t1 30gg richiesta integrazioni
t2 <30gg consegna integrazioni
t3 30gg conclusione PAS **<90gg**

adozione provvedimenti interni al Comune, senza sospensione

t1 45gg adozione atti competenza comunale - conclusione PAS **45gg**

adozione provvedimenti interni al Comune, con sospensione e richiesta integrazioni

t1 30gg richiesta integrazioni
t2 <30gg consegna integrazioni
t3 45gg adozione atti competenza comunale - conclusione PAS **<105gg**

adozione provvedimenti esterni al Comune

t1 5gg convocazione CdS
t3 45gg chiusura CdS- espressione parere/conclusione PAS **50gg**

adozione provvedimenti esterni al Comune, con sospensione per richiesta integrazioni

t1 5gg convocazione CdS
t1_a 10gg richiesta integrazioni da altri Enti competenti
t2 <15gg consegna integrazioni
t3 45gg chiusura CdS- espressione parere/conclusione PAS **<75gg**

CdS senza determina - titolo abilitativo perfezionato in assenza di diniego/prescrizioni

t1 **60gg**

Layout tipo impianto di produzione biogas/biometano

L'impianto di produzione biogas/biometano è composto da diverse sezioni impiantistiche, con possibilità di ricevere diverse tipologie di materiali di alimentazione (ingresso al sistema) e produzione di rifiuti/sottoprodotti/ emissioni/reflui in relazione alle finalità (produzione energia elettrica e calore o biometano).

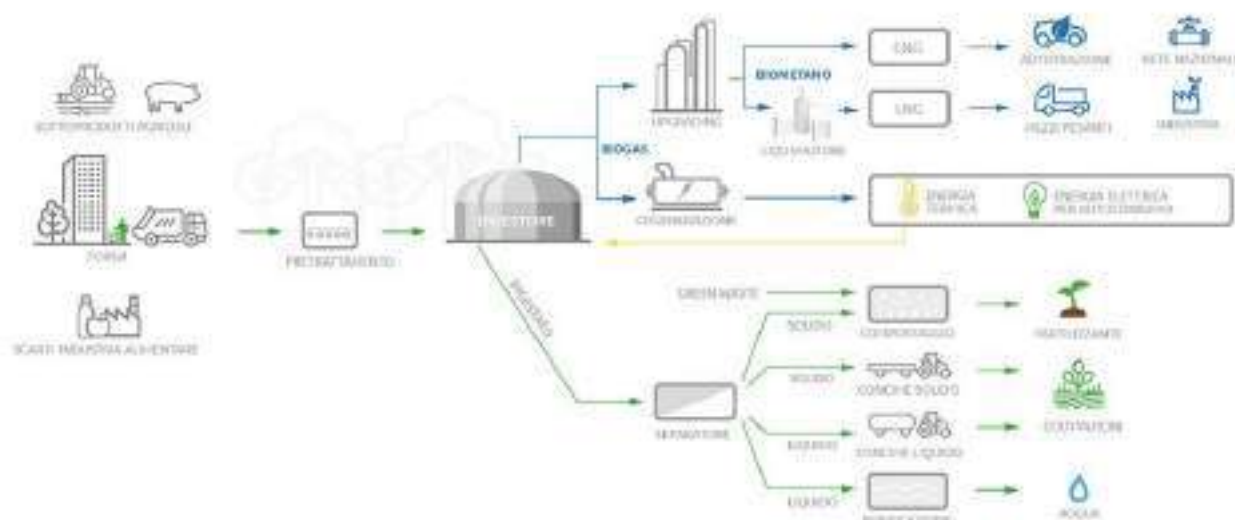


Figura 1: schema generale di un impianto di produzione biogas (EE) / biometano (fonte dato [SNAM](#))

1. Natura dell'impianto in relazione alla FER prodotta (biogas o biometano)

- A. Produzione di biogas utilizzato in assetto cogenerativo sul posto come combustibile in motori con produzione di energia elettrica (da immettere in rete) e calore (utilizzato sul posto)
- B. Produzione di biometano, ottenuto per filtrazione del biogas, immesso nella rete gas o compresso/liquefatto in sito e ceduto tramite autocarri bombola per autotrasporto

2. Natura dell'impianto in relazione alle biomasse utilizzate

a. Biogas/biometano di origine agricola

- È attività agricola
- Può utilizzare come alimentazione all'impianto: prodotti agricoli, sottoprodotti, scarti industria alimentare (no rifiuti)
- Il digestato è considerato sottoprodotto e può andare a spandimento in agricoltura

b. Biogas/biometano da FORSU

- È attività di recupero rifiuti
- Può utilizzare come alimentazione all'impianto: FORSU (rifiuto organico da raccolta urbana), sfalci verdi, fanghi reflui civili, SOA, scarti industria alimentare
- Il digestato è considerato rifiuto e può andare a spandimento in agricoltura previa autorizzazione

3. Endoprocedimenti e normative di riferimento (pareri, permessi /autorizzazioni)

In relazione alla natura dell'impianto le normative di riferimento, sia per i materiali di alimentazione, che per i prodotti/emissioni/ecc. sono di natura diversa.

Aspetto	Norma	Ente competente
Alimentazione		
Rifiuto organico	Art. 208 TUA	Provincia/CM
Sottoprodotti	art. 184 bis TUA	n. p.
SOA (Sottoprodotti di Origine Animale)	Reg. 1069/2009/CE	ASL
Prodotti agricoli dedicati	n.p.	n. p.
Emissioni in atmosfera		
Convogliate motori di cogenerazione, torcia di emergenza, camino off-gas per eliminazione CO2 (solo per biometano), combustore off-gas (solo per biometano),	Art. 272 TUA	Provincia/CM
Diffusive emissioni odorigene da sezioni impiantistiche e stoccaggi,	Art. 272bis TUA	Provincia/CM
Scarichi		
Reflui da uffici /di tipo domestico		
In fognatura	Art. 107 TUA	Gestore SII
In corpo idrico superficiale/suolo	Art. 105 TUA	Provincia/CM
Reflui da trattamento frazione liquida digestato		
In fognatura	Art. 107 TUA	Gestore SII
In corpo idrico superficiale/suolo	Art. 105 TUA	Provincia/CM
Reflui da sistemi di trattamento arie		
Rifiuti liquidi	Parte IV TUA	n. p.
Fertilizzanti	D. L.gs 75/2010	n. p.
Acque meteoriche		
Piano di gestione acque meteoriche	Reg. 1R	Provincia/CM
Digestato		
sottoprodotto	Reg. 10R	Regione (PUA)
rifiuto/fanghi in agricoltura	D.Lgs. 99/1992	Provincia/CM

Consiglio di Stato – Sez. IV, sent. n. 4233 del 10.05.2024

Un impianto di produzione di biometano da frazione organica di rifiuti solidi urbani (“Forsu”), pur essendo qualificabile come “impianto a fonti rinnovabili”, resta un impianto di trattamento rifiuti soggetto quindi anche alla autorizzazione unica prevista dall’art. 208 del D. Lgs. N. 152/2006.

N.B.: È escluso il ricorso alla PAS per impianti che utilizzano rifiuti.



Esame endoprocedimenti interferenti

Inquadramento normativo

Emissioni in atmosfera

D.Lgs 152/06 e s.m.i.

268. Definizioni

(introdotte dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 183 del 2017)

gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione è classificato come:

- 1) esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;*
- 2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);*

Art. 272. Impianti e attività in deroga

*1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella **parte I dell'Allegato IV alla parte quinta** del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, **dell'Allegato X alla parte quinta** del presente decreto, **devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti** per l'uso di tali combustibili nella parte II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.*

ALLEGATO IV - Impianti e attività in deroga

(allegato così sostituito dall'art. 3, comma 28, d.lgs. n. 128 del 2010)

Parte I - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1

- 1. Elenco degli impianti e delle attività:*



ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X¹ alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

ALLEGATO IX - PARTE II - Sezione 3: Valori limite per gli impianti che utilizzano il biogas

Agli impianti che utilizzano il biogas di cui all'allegato X si applicano i valori di emissione indicati alle lettere a), b) e c).

a) nel caso si tratti di motori a combustione interna i valori di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso anidro, sono:

Potenza termica nominale installata < uguale 3 MW
carbonio organico totale (COT escluso metano) ² 100 mg/Nm ³
monossido di carbonio (CO) 800 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂) 500 mg/Nm ³
composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) 10 mg/Nm ³

3..... **Per tutti gli impianti e le attività previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.**

273-bis. Medi impianti di combustione

(articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 183 del 2017)

(comma sostituito modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 102 del 2020)

14. Per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017, i pertinenti valori di emissione in atmosfera previsti all'allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1° gennaio 2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.

¹ Escluso biogas derivante da rifiuti

² DECRETO 19 maggio 2016, n. 118. Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.



272-bis. Emissioni odorigene

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per le sostanze odorigene;*
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;*
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;*
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;*
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,*

D.G.R. 9 Gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno"

Le linee guida si applicano agli impianti in AIA, ma, con le modalità previste dal paragrafo 5, le stesse indicazioni possono essere applicate anche ad attività diverse, se ritenuto necessario a fronte di problematiche che coinvolgano significative porzioni di territorio o di popolazione, laddove approcci preliminari per la risoluzione del problema siano risultati inefficaci.

Le linee guida forniscono:

- I. inquadramento generale,
- II. Valutazione della percezione del disturbo olfattivo segnalato dalla popolazione,
- III. Modalità di campionamento olfattometrico,
- IV. Caratterizzazione chimica delle sostanze odorigene,
- V. **Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione modellistica meteodispersiva",**

Off-gas

Le emissioni convogliate del trattamento di upgrading sono trascurabili dal punto di vista qualitativo e quantitativo dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e non risulta necessaria l'autorizzazione alle emissioni prevista dalla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006. Le sostanze che caratterizzano l'emissione dell'off-gas sono invece costituite da residue percentuali di metano (1-2%), gas climalterante.



Piano stralcio agricoltura

(DCR 27 giugno 2023, n. 284–15266 Approvazione del Piano stralcio agricoltura, in attuazione della misura AG.04 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo” dell'allegato A (Misure di piano) al Piano regionale di qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854.)

2. Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Piano Stralcio Agricoltura si applicano:

.....

- agli impianti di produzione di biogas e/o biometano, che producono digestato destinato all'utilizzo agronomico nel rispetto del Regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i..

Per gli stabilimenti di cui all'articolo 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006, soggetti alle disposizioni del presente Piano Stralcio, le prescrizioni, definite nel seguito, costituiscono riferimento cogente ai sensi dell'art. 271, comma 3, del d.lgs. 152/2006 secondo le tempistiche definite al successivo punto 3.

3. Disposizioni per le attività e gli impianti esistenti alla data di approvazione del Piano Stralcio Agricoltura

- per gli impianti che producono biogas e/o biometano non soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi del d.lgs. 152/2006, si attuano le disposizioni delle tabelle 1.a e 2.a, sulla base dell'azoto al campo (zootecnico e vegetale), così come riportato nella Comunicazione di utilizzo agronomico valida e trasmessa all'autorità competente;

Tabella 1.a. Pratiche e tecniche obbligatorie nella prima fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura, suddivise per classe dimensionale dell'allevamento e tipologia di refluo, e relativa riduzione emissiva attesa rispetto alla tecnica Reference individuata nelle Tabelle 10 e 11

	Tipologia di refluo	Classe di azoto escreto [kg/a]	Pratiche e tecniche	Riduzione emissiva attesa
Fase di stoccaggio	Palabile	≥ 3.000	Ridurre il rapporto superficie/volume del cumulo	10%
	Non palabile	≥ 3.000	Copertura con crosta naturale o paglia	40%
Fase di spandimento	Palabile	$3.000 + 19.999$	Incorporazione entro 12 ore	45%
		≥ 20.000	Incorporazione entro 4 ore	60%
	Non palabile	≥ 3.000	Incorporazione entro 4 ore	65%



Tabella 2.a. Pratiche e tecniche obbligatorie nella seconda fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura, da mettere in atto entro il 1° gennaio 2026, suddivise per classe dimensionale dell'allevamento e tipologia di refluo o digestato, e relativa riduzione emissiva attesa rispetto alla tecnica Reference individuata nelle Tabelle 10 ed 11

	Tipologia di refluo	Classe di azoto escreto [kg/a]	Pratiche e tecniche	Riduzione emissiva attesa
Fase di stoccaggio	Palabile	3.000 ÷ 5.999	Ridurre il rapporto superficie/volume del cumulo	10%
		≥ 6.000	Coprire il cumulo in concimaia Stoccare il cumulo al coperto	40%
	Non palabile	3.000 ÷ 5.999	Copertura con materiali leggeri alla rinfusa Copertura con piastrelle geometriche galleggianti Copertura con sfere plastiche galleggianti	50%
		6.000 ÷ 19.999	Copertura con teli flottanti	60%
		≥ 20.000	Copertura rigida/ flessibile (a tenda)	90%

5. Disposizioni per gli impianti di produzione di biogas e/o biometano che producono digestato, destinato all'utilizzo agronomico, che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento dopo la data di entrata in vigore del presente Piano

Gli impianti di produzione di biogas e/o biometano che producono digestato, destinato all'utilizzo agronomico, che entrano in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente Piano Stralcio, sono soggetti ai seguenti vincoli di obbligatoria adozione:

- divieto di realizzare ex-novo e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);
- obbligo di recupero del biogas dalle vasche di stoccaggio del digestato quando tecnicamente possibile (la possibilità o meno del recupero deve essere motivata nel progetto dell'impianto);
- divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;
- obbligo del rispetto delle disposizioni previste nelle tabelle 2.a per la classe dimensionale maggiore (≥ 20.000 kg/anno).

Gli impianti di produzione di biogas e/o biometano, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano Stralcio, ma non in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, sono soggetti ai vincoli di obbligatoria adozione di cui al presente punto 5.



Scarichi reflui

Titolo III Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi

101. Criteri generali della disciplina degli scarichi

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

- a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
- b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
- c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
- d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.

Titolo IV Capo II - Autorizzazione agli scarichi

124. Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

.....

7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede **entro novanta giorni** dalla ricezione della domanda.

Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R.

"Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

La norma prevede un Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche che possono venire a contatto con sostanze che possono causare inquinamento, ma nell'ambito di applicazione ricadono: gli impianti in AIA, distributori di carburanti, deposito oli, centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso, impianti di trattamento rifiuti, centri intermodali.

In allegato A vengono precisati i contenuti del Piano.



Risultati

Formulazione di ipotesi di trattazione endoprocedimenti ante presentazione PAS o nell'ambito del procedimento di PAS

Tutte le necessarie autorizzazioni o concessioni sono acquisite dal proponente ed allegate alla PAS, ovvero sono acquisite dal Comune nell'ambito della conferenza dei servizi:

- a) Il Proponente acquisisce **prima** le autorizzazioni /permessi/concessioni, che presentano **tempi di autorizzazione maggiori** rispetto a quelli della PAS
- b) Il Proponente richiede **nell'ambito della conferenza di Servizi** in PAS, le autorizzazioni /permessi/concessioni che presentano **tempi di autorizzazione minori** rispetto a quelli della PAS

Qualora sia necessario ottenere una o più autorizzazioni ambientali, prima della presentazione della PAS, è possibile il ricorso all'AUA, a sensi del DPR n.59/2013.

Emissioni in atmosfera

Sul fronte dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, stante le taglie impiantistiche autorizzabili in PAS, non è necessaria una autorizzazione da parte dell'Ente competente, come da previsioni di cui all'art. 272 D.Lgs 152/06 e s.m.i. "Impianti e attività in deroga". Sarà quindi sufficiente un impegno da parte del Proponente a rispettare i limiti alle emissioni previsti³

In merito alle **emissioni diffusive olfattive**, lo **studio predittivo di impatto olfattivo**⁴ può essere richiesto in sede di istanza per consentire agli Enti di valutare eventuali impatti odorigeni in contesti prossimi a zone residenziali. In sede di conferenza di servizi, la Provincia – supportata da ARPA- può esprimere un parere in merito all'adozione di idonei sistemi di contenimento delle

³ Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.

⁴ D.G.R. 9 Gennaio 2017, n. 13-4554

emissioni diffusive o prescrivere un **Piano di contenimento odori**, che può comprendere un monitoraggio periodico mediante analisi olfattometriche ai recettori sensibili.

Rispetto al **contenimento delle emissioni di ammoniaca**, come da previsione del **Piano stralcio agricoltura**⁵, è sufficiente che il Proponente dimostri in fase di istanza il rispetto delle prescrizioni, ovvero si adegui se impianto esistente, senza alcuna comunicazione.

Scarichi reflui

Sul fronte dell'autorizzazione agli scarichi di reflui, solitamente l'impiantistica tende a ricircolare tutti i reflui, mentre la frazione liquida del digestato viene solitamente utilizzata in agricoltura ai sensi del 10R; quindi in assenza di scarico non vi è alcuna necessità di autorizzazione

In alternativa, in caso di previsioni di impianti di depurazione con relativo scarico, ovvero di scarichi assimilabili ai civili, l'autorizzazione allo scarico andrà richiesta preventivamente alla Provincia (scarico in corpo idrico superficiale) o al Gestore del SII (scarico in fognatura), in quanto i tempi di autorizzazione (90 giorni ai sensi dell'art. 124 del TUA) non risultano comprimibili nell'ambito dei tempi della PAS.

La "disciplina delle **acque meteoriche di dilavamento**"⁶ si applica solo nei casi di utilizzo di rifiuti per la produzione di biogas-biometano; non si applica quindi a impianti di produzione che utilizzano prodotti di origine agricola e sottoprodotti.

⁵ Piano stralcio agricoltura DCR 27 giugno 2023, n. 284–15266

⁶ Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R



Individuazione di criticità in relazione a carenze normative e suggerimenti per la loro risoluzione

Per quanto riguarda le **emissioni convogliate in atmosfera**, non risultando necessaria una **autorizzazione espressa** da parte della Provincia/CM, si dovrà richiedere/verificare che il Proponente dichiari il rispetto dei limiti emissivi previsti dal TUA per l'utilizzo del Biogas (impianti < 3MW). **Servirà però prevedere una apposita autodichiarazione, anche nel modulo di istanza, del Proponente circa il rispetto della citata normativa in materia di emissioni non significative.**

Sul fronte delle **emissioni fuggitive odorigene**, si configura la necessità di **richiedere una valutazione dello studio previsionale di impatto odorigeno** che dovrà essere valutata in sede di conferenza di servizi dagli Enti competenti in materia, a seguito della quale potrà risultare una formulazione di prescrizioni; **in tal senso va prevista la possibilità per il Comune di formulare prescrizioni nell'ambito della PAS, ottenute in CdS.**

In tema di **acque meteoriche di dilavamento**, anche gli stoccaggi di biomasse di origine agricola e sottoprodotti possono essere fonte di contaminazione organica con potenziale interessamento dei corpi idrici superficiali e del suolo. In carenza di applicabilità del Regolamento 1R in ambito di impianti di produzione di biogas/biometano da biomasse agricole **è auspicabile la revisione del regolamento 1R con la previsione di Piani di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche anche in ambito agricolo.**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Tipologia Documento:

Report tecnico

REGIONE PIEMONTE – SEMPLIFICAZIONI P3

NOME PROCEDURA

TITOLO ELABORATO

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. E' vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per:

Regione Piemonte – Progetto 1000 esperti

Elaborato da:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Profilo professionale</i>
Valeria Chiarla	Esperto – architetto
Marco Trapanese	Esperto - energetico
Versione n.	5
Data	14_10_2025

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

EOLICO

Linee di indirizzo

La procedura abilitativa semplificata

PAS

REV

5.0.0

14/10/25

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte"

CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2

"Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1:

"Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

INTRODUZIONE

IL D.Lgs.190/2024

Il Decreto Legislativo 190/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2024 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”*, si inserisce nel contesto della direttiva europea RED III e del regolamento UE 2023/435, con lo scopo di promuovere e favorire la transizione energetica sostenibile e l'autonomia energetica del Paese.

L'obiettivo è semplificare le pratiche amministrative per chi intende produrre energia da fonti rinnovabili, articolando la norma in un unico testo legislativo primario che ne elimina le incoerenze.

L'art. 1 del d.lgs. 190/2024 individua oggetto e finalità dell'intervento, specificando che il T.U. definisce i regimi amministrativi per:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, -
- gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, -
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Il decreto, **riduce i regimi autorizzativi** da quattro a tre (attività libera, procedura di abilitazione semplificata, autorizzazione unica), definendo per ognuno procedura e interventi ammessi.

Il nuovo **Testo Unico sulle Rinnovabili** è entrato ufficialmente in vigore il **30 dicembre 2024**.

A partire da questa data, le regioni e gli enti locali hanno un periodo di **180 giorni** (fino al **28 giugno 2025**) per adeguare la propria normativa ai principi del decreto ed eventualmente introdurre **ulteriori semplificazioni** rispetto a quanto previsto dal decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A (attività libera) e B (PAS).

PAS EOLICO

Il presente documento, redatto sulla base del D.Lgs.190/2024, illustra le attività previste in capo ai comuni nel caso della presentazione di richiesta di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

RICEZIONE ISTANZA

1

VALUTAZIONE APPLICABILITA' PAS

2

3

VERIFICA VINCOLI

4

VERIFICA DOCUMENTALE

5

ISTRUTTORIA

6

ESITO/PUBBLICAZIONE/
COLLAUDO FINALE

7

SANZIONI

"a

GLOSSARIO ED ELENCO FAQ

"b

ALLEGATI

iter

1

Ricezione istanza

Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la **piattaforma SUER** e secondo un **modello unico** adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il progetto corredato da una serie di documenti (indicati dall'art. 8 comma 4 letterae a-m, Dlgs 190/2024) . Nelle more dell'adozione della piattaforma si utilizzerà la modulistica previgente.

COSA FA IL TECNICO COMUNALE

VERIFICA LE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA PAS (art. 8, comma2)

Il ricorso alla PAS è **precluso** al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

VERIFICA se il progetto necessita di concessione di superfici e/o risorse pubbliche e ne verifica la presenza dell'istanza (la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione)

VERIFICA VERIFICA la presenza di documentazione del progetto in relazione alla VINCA di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 (VINCA)

VERIFICA LA COMPLETEZZA DOCUMENTALE (vedasi CHECK LIST pag 29)

IN CASO DI INCOMPLETEZZA: Notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie.

?1. L'istanza a quale tipologia di intervento può essere ricondotta, tra quelli riconducibili alla PAS?

Interventi di nuova costruzione

?2. Cosa si intende per intervento di nuova costruzione nel caso degli impianti eolici ?

Sono quelli elencati alla sezione 1 dell'allegato B del decreto legislativo 190/2024 come segue:

g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;

h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione.

?3. A chi deve essere presentata istanza?

Al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica .

?4. Cosa accade se non è allegata all'istanza la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria?

I diritti di segreteria sono sempre dovuti quando le possono essere riscossi coattivamente dall'ufficio. Il mancato pagamento non preclude la disamina della pratica. Le spese istruttorie sono stabilite a discrezione del Comune.

?5. Qualora l'istante non fosse nella disponibilità di tutti i terreni interessati dall'impianto e dalle opere di connessione, la PAS è accoglibile?

La PAS non è accoglibile qualora l'istante non fosse nella disponibilità dei terreni interessati dall'impianto. Qualora, invece, l'istante non fosse nella disponibilità dei terreni interessati dalle opere di connessione il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

?6. Cosa si intende per titolo di disponibilità?

Si intende sia un titolo da cui deriva un diritto reale (proprietà, usufrutto, diritto di superficie), o personale di godimento (contratto di affitto, di locazione, di comodato). Anche nel caso in cui il titolo presentato sia un contratto preliminare lo stesso dovrà essere regolarmente registrato.

Di seguito alcuni atti che possono dimostrare la disponibilità delle aree da parte del proponente:

- *atti di proprietà o di costituzione di servitù per le opere di connessione;*
- *accordi preliminari per la cessione della proprietà o per la costituzione delle servitù per le opere di connessione;*
- *atti di assenso preliminare o definitivo da parte di Enti pubblici nel caso di terreni demaniali;*
- *contratto di affitto dell'immobile o preliminare di affitto e di diritto di passaggio per le opere di connessione;*
- *altra documentazione da cui si possa evincere la disponibilità delle aree per la realizzazione del progetto, incluse le aree impegnate dalle opere di connessione*

La proprietà o altro diritto devono avere una durata almeno pari a quella di realizzazione e periodo di esercizio previsto dall'impianto.

?7. Cosa succede se il progetto non è compatibile con gli strumenti urbanistici?

La compatibilità urbanistico-edilizia del progetto costituisce il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo di procedura semplificata.¹

La PAS non costituisce quindi variante allo strumento urbanistico.

?8. Cosa succede se il progetto non è compatibile con i regolamenti edilizi?

La PAS non può consentire di realizzare l'intervento in deroga ai regolamenti edilizi perché il rispetto di questi è presupposto per esperire il procedimento di PAS.²

Ad oggi l'insistenza di un progetto di un impianto entro un'area idonea «ope legis» ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 non produce, in via automatica e presuntiva, la deroga ai regolamenti urbanistici per l'intervento da realizzare.

?9. Cosa succede se l'intervento richiede variante allo strumento urbanistico?

Il ricorso alla Pas è precluso in assenza di compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e adottati e con regolamenti edilizi vigenti. Nell'ipotesi di variante allo strumento urbanistico si applica il procedimento prevista all'art.9, comma 10 lettera C (autorizzazione unica)

?10. Un progetto che rientra tra quelli sottoposti a PAS può essere assoggettabile a V.I.A. o a verifica di V.I.A.?

No, l'art 13 del D.Lgs 190/2024 precisa che gli interventi ricompresi tra quelli soggetti ad attività libera e PAS (allegati A e B del decreto legislativo), non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

?11. Entro quanti giorni vanno prodotti gli atti di assenso di competenza comunale se non presenti tra gli allegati?

Nel caso in cui siano necessari atti di assenso di cui all'art.8, 4 comma lettera e, (ad esempio nel caso di intervento in Sito Unesco e in generale gli atti e i procedimenti relativi al patrimonio culturale, paesaggistico, all'ambiente, alla tutela del rischio idrogeologico etc) il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni (art. 8 comma 7 D.Lgs. 190/2024)

¹Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda con la Sentenza 3 novembre 2021, n. 7357, ha affermato che «presupposto indispensabile per l'assentibilità dell'impianto a mezzo procedura abilitativa semplificata PAS è la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, la cui verifica in concreto è demandata al Comune che è titolare di poteri di controllo, di poteri inibitori e di poteri conformativi».

²Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda con la Sentenza 3 novembre 2021, n. 7357 ha affermato che «presupposto indispensabile per l'assentibilità dell'impianto a mezzo PAS è la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, la cui verifica è demandata al Comune che è titolare di poteri di controllo sulla relazione (la relazione del progettista e gli elaborati progettuali) inibitori con l'ordine motivato di non effettuare l'intervento e conformativi con l'indicazione delle modifiche e integrazioni necessarie per rendere la dichiarazione conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, da esercitare nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione».

? 12. I proponenti devono presentare la stima dei costi di dismissione e la disponibilità alla stipula delle fideiussioni ?

Sì (art. 8 comma 4, lettera i. D.Lgs. 190/2024)

? 13. Il comune può richiedere comunque una garanzia fideiussoria anche all'interno di una procedura di PAS?

Sì (art. 8 comma 4, lettera i. D.Lgs. 190/2024).

14. Quali caratteristiche deve avere la fideiussione?

*La fideiussione deve contenere:- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;- operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta, senza specifico obbligo di motivazione;- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino a svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al comma 1, art. 1957, cod. civ.;- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso all'Ente garantito.*¹

¹ La Corte cost. 9 - 30 gennaio 2018, n. 14 pronunciandosi sulla legislazione regionale pugliese che prescrive la presentazione di due fideiussioni, una a garanzia del ripristino dei luoghi in sede di dismissione dell'impianto e una seconda a garanzia della realizzazione dell'impianto, ritiene la normativa regionale coerente con il quadro normativo nazionale sopra richiamato. Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte costituzionale ha ritenuto anche ragionevole che il costo della fideiussione prevista per l'omessa realizzazione dell'impianto sia più alto di quella richiesta per la dismissione infatti i costi per il ripristino dei luoghi di esercizio di un impianto "a fine vita" tengono conto della produzione di energia pulita avvenuta dall'installazione sino alla cessazione dell'attività, ossia del perseguimento (e raggiungimento) dello scopo di incentivazione di tali fonti alternative, mentre i superiori costi previsti per la mancata realizzazione sono connessi ad un impianto mai avviato e produttivo e in tale carenza trovano la propria giustificazione.

Più in generale, la Corte ha ritenuto che i principi regolatori della materia in sede statale siano ispirati alla "garanzia della serietà dei progetti autorizzati e di incremento, quindi, della produzione di energia da fonti alternative" (sentenza n. 14 del 2018, cit.) e che in questa materia deve essere considerata costituzionalmente illegittima solo l'imposizione di "condizionamenti e vincoli", non "collegati funzionalmente alla cura di interessi ambientali" poiché "l'assenza di un nesso teleologico con la salvaguardia di detti interessi finisce per costituire una grave interferenza con l'iniziativa dell'imprenditore" (Corte Cost., sentenza n. 267 del 2016).

L'interesse ambientale connesso al ripristino dello stato dei luoghi all'atto della dismissione degli impianti di cui trattasi è reso evidente dal fatto che secondo le Linee Guida statali la prestazione della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione, al pari della restante documentazione indicata da par. 13.1 dell'allegato al D.M. 10 settembre 2010, rappresenta il contenuto "minimo" dell'istanza e ne condiziona quindi la stessa "procedibilità" (cfr., in tal senso, l'art. 14.2 dell'Allegato alle Linee Guida).

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 25 gennaio 2023, n. 211 ritiene che la fideiussione sia requisito essenziale per poter essere autorizzati a svolgere attività potenzialmente impattante sotto il profilo ambientale.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2022, n. 10226: la logica della prescrizione censurata (che, con riferimento alla realizzazione di un impianto geotermico, imponeva che il rilascio della concessione fosse subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività) è correttamente individuata nel garantire in ogni momento la realizzazione delle opere di ripristino necessarie in rapporto alle opere realizzate (pertanto è stato ritenuto legittimo prevedere che se la garanzia non viene incrementata in rapporto al raggiungimento di ciascuna fase di recupero ambientale prevista, il passaggio alla fase successiva non sia consentito).

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 settembre 2021, n. 2582: (in ordine alla legittimità della delibera della Giunta Regionale Veneto n. 253/2012) il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4402 ribadendo che: la disciplina in questione costituisce un logico corollario dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

?15. Quali sono gli strumenti in capo al Comune nell'ipotesi di fideiussione che non copre l'intera durata dell'impianto ?

La previsione di una fideiussione posta a garanzia della rimozione dell'impianto in caso di cessazione dell'attività costituisce adempimento, comunemente richiesto nella prassi (in materia di governo del territorio si veda altresì la c.d. garanzia "a prima richiesta" da presentare per gli oneri di urbanizzazione), che non rappresenta una prestazione impositiva ex art. 23 Cost., come tale da prevedere solo per legge, quanto piuttosto **una obbligazione contrattuale** da assumere con terzi soggetti (garanti) che la amministrazione comunale, in applicazione di principi di diritto comune cui la stessa può legittimamente ricorrere (cfr. art. 1-bis della legge n. 241 del 1990), ritiene di imporre al fine di cautelarsi dinanzi ad eventuali inadempimenti del privato (nella specie concernenti l'obbligo di rimuovere gli impianti in caso di cessazione dell'attività).

Aggiungasi che poiché la garanzia è finalizzata all'esecuzione degli interventi di dismissione dell'attività e/o di recupero ambientale, la stessa deve necessariamente "sussistere senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo".

In tal senso la P.A. ben può chiedere, prima del decorso del termine di 30 gg. che comporta la liceità della attività richiesta, la sottoscrizione di apposita convenzione con il privato ove disciplinare le obbligazioni a carico del privato stesso in relazione alla realizzazione dell'impianto, ivi inclusa la prestazione della garanzia fideiussoria valida per tutta la durata di vita dell'impianto medesimo.

2

Valutazione Applicabilità PAS

COSA FA IL TECNICO COMUNALE?

VERIFICA SE IL PROCEDIMENTO E' STATO CORRETTAMENTE INDIVIDUATO.

Il tecnico prende atto dell'area di installazione dell'impianto e delle opere di connessione e della potenza dell'impianto stesso, individuando quindi il procedimento associato.

EOLICO, nuovi interventi:

Intervento	Condizioni	Potenza
Impianti eolici All. B, sez1 lett.G	posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000	> 20kW e < 60kW
Torri anemometriche per misurazione del vento All. B, sez1 lett.H	torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione	---

Opere di connessione, nuovi interventi:

Intervento	Condizioni	Potenza
Opere di Connessione All. B, sez1 lett.cc	Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.	

? 1. Quali sono le Aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.lgs 199/2021? Quali le esclusioni nelle aree agricole?

Con l'introduzione delle «aree idonee» il legislatore ha voluto identificare delle specifiche localizzazioni nelle quali il procedimento amministrativo è semplificato per alcune tipologie FER.

A seguito degli aggiornamenti normativi intercorsi vengono ora ammessi alla Procedura Abilitativa Semplificata impianti di alcune tipologie FER che in precedenza erano oggetto di Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

L'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 dello stesso art. definisce quali aree sono considerate idonee ope legis.

Con Il decreto legge 15 maggio 2024, n63, viene introdotto all'art. 20 il comma 1 bis, con l'obiettivo di limitare la possibilità che i terreni agricoli diventino idonei per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Tale comma precisa che, l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, è consentita esclusivamente nelle aree descritte al comma 8, nelle lettere a, c, cbis, cbis1, cter ai punti 1 e 2.

Quindi con la precisazione di cui al comma1 bis, per il comma 8 dello stesso articolo, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, sono considerate aree idonee:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. (8)

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), ne ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.

?2. Il piano regolatore in caso di intervento in aree a destinazione industriale deve essere successivamente adeguato dal comune? Lo fa la ditta presentando un documento ai sensi della circolare 4/AMB del 2016?

L'installazione di un impianto fotovoltaico è attività conforme con quelle previste dalla destinazione d'uso delle aree industriali, per cui non è necessario alcun adeguamento del Piano regolatore, sussistendo per legge la conformità urbanistica qualora l'impianto venga insediato in area industriale, commerciale e artigianale. (art. 23 ter DPR 380/01).

Laddove il Comune ritenga l'attività non conforme allo strumento urbanistico è facoltà dello stesso di richiedere la modifica del piano regolatore. In questo caso però, essendo necessaria una variante ai sensi della circolare 4/AMB, l'impianto non potrà essere autorizzato con PAS e nemmeno realizzato come manutenzione ordinaria. (art. 23 ter D.P.R. 380/01)

Si fa presente inoltre che l'impianto fotovoltaico non comporta carico insediativo e quindi non genera obbligo di cessione standard. Nel caso in cui l'impianto fosse ricompreso in area Pec, pur mantenendo la stessa destinazione produttiva, lo stesso va stralciato dall'area assoggettata a SUE.

Si fa presente che lo stralcio, qualora fosse già sottoscritta la convenzione, si configura come mutamento del quadro contrattuale sottoscritto in convenzione, determinando una variante al SUE.

COSA FA IL TECNICO COMUNALE?

VERIFICA LA PRESENZA DI VINCOLI / FASCE DI RISPETTO / PRESCRIZIONI SULL'AREA DELL'IMPIANTO E SULL'AREA DELLE OPERE DI CONNESSIONE

L'istruttore, verifica le indicazioni del progettista contenute nell'istanza e nella documentazione allegata confrontandole con il Piano Regolatore vigente e gli strumenti di pianificazione sovraordinata.

Il tecnico deve effettuare una analisi dettagliata del progetto e in particolare della connessione alla rete per evidenziare tutti i possibili vincoli e intersezioni con infrastrutture e sottoservizi eventualmente presenti, verificando la lista degli atti di assenso necessari presentata dal proponente ed eventualmente integrandola.

Di seguito vengono indicati in modo schematico e non esaustivo gli strumenti e/ o gli atti normativi che possono comportare l'apposizione di vincoli nelle aree sede dell'installazione dell'impianto e/o ubicati lungo il tracciato della connessione di rete e gli eventuali pareri, nulla osta, atti di assenso eventualmente necessari.

Indicazione degli strumenti di pianificazione o comunque degli atti normativi che possono imporre vincoli:

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Piano Regolatore Generale

Sistema delle aree naturali protette (parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, monumenti naturali, parchi locali di interesse sovracomunale)

Sistema delle aree Natura 2000

Sistema della Rete Ecologica Regionale

Sistema del vincolo idrogeologico

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021)

Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI) e Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS)(P.P.G.R.)

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA)

Piano Regionale Mobilità e Trasporti (PRMT)

Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

Indicazione non esaustiva di possibili vincoli/tutele di carattere storico/ambientale che si trovano nel Piano regolatore vigente e negli strumenti di pianificazione sovraordinata:

Ambito sottoposto ad autorizzazione paesaggistica (parte III Codice Beni Culturali - CBC)

Bene culturale sottoposto ad autorizzazione della Soprintendenza (Parte II CBC)

Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica per interventi nel sottosuolo/scavi

Bene inserito in area protetta soggetta a tutela (LR 19/2009)

Fascia di rispetto corsi d'acqua (LUR art. 29)

Fascia di rispetto cimiteriale (LUR art. 27 c. 6)

Fascia di rispetto dei pozzi/acquedotti

Fascia di rispetto depuratori

Area a rischio di incidente rilevante (<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rischi-industriali/rischio-di-incidente-rilevante>)

Anagrafe regionale siti contaminati (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-regionale-dei-siti-contaminati>)

Vincoli riportati sugli strumenti urbanistici comunali derivanti dai procedimenti di bonifica ai sensi della parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06:

- art. 251 comma 2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente

- art. 253 comma 1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica

- ulteriori vincoli e limitazioni d'uso derivanti dal progetto di bonifica approvato

- ulteriori vincoli e limitazioni d'uso definiti negli atti di certificazione provinciale ai sensi dell'art. 248 comma 2

Zone di ricarica degli acquiferi profondi - D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 (dati su [geoportale regionale](#))

Indicazione non esaustiva di possibili fasce di rispetto riferite principalmente ad infrastrutture pubbliche lineari:

- fascia di rispetto ferroviario
- fascia di rispetto stradale
- fascia di rispetto aeroportuale
- fascia di rispetto militare
- fascia di rispetto elettrodotto
- fascia di rispetto gasdotto

PARERI / AUTORIZZAZIONI EMESSI DAI DIVERSI ENTI

Comuni e loro forme associate (Unione Comuni/Unioni montane)

Autorizzazione Paesaggistica

Ente parco/ competente ente gestore

Valutazione incidenza ambientale

Comuni/Regione:

Autorizzazione per interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico

Comuni/Unione montane/Ente delegato/Ente Parco/Regione:

Autorizzazioni relative al vincolo boschivo e forestale

Autorità idraulica competente:

Autorizzazione idraulica / concessione di attraversamento

Gestore della rete stradale:

Nulla osta attraversamento

Gestore della rete ferroviaria:

Nulla osta attraversamento

Comune:

Nulla osta in materia di inquinamento acustico

Altri Comuni interessati dall'impianto:

Eventuali osservazioni/prescrizioni relative alla porzione di progetto ricadente nel territorio

Ministero delle Imprese e Made in Italy:

Nulla Osta per gli allacciamenti elettrici

ENAC:

Parere di Compatibilità aeroportuale/aereonautica

? 1. In attesa dell'individuazione delle aree ai sensi del D.M. 21 giugno 2024 (Decreto aree idonee), i piani e i provvedimenti regionali in vigore, continuano a trovare applicazione ? (tra questi si ricorda la d.g.r. 14 dicembre 2010 n. 3-1183 di individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra adottata ai sensi del paragrafo 17.3 delle linee guida statali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del 10 settembre 2010).

Il Mite, nel ribadire l'immediata e temporanea applicabilità dell'articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, ritiene che le disposizioni regionali relative all'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti FER, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell'articolo in esame.

? 2. Dove verifico la presenza di vincoli paesaggistici?

La consultazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) della Regione Piemonte, visualizzabile tramite Webgis (https://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/) consente un primo riscontro dei vincoli paesaggistici (art.136 e art. 142 del D.lgs 42/2004) presenti sul territorio e rappresentati sulla tavola P2.

Nei Piani Regolatori già adeguati al Ppr, i beni paesaggistici sono rappresentati alla scala di maggior dettaglio e sostituiscono il dato contenuto sulla Tav. P2 del Ppr.

In particolare, in riferimento a Laghi e territori contermini, come disposto dall'articolo 15 delle norme di attuazione del PPR , i Comuni in sede di adeguamento al PPR, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale la delimitazione e rappresentazione dei laghi individuati dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice; inoltre dovranno rappresentare i laghi di cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri, con le relative fasce di tutela, qualora sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione relativa all'intero sito di intervento e per le quali non risultino più attive garanzie fidejussorie o assicurative finalizzate a tutelare la Pubblica Amministrazione in relazione all'attuazione delle opere di recupero ambientale oltre alle relative fasce di tutela, ancorché non riportati nella cartografia del Ppr.

La Regione provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

? 3. Come si individuano i vincoli e le criticità della fattibilità geologica?

In Piemonte i riferimenti per l'individuazione dei vincoli per la suddivisione del territorio in classi di fattibilità geologica, sono la legge regionale 5 dicembre 1977, n 56, e la circolare del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n° 7 /Lap del 1996.

La DGR 14/11/2010 n. 3-1183 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra" considera come non idonee le aree di Classe IIIa e IIIc nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, compresa negli elaborati dei Piani Regolatori Comunali vigenti.

Si fa presente che, per via della definizione temporanea delle aree idonee ope legis (art. 20 D. Lgs 199/2021) la fattibilità degli interventi in presenza di pericolosità geomorfologica e ubicati in area idonea , deve essere verificata caso per caso .

? 4. Come si individuano i vincoli idrogeologici?

Il Vincolo idrogeologico sottopone a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno possono, con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Il Vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione rilasciata da Regione e Comuni. La [l.r. 45/1989](#) "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" disciplina gli interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo, come ulteriormente precisato dalla Circolare [n. 3/AMB](#) del 31.8.2018 che chiarisce le competenze e fornisce note interpretative e indicazioni procedurali in merito alle autorizzazioni.

Il Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR) permette di consultare la ricadenza di una particella catastale all'interno di alcune tipologie di aree geografiche, tra cui il limite del Vincolo Idrogeologico alla scala 1:10.000.

?5. Come si valuta la conformità al PAI?

Il PAI definisce tre fasce potenzialmente esondabili lungo i corsi d'acqua principali, che forniscono diversi vincoli all'uso del suolo secondo quanto dettato dalla N.d.A. del PAI. Anche gli impianti fotovoltaici, se realizzati in prossimità dei corsi d'acqua, devono tenere conto della cartografia del PAI e quindi delle aree potenzialmente esondabili.

?6. Come viene individuata la fascia di tutela di 150 mt per le sponde dei corpi idrici?

Ai fini della individuazione della delimitazione della fasce di cui art. 142 comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 42/2004, occorre far riferimento all'allegato C delle Norme tecniche di attuazione del Ppr e ai relativi art. 14 e 15 delle norme stesse.

?7. Quali sono i progetti sottoposti a VINCA?

Ai sensi dell'art. 6 Direttiva 92/43/CEE "Habitat" l'ambito oggettivo della VINCA si estende a qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione del sito stesso. (Cons. Stato 29/11/2018 n. 6773).

La procedura si articola in più fasi: screening, valutazione d'impatto, eventualmente integrata dalla valutazione di soluzioni alternative, misure di compensazione.

Nella prima fase di screening, nella quale si esplica propriamente la funzione valutativa, non occorre ancora la quantificazione e la verifica del grado di significatività dell'incidenza, che sarà approfondita con la valutazione appropriata, integrante la seconda fase, mediante uno specifico studio di incidenza. All'ente valutatore è richiesto, piuttosto, di esaminare le potenziali incidenze sul sito Natura 2000 verificando i rischi di perdita o frammentazione o danneggiamento in termini qualitativi di habitat, perturbazione di specie di interesse comunitario, perdita diretta delle stesse e danneggiamento/riduzione dei loro habitat di specie, possibili effetti cumulativi con altre iniziative che insistono nella medesima area, possibili effetti indiretti sul sito Natura 2000.

La valutazione di incidenza si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa, per l'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera (Cons. Stato 22/6/2009 n. 4206).

COSA FA IL TECNICO COMUNALE?

VERIFICA LA COERENZA DOCUMENTALE CON LE ATTESTAZIONI DEL
PROFESSIONISTA IN MERITO A:

- Potenza ed ubicazione impianto
- Presenza di documentazione necessaria alla eventuale procedura di esproprio con riguardo alle opere connesse (istanza di attivazione delle procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. o documentazione attestante l'avvio delle procedure di esproprio)
- Presenza di ulteriori pareri e nulla osta da richiedere verificando se:
 - Il progetto non necessita di alcun parere/nulla osta
 - Il progetto necessita di pareri/nulla osta che sono allegati alla istanza
 - Il progetto necessita di pareri/nulla osta che non sono allegati alla presente istanza presentata, quindi:

\\ Verifica il corretto inquadramento dei vincoli presenti di competenza comunale e trasmette la documentazione progettuale agli Uffici Tecnici competenti, per l'emissione del necessario atto di assenso entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della PAS.

\\ Verifica il corretto inquadramento dei vincoli presenti e indice entro 5 giorni dalla data di presentazione della PAS, la conferenza dei servizi (CdS) trasmettendo la documentazione progettuale presentata a tutti gli enti convocati

\\ Verifica che siano presenti i seguenti documenti previsti dal D.Lgs.190/24

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PAS

All'istanza dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- a. delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;
- b. della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché della correlata documentazione;
- c. asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- d. degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete;
- e. nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso;
- f. del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto;
- g. di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento;
- h. di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica
- i. dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;
- l. dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo;

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Ulteriori allegati dipendono dalle specifiche condizioni d'intervento. Quale esempio non esaustivo i seguenti:

- \\ Autorizzazione sismica
- \\ Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- \\ Verifica archeologica preventiva
- \\ Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada
- \\ Autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- \\ Autorizzazione/concessione idraulica
- \\ Autorizzazione al taglio degli alberi prevista da legge della Regione Piemonte
- \\ nulla osta idrogeologico, previsto dal R.D.n. 3267/1923, in conformità a quanto stabilito dall'art. 61, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 come da legge della Regione Piemonte inerente il Vincolo Idrogeologico
- \\ parere del Ministero dell'Interno-Comando Provinciale VV.FF. circa la conformità alla normativa di prevenzione incendi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 37/1998
- \\ nulla osta di competenza dell'Ente di Gestione dell'Area protetta
- \\ autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete di connessione, ai sensi della normativa vigente (R.D. n. 1775/33 o normativa regionale vigente)
- \\ nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota
- \\ nulla osta per la sicurezza del volo dell'Aeronautica civile, ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n.327
- \\ nulla osta Genio Militare per scavo in presenza di possibili rinvenimenti di ordigni bellici
- \\ nulla osta dell'Ispettorato del Ministero Delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03 (previa verifica di non interferenza con linee di telecomunicazione)
- \\ dichiarazione di non interferenza rilasciato dal progettista o nulla osta minerario rilasciato da Ministero dello Sviluppo Economico, relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie, ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/33
- \\ nulla osta per le fasce di rispetto interessate a seconda della localizzazione dell'intervento. Si fa presente che il vincolo d'inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto.¹

¹Cons. Stato n. 7975/2021

? 1. Nella compilazione di una pratica PAS l'obbligatorietà di allegazione del "preventivo per la connessione in rete" non risulta superato dal Decreto MISE 19/05/2015?

Per una PAS rimane obbligatorio allegare il "preventivo per la connessione in rete" accettato. Il riferimento al d.m. 19/05/2015 non è relativo alla PAS, ma ad una comunicazione inoltrata attraverso il Modello Unico Nazionale. Ai sensi della TICA e del D.Lgs. 190/2024 risulta inoltre obbligatorio allegare la progettazione validata dal gestore di rete delle opere di connessione.

? 2. Quando va presentata la fideiussione bancaria?

Contestualmente all'istanza il proponente presenta impegno al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti.

Si rammenta che il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio delle opere entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.

? 3. Può il comune richiedere compensazioni per l'intervento? Come si formalizzano?

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 lettera m, D.Lgs 190/2024, il proponente, in caso di interventi che raggiungano una soglia di potenza superiore a 1MW, deve presentare un programma di compensazioni territoriali al comune interessato, non inferiore al 2% e non superiore al 3% dei proventi. Al di sotto di tale soglia eventuali misure compensative potranno essere oggetto di accordo con il Comune interessato.

Gli impianti eolici autorizzabili in Pas sono di potenza inferiore a 60 kW, quindi risultano tra gli interventi per i quali non ricorre l'obbligo alla presentazione del suddetto programma ed esecuzione di opere compensative.

In generale si ricorda che l'iniziale esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili da misure di compensazione e di riequilibrio ambientale è venuta meno a seguito della sentenza Corte Cost. 383/2005.

Le misure compensative non possono essere definite unilateralmente da un singolo comune e non possono prevedere corrispettivi monetari in favore degli stessi.

Le misure compensative vanno riconosciute in caso di opere aventi un impatto sul territorio, al fine di garantire l'adeguato equilibrio nella localizzazione delle strutture energetiche. Lo strumento della convenzione consente di definire le obbligazioni del proponente nei confronti del Comune, individuando i tempi di realizzazione delle opere, modalità e responsabilità.

In caso di PAS la valutazione spetta quindi all'ente comunale cui la pratica è diretta che dovrà prestare molta attenzione e sospendere i termini del procedimento per consentire la definizione delle misure compensative in oggetto.

? 4. nel caso in cui all'istanza fosse allegata la richiesta di attivazione della procedura di esproprio ai sensi del DPR 327/2001, cosa deve fare il tecnico?

Il tecnico ha la facoltà di delegare il proponente allo svolgimento della procedura espropriativa, come da art. 6, comma 8 e 9 bis del DPR 327/2001.

COSA FA IL TECNICO COMUNALE RICEVUTA L'ISTANZA?

Esamina la documentazione presentata per verificare, in via preliminare, se sia stata indicata dal proponente la necessità di reperimento di atti di assenso/pareri/autorizzazioni da parte di enti terzi.

QUALI IPOTESI POSSONO CONFIGURARSI?

- \\ **PAS:** interventi che richiedono (unico) assenso comunale (comma 6)
- \\ **PAS:** interventi che richiedono uno o più atti di assenso rientranti nella competenza comunale (comma 7)
- \\ **PAS:** interventi che richiedono l'assenso di amministrazioni diverse da quella procedente (comma 8)

5

Istruttoria

QUALI ITER ISTRUTTORI SONO ASSOCIATI ALLE DIVERSE IPOTESI?



PAS / interventi che richiedono (unico) assenso

PROCEDURA

Nel caso in cui non sia necessario produrre atti di assenso/pareri/autorizzazioni o tali atti siano già allegati all'istanza e non vi sia necessità di convocazione di una conferenza di servizi, l'ufficio ricevente invia allo SUE - Sportello Unico dell'Edilizia (o all'Ufficio Edilizia Privata / Urbanistica) la richiesta di effettuare l'istruttoria tecnico-urbanistica sul progetto presentato.

ESITO ISTRUTTORIA E TEMPI

In base all'articolo 8, comma 6, del DECRETO LEGISLATIVO 190/2024, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

Nel caso di istruttoria positiva e comunque se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

EVENTUALI SOSPENSIONI

Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni.

In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti.

La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

5

Istruttoria

QUALI ITER ISTRUTTORI SONO ASSOCIATI ALLE DIVERSE IPOTESI?

 **PAS /** interventi che richiedono uno o più atti di assenso rientranti nella competenza comunale (comma 7)

PROCEDURA

Nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale,

\\ il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

\\ se il Comune non procede, decorso il termine di quarantacinque giorni di cui sopra, ad emanare i pareri o assensi di propria competenza circa le materie testé indicate l'attività di costruzione dell'impianto e delle opere connesse **deve ritenersi assentita** senza prescrizioni. È comunque fatto salvo che in assenza di una o più delle condizioni dichiarate dall'interessato non sussiste per quest'ultimo il diritto di realizzare l'intervento.

EVENTUALI SOSPENSIONI

In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti.

\\ In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

ESITO ISTRUTTORIA E TEMPI

In base all'articolo 8, comma 7, del DECRETO LEGISLATIVO 190/2024,

qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

Nel caso di istruttoria positiva e comunque se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

5

Istruttoria

QUALI ITER ISTRUTTORI SONO ASSOCIATI ALLE DIVERSE IPOTESI?

PAS / interventi che richiedono l'assenso di amministrazioni diverse da quella procedente (comma 8)

PROCEDURA

Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, e non siano allegati alla dichiarazione :

\\ il Comune provvede ad acquisire d'ufficio gli atti mancanti, **ovvero convoca**, entro **cinque** giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:

a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, **entro i successivi dieci giorni**, richiedere, motivando puntualmente, le **integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente**, assegnando un termine non superiore a quindici giorni.

EVENTUALI SOSPENSIONI

Il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;

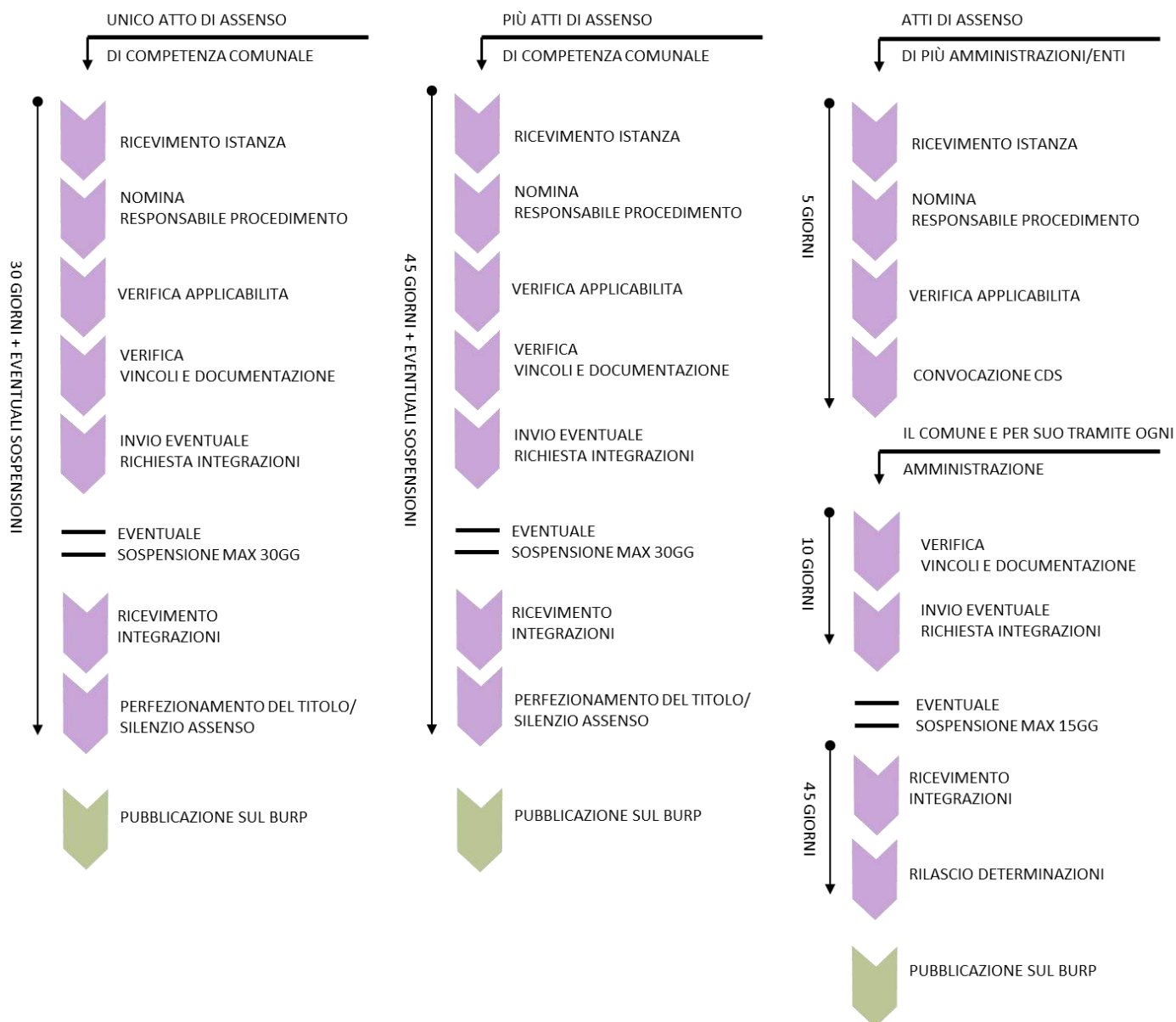
ESITO ISTRUTTORIA E TEMPI

b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile;

c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

5

Schema Istruttoria



? 1. Può il tecnico comunale richiedere che l'impianto soggetto a PAS venga autorizzato mediante AU?

Per il principio di non aggravamento del procedimento , (art. 1 comma 3 l.241/1990 e s.m.i.) il Comune non può richiedere che gli impianti soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata, vengano autorizzati mediante l'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 9 D. lgs. 190/2024

?2. Qualora fosse necessario indire una CdS per l'ottenimento degli atti di assenso necessari e competenza di altri enti entro quanti giorni deve essere indetta la CdS?

Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio gli atti mancanti, ovvero convoca, entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione, una Conferenza di servizi che può essere in modalità sincrona o asincrona, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. Nella convocazione il Comune indica quali Amministrazioni si devono esprimere e per quali atti. Il comune deve adottare la determinazione conclusiva della CDS entro 75 gg .

6

Titolo abilitativo/Pubblicazione/ collaudo finale/monitoraggio

COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO?

TITOLO ABILITATIVO

La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è uno strumento introdotto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per i casi di intervento relativamente ad impianti a fonti rinnovabili e successivamente ridefinito dal D.L.190/2024 che descrive i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili attualmente vigenti : attività libera, PAS, AU.

Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Sezione II – EDILIZIA – punto 97) ha ricondotto il titolo suddetto tra quelli soggetti a SCIA.

PUBBLICAZIONE SUL BURP

Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell'avvio di intervento perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.

INIZIO LAVORI/ FINE LAVORI

Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi.

La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione; l'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

COLLAUDO FINALE

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

? 1. Che validità ha la PAS?

La PAS è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni: entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi la realizzazione dell'intervento deve essere completato.

L'eventuale parte non ultimata è subordinata a nuova PAS. Concluso l'intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la PAS; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

TU 380/2001 e s.m.i art 23 comma 2.

Invece, in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno di perfezionamento della procedura abilitativa semplificata il titolo abilitativo decade.

? 2. Utilizzando la PAS per un impianto viene "autorizzato" anche l'elettrodotto di connessione?

Sì, la PAS comprende anche la linea elettrica fino alla cabina elettrica di connessione con il ramo principale della rete elettrica.

? 3. E' possibile ricorrere alla procedura PAS se le opere di connessione si localizzano su aree soggette a vincoli? Comma 5, 6, 7, 8 e 9 Art 9 D.L. 9.12.2023 n.181 convertito dalla l. 11/2024.

Sì.

Sanzioni amministrative

7

RIPRISTINO DEI LUOGHI E SANZIONI

Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.

Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300.

Le sanzioni di cui sopra si applicano anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi.

Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia paesaggistica dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni e oblazioni disciplinate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7 in violazione della disciplina edilizia e urbanistica nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle regioni, alle province autonome e agli enti locali.

Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate dal comune territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall'ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale.

Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.

"a

Ricezione istanza

- ?1. L'istanza a quale tipologia di intervento può essere ricondotta?
- ?2. Cosa si intende per intervento di nuova costruzione?
- ?3. A chi deve essere presentata istanza?
- ?4. Cosa accade se non è allegata all'istanza la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria?
- ?5. Qualora l'istante non fosse nella disponibilità di tutti i terreni interessati dall'impianto e dalle opere di connessione, la PAS è accoglibile?
- ?6. Cosa si intende per titolo di disponibilità?
- ?7. Cosa succede se il progetto non è compatibile con gli strumenti urbanistici?
- ?8. Cosa succede se il progetto non è compatibile con i regolamenti edilizi?
- ?9. Cosa succede se l'intervento richiede variante allo strumento urbanistico?
- ?10. Un progetto che rientra tra quelli sottoposti a PAS può essere assoggettabile a V.I.A. o a verifica di V.I.A.?
- ?11. Entro quanti giorni vanno prodotti gli atti di assenso di competenza comunale se non presenti tra gli allegati?
- ? 12. I proponenti devono presentare la stima dei costi di dismissione e la disponibilità alla stipula delle fideiussioni?
- ?13. Il comune può richiedere comunque una garanzia fideiussoria anche all'interno di una procedura di PAS?
- ?14. Quali caratteristiche deve avere la fideiussione?
- ?15. Quali sono gli strumenti in capo al Comune nell'ipotesi di fideiussione che non copre l'intera durata dell'impianto?

Valutazione applicabilità PAS

- ?1. Quali sono le Aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma8, del D.lgs 199/2021?
- ?2. Il piano regolatore per le aree a destinazione industriale per le quali l'installazione dell'impianto è prevista con manutenzione ordinaria deve essere successivamente adeguato dal comune? Lo fa la ditta presentando un documento ai sensi della circolare 4/amb?

"a

Verifica vincoli

- ?1. *In attesa dell'individuazione delle aree ai sensi del D.M. 21 giugno 2024 (Decreto aree idonee), i piani e i provvedimenti regionali in vigore, continuano a trovare applicazione ?*
- ?2. *Dove verifico la presenza di vincoli paesaggistici?*
- ?3. *Come si individuano i vincoli e le criticità della fattibilità geologica?*
- ?4. *Come si individuano i vincoli idrogeologici?*
- ?5. *Come si valuta la conformità al PAI?*
- ?6. *Come viene individuata la fascia di tutela di 150 mt per le sponde dei corpi idrici?*
- ?7. *Quali sono i progetti sottoposti a VINCA?*

Verifica documentale

- ? 1. *Nella compilazione di una pratica PAS l'obbligatorietà di allegazione del "preventivo per la connessione in rete" non risulta superato dal Decreto MISE 19/05/2015?*
- ? 2. *Quando va presentata la fideiussione bancaria?*
- ? 3. *Può il comune richiedere compensazioni per l'intervento? Come si formalizzano?*
- ? 4. *Nel caso in cui all'istanza fosse allegata la richiesta di attivazione della procedura di esproprio ai sensi del DPR 327/2001, cosa deve fare il tecnico?*

"a

Istruttoria

- ? 1. Può il tecnico comunale richiedere che l'impianto soggetto a PAS venga autorizzato mediante AU?*
- ? 2. Qualora fosse necessario indire una CdS per l'ottenimento degli atti di assenso necessari e competenza di altri enti entro quanti giorni deve essere indetta la CdS?*

Esito/Pubblicazione/collaudo finale/monitoraggio

- ? 1. Che validità ha la PAS?*
- ? 2. Utilizzando la PAS per un impianto fotovoltaico viene "autorizzato" anche l'elettrodotto di connessione?*
- ? 3. E' possibile ricorrere alla procedura PAS se le opere di connessione si localizzano su aree soggette a vincoli?*

GLOSSARIO OPERE DI CONNESSIONE

"a

Impianti di trasmissione

Infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione dell'energia elettrica facenti parte della RTN, quali ad esempio le linee e le stazioni di smistamento e di trasformazione.

Impianto di produzione

Insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso: - delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e - dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi. Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni.

Impianto per la connessione

Insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di utenza. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione.

Impianto di rete per la connessione

Porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione.

Impianto direttamente connesso alla RTN

Un impianto per il quale sussiste, in almeno un punto, una continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete di trasmissione nazionale.

Impianto indirettamente connesso

Un impianto per il quale non sussiste la condizione di connessione diretta

Impianto RTN per la connessione

Un impianto facente parte della RTN, finalizzato alla connessione tra la RTN e reti con obbligo di connessione di terzi, o altre reti elettriche e che costituisce pertanto intervento di sviluppo della RTN.

Impianto non RTN per la connessione (impianto non RTN)

Un impianto a cura del titolare richiedente la connessione, finalizzato alla connessione tra RTN e reti con obbligo di connessione di terzi o altre reti elettriche e che costituisce pertanto intervento di sviluppo della rete non RTN.

Impianto di utenza per la connessione (impianto di Utente)

Porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente.

ALLEGATO

“Proposta di prescrizioni”

“b

“PROPOSTA DI PRESCRIZIONI DA INSERIRE ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE CIASCUN COMUNE PUO' ADOTTARE CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO”

I criteri di mitigazione dell'impianto possono essere inseriti dal Comune in apposito Regolamento la cui adozione è legittima nell'ambito della disciplina del corretto insediamento urbanistico e territoriale.

Il Regolamento comunale deve tuttavia rispettare il principio di gerarchia delle fonti e quindi le leggi adottate sulla materia.

Il seguente paragrafo costituisce una modalità esemplificativa dei contenuti del predetto regolamento.

Idrogeomorfologia

- Evitare gli interventi che comportino significative alterazioni della morfologia dei suoli ed eccessive modificazioni dell'andamento topografico, specialmente per quelli situati in pendenza e su versanti collinari, in particolare saranno da evitare localizzazioni in aree caratterizzate da pendenze tali da favorire l'insorgere di fenomeni gravitativi. Nel caso di versanti acclivi e/o con assetto litostratigrafico sfavorevole, il progettista dovrà produrre relazione geologica tecnica comprendente verifica di stabilità volte a dimostrare, con idonee verifiche di stabilità, che la realizzazione dell'impianto non innescherà scivolamenti gravitativi né riattiverà in alcun modo eventuali fenomeni stabilizzati o relitti;
- La nuova topografia che si verrà a creare a seguito *della realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto non dovrà modificare in senso peggiorativo il reticolo di deflusso delle acque superficiali* di ruscellamento. Pertanto dovrà essere attentamente ripristinata la circolazione idrica superficiale lungo le linee di scorrimento naturali per escludere fenomeni di erosione superficiale e incanalata;
- Garantire la stabilità dei terreni di fondazione e l'equilibrio idrogeologico superficiale, con particolare riferimento ai corsi d'acqua esistenti e al ruscellamento di versante e ipodermico, realizzando, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulico-agraria e adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, mantenendo la naturale permeabilità del suolo nel rispetto dei terreni naturali esistenti in loco;
- Fatto salvo quanto espresso nei criteri generali di localizzazione, realizzare eventuali interventi su versanti o su terreni in pendenza in maniera tale da garantire la stabilità dei suoli, attraverso opportune opere di regimazione idraulico-agraria ricorrendo quando possibile alle tecniche di ingegneria naturalistica, evitando sbancamenti che alterino la morfologia dei luoghi, fatti salvi modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali alla sola posa delle vele, realizzazioni di piste di accesso e di manutenzione.

Localizzazione e tipologia distributiva

- salvaguardare la continuità delle reti di naturalità della Rete ecologica della Regione, con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale;
- mantenere i tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno quali reti di canalizzazioni, opere storiche di presidio idraulico e ogni relativa infrastruttura (ponti, sostruzioni, gallerie, ecc.), viabilità storica e i segni delle centuriazioni romane e gli elementi del mosaico paesaggistico;
- minimizzare le interferenze con i caratteri visuali del paesaggio, con specifico riferimento alla continuità percettiva delle principali linee di crinale (skyline naturale);
- la localizzazione e la forma dell'impianto dovranno tener conto delle caratteristiche paesaggistiche proprie del territorio interessato e dei relativi elementi costitutivi (naturali, storici, estetici), con particolare riferimento ai manufatti rurali di valore storico-culturale (aie, fontanili, lavatoi, forni, edicole, ecc.), al disegno e agli elementi strutturali della tessitura agraria (viabilità storica, sistemazioni idraulico-agrarie, trame fondiari di impianto storico, ecc.);
- privilegiare l'uso della rete viaria esistente, senza modifiche dei suoi caratteri di ruralità sia in termini dimensionali che morfologici (larghezza, finitura, andamento);
- tener conto, nella realizzazione di eventuali tratti di nuova viabilità necessaria a raggiungere gli impianti, della rete della viabilità storicamente esistente, effettuando opportuni adeguamenti funzionali della stessa, favorendo la flessuosità e limitando l'adozione di tratti rettilinei;
- realizzare le linee elettriche di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici preferibilmente in cavo sotterraneo in corrispondenza alle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, ove le soluzioni progettuali lo consentano, tenuto conto dell'assetto della rete elettrica;

- scegliere la tipologia distributiva dei moduli fotovoltaici più idonea in relazione alle diverse caratteristiche morfologiche e di uso del suolo presenti nel territorio interessato, con particolare riferimento alla trama del paesaggio agrario e comporre una disposizione planimetrica delle vele secondo comparti non rigidamente geometrici ma di andamento adatto alla morfologia del luogo, per conseguire forme planimetriche dell'impianto di elevata qualità architettonica inserite nel contesto del paesaggio locale.

Emissioni

- presentare l'istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità per la fase di cantiere ed effettuare una misurazione fonometrica di controllo presso i recettori sensibili individuati, entro 90 giorni dall'attivazione dell'impianto, trasmettendone le risultanze al comune sede dell'impianto;
- in fase di cantiere dovranno osservare tutte le idonee misure di mitigazione al fine di evitare la dispersione delle polveri da parte dei mezzi utilizzati e prevedere gli specifici accorgimenti da adottarsi in caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti sul suolo, causati dagli stessi mezzi;
- in fase di progetto, tenere conto della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi risultassero operanti nelle vicinanze delle opere medesime.

Condizioni di interferenza visiva, recinzioni e schermature

- prevedere opportune schermature vegetali non secondo schemi rigidi e continui per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto di riferimento progettuale (Crp)
- evitare con le schermature vegetali di creare un effetto barriera contribuendo a creare elementi di transizione estesi e irregolari. Le essenze arbustive dovranno essere prevalentemente sempreverdi, per garantire un'adeguata copertura visiva dall'esterno, alternati a quelli a foglia caduca, in maniera sempre più rada cercando di creare un effetto il più naturale possibile;
- valutare la compatibilità paesaggistica delle localizzazioni in aree collinari di rilevante visibilità, di crinale e di versante, al fine di non interrompere la continuità delle principali linee di

ALLEGATO “Proposta di prescrizioni”

“b

crinale o alterare le emergenze naturalistiche (vegetazioni riparie, alberature d'alto fusto, ecc.);

- valutare l'eventuale impiego di schermature arboree ed arbustive con funzione di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto rispetto al contesto paesaggistico, privilegiando gli ambiti collinari o pedemontani ove caratterizzati dall'alternanza di superfici boscate e di superfici coltivate, mentre sarà da valutare la coerenza negli ambiti di pianura o fondovalle ove caratterizzati da seminativi nudi a maglia larga.
- prevenire per quanto possibile fenomeni di abbagliamento o riverbero delle vele stimando comunque la possibilità di insorgenza del fenomeno in presenza di particolari contesti di installazione (ad esempio: viabilità pubblica, intervisibilità con nuclei abitati);
- realizzare eventuali recinzioni perimetrali con elementi di minimo ingombro visivo e tali da consentire l'attraversamento da parte di piccoli animali (almeno 20cm dal piano di campagna); tali strutture dovranno essere infisse direttamente nel terreno, l'eventuale presenza di cordoli dovrà essere prevista interrata.

Sistemazioni del suolo e vegetazione

- rispettare per quanto concerne la sistemazione del suolo occupato i caratteri paesistico ambientali del contesto, al fine di non interrompere la continuità, mantenendo, ove presenti, prati e pascoli o, in alternativa per impianti con grandi superfici radianti, studiando un'ideale alternanza di fasce verdi e, ove possibile coltivate, e fasce fotovoltaiche, al fine di mitigare l'effetto visivo di continuità della stessa dei moduli fotovoltaici;
- salvaguardare la continuità ecologica delle reti di naturalità con particolare riferimento alle connessioni umide e di crinale e, a garanzia della tutela della biodiversità, ai filari di formazioni arbustive esistenti di interesse paesaggistico o naturalistico. In tali casi l'espanto sarà ammesso soltanto per limitate porzioni di vegetazione di recente formazione a condizione di prevedere interventi di recupero ambientale che favoriscano la ripresa spontanea della vegetazione autoctona ed il recupero della funzionalità ecologica attuale e potenziale. La vegetazione potrà essere oggetto di interventi di potatura nelle stagioni idonee.

ALLEGATO

“Proposta di prescrizioni”

“b

Prescrizioni specifiche per il verde

- impiantare due tipi di opere di mitigazione perimetrale:

siepe perimetrale lungo la recinzione/filare arboreo arbustivo esternamente alla siepe perimetrale e alla recinzione;

- impiantare i filari arboreo-arbustivi e la siepe perimetrale preliminarmente o contemporaneamente ai lavori di installazione dei pannelli e delle opere inerenti all'impianto fotovoltaico, salvo comprovate esigenze in ordine alle stagioni agronomiche e alle fasi vegetative delle essenze scelte;

- piantumare i filari di siepe a stretto d'impianto, costituiti da essenze sempreverdi plurispecifiche, lungo tutto il perimetro dell'impianto, da posizionare immediatamente all'esterno della recinzione dell'impianto;

- realizzare la fascia arboreo arbustiva, oltre alla siepe perimetrale, con una larghezza non inferiore ai 10 mt su tutti i lati perimetrali;

- realizzare la fascia arboreo arbustiva con alternanza di essenze, da piantumarsi secondo un sesto di impianto irregolare in modo da creare una macchia boschiva naturaliforme. Nella scelta delle essenze si dovranno prediligere le tipologie vegetali tipiche dei luoghi (anche attraverso un apposito studio sulla caratterizzazione vegetale locale);

- scegliere, in merito alla fascia arboreo-arbustiva, un'altezza minima per piantine da mettere a dimora ad alto fusto di 2 mt e di 1,5 mt per le arbustive;

- scegliere per le piantine che andranno a costituire la siepe perimetrale un'altezza non inferiore ad 1,5 mt. Per contro l'altezza massima che dovrà raggiungere la siepe dovrà corrispondere a quella massima raggiunta dai pannelli nella loro configurazione finale di progetto (massimo sviluppo verticale dei pannelli). L'altezza della recinzione perimetrale non potrà essere superiore a quella della siepe perimetrale.

- realizzare la recinzione dell'impianto con pali infissi nel terreno senza strutture continue di collegamento quali cordoli in c.a., per non ostacolare il deflusso superficiale delle acque meteoriche in eccesso. Inoltre sollevare da terra di almeno 20 cm la recinzione stessa, su tutto il perimetro, per consentire il passaggio della piccola fauna vertebrata;

- inerbire permanentemente i terreni che ospitano l'impianto prevedendo eventualmente la semina con miscugli di sementi di graminacee e leguminose autoctone poliennali o perenni ed evitando lavorazioni periodiche allo scopo di rendere tali suoli saldi.

Viabilità e infrastrutture

- privilegiare localizzazioni in aree già dotate di una rete viaria idonea tale da poter essere utilizzata come viabilità di accesso senza che ne siano alterate le caratteristiche di ruralità, sia in termini dimensionali che morfologici (andamento, larghezza, finitura, ecc.), fatta salva la possibilità di realizzare minimi interventi di adeguamento funzionale;
- utilizzare eventuali tratti di nuova viabilità di accesso e di distribuzione interna ed eventuali spazi di manovra solo se strettamente necessari all'esercizio dell'impianto e rispettare, per tipologia e materiali, il reticolo delle strade rurali esistenti, adottando soluzioni plano-altimetriche che minimizzino i movimenti di terra, che non modifichino la morfologia del suolo, fatti salvi modesti livellamenti e rettifiche di quote;
- in caso di nuova viabilità impiegare materiali drenanti naturali al fine di garantire la massima permeabilità del suolo e facilitare le opere di ripristino all'atto della dismissione dell'impianto. Al fine di mitigare l'impatto visivo, il materiale drenante utilizzato, sia nel caso di nuova viabilità sia di adeguamento funzionale di viabilità esistente dovrà avere colore terroso o comunque amorfo, evitando inerti di cava bianchi o biancastri;
- La realizzazione del cavidotto sotto la mezzeria della singola corsia di marcia;
- La posa di qualsiasi tipologia di cavo per sottoservizi ad una profondità maggiore di 1 m dal piano viabile;
- Il riempimento di tutto lo scavo con misto cementato;
- Il ripristino della pavimentazione bituminosa per strato di usura dell'intera larghezza della corsia di marcia interessata dallo scavo, previa scarifica dello strato di usura esistente;
- realizzare le linee elettriche di connessione alla rete, nei centri abitati, preferibilmente in cavo sotterraneo, preferibilmente in corrispondenza delle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, tenuto conto dell'assetto della rete elettrica e opportunamente segnalati e protetti;

ALLEGATO “Proposta di prescrizioni”

“b

- interrare tutte le linee elettriche di collegamento tra le diverse parti dell'impianto, fatta eccezione per i tratti di collegamento elettrico tra i pannelli della stessa fila
- Il proponente dovrà richiedere il Nulla Osta all'Ufficio competente del MISE, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003, considerata la presenza di ulteriori cavidotti elettrici (impianto di utenza) inerente al collegamento tra i pannelli fotovoltaici e la cabina.
- Nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro), ai sensi degli artt. 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. 259/03 e s.m.i., l'installazione di dette reti è assoggettata ad un'autorizzazione generale di competenza del MISE.

Sistemi di sicurezza

- osservare le norme relative alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori nel rispetto del D.Lgs. 81/08;
- evitare soluzioni di sistemi anti-intrusione, anche ricorrendo alle tecnologie più innovative presenti sul mercato, che possano interferire negativamente con il contesto paesaggistico, limitando l'altezza dei supporti all'altezza massima raggiunta dalla recinzione perimetrale;
- assicurarsi che i sistemi anti-intrusione di tipo locale, che prevedono l'accensione di punti luce e/o l'attivazione di allarmi sonori, entrino in funzione soltanto in cui sia rilevata la presenza di intrusi o il persistere di elementi di disturbo e che, nelle stesse situazioni, la sirena funzioni solo per tempi limitati nel rispetto delle normative, al fine di ridurre i disagi acustici;
- mantenere costantemente acceso l'impianto di illuminazione durante le ore notturne solo in corrispondenza degli apparecchi di video-sorveglianza e limitare l'intensità luminosa solo a quella strettamente necessaria a permettere il funzionamento di tali apparecchi.

Modalità di gestione e manutenzione

- garantire durante la costruzione dell'impianto e nelle successive fasi di manutenzione la costante pulizia dell'area avendo cura di smaltire i materiali di risulta o altri rifiuti secondo la normativa vigente privilegiando interventi che comportino operazioni da eseguire prevalentemente a secco e/o con elementi prefabbricati;
- sfalciare o tritare, relativamente alla vegetazione erbacea e/o arbustiva, i materiali di risulta delle lavorazioni, lasciandoli al suolo al fine di incrementarne la frazione organica;
- non effettuare potature sulle essenze arboree utilizzando la tecnica della capitozzatura;
- garantire per tutta la durata dell'impianto fino alla sua definitiva dismissione, la realizzazione di tutte le opere necessarie all'attecchimento ed al mantenimento della vegetazione, tanto per quanto riguarda la manutenzione ordinaria (pulizia, potatura, sfalcio e, se necessario irrigazione) che per quanto riguarda la manutenzione straordinaria (piantagione e/o sostituzione di fallanze, ecc). In particolare garantire l'irrigazione per i primi 5 anni dalla messa a dimora, al fine di assicurarne la sopravvivenza e riseminare le aree a seminato in casodi fallanze;
- eseguire cure colturali per la vegetazione perimetrale e interna all'area di impianto, senza impiego di erbicidi, fitofarmaci o sostanze chimiche e, se possibile, utilizzare sostanze ammesse nei regimi di agricoltura biologica;
- eseguire la pulizia dei moduli fotovoltaici unicamente con acqua, normale o demineralizzata, senza impiego di detersivi, detergenti o solventi, fatti salvi interventi straordinari per i quali deve essere prevista idonea raccolta e smaltimento dei reflui prodotti.

Dismissione

- procedere, al termine della vita utile dell'impianto alla dismissione dello stesso e alla ripristino dello stato dei luoghi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4 del d.lgs. 387/2003;

“Proposta di prescrizioni”

Riferimenti
a linee
guida

“Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” di Arpa Toscana, che costituiscono indicazioni generali di buona pratica tecnica da adottare per tutelare l'ambiente nel corso delle attività di cantiere e delle operazioni di ripristino dei luoghi, scaricabili alla seguente pagina web:

<https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-la-gestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale>

Per quanto riguarda il controllo delle specie esotiche si richiama l'Allegato B “Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale” della D.G.R. n. 33-5174 del 12/6/2017 scaricabile, unitamente ad altri documenti utili per la trattazione della questione, alla seguente pagina web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

PSR 2014-2020 - OPERAZIONE 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema) BANDO 2022 - ALLEGATO 2 - PRESCRIZIONI E LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI SOSTEGNO

https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD-A17-68-2022-TESTO_ATT0.pdf

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

(G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - s.o. n. 17)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Tipologia Documento:

Report tecnico

REGIONE PIEMONTE – SEMPLIFICAZIONI P3

IMPIANTI GEOTERMICI A CIRCUITO APERTO – PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI

APPROFONDIMENTO RELATIVO AI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER IMPIANTI GEOTERMICI A CIRCUITO APERTO CON PRELIEVO E REIMMISSIONE IN FALDA

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. E' vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per:

Regione Piemonte – Progetto 1000 esperti

Elaborato da:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Profilo professionale</i>
<i>Alessandro Canavero</i>	<i>Esperto - Geologo</i>
<i>Versione n.</i>	<i>01</i>
<i>Data</i>	<i>13/10/2025</i>

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Sommario

PREMESSA	3
SEZIONE 1: AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	5
1.1 Oggetto e Ambito di Applicazione.....	5
1.2: Definizioni Principali	8
SEZIONE 2: PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....	10
2.1: Individuazione della Procedura Applicabile	10
2.2: Autorità Competente e Sportello Unico	10
2.3: Documentazione Tecnica per la Procedura	13
2.4: Iter Procedurale in Piemonte.....	23
2.5: Tempistiche Massime del Procedimento	26
SEZIONE 3: CRITERI TECNICI E PRESIDIO AMBIENTALI	27
3.1: Criteri per lo Studio Idrogeologico	27
3.2: Criteri Tecnici per la Progettazione e Installazione.....	28
3.3: Misure Standard di Tutela della Falda	35
3.4: Monitoraggio	41
SEZIONE 4: PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE.....	44
4.1 Adozione di una Classificazione Unica e Coerente degli Impianti.....	44
4.2 Definizione di un Iter Chiaro per l'Uso Domestico tramite Sportello Unico (SUAP/SUE)	44
ALLEGATI.....	45

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

PREMESSA¹

Il presente approfondimento è relativo alle piccole utilizzazioni locali² di competenza Regionale³ o di enti da esse delegati (non soggette alla legislazione mineraria di cui al Regio Decreto 1927 n. 1443) ed ha l'obiettivo primario di promuovere l'utilizzo efficiente e sostenibile dell'energia geotermica a bassa entalpia, specificamente attraverso impianti a circuito aperto con prelievo e reimmissione nello stesso acquifero. Tale tecnologia è riconosciuta come risorsa strategica per la transizione energetica regionale, in linea con gli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR/2022 versione del 15/03/2022)⁴ del Piemonte, contribuendo significativamente

¹ Le informazioni tecniche e normative contenute nel presente documento derivano da fonti ufficiali: D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 30/2009, D.P.G.R. 1R/2014, R.R. 10/R/2003, Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. 117-10731/2007 e 179-18293/2021), documentazione ARPA Piemonte e Regione Piemonte.

I riferimenti numerici (portate, frequenze, tempi procedurali) sono indicativi e soggetti ad aggiornamenti in base alle prassi applicative locali e alle evoluzioni normative

² Il Comma 1 dell'art. 10 del D.lgs. 22/2010 riporta che sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: lettera a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; lettera b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.

³ Il Comma 1 dell'art. 10 del D.lgs. 22/2010 riporta al comma 3 che "Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate" ed al comma 4 che "Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#)".

⁴ Nel PEAR 2022 è presente il paragrafo idrotermia nel quale si dettaglia che: "La maggior parte della popolazione regionale risiede nell'area della pianura padana piemontese. Il Piemonte nelle zone di pianura vanta una ricca falda superficiale, con soggiacenza modesta, temperature energeticamente ideali comprese tra 10 e 15°C, costanti tutto l'anno; la zona dove è disponibile la falda superficiale copre almeno un 40% della superficie regionale e coincide, non a caso, con le aree in cui è situata gran parte delle attività e della popolazione residente. L'utilizzo della falda superficiale non comporta impatti negativi: ha un impatto ambientale modesto, quando non trascurabile - se si esclude la verifica dell'impatto termico su impianti geotermici preesistenti ed eventuali pozzi ad uso potabile finestrati nello stesso acquifero - o addirittura potrebbe avere ricadute positive, qualora se ne associasse l'utilizzo ad un'azione di miglioramento della qualità dell'acqua di falda, oppure alla re-immissione in falda di acque più calde rendendole così disponibili ad ulteriori riutilizzi (ad esempio, irrigazione con acque meno fredde rispetto a quelle sotterranee o superficiali), fermo restando che qualora fosse possibile un utilizzo diretto, questo sia da preferirsi poiché è nei pozzi di resa che si concentrano le principali problematiche progettuali e operative (plume termico, intasamento, cortocircuito termico tra pozzo di resa e pozzo di presa) degli impianti geotermici a circuito aperto. Le tecnologie oggi sono disponibili e tali da proporre al mercato diverse taglie di impianto a costi compatibili con il ritorno degli investimenti anche alla luce degli ultimi strumenti di incentivazione (es. Conto Termico 2.0). L'efficienza è più alta rispetto alle altre tecnologie disponibili; si consideri infatti che tra le tecnologie più efficienti per la produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti e dell'acqua calda sanitaria, oggi disponibili commercialmente, vi sono le pompe di calore idroniche, impiegabili cioè a servizio di un impianto di riscaldamento ad acqua, in cui la generazione di energia termica avviene sfruttando un ciclo frigorifero inverso. Nella scelta del sistema idro-termico è consigliabile optare per la risorsa idrica superficiale ed artificiale (ad es. i canali irrigui) che, ove disponibile, può rappresentare la scelta d'elezione. A questo proposito, è doveroso indicare che, qualora in fase di progettazione l'ubicazione delle opere di presa e/o di Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

all'incremento dell'uso di fonti rinnovabili nel settore termico, all'efficienza energetica negli edifici e alla decarbonizzazione.

Il principale riferimento legislativo risulta essere il quadro normativo nazionale D.Lgs. 152/2006⁵, D.Lgs. 22/2010, D.Lgs. 28/2011 e regionale, nonché alle prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA)⁶ piemontese.

Consapevoli che l'applicazione delle procedure esistenti per gli impianti a circuito aperto può presentare complessità, specialmente per le piccole utilizzazioni, il presente approfondimento mira a evidenziare la possibilità di sburocratizzare e semplificare la procedura rispondono al comma 1⁷ e 7⁸ dell'articolo 10 del D.Lgs. 22/2010, chiarendo e, ove possibile, snellendo l'iter previsto dalle normative correlate per questa specifica tipologia impiantistica.

Attraverso la definizione di procedure standardizzate, requisiti tecnici chiari e soglie dimensionali definite per l'accesso a iter semplificati, si intende fornire un quadro di chiarezza normativa sia per i proponenti sia per le Amministrazioni piemontesi competenti (Regione, Province/Città Metropolitana di Torino, Comuni tramite SUAP/SUE, ARPA Piemonte), garantendo un'applicazione omogenea delle regole sul territorio regionale.

Tale semplificazione è perseguita nel pieno rispetto dei principi di tutela ambientale e uso sostenibile della risorsa idrica sotterranea, come delineati dal PTA e dalle direttive di ARPA Piemonte, assicurando che lo snellimento procedurale non comporti una riduzione dei necessari presidi di salvaguardia ambientale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è definito principalmente dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - 'Testo Unico Ambientale'), in particolare per quanto concerne la tutela delle acque sotterranee e la disciplina degli scarichi (Parte Terza) e le procedure di valutazione ambientale ove applicabili. Fondamentali per gli impianti a circuito aperto oggetto di queste Linee Guida sono altresì le disposizioni contenute nel Piano di Tutela delle

resa ricada in acquiferi caratterizzati da contaminazioni diffuse (con presenza di valori di fondo antropico o naturale maggiori delle concentrazioni di soglia di contaminazione - CSC), l'Amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione allo scarico può autorizzare la re-immissione in falda delle acque prelevate in ragione del fatto che una contaminazione diffusa è assimilabile ad un campo di concentrazioni uniforme (assenza di un gradiente di concentrazione). La realizzazione della Planimetria degli acquiferi caratterizzati da contaminazioni diffuse è in corso di predisposizione da parte degli uffici competenti".

⁵ L'Art. 104 del 152/2006 al comma 1 enuncia che "È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo" ed al comma 2 "In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

⁶ Come modificato dalla D.C.R. n. 179-18293 del 02/11/2021.

⁷ Il comma 1 dell'articolo 10, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, stabilisce che le "piccole utilizzazioni locali" non sono soggette al regime di autorizzazione previsto per la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche.

⁸ Il Comma 7 dell'art. 10 del D.Lgs. 22/2010 prevede che per "Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate".

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

Acque (PTA) della Regione Piemonte, approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007 e relativi aggiornamenti, che regola l'uso e la protezione delle risorse idriche sotterranee, stabilendo criteri per le concessioni di derivazione e le autorizzazioni allo scarico/restituzione.

Il contesto è completato dalle Leggi e regolamenti regionali vigenti in materia di ambiente, energia e governo del territorio quali, ad esempio il Regolamento 10/R 2003 e s.m.i. relativo alle derivazioni idriche: concessioni.

L'elaborazione del presente documento si fonda sui seguenti principi generali, volti a conciliare la promozione dell'energia rinnovabile geotermica con la necessaria protezione ambientale:

- **Sostenibilità:** Le procedure semplificate mirano a incoraggiare l'adozione di sistemi geotermici a circuito aperto, riconosciuti come strumenti efficaci per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione. Tuttavia, la semplificazione deve garantire che lo sfruttamento della risorsa geotermica, in particolare dell'acqua di falda utilizzata come vettore termico, avvenga in modo sostenibile, preservando la disponibilità e la qualità della risorsa nel lungo termine e minimizzando gli impatti sugli ecosistemi e sugli altri usi legittimi.
- **Tutela della Risorsa Idrica:** La protezione delle acque sotterranee rappresenta un obiettivo prioritario e non derogabile. Le presenti Linee Guida, pur introducendo semplificazioni procedurali, riaffermano la necessità di tutelare la risorsa idrica sia sotto l'aspetto quantitativo (bilancio idrico dell'acquifero, interferenze con altri prelievi) sia qualitativo (prevenzione dell'inquinamento termico e chimico, rispetto degli standard di qualità). Ogni intervento deve essere conforme alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale vigente.
- **Proporzionalità degli Adempimenti:** Gli oneri procedurali e la documentazione tecnica richiesta ai proponenti devono essere proporzionati alla dimensione dell'impianto e al suo potenziale impatto sull'ambiente e sulla risorsa idrica. Per gli impianti di "piccola utilizzazione locale", che presentano generalmente un impatto limitato e circoscritto, si applicano procedure e requisiti documentali semplificati rispetto a quelli necessari per impianti di maggiore potenza o portata, garantendo comunque un livello di conoscenza e controllo adeguato alla tutela dei beni ambientali coinvolti.

L'applicazione coordinata di questi principi intende quindi favorire un percorso amministrativo più agile ed efficiente per la geotermia a circuito aperto di piccola taglia, senza compromettere le fondamentali esigenze di salvaguardia ambientale e idrica.

SEZIONE 1: AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1.1 Oggetto e Ambito di Applicazione

Le presenti indicazioni si applicano all'installazione e all'esercizio degli impianti geotermici a circuito aperto che utilizzano acqua di falda come fluido termovettore, estratta mediante un pozzo di prelievo e restituita integralmente (salvo perdite tecniche trascurabili) allo stesso corpo idrico sotterraneo di origine tramite un pozzo di reimmissione dedicato, a servizio di pompe di calore (acqua-acqua o acqua-aria) per la climatizzazione (riscaldamento e/o raffrescamento) di edifici sul

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

territorio della Regione Piemonte. Sono esclusi impianti che utilizzano acque superficiali o prevedono la reimmissione in corpi idrici diversi.

La realizzazione di tali impianti è soggetta alla normativa nazionale e regionale vigente, in particolare al D.Lgs. 152/2006. Si ricorda che l'Art. 104, comma 1, di tale decreto vieta lo scarico diretto nelle acque sotterranee, pur prevedendo al comma 2 una deroga.⁹ Quest'ultima consente all'autorità competente di autorizzare, tramite **provvedimento espresso** e previa indagine preventiva¹⁰, la reimmissione nella stessa falda di origine delle acque utilizzate per scopi geotermici.

Ai sensi dell'art. 104, commi 1 e 2, e dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (D.C.R. n. 117-10731 del 13/03/2007 (approvazione Piano di Tutela delle Acque - PTA Piemonte) e aggiornamento D.C.R. n. 179-18293 del 02/11/2021), la deroga al divieto di reimmissione in falda non è ammessa:

- all'interno delle aree a rischio molto elevato (R4) individuate dal PAI o RISE, in quanto tali zone sono sottoposte a divieto assoluto di opere idrauliche interferenti con la falda (art. 65, c.7, D.Lgs. 152/2006);

⁹ L'autorizzazione in deroga, secondo quanto previsto dall'Art. 104 comma 2, è subordinata alla verifica puntuale di tre requisiti fondamentali da parte dell'autorità competente:

1. Indagine Preventiva: È indispensabile che sia condotta un'indagine preventiva atta ad accertare l'assenza di rischi di inquinamento o alterazione della qualità delle acque sotterranee e a confermare che la reimmissione in falda sia una soluzione tecnicamente adeguata per il sito specifico.
2. Condizioni Relative alle Alternative: Deve essere dimostrata dal richiedente (su cui grava l'onere della prova) la sussistenza di almeno una delle seguenti due condizioni alternative rispetto all'utilizzo di altri corpi recettori (ove tecnicamente possibili e normativamente ammessi, ricordando il divieto di scarico su suolo ex Art. 103):
 - a) L'impossibilità tecnica di utilizzare tali sistemi di scarico alternativi.
 - b) L'eccessiva onerosità dei sistemi alternativi rispetto ai benefici ambientali che si otterrebbero con la reimmissione diretta in falda (valutata anche alla luce delle Migliori Tecniche Disponibili - BAT, Art. 101).
3. Rispetto dei Limiti Normativi: Resta implicitamente obbligatorio il rispetto di tutti i limiti di legge e le norme di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione vigente, presupposto generale per qualsiasi autorizzazione ambientale.

La mancanza anche di uno solo di questi requisiti (esito positivo dell'indagine preventiva, dimostrazione di almeno una delle condizioni alternative 2a o 2b, rispetto dei limiti generali) rende l'eventuale autorizzazione illegittima. Questo conferma la natura eccezionale della reimmissione diretta in falda, da considerarsi solo quando le alternative non siano praticabili o siano sproporzionatamente costose e dopo un'attenta valutazione dei rischi.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 152/2006, è vietato anche lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Pertanto, per gli impianti geotermici a circuito aperto, non è ammissibile l'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate direttamente sul suolo.

¹⁰ Verifica preventiva di compatibilità idrogeologica e di "assenza di alterazione dello stato chimico"

- all'interno delle Zone di Tutela Assoluta (ZTA)¹¹ e delle Zone di Rispetto (ZR)¹² delle captazioni idropotabili, come definite dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006. In assenza di perimetrazione regionale approvata, la ZR si estende per 200 metri dal punto di captazione, ex art. 94, c.6 salvo diversa e motivata valutazione dell'autorità competente.

Ai fini dell'individuazione delle procedure amministrative descritte nella Sezione 2, gli impianti di cui al primo paragrafo sono classificati in base alla portata massima di acqua derivata e restituita, secondo uno schema indicativo come il seguente.

Denominazione	Portata di reimmissione
Caso 1	Impianti con portata massima ≤ 2 l/s
Caso 2	Impianti con portata massima > 2 l/s e ≤ 10 l/s
Caso 3	Impianti con portata massima > 10 l/s

Tale classificazione di riferimento è quella in atto presso la CMTO e rinvenibile presso il sito web <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/ris-idriche/pdf/modulistica/reimmissioni.pdf>

È fondamentale evidenziare che la classificazione sopra riportata, basata sulla prassi tecnico-amministrativa adottata dalla Città Metropolitana di Torino per la gestione delle pratiche di scarico, **non coincide** con la classificazione definita dalla normativa regionale per le concessioni di derivazione. In particolare, mentre la **soglia di 10 l/s** è utilizzata come riferimento operativo locale ai fini della documentazione degli scarichi, la normativa regionale — **D.P.G.R. 1R/2014**, attuativo del R.R. 10/R/2003 — prevede una **procedura semplificata per le concessioni di derivazione fino a 20 l/s**. Tale distinzione deve essere tenuta presente per garantire coerenza tra la fase di autorizzazione allo scarico e quella di concessione di derivazione.

Questa duplicità di soglie rappresenta la principale fonte di complessità amministrativa per i progetti di media taglia (tra 10 e 20 l/s) e costituisce l'oggetto primario delle proposte di armonizzazione e semplificazione avanzate nella Sezione 4 del presente documento.

Indipendentemente dalla classificazione per portata definita al paragrafo precedente, si evidenzia che l'installazione degli impianti può essere soggetta a forti limitazioni o divieti, oppure richiedere le procedure autorizzative ordinarie complesse qualora ricadano, anche parzialmente, in una o più delle seguenti aree o condizioni critiche (in aggiunta alle aree di salvaguardia ZTA e ZR di cui al paragrafo precedente):

- Aree identificate dal PTA Piemonte o da altri strumenti di pianificazione come Zone di Ricarica di Acquiferi Significativi, Zone di Protezione Strategica o altre aree a specifica vulnerabilità o

¹¹ Il comma 3 dell'art. 94 del 152/2006 definisce che "La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio

¹² In tali zone il comma 4 dell'art. 94 del 152/2006 oltre all'installazione di pozzi perdenti vieta anche l'apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica.



tutela, dove le norme specifiche del PTA stesso possono porre limitazioni stringenti o divieti all'installazione o alla reimmissione, rendendo l'autorizzazione (anche ordinaria) difficile o impossibile.

- Aree soggette a vincoli specifici (ambientali, paesaggistici, idrogeologici critici, Siti Natura 2000) la cui normativa di tutela, pur non vietando a priori l'intervento, richiede valutazioni di impatto approfondite (es. VIA, VincA) nell'ambito delle procedure ordinarie, rendendo l'ottenimento dell'autorizzazione dipendente dalla dimostrazione di compatibilità.
- Casi in cui la documentazione tecnica preliminare evidenzia un rischio concreto di interferenza negativa su pozzi idropotabili esistenti o altre derivazioni sensibili, o un potenziale impatto termico o idraulico non trascurabile sull'acquifero (es. superamento soglie ΔT), situazione in cui l'autorizzazione (anche ordinaria) verrebbe probabilmente negata per motivi di tutela ambientale e sanitaria ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del PTA.

1.2: Definizioni Principali

Impianto geotermico a circuito aperto (acqua di falda): Sistema di climatizzazione (riscaldamento e/o raffrescamento) che utilizza l'energia termica presente nelle acque sotterranee (risorsa geotermica a bassa entalpia). Esso prevede il prelievo di acqua da un acquifero tramite un pozzo (pozzo di prelievo), il suo passaggio attraverso lo scambiatore di una pompa di calore (o direttamente per il free-cooling), e la sua successiva restituzione nello stesso corpo idrico sotterraneo di origine tramite un distinto pozzo (pozzo di reimmissione).

Pozzo di prelievo (o estrazione): Opera di captazione verticale, realizzata in conformità alle norme tecniche e alle buone pratiche, destinata al prelievo di acqua sotterranea da un determinato acquifero per l'utilizzo nell'impianto geotermico. La sua realizzazione e gestione sono soggette a concessione di derivazione d'acqua.

Pozzo di reimmissione (o restituzione): Opera verticale, distinta e opportunamente distanziata dal pozzo di prelievo e realizzata in conformità alle norme tecniche, destinata alla restituzione nel medesimo acquifero di origine dell'intera portata di acqua prelevata e utilizzata dall'impianto geotermico, dopo che questa ha subito una variazione di temperatura. La sua realizzazione e gestione sono soggette ad autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della normativa regionale.

Acquifero (o Corpo idrico sotterraneo): Strato o formazione geologica satura sufficientemente porosa e permeabile da permettere un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione (e la reimmissione) di quantità significative di acque sotterranee. Ai fini delle presenti Linee Guida, prelievo e reimmissione devono interessare il medesimo acquifero.

Falda (o Falda acquifera/idrica): La massa d'acqua sotterranea che occupa un determinato acquifero. Può essere libera (o freatica) se la sua superficie superiore è a contatto con l'atmosfera attraverso i pori del terreno, o confinata (o artesianica) se delimitata superiormente da uno strato impermeabile e in pressione.

Portata (di prelievo/derivata): Il volume di acqua sotterranea prelevato dal pozzo di estrazione nell'unità di tempo, solitamente espressa in litri al secondo (l/s) o metri cubi all'ora (m^3/h).

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Delta Termico (ΔT): La differenza massima di temperatura ammessa tra l'acqua reimessa nel pozzo di restituzione e la temperatura naturale indisturbata dell'acqua nell'acquifero ricevente. I limiti specifici sono definiti dalla normativa regionale o (anche in sua assenza) dalle prescrizioni tecniche di ARPA Piemonte per tutelare l'equilibrio termico della falda.

Interferenza termica (o Corto circuito termico / Breakthrough termico): Il fenomeno per cui il volume di acqua termicamente alterata e reimessa raggiunge l'area di influenza del pozzo di prelievo, modificando la temperatura dell'acqua prelevata e potenzialmente riducendo l'efficienza dell'impianto nel tempo. La corretta distanza tra i pozzi è fondamentale per evitarla o minimizzarla.

Studio idrogeologico: Relazione tecnica, redatta e asseverata da un professionista abilitato (Geologo), che caratterizza il contesto idrogeologico locale e valuta la sostenibilità del prelievo e della reimmissione e i potenziali impatti dell'impianto geotermico.

Sportello Unico (SUAP/SUE): Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o per l'Edilizia (SUE) presso il Comune competente per territorio, quale punto di accesso unico per il proponente per la presentazione delle istanze, comunicazioni e segnalazioni relative all'impianto, che provvede al coordinamento interno e con gli altri Enti coinvolti (es. Provincia/Città Metropolitana, ARPA Piemonte) ai fini del rilascio dei titoli abilitativi necessari.

Invarianza della qualità tra le acque prelevate e restituite per gli impianti geotermici a pompa di calore a circuito aperto: Invarianza chimica tra l'acqua prelevata e quella restituita in ragione del fatto che l'unico contatto dell'acqua prelevata per scambio termico è con lo scambiatore di calore della pompa di calore, pertanto l'acqua viene restituita chimicamente inalterata.

Qualità dell'acqua: La composizione chimica dell'acqua di falda è un fattore cruciale per l'affidabilità e la durata degli impianti open-loop. Problemi derivanti dalla qualità dell'acqua sono i seguenti. **Incrostazioni (Scaling)**, acque dure (ricche di calcio e magnesio) o con elevate concentrazioni di ferro e manganese possono causare la precipitazione di solidi, specialmente con variazioni di temperatura o pressione. Questi depositi (calcarei, ferrosi/manganesiferi) si formano in scambiatori di calore, tubazioni e filtri dei pozzi, riducendo il flusso, aumentando le perdite di carico e diminuendo drasticamente l'efficienza dello scambio termico. Per mitigare ciò, sono fondamentali analisi chimiche preventive e, se necessario, l'uso di scambiatori di calore indiretti o sistemi di trattamento dell'acqua, sebbene questi aumentino complessità e costi. **Corrosione**, acque con pH acido, alto contenuto di cloruri, solfati o gas disciolti (come CO₂ o H₂S) possono corrodere i componenti metallici dell'impianto (pompe, scambiatori, tubazioni). In questi casi, è essenziale scegliere materiali resistenti alla corrosione, come acciaio inox o plastiche speciali. **Biofouling**, la presenza di batteri, in particolare ferro-batteri, può portare alla formazione di biofilm e mucillagini che intasano filtri, pozzi e scambiatori. Per contrastare il biofouling, sono necessari sistemi di filtrazione adeguati e possibili interventi periodici di pulizia o disinfezione dei pozzi.



SEZIONE 2: PROCEDURE AUTORIZZATIVE

2.1: Individuazione della Procedura Applicabile

In funzione delle caratteristiche dimensionali e dell'ubicazione dell'impianto geotermico a circuito aperto con prelievo e reimmissione in falda (come definiti nella Sezione 1), si applicano le procedure amministrative di seguito descritte per la realizzazione dell'impianto geotermico. Si evidenzia fin d'ora che tali procedure devono sempre essere coordinate con l'ottenimento dei titoli abilitativi specifici e distinti per l'utilizzo della risorsa idrica (Concessione di Derivazione e Autorizzazione alla Restituzione/Scarico), secondo la normativa vigente (D.Lgs. 152/2006, PTA Piemonte, Regolamenti regionali/provinciali), i quali seguono un iter proprio e completo.

- **Comunicazione Preventiva:** considerata l'interazione diretta con la risorsa idrica sotterranea e la necessità dei relativi titoli abilitativi idrici, la procedura di mera Comunicazione Preventiva non è applicabile agli impianti geotermici a circuito aperto, indipendentemente dalla loro dimensione.
- **Procedura Abilitativa (PAS) per l'impianto geotermico e coordinamento con i titoli idrici:** la PAS non è applicabile agli impianti geotermici a circuito aperto, indipendentemente dalla loro dimensione.
- **Autorizzazione Unica (AU):** La disciplina dell'Autorizzazione Unica per gli impianti a fonti rinnovabili è stata aggiornata dal D.Lgs. 199/2021. Sebbene questa procedura sia primariamente orientata agli impianti di produzione di energia elettrica, essa costituisce il quadro di riferimento nazionale. Per i progetti geotermici oggetto di queste linee guida, che non ricadono in soglie di rilevanza nazionale, le procedure abilitative principali restano i titoli idraulici (concessione e autorizzazione allo scarico), a meno che non si attivi la procedura di PAUR descritta di seguito.
 - **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR):** Si introduce un concetto fondamentale per i progetti di maggiore dimensione: il **PAUR**, disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006. Questa procedura si attiva obbligatoriamente per tutti i progetti che devono essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), come nel caso degli impianti geotermici con portate superiori a 100 l/s. Il PAUR è un provvedimento onnicomprensivo che, al termine dell'iter, **sostituisce e assorbe in un unico atto tutti i permessi** necessari alla realizzazione del progetto, inclusa la **concessione di derivazione** e l'**autorizzazione allo scarico**. In questi casi, l'autorità competente per la VIA diventa l'ente titolare dell'intero procedimento autorizzativo.

2.2: Autorità Competente e Sportello Unico

L'individuazione dell'autorità amministrativa competente per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti geotermici a circuito aperto, nonché il ruolo dello Sportello Unico, sono definiti dalla normativa nazionale e regionale in materia di

energia, ambiente e governo del territorio. La complessità del procedimento autorizzativo, che spesso coinvolge molteplici competenze, rende cruciale una chiara identificazione degli enti procedenti e un efficace coordinamento.

- **Individuazione dell'ente procedente (es. Comune tramite SUAP/SUE, Provincia/Città Metropolitana, Regione).** L'ente o gli enti procedenti per l'autorizzazione di un impianto geotermico a circuito aperto variano in funzione della tipologia e della dimensione dell'impianto, nonché della specifica procedura amministrativa attivata (Comunicazione, concessioni per l'uso dell'acqua). In linea generale, e in coerenza con quanto emerge dal quadro normativo nazionale (D.Lgs. 22/2010, D.Lgs. 28/2011) e regionale piemontese (normativa su acque, energia e ambiente, come il R.R. 10/R/2003 e s.m.i. per le derivazioni idriche):
 - **Comune:** È generalmente l'ente competente per la ricezione e la gestione delle procedure edilizie e delle procedure energetiche semplificate quali le Comunicazioni di Inizio Lavori, spesso attraverso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) o lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il Comune verifica la conformità urbanistico-edilizia e partecipa alla Conferenza di Servizi se indetta.
 - **Regione Piemonte:** Definisce il quadro normativo e di pianificazione (PEAR, PTA). È l'autorità competente per il rilascio delle concessioni relative alle "grandi derivazioni" e per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relative ai progetti che superano le soglie dimensionali maggiori. In tali casi, gestisce l'intero iter attraverso il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).
 - **Provincia/Città Metropolitana di Torino:** In base alle deleghe regionali vigenti, sono gli enti competenti per il rilascio delle concessioni relative alle "piccole derivazioni" d'acqua, categoria in cui rientra la maggior parte degli impianti geotermici (sia in procedura ordinaria che semplificata). Gestiscono inoltre le relative autorizzazioni alla reimmissione/scarico e le procedure di VIA per soglie intermedie, acquisendo i pareri necessari (es. ARPA).
 - **Altri Enti:** A seconda delle specificità del progetto e della localizzazione, possono essere coinvolti nel procedimento autorizzativo altri enti con competenze settoriali, quali ARPA Piemonte per i pareri tecnico-ambientali, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po per pareri sulla compatibilità con la pianificazione di bacino, o ISPRA per la notifica di perforazioni profonde.

L'esatta individuazione dell'ente o degli enti procedenti per ciascun titolo abilitativo necessario (componente energetica, utilizzo risorsa idrica, aspetti ambientali, edilizi) deve essere verificata

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

caso per caso in base alla normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza.

- **Ruolo di coordinamento dello Sportello Unico (SUAP/SUE).** Lo Sportello Unico, sia esso per le Attività Produttive (SUAP) presso i Comuni per impianti connessi ad attività economiche, sia lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) per interventi edilizi, svolge un ruolo cruciale nel semplificare e coordinare i rapporti tra il proponente e le diverse pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo. Come definito nella Sezione 1, Punto 2, lo Sportello Unico agisce quale:
 - **Punto di accesso unico:** Il proponente presenta allo Sportello Unico l'istanza, la segnalazione o la comunicazione corredata dalla documentazione richiesta. Ciò evita al cittadino o all'impresa di doversi interfacciare separatamente con i molteplici uffici ed enti competenti.
 - **Coordinatore del procedimento:** Lo Sportello Unico ha il compito di trasmettere la documentazione agli altri enti coinvolti (es. Provincia/Città Metropolitana, ARPA Piemonte, Vigili del Fuoco, ASL, ecc.) per l'acquisizione dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari. Promuove l'indizione e la gestione della Conferenza di Servizi, qualora prevista dalla normativa.
 - **Gestore dei flussi documentali e informativi:** Assicura la corretta circolazione della documentazione, il rispetto delle tempistiche procedurali e fornisce informazioni al proponente sullo stato di avanzamento della pratica.
 - **Rilascio del titolo unico (ove previsto):** In alcuni casi, lo Sportello Unico può essere l'ente che formalmente rilascia il provvedimento finale, che ricomprende e sostituisce tutti i singoli atti di assenso delle amministrazioni partecipanti.

L'efficacia dell'azione dello Sportello Unico è fondamentale per garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi procedurali, in linea con gli obiettivi di sburocratizzazione per la promozione dell'energia geotermica, pur nel rispetto della completezza delle istruttorie e della tutela degli interessi pubblici coinvolti. Il coordinamento tra SUAP/SUE e gli enti competenti per i titoli idrici (Regione o Provincia/Città Metropolitana in base alla dimensione della derivazione) è particolarmente rilevante per gli impianti a circuito aperto, data la necessità di ottenere distinti ma interconnessi titoli abilitativi.

Il flusso procedurale operativo tramite Sportello Unico è il seguente:

- Il proponente presenta l'istanza completa (documentazione per il Comune, per la Provincia, per ARPA, ecc.) al SUAP/SUE competente.
- Il SUAP/SUE avvia il procedimento, trasmettendo la documentazione agli enti esterni (Regione o Provincia/Città Metropolitana in base alla dimensione della derivazione per la

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

concessione e lo scarico).

- L'iter per i titoli idrici procede presso la Provincia, che si interfaccia con ARPA.
- La Provincia comunica l'esito della sua istruttoria al SUAP/SUE.
- Il SUAP/SUE, raccolti tutti i pareri e atti di assenso, chiude il procedimento rilasciando il titolo unico o i titoli coordinati.

2.3: Documentazione Tecnica per la Procedura

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE

Documentazione comune a tutti i casi di piccole utilizzazioni domestiche e necessaria per le tipologie di impianti previsti nel **Caso A - piccoli impianti con prelievi fino a portata massima di 2 l/s**:

- **questa categoria è esclusa dall'obbligo di concessione. Pertanto, non è richiesta la** presentazione di una formale istanza di concessione di derivazione. Gli obblighi si concentrano sulla dichiarazione del pozzo e sull'autorizzazione allo scarico

Documentazione specifica per le tipologie di impianti previsti nel **Caso B - medi impianti con prelievi fino a portata massima di 20 l/sec**:

➤ **Modulistica e Documentazione Amministrativa**

- Domanda Formale di Concessione: Da presentare su apposita modulistica predisposta dall'ente competente (es. Città Metropolitana o Provincia).

➤ **Elaborati Tecnici di Progetto**

- Progetto Dettagliato dell'Opera di Captazione: Descrizione tecnica del pozzo di prelievo, incluse le modalità costruttive, la profondità, i materiali di rivestimento e i filtri.
- Relazione sul Fabbisogno Idrico: Un'analisi che correli strettamente la portata di derivazione richiesta al fabbisogno termico effettivo dell'edificio o del processo da servire, al fine di evitare sovradimensionamenti.
- Valutazione delle Alternative: Una relazione che illustri le alternative considerate.
- Piano di Manutenzione dell'Impianto: Sebbene citato nei requisiti per lo scarico, questo piano è un documento unitario di progetto che l'autorità di concessione richiede per valutare la sostenibilità e l'affidabilità a lungo termine dell'intero sistema, inclusa l'opera di captazione. I contenuti minimi di tale piano sono dettagliati nella Sezione 3 del presente documento.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

- **Studio Idrogeologico (Contenuti minimi per la valutazione del prelievo)** Questo è l'elaborato fondamentale, redatto e asseverato da un professionista abilitato (Geologo), che deve contenere almeno:
 - Inquadramento del Contesto Idrogeologico Locale:
 - Ricostruzione della stratigrafia, della geometria e della natura dei diversi acquiferi presenti.
 - Definizione della soggiacenza e della piezometria per ricostruire il sistema di circolazione idrica sotterranea.
 - Indicazione dei rapporti di separazione idraulica tra le falde, in osservanza del divieto di connessione tra falda freatica e falde profonde imposto dalla L.R. 22/1996.
 - Censimento dei Punti d'Acqua Esistenti: Rilievo di eventuali pozzi per approvvigionamento idropotabile o altre derivazioni sensibili in un intorno significativo dell'opera.
 - Caratterizzazione Qualitativa delle Acque Sotterranee: Analisi chimico-fisica e batteriologica per definire la qualità di base dell'acqua da prelevare e valutare la presenza di eventuali contaminanti.
- **Documentazione Aggiuntiva per Dimostrare la Sostenibilità del Prelievo (generalmente richiesta per portate > 10 l/s o in contesti complessi)**
 - Relazione Finale sulle Prove di Pompaggio: Documentazione indispensabile per la caratterizzazione idrodinamica dell'acquifero. Deve riportare i risultati dei test e la determinazione di:
 - Parametri Idrodinamici dell'acquifero: Trasmissività (T), Coefficiente di Immagazzinamento (S), Conducibilità Idraulica (k).
 - Portata Specifica della falda utilizzata (espressa in litri al secondo per metro di abbassamento).
 - Verifica delle Interferenze Idrauliche: Una valutazione, basata sui dati delle prove di pompaggio, degli impatti del cono di depressione indotto dal prelievo su pozzi o sorgenti limitrofi, in particolare quelli a uso idropotabile.
 - Valutazione degli Impatti Geo-Ambientali: Un'analisi specifica per escludere rischi quali:
 - Subsidenza indotta da eccessivi abbassamenti piezometrici.
 - Richiamo di acque con caratteristiche qualitative inferiori o di plume di contaminazione preesistenti.



- Verifica di Compatibilità con la Pianificazione: Dimostrazione della coerenza del prelievo con gli obiettivi e le prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte e con la pianificazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdBPo).
- Piano di Monitoraggio del Prelievo: Un documento che definisce le modalità e la frequenza con cui verranno monitorati in fase di esercizio i parametri chiave del prelievo, quali:
 - Le portate effettivamente derivate, per verificare il rispetto dei limiti concessi.
 - I livelli piezometrici nel pozzo di prelievo e in eventuali piezometri di controllo, per verificare l'assenza di scostamenti significativi rispetto alle previsioni progettuali e l'insorgere di impatti non previsti.

Documentazione specifica aggiuntiva per le tipologie di impianti previsti nel Caso C - grandi impianti con prelievi con portata massima superiore a 20 l/sec:

- **Documentazione per la Valutazione Ambientale (Obbligatoria per portate > 50 l/s)**
 - Studio Preliminare Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening): Elaborato obbligatorio per derivazioni con portata massima (Q_{max}) superiore a 50 l/s e fino a 100 l/s. Deve essere redatto in conformità al D.Lgs. 152/2006 e alla Legge Regionale n. 13 del 26 luglio 2023 per consentire all'autorità competente di valutare se il progetto possa avere impatti significativi sull'ambiente.
 - Studio di Impatto Ambientale (SIA) per la VIA Ordinaria: Elaborato obbligatorio per derivazioni con portata massima (Q_{max}) superiore a 100 l/s. Consiste in un'analisi completa e approfondita di tutti i potenziali impatti del progetto sulle diverse componenti ambientali, definendo le relative opere di mitigazione e monitoraggio.
- **Elaborati di Modellazione Numerica**
 - Relazione Tecnica di Simulazione Numerica: Un elaborato a firma di un geologo abilitato che, attraverso l'uso di uno strumento di calcolo dedicato, simuli l'evoluzione degli impatti in regime transitorio. La relazione deve includere:
 - La costruzione del modello idrogeologico utilizzato per le simulazioni, incluse le condizioni al contorno e i parametri di input.
 - Il calcolo dell'eventuale zona di riciclaggio tra il pozzo di presa e quello di scarico.
 - La simulazione dettagliata dell'evoluzione del plume termico (o bolla termica) conseguente alla reimmissione, relativa almeno al primo e al terzo anno di funzionamento dell'impianto.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



➤ **Documentazione per l'Eventuale Fase di "Ricerca"**

- Istanza per Autorizzazione alla Ricerca di Acque Sotterranee: Documento formale per richiedere l'autorizzazione a eseguire perforazioni esplorative e prove di pompaggio prima del rilascio della concessione definitiva. Questa fase ha una durata di 1 anno, prorogabile di 6 mesi.
- Programma dei Lavori di Ricerca: Un documento che descrive in dettaglio le operazioni di perforazione, le prove da eseguire e le modalità di gestione e smaltimento delle acque e dei fluidi di perforazione.
- Relazione Finale sui Risultati della Ricerca: Al termine della fase di ricerca, questo elaborato riassume i risultati ottenuti, incluse le prove di pompaggio, e costituisce la base tecnica per la successiva richiesta di concessione definitiva.

➤ **Documentazione per la Valutazione Ambientale**

- Studio di Incidenza Ambientale (VInCA): Oltre alla VIA o alla Verifica di Assoggettabilità a VIA, questo studio specifico è richiesto qualora l'impianto geotermico ricada, anche parzialmente, all'interno o in prossimità di siti della rete Natura 2000. Lo scopo è valutare le possibili incidenze significative del progetto su tali siti tutelati.

RICHIESTA DI SCARICO

Documentazione comune a tutti i casi di piccole utilizzazioni locali e necessaria per le tipologie di impianti previsti nel **Caso 1 - piccoli impianti con scarico fino a portata massima di 2 l/s:**

- Relazione che dimostri l'assenza di alternative di riutilizzo o di scarico tecnicamente ed economicamente realizzabili, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, rispetto alla reimmissione nella stessa falda.
- Cartografia in cui venga evidenziata l'ubicazione dell'opera di prelievo e di restituzione evidenziando che entrambe non ricadano all'interno di area di salvaguardia di punti di approvvigionamento idropotabile.
- Planimetria in scala idonea nella quale sia riportato l'edificio oggetto dell'intervento ed evidenziata la canalizzazione che dal prelievo porta all'utilizzo e quella che dall'utilizzo riporta in falda.
- elaborato grafico riportante:
 - colonna stratigrafica del pozzo di prelievo e di scarico
 - posizione della colonna finestrata dalla testa pozzo
- schema grafico del circuito impiantistico dal prelievo all'impianto di scambio geotermico fino alla reimmissione in falda.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



- dichiarazione di tecnico abilitato relativa a:
 - assenza di interferenze tra la reimmissione e le strutture edilizie limitrofe, le eventuali ripercussioni, soprattutto a lungo termine, sul moto della falda e le possibili influenze e/o variazioni sulla portanza dei terreni, descrizione dell'effetto di sovrapposizione degli impatti di eventuali altre autorizzazioni della medesima tipologia sul corpo idrico sotterraneo ricettore
 - al fatto che la localizzazione dei punti di prelievo e di restituzione è tale da minimizzare il riciclo delle acque, la formazione di stagnazione, l'alterazione significativa del parametro temperatura con precipitazione e messa in soluzione di sostanze inquinanti. A tal proposito si segnala che dovrà essere privilegiato il posizionamento dei pozzi che preveda la dissipazione degli effetti idrodinamici e termici dell'impianto prevalentemente all'interno dell'area di proprietà,
- Indicazione della temperatura massima di progetto e media mensile dell'acqua reflua (scarico)¹³, in base al ciclo di funzionamento dell'impianto di climatizzazione e delle condizioni a contorno, dovranno essere ipotizzate le ore di funzionamento giornaliere e mensili, le medie giornaliere e mensili della temperatura e della portata dell'acqua reflua scaricata
- Relazione contenente un approfondimento del quadro meteo-climatico di riferimento avendo cura di proporre anche una valutazione circa le possibili interazioni tra opera in progetto e cambiamenti climatici, stimando la vulnerabilità dell'opera stessa a tali cambiamenti, tenendo conto degli scenari previsionali futuri e considerando le eventuali ricadute che potrebbero esserci sulla realizzazione del progetto in esame e sull'efficienza dell'impianto stesso nel corso del tempo.
- Indicazioni in merito al volume totale del fabbricato da climatizzare, il fabbisogno termico di progetto per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il raffrescamento soddisfatto dalla pompa di calore. Scheda tecnica con le caratteristiche della

¹³ A tal proposito si segnala che l'attuale normativa di settore non prevede, per la fattispecie di scarico in argomento (reimmissione in falda), limiti specifici; tuttavia, devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine della tutela della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità del Piano di Tutela delle Acque. Considerati gli attuali livelli di conoscenza circa le modificazioni che potrebbero essere indotte dal delta termico sul chimismo della falda interessata nonché della biocenosi delle acque sotterranee, si ritiene che possa essere consentita una reimmissione con una temperatura che si attesti, nelle condizioni di massimo esercizio, tra i 20 e 22°C nella stagione estiva e tra i 7 e 8°C, nella stagione invernale. Per interventi che prevedono una reimmissione con valori maggiori nel periodo estivo e minori nel periodo invernale dovranno essere presentate adeguate valutazioni al fine di dimostrare che non vi siano alterazioni delle caratteristiche dell'acquifero interessato dalla reimmissione e che non vi siano nel tempo tendenze evolutive verso caratteristiche qualitative peggiori delle acque sotterranee.



macchina da installare, le sue prestazioni nominali (COP), la sua potenza elettrica, termica e frigorifera, la temperatura di progetto del fluido termovettore.

- Piano di manutenzione del sistema di captazione e di reimmissione.

Documentazione aggiuntiva specifica per le tipologie di impianti previsti nel Caso 2 - medi impianti con Scarico con portata massima tra 2 l/s e 10 l/s:

- Elaborato grafico, in scala idonea, dove venga indicata l'ipotesi di posizionamento di almeno un piezometro di controllo a valle dello scarico (in posizione più lontana possibile dalle opere di captazione e restituzione lungo la direzione di flusso della falda utilizzata e possibilmente all'interno della proprietà); tale manufatto dovrà essere idoneo al fine di consentire il prelievo di acque di falda con campionatori automatici e l'installazione di una sonda multiparametrica per misure e registrazione in continuo dei seguenti parametri: livello della falda, temperatura e conducibilità elettrica. Per ogni piezometro individuato per il monitoraggio dovrà essere inviata una relazione a firma di geologo abilitato competente in materia, riportante in modo previsionale i seguenti dati:
 - elaborato grafico dell'area interessata in scala opportuna contenente l'ubicazione con relativa sigla identificativa
 - colonna stratigrafica di ogni pozzo piezometrico
 - profondità della perforazione dalla testa pozzo
 - diametro della perforazione
 - diametro del rivestimento
 - materiale del rivestimento
 - posizione della colonna finestrata dalla testa pozzo
 - profondità di sigillatura dello spazio anulare dalla testa pozzo
 - quota assoluta s.l.m. del bordo superiore della protezione esterna in posizione aperta
 - ricostruzione della piezometria dell'area, eventualmente basata anche sui dati ricavati dalla realizzazione delle opere di monitoraggio, di cui sopra
 - eventuale collaudo finale dell'opera
 - distanza tra il pozzo di restituzione e il piezometro di monitoraggio
 - profondità di installazione della sonda multiparametrica.

- Relazione tecnica che contenga almeno le seguenti informazioni:

- caratterizzazione della qualità delle acque prelevate attraverso l'analisi chimo-

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



batteriologica (carica microbica a 20°C e 36°C) delle stesse e valutazione areale dei principali parametri idrochimici e di eventuali contaminanti presenti in maniera diffusa nell'intorno dell'intervento;

- dimostrazione che la localizzazione dei punti di prelievo e di restituzione¹⁴ è tale da minimizzare il riciclo delle acque, la formazione di stagnazione, l'alterazione significativa del parametro temperatura con precipitazione e messa in soluzione di sostanze inquinanti.
- Proposta di un limite di attenzione (inferiore alla temperatura massima/minima di scarico) che dovrà essere avallato dagli enti, sul quale verrà redatto un disciplinare gestionale che preveda, nel caso in cui venisse rilevato allo scarico un superamento del limite di attenzione della temperatura dell'acqua reflua di scarico, azioni volte alla diminuzione/aumento della temperatura dello scarico anche attraverso la riduzione o sospensione dell'attività impiantistica sino al ripristino delle condizioni di normalità (sotto il livello di attenzione).
- Relazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione del tecnico abilitato che dimostri l'assenza di interferenze tra la reimmissione e le strutture edilizie limitrofe, le eventuali ripercussioni, soprattutto a lungo termine, sul moto della falda e valuti le possibili influenze e/o variazioni sulla portanza dei terreni partendo dai valori di massima escursione della falda. Inoltre, le valutazioni (profilo superficie piezometrica a pozzi funzionati, massima escursione della falda, etc.) e i dati di input (pozzo di presa e restituzione, distanze dai fabbricati più prossimi, altezza dei piani interrati del fabbricato e dei fabbricati più prossimi, posizionamento del piezometro di monitoraggio, etc.), dovranno essere evidenziati in una sezione quotata in scala idonea.
- Relazione tecnica di accompagnamento allo schema grafico del circuito impiantistico dal prelievo all'impianto di scambio geotermico fino alla reimmissione in falda.
- Relazione tecnica contenente le indicazioni in merito al volume totale del fabbricato da climatizzare, il fabbisogno termico di progetto per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il raffrescamento soddisfatto dalla pompa di calore. Scheda tecnica con le caratteristiche della macchina da installare, le sue prestazioni nominali (COP), la sua potenza elettrica, termica e frigorifera, la temperatura di progetto del fluido termovettore.

Documentazione aggiuntiva specifica per le tipologie di impianti previsti nel Caso 3 - grandi impianti con Scarico con portata massima superiore a 10 l/s:

¹⁴ Dovrà essere privilegiato il posizionamento dei pozzi che preveda la dissipazione degli effetti idrodinamici e termici dell'impianto prevalentemente all'interno dell'area di proprietà



- Elaborato grafico, in scala idonea, dove venga indicata l'ipotesi di posizionamento di almeno un piezometro di controllo a valle dello scarico (in posizione più lontana possibile dalle opere di captazione e restituzione lungo la direzione di flusso della falda utilizzata e possibilmente all'interno della proprietà); tale manufatto dovrà essere idoneo al fine di consentire il prelievo di acque di falda con campionatori automatici e l'installazione di una sonda multiparametrica per misure e registrazione in continuo dei seguenti parametri: livello della falda, temperatura e conducibilità elettrica. Per ogni piezometro individuato per il monitoraggio dovrà essere inviata una relazione a firma di geologo abilitato competente in materia, riportante in modo previsionale i seguenti dati:
 - elaborato grafico dell'area interessata in scala opportuna contenente l'ubicazione con relativa sigla identificativa
 - colonna stratigrafica di ogni pozzo piezometrico
 - profondità della perforazione dalla testa pozzo
 - diametro della perforazione
 - diametro del rivestimento
 - materiale del rivestimento
 - posizione della colonna finestrata dalla testa pozzo
 - profondità di sigillatura dello spazio anulare dalla testa pozzo
 - quota assoluta s.l.m. del bordo superiore della protezione esterna in posizione aperta
 - ricostruzione della piezometria dell'area, eventualmente basata anche sui dati ricavati dalla realizzazione delle opere di monitoraggio, di cui sopra
 - eventuale collaudo finale dell'opera
 - distanza tra il pozzo di restituzione e il piezometro di monitoraggio
 - profondità di installazione della sonda multiparametrica.
- Relazione tecnica redatta da geologo abilitato contenente almeno le seguenti informazioni qualora non inviate nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio della concessione al prelievo:
 - la ricostruzione della soggiacenza, della piezometria e del gradiente idraulico della falda oggetto del prelievo e della reimmissione nell'area circostante l'intervento finalizzata a ricostruire il sistema della circolazione idrica sotterranea indotta dal prelievo e dalla restituzione; distribuzione areale della temperatura media delle acque nell'acquifero utilizzato comprensiva di grafici delle variazioni stagionali del parametro temperatura;
 - la ricostruzione della struttura idrogeologica interessata dalle opere in un intorno

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



significativo dell'area di intervento, indicazioni relative alla geologia superficiale, con sezioni idrogeologiche schematiche atte a definire, con buona precisione, lo spessore e la geometria del corpo idrico sotterraneo interessato e indicazioni sui valori dei parametri idrodinamici dello stesso acquifero (gradiente idraulico (i), conducibilità idraulica (k), trasmissività (T), coefficiente di immagazzinamento (S), porosità efficace (ne), tipologia idraulica - libero, semiconfinato, confinato -);

- i dati di portata specifica della falda utilizzata (litri per metro di abbassamento);
- censimento di eventuali pozzi per approvvigionamento idropotabile in un intorno significativo a partire dal centro dell'opera destinata alla restituzione in falda;
- caratterizzazione della qualità delle acque prelevate attraverso l'analisi chimico-batterologica (carica microbica a 20°C e 36°C) delle stesse e valutazione areale dei principali parametri idrochimici e di eventuali contaminanti presenti in maniera diffusa nell'intorno dell'intervento;
- la geometria e le caratteristiche idrochimiche del corpo recettore;
- dimostrazione che la localizzazione dei punti di prelievo e di restituzione¹⁵ è tale da minimizzare il riciclo delle acque, la formazione di stagnazione, l'alterazione significativa del parametro temperatura con precipitazione e messa in soluzione di sostanze inquinanti.
- descrizione dell'effetto di sovrapposizione degli impatti di eventuali altre autorizzazioni della medesima tipologia sul corpo idrico sotterraneo ricettore;
- valutazioni e schematizzazione delle ipotesi di modificazioni indotte dallo scarico oggetto dell'istanza sulla morfologia della superficie piezometrica e sul chimismo della falda interessata (valutazione degli effetti sullo stato termico e idrochimico) ed eventuali possibili richiami di contaminanti da monte e laterali in un intorno significativo dell'area di intervento, tenendo in considerazione la dissipazione degli effetti idrodinamici e termici della reimmissione.

- Proposta di un limite di attenzione (inferiore alla temperatura massima/minima di scarico) che dovrà essere avallato dagli enti, sul quale verrà redatto un disciplinare gestionale che preveda, nel caso in cui venisse rilevato allo scarico un superamento del limite di attenzione della temperatura dell'acqua reflua di scarico, azioni volte alla diminuzione/aumento della temperatura dello scarico anche attraverso la riduzione o sospensione dell'attività

¹⁵ Dovrà essere privilegiato il posizionamento dei pozzi che preveda la dissipazione degli effetti idrodinamici e termici dell'impianto prevalentemente all'interno dell'area di proprietà



impiantistica sino al ripristino delle condizioni di normalità (sotto il livello di attenzione).

- Relazione tecnica redatta da geologo abilitato che contenga le previsioni di dettaglio dell'evoluzione nel tempo della diffusione del caldo/freddo nella falda, simulando l'ampiezza, la durata e la modalità di propagazione attraverso l'utilizzo di uno strumento capace di eseguire simulazioni in regime transitorio al fine di effettuare una simulazione numerica dell'evoluzione del plume termico (o bolla termica) conseguente alla reimmissione. Tali simulazioni dovranno essere relative almeno al primo e terzo anno di funzionamento dell'impianto e tenere conto dei seguenti fattori:
 - costruzione del modello idrogeologico della falda nelle sue condizioni "naturali"
 - definizione dei parametri dell'impianto geotermico a bassa entalpia e dei regimi di funzionamento
 - costruzione dei modelli idrogeologici per stabilire le aree di influenza del pozzo di presa e del pozzo di scarico durante le stagioni invernale ed estiva ed alle diverse portate
 - calcolo dell'eventuale zona di riciclaggio tra pozzo di presa e pozzo di scarico
 - temperatura e portata media mensile o giornaliera dello scarico (tali medie dovranno tener conto delle ore di funzionamento giornaliero dell'impianto e delle altre condizioni al contorno).
- Relazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione del tecnico abilitato che dimostri l'assenza di interferenze tra la reimmissione e le strutture edilizie limitrofe, le eventuali ripercussioni, soprattutto a lungo termine, sul moto della falda e valuti le possibili influenze e/o variazioni sulla portanza dei terreni partendo dai valori di massima escursione della falda. Inoltre, le valutazioni (profilo superficie piezometrica a pozzi funzionanti, massima escursione della falda, etc.) e i dati di input (pozzo di presa e restituzione, distanze dai fabbricati più prossimi, altezza dei piani interrati del fabbricato e dei fabbricati più prossimi, posizionamento del piezometro di monitoraggio, etc.), dovranno essere evidenziati in una sezione quotata in scala idonea.
- Relazione tecnica di accompagnamento allo schema grafico del circuito impiantistico dal prelievo all'impianto di scambio geotermico fino alla reimmissione in falda.
- Relazione tecnica contenente le indicazioni in merito al volume totale del fabbricato da climatizzare, il fabbisogno termico di progetto per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il raffrescamento soddisfatto dalla pompa di calore. Scheda tecnica con le caratteristiche della macchina da installare, le sue prestazioni nominali (COP), la sua potenza elettrica, termica e frigorifera, la temperatura di progetto del fluido termovettore.



2.4: Iter Procedurale in Piemonte

L'iter per autorizzare un impianto geotermico a circuito aperto in Piemonte varia significativamente in base alla portata d'acqua richiesta e all'uso previsto. Si possono delineare i seguenti passaggi generali, tenendo conto delle tempistiche indicative previste dalla normativa o emerse dalla prassi:

➤ Fase Preliminare e di Fattibilità:

- Verifica idrogeologica del sito: presenza di una falda acquifera adeguata (produttività, spessore, profondità), caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua.
- Analisi dei vincoli: verifica della presenza di aree di tutela (PTA, zone di rispetto pozzi potabili, aree RISE), vincoli paesaggistici o idrogeologici (PAI), presenza di altri pozzi o impianti geotermici nelle vicinanze.
- Rispetto L.R. 22/1996: verifica della profondità della base dell'acquifero superficiale per garantire la non interconnessione con falde profonde.
- Definizione della portata necessaria in base al fabbisogno termico dell'edificio.

➤ Ottenimento della Concessione di Derivazione d'Acqua Sotterranea:

Competenza: Città Metropolitana o Provincia territorialmente competente.

- **Caso 1: Uso Domestico ($Q_{max} \leq 2$ l/s, residenziale non commerciale):** Generalmente escluso dall'obbligo di concessione. Potrebbe essere richiesta una comunicazione o verifica presso l'ente competente. Le tempistiche sono minime, legate alla comunicazione.
- **Caso 2: Procedura Semplificata (2 l/s < $Q_{max} \leq 20$ l/s, uso geotermico, reiniezione stessa falda):** Si applica l'Art. 34 del R.R. 10/R/2003 come modificato dal D.P.G.R. 1R/2014. Richiede la presentazione di apposita domanda (es. Modulo 03 Provincia Cuneo) con dati tecnici specifici sull'impianto geotermico. Sebbene la normativa regionale non specifichi una tempistica ridotta per questa procedura semplificata, è ragionevole attendersi tempi inferiori ai 12 mesi previsti per la procedura ordinaria.
- **Caso 3: Procedura Ordinaria ($Q_{max} > 20$ l/s o reiniezione diversa dalla stessa falda o uso non geotermico):** Segue l'iter completo previsto dal R.R. 10/R/2003. Prevede la presentazione di una domanda formale corredata da progetto dettagliato, relazione idrogeologica, valutazione delle alternative, ecc. La domanda viene pubblicata per eventuali osservazioni. Viene acquisito il parere di enti come ARPA Piemonte e Autorità di Bacino del Po (quest'ultima entro 40 giorni). Può essere indetta una visita istruttoria o una conferenza di servizi. La procedura include l'autorizzazione alla ricerca (perforazione

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



pozzi esplorativi/prove di pompaggio, durata 1 anno + 6 mesi proroga) prima del rilascio della concessione definitiva. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di concessione ordinaria è di 12 mesi dalla presentazione della domanda, anche se un termine di 180 giorni è menzionato in alcuni contesti provinciali. Il rinnovo della concessione richiede 180 giorni.

➤ **Ottenimento dell'Autorizzazione allo Scarico/Restituzione:**

Competenza: Generalmente Città Metropolitana o Provincia, con parere tecnico di ARPA Piemonte.

- **Modalità di Restituzione:** L'acqua utilizzata deve essere restituita all'ambiente. Le opzioni principali, soggette ad autorizzazione, sono:
 - **Reiniezione nella stessa falda di prelievo:** Questa è la modalità generalmente preferita e normata dalla deroga dell'Art. 104 del D.Lgs. 152/2006 e dall'Art. 29 del PTA Piemonte. Richiede che l'acqua sia restituita nello stesso corpo idrico sotterraneo da cui è stata prelevata, senza comprometterne la qualità e rispettando limiti termici specifici. È permessa solo se non esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide.
 - **Scarico in corpo idrico superficiale:** Se la reiniezione in falda non è possibile o autorizzabile, l'acqua può essere scaricata in un fiume, canale o lago. Questo richiede un'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e del PTA, rispettando i limiti di qualità e temperatura per le acque superficiali e il Deflusso Minimo Vitale (DMV).
- **Condizioni:** In entrambi i casi, l'autorizzazione è basata sul D.Lgs. 152/2006 e sul PTA. Devono essere rispettati i limiti di temperatura (definiti caso per caso, es. tra 7-8°C e 20-22°C citati nella documentazione di CMTO , o limiti specifici di progetto) e di qualità (basati sul concetto di "invarianza chimica" o comunque non peggioramento dello stato qualitativo).
- **Distinzione da MAR:** È importante distinguere la reiniezione geotermica standard dalle pratiche di "ravvenamento" o Managed Aquifer Recharge (MAR), che sono interventi specifici volti ad aumentare il volume d'acqua in falda o migliorarne la qualità, regolamentati dal DM 100/2016. La reiniezione geotermica non rientra in questa categoria specifica.
- **Tempistiche:** Il termine massimo per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è generalmente di 90 giorni, al netto di eventuali richieste di integrazioni. Il termine di 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico può subire sospensioni o proroghe



qualora siano necessarie valutazioni ambientali aggiuntive o pareri di altri enti (es. ARPA, ASL, Autorità d'Ambito). Per scarichi domestici, il rinnovo è tacito ogni 4 anni.

➤ **Valutazione Ambientale (se necessaria):**

Competenza: Regione, Città Metropolitana o Provincia a seconda della soglia e della normativa specifica (Legge Regionale n. 13 del 26 luglio 2023 Allegati A e B).

- **Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening):** Obbligatoria per derivazioni da acque sotterranee con $Q_{max} > 50$ l/s. Esempio: Progetto Biblioteca Civica (98 l/s). Progetto Novara (<50 l/s) dimensionato per evitarla. La procedura di verifica dovrebbe concludersi entro 45 giorni dall'avviso di trasmissione del progetto preliminare.
- **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA):** Obbligatoria per $Q_{max} > 100$ l/s da acque sotterranee. La procedura di VIA ha termini più lunghi (es. 120 o 150 giorni). La necessità di VIA o Verifica sospende i termini di altre procedure come l'Autorizzazione Unica.

➤ **Titoli Edilizi e Procedure Energetiche:**

Competenza: Comune (tramite Sportello Unico Attività Produttive - SUAP, se applicabile), Regione/Provincia.

- A seconda della potenza termica dell'impianto e della natura dei lavori, potrebbe essere richiesta una Comunicazione ai sensi del D.Lgs. 28/2011, da presentare al Comune tramite SUAP.
- Notifica ISPRA¹⁶: Comunicazione obbligatoria per perforazioni > 30 metri di profondità.
- Sicurezza Cantieri: Rispetto normative sicurezza (D.Lgs. 81/2008), inclusa presentazione POS.

Enti Coinvolti nel Processo Autorizzativo (Ruoli Dettagliati): Il processo coinvolge una pluralità di enti a diversi livelli:

- **Regione Piemonte:** Definisce la normativa quadro regionale (leggi regionali, PEAR, PTA, Linee Guida Geotermia), svolge funzioni di pianificazione strategica e indirizzo, è competente per la VIA/Verifica per soglie più elevate può delegare funzioni alle Province/Città Metropolitane.
- **Città Metropolitana / Provincia:** È l'ente principale per il rilascio delle **concessioni di derivazione** (ordinarie e semplificate) e delle **autorizzazioni allo scarico/reiniezione**. È competente per la VIA/Verifica per soglie. Gestisce l'istruttoria tecnica delle domande,

¹⁶ D.Lgs. 464/1984 art. 1; Circ. ISPRA prot. 13137/2018.

acquisendo i pareri necessari.

- **ARPA Piemonte:** Fornisce **supporto tecnico-scientifico** agli enti decisori durante l'iter autorizzativo (es. valutazione impatti, definizione limiti). Esprime **pareri ambientali** obbligatori su concessioni e scarichi. Definisce i **requisiti di monitoraggio** specifici per i progetti e conduce il monitoraggio ambientale a scala regionale delle acque sotterranee (RMRAS), anche se non risulta un monitoraggio specifico e continuativo dedicato solo agli impatti degli impianti geotermici open-loop.
- **Comune:** le **Comunicazioni** per gli impianti di minor potenza tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Verifica la **conformità urbanistico-edilizia** del progetto.
- **Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdBPo):** Esprime pareri sulla compatibilità del prelievo con la **pianificazione di bacino** e l'**equilibrio del bilancio idrico**. Il parere è richiesto nell'ambito dell'istruttoria per la concessione di derivazione.
- **ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale):** Riceve le **notifiche** obbligatorie per perforazioni di pozzi con profondità superiore ai 30 metri ai sensi della L. 464/1984, al fine di alimentare la **Banca Dati Geologica Nazionale**.
- **Altri:** A seconda della localizzazione e delle caratteristiche del progetto, possono essere coinvolti la **Soprintendenza** per vincoli culturali/paesaggistici, l'**Autorità Idraulica** competente per opere in alveo (in caso di scarico superficiale), e altri enti gestori di infrastrutture o aree protette.

2.5: Tempistiche Massime del Procedimento

Le tempistiche massime per la conclusione dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti geotermici a circuito aperto in Piemonte sono definite dalla normativa vigente, in particolare dalla **Legge 7 agosto 1990, n. 241** e dal **Regolamento Regionale 10/R/2003**.

- **Procedura di Esenzione per Uso Domestico (Portata ≤ 2 l/s):** Sebbene il prelievo sia esente da concessione, l'impianto è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione alla restituzione/scarico. Ai sensi dell'Art. 2 della L. 241/1990, in assenza di un termine specifico, il procedimento per il rilascio di tale autorizzazione deve concludersi entro il termine generale di 30 giorni, salvo sospensioni per richieste di integrazioni. Per garantire efficienza, si raccomanda l'applicazione del silenzio-assenso dopo 60 giorni, come disciplinato dall'Art. 20 della L. 241/1990.
- **Procedura Semplificata di Concessione (2 l/s < Portata ≤ 20 l/s):** Il Regolamento Regionale 10/R/2003, come modificato dal D.P.G.R. 1R/2014, ha introdotto questa procedura specifica ma non ha fissato un termine ridotto esplicito. In applicazione del principio di semplificazione

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



e per garantire efficacia alla norma, si ritiene che il procedimento debba concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza completa.

- **Procedura Ordinaria di Concessione (Portata > 20 l/s):** Il termine massimo indicativo per il rilascio della concessione è di 12 mesi, fatto salvo quanto previsto per eventuali sospensioni dovute a procedure di valutazione ambientale (VIA) o a richieste di integrazione documentale da parte degli enti competenti
- **Procedure di Valutazione Ambientale (VIA / Verifica di Assoggettabilità):** Qualora l'impianto sia soggetto a valutazione ambientale, i termini del procedimento di concessione sono sospesi, come previsto dall'Art. 2-bis della L. 241/1990. I termini per le procedure ambientali sono definiti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Legge Regionale n. 13 del 26 luglio 2023:
 - **Verifica di Assoggettabilità a VIA:** La procedura si conclude di norma entro 90 giorni.
 - **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA):** La procedura ha termini più lunghi, fissati in 150 giorni, al netto di eventuali richieste di integrazioni.

Il coordinamento tramite **Sportello Unico (SUAP/SUE)** e l'utilizzo della **Conferenza di Servizi Semplificata (Art. 14-bis, L. 241/1990)** sono strumenti essenziali per garantire il rispetto di queste tempistiche.

SEZIONE 3: CRITERI TECNICI E PRESIDI AMBIENTALI

3.1: Criteri per lo Studio Idrogeologico

Lo studio idrogeologico, redatto e asseverato da un geologo abilitato, costituisce l'elaborato tecnico fondamentale per valutare la sostenibilità dell'impianto e i suoi potenziali impatti. Esso deve essere conforme alle migliori pratiche e alle normative per la tutela delle acque, in particolare il **D.Lgs. 152/2006** e la **L.R. Piemonte 22/1996**.

Contenuti minimi richiesti per la valutazione di sostenibilità e impatto limitato

Lo studio deve contenere almeno i seguenti elementi, la cui profondità di analisi sarà proporzionata alla dimensione dell'impianto (Caso 1, 2 o 3):

- **Inquadramento Geologico e Idrogeologico:**
 - Descrizione della geologia e stratigrafia locale, basata su dati esistenti (es. cartografia geologica, sondaggi pregressi) e, se necessario, su indagini sito-specifiche.
 - Identificazione e caratterizzazione degli acquiferi presenti nel sottosuolo (freatico, confinati), con particolare riferimento alla loro geometria, litologia, e alla presenza di livelli a bassa permeabilità che fungono da separatori idraulici (acquicludi/acquitardi).
 - Ricostruzione della superficie piezometrica e della direzione del flusso di falda in

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

condizioni indisturbate.

- Verifica esplicita del rispetto del divieto di messa in comunicazione tra la falda freatica e quelle profonde, ai sensi dell'Art. 2 della L.R.22 /1996.

➤ **Caratterizzazione Idrodinamica dell'Acquifero:**

- Stima dei parametri idrodinamici (trasmissività, conducibilità idraulica, coefficiente di immagazzinamento) basata su dati di letteratura o, per impianti di Caso 2 e 3, obbligatoriamente su prove di pompaggio eseguite in sito¹⁷.
- Analisi dei risultati delle prove per definire la produttività del pozzo di prelievo e la capacità ricettiva del pozzo di reimmissione.

➤ **Analisi delle Interferenze:**

- Censimento dei punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti) in un raggio significativo attorno all'impianto (es. 200-500 metri a seconda della portata), con particolare attenzione ai pozzi a uso idropotabile, per i quali vanno rispettate le zone di tutela definite dall'Art. 94 del D.Lgs. 152/2006.
- Valutazione dell'interferenza idraulica: Stima del cono di depressione indotto dal prelievo e del cono di innalzamento generato dalla reimmissione, per verificare l'impatto sui pozzi vicini e sulle strutture interrato.
- Valutazione dell'interferenza termica: Per impianti di Caso 2 e, obbligatoriamente con modellazione numerica per il Caso 3, simulazione della propagazione del plume termico per verificare il rischio di corto circuito termico e l'impatto su altri usi sensibili.

➤ **Caratterizzazione Idrochimica e Tutela della Qualità:**

- Analisi chimico-fisica e batteriologica delle acque sotterranee per definire la qualità di base e valutare la compatibilità con i materiali dell'impianto (rischio di corrosione, incrostazione, biofouling).
- Valutazione del potenziale richiamo di acque di qualità inferiore o di plume di contaminazione preesistenti a causa della modifica del campo di moto indotta dall'impianto.

3.2: Criteri Tecnici per la Progettazione e Installazione

La progettazione e l'installazione degli impianti geotermici a circuito aperto devono sempre garantire la tutela della risorsa idrica sotterranea, l'efficienza energetica e la sicurezza operativa.

¹⁷ Ai sensi della normativa vigente ed almeno con test a portata costante ≥ 8 h con misura livello e conducibilità

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Si riportano di seguito criteri tecnici generali e distanze minime di riferimento, fermo restando che la loro puntuale applicabilità e l'eventuale necessità di prescrizioni aggiuntive o studi più approfonditi verranno valutate nell'ambito del procedimento autorizzativo, in base alle caratteristiche sito-specifiche e alle indicazioni di ARPA Piemonte.

Distanze Minime di Riferimento: al fine di prevenire interferenze termiche, idrauliche e qualitative, e nel rispetto delle normative vigenti (incluso Art. 94 D.Lgs. 152/2006), per gli impianti geotermici devono essere considerate come riferimento minimo le seguenti distanze standardizzate, la cui adeguatezza sarà verificata nell'ambito dello studio idrogeologico:

- Tra asse del pozzo di prelievo e asse del pozzo di reimmissione: minimo 15 metri. (Nota: Valore indicativo, da aumentarsi in funzione della portata e della velocità del flusso di falda. Il posizionamento ottimale prevede il pozzo di prelievo a monte idrogeologico rispetto a quello di reimmissione).
- Tra asse di ciascun pozzo e pozzi ad uso idropotabile esistenti (fuori Zona Rispetto): minimo 50 metri. (Nota: Valore cautelativo per minimizzare ogni potenziale interferenza termica o idraulica).
- Tra asse di ciascun pozzo e altri pozzi geotermici o sensibili esistenti: minimo 20 metri. (Nota: Valore indicativo da verificarsi per evitare impatti cumulativi negativi).
- Tra asse di ciascun pozzo e confini di proprietà: minimo 5 metri. (Nota: Valore indicativo per garantire che la maggior parte degli impatti ricada all'interno della proprietà, salvo servitù).
- Tra asse di ciascun pozzo ed edifici o infrastrutture interrato esistenti: minimo 5 metri. (Nota: Valore indicativo per prevenire rischi geotecnici o interferenze con fondazioni).

Profondità e Modalità Costruttive dei Pozzi: la realizzazione dei pozzi di prelievo e reimmissione (la cui profondità massima per impianti di piccola/media taglia è indicata in 150 metri, limite che potrebbe essere diverso per impianti più grandi), deve avvenire nel rispetto delle norme di buona tecnica (es. **Norme UNI 11572:2015** per la progettazione dei pozzi per acqua) e delle specifiche indicazioni tecniche eventualmente fornite da ARPA Piemonte. Si applicano almeno i seguenti criteri minimi generali, la cui sufficienza è soggetta a verifica nell'ambito del procedimento autorizzativo:

- **Profondità tratti filtranti:** I tratti filtranti (finestrati) del pozzo di reimmissione devono essere realizzati interamente al di sotto del livello statico della falda acquifera interessata. Si raccomanda l'applicazione dello stesso criterio per il pozzo di prelievo per ottimizzare lo scambio termico. La profondità minima dal piano campagna deve garantire l'isolamento da potenziali fonti di contaminazione superficiale.
- **Materiali:** Le tubazioni di rivestimento, i filtri e gli altri materiali posti a contatto con

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



l'acquifero devono essere geologicamente inerti, idonei all'uso, resistenti alla corrosione e alle potenziali incrostazioni legate alle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua di falda locale. Ove applicabile o come buona pratica, utilizzare materiali certificati per il contatto con acque destinate al consumo umano.

- **Sigillatura e Isolamento:** Deve essere assicurata un'efficace e permanente sigillatura dello spazio anulare tra il rivestimento esterno del pozzo e la parete del foro di perforazione. Tale sigillatura (es. con cemento bentonitico o materiali idonei) è particolarmente critica nei primi metri dal piano campagna per impedire infiltrazioni superficiali e deve garantire l'isolamento idraulico tra l'acquifero captato/utilizzato ed eventuali altri acquiferi superficiali o profondi attraversati, prevenendo la comunicazione idraulica indesiderata.
- **Completamento Testa Pozzo:** La chiusura superiore del pozzo (testa pozzo) deve essere realizzata a regola d'arte, garantendo la sicurezza, l'accessibilità per ispezioni e manutenzioni future (es. misura livelli, campionamenti) e una sigillatura ermetica per prevenire l'ingresso di acqua superficiale, inquinanti o corpi estranei.
- **Sviluppo e Spurgo:** Al termine della perforazione, devono essere eseguite adeguate operazioni di sviluppo e spurgo del pozzo per rimuovere i residui di perforazione, ottimizzare l'efficienza idraulica del filtro e dell'area circostante e ottenere campioni d'acqua rappresentativi per le analisi.

Portate massime ammissibili. La determinazione della portata massima ammissibile per un impianto geotermico a circuito aperto è un elemento cruciale che condiziona la sostenibilità dell'intervento e deve essere stabilita caso per caso, attraverso un'attenta valutazione tecnica ed idrogeologica, e formalizzata nell'atto di concessione/autorizzazione rilasciato dall'Autorità competente. Non si tratta di un valore predefinito, ma di un limite derivante dalla capacità dell'acquifero di sostenere il prelievo e la successiva reimmissione senza subire alterazioni negative o compromettere altri usi legittimi della risorsa idrica. I principali criteri e fattori che concorrono alla definizione della portata massima ammissibile includono:

- **Caratteristiche e Produttività dell'Acquifero:**
 - La portata deve essere commisurata alle proprietà idrodinamiche dell'acquifero sfruttato, quali la trasmissività (T), il coefficiente di immagazzinamento (S), lo spessore saturo e la sua geometria. Tali parametri, da accertarsi mediante uno specifico studio idrogeologico e prove di pompaggio, definiscono la capacità produttiva del pozzo di prelievo e la capacità ricettiva del pozzo di reimmissione.
 - Deve essere garantito che il prelievo non causi un depauperamento della risorsa,

mantenendo i livelli piezometrici entro limiti di sostenibilità e non superando la capacità di ricarica naturale o indotta dell'acquifero nel lungo termine.

➤ **Sostenibilità Idrogeologica e Ambientale:**

- La portata massima deve essere tale da non generare impatti negativi significativi, quali:
 - Interferenze idrauliche dannose su pozzi o sorgenti limitrofi destinati ad uso idropotabile o ad altre concessioni esistenti.
 - Fenomeni di subsidenza indotti da eccessivi abbassamenti piezometrici.
 - Richiamo di acque con caratteristiche qualitative inferiori o di plume di contaminazione preesistenti.
 - Alterazioni significative dell'equilibrio idrogeologico locale, inclusa la direzione e la velocità del flusso idrico sotterraneo.
- La capacità dell'acquifero di ricevere integralmente la portata reimessa deve essere verificata, assicurando che non si verifichino fenomeni di intasamento accelerato del pozzo di restituzione o innalzamenti anomali e persistenti della superficie piezometrica che possano causare problemi a infrastrutture o ecosistemi superficiali.

➤ **Coerenza con la Pianificazione e la Normativa:**

- Le portate ammissibili devono essere compatibili con gli obiettivi di tutela e gestione della risorsa idrica definiti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte e da altri strumenti di pianificazione territoriale e di bacino.
- Devono essere rispettati i vincoli e le prescrizioni specifiche eventualmente vigenti per l'area di intervento (es. aree di ricarica, zone di protezione strategica).

➤ **Dimensionamento dell'Impianto e Fabbisogno Energetico:**

- La portata richiesta e assentita deve essere strettamente correlata al fabbisogno termico effettivo dell'edificio o del processo da servire e all'efficienza della pompa di calore selezionata. È necessario evitare sovradimensionamenti delle portate che comporterebbero un utilizzo inefficiente della risorsa idrica e un potenziale aumento degli impatti senza un reale beneficio energetico.

➤ **Limiti Derivanti dalle Procedure Autorizzative:**

- Fermo restando la valutazione tecnica sito-specifica, si ricorda che le soglie di portata (come quelle definite nella Sezione 1, Punto 1, e riprese nella Sezione 2, ad es. ≤ 2 l/s, > 2 l/s e ≤ 10 l/s, > 10 l/s, o le soglie per la procedura semplificata di concessione fino a 20 l/s, e per l'assoggettabilità a procedure di valutazione ambientale per portate > 50 l/s o > 100 l/s).



I/s) determinano l'iter amministrativo, la complessità della documentazione richiesta e le eventuali valutazioni ambientali preventive. Tali soglie procedurali non definiscono di per sé la portata massima tecnicamente sostenibile per un dato acquifero, la quale deve emergere dalle indagini specifiche.

➤ **Approvazione dell'Autorità Competente e Monitoraggio:**

- La portata massima ammissibile è formalmente stabilita dall'Autorità competente (Provincia/Città Metropolitana di Torino o Regione, a seconda dei casi) nell'ambito del provvedimento di concessione di derivazione d'acqua e/o nell'autorizzazione alla reimmissione. Tale decisione si basa sull'istruttoria della documentazione tecnica presentata dal proponente, comprendente lo studio idrogeologico, i risultati delle prove di pompaggio e le valutazioni di impatto, nonché sui pareri espressi dagli enti preposti (es. ARPA Piemonte).
- Le portate effettivamente derivate e reimmesse durante l'esercizio dell'impianto devono essere misurate e monitorate, secondo le prescrizioni contenute nei titoli abilitativi, al fine di verificare il rispetto dei limiti concessi e l'assenza di scostamenti significativi rispetto alle previsioni progettuali.

Limiti standard per il Delta Termico (ΔT) tra acqua prelevata e reimessa. Al fine di tutelare l'equilibrio termico della falda acquifera, la temperatura dell'acqua reimessa (T_r) deve soddisfare contemporaneamente due condizioni principali. In primo luogo, la variazione rispetto alla temperatura media annuale naturale della falda (T_f), valutata in fase progettuale, non deve superare i 5°C^{18} ($T_{rL} \geq T_f - 5^\circ\text{C}$ e $T_{rH} \leq T_f + 5^\circ\text{C}$). In secondo luogo, la temperatura di reimmissione (T_r) non deve di norma eccedere i 21°C . Quest'ultimo limite può essere derogato solo in presenza di comprovate e documentate anomalie geotermiche naturali preesistenti nell'acquifero. Per la verifica di tali limiti, la temperatura di riferimento della falda (T_f) va misurata sul circuito a monte della pompa di calore (cioè, prima dello scambio termico), mentre la temperatura di reimmissione

¹⁸ In Emilia Romagna è considerata ammissibile una variazione massima di temperatura di 6°C . La Provincia Autonoma di Bolzano impone che le acque utilizzate nei circuiti di scambio termico siano reimmesse in falda ed ha stabilito una variazione massima di temperatura pari a 5°C , impone inoltre che tra gli studi idrogeologici allegati alle istanze di derivazione d'acqua per uso scambio termico, sia prodotto il calcolo del pennacchio termico (quello previsto nella fase preliminare va poi verificato ed eventualmente corretto nello studio idrogeologico conclusivo che si effettua dopo la terebrazione del pozzo). Viene quindi implementata una banca dati dei pennacchi termici sulla base della quale la Provincia gestisce ed autorizza le distanze minime tra impianti. Il criterio adottato dalla Provincia di Bolzano è senz'altro rigoroso, ma è eccessivamente oneroso per impianti che utilizzano piccole portate allo scopo di climatizzare ambienti non particolarmente grandi. La Città Metropolitana di Milano considerata ammissibile una variazione massima di temperatura di 5°C rispetto alla temperatura della falda, con una temperatura massima di reimmissione di 20° .



(Tr) va misurata a valle della stessa (cioè dopo lo scambio termico e prima della restituzione nel pozzo). Per tali misurazioni possono essere impiegati sistemi datalogger, anche wireless. Una deroga specifica è prevista per l'utilizzo di prime falde molto superficiali, la cui temperatura risente direttamente ed in modo sensibile delle variazioni termiche atmosferiche stagionali. Qualora tale dipendenza sia adeguatamente documentata attraverso idonee analisi tecniche, il limite massimo assoluto per la temperatura di reimmissione (Tr) può essere elevato a 23°C. Anche in questa particolare situazione, tuttavia, devono essere rispettate contemporaneamente entrambe le condizioni: l'incremento termico massimo rispetto alla temperatura della falda rimane fissato a 5°C ($T_{RH} \leq T_f + 5^\circ\text{C}$) e la temperatura assoluta non deve superare i 23°C ($T_{RH} \leq 23^\circ\text{C}$).

Piano di manutenzione. Un Piano di Manutenzione dettagliato e regolarmente attuato è indispensabile per assicurare l'efficienza energetica costante nel tempo, prevenire guasti, prolungare la vita utile dell'impianto geotermico a circuito aperto e garantire la conformità alle condizioni autorizzative nonché la continua tutela della risorsa idrica e dell'ambiente. Il piano di manutenzione deve dettagliare la manutenzione periodica, in particolare del sistema di reimmissione, che è spesso soggetto a intasamento da materiale in sospensione, da crescita batterica lungo le superfici filtranti del pozzo, oppure per lo sviluppo di bolle di gas o per precipitazione chimica dei sali e ioni disciolti spesso ricchi di ferro. Il Piano di Manutenzione deve essere redatto dal progettista o dall'installatore qualificato, tenendo conto delle specifiche dell'impianto, delle caratteristiche dell'acqua di falda rilevate e delle indicazioni dei costruttori dei componenti. Esso deve contenere almeno i seguenti elementi:

➤ **Elenco dei Componenti Critici dell'Impianto:**

- Sistema di Captazione e Restituzione: Pozzo/i di prelievo e pozzo/i di reimmissione (rivestimenti, filtri, colonna piezometrica, testa pozzo).
- Apparecchiature di Pompaggio: Pompe sommerse o di superficie (motore, giranti, supporti, cavi).
- Circuito Idraulico Primario (acqua di falda): Tubazioni, valvole di intercettazione e regolazione, filtri a protezione della pompa di calore, scambiatori di calore (se presenti, scambiatori di disaccoppiamento tra circuito di falda e circuito pompa di calore).
- Pompa di Calore: Scambiatore lato acqua di falda (evaporatore in ciclo invernale, condensatore in ciclo estivo).
- Sistemi di Controllo e Monitoraggio: Sonde di temperatura, pressione, portata, livelli piezometrici, quadri elettrici.

➤ **Tipologia e Frequenza degli Interventi di Manutenzione:** Per ciascun componente critico, il piano deve specificare:

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



- **Ispezioni Visive e Controlli Funzionali:** Da eseguire con frequenza regolare (es. mensile, trimestrale) per verificare l'integrità generale, l'assenza di perdite, rumorosità anomale, corretto funzionamento degli indicatori.
 - **Manutenzione Ordinaria Programmata:** Interventi periodici (es. semestrali, annuali o basati su ore di funzionamento) quali:
 - Pulizia dei filtri meccanici sull'acqua di falda.
 - Verifica e taratura della strumentazione di misura e controllo.
 - Controllo dei parametri elettrici delle pompe.
 - Verifica delle pressioni e temperature di esercizio.
 - **Manutenzione Straordinaria o su Condizione:** Interventi da eseguire al manifestarsi di specifiche condizioni o cali di performance, quali:
 - Pulizia e disincrostazione degli scambiatori di calore.
 - Spurgo e sviluppo dei pozzi (rigenerazione).
 - Sostituzione di componenti usurati (es. tenute, giranti pompe, anodi sacrificali se presenti).
- **Procedure Operative Dettagliate per Interventi Specifici:**
- **Manutenzione dei Pozzi di Prelievo e Reimmissione:**
 - **Pozzo di Reimmissione:** Data la sua elevata suscettibilità all'intasamento, richiede particolare attenzione. Il piano deve prevedere:
 - ❖ Monitoraggio regolare della sua efficienza (es. misurando la pressione di reimmissione o il livello piezometrico nel pozzo durante il funzionamento).
 - ❖ Tecniche di pulizia periodica, la cui frequenza sarà determinata dall'esperienza operativa e dalla qualità dell'acqua, quali: controlavaggi (se il design del pozzo lo consente), spurghe ad elevata portata, spazzolatura meccanica dei filtri, trattamenti chimici mirati (es. con acidi deboli o agenti chelanti per rimuovere incrostazioni calcaree o ferrose, o con biocidi specifici per il biofouling, utilizzando esclusivamente prodotti certificati, a basso impatto ambientale, autorizzati per l'uso e garantendo il corretto smaltimento delle acque di risulta del trattamento secondo normativa). Le videoispezioni periodiche possono aiutare a diagnosticare lo stato del pozzo e a mirare gli interventi.
 - **Pozzo di Prelievo:**



- ❖ Controllo dell'efficienza della pompa sommersa (portata, prevalenza, assorbimento elettrico).
- ❖ Ispezione e pulizia delle griglie di aspirazione della pompa.
- ❖ Verifica periodica dell'efficienza del pozzo (es. test di portata specifici) per rilevare eventuali cali di produttività dovuti a intasamento dei filtri o dell'acquifero circostante.
- **Manutenzione degli Scambiatori di Calore:**
 - Procedure per la pulizia meccanica (es. flussaggio inverso, spazzolatura se accessibili) o chimica (con prodotti disincrostanti o detergenti idonei e compatibili con i materiali dello scambiatore e dell'impianto, seguita da accurato risciacquo). La necessità di pulizia può essere indicata da un aumento del ΔP attraverso lo scambiatore o da una riduzione del ΔT e dell'efficienza di scambio.

Analisi Periodiche dell'Acqua di Falda:

- Prevedere campionamenti periodici dell'acqua di falda prelevata (almeno annuali o con frequenza maggiore se si sospettano variazioni o problemi) per analisi chimico-fisiche e microbiologiche. Queste analisi sono fondamentali per:
 - Monitorare l'eventuale evoluzione delle caratteristiche dell'acqua (es. durezza, contenuto di ferro, manganese, cloruri, solfati, carica batterica).
 - Identificare precocemente potenziali rischi di incrostazione, corrosione o biofouling.
 - Adattare le strategie di manutenzione preventiva (es. frequenza pulizie, necessità di trattamenti specifici).

Registrazione degli Interventi: È obbligatoria la tenuta di un apposito registro o libretto di impianto (ove previsto dalle normative o come buona pratica) su cui annotare cronologicamente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, i controlli eseguiti, i risultati delle analisi dell'acqua, i materiali di consumo sostituiti e le eventuali anomalie riscontrate. Tale documentazione è essenziale per la tracciabilità, per la pianificazione futura e per eventuali verifiche da parte delle autorità competenti.

Misure di Sicurezza: Il piano deve includere le indicazioni relative alla sicurezza degli operatori durante le attività di manutenzione, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3.3: Misure Standard di Tutela della Falda

La realizzazione di impianti geotermici a circuito aperto, che interagiscono direttamente con le acque sotterranee tramite pozzi di prelievo e restituzione, è soggetta a normative nazionali e

regionali volte a garantire una gestione responsabile della risorsa e la tutela complessiva dell'ambiente sotterraneo. Queste regolamentazioni sono finalizzate principalmente a prevenire impatti negativi, affrontando tre aspetti fondamentali.

In primo luogo, si persegue la **salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico e geotecnico**. Ciò significa assicurare che i prelievi d'acqua siano sostenibili rispetto alla capacità di ricarica naturale degli acquiferi, mantenendo così il bilancio idrico ed evitando forme di sovrasfruttamento che potrebbero compromettere la disponibilità della risorsa nel tempo. In questo contesto, viene data priorità agli usi idropotabili. Le norme mirano anche a preservare l'eventuale isolamento naturale tra diversi corpi idrici sotterranei, impedendo la creazione di connessioni idrauliche artificiali, e a prevenire l'insorgenza di problematiche geotecniche come cedimenti del terreno o fenomeni di subsidenza.

In secondo luogo, è cruciale il **controllo dell'impatto termico sulla falda**. La reimmissione di acqua a temperatura modificata deve avvenire entro limiti ben definiti (Delta T), così da circoscrivere l'anomalia termica indotta nel sottosuolo. Questo è necessario sia per evitare fenomeni di corto circuito termico tra il pozzo di restituzione e quello di prelievo (che ridurrebbe l'efficienza dell'impianto stesso), sia per escludere la propagazione di alterazioni termiche verso captazioni vicine, in particolare i pozzi destinati all'uso potabile.

Infine, la normativa pone grande attenzione alla **tutela della qualità intrinseca del sistema suolo-acqua**. Bisogna impedire l'alterazione chimica e microbiologica del terreno e delle acque sotterranee. Tale tutela si applica sia durante le fasi di ricerca e perforazione, controllando i materiali utilizzati affinché non rilascino sostanze indesiderate, sia durante l'esercizio dell'impianto, garantendo che il ciclo di prelievo, scambio termico e restituzione non modifichi negativamente la composizione chimica o biologica dell'acqua rispetto alle sue condizioni naturali nell'acquifero.

➤ **Obblighi minimi per prevenire l'inquinamento e l'interferenza tra acquiferi**

La prevenzione dell'inquinamento e dell'interferenza tra distinti corpi idrici sotterranei rappresenta un requisito fondamentale per la sostenibilità degli impianti geotermici a circuito aperto e per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica. A tal fine, devono essere rigorosamente osservati i seguenti obblighi minimi durante la progettazione, la realizzazione e l'esercizio dei pozzi di prelievo e reimmissione: prelievo e restituzione dovranno avvenire in corrispondenza della sola falda superficiale (o comunque del medesimo acquifero individuato come idoneo), evitando ogni possibile interferenza o messa in comunicazione idraulica con eventuali falde più profonde o altri acquiferi distinti e isolati. Tale principio è posto a salvaguardia dell'integrità dei diversi sistemi acquiferi, in linea con la normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006) e le specifiche disposizioni regionali (quale, ad esempio, la L.R. 22/1996 del Piemonte che vieta opere che mettano in comunicazione la falda freatica con quelle profonde).



Per garantire il rispetto di tale obbligo e prevenire fenomeni di contaminazione incrociata o alterazione dei regimi idrici, dovranno essere applicate le seguenti prescrizioni:

- **Adeguate Caratterizzazione Idrogeologica Preliminare:**
 - Prima della perforazione, è indispensabile condurre uno studio idrogeologico dettagliato del sito, volto a identificare la stratigrafia locale, la geometria e la natura dei diversi acquiferi presenti, i loro livelli piezometrici, le loro caratteristiche qualitative e i rapporti di eventuale separazione idraulica (presenza di livelli impermeabili o semipermeabili significativi).

➤ **Progettazione e Realizzazione dei Pozzi:**

- **Profondità e Filtrazione Selettiva:** La profondità dei pozzi di prelievo e reimmissione e il posizionamento dei tratti filtranti (finestrati) devono essere attentamente progettati per interessare esclusivamente l'acquifero prescelto, senza attraversare completamente e mettere in comunicazione strati acquiferi sottostanti e distinti, qualora protetti da livelli impermeabili o con caratteristiche piezometriche e qualitative significativamente diverse.
- **Sigillatura Efficace dello Spazio Anulare:** È cruciale assicurare una sigillatura (cementazione o con altri materiali approvati) completa, permanente ed efficace dello spazio anulare tra il rivestimento del pozzo e la parete del foro di perforazione. Tale sigillatura deve estendersi per tutta la profondità necessaria a:
 - Isolare l'acquifero captato da possibili infiltrazioni di acque superficiali inquinate.
 - Prevenire la migrazione verticale di acqua (e potenziali contaminanti) tra diversi acquiferi attraversati dal pozzo, garantendo la separazione idraulica. Particolare cura deve essere posta nella sigillatura in corrispondenza degli strati argillosi o impermeabili che separano gli acquiferi.
- **Materiali Inerti e Certificati:** Le tubazioni di rivestimento, i filtri e i materiali utilizzati per la sigillatura devono essere chimicamente inerti, meccanicamente resistenti, idonei al contatto con l'acqua sotterranea e non devono rilasciare sostanze inquinanti, in conformità alle normative vigenti (es. DM 174/2004 per materiali a contatto con acque destinate al consumo umano, ove applicabile come buona pratica).
- **Protezione della Testa Pozzo:** La testa del pozzo deve essere completata a regola d'arte, sigillata ermeticamente e protetta da possibili infiltrazioni superficiali dirette, sversamenti accidentali o accessi non autorizzati, come già specificato nella sezione 3.2.

➤ **Tecniche di Perforazione e Fluidi:**

- Adottare tecniche di perforazione appropriate al contesto idrogeologico che minimizzino

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



il rischio di contaminazione.

- Utilizzare fluidi di perforazione (fanghi) a basso impatto ambientale, preferibilmente a base di bentonite e acqua pulita, o comunque approvati. Devono essere evitati additivi potenzialmente inquinanti.
- I fluidi di perforazione e i cuttings (detriti di perforazione) devono essere gestiti e smaltiti in conformità alla normativa vigente sui rifiuti, evitando la loro dispersione incontrollata nell'ambiente.

➤ **Manutenzione e Controllo:**

- Periodiche ispezioni e, se necessario, interventi di manutenzione sui pozzi (es. verifiche di integrità della testa pozzo, campionamenti per analisi della qualità dell'acqua) possono contribuire a identificare tempestivamente eventuali problematiche di contaminazione o perdita di isolamento.

➤ **Criteri per la gestione dell'acqua durante i test di pompaggio**

I test di pompaggio, indispensabili per la caratterizzazione idrogeologica dell'acquifero, la verifica della produttività dei pozzi e la determinazione dei parametri necessari alla progettazione sostenibile dell'impianto geotermico, comportano l'estrazione di volumi d'acqua che devono essere gestiti con la massima attenzione al fine di prevenire impatti negativi sull'ambiente circostante e garantire la conformità alla normativa vigente. La gestione di tali acque deve essere pianificata preventivamente e descritta nella documentazione progettuale.

- **Comunicazione e Autorizzazione Preliminare:**

- Prima dell'inizio dei test di pompaggio, il proponente deve informare l'Autorità competente (generalmente Provincia/Città Metropolitana e ARPA Piemonte) riguardo alle modalità previste per la gestione e lo scarico temporaneo delle acque emunte.
- Qualora le acque di risulta dei test di pompaggio siano configurabili come scarico idrico temporaneo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale, dovrà essere richiesta e ottenuta apposita autorizzazione o assenso, secondo le procedure stabilite dall'ente. Dovranno essere specificate la durata prevista dei test, le portate massime e i volumi totali stimati, nonché il corpo recettore individuato.

- **Scelta del Corpo Recettore e Modalità di Scarico:**

- La scelta del corpo recettore per le acque emunte durante i test deve essere operata privilegiando le soluzioni a minor impatto ambientale e tecnico, in ordine di



preferenza:

- ❖ Riutilizzo: Ove tecnicamente fattibile e compatibile con le caratteristiche dell'acqua (es. per usi irrigui temporanei previo accordo, per usi di cantiere), nel rispetto delle normative di settore.
- ❖ Reimmissione nello stesso acquifero: Attraverso un pozzo di reimmissione già realizzato e idoneo, o altro sistema che garantisca l'assenza di cortocircuiti idraulici e termici (sebbene l'impatto termico sia generalmente trascurabile per le acque di test non ancora circolate nell'impianto di scambio) e previo trattamento per la rimozione dei solidi sospesi. Tale opzione deve essere attentamente valutata per non compromettere le finalità del test stesso o la qualità dell'acquifero.
- ❖ Scarico in corpo idrico superficiale: (es. corso d'acqua, canale demaniale) previa verifica della sua idoneità a ricevere le portate previste senza causare erosione, alterazione significativa del regime idraulico o della qualità delle acque. Lo scarico dovrà avvenire in un punto che minimizzi il disturbo all'ecosistema acquatico e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'ente gestore del corpo idrico e del PTA.
- ❖ Scarico tramite rete fognaria: Solo se autorizzato dal gestore del servizio idrico integrato e se le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua sono compatibili con l'impianto di depurazione.
- È vietato lo scarico diretto delle acque di pompaggio sul suolo nudo o in aree non idonee (es. aree soggette a ristagno, aree naturali protette, aree di particolare vulnerabilità ambientale), a meno di specifiche autorizzazioni che prevedano adeguate opere di mitigazione (es. bacini di dissipazione e infiltrazione controllata su aree definite).
- Il punto di scarico deve essere localizzato in modo da evitare fenomeni di erosione delle sponde o del terreno, interferenze con altre utenze idriche, infrastrutture o aree di pregio ambientale.
- **Tutela della Qualità delle Acque Scaricate:**
 - Le acque emunte durante le prime fasi di spurgo del pozzo e durante i test possono contenere una quantità significativa di solidi sospesi (sabbia, limo, argilla, residui di perforazione). È obbligatorio prevedere sistemi di trattamento preliminare, quali vasche di sedimentazione temporanee (bacini di decantazione) o sistemi di filtrazione mobili, per ridurre il contenuto di solidi sospesi a livelli accettabili per il corpo



recettore prescelto e conformi ai limiti normativi o alle prescrizioni autorizzative.

- Le dimensioni delle vasche di sedimentazione devono essere calcolate in base alla portata di emungimento e al tempo di ritenzione necessario per una efficace decantazione.
- È necessario garantire che durante la perforazione e lo sviluppo del pozzo non siano stati utilizzati additivi o sostanze (es. fanghi di perforazione non bentonitici, lubrificanti) che possano contaminare l'acqua da emungere e, di conseguenza, il corpo recettore. Qualora fossero stati utilizzati, le acque di test devono essere analizzate per tali sostanze e, se necessario, opportunamente trattate o smaltite come rifiuto secondo normativa.
- Dovrà essere effettuato un monitoraggio visivo e, se richiesto dall'autorità, analitico (almeno per pH, temperatura, conducibilità elettrica e solidi sospesi totali) dell'acqua scaricata, in ingresso e uscita dal sistema di trattamento, e del corpo recettore a monte e a valle del punto di scarico, soprattutto durante le fasi iniziali e più critiche del test.
- **Controllo delle Portate e Prevenzione dell'Erosione:**
 - La portata di scarico deve essere regolata per essere compatibile con la capacità ricettiva del corpo idrico superficiale o del sistema di smaltimento, evitando fenomeni di rigurgito, allagamento o erosione.
 - Se necessario, devono essere predisposte opere temporanee per la dissipazione dell'energia dell'acqua in uscita (es. scivoli, massi ciclopici) e per la protezione del suolo nel punto di immissione.
- **Durata dei Test e Volumi Emunti:**
 - La durata dei test di pompaggio deve essere quella strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi tecnici (generalmente definita da normative tecniche o buone pratiche di settore) al fine di minimizzare il volume totale di acqua emunta e scaricata.
 - I volumi emunti devono essere misurati e registrati.
- **Ripristino delle Aree:**
 - Al termine dei test, le eventuali strutture temporanee utilizzate per la gestione delle acque (es. vasche di sedimentazione, canalizzazioni) devono essere rimosse e le aree interessate dallo scarico o dal cantiere devono essere ripristinate allo stato originale o secondo le indicazioni dell'autorità competente. I sedimenti accumulati nelle



vasche di decantazione devono essere caratterizzati e smaltiti in conformità alla normativa sui rifiuti.

○ **Documentazione:**

- Tutte le fasi della gestione delle acque durante i test di pompaggio, incluse le comunicazioni con gli enti, le modalità di scarico adottate, i risultati dei monitoraggi qualitativi e quantitativi, i volumi totali emunti e le operazioni di ripristino, devono essere accuratamente documentate e allegate alla relazione idrogeologica finale e/o alla documentazione tecnica presentata per le successive fasi autorizzative dell'impianto geotermico.
- Invarianza chimica delle acque reimmesse in falda

Costruttivamente gli impianti a pompa di calore prevedono che l'acqua prelevata dalla prima falda mediante l'opera di presa venga a contatto con lo scambiatore di calore della pompa di calore (sistema diretto o ad unico circuito idraulico), oppure con uno scambiatore di calore a piastre che cede il calore ad un circuito idraulico indipendente e interno alla pompa di calore (sistema indiretto o a doppio circuito idraulico); questo secondo sistema permette alla pompa di calore di rimanere idraulicamente isolata dall'acqua prelevata che transita nel circuito esterno. Le suddette caratteristiche costruttive consentono di escludere che l'acqua di falda subisca fenomeni di alterazione o inquinamento. È quindi accertata l'invarianza chimica delle acque reimmesse rispetto a quelle prelevate. Tuttavia, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, le acque utilizzate per scambio termico in impianti a pompa di calore sono comunque qualificate come scarichi e la loro reimmissione nella stessa falda da cui sono prelevate può avvenire mediante autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dopo indagine preventiva.

L'acqua restituita all'ambiente (falda o corpo superficiale) deve comunque rispettare i limiti qualitativi e termici imposti dall'autorizzazione specifica, basata sul D.Lgs. 152/2006 e sul PTA regionale. Per la reiniezione in falda, il summenzionato concetto di "invarianza chimica", talvolta applicato, richiede che la qualità dell'acqua reimpressa non sia peggiore di quella prelevata. Tuttavia, la verifica di una reale invarianza può essere complessa, poiché anche il solo passaggio attraverso l'impianto e la variazione termica possono indurre sottili modifiche nell'equilibrio chimico dell'acqua. Per lo scarico in corpo idrico superficiale, valgono i limiti generali per gli scarichi industriali o assimilati. In entrambi i casi, l'alterazione termica rimane un impatto primario da gestire attraverso limiti sul ΔT o sulla temperatura assoluta di restituzione. Il mancato rispetto di questi limiti può comportare sanzioni amministrative o penali.

3.4: Monitoraggio

➤ **Invarianza chimica - Definizione di parametri minimi e frequenza per il monitoraggio in**

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



esercizio (es. portate, temperature, livelli)

Per gli impianti ricadenti nel Caso 1 - piccoli impianti con scarico fino a portata massima di 2 l/s il proponente attesta nel progetto da autorizzare, lo stato di qualità delle acque sotterranee (non sono richieste analisi idrochimiche) citandone lo stato di qualità idrochimica delle acque sotterranee desunto dalla letteratura o da dati, relativi alle reti di pozzi esistenti, riferiti al massimo a cinque anni prima della data di presentazione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto geotermico e alla reimmissione in falda o alle indicazioni identificative dei corpi acquiferi e dei relativi vincoli di tipo qualitativo e quantitativo riportate nei documenti di programmazione e gestione delle risorse idriche sotterranee (PTUA, Piano d'Ambito, PGT, altro). Per gli impianti ricadenti nei Casi 2 e 3 il proponente deve effettuare almeno un campionamento dell'acqua prelevata in un punto del circuito posto a monte della pompa di calore e un campionamento in un punto del circuito posto a valle della pompa di calore prima dell'opera di restituzione. Il campionamento deve essere effettuato entro 30 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto per accertare l'invarianza chimica suddetta.

I prelievi e le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuati da Laboratorio Certificato, dato atto che le spese complessive del prelievo di campioni e delle analisi sono a carico del concessionario, inoltre i prelievi andranno eseguiti nella medesima giornata e condotti preferibilmente in un arco di tempo compatibile col tempo di transito delle acque nell'impianto. Il set analitico dovrà essere definito in funzione del corpo idrico interessato, delle pressioni ambientali e conformemente al Protocollo Analitico della Rete Manuale della Regione Piemonte, che applica i parametri chimici previsti dal D.Lgs. 30/2009, dal D.M. 260/2010 e dal D.M. 6 luglio 2016. A titolo orientativo, si suggerisce di considerare:

- **Parametri chimico-fisici principali:** pH, conducibilità, durezza, solidi disciolti totali, nitrati, nitriti, ammonio, cloruri, solfati, ferro, manganese, piombo.
- **Parametri biologici/microbiologici:** da prevedersi solo se indicato da valutazioni di rischio o su richiesta dell'autorità competente (es. coliformi totali, Escherichia coli).
- **Parametri specifici o contaminanti:** selezionati in base alle potenziali interferenze del ciclo termico-geotermico (es. composti organici, tracce di metalli, olio minerale).

Questo elenco è orientativo e non vincolante; il laboratorio dovrà applicare metodi accreditati e gli enti potranno richiedere parametri addizionali in base al contesto.

Casi a parte riguardano:

PUL e Prelievo da Aree con Inquinamento Diffuso; se una PUL a circuito aperto preleva da falde con inquinamento diffuso noto sono necessarie



- **Caratterizzazione Qualità Acque:** È cruciale una dettagliata caratterizzazione della qualità della falda freatica. Questa deve basarsi su dati ufficiali da enti come Regione Piemonte, ARPA, Aziende Territoriali Sanitarie (ATS), Province/Città Metropolitana di Torino, Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO), Gestori del Servizio Idrico Integrato e Comuni. È fondamentale utilizzare solo dati da pozzi/piezometri i cui filtri siano limitati all'acquifero freatico interessato.
- **Condizioni per la Reimmissione:** Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 104, c. 2), la reimmissione è autorizzabile se:
 - Avviene nella stessa falda/unità geologica di prelievo.
 - Non peggiora la qualità dell'acqua prelevata (invarianza chimica, eccetto variazioni termiche).
 - La portata è la medesima.
 - In caso di contaminazione preesistente superiore ai limiti, la disciplina dello scarico considera la natura delle alterazioni e gli obiettivi di qualità del corpo idrico (art. 101, c. 6, D.Lgs. 152/2006).
 - Viene effettuata un'indagine preventiva per escludere ulteriori rischi.

PUL e Prelievo da Siti in Bonifica: se una PUL preleva acque da siti in bonifica (ai sensi del D.Lgs. 152/2006) sono necessarie:

- **Coordinamento con Bonifica:** L'impianto deve essere strettamente coordinato con le attività di bonifica, potendo richiedere il rinvio dell'avvio dell'impianto geotermico.
- **Autorizzazioni Specifiche:** Sono necessarie valutazioni tecniche e ambientali approfondite. L'indagine preventiva è ancora più critica per escludere rischi di mobilitazione o diffusione di inquinanti.
- **Limitazioni:** L'installazione è generalmente sconsigliata o vietata vicino a siti contaminati in bonifica, salvo studi idrogeologici specifici che escludano rischi.

Per tutti i casi valgono i seguenti Principi Guida Essenziali

- **Non Aggravamento:** L'impianto non deve peggiorare la contaminazione esistente.
- **Tutela Idrica:** Deve essere garantita la protezione quali-quantitativa della risorsa idrica sotterranea.
- **Monitoraggio:** È indispensabile un piano di monitoraggio della qualità, temperatura e livello delle acque per verificare il rispetto delle condizioni e l'assenza di impatti negativi.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

L'applicazione rigorosa di questi principi è fondamentale per uno sviluppo sostenibile della geotermia a bassa entalpia in contesti ambientali complessi.

Nota interpretativa:

La scelta del protocollo analitico deve essere commisurata al grado di rischio, alla tipologia di falda e alle condizioni locali. Gli enti competenti (Regione, ARPA, Città Metropolitana, ASL) possono richiedere parametri aggiuntivi o frequenze diverse rispetto ai valori orientativi indicati.

SEZIONE 4: PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE

Al fine di promuovere l'utilizzo dell'energia geotermica in Piemonte, riducendo gli oneri amministrativi e l'incertezza normativa per i proponenti e per le Pubbliche Amministrazioni, si propongono le seguenti azioni di semplificazione, volte a rendere l'iter autorizzativo più chiaro, coerente e celere.

4.1 Adozione di una Classificazione Unica e Coerente degli Impianti

La principale fonte di ambiguità nell'attuale prassi risiede nell'utilizzo da parte di alcuni enti, di soglie di portata diverse e contraddittorie. Si propone di adottare in modo univoco una classificazione degli impianti basata sulle soglie definite dalla normativa regionale (R.R. 10/R/2003 e s.m.i.), valida sia per il procedimento di **concessione alla derivazione** sia per quello di **autorizzazione allo scarico**.

- **Caso A - Uso Domestico (≤ 2 l/s):** Iter agevolato con documentazione minima.
- **Caso B - Piccole Utilizzazioni (> 2 l/s e ≤ 20 l/s):** Iter basato sulla **Procedura Semplificata** regionale, con documentazione standard.
- **Caso C - Altre Utilizzazioni (> 20 l/s):** Iter basato sulla **Procedura Ordinaria**, con documentazione approfondita e commisurata all'impatto.

L'adozione di questa classificazione unica elimina ogni dubbio interpretativo e garantisce un percorso certo per il proponente.

4.2 Definizione di un Iter Chiaro per l'Uso Domestico tramite Sportello Unico (SUAP/SUE)

Per gli impianti di piccola taglia (Caso A), che sono i più diffusi ma spesso soggetti a incertezze procedurali, si propone di formalizzare un iter semplificato che sfrutti appieno le potenzialità dello Sportello Unico.

- **Azione Proposta:** Stabilire che il proponente presenti un'**istanza unica** allo Sportello Unico del Comune competente (SUAP o SUE), contenente contestualmente la **denuncia del pozzo** e la **richiesta di autorizzazione allo scarico**. Lo Sportello Unico agisce come unico

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

interlocutore e coordinatore del procedimento, inoltrando la documentazione agli enti competenti (Regione o Provincia/Città Metropolitana in base alla dimensione della derivazione) e rilasciando il titolo finale.

Questa misura riduce drasticamente la complessità per i piccoli utenti, centralizzando la procedura in un unico punto.

ALLEGATI

- **Allegato A: Applicazioni Tipiche ed Esempi Documentati in Piemonte**
- **Allegato B: Quadro Normativo**
- **Allegato C: Tabella sintetica dei percorsi autorizzativi in Piemonte**

ALLEGATO A

Applicazioni tipiche ed esempi documentati in Piemonte - Stato attuale della diffusione del geotermico open loop e suo potenziale in Piemonte

Applicazioni tipiche ed esempi documentati in Piemonte

I sistemi geotermici a circuito aperto sono estremamente versatili e possono essere impiegati per la climatizzazione di una vasta gamma di edifici, sia nel settore residenziale che terziario e pubblico. Le applicazioni tipiche includono:

- Complessi residenziali e condomini
- Edifici per uffici e settore terziario
- Musei, teatri, centri culturali
- Centri sportivi (es. piscine con elevati carichi termici)
- Ospedali e strutture sanitarie
- Edifici industriali (per processi o climatizzazione)

Questi sistemi possono fornire riscaldamento invernale, raffrescamento estivo e produzione di acqua calda sanitaria (ACS). Possono essere integrati sia in edifici di nuova costruzione che in ristrutturazioni. In caso di ristrutturazioni, possono essere abbinati a terminali a bassa temperatura (pannelli radianti, ventilconvettori) per massimizzare l'efficienza, ma anche a radiatori esistenti, specialmente se si utilizzano pompe di calore capaci di produrre acqua a temperature più elevate (es. $>65-70^{\circ}\text{C}$). È inoltre possibile l'integrazione sinergica con altre fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici per coprire il consumo elettrico della pompa di calore e delle pompe di circolazione.

Nella Regione Piemonte esistono diversi esempi documentati di impianti geotermici a circuito aperto, sebbene una mappatura completa sia difficile da ottenere:

- **Torino - Biblioteca Civica e Teatro Nuovo:** Un progetto significativo prevede un impianto open-loop per la climatizzazione, con una portata massima derivabile di 98 l/s (tramite 4 pozzi di prelievo da 24.5 l/s ciascuno) e un volume annuo massimo di circa 602.000 mc. L'iter autorizzativo ha richiesto la Verifica di Assoggettabilità a VIA e l'ottenimento della concessione di derivazione e dell'autorizzazione allo scarico in falda.
- **Torino - Officine Grandi Riparazioni (OGR):** Per la riqualificazione del complesso storico, è stato scelto un impianto geotermico a circuito aperto per la climatizzazione dell'edificio "ad H". La soluzione open-loop è stata preferita a quella closed-loop a causa dell'elevato numero di sonde verticali che sarebbero state necessarie per coprire il fabbisogno

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



energetico, considerate le difficoltà logistiche e i costi. L'impianto prevede prelievo da falda superficiale e reiniezione nella stessa falda.

- **Novara - Teleriscaldamento Sant'Agabio:** Uno studio di fattibilità ha valutato l'integrazione di una pompa di calore geotermica open-loop in una centrale termica a servizio di una rete di teleriscaldamento. Il progetto mirava a una portata di 25 l/s, dimensionata per rimanere al di sotto della soglia di 50 l/s che richiede la Verifica di Assoggettabilità a VIA secondo la normativa nazionale.
- **Provincia di Torino - Esempi Vari:** L'azienda Geonovis riporta la realizzazione di diversi impianti open-loop in provincia di Torino, per abitazioni monofamiliari, aziende e strutture come la Fondazione Paideia, sfruttando la presenza di acqua di falda a profondità accessibili (es. 18 metri in un caso). Un progetto aziendale mirava a fornire 630 kW termici. Il registro dei procedimenti VIA della Città Metropolitana menziona anche un progetto della Eataly Real Estate Srl per la trivellazione di 6 pozzi open-loop a Torino.
- **Provincia di Vercelli e Cuneo:** Annunci pubblici riportano istanze di concessione per impianti geotermici a circuito aperto in queste province, indicando l'attività in corso anche al di fuori dell'area metropolitana torinese.

Stato attuale della diffusione del geotermico open loop e suo potenziale in Piemonte

Valutare con precisione la diffusione attuale degli impianti geotermici a circuito aperto in Piemonte presenta delle difficoltà. La principale fonte di dati regionale sugli impianti termici è il **Catasto degli Impianti Termici (CIT)**, gestito dalla Regione Piemonte. Questo strumento raccoglie informazioni sugli impianti installati, inclusi modello, tipologia e potenza.

Tuttavia, un limite significativo del CIT, almeno fino alle analisi condotte negli anni passati (es. studio Polito), è la difficoltà nel distinguere in modo affidabile gli impianti geotermici a circuito aperto da quelli a circuito chiuso. Spesso, gli impianti sono genericamente classificati con sorgente "acqua", senza specificare se si tratti di sonde (closed-loop) o prelievo da falda (open-loop). Questa mancanza di granularità nei dati ufficiali rappresenta un ostacolo notevole. Non è possibile determinare con esattezza quanti impianti open-loop siano operativi, la loro distribuzione geografica, la loro taglia media o le loro specifiche performance basandosi unicamente sui dati pubblici del CIT. Di conseguenza, diventa complesso per i decisori politici e gli operatori del settore avere un quadro chiaro del mercato specifico degli impianti open-loop, delle sue dinamiche di crescita e delle aree a maggiore penetrazione, informazioni che sarebbero cruciali data la specificità normativa e ambientale di questa tecnologia rispetto a quella closed-loop. **Una migliore raccolta e categorizzazione dei dati nel CIT, o tramite strumenti complementari, sarebbe quindi auspicabile per colmare questa lacuna informativa e supportare una pianificazione strategica**

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



più efficace.

Nonostante questa limitazione, l'analisi dei dati aggregati del CIT ha mostrato una crescita costante del numero totale di installazioni di pompe di calore geotermiche (sia open che closed loop) in Piemonte nel decennio 2009-2019, con un andamento quasi lineare e un tasso di crescita medio annuo del 10%. Questo suggerisce un interesse crescente per la tecnologia geotermica in generale nella regione. L'analisi per taglia indicava che circa la metà delle installazioni geotermiche totali erano di piccola taglia (<30 kW), mentre circa un quinto erano di grande taglia (>300 kW).

Diversi studi, in particolare quelli condotti dal Politecnico di Torino¹⁹ su incarico della Regione o di enti locali, hanno cercato di mappare il potenziale geotermico a bassa entalpia in Piemonte. Mentre la mappatura regionale su larga scala si è concentrata principalmente sul potenziale *closed-loop* (basato su conducibilità termica del suolo, ecc.) , studi più specifici, come quello per la Provincia di Cuneo²⁰, hanno incluso una valutazione dedicata al potenziale *open-loop*. Questa valutazione si basa sull'analisi dei parametri idrogeologici della falda superficiale (come trasmissività, spessore saturo, gradiente idraulico) per stimare qualitativamente e quantitativamente la possibilità di estrarre e reiniettare acqua in modo sostenibile per lo scambio termico.

Anche il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) del Piemonte riconosce il potenziale significativo della geotermia a bassa entalpia, sia a circuito chiuso che aperto, per contribuire agli obiettivi energetici e ambientali regionali. Il PEAR sottolinea la maggiore efficienza potenziale dei sistemi a circuito aperto dove le condizioni idrogeologiche sono favorevoli e propone una mappatura regionale della producibilità distinta per le due tecnologie.

¹⁹ Il potenziale geotermico a bassa entalpia nella Regione Piemonte Relazione finale, Politecnico di Torino (2021)

²⁰ Provincia di Cuneo - Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee" (Civita et al., 2005

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

ALLEGATO B

Quadro Normativo

Legislazione nazionale rilevante

Diverse normative nazionali costituiscono la base per la regolamentazione di questi impianti:

- **D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):** È la normativa quadro in materia ambientale. Per gli impianti open-loop, sono particolarmente rilevanti le disposizioni sulla tutela delle acque (Parte Terza). *L'Art. 104 stabilisce il divieto generale di scarico diretto nelle acque sotterranee, ma prevede deroghe specifiche, autorizzabili dall'autorità competente, per la reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che ciò non comprometta gli obiettivi di qualità del corpo idrico.* L'Art. 124 disciplina l'autorizzazione agli scarichi, che è necessaria anche per la reiniezione in falda o lo scarico in corpo idrico superficiale. La Parte Seconda del decreto definisce le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Verifica di Assoggettività a VIA (screening). Per le derivazioni di acque sotterranee, lo screening è richiesto per portate superiori a 50 l/s, mentre la VIA completa è necessaria per portate superiori a 100 l/s.
- **R.D. 1775/1933 (Testo Unico sulle Acque e Impianti Elettrici):** Sebbene datato, questo regio decreto stabilisce principi fondamentali ancora validi, come la natura pubblica delle acque (sotterranee incluse) e la necessità di ottenere una concessione amministrativa per la loro derivazione e utilizzo, salvo specifiche eccezioni. Le procedure regionali per il rilascio delle concessioni si basano su questo quadro.
- **D.Lgs. 22/2010 (Riassetto Normativa Geotermica):** Questo decreto definisce le risorse geotermiche in base all'entalpia, classificando come a bassa entalpia quelle con temperatura del fluido inferiore a 90°C. Crucialmente, definisce le "piccole utilizzazioni locali" come quelle realizzate tramite pozzi fino a 400 metri di profondità per estrarre fluidi geotermici o acque calde con una potenza termica complessiva non superiore a 2 MW. Il decreto assegna la competenza amministrativa per queste piccole utilizzazioni alle Regioni (o enti delegati), imponendo l'adozione di procedure semplificate. Esclude esplicitamente dall'applicazione le acque termali destinate a scopo terapeutico e differenzia la disciplina delle sonde geotermiche a circuito chiuso (non soggette a normativa mineraria) da quella degli impianti con prelievo di fluidi.
- **D.Lgs. 28/2011 (Promozione dell'Uso dell'Energia da Fonti Rinnovabili):** Attuando la direttiva europea sulle rinnovabili, questo decreto stabilisce un regime autorizzativo differenziato per gli impianti FER in base alla taglia e alla tipologia. Le procedure principali

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



sono: l'Autorizzazione Unica (AU), di competenza regionale o provinciale, per impianti sopra determinate soglie di potenza; la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di competenza comunale, per impianti sotto tali soglie; e la Comunicazione di Inizio Lavori per interventi assimilabili all'edilizia libera. Sebbene pensato principalmente per impianti di produzione elettrica, si applica anche a impianti termici. L'Art. 7 prevedeva l'emanazione di un decreto ministeriale specifico per le prescrizioni di posa delle sonde geotermiche e l'individuazione dei casi di applicazione della PAS, decreto poi emanato nel 2022 ma limitatamente ai sistemi a circuito chiuso. Il D.Lgs. 28/2011 ha introdotto procedure semplificate come la PAS. Tuttavia, per il settore geotermico, la sua applicazione è stata circoscritta dal DM 30/09/2022 ai soli impianti a circuito chiuso, rendendola di fatto non applicabile ai sistemi open-loop oggetto di questo documento.

- **Leggi sulla Notifica Pozzi (L. 464/1984, D.P.R. 238/1988):** Impongono l'obbligo di comunicare all'ISPRA (ex Servizio Geologico Nazionale) la perforazione di pozzi con profondità superiore ai 30 metri. Il DPR 238/1988 definisce anche le fasce di rispetto attorno ai punti di prelievo idropotabile.
- **DM 30/09/2022 ("Decreto Posa Sonde"):** Sebbene rappresenti un passo avanti nella regolamentazione della geotermia a bassa entalpia, questo decreto si applica esclusivamente agli impianti a circuito chiuso (sonde geotermiche), stabilendo prescrizioni tecniche per la posa e definendo i casi di applicazione delle procedure semplificate (PAS) o dell'edilizia libera. La sua emanazione ha evidenziato ulteriormente la mancanza di un analogo provvedimento nazionale specifico per i sistemi a circuito aperto, lasciando la loro regolamentazione principalmente affidata alle norme sulle acque e alle discipline regionali.
- **DM 100/2016 (Criteri per il ravvenamento o accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei):** Questo decreto disciplina specificamente gli interventi di Managed Aquifer Recharge (MAR), definiti come "ravvenamento o accrescimento artificiale". Tali interventi hanno lo scopo primario di aumentare il volume d'acqua immagazzinato nell'acquifero e/o migliorarne la qualità, per finalità di gestione della risorsa idrica (es. contrasto alla siccità, all'intrusione salina). La reiniezione standard effettuata negli impianti geotermici a circuito aperto, il cui scopo principale è la restituzione dell'acqua termicamente utilizzata alla stessa falda per mantenere l'equilibrio idrico e permettere il funzionamento dell'impianto, non rientra generalmente in questa specifica categoria e normativa, essendo invece regolata dalle norme sugli scarichi e sulle derivazioni (D.Lgs. 152/2006, PTA).

Normativa Specifica della Regione Piemonte

La Regione Piemonte ha legiferato ampiamente in materia di gestione delle acque, integrando

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



progressivamente disposizioni relative all'uso geotermico:

- **L.R. 61/2000 e R.R. 10/R/2003** (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica): Costituiscono il fulcro della normativa regionale per l'utilizzo delle acque. Definiscono le procedure per il rilascio, la modifica e il rinnovo delle concessioni di derivazione, sia da acque superficiali che sotterranee. Stabiliscono le tipologie d'uso, la durata massima delle concessioni (es. 15 anni per produzione di beni/servizi, 30 anni per altri usi come quello geotermico non industriale), i criteri di valutazione delle domande (impatto sulla risorsa, compatibilità con la pianificazione, fabbisogno reale) e la documentazione richiesta.
- **D.P.G.R. 1R/2014 (Modifiche al R.R. 10/R/2003)**: Questo decreto ha introdotto modifiche significative proprio per facilitare la geotermia a circuito aperto. ***In primo luogo, ha specificato che l'utilizzo di acqua sotterranea per l'alimentazione di impianti geotermici a servizio di edifici residenziali, purché non si configuri come attività economica o lucrativa, rientra nella categoria di "uso domestico".*** L'uso domestico tramite pozzo, se la portata massima non supera i 2 l/s e il volume annuo i 5.000 mc, è escluso dall'obbligo di concessione secondo la normativa generale. In secondo luogo, e di grande importanza, ha introdotto una procedura semplificata per il rilascio di nuove concessioni specificamente destinate ad alimentare impianti geotermici a circuito aperto, a condizione che la portata massima richiesta sia inferiore o uguale a 20 l/s e che le acque siano reimmesse nella stessa falda da cui sono state prelevate.
- **L.R. 22/1996 (Tutela delle acque sotterranee)**: Questa legge regionale pone un vincolo fondamentale per la progettazione dei pozzi in Piemonte. L'Art. 2 vieta esplicitamente la costruzione di opere (inclusi pozzi) che mettano in comunicazione idraulica la falda freatica superficiale con le falde più profonde (generalmente confinate), al fine di proteggere queste ultime da potenziali contaminazioni. Questo implica ***che i pozzi per geotermia open-loop devono essere progettati e realizzati in modo da captare e reiniettare l'acqua all'interno del medesimo sistema acquifero*** (solitamente quello superficiale), senza perforare gli strati impermeabili sottostanti. La profondità massima dei pozzi è quindi spesso limitata dalla profondità della base dell'acquifero superficiale.
- **Piano di Tutela delle Acque (PTA)**: Approvato con D.C.R. n. 179-18293 del 2/11/2021 (e precedenti versioni), il PTA è lo strumento regionale di pianificazione per la gestione e la protezione delle risorse idriche, in attuazione del D.Lgs. 152/2006. Definisce gli obiettivi di qualità per i corpi idrici superficiali e sotterranei, individua aree di salvaguardia (es. zone di rispetto per captazioni idropotabili) e zone vulnerabili. Contiene norme specifiche per le derivazioni e gli scarichi. L'Art. 29 delle norme del PTA (versione 2007 citata in) ***conferma la possibilità di autorizzare, in deroga al divieto generale, lo scarico in falda (reiniezione)***

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



delle acque di scambio termico, ma solo nella medesima falda di prelievo e in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente valide (es. scarico in corpo idrico superficiale), e nel rispetto degli obiettivi di qualità. Il PTA stabilisce anche criteri per la definizione dei deflussi minimi vitali (DMV) per i corsi d'acqua e può definire limiti specifici per parametri qualitativi o termici degli scarichi, spesso demandando la definizione puntuale all'autorità competente in sede di autorizzazione, in accordo con ARPA. Identifica anche aree di riserva (RISE) dove la perforazione può essere limitata in profondità. È importante notare che la reiniezione qui normata si riferisce alla restituzione standard dell'acqua utilizzata per lo scambio termico e non agli interventi specifici di "ravvenamento" o ricarica artificiale gestita (MAR), i quali sono disciplinati dal DM 100/2016.

- **D.D. 66/2016 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche):** Come già accennato, queste linee guida si focalizzano quasi interamente sugli impianti a circuito chiuso (sonde verticali, orizzontali, geostrutture). Forniscono indicazioni tecniche dettagliate su progettazione, perforazione, cementazione, fluidi termovettori, collaudo e monitoraggio per questa tipologia. Tuttavia, ***riconoscono l'esistenza degli impianti a circuito aperto, specificando che questi rimangono disciplinati dalla normativa vigente in materia di derivazione e scarico delle acque pubbliche. Richiedono inoltre che gli impianti open-loop siano inclusi nell'inventario regionale delle risorse geotermiche e che la loro presenza sia considerata nella progettazione di grandi campi sonde closed-loop per valutare potenziali interferenze.***
- **Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR):** Approvato nel 2022, il PEAR definisce la strategia energetica regionale. Riconosce la geotermia a bassa entalpia come risorsa importante. Evidenzia la necessità di rimuovere gli ostacoli burocratici e ridurre i tempi per le autorizzazioni allo sfruttamento delle acque sotterranee per uso geotermico, menzionando specificamente la verifica dell'impatto termico su impianti preesistenti e la vicinanza a pozzi potabili come punti di attenzione. ***Suggerisce di privilegiare i sistemi a circuito aperto dove tecnicamente fattibile, data la loro maggiore efficienza. Propone una mappatura regionale della producibilità distinta tra circuito chiuso e aperto e l'istituzione di un catasto specifico.*** L'Allegato II al PEAR individua limitazioni areali all'ubicazione degli impianti geotermici (es. aree di tutela idropotabile, aree a rischio idrogeologico, ecc.).
- **L.R. 6/2003:** Definisce gli scarichi assimilabili ai domestici, rilevante per classificare lo scarico di piccoli impianti open-loop a servizio di attività non prettamente residenziali

ALLEGATO C

Tabella Sintetica dei Percorsi Autorizzativi in Piemonte

La complessità derivante dall'intersezione di normative nazionali e regionali su acque, ambiente ed energia rende utile una sintesi dei percorsi autorizzativi prevalenti per gli impianti geotermici a circuito aperto in Piemonte, basata principalmente sulla portata di derivazione, che emerge come il parametro discriminante chiave dai documenti analizzati.

Portata Max (Q _{max})	Potenza Termica Indicativa	Caso d'Uso Tipico	Procedura Idraulica Primaria (Derivazione)	Valutazione Ambientale	Altre Procedure Chiave	Tempistiche Indicative (Autorizzazioni Acque)	Autorità Competente Principale (Acque)	Normativa di Riferimento Chiave
≤ 2 l/s	Molto piccola (< 10-15 kW)	Residenziale "Domestico" (non commerciale)	Soggetto a comunicazione/Dichiarazione	Nessuna	Autorizzazione e Scarico/Reiniegione Dichiarazione pozzo	Brevi (legate a comunicazione/autorizzazione scarico)	Città Metropolitana / Provincia	R.R. 10/R/2003, D.P.G.R. 1R/2014
> 2 l/s a ≤ 20 l/s	Piccola/Media (< ~100-150 kW)	Geotermico (residenziale/piccolo terziario), reiniegione stessa falda	Concessione Semplificata	Nessuna (salvo vincoli specifici sito)	Autorizzazione e derivazione, Autorizzazione e Scarico/Reiniegione, Comunicazione, ISPRA (>30m)	Inferiori a 12 mesi (termine non specificato per semplificata) + fino a 90gg per scarico	Città Metropolitana / Provincia	R.R. 10/R/2003, D.P.G.R. 1R/2014
> 20 l/s a ≤ 50 l/s	Media (~150-350 kW)	Geotermico, reiniegione stessa falda o scarico superficiale	Concessione Ordinaria	Nessuna (salvo vincoli specifici sito)	Autorizzazione e derivazione, Autorizzazione e Scarico/Reiniegione, ISPRA (>30m)	Fino a 12 mesi per concessione + fino a 90gg per scarico	Città Metropolitana / Provincia	R.R. 10/R/2003
> 50 l/s a ≤ 100 l/s	Medio/Grande (~350-700 kW)	Geotermico	Concessione Ordinaria	Verifica Assoggettabilità VIA (sospende termini)	Autorizzazione e derivazione, Autorizzazione e Scarico/Reiniegione, ISPRA (>30m)	Fino a 12 mesi per concessione + fino a 90gg per scarico (al netto sospensione per Verifica VIA ~45gg)	Città Metropolitana / Provincia / Regione	R.R. 10/R/2003, D.Lgs. 152/2006
> 100 l/s	Grande (> ~700 kW)	Geotermico	Concessione Ordinaria	VIA Ordinaria (all'interno di PAUR) (sospende)	Autorizzazione e derivazione, Autorizzazione e Scarico/Reiniegione	Fino a 12 mesi per concessione + fino a 90gg per scarico (al netto sospensione per VIA ~120/150gg)	Regione / Città Metropolitana / Provincia	R.R. 10/R/2003, D.Lgs. 152/2006

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



				termini)	ezione, ISPR (>30m)			6
Qualsi asi portat a, se > 2 MWt O > 400m profon dità	> 2 MWt	Geotermico (non "piccola utilizzazione locale")	Concessione Ordinaria / Permesso Geotermico	VIA probabile	Autorizzazion e derivazione, Autorizzazion e Scarico/Reini ezione	Regione	D.Lgs. 22/2010	

Nota: Le potenze termiche sono stime indicative basate su ΔT tipici. Le procedure potrebbero applicarsi in parallelo o essere integrate (es. AUA) a seconda delle interpretazioni regionali e della natura del progetto (es. produzione elettrica associata), ma l'autorizzazione idraulica (derivazione e scarico/reiniezione) resta centrale per l'open-loop.

L'analisi del quadro normativo e delle procedure evidenzia due aspetti fondamentali. In primo luogo, emerge una notevole **complessità e frammentazione regolatoria**. L'operatore deve districarsi tra leggi nazionali ambientali, geotermiche e sulle rinnovabili, leggi regionali sulle acque, piani regionali di tutela ed energetici, e regolamenti locali. A ciò si aggiunge la molteplicità di enti coinvolti. Sebbene il Piemonte abbia introdotto una semplificazione per impianti sotto i 20 l/s, l'iter per taglie superiori rimane articolato e potenzialmente lungo (fino a 12 mesi solo per la concessione, più tempi per scarico e valutazioni ambientali). La mancanza di un decreto nazionale specifico per l'open-loop contribuisce a questa situazione, rendendo necessarie le iniziative regionali ma potenzialmente creando disomogeneità. Questa complessità può rappresentare una barriera significativa, specialmente per progetti di medie dimensioni che non beneficiano della semplificazione ma potrebbero non avere le risorse per gestire iter complessi. Le intenzioni di snellimento espresse nel PEAR appaiono quindi cruciali.

In secondo luogo, risulta evidente la **centralità della legislazione sulle acque**. A differenza degli impianti a circuito chiuso, la cui autorizzazione è più legata a normative edilizie ed energetiche, la fattibilità e l'autorizzazione degli impianti a circuito aperto dipendono in modo preponderante dalle norme che regolano la derivazione, l'uso e la restituzione (scarico/reiniezione) delle acque sotterranee. Leggi regionali come la L.R. 61/2000, il R.R. 10/R/2003 (con le modifiche del D.P.G.R. 1R/2014), la L.R. 22/1996 (sul divieto di connessione tra falde) e il Piano di Tutela delle Acque (PTA) sono determinanti per stabilire se un progetto è realizzabile, quale procedura seguire e quali vincoli operativi rispettare. Pertanto, una valutazione idrogeologica accurata e la piena conformità alla normativa sulla tutela delle acque sono prerequisiti essenziali fin dalle prime fasi di sviluppo di un progetto open-loop in Piemonte.

Tipologia Documento:

Report tecnico

REGIONE PIEMONTE – SEMPLIFICAZIONI P3.1

AUTORIZZAZIONE UNICA

EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICHI IDRICI

MATRICI BIOGAS/BIOMETANO/BIOMASSA

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. E' vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

1

Elaborato per:

Regione Piemonte – Progetto 1000 esperti

Elaborato da:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Profilo professionale</i>
Giuseppe d'Angella	Ingegnere Energetico
Versione n. 02	03
Data: 07/05/2025	29/09/2025

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

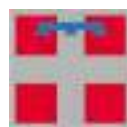
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Sommario	2
1. Introduzione	3
2. Sintesi delle attività	3
2.1 Elaborati	4
3. Semplificazioni	5
3.1 Criticità	5
3.2 Possibili prassi operative	5
3.3 Semplificazioni normative	6
4. BIOMETANO	8
4.1 POSSIBILI PRASSI OPERATIVE	10
4.1.1 NUOVO IMPIANTO	10
4.1.2 UP GRADE A BIOMETANO DI IMPIANTO A BIOGAS ESISTENTE	11

1. Introduzione

Il contenuto della presente relazione vuole risultare un contributo in linea con gli obiettivi dell'Agenda per la semplificazione 2020-2026; obiettivi che si sviluppano attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, alla luce delle innovazioni normative, rendendo uniformi i regimi ed eliminare adempimenti e autorizzazioni non necessarie.

Nella fattispecie la casistica si colloca all'interno delle Assistenze Tecniche regionali: si tratta di richieste di assistenza provenienti dagli uffici regionali che operano anche sui tavoli di coordinamento nazionali per le semplificazioni in ambito ambientale ed energetico.

E' opportuno evidenziare che le considerazioni riportate devono considerarsi come possibili punti oggetto di confronto con gli uffici competenti, da cui possono derivare eventuali atti tesi a semplificare e uniformare le procedure autorizzative considerate.

2. Sintesi delle attività

L'attività, fra seguito del tavolo tecnico "Incontro di coordinamento 2025 "Progetto Esperti per il Piemonte" del 04-05 Febbraio 2025, ed in particolare al "Tavolo 3- Rinnovabili".

3

In particolare l'attività può essere così sintetizzata:

Supporto agli Enti / Proponenti

Aggiornamento a seguito del Dlgs 190/2024

Rispetto dei termini del procedimento

Linee guida per sovrapposizione autorizzazioni in materia di scarichi idrici / emissioni in atmosfera.

In particolare sono state evidenziate le tempistiche già previste per gli endoprocedimenti afferenti le matrici ambientali relative a emissioni in atmosfera e scarichi idrici, nella fattispecie:

- Emissioni in atmosfera: art. 269 d.lgs. 152/06
- Scarichi idrici: Capo II titolo IV della Sezione II della Parte III del D. Lgs. 152/06.

Entrambe le matrici confluiscono nell'Autorizzazione unica ambientale ex D.Lgs. 59/13.

Sono state inoltre proposte alcune semplificazioni o prassi operative nell'intento di poter

ottemperare agli intendimenti previsti dal D.Lgs. 190/24, in particolare con riferimento all'Art.1

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

commi 2 e 3 “... omissis...*produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili... omissis*”

2.1 Elaborati

Le considerazioni esposte derivano da una raccolta dei primi dati di impianto significativi atti a consentire un'immediata classificazione della procedura autorizzativa o endoprocedimento applicabile (in particolare per la matrice emissioni in atmosfera) (rif. All. 1 e All. 2).

Sono quindi stati realizzati diagrammi/schemi di flusso atti a indirizzare il proponente o Ente nell'applicazione dei riferimenti normativi associati alle fattispecie considerate ed i limiti applicabili alle emissioni in atmosfera associate (rif. All. 3 e All. 4).

Nello specifico, in linea con l'incarico ricevuto, è stato ricostruito l'iter autorizzativo afferente i procedimenti di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 190/24; conseguentemente è stato redatto il relativo diagramma di Gantt in cui sono riportate le tempistiche previste dal citato D. Lgs., sulla cui base è possibile rapportare le tempistiche previste per gli endoprocedimenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e scarichi idrici (rif. All. 5 e All. 6).

La ricostruzione dei procedimenti costituisce la base per evidenziare disallineamenti tra procedure normate ex D.Lgs. 152/06 (i.e. emissioni in atmosfera e scarichi idrici) e tempistiche ex D.Lgs. 190/24 al fine di proporre possibili soluzioni in termini di prassi operative o linee guida finalizzate a superare le criticità evidenziate.

3. Semplificazioni

3.1 Criticità

Il D.lgs. 190/24 all'Art. 9 comma 4

“ Nei successivi venti giorni (ndr. a far data dal ricevimento della documentazione da parte dell'amministrazione procedente), l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni...”

Tale disposto deve necessariamente confrontarsi con quanto previsto dal D.Lgs. 152/06: emissioni in atmosfera: l'Autorità competente si esprime nel termine di 120 gg (150 con richiesta integrazioni) Art. 269 comma 3 D.Lgs. 152/06 .

Scarichi idrici: L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda (Art. 124 comma 7 D.Lgs. 152/04).

I disposti normativi ex D.Lgs. 152/06 e D.Lgs.190/24 possono pertanto risultare difficilmente compatibili.

3.2 Possibili prassi operative

Per consentire alle Amministrazioni ed Autorità interessate di ottemperare alle tempistiche previste dal D.Lgs. 190/24 di cui al cap. 4, il proponente provvede ad attivarsi ed ottenere i pareri o titoli abilitativi in via preliminare, titoli da allegare all'istanza di AU parimenti ad altri pareri previsti dall'Art. 9 comma 3

“ omissis....Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale Omissis”.

3.3 Semplificazioni normative

La maggior parte delle emissioni originate da impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili quali biogas e biomasse (solide) si possono identificare essenzialmente negli impianti di combustione (generatori di calore/caldaie e motori endotermici).

Laddove non rientrino nella fattispecie di cui all'Art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, tali emissioni devono preventivamente essere autorizzate ex Art. 269 D.Lgs. 152/06.

Premettiamo che il gestore richiede il rilascio dell'autorizzazione per lo stabilimento nel suo complesso e non per i singoli impianti o le singole attività nello stesso presenti.

Le emissioni di cui trattasi, originate dagli impianti di combustione/cogenerazione, sono soggette ai limiti di cui al D.Lgs. 183/2017. (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

La Regione Piemonte, con la DD 753/A1602B/2022, con riferimento al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e al D.Lgs. 183/2017 ha adottato, ai sensi degli artt. 272, comma 2, e 273-bis del d.lgs. 152/2006, nonché degli articoli 3, comma 1, lettera d) e 4, comma 1, lettera b), della l.r. 43/2000 e dell'articolo 44, comma 1, lettera

c) della l.r. 44/2000, l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti a stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti di combustione e di climatizzazione e le ulteriori attività accessorie e di servizio individuati e dettagliatamente descritti e disciplinati negli Allegati 1 e 3 al provvedimento.

Tale disposto riporta pertanto i limiti emissivi che devono essere rispettati per ogni tipologia e potenzialità degli impianti.

Il provvedimento ricalca quanto già approvato (i.e. Autorizzazioni in via generale-AVG) per altre stabilimenti o attività produttive, *“persegue la duplice finalità di semplificazione dei procedimenti e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese”*.

Nella fattispecie si evidenzia che, in luogo dei 120 gg previsti, “i gestori devono presentare domanda di adesione almeno 45 giorni prima dell’installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento e sono autorizzati a decorrere dal 46° giorno”.

Tuttavia, la stessa Determina 753/2022, con riferimento al D.Lgs. 387/03 (di fatto sostituito dal novellato D.Lgs. 190/24) non consente l’adesione all’autorizzazione di carattere generale per non possono aderire alle autorizzazioni di carattere generale:

i gestori degli stabilimenti, nei quali sia previsto l’esercizio degli impianti e delle attività indicati nell’Allegato 1 alla presente determinazione sottoposti ai procedimenti unici di cui all’articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 o all’articolo 11, comma 7, del d.lgs. 115/2008, al procedimento di VIA di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, all’autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’art. 208 del d.lgs. 152/2006 o, ancora, all’autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006.

Considerato che le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al D.Lgs. 190/24 entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, visto che il riferimento del DD 753/22 deve presumibilmente conseguentemente essere rivisto per adeguarsi al Disposto dell’Art. 1 comma 3 del D.Lgs. 190/24; considerato l’intendimento comune di semplificazione previsto dalla citata DD 753/22 e dallo stesso D.Lgs. 190/24, potrebbe prendersi in considerazione la possibilità di rimuovere l’esclusione per poter aderire alle Autorizzazioni di carattere generale gli impianti ed attività sottoposti ai procedimenti unici di cui all’articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003.

7

3.1 SCARICHI IDRICI

La matrice “scarichi idrici” non prevede procedure semplificate quali le AVG relative alle emissioni in atmosfera, dipendendo dai processi che danno origine agli effluenti idrici, dagli impianti di depurazione preposti al loro trattamento e dal corpo ricettore.

Stante il termine previsto dal D.Lgs. 152/06 “..L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda (Art. 124 comma 7)” Si potrà necessariamente attivare ed ottenere i pareri o titoli abilitativi in via preliminare da allegare all’istanza di AU parimenti ad altri pareri previsti dall’Art. 9 comma 3 del D.Lgs. 190/24.

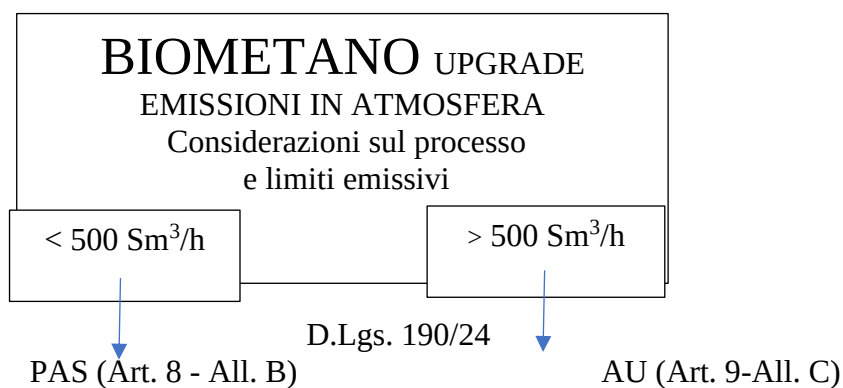
Tale prassi è altresì già adottata laddove lo scarico idrico è recapitato in pubblica fognatura: in tale fattispecie infatti la richiesta va inoltrata all'ente di governo dell'ambito, e, successivamente, prendendo atto del parere del gestore della pubblica fognatura. l'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

Stessa prassi, potrebbe essere adottata per scarico in acque superficiali, acquisendo il relativo parere/autorizzazione in via preliminare, che costituirebbe pertanto uno degli allegati da presentare con l'istanza di AU ex d.lgs. 190/24, vedendosi già in parte espletata pertanto l'istruttoria associata agli adempimenti previsti dal D.lgs. 190/24 con le associate tempistiche.

4. BIOMETANO

Capitolo a parte merita il biometano.

La prima discriminante relativa al campo di applicazione del procedimento autorizzativo afferente gli impianti a biometano deriva dalla potenzialità dell'impianto.



Gli impianti “a biometano”, ovvero derivanti dall’up-grade di impianti a biogas, sono soggetti alle disposizioni di cui all’Art. 8 del D.Lgs. 190/24 (se di potenzialità < 500 Smc/h) o all’AU (se di potenzialità > 500 Smc/h).

Allo stato di fatto non vi sono espressi limiti da applicare alle emissioni derivanti da tali impianti.

Le caratteristiche quali-quantitative delle emissioni dipendono tra l'altro dalle caratteristiche e specificità che sono proprie dell'impianto da autorizzare e che possono conseguentemente differenziarsi caso per caso.

Il sistema di upgrading, proprio di qualunque impianto di biometano, permette la separazione delle molecole di CH_4 da quelle di CO_2 proprie del biogas. L'obiettivo è quello di generare biometano per l'immissione in rete.

L'upgrading del biogas a biometano può essere effettuato mediante differenti tecnologie (i.e. assorbimento in fase liquida, assorbimento in fase solida, separazione mediante membrane etc..). Considerato che la maggior parte degli impianti a biometano o di riconversione degli impianti biogas a biometano vengono realizzati adottando la tecnologia delle membrane per ottenere, partendo dal biogas, un combustibile gassoso (biometano) .

Nel prosieguo vengono pertanto riportate alcune considerazioni che possono risultare utili alla base della definizione di eventuali limiti alle emissioni in atmosfera, limiti attualmente non previsti per la fattispecie espressamente considerata (off gas-biometano), applicabili alla tecnologia delle membrane.

Qualora la CO_2 non venga recuperata e utilizzata per fini alimentari- industriali, la stessa viene dissipata in atmosfera.

Poiché la separazione tra il metano e l'anidride carbonica non può essere assoluta , nell'off gas, rappresentato dalla CO_2 , è sempre presente un quantitativo di metano variabile di massima tra l'1 e il 5%, dipendendo dalla progettazione dei moduli di membrane, tale presenza di metano nell'off gas non è affatto trascurabile e, qualora espulso in atmosfera, rappresenta un parametro climaalterante ben superiore al contributo della CO_2 .

A puro titolo di riferimento, si consideri che, anche nell'ipotesi più restrittiva, il contenuto di solo l'1% di CH_4 nel off gas corrisponde, in termini di mg/Nmc, ad una concentrazione superiore di ca. 2 ordini di grandezza (100 volte) ai limiti cui sono soggetti impianti che danno origine a COT nelle emissioni (p.e. COV-solventi).

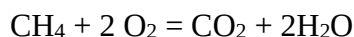
Ne consegue che l'off gas, qualora emesso in atmosfera e non utilizzato per altri utilizzi (p.er. miscelato in alimento ad impianti di combustione), dovrebbe necessariamente essere soggetto ad un trattamento che riduca la concentrazione di COT (metanico) nell'emissione in atmosfera del flusso aeraulico considerato ad un valore dell'ordine di 20-75mg/Nmc (valori mutuati a puro titolo di riferimento dagli impianti di contemplati dal D.Lgs. 183/2017 e adottati in altre casistiche).

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

Per ottenere tali prestazioni, l'off gas deve essere sottoposto ad un trattamento ossidativo puro o catalitico (RTO o RCO) che dovrebbe pertanto rappresentare una **componente fondamentale dell'impianto biometano**.

L'obiezione che in tal modo si origina altra CO₂ attraverso la reazione di combustione



originando un numero di moli di CO₂ pari al numero di moli di CH₄ non è sostenibile, in quanto il contributo come parametro climaalterante del CH₄ è superiore di 25-30 volte rispetto alla CO₂.

Il sistema di abbattimento (RTO o RCO) potrà essere alimentato a combustibile gassoso (p.e. biogas) oppure mediante energia elettrica.

4.1 POSSIBILI PRASSI OPERATIVE

4.1.1 NUOVO IMPIANTO

- Viste le diverse di tecnologie che possono essere prese in considerazione dal proponente/progettista per ciascun impianto che rendono difficilmente utilizzabile un format applicabile genericamente agli impianti biometano, e che possono avere ricadute ambientali da valutarsi caso per caso;
- viste le implicazioni e l'analisi di altre matrici ambientali cui è necessariamente concatenato l'impianto "biometano" (agronomica, energetica, rifiuti, scarichi idrici, emissioni, impatto acustico, impatto odorigeno..),

riteniamo che il rispetto delle tempistiche previste dal D.Lgs. 190/24 possa rappresentare un elemento di criticità, in particolare per gli impianti contemplati all'Art. 8 D.Lgs. 190/24 (PAS).

Pertanto, per consentire alle Amministrazioni ed Autorità interessate di ottemperare alle tempistiche previste dal D.Lgs. 190/24, il proponente potrebbe provvedere ad attivarsi ed ottenere i pareri o titoli abilitativi in via preliminare, titoli da allegare all'istanza di AU o PAS parimenti ad altri pareri previsti dall'Art. 9 comma 3:

“ omissis....Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica e culturale omissis”.

Considerato il disposto di cui sopra,

L'istruttoria relativa alle matrici ambientali considerate potrebbe svolgersi preliminarmente alla presentazione dell'istanza, lasciando l'espressione dell'Amministrazione interessata quale "parere" (documento già comprendente allegati tecnici, prescrizioni e ogni altro elemento alla base del parere) di cui l'Autorizzazione Unica o la PAS prenderà atto così come restanti assenti nel corso dell'istruttoria all'uopo preposta.

4.1.2 UP GRADE A BIOMETANO DI IMPIANTO A BIOGAS ESISTENTE

Altro il caso in cui trattasi di un "upgrade" di un impianto da biogas **già autorizzato** a biometano.

In tal caso il parere di merito sarebbe focalizzato alle modifiche introdotte dalla tipologia della sezione di upgrade, in particolare alle emissioni in atmosfera, ai limiti e prescrizioni associati, ed ai sistemi di abbattimento dell'off gas laddove presente, ovvero ad altre soluzioni esposte dal proponente.

Pertanto, con riferimento alle PAS, fatta salva carenza documentale o altre eccezioni che richiedessero necessariamente integrazioni, le tempistiche potrebbero essere compatibili con quanto previsto dall'istruttoria di cui all'Art. 8 del D.Lgs. 190/24 .

A maggior ragione, in quest'ultima fattispecie, le tempistiche relative alla finalizzazione della procedura di AU potrebbero essere congrue con quanto previsto dal D.Lgs. 190/24.

5. Documenti collegati



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

PNRR 1000 Esperti Attuazione del Piano Territoriale per il supporto alla Regione ed agli Enti Locali nella gestione delle procedure complesse PNRR 1000 Esperti		Data: 17.03.2025	
		Doc.: 01	Rev. 0
		Redatto da	G. d'Angella
Impianto: -----		Oggetto: semplificazione adempimenti AUA - biogas	
TITOLO: Istanze ex 190/24: endoprocedimento AUA emissioni in atmosfera (impianti combustione) e scarichi idrici		Sub: Quadro generale inquadramento matrici ambientali	

N°	MATRICE	BIOGAS				PAS		MIC		note
		MW _t	0,3-1	>1		SI	NO	SI	NO	
1	POTENZA TERMICA	MW _t								
2	Cogenerazione	SI NO								
2.1	Potenza elettrica	MW _e								
2.2	Trigenerazione	SI NO								
3	Effluenti idrici	Fase origine scarichi:								
3.1	INDUSTRIALI									
3.1.1	processo									
3.1.2	raffreddamento									
3.2	DOMESTICI									
3.3	ALTRO									
					Identificazione/gestore					
3.4	Corpo ricevente				Corso d'acqua superficiale					
					Pubblica fognatura					
					Altro					



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

PNRR 1000 Esperti Attuazione del Piano Territoriale per il supporto alla Regione ed agli Enti Locali nella gestione delle procedure complesse PNRR 1000 Esperti		Data: 17.03.2025	
		Doc.: 01	Rev.: 0
		Redatto da	G. d'Angella
Impianto: -----		Oggetto : semplificazione adempimenti AUA - biomassa	
TITOLO: Istanze ex 190/24: endoprocedimenti emissioni in atmosfera (impianti combustione) e scarichi idrici		Sub: Quadro generale inquadramento matrici ambientali	

N°	MATRICE	BIOMASSA						PAS		MIC		note
				MW				SI	NO	SI	NO	
				< 1	1-5	5-50	>50					
1	POTENZA TERMICA	MW _t										
2	Cogenerazione	SI	NO									
2.1	Potenza elettrica	MW _e										
2.2	Trigenerazione	SI	NO									
3	Effluenti idrici		Fase origine scarichi									
3.1	<u>INDUSTRIALI</u>											
3.1.1	processo											
3.1.2	raffreddamento											
3.2	<u>DOMESTICI</u>											
3.3	<u>ALTRO</u>											
							Identificazione/gestore					
3.4	Corpo ricettore		Corso d'acqua superficiale									
			Pubblica fognatura									
			Altro									



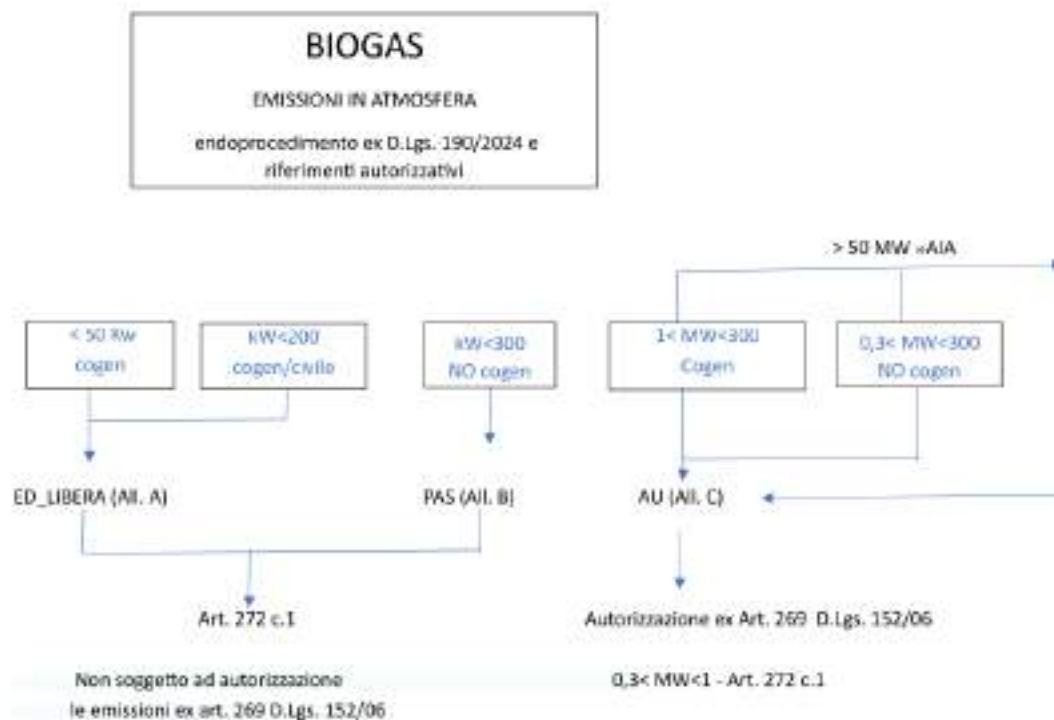
Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE



All. 3

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Limiti da rispettare:
(nuovi impianti)

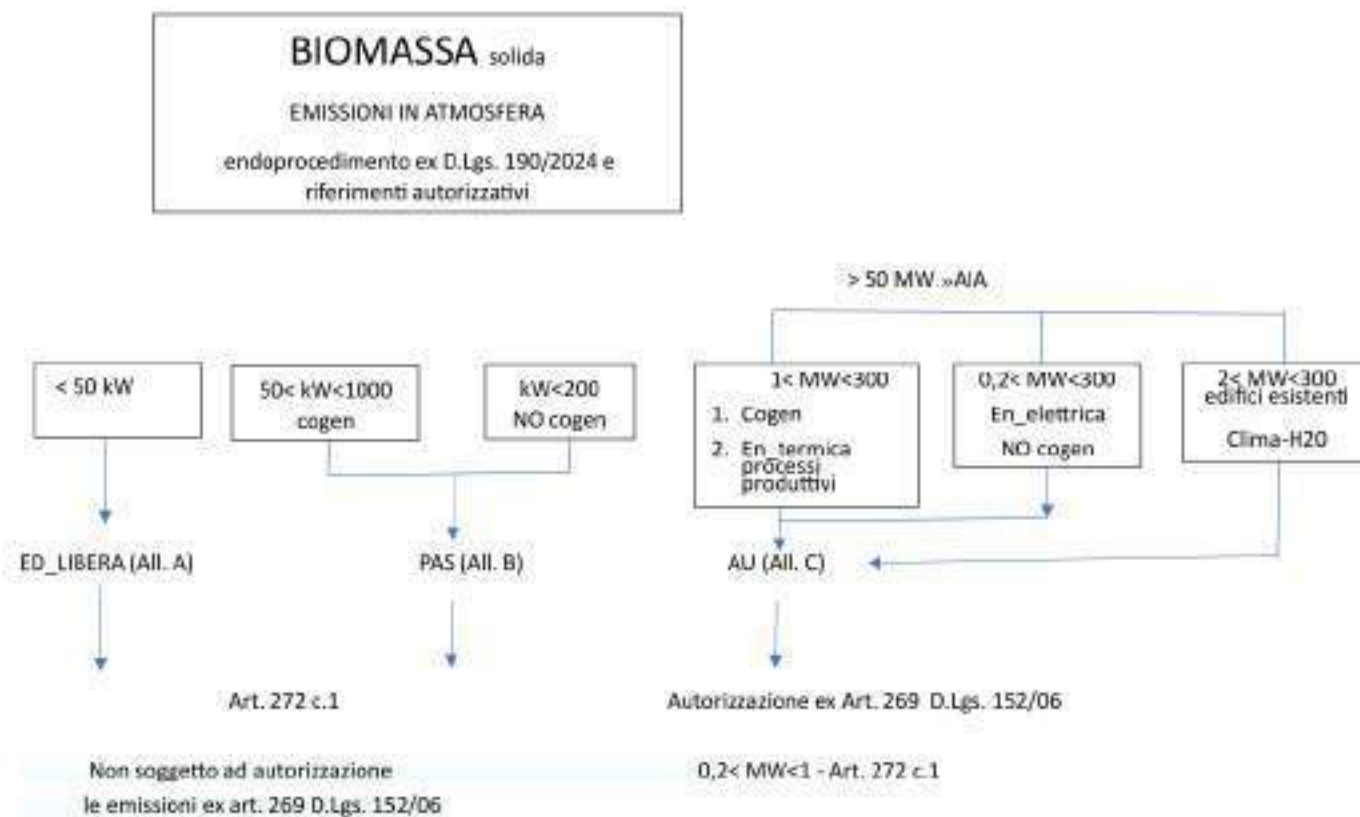
Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 3	> 3 MW - ≤ 5	> 5
polveri	20 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ (*)	10 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ (*)	10 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ (*)
ossidi di azoto (NO _x)	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³
ossidi di zolfo (SO ₂)	100 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
monossido di carbonio (CO)	150 mg/Nm ³ 100 mg/Nm ³ (*)	100 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³
carbonio organico totale (COT) [2]	20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
Ammoniaca [3]	5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³

[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[2] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione.

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Limiti da rispettare:

(nuovi impianti)

Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

Potenza termica nominale (MW)	>0,15 + ≤0,5	>0,5 + <1	≥1 + ≤5	>5 + ≤20	>20
polveri [1][2]	75 mg/Nm ³ 45 mg/Nm ³ [*]	60 mg/Nm ³ 45 mg/Nm ³ [*]	45 mg/Nm ³ [3] 15 mg/Nm ³ [*]	30 mg/Nm ³ 15 mg/Nm ³ [*]	20 mg/Nm ³ 15 mg/Nm ³ [*]
carbonio organico totale (COT)	75 mg/Nm ³	75 mg/Nm ³	45 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
monossido di carbonio (CO)	325 mg/Nm ³	375 mg/Nm ³	375 mg/Nm ³	300 mg/Nm ³	225 mg/Nm ³
ammoniaca [4]	7,5 mg/Nm ³	7,5 mg/Nm ³	7,5 mg/Nm ³	7,5 mg/Nm ³	7,5 mg/Nm ³
ossidi di azoto (NO _x) [2]	500 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³ 100 mg/Nm ³ [*]	300 mg/Nm ³ [5]	300 mg/Nm ³ [5]
ossidi di zolfo (SO _x) [2][6]	150 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³

[*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.

[1] 105 mg/Nm³ per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW.

[2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm³ per le polveri, 200 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto e 50 mg/Nm³ per gli ossidi di zolfo.

[3] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW.

[4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

[5] Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media oraria.

[6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

D.lgs. 190/24_AU

	Attività	inizio	durata	progress	fine
PROPONENTE	presentazione istanza	0	1	1	0
ENTE	Invio alla Ammin. competenti (AMM. COMP.)	1	10	11	10
AMM. COMP.	Comunicano a Ente INTEGRAZIONI NECESSARIE	11	20	31	30
ENTE	Richiede integrazioni a Proponente	32	10	41	41
PROPONENTE	INTEGRAZIONI (1)	42	30	71	71
PROPONENTE	PROROGA RICHIESTA PER INTEGRAZIONI (2)	72	90	161	161
ENTE	CONVOCAZIONE CdS (1)	72	10	81	81
ENTE	CONVOCAZIONE CdS (2)	162	10	171	171
ENTE	TERMINE CdS e determina A.U. (1)	82	120	201	201
ENTE	TERMINE CdS e determina A.U. (2)	172	120	291	291
AMM. COMP. (VIA)	VIA-AVVISI AL PUBBLICO (1)	72	10	181	81
AMM. COMP. (VIA)	VIA-AVVISI AL PUBBLICO (2)	162	10	301	171
PUBBLICO	OSSERVAZIONI (1)	82	30	211	111
PUBBLICO	OSSERVAZIONI (2)	172	30	331	201
AMM. COMP. (VIA)	VIA-INTEGRAZIONI (1)	112	1	212	112
AMM. COMP. (VIA)	VIA-INTEGRAZIONI (2)	202	1	332	202
ENTE	RICHIESTA INTEGRAZIONI (1)	113	10	222	122
ENTE	RICHIESTA INTEGRAZIONI (2)	203	10	342	212
PROPONENTE	INTEGRAZIONI VIA (1)	123	30	252	152
PROPONENTE	INTEGRAZIONI VIA (2)	213	30	372	242
ENTE	CONVOCAZIONE CdS (1)	153	10	262	162
ENTE	CONVOCAZIONE CdS (2)	243	10	382	252
ENTE	TERMINE CdS e determina A.U. (1)	163	120	201	282
ENTE	TERMINE CdS e determina A.U. (2)	253	120	291	372
ENTE	TERMINE CdS e D.D. AU con sosp. 90 gg (*) (1)	282	90	372	371
ENTE	TERMINE CdS e D.D. AU con sosp. 90 gg (*) (2)	372	90	462	461

(*) 60 gg se verifica assoggettabilità VIA

All. 5

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



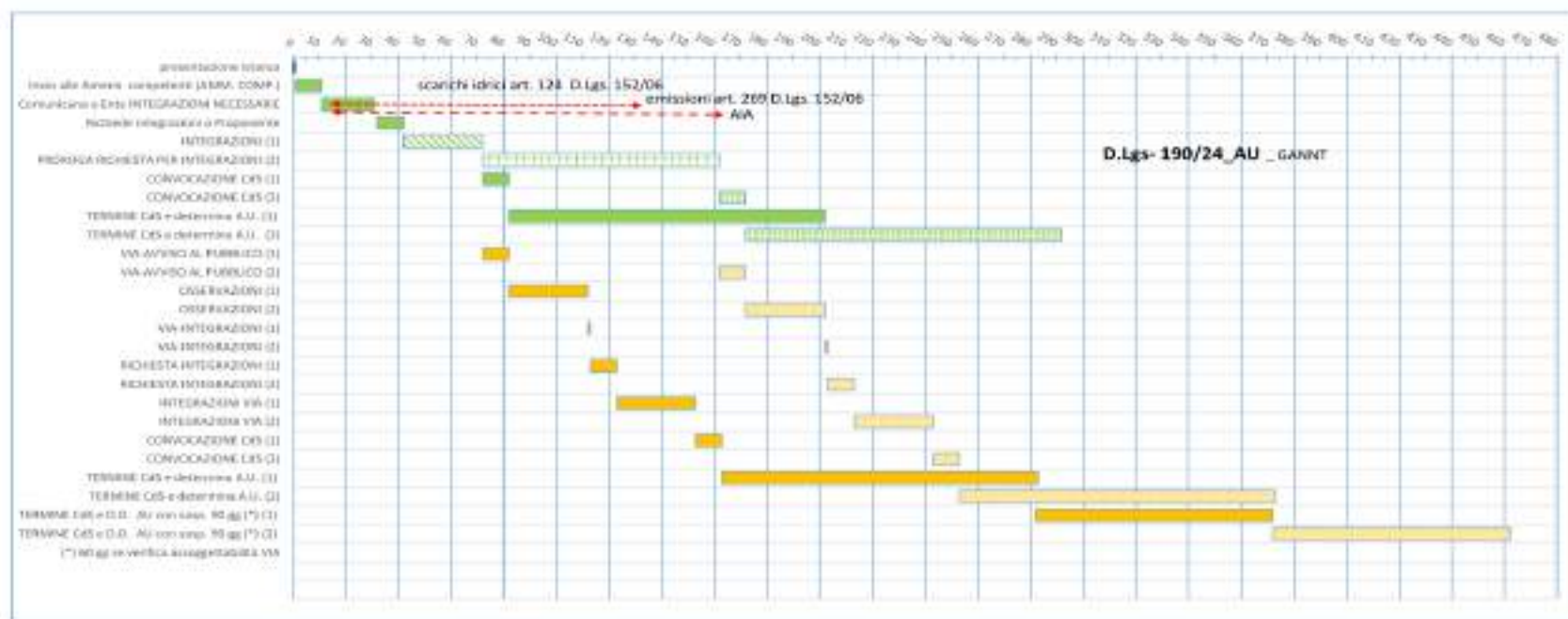
Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE



Bozza

Indirizzo di posta elettronica: marco.trapanese@mail.regione.piemonte.it

Autorizzazione Unica D.Lgs. 190/24

Marco Trapanese , ingegnere energetico
marco.trapanese@mail.regione.piemonte.it

SOMMARIO

1.	Introduzione.....	2
2	Criticità.....	4
3	Generalità della Autorizzazione Unica e Interesse Pubblico Prevalente	5
4	Descrizione delle peculiarità delle varie soluzioni tecniche.....	7
5	Conclusioni.....	10

I. Introduzione

Il presente documento è redatto con la finalità di evidenziare le peculiarità del procedimento dell'autorizzazione unica così come declinata dal D.Lgs.190/24 e di chiarire quali punti devono essere ben focalizzati dal Responsabile Unico del Procedimento, che rappresenta il dominus della procedura.

Il documento è quindi scritto, se vogliamo semplificare, con gli occhi del RUP.

Esso è organizzato in sezioni; nella prima sezione vengono immediatamente illustrate e sintetizzate le criticità emerse, nella successiva sono presentate le generalità della Autorizzazione Unica e solo successivamente vengono esaminati più analiticamente i singoli casi riferiti agli impianti oggetto della presente memoria.

La recente approvazione del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, rappresenta un punto di svolta nella disciplina normativa italiana in materia di energie rinnovabili. Adottato in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, il decreto mira a razionalizzare e semplificare i regimi amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), nonché agli interventi di modifica, potenziamento e rifacimento degli stessi.

Conosciuto come Testo Unico sulle Rinnovabili, il D.Lgs. 190/2024 si propone di superare la frammentazione normativa preesistente, offrendo un quadro organico e coerente che facilita l'adozione delle energie rinnovabili nel contesto italiano. Tra le principali innovazioni introdotte, si evidenzia la definizione di tre distinti regimi amministrativi: l'attività libera, la procedura abilitativa semplificata e l'autorizzazione unica, ciascuno applicabile in base alla tipologia e alla dimensione dell'intervento previsto.

Il decreto, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, stabilisce inoltre che Regioni ed enti locali debbano adeguarsi alle nuove disposizioni entro 180 giorni, ovvero entro il 28 giugno 2025, potendo stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi e/o nell'innalzamento delle soglie di potenza previste.

Questa relazione illustra le novità procedurali previste nell'ambito della procedura così detta Autorizzazione Unica introdotte dal D.Lgs.190/2024. Sono state apportate infatti alcune modifiche rispetto alla normativa pre-esistente ad alcune tipologie di impianti. Non vengono esaminate le procedure denominate "Edilizia Libera" e PAS.

La procedura di autorizzazione unica regionale è esaminata con riferimento ai seguenti impianti presenti nella sezione I dell'allegato C del D. Lgs.190/24:

- i) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
- s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;
- t) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- u) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW;
- v) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

L'autorizzazione unica delineata dal D. Lgs.190/2024 ripercorre in maniera abbastanza fedele quanto già previsto con il Dlgs.387/03. La grande differenza rispetto al D. Lgs. 387/03 è che a fronte di una serie di enti e pareri comuni a tutte le tipologie di impianti e situazioni (il cui elenco è riportato in appendice 1) e che erano gli stessi previsti dal D. Lgs. 387/03, l'introduzione di nuove tipologie di impianti (elettrolizzatori, accumulatori etc.) implica la attivazione di ulteriori endo-procedimenti dipendenti dalle soluzioni tecniche adottate. Alla luce di ciò, le criticità principali che impattano sul ruolo del Responsabile Unico del Procedimento sono:

- a) l'esatta determinazione degli enti da coinvolgere nel processo di autorizzazione;
- b) la determinazione degli esatti endo-procedimenti da attivare;
- c) la gestione dei casi in cui le amministrazioni coinvolte non rendono i pareri richiesti.

Queste fattispecie saranno meglio delineate e discusse nel seguito.

Il D. Lgs. 190/24 prevede che gli impianti di cui all'allegato C dello stesso decreto siano autorizzati con la procedura di Autorizzazione Unica. Di questi, in particolare, gli impianti che interessano la presente memoria sono quelli elencati in premessa e che saranno meglio specificati nel seguito

Ai sensi del D. Lgs.190/24, la trasmissione dell'istanza al rilascio dovrà avvenire sulla nuova piattaforma digitale SUER. Nelle more della realizzazione della piattaforma SUER, i procedimenti saranno gestiti attraverso i precedenti sistemi di comunicazione.

I procedimenti si svolgono ai sensi della legge n. 241/90 tramite il modulo della Conferenza di Servizi e si articolano nelle seguenti fasi:

- 1. Presentazione da parte del proponente dell'istanza direttamente;**
- 2. Acquisizione dell'istanza ed esame di procedibilità in ordine cronologico (data di ricezione e numero di protocollo sulla piattaforma MASE);**
- 3. Esame della documentazione progettuale e amministrativa;**
- 4. Eventuali richieste di integrazione della domanda;**
- 5. Avvio del procedimento e indizione della Conferenza di Servizi asincrona: trasmissione della nota di avvio agli Enti ed alle Amministrazioni competenti contenente le istruzioni per accedere alla piattaforma digitale dove si svolgerà la Conferenza di servizi;**
- 6. Acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto convocati alla Conferenza (Si veda appendice 1);**
- 7. Analisi delle eventuali richieste di integrazioni, di chiarimenti, prescrizioni e controdeduzioni;**
- 8. Inserimento della documentazione nella BDNA antimafia (d.lgs. 159/2011);**
- 9. Eventuale svolgimento endo-procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - v.p.e. ai sensi del DPR 327/2001. Tale procedura sarà in sintesi caratterizzata dai seguenti punti: 9.1. Esame della documentazione (piani particellari, eventuali aree demaniali e/o gravate da usi civici coinvolte); 9.2. Avvio procedura di esproprio; 9.3. Adempimenti di pubblicità (avviso, raccomandate/**

pubblicazione su quotidiani); 9.4. Raccolta osservazioni dei soggetti interessati e valutazione; 9.5. Predisposizione della nota finale riassuntiva.

10. Verifica finale dei pareri e delle comunicazioni pervenuti;

11. Eventuale Conferenza di Servizi sincrona, nei casi previsti dalla legge;

12. Predisposizione della nota di chiusura del procedimento con determina conclusiva;

13. Predisposizione del decreto autorizzativo in caso di esito positivo della Conferenza di Servizi.

Una volta emanato il decreto autorizzativo, prima di dare inizio ai lavori, il Proponente dovrà dare corso alle attività successive previste dalle prescrizioni.

La criticità principale della presente fase che impatta sul ruolo del Responsabile Unico del Procedimento consiste nella esatta determinazione degli enti da coinvolgere nel processo di autorizzazione e nella determinazione degli esatti endo-procedimenti da attivare e nella gestione dei casi in cui le amministrazioni coinvolte non rendono i pareri richiesti.

L'esatta determinazione degli enti da coinvolgere e degli endo-procedimenti da attivare dipende anche dalla tipologia di impianti coinvolti e dalle soluzioni tecniche adottate: a titolo di esempio alcune tipologie di impianti di accumulo elettrochimico possono avere rischi di emissioni in atmosfera e altri no, quando è necessario attivare la procedura relativa?

Da ultimo è opportuno ricordare che il Consiglio di Stato con proprie sentenze ha riconosciuto all'ente titolare del potere di autorizzazione ampia discrezionalità nel garantire autorizzazioni ex D.Lgs.387/03. Pur tuttavia il D.Lgs. 190/24 ha introdotto il concetto di Interesse Pubblico Prevalente per le opere relative alla costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e pur non essendo è ancora chiara la portata di questo principio ciò certamente implica che eventuali esiti negativi devono dimostrare una chiara lesione dell'interesse pubblico.

a. Pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW.

Descrizione impianto: Una pompa di calore è un impianto che trasforma energia elettrica in energia termica prelevando anche una quota di energia termica o dall'atmosfera o anche da sorgenti geotermiche e solari. Impianti con potenze superiori ai 50 MW sono impianti destinati ad applicazioni industriali o al teleriscaldamento di zone residenziali.

Criticità: fermo restando che la procedura di autorizzazione unica sopra declinata rimane valida anche nel caso in esame, rimangono ferme le criticità generali sopra richiamate. In particolare, il RUP in fase preliminare dovrà verificare se la tecnologia impiegata è una tecnologia puramente elettrica o se la quota aggiuntiva di energia termica prevista nel principio di funzionamento delle pompe di calore proviene da geotermia o da impianti solari termici. L'utilizzo, ad esempio, di geotermia dovrà prevedere l'attivazione delle relative previste procedure, quella di una sorgente solare dovrà ad esempio prevedere il coinvolgimento di ENAC ed ENAV.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli endo-procedimenti potenzialmente aggiuntivi da dover valutare sono: AUA, ENAV ed ENAC, Concessione di derivazione idraulica.

b. Elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;

Descrizione impianto: un elettrolizzatore è un impianto che usa l'energia elettrica per compiere l'elettrolisi dell'acqua da cui si ottiene in linea di principio idrogeno e ossigeno. Nelle applicazioni industriali normalmente si ottiene idrogeno e un altro sottoprodotto (composto dell'ossigeno) che dipende dal processo usato. L'impianto ha quindi necessità di una linea elettrica, di una linea di adduzione di acqua, di un impianto di stoccaggio o distribuzione dell'idrogeno e di un impianto di eliminazione o accumulo dell'altro sottoprodotto della elettrolisi.

Criticità: Fermo restando che la procedura di autorizzazione unica sopra declinata rimane valida anche nel caso in esame, rimangono ferme le criticità generali sopra

richiamate. In particolare, il RUP in fase preliminare dovrà verificare la tecnologia impiegata e determinare quali endo-procedimenti aggiuntivi è necessario attivare. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli endo-procedimenti potenzialmente aggiuntivi da dover valutare sono: AUA, Concessione di derivazione idraulica, emissioni in atmosfera, Autorizzazione impianti a pressione, autorizzazione impianti distribuzione gas.

c. Impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;

Da una sommaria ricerca appare che questo caso non trovi riscontro in impianti localizzati nella regione Piemonte. Poiché questo specifico punto fa riferimento solo a impianti già autorizzati e quindi a procedure già concluse non essendocene alcuna nel territorio del Piemonte si è deciso di non affrontarlo.

d. Impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW;

Descrizione impianto: Un impianto di accumulo elettrochimico è tra quelli più può essere considerato un impianto elettrico “puro”. Esso è un impianto che può assorbire energia elettrica dalla rete o erogarla verso la rete.

Criticità: Fermo restando che la procedura di autorizzazione unica sopra declinata rimane valida anche nel caso in esame, rimangono ferme le criticità generali sopra richiamate. In particolare, il RUP in fase preliminare dovrà verificare se la tecnologia impiegata e determinare quali endo-procedimenti aggiuntivi è necessario attivare. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli endo-procedimenti potenzialmente aggiuntivi da dover valutare sono: AUA, emissioni in atmosfera, Autorizzazione impianti a pressione.

- e. Opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.***

Descrizione impianto: Le opere connesse a cui si fa riferimento sono le stazioni elettriche, le cabine, i cavidotti e gli elettrodotti sia di Media Tensione che di Alta Tensione che specificatamente sono necessari all'immissione in rete di energia. Da questo punto di vista la formulazione richiama il D.lgs.387/03 e ss.mm.ii per le opere di connessione relative alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e l'iter appare essere quello consolidato per gli impianti a energia rinnovabile.

Criticità: Fermo restando che la procedura di autorizzazione unica sopra declinata rimane valida anche nel caso in esame, rimangono ferme le criticità generali sopra richiamate. In particolare, il RUP in fase preliminare dovrà verificare la tecnologia impiegata e determinare quali endo-procedimenti aggiuntivi è necessario attivare. Va evidenziato che la formulazione esclude le opere di connessione che cedono energia agli utenti, quindi, rimane da capire se le opere di connessione per gli elettrolizzatori e le pompe di calore possono essere autorizzate ai sensi del D. Lgs.190 o se devono seguire la procedura ordinaria per le reti elettriche.

5 Conclusioni

L'autorizzazione unica delineata dal D. Lgs.190/2024 ripercorre in maniera abbastanza fedele quanto già previsto con il D. Lgs.387/03. La grande differenza rispetto al D. Lgs. 387/03 è che a fronte di una serie di enti e pareri comuni a tutte le tipologie di impianti e situazioni (il cui elenco è riportato in appendice 1) e che erano gli stessi previsti dal D. Lgs. 387/03, l'introduzione di nuove tipologie di impianti (elettrolizzatori, accumulatori etc.) implica la attivazione di ulteriori endo-procedimenti dipendenti dalle soluzioni tecniche adottate.

Appendice I

Elenco generale pareri ed enti da coinvolgere in Autorizzazione Unica.

Indicazione degli strumenti di pianificazione o comunque degli atti normativi che possono imporre vincoli:

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Piano Regolatore Generale

Sistema delle aree naturali protette (parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, monumenti naturali, parchi locali di interesse sovracomunale)

Sistema delle aree Natura 2000

Sistema della Rete Ecologica Regionale

Sistema del vincolo idrogeologico

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021)

Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI) e Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS)(P.P.G.R.)

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA)

Piano Regionale Mobilità e Trasporti (PRMT)

Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

Ambito sottoposto ad autorizzazione paesaggistica (parte III Codice Beni Culturali - CBC)

Bene culturale sottoposto ad autorizzazione della Soprintendenza (Parte II CBC)

Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica per interventi nel sottosuolo/scavi

Bene inserito in area protetta soggetta a tutela (LR 19/2009)

Fascia di rispetto corsi d'acqua (LUR art. 29)

Fascia di rispetto cimiteriale (LUR art. 27 c. 6)

Fascia di rispetto dei pozzi/acquedotti

Fascia di rispetto depuratori

Area a rischio di incidente rilevante

(<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rischi-industriali/rischio-di-incidente-rilevante>)

Anagrafe regionale siti contaminati

(<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-regionale-dei-siti-contaminati>)

Vincoli riportati sugli strumenti urbanistici comunali derivanti dai procedimenti di bonifica ai sensi della parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06:

- art. 251 comma 2. Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente

- art. 253 comma 1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica

- ulteriori vincoli e limitazioni d'uso derivanti dal progetto di bonifica approvato

- ulteriori vincoli e limitazioni d'uso definiti negli atti di certificazione provinciale ai sensi dell'art. 248 comma 2

Zone di ricarica degli acquiferi profondi - D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 (dati su geoportale regionale)

Indicazione non esaustiva di possibili fasce di rispetto riferite principalmente ad infrastrutture pubbliche lineari:

fascia di rispetto ferroviario

fascia di rispetto stradale

fascia di rispetto aeroportuale

fascia di rispetto militare

fascia di rispetto elettrodotto

fascia di rispetto gasdotto

Elenco pareri degli enti coinvolti nella procedura

Comuni e loro forme associate (Unione Comuni/Unioni montane)

Autorizzazione Paesaggistica

Ente parco/ competente ente gestore

Valutazione incidenza ambientale

Comuni/Regione:

Autorizzazione per interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico

Comuni/Unione montane/Ente delegato/Ente Parco/Regione:

Autorizzazioni relative al vincolo boschivo e forestale

Autorità idraulica competente:

Autorizzazione idraulica / concessione di attraversamento

Gestore della rete stradale:

Nulla osta attraversamento

Gestore della rete ferroviaria:

Nulla osta attraversamento

Comune:

Nulla osta in materia di inquinamento acustico

Altri Comuni interessati dall'impianto:

**Eventuali osservazioni/prescrizioni relative alla porzione di progetto
ricadente nel territorio**

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

**Nulla Osta minerario per linee elettriche e impianti/Dichiarazione di non
interferenza**

Ministero delle Imprese e Made in Italy:

Nulla Osta per gli allacciamenti elettrici



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Tipologia Documento:

Report tecnico

REGIONE PIEMONTE – SEMPLIFICAZIONI P3

P3.1 e P3.2

CALCOLO MISURE COMPENSATIVE

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. E' vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per:

Regione Piemonte – Progetto 1000 esperti

Elaborato da:

Nome e Cognome	Profilo professionale
Eleonora Ferrari	Esperto – Ingegnere Energetico
Versione n.	01
Data	30/09/2025

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Introduzione:

Il presente documento ha lo scopo di illustrare in maniera chiara e dettagliata la metodologia di calcolo e la quantificazione delle misure compensative proposte a favore dei Comuni interessati dalla realizzazione e dall'esercizio di impianti fotovoltaici a terra siano essi fotovoltaici o agrivoltaici.

L'individuazione e la quantificazione di tali misure si inseriscono nel quadro di un dialogo costruttivo con le Amministrazioni locali e tengono conto dell'importanza di assicurare che il territorio con la presenza di impianti FER, nello specifico impianti foto/agrivoltaici a terra, possa beneficiare direttamente della presenza dell'impianto, in un'ottica di sviluppo sostenibile e condivisione dei vantaggi derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le misure compensative, anche per gli impianti autorizzati in Procedura Abilitativa Semplificata, sono state di recente esplicitate all'interno del D.lgs. 190/2024 all'Art.8, comma 4:

- Sono previste per impianti foto/agrivoltaici con potenza superiore a 1 MW;
- Il programma delle compensazioni territoriale varia da una percentuale tra il 2% e il 3% dei proventi derivanti dall'impianto.

Per quanto riguarda la natura delle compensazioni vengono definite principalmente dalle **Linee Guida Nazionali (D.M. 10 settembre 2010)**, le quali stabiliscono che le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale **non possono essere di natura meramente patrimoniale** e devono essere commisurate all'impatto dell'impianto.

Calcolo dei proventi dell'impianto:

Il calcolo dei proventi avviene tramite alcuni parametri che verranno di seguito definiti:

- **Producibilità dell'impianto (kWh):** è la quantità di energia elettrica che l'impianto è in grado di generare in un anno;
- **Percentuale di compensazioni (%):** Attribuibile tra il 2% e il 3% in base ai seguenti criteri:
 - **Impatto Paesaggistico e Ambientale:** È il fattore più rilevante. Impianti situati in aree di particolare pregio paesaggistico, vicini a beni culturali o in zone di valorizzazione naturalistica saranno soggetti a una richiesta di compensazione più elevata, tendente al 3%.
 - **Uso del Suolo e Pregio Agricolo:** La localizzazione dell'impianto è cruciale. Un progetto su terreni agricoli di alta qualità o in "ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" comporterà una compensazione maggiore rispetto a un'installazione su aree industriali, cave dismesse o terreni marginali.
 - **Dimensioni dell'Impianto:** La superficie totale occupata dall'impianto e la sua potenza nominale sono direttamente proporzionali all'impatto percepito sul territorio. Maggiore è l'estensione, più alta sarà la percentuale richiesta dal Comune.
 - **Concentrazione di Impianti:** La presenza di altri impianti energetici nella stessa area può portare a una richiesta di compensazione più alta per l'effetto di cumulo degli impatti.
- **Disponibilità (%):** si intende la percentuale di funzionamento dell'impianto al netto della manutenzione e/o mancata fruizione per il periodo di passaggio dei mezzi agricoli nel caso di impianti agrivoltaici, che presentano maggiori momenti di fermo derivanti dalle lavorazioni agricole sottostanti.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

E' stabilita allo 1% per gli impianti fotovoltaici e all'5% per gli impianti agrivoltaici.

- **Opere di mitigazione (euro):** sono interventi e azioni progettate per ridurre, attenuare o compensare gli impatti negativi di un nuovo progetto sull'ambiente e sul paesaggio. Includono ad esempio la piantumazione di siepi e alberi (barriere visive), il ripristino di habitat naturali o la realizzazione di barriere acustiche. **Sono riassunte nel progetto e devono essere dedotte dal calcolo delle opere compensative.**
- **Prezzo medio dell'energia elettrica:** è stata eseguita la media del prezzo attuale e dei futuri anni in modo tale da calcolo un prezzo semplificato.
- **Tasso di attualizzazione:** è la percentuale usata per determinare il valore attuale di una somma di denaro che sarà disponibile solo in futuro. Esso rappresenta il rendimento minimo richiesto da un investimento, riflettendo il rischio e il costo opportunità del capitale nel tempo. E' impensabile poter dare uno scenario univoco per ciascun impianto pertanto può essere considerata opportuna una forbice tra il **7% e il 9%**.

Strumento di calcolo:

Lo strumento è un foglio Excel dalla compilazione guidata che il Comune può fornire al Proponente come traccia guidata per il calcolo delle compensazioni.

Il proponente potrà inserire i dati solo nelle celle modificabili evidenziate in colore rosso.

Qualora la vita utile dell'impianto sia inferiore ai 30 anni il proponente può inserire il valore "0" nella casella "Energia Prodotta Lorda" dall'anno in cui è previsto lo smaltimento dell'impianto.

Nell'esempio di calcolo di un impianto da 1MW vengono riportate le formule per maggior chiarezza dello strumento creato.

Foglio di calcolo misure compensative - esempio impianto da 1MW

		Valore ammissibile		
Percentuale sui ricavi di compensazioni	3,00%	tra 2% e 3%	1.237.000	76.725€*
Decadimento annuale dei moduli	0,5%	tra 0,3% e 0,8%	kWh*	Percentual
Disponibilità	0,990	tra 0,99 e 0,95	0,062	e sui ricavi
Tasso attualizzazione	7%	tra 7% e 9%	€/kWh	compensaz
Opere di mitigazione	8.000,00 €	da progetto		ioni 3%

CALCOLO ENERGIA PRODOTTA LORDA-RICAVI-COMPENSAZIONI A FAVORE DEL COMUNE						
Anno	Anno	Energia Prodotta Lorda	Energia Prodotta al netto della disponibilità impianto	Prezzo medio Vendita Energia	Ricavi annui Previsti	Compensazioni annue per Comune
		kWh	kWh	€/kWh	Euro	Euro
0	2026	1.250.000	1.237.500	0,062	76.725	2.302
1	2027	1.243.750	1.231.313	0,062	76.341	2.290
2	2028	1.237.531	1.225.156	0,062	75.960	2.279
3	2029	1.231.344	1.219.030	0,062	75.580	2.267
4	2030	1.225.187	1.212.935	0,062	75.202	2.256
5	2031	1.219.061	1.206.870	0,062	74.826	2.245
6	2032	1.212.966	1.200.836	0,062	74.452	2.234
7	2033	1.206.901	1.194.832	0,062	74.080	2.222
8	2034	1.200.866	1.188.858	0,062	73.709	2.211
9	2035	1.194.862	1.182.913	0,062	73.341	2.200
10	2036	1.188.888	1.176.999	0,062	72.974	2.189
11	2037	1.182.943	1.171.114	0,062	72.609	2.178
12	2038	1.177.029	1.165.258	0,062	72.246	2.167
13	2039	1.171.143	1.159.432	0,062	71.885	2.157
14	2040	1.165.288	1.153.635	0,062	71.525	2.146
15	2041	1.159.461	1.147.867	0,062	71.168	2.135
16	2042	1.153.664	1.142.127	0,062	70.812	2.124
17	2043	1.147.896	1.136.417	0,062	70.458	2.114
18	2044	1.142.156	1.130.735	0,062	70.106	2.103
19	2045	1.136.445	1.125.081	0,062	69.755	2.093
20	2046	1.130.763	1.119.455	0,062	69.406	2.082
21	2047	1.125.109	1.113.858	0,062	69.059	2.072
22	2048	1.119.484	1.108.289	0,062	68.714	2.061
23	2049	1.113.886	1.102.747	0,062	68.370	2.051
24	2050	1.108.317	1.097.234	0,062	68.028	2.041
25	2051	1.102.775	1.091.748	0,062	67.688	2.031
26	2052	1.097.261	1.086.289	0,062	67.350	2.020
27	2053	1.091.775	1.080.857	0,062	67.013	2.010
28	2054	1.086.316	1.075.453	0,062	66.678	2.000
29	2055	1.080.885	1.070.076	0,062	66.345	1.990
30	2056	1.075.480	1.064.725	0,062	66.013	1.980
		34.729.432	34.382.138		2.208.418	66.253

MEDIA ANNUA	1.146.071,26

RISULTATI DEL CALCOLO			
1	Totale Energia Prodotta, al netto della disponibilità dell'impianto (durante la vita utile dell'impianto)	34.382.138	KWh
3	Totale Ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica (durante la vita utile dell'impianto; IMPORTI NON ATTUALIZZATI)	2.208.418	Euro
4	Totale Valore Economico NON ATTUALIZZATO compensazioni a favore del Comune	66.252,53	Euro
5	VALORE ATTUALE NETTO-VAN delle Compensazioni a favore del Comune (calcolato su anni vita utile impianto)	27.464,36	Euro
A DEDURRE MISURE DI MITIGAZIONE			
TOTALE MISURE COMPENSATIVE VALORE ATTUALIZZATO (€)			
19.464,36			

= Valore attuale netto 27.464,36€ - misure mitigazione 8.000€

=VAN (tasso attualizzazione 7%; compensazioni annue per comune)

Tipologia Documento:

Report tecnico

REGIONE PIEMONTE – SEMPLIFICAZIONI P3

P3.2 RINNOVABILI

QUADRO SPECIFICO AGRIVOLTAICO (STRUMENTI OPERATIVI)

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR- M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per:

Regione Piemonte – Progetto 1000 esperti

Elaborato da:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Profilo professionale</i>
Francesco Iannelli	Esperto Agronomo e Forestale
Versione n.	00
Data	15/10/2025

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

Procedura 3.2 Rinnovabili Strumenti di supporto ai Comuni per la semplificazione in tema FER e la Valutazione dei requisiti degli impianti agrivoltaici

QUADRO SPECIFICO AGRIVOLTAICO (STRUMENTI OPERATIVI)

FRANCESCO IANNELLI, DOTT. AGRONOMO E FORESTALE

MAIL: FRANCESCO.IANNELLI@MAIL.REGIONE.PIEMONTE.IT |

L'agrivoltaico rappresenta una soluzione innovativa e strategica per la transizione ecologica, combinando la produzione di energia solare con l'attività agricola, in un'ottica di integrazione e sostenibilità. In un contesto globale caratterizzato dall'esigenza di ridurre le emissioni di gas serra e promuovere l'autosufficienza energetica, l'agrivoltaico emerge come una tecnologia chiave per ottimizzare l'uso del suolo e garantire una coesistenza armoniosa tra energia rinnovabile e coltivazione agricola.

Le Linee Guida del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) stabiliscono criteri chiari e requisiti fondamentali affinché i progetti agrivoltaici possano essere implementati in modo efficace e sostenibile, garantendo il rispetto delle normative ambientali, paesaggistiche e agricole. Questi criteri mirano a bilanciare gli interessi legati alla produzione di energia con la necessità di preservare la qualità dei suoli e la continuità delle attività agricole, assicurando al contempo benefici per le comunità locali e per il sistema economico nazionale.

Attraverso un approccio basato sulla sinergia tra agricoltura e fotovoltaico, il modello agrivoltaico si distingue per la possibilità di ottimizzare la distribuzione dell'energia, ridurre l'impatto ambientale delle infrastrutture energetiche e favorire nuove forme di redditività per gli operatori agricoli. La corretta applicazione delle linee guida MASE è dunque fondamentale per garantire la sostenibilità di questi impianti e per promuovere uno sviluppo coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione e tutela del paesaggio.

Nel presente documento, viene fornita una checklist completa dei requisiti da rispettare per la progettazione e la realizzazione di un impianto agrivoltaico conforme alle direttive ministeriali oltre ai requisiti ritenuti minimi al fine di considerare appropriata una Relazione pedoagronomica di supporto alla progettualità interessata. L'intento è quello di offrire uno strumento pratico e operativo per supportare i progettisti, gli investitori e gli operatori del settore nella corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni vigenti, favorendo un modello di sviluppo energetico sostenibile e integrato con le esigenze del settore agricolo.

Le amministrazioni comunali incontrano diverse difficoltà nell'istruttoria delle pratiche per la progettazione di impianti agrivoltaici:

- Interpretazione della normativa: L'agrivoltaico è un settore relativamente nuovo e la normativa è in continua evoluzione. I Comuni possono avere difficoltà nel comprendere e applicare correttamente le Linee Guida MASE, soprattutto in relazione alle disposizioni regionali e ai vincoli paesaggistici.
- Vincoli urbanistici e ambientali: La presenza di aree protette, parchi naturali o vincoli paesaggistici imposti dalle Soprintendenze può rendere complessa la valutazione dei progetti, richiedendo approfondimenti tecnici e pareri di più enti.
- Integrazione con il Piano Regolatore: Molti Comuni devono verificare la compatibilità degli impianti agrivoltaici con il Piano Regolatore Generale (PRG) e le normative locali sull'uso del suolo. In alcuni casi, potrebbe essere necessario aggiornare il PRG per permettere l'installazione di impianti in determinate aree.

- Procedure burocratiche complesse: L'iter autorizzativo può coinvolgere diversi enti (Regione, ARPA, Provincia, Soprintendenza, GSE, ecc.), rendendo i procedimenti lunghi e onerosi per le amministrazioni locali. La richiesta di Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) può aumentare i tempi di istruttoria.
- Gestione dei conflitti locali: L'installazione di impianti agrivoltaici può generare opposizioni da parte di agricoltori, associazioni ambientaliste o cittadini preoccupati per l'impatto visivo e territoriale. I Comuni devono spesso mediare tra interessi contrapposti, garantendo trasparenza e partecipazione pubblica.
- Mancanza di personale specializzato: La complessità delle pratiche agrivoltaiche richiede competenze specifiche in ambito energetico, agronomico e ambientale, che non sempre sono presenti negli uffici tecnici comunali. Questo può portare a ritardi nelle valutazioni o a difficoltà nell'interpretazione delle disposizioni tecniche.
- Adeguamento alle politiche regionali e nazionali: I Comuni devono allinearsi alle strategie energetiche regionali e nazionali, evitando contrasti con i Piani Energetici Regionali (PER) e con le direttive nazionali sulla transizione ecologica.

Queste difficoltà evidenziano la necessità di maggiore formazione per i tecnici comunali, semplificazione delle procedure e strumenti di supporto per l'interpretazione della normativa. La collaborazione tra enti locali, progettisti e agricoltori può facilitare l'integrazione dell'agrivoltaico nel territorio in modo sostenibile e conforme alle esigenze locali.

L'installazione di impianti agrivoltaici rappresenta una grande opportunità per le aziende agricole, ma è essenziale trovare un equilibrio tra la tutela del territorio, la continuità delle produzioni agricole e la necessità di redditi alternativi, soprattutto in un contesto di crescente aumento dei costi di produzione.

Negli ultimi anni, gli agricoltori si sono trovati ad affrontare un incremento significativo dei costi legati ai mezzi tecnici (fertilizzanti, sementi, macchinari), alla manodopera e all'energia. Questo ha reso sempre più difficile mantenere la redditività aziendale e ha spinto molte imprese agricole a cercare fonti di reddito diversificate. L'agrivoltaico offre una soluzione interessante, poiché consente di generare entrate aggiuntive con la prerogativa di non compromettere l'attività agricola principale.

Per evitare impatti negativi sulle coltivazioni e sul paesaggio, gli impianti agrivoltaici devono essere progettati in modo da:

- Garantire la continuità della produzione agricola, scegliendo sistemi che non ostacolino l'accesso ai campi, la luce solare necessaria alle coltivazioni e l'attività agricola.
- Limitare l'impatto visivo e paesaggistico, integrando gli impianti in modo armonioso con il territorio e rispettando le normative regionali.

- Sfruttare tecnologie innovative, come strutture elevate o pannelli a inseguimento solare, che permettono di combinare la produzione energetica con la coltivazione di determinate specie vegetali.

L'agrivoltaico per contro offre diverse opportunità per migliorare la sostenibilità economica delle imprese agricole:

- Entrate da produzione energetica: i ricavi derivanti dalla vendita di energia fotovoltaica possono compensare i costi crescenti di produzione agricola.
- Riduzione dei costi energetici: le aziende possono sfruttare l'autoconsumo dell'energia prodotta, diminuendo le spese per elettricità e riscaldamento.
- Innovazione e competitività: la combinazione tra fotovoltaico e agricoltura può migliorare l'efficienza produttiva e l'accesso a incentivi regionali e nazionali.
- Adattabilità ai cambiamenti climatici: alcuni impianti agrivoltaici possono proteggere le coltivazioni da eventi meteorologici estremi, riducendo il rischio di perdite economiche.

La chiave per la riuscita della sinergia tra agrivoltaico, produttività agricola, sostenibilità economica e salvaguardia territoriale, sta nella progettazione attenta, che deve coinvolgere agricoltori, tecnici e enti locali per individuare le soluzioni migliori in base alle caratteristiche del territorio. Se implementato correttamente, l'agrivoltaico può rappresentare un modello virtuoso, capace di coniugare sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio e redditività aziendale.

CHECK LIST

'AGRIVOLTAICO' = fotovoltaico in aree agricole. Rispetto dei requisiti: A1, A2, B1, B2, D2.

'AGRIVOLTAICO AVANZATO' (accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche) = Rispetto dei requisiti: A1, A2, B1, B2, C, D1, D2

'SISTEMA AGRIVOLTAICO' (pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR) = Rispetto dei requisiti A1, A2, B1, B2, C, D1, D2, E1, E2, E3

Tipo agrivoltaico	Requisito	Descrizione Requisito	Presenza/assenza requisito	Note
AGRIVOLTAICO AGRIVOLTAICO AVANZATO SISTEMA AGRIVOLTAICO	A1	Superficie destinata a produzione agricola Sagricola $\geq 0,7 \cdot Stot$ S tot: l'area che comprende la superficie utilizzata per coltura e/o zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico. <u>Vengono sottratti</u> i valori delle superfici che non interessano direttamente l'attività agricola, quali ad esempio, porzioni di superficie occupate da fabbricati (ad eccezione degli edifici destinati alla coltivazione dei funghi), cortili, fossi, canali, stagni, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali, aree occupate per allevamenti ittici. <u>Eventuali strade interne alla Stot rientrano nel computo della Stot esclusivamente nel caso in cui siano realizzate in modo tale da non impermeabilizzare il suolo. Della Stot fanno parte le opere di mitigazione perimetrali all'iniziativa che, ancorché realizzate all'esterno della recinzione che delimita il perimetro della Stot, siano ricomprese nel piano agronomico dell'azienda.</u> S Agricola: la Sagricola (superficie dedita alla coltivazione e/o allevamento.) è costituita dalla superficie Stot alla quale sono sottratte le superfici non più coltivabili dopo la realizzazione delle iniziative in quanto occupate da componenti costituenti l'impianto quali, a titolo esemplificativo, quelle occupate dalle strutture di sostegno dei moduli, dalle eventuali cabine elettriche, dalle cabine inverter. Nel computo della Sagricola rientrano anche le superfici occupate dalle opere di mitigazione a condizione che tali superfici siano coltivate e rientrino nel piano agronomico dell'Azienda nell'ambito della quale viene realizzato il sistema agrivoltaico.		

		Eventuali strade rientrano nel computo della Sagricola esclusivamente nel caso in cui siano realizzate in modo tale da non impermeabilizzare il suolo. In caso di ricorso a tecniche costruttive che impermeabilizzino il suolo, le superfici delle strade sono da escludere dal computo della Sagricola. SNON AGRICOLA: superficie compresa all'interno della Stot occupata da componenti costituenti l'impianto agrivoltaico stesso, quali, a titolo esemplificativo, le strutture di sostegno dei moduli, le cabine elettriche, gli inverter, le strade interne realizzate con materiali che impermeabilizzano il suolo, eventuali altre superfici non coltivabili (perché ad esempio occupate da corsi o specchi d'acqua), porzioni di impianto installate in modo da non rispettare il requisito di altezza minima, ecc.. La Stot comprende una parte destinata all'attività agricola Sagricola e una parte destinata ad altre attività Snon agricola, cioè: Stot = Sagricola + Snon agricola <i>Fonte: Appendice 1_Schemi grafici relativi alle configurazioni spaziali che rispettano la definizione di sistema agrivoltaico di natura sperimentale e a configurazioni spaziali che non la rispettano</i>		
AGRIVOLTAICO AGRIVOLTAICO AVANZATO SISTEMA AGRIVOLTAICO	A2	LAOR LAOR < 40 % (Spv/Stot) x 100 < 40 % LAOR (Land Area Occupation Ratio): <u>rapporto tra</u> la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (<u>Spv</u>), e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (<u>S tot</u>). SPV: Somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice). Tale definizione è valida per qualsiasi inclinazione dei moduli, ossia la superficie totale di ingombro è calcolata come somma delle superfici dei singoli moduli e non come proiezione al suolo. <i>Fonte: Appendice 1_Schemi grafici relativi alle configurazioni spaziali che rispettano la definizione di sistema agrivoltaico di natura sperimentale e a configurazioni spaziali che non la rispettano – pag. 2</i>		
AGRIVOLTAICO AGRIVOLTAICO AVANZATO	B1	Continuità dell'attività agricola Gli elementi da valutare nel corso dell'esercizio dell'impianto, volti a comprovare la continuità dell'attività agricola, sono: a) L'esistenza e la resa della coltivazione Al fine di valutare statisticamente gli effetti dell'attività concorrente energetica e agricola è importante accertare la destinazione produttiva agricola dei terreni		

SISTEMA AGRIVOLTAICO		oggetto di installazione di sistemi agrivoltaici. In particolare, tale aspetto può essere valutato tramite il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA (Unità di Bestiame Adulto), confrontandolo con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo. In assenza di produzione agricola sull'area negli anni solari precedenti, si potrebbe fare riferimento alla produttività media della medesima produzione agricola nella zona geografica oggetto dell'installazione. In alternativa è possibile monitorare il dato prevedendo la presenza di una zona di controllo che permetterebbe di produrre una stima della produzione sul terreno sotteso all'impianto. b) Il mantenimento dell'indirizzo produttivo Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di produzioni DOP o IGP. Il valore economico di un indirizzo produttivo è misurato in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale; la modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della Indagine RICA per tutte le aziende contabilizzate. https://rica.crea.gov.it/redditi-lordi-standard-rls-e-produzioni-standard-ps-210.php A titolo di esempio, un eventuale riconversione dell'attività agricola da un indirizzo intensivo (es. ortofloricoltura) ad uno molto più estensivo (es. seminativi o prati pascoli), o l'abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP o DOCG, non soddisfano il criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo. <i>Fonte: Linee guida impianti agrivoltaici</i>		
AGRIVOLTAICO AGRIVOLTAICO AVANZATO SISTEMA AGRIVOLTAICO	B2	Producibilità standard $FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$ L'unità di misura per confrontare la FVagri e la FVstandard: GWh/ha/anno. <i>Fonte: Linee guida impianti agrivoltaici</i> Il programma per il calcolo della producibilità elettrica è PVGIS, sezione: Rendimento di FV in Rete. Calcolo FVagri Inserimento dati: - Impostare le coordinate del punto centrale dell'impianto;		

		- Database di radiazione solare: PVGIS – SARA2; - Tecnologia: silicio cristallino; - Potenza FV di picco (kWp): potenza DC - Perdite di sistema (%): 14; - Inclinazione (°): 35; - Spuntare incl. ed Orient; Output da considerare: Produzione annuale FV (kWh) <u>Il valore di producibilità ottenuto da PVGIS pari a es. 878.094,14 kWh andrà incrementato del 15% nel caso di installazione di moduli bifacciali e di un ulteriore 15% per installazione su supporti biassiali, si avrà, quindi, un valore di producibilità</u> dell'impianto agrivoltaico pari a es. 1.141.522,38 kWh. Calcolo FVstandard Per il calcolo della producibilità dell'impianto di riferimento, si necessita delle seguenti informazioni: - superficie totale dell'impianto di riferimento = superficie totale del sistema agrivoltaico <u>Stot</u>; - <u>superficie del singolo modulo</u> su impianto di riferimento = superficie del modulo che si intende installare su impianto agrivoltaico; - <u>potenza nominale del singolo modulo</u> su impianto di riferimento = potenza nominale del modulo che si intende installare su impianto agrivoltaico; - <u>LAOR dell'impianto di riferimento pari a 49%</u>; Esempio numerico: Stot = 100 Ha Smodulo = 1,7 m² Pmodulo = 350 W LAOR = 49 % 1. $100 \times 0.49 = 49$ Ha 2. $49/0.00017 = 288235,29$ N° moduli 3. $288235 \times 0,350 = 100882$ KW potenza DC Inserimento dati: - Impostare le coordinate del punto centrale dell'impianto; - Database di radiazione solare: PVGIS – SARA2; - Tecnologia: silicio cristallino; - Potenza FV di picco (kWp): potenza DC - Perdite di sistema (%): 14; - Orientamento (°);		

		Output da considerare: Produzione annuale FV (kWh). Fonte: Appendice 3_Esempio di calcolo del valore di producibilità con software PVGIS		
AGRIVOLTAICO AVANZATO SISTEMA AGRIVOLTAICO	C	REQUISITO C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra - Gli impianti di tipo 1) e 3) sono identificabili come <u>impianti agrivoltaici avanzati</u> che rispondo al REQUISITO C. - Gli impianti <u>agrivoltaici</u> di tipo 2), invece, non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata. <i>Dunque si possono definire semplicemente come impianti agrivoltaici.</i> Fonte: Linee guida impianti agrivoltaici TIPO 1) l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un doppio uso del suolo, ed una <u>integrazione massima</u> tra l'impianto agrivoltaico e la coltura, e cioè i moduli fotovoltaici svolgono una funzione sinergica alla coltura, che si può esplicitare nella prestazione di protezione della coltura (da eccessivo soleggiamento, grandine, etc.) compiuta dai moduli fotovoltaici. In questa condizione la superficie occupata dalle colture e quella del sistema agrivoltaico coincidono, fatti salvi gli elementi costruttivi dell'impianto che poggiano a terra e che inibiscono l'attività in zone circoscritte del suolo. • 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione). Fonte: Linee guida impianti agrivoltaici		

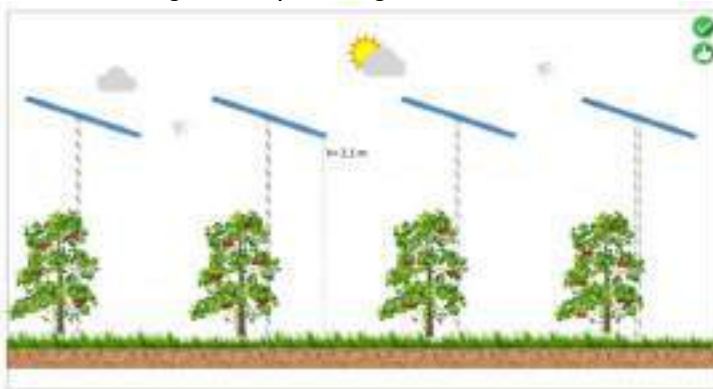
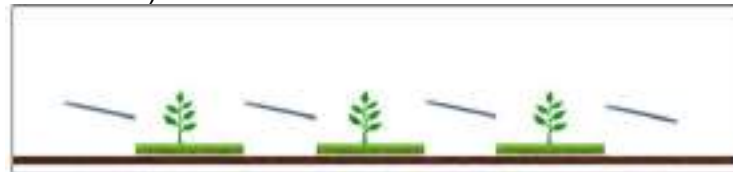


Figura 1 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli e sotto di essi con altezza minima dei moduli coerente con le previsioni del DM Agrivoltaico - sistema che rispetta la definizione di sistema agrivoltaico di natura sperimentale Fonte: Appendice 1_Schemi grafici relativi alle configurazioni spaziali che rispettano la definizione di sistema agrivoltaico di natura sperimentale e a configurazioni spaziali che non la rispettano

TIPO 2) l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo, con un grado di integrazione tra l'impianto fotovoltaico e la coltura più basso rispetto al precedente (poiché i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura).



Fonte: Linee guida impianti agrivoltaici

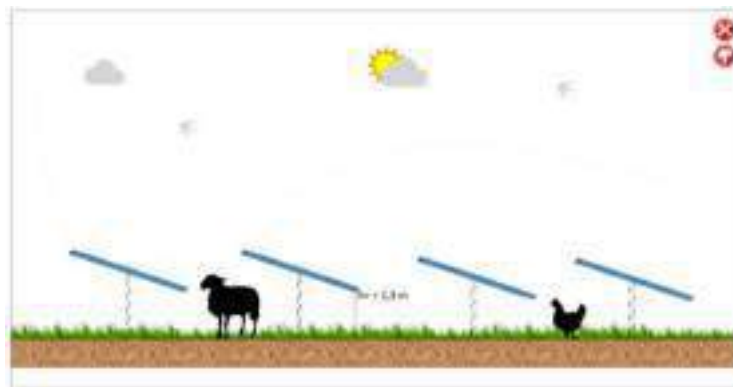
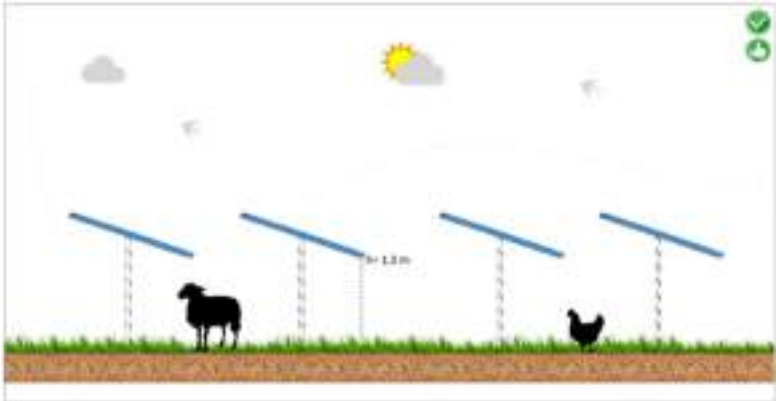


Figura 3 - Sistema agrivoltaico in cui si svolge attività zootecnica anche al di sotto dei moduli con altezza minima dei moduli non coerente con le previsioni del DM Agrivoltaico – sistema che NON rispetta la definizione di sistema agrivoltaico di natura sperimentale Fonte: Appendice 1_Schemi grafici relativi alle configurazioni spaziali che rispettano la definizione di sistema agrivoltaico di natura sperimentale e a configurazioni spaziali che non la rispettano

		TIPO 3) i moduli fotovoltaici sono disposti in posizione verticale. L'altezza minima dei moduli da terra non incide significativamente sulle possibilità di coltivazione (se non per l'ombreggiamento in determinate ore del giorno), ma può influenzare il grado di connessione dell'area, e cioè il possibile passaggio degli animali, con implicazioni sull'uso dell'area per attività legate alla zootecnia. Per contro, l'integrazione tra l'impianto agrivoltaico e la coltura si può esplicitare nella protezione della coltura compiuta dai moduli fotovoltaici che operano come barriere frangivento. • 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame); <i>Fonte: Linee guida impianti agrivoltaici. Pag. 24</i>  <i>Figura 2 - Sistema agrivoltaico in cui si svolge attività zootecnica anche al di sotto dei moduli con altezza minima dei moduli coerente con le previsioni del DM Agrivoltaico - sistema che rispetta la definizione di sistema agrivoltaico di natura sperimentale Fonte: Appendice 1_Schemi grafici relativi alle configurazioni spaziali che rispettano la definizione di sistema agrivoltaico di natura sperimentale e a configurazioni spaziali che non la rispettano</i>		
AGRIVOLTAICO AVANZATO SISTEMA AGRIVOLTAICO	D1	Monitoraggio del risparmio idrico I sistemi agrivoltaici possono rappresentare importanti soluzioni per l'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica, in quanto il fabbisogno di acqua può essere talvolta ridotto per effetto del maggior ombreggiamento del suolo. L'impianto agrivoltaico, inoltre, può costituire un efficace infrastruttura di recupero delle acque meteoriche che, se opportunamente dotato di sistemi di raccolta, possono essere riutilizzate immediatamente o successivamente a scopo		

		irriguo, anche ad integrazione del sistema presente. <u>È pertanto importante tenere in considerazione se il sistema agrivoltaico prevede specifiche soluzioni integrative che pongano attenzione all'efficientamento dell'uso dell'acqua (sistemi per il risparmio idrico e gestione acque di ruscellamento).</u> <i>Il fabbisogno irriguo per l'attività agricola può essere soddisfatto attraverso:</i> <i>1. auto-approvvigionamento: l'utilizzo di acqua può essere misurato dai volumi di acqua dei serbatoi/autobotti prelevati attraverso pompe in discontinuo o tramite misuratori posti su pozzi aziendali o punti di prelievo da corsi di acqua o bacini idrici, o tramite la conoscenza della portata concessa (l/s) presente sull'atto della concessione a derivare unitamente al tempo di funzionamento della pompa;</i> <i>2. servizio di irrigazione: l'utilizzo di acqua può essere misurato attraverso contatori/misuratori fiscali di portata in ingresso all'impianto dell'azienda agricola e sul by-pass dedicato all'irrigazione del sistema agrivoltaico, o anche tramite i dati presenti nel SIGRIAN;</i> <i>3. misto: il cui consumo di acqua può essere misurato attraverso la disposizione di entrambi i sistemi di misurazione suddetti</i> <u>Al fine di monitorare l'uso della risorsa idrica a fini irrigui sarebbe, inoltre, necessario conoscere la situazione ex ante relativa ad aree limitrofe coltivate con la medesima coltura, in condizioni ordinarie di coltivazione e nel medesimo periodo, in modo da poter confrontare valori di fabbisogno irriguo di riferimento con quelli attuali e valutarne l'ottimizzazione e la valorizzazione,</u> tramite l'utilizzo congiunto delle banche dati SIGRIAN e del database RICA. Le aziende agricole del campione RICA che ricadono nei distretti irrigui SIGRIAN possono considerarsi potenzialmente irrigate con acque consortile in quanto raggiungibili dalle infrastrutture irrigue consortili, quelle al di fuori irrigate in autoapprovvigionamento. Le miste sono individuate con un ulteriore livello di analisi dei dati RICA-SIGRIAN. <u>Nel caso in cui questi dati non fossero disponibili, si potrebbe effettuare nelle aziende irrigue (in presenza di impianto irriguo funzionante, in cui si ha un utilizzo di acqua potenzialmente misurabile tramite l'inserimento di contatori lungo la linea di adduzione) un confronto con gli utilizzi ottenuti in un'area adiacente priva del sistema agrivoltaico nel tempo, a parità di coltura, considerando però le difficoltà di valutazione relative alla variabile climatica (esposizione solare).</u> Nelle aziende con colture in asciutta, invece, il tema riguarderebbe solo l'analisi dell'efficienza d'uso dell'acqua piovana, il cui indice dovrebbe evidenziare un miglioramento conseguente la diminuzione dell'evapotraspirazione dovuta		

		all'ombreggiamento causato dai sistemi agrivoltaici. Nelle aziende non irrigue il monitoraggio di questo elemento dovrebbe essere escluso. Gli utilizzi idrici a fini irrigui sono quindi funzione del tipo di coltura, della tecnica colturale, degli apporti idrici naturali e dall'evapotraspirazione così come dalla tecnica di irrigazione, per cui per monitorare l'uso di questa risorsa bisogna tener conto che le variabili in gioco sono molteplici e non sempre prevedibili. In generale le imprese agricole non misurano l'utilizzo irriguo nel caso di disponibilità di pozzi aziendali o di punti di prelievo da corsi d'acqua o bacini idrici (auto-provvigionamento), ma hanno determinate portate concesse dalla Regione o dalla Provincia a derivare sul corpo idrico a cui si aggiungono i costi energetici per il sollevamento dai pozzi o dai punti di prelievo. Negli ultimi anni, in relazione alle politiche sulla condizionalità, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato, con Decreto Ministeriale del 31/07/2015, le "Linee Guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", contenenti indicazioni tecniche per la quantificazione dei volumi prelevati/utilizzati a scopo irriguo. Queste includono delle norme tecniche contenenti metodologie di stima dei volumi irrigui sia in auto-provvigionamento che per il servizio idrico di irrigazione laddove la misurazione non fosse tecnicamente ed economicamente possibile. Nel citato decreto è indicato che riguardo l'obbligo di misurazione dell'auto-provvigionamento, le Regioni dovranno prevedere, in aggiunta a quanto già previsto dalle disposizioni regionali, anche in attuazione degli impegni previsti dalla eco-condizionalità (autorizzazione obbligatoria al prelievo), l'impostazione di banche dati apposite e individuare, insieme con il CREA, le modalità di registrazione e trasmissione di tali dati alla banca dati SIGRIAN. Si ritiene quindi possibile fare riferimento a tale normativa per il monitoraggio del risparmio idrico, prevedendo aree dove sia effettuata la medesima coltura in assenza di un sistema agrivoltaico, al fine di poter effettuare una comparazione. Tali valutazioni possono essere svolte, ad esempio, tramite una relazione triennale redatta da parte del proponente.		
AGRIVOLTAICO AGRIVOLTAICO AVANZATO	D2	Monitoraggio della continuità dell'attività agricola Gli elementi da monitorare nel corso della vita dell'impianto sono: 1. l'esistenza e la resa della coltivazione; 2. il mantenimento dell'indirizzo produttivo; <u>Tale attività può essere effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita.</u> Alla		

SISTEMA AGRIVOLTAICO		relazione potranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari). <u>Ai fini della concessione degli incentivi previsti per tali interventi, potrebbe essere redatto allo scopo una opportuna guida (o disciplinare), al fine di fornire puntuali indicazioni delle informazioni da asseverare.</u> Fondamentali allo scopo sono comunque le caratteristiche di terzietà del soggetto in questione rispetto al titolare del progetto agrivoltaico. <u>Parte delle informazioni sopra richiamate sono già comprese nell'ambito del "fascicolo aziendale", previsto dalla normativa vigente per le imprese agricole che percepiscono contributi comunitari.</u> All'interno di esso si colloca il Piano di coltivazione, che deve contenere la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda agricola. Il "Piano colturale aziendale o Piano di coltivazione", è stato introdotto con il DM 12 gennaio 2015 n. 162. <u>Inoltre, allo scopo di raccogliere i dati di monitoraggio necessari a valutare i risultati tecnici ed economici della coltivazione e dell'azienda agricola che realizza sistemi agrivoltaici, con la conseguente costruzione di strumenti di benchmark, le aziende agricole che realizzano impianti agrivoltaici dovrebbero aderire alla rilevazione con metodologia RICA, dando la loro disponibilità alla rilevazione dei dati sulla base della metodologia comunitaria consolidata.</u> Le elaborazioni e le analisi dei dati potrebbero essere svolte dal CREA, in qualità di Agenzia di collegamento dell'Indagine comunitaria RICA.		
SISTEMA AGRIVOLTAICO	E1	Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo Importante aspetto riguarda il recupero dei terreni non coltivati, che potrebbero essere restituiti all'attività agricola grazie alla incrementata redditività garantita dai sistemi agrivoltaici. È pertanto importante monitorare i casi in cui sia ripresa l'attività agricola su superfici agricole non utilizzate negli ultimi 5 anni. <u>Il monitoraggio di tale aspetto può essere effettuato nell'ambito della relazione di cui al precedente punto, o tramite una dichiarazione del soggetto proponente.</u>		
SISTEMA AGRIVOLTAICO	E2	Monitoraggio del microclima Il microclima presente nella zona ove viene svolta l'attività agricola è importante ai fini della sua conduzione efficace. Infatti, l'impatto di un impianto tecnologico fisso o parzialmente in movimento sulle colture sottostanti e limitrofe è di natura fisica: la sua presenza diminuisce		

		la superficie utile per la coltivazione in ragione della palificazione, intercetta la luce, le precipitazioni e crea variazioni alla circolazione dell'aria. L'insieme di questi elementi può causare una variazione del microclima locale che può alterare il normale sviluppo della pianta, favorire l'insorgere ed il diffondersi di fitopatie così come può mitigare gli effetti di eccessi termici estivi associati ad elevata radiazione solare determinando un beneficio per la pianta (effetto adattamento). L'impatto cambia da coltura a coltura e in relazione a molteplici parametri tra cui le condizioni pedoclimatiche del sito. <u>Tali aspetti possono essere monitorati tramite sensori di temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria unitamente a sensori per la misura della radiazione posizionati al di sotto dei moduli fotovoltaici e, per confronto, nella zona immediatamente limitrofa ma non coperta dall'impianto. In particolare, il monitoraggio potrebbe riguardare:</u> - la temperatura ambiente esterno (acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15 minuti) misurata con sensore (preferibile PT100) con incertezza inferiore a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$; - la temperatura retro-modulo (acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15 minuti) misurata con sensore (preferibile PT100) con incertezza inferiore a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$; - l'umidità dell'aria retro-modulo e ambiente esterno, misurata con igrometri/psicrometri (acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15 minuti); - la velocità dell'aria retro-modulo e ambiente esterno, misurata con anemometri. <u>I risultati di tale monitoraggio possono essere registrati, ad esempio, tramite una relazione triennale redatta da parte del proponente.</u>		
SISTEMA AGRIVOLTAICO	E3	Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici La produzione di elettricità da moduli fotovoltaici deve essere realizzata in condizioni che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. <i>Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante “ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”, dovrà essere prevista una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per</i>		

		individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea. Dunque: • in fase di progettazione: il progettista dovrebbe produrre una relazione recante l'analisi dei rischi climatici fisici in funzione del luogo di ubicazione, individuando le eventuali soluzioni di adattamento; • in fase di monitoraggio: il soggetto erogatore degli eventuali incentivi verificherà l'attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate nella relazione di cui al punto precedente (ad esempio tramite la richiesta di documentazione, anche fotografica, della fase di cantiere e del manufatto finale).		

ULTERIORI REQUISITI E CARATTERISTICHE PREMIALI DEI SISTEMI AGRIVOLTAICI

Nei precedenti paragrafi ci si è soffermati sulla definizione dei requisiti che gli impianti agrivoltaici devono avere per definirsi tali. Dunque, anche ai fini dell'accesso agli incentivi.

D'altronde, il decreto legislativo n.199 del 2021 ha stabilito che per l'accesso ai contributi PNRR gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle predette disposizioni del decreto-legge 77/2021, ma che le condizioni per l'accesso ai contributi del PNRR saranno stabilite con un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica.

Anche in tale ambito, potranno, dunque, essere definiti ulteriori requisiti, fattori premiali o criteri di selezione prioritaria.

A tal fine, vengono riportati nel seguito taluni spunti che potranno essere utilizzati in tal senso. *Fonte: Linee guida impianti agrivoltaici*

Requisiti	Presenza/assenza requisito	Note
Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto Una delle opzioni da prendere in considerazione è quella di individuare un perimetro di soggetti che meglio si adattano a realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli. In tal senso possono essere considerati come possibili beneficiari, uno o più dei soggetti indicati nel seguito: • Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà¹⁰. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le		

strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre). • Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC. <i>Fonte: Linee guida impianti agrivoltaici</i>		
Applicazioni di agricoltura digitale e di precisione L'applicazione dei moderni concetti di agricoltura di precisione, a seconda dell'ordinamento colturale e del livello tecnologico prescelto, può portare vantaggi sul piano produttivo ed ambientale non trascurabili. Tali aspetti sono, in particolare, legati alla precisa e puntuale somministrazione dei mezzi tecnici (prodotti fertilizzanti e trattamenti fitosanitari), permettendo la riduzione importante dei loro quantitativi, delle aree interessate alla loro distribuzione e quindi delle dispersioni in ambiente, oltre a miglioramenti quantitativi e qualitativi delle produzioni. A ciò possono aggiungersi ulteriori benefici legati alla tracciabilità e alle garanzie per il consumatore (es. blockchain). La possibilità di somministrare quello che serve solo dove serve, alla giusta dose ed al momento migliore rappresenta infatti la miglior ottimizzazione del ciclo produttivo agricolo. L'agricoltura di precisione può permettere una serie di vantaggi importanti in termini di: • risparmi (economici e ambientali) in termini di fertilizzanti/antiparassitari rispetto alla gestione ordinaria, • minor incidenza delle patologie per pronto rilevamento ed intervento sui patogeni, • sistemi puntuali di rilevazione del grado di maturazione delle produzioni per intervenire con raccolte solo nei momenti caratterizzati dalle migliori performance quantitative ed organolettiche soprattutto per produzioni di		

nicchia o tipicità. Ulteriori applicazioni dei concetti di agricoltura di precisione possono riguardare solo a titolo di esempio: irrigazione di precisione, celle frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre. E' inoltre possibile inserire moduli finalizzati al monitoraggio puntuale e costante del ciclo produttivo con funzione di agevolare la pianificazione, la tempestività e la precisione delle operazioni. Tali applicazioni possono essere favorite da una elettrificazione di consumi delle aziende agricole, e pertanto possono essere condotte in sinergia con la realizzazione di sistemi agrivoltaici, volti a migliorare la competitività delle imprese del settore. <i>Fonte: Linee guida impianti agrivoltaici</i>		
Autoconsumo si ritiene che al fine di perseguire gli scopi previsti dal PNRR possano essere premiati i casi in cui l'impianto agrivoltaico copra almeno una percentuale minima dei consumi elettrici aziendali su base annua, verificata a progetto in base alle caratteristiche dei consumi dell'azienda agricola interessata. Da valutare, come premiabili, anche i casi in cui la predetta percentuale sia aumentata grazie al ricorso a sistemi di accumulo. <i>Fonte: Linee guida impianti agrivoltaici</i>		
Ulteriori indicatori per il miglioramento delle prestazioni di un sistema agrivoltaico e della qualità del suo sito di installazione Si riporta di seguito una tabella che elenca alcuni ulteriori parametri di cui è possibile tenere conto a fini premiali e in aggiunta a quelli già descritti.		

Parametro	Indicatore	Verifica
OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FOTOVOLTAICO		
Impiego di moduli ad alta efficienza	Densità di potenza (MW/ha) o soglie di efficienza dei moduli	Definizione di un valore minimo
Incremento dell'elettificazione dei consumi dell'azienda per massimizzare l'autoconsumo	Incremento della quota di energia autoconsumata rispetto all'energia prodotta	Verifica della presenza di soluzioni per l'elettificazione in fase progettuale e verifica dell'autoconsumo in esercizio
OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGRICOLE		
Configurazioni speciali dei moduli fotovoltaici studiate ad hoc per specifiche esigenze colturali	-	Verifica della relazione agronomica di accompagnamento del progetto
Impiego di moduli semitrasparenti	-	Verifica della presenza in fase progettuale
Impiego di dispositivi fotovoltaici spettralmente selettivi	-	Verifica della presenza in fase progettuale
Adozione di indici produttivi economicamente più rilevanti e capaci di incrementare il fabbisogno di lavoro	Margine Operativo Lordo per unità di superficie aziendale (MOL/ha) e fabbisogno di lavoro complessivo (Unità di Lavoro aziendali)	Verifica della variazione ante e post operam
Adozione di soluzioni volte all'ottimizzazione della risorsa idrica (convogliatori, serbatoi, distributori localizzati, sistemi di automazione e combinazioni applicabili)	Valutazione del supporto al fabbisogno idrico della coltura/eventi meteorici/localizzazione della risorsa	Verifica della riduzione del quantitativo di acqua da prelevare dalle reti irrigue e verifica dell'efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica es. l/kg produzione
MIGLIORAMENTO DELLE QUALITÀ ECOSISTEMICHE DEI SITI		
Impiego di sistemi ed approcci volti al miglioramento della biodiversità dei siti	Riduzione o eliminazione dell'uso di pesticidi e fertilizzanti; percentuale del sito coperto da specie selvatiche; percentuale del sito coperto da specie native; numero di specie diverse utilizzate; numero di stagioni con fioritura di almeno tre specie; esistenza di un contratto per la gestione di eventuali impollinatori, ecc.	Verifica della relazione agronomica di accompagnamento del progetto
Impiego di sistemi ed approcci volti al miglioramento della qualità dei suoli	La qualità biologica del suolo può essere definita come la "capacità del suolo di mantenere la propria funzionalità per sostenere la produttività biologica, di mantenere la qualità dell'ecosistema e di promuovere la salute di piante ed animali"	Verifica della relazione agronomica di accompagnamento del progetto Confronto tra indice QBS-ae ex-ante ed ex-post
Attenzione all'integrazione paesaggistica dei sistemi agrivoltaici	-	Verifica della presenza in fase progettuale

Fonte: Linee guida impianti agrivoltaici

CONTENUTI MINIMI RELAZIONE AGRONOMICA E INDICAZIONI SUL MONITORAGGIO

Una relazione agropedologica deve includere diversi elementi fondamentali per analizzare le caratteristiche del suolo e la sua idoneità all'uso agricolo.

L'elaborato può essere presentato in forma unica come RELAZIONE AGRONOMICA oppure in forma di più elaborati singoli. Pertanto, si inseriscono i contenuti che devono essere presenti al fine di delineare le funzionalità e le caratteristiche dell'impianto e soddisfare ed esplicitare il rispetto dei requisiti ai sensi delle linee guida MASE e alla Norma Italiana CEI PAS 82-93, che chiarisce le metodologie di calcolo di alcuni parametri indicati nelle linee guida:

- descrizione tecnica di impianto e opere di connessione (area occupata, potenza impianto, eventuale presenza di cabine, sottostazioni e stazioni elettrica) particellare e catastale;
- inquadramento climatico, pedologico, altimetrico, clivometrico, fitoclimatico, paesaggistico, urbanistico e vegetazionale dell'area (in modo che l'Ente possa capire se le essenze utilizzate sono corrette);
- valutazione del potenziale pedo-agronomico-paesaggistico ed economico (in modo che l'Ente possa determinarsi sulle aree di pregio agricolo);
- descrizione del progetto agrivoltaico: gestione agronomica del suolo, descrizione botanica delle essenze vegetali e delle specie zootecniche e/o apistiche utilizzate, dimensionamento dell'impianto agrivoltaico con adesione a linee guida MASE, eventuali indicazioni sulla gestione pascoliva in termini di Unità Foraggiere, analisi economica proiettata sulla vita utile dell'impianto con evidenza di costi di impianto e manutenzione, ricavi e flussi di cassa. Tutto ciò in modo che l'Ente possa verificare effettivamente il soddisfacimento dei requisiti e la produttività economica del sistema coerentemente con la normativa regionale e nazionale.
- stima della CO₂ assorbita dalla specie durante la vita utile dell'impianto;
- descrizione del sistema di mitigazione e spese di impianto ed eventuale produttività economica (che va inserita anche nei flussi di cassa);
- ricadute occupazionali;
- allegati cartografici e fotografici coerenti con l'area interessata;
- pianificazione delle operazioni di manutenzione e antincendio;
- piano di mantenimento colturale e meccanizzazione delle operazioni
- eventuali approfondimenti su mitigazioni a verde (scelta essenze, tipologia di impianto, computo metrico, manutenzione).

La RELAZIONE AGRONOMICA, nel caso in cui i terreni su cui si intende realizzare l'impianto siano classificati dal P.R.G.C. vigente a destinazione d'uso agricola, dovrà essere utile a verificare la sussistenza o meno di situazioni di inidoneità o di attenzione in relazione a quanto indicato nei provvedimenti regionali (DGR 58-7356-2023), relativi all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e in attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010, par. 15.3. che verifichi la sussistenza o meno di situazioni di inidoneità e, pertanto, dovrà inoltre contenere:

- indicazione della tipologia di coltura in atto sia nelle particelle oggetto di intervento, sia nell'intorno;
- per i progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
- nel caso in cui, ai fini della localizzazione dell'impianto, il proponente intenda approfondire le informazioni fornite dalla Carta di Capacità d'uso dei suoli (scala 1:50.000) della Regione Piemonte, analisi pedologica di dettaglio per attribuire la classe di capacità d'uso dei suoli alle particelle oggetto di intervento utilizzando il disciplinare predisposto dalla Regione Piemonte; - calcolo della copertura dell'impianto fotovoltaico rispetto alla superficie agricola interessata dall'intervento.

Questi documenti stabiliscono i requisiti minimi per la progettazione degli impianti agrivoltaici, inclusi aspetti legati alla configurazione spaziale, alla produzione sinergica di energia e prodotti agricoli, all'elevazione dei moduli fotovoltaici da terra e ai sistemi di monitoraggio.

L'attività di monitoraggio è sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti, sia di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti.

1. Monitoraggio del risparmio idrico

I sistemi agrivoltaici possono rappresentare importanti soluzioni per l'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica, in quanto il fabbisogno di acqua può essere talvolta ridotto per effetto del maggior ombreggiamento del suolo. L'impianto agrivoltaico, inoltre, può costituire un'efficace infrastruttura di recupero delle acque meteoriche che, se opportunamente dotato di sistemi di raccolta, possono essere riutilizzate immediatamente o successivamente a scopo irriguo, anche ad integrazione del sistema presente. È pertanto importante tenere in considerazione se il sistema agrivoltaico prevede specifiche soluzioni integrative che pongano attenzione all'efficientamento dell'uso dell'acqua (sistemi per il risparmio idrico e gestione acque di ruscellamento).

Il monitoraggio del risparmio idrico in un sistema agrivoltaico può essere attuato attraverso diverse strategie e tecnologie avanzate. Ecco alcuni metodi efficaci:

- Sensori di umidità del suolo – Installazione di sensori per misurare il contenuto idrico del terreno e ottimizzare l'irrigazione.
- Sistemi di irrigazione intelligente – Utilizzo di irrigazione a goccia e tecnologie di precisione per ridurre gli sprechi.
- Monitoraggio meteorologico – Raccolta di dati climatici per prevedere le necessità idriche delle colture.
- Analisi dell'ombreggiamento – Valutazione dell'effetto dei pannelli fotovoltaici sulla riduzione dell'evaporazione dell'acqua.
- Software di gestione agricola – Piattaforme digitali per analizzare i dati e migliorare l'efficienza idrica.

2. *Monitoraggio della continuità dell'attività agricola*

Questo aspetto include l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Gli elementi da monitorare nel corso della vita dell'impianto sono:

1. l'esistenza e la resa della coltivazione;
2. il mantenimento dell'indirizzo produttivo;

Tale attività può essere effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita. Alla relazione potranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).

3. *Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo*

Tale importante aspetto riguarda il recupero dei terreni non coltivati, che potrebbero essere restituiti all'attività agricola grazie alla incrementata redditività garantita dai sistemi agrivoltaici. È pertanto importante monitorare i casi in cui sia ripresa l'attività agricola su superfici agricole non utilizzate negli ultimi 5 anni.

Il monitoraggio di tale aspetto può essere effettuato nell'ambito della relazione di cui al precedente punto, o tramite una dichiarazione del soggetto proponente.

I metodi di monitoraggio possono annoverarsi tra i seguenti:

- Analisi chimico-fisica del suolo – Campionamenti periodici per valutare parametri come pH, contenuto di materia organica, capacità di ritenzione idrica e presenza di nutrienti essenziali.
- Sensori di umidità e temperatura – Installazione di sensori per monitorare le variazioni microclimatiche e l'impatto dell'ombreggiamento dei pannelli fotovoltaici.
- Monitoraggio della biodiversità microbica – Analisi della presenza di microorganismi benefici nel suolo, fondamentali per la rigenerazione della fertilità.
- Uso di immagini satellitari e droni – Tecnologie di telerilevamento per analizzare la copertura vegetale e la salute del suolo su larga scala.
- Valutazione della produttività agricola – Confronto tra dati storici e attuali per verificare l'efficacia delle tecniche di recupero della fertilità.
- Implementazione di sistemi di agricoltura di precisione – Utilizzo di software per ottimizzare la gestione del suolo e migliorare la resa delle colture.

4. Monitoraggio del microclima

L'impatto cambia da coltura a coltura e in relazione a molteplici parametri tra cui le condizioni pedoclimatiche del sito.

Tali aspetti possono essere monitorati tramite sensori di temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria unitamente a sensori per la misura della radiazione posizionati al di sotto dei moduli fotovoltaici e, per confronto, nella zona immediatamente limitrofa ma non coperta dall'impianto. In particolare, il monitoraggio potrebbe riguardare:

- la temperatura retro-modulo;
- l'umidità dell'aria retro-modulo e ambiente esterno, misurata con igrometri/psicrometri (acquisita ogni minuto e memorizzata ogni 15 minuti);
- la temperatura ambiente esterno;
- velocità dell'aria retro-modulo e ambiente esterno, misurata con anemometri.

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”.

5. Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici

La produzione di elettricità da moduli fotovoltaici deve essere realizzata in condizioni che non pregiudichino l'erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri.

Dovrà essere prevista una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro:

- in fase di progettazione

- in fase di monitoraggio.

È opportuno seguire le indicazioni del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”.

I metodi di monitoraggio possono annoverarsi tra i seguenti:

- Sensori ambientali – Installazione di sensori per misurare temperatura, umidità, radiazione solare e velocità del vento, permettendo di analizzare le variazioni climatiche.
- Analisi del microclima – Studio delle modifiche locali causate dall'ombreggiamento dei pannelli fotovoltaici e dalla riduzione dell'evaporazione.
- Monitoraggio della biodiversità – Valutazione dell'impatto dell'impianto sulla flora e fauna locale, verificando la presenza di specie adattabili ai nuovi equilibri climatici.
- Modelli predittivi – Utilizzo di software per simulare scenari futuri e prevedere l'adattabilità delle colture alle condizioni climatiche mutevoli.
- Analisi della produttività agricola – Confronto tra dati storici e attuali per verificare eventuali variazioni nella resa delle colture.
- Gestione idrica avanzata – Implementazione di sistemi di irrigazione intelligente per ottimizzare l'uso dell'acqua in risposta ai cambiamenti climatici.

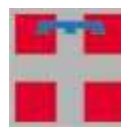
Questi strumenti permettono di garantire la sostenibilità dell'impianto agrivoltaico e di adattarlo alle sfide climatiche future.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Bonifiche – Allegati

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

*Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte
Piano Attività Semplificazione 2025 e Stato di Avanzamento
Procedura P.2 BONIFICHE*

Redazione di un vademecum sulle attività di individuazione del responsabile della contaminazione e sulle azioni di rivalsa

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Gruppo di Lavoro

Nome e Cognome	Profilo professionale
Francesca Benedetti	Esperto giuridico
Claudia Borgarello Maurizio Piazzardi	Referenti di Procedura Complessa

Elaborato per	Regione Piemonte – settore A1621A
Data consegna	Versione finale - 31 ottobre 2025
Modalità di consegna	E-mail
Ente Ricevente	Regione Piemonte – settore A1621A



Sommario

1	Premessa.....	5
2	Principi del procedimento amministrativo.....	7
3	Riferimenti normativi	8
4	Iter amministrativo - attività ex artt. 244, 245, 250 e 253 del D.Lgs 152/2006	23
4.1.	Preistruttoria e relazione istruttoria preliminare.....	24
4.2.	Comunicazione ex artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 di avvio dell'istruttoria.....	26
4.3.	Relazione istruttoria.....	28
4.4.	Ordinanza ex artt. 244 del d.lgs 152/2006	29
4.5.	Impossibilità di individuare il soggetto responsabile o accertamento della sua mancata disponibilità a provvedere.....	32
4.6.	Accertamento della mancata disponibilità a provvedere da parte del proprietario del sito o di altro soggetto interessato	34
4.7.	Verifica degli interventi necessari ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e reperimento delle risorse economiche necessarie.....	35
4.8.	Comunicazione di avvio degli interventi d'ufficio ex art. 250 d.lgs. 152/2006	35
4.9.	Adozione degli interventi d'ufficio ex art. 250 d.lgs. 152/2006.....	36
4.10.	Iscrizione dell'onere reale nel certificato di destinazione urbanistica.....	36
4.11.	Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa delle spese nei confronti del responsabile	39
4.12.	Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile	40
4.13.	Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario non responsabile	41
4.14.	Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario e dell'iter per l'iscrizione del privilegio speciale immobiliare	43
5	Giurisprudenza per l'individuazione del responsabile della contaminazione	46
5.1.	La prova del nesso causale in sede civile-amministrativa: il principio del 'più probabile che non'	46
5.2.	Obblighi del responsabile della contaminazione, del proprietario non responsabile e del gestore	48
5.3.	Criteri per l'attribuzione della responsabilità (anche) di tipo omissivo	49
5.4.	Natura permanente degli illeciti ambientali e teoria della 'continuità normativa' .	52
5.5.	La responsabilità sulla base delle norme e della giurisprudenza in materia di	

successioni societarie	55
5.6. Responsabilità solidale, parziaria e obbligazioni plurisoggettive	61
5.7. Efficacia delle sentenze del giudice penale e civile nel procedimento amministrativo di individuazione del responsabile <i>ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006</i>	63



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

**CITTA' METROPOLITANA
/ PROVINCE**

1. Preistruttoria e Relazione istruttoria preliminare

2. Comunicazione di avvio dell'istruttoria

3. Relazione istruttoria

4. Ordinanza

5. Impossibilità di individuare il soggetto responsabile o accertamento della sua mancata disponibilità a provvedere

6. Accertamento della mancata disponibilità a provvedere da parte del proprietario del sito o di altro soggetto interessato

7. Verifica degli interventi necessari ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e reperimento delle risorse economiche necessarie

8. Comunicazione di avvio degli interventi d'ufficio *ex art. 250 d.lgs. 152/2006*

9. Adozione degli interventi d'ufficio *ex art. 250 d.lgs. 152/2006*

10. Iscrizione dell'onere reale e sua indicazione nel certificato di destinazione urbanistica

11. Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa delle spese nei confronti del responsabile

12. Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile

13. Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario non responsabile

14. Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario e dell'iter per l'iscrizione del privilegio speciale immobiliare

COMUNI

1 Premessa

L'articolo 191, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) enuclea quattro principi fondamentali a guida delle politiche ambientali dell'Unione Europea: principio di precauzione, principio dell'azione preventiva, principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e principio «chi inquina paga».

In base al principio «chi inquina paga», espressamente richiamato anche dalla Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli obblighi di riparazione del danno, così come quelli di bonifica intesi quali misure di riparazione del danno ambientale in forma specifica, sono posti in capo ai soggetti responsabili.

In tale contesto, le disposizioni contenute negli articoli 244, 245, 250 e 253 del d.lgs. 152/2006 hanno un ruolo centrale nell'ambito della disciplina degli interventi per la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati e potenzialmente contaminati poiché riguardano le modalità attraverso le quali si perviene alla individuazione del soggetto responsabile dell'evento di superamento, lo si diffida a provvedere ai sensi di quanto disposto dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e si individuano i soggetti tenuti a provvedere in via sostitutiva alla realizzazione degli interventi nei casi in cui il soggetto responsabile non sia individuabile o non provveda.

L'amministrazione alla quale fa capo l'individuazione del soggetto responsabile è la Provincia, o Città metropolitana, in quanto autorità amministrativa di controllo in materia ambientale ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) e dall'art. 197 del d.lgs. 152/2006.

Parimenti importante è quanto disposto dall'art. 253 del medesimo d.lgs. 152/2006 che, in continuità con quanto previsto dai citati artt. 244 e 245 e dall'art. 250 che disciplina le ipotesi di bonifica da parte dell'amministrazione, definisce le modalità attraverso le quali il soggetto pubblico, o privato, intervenuto per eseguire gli interventi di riparazione in sostituzione del responsabile può procedere al recupero di quanto speso.

Dal combinato disposto degli articoli 244, 245, 250 e 253 del d.lgs. 152/2006 si ricava infatti che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile dell'inquinamento, o in caso di impossibilità di individuazione dello stesso - e sempre che all'esecuzione di tali interventi non provvedano il proprietario del sito né altri soggetti interessati - alla realizzazione di tali interventi provvede la pubblica amministrazione competente, che potrà rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la previa azione di rivalsa non andasse a buon fine, le garanzie imposte sull'area oggetto degli interventi medesimi (onere reale e privilegio speciale immobiliare).

La rilevanza (e complessità) dell'attività di individuazione dei soggetti responsabili dell'inquinamento, che era emersa già a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 22/1997 e poi del d.lgs. 152/2006, si è manifestata in maniera evidente con la messa a punto della disciplina in materia dei c.d. "siti orfani", per i quali sono stati stanziati ingenti risorse sia attraverso il Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani (D.M. 29 dicembre 2020, n. 269, che ha previsto lo stanziamento di oltre 105 milioni di euro), sia con l'avvio del Programma Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) che stanziato ulteriori 500 milioni di euro (Misura M2C4, investimento 3.4 sul ripristino dei terreni dei siti orfani).

Nel luglio 2023 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito del Progetto Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale ha messo a punto le prime Linee Guida per la "Applicazione del Principio chi inquina paga", con lo scopo di facilitare l'avvio e la gestione della procedura

di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione disciplinata dal citato art. 244 del d.lgs. 152/2006.

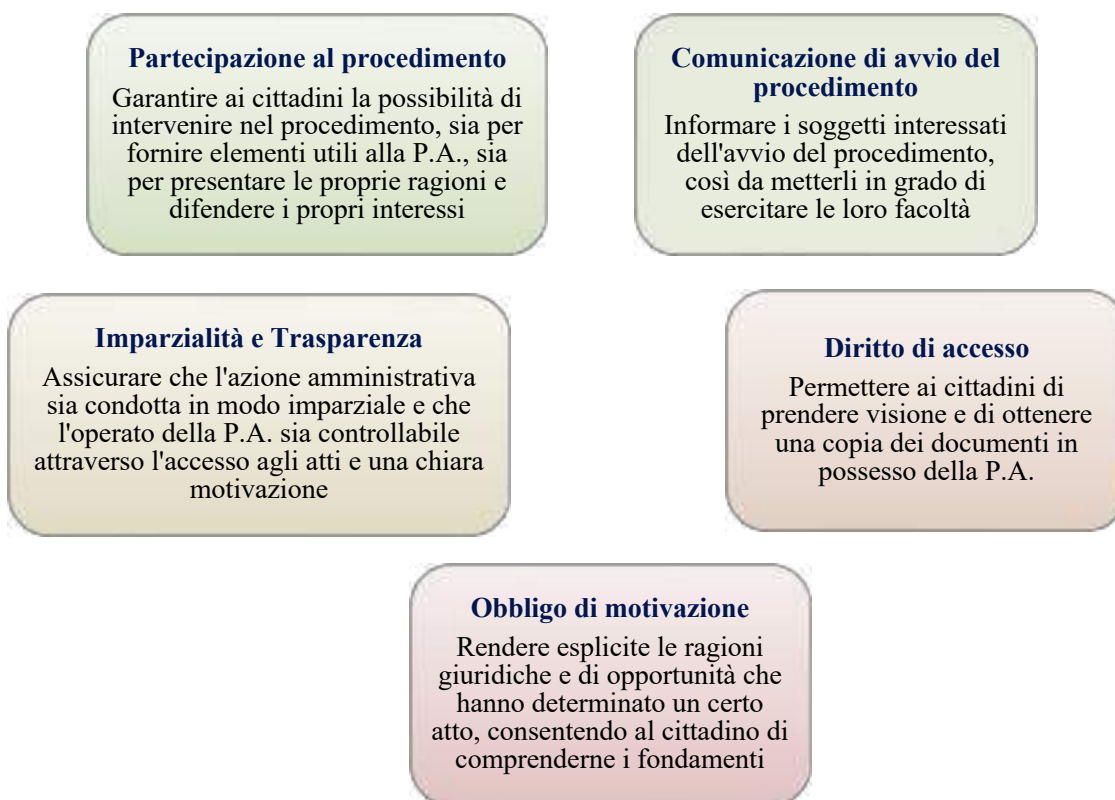
A tali Linee Guida si rinvia per l'approfondimento nel dettaglio degli aspetti più tecnici dell'attività istruttoria.

2 Principi del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo volto alla individuazione del responsabile della contaminazione è un procedimento partecipato e complesso che si sviluppa in coerenza con il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e con il principio di leale collaborazione nei rapporti tra le amministrazioni (Cons. Stato, sent. n. 3996/2012) e con i cittadini (art. 1, comma 2-bis della Legge 241/1990).

Al procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 244, 245, 250 e 253 del d.lgs 152/2006 si applicano le norme sul procedimento amministrativo dettate dalla Legge 241/1990 la quale si fonda sul principio del “giusto procedimento” che reca in sé i principi di democraticità, imparzialità e trasparenza che devono guidare l'azione della Pubblica Amministrazione, garantendo ai privati la possibilità di partecipare al procedimento, essere ascoltati, accedere agli atti e ricevere una motivazione chiara e adeguata delle decisioni prese.

In attuazione del principio del “giusto procedimento”, la Pubblica Amministrazione deve garantire:



Il corretto svolgersi del procedimento amministrativo è importante sia sotto il profilo dell'organizzazione interna della Pubblica Amministrazione, sia sotto quello della sua attitudine a svolgere una funzione di garanzia nei confronti dei cittadini, in particolare in relazione ai principi di economicità, efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa.

3 Riferimenti normativi

Le disposizioni contenute negli articoli 244, 245, 250 e 256 del d.lgs. n. 152/2006 hanno un ruolo centrale nell'ambito della disciplina degli interventi per la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati poiché riguardano le modalità con le quali si procede alla individuazione del soggetto responsabile dell'evento di superamento, lo si diffida ad avviare gli interventi necessari ai sensi di quanto disposto dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e si individuano i soggetti tenuti a provvedere in via sostitutiva alla realizzazione degli interventi nel caso in cui il soggetto responsabile non sia individuabile o non provveda.

Di seguito, si esaminano in maniera sintetica le singole disposizioni normative.

Art. 244 (Ordinanze)

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.
- 4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 244 incardina la competenza ad individuare il responsabile della contaminazione in capo alla Città metropolitana o Provincia.

Tale competenza è coerente con la struttura e le funzioni dell'Ente, in quanto autorità amministrativa di prossimità territoriale deputata a svolgere attività di vigilanza e controllo in materia ambientale ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) e dall'art. 197 del d.lgs. 152/2006.

In particolare, l'art. 197, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce alle province i compiti di controllo e verifica *“degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti”* (lett. a) ed il *“controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta”* (lett. b).

La Provincia è, inoltre, deputata al rilascio di gran parte delle autorizzazioni all'esercizio di impianti produttivi (AIA, AUA, etc.) così come delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali.

In considerazione di tali molteplici competenze e attività, pertanto, le Province e Città metropolitane



dispongono di importanti informazioni necessarie alla individuazione dei soggetti responsabili degli eventi di superamento.

Il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito che, anche nelle aree comprese nei siti di interesse nazionale (SIN), la competenza in ordine all'individuazione del responsabile resta in capo alle Province o Città metropolitane, competenti in via ordinaria (Cons. Stato, sent. n. 2301/2020; T.A.R. Lombardia Brescia, sent. n. 984/2022 e T.A.R. Campania-Napoli, sent. n. 3041/2019).

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che:

L'obbligo di svolgere le attività istruttorie dirette ad accertare i responsabili dell'inquinamento riguarda anche i siti nei quali gli interventi di messa in sicurezza o bonifica sono già stati avviati o risultano conclusi per opera della pubblica amministrazione o di altri soggetti interessati.

(Cons. Stato, sent. n. 2195/2020 e Cons. Stato, sent. n. 5447/2020)

Infatti, l'obbligo di procedere all'individuazione del responsabile assume rilievo anche in relazione al diritto del soggetto non responsabile -proprietario, gestore o altro soggetto interessato, che abbia volontariamente assunto l'onere di realizzare la bonifica- di agire in sede civile al fine di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito (T.A.R. Lombardia-Milano, sent. n. 940/2015), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 253, comma 4 (Cons. Stato, sent. n. 4826/2022).

In una recente sentenza il T.A.R. Lombardia-Milano ha, tuttavia, affermato che *“l'atto diretto all'individuazione del responsabile dell'inquinamento esaurisce integralmente i propri effetti nell'ambito del procedimento di bonifica, in quanto prodromico alla prosecuzione di quest'ultimo nei confronti del soggetto responsabile, ma ciò solo ove l'attività non sia invece già stata svolta dal terzo incolpevole”* e che, dunque, il rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di bonifica, comportando il raggiungimento degli obiettivi di bonifica previsti da progetto e la conseguente qualificazione delle aree come 'non contaminate', farebbe venir meno uno dei presupposti essenziali della prosecuzione del procedimento di ricerca del responsabile della contaminazione; ancora, *“L'eventuale accertamento della responsabilità non determinerebbe alcun effetto utile per il soggetto che ha spontaneamente eseguito la bonifica in veste di proprietario incolpevole, poiché, nel giudizio eventualmente instaurato con azione di rivalsa dinanzi al giudice ordinario, la sussistenza, o meno, degli elementi a sostegno dell'azione e la prova di essi saranno affidati ai principi civilistici in punto sia di responsabilità, sia di riparto dell'onere probatorio (cfr. Tar Lombardia, sez. III, 21.05.2024, n. 1560)”* (così, T.A.R. Lombardia-Milano, sent. 24 luglio 2024, n. 2301, non appellata).

Nonostante l'argomentazione risulti convincente sotto il profilo di stretto diritto, si tratta di una pronuncia rimasta isolata a fronte del massiccio orientamento che prevede in capo alle Città metropolitane e Province l'obbligo di svolgere le attività istruttorie per l'accertamento dei responsabili dell'inquinamento anche nei casi in cui gli interventi di messa in sicurezza o bonifica sono già stati avviati o sono conclusi.

Il quarto comma dell'art. 244 riporta una sorta di 'graduazione' dei soggetti tenuti a provvedere alla realizzazione degli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.



Il primo soggetto tenuto a provvedere è senz'altro il responsabile della contaminazione o della potenziale contaminazione che, in ossequio al principio «chi inquina paga», è obbligato a far fronte alla situazione di compromissione ambientale dallo stesso prodotta.

Nei casi in cui il responsabile non sia individuabile o non provveda, andrà verificata la presenza di altri soggetti eventualmente interessati alla realizzazione degli interventi fra i quali, *in primis*, il proprietario del sito.

Qualora, non provveda né il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi necessari ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'art. 250.

Il decreto legge 17 ottobre 2024 n. 153 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191, ha aggiunto all'art. 244 il comma 4-*bis* nel quale si specifica che, per le attività di accertamento e indagine, le Città metropolitane e Province si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente.

§§§§§

Art. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione)

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.



L'art. 245 prevede che le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possano essere attivate anche su iniziativa degli interessati non responsabili e stabilisce l'obbligo, anche in capo al mero proprietario o gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC, di darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti nonché di attuare le misure di prevenzione eventualmente necessarie.

Il mero proprietario o gestore dell'area ha, quindi, la facoltà di segnalare non solo il superamento delle CSC, ma anche eventuali eventi/incidenti di cui non si conoscono gli impatti sull'ambiente con l'effetto di anticipare la tutela.

Anche la comunicazione effettuata dal mero proprietario o gestore dell'area fa sorgere l'obbligo in capo alla Città metropolitana o Provincia di attivarsi per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.

Tale norma prevede uno speciale iter per il caso in cui il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione (e, per i SIN, anche dalla comunicazione di cui all'art. 252, comma 4).

In tal caso, il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione avviato dalla Città metropolitana o Provincia viene interrotto per riattivarsi non appena l'Ente riceve i risultati della caratterizzazione validati dall'ARPA e concludersi entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dal ricevimento di tali risultati.

Nel caso di segnalazione di un evento/incidente che possa aver fatto rilevare il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC, le indagini di ARPA e Città metropolitana o Provincia dovranno essere, innanzitutto, rivolte ad accertare (mediante indagini preliminari) se effettivamente l'evento o incidente occorso abbia causato il superamento delle CSC e, dunque, se si è in presenza di un sito potenzialmente contaminato.

L'accertamento di un sito potenzialmente contaminato è, infatti, il presupposto per l'avvio del procedimento di individuazione del relativo responsabile secondo la procedura di cui all'art. 244.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:

Se il proprietario, non responsabile e dunque non obbligato, assume spontaneamente l'impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica, motivato dalla necessità di evitare responsabilità penali o risarcitorie, ovvero per mero spirito di responsabilità sociale e di collaborazione con gli Enti competenti, la situazione giuridica, che in origine era una mera facoltà, si tramuta in un vero e proprio obbligo giuridico, in ragione dell'interesse pubblico al completamento della bonifica del sito contaminato.

(Cons. Stato, sent. 26 luglio 2021, n. 5542)

§§§§§



Art. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione)

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilanci.

1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero.

L'art. 250 indica i presupposti e le modalità attraverso le quali la bonifica viene realizzata d'ufficio dall'amministrazione la quale agisce in sostituzione del responsabile mediante l'utilizzo di risorse economiche pubbliche.

Il presupposto per l'avvio degli interventi da parte della pubblica amministrazione è che nessuno dei soggetti coinvolti (responsabile, proprietario del sito o altri soggetti comunque interessati) abbia provveduto alla realizzazione degli interventi necessari ai sensi di quanto disposto dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

A tal fine è pertanto indispensabile che l'iter per l'individuazione del responsabile e quello per la verifica circa la sussistenza dell'interesse a provvedere da parte di altri soggetti sia condotto in maniera rigorosa.

Il primo comma dell'art. 250, in perfetta analogia con quanto disposto dal comma 4 dell'art. 244, si apre riportando l'elenco dei soggetti che sono progressivamente chiamati alla realizzazione degli interventi.

L'ambito di applicazione della norma in esame riguarda, infatti, i casi in cui, all'esito delle indagini di cui al comma 2 dell'art. 244 risulti che non sia stato possibile accertare l'identità del soggetto responsabile della potenziale contaminazione, oppure il responsabile sia stato individuato ma non abbia provveduto ad avviare i necessari interventi, e non si siano attivati in tal senso né il proprietario del sito, né altro soggetto interessato (gestore, locatario, promissario acquirente, *etc.*).

Trattandosi della realizzazione di interventi con risorse pubbliche in sostituzione del responsabile, l'avvio del procedimento delineato nell'articolo in esame richiede la previa verifica circa la sussistenza di tutti i

presupposti *ex lege* richiesti.

Innanzitutto, andrà verificato che la Città metropolitana o Provincia abbia svolto un accertamento istruttorio, quanto più possibile completo, per l'individuazione del responsabile e che tale attività di accertamento si sia conclusa con l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 244, comma 2, o, comunque, con un provvedimento espresso e motivato che indichi le ragioni per le quali non sia stato possibile individuare il responsabile.

Dovrà, inoltre, essere preliminarmente accertato se il responsabile -ove individuato- abbia manifestato la propria disponibilità a realizzare gli interventi o che, comunque, il termine assegnato con l'ordinanza sia decorso senza che sia pervenuto riscontro da parte sua.

Il Comune dovrà, inoltre, premurarsi di verificare che anche il proprietario del sito sia stato reso edotto del fatto che: il sito di sua proprietà è contaminato, o potenzialmente contaminato, e necessita della realizzazione di interventi a norma del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006; che il responsabile della contaminazione, dopo approfondita indagine, non è stato individuato, oppure, è stato individuato ma non intende farsi carico degli interventi; che tali interventi sono necessari; che la mancata attivazione del proprietario del sito implica che gli interventi saranno realizzati d'ufficio e che ciò comporterà la conseguente adozione dei provvedimenti e l'avvio delle azioni di cui all'art. 253.

L'indisponibilità del proprietario a farsi carico degli interventi dovrà opportunamente risultare *per tabulas* sotto forma di rifiuto espresso o di mancato riscontro -entro il termine stabilito- alla richiesta formulata dal Comune di comunicare l'intenzione di provvedere all'adozione degli interventi.

Prima di procedere, inoltre, il Comune dovrà dare atto anche della mancanza di altri soggetti interessati alla realizzazione degli interventi nel sito.

L'accertamento di tutti i richiamati presupposti, nell'esatta successione indicata dagli artt. 244, comma 4, e 250, comma 1, è indispensabile a fondare sia il procedimento amministrativo della bonifica d'ufficio, sia la legittimità delle azioni che dovranno essere successivamente esperite a norma dell'art. 253 (iscrizione dell'onere reale, azione di rivalsa in sede civile e costituzione del privilegio speciale immobiliare).

Solo una volta accertata la sussistenza di tutti i presupposti, il Comune potrà procedere alla realizzazione degli interventi necessari mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, in danno del responsabile.

L'ente pubblico tenuto ad attivarsi a norma della presente disposizione è, innanzitutto, il Comune territorialmente competente.

Solo nel caso in cui il Comune non provveda (generalmente per mancanza di risorse, oppure nel caso in cui si tratti di interventi particolarmente complessi o che riguardano il territorio di più comuni), alla realizzazione degli interventi provvede la Regione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, sent. n. 2554/2021).

La norma prevede che, nei casi in cui sia la Regione a doversi attivare, questa proceda alla realizzazione degli interventi *"secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate"*,

quindi, secondo l'ordine delle priorità già definito nel piano regionale di bonifica, che è lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa vigente attraverso cui le regioni, coerentemente con le norme nazionali, provvedono ad individuare i siti contaminati da bonificare presenti sul proprio territorio e le caratteristiche generali degli inquinamenti presenti, sulla base di una valutazione comparata del rischio.

La norma in esame stabilisce, inoltre, che il comune o la regione provvedano alla realizzazione degli interventi *“avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica”*; per la progettazione e realizzazione degli interventi (caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza, bonifica e ripristino) il Comune potrà, quindi, procedere mediante affidamento secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

La norma prevede anche un termine per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'affidamento degli incarichi di progettazione e realizzazione di tali interventi stabilito in novanta (90) giorni decorrenti *“dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso”*; tale termine non sembra avere carattere perentorio ma solo ordinatorio in funzione di accelerazione dei procedimenti per la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati.

Con riferimento alle risorse necessarie per l'esecuzione di tali interventi, poi, la norma prevede che, allo scopo di anticipare le somme per i menzionati interventi, le regioni possano istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Il comma 1-bis, inserito con il Decreto Legge n. 77/2021, prevede la possibilità per alcuni enti, inclusi i Comuni, di avvalersi per l'esecuzione degli interventi delle società *in house* del Ministero (Sogesid S.p.A. e Invitalia S.p.A.), previa stipula di appositi accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90.

La finalità di tale disposizione, dichiarata anche nell'*incipit*, è quella di accelerare l'esecuzione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e di tutela del territorio e delle acque finanziati con le risorse del PNRR, trattandosi di interventi che hanno tempi di realizzazione molto ristretti, pena la revoca dei finanziamenti.



Art. 253 (Oneri reali e privilegi speciali)

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.
5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

La norma si pone in continuità con quanto disposto dall'art. 244, relativo all'ordinanza provinciale di bonifica, e dall'art. 250, che disciplina le ipotesi di bonifica da parte dell'amministrazione, e costituisce norma di chiusura del sistema delle responsabilità in quanto definisce le modalità per il recupero delle spese sostenute dal soggetto pubblico, o privato, intervenuto in sostituzione del responsabile.

Dal combinato disposto degli artt. 244, 250 e 253 si ricava infatti che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile dell'inquinamento, o in caso di impossibilità di individuazione dello stesso -e sempre che all'esecuzione di tali interventi non provvedano il proprietario del sito né altri soggetti interessati- alla realizzazione di tali interventi provvede la pubblica amministrazione competente, che potrà rivalersi sul responsabile (se individuato e sufficientemente capiente) o, in via sussidiaria, sul proprietario

incolpevole del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove l'azione di rivalsa non andasse a buon fine, le garanzie imposte sull'area oggetto degli interventi medesimi (onere reale e privilegio speciale immobiliare).

Sulla questione della conformità dell'art. 253 ai principi dell'Unione europea in materia ambientale sanciti dall'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, in particolare, al principio «chi inquina paga», si è espressa la Corte di giustizia dell'Unione Europea che ha dichiarato tale norma conforme alla Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale (Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, sent. 4 marzo 2015, causa C-534/13).

Gli oneri posti a carico del proprietario del sito contaminato sono circoscritti al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente, nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione di tali interventi, e trovano giustificazione nel vantaggio economico che il proprietario ricava dalla bonifica.

(T.A.R. Liguria-Genova, sent. n. 610/2020)

Tale previsione normativa mira ad evitare, da un lato, che i costi dell'inquinamento siano addossati alla collettività e, dall'altro, che il miglioramento del fondo derivante dall'eseguita bonifica e la sua recuperata commerciabilità in senso economico, si traducano in un arricchimento a vantaggio del patrimonio del proprietario del bene, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 2041, comma 1, codice civile.

La norma è coerente anche col principio costituzionale dettato dall'art. 42, comma 2 della Carta, secondo il quale, nel determinare i modi di acquisto e di godimento della proprietà, la legge ne individua i limiti, destinati ad assicurarne la funzione sociale.

In tale prospettiva, l'imposizione dell'onere reale sul sito contaminato, unitamente al privilegio speciale, ha la finalità di assicurare la realizzazione degli interventi necessari per il suo utilizzo in conformità agli strumenti urbanistici, nonché di consentire all'amministrazione che ha finanziato tali interventi di recuperarne i costi, al fine di non farli gravare sulla collettività.

Al primo comma, la norma precisa che tutti gli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (misure di prevenzione e/o di messa in sicurezza di emergenza, indagini preliminari, caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza, bonifica e ripristino, monitoraggio, *etc.*), qualora siano stati realizzati d'ufficio dall'autorità competente (Ministero dell'ambiente, nei SIN; Comune o Regione, fuori SIN), costituiscono onere reale sui siti contaminati oggetto dell'intervento pubblico.

Fra tali costi si ritiene che debbano rientrare anche quelli relativi alla predisposizione dei relativi Piani di indagini preliminari e/o di caratterizzazione, dell'Analisi di rischio, di progettazione degli interventi necessari, oltre ad eventuali spese vive (es. analisi di laboratorio, utenze elettriche per mise falda) e/o di guardiania.

L'istituto dell'onere reale sulle aree inquinate è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento dal d.lgs. n. 22 del 1997 e regolato dal D.M. n. 471 del 1999 ed è stato poi reiterato dall'art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, tuttavia nessuna di tali disposizioni normative definisce con precisione le caratteristiche dell'onere reale o gli obblighi che ne derivano.

Tale istituto, inoltre, non risulta disciplinato dal codice civile e non ha ancora trovato una sistemazione

definitiva in dottrina, per cui, per la definizione della natura e dei contenuti dell'onere reale è necessario fare riferimento a quanto elaborato dalla giurisprudenza.

In merito alla natura dell'onere reale, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che esso ha soprattutto funzione di 'garanzia' *“nel senso che il creditore può sempre ricavare forzatamente dal fondo il valore della prestazione che gli è dovuta. Il creditore è titolare nei confronti del soggetto gravato dell'onere di un'azione reale di garanzia, (con il relativo diritto di prelazione), che si aggiunge all'azione personale contro il diretto debitore della prestazione "garantita" dall'onere. La prelazione sul bene è un vero e proprio "modo di essere" dell'onere reale e del relativo credito. Questo giustifica l'accostamento tra onere reale e privilegio, caratterizzato anch'esso dalla assenza di un titolo autonomo, sicché anche per i privilegi la prelazione è caratteristica inerente al credito, non diritto derivante da fonte autonoma. (...) Per questa ragione, si è anche detto, in senso figurato, che, mentre nelle obbligazioni propter rem, obbligata rimane la persona individuata in base alla proprietà della res, nell'onere reale, obbligata sarebbe la cosa stessa, anche in considerazione del fatto che, come esplicitato nell'art. 253, il soggetto gravato dall'onere reale risponde nei limiti di valore della res”* (Cons. Stato, Ad. Plen., ord. n. 21/2013).

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, *“La caratteristica dell'onere reale è, comunque, l'ambulatorietà passiva che accomuna l'istituto alla obligatio propter rem per il fatto che segue l'immobile, per cui chiunque subentri nel diritto reale subentra anche negli obblighi connessi all'onere reale indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto effettiva conoscenza (a tal fine è prevista la trascrizione dell'onere nei Registri immobiliari e l'annotazione sul certificato di destinazione urbanistica). ... Comunque, gli obblighi scaturenti dalla costituzione dell'onere reale sono particolarmente gravosi per il proprietario dell'area che potrebbe subire anche l'esproprio dell'area inquinata.”* (Cons. Stato, sent. 20 novembre 2015, n. 5300).

Il proprietario incolpevole non è tenuto ad una prestazione di *facere* (di cui è gravato solo il responsabile), ma solo a garantire, nei limiti del valore del fondo, il pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione che abbia eseguito direttamente gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nel sito di sua proprietà.

Il giudice amministrativo ha, infatti, precisato che: *“L'onere reale colpisce il proprietario incolpevole, e dunque non consiste nell'obbligo di bonifica, in quanto il proprietario incolpevole non è tenuto a realizzare alcun intervento di bonifica. L'eliminazione delle situazioni di contaminazione non è però nella disponibilità del proprietario del fondo, essendo coinvolti interessi pubblici sovraordinati, e dunque la bonifica deve comunque essere eseguita d'ufficio, quando il responsabile non vi provveda e il proprietario incolpevole non abbia intenzione di eseguirla spontaneamente ex art. 245 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Dal lato del proprietario incolpevole questo costituisce un arricchimento, assimilabile alla fattispecie di accessione ex art. 936 comma 2 c.c., con lo stesso obbligo di pagare le spese dei lavori, e la differenza che non è possibile rinunciare alle opere di bonifica. In definitiva, l'onere reale non è altro che l'obbligo che si forma a carico del proprietario incolpevole, direttamente per effetto del subentro nella proprietà, di pagare le spese della bonifica eseguita d'ufficio. Il privilegio speciale immobiliare ex art. 2748 comma 2 c.c., che si associa all'onere reale, esprime il massimo grado di preferenza accordato dall'ordinamento a questo credito rispetto a tutti gli altri.”* (T.A.R. Lombardia Brescia, sent. 26 settembre 2018, n. 911).

In quanto 'peso' (onere) che grava sul bene (immobile) esso è infatti destinato a trasmettersi unitamente alla

proprietà del bene stesso, trattandosi di obbligazione accessoria alla proprietà per cui il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi che costituiscono il presupposto dell'onere reale sarà il soggetto che risulterà proprietario al momento in cui verrà avviata l'azione esecutiva.

Il soggetto che subentra nella proprietà del sito inquinato subentra nell'obbligo di prestazione.

L'onere reale, quindi, incide negativamente sulla commerciabilità economica del bene, in quanto comporta che su quest'ultimo gravi un vincolo di destinazione volto a garantire il recupero delle spese effettuate dalla pubblica amministrazione per la bonifica del sito.

Quanto alle modalità con le quali procedere, la disposizione prevede che, a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica, l'amministrazione competente effettui l'iscrizione dell'onere reale nei Registri Immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio (oggi, Agenzia delle Entrate) e, contestualmente, si attivi affinché la sussistenza di tale onere sia indicata anche nel certificato di destinazione urbanistica.

Entrambi tali incombenzi assolvono alla duplice funzione 'costitutiva', ossia di modifica di situazioni e rapporti giuridici, e 'dichiarativa', ossia di pubblicità circa l'esistenza dell'onere reale sull'area in relazione alla quale l'amministrazione ha progettato la realizzazione di interventi ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

Tale forma di pubblicità ha sia lo scopo di tutelare i terzi, potenziali acquirenti del sito contaminato, in quanto rispondono all'esigenza di assicurare trasparenza, buona fede e correttezza nell'ambito della circolazione dei beni immobili, sia di garantire l'operato della pubblica amministrazione anche nei confronti di eventuali terzi acquirenti, in quanto rendono opponibili a questi ultimi la sussistenza dell'onere e, dunque, il correlato diritto dell'amministrazione al recupero delle somme spese.

Non solo, come ha chiarito il giudice amministrativo: *"Vi è poi nell'onere reale un secondo profilo, di natura conformativa, che si manifesta nella subordinazione del diritto di proprietà all'intervento di bonifica. Una volta che l'onere reale sia stato iscritto, recedono tutte le facoltà di utilizzazione del bene, compresi i diritti edificatori, che si pongano in contrasto con l'obiettivo della bonifica. Dopo la realizzazione della bonifica, sono ammesse solo le facoltà di utilizzazione che siano compatibili con i lavori di bonifica eseguiti."* (T.A.R. Lombardia Brescia, sent. 26 settembre 2018, n. 911).

§§§

Il secondo comma precisa che le spese sostenute dalla pubblica amministrazione per la realizzazione degli interventi sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree oggetto degli interventi medesimi, a garanzia del credito vantato dalla pubblica amministrazione che ha agito in via sostitutiva mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

Il privilegio speciale immobiliare è un diritto reale di garanzia e costituisce una 'causa legittima di prelazione' che attribuisce al titolare il diritto di soddisfarsi sui beni del debitore con preferenza rispetto agli altri creditori.

Il privilegio speciale immobiliare, in particolare, riguarda determinati beni immobili del debitore e rappresenta una 'garanzia reale', ossia una garanzia che grava sul bene (*res*), anche quando il bene è stato acquistato da terzi.



L'art. 253, infatti, specifica espressamente che il privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

Quanto alle modalità con le quali può essere esercitato il privilegio speciale in esame, la norma rinvia a quanto previsto dall'art. 2748, comma 2, codice civile, a norma del quale: *“I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente”*.

L'amministrazione titolare del privilegio speciale immobiliare potrà agire per il recupero di tali spese in via privilegiata (ossia, prioritaria) rispetto ad eventuali altri creditori titolari di ipoteca sul medesimo bene immobile.

Al fine di poter attivare tale garanzia, l'amministrazione che ha realizzato gli interventi in via sostitutiva procederà all'iscrizione nei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio del privilegio speciale sulle aree oggetto di intervento, per un importo corrispondente a quello delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori.

L'iscrizione dell'atto costitutivo del privilegio speciale immobiliare da parte dell'amministrazione risponde all'esigenza di renderne pubblica la conoscenza e di garantire l'attribuzione del c.d. 'diritto di sequela', ossia del diritto di sottoporre il bene ad esecuzione forzata, anche se divenuto di proprietà di un terzo.

Una volta effettuata l'iscrizione, l'amministrazione potrà quindi esercitare il privilegio speciale immobiliare in sede di espropriazione forzata dei beni, di concorso e di distribuzione del prezzo fra i creditori.

Il terzo comma dell'art. 250 ribadisce che il privilegio speciale immobiliare e la ripetizione delle spese nei confronti del proprietario incolpevole possono essere esercitati *“solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità”*.

L'autorità amministrativa che ha progettato, realizzato (e pagato) gli interventi in via sostitutiva, prima di avviare nei confronti del proprietario l'azione di ripetizione per il recupero di quanto speso, dovrà attestare che non è stato possibile accertare l'identità del soggetto responsabile oppure che, individuato il responsabile, non è stato possibile esercitare azioni di rivalsa nei suoi confronti o, infine, che eventuali azioni esercitate nei suoi confronti hanno avuto esito negativo.

(Cons. Stato, sent. n. 8702/2021)

Il primo presupposto ('impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile') è oggetto dell'istruttoria finalizzata all'adozione dell'ordinanza *ex art.* 244.

Il secondo presupposto ('impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del responsabile') sembra



ricorrere solo nelle ipotesi di totale incapacienza del soggetto responsabile accertata *ante causam* mediante esperimento di accertamenti anagrafici, societari e patrimoniali.

La dimostrazione della 'infruttuosità delle azioni di rivalsa promosse' nei confronti del responsabile può essere raggiunta all'esito dei relativi giudizi conclusi con sentenze passate in giudicato oppure *"può essere stimata in via preventiva, secondo parametri di ragionevolezza e di economia dei mezzi. L'amministrazione può quindi procedere immediatamente nei confronti del proprietario incolpevole quando risulti evidente che qualunque tentativo di escutere il presunto responsabile dell'inquinamento sarebbe destinato al fallimento."* (T.A.R. Lombardia Brescia, sent. 26 settembre 2018, n. 911).

In ogni caso, trattandosi di una responsabilità di natura meramente sussidiaria, prima di procedere nei confronti del proprietario incolpevole, l'amministrazione dovrà dimostrare di aver tentato in tutti i modi di recuperare il costo degli interventi dei confronti del soggetto responsabile (T.A.R. Lombardia-Milano, sent. n. 156/2022).

Il recupero delle risorse pubbliche spese dall'amministrazione che, a causa dell'inerzia del responsabile e degli altri soggetti interessati, si sia attivata per realizzare d'ufficio gli interventi necessari, può avvenire:

- 1) in via principale, mediante azione di rivalsa nei confronti del responsabile;
- 2) in via subordinata, in caso di impossibilità di agire nei confronti del responsabile o di infruttuosità dell'azione, mediante azione di rivalsa nei confronti del proprietario;
- 3) in via ulteriormente subordinata, in caso di impossibilità o infruttuosità anche di quest'ultima azione, mediante costituzione di privilegio speciale immobiliare sulle aree oggetto di intervento e iscrizione sulle medesime aree dell'onere reale e conseguente azione in sede esecutiva.

Il quarto comma della norma in esame precisa che il proprietario incolpevole può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall'autorità competente solo nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi.

In merito, il giudice amministrativo ha affermato che: *"In base all'art. 253 comma 4 del D.Lgs. n. 152 del 2006 il proprietario incolpevole risponde delle spese della bonifica soltanto nei limiti del valore di mercato acquisito dall'area in esito agli interventi di bonifica. Questo significa che il proprietario incolpevole potrebbe liberarsi dall'obbligo di rimborso abbandonando il fondo all'amministrazione che ha eseguito la bonifica, secondo un meccanismo non dissimile da quello descritto nell'art. 1070 c.c. a proposito dell'abbandono del fondo servente. Al di fuori di questa ipotesi, il rimborso avviene normalmente con il pagamento in forma monetaria, ma può essere effettuato anche con la cessione di diritti scorporabili dall'immobile, oppure con la cessione di una porzione dell'immobile, stimando un valore attuale di mercato corrispondente all'importo delle spese. Qualora la cessione sia a favore dell'amministrazione ma in vista della vendita a terzi, può essere prevista una clausola di conguaglio per l'eventualità che il prezzo di vendita risulti inferiore alla stima. Per*

quanto riguarda la dimostrazione dell'importo speso per i lavori di bonifica, fanno fede gli atti di collaudo e la contabilità finale approvata dall'amministrazione." (T.A.R. Lombardia Brescia, sent. 26 settembre 2018, n. 911).

Al proprietario non responsabile dell'inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 245, comma 2, o a seguito della notifica dell'ordinanza ai sensi dell'art. 244, comma 3, è riconosciuto il diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, sent. n. 183/2014).

La Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui *"il proprietario non responsabile dell'inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute a condizione che sia stata rispettata per la bonifica la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa"* (Cass., Sez. III civile, ord. 22 gennaio 2019, n. 157).

L'ultimo comma della norma in esame affronta il tema dei finanziamenti pubblici per la copertura dei costi di bonifica dei siti inquinati.

Tale disposizione prevede che gli interventi di bonifica dei siti inquinati possano essere assistiti da contributi pubblici, entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali e che a tali contributi pubblici non si applichino le disposizioni relative all'iscrizione dell'onere reale e al privilegio speciale immobiliare.

§§§§§

La disciplina della individuazione del responsabile della contaminazione di cui alle norme sopra richiamate è strettamente correlata alle norme sul danno ambientale contenute nella Parte VI del d.lgs 152/2006 poiché gli interventi in tema di messa in sicurezza e bonifica si concretano, sul piano sostanziale, in un risarcimento del danno in forma specifica.

Un cenno va fatto, poi, al rapporto fra la disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e quella di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs 152/2006 con riguardo agli obblighi di individuazione del responsabile della contaminazione.

L'art. 29-*sexies* del d.lgs 152/2006, che disciplina il procedimento AIA, fa salvo quanto disposto al Titolo V della Parte Quarta del medesimo decreto (comma 9-*quinqüies*) con ciò distinguendo chiaramente i procedimenti di AIA da quelli in materia di bonifica, che hanno oggetto, finalità e autorità competenti differenti.

Spesso, infatti, le AIA rinviando, per quanto riguarda la gestione della contaminazione eventualmente presente nelle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee, agli obblighi di cui al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Per quanto riguarda, quindi, gli obblighi di individuazione del responsabile della contaminazione, si possono



verificare due ipotesi:

- superamento delle CSC riscontrato dal gestore dell'installazione AIA, localizzato all'interno o in prossimità dello stesso stabilimento, in cui il parametro oggetto di superamento è una sostanza utilizzata/prodotta nel ciclo produttivo: si tratta, con ogni evidenza, di un evento ascrivibile all'attività del gestore e, quindi, riconducibile alla sua responsabilità. In tale ipotesi, il gestore è tenuto ad inviare la comunicazione di cui all'art. 242 del d.lgs 152/2006 e ad attivare la relativa procedura. Poiché, il gestore, nel segnalare agli enti competenti che il sito sul quale opera è un'area potenzialmente contaminata, si assume anche la responsabilità dell'evento e di conseguenza di tutti gli oneri della procedura di bonifica, non sorge l'obbligo in capo alla Città metropolitana o Provincia di avviare l'iter di cui all'art. 244, in quanto il responsabile della contaminazione è già individuato;
- superamento delle CSC riscontrato dal gestore dell'installazione AIA, localizzato all'interno o in prossimità dello stesso stabilimento, ma il cui parametro oggetto di superamento non è una sostanza utilizzata/prodotta nel ciclo produttivo: il gestore è tenuto ad inviare agli enti competenti la comunicazione ai sensi dell'art. 245 del d.lgs 152/2006 quale soggetto non responsabile della contaminazione. In questa ipotesi, la Città metropolitana o Provincia, sulla base del combinato disposto degli artt. 244 e 245, dovrà avviare le opportune indagini nell'ambito del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione.

4 Iter amministrativo - attività *ex artt.* 244, 245, 250 e 253 del D.Lgs 152/2006

Le attività da porre in essere per dare attuazione a quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 244, 245, 250 e 253 del d.lgs 152/2006 possono essere sintetizzate come segue:

1. Preistruttoria e Relazione istruttoria preliminare
2. Comunicazione di avvio dell'istruttoria *ex artt.* 7 e 8 della Legge 241/1990
3. Relazione istruttoria
4. Ordinanza *ex artt.* 244 del d.lgs 152/2006
5. Impossibilità di individuare il soggetto responsabile o accertamento della sua mancata disponibilità a provvedere
6. Accertamento della mancata disponibilità a provvedere da parte del proprietario del sito o di altro soggetto interessato
7. Verifica degli interventi necessari ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e reperimento delle risorse economiche necessarie
8. Comunicazione di avvio degli interventi d'ufficio *ex art.* 250 d.lgs. 152/2006
9. Adozione degli interventi d'ufficio *ex art.* 250 d.lgs. 152/2006
10. Iscrizione dell'onere reale
11. Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile
12. Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile
13. Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario
14. Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario e dell'iter per l'iscrizione del privilegio speciale immobiliare

Le attività indicate ai punti dall'1 al 5 fanno capo alla Città metropolitana o Provincia, mentre quelle di cui ai punti dal 6 al 14 ai Comuni (anche in ragione delle leggi regionali con le quali la Regione Piemonte ha trasferito in capo ai comuni ed alle province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni: L.R. n. 42 del 7 aprile 2000, L.R. n. 9 del 23 aprile 2007 e L.R. n. 3 dell'11 marzo 2015).

Per ognuna delle attività in elenco, si riportano di seguito indicazioni di dettaglio che possono costituire per l'Ente una utile traccia per lo svolgimento delle singole azioni.

4.1. Preistruttoria e relazione istruttoria preliminare

L'art. 244, ai commi 1 e 2, stabilisce che le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertano che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. La Città metropolitana o Provincia, ricevuta tale comunicazione, svolge le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento.

In capo agli enti e alle amministrazioni pubbliche vi è pertanto l'obbligo di comunicare agli enti territorialmente interessati (regione, provincia e comune) ogni evento di superamento delle CSC di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle attività di competenza.

La notizia dell'evento di superamento può essere acquisita nel corso di verifiche in campo, in esito allo svolgimento di analisi e controlli, oppure a seguito del ricevimento della comunicazione di cui all'art. 245, comma 2, da parte del proprietario o gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC.

Tale notizia può, inoltre, essere acquisita in seguito al ricevimento di notifiche da parte dell'autorità giudiziaria o da organi di polizia giudiziaria, oppure dalla partecipazione alle conferenze di servizi.

L'acquisizione della notizia dell'evento di superamento, che può avvenire anche *motu proprio* da parte della stessa provincia (ad esempio, nell'ambito delle attività di accertamento di sua competenza), costituisce il presupposto per l'avvio dell'attività di accertamento della responsabilità da parte della medesima Città Metropolitana o Provincia.

Il superamento delle CSC è elemento necessario e sufficiente per l'attivazione del potere provinciale; al soggetto responsabile della potenziale contaminazione spettano, infatti, anche tutte le attività preliminari all'eventuale avvio dell'iter di bonifica, quali la caratterizzazione e l'analisi di rischio.

Ricevuta la comunicazione, o acquisita direttamente la notizia, dell'evento di superamento la Città metropolitana o Provincia ha il compito di avviare le indagini al fine di identificare il soggetto, o i soggetti, ai quali ricondurre la potenziale contaminazione del sito.

L'art. 244 non fornisce indicazioni sulle modalità con le quali svolgere tali indagini e neppure le tempistiche entro le quali deve essere svolto tale accertamento; si ritiene, quindi, che tali indagini possano svolgersi secondo le modalità e i criteri ritenuti più funzionali al raggiungimento dello scopo e che i tempi debbano essere contenuti entro termini 'ragionevoli', in considerazione della complessità del caso.

Fa eccezione il procedimento che la Città metropolitana o Provincia deve avviare nel caso in cui, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006, il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4; in tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine altrettanto perentorio di sessanta (60) giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'ARPA competente.

Lo svolgimento delle indagini di cui all'art. 244 presuppone l'acquisizione da parte della Città metropolitana

o Provincia di una serie di informazioni e documenti utili a ricostruire l'evento di potenziale contaminazione, i soggetti a vario titolo coinvolti e il contesto giuridico-amministrativo nel quale lo stesso si è svolto.

A tal fine, la Città Metropolitana o Provincia può chiedere agli enti e amministrazioni detentrici di tali informazioni e documenti le seguenti informazioni:

- o Uffici competenti della medesima Città metropolitana o Provincia: autorizzazioni (AUA, AIA, VIA, autorizzazioni allo scarico, alla gestione dei rifiuti, *etc.*), licenze, pareri, assensi e/o nulla osta rilasciati per attività produttive svolte nel sito, nominativi dei soggetti privati e/o società che hanno operato nel sito, notizie circa eventuali giudizi in sede civile, penale o amministrativa relativi al sito, *etc.*;
- o Comune: visure catastali del sito, dati anagrafici dei proprietari del sito, eventuali atti di compravendita, dati storici in genere, autorizzazioni e/o nulla osta rilasciati per attività svolte sul sito, documentazione relativa all'iter di bonifica (piani di caratterizzazione, risultati della caratterizzazione, analisi di rischio, progetto di messa in sicurezza o bonifica, relazioni tecniche, pareri degli enti, segnalazioni di incidenti, sopralluoghi, esiti dei monitoraggi, *etc.*) e alla eventuale gestione dei rifiuti, notizie circa eventuali giudizi in sede civile, penale o amministrativa relativi al sito, eventuali ordinanze sindacali (art. 54 TUEL), *etc.*;
- o ARPA: notizie su eventuali sopralluoghi o verifiche effettuate sul sito, modello concettuale del sito, informazioni circa la possibile correlazione fra la (potenziale) contaminazione riscontrata e le attività svolte o presenti nel sito;
- o ASL: segnalazioni o notizie riguardanti il sito sotto il profilo sanitario;
- o Regione: notizie circa eventuali giudizi in sede civile, penale o amministrativa relativi al sito in esame, eventuali ulteriori notizie, informazioni o documenti relativi al sito;
- o Prefettura: ordinanze prefettizie (art. 2 TULPS), eventuali ulteriori notizie, informazioni o documenti relativi al sito;
- o Agenzia del demanio (in caso di area demaniale): concessioni demaniali, dati storici in genere;
- o Registro Imprese - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dati societari delle eventuali società che hanno operato nel sito, visure camerali, dati sui soci, *etc.*;
- o Procura della Repubblica, Tribunale e Corte d'Appello: richiesta di copie di atti e/o provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti) riguardanti giudizi in sede civile o penale di cui si conosce l'esistenza e i relativi elementi identificativi (R.G., R.G.N.R., *etc.*).

I provvedimenti del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) sono liberamente consultabili al seguente link: <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr>

Si rimanda alle Tabelle tratte dalle Linee Guida per la “Applicazione del Principio chi inquina paga” - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito del Progetto Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale - luglio 2023 (cfr. Tabella 1, pag. 75 e seguenti e Tabella 2, pag. 88 e seguenti).

Una volta raccolta tutta la documentazione e le informazioni ritenute di interesse, la Città metropolitana o Provincia può predisporre una Relazione istruttoria preliminare, ad uso interno, nella quale sintetizzare gli elementi raccolti, che si possono sintetizzare come di seguito:

- 1) Descrizione del sito, geolocalizzazione, dati ASCO;
- 2) Storia del sito e delle attività svolte;
- 3) Autorizzazioni, licenze, pareri, assensi e/o nulla osta rilasciati per attività produttive svolte nel sito;
- 4) Dati catastali del sito e dati anagrafici dei proprietari dal momento del verificarsi dell'evento di (potenziale) contaminazione all'attualità;
- 5) Elenco dei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che risultano aver operato nel sito dal momento del verificarsi dell'evento di (potenziale) contaminazione fino all'attualità e dei soggetti che ad essi sono eventualmente succeduti (eredi, nel caso di persone fisiche decedute; società a vario titolo subentrate nella titolarità dei rapporti attivi e passivi di società estinte o cessate);
- 6) Ricostruzione dell'iter amministrativo di bonifica (risultati della caratterizzazione, dell'analisi di rischio, progetto di messa in sicurezza o bonifica, relazioni tecniche, pareri degli enti, esiti dei monitoraggi, *etc.*) e/o delle attività di accertamento comunque svolte in caso di rinvenimento di rifiuti abbandonati/interrati, scarichi di reflui o altri eventi di potenziale contaminazione (segnalazioni di incidenti, indagini, sopralluoghi, *etc.*);
- 7) Modello concettuale del sito dal quale si desuma una correlazione fra la contaminazione riscontrata e le attività svolte nel sito (contaminanti presenti nelle matrici suolo, sottosuolo e acque di falda e indicazione delle sorgenti di contaminazione accertate);
- 8) Individuazione dei soggetti ai quali inviare la comunicazione ex artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 di avvio del procedimento per l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'art. 244 del d.lgs. 152/2006 (proprietario dell'area all'attualità, soggetti che risultano aver operato nel sito o che sono a questi succeduti in base alle norme di diritto civile e societario).

4.2. Comunicazione ex artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 di avvio dell'istruttoria

Sulla base delle informazioni acquisite e riportate nella Relazione istruttoria preliminare, la Città metropolitana o Provincia provvede, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, all'invio della comunicazione di avvio dell'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti ex art. 244 del d.lgs. 152/2006 ai soggetti a vario titolo coinvolti/interessati:

- o Proprietario del sito (potenzialmente) contaminato;
- o Soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che hanno operato nel sito dal momento del verificarsi dell'evento di (potenziale) contaminazione fino all'attualità o soggetti che ad essi sono eventualmente succeduti (eredi, nel caso di persone fisiche decedute; società a vario titolo subentrate nella titolarità dei rapporti attivi e passivi di società estinte o cessate);
- o oltre che, per conoscenza, a: Comune, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN).

Tale comunicazione, inviata a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r, contiene:



- 1) Sintetica ricostruzione dell'attività che ha dato luogo all'accertamento della situazione di (potenziale) contaminazione (sopralluogo, segnalazione, *etc.*) e dell'attività amministrativa successivamente svolta (scambio di note, comunicazioni fra le amministrazioni coinvolte, *etc.*);
- 2) Comunicazione dell'avvio dell'istruttoria *ex artt.* 7 e 8 della Legge n. 241/1990 finalizzata ad acquisire dagli enti e dai soggetti destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e conoscenze, documenti e informazioni utili ai fini dell'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione, ai sensi degli artt. 244 e 245 del d.lgs. 152/2006;
- 3) Richiamo (anche eventualmente per esteso) del testo degli artt. 244 e 245 del d.lgs. 152/2006;
- 4) Amministrazione competente: Città metropolitana/Provincia - Indirizzo;
- 5) Oggetto del procedimento: individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione riscontrata nell'area sita in (indirizzo, particelle catastali) ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/2006;
- 6) Ufficio e responsabile del procedimento: Settore/Servizio, funzionaria/o incaricata/o, recapiti diretti;
- 7) Termine per la conclusione del procedimento: sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo eventuali sospensioni che dovessero rendersi necessarie per l'acquisizione di chiarimenti o integrazioni documentali;
- 8) Ufficio presso il quale si può accedere agli atti: Servizio, Tel., giorni e orari (previo appuntamento);
- 9) Comunicazione che, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, è possibile prendere visione dei documenti, presentare osservazioni, memorie e contributi tecnico scientifici nonché trasmettere ogni altra utile informazione mediante invio all'indirizzo pec comunicato;
- 10) Eventuali specifiche richieste, ad uno o più degli enti in indirizzo, a fornire ulteriori documenti e/o informazioni utili alla ricostruzione degli eventi che hanno determinato il superamento delle CSC e alla individuazione dei soggetti che possono averli causati.

L'ordinanza di cui all'art. 244 è il provvedimento conclusivo di un procedimento amministrativo che, in quanto tale, deve svolgersi secondo le norme generali contenute nella Legge 241/1990, *in primis* quelle tese ad assicurare la partecipazione al procedimento a tutti i soggetti che abbiano interessi coinvolti nello stesso, quindi l'invio della comunicazione *ex artt.* 7 e 8 della Legge 241/1990 di avvio dell'istruttoria è un presupposto necessario dell'iter in esame.

La finalità di tale adempimento è quella di consentire a tutti i soggetti che possono ritenersi coinvolti con le vicende del sito (proprietari e/o gestori a vario titolo) la partecipazione al contraddittorio con la Pubblica Amministrazione e con le altre parti interessate.

Nel caso in cui uno degli enti che abbia preso parte al procedimento nella qualità di Autorità interessata sia poi individuato anche quale responsabile della contaminazione, la giurisprudenza ha escluso la necessità di sdoppiare gli adempimenti procedurali: l'eventuale omessa comunicazione di avvio del procedimento non incide sulla validità del provvedimento finale, ove la conoscenza dell'inizio del procedimento sia comunque

intervenuta (Cons. Stato, sent. n. 2796/2015).

L'art. 21-*octies*, comma 2, della Legge 241/1990 stabilisce che l'eventuale mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullabilità dell'ordinanza di diffida laddove l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che l'art. 21-*octies* deve essere interpretato nel senso di evitare che sull'Amministrazione gravi in giudizio l'onere di una *probatio diabolica* volta a dimostrare che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili lasciando a carico del privato l'onere di indicare quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, per indirizzare la PA verso una decisione diversa da quella assunta (così TAR Piemonte-Torino, sent. 8 giugno 2021, n. 599; sull'onere probatorio, conforme, Cons. Stato, sent. 7 gennaio 2021, n. 211; Cons. Stato, sent. 27 aprile 2015, n. 2127; TAR Lazio, sent. 14 gennaio 2020, n. 424).

4.3. Relazione istruttoria

Sulla base della Relazione istruttoria preliminare e delle ulteriori informazioni acquisite dai soggetti coinvolti/interessati nella fase istruttoria (osservazioni, memorie, contributi tecnico scientifici, *etc.*), la Città Metropolitana o Provincia predispone una Relazione istruttoria nella quale ricostruisce tutti gli elementi utili ai fini della identificazione il responsabile dell'evento di superamento in vista dell'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 244, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

Tale Relazione istruttoria riporta i seguenti elementi:

1. Descrizione del sito

1.1. Descrizione del sito, geolocalizzazione e dati catastali

1.2. Assetto idrogeologico: ricostruzione della struttura geologica e idrogeologica sulla base dei dati stratigrafici disponibili

1.3. Andamento piezometrico locale

2. Storia del sito e delle attività svolte

2.1. Storia del sito e delle attività svolte

2.2. Autorizzazioni, licenze, pareri, assensi e/o nulla osta rilasciati dagli enti per attività produttive svolte nel sito;

2.3. Soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che hanno operato nel sito

2.4. Dati anagrafici dei proprietari del sito

3. Ricostruzione dell'iter amministrativo di bonifica

4. Risultati della caratterizzazione (superamenti e validazione dati ARPA) e dell'Analisi di Rischio

4.1. Modello concettuale del sito

4.2. Terreni agricoli

4.3. Suolo e sottosuolo

4.4. Acque superficiali e sotterranee

5. Ricostruzione dei processi produttivi delle singole società insediate
6. Correlazione fra le sostanze utilizzate/prodotte nei processi produttivi e la contaminazione riscontrata
7. Ricostruzione del contenzioso in sede civile, penale e amministrativa
8. Individuazione dei soggetti responsabili della (potenziale) contaminazione riscontrata
 - 8.1. Dati anagrafici e camerali dei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che hanno operato nel sito: autori materiali della (potenziale) contaminazione riscontrata
 - 8.2. Dati anagrafici e camerali dei soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che sono eventualmente succeduti agli autori materiali della (potenziale) contaminazione riscontrata (eredi o società a vario titolo subentrati nella titolarità dei rapporti attivi e passivi di società estinte o cessate) in base alle norme di diritto civile e societario
9. Giurisprudenza applicabile al caso concreto.

La Relazione istruttoria può essere un atto interno, i cui dati sono utilizzati per costituire la base informativa per la redazione dell'Ordinanza di cui all'art. 244, comma 2, del d.lgs. 152/2006, oppure, nei casi di particolare complessità (tecnica, giuridica o amministrativa), può essere allegata all'Ordinanza stessa (c.d. motivazione *per relationem*).

4.4. Ordinanza ex artt. 244 del d.lgs 152/2006

Secondo quanto stabilito dall'art. 244, ai commi 2 e 3, la Città metropolitana o Provincia, una volta identificato il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs 152/2006. Tale ordinanza è notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 253 del medesimo d.lgs 152/2006.

L'ordinanza di cui all'art. 244 è un 'provvedimento plurimo', ossia un atto *"caratterizzato da un'unitarietà formale, ma non sostanziale, in quanto scindibile in più atti di diverso contenuto"* (Cons. Stato, sent. 4 aprile 2024, n. 3105); *"Ciò riflette il precetto di cui all'art. 244, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la provincia svolge le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento della soglia di contaminazione e diffida lo stesso responsabile a provvedere alla bonifica"* (Cons. Stato, sent. 7 gennaio 2021, n. 172).

La disposizione in esame, infatti, scinde la fase dell'accertamento vero e proprio da quella dell'adozione dell'ordinanza: il primo atto è quello con cui la Città metropolitana o Provincia chiude le indagini per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento; il secondo è quello con cui l'Ente diffida lo stesso responsabile a provvedere ai sensi della normativa in materia ambientale.

Ciò rileva anche sotto il profilo formale perché, se la fase dell'accertamento istruttorio può svolgersi secondo modalità e criteri rimessi alla valutazione dell'Ente provinciale (seppur nel rispetto dei richiamati principi del



giusto procedimento), la fase di adozione dell'ordinanza è, invece, rigidamente vincolata al rispetto della disciplina dettata dalla Legge n. 241/1990 per quanto riguarda: la comunicazione di avvio del procedimento di adozione dell'ordinanza (artt. 7 e 8), l'obbligo di motivazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (art. 3), la notifica del provvedimento (art. 21-*bis*), l'accesso agli atti (art. 22 e seguenti), e così via.

L'ordinanza ha, inoltre, carattere ripristinatorio atteso che la finalità dell'art. 244 è quella di accollare al responsabile dell'inquinamento le attività necessarie di bonifica e ripristino ambientale.

“L'ordinanza disciplinata dall'articolo 244 del Dlgs n. 152 del 2006, che l'amministrazione può emanare a carico del soggetto che sia riconosciuto responsabile della contaminazione, non ha finalità sanzionatoria di una condotta pregressa, ma natura riparatoria e ripristinatoria in relazione ad un evento di (ancora) attuale inquinamento”

(Cons. Stato, sent. 4 dicembre 2017, n. 5668)

Ciò rileva, innanzi tutto, in relazione al regime applicabile alla dimostrazione del nesso di causalità che è quello di derivazione civilistica “più probabile che non” (cfr. su tutte Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11 gennaio 2008, n. 581) e non quello applicabile ai fini della responsabilità penale per il quale vige la regola della “prova oltre il ragionevole dubbio”.

In secondo luogo, si tratta di disposizione applicabile anche a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006 atteso che, come chiarito da costante giurisprudenza, si tratta di istituti che non sanzionano, ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verifica della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente (Cons. Stato, sent., 10 settembre 2015, n. 4225; conforme, Cons. Stato, sent., n. 5761/2018).

L'Ordinanza è costituita da:

- una **parte 'motiva'**, nella quale è ricostruito l'iter istruttorio svolto, sono indicati gli elementi raccolti e, sulla base di essi, sono formulate le conclusioni debitamente motivate sulla base delle quali il soggetto è individuato come responsabile della (potenziale) contaminazione;
- una **parte 'dispositiva'**, nella quale è contenuto l'ordine rivolto a tale responsabile a provvedere, entro un termine stabilito, all'adozione delle misure e gli interventi previsti dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tale Ordinanza, alla quale può essere allegata la Relazione istruttoria già predisposta, va inviata (a mezzo PEC

o tramite raccomandata a/r):

- o ai soggetti individuati come responsabili, con diffida a provvedere, entro un termine dato, ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006;
- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 del d.lgs. 152/2006;

oltre che, per conoscenza, a: Comune, Regione, ARPA, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN).

L'art. 244 precisa che l'ordinanza è *“comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253”*; la *ratio* è duplice.

Da un lato, è da ricondurre al fatto che, come espressamente previsto dall'art. 253, comma 4, ultimo capoverso, nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia volontariamente provveduto alla bonifica del sito di sua proprietà, inquinato per effetto dell'attività svolta da altri soggetti (gestore, locatario, etc.), questi *“ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito”*.

Con la notifica dell'ordinanza provinciale che individua il soggetto responsabile, quindi, il proprietario ha notizia (e prova) di chi sia il soggetto nei confronti del quale agire per il recupero di quanto eventualmente speso per interventi di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza, bonifica e ripristino volontariamente realizzati nel sito di proprietà.

In secondo luogo, la notifica dell'ordinanza di bonifica al proprietario del sito assume rilievo in quanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 253, la realizzazione d'ufficio da parte dell'autorità competente dei necessari interventi comporta l'iscrizione dell'onere reale su tale sito, la costituzione del privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime ed espone il proprietario alle azioni di rivalsa da parte dell'amministrazione che ha agito in via sostitutiva.

In relazione a tale secondo aspetto, pertanto, il proprietario ricevuta la notifica dell'ordinanza ai sensi del comma 3 in esame, potrà valutare se attivarsi o meno per realizzare gli interventi necessari con la consapevolezza tuttavia che, in caso di mancata attivazione da parte sua, gli interventi saranno comunque realizzati dall'autorità competente e che ciò comporterà le conseguenze economiche legate all'obbligo di rimborso delle spese di bonifica (pur se *“nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi”*, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 253) e l'apposizione di consistenti vincoli alla libera disponibilità del bene di sua proprietà.

N.B. Sarà cura della Città Metropolitana o Provincia conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte dei responsabili e del proprietario del sito, dell'Ordinanza, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

4.5. Impossibilità di individuare il soggetto responsabile o accertamento della sua mancata disponibilità a provvedere

L'obbligo di avviare e svolgere le attività istruttorie dirette ad accertare i responsabili della (potenziale) contaminazione sussiste in capo alla Città metropolitana o Provincia anche nel caso in cui tale accertamento sia 'oggettivamente impossibile' (T.A.R. Lombardia-Milano, sent. n. 940/2015): anche in tali casi l'attività istruttoria dovrà essere conclusa con un provvedimento espresso e motivato che dia atto dell'attività svolta, riporti le conclusioni sugli accertamenti effettuati e indichi le ragioni per le quali non sia stato possibile individuare i detti responsabili.

Tale provvedimento, che può recare in allegato la Relazione istruttoria già predisposta, va inviato (a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r):

- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253;
- o oltre che, per conoscenza, a: Comune, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN).

N.B. Sarà cura della Città Metropolitana o Provincia conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del proprietario del sito, del provvedimento di accertamento della impossibilità di individuare il soggetto responsabile, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

L'impossibilità di procedere all'accertamento del responsabile deve essere 'oggettiva', ossia essere determinata da elementi decisivi che rilevino sotto il profilo oggettivo (ad esempio, estrema risalenza nel tempo delle condotte, condotte plurime riferibili ad una molteplicità di soggetti non individuabili, *etc.*) e non da situazioni meramente 'soggettive' dell'ente (ad esempio, carenza di personale specializzato, mancanza di *know how*, *etc.*).

Un eventuale 'accertamento negativo' non fa venire meno l'obbligo di procedere alla individuazione del responsabile della (potenziale) contaminazione atteso che qualora, anche a distanza di tempo, dovessero emergere elementi tali da integrare il quadro dell'istruttoria svolta con esito negativo, è possibile riaprire l'istruttoria e procedere alla individuazione del responsabile e alla notifica dell'ordinanza di cui all'art. 244 del d.lgs 152/2006.

Può, inoltre, accadere che il soggetto individuato come responsabile, ricevuta l'Ordinanza di cui all'art. 244 del d.lgs 152/2006, non si attivi nel termine dato oppure comunichi, nello stesso termine o anche successivamente, che non intende o non può attivarsi ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Decorso il termine assegnato con l'Ordinanza senza che il responsabile abbia comunicato che intende attivarsi, oppure ricevuta la comunicazione negativa da parte del responsabile, la Città metropolitana o Provincia ne dà informazione (a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r):

- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- o oltre che, per conoscenza, a: Comune, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN), allegando la comunicazione negativa del soggetto individuato come responsabile, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

Con l'emissione dell'Ordinanza o del provvedimento che accerta l'impossibilità di individuare il soggetto responsabile o la sua mancata disponibilità a provvedere, la Città Metropolitana o Provincia porta a termine le fasi del procedimento di sua competenza.

Quanto ai termini di conclusione del procedimento, si segnala che l'art. 244 del d.lgs 152/2006 non prevede un riferimento temporale specifico; ciò è presumibilmente dato dal fatto che il Legislatore ha tenuto conto della natura del tutto peculiare del procedimento ivi delineato e della notevole complessità delle attività istruttorie che spesso le Città Metropolitane e le Province sono chiamate a svolgere per individuare il responsabile di eventi contaminanti.

Come già richiamato, fa eccezione il procedimento che la Città metropolitana o Provincia deve avviare nel caso in cui, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006, il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4; in tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine altrettanto perentorio di sessanta (60) giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'ARPA competente.

L'azione amministrativa "anche se indirizzata alla repressione di condotte illecite, non si sottrae ai principi di economicità, adeguatezza ed efficacia allo scopo perseguito sanciti dall'art. 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241, che si riflettono sulla ragionevole durata del procedimento, restando quindi esclusa la possibilità di protrarre ad libitum la durata dell'istruttoria con effetto sul termine per la contestazione dell'addebito" (Cons. Stato, sent. 13 marzo 2015, n. 1130).

Quanto al ricorso da parte delle Amministrazioni procedenti *ex art. 244* al potere di sospensione e/o interruzione del procedimento, si richiama anche l'orientamento giurisprudenziale che, per scoraggiare pratiche dilatorie da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ribadisce che le cause di sospensione o di interruzione sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni *sine die* "motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l'attività amministrativa" (TAR Puglia-Lecce, sent. 12 febbraio 2015, n. 561).



In tutti i casi in cui non sia possibile individuare il responsabile della contaminazione in un termine 'ragionevole', il procedimento *ex art. 244* va comunque concluso, ferma restando la possibilità per la PA di riaprire la procedura nel caso di acquisizione di nuovi dati o informazioni.

4.6. Accertamento della mancata disponibilità a provvedere da parte del proprietario del sito o di altro soggetto interessato

In entrambi i casi di cui al punto che precede (impossibilità di individuare il soggetto responsabile o accertamento della sua mancata disponibilità a provvedere), il Comune, ricevuta la comunicazione da parte della Città metropolitana o Provincia, al fine di procedere ai sensi di quanto disposto dall'art. 250 del d.lgs. 152/2006, deve previamente verificare se il proprietario del sito o altri soggetti interessati intendano attuare le misure e gli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

A tal fine, il Comune invia (a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r):

- o al proprietario del sito,
- o a qualunque altro soggetto interessato,

oltre che, per conoscenza, a: Città metropolitana o Provincia, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN), una comunicazione con la quale, dato atto della accertata impossibilità di individuare il soggetto responsabile o dell'avvenuto accertamento della sua indisponibilità a provvedere, chiede di comunicare, entro un termine stabilito, la disponibilità a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del proprietario del sito e/o di qualunque altro soggetto interessato, della detta comunicazione, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

Gli "altri soggetti interessati" non responsabili, cui fa riferimento l'art. 244, comma 4, che possono essere indicati come destinatari della citata comunicazione in quanto si trovano in una relazione diretta con il bene, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

- o gestore del sito, ossia il soggetto che esercita una attività nel sito;
- o titolare di un diritto reale o di godimento sul sito, ossia il soggetto titolare di: diritto di superficie, proprietà superficiaria, diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, concessione, locazione di beni immobili o di beni mobili presenti nell'area, affitto di beni immobili o di beni mobili presenti nell'area, affitto o usufrutto di azienda, comodato, possesso, *etc.*;

- o detentore del sito, ossia il soggetto che ha la disponibilità del sito, anche solo in via di fatto;
- o potenziale/promissario acquirente del sito, ossia il soggetto che ha manifestato l'intenzione di acquistare il sito.

Si tratta quindi di tutti quei soggetti che, sulla base delle informazioni di cui dispone il Comune, potrebbero avere un interesse a mantenere il sito libero dai pesi destinati a gravare sul bene ex art. 253 del d.lgs 152/2006 in caso di esecuzione degli interventi d'ufficio da parte dell'Amministrazione.

Decorso il termine assegnato senza che il proprietario del sito o qualunque altro soggetto interessato abbia comunicato che intende attivarsi, oppure ricevuta da questi una comunicazione negativa in tal senso, il Comune ne dà informazione:

- o alla Città metropolitana o Provincia;
- o ad ARPA;
- o alla Regione;
- o al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN),

allegando la comunicazione negativa eventualmente ricevuta, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

4.7. Verifica degli interventi necessari ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e reperimento delle risorse economiche necessarie

Qualora sia stato accertato che né il proprietario né altro soggetto interessato intendano attuare le misure e gli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006, il Comune dovrà verificare quali sono gli interventi necessari nonché procedere al reperimento delle risorse economiche necessarie a farvi fronte.

A tale fine, il Comune procede:

- o mediante utilizzo di risorse interne, oppure
- o attraverso affidamento di incarico professionale ad un tecnico abilitato.

In entrambi i casi, si dovrà pervenire ad un Programma delle misure e degli interventi da attuare nel sito e ad un Quadro Economico dei relativi costi al fine di valutare la disponibilità di risorse nel bilancio comunale o l'opportunità di avanzare eventuali richieste di finanziamento alla Regione.

4.8. Comunicazione di avvio degli interventi d'ufficio ex art. 250 d.lgs. 152/2006

Non appena reperita la disponibilità delle risorse economiche necessarie a dare attuazione alle misure e interventi programmati, il Comune invia (a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r):

- o ai soggetti responsabili (se individuati),
- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253,
- o al gestore/affittuario del sito (se presente),



o oltre che, per conoscenza, a: Città metropolitana o Provincia, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN),

la comunicazione di avvio agli interventi d'ufficio *ex art. 250 d.lgs. 152/2006* in sostituzione e in danno del responsabile con avviso che in relazione ad essi procederà al recupero di quanto speso, ai sensi dell'art. 253 del d.lgs 152/2006.

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del responsabile, del proprietario del sito e/o di qualunque altro soggetto interessato destinatario, della comunicazione di avvio agli interventi d'ufficio *ex art. 250 d.lgs. 152/2006*, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

4.9. Adozione degli interventi d'ufficio *ex art. 250 d.lgs. 152/2006*

Ottenuta la disponibilità delle risorse ed effettuata la comunicazione di cui al punto 4.8., il Comune può procedere alla progettazione, approvazione e realizzazione d'ufficio delle misure e degli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Secondo quanto stabilito dall'art. 250, comma 1, il Comune provvede alla realizzazione delle misure e degli interventi necessari avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica.

Il Comune, pertanto, procede secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

L'art. 250 fissa un termine per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'affidamento degli incarichi di progettazione e realizzazione di tali interventi stabilito in novanta (90) giorni decorrenti *"dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso"*; tale termine, tuttavia, non sembra avere carattere perentorio ma solo ordinatorio in funzione di accelerazione dei procedimenti per la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati.

4.10. Iscrizione dell'onere reale nel certificato di destinazione urbanistica

A seguito dell'approvazione del progetto di bonifica (o di messa in sicurezza), il Comune provvede alla iscrizione dell'onere reale nei Registri Immobiliari *"tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio"* (c.d. Conservatoria dei Registri Immobiliari), oggi Uffici provinciali Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini della iscrizione dell'onere reale nei Registri Immobiliari è necessario che al *"conservatore dei registri immobiliari"*, oggi funzionario responsabile degli Uffici di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, sia presentato un 'titolo' nel quale si dia atto delle aree (particelle catastali) sulle quali deve essere apposto l'onere e dell'importo (somma di denaro) costituente il gravame stesso, e dal quale risultino le ragioni di fatto

e di diritto a sostegno della richiesta e l'amministrazione che procede all'iscrizione (titolare del diritto).

Nel caso in cui l'importo dell'onere corrisponda ai soli costi risultanti dal progetto di bonifica (o di messa in sicurezza), si ritiene che il 'titolo' per l'iscrizione dell'onere reale possa essere costituito dal provvedimento di approvazione del progetto medesimo.

Qualora, invece, il *quantum* dell'onere sia rappresentato anche dagli ulteriori costi delle attività propedeutiche o, comunque, funzionali all'esecuzione dell'intervento, si ritiene che il Comune possa procedere alla:

- 1) quantificazione dei costi sostenuti per tutti gli interventi di cui al titolo V della parte IV, ossia, oltre a quelli per la progettazione e/o realizzazione d'ufficio degli interventi di bonifica o messa in sicurezza del sito, anche quelli per l'esecuzione delle eventuali misure di prevenzione e/o di messa in sicurezza di emergenza, indagini preliminari, caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza, bonifica e ripristino, monitoraggio, *etc.* e per la predisposizione dei relativi Piani di indagini preliminari e/o di caratterizzazione, dell'Analisi di rischio, di progettazione degli interventi necessari, oltre ad eventuali spese vive (es. analisi di laboratorio, utenze elettriche per mise falda, *etc.*) e/o di guardiania, *etc.*, e alla conseguente
- 2) adozione di un provvedimento (es., determinazione del responsabile dell'Area Tecnica o deliberazione della Giunta comunale) con il quale, dato atto dell'intero iter amministrativo svolto e dei presupposti di diritto di cui ai punti che precedono, è definito l'importo totale dei costi sostenuti dal Comune costituente l'onere reale da iscrivere sul compendio immobiliare (individuato mediante le esatte particelle catastali) oggetto del progetto di bonifica o di messa in sicurezza: tale provvedimento costituisce il 'titolo' per l'iscrizione dell'onere reale.

Una volta predisposto il 'titolo', il Comune può procedere alla iscrizione dell'onere reale nei Registri Immobiliari tenuti dall'Agenzia delle Entrate per l'importo corrispondente.

L'iscrizione dell'onere reale si effettua presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ossia quello della Provincia corrispondente al Comune nel quale è realizzato il progetto di bonifica o di messa in sicurezza (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/siti-web-regionali>).

Per informazioni di carattere generale:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-servizi/i-nostri-servizi/area-registri-immobiliari/trascrizione-e-iscrizione>

L'iscrizione può essere chiesta:

- o inviando telematicamente, attraverso il portale Sister, la nota compilata con software UNIMOD o altro equivalente ed il titolo integralmente predisposto con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale;
- o in alternativa, presentando presso lo sportello, la nota compilata su supporto informatico ed il titolo in formato cartaceo o su supporto informatico.

Per ulteriori chiarimenti, anche in relazione ai costi dell'iscrizione, si consiglia di prendere contatto diretto con l'Ufficio territorialmente competente.

Qualora i costi inizialmente determinati dovessero essere successivamente aggiornati (in aumento o in diminuzione), il Comune potrà procedere alla relativa variazione presentando presso il medesimo Ufficio

dell'Agenzia delle Entrate un nuovo provvedimento ('titolo') che riporta i dati aggiornati e sulla base dei quali sarà iscritto l'onere.

Come chiarito dal giudice amministrativo, infatti: *"sembra corretta la decisione del Comune di iscrivere l'onere reale nel corso della procedura di bonifica, quantificandolo sulla base del contributo regionale, e di confermare l'onere reale (ossia il diritto di credito) dopo il completamento della bonifica, quantificandolo sulla base della contabilità finale. Alla liquidazione delle spese da recuperare consegue ex lege il privilegio speciale immobiliare. L'onere reale e il privilegio speciale immobiliare devono pertanto essere sempre indicati congiuntamente negli atti amministrativi, fino al pagamento, in quanto sono entrambi necessari per definire il contenuto e le caratteristiche dell'obbligazione del proprietario incolpevole."* (T.A.R. Lombardia-Brescia, sent. 26 settembre 2018, n. 911).

Quanto alla indicazione dell'onere reale nel certificato di destinazione urbanistica, il Comune provvede mediante richiesta al proprio ufficio competente.

Il certificato di destinazione urbanistica (art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) è l'attestazione rilasciata dal Comune tramite il responsabile dell'ufficio tecnico riguardante la destinazione che deriva dagli strumenti di gestione del territorio comunale in uso (Piano Regolatore Generale Comunale, Piano Regolatore Comunale, Piano Urbanistico Comunale, Programmi di fabbricazione, *etc.*).

Il certificato indica in quale tipologia di zona o area (residenziale, produttiva, agricola, *etc.*) è compreso il bene immobile (individuato mediante particelle catastali) e, di conseguenza, a quali prescrizioni di tipo urbanistico è soggetta la destinazione d'uso del bene medesimo.

All'esito delle procedure sopra indicate, il Comune invia (a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r):

- o ai soggetti responsabili (se individuati),
- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253,
- o al gestore/affittuario del sito (se presente),
- o oltre che, per conoscenza, a: Città metropolitana o Provincia, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN),

la comunicazione di avvenuta iscrizione dell'onere reale nei Registri Immobiliari per l'importo corrispondente ai costi quantificati dal Comune e di avvenuta indicazione dell'onere reale nel certificato di destinazione urbanistica.



N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del responsabile, del proprietario del sito e/o di qualunque altro soggetto interessato destinatario, della comunicazione di avvenuta iscrizione dell'onere reale nei Registri Immobiliari e di indicazione dell'onere reale nel certificato di destinazione urbanistica, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

4.11. Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa delle spese nei confronti del responsabile

Una volta effettuati i primi pagamenti per le attività di progettazione e/o realizzazione d'ufficio delle misure e degli interventi ritenute necessarie ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006, il Comune invia (a mezzo PEC o tramite racc. a/r):

- o ai soggetti responsabili (se individuati);
- o oltre che, per conoscenza, a: proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253, gestore/affittuario del sito (se presente), Città metropolitana o Provincia, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN),

una diffida al pagamento delle somme -sino a quel momento o complessivamente- spese avvisandolo che, in mancanza di riscontro/pagamento entro un termine dato, si adirà la competente Autorità Giudiziaria per il recupero di quanto speso.

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del responsabile, del proprietario del sito e/o di qualunque altro soggetto interessato, di tale diffida, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

Circa la natura dell'azione di rivalsa, la Corte di cassazione ha affermato che *"L'obbligazione del responsabile dell'inquinamento, di rimborso dell'amministrazione che abbia realizzato (per l'appunto, sostenendone i costi) gli interventi di bonifica cui era tenuto detto responsabile, è, ..., una "obbligazione ex lege, di contenuto indennitario e non risarcitorio, soggetta quindi all'ordinario termine di prescrizione decennale ed alle regole dell'onere probatorio in materia di obbligazioni non derivanti da fatto illecito", con esclusione anche della regola della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., perché trattasi di disciplina normativa che, come detto, "contempla un'obbligazione di carattere non risarcitorio derivante pertanto non da fatto illecito, ma da*



un altro fatto idoneo a produrla secondo l'ordinamento giuridico (cfr. art. 1173 cod. civ.)” (Cass. civ., sent. 4 gennaio 2024 – 100).

L'azione di rivalsa nei confronti del responsabile, esercitata dall'autorità amministrativa in relazione alle spese che la stessa pubblica amministrazione ha sostenuto in adempimento di una funzione pubblica, ha natura 'indennitaria' e non di reintegrazione di una perdita patrimoniale determinata da un fatto illecito di natura aquiliana ed è, pertanto, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. ed alle regole dell'onere probatorio in materia di obbligazioni non derivanti da fatto illecito.

Sicché, ai fini dell'*exordium praescriptionis*, va attribuito rilievo al momento dell'esborso sostenuto dall'amministrazione in via sostitutiva del responsabile dell'inquinamento, dovendo ritenersi, quindi, che l'esercizio del diritto di rivalsa non possa essere fatto valere prima del "pagamento" -ossia, della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi- e, quindi, che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., l'inizio della decorrenza del termine decennale di prescrizione debba individuarsi nel predetto momento (cfr. anche: Cass. n. 4363/1997; Cass. n. 6769/2001; Cass. n. 13600/2019; Cass. n. 16797/2019; Cass. n. 37709/2021).

Il *dies a quo* del termine di prescrizione decennale va individuato nel momento in cui il Comune ha effettuato i pagamenti per la realizzazione delle attività preordinate alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area inquinata (e sino a che a tanto non si sia definitivamente provveduto).

Di conseguenza, il Comune può inviare la diffida in esame già a partire dal primo pagamento e poi integrare via via la richiesta di rimborso (diffida) in relazione alle spese successivamente sostenute.

Qualora necessario, il Comune potrà procedere alla interruzione del termine di prescrizione mediante invio (a mezzo PEC o tramite racc. a/r) ai soggetti responsabili di atto di diffida e messa in mora ai sensi di quanto previsto dall'art. 2943 c.c..

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte dei responsabili, di tale diffida, ai fini del deposito in giudizio.

4.12. Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del responsabile

Decorso il termine assegnato con la diffida senza che il responsabile abbia comunicato che intende procedere al rimborso di quanto speso, oppure ricevuta dallo stesso una comunicazione in tal senso negativa, il Comune

avvia in sede giudiziaria (Tribunale civile) l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute nei confronti del responsabile medesimo.

A tale fine, il Comune procede:

- o mediante ufficio legale interno, oppure
- o attraverso affidamento di incarico professionale ad un avvocato abilitato.

N.B. Ai fini dell'avvio dell'azione di rivalsa, dovranno essere forniti al legale incaricato tutti i documenti, le relazioni, le note, le comunicazioni e le diffide indicate ai punti che precedono; per quanto riguarda le note, le comunicazioni e le diffide, si segnala l'importanza di produrre i relativi avvisi di ricevimento (raccomandata a/r o pec) che attestino la ricezione dei documenti da parte dei destinatari.

Come anticipato al punto che precede, l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile, esercitata dall'autorità amministrativa in relazione alle spese che la stessa pubblica amministrazione ha sostenuto in adempimento di una funzione pubblica, ha natura 'indennitaria' ed è, pertanto, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.

Tale azione, pertanto, va avviata in sede giudiziaria (Tribunale civile) entro - e non oltre - il termine di dieci (10) anni dal momento in cui il Comune ha effettuato i pagamenti, salva la facoltà del Comune stesso di interrompere la prescrizione mediante invio (a mezzo PEC o tramite racc. a/r) ai soggetti responsabili di atto di diffida e messa in mora ai sensi di quanto previsto dall'art. 2943 c.c..

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del responsabile, di tale diffida, ai fini del deposito in giudizio.

4.13. Diffida preliminare all'avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario non responsabile

È possibile procedere nei confronti del proprietario del sito al recupero delle somme spese per la realizzazione d'ufficio delle misure e degli interventi di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 solo nei seguenti casi:

- impossibilità di individuare il soggetto responsabile o accertamento della sua mancata disponibilità a provvedere (cfr. punto 4.5.);

- impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del responsabile (ad esempio, perché risultato irreperibile di fatto o di diritto);
- infruttuosità delle azioni di rivalsa esperite nei confronti del responsabile (all'esito dei giudizi di cui al punto 4.12.) oppure per aver valutato, in via preventiva, secondo parametri di ragionevolezza e di economia dei mezzi che qualunque tentativo di escutere il presunto responsabile dell'inquinamento sarebbe destinato al fallimento. L'incapienza del soggetto responsabile può essere accertata anche mediante 'indagini patrimoniali' che mirano a ricostruire la situazione economica e finanziaria di una persona fisica o giuridica, identificando beni immobili e mobili, conti correnti, investimenti e fonti di reddito.

In tali casi, il Comune adotta un provvedimento motivato che -dato espressamente atto di tali circostanze, oltre che di tutta l'attività amministrativa sin lì svolta, e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241- determina il costo degli interventi adottati dall'autorità competente, dà atto del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi e lo invia (a mezzo PEC o tramite racc. a/r):

- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253,
- o oltre che, per conoscenza, a: Città metropolitana o Provincia, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN),

con diffida al pagamento delle somme dovute ('importo complessivamente speso' oppure 'valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi', se inferiore) avvisandolo che, in mancanza di riscontro/pagamento entro un termine dato, adirà la competente Autorità Giudiziaria per il recupero di quanto speso.

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del proprietario del sito di tale diffida, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

Secondo quanto stabilito dall'art. 253, comma 4, del d.lgs 152/2006, il proprietario non responsabile è tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi.

Pertanto, all'esito degli interventi e prima dell'invio della diffida, il Comune provvederà a stimare il valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi.

A tale fine, il Comune procede:

- mediante ufficio tecnico interno, oppure
- attraverso affidamento di incarico professionale ad un geometra abilitato.

Considerato che la richiesta di rimborso nei confronti del proprietario (incolpevole) del sito è limitata al valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi, il Comune potrà inviare la diffida in esame non già a partire dal primo pagamento, come indicato per il responsabile (il quale è tenuto a rimborsare il Comune per l'intero importo speso), ma solo all'esito degli interventi, quando sarà possibile determinare

l'effettivo valore di mercato del bene immobile.

Ciò nonostante, il termine per l'avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario del sito è sempre quello ordinario di dieci (10) anni *ex art.* 2946 c.c. e decorre dal momento in cui il Comune ha effettuato i pagamenti per la realizzazione delle attività preordinate alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area inquinata (e sino a che a tanto non si sia definitivamente provveduto).

Il Comune potrà quindi opportunamente procedere alla interruzione del termine di prescrizione mediante invio (a mezzo PEC o tramite racc. a/r) al proprietario di atto di diffida e messa in mora ai sensi di quanto previsto dall'art. 2943 c.c..

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del proprietario, di tale diffida, ai fini del deposito in giudizio.

4.14. Avvio dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario e dell'iter per l'iscrizione del privilegio speciale immobiliare

Decorso il termine assegnato con la diffida senza che il proprietario del sito abbia comunicato che intende procedere al rimborso delle spese nei limiti del valore di mercato del sito, oppure ricevuta dallo stesso una comunicazione in tal senso negativa, il Comune avvia in sede giudiziaria (Tribunale civile) l'azione di rivalsa nei confronti del medesimo proprietario.

A tale fine, il Comune procede:

- o mediante ufficio legale interno, oppure
- o attraverso affidamento di incarico professionale ad un avvocato abilitato.

N.B. Ai fini dell'avvio dell'azione di rivalsa, dovranno essere forniti al legale incaricato tutti i documenti, le relazioni, le note, le comunicazioni e le diffide indicate ai punti che precedono; per quanto riguarda le note, le comunicazioni e le diffide, si segnala l'importanza di produrre i relativi avvisi di ricevimento (raccomandata a/r o pec) che attestino la ricezione dei documenti da parte dei destinatari.

Come anticipato al punto che precede, l'azione di rivalsa nei confronti del proprietario, esercitata dall'autorità amministrativa in relazione alle spese che la stessa pubblica amministrazione ha sostenuto in adempimento di una funzione pubblica, ha natura 'indennitaria' ed è, pertanto, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.

Tale azione, pertanto, va avviata in sede giudiziaria (Tribunale civile) entro -e non oltre- il termine di dieci (10) anni dal momento in cui il Comune ha effettuato i pagamenti, salva la facoltà del Comune stesso di interrompere la prescrizione mediante invio (a mezzo PEC o tramite racc. a/r) ai soggetti responsabili di atto di diffida e messa in mora ai sensi di quanto previsto dall'art. 2943 c.c..

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del responsabile, di tale diffida, ai fini del deposito in giudizio.

Contestualmente all'avvio dell'azione di rivalsa, il Comune avvia l'iter per l'iscrizione del privilegio speciale immobiliare sul bene oggetto dell'intervento d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, comma 2, c.c..

L'iscrizione del privilegio speciale immobiliare si effettua presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ossia quello della Provincia corrispondente al Comune nel quale è realizzato il progetto di bonifica o di messa in sicurezza (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/siti-web-regionali>).

Anche ai fini della iscrizione del privilegio speciale immobiliare nei Registri Immobiliari è necessario che sia presentato un 'titolo' nel quale si dia atto delle aree (particelle catastali) sulle quali deve essere apposto il privilegio e dell'importo (somma di denaro) costituente il gravame stesso, oltre che dell'amministrazione che procede all'iscrizione (titolare del diritto) e delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta.

A tal fine, il Comune adotta un provvedimento (es., determinazione del responsabile dell'Area Tecnica o deliberazione della Giunta comunale) nel quale, dato atto dell'iter amministrativo svolto e delle informazioni sopra riportate, è indicato il costo complessivo degli interventi adottati dall'autorità competente nonché il valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi stessi ed è definito l'importo per il quale è chiesta l'iscrizione (ossia, l'importo inferiore fra i due): tale provvedimento costituisce il titolo per l'iscrizione del privilegio speciale immobiliare.

Una volta predisposto il 'titolo', il Comune può procedere alla iscrizione del privilegio speciale immobiliare nei Registri Immobiliari tenuti dall'Agenzia delle Entrate.

Per informazioni a carattere generale:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-servizi/i-nostri-servizi/area-registri-immobiliari/trascrizione-e-iscrizione>

L'iscrizione può essere chiesta:

- o inviando telematicamente, attraverso il portale Sister, la nota compilata con software UNIMOD o altro equivalente ed il titolo integralmente predisposto con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale;
- o in alternativa, presentando presso lo sportello, la nota compilata su supporto informatico ed il titolo in formato cartaceo o su supporto informatico.

Per ulteriori chiarimenti, anche in relazione ai costi dell'iscrizione, si consiglia di prendere contatto diretto con l'Ufficio territorialmente competente.

Come chiarito dal giudice amministrativo: *“Alla liquidazione delle spese da recuperare consegue ex lege il privilegio speciale immobiliare. L'onere reale e il privilegio speciale immobiliare devono pertanto essere sempre indicati congiuntamente negli atti amministrativi, fino al pagamento, in quanto sono entrambi necessari per definire il contenuto e le caratteristiche dell'obbligazione del proprietario incolpevole.”* (T.A.R. Lombardia Brescia, sent. 26 settembre 2018, n. 911).

All'esito della procedura sopra indicata, il Comune invia (a mezzo PEC o tramite raccomandata a/r):

- o ai soggetti responsabili (se individuati),
- o al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253,
- o al gestore/affittuario del sito (se presente),
- o oltre che, per conoscenza, a: Città metropolitana o Provincia, ARPA, Regione, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in caso di area compresa in un SIN),

la comunicazione di avvenuta iscrizione del privilegio speciale immobiliare nei Registri Immobiliari per l'importo corrispondente ai costi complessivamente sostenuti dal Comune o per il diverso importo (se inferiore) pari al valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi stessi.

N.B. Sarà cura del Comune conservare la prova dell'avvenuto ricevimento (tramite pec o raccomandata a/r), da parte del responsabile, del proprietario del sito e/o di qualunque altro soggetto interessato destinatario, della comunicazione di avvenuta iscrizione del privilegio speciale immobiliare nei Registri Immobiliari, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo.

5 Giurisprudenza per l'individuazione del responsabile della contaminazione

L'obbligo del soggetto individuato quale responsabile della (potenziale) contaminazione di provvedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 discende direttamente da quanto statuito dall'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dalla Direttiva 2004/35/CE in relazione all'applicazione del principio «chi inquina paga» che pone l'obbligo di riparazione del danno ambientale in forma specifica -di cui la bonifica costituisce una delle principali misure (Cons. Stato, sent. 8 febbraio 2023, n. 1397) - in capo al soggetto responsabile.

Di seguito si esaminano alcuni arresti giurisprudenziali che possono fornire indicazioni utili ai fini della motivata individuazione del responsabile della contaminazione.

5.1. La prova del nesso causale in sede civile-amministrativa: il principio del 'più probabile che non'

L'accertamento della responsabilità della contaminazione consiste nell'individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale il verificarsi dell'evento di superamento sia attribuibile sulla base di un preciso nesso di causalità con il comportamento commissivo od omissivo posto in essere dall'agente.

Nell'ambito della responsabilità civile, per la nozione di nesso causale fa riferimento a quanto disposto dagli articoli 40 e 41 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, il 'rapporto di causalità' e il 'concorso di cause'.

Il 'rapporto di causalità' tra una azione od omissione e un evento dannoso o pericoloso è individuabile nella consequenzialità tra i due fattori, ossia nella capacità, in termini di efficienza ed efficacia, della prima di produrre come effetto il secondo.

Il tema del 'concorso di cause' è stato a lungo investigato dalla giurisprudenza con particolare riferimento al principio dell'equivalenza delle cause di cui al primo comma dell'art. 41 c.p., in base al quale se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni preesistenti, simultanee o sopravvenute, a ciascuna di esse deve essere riconosciuta autonoma efficienza causale, in base al principio della '*condicio sine qua non*'.

Tale principio *«trova il suo temperamento nel "principio di causalità efficiente", ..., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto»* (Cass. civ., ord., 27 settembre 2018, n. 23197).

La necessità di procedere all'accertamento della sussistenza del nesso causale è stata chiarita anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha stabilito che: *«al fine di imporre misure di riparazione, l'autorità competente è tenuta ad accertare, in osservanza delle norme nazionali in materia di prova, quale operatore abbia provocato il danno ambientale. Ne discende che, a tal fine, detta autorità deve ricercare preventivamente l'origine dell'inquinamento constatato e, ..., essa non può imporre misure di riparazione senza previamente dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra i danni rilevati e l'attività dell'operatore che ritiene responsabile dei medesimi»* (Corte di Giustizia U.E., Grande Sezione, sent. 9 marzo 2010, nella causa C-378/08).

Con la medesima sentenza la Corte di Giustizia ha altresì chiarito che la normativa nazionale può, in esecuzione della citata direttiva 2004/35/CE, consentire all'autorità competente di *«presumere l'esistenza di un nesso di*



causalità, anche nell'ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter presumere secondo tale modalità l'esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività».

Sulla base di tale assunto, anche il T.A.R. Sicilia-Catania ha affermato: *«Pertanto, in presenza di una situazione di contaminazione estesa come nel caso di specie, in relazione alla quale non è facile distinguere l'apporto individuale di ciascun operatore nella causazione del danno ambientale, anche in considerazione dell'ampio periodo di utilizzo produttivo del sito industriale durante il quale all'interno del sito stesso si sono avvicendati numerosi operatori, risultano soddisfatti, ad avviso del Collegio i presupposti indicati dalla Corte per l'accertamento presuntivo del nesso causale, vale a dire la vicinanza degli impianti e l'identità tra le sostanze rinvenute nelle matrici ambientali contaminate e quelle trattate, prodotte o stoccate, o comunque utilizzate dalle aziende»* (T.A.R. Sicilia, Catania Sez. I, Sent., 11 settembre 2012, n. 2117).

Sulla scorta delle indicazioni derivate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata in merito all'individuazione del nesso causale ha, dunque, escluso l'applicabilità di una impostazione di tipo 'penalistico' (incentrata sul superamento della soglia del 'ragionevole dubbio') ritenendo invece applicabile, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività svolta ed inquinamento riscontrato, il canone civilistico del 'più probabile che non' (Cass. civ., SS.UU., sent. 11 gennaio 2008, n. 581; Cons. Stato, sent. 1° aprile 2020, n. 2195 e Cons. Stato, sent. 6 aprile 2020, n. 2301).

Pertanto, mentre ai fini della responsabilità penale vige la regola della 'prova oltre il ragionevole dubbio', nel campo della responsabilità civile o amministrativa va applicata la regola della 'preponderanza dell'evidenza' o del 'più probabile che non' riscontrabile anche in via presuntiva (Cons. Stato, sent. 23 giugno 2014, n. 3165; T.A.R. Marche, sent. 24 gennaio, 2017, n. 81; T.A.R. Veneto, sent. 25 febbraio 2014, n. 255; T.A.R. Abruzzo-Pescara, sent. 30 aprile 2014, n. 204 e T.A.R. Piemonte, sent. 24 marzo 2010, n. 1575) secondo cui, per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cioè superiore al 50%; cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sent. 9 maggio 2019, n. 755 e T.A.R. Piemonte Torino, sent. 12 settembre 2016, n. 1142).

Di contro, la giurisprudenza amministrativa ha anche chiarito che *“è necessario condurre un rigoroso accertamento per individuare il responsabile dell'inquinamento, che abbia posto in essere una condotta attiva o omissiva, nonché il nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile all'effetto consistente nella contaminazione e tale accertamento presuppone un'adeguata istruttoria, non essendo configurabile, come detto, una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragion e di tale sua qualità”* (Cons. Stato, sent. 7 gennaio 2021, n. 172).

La giurisprudenza ha anche avuto modo di precisare che, al fine di poter presumere l'esistenza del nesso di causalità, l'Autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione; solo disponendo di tali indizi, l'Autorità sarà in grado di dimostrare il suddetto nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento rilevato (Cons. Stato, sent. 21 febbraio 2023, n. 1776).

Va, peraltro, evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare il principio «chi

inquina paga» (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), fornisce una nozione di 'causa' in termini di 'aumento del rischio' (cfr. Cons. Stato, sent. 4 dicembre 2017, n. 5668 e T.A.R. Lombardia Brescia, sent. 12 maggio 2016, n. 669), ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, sent. 24 giugno 2008, nella causa C-188/07), per cui, soprattutto in relazione a fatti risalenti nel tempo, acquistano rilievo, ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l'*id quod plerumque accidit* (ossia, secondo 'ciò che accade di solito'), che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, sent. 30 luglio 2015, n. 3756, cit.; Cons. Stato, sent. 22 maggio 2015, n. 2569 e Cons. Stato, sent. 16 giugno 2009, n. 3885).

In tali casi, la prova può essere data dall'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale sia in via diretta, sia in via indiretta mediante le presunzioni semplici di cui all'art. 2727 codice civile, secondo il quale: *«Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato»* (cfr. sul punto, Cons. Stato, sent. 16 giugno 2009, n. 3885).

Non è, quindi, necessario raggiungere un livello di probabilità vicino alla certezza, ma è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della possibilità opposta (ovvero che il soggetto non sia stato autore dell'inquinamento), anche basandosi su elementi indiziari.

È il caso di evidenziare che *“Il soggetto individuato come responsabile, inoltre, “non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi” ma deve “provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell'inquinamento”* (Cons. Stato, sent. 21 febbraio 2023, n. 1776 che richiama Cons. Stato, sent. 4 dicembre 2017, n. 5668).

5.2. Obblighi del responsabile della contaminazione, del proprietario non responsabile e del gestore

A seguito della constatazione di uno stato di contaminazione effettivo o potenziale, l'obbligo di effettuare la caratterizzazione e l'analisi di rischio sul sito e, se necessario, la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale grava, ai sensi dell'art. 242 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, sul responsabile della contaminazione.

Come chiarito da giurisprudenza ormai consolidata, infatti: *«una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento e cioè ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità ... che lega il comportamento del responsabile all'effetto consistente nella contaminazione»* (Cons. Stato, sent. 14 aprile 2016, n. 1509 e Cons. Stato, sent. 30 luglio 2015, n. 37569).

L'imputazione della responsabilità della contaminazione può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive, in questo caso, *«la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio*

controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto» (Cons. Stato, sent. 3 maggio 2012, n. 2532).

Stabilito il nesso causale fra la condotta e l'evento, gravano sul soggetto responsabile della contaminazione, tutti i sopradetti obblighi di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza (d'emergenza o permanente), bonifica e ripristino ed anche quelli inerenti alle comunicazioni di legge oltre all'adozione delle eventuali misure di prevenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006.

Va, tuttavia, evidenziato che, anche in capo al mero proprietario o gestore non responsabile della contaminazione, sussistono precisi obblighi, ai sensi, prima, dell'art. 7 del D.M. n. 471/1999, e, oggi, del combinato disposto degli artt. 242 e 245 del d.lgs. 152/2006.

L'art. 245 stabilisce, infatti: *“Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242”*.

Sul proprietario o gestore dell'area inquinata, pur se non qualificabile come responsabile della contaminazione, incombono, quindi, le obbligazioni che riguardano le comunicazioni di legge agli enti territorialmente competenti e l'adozione delle misure di prevenzione secondo la procedura di cui al primo comma dell'art. 242; a norma di quanto disposto dall'ultimo periodo del primo comma di tale articolo, i medesimi obblighi sussistono anche all'atto della *«individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione»*.

Pertanto, anche il proprietario o mero gestore del sito produttivo cui non siano addebitabili eventi di contaminazione, neppure potenziale, è in ogni caso obbligato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006, ad effettuare le comunicazioni *ex lege* nonché ad adottare tutte le misure di prevenzione (cfr. art. 240, comma 1, lett. i) del d.lgs. 152/2006) necessarie ad evitare il verificarsi di eventi potenzialmente in grado di mettere a rischio la salute o l'ambiente (Cons. Stato, sent. 7 novembre 2016, n. 4647; Cons. Stato, sent. 5 ottobre 2016, n. 4119 e n. 4099).

5.3. Criteri per l'attribuzione della responsabilità (anche) di tipo omissivo

L'imputazione della responsabilità della contaminazione può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive (fra le tante, cfr. Cons. Stato, sent. 3 maggio 2012, n. 2532 che conferma T.A.R. Toscana, Firenze, sent. 27 ottobre 2010, n. 6538), in questo caso, *«la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto»* (Cass. civ., ord. 27 settembre 2018, n. 23197) al fine di verificare se la condotta alternativa dovuta avrebbe assicurato significative probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno (Cass. civ., sent. 19 novembre 2004, n. 21894 e sent. 18 luglio 2011, n. 15709).

In materia di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *«L'inquinamento è una situazione permanente, in quanto perdura fino a quando non ne siano rimosse le cause ed i parametri ambientali siano riportati entro limiti accettabili, con la conseguenza che le disposizioni di cui*

al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, vanno applicate a qualunque sito risulti inquinato a prescindere dal momento nel quale possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori della contaminazione. Infatti anche le norme di carattere penale che sanzionano il mancato adempimento degli obblighi di bonifica collegano la pena non al momento in cui viene cagionato l'inquinamento o il relativo pericolo, ma alla mancata realizzazione della bonifica, che è l'attività necessaria a far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, e la sanzione colpisce non l'inquinamento prodotto in epoca precedente, ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il decorso del tempo» (T.A.R. Veneto Venezia, sent. 25 febbraio 2014, n. 255, che richiama T.A.R. Toscana, sent. 1° aprile 2011, n. 573).

L'obbligo di procedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino è posto in capo al responsabile della contaminazione e vi permane fino a quando tali interventi non siano stati compiutamente ed efficacemente realizzati.

Sul punto la Corte di cassazione ha affermato: *“Venendo al caso in esame, in linea coi predetti principi, la Corte torinese ha sottolineato che la condotta criminosa era stata attuata mediante plurime azioni ed omissioni. In particolare, le prime erano le seguenti: immissioni da parte di condotte che veicolavano scarichi nel sottosuolo direttamente fino al livello di falda; percolazione di sostanze allo stato fluido quali oli e solventi, che sotto l'azione della forza di gravità permeavano il sottosuolo sino a raggiungere la falda; trasporto in direzione verticale ad opera di acque meteoriche o di infiltrazioni che scioglievano sostanze inquinanti presenti nel terreno, trasferendole in falda; trasporto in direzione orizzontale di sostanze presenti nel sottosuolo a livello di profondità corrispondenti a quelli della falda nella sua evoluzione temporale, per innalzamento o abbassamento stagionale del livello piezometrico.*

Da tali considerazioni deriva l'impossibilità di seguire l'impostazione delle difese, secondo cui vi sarebbe solo una condotta di inquinamento, di natura istantanea, avvenuta in epoca remota e, successivamente, plurimi comportamenti di natura omissiva integranti un mero post factum non punibile.” (cfr. Cass., sent. n. 13843/2020, pagg. 45 e 46).

Peraltro, a fronte di una situazione di contaminazione in atto, l'obbligo di attivarsi per il completamento o l'implementazione degli interventi eventualmente già avviati dal soggetto responsabile sussiste anche in capo al soggetto che subentra nella disponibilità del sito contaminato e nella gestione su quel sito dell'attività produttiva dal momento che, proprio in conseguenza di tale subentro, il nuovo gestore assume una precisa 'posizione di garanzia' in relazione ai rischi che dalla contaminazione ivi presente possono derivare a terzi e all'ambiente.

Il nostro ordinamento prevede, infatti, che una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità qualora il soggetto, per la sua particolare posizione, sia destinatario dell'obbligo (derivante da legge, contratto, precedente azione pericolosa o *negotiorum gestio*) di evitare la lesione di determinati beni giuridici (art. 40 c.p., comma 2: *“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*).

Tale forma di responsabilità presuppone l'esistenza di specifici obblighi giuridici posti a tutela del bene penalmente protetto della cui osservanza il destinatario possa essere ragionevolmente chiamato a rispondere: *«La posizione di garanzia, infatti, consiste in uno specifico vincolo di tutela tra un soggetto e un bene giuridico, che nasce dall'incapacità del titolare del bene stesso - o del garante a titolo originario - di proteggerlo in maniera autonoma. Ciò presuppone in ogni caso che il garante sia in grado di impedire il verificarsi di eventi lesivi e, quindi, che possa esercitare un controllo atto a neutralizzare le specifiche situazioni di pericolo da cui il bene protetto sia, in ipotesi, attinto. Per sfuggire a connotazioni eticizzanti, l'estensione del concetto di*

posizione di garanzia deve essere operata sulla base di referenti rigorosamente oggettivi, individuati dalla dottrina: a) nel potere di signoria del garante sulla fonte di pericolo; b) nel rapporto tra la qualifica del garante ed il tipo di pericolo che egli è chiamato a neutralizzare; c) sull'aumento dell'esposizione a pericolo del bene protetto conseguente alla concreta assunzione della posizione di garanzia» (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19/11/2019) 13-01-2020, n. 847).

Sul punto, la Corte di assise di Alessandria ha recentemente concluso che: *“Il reato di disastro ambientale dev'essere pertanto, nel caso di specie, costruito come omissivo, dal momento che, istante dopo istante, si è verificato un imponente fenomeno di migrazione verso l'esterno di acqua inquinata ed i mancati interventi per eliminarla o quanto meno arrestarla hanno costituito altrettanti contributi causali alla produzione del disastro, secondo il principio sancito dall'art. 40 cpv. c.p. per il quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. La responsabilità omissiva si fonda, da un lato, sul nesso eziologico tra l'omissione e l'evento, dall'altro sull'esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi, connesso alla titolarità di una posizione di garanzia, espressione del comportamento attivo cui il titolare è tenuto in base all'ordinamento, definito giuridicamente attraverso una norma di legge che impone una determinata condotta”* (Corte di Assise di Alessandria, sent. 1/2015).

Con riguardo alla posizione di garanzia relativamente agli obblighi di attivarsi ai sensi delle norme in materia di bonifica di siti contaminati (art. 17, comma 13-bis, d.lgs. 22/1997 e D.M. 471/1999, prima, e Titolo V, Parte Quarta del d.lgs. 152/2006, poi), la Corte di cassazione ha, poi, stabilito che: *“Nella fattispecie, pertanto, pur in presenza di un inquinamento pregresso, di natura «storica», non a loro imputabile, la (...) e la (...), dopo aver assunto la gestione del sito nei rispettivi periodi, constatato il prosieguo della contaminazione e dei vari fenomeni di lisciviazione e di solubilizzazione, avrebbero dovuto direttamente adottare i rimedi per scongiurare pericoli alle persone e all'ambiente e, solo successivamente, comunicarli agli enti territoriali competenti, eventualmente anche interrompendo la produzione e gli sversamenti nel sito. L'intervento delle autorità pubbliche, pertanto, si realizza solo a seguito delle comunicazioni circa i rimedi attuati ed in corso di espletamento, nel caso in cui non siano ritenuti inadeguati”* considerato, pertanto, che gli imputati erano pienamente consapevoli dello stato del sito, avrebbero *“dovuto comunicare l'esito delle analisi dei dati relativi alla qualità. Tale condotta omissiva, pertanto, si poneva in rapporto di stretta causalità con l'evento lesivo, unitamente alle ulteriori condotte contestategli; ...”* (Cass., sent. n. 13843/2020).

Sulla nozione di ‘contaminazione storica’, il Giudice penale ha chiarito che:

““Contaminazione storica” è, peraltro, concetto adoperato dai consulenti anche per le produzioni che hanno utilizzato cromo o arsenico o altri metalli pesanti, il cui impiego è invece effettivamente terminato prima del periodo d'imputazione, così come prima di tale periodo risulterebbe essersi verificata anche l'eliminazione degli ammassi di residui non convogliati nelle discariche. Senonché, neppure questo è ciò che si deve intendere per “contaminazione storica”.

A fronte di un inquinamento, sia pure iniziato in tempi passati, protrattosi per anni, con commistione, tra i contaminanti, sia di prodotti non più in uso da tempo nel ciclo produttivo, sia di prodotti ancora utilizzati, è oggettivamente impossibile determinare con precisione le date dei singoli sversamenti, sebbene essi debbano darsi per certi, almeno quanto al cloroformio, viste le considerazioni del prof. Celico, che, seppure prodotte con una certa malizia nel processo per addossare ogni responsabilità a Solvay allontanandola da Ausimont, nulla tolgono al fatto che i picchi si sono effettivamente verificati e che essi sono assai poco spiegabili alla luce di un costante rilascio di sostanza immagazzinata nel terreno e, soprattutto, di un innalzamento di falda escluso dal periodo secco. Ma a prescindere da queste considerazioni, il protrarsi di un inquinamento risalente



non toglie che l'omessa adozione di strumenti volti a fermare il passaggio dei contaminanti, non importa come finiti nei terreni o come fuoriusciti dall'anello di circolazione idrica, nella falda sottostante renda attuale la contaminazione ed anzi la aggravi, giorno per giorno, consentendo il perdurare di un inquinamento che avrebbe dovuto essere tempestivamente eliminato o quanto meno contenuto.

In altre parole: il proprietario di un sito che contiene cromo esavalente o cromo trivalente, facilissimamente ossidabile, come si è visto, in cromo esavalente, certamente non può ritenersi assolto da un preciso obbligo di intervento per il solo fatto che quel cromo non sia stato da lui posto nel terreno, se quel contaminante è soggetto - anche a causa dell'attività in atto - a fluttuazioni di falda, a percolazioni di perdite, ad infiltrazioni di acqua piovana, a saturazioni per effetto di acqua circolante nel sottosuolo ad altezze anomale rispetto alla piezometria del luogo.

Nel caso concreto, come si è visto, in diversi punti il sito era, o era stato negli anni precedenti, una gigantesca discarica a cielo aperto - perché accanto a quelle "ufficiali", a loro volta zeppe di tossico nocivi, esistevano varie aree inquinate di sostanze chimiche le più disparate - e l'acquifero sottostante non era protetto dall'inquinamento, sicché istante dopo istante si verificava un imponente fenomeno di migrazione dall'una all'altra matrice (terreno/acqua) e dall'interno verso l'esterno, che non si riusciva a contenere neppure dopo il considerevole ampliamento della barriera idraulica a nord dello stabilimento.

Siamo ben lontani da quella contaminazione storica che si verifica in siti non più occupati da installazioni produttive e che, comunque, sono "fermi" quanto all'effetto espansivo della contaminazione: cioè da qualcosa che discende da cause verificatesi in precedenza e non più attive (addirittura, molti studiosi ritengono che, per parlare di contaminazione storica, debba essere cessata ogni attività sul sito. circostanza che cello non si è verificata nel caso in esame).” (Corte di assise di Alessandria, sent. 1/2015).

5.4. Natura permanente degli illeciti ambientali e teoria della ‘continuità normativa’

In coerenza con il principio "chi inquina paga", l'illecito ambientale è qualificabile come illecito di natura permanente in quanto l'evento -la compromissione dell'ambiente- continua a sussistere fin quando viene meno l'inquinamento (fra le tante, Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 22 ottobre 2019, n. 10 e Cass. civ., sent. 19 febbraio 2016, n. 3259).

In materia di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *«L'inquinamento è una situazione permanente, in quanto perdura fino a quando non ne siano rimosse le cause ed i parametri ambientali siano riportati entro limiti accettabili, con la conseguenza che le disposizioni di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, vanno applicate a qualunque sito risulti inquinato a prescindere dal momento nel quale possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori della contaminazione. Infatti anche le norme di carattere penale che sanzionano il mancato adempimento degli obblighi di bonifica collegano la pena non al momento in cui viene cagionato l'inquinamento o il relativo pericolo, ma alla mancata realizzazione della bonifica, che è l'attività necessaria a far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, e la sanzione colpisce non l'inquinamento prodotto in epoca precedente, ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il decorso del tempo»* (T.A.R. Veneto Venezia, sent. 25 febbraio 2014, n. 255, che richiama T.A.R. Toscana, sent. 1° aprile 2011, n. 573).

Come affermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite: *«nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo*



produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica» (Cass. civ. Sez. Unite, sent. 14 novembre 2011, n. 23763).

Analogamente, sul piano amministrativo, l'obbligo di procedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino permane in capo al responsabile della contaminazione fino a quando tali interventi non siano stati compiutamente realizzati.

Così ricostruito il principio della permanenza dell'illecito ambientale, si è posta la questione della possibile applicazione retroattiva dello *jus superveniens* ossia di definire le ipotesi in cui fra le diverse discipline succedutesi nel tempo sia ravvisabile una 'continuità normativa'.

Come affermato da autorevole giurisprudenza, «La 'continuità normativa' è un criterio esegetico al quale è talora affidata la soluzione delle problematiche di diritto intertemporale, specialmente in quei settori dell'ordinamento in cui più forte si avverte l'esigenza di contemperare il rigore del principio di legalità, e dei suoi corollari, con la necessità di scongiurare vuoti nelle trame normative onde assicurare, nonostante l'ininterrotto fluire del diritto nel tempo, una stabile regolazione di fenomeni socialmente sensibili» (Cons. Stato, sent. 5 dicembre 2008, n. 6055).

Si può parlare di 'continuità normativa' quando la disposizione temporalmente posteriore è diretta alla tutela di identici beni giuridici e possiede la medesima forma della precedente; in assenza di tali requisiti, la successione di previsioni legislative, non comporta l'eliminazione, né la modifica della normativa precedente i cui precetti continuano a sopravvivere nell'ordinamento giuridico.

In materia di obblighi di messa in sicurezza e bonifica, la questione della 'continuità normativa' si è posta con riferimento all'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997.

La posizione da ultimo accolta in giurisprudenza è che, nelle fattispecie di illeciti ambientali di natura permanente, non si tratta tanto di applicare in via 'retroattiva' le disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 1997 quanto di applicare le sue disposizioni a situazioni di inquinamento che, anche se cagionate in precedenza, sono state accertate dopo la sua entrata in vigore in quanto perdurano oltre, così prolungando la situazione di illiceità finché perdura la contaminazione (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sent. 13 maggio 2016, n. 674 che richiama Cons. Stato, sent. 23 settembre 2015, n. 4466).

Non vi sono, invece, problemi interpretativi nell'affermare la sussistenza di una 'continuità normativa' fra l'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e la disciplina sopravvenuta dal momento che il d.lgs. n. 152/2006, nell'abrogare il d.lgs. n. 22/1997, ha disposto che «*al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto*» con ciò chiarendo la piena congruenza e continuità fra le due discipline, in particolare con l'art. 242 del d.lgs. 152/2006.

In giurisprudenza si è anche posto il tema del rapporto fra la responsabilità aquiliana ex art. 2043 codice civile e l'art. 17 del d.lgs. 22/1997 e, in particolare, se quest'ultima norma sia riconducibile nell'alveo della responsabilità aquiliana come applicazione, nell'ambito dei procedimenti amministrativi previsti per il settore delle bonifiche ambientali, di quanto disposto dell'art. 2043 medesimo.



La giurisprudenza amministrativa ha negato la sussistenza di 'continuità normativa' fra i due sistemi di norme affermando, però, che le misure di cui all'art. 17 del d.lgs. 22/1997 erano comunque in rapporto di concorrenza con quelle che regolamentavano il risarcimento del danno ambientale (art. 2043 codice civile e, al tempo, art. 18 della legge n. 349 del 1986).

Come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: *«anche prima che nell'ordinamento giuridico venisse introdotta la bonifica, con il più volte citato art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997, l'inquinamento ambientale era considerato un fatto illecito»*, e ancora: *«con l'introduzione degli obblighi di bonifica ad opera dell'art. 17 d.lgs. n. 22 del 1997 non si è estesa l'area dell'illiceità rispetto a condotte in precedenza considerate conformi a diritto, ma si sono ampliati i rimedi rispetto a fatti di aggressione dell'ambiente già considerati lesivi di un bene giuridico meritevole di tutela, con l'aggiunta rispetto alla reintegrazione per equivalente monetario già consentita in base agli artt. 2043 cod. civ. e 18 della legge n. 349 del 1986, ed in espressa concorrenza con quest'ultimo (secondo quanto previsto dal più volte citato art. 18, comma 4, d.m. n. 471 del 1999), degli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»*, e conclude che *«l'autore dell'inquinamento, potendovi provvedere, rimane per tutto questo tempo soggetto agli obblighi conseguenti alla sua condotta illecita, secondo la successione di norme di legge nel frattempo intervenuta: e quindi dall'originaria obbligazione avente ad oggetto l'equivalente monetario del danno arrecato, o in alternativa alla reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., poi specificato nel «ripristino dello stato dei luoghi» ai sensi del più volte richiamato art. 18, comma 8, l. n. 249 del 1986, fino agli obblighi di fare connessi alla bonifica del sito secondo la disciplina attualmente vigente»* (Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 22 ottobre 2019, n. 10).

La nuova disciplina contenuta nel Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha risolto la questione della retroattività delle norme che impongono l'obbligo di intervenire nei siti contaminati allorché ha previsto in capo al responsabile l'obbligo di attivarsi non solo in relazione ai 'nuovi eventi' ma anche *«all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione»* (art. 242, comma 1, secondo capoverso e comma 11).

Come chiarito anche dal Consiglio di Stato: *«le norme in materia di obblighi di bonifica "non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verifica della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente»*, anzi, *«l'articolo 242, comma 1, del codice dell'ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle "contaminazioni storiche", ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi (recte, conclusasi) in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di "aggravamento della situazione" sia ancora attuale. Il riferimento alle "contaminazioni storiche" è, del resto, indistinto, cosicché sarebbe arbitrario limitare l'applicazione della norma alle sole contaminazioni che si siano verificate dopo l'entrata in vigore del codice dell'ambiente o dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997, che per primo disciplinò gli obblighi di bonifica; in senso contrario può, anzi, osservarsi che l'aggettivo "storiche" rimanda, anche da un punto di vista semantico, a contaminazioni verificatesi in epoca remota, tali appunto da appartenere non all'attualità, ma alla storia del Paese. Su un piano più generale, poi, risulta ragionevole porre l'obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (sub specie, in particolare, dell'omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l'immissione nell'ambiente di*

sostanze inquinanti). Invero, il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti nell'esercizio di attività industriali configurava già all'epoca un illecito: il consapevole svolgimento di un'attività per sua natura pericolosa, quale la produzione su scala industriale di prodotti di tipo chimico (art. 2050 c.c.), rende, infatti, il relativo autore responsabile della lesione, compromissione, degradazione o, comunque, messa in pericolo del bene ambiente che ne sia conseguita, salva la prova liberatoria di aver, già all'epoca, posto in essere ogni esigibile accorgimento idoneo a prevenire in radice tale contaminazione» (Cons. Stato, sent. 1° aprile 2020, n. 2195).

5.5. La responsabilità sulla base delle norme e della giurisprudenza in materia di successioni societarie

Al fine di individuare quale sia il soggetto sul quale grava l'obbligazione di *facere* -di tipo civilistico e amministrativo- per le condotte causative della contaminazione poste in essere nel periodo precedente alla gestione da parte di altra società è necessario fare ricorso alle norme in tema di successioni societarie e alla giurisprudenza che si è sviluppata in materia.

In merito, va in primo luogo scrutinata la possibilità di ordinare ex art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 l'adozione delle misure e degli interventi di cui al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. medesimo in relazione ad un inquinamento di origine industriale risalente ad epoca antecedente a quella in cui l'istituto della bonifica è stato introdotto nell'ordinamento giuridico e ad una società non direttamente responsabile ma avente causa dal responsabile della contaminazione per effetto di successive operazioni di fusione di società per incorporazione.

In proposito, è dirimente quanto espresso dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2019 la quale ha affermato il seguente principio di diritto: «*la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento*».

Tale principio si basa sull'assunto che, anche prima dell'introduzione dell'istituto della bonifica (art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997), il danno all'ambiente costituiva un illecito civile, sicché non sussiste alcuna retroazione di istituti giuridici introdotti in epoca successiva alla commissione dell'illecito, bensì l'applicazione da parte della competente autorità amministrativa degli istituti a protezione dell'ambiente previsti dalla legge al momento in cui si accerta una situazione di pregiudizio in atto.

Ai fini della individuazione del soggetto obbligato a porre in essere le misure e gli interventi di cui al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs 152/06 in relazione alla contaminazione causata da due o più soggetti che si sono succeduti nella gestione di un medesimo sito produttivo, è opportuno richiamare brevi cenni alla disciplina riguardante due ipotesi che si verificano con maggiore frequenza: le fusioni societarie e i gruppi di società.

La fusione di società può avvenire mediante la costituzione di una nuova società oppure mediante l'incorporazione di una o più società in altra società (art. 2501 codice civile).

La società che risulta dalla fusione, o quella incorporante, assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-bis codice civile).



Con particolare riferimento all'ipotesi di danni causati da un illecito di natura permanente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che *«la fusione di società mediante incorporazione, avvenuta prima della riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003 e dell'introduzione dell'art. 2504 bis c.c., realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, la quale assume la medesima posizione processuale della società estinta, con tutte le limitazioni e i divieti ad essa inerenti. (...) Spetta quindi alla società incorporante il risarcimento dei danni derivanti da illecito permanente (...), iniziato prima della fusione i cui effetti dannosi si siano però protratti anche successivamente»* (Cass., Sez. Un., sent. 28 dicembre 2007, n. 27183).

Ancora con riferimento ad una ipotesi di fusione per incorporazione avvenuta prima della riforma del 2003 e all'obbligo di bonifica correlato ad una situazione di inquinamento di tipo permanente verificatasi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997, la giurisprudenza amministrativa ha affermato: *«Pertanto una società succeduta a titolo universale ad altra, è subentrata in tutti gli obblighi a questa spettanti e quindi anche negli obblighi di facere che sono connessi alla posizione di garanzia dalla stessa assunta a causa della sua pregressa condotta commissiva, con la conseguenza che è pertanto riscontrabile in capo ad essa un obbligo di bonifica e ripristino ambientale di contenuto corrispondente a quello che sarebbe spettato alla Società incorporata se non si fosse estinta. Infatti, seguendo la teoria dell'illecito permanente sulla quale concorda la giurisprudenza, rispetto agli inquinamenti che, come nel caso di specie, si siano verificati ed esauriti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non ha senso differenziare la posizione dell'autore materiale dell'inquinamento, sulla cui responsabilità concorda la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre 2007, n. 5283), da quella del suo successore universale. Pertanto, così come l'ordine di bonifica può essere legittimamente rivolto all'autore dell'inquinamento per condotte che sono state poste in essere e sono cessate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, allo stesso modo il medesimo ordine può essere rivolto al suo successore universale che sia subentrato a tutti gli obblighi a questo spettanti, e quindi anche agli obblighi di facere connessi alla posizione di garanzia assunta dall'autore dell'inquinamento a causa della sua pregressa condotta commissiva»* (T.A.R. Veneto Venezia, sent. 25 febbraio 2014, n. 255).

Con specifico riguardo alla tematica della tutela contro gli inquinamenti, si è pertanto concluso che gli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica, maturati a carico della società estinta, si trasmettono in capo alla società originata dalla fusione, per cui, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, essendosi verificata (nella disciplina ante riforma) l'estinzione soggettiva del cedente, si avrebbe che la responsabilità per l'inquinamento e, quindi, il connesso dovere di bonifica passano in capo al successore in *universum jus* (successione a titolo universale), con conseguente traslazione dell'obbligo di bonifica a carico del successore (T.A.R. Toscana Firenze, sent. 1° aprile 2011, n. 573 e Cons. Stato, sent. 1° aprile 2020, n. 2195).

Anche il Consiglio di Stato ha confermato tale interpretazione allorché ha affermato che *«una diversa conclusione potrebbe essere raggiunta se si ponesse l'accento sul carattere appunto universale della successione in universum jus e sul fatto che, al momento dell'incorporazione, nel patrimonio della società incorporata era già presente la responsabilità per la commissione di un atto già allora oggettivamente contra jus»* ed anzi, che *«assumendo una diversa postura prospettica, l'antecedente condotta di inquinamento posta in essere dall'incorporata, in quanto già allora anti-giuridica, ha generato in capo ad essa, secondo il criterio norma-fatto-effetto, una responsabilità che, a seguito dell'incorporazione, non potendo andare dispersa (il principio della conservazione dei valori giuridici è immanente nell'ordinamento - cfr. art. 1367 c.c.), non può*



che essere confluita, come posta passiva, nel patrimonio dell'incorporante. In tale ottica, peraltro, non si ravviserebbe alcuna applicazione retroattiva dell'art. 17, posto che una conclusione siffatta si limiterebbe a riconnettere ad un danno ancora attuale le conseguenze che il vigente diritto contempla: di tale conseguenza non potrebbe che rispondere la società succeduta a titolo universale al soggetto che ebbe a causare quel danno. Altrimenti argomentando, si ritiene, non solo si potrebbe consentire un commodus discessus per eludere le norme imperative a tutela del bene ambiente, ma - da un punto di vista sistematico - si ammetterebbe la possibilità di una sorta di limitazione extra ordinem della responsabilità giuridica per la commissione di condotte illecite produttive di un danno ancora attuale» (Cons. Stato, ord. 7 maggio 2019, n. 2928).

Peraltro, una volta che una società sia subentrata, a seguito di fusione (anche ante riforma) nella titolarità di tutti i rapporti che già facevano capo all'ente incorporato, ivi compresi gli obblighi di ripristino per l'inquinamento cagionato in epoca precedente, non ha alcuna rilevanza che, successivamente lo stabilimento industriale sia uscito dalla disponibilità e dalla gestione della società incorporata dal momento che quest'ultima, al momento della fusione, aveva già nel proprio patrimonio la posta passiva costituita dalla responsabilità per l'inquinamento del sito industriale, anche se tale posta passiva era stata, a sua volta, acquisita da una precedente dante causa (l'autrice materiale della contaminazione), con la quale si era fusa precedentemente (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sent. 13 maggio 2016, n. 674).

Le Sezioni Unite del Consiglio di Stato hanno chiarito, in via definitiva che, anche nel caso di fusione per incorporazione avvenuta nel regime antecedente alla riforma del diritto societario, proprio in ragione del carattere permanente dell'illecito ambientale, non vi può essere alcuna cesura nel fenomeno successorio per cui, anche se all'epoca in cui è iniziata la condotta non era ancora vigente l'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ciò nondimeno *«allorché la situazione di danno all'ambiente si protragga in un arco di tempo in cui per effetto della successione di norme di legge al rimedio risarcitorio si aggiunga quello della bonifica, nessun ostacolo di ordine giuridico è ravvisabile ad applicare quest'ultima ad un soggetto che, pur non avendo commesso la condotta fonte del danno, sia nondimeno subentrato a quest'ultimo»* (Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 22 ottobre 2019, n. 10).

Stante l'effetto della successione negli obblighi della società incorporata, sancito anche nella previgente formulazione dell'art. 2504-bis codice civile, la società incorporante può essere destinataria (ossia, 'soggetto passivamente legittimato') dei provvedimenti amministrativi recanti l'obbligo di realizzare (ora per allora) gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale anche sulla base di un accertamento dell'illecito ambientale che intervenga successivamente all'operazione di fusione, poiché *«anche quando funge da presupposto di un provvedimento amministrativo come quello che ordina la bonifica oggetto del presente giudizio, e che dunque modificando la realtà giuridica costituisce obblighi a carico del destinatario del provvedimento, l'accertamento del danno all'ambiente risale per sua natura all'epoca della sua commissione»* (Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 22 ottobre 2019, n. 10).

La riforma del 2003 ha risolto (*pro futuro*) tali questioni interpretative allorché ha chiarito che la fusione si risolve in una mera 'vicenda evolutivo-modificativa' dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità (Cons. Stato, ord. 7 maggio 2019, n. 2928).

In merito, anche la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che la fusione per incorporazione *«nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, (si risolve) in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa che comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio»* e, ancora, la fusione tra società *«non determina, nella ipotesi*



di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come è già stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.» (Cass. civ. Sez. Unite, ord. 8 febbraio 2006, n. 2637).

I gruppi di società sono aggregazioni di imprese societarie formalmente autonome ed indipendenti l'una dall'altra sotto il profilo giuridico ma costituenti un'unica impresa sotto il profilo economico, legate fra loro dall'assunzione di partecipazioni di alcune società in altre, mediante la sottoscrizione o l'acquisto di azioni o quote.

In via generale, si configura un'ipotesi di gruppo societario quando una società esercita, nei confronti di altra o altre società, 'attività di direzione o coordinamento', ovvero ha il potere di intervenire in modo determinante nelle scelte della controllata, attraverso una posizione di maggioranza all'interno dell'assemblea ordinaria di quest'ultima (si presume l'esistenza di una posizione di controllo, quando la società holding è astrattamente in grado di nominare l'organo amministrativo della controllata), o 'attività di controllo' che si manifesta, invece, in un'influenza meno penetrante e decisiva rispetto a quella propria dell'attività di direzione e che consente alla società controllante di esercitare un'influenza dominante all'interno dell'assemblea ordinaria della controllata (pur non disponendo della maggioranza dei voti) o di influenzare le scelte della società controllata in virtù, ad esempio, di determinati rapporti contrattuali con essa.

La giurisprudenza amministrativa, in tema di responsabilità civile da inquinamento ha stabilito che: *“Vertendosi in materia di rilievo anche comunitario, ai fini dell'accertamento di illeciti ambientali commessi da gruppi societari va accolta la concezione sostanzialistica di impresa fatta propria dalla giurisprudenza comunitaria in tema di concorrenza, quanto al principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate, secondo cui per illeciti commessi dalle società operative la responsabilità si estende anche alle società madri detenenti quote che facciano presumere un rapporto di dipendenza e quindi escludere una sostanziale autonomia decisionale delle controllate stesse”* (Corte giust., 25 ottobre 1983, causa 107/82 e T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 30/04/2014, n. 204).

Di recente, la giurisprudenza civile ha chiarito che *“il principio 'chi inquina paga' va declinato secondo un concetto europeo di impresa che prescinde dalla distinzioni societarie per concentrarsi su chi poteva e doveva intervenire e su chi si è giovato delle attività inquinanti”; “i canoni comunitari impongono di non limitarsi nell'accertamento della responsabilità alla mano umana, all'autore materiale, ma di estenderlo a quei soggetti che hanno il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali, in forza della posizione giuridica che rivestono nei rapporti con il diretto inquinatore”*.

Ciò che rileva, dunque, non è tanto quale società del gruppo abbia svolto la materiale attività che ha provocato la contaminazione o l'inquinamento ma quale soggetto giuridico abbia esercitato *“l'attività di direzione e coordinamento”* concretatasi *“nell'esercizio di una pluralità sistematica di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario e industriale”*, considerata anche l'ipotesi in cui la società capogruppo ha *“ritenuto come riferibili a sé le conseguenze dell'attività produttiva di tutti i soggetti del gruppo e come obblighi e debiti propri i costi di bonifica”* (Corte app. Milano, sent. n. 973/2019, cit.), avendoli inseriti nel proprio bilancio e avendone programmato la relativa spesa (Corte di giustizia dell'Unione

europea, sez. VI, sent. 22 maggio 2014).

Come chiarito anche dal Consiglio di Stato: *“Affinché un gruppo possa costituire un’impresa unica ai fini di una imputazione di responsabilità, secondo la giurisprudenza europea, devono ricorrere alcune condizioni, atteso che la sola partecipazione maggioritaria di una società nel capitale di un’altra non è sufficiente per comportare la costituzione di un’impresa unica, essendo necessario che la società controllata, nella sostanza, applichi le direttive impartite dalla controllante.*

La Corte di giustizia dell’Unione Europea, tuttavia, ha anche specificato che se la partecipazione raggiunge la totalità o la quasi totalità del capitale, l’esercizio effettivo del controllo può essere presunto (cfr. sentenza 15 ottobre 1983, AEG-Telefunken).

In particolare, non è escluso che, nonostante non intervenga direttamente sul mercato, una holding “non operativa” possa esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale delle sue controllate, in considerazione della funzione di coordinamento e di direzione finanziaria che le è propria e che l’effettività di un tale esercizio possa presumersi in presenza di una partecipazione totalitaria o quasi totalitaria di questa nel capitale della sua controllata (cfr. Corte di giustizia, sentenza 29 settembre 2011, Arkema-Commissione Europea).” (Cons. Stato, sent. 6 aprile 2020, n. 2301).

Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che *“Il concetto fondamentale espresso dalla concezione sostanzialistica sopra richiamata impone di non limitarsi, nell’accertamento delle responsabilità, all’individuazione ‘dell’autore materiale’ della condotta di inquinamento, (in genere l’entità che conduce o ha condotto direttamente l’attività inquinante) ma di estenderlo a quei soggetti che hanno il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali, o che rendono comunque possibile detta condotta in forza della posizione giuridica che rivestono all’interno dei rapporti con il diretto inquinatore.*

Nell’ambito di tali situazioni, l’ipotesi della casa madre che si avvale di società operative per svolgere l’attività di impresa è certamente quella più emblematica.

La nozione sostanzialistica di impresa, in definitiva, determina che le responsabilità ambientali debbano essere allocate in capo ai soggetti che, nel corso degli anni, hanno tratto un utile dalle attività inquinanti, vuoi tramite la distribuzione di dividendi, vuoi, come accade più spesso, grazie al risparmio di spesa ottenuto tramite la mancata adozione di adeguati presidi ambientali.

D’altra parte, su un piano generale, se attraverso un’applicazione formalistica della distinta soggettività giuridica delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo (che, in ipotesi, potrebbero anche essere istituite attraverso il fenomeno delle cc.dd. scatole cinesi), si consentisse l’imputazione esclusiva della responsabilità in capo a soggetti diversi dalla holding, quali l’acquirente del sito, la società incorporante o la società controllata, costituente eventualmente un guscio vuoto in quanto priva di solidità finanziaria, si perverrebbe alla inaccettabile conclusione di depotenziare il principio “chi inquina paga”, con sostanziale elusione dello stesso e con conseguente riversamento dei costi sulla intera collettività nel caso in cui il responsabile non fosse individuato o non fosse solvibile” (Cons. Stato, sent. 6 aprile 2020, n. 2301).

Con il trasferimento di azienda e la cessione del ramo di azienda si conservano l’unitarietà del complesso di beni aziendali e la sua funzionalità dando valore all’organizzazione dei beni che compongono l’azienda.

La giurisprudenza civile ha affermato che *“ai fini del trasferimento dell’azienda, o di un ramo di essa, è necessario il trasferimento di un complesso di beni di per sé idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di*

una determinata attività d'impresa, requisito configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, ma per la sussistenza del quale è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa.” (Cass. civ., sent. 30 giugno 2015, n. 13319 che richiama anche Cass. civ., sent. 9 dicembre 2005, n. 27286).

Con riferimento alla sorte dei debiti aziendali in caso di trasferimento dell'azienda, l'art. 2560 c.c. stabilisce che l'alienante non è liberato dai debiti inerenti al suo esercizio, ed anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito (comma 1); inoltre, se tali debiti risultano dai libri contabili obbligatori, di essi risponde anche l'acquirente dell'azienda (comma 2).

In merito la giurisprudenza ha anche chiarito che *“La previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori (che possono agire ex utroque latere), e non dell'alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido.” (Cass. civ., sent. 30 giugno 2015, n. 13319).*

Il Consiglio di Stato, nell'esaminare la complessa vicenda di un sito nel quale avevano operato due distinte società (e la seconda aveva operato avendo acquistato l'intero pacchetto azionario di una delle società controllate dalla prima) è giunto alle seguenti conclusioni: *“Una volta accertato che il soggetto responsabile della contaminazione storica è la M. s.p.a. (ora E. s.p.a.), è evidente che non rilevano nella fattispecie le successive vicende societarie della controllata A., sicché non può trovare applicazione nel caso di specie il principio di diritto formulato dalla richiamata sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 10 del 2019, secondo cui la bonifica del sito può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione.*

In altri termini, il soggetto individuato quale responsabile dell'inquinamento è e resta senz'altro tenuto ad eseguire le attività di bonifica del sito, anche ove, in epoca successiva agli episodi di contaminazione, abbia ceduto a terzi la società o il ramo d'azienda.

Pertanto, deve ribadirsi che l'articolo 242, comma 1, del codice dell'ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle “contaminazioni storiche”, ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi (rectius: conclusasi) in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di “aggravamento della situazione” sia ancora attuale.

In linea di principio, poi, risulta ragionevole porre l'obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici e, in particolare, dell'omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l'immissione nell'ambiente di sostanze inquinanti.” (Cons. Stato, sent. 6 aprile 2020, n. 2301)

5.6. Responsabilità solidale, parziaria e obbligazioni plurisoggettive

Nel nostro ordinamento, in caso di concorso di persone nella causazione di un fatto dannoso, vige la regola della 'responsabilità solidale' (art. 2055 codice civile) secondo la quale ad ogni debitore può essere richiesto l'adempimento dell'intera obbligazione.

Secondo la Corte di cassazione *“La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal Legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali, o ad un regime giudico di responsabilità parziaria, e quindi il debitore dovrà adempiere solo alla parte di obbligazione a lui ascrivibile”* (Cass. civ., sent. 15 gennaio 2020, n. 542).

L'art. 311, comma 3, penultimo capoverso, del d.lgs. n. 152/2006 nel quale si stabilisce che *«Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale»*, detta -in deroga al principio generale della solidarietà passiva dell'obbligazione risarcitoria extracontrattuale di cui al citato art. 2055 codice civile- il principio della personalità e della parziarietà dell'obbligazione risarcitoria per danno ambientale; tale principio viene spesso invocato anche in relazione agli obblighi per la messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.

In tema di responsabilità solidale o parziaria, appare tuttavia necessario distinguere fra due ipotesi: quella in cui il danno all'ambiente sia stato prodotto da più soggetti che hanno operato nell'ambito di una 'condotta unitaria' e quella in cui l'unitario evento di danno sia il risultato di 'condotte differenti e tra loro indipendenti', realizzate da soggetti diversi.

Nel caso di 'condotta unitaria' *«risultante dalla combinazione, quali indispensabili antefatti causali tra loro avvinti da inscindibili e reciproci nessi di consequenzialità, delle azioni colpose o dolose concorrenti di più persone»* ad esse tutte dovranno essere ascritte -secondo la regola generale della solidarietà (Cass. civ., sentt. 6 maggio 2015, n. 9012 e n. 9013)- tanto la complessiva condotta lesiva, quanto il danno unitariamente inteso che ne è conseguito, non trovando applicazione in tali fattispecie la deroga della responsabilità parziaria di cui al citato art. 311, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

E, ancora, *“In materia di responsabilità per danno ambientale, la regola di cui all'art. 311, comma 3, penultimo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 25 della legge 6 agosto 2013, n. 97 - per la quale “nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale” - mira ad evitare la responsabilità anche per fatti altrui, sicché opera nei casi di plurime condotte indipendenti e non anche in quelli di azioni od omissioni concorrenti in senso stretto alla concretizzazione di un'unitaria condotta di danneggiamento dell'ambiente, che restino tutte tra loro avvinte quali indispensabili antefatti causali di questa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, non soffre limitazione la regola di cui all'art. 2055 cod. civ. in tema di responsabilità di ciascun coautore della condotta per l'intero evento causato”* (Cass. civ., sent. 6 maggio 2015, n. 9012).

La limitazione di responsabilità in applicazione della regola della parziarietà andrebbe allora effettivamente circoscritta ai soli casi in cui le condotte causative dell'unitario evento di danno siano autonome, 'differenti e tra loro indipendenti'.

In questi casi, tuttavia, anche ove si volessero applicare rigidamente i canoni della responsabilità parziaria, emerge con evidenza la complessità di operare una distinzione netta fra il contributo causale ascrivibile alla

condotta inquinante di ciascun operatore e la relativa quota parte di danno ambientale imputabile a ciascun coautore in proporzione al corrispondente apporto causale.

Si deve, infatti, evidenziare che le molteplici condotte lesive possono concorrere -'unitariamente' o 'indipendentemente'- nello stesso ambito temporale ma anche con riferimento a momenti temporali diversi come, ad esempio, nei casi in cui a contaminazioni storiche si sommino nuove contaminazioni.

Il tema della responsabilità solidale o parziaria si pone anche nell'ambito della disciplina delle bonifiche qualora la situazione di contaminazione riscontrata sia addebitabile a più soggetti che abbiano operato attraverso la realizzazione di condotte unitarie o fra loro autonome; in tali casi, si dovrà innanzitutto stabilire se debba essere applicato il regime della responsabilità solidale o quello della responsabilità parziaria e, in questo secondo caso, se sia possibile definire la quota parte di contaminazione ascrivibile a ciascun operatore, oppure se, in considerazione di specifiche condizioni naturali o nel caso in cui i diversi apporti di contaminanti anziché sommarsi agiscano da moltiplicatori di contaminazione nelle matrici ambientali, sia, invece, impossibile stabilire i singoli contributi causali e la rispettiva quota di responsabilità.

Quanto alla necessità di definire la quota parte di contaminazione ascrivibile a ciascun operatore, il Consiglio di Stato ha statuito che: *«Si deve poi considerare che la ritenuta parziarietà degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l'onere, per i vari responsabili, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili "paga per quanto ha inquinato", essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L'azione di bonifica in tal caso non potrà che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potrà che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili, fermo restando il principio per cui dal punto di vista economico la relativa spesa dovrà essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità. Per tale ragione, ove pure nella fattispecie per cui è causa fosse ritenuta la responsabilità concorrente di più soggetti, non necessariamente la ritenuta "parziarietà" degli obblighi relativi alla bonifica ambientale potrebbe in concreto tradursi nell'onere, per ciascuno dei responsabili, di effettuare prestazioni distinte»* (Cons. Stato, sent. 7 gennaio 2021, n. 172, che conferma T.A.R. Piemonte, Torino, sent. 9 giugno 2017, n. 717).

Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito *“Il principio di precauzione impone che l'ordine di bonifica, in quanto posto a tutela di interessi sensibili, quali l'ambiente e la salute umana, sia eseguito sollecitamente, senza che possano trovare spazio incertezze o differimenti in conseguenza dei quali il danno ambientale potrebbe ampliarsi. Pertanto, laddove sia già stato individuato un soggetto responsabile della contaminazione, quest'ultimo è tenuto a eseguire le operazioni di bonifica anche in pendenza del procedimento per l'eventuale individuazione di ulteriori soggetti corresponsabili. Ove poi dovessero essere individuati ulteriori responsabili dell'inquinamento sussiste il diritto del soggetto che ha posto in essere gli interventi di bonifica di agire in rivalsa nei confronti dei corresponsabili, nella misura a loro imputabile”* (Cons. Stato, sent. 7 gennaio 2021, n. 172).

Sarà, dunque, legittima l'ordinanza che intimi la bonifica ai responsabili già identificati sulle base delle indagini condotte dalla Città Metropolitana o Provincia; tali soggetti saranno, a loro volta, legittimati ad agire

in via di rivalsa nei confronti dei terzi la cui responsabilità sarà successivamente individuata nel prosieguo del procedimento amministrativo ex art. 244.

5.7. Efficacia delle sentenze del giudice penale e civile nel procedimento amministrativo di individuazione del responsabile ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006

Secondo quanto stabilito dall'art. 654 c.p.p., la sentenza penale (irrevocabile) di condanna o di assoluzione, entrambe pronunciate all'esito del dibattimento, hanno efficacia di giudicato nei giudizi civili ed amministrativi, nei confronti dell'imputato, della parte civile o del responsabile civile (quest'ultimo laddove si sia costituito o sia stato messo nelle condizioni di farlo), quando si controverta in merito ad un diritto o di un interesse legittimo strettamente connessi a situazione di fatto accertate in sede penale e purché essi abbiano assunto rilevanza in esso e sempre che la legge civile ponga espressi limiti alla prova della situazione soggettiva controversa.

L'art. 460, comma 5, esclude espressamente il decreto penale di condanna irrevocabile, in quanto decisione assunta senza contraddittorio delle parti, dalla possibilità di svolgere efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi, salvo che vi sia opposizione allo stesso e successiva deliberazione in sede dibattimentale.

Altri casi in cui non si ha l'efficacia di giudicato riguardano tutte le sentenze di condanna e di assoluzione non pronunciate all'esito del dibattimento (come nel giudizio abbreviato), e di proscioglimento; vanno altresì esclusi il decreto e l'ordinanza di archiviazione nonché la sentenza di non luogo a procedere.

L'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. stabilisce che la sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, è vero che l'art. 654 c.p.p. *“postula l'efficacia extrapenale della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento (inter alia) quando nel giudizio amministrativo “si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale”. Ma il punto è che, secondo un condiviso orientamento, la nozione di “fatti materiali” deve essere limitata alla realtà fenomenica, materiale e storica che ha determinato il convincimento del giudice penale e non può essere anche riferita all'ulteriore procedimento di sussunzione logica del materiale probatorio svolta dal giudice stesso anche attraverso processi argomentativi (la cui articolazione non riguarda l'accertamento del fatto, ma la valutazione di esso). ... Pertanto, il fatto materiale accertato in sede penale può e deve essere autonomamente valutato nell'ambito del presente giudizio amministrativo senza che operi al riguardo alcun vincolo di pregiudizialità.”* (Cons. Stato, sent. 14 aprile 2016, n. 1487).

Si deve peraltro evidenziare che le norme e la giurisprudenza richiamata sono riferite ai rapporti tra il giudicato di un processo penale e l'esercizio della giurisdizione amministrativa e non sono, quindi, direttamente applicabili al procedimento amministrativo di individuazione del responsabile ex art. 244 del d.lgs. 152/2006.

La valutazione circa gli effetti di un giudicato penale (di condanna o di assoluzione), dovrà, quindi, essere effettuato di volta in volta in relazione alla singola fattispecie, verificando quali degli elementi accertati nella sede penale possono ritenersi verificati anche in via amministrativa.

Di conseguenza, difficilmente l'ordinanza provinciale potrà fare mero riferimento a quanto accertato dal

giudice penale mentre il giudicato penale potrà fornire validi elementi di prova utili a sostanziare l'individuazione del responsabile della contaminazione.

Con riguardo al c.d. 'giudicato civile', l'art. 2909 c.c. stabilisce che *"L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa"*.

Va preliminarmente rilevato che, secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen. 9 aprile 2021, n. 6), l'interpretazione del giudicato formatosi su una sentenza civile pronunciata a definizione di un giudizio ordinario di cognizione, deve essere effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione: il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, ai fini della delimitazione dell'estensione del relativo giudicato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione e risolvano questioni facenti parte del *thema decidendum* (Cons. Stato, sent., 16 novembre 2018, n. 6471; Cass. civ., sent. 8 giugno 2007, n. 13513; Cass. civ., sent. 27 ottobre 1994, n. 8865).

Per preminenti ragioni di economia processuale e di garanzia della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, la giurisprudenza ha accolto una concezione estensiva dei limiti oggettivi del giudicato, per cui il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) -che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa, relativamente all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso- si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti in fatto e in diritto, i quali rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia finale, spiegando, quindi, la sua autorità non solo sulla situazione giuridica soggettiva fatta valere con la domanda giudiziale (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione e ne formano il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della statuizione finale (c.d. giudicato implicito).

Pertanto, l'accertamento su una questione di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria e il motivo portante della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente *inter partes*, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo (Cass. civ., sent. 9 dicembre 2016, n. 25269; Cass., civ., sent. 23 ottobre 1995, n. 10999).

Il giudicato civile vincola *tout court* anche le pubbliche amministrazioni che, pur non essendo state parti processuali in quel giudizio, hanno comunque l'obbligo di adeguarvisi.

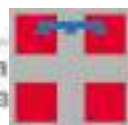
L'ordinanza provinciale, quindi, dovrà dare atto di quanto stabilito dal giudice civile e conformarsi al *decisum* qualora fra le parti coinvolte nel procedimento amministrativo sia intervenuto un giudicato in sede civile.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

*Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte
Piano Attività Semplificazione 2025 e Stato di Avanzamento
Procedura P.2 BONIFICHE*

***Impostazione di un modus operandi per la redazione di
linee guida operative su attività di ricerca societarie e di
successione***

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Gruppo di Lavoro

Nome e Cognome	Profilo professionale
Lucia Franzese	Esperto giuridico
Claudia Borgarello Maurizio Piazzardi	Referenti di Procedura Complessa

Elaborato per	Regione Piemonte – Settore A1621A
Data consegna	Versione finale - 31 ottobre 2025
Modalità di consegna	E-mail
Ente Ricevente	Regione Piemonte – Settore A1621A



Sommario

1	Premessa	4
2	Riferimenti normativi	6
3	Principi fondamentali.....	7
4	Verifiche in fase di prima istruttoria.....	8
5	Successione nella titolarità/gestione del sito inquinato	11
6	Trasferimenti inter vivos.....	12
7	Successioni mortis causa	14
8	Successioni in caso di Società di Persone Società a responsabilità limitata unico socio	17
9	Società di Capitali.....	18
9.1	Fusione	18
9.2	Scissione.....	19
9.3	Incorporazione	19
9.4	Cessione di ramo d'azienda	19
10	Responsabilità delle PERSONE FISICHE che rivestono ruoli societari.....	22
11	Fallimento di Società – Procedure Concorsuali.....	24
11.1	Responsabilità/obblighi del proprietario del sito inquinato in virtù di Decreto di Trasferimento nell'ambito di procedura fallimentare	25
12	Cancellazione della società dal Registro delle Imprese.....	26



Considerazioni generali sulle successioni nel diritto ordinario

Osservanza dei principi fondamentali

Verifiche in fase di prima istruttoria

Successioni inter vivos

Successioni mortis causa

Successioni in materia societaria (società di persone e società di capitali)

Fallimento di società - Procedure concorsuali

Cancellazione società

1 Premessa

La missione prevista dal progetto 1000 esperti PNRR prevede di fornire assistenza alle Pubbliche Autorità al fine di accrescere la capacità amministrativa degli enti del territorio, dando concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative c.d. “complesse”.

Il Piano Territoriale del Progetto 1000 Esperti della Regione Piemonte, all'interno del prospetto “Procedure oggetto di supporto: enti coinvolti e sintesi delle criticità” evidenzia la procedura di Bonifica quale “procedimento autorizzativo complesso in capo ai Comuni (Province e CMTO se sul territorio di più comuni) che valuta e approva le varie fasi dell'intervento di bonifica. Nel corso di un procedimento di bonifica si esprimono ARPA e Province/CMTO. Le criticità risiedono nelle valutazioni tecniche complesse e nel caso di siti orfani nella ricostruzione/definizione degli aspetti giuridici legati alla legittimazione dell'intervento pubblico in sostituzione del responsabile dell'inquinamento. Se si tratta di bonifiche ad intervento pubblico, i Comuni hanno in capo la redazione del progetto, dei capitolati di appalto e documentazione di gara per la realizzazione degli interventi. Criticità per la natura fortemente specialistica di questi progetti, i Comuni non hanno le professionalità. Province e CMTO hanno inoltre la competenza sulla certificazione finale dell'avvenuta bonifica”.

A conferma di quanto succitato, le assistenze sul tema Bonifiche sono sempre state un pilastro all'interno del progetto 1000 esperti PNRR, avendo definito diverse attività di assistenza per la semplificazione della procedura complessa Bonifiche. Proprio questa esperienza ha permesso di addivenire a delle proposte di semplificazione e strumenti operativi che, coerentemente con la fine del progetto nel 2025, sono in corso di sviluppo durante quest'ultimo anno di lavoro.

Le proposte di semplificazione, quantunque già oggetto di confronti e approfondimenti durante tutti gli anni di sviluppo del Progetto 1000 Esperti (2022-2024), hanno avuto nuovo impulso a seguito del Tavolo Tecnico svoltosi in data 05/02/2025, individuato dal Dipartimento della Funzione Pubblica come lo strumento di metodologia partecipata al fine di un confronto produttivo e mirato tra tutti i soggetti coinvolti.

A seguito del succitato Tavolo Tecnico, sono state proposte diverse proposte di semplificazione.

La presente relazione si propone di sviluppare e contribuire alla ***impostazione di un modus operandi per la redazione di bozze di istanze dirette alle pubbliche amministrazioni competenti al fine di predisporre un modello per la redazione di linee guida operative per le future attività di ricerca societarie e di successione***, per supportare gli Enti pubblici nelle complesse azioni per la ricerca e la individuazione del responsabile della contaminazione, per procedere quindi alle azioni di rivalsa nel caso il responsabile non procedesse secondo l'iter normativo in essere.

In particolare, un evento di contaminazione del sottosuolo viene sovente scoperto a distanza di tempo dagli eventi che gli hanno dato origine (si pensi alle c.d. contaminazioni storiche, ma non solo); siffatta evenienza pone il problema di individuare il responsabile in aderenza ai principi in materia di inquinamento, alle direttive comunitarie ed agli aggiornamenti giurisprudenziali; occorre inoltre temperare i principi in materia ambientale con quelli in materia successoria e societaria.

Sono intervenute in ausilio agli enti le Linee Guida sull'Individuazione del soggetto responsabile della contaminazione emanate nell'agosto 2023.

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di offrire uno strumento di semplificazione pratica tenendo conto dei casi esaminati presso i singoli enti e delle criticità affrontate, nonché degli aggiornamenti giurisprudenziali sulla

ricerca del responsabile della contaminazione, in particolare, quando intervengano fenomeni successori di diversa natura.

Nella presente relazione si è tentato di fornire una lettura orientata al procedimento di ricerca del responsabile, in cui i principi codicistici vengono interpretati in funzione dell'interesse pubblico: per tale motivo si propone la distinzione tra i trasferimenti *inter vivos* e le successioni *mortis causa*, dedicando alle vicende societarie un apposito approfondimento.

Nel seguito vengono quindi indicati i principi fondamentali che devono orientare la ricerca; in molti capitoli si è impostata l'analisi definendo il "PRINCIPIO" e di seguito la "MODALITA' OPERATIVA".



2 Riferimenti normativi

- D. Lgs 152/2006: Art. 239 (“chi inquina paga”); Art 242; 244; 245; art. 253; 302
- “Individuazione del soggetto responsabile della contaminazione LINEE GUIDA” D.LVO n. 152 del 2006.
- Legge Fallimentare



3 Principi fondamentali

- “chi inquina paga”
- “accertamento del nesso causale (“più probabile che non”)
- “principio di precauzione”

Il principio “chi inquina paga”, di derivazione eurocomunitaria, è richiamato nell’art. 3-ter del D.Lgs 152/2006 (*La tutela dell'ambiente... deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati... mediante una adeguata azione informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che regola la politica comunitaria in materia ambientale*).

Riguardo alle modalità per l’individuazione del responsabile si richiama, tra le molte, Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 172/2021, che richiede un rigoroso accertamento (*“è necessario condurre un **rigoroso accertamento per individuare il responsabile dell'inquinamento, che abbia posto in essere una condotta attiva o omissiva, nonché il nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile all'effetto consistente nella contaminazione e tale accertamento presuppone un'adeguata istruttoria, non essendo configurabile, come detto, una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sua qualità**”*), nonché Consiglio di Stato 30/6/2020 n. 4120 , sia riguardo alla necessità di approfondita istruttoria, ove devono essere ponderati tutti gli elementi emersi senza tralasciare nessuno dei possibili decorsi causali alternativi che emergono dagli elementi raccolti, nonché sull’individuazione del criterio del “ più probabile che non” (*“L’attività di accertamento impone, dunque, che l’indagine e la valutazione dei suoi risultati sia condotta in modo da **ponderare tutti gli elementi emersi, senza tralasciare nessuno dei possibili decorsi causali alternativi che emergono dagli elementi raccolti, poiché la completezza dell’istruttoria e l’approfondimento dei suoi possibili risvolti sono necessari affinché l’impiego del criterio di probabilità logica o razionale, secondo il criterio causale del «più probabile che non»** adoperato per compiere l’accertamento del nesso di causalità, non trasmodi in accertamenti superficiali e lacunosi, che individuino erroneamente il responsabile dell'inquinamento o comportino che possibili corresponsabili si sottraggano agli oneri economici discendenti dall’attività di ripristino. Mentre nel diritto penale l’accertamento delle responsabilità deve essere effettuato «al di là di ogni ragionevole dubbio» ai sensi dell’articolo 533 comma 1 cpp), in tema di inquinamento rileva il criterio di «maggiore probabilità» per verificare quali siano stati i nessi di causalità e le relative responsabilità: il nesso di causalità può essere ravvisato quando siano stati esclusi o ritenuti non esclusivamente rilevanti sul piano logico i possibili decorsi causali alternativi e risulti che quello concretamente individuato sia la causa o anche la concausa dell’evento-inquinamento*).

4 Verifiche in fase di prima istruttoria

Per consentire un'identificazione quanto più possibile specifica del soggetto ritenuto responsabile dell'evento o delle condotte che hanno generato la contaminazione riscontrata, l'ente pubblico competente deve sviluppare un'attività istruttoria articolata e metodologicamente rigorosa che si fondi su elementi probatori solidi e verificabili.

L'attività di accertamento deve necessariamente partire da una precisa **delimitazione territoriale** del sito oggetto di contaminazione, che costituisce il presupposto logico e giuridico di ogni successiva valutazione, poiché consente di circoscrivere l'ambito spaziale entro cui ricercare le cause della contaminazione e i **soggetti** che vi hanno operato. È indispensabile una accurata **ricostruzione temporale** quando si tratti di contaminazioni che si sono sviluppate nel corso di lunghi periodi, attraverso il susseguirsi di diverse gestioni aziendali o proprietà immobiliari. In questi casi, l'ente deve essere in grado di correlare specifici periodi temporali con determinate **attività produttive** e con i soggetti che ne erano responsabili, al fine di modulare adeguatamente l'attribuzione delle responsabilità, tenendo altresì conto che gli obblighi di bonifica gravano anche sui responsabili di contaminazioni storiche e che, d'altro canto, il proprietario incolpevole non è tenuto alla bonifica. L'ente deve pertanto sviluppare un'indagine che vada oltre la mera titolarità dominicale, ricercando gli elementi che consentano di stabilire chi abbia effettivamente esercitato attività potenzialmente inquinanti nell'area. Questa ricerca deve abbracciare non solo i rapporti proprietari, ma anche quelli di locazione, comodato, concessione o qualsiasi altra forma di disponibilità giuridica che abbia consentito l'esercizio di attività produttive. L'attività di identificazione deve inoltre considerare la possibilità che la contaminazione sia riconducibile a una pluralità di soggetti che si sono succeduti nella gestione dell'area o che hanno contemporaneamente svolto attività potenzialmente inquinanti.

L'attività istruttoria, una volta acquisita la documentazione reperibile, dovrà essere supportata da adeguate competenze tecniche che consentano di trarre da essa le conclusioni appropriate in termini di identificazione delle responsabilità.

Sintesi dei documenti da reperire da parte della Pubblica Amministrazione

Si fornisce di seguito un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei documenti utili alla contestualizzazione dell'evento e alle successive attività di bonifica:

- Comunicazione di potenziale contaminazione (a questo proposito si può fare riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format A) e ai contenuti in essa previsti)
- Richiesta al proprietario/gestore del sito dei titoli abilitativi (trasferimento proprietà, locazione, cessione d'azienda, e simili)
- Visura Catasto e Conservatoria, per identificare con precisione i mappali interessati, le loro caratteristiche dimensionali e morfologiche, nonché l'evoluzione storica della proprietà immobiliare.
- Acquisizione degli atti pubblici di trasferimento della proprietà che consentano di comprendere le modalità e le ragioni dei passaggi proprietari.
- Visure Camera di Commercio (in caso di società).
- Acquisizione tramite interrogazioni agli Enti o agli uffici interni di autorizzazioni amministrative storiche (Regione, altre Province), denunce di inizio attività, comunicazioni ambientali (Arpa, Avvocatura), rapporti di controllo degli enti preposti (Arpa, Asl, Procura, Forze dell'Ordine), documentazione tecnica relativa agli impianti e ai processi produttivi



- Verifica dei contratti di locazione e concessione d'uso
- Ricostruzione delle successioni societarie e dei trasferimenti d'azienda
- Acquisizione di autorizzazioni e concessioni
- Identificazione dei soggetti che hanno effettivamente gestito le attività inquinanti,

A seconda della diversa natura dell'evento che ha causato un'alterazione delle condizioni ambientali, possono inoltre rendersi utili ulteriori approfondimenti.

Evento causato da attività recenti

- Acquisizione delle autorizzazioni ambientali vigenti (AIA, autorizzazioni allo scarico, gestione rifiuti);
- Verifica dei registri di carico e scarico dei rifiuti e delle sostanze pericolose
- Controllo delle comunicazioni di cui all'art. 242 del Dlgs 152/2006
- Esame dei piani di monitoraggio e controllo previsti dalle autorizzazioni
- Sopralluoghi (ispezione del sito con ARPA per identificare le sorgenti primarie di contaminazione; verifica dello stato degli impianti e dei sistemi di contenimento; documentazione fotografica e video delle evidenze di inquinamento; campionamenti mirati nelle aree di maggiore criticità).

Evento causato da attività storica

- L'amministrazione deve dimostrare che la contaminazione sia *"più probabilmente che non"* riconducibile alle attività storiche identificate, considerando la compatibilità temporale tra attività e inquinamento, la corrispondenza tra sostanze utilizzate e inquinanti rilevati, l'assenza di fonti alternative di contaminazione, la coerenza con i meccanismi di migrazione degli inquinanti.
- Esame chimico-tecnico
- Richiesta al Comune e ricerca negli archivi provinciali e regionali su episodi inquinanti
- Consultazione degli archivi delle ASL per eventuali segnalazioni sanitarie
- Documentazione fotografica e cartografica storica
- Supporto tecnico-scientifico (Arpa)

Interramento/abbandono di rifiuti

- Richiesta al Comune e ricerca negli archivi provinciali di eventuali autorizzazioni o segnalazioni
- Acquisizione di fotografie aeree storiche per individuare i periodi di interrimento
- Verifica dei registri delle ditte di trasporto rifiuti operanti nell'area/attività produttive sul sito o siti limitrofi
- Indagini tecniche con supporto Arpa per individuare l'estensione e la profondità dell'interramento (scavi esplorativi per identificare tipologia e provenienza dei rifiuti; analisi dei rifiuti per risalire alla

loro origine e per datazione dei materiali attraverso analisi stratigrafiche e dei materiali di accompagnamento.

- Verifica dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) presso l'Albo Gestori Ambientali



5 Successione nella titolarità/gestione del sito inquinato

Al momento dell'accertamento o della notizia dell'inquinamento l'amministrazione si trova di fronte al dato oggettivo della proprietà/disponibilità del sito, che costituisce l'elemento immediatamente conoscibile ma che non necessariamente coincide con l'effettivo autore della contaminazione.

Tale dissociazione può derivare da fenomeni di successione nella titolarità del bene o da trasferimenti nella gestione operativa del sito inquinato, circostanze che impongono all'autorità competente di svolgere un'approfondita attività istruttoria volta a risalire al soggetto effettivamente responsabile dell'evento inquinante (*“chi inquina paga”*) con accertamento del nesso causale tra la condotta inquinante ed il danno ambientale, secondo il criterio causale del *“più probabile che non”*.

Nei successivi capitoli ci si riporta alla distinzione sistematica tra i trasferimenti c.d. *inter vivos*, in cui si ricomprendono tutti i negozi di trasferimento di proprietà/godimento/possesso, e quelli *mortis causa*, che concernono il diritto successorio.

In entrambe le categorie, occorre tenere presente che la distinzione fondamentale ai fini della ricerca del responsabile riguarda la natura della successione, a prescindere dal fatto che si tratti di atto tra vivi o di successione a causa di morte: nel caso di successione universale, caratterizzata dall'estinzione soggettiva del cedente, si verifica il trasferimento integrale della responsabilità ambientale, ovviamente, se sussistente in capo al dante causa; diversamente, nella successione particolare, il soggetto cedente rimane attivo e conserva gli obblighi di bonifica.



6 Trasferimenti inter vivos

La normativa ambientale, come detto, trova il suo fondamento nel principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall'art. 239 del Codice dell'ambiente, che stabilisce che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere sostenuti dal responsabile dell'inquinamento (art. 242 D. Lgs 152/2006).

Tale principio opera una netta distinzione tra la figura del soggetto che ha causato la contaminazione e quella del proprietario che, pur non avendo contribuito all'inquinamento, si trova a detenere un'area contaminata.

La posizione dell'acquirente di un sito inquinato è disciplinata dall'art. 245 del Codice dell'ambiente, che distingue tra proprietario responsabile e proprietario incolpevole.

Quest'ultimo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è tenuto esclusivamente ad adottare le misure di prevenzione quando rilevi il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, comunicando tempestivamente la situazione alle autorità competenti (Consiglio di Stato 10962/2023 *"il proprietario di un'area contaminata che non sia responsabile dell'inquinamento non può essere obbligato dall'Amministrazione ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica"*).

Gli atti di trasferimento *inter vivos* spaziano dai contratti tipici di trasferimento della proprietà, come la compravendita e la permuta, agli atti a titolo gratuito come la donazione, la transazione, la divisione, gli accordi di separazione o divorzio, i trasferimenti con provvedimento dell'autorità (es. decreto di trasferimento, sentenza ex art. 2932 c.c.), contratti che trasferiscono solo il godimento (es. uso, usufrutto, locazione, affitto d'azienda).

La pubblicità immobiliare attraverso la trascrizione rappresenta un elemento fondamentale in quanto, pur non incidendo sulla validità del trasferimento tra le parti, ne garantisce la conoscibilità e l'opponibilità *erga omnes* (per quel che ci riguarda, la Pubblica Amministrazione).

La giurisprudenza ha progressivamente elaborato una nozione più articolata di responsabilità, che non si limita alla mera causazione materiale dell'inquinamento, ma valuta le eventuali omissioni nell'adozione di misure di prevenzione (TAR Veneto 2246/2024) oppure l'omissione di vigilare sull'utilizzo dell'area e di impedire abbandoni illeciti di rifiuti da parte di terzi, configurando una responsabilità omissiva derivante dalla violazione del dovere di custodia e controllo del bene (Cassazione 16568/2023).

Un'evoluzione significativa si registra nei casi di acquisizione consapevole di siti contaminati. La recente giurisprudenza (ordinanza Suprema Corte 34658/2023) ha stabilito che quando l'acquirente, in sede di aggiudicazione dell'immobile in una procedura esecutiva, si sia volontariamente assunto gli oneri della bonifica spettanti all'originario proprietario responsabile dell'inquinamento, subentra direttamente nella sua posizione di responsabilità e è tenuto a rimborsare integralmente all'amministrazione i costi sostenuti per l'intervento di bonifica; analogamente in caso di decreto di trasferimento in procedura fallimentare.

Occorre valutare caso per caso. In linea di massima, la responsabilità è esclusa quando l'acquirente sia completamente estraneo alle cause dell'inquinamento e si limiti ad adottare tempestivamente le misure di prevenzione previste dalla legge. La responsabilità dell'(ultimo) proprietario può sorgere quando abbia contribuito attivamente o omissivamente all'inquinamento, quando abbia assunto volontariamente gli obblighi di bonifica, o si trovi in una posizione di garanzia rispetto al controllo e alla gestione del sito.

Principio Generale

- **E** tenuto alla bonifica il proprietario responsabile dell'evento inquinante.



- **Non è** tenuto alla bonifica il soggetto proprietario al momento dell'accertamento dell'evento inquinante che è estraneo alle cause dell'inquinamento – perché causato in epoca in cui non aveva acquisito la proprietà/disponibilità del sito oppure perché avvenuto per eventi esterni (es. opera di terzi o cause naturali) - e che ha tempestivamente adottato le misure di prevenzione previste dalla legge.

Da valutare caso per caso la posizione di:

- soggetto estraneo alle cause dell'inquinamento divenuto proprietario per Decreto di trasferimento giudiziale in cui ha assunto l'obbligo della bonifica;
- ha assunto volontariamente l'obbligo della bonifica;
- ha violato specifici obblighi derivanti da concessioni/autorizzazioni amministrative così contribuendo all'inquinamento.

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

- Acquisizione del documento trasmissivo della proprietà (atto di vendita, di divisione, decreto di trasferimento)
- Richiesta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per acquisizione atto di provenienza (es. atto pubblico, denuncia di successione, decreto di trasferimento)
- Richiesta al proprietario di trasmissione di eventuali atti dispositivi (comodato, locazione)
- Verifica di concessioni/autorizzazioni amministrative insistenti sul sito/richiesta interna Uffici ente/ richiesta al Comune



7 Successioni mortis causa

(con riguardo all'interesse in materia dell'obbligo di bonifica)

Può accadere che il soggetto attuale proprietario del sito inquinato lo abbia ricevuto in eredità.

Secondo i principi generali, al momento della morte *"si apre la successione"* (art. 456 c.c.); l'eredità si devolve per legge o per testamento (art. 457 c.c. *"non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria"*).

La successione testamentaria può essere a titolo universale (erede) o a titolo particolare (legatario).

Ai fini dell'obbligo di bonifica è utile delineare la figura del legatario. Il legatario costituisce una disposizione testamentaria a titolo particolare mediante la quale il testatore attribuisce ad uno o più beneficiari, denominati legatari, beni o diritti specifici a carico dell'eredità. Il legatario si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare. La distinzione fondamentale tra erede e legatario risiede nella natura della successione: mentre l'erede succede a titolo universale nell'universalità dei rapporti giuridici del defunto o in una quota di essi, il legatario succede a titolo particolare limitatamente al bene o diritto specificamente attribuitogli. Tale differenziazione produce conseguenze decisive sotto molteplici profili, primo fra tutti quello della responsabilità per i debiti ereditari (art. 756 c.c. *"Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi"*). Il legatario può essere chiamato a rispondere solo limitatamente in specifiche circostanze: quando il testatore gli abbia espressamente imposto il pagamento di un debito specifico quando il bene ricevuto risulti gravato da ipoteca e subisca esecuzione forzata, sempre nei limiti del valore di quanto ricevuto.

Se non vi è testamento, la legge stabilisce i criteri di devoluzione dell'eredità a categorie di successibili. L'erede può accettare l'eredità con beneficio di inventario. Si tenga in conto la sussistenza dell'istituto della rappresentazione, secondo cui subentrano *"i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato"*.

La giurisprudenza ha precisato che *"la delazione ereditaria conseguente all'apertura della successione non è di per sé sufficiente ad attribuire la qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione espressa o tacita da parte del chiamato"*.

Tanto premesso, per prima cosa, dunque, occorre verificare

- l'eventuale pubblicazione di un testamento;
- in assenza di testamento, sarà necessario effettuare la ricerca degli eredi secondo la legge;
- verificare l'accettazione dell'eredità, eventualmente con beneficio di inventario.

Trasmissibilità agli eredi degli obblighi di bonifica

Il principio fondamentale che governa la materia del diritto dell'ambiente è quello del *"chi inquina paga"*, richiamato dagli artt. 3-ter e 239 Codice dell'ambiente, secondo cui la responsabilità per la bonifica grava primariamente sul soggetto che ha causato l'inquinamento.



Gli obblighi di bonifica hanno natura riparatoria e non sanzionatoria (*"Le misure di bonifica disciplinate dagli artt. 239 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 hanno una finalità di salvaguardia del bene ambiente rispetto ad ogni evento di pericolo o danno, senza alcuna matrice sanzionatoria Consiglio di Stato 1299/2022*).

La natura riparatoria giustifica la trasmissibilità degli obblighi agli eredi, in quanto non si tratta di sanzioni personali ma di obblighi patrimoniali finalizzati al ripristino ambientale.

Gli eredi possono limitare la propria responsabilità attraverso l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario *"gli eredi che beneficiano in via successoria dei profitti tratti con tale attività ne sopportino i relativi costi, potendo questi essere comunque circoscritti al limite del loro arricchimento mediante l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario."*

L'orientamento più recente della giurisprudenza amministrativa è nel senso della trasmissibilità dell'obbligo ripristinatorio agli eredi (indipendentemente dalla loro qualità di titolari del sito inquinato) e più in generale, in caso di successione a titolo universale (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 maggio 2021, n. 3535; T.A.R. Pescara, sez. I, 23 marzo 2019, n. 86; T.A.R. Piemonte, sez. I, 31 ottobre 2020, n. 653; *Consiglio di Stato 3104/2022 "L'obbligo di ripristino dei luoghi inquinati è trasmissibile agli eredi, indipendentemente dalla loro qualità di titolari del sito inquinato e, più in generale, in caso di successione a titolo universale. Tale principio si fonda sulla ratio normativa secondo cui chi ha beneficiato economicamente di un'attività nociva deve sopportarne i costi di ripristino (cuius commoda, eius et incommoda."* e ancora *"l'obbligo di bonifica dei siti inquinati è trasmissibile agli eredi indipendentemente dalla loro qualità di titolari del sito, in quanto le norme in materia non sanzionano la condotta pregressa di inquinamento ma pongono rimedio all'attuale condizione di contaminazione dei luoghi*).

Nei casi di successione ereditaria, l'amministrazione deve verificare se la responsabilità ambientale si trasmetta agli eredi. Il Consiglio di Stato (600/2025) ha chiarito che deve comunque essere accertata la responsabilità ambientale dei dante causa nell'inquinamento.

Richiamandoci alla distinzione tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare, l'obbligo di bonifica non si trasmette ai legatari: *"Gli obblighi di bonifica ambientale gravanti sul proprietario di un'area inquinata si trasmettono mortis causa esclusivamente agli eredi e non ai legatari. Il legatario, in quanto successore a titolo particolare, non subentra nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius."*(TAR LOMBARDIA 277/2023)".

Il legatario che acquisisce la proprietà di un sito inquinato non è tenuto alla bonifica per il solo fatto di essere divenuto proprietario del bene, purché l'inquinamento sia preesistente e non sia riconducibile a sua condotta.

Principio generale

- Gli obblighi di bonifica si trasmettono agli eredi:
 - occorre verificare se è pubblicato testamento e, in caso positivo, quali siano le disposizioni testamentarie;
 - in mancanza di testamento, ricercare gli eredi legittimi;
 - in ogni caso, verificare se è intervenuta l'accettazione all'eredità;
- La responsabilità degli eredi è limitata in caso di accettazione con beneficio di inventario;
- Gli obblighi di bonifica non si trasmettono al legatario.



Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

1. Per identificazione proprietari dei siti inquinati (vedi sopra) è necessario richiedere:
 - a. Visura Conservatoria dei registri Immobiliari;
 - b. Denunce di successione (Agenzia Entrate).
2. Ai fini della verifica della successione e degli obblighi di bonifica, occorre inoltrare richiesta al Tribunale competente territorialmente – ufficio Volontaria Giurisdizione (in genere l'ultimo domicilio del defunto). Si allega il link al Tribunale di Torino, il modulo reperibile sul sito del Tribunale ed una bozza di istanza, a mero titolo esemplificativo.
 - a. Pubblicazione testamenti,
 - b. Designazione di erede e legatari,
 - c. Rinuncia/accettazione di eredità,
 - d. Accettazione con beneficio di inventario.
3. Nel corso della verifica è necessario accertare:
 - a. se è stato pubblicato testamento (in difetto si apre la successione legittima),
 - b. se vi è designazione di erede o legato con riguardo al sito inquinato,
 - c. se – sia in caso di testamento che in mancanza - l'erede ha accettato l'eredità; diversamente *actio interrogatoria*;
 - d. se vi sono rinunce all'eredità: in tal caso verifica *c.d. "rappresentazione"*,
 - e. se vi sia stata accettazione con beneficio di inventario.
4. Per acquisire le denunce di successione, è necessario procedere a richiesta all'Agenzia delle Entrate.



8 Successioni in caso di Società di Persone Società a responsabilità limitata unico socio

Nelle società semplici e nelle società in nome collettivo, l'assenza di personalità giuridica comporta che tutti i soci rispondano personalmente e solidalmente per le obbligazioni sociali, incluse quelle derivanti da danni ambientali.

La responsabilità si estende quindi direttamente ai soci, sempre secondo il principio "chi inquina paga".

L'art. 2267 c.c. prevede che per le obbligazioni sociali rispondono, oltre alla società, personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Per le società in accomandita semplice, l'art. 2313 c.c. prevede che i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita; in caso di eventuali violazioni del divieto di immistione nell'amministrazione sociale, l'art. 2320 c.c. prevede che "il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali" e l'art. 2314 c.c. "l'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali".

Principio generale

- Gli obblighi di bonifica sono in capo alla società di persone ed alle società s.r.l. unipersonali, nonché ai soci personalmente secondo modalità e limiti normativamente previsti.

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

- Richiesta visura camera di commercio + accertamenti su persone fisiche ed eventuali eredi, secondo il diritto ordinario (v. sopra su trasferimenti inter vivos e mortis causa)
- Accertamento sui processi produttivi
- Modalità di gestione delle sostanze inquinanti
- Corretta manutenzione delle strutture nel corso degli anni



9 Società di Capitali

Quando l'autore dell'illecito è individuabile in una società di capitali, il responsabile dell'inquinamento su cui grava l'obbligo di attivare le procedure di bonifica e messa in sicurezza si identifica, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, non nel singolo amministratore ma coincide con la società medesima, soggetto giuridico.

La giurisprudenza ha consolidato la qualificazione dell'inquinamento ambientale come illecito permanente, caratteristica che assume particolare rilevanza nelle operazioni societarie straordinarie.

Come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza 1542/2023, la natura permanente dell'illecito comporta che gli obblighi di bonifica permangano fino alla completa rimozione della contaminazione, indipendentemente dalle vicende societarie successive: lo schermo societario non può essere invocato per eludere le regole in materia di responsabilità per danno ambientale, dovendo darsi prevalenza agli indici sostanziali sulla continuità del patrimonio aziendale che, nel caso di specie, sono univoci; in altri termini prevale l'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate, con l'effetto che le imprese appartenenti al gruppo che derivano da pregresse operazioni di trasformazione societaria sono, in materia ambientale, direttamente responsabili delle condotte di inquinamento poste in essere dalle imprese da cui mutuano i rispettivi patrimoni).

Questa caratterizzazione consente di imporre la bonifica ai soggetti responsabili e ai relativi successori a titolo universale, subentranti nella medesima posizione giuridica dei primi, anche quando l'accertamento dell'inquinamento avvenga in epoca successiva alle operazioni societarie.

Le trasformazioni societarie, scissioni e conferimenti d'azienda devono essere valutate caso per caso, verificando se comportino l'estinzione del soggetto originario o costituiscano mere vicende modificative della struttura societaria senza incidere sulla continuità soggettiva.

La giurisprudenza ha accolto la concezione sostanzialistica di impresa elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui si applica il principio della prevalenza dell'unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate ("la responsabilità per l'inquinamento si estende pertanto dalla società operativa che ha materialmente causato la contaminazione anche alla società controllante che ne detiene le quote di partecipazione in misura tale da evidenziare un rapporto di dipendenza ed escludere una sostanziale autonomia decisionale della controllata").

Di seguito sono analizzate alcune casistiche significative relative alle situazioni riscontrabili in caso di società, analizzate in relazione alla trasmissione dell'obbligo di bonifica.

9.1 Fusione

La fusione per incorporazione costituisce il caso paradigmatico della successione a titolo universale.

Si tenga conto del disposto dell'art. 2504 bis c.c., secondo cui *"la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione"*.

La successione dell'incorporante negli obblighi dell'impresa incorporata costituisce espressione del principio *"cuius commoda eius et incommoda"*, per cui alla successione di soggetti sul piano giuridico-formale si contrappone sul piano economico-sostanziale una continuazione dell'originaria impresa.



Particolarmente significativo è il principio secondo cui l'effetto tipico della successione negli obblighi non è impedito dal fatto che l'accertamento dell'illecito ambientale sia successivo all'operazione di fusione (TAR Piemonte 242/2023 *"l'accertamento del danno all'ambiente risale per sua natura all'epoca della sua commissione"*), rendendo irrilevante la posteriorità dell'accertamento rispetto alla fusione. La responsabilità si trasmette anche quando l'attività inquinante sia cessata prima dell'incorporazione e non vi sia continuità aziendale tra l'attività dell'incorporata e quella dell'incorporante (*"La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, anche per condotte antecedenti all'introduzione dell'obbligo di bonifica nell'ordinamento TAR Piemonte 879/2024"*).

9.2 Scissione

La recentissima sentenza della Suprema Corte (Cassazione 6675/2025 del 13/3/2025) ha affermato che *"In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale delle società beneficiarie ex art. 2506-bis c.c., alla luce della sent. 29 luglio 2024, causa C-713/22, della Corte di Giustizia, si applica non solo agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo, non attribuiti nel progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all'operazione di scissione. (Principio applicato con riferimento a costi di bonifica e per danni ambientali che erano stati constatati, valutati e definiti dopo la scissione, ma che erano conseguenza di un disastro ambientale verificatosi prima della scissione)"*.

Questo principio impedisce che le società possano eludere le responsabilità ambientali attraverso operazioni di scissione artificiose, garantendo una tutela effettiva dei creditori e dell'ambiente.

9.3 Incorporazione

Nelle acquisizioni di complessi aziendali, l'amministrazione deve distinguere tra l'acquisizione di meri asset patrimoniali e l'acquisizione dell'intera organizzazione produttiva.

Particolare attenzione deve essere rivolta ai fenomeni di controllo societario (es. chi possiede il 100% delle azioni nel periodo in cui l'attività inquinante è stata commessa ne ha beneficiato economicamente).

Consiglio di Stato 6/4/2020 n. 2301: In caso di inquinamento ambientale, la responsabilità ricade sulla *holding* del gruppo, anche se a commettere i fatti è stata una società controllata nel frattempo ceduta a un altro gruppo societario secondo il principio di diritto affermato: *"la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento"*.

9.4 Cessione di ramo d'azienda

In linea con numerosi precedenti (Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6055; Sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4225; Sez. IV, 7 maggio 2019, n. 2926), **la cessione di ramo di azienda, ancorché intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, non elide gli obblighi di bonifica della società cedente per fenomeni di contaminazione che si siano verificati in epoca antecedente alla cessione.** Non hanno, dunque,



in radice alcun rilievo né le previsioni contenute nel contratto di cessione di ramo d'azienda a suo tempo stipulato, né eventuali accordi transattivi (" *Ciò premesso, il Collegio osserva, in linea generale, che la cessione del ramo di azienda non determina una vicenda estintiva né a livello soggettivo, né a livello oggettivo: invero, il cedente, quale soggetto di diritto, permane pur dopo la cessione; specularmente, rimangono in capo al cedente le obbligazioni già gravanti sul medesimo prima della cessione. Si ponga mente, in proposito, all'art. 2560, comma 1, c.c., a tenore del quale il cedente, anche dopo la cessione, rimane ex lege titolare degli obblighi (e, più in generale, delle posizioni di responsabilità) rivenienti dalla gestione del ramo di azienda precedente alla cessione....E'*, poi, pressoché superfluo osservare che **Edison ha continuato - giuridicamente, economicamente ed operativamente - ad esistere, pur dopo la cessione. Oltretutto, nella materia ambientale vige la disciplina speciale (emanata in epoca posteriore al codice civile) di cui alla Parte IV - Titolo V del codice dell'ambiente, che assegna decisivo ed esclusivo rilievo, ai fini dell'imputazione degli obblighi di bonifica, all'individuazione dello specifico soggetto che ha causato illo tempore l'inquinamento. Alla stregua di tale speciale disciplina, quindi, il soggetto individuato quale responsabile dell'inquinamento è (e resta) senz'altro tenuto ad eseguire la bonifica, pur se, in epoca successiva agli episodi di contaminazione, abbia ceduto a terzi il ramo di azienda. Il fenomeno della traslazione dell'obbligo di bonifica a carico del successore, cui fa cenno il ricorrente, si ha, invece, soltanto nel diverso e particolare caso di successione a titolo universale, ossia allorché si sia verificata l'estinzione soggettiva del cedente (si pensi all'incorporazione): in tali ipotesi, la responsabilità per l'inquinamento e, quindi, il connesso dovere di bonifica passano in capo al successore in universum jus (cfr. la richiamata sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8720 e 30 dicembre 2019, n. 8912).**

La cessione di ramo d'azienda, quindi, non determina automaticamente il trasferimento della responsabilità ambientale.

L'amministrazione deve verificare se il trasferimento abbia riguardato non solo i terreni ma anche le infrastrutture e le attrezzature produttive dalle quali sono defluite le sostanze inquinanti, poiché in tal caso potrebbe configurarsi una responsabilità concorrente del cessionario per la gestione successiva.

Trasferimenti di concessioni e autorizzazioni- Locazioni (la trasmissione della responsabilità ambientale non può avvenire attraverso previsioni di carattere pattizio contenute in contratti di locazione tra privati).

La complessità di questi fenomeni successori richiede all'amministrazione una valutazione caso per caso, che tenga conto non solo degli aspetti formali delle operazioni societarie e contrattuali, ma anche della sostanza economica e operativa dei trasferimenti, sempre nel rispetto del principio fondamentale "*chi inquina paga*" e dell'esigenza di garantire l'effettiva tutela dell'ambiente attraverso l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione.

Principio generale

- Responsabilità della società di capitali che detiene/gestisce il sito inquinato al momento dell'inquinamento, se ricollegabile, ricostruendo a ritroso i passaggi societari, alla società/soggetto che ha causato a suo tempo l'inquinamento: fusione, cessione ramo d'azienda, holding.

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- Richiesta visure storiche camera di commercio
- Accertamento sui processi produttivi
- Modalità di gestione delle sostanze inquinanti
- Corretta manutenzione delle strutture nel corso degli anni



10 Responsabilità delle PERSONE FISICHE che rivestono ruoli societari

La responsabilità per inquinamento ambientale delle persone fisiche che rivestono ruoli societari si fonda su principi consolidati che superano il mero dato formale della carica rivestita.

La responsabilità si configura secondo il regime dell'art. 2050 c.c. per le attività pericolose, interpretato alla luce del principio comunitario *"chi inquina paga"*.

Ciò comporta che non esiste un parallelismo diretto tra la responsabilità della società e quella degli amministratori, in quanto non vi è una responsabilità da posizione, ma essa deriva da una condotta concreta, attiva od omissiva, che deve essere dimostrata dall'amministrazione, attraverso un accertamento specifico della condotta personale.

Il principio cardine resta quello della responsabilità personale basata sull'effettivo esercizio di poteri decisionali (artt. 268 e 302 comma 4 D.Lgs 152/2006) nella gestione concreta degli aspetti ambientali dell'impresa (*"non sussiste automatismo tra la responsabilità della società di capitali proprietaria del sito inquinato e quella dei suoi amministratori"* _Consiglio di Stato n. 1882 del 2025). Gli amministratori possono essere ritenuti personalmente responsabili solo quando ricorrano specifici comportamenti: abbiano agito di propria ed esclusiva iniziativa in contrasto con gli interessi della società; abbiano contribuito con il proprio comportamento ad aggravare o male prevenire il rischio di inquinamento.

L'ente deve quindi accertare, ad esempio, eventuali condotte attive o omissive di mancata prevenzione, eventuali violazioni degli obblighi di comunicazione alle autorità, la mancata adozione di misure di sicurezza ambientale, se gli amministratori abbiano agito di propria ed esclusiva iniziativa ed in contrasto con gli interessi della società, ovvero abbiano contribuito con il proprio anomalo comportamento ad aggravare il rischio di inquinamento. L'evoluzione giurisprudenziale evidenzia come l'accertamento debba sempre più orientarsi verso una valutazione sostanziale delle condotte, superando automatismi basati sulla mera posizione formale e richiedendo una dimostrazione puntuale del contributo causale di ciascun soggetto al verificarsi dell'inquinamento.

Principio Generale (chi inquina paga – nesso causale)

La persona fisica non è responsabile, salvo che si tratti di un soggetto che abbia esercitato un ruolo – dimostrabile dalla pubblica Amministrazione - di gestione negli aspetti ambientali dell'impresa ed abbia posto in essere eventuali condotte attive o omissive di mancata prevenzione, eventuali violazioni degli obblighi di comunicazione alle autorità, la mancata adozione di misure di sicurezza ambientale e simili.

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

Analisi delle visure camerali già acquisite nel procedimento a carico della società ritenuta responsabile del procedimento.

Richiesta informazioni a:

- Procura della Repubblica (per verificare la pendenza di procedimenti penali a carico dei soggetti come individuati, per fatti ricollegabili all'inquinamento).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- Avvocatura provinciale e regionale per informazioni su soggetti coinvolti.
- ASL e ARPA per verificare eventuali notifiche di violazioni amministrative e notizie su eventi di inquinamento.

Si segnala l'utilità di una stretta collaborazione tra le diverse amministrazioni competenti e un coordinamento efficace tra i procedimenti amministrativi e quelli eventualmente pendenti in sede penale.



11 Fallimento di Società – Procedure Concorsuali

Responsabilità/obblighi della società fallita

Responsabilità/obblighi del curatore fallimentare

La risalente ed ormai superata giurisprudenza, in ragione dell'applicabilità del principio comunitario “*chi inquina paga*”, riteneva **non** applicabile alla Curatela l'obbligo di ripristino dello stato dell'ambiente in quanto alla medesima non avrebbe potuto attribuirsi alcuna responsabilità nell'inquinamento, che al più, poteva risultare in capo alla società fallita.

Di recente è intervenuto il Consiglio di Stato (per tutte sentenza 26 gennaio 2021 n. 3, conforme sentenza 1 febbraio 2024 n. 77), che ha affermato il principio secondo cui la Curatela può essere destinataria dell'ordine di smaltimento rifiuti (i principi possono applicarsi anche alla bonifica), ed i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, secondo la ricostruzione che segue:

- a. (Premesso che) il Curatore non è avente causa del fallito, in quanto il fallimento non dà luogo ad alcun fenomeno successorio;
- b. La legittimazione passiva del Curatore riguardo all'ordine di rimozione (da applicarsi alla bonifica per identità di *ratio*) deriva dalla posizione di **detentore** acquisita al momento dell'inventario;
- c. I principi comunitari di prevenzione e responsabilità non prevedono alcuna esenzione per i curatori;
- d. Non rileva la distinzione tra possesso e detenzione; si ritiene sufficiente la **sussistenza di un rapporto gestorio**;
- e. E 'irrelevante l'incapienza.
- f. E 'irrelevante che il curatore si sia avvalso della facoltà riconosciuta dall'art. 42 comma 3 LF.

La giurisprudenza successiva si è sostanzialmente uniformata al *dictum* del Consiglio di Stato, anche se restano da verificare le modalità con cui la curatela debba far fronte alle spese di bonifica e di messa in pristino dei luoghi nell'ipotesi di attivo insufficiente, nonché la disciplina ove i costi di bonifica siano sostenuti dall'Ente e non dalla curatela (credito privilegiato – ma non prededucibile – in forza dell'art. 253, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006), che tuttavia esulano dalla presente analisi.

Principio generale

- Legittimazione passiva della Curatela

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

Acquisire i dati della procedura fallimentare:

- Visura camerale della società, in cui risulta pubblicato lo stato di fallimento ed i riferimenti (numero, Tribunale competente, pec);
- Consultazione libera sul portale dei Fallimenti del Tribunale territorialmente competente, ove sono esposte notizie sulle udienze e gli eventi (es. vendita del bene, chiusura);



- Richiesta presso la Cancelleria del Tribunale sez. Fallimentare per accesso fascicolo ed acquisizione documenti utili.

11.1 Responsabilità/obblighi del proprietario del sito inquinato in virtù di Decreto di Trasferimento nell'ambito di procedura fallimentare

Principio generale

Si è dibattuto sulla responsabilità del soggetto divenuto proprietario di un sito inquinato in virtù di Decreto di trasferimento del G.D. del Tribunale nell'ambito di procedura fallimentare della società responsabile dell'inquinamento, in quanto detto soggetto non è l'autore dell'inquinamento (principio "chi inquina paga").

Si richiama sul punto la recente sentenza del Consiglio di Stato del 14/5/2024 n. 4298, che, in un caso assimilabile a quello oggetto della presente analisi, ha statuito che "Le procedure giudiziarie di liquidazione con cessione totale dei beni, pur differenziandosi sotto il profilo civilistico dalle modalità liquidatorie e degli organi impegnati al riguardo, possiedono analoghi effetti finali: infatti, anche in questo caso, così come nel fallimento, l'impresa cessa la propria attività e pone tutto il suo patrimonio residuo a disposizione dei futuri acquirenti. In ragione di ciò, i principi della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 3/2021 (la quale ha chiarito che la presenza di rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi assunta dal curatore fallimentare comportino la sua legittimazione passiva all'ordine di rimozione) si attagliano anche alla procedura di liquidazione con cessione dei beni, per cui i costi da sostenere per porre rimedio alle "esternalità negative" di produzione (sanitarie, ambientali, di pubblica incolumità, etc.) devono ricadere su chi acquista con piena coscienza dell'inquinamento e con preciso comando giudiziale; diversamente opinando, quei costi ricadrebbero sulla collettività incolpevole."

In definitiva, Consiglio di Stato 14/5/2024 n. 4298 che richiama i medesimi principi e testualmente la sentenza del Consiglio di Stato 26/1/2021 n. 3 in materia di Curatela afferma che i costi della bonifica devono ricadere su chi acquista con piena coscienza dell'inquinamento e con preciso comando giudiziale.

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

- Acquisire il titolo di provenienza (Decreto di trasferimento giudiziale o atto pubblico).
- Verificare che sia previsto espressamente l'obbligo della bonifica.
- Ciò consente di affermare che al momento del trasferimento la società acquirente fosse a conoscenza ed avesse accettato le caratteristiche del bene nonché le circostanze, gli obblighi e le pattuizioni contenute nel decreto, che solitamente prevede:
 - o Che il bene era inutilizzabile ed inalienabile in quanto soggetto a contaminazione;
 - o Che al momento del trasferimento era già stata emessa l'ordinanza di bonifica della Provincia/ Città Metropolitana;
 - o Che siano preventivati i costi della bonifica;
 - o Che il bene veniva acquistato ad un prezzo inferiore a quello di mercato
 - o Che l'acquirente assume l'obbligo di provvedere alla bonifica quale pagamento del prezzo.



12 Cancellazione della società dal Registro delle Imprese

Quando una società è estinta ed è cancellata dal Registro delle Imprese, l'Amministrazione deve individuare i soggetti legittimati passivi secondo i principi della successione negli obblighi ambientali.

L'art. 244 D.Lgs 192/2006 prevede che la provincia diffidi *"il responsabile della potenziale contaminazione"*, per cui tale soggetto deve necessariamente esistere giuridicamente.

La cancellazione della società dal registro delle imprese determina il trasferimento ai soci delle obbligazioni della società, *"nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali"* (Cass 5134/2025).

Questo principio trova applicazione uniforme sia per le società di persone che per quelle di capitali, sebbene con modalità differenziate in ragione del diverso regime di responsabilità che caratterizza ciascun tipo societario.

Per le società di persone, dove i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, la cancellazione comporta il trasferimento integrale della responsabilità ai soci (art. 2312 c.c. *"dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci"*). In questo caso, non sussiste il limite delle somme rimosse, poiché i soci di società di persone rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali anche durante la vita della società, in virtù del principio stabilito dall'art. 2267 c.c.

Per le società di capitali, invece, la responsabilità rimane limitata alle somme effettivamente rimosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2945 c.c. *"ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi rimosse in base al bilancio finale di liquidazione"*).

Nel caso in cui alla liquidazione non sia residua alcuna posta attiva da distribuire tra i soci, deve escludersi la responsabilità pro quota dei singoli soci per i debiti sociali rimasti insoddisfatti.

Esistono specifiche ipotesi in cui la responsabilità dei soci può assumere carattere illimitato anche nelle società di capitali: *"in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470"* (art. 2642 c.c.). L'art. 2325 c.c. stabilisce un regime analogo per le società per azioni.

Parallelamente alla responsabilità dei soci, la normativa prevede anche una specifica responsabilità dei liquidatori. Sia l'art. 2312 c.c. che l'articolo 2495 c.c. stabiliscono che i creditori possono far valere i loro crediti *"nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi"*. Si tratta di una responsabilità di natura risarcitoria, distinta da quella successoria che caratterizza la posizione dei soci, e che richiede la prova specifica della colpa del liquidatore nel mancato soddisfacimento dei creditori.

Per agire per il recupero dei crediti nei confronti degli ex soci di una società estinta e cancellata dal registro delle imprese il creditore (l'Amministrazione) deve allegare e provare specificamente che esistevano poste attive risultanti dal bilancio finale di liquidazione e che tali poste sono state effettivamente liquidate, attribuite o sottratte dai soci in base al medesimo bilancio di liquidazione.

In merito alla responsabilità della contaminazione, si segnala l'orientamento della giurisprudenza in materia di responsabilità penale (Cassazione n. 15246/2015), secondo cui *"il legale rappresentante di una società che ha svolto attività inquinante rimane il naturale destinatario dell'ordine di bonifica e di tutti gli atti amministrativi concernenti l'attività della società, risultando del tutto irrilevante la successiva cessazione dell'attività della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese"*. La recente pronuncia della Cass. pen.



(Sez. IV, 17 marzo 2022, n. 9006), ha affermato che *“la cancellazione della società può certamente porre un problema di soddisfacimento del relativo credito ma non pone un problema di accertamento della responsabilità dell'ente per fatti anteriori alla sua cancellazione, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire per effetto della cancellazione dell'ente stesso... All'illecito ambientale accertato a carico dell'ex amministratore delle società, per le ipotesi di reato di cui agli artt 452 bis e 452 quinquies c.p., commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, consegue l'applicabilità dell'art. 5 del d. lgs. 231/2001, che prevede la responsabilità dell'ente «per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso».*

La recente sentenza del Tar Lombardia n. 781 del 2023 n. ha affermato che *“Non sussiste difetto di legittimazione passiva di un ex amministratore relativamente al provvedimento di diffida a presentare un piano di caratterizzazione, dovendosi dissentire dall'impostazione secondo cui, in virtù del principio di immedesimazione organica, ogni attività svolta dall'ex amministratore sarebbe imputabile esclusivamente alle persone giuridiche per conto delle quali egli agiva. Simile ragionamento avrebbe conseguenze intuibili, derivanti dall'estrema facilità di cancellazioni "di comodo" dal registro delle imprese, con discendente irresponsabilità per eventuali illeciti posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli enti. Ai sensi dell'art. 2476 c.c, inoltre, gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tra questi doveri vanno annoverati anche quelli ambientali (Consiglio di Stato n. 4383 dell'8/6/2021).*

Principio generale

- Quando la responsabile della contaminazione è una società estinta, l'Amministrazione deve individuare i soggetti legittimati passivi secondo i principi della successione negli obblighi ambientali e la responsabilità degli ex amministratori ed ex soci. come espresso nei precedenti paragrafi, ai quali ci si richiama, anche in merito alle distinzioni tra società di persone e società di capitali, le persone fisiche e gli ex amministratori possono essere destinatari di ordinanze ambientali solo in presenza di specifici presupposti, in attuazione del principio *“chi inquina paga”*.

Modalità operative per l'acquisizione dei documenti necessari all'individuazione dell'autore dell'inquinamento (elenco non esaustivo):

- Visure camerali e accertamenti su successioni societarie e soggetti fisici (si veda sopra);
- Richiesta del bilancio finale di liquidazione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

*Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte
Piano Attività Semplificazione 2025 e Stato di Avanzamento
Procedura P.2 BONIFICHE*

***Vademecum operativo per la gestione
delle garanzie finanziarie
e check list di controllo***

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Gruppo di Lavoro

Nome e Cognome	Profilo professionale
Stefano Azzari	Esperto giuridico
Claudia Borgarello Maurizio Piazzardi	Referenti di Procedura Complessa

Elaborato per	Regione Piemonte – Settore A1621A
Data consegna	Versione finale - 31 ottobre 2025
Modalità di consegna	E-mail
Ente Ricevente	Regione Piemonte – settore A1621A

Sommario

1.	Premessa	4
1.	Inquadramento Normativo	5
2.	Istruzioni per l'uso	7
2.1.	Quando è necessaria una garanzia finanziaria, chi deve emetterla, a favore di chi, per quale importo e quale durata	7
2.2.	Come può essere prestata la garanzia finanziaria.....	9
2.3.	Quali verifiche e controlli periodici devono essere previsti.....	10
2.4.	Lo schema contrattuale di cui alla D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006 e le clausole particolari	11
2.5.	L'individuazione delle parti e dell'oggetto del contratto	13
2.6.	Le verifiche sul soggetto garante	13
2.7.	Le vicende che possono investire le parti del contratto	14
2.8.	Le verifiche della durata e dell'efficacia del contratto.....	18
2.9.	Quando la garanzia finanziaria deve essere aggiornata per coerenza con lo stato del procedimento	18
2.10.	Cosa fare alla scadenza?.....	19
2.11.	Come si svincola?.....	19
2.12.	Quando e come si escute una garanzia finanziaria?	20
3.	Il Contratto di Fideiussione	21
2.13.	Inquadramento.....	21
2.14.	Clausole derogabili e inderogabili.....	23
2.15.	Aspetti problematici (termini di prescrizione, successione nel contratto)	24
2.16.	Giurisprudenza	24
2.17.	Modelli contrattuali	32
5.	Check-list.....	37



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Inquadramento nazionale
Inquadramento regionale

Quando – Chi – Come - Perché
Aggiornamento
Verifiche e controlli
Escussione



1. Inquadramento normativo

2. Istruzioni per l'uso

**Check list, modelli di note e
vademecum operativo per la
gestione delle garanzie
finanziarie**

3. Il contratto di fideiussione

4. Check list e templates



Inquadramento
Clausole derogabili e inderogabili
Giurisprudenza in materia

Check list di controllo

1. Premessa

Nel corso dell'assistenza AT185R si è constatata la difficoltà degli enti coinvolti nella gestione delle garanzie finanziarie rilasciate nell'ambito dei procedimenti di bonifica, con riguardo in particolare alla puntuale interpretazione dei contratti, segnatamente in relazione alla valutazione di efficacia degli stessi, all'interpretazione delle clausole contrattuali particolari, alla individuazione delle parti contraenti, in particolare laddove sopravvengano vicende modificative o estintive che le investano. Sovente l'ente beneficiario non ha contezza dello stato del procedimento, non sempre lo sviluppo dell'intervento di bonifica e le eventuali varianti al progetto iniziale vengono affiancate dalla ricontrattazione di adeguate garanzie.

Si è ipotizzato pertanto di fornire un supporto agli enti elaborando un vademecum che in modo chiaro ed esplicativo offra un quadro della tematica, secondo la seguente traccia:

- Inquadramento normativo
- Istruzioni per l'uso
 - Quando è necessaria una garanzia finanziaria, chi deve emetterla, a favore di chi, per quale importo e quale durata?
 - Come può essere prestata la garanzia finanziaria?
 - Quando deve essere aggiornata? Quali verifiche e controlli periodici devono essere previsti?
 - Quando e come si escute?
 - Cosa fare alla scadenza?
 - Quando e come si svincola?
- Focus. Il contratto di fideiussione:
 - Inquadramento;
 - Clausole derogabili e inderogabili;
 - Aspetti problematici (termini di prescrizione e decadenza, eccezioni opponibili, responsabilità);
 - Giurisprudenza (contenzioso, casistica).
- Vademecum e ulteriori output:
 - Check list di controllo;
 - Templates (determina di accettazione, richiesta di escussione, lettera di svincolo).

Infine si potranno eventualmente elaborare modelli contrattuali da proporre *de iure condendo* quale nuovo schema di garanzia finanziaria.

1. Inquadramento

Normativo

Di seguito è riportato un inquadramento delle principali norme nazionali e regionali che dettano la disciplina in materia di garanzie finanziarie nei procedimenti di bonifica.

- Legge 10 giugno 1982, n. 348: disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici.
- D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni - art. 10, comma 9 (Approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente): *“Con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo sono autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso e sono stabiliti i relativi tempi d'esecuzione, sono indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento che devono essere prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi medesimi. Il provvedimento è comunque comunicato alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessati”*.
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TU Ambiente - art. 242, comma 7 (Procedure operative ed amministrative): *“(…) Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi”*.
- Legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 sulla bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati: assegna alla Regione la gestione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati.
- Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 recante disposizioni regionali in materia di semplificazione e modifiche alla L.R. 7 Aprile 2000 n. 42: sono delegate ai Comuni le competenze relative alla gestione delle garanzie finanziarie (restano in capo alla Regione la gestione delle garanzie finanziarie per i Siti di Interesse Nazionale e la gestione delle garanzie prestate prima dell'entrata in vigore della legge regionale).
- D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003 nella quale sono indicati i criteri e le modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi del D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Legge n. 382, 10 giugno 1982

Decreto Ministeriale n. 471, 25 ottobre 1999

Decreto Legislativo n. 152, art. 242, 248, 3 aprile 2006

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 42

Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3

*Decreto della Giunta Regionale n. 41-10623, 06 ottobre 2003:
criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie fi-*

- D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006 con la quale è stato aggiornato lo "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, di siti inquinati ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 242".

2. Istruzioni per l'uso

L'art. 242, comma 7, del Decreto Legislativo 152/2006 stabilisce che **con il provvedimento di approvazione del progetto operativo di bonifica è fissata anche l'entità delle garanzie finanziarie**, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

I commi 2 e 3 dell'art. 248 del TUA prevedono che: *“Il **completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7**”.*

Con Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2003, n. 41-10623 in Piemonte sono stati approvati i **criteri e le modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie** per l'esecuzione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati.

La citata deliberazione rammenta che il provvedimento di approvazione del progetto definitivo e di autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente, (adottato dal Comune o dalla Provincia ai sensi della L.R. n. 42/2000), deve indicare il costo stimato dell'intervento, fissare l'entità ed i tempi per la presentazione delle garanzie finanziarie da prestare, la percentuale applicata per determinarne l'ammontare, nonché stabilire la cronologia dei lavori subordinandone l'avvio all'accettazione delle garanzie finanziarie prescritte.

La successiva D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006 propone uno **schema di condizioni contrattuali** per la costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, di siti inquinati, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 242.

Va rammentato, infine, che con la L.R. 11 marzo 2015, n. 3 in Piemonte sono state **delegate ai Comuni le competenze relative alla gestione delle garanzie finanziarie** (restano in capo alla Regione la gestione delle garanzie finanziarie per i Siti di Interesse Nazionale e la gestione delle garanzie prestate prima dell'entrata in vigore della legge regionale).

Si forniscono di seguito una serie di indicazioni sulla gestione delle garanzie finanziarie da parte della Pubblica Amministrazione, al fine di supportare l'ente nelle relative attività da esplicare durante tutto l'iter del procedimento di bonifica.

2.1. Quando è necessaria una garanzia finanziaria, chi deve emetterla, a favore di chi, per quale importo e quale durata

Il TUA prevede che il soggetto responsabile dell'inquinamento sottopone alla Regione il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. La Regione, acquisito il parere del Comune e della Provincia

interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni.

Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA



*fissa l'entità delle garanzie finanziarie
che il responsabile deve prestare alla Regione / al Comune*

È assolutamente frequente il caso in cui le garanzie finanziarie siano prestate da un soggetto non identificato come responsabile dell'inquinamento. Le procedure e le attività di seguito descritte si applicano in maniera analoga anche nel caso sia il soggetto interessato ad eseguire la bonifica, finché il responsabile dell'inquinamento, ove identificato, non subentri nella gestione del procedimento in sostituzione del soggetto che fino a quel momento stava portando avanti le operazioni di bonifica.

Quindi:

- la garanzia finanziaria è necessaria nel momento in cui viene approvato il progetto di bonifica,
- deve essere emessa dal soggetto responsabile dell'inquinamento/soggetto interessato onerato del procedimento di bonifica,
- deve essere prestata in favore della Regione / del Comune,
- l'importo della garanzia finanziaria è determinato in misura non superiore al 50% del costo dell'intervento (vd. box),
- la garanzia finanziaria deve essere valida sino a certificazione di avvenuta bonifica.

Atto amministrativo: determina di approvazione del progetto operativo di bonifica.

Al fine di permettere, durante lo svolgimento dei lavori di bonifica, la valutazione di coerenza tra lo stato del procedimento (inteso come lavori svolti e da svolgere) e la cifra prestata a garanzia, è opportuno riportare nella determina di approvazione del progetto operativo di bonifica anche le lavorazioni e gli interventi previsti, soprattutto nel caso in cui siano previste delle attività/impianti pilota o interventi per fasi che potrebbero non essere risolutivi dell'intero intervento di bonifica.

In questo modo, sia in caso di verifica periodica, ma soprattutto in caso di escusione, saranno più facilmente individuabili le attività non attuate o attuate in maniera difforme dal progetto approvato nonché la quantificazione di quelle ancora da svolgere al fine di un rapido calcolo degli importi necessari all'attuazione.



Determinazione dell'importo della garanzia finanziaria

L'entità delle garanzie finanziarie – che, come abbiamo visto, viene fissata con il provvedimento che approva il progetto di bonifica in un importo variabile

non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento

– deve essere determinata in seguito all'esame e alla valutazione del caso concreto, tenuto conto anche della complessità e della difficoltà dell'intervento di bonifica.

Nel capitale assicurato devono essere compresi:

- 1) i costi della certificazione così come definiti dalle Province;
- 2) i costi stimati derivanti dalle spese per l'individuazione, la validazione, l'attivazione e la conduzione di attività tecniche di verifica, misurazione e campionatura, nonché ogni altra spesa sostenuta dagli enti pubblici che partecipano alle varie fasi della bonifica. Tali costi vengono fissati nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo, in misura pari al 5% del costo stimato dell'intervento.

Per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie, dell'importo dei costi forfettari e dei costi di certificazione provinciale è possibile scaricare dal sito internet della Regione Piemonte un foglio di calcolo utile per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie, dell'importo dei costi forfettari e dei costi di certificazione provinciale (<https://www.regione.piemonte.it/web/media/10042>) e una tabella di sintesi da inserire nei provvedimenti di approvazione di progetti operativi di bonifica (<https://www.regione.piemonte.it/web/media/10043>).

2.2. Come può essere prestata la garanzia finanziaria

CAUZIONE

FIDEIUSSIONE BANCARIA

POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA

Le garanzie finanziarie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dunque:

- a) con reale e valida **cauzione**, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) con **fideiussione bancaria** rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) con **polizza fideiussoria assicurativa** rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazioni di servizi.

Per cauzione si intende il deposito del denaro nelle casse dello Stato o in titoli di Stato.

La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria sono contratti con i quali una banca o un'impresa assicuratrice si obbligano a pagare all'ente garantito una somma corrispondente l'importo determinato come garanzia finanziaria.

Il contratto deve contenere alcune clausole “di salvaguardia”: il garante dovrà assumere l'obbligo di versare alla Regione Piemonte, sino alla concorrenza dell'importo massimo della garanzia, la somma che la stessa ritenesse dovuta dal soggetto garantito, rinunciando e rimuovendo ogni eccezione anche in presenza di opposizione del garantito stesso o di terzi aventi causa o di controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito.

Atto amministrativo: determina di accettazione delle garanzie finanziarie.

Anche in questo caso, si ritiene opportuno riportare nella determina di accettazione delle garanzie finanziarie anche le lavorazioni e gli interventi previsti.

2.3. Quali verifiche e controlli periodici devono essere previsti

Nell'ipotesi che le garanzie finanziarie siano state prestate, come previsto, con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, occorre considerare una serie di verifiche iniziali e di attività di controllo periodico da programmare.

Nella fase iniziale, in particolare, occorrerà accertarsi che:

1. la garanzia finanziaria sia rilasciata secondo lo schema contrattuale di cui alla D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006, includendo le clausole particolari ivi previste;
2. il soggetto garante sia esistente e autorizzato al rilascio delle garanzie finanziarie;
3. siano correttamente individuati il soggetto obbligato, l'oggetto della fideiussione, il beneficiario.

Successivamente, nel corso del rapporto e fino a che non si verifichino le condizioni per lo svincolo della garanzia, dovranno essere programmate periodicamente le seguenti verifiche:

4. il soggetto obbligato è ancora esistente?
5. il soggetto garante è ancora esistente e autorizzato al rilascio delle garanzie finanziarie?
6. il contratto è stato rinnovato alla scadenza?
7. l'oggetto della garanzia è coerente con lo stato del procedimento?



2.4. Lo schema contrattuale di cui alla D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006 e le clausole particolari

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, di siti inquinati, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 242.

Premesso che:

- 1) la Società domiciliata in C.F...../p. I.V.A., in seguito denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento del (Comune/Provincia/Regione/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ad eseguire l'intervento di del sito ubicato in località del/i Comune/i di, ai sensi del [citare il riferimento normativo ai sensi del quale il soggetto è stato autorizzato all'esecuzione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza];
- 2) il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di € pari al % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- 3) la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) art. 1 della Legge 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fideiussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- 4) è denominato Ente garantito

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1. Costituzione della garanzia.

La sottoscritta Azienda di Credito, di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro - tempore sig., oppure Società di Assicurazione, autorizzata con provvedimento n del, al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di, Via (cod. fiscale /partita I.V.A), con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. , si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di Euro, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2. Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione all'Ente garantito al quale sarà pertanto notificata ogni variazione.

La Società si impegna tempestivamente altresì a notificare, a mezzo raccomandata all'Ente garantito, la circostanza dell'eventuale mancato pagamento dei premi da parte del Contraente.

Art. 3. Calcolo del premio.

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4. Escussione della garanzia.



Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente garantito, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5. Pagamento del premio ed altri oneri.

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla presente garanzia.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 6. Durata della garanzia.

Il presente contratto ha la durata di (anni, mesi), con efficacia a partire dalla data odierna e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e in conformità a quanto previsto dal provvedimento che autorizza l'intervento di bonifica.

Art. 7. Svincolo della garanzia.

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società l'originale della garanzia prestata unitamente a copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art. 8. Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9. Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fideiussione/polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale.

Art. 10. Foro competente.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'

Rinviando al capitolo successivo per una più approfondita disamina del contratto di fideiussione e delle clausole tipiche, derogabili e inderogabili dello stesso, richiamiamo l'attenzione in particolare sulla clausola di cui all'art. 4 dello schema proposto dalla Regione con le quali il garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del contraente, ai sensi dell'art. 1944 c.c., nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957.

2.5. L'individuazione delle parti e dell'oggetto del contratto

Soggetto obbligato/contraente:	è il soggetto stato autorizzato ad eseguire l'intervento di bonifica.
Garante/Fideiussore:	è l'azienda di credito o la società di assicurazione che rilascia la garanzia finanziaria.
Beneficiario:	è l'ente beneficiario della garanzia. Con la L.R. 11 marzo 2015, n. 3 in Piemonte sono state delegate ai Comuni le competenze relative alla gestione delle garanzie finanziarie che dunque ora vanno emesse a favore del Comune (restano in capo alla Regione la gestione delle garanzie finanziarie per i Siti di Interesse Nazionale e la gestione delle garanzie prestate prima dell'entrata in vigore della legge regionale).
Oggetto del contratto:	impegno del garante a farsi carico dell'eventuale inadempimento da parte del contraente degli obblighi di bonifica assunti mediante il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, delle somme che il contraente, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito.

2.6. Le verifiche sul soggetto garante

La garanzia finanziaria, come visto, può consistere in una fideiussione bancaria prestata da una azienda di credito iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso enti pubblici ai sensi della normativa vigente.

Di seguito una serie di indicazioni pratiche su dove reperire le informazioni per le verifiche:

- 1) L'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi è consultabile sul sito internet della Banca d'Italia:
<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elencchi/?dotcache=refresh>

Nel medesimo portale sono riportati i provvedimenti sanzionatori e gli avvisi e le comunicazioni rilevanti.

Inoltre, è presente un'apposita sezione specificamente dedicata alle aziende di credito abilitate al rilascio di garanzie finanziarie. In effetti, come segnalato, nel mercato delle garanzie finanziarie sono state riscontrate varie criticità: in alcuni casi, fideiussioni e polizze assicurative fideiussorie sono state emesse da soggetti non legittimati a farlo o si sono successivamente rivelate false; in altri, sono state emesse da soggetti formalmente legittimati ma che, al momento dell'escussione, si sono rivelati insolventi; in altri ancora, è stato difficile o impossibile escutere le garanzie perché il garante ha fatto valere clausole contrattuali ambigue.

- 2) La Banca d'Italia, insieme a IVASS, ANAC e AGCM, ha perciò predisposto un documento con i suggerimenti che le amministrazioni pubbliche possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide, consultabile al seguente link:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/suggerimenti-per-pa-20200528.pdf>

- 3) L'elenco delle imprese autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie è invece reperibile sul sito internet dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) dove, in particolare, è possibile consultare gli albi e gli elenchi contenenti informazioni sulle imprese e gruppi assicurativi (<https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/>), come pure una sezione del sito dedicata specificamente alle garanzie fideiussorie (<https://www.ivass.it/garanzie-finanziarie/index.html>).

- 4) Infine, di concerto con Banca d'Italia e ANAC, è stato predisposto un vademecum aggiornato per su come verificare se un operatore è autorizzato al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie e su come individuare casi di garanzie e polizze false: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/convenzioni-nazionali/documenti/doc-congiunti/Comunicazione_su_garanzie_finanziarie_18.07.2025.pdf

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/323199888/Comunicazione+su+garanzie+finanziarie+-+18.07.2025.pdf/f051bee6-9e4f-9982-5d9b-5fd1cdbaa6f7?t=1752827308277> .

Oltre alle risorse sopra elencate, la verifica sul fideiussore può avvenire consultando:

- o il Registro delle Imprese (<https://www.registroimprese.it/>): è un registro pubblico, previsto dal codice civile, che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996, con la legge di riordino delle Camere di Commercio e il successivo Regolamento di attuazione. Il Registro delle Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese che contiene i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali (es. uffici, stabilimenti, magazzini) sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge. Il Registro delle Imprese contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese (denominazione, statuto, amministratori, ...) e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l'iscrizione (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, ecc.);
- o il portale dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home>) attraverso il quale è possibile accedere a diversi servizi tra cui la verifica della validità di una partita i.v.a. (se risulta registrata in Anagrafe tributaria, verranno riportate le seguenti informazioni: lo stato dell'impresa – attiva, sospesa (in caso di affitto d'azienda), cessata – la denominazione o il cognome e nome del titolare, la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione/cessazione).

2.7. Le vicende che possono investire le parti del contratto

Nel corso di un rapporto contrattuale, tanto più di lunga durata come quello in esame, possono verificarsi vicende estintive o modificative delle parti contraenti: può accadere ad esempio che il soggetto obbligato –



cioè l'impresa autorizzata alla bonifica – fallisca o venga posta in liquidazione, che si trasformi o modifichi il proprio assetto societario, che venga incorporata in un'altra società, ecc. Può anche accadere lo stesso anche al fideiussore, cioè all'impresa che ha assunto l'obbligazione di garanzia (sebbene per questo genere di imprese le procedure di gestione dello stato di insolvenza abbiamo un regime particolare).

Attraverso gli strumenti richiamati al precedente paragrafo è possibile verificare lo stato attuale delle parti contrattuali e le modifiche che le abbiano interessate.

Di seguito si accenna schematicamente e in modo sintetico – senza pretesa di esaustività trattandosi di tematiche complesse la cui disciplina è articolata e che richiedono sempre un'analisi approfondita del caso specifico – ad alcune ipotesi esemplificative di vicende estintive o modificative che possono interessare le parti contraenti.

	Soggetto Contraente	Garante
Fallimento, procedure concorsuali	Il fideiussore, in caso di fallimento del debitore principale, non può sottrarsi al pagamento dell'obbligazione garantita; dalla data del fallimento decorrono i termini di legge per la richiesta di pagamento al garante: <i>“In caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 L. Fall., comma 2, alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore”</i> (Cassazione civile, Sez. III, 16/10/2017 n. 24296). In caso di fallimento del debitore principale, occorrerà dunque, qualora l'obbligo di bonifica non sia stato (anche solo in parte adempiuto), rivolgere tempestiva istanza di escussione della garanzia finanziaria (vd. <i>infra</i>). Se la garanzia finanziaria è stata rilasciata secondo lo schema di cui alla D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006, nel contratto sarà peraltro previsto che nessuna eccezione potrà essere opposta all'ente garantito nel caso	Gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione non sono di regola soggetti a fallimento bensì a procedure concorsuali specifiche (amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ecc.). La sottoposizione del garante a una di queste procedure comporta normalmente l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte; conseguentemente al soggetto obbligato dovrà essere richiesto di prestare una nuova garanzia finanziaria.



	Soggetto Contraente	Garante
	in cui il contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali.	
Liquidazione, scioglimento	La liquidazione di una società è la procedura attraverso la quale questa estingue tutti i suoi debiti e ripartisce l'eventuale residuo attivo tra i soci. La procedura si conclude con la cancellazione della società dal Registro delle imprese, ovvero con la estinzione della società ai sensi dell'art. 2495 del codice civile. Una società in liquidazione può continuare a lavorare nella misura in cui la prosecuzione dell'attività sia funzionale alla liquidazione, ovvero per estinguere incarichi e contratti pendenti, condurre affari urgenti e operazioni necessarie per portare a termine gli impegni assunti precedentemente. La procedura di liquidazione può riguardare sia le società di persone sia quelle di capitali e può essere applicata su base volontaria oppure per via giudiziale.	
	L'estinzione della società di capitali non estingue le obbligazioni inadempite di questa cosicché il creditore è senz'altro legittimato ad agire nei confronti del fideiussore: <i>“Posto che l'estinzione della società di capitali conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese non estingue le obbligazioni della società e, ancorché di esse i soci rispondano nei limiti di quanto appreso dalla liquidazione, non ne riduce in pari misura l'entità, il creditore della società cancellata può agire per l'intero suo credito garantito nei confronti del fideiussore della stessa”</i> (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2022, n. 34922) Nelle società di persone, i soci (con alcune distinzioni a seconda del tipo di società) continuano a rispondere solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio presente e futuro anche dopo lo scioglimento della società. Se la garanzia finanziaria è stata rilasciata secondo lo schema di cui alla D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006, nel contratto sarà peraltro previsto che nessuna eccezione potrà essere opposta all'ente garantito nel caso in cui il contraente sia stato posto in liquidazione.	L'estinzione del soggetto garante comporta normalmente l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte; conseguentemente al soggetto obbligato dovrà essere richiesto di prestare una nuova garanzia finanziaria.



	Soggetto Contraente	Garante
Trasformazione societaria, mutamento della ragione sociale	La trasformazione societaria (art. 2498 e ss. c.c.) è un'operazione straordinaria con cui si muta il modello organizzativo della società, ricorrendo ad un tipo diverso. Può accadere, ad esempio, che una società di persone si trasformi in una di capitali o che una di società di capitali si trasformi in un altro tipo di società. La trasformazione comporta la prosecuzione di tutti i rapporti sostanziali e processuali facenti capo alla società trasformata. Non si ha creazione di un nuovo soggetto giuridico ma un mutamento della struttura e dell'organizzazione dello stesso ente, tale per cui l'attività d'impresa non subisce alcuna interruzione, proprio perché viene evitata la fase di liquidazione e la successiva costituzione dell'ente nella nuova forma. Il mutamento della ragione sociale è la modifica del nome della società, lasciando sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato. Tanto la trasformazione societaria quanto il mutamento della ragione sociale restano indifferenti nella gestione delle garanzie finanziarie di cui continueranno a essere parti i medesimi soggetti seppure trasformati o con la ragione sociale mutata.	
Scissione, fusione	Ai sensi dell'art. 2501 c.c., la fusione si attua mediante la costituzione di una nuova società o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre. La peculiarità dell'operazione, analogamente alla scissione, sta nella prosecuzione dei soci nell'attività d'impresa mediante una diversa struttura organizzativa, una volta, evidentemente, venuto meno l'interesse, l'utilità o la possibilità di perseguirla con la società dapprima partecipata. Si parla di fusione in senso stretto quando due o più società si uniscono costituendo una nuova società (le società preesistenti si estinguono), di fusione per incorporazione quando una società assorbe l'altra. La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La nuova società subentrerà pertanto ipso iure alla precedente nel contratto di fideiussione.	
Cessione dell'azienda o del ramo d'azienda	Nelle ipotesi di cessione o affitto di azienda o di ramo d'azienda muta il gestore della stessa, senza modificazione soggettiva del concedente, arrestandosi l'efficacia della vicenda modificativa al solo trasferimento della proprietà o godimento dell'azienda.	
	Trattasi di vicenda che, non comportando l'estinzione soggettiva del cedente (diversamente da quanto accade nell'ipotesi di successione a titolo universale), non elide, indipendentemente dalle previsioni pattizie, gli obblighi di bonifica della società cedente che resta pertanto	Trattasi di vicenda che, non comportando l'estinzione soggettiva del cedente (diversamente da quanto accade nell'ipotesi di successione a titolo universale), non elide, indipendentemente dalle previsioni pattizie, gli obblighi assunti nei confronti del beneficiario dalla

	Soggetto Contraente	Garante
	obbligata a prestare le garanzie finanziarie salvo trasferimento dell'obbligazione alla cessionaria e eventuale volturazione alla stessa del contratto con il consenso del beneficiario.	cedente, salva l'assunzione da parte di quest'ultima dell'obbligazione di garanzia con il consenso del beneficiario.

2.8. Le verifiche della durata e dell'efficacia del contratto

Il contratto di fideiussione prevede (ove redatto secondo il modello previsto dalla D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006) che il rapporto abbia una durata determinata (normalmente correlata ai tempi necessari per completare l'intervento di bonifica), con efficacia a partire dalla data di sottoscrizione e validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'ente garantito. Questo significa che, sino al momento della certificazione di avvenuta bonifica e conseguente svincolo, il garante potrà essere chiamato a rispondere dell'inadempimento del contraente.

Tuttavia è anche precisato che la garanzia opera con riguardo all'inadempimento da parte del contraente che si sia verificato nel periodo di vigenza della polizza.

Quindi, benché normalmente sia previsto che il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi non possa in nessun caso essere opposto all'ente garantito, è essenziale verificare l'effettiva operatività della fideiussione dacché solo l'inadempimento del contraente verificatosi nel periodo di vigenza del contratto sarà garantito.

Ne consegue che occorrerà monitorare la durata del contratto verificando alla scadenza se lo stesso risulti essere stato rinnovato.

2.9. Quando la garanzia finanziaria deve essere aggiornata per coerenza con lo stato del procedimento

Sebbene il procedimento di bonifica sia strutturato nella disciplina dettata dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - TU Ambiente in maniera lineare e consequenziale, esistono numerose situazioni in cui esso non si sviluppa nel modo e nei tempi indicati.

Esistono infatti situazioni in cui un procedimento di bonifica presenta impedimenti di vario genere, sia di tipo tecnico che legati ai soggetti proponenti e garanti che portano spesso alla perdita di coerenza tra le garanzie versate e lo stato del procedimento correlato.

Di seguito si riportano esemplificativamente e in modo sintetico alcune situazioni che possono richiedere una revisione del procedimento sia dal punto di vista delle lavorazioni che dal punto di vista temporale, nonché con riguardo ai soggetti proponenti e garanti:

- variante del progetto di bonifica coinvolgente una matrice che precedentemente non era stata identificata come inquinata ma che lo diventa anche dopo molto tempo dal primo riscontro di inquinamento;

- variante del progetto di bonifica coinvolgente una parte di territorio che precedentemente non era stata identificata come inquinata;
- variante del progetto di bonifica che prevede il mutamento delle attività e delle lavorazioni della bonifica;
- variante del progetto di bonifica che prevede la realizzazione di ulteriori indagini di caratterizzazione che potrebbero portare ad una revisione sia dell'Analisi di Rischio che del Progetto Operativo di Bonifica;
- variante del progetto di bonifica che prevede una revisione dell'Analisi di Rischio alla luce di variati parametri di riferimento e/o obiettivi di bonifica;
- variante del progetto di bonifica che prevede una revisione delle tecniche utilizzate per la bonifica (in tutto o in parte);
- variante del progetto di bonifica che prevede la realizzazione di prove/test/impianti pilota;
- variante del progetto di bonifica che prevede un monitoraggio più ampio dal punto di vista della quantità di analisi da svolgere, della loro localizzazione e del tempo in cui realizzarle;
- variazione soggetto proponente (a cui vanno volturate le autorizzazioni) e conseguente possibile variazione obiettivi bonifica.

Ogni qualvolta vi sia una variante significativa all'interno del procedimento di bonifica e si generi di conseguenza un eventuale incremento della spesa dovuto all'introduzione di attività e lavorazioni redatte per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma compatibili con la complessità degli interventi di bonifica, esso deve essere compensato armonizzando l'importo delle garanzie finanziarie al nuovo costo dell'opera.

È auspicabile che questo avvenga comunque nel caso in cui i lavori di bonifica perdurino oltre i dieci anni al fine di adeguare il rapporto del quadro economico dei costi alle garanzie versate/da versare.

Atto amministrativo:

[determina di approvazione di variante al progetto operativo di verifica;](#)

[determina di accettazione di nuove garanzie finanziarie per la variante.](#)

2.10. Cosa fare alla scadenza?

Alla scadenza del contratto, laddove l'intervento di bonifica non sia terminato e non sia possibile pertanto procedere allo svincolo della fideiussione, occorrerà invitare il soggetto obbligato a rinnovare la garanzia finanziaria per il tempo necessario ovvero a produrre un nuovo contratto in sostituzione di quello scaduto.

Atto amministrativo: richiesta di proroga delle garanzie finanziarie.

2.11. Come si svincola?

Le garanzie finanziarie possono essere svincolate, con provvedimento dirigenziale, solo a seguito della certificazione da parte della Provincia competente per territorio, predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati all'Allegato 5 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, del completamento degli

interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto approvato.

La liberazione del soggetto garantito dagli obblighi del contratto di fideiussione avviene mediante la restituzione al garantito stesso dell'originale della garanzia prestata e l'invio di copia della determinazione adottata che ne dispone lo svincolo.

Qualora l'intervento sia articolato e realizzato in fasi progettuali distinte, lo svincolo delle garanzie finanziarie, da prestare inizialmente comunque per l'intero intervento, può avvenire progressivamente, laddove il contratto di garanzia lo consenta, a conclusione di ogni singola fase certificata della Provincia.

Atto amministrativo:

- o determina di svincolo delle garanzie finanziarie;
- o nota di restituzione del contratto.

2.12. Quando e come si escute una garanzia finanziaria?

La Regione Piemonte/il Comune escute le garanzie finanziarie in presenza di atti o fatti che costituiscono violazione degli obblighi posti a carico del soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative.

L'escussione della somma indicata dalla Regione Piemonte/Comune viene attuata mediante semplice richiesta scritta al fideiussore da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata r.r.

Il pagamento dell'importo richiesto dovrà essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Regione Piemonte/Comune, fermo restando che, laddove il contratto sia stato concluso conformemente alle condizioni contrattuali di cui alla citata D.G.R. 25-4754 del 14/12/2006, il fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile così come l'eventuale mancato pagamento dei premi da parte del soggetto garantito non potrà in alcun caso essere opposto alla Regione Piemonte.

Esemplificativamente, accertato l'inadempimento agli obblighi di bonifica, ad esempio a seguito di segnalazione della polizia locale, svolti gli approfondimenti opportuni, anche eventualmente mediante la convocazione di una conferenza di servizi alla quale partecipino gli enti interessati e/o con competenze specifiche in materia (ad es. Arpa), può procedersi mediante il preventivo invio di una diffida rivolta al soggetto obbligato alla bonifica nella quale si invita lo stesso a provvedere entro un termine perentorio all'adempimento delle obbligazioni assunte preannunciando che, in difetto, si darà corso senza ulteriore avviso all'escussione della garanzia finanziaria.

Atto amministrativo:

- o diffida;
- o verbale della conferenza dei servizi;
- o richiesta di escussione della garanzia finanziaria.

3. Il Contratto di Fideiussione

3.1. Inquadramento

Art. 1936 c.c.: “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.

Il contratto di fideiussione rappresenta una delle principali forme di garanzia personale nel diritto italiano, disciplinato dal codice civile agli articoli 1936 e seguenti.

Si tratta di un contratto mediante il quale il fideiussore, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione di un altro soggetto.

Il fideiussore è l’unica parte del contratto ad assumere obbligazioni, pertanto il contratto può concludersi anche solo con la sua dichiarazione al creditore, se quest’ultimo non la rifiuta; come precisato in giurisprudenza, “il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore” (Cass. civ. Sez. VI-1, 19/12/2017, n. 30409). Non è neppure necessaria la conoscenza da parte del debitore principale, che è estraneo al rapporto.

Il fideiussore è vincolato con tutti i suoi beni, seppure nei limiti dell’obbligazione principale. La causa del contratto consiste, quindi, nel mettere a disposizione del creditore un patrimonio ulteriore e diverso rispetto a quello del debitore principale a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni assunte da quest’ultimo.

Il fideiussore assume nei confronti del creditore un obbligo che, salva diversa pattuizione, è di contenuto identico rispetto a quello assunto dal debitore principale: l’obbligo del fideiussore può essere limitato ad una parte del debito principale, ma non può mai eccedere quest’ultimo, o avere condizioni più onerose. Tra le due obbligazioni c’è un collegamento necessario, tanto che la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale garantita.

L’accessorietà è carattere qualificante della fideiussione e attribuisce al fideiussore il diritto di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, essendo i due obbligati solidalmente responsabili nei confronti del creditore, tanto che il creditore può agire in giudizio nei confronti di anche uno solo dei due, senza dover convenire anche l’altro debitore; il fideiussore può tuttavia pattuire il beneficio di preventiva escussione del debitore principale.

L’oggetto del contratto di fideiussione è generalmente coincidente con il debito garantito, ma può consistere anche in un’obbligazione di natura diversa, purché non maggiormente onerosa.

L’oggetto potrebbe essere anche indeterminato al momento della prestazione e riguardare tutte le obbligazioni future che verranno assunte dal debitore principale (fideiussione “omnibus”), purché sia determinabile al momento in cui sia richiesto l’adempimento e sia fissato nel contratto l’importo massimo garantito.

La fideiussione è inefficace rispetto a debiti sorti quando il creditore sa che il debitore principale è difficilmente solvibile.

Il contratto è a forma libera, ma richiede che il fideiussore manifesti in modo espresso la sua volontà di obbligarsi nell’interesse del debitore principale.

Il fideiussore che paghi il debito è surrogato nei diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore, senza bisogno di notificazione o di altre formalità particolari: il fideiussore, surrogandosi nella posizione del creditore, può esercitare, nei confronti dei terzi, le azioni che spettavano a quest'ultimo.

Inoltre il fideiussore che ha pagato il debito altrui può esercitare l'azione di regresso cioè chiedere al debitore principale il rimborso di quanto corrisposto al creditore.

La legge prevede quali specifiche cause di estinzione della fideiussione, oltre al caso del credito concesso al debitore difficilmente solvibile, quello dell'impedimento al diritto di surrogazione del fideiussore causato dal creditore e quello della scadenza dell'obbligazione principale cui fa seguito il comportamento inerte del creditore (si veda in proposito quanto precisato *infra* con riferimento alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.).

La fideiussione si distingue dal contratto autonomo di garanzia, che è un contratto atipico che si caratterizza per l'assenza di accessorietà rispetto al debito garantito, ossia per la rinuncia del garante a opporre al creditore qualsivoglia eccezione relativa al debito principale, in deroga all'art. 1945 c.c.

L'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.

La giurisprudenza ha precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando sia evidente il contrario dall'esame della convenzione negoziale. Il contratto resta una fideiussione quando in esso viene inserita non già la rinuncia completa di cui si è appena detto, propria della garanzia autonoma, ma solo la c.d. clausola "solve et repete", ossia una limitazione della facoltà del fideiussore di sollevare eccezioni, posticipandone l'eventuale esercizio a seguito del pagamento e, in caso di accoglimento delle eccezioni, agendo contro il creditore per recuperare quanto pagato.

La Cassazione civile ha tuttavia precisato che la qualificazione in un senso o nell'altro del contratto non può essere determinata esclusivamente dalla presenza di clausole di "pagamento a prima richiesta", ma richiede una valutazione complessiva dell'intero contenuto della convenzione negoziale. La distinzione deve essere operata attraverso l'analisi dell'oggetto della prestazione e del carattere accessorio o autonomo dell'obbligazione di garanzia rispetto al rapporto principale:

“Il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale” (Cass., SS.UU. 18/02/2010, n. 3947).

Dall'inquadramento in una o nell'altra fattispecie contrattuale derivano conseguenze significative. Al contratto autonomo di garanzia non è, ad esempio, applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 del codice civile, né la disciplina dell'art. 1957 del codice civile; l'atto con il quale il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore principale non produce effetti nei confronti del garante autonomo, il cui diritto si prescrive autonomamente secondo i termini ordinari.

3.2. Clausole derogabili e inderogabili

La disciplina codicistica della fideiussione presenta un equilibrio tra norme imperative e disposizioni derogabili per accordo tra le parti. Tra le norme inderogabili si annoverano quelle che attengono alla struttura essenziale del contratto, quali la personalità della garanzia e il principio di accessorialità. L'art. 1941 del codice civile stabilisce che "la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose", fissando un limite imperativo alla portata della garanzia. Parimenti inderogabile è il principio secondo cui il fideiussore può prestare garanzia per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, mentre la fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Tra le norme derogabili assume particolare rilievo l'art. 1944 del codice civile, che disciplina l'obbligazione del fideiussore. La norma stabilisce che "il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito", ma precisa che "le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale". Il beneficio di escussione, quando pattuito, consente al fideiussore convenuto dal creditore di indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione, salvo l'obbligo di anticipare le spese necessarie. Questa disposizione è chiaramente derogabile, potendo le parti stabilire diversamente circa la solidarietà o il beneficio di escussione.

L'art. 1957 del codice civile riveste particolare importanza nella disciplina della fideiussione, stabilendo che "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate". La norma prevede inoltre che "la disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale", ma in questo caso "l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi". Il quarto comma stabilisce che "l'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore".

Questa disposizione ha una finalità protettiva nei confronti del fideiussore, sollecitando il creditore a prendere tempestive iniziative contro il debitore principale per evitare che la posizione del garante rimanga indefinitamente sospesa. Si tratta, secondo un orientamento giurisprudenziale, di un vero e proprio obbligo di condotta posto a carico del creditore, costituente una specificazione dell'obbligo di buona fede e correttezza previsto dagli artt. 1175 e 1375 del codice civile, la cui ratio deve essere individuata nella salvaguardia dell'interesse del garante, tenuto conto che questi ha azione di regresso e di surroga solo dopo aver pagato e quindi che vi è il pericolo della perdita o della sopravvenuta difficoltà dell'azione di regresso che potrebbero scaturire dalla negligenza del creditore beneficiario nell'esercitare il proprio diritto nei confronti del debitore principale. Il termine "istanza" va inteso come riferito a tutti i mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di

credito, in via di cognizione o di esecuzione, rimanendo esclusi i semplici atti stragiudiziali.

In caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi della legge fallimentare, alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore" (Cassazione civile, sez. III. Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017)

La norma viene ritenuta dalla prevalente giurisprudenza pacificamente derogabile, in quanto non appare posta a presidio di interessi di ordine pubblico. Si ritiene comunemente ammissibile, in particolare, la rinuncia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza prevista dall'art. 1957, rinuncia che comporta unicamente l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggiore rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.

3.3. Aspetti problematici (termini di prescrizione, successione nel contratto)

Il termine di prescrizione dell'obbligazione del fideiussore segue i principi generali stabiliti dal codice civile. L'obbligazione fideiussoria si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, decorrenti dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla scadenza dell'obbligazione principale ovvero dal verificarsi dell'inadempimento.

In tema è stato sostenuto che la fideiussione – pur se prestata senza limiti di tempo e quindi sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. – verrà comunque meno in virtù del decorso del termine ordinario di dieci anni ex art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui la garanzia poteva essere fatta valere, nonché in virtù dell'eventuale estinzione dell'obbligazione principale alla quale era accessoria (Trib. Arezzo n. 647/2018; Cass. civ. n. 6520/1996; Cass. civ. n. 2827/1994).

La morte del fideiussore non estingue la fideiussione che si trasmette agli eredi, i quali, subentrando nel rapporto con gli stessi poteri del de cuius, possono recedere soltanto nei modi e nelle forme con cui avrebbe potuto il loro dante causa. Essi sono, perciò, obbligati, in mancanza di recesso, all'adempimento pro quota dell'obbligazione fideiussoria anche per quanto concerne i debiti contratti dal garantito dopo la morte del fideiussore, salvo, nel caso in cui l'eredità sia stata accettata con beneficio di inventario, il limite indicato dall'art. 490, co. 2 n. 2 c.c. (C. 11084/1993).

La trasformazione della società, debitrice principale, da s.r.l. a s.p.a. non è idonea a far venire meno i termini soggettivi dell'obbligazione fideiussoria, come avviene ogniqualvolta il debitore principale rimane lo stesso ed identico soggetto (A. Milano 27.10.1992).

Se stipulato nell'ambito di un'attività imprenditoriale, si ritiene che la fideiussione sia trasferibile anche ai sensi dell'art. 2558 c.c. (C. 5495/2001).

3.4. Giurisprudenza

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/06/2025, n. 14945 (rv. 675208-01)

Parti: P. c. R.

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE - CONTRATTO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

AUTONOMO DI GARANZIA - CLAUSOLA DI PAGAMENTO "A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI" - RILEVANZA DECISIVA - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERO TESTO CONTRATTUALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE

L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/12/2022)

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/04/2025, n. 11321

Parti: Mi. s.r.l. c. Fi.Se. s.r.l.

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE - PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE - ONERE DELLA PROVA

Nei contratti di fideiussione, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a 'semplice richiesta scritta', la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. può essere evitata anche mediante una diffida stragiudiziale, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/04/2025, n. 9673 (rv. 674630-01)

Parti: G. c. B.

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO DI FIDEJUSSIONE - TERMINE DI EFFICACIA DELLA GARANZIA - TERMINE DI DECADENZA PER FAR VALERE LA GARANZIA STESSA - DISTINZIONE - CRITERI - FATTISPECIE

Nel contratto di fideiussione il termine di efficacia del contratto si distingue da quello di decadenza dai diritti dallo stesso derivanti, in quanto il primo indica il momento entro cui deve verificarsi l'inadempimento per essere coperto dalla garanzia, mentre il secondo individua il tempo entro il quale il creditore, una volta rimasto inadempiente il debitore, deve attivarsi per far valere il diritto nei confronti del garante, pena la sua perdita. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riferimento ad una fideiussione prestata a garanzia della stipula di un contratto definitivo, fino alla sottoscrizione del rogito notarile e comunque non oltre una certa data, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato tale termine come di decadenza, anziché di efficacia). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2022)

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/02/2025, n. 3989

Parti: A.A. c. Banca di Credito - Credito Cooperativo di Anagni s.c.a.r.l.

FIDEIUSSIONE - ART. 1938 C.C. - NULLITÀ

La nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c. non trova fondamento nella sproporzione tra l'importo concesso in credito e l'importo della garanzia, in quanto la proporzionalità va valutata considerando non solo l'importo capitale ma anche gli interessi e le spese, tenendo conto di tutti i rapporti esistenti tra le parti.

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/12/2024, n. 34239 (rv. 673334-01)

Parti: A. c. R.

FIDEIUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTÀ - FIDEIUSSIONE - MANIFESTAZIONE ESPRESSA DELLA VOLONTÀ - NECESSITÀ - LIBERTÀ DI FORMA - PROVA - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITÀ

L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/06/2023)

Fonti:

CED Cassazione, 2024

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 04/12/2024, n. 31105 (rv. 673224-01)

Parti: F. c. S.

FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - DISTINZIONE DALLA FIDEIUSSIONE - INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI UNA CLAUSOLA "A PRIMA RICHIESTA" - DECISIVITÀ AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DEL NEGOZIO - ESCLUSIONE - RICORSO AI CRITERI ERMENEUTICI ORDINARI - NECESSITÀ

Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/04/2019)

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/06/2022, n. 19693 (rv. 665000-01)

Parti: C. c. A.

FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - DIFFERENZA CON LA FIDEIUSSIONE - ASSENZA DEL REQUISITO

DELL'ACCESSORIETÀ - CONSEGUENZE

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2017)

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/03/2022, n. 7191

Parti: A. c. Fall. (Omissis) soc. sportiva dilettantistica a r.l.

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - ECCEZIONI OPPONIBILI - ATTINENTI AL RAPPORTO DA CUI DERIVA L'OBLIGAZIONE PRINCIPALE - ESCLUSIONE

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante non può opporre al creditore le eccezioni attinenti alla validità del rapporto da cui deriva l'obbligazione principale, ma può opporre quelle attinenti alla validità e all'efficacia dello stesso contratto di garanzia.

Cass. civ., Sez. III, 31/05/2021, n. 15091

FIDEIUSSIONE

Parti: Co.Ge. s.r.l. c. Co.Co.Re. Pe.L.Sv.De.At.Pr.

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - CLAUSOLA "A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI" - PROVA DELL'ASSENZA DI ACCESSORIETÀ DELLA GARANZIA - LIMITI

In tema di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso.

Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 31/03/2021, n. 8874 (rv. 660997-01)

FIDEIUSSIONE

FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - OGGETTO - CAUSA CONCRETA - FIDEIUSSIONE - DIFFERENZA - INAPPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI - FONDAMENTO - RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE - IN GENERE

Non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale,

mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/09/2019)

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/12/2019, n. 32478 (rv. 655981-01)

Parti: H. c. L.

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - COMPORTAMENTO CONTRARIO A BUONA FEDE E CORRETTEZZA CONTRATTUALE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE - FIDEIUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE IN GENERE - OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA IN GENERE

In materia di responsabilità da fideiussione, gli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale - da intendersi in senso oggettivo - impongono alla parte garantita di salvaguardare la posizione del proprio fideiussore, con la conseguenza che la loro violazione non consente l'esercizio di pretese nei confronti del garante, nella misura in cui la sua posizione sia stata aggravata dal garantito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2017)

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/12/2019, n. 31569

Parti: L. c. B.

FIDEIUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - FIDEIUSSIONE - PERMANENZA DELL'OBBLIGO DEL FIDEIUSSORE - CONDIZIONI EX ART. 1957 C.C. - DEROGA IMPLICITA - CONFIGURABILITÀ - IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE DI GARANTIRE SENZA LIMITI DI DURATA L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - RILEVANZA

In tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/09/2015)

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/11/2019, n. 30509 (rv. 655839-01)

Parti: A. c. C.

FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - OGGETTO - CAUSA CONCRETA - DIFFERENZE RISPETTO AL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE

Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c.,



ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2017)

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/01/2019, n. 2688 (rv. 652429-01)

Parti: S. c. S.

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) ASSICURAZIONE O POLIZZA FIDEIUSSORIA - STRUTTURA, NATURA ED OGGETTO

La cd. assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/11/2016)

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 21/06/2018, n. 16345 (rv. 649780-01)

Parti: R. c. B.

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - "EXCEPTIO DOLI" - NOZIONE - OPPONIBILITÀ DA PARTE DEL GARANTE - LIMITI - FATTISPECIE

Nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché allegghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello

riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. (Nella specie, è stato ritenuto corretto e diligente il comportamento del garante che non aveva resistito all'escussione della garanzia da parte del commissario giudiziale - fatto di per sé non significativo della volontà di tacere la condizione di inadempimento in cui versava il creditore - ed aveva comunque atteso l'esito del procedimento cautelare promosso dal debitore per inibire l'escussione della garanzia). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/03/2013)

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/02/2018, n. 3606 (rv. 646884-01)

Parti: N. c. A.

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) NEGOZIO FIDEIUSSORIO - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO RILEVANTE - ACCETTAZIONE DEL CREDITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE

L'obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936 c.c. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo quindi per perfezionarsi l'accettazione espressa di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1333 c.c., sicché l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/03/2012)

Cass. civ., Sez. VI - I, Ordinanza, 19/12/2017, n. 30409 (rv. 647291-01)

Parti: U. c. D.

FIDEJUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTA' FIDEIUSSIONE - SOTTOSCRIZIONE UNILATERALE DA PARTE DEL SOLO FIDEIUSSORE - VALIDITÀ - SUSSISTENZA

Il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 19/01/2016)

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 09/08/2016, n. 16825

Parti: Vargiu Mario c. Banca di Credito Sardo Spa

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE DI CLAUSOLA DI PAGAMENTO "A PRIMA RICHIESTA" - DEROGA IMPLICITA ALL'ART. 1957 C.C. - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE SULLA CONCRETA VOLONTÀ MANIFESTATA DALLE PARTI - NECESSITÀ

La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a

garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione. (Cassa con rinvio, App. Cagliari, 06/07/2011)

Cass. civ., Sez. III, 12/02/2015, n. 2762

Parti: Unicredit Leasing S.p.A. (già Locat S.p.A.) c. T.D.

FIDEIUSSIONE - CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - ART. 1957 C.C. APPLICABILITÀ

Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/05/2008, n. 13078

Parti: Società Italiana Cauzioni S.p.A. c. D.G.

FIDEIUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DECADENZA DEL CREDITORE PRINCIPALE EX ART. 1957 COD. CIV. - RINUNCIABILITÀ "PER FACTA CONCLUDENTIA" - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.

La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la correttezza nella parte in cui essa, accertato che il fideiussore, ricevuta la richiesta di pagamento da parte del debitore garantito, aveva risposto di volere attendere l'esito della lite tra il creditore medesimo ed il debitore principale prima di assumere qualsiasi determinazione, aveva ritenuto tale condotta come abdicativa della facoltà di avvalersi della decadenza ex art. 1957 cod. civ.). (Rigetta, App. Firenze, 24 Maggio 2004)

3.5. Modelli contrattuali

FIDEIUSSIONE

1. OGGETTO DELLA FIDEIUSSIONE

Il Signor dichiara di prestare, come presta, fideiussione in via solidale e indivisibile, per sé o successori, per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte da... con il presente contratto o comunque da esso nascenti fino alla completa estinzione delle stesse (...) in specie per la restituzione del capitale erogato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di mora, ed accessori, per il rimborso delle spese e in genere per qualsiasi altro titolo anche accessorio che si riferisca al presente contratto e all'allegato "...".

2. ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE

La presente fideiussione viene prestata sino a concorrenza dell'importo complessivo di Euro

La fideiussione rimarrà ferma e valida in avvenire, senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del "fideiussore", anche nella ipotesi che l'istituto consentisse proroghe dei pagamenti oppure consentisse eventuali liberazioni, restrizioni o sostituzioni delle eventuali altre garanzie ad esso Istituto conferite con il contratto di finanziamento o successivamente, restando l'Istituto anche esonerato dal darne comunicazione al "fideiussore".

L'istituto non è tenuto a comunicare al "fideiussore" la situazione debitoria della "impresa finanziata" e le sue variazioni, salvo che esso "fideiussore" richieda ...di volta in volta sulla situazione suddetta (...)

3. ESCUSSIONE

Per quanto ad abbondanza il "fideiussore" dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della previa escussione della "Impresa finanziata" e si obbliga a versare all'Istituto, invece della "Impresa finanziata" stessa, dietro semplice invito dell'Istituto a mezzo di lettera raccomandata ed entro trenta giorni dall'invito medesimo e anche prima della realizzazione, da parte dell'Istituto medesimo, delle eventuali altre garanzie che lo stesso potesse a qualunque titolo detenere, quanto dovuto dalla "Impresa finanziata" nel caso che questa mancasse, per qualsiasi motivo, alla puntuale esecuzione degli obblighi assunti.

Resta inoltre convenuto che, in deroga all'art. 1957 c.c., l'Istituto è dispensato dall'onere di agire contro la debitrice principale e gli altri coobbligati entro i termini previsti dalla predetta norma.

Luogo, ...; data

Firme

.....

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

(PROTOCOLLO D'INTESA ABI-CONFIINDUSTRIA- MARZO 2005)

PREMESSE

- Tra la società/Ditta/Ente ...(di seguito denominata "Società") e la Società/Ditta/Ente (di seguito denominata "Beneficiario") intercorre un rapporto di ...;

- ai sensi del contratto... la Società si è dichiarata disponibile a far rilasciare una garanzia autonoma a prima richiesta (di seguito denominata “Garanzia”) in favore del beneficiario, consistente nel pagamento di una somma di denaro determinata;

- il Garante intende prestare la Garanzia alle condizioni di seguito indicate

1. OGGETTO DELLA GARANZIA AUTONOMA

Oggetto del presente contratto è la prestazione di una garanzia autonoma a prima richiesta e non di una fidejussione. Il Garante, nell'interesse della Società indicata nelle Premesse al presente atto, si impegna irrevocabilmente, direttamente e autonomamente nei confronti del Beneficiario, al pagamento delle somme oggetto della presente Garanzia che sono stabilite nella misura massima e onnicomprensiva di capitale, interessi, oneri e spese, pari a Euro L'ammontare complessivo della Garanzia è da intendersi decurtato degli importi pagati a seguito di eventuali escussioni parziali.

La Garanzia sarà onorata a prima richiesta scritta, ai sensi del successivo articolo, restando esclusa, per il Garante, la possibilità di sollevare eccezioni connesse all'adempimento del Contratto, indipendentemente dalla validità ed efficacia dello stesso e restando prive di effetto eventuali eccezioni opponibili da parte della Società, dei suoi successori o aventi causa e/o terzi, relative all'esecuzione del Contratto, fatta salva l'instaurazione di procedimenti giudiziari, anche di natura cautelare.

2. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il Garante è tenuto al pagamento dell'importo indicato all'articolo precedente esclusivamente contro presentazione di richiesta scritta di escussione da parte del Beneficiario, inviata nel rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo 5 e [vedi testi alternativi seguenti a) oppure b)] contenente tutti gli elementi per l'escussione della presente Garanzia:

[a) contenente le dichiarazioni di seguito indicate e riportate testualmente:

- Il Beneficiario dichiara di essere creditore della Società per l'importo di Euro .. a titolo di ...

- il Beneficiario avanza al Garante formale richiesta di escussione della Garanzia per un importo di Euro....per un importo di Euro....quale differenza tra l'importo della presente Garanzia e il pagamento parziale ricevuto] oppure

[b) ... redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato sub...- che fa parte integrante della presente Garanzia – il quale risulti, a pena di nullità, debitamente sottoscritto e completato in ogni sua parte]

3. DURATA DELLA GARANZIA

La Garanzia sarà valida fino alla data del Trascorsi giorni da tale scadenza senza che sia pervenuta al Garante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 5, alcuna richiesta di escussione della Garanzia, la stessa si intenderà automaticamente, incondizionatamente e irrevocabilmente estinta e priva di ogni effetto, indipendentemente dalla restituzione del presente atto ovvero nel caso in cui il Beneficiario abbia formalmente comunicato al Garante la corretta esecuzione del contratto sottostante. Resta inoltre inteso che ogni pagamento effettuato dal Beneficiario alla Società, che il Beneficiario abbia dichiarato al Garante essere effettuato in esecuzione del contratto sottostante al quale la garanzia attiene, e/o ogni pagamento effettuato dal Garante al Beneficiario a fronte di escussione della presente Garanzia comporterà la diminuzione per pari ammontare dell'importo massimo complessivo della presente Garanzia.

4. OBBLIGO DI COOPERAZIONE DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario è tenuto a cooperare con il Garante al fine di facilitare ogni sua azione di recupero, fornendo su semplice richiesta del Garante, la documentazione pertinente.

5. FORMA E INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente Garanzia, ivi compresa la richiesta di escussione, devono essere fatte, a pena di nullità esclusivamente in forma scritta ed inviate presso la sede del Garante ovvero presso la filiale del Garante che ha prestato la Garanzia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento debitamente sottoscritta (E' facoltà della singola Banca includere, quale valida forma di comunicazione – in particolare nel caso di garanzie indirette – l'invio delle comunicazioni via Swift; qualora si scegliesse questa opzione, il capoverso "E' condizione di validità responsabilità della banca" andrà integralmente omissis).

(E' condizione di validità della richiesta di escussione che la relativa firma di sottoscrizione sia formalmente convalidata sotto la propria responsabilità dalla banca) oppure (per il tramite della banca che provvederà a convalidare sotto la propria responsabilità i poteri di firma di chi sottoscrive per il Beneficiario).

6. Riferimento normativo convenzionale

La Garanzia è soggetta alle Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)" - Pubb. n. 458 della Camera di Commercio Internazionale.

Luogo, ...; data, ...

Firme

.....

CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE ALLE FIDEIUSSIONI SENZA INDICAZIONE DI LIMITE MASSIMO A GARANZIA DI QUALUNQUE OPERAZIONE BANCARIA (FIDEIUSSIONE OMNIBUS) (1)

Spett. le (....)

Con la presente, (vi comunico di costituirmi fideiussore) oppure (vi comunichiamo di costituirci fideiussore) del.... e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di Euro ... per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, deposito cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi, fermo restando per le garanzie fideiussorie quanto

previsto dall'art. 1948 c.c.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

1. OGGETTO DELLA GARANZIA

La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

2. SOLIDARIETÀ E INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI

Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal fideiussore stesso.

3. RECESSO DALLA GARANZIA

Il recesso del fideiussore della garanzia non è efficace nei confronti della banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto e... (2)

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è efficace nei confronti della banca, ai sensi del precedente comma 1, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il fideiussore può recedere dalla fideiussione, con l'effetto che il fideiussore stesso sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del precedente c. 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore e ancora in circolazione.

4. INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DEL RAPPORTO GARANTITO

Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.

La banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, la banca comunica al fideiussore, nei limiti e alle condizioni ivi previsti – le medesime informazioni con cadenza ... e secondo le modalità di comunicazione indicate nell'allegato modulo.

5. PAGAMENTO DEL FIDEIUSSORE

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza la banca dà tempestiva comunicazione al fideiussore.

6. RECESSO DAL RAPPORTO GARANTITO

La banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità e i termini contrattualmente previsti.

7. EFFICACIA DELLA FIDEIUSSIONE

La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.

8. INVIO DELLA CORRISPONDENZA AL FIDEIUSSORE

L'invio al fideiussore di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca – anche relative al presente contratto – saranno fatti al fideiussore con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

9. SEGNALAZIONE DELLA GARANZIA

Il fideiussore autorizza espressamente la banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

10. CLAUSOLA NON APPLICABILE AI CONSUMATORI

Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'artt. 1469 bis, c. 2 c.c., a favore di un soggetto che rivesta la medesima qualità – fatto salvo diverso specifico accordo in tal senso con il fideiussore stesso – non si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 1 (pagamento “a semplice richiesta”).

Luogo, ...; data

Firme

.....

Note:

(1) È riprodotta la traccia di fideiussione omnibus concordata tra ABI e associazione dei consumatori, come emendata a seguito del Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 (Circolare ABI, 26.9.2005, n. 4231).

(2) La clausola va integrata prevedendo il termine trascorso il quale diviene efficace nei confronti della banca la comunicazione di recesso.

5. Check-list

Si propone una check-list utile per tenere sotto controllo le verifiche alle quali è tenuto l'ente beneficiario al momento della presentazione della garanzia finanziaria e in corso di rapporto.

La g.f. risulta rilasciata con le modalità previste dalla legge?	☐ cauzione ☐ fideiussione bancaria ☐ polizza fideiussoria
Il fideiussore è un soggetto autorizzato a rilasciare la g.f.?	☐ banca ☐ intermediario finanziario non bancario ☐ confidi ☐ impresa di assicurazione
Verifiche sugli istituti bancari	☐ iscrizione nell'albo delle banche ☐ esistenza di annotazioni ☐ autorizzazione al rilascio di garanzie
Verifiche sugli intermediari finanziari o confidi	☐ iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB ☐ autorizzazione al rilascio di garanzie
Verifiche sulle imprese di assicurazione	☐ iscrizione nel registro delle imprese di assicurazione ☐ abilitazione all'esercizio del ramo cauzioni
Verifiche sulla contraffazione	☐ controllo degli estremi di identificazione del fideiussore ☐ verifica telematica del contratto
Verifiche sulla solvibilità del fideiussore	☐ consultato il bilancio ☐ verificati gli indicatori di adeguatezza patrimoniale / la relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)
Verifiche sul contenuto del contratto	☐ conformità al modello di cui alla DGR 25-4754 del 14/12/2006 ☐ corretta individuazione del soggetto obbligato, dell'oggetto della fideiussione, del beneficiario
Verifiche periodiche	☐ data di scadenza del contratto ☐ acquisizione delle quietanze di rinnovo ☐ modifica delle parti (fideiussore, obbligato) ☐ coerenza dell'oggetto della g.f. con lo stato del procedimento ☐ necessità di rimodulazione della garanzia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

*Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte
Piano Attività Semplificazione 2025 e Stato di Avanzamento
Procedura P.2 BONIFICHE*

***Vademecum per i comuni
sull'iter procedurale della bonifica***

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Gruppo di lavoro

Nome e Cognome	Profilo professionale
Antonio Tursi	Chimico-fisico
Claudia Borgarello Maurizio Piazzardi	Referenti di Procedura Complessa

Elaborato per	Regione Piemonte – Settore A1621A
Data consegna	Versione finale - 31 ottobre 2025
Modalità di consegna	E-mail
Ente Ricevente	Regione Piemonte – Settore A1621A



Sommario

1. Premessa	3
1. Il procedimento di bonifica	5
1.1 Attuale quadro normativo	5
1.2 Definizioni	5
2. La Procedura ordinaria (art. 242, D.lgs. 152/06)	8
2.1. Comunicazioni/notificazioni di potenziale contaminazione	10
2.2. Misure di prevenzione e Messa in Sicurezza d'emergenza (MISE)	10
2.3. Autocertificazione e chiusura del procedimento per $C < CSC$	11
2.4. Superamento delle CSC e comunicazioni obbligatorie.....	11
2.5. Piano della Caratterizzazione.....	12
2.6. Analisi di rischio sito-specifica	16
2.7. Progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente	18
2.8. Certificazione di avvenuta bonifica	19
3. Le procedure semplificate	21
3.1. Bonifica dei suoli - art. 242-bis, D.lgs. 152/06 (interventi sui suoli in genere).....	21
3.2. Siti di ridotte dimensioni (art. 249, D.lgs. 152/06)	25
3.3. Punti vendita carburante (D.M. 31/2015)	29
3.4. Interventi nelle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (D.M. 46/2019 e art. 241, D.lgs. 152/06)	32
Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. Altre casistiche	37
4.1. Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica - art. 242-ter, D.lgs. 152/06.....	37
4.5. Interventi sostitutivi (articolo 250 – D.Lgs. 152/2006)	39
5. APPENDICE 1 – Esempi di format da utilizzare nelle diverse fasi dei procedimenti.....	41



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

1. Premessa

Attualmente il suolo è considerato uno dei substrati ambientali più a rischio. Infatti, non essendo una risorsa rinnovabile, la sua esposizione a numerose fonti di inquinamento e l'avvento crescente delle attività industriali ed edilizie tendono a comprometterne la conservazione. L'esaurimento di questa risorsa causerà un'incommensurabile perdita di valore e, di fatto, potrebbe danneggiare interi ecosistemi e quindi la sopravvivenza umana. Pertanto, la legislazione ambientale è oggi più che mai focalizzata verso la ricerca di strumenti e strategie che possano conciliare esigenze quali lo sviluppo urbano con la tutela della matrice ambientale. In effetti, è necessario trovare un equilibrio tra gli interessi sociali, economici, ambientali e legislativi che inevitabilmente coesistono e sono considerati fondamentale ed imprescindibili per il benessere pubblico.

E' irrealistico e sbilanciato, infatti, prevedere cessazioni o sospensioni di attività come l'edilizia o l'industria, che sono estremamente vitali per le comunità sotto diversi ambiti, in particolare economico e sociale.

Il ruolo, dunque, della disciplina normativa in ambito ambientale quanto sociale ed urbanistico è inevitabilmente quello di promuovere istituti che garantiscano il raggiungimento di questi risultati, senza arrecare danno alle matrici ambientali.

Le opere e le attività di bonifica, sicuramente, rientrano in tale ambito. La bonifica, infatti, è in grado di rendere il sito e il suolo esistente nuovamente fruibili e idonei alla pianificazione urbanistica o all'utilizzo da parte della comunità mediante la rimozione di sostanze inquinanti presenti nell'area oggetto delle attività. Oltre a ciò, l'impiego di strategie estremamente efficaci consente il riutilizzo dei terreni dismessi, riducendo o addirittura eliminando il consumo di spazi verdi o superficie incontaminate.

Nonostante gli obiettivi sopra esposti siano stati più volte citati come target internazionali, europei e nazionali, lo scenario normativo in materia di bonifica è soggetto a numerose criticità di carattere amministrativo, tecnico ed economico. In effetti, l'assenza di incentivi finanziari statali ed europei adeguati, oltre alle attività di bonifica sul campo inevitabilmente onerose, tende a favorire l'abbandono o il mancato recupero favorendo le attività di costruzione ex-novo su aree che potrebbero essere sfruttate per altri scopi sociali e ricreativi.

Partendo dall'analisi etimologica del termine "*bonifica*", di derivazione latina, ovvero il frutto dell'incontro di *bonum* e *facere*, la cui connotazione è volta a definire un'attività tesa a "*fare un bene*" o a "*migliorare*", è chiaro che le operazioni di bonifica hanno lo scopo di migliorare il patrimonio comunitario e sociale andando a contrastare i fenomeni di derivazione antropica che generano un peggioramento degli ecosistemi a beneficio del progresso umano ed industriale. La bonifica, infatti, inizialmente inquadrata come azione da svolgere in zone lacustri e paludose, si è progressivamente dilatata come attività che riguarda tutto il territorio, al fine del mantenimento della salubrità generale, tenendo conto della conservazione dell'assetto territoriale mediante l'esecuzione di opere e azioni a salvaguardia dell'interesse generale, oltre a sancire un profilo di ripristino, ripartizione e di *restitutio in integrum* dell'ambiente contaminato dalle attività dell'uomo con chiaro riferimento al sistema del risarcimento per equivalente.

La disciplina attualmente vigente è dettata dagli articoli 239 e seguenti del Codice dell'ambiente e dai cinque allegati alle relative norme, costituenti la parte tecnica.

Tale istituto è periodicamente aggiornato dal Legislatore e consuetamente soppesato ed incluso nell'ambito delle più importanti manovre economiche e sociali intervenute negli ultimi anni (cfr. *Decreto Semplificazioni* del 2020), al fine di permettere l'adozione di misure di sviluppo e di semplificazione per il Paese.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Il presente elaborato relativo all'*iter del Procedimento di Bonifica dei Siti Contaminati* è volto all'approfondimento dell'istituto della bonifica e, allo stesso tempo, orientato ad analizzare le possibili criticità nell'applicazione del principio comunitario del "*chi inquina paga*" con la individuazione del ruolo tecnico-operativo della Pubblica Amministrazione.

Di fatto, le attività racchiudibili nel più ampio genere della bonifica sono molto differenziate al loro interno e i soggetti chiamati a porle in essere sono i più vari.



1. Il procedimento di bonifica

1.1 Attuale quadro normativo

L'inquadramento normativo non può prescindere dal Testo Unico Ambientale che è il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152. La Parte Quarta del decreto legislativo è dedicata alla bonifica dei siti contaminati, in particolare al titolo V.

Collegato al Testo Unico Ambientale, ovvero alla norma di riferimento a cui dobbiamo rivolgerci per gestire tutto il procedimento, sono presenti una serie di norme di attuazione che disciplinano aspetti specifici della normativa sulle bonifiche: in particolare, la Legge del 24 marzo 2012 n. 28, che introduce il concetto di materiali di riporto, vale a dire terreni di origine antropica legati cioè ad attività di movimentazione di materiali da scavo (per esempio tipicamente riempimenti dei sottofondi che vengono realizzati in fase di costruzione di un'opera); questa legge contiene indicazioni precise su come gestire questa tipologia di materiali nell'ambito di una bonifica di un sito contaminato.

Un'altra norma importante è il Decreto Ministeriale n. 31 del 2015 che disciplina i procedimenti bonifica specifici per i punti vendita carburanti; questa tipologia di attività è regolamentata in maniera puntuale per la specificità proprio del tipo di attività.

E' presente, inoltre, il Decreto Ministeriale n. 46 del 2019 dedicato alla bonifica delle aree agricole: emesso a seguito della necessità di definire degli standard differenti rispetto a quelli previsti dal Testo Unico Ambientale, con lo scopo di raggiungere obiettivi specifici di qualità ambientale nelle aree agricole ai fini della produzione alimentare o della gestione di allevamenti, finalizzati sempre alla produzione alimentare.

Infine, è importante citare la Legge n. 108 del 2021, che definisce quali devono essere le operazioni per gestire i materiali di riporto, ovvero introduce l'obbligo dei test di cessione e, soprattutto, equipara i materiali di riporto ai suoli di origine naturale; questo permette di gestire i materiali di riporto potrà all'interno dei procedimenti di bonifica e non verranno qualificati come rifiuti con tutte le conseguenze che la normativa generale sui rifiuti prevede.

Per quanto riguarda la normativa regionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:

- L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
- L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
- L.R. n. 3 dell'11 marzo 2015

con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.

1.2 Definizioni

Ai fini del presente documento, si applicano le definizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs. 152/2006, nonché quelle di cui all'art. 2 del D.M. 31/2015 e all'art. 2 del D.M. 46/2019:

- **sito**: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti (art. 240, c. 1, lett. a);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- **concentrazioni soglia di contaminazione (CSC):** i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati (art. 240, c. 1, lett. b);
- **concentrazioni soglia di rischio (CSR):** i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito (art. 240, c. 1, lett. c);
- **sito potenzialmente contaminato:** un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) (art. 240, c. 1, lett. d);
- **sito contaminato:** un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati (art. 240, c. 1, lett. e);
- **sito non contaminato:** un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica (art. 240, c. 1, lett. f);
- **sito con attività in esercizio:** un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività (art. 240, c. 1, lett. g);
- **sito dismesso:** un sito in cui sono cessate le attività produttive (art. 240, c. 1, lett. h);
- **misure di prevenzione:** le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia (art. 240, c. 1, lett. i);
- **misure di riparazione:** qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi (art. 240, c. 1, lett. l);
- **messa in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (art. 240, c. 1, lett. m);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- **messa in sicurezza operativa:** l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione delle contaminazioni all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate (art. 240, c. 1, lett. n);
- **messa in sicurezza permanente:** l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici (art. 240, c. 1, lett. o);
- **bonifica:** l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) (art. 240, c. 1, lett. p);
- **ripristino e ripristino ambientale:** gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici (art. 240, c. 1, lett. q);
- **inquinamento diffuso:** la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine (art. 240, c. 1, lett. r);
- **analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica:** analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 240, c. 1, lett. s);
- **condizioni di emergenza:** gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio: 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 4) pericolo di incendi ed esplosioni (art. 240, c. 1, lett. t);
- **area agricola:** la porzione di territorio destinata alle produzioni agroalimentari (art. 2, co. 1, lett. a, del D.M. 46/2019);
- **produzioni agroalimentari:** le attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano (art. 2, co. 1, lett. b, del D.M. 46/2019);
- **valutazione di rischio:** valutazione complessiva degli elementi di potenziale rischio ambientale e sanitario associato all'esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta secondo i criteri di cui all'allegato 3 del D.M. 46/2019 (art. 2, co. 1, lett. c, del D.M. 46/2019);
- **valore di fondo geochimico:** distribuzione di una sostanza nel suolo derivante dai processi naturali, con eventuale componente antropica non rilevabile o non apprezzabile (art. 2, co. 1, lett. d, del D.M. 46/2019).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

2. La Procedura ordinaria (art. 242, D.lgs. 152/06)

L'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 individua la procedura ordinaria e detta le procedure operative e amministrative da seguire per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati o potenzialmente contaminati.

La procedura ordinaria è applicata alle seguenti fattispecie:

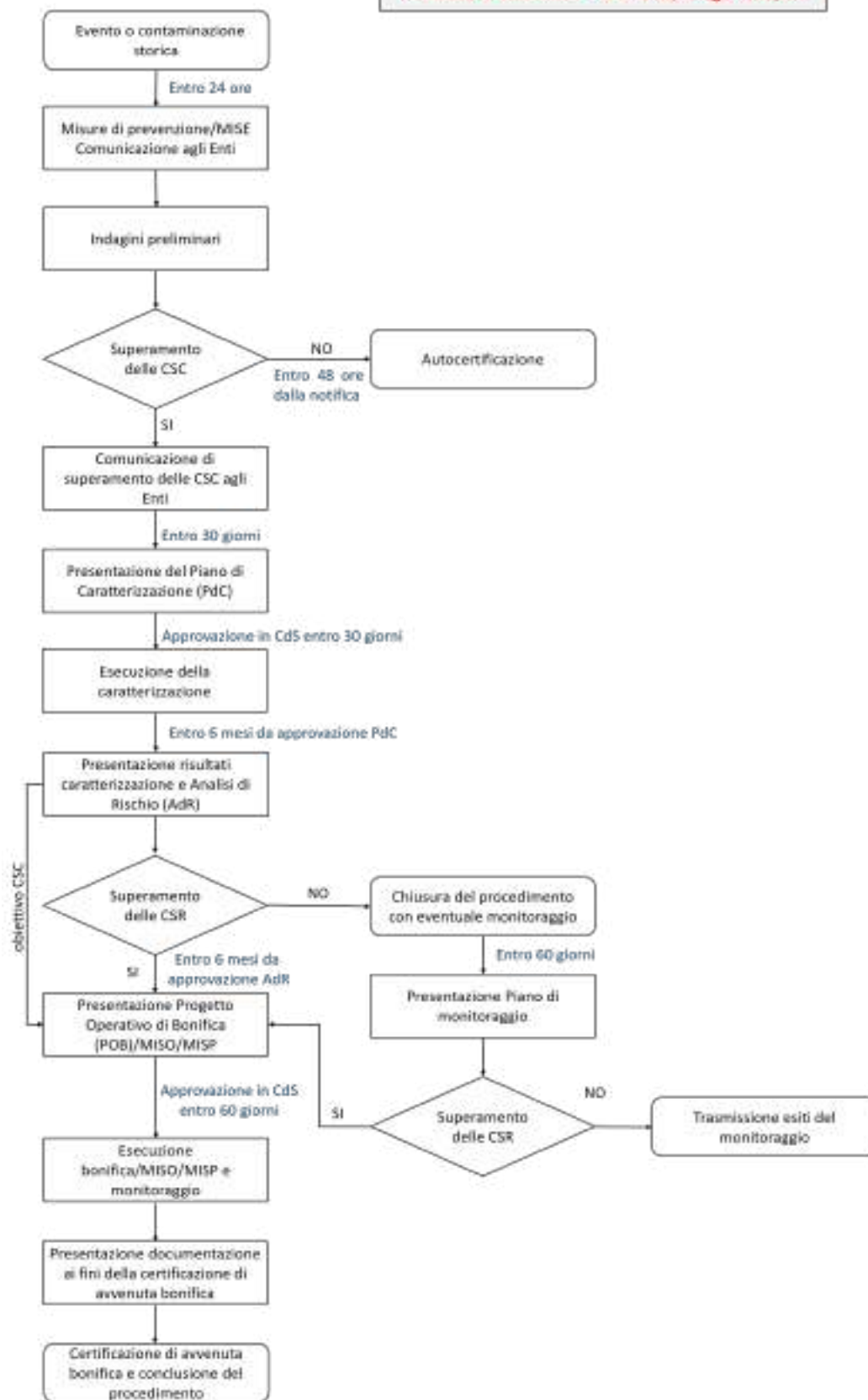
- a) tutti i casi in cui si verifica un evento che “sia potenzialmente in grado di contaminare il sito”;
- b) in caso di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

La procedura ordinaria è caratterizzata da fasi consecutive sia dal punto di vista materiale che temporale di cui verrà data descrizione nei successivi paragrafi.

Per ogni fase viene fornita una descrizione generale, vengono identificate le attività che la Pubblica Amministrazione deve compiere per lo svolgimento della fase, gli atti amministrativi conseguenti nonché le relative tempistiche e viene proposta un'ipotesi di modulistica che può essere usata la fine di agevolare sia il proponente che la Pubblica Amministrazione nella gestione complessiva dell'iter del procedimento



Procedura ordinaria – art. 242, D.Lgs. 152/06





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

2.1. Comunicazioni/notificazioni di potenziale contaminazione

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione al comune, alla provincia, alla Regione nonché al Prefetto della provincia che nelle 24 ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi (art. 304, co. 2).

La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Si consiglia di aprire un fascicolo relativo al sito contenente:

- i dati della segnalazione a futura memoria (data comunicazione, soggetto operante sul sito a tale data, rilievi ARPA, soggetti coinvolti e a quale titolo, etc);
- tipologia di area da PRGC vigente e destinazione d'uso;
- l'individuazione dei soggetti proprietari della/e particella/e catastale/i dalla data di presumibile contaminazione alla data in cui è stata accertata la contaminazione (anche attraverso l'eventuale ricostruzione delle vicende societarie – visure catastali e in conservatoria).

Non è necessaria la redazione di atti amministrativi specifici. La segnalazione deve essere protocollata e archiviata nel fascicolo.

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format A) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

2.2. Misure di prevenzione e Messa in Sicurezza d'emergenza (MISE)

Contemporaneamente all'invio della comunicazione/notifica di potenziale contaminazione, il responsabile dell'inquinamento deve avviare le operazioni di prevenzione o messa in sicurezza di emergenza.

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Si suggerisce di richiedere al soggetto che sta effettuando gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza una relazione contenente informazioni tecniche ed ambientali sull'evento e sul sito.

Il procedimento, in questa fase, può differenziarsi in due diverse casistiche:

Caso 1. Gli interventi permettono la rimozione delle sostanze inquinanti o delle sorgenti di contaminazione con il ripristino della situazione iniziale entro 30 giorni.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Autocertificazione del proponente e chiusura procedimento per $C < CSC$ (determina dirigenziale – paragrafo 2.3);

2) **Caso 2.** Gli interventi non si concludono nei 30 giorni e trasformano le attività di MISE in una bonifica ambientale. Avvio del procedimento di bonifica (dal paragrafo 2.4 in avanti);

2.3. Autocertificazione e chiusura del procedimento per $C < CSC$

Una volta attuate le necessarie misure di prevenzione, il responsabile dell'inquinamento, svolge, nelle zone interessate, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento.

Nel caso in cui i risultati delle indagini preliminari, anche a seguito delle attività di MISE, accertino il non superamento delle CSC, il soggetto obbligato o il proprietario/gestore dell'area non responsabile provvede al ripristino dell'area, dandone notizia agli Enti competenti con un'apposita autocertificazione che conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo che possono essere svolte, anche a campione, dall'Autorità competente individuata nella Provincia (ex artt. 197, 242, co. 12 e 248, D.lgs. 152/06), nei successivi 15 giorni.

L'ARPA effettua le attività e i campionamenti finalizzati alla verifica dell'autocertificazione di mancata necessità di bonifica, su richiesta dell'Amministrazione competente per il controllo.

Qualora ritenuto necessario il responsabile dell'inquinamento o il soggetto interessato non responsabile è tenuto a mettere a disposizione dell'ARPA gli apprestamenti tecnici per l'esecuzione delle verifiche e dei controlli occorrenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, co. 3 del D.lgs. 152/06, dandone comunicazione entro 15 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione.

Nel caso gli esiti delle eventuali indagini di verifica e controllo da parte dell'ARPA diano esito positivo si perfeziona la chiusura del procedimento.

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

In caso di non superamento delle CSC, ai fini della chiusura del procedimento è necessaria una Determina Dirigenziale e/o una Delibera di Giunta Comunale in cui si prende atto dell'autocertificazione presentata e della documentazione allegata all'autocertificazione deliberando la chiusura del procedimento.

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format C) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

2.4. Superamento delle CSC e comunicazioni obbligatorie

Nel caso in cui, a seguito delle indagini preliminari, si rilevino dei superamenti delle CSC, anche per un solo parametro (secondo i valori di CSC per suolo, sottosuolo e acque sotterranee stabiliti dall'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006), il soggetto obbligato o interessato dovrà procedere agli ulteriori



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

adempimenti e dando immediata comunicazione al Comune ed alle Province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Si suggerisce di verificare se le informazioni riportate nella comunicazione corrispondono a quelle già inserite nella Comunicazione di potenziale contaminazione e misure di prevenzione e messa in sicurezza, soprattutto relativamente a:

- proprietario del sito;
- il soggetto responsabile dell'inquinamento (solamente se conosciuto);
- particelle catastali interessate
- tipologia di inquinanti
- matrici ambientali interessate

La comunicazione va inserita nel fascicolo del sito organizzato in fase iniziale.

Modulistica dedicata di riferimento e contenuti minimi della comunicazione

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format B) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

2.5. Piano della Caratterizzazione

Questa fase si divide in quattro momenti ben distinti:

1. la presentazione del Piano di Caratterizzazione
2. la realizzazione del Piano
3. la presentazione dei risultati del Piano
4. l'approvazione o il rigetto dei risultati del Piano

1. Presentazione del Piano di Caratterizzazione

Nei successivi 30 giorni dall'accertamento del superamento delle CSC di cui al paragrafo 2.4, il responsabile dell'inquinamento (o altro soggetto interessato) presenta alle amministrazioni competenti, nonché alla Regione, il Piano di Caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Piano della Caratterizzazione è condotto secondo i criteri di cui all'Allegato 2 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e le attività in situ devono essere attuate secondo le disposizioni indicate nel "Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati - APAT 43/2006" e secondo metodiche analitiche ufficialmente riconosciute.

Allo stesso tempo, un cronoprogramma operativo delle attività deve essere condiviso con ARPA per consentirne l'attività di controllo mediante l'esecuzione delle controanalisi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Nel caso in cui venga confermato il superamento di anche solo un parametro delle CSC, sarà obbligatorio per il soggetto responsabile della contaminazione effettuare la c.d. Analisi di Rischio sito-specifica.

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Poiché questa fase si presenta abbastanza complessa è stata predisposta una tabella in cui si riportano sinteticamente le diverse attività, con particolare richiamo all'utilizzo della Conferenza dei Servizi Istruttoria nel caso in cui la documentazione dovesse rivelarsi carente e, soprattutto, fosse da subito chiara la necessità di ricorrere ad indagini aggiuntive.

Si specifica che la Conferenza dei Servizi Istruttoria (CdS Istruttoria) serve per esaminare contestualmente gli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi, raccogliendo informazioni e pareri da varie amministrazioni per coordinarli e giungere a una soluzione, ma ha una natura puramente consultiva e non ha poteri decisionali. Il suo scopo è di favorire il confronto e la collaborazione tra le amministrazioni e gli altri soggetti coinvolti per approfondire aspetti complessi e trovare soluzioni condivise.

Ente/AC/ Soggetto	Attività	Atti amministrativi
Proponente	Invio della documentazione inerente il progetto del Piano di Caratterizzazione	
Comune	Ricezione documentazione da proponente	- Necessario numero protocollo - Verifica della presenza di tutti gli elaborati previsti
Comune	Valutazione e confronto con ARPA, ASL, CM o Provincia per valutazioni tecniche su documentazione presentata	- Note di comunicazione e scambio informazioni in maniera informale
Comune	Eventuale convocazione di CdS istruttoria (art. 14 L241/90) per allineamento tra enti o tra enti-proponente	- Convocazione - Verbale CdS istruttoria
Comune	CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90	- Convocazione con scelta della modalità (asincrona o sincrona)
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	- Verbale CdS decisoria
Comune	Redazione ed emissione di determina con prescrizioni ed indicazione dei tempi per ricezione documentazione integrativa (se necessario)	- Determina Dirigenziale
Comune	Redazione ed emissione di determina di approvazione del Piano e indicazione del cronoprogramma di realizzazione delle attività previste dal Piano, in capo al proponente	- Determina Dirigenziale

A valle dell'approvazione del Piano di Caratterizzazione da parte del Comune, il proponente ha 6 mesi di tempo per realizzare tutte le attività.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Nel caso in cui, il Piano della Caratterizzazione non pervenisse da parte del soggetto responsabile (o obbligato o interessato) entro i tempi dettati dalla normativa (entro 30 giorni dall'accertamento dei superi delle CSC), il Comune può comunicare il ritardo e procedere ad una eventuale diffida.

Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere.

Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

Il procedimento può essere attivato, oltre che dal responsabile, anche dai soggetti interessati (proprietario o utilizzatore dell'area, curatore fallimentare, ecc.) o dalle Pubbliche Amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di CSC.

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format D) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

2. Realizzazione del Piano di Caratterizzazione

Questa fase è integralmente in capo al soggetto proponente.

Si suggerisce che l'ente responsabile del procedimento monitori lo svolgimento delle attività al fine di verificare che esse si stiano svolgendo nei tempi e nei modi previsti dal Piano presentato.

E' possibile che durante questo periodo, mentre si eseguono le indagini, emergano ulteriori problematiche che possono essere legate ad esempio:

- ad una maggiore estensione della contaminazione (più particelle coinvolte e/o diversi proprietari);
- alla presenza di altri contaminanti o di altre matrici coinvolte;

In questi casi è opportuno procedere alla convocazione di un Tavolo Tecnico o di una Conferenza dei Servizi Istruttoria a cui invitare tutti gli enti coinvolti dal procedimento, col fine di esaminare la situazione e decidere come procedere.

In questo caso verrà redatto un nuovo verbale della CdS e verrà emessa una nuova Determina Dirigenziale contenente le conclusioni a cui è giunta la Conferenza.

Inoltre, al fine di tenere traccia di ogni variazione, soprattutto per i siti più complessi e/o di grandi dimensioni, si suggerisce di procedere secondo questo schema ogni qualvolta dovessero emergere tematiche che non possono essere gestite in autonomia dall'ente.



3-4. Presentazione dei risultati del Piano e approvazione o rigetto

Una volta concluse le indagini approvate precedentemente, il proponente presenta agli enti i risultati del Piano di Caratterizzazione.

La caratterizzazione può concludersi in due modi:

- attestazione del non superamento delle CSC: il proponente presenta esclusivamente i risultati della caratterizzazione medesima richiedendo la chiusura del procedimento.
- attestazione del superamento delle CSC: il procedimento passa alla successiva fase dell'Analisi di Rischio

Ente/AC/ Soggetto	Attività	Atti amministrativi
Proponente	Invio dei risultati del Piano di Caratterizzazione	
Comune	Ricezione documentazione da proponente	- Necessario numero protocollo - Verifica della presenza di tutti gli elaborati previsti
Comune	Valutazione e confronto con ARPA, ASL, CM o Provincia per valutazioni tecniche su documentazione presentata	- Note di comunicazione e scambio informazioni in maniera informale
Comune	Eventuale convocazione di CdS istruttoria (art. 14 L241/90) per allineamento tra enti o tra enti-proponente	- Convocazione - Verbale CdS istruttoria
Comune	CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90	- Convocazione con scelta della modalità (asincrona o sincrona)
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	- Verbale CdS decisoria
Comune	Redazione ed emissione di determina di approvazione dei risultati del Piano e chiusura procedimento	- Determina Dirigenziale
Comune	Redazione ed emissione di determina di approvazione dei risultati del Piano e definizione dei tempi e dei modi di presentazione dell'Analisi di Rischio	- Determina Dirigenziale

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format E) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

2.6. Analisi di rischio sito-specifica

L'Analisi di Rischio è una fase complessa che ha come risultato più scenari.

Nel caso in cui i risultati della caratterizzazione attestino un superamento delle CSC, il responsabile della contaminazione o, comunque, il proponente definisce il modello concettuale del sito (MCS), con individuazione degli obiettivi della bonifica, secondo una delle seguenti modalità:

1. risanamento del sito fino alle CSC (progetto di bonifica – paragrafo 2.7);
2. presentazione, unitamente ai risultati della caratterizzazione, dell'Analisi di Rischio sito specifica per la determinazione delle CSR:
 - $C < CSR$
 - CSC superamento al POC accertabile solo dopo la realizzazione del monitoraggio (progetto di bonifica – paragrafo 2.7)
 - $C > CSR$ (progetto di bonifica – paragrafo 2.7)

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

CASO 1 - $C < CSR$ senza piano di monitoraggio

Nel caso in cui gli esiti della procedura dell'Analisi di Rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR ($C < CSR$) e non vi sia superamento delle CSC al POC, la CdS approva tali risultati e il Comune con Determina Dirigenziale chiude il procedimento.

CASO 2 - $C < CSR$ con piano di monitoraggio

È molto frequente il caso in cui venga prescritto lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione. Tale monitoraggio può avere durata molto variabile e dipende dalle caratteristiche della contaminazione e del sito.

In questo caso la Determina Dirigenziale che chiude il procedimento con l'AdR deve fare specifico riferimento alle caratteristiche del monitoraggio:

- soggetto che esegue il monitoraggio;
- modalità (matrici ambientali oggetto di monitoraggio e l'ubicazione dei punti di prelievo, parametri da sottoporre a controllo)
- frequenza e la durata del monitoraggio;
- scadenze nella presentazione dei rapporti di monitoraggio (di solito ogni 3 mesi) per valutazioni intermedie che possono anche portare alla chiusura del procedimento prima della conclusione prevista inizialmente dal monitoraggio.

Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia, all'ARPA ed all'ASL competente inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. In conclusione, ARPA effettua attività di verifica e controllo finale del sito.

Ove le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle CSR o CSC, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di messa in sicurezza (permanente o operativa) o di bonifica.



Ente/AC/ Soggetto	Attività	Atti amministrativi
Proponente	Trasmissione dei risultati del Piano di Caratterizzazione	
Comune	Ricezione documentazione da proponente	- Necessario numero protocollo - Verifica della presenza di tutti gli elaborati previsti
CASO 1 – C < CSR SENZA MONITORAGGIO		
Comune	CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90	- Convocazione con scelta della modalità (asincrona o sincrona)
	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	- Verbale CdS decisoria
	Redazione ed emissione di determina di approvazione dell'AdR senza necessità di monitoraggio e chiusura del procedimento	Determina Dirigenziale
CASO 2 – C < CSR CON MONITORAGGIO		
Comune	CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90	Convocazione con scelta della modalità (asincrona o sincrona)
	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	Verbale CdS decisoria
	Redazione ed emissione di determina per la prescrizione del Piano di monitoraggio	Determina Dirigenziale
Proponente	Presentazione Piano di Monitoraggio	Necessario numero protocolli Verifica della presenza di tutti gli elaborati previsti
Comune	CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90	Convocazione con scelta della modalità (asincrona o sincrona)
	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	Verbale CdS decisoria
	Redazione ed emissione di determina per l'approvazione del monitoraggio	Determina Dirigenziale
SCADENZA MONITORAGGIO		
Comune	Verifica il raggiungimento degli obiettivi di bonifica per tramite dell'ARPA. Se la verifica è positiva il procedimento viene chiuso.	
	Qualora gli obiettivi della bonifica non venissero raggiunti, il procedimento continua	Convocazione tavolo tecnico per valutare la continuazione del procedimento (ad es. nuove tecnologie di bonifiche, nuovi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

		obiettivi, etc...)

Eventuali vincoli e restrizioni all'utilizzo dell'area individuati all'esito dell'analisi di rischio sito specifica, così come le condizioni che rendono accettabile il rischio evidenziate nello studio approvato, sono riportati, a cura del Comune, nel certificato di destinazione urbanistica, nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino

- Format E – Esiti della caratterizzazione e Analisi di Rischio
- Format F – Trasmissione Piano di monitoraggio
- Format G – Trasmissione degli esiti del Piano di Monitoraggio

e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

2.7. Progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente

Nel caso in cui

- gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che $C > CSR$
- vi sia superamento delle CSC al POC
- si decida di risanare il sito fino alle CSC

il soggetto responsabile o, comunque, il proponente sottopone al Comune, alla Provincia, ad ARPA, all'ASL competente e alla Regione, il progetto degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

Al fine di impedire l'ulteriore propagazione dei contaminanti, il progetto di bonifica, MISO/MISP è accompagnato da accurati piani di monitoraggio e controllo, proposti con l'obiettivo di controllare l'efficacia delle misure adottate.

Nel caso di MISO in siti con attività in esercizio il progetto indica se, all'atto della cessazione dell'attività, si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

Nel caso di progetti di MISO gli interventi sono articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività, ma nello stesso tempo sia garantita la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.



Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Ente/AC/ soggetto	Attività	Atti amministrativi
Proponente	Invio della documentazione inerente il Progetto di Bonifica	
Comune	Ricezione documentazione da proponente	- Necessario numero protocollo - Verifica della presenza di tutti gli elaborati previsti
Comune	Valutazione e confronto con ARPA, ASL, CM o Provincia per valutazioni tecniche su documentazione presentata	- Note di comunicazione e scambio informazioni in maniera informale
Comune	Eventuale convocazione di CdS istruttoria (art. 14 L241/90) per allineamento tra enti o tra enti-proponente	- Convocazione - Verbale CdS istruttoria
Comune	CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90	- Convocazione con scelta della modalità (asincrona o sincrona)
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	- Verbale CdS decisoria
Comune	Redazione ed emissione di determina con prescrizioni ed indicazione dei tempi per ricezione documentazione integrativa (se necessario)	- Determina Dirigenziale
Comune	Redazione ed emissione di determina di approvazione del Piano e indicazione del cronoprogramma di realizzazione delle attività previste, le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, nonché le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie	- Determina Dirigenziale

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format H) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

2.8. Certificazione di avvenuta bonifica

La Certificazione di avvenuta bonifica rappresenta l'atto amministrativo che chiude formalmente il procedimento. Al termine degli interventi di bonifica (o MISO/MISP), il proponente trasmette la



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

documentazione propedeutica al rilascio della certificazione inerente al completamento degli interventi e alla conformità del progetto di bonifica approvato (in capo alla Provincia).

In caso di progettazione per fasi, qualora quest'ultime fossero indipendenti, la Provincia o CM può procedere al rilascio della certificazione parziale e alla seguente rimodulazione delle garanzie tenendo conto delle attività eseguite; nello specifico, nel caso in cui gli obiettivi di bonifica individuati per le matrici suolo superficiale e suolo profondo siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, la Provincia o CM può procedere con l'emissione di una certificazione di avvenuta bonifica limitata alle predette matrici ambientali, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate e definite da progetto.

In questa fattispecie, il proponente deve effettuare un'analisi di rischio volta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee non generino un rischio per fruitori e altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso.

La certificazione del completamento degli interventi e di conformità al progetto approvato riporta i vincoli all'uso dell'area e le condizioni che rendono accettabile il rischio, evidenziati nell'analisi di rischio sito specifica approvata, qualora prevista;

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

La Provincia è chiamata a verificare la conformità dei lavori e delle opere di bonifica nonché degli obiettivi previsti dal progetto inizialmente approvato ed a rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica, in seguito ad esito positivo dell'accertamento (verifiche in contraddittorio effettuate da ARPA, nonché alla ricezione della corrispondente relazione tecnica finale).

La stessa costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune acquisisce i vincoli all'uso dell'area e le condizioni che rendono accettabile il rischio, i quali vengono riportati nel certificato di destinazione urbanistica, nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale e comunicate all'Ufficio tecnico erariale competente.

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Non è previsto uno specifico modulo per la richiesta di rilascio della certificazione



3. Le procedure semplificate

L'attuale normativa nazionale prevede procedure semplificate per la gestione e la bonifica di siti contaminati, soprattutto per aree di dimensioni ridotte o in caso di eventi accidentali.

Queste consentono di percorrere iter amministrativi e operativi più rapidi rispetto alla procedura ordinaria, permettendo di accelerare i tempi degli interventi di bonifica e semplificando alcuni passaggi amministrativi.

Nello specifico, tali procedure si articolano in:

- procedura semplificata per i casi in cui la bonifica, per la sola matrice suolo, venga effettuata con riduzione della contaminazione alle CSC (**art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006**).
- procedura semplificata specifica per le aree contaminate di ridotte dimensioni (**art. 249 del D.Lgs. n. 152/2006**).
- procedura semplificata specifica per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti (**D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015**).

3.1. Bonifica dei suoli - art. 242-bis, D.lgs. 152/06 (interventi sui suoli in genere)

L'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 disciplina la procedura semplificata specifica per i casi in cui l'operatore sia interessato a realizzare interventi di bonifica della sola matrice suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di CSC, relative alla destinazione d'uso del sito prevista dallo strumento urbanistico vigente.

Questa procedura non è applicabile in caso di contaminazione della matrice acque sotterranee o se gli interventi di bonifica attesi sono superiori ad un anno, inoltre prevede l'esclusione dell'applicazione dell'Analisi di Rischio.

L'attivazione della procedura semplificata si colloca temporalmente dopo la comunicazione iniziale e l'esecuzione delle misure di prevenzione e/o messa in sicurezza e delle indagini preliminari; permangono, infatti, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006.

La bonifica semplificata ai sensi dell'art. 242 bis, essi deve essere svolta nel limite di 8 mesi per il procedimento amministrativo da parte degli Enti e di 18 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione della bonifica, salvo eventuale proroga non superiore a 6 mesi, per la realizzazione degli interventi di bonifica. Decorso tale termine, salvo che vi sia stata motivata sospensione, senza che la realizzazione del progetto di bonifica risulti conclusa, l'operatore dovrà avviare il procedimento ordinario ai sensi degli artt. 242 o 252 del D.Lgs. n. 152/2006.

È possibile suddividere il progetto di bonifica in fasi rispettando le seguenti condizioni:

- se il sito ha estensione > 15.000 mq possono essere previste non più di tre fasi per il progetto di bonifica, ciascuna delle quali deve essere terminata entro i 18 mesi dall'avvio dei lavori;
- se il sito ha estensione > 400.000 mq il numero delle fasi (o dei lotti) del progetto è concordato con l'Autorità competente attraverso la definizione di un cronoprogramma.

Nel caso in cui il sito avesse estensione < 15.000 mq non è prevista la suddivisione in fasi del progetto di bonifica.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



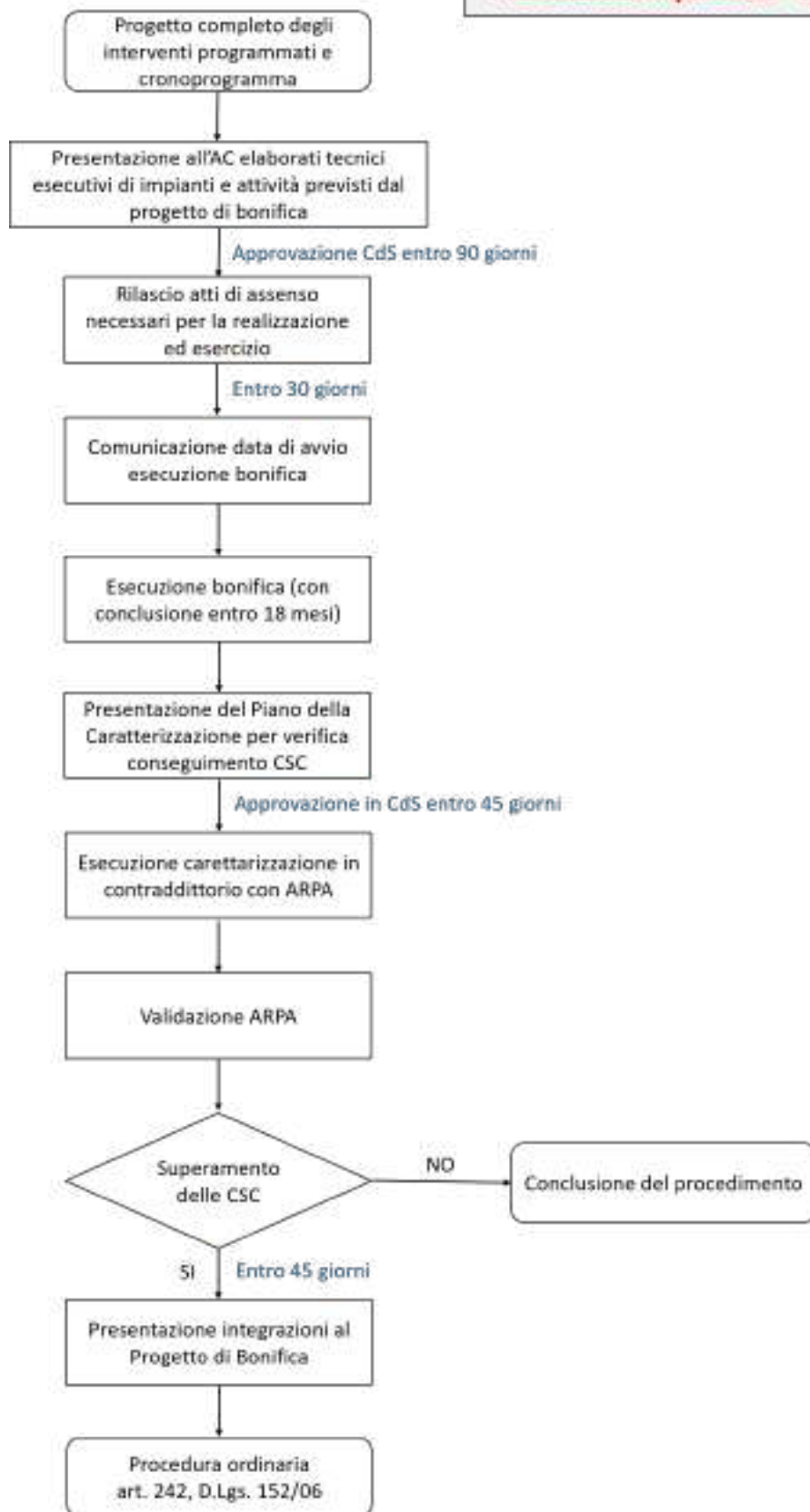
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE



Procedura semplificata – art. 242 bis, D.Lgs. 152/06





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

A differenza di quanto avviene per la procedura ordinaria, la caratterizzazione e il progetto di bonifica non sono sottoposti ad approvazione preventiva, bensì a controllo successivo per la verifica del conseguimento dei valori di CSC nei suoli in relazione alla specifica destinazione d'uso. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 241/1990.

Ente/AC/ Soggetto	Attività	Notifiche / comunicazioni / atti amministrativi
Operatore	Accertamento potenziale contaminazione	-
Operatore	Attuazione misure di prevenzione e/o messa in sicurezza ed esecuzione delle indagini preliminari	Comunicazione iniziale/notifica agli enti competenti
Comune	Ricezione e protocollazione notifica pervenuta da operatore ed avvio procedimento	Avvio procedura semplificata ai sensi dell'art. 242-bis del D.Lgs. 152/06
Operatore	Presentazione all'AC del Progetto Unico di Bonifica (PUB)	Trasmissione PUB ad AC
Comune	Ricezione PUB da operatore e successiva convocazione CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90, per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del PUB	Invio notifica ad enti competenti e operatore di convocazione Conferenza di Servizi
Comune	Partecipazione a CdS e rilascio di atto di assenso per la realizzazione del PUB in seguito a CdS	Determinazione conclusiva che sostituisce tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto di bonifica
Operatore	Comunicazione al Comune e all'ARPA dell'avvio dei lavori di bonifica.	Invio notifica ad enti competenti di avvio PUB
Operatore	Esecuzione e termine dei lavori previsti da PUB	Comunicazione agli enti competenti di conclusione degli interventi di bonifica
Comune	Ricezione comunicazione da operatore	Acquisizione comunicazione e protocollazione
Operatore	Presentazione Piano di Caratterizzazione	Trasmissione PdC agli Enti competenti al fine di verificare il conseguimento dei valori di CSC nella matrice suolo per la specifica destinazione d'uso
Comune	Ricezione PdC da operatore e successiva convocazione CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90, per approvazione	Invio notifica ad enti competenti e operatore di convocazione Conferenza di Servizi
Comune	Partecipazione CdS e approvazione Piano di	Redazione Determinazione conclusiva



	Caratterizzazione (PdC)	di approvazione PdC ed invio ad enti competenti e operatore
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	Verbale CdS
Operatore	Ricezione Determina di approvazione PdC ed esecuzione Piano	Comunicazione avvio PdC
ARPA	Verifiche in contraddittorio PdC e validazione relativi risultati	Invio comunicazione alle autorità competenti (Comune e Provincia)
Comune	Ricezione di relazione di collaudo conforme da parte di ARPA	Emissione del certificato di conformità di destinazione d'uso secondo previsioni PRG e conclusione del procedimento. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico dell' operatore interessato.
Comune	Ricezione di relazione di collaudo non conforme da parte di ARPA	
Operatore	Presentazione delle necessarie integrazioni al progetto di bonifica che dovrà essere istruito secondo le procedure ordinarie di cui agli artt. 242 o 252 del D.Lgs. n. 152/2006	

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format L) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

In particolare, si specifica che il PUB deve contenere:

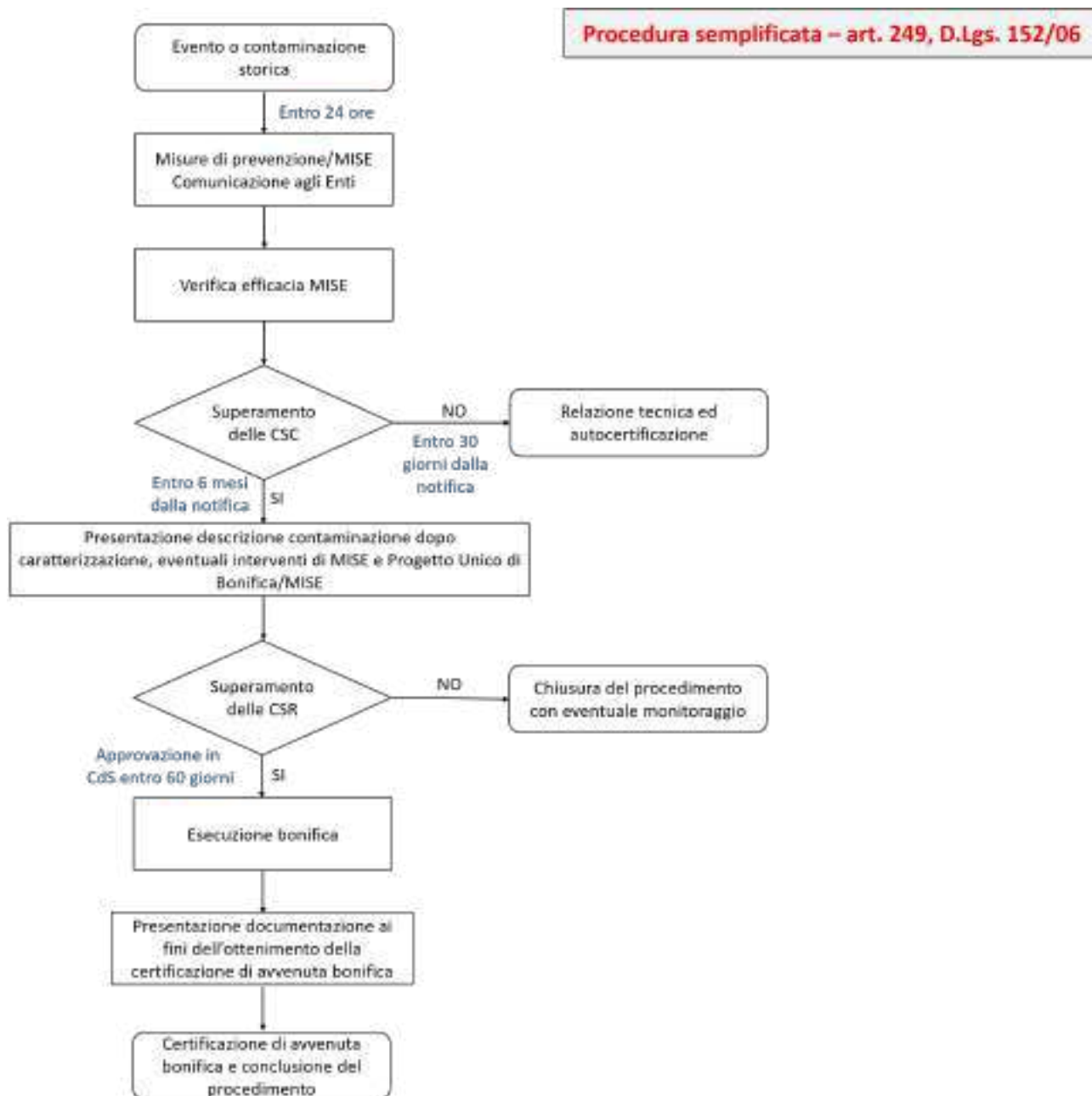
- gli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito;
- la descrizione della contaminazione riscontrata, anche con riferimento alle acque sotterranee;
- la descrizione delle misure di prevenzione e messa in sicurezza adottate e relative all'intera area e del cronoprogramma di svolgimento dei lavori

3.2. Siti di ridotte dimensioni (art. 249, D.lgs. 152/06)

Per le aree contaminate di ridotte dimensioni, l'art. 249 del D.Lgs. n. 152/2006 rinvia alle procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 al Titolo V della Parte quarta del medesimo D.Lgs. n. 152/2006. Queste si applicano per i siti di ridotte dimensioni (fra i quali anche quelli della rete di distribuzione



carburanti) o per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Nel caso in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali risulti superiore ai valori delle CSC, il responsabile deve avviare quanto prima le attività di messa in sicurezza d'emergenza ed effettuare una comunicazione di constatazione del superamento, o del pericolo di superamento, delle soglie di contaminazione CSC da trasmettere a Comune, Provincia e Regione Piemonte.

Trattandosi di interventi d'emergenza, la realizzazione di tali attività non necessita di autorizzazioni, concessioni o nulla osta.

Per la comunicazione può essere utilizzata la stessa modulistica già prevista per la procedura ordinaria (Format A della Città Metropolitana di Torino)

In seguito alle attività di messa in sicurezza di emergenza, si possono verificare 3 differenti casi:

Caso 1: esito positivo della messa in sicurezza di emergenza e chiusura del procedimento con relazione tecnica di aggiornamento e autocertificazione

Caso 2: esito negativo della messa in sicurezza di emergenza e scelta dell'iter di bonifica:

- bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli delle CSC, senza effettuare l'analisi di rischio.
- bonifica portando i valori di contaminazione del sito ai livelli delle CSR effettuando l'analisi di rischio sulla base dei criteri di cui all'All. 1 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Le modalità di caratterizzazione, della redazione dell'Analisi di Rischio e del Progetto di Bonifica riprendono quelle della procedura ordinaria, adeguati alle dimensioni del sito. Il numero minimo di perforazioni da attrezzare eventualmente a piezometro, qualora si supponga una contaminazione della falda, sono definite nel numero di tre.

Caso 3: Contaminazione delle acque di falda

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Ente/AC/ Soggetto	Attività	Notifiche / comunicazioni / atti amministrativi
Operatore/ responsabile	Attua le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza	Notifica dell'evento potenziale agli Enti competenti
Operatore/ responsabile	Indagine preliminare per la verifica l'eventuale superamento delle C > CSC.	
CASO 1 - Gli interventi di messa in sicurezza di emergenza effettuati riportano i valori a C < CSC		
Operatore/ responsabile		Trasmissione di una relazione tecnica descrittiva degli interventi realizzati e una autocertificazione di avvenuto ripristino che comporta la chiusura della notifica di potenziale contaminazione



Comune	Il comune, preso atto della relazione, chiude il procedimento	Determina Dirigenziale di chiusura del procedimento
CASO 2 - Le indagini preliminari accertano il superamento dei valori delle CSC		
Operatore/ responsabile		Comunicazione della scelta dell'iter di bonifica: <u>iter A</u> : bonifica a CSC (senza analisi di rischio); o <u>iter B</u> : bonifica a CSR (con analisi di rischio ai sensi dell'All. 1, Titolo V, Parte quarta del D.Lgs. 152/06).
Operatore/ responsabile	Esecuzione della Caratterizzazione	
Operatore/ responsabile	Eventuale Analisi di Rischio sito specifica sulla base dei relativi risultati della Caratterizzazione	
Operatore/ responsabile	Presentazione all'AC di un Progetto Unico di Bonifica (PUB)	
Comune	Ricezione PUB da operatore e successiva convocazione CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90, per approvazione	Invio notifica ad enti competenti e operatore di convocazione Conferenza di Servizi
Comune	Partecipazione CdS e approvazione PUB	Redazione Determinazione conclusiva di approvazione PUB ed invio ad enti competenti e operatore
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	Verbale CdS
Operatore/ responsabile	Esecuzione degli interventi di bonifica	Notifica all'autorità competente di avvio e, al termine, di ultimazione dei lavori ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
Provincia	Acquisizione notifica di ultimazione dei lavori di bonifica.	
Provincia	Rilascio di certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, previa verifica di conformità di Arpa i cui tempi non sono definiti dalla norma (in genere 30 giorni).	Certificazione di avvenuta bonifica
CASO 3 – Contaminazione della falda – Progetto Unico di Bonifica		



Operatore/ responsabile	Presentazione all'AC di un unico progetto di bonifica	
Comune	Ricezione PUB da operatore e successiva convocazione CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90, per approvazione	Invio notifica ad enti competenti e operatore di convocazione Conferenza di Servizi
Comune	Partecipazione CdS e approvazione PUB	Redazione Determinazione conclusiva di approvazione PUB ed invio ad enti competenti e operatore
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	Verbale CdS
Comune	Approvazione del Progetto di Bonifica in Cds	Determina di approvazione del Progetto di Bonifica
Operatore/ responsabile	Esecuzione degli interventi di bonifica	Notifica all'autorità competente di avvio e, al termine, di ultimazione dei lavori ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
Provincia	Acquisizione notifica di ultimazione dei lavori di bonifica.	
Provincia	Rilascio di certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, previa verifica di conformità di Arpa i cui tempi non sono definiti dalla norma (in genere 30 giorni).	Certificazione di avvenuta bonifica

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

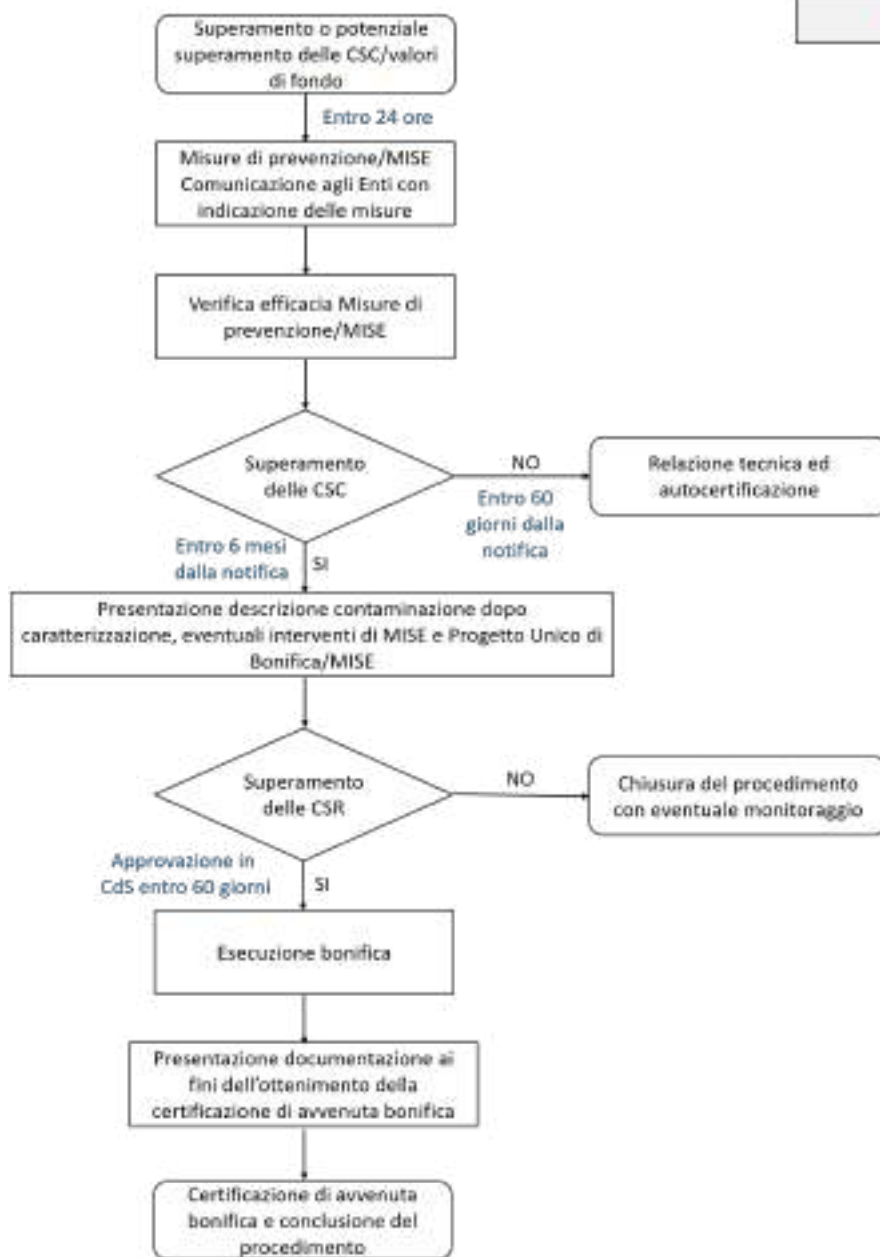
Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format M) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

3.3. Punti vendita carburante (D.M. 31/2015)

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 31/2015 sono stati individuati criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti (denominati anche PV).

L'applicazione della disciplina è riservata anche alle seguenti fattispecie:

- alle istruttorie avviate, ma non concluse, alla data di entrata in vigore del medesimo D.M. n. 31/2015;
- alla dismissione di punti vendita di carburanti;
- ai punti vendita carburanti con area di sedime non superiore ai 5.000 metri quadrati.



Gli scenari distinti che possono verificarsi sono due:

- esito positivo degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza e chiusura del procedimento con relazione tecnica di aggiornamento e autocertificazione
- esito negativo degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza e scelta dell'iter di messa in sicurezza o bonifica



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Ente/AC/ Soggetto	Attività	Notifiche / comunicazioni / atti amministrativi
Operatore/ responsabile	Attua le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza	Notifica dell'evento potenziale agli Enti competenti
Operatore/ responsabile	Indagine preliminare per la verifica l'eventuale superamento delle $C > CSC$. I parametri da ricercare nei suoli e nelle acque sotterranee sono elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 al D.M. 31/2015; la lista non è da considerare esaustiva.	
CASO 1 - Gli interventi di messa in sicurezza di emergenza effettuati riportano i valori a $C < CSC$		
Operatore/ responsabile		Trasmissione di una relazione tecnica descrittiva degli interventi realizzati e una autocertificazione di avvenuto ripristino che comporta la chiusura della notifica di potenziale contaminazione
Comune	Il comune, preso atto della relazione, chiude il procedimento	Determina Dirigenziale di chiusura del procedimento
CASO 2 - Le indagini preliminari accertano il superamento dei valori delle CSC		
Operatore/ responsabile		Comunicazione della scelta dell'iter di bonifica: <u>iter A</u> : bonifica a CSC (senza analisi di rischio); o <u>iter B</u> : bonifica a CSR (con analisi di rischio ai sensi dell'All. 2, D.M. n.31/2015)
Operatore/ responsabile	Esecuzione della Caratterizzazione	
Operatore/ responsabile	Eventuale Analisi di Rischio sito specifica sulla base dei relativi risultati della Caratterizzazione	
Operatore/ responsabile	Presentazione all'AC di un Progetto Unico di Bonifica (PUB)	
Comune	Ricezione PUB da operatore e successiva convocazione CdS decisoria, Art. 14, L. 241/90, per approvazione	Invio notifica ad enti competenti e operatore di convocazione Conferenza di Servizi
Comune	Partecipazione CdS e approvazione PUB	Redazione Determinazione conclusiva di approvazione PUB ed



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

		invio ad enti competenti e operatore
Comune	Redazione ed emissione verbale CdS e condivisione con partecipanti	Verbale CdS
Operatore/ responsabile	Esecuzione degli interventi di bonifica	Notifica all'autorità competente di avvio e, al termine, di ultimazione dei lavori ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
Provincia	Acquisizione notifica di ultimazione dei lavori di bonifica.	
Provincia	Rilascio di certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, previa verifica di conformità di Arpa i cui tempi non sono definiti dalla norma (in genere 30 giorni).	Certificazione di avvenuta bonifica

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

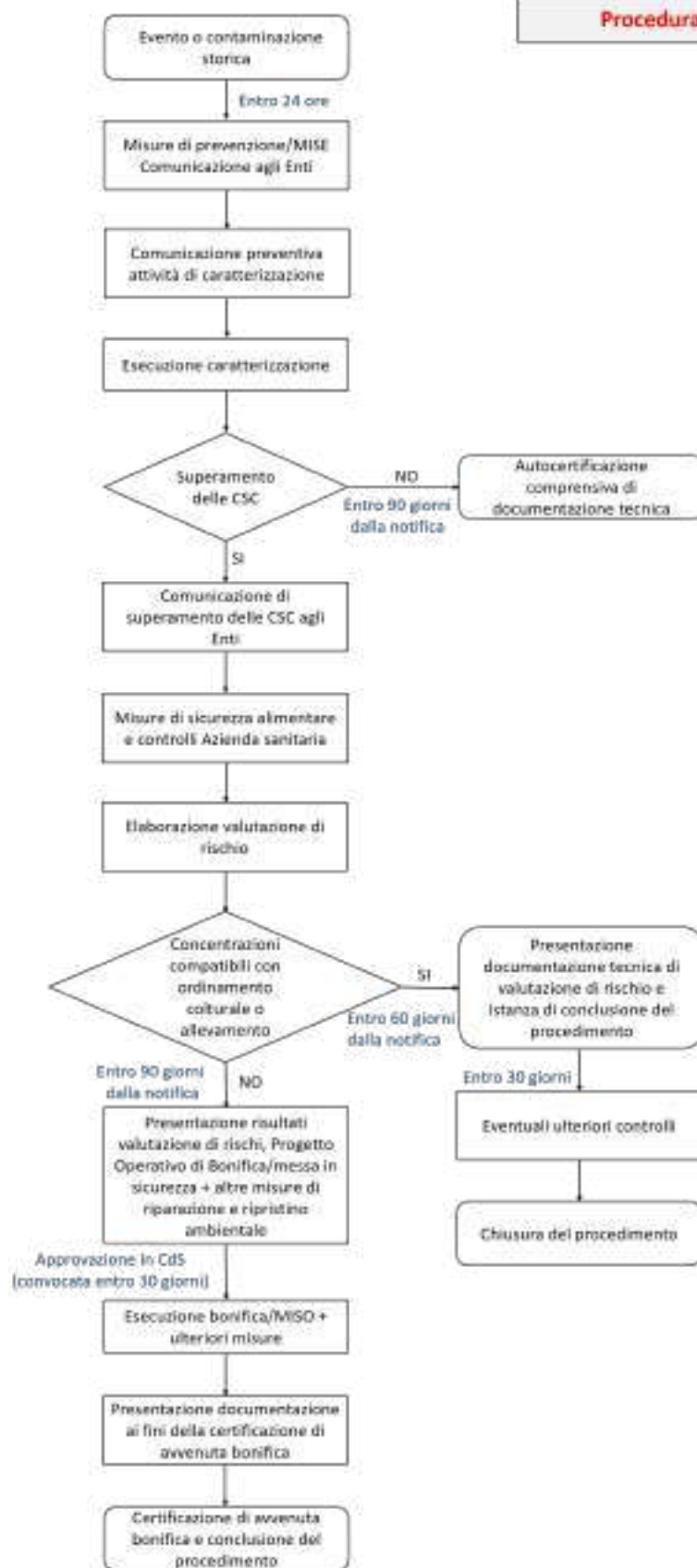
Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format N) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

3.4. Interventi nelle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento (D.M. 46/2019 e art. 241, D.lgs. 152/06)

Il D.M. 1° marzo 2019 n. 46, attraverso il *Regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento*, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 152/2006 fornisce le procedure operative per la caratterizzazione delle aree rientranti in tale fattispecie, disciplinando le procedure operative e le modalità per l'attuazione degli interventi.



Procedura D.M. 46/2019





Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

Ente/AC/ Soggetto	Attività	Notifiche / comunicazioni / atti amministrativi
	Verifica di un evento di potenziale contaminazione o accertamento contaminazione storica	
Responsabile inquinamento	Adozione misure di prevenzione, con tempestiva comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, alle autorità territorialmente competenti	
Altri soggetti interessati (es. proprietario o il gestore dell'area)	Se rilevano il superamento o il pericolo concreto e attuale di superamento delle CSC di cui all'Allegato 2 del D.M. 46/2019 devono darne comunicazione alle medesime amministrazioni e attuare le necessarie misure di prevenzione.	
Comune	Acquisizione comunicazione	Protocollazione
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Svolgimento delle attività di caratterizzazione in conformità ai criteri generali previsti dall'Allegato 1 al D.M. 46/2019, previa comunicazione alle autorità competenti	
CASO 1 - CONCENTRAZIONI DEI CONTAMINANTI INFERIORI AI LIVELLI DI CSC (C < CSC):		
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Presentazione alle amministrazioni competenti di un'autocertificazione corredata della necessaria documentazione tecnica	
Comune	Il comune, preso atto della relazione, chiude il procedimento	Determina Dirigenziale di chiusura del procedimento
CASO 2 - CONCENTRAZIONI DEI CONTAMINANTI SUPERIORI AI LIVELLI DI CSC (C > CSC) anche solo per una sostanza		
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Comunicazione al Comune, alla Regione, alla Provincia, ad ARPA ed all'ASL	
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Attuazione delle misure di prevenzione e di salvaguardia dell'area interessata;	
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Conduzione di un'AdR, secondo le modalità previste dalla procedura di cui	



	all'Allegato 1 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006;	
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Esecuzione ulteriori indagini analitiche al fine di approfondire la caratterizzazione dell'area.	
ASL territorialmente competente	Definizione delle misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare ed effettua gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC	
CASO 2a – La valutazione di rischio attesti che le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento praticato		
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Presentazione agli enti competenti di un'istanza di conclusione del procedimento, corredata dalla documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio	
Comune	Il comune, preso atto della relazione, chiude il procedimento	Determina Dirigenziale di chiusura del procedimento
CASO 2b - le concentrazioni riscontrate risultino incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento praticato		
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Presentazione agli enti competenti delle risultanze della valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza.	
Comune	Ricezione Progetto di Bonifica	Protocollazione
Comune	Indizione Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni, stabilendo anche i tempi di esecuzione degli interventi.	
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Esecuzione degli interventi di bonifica	
Responsabile inquinamento/soggetto interessato	Richiesta di apposita certificazione di conformità relativamente al progetto approvato alla Provincia	
Provincia	Rilascio della certificazione con il supporto tecnico di ARPA e dell'ASL territorialmente competente, per i rispettivi settori.	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Si precisa che gli eventuali vincoli e restrizioni all'utilizzo dell'area individuati all'esito della valutazione di rischio devono essere riportati nel certificato di destinazione urbanistica.

Decorso il termine per l'esecuzione degli interventi di bonifica, nel caso in cui l'area sia ancora destinata a produzioni agroalimentari, si procede ad una nuova esecuzione della valutazione di rischio sanitario, a fronte delle nuove risultanze analitiche sui prodotti alimentari. Nell'eventualità che l'esito della valutazione del rischio confermi la sussistenza di rischi sanitari derivanti dal consumo di prodotti agroalimentari, il progetto degli interventi deve essere aggiornato tenendo conto delle nuove valutazioni.



4. Altre casistiche

4.1. Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica - art. 242-ter, D.lgs. 152/06

L'art. 242-ter del D.Lgs. n. 152/2006 contiene la disciplina per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di bonifica e riguarda i casi in cui è possibile ottenere il rilascio di titoli edilizi per la realizzazione di opere (es. permesso di costruire o SCIA), o per avviare i relativi interventi, in siti nei quali devono essere realizzati o sono ancora in corso interventi di bonifica.

La norma riguarda tutti i siti oggetto di bonifica: i siti censiti nei piani di bonifica regionali e i siti ricompresi nel perimetro dei SIN nei quali sono in corso o devono essere avviati interventi di bonifica in quanto siti 'potenzialmente contaminati' (art. 240, comma 1, lett. d) o 'contaminati' (art. 240, comma 1, lett. e).

Restano esclusi dall'ambito di applicazione della norma: i siti già bonificati, nei quali risultano completati gli interventi di bonifica o per i quali risulta già rilasciata la certificazione di cui all'art. 248, comma 2; quelli per i quali il procedimento risulta comunque concluso, in quanto è stato accertato che si tratta di sito 'non contaminato' (art. 240, comma 1, lett. f), con C<CSC o C<CSR, in relazione a tutte le matrici (suolo, sottosuolo e acque sotterranee).

Le opere e gli interventi che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica sono:

- i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
- opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico;
- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili (FER) e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente;
- opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché
- le tipologie di opere e interventi necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Gli interventi sono considerati ammissibili se non 'pregiudicano' (ovvero non compromettono in maniera significativa), né 'interferiscono' (dunque non ostacolano o rallentano) con l'esecuzione o il completamento della bonifica.

Una ulteriore condizione che ne determina l'ammissibilità degli interventi è riferita all'assenza di rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, durante la realizzazione degli interventi.

Queste condizioni descritte sono cumulative fra loro, vale a dire che affinché si possa procedere con la realizzazione dell'opera devono essere rispettate.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

La norma è estesa anche alle opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, come sancito dal comma 1-*bis* dell'art. 242-*ter*, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'art. 242.

La disposizione è in linea con quanto disposto dal d.P.R. n. 120/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo), all'art. 25 che regola le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica; tale norma, infatti, disciplina le attività di scavo nei siti oggetto di bonifica (a prescindere dal tipo di 'opera' da realizzare) e presuppone il rispetto delle medesime condizioni di cui al primo comma dell'art. 242-*ter*.

Ruolo e azioni della Pubblica Amministrazione/Autorità Competente – Atti amministrativi conseguenti

L'autorità competente destinataria delle richieste di valutazione ai sensi della norma in esame ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 242-*ter* (c.d. 'valutazione delle interferenze') e se l'intervento proposto rientra fra quelli presenti in elenco di cui sopra. Tali opere e interventi costituiscono un elenco tassativo e non sono oggetto di interpretazione estensiva.

La 'valutazione delle interferenze' ha natura endoprocedimentale e si svolge nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi o delle opere di cui ai commi 1 e 1-*bis* oppure, se prevista, nell'ambito della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

In particolare, sarà l'autorità competente per il procedimento di approvazione o autorizzazione dell'opera o dell'intervento (es., impianto fotovoltaico), o l'autorità competente per la relativa procedura di V.I.A., ad acquisire, nell'ambito del procedimento di competenza, la valutazione sulle interferenze generate dall'opera inviando apposita istanza all'autorità competente in materia di bonifica.

La valutazione delle interferenze (positiva, negativa o positiva con prescrizioni) espressa dall'autorità competente in materia di bonifica è acquisita nell'ambito del procedimento di approvazione o autorizzazione dell'opera, o nella procedura di V.I.A., ed è oggetto di valutazione, al pari degli altri pareri e valutazioni rilasciate dagli enti preposti, ai fini della determinazione finale.

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'autorità competente, il comma 3 dell'art. 242-*ter* demanda al Ministero dell'ambiente, per le aree comprese nei SIN, e alle regioni per le restanti aree, tale attività. In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha adottato, per le aree comprese nei SIN, il decreto 26 gennaio 2023, n. 45 (Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo).

Nelle more dell'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti indicati al comma 3, le procedure e le modalità da seguire nelle aree fuori SIN per la caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati ai fini del rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 242-*ter*, sono quelle indicate nel comma 4 del medesimo articolo.

Tale comma individua, in particolare, due fattispecie in relazione alle quali definisce specifici adempimenti: aree non caratterizzate (lett. a) e aree con attività di messa in sicurezza operativa già in essere (lett. b).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Nel primo caso, ove l'opera o l'intervento debbano essere realizzati su un'area non ancora caratterizzata ai sensi di quanto disposto dall'art. 242 (caratterizzazione e conseguente analisi di rischio che attesti se il sito è o meno potenzialmente contaminato), il comma 4, lett. a), prevede che il soggetto proponente preventivamente accerti lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante la predisposizione e realizzazione di un piano di indagini preliminari.

Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, deve essere concordato con l'ARPA territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla domanda del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito.

In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'ARPA, il piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia, in via sostitutiva, entro i 15 giorni successivi, su segnalazione del proponente.

È onere del proponente trasmettere agli enti interessati il Piano con la data di inizio delle operazioni nel termine di 30 giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine.

Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne deve dare immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'art. 245, comma 2, unitamente alla descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Nel secondo caso, ove l'opera o l'intervento debbano essere realizzati su un'area nella quale è già in corso una messa in sicurezza operativa, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 e 1-bis previa la sola comunicazione all'ARPA da effettuare almeno 15 giorni prima rispetto all'avvio delle opere; terminati i lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa.

In tutti i casi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) (ossia, i siti già caratterizzati e nei quali sono stati approvati o sono in corso l'analisi di rischio, la messa in sicurezza permanente o la bonifica) la valutazione delle interferenze di cui al comma 1, è fatta dall'autorità competente sulla base delle informazioni già disponibili (risultati della caratterizzazione e dell'analisi di rischio).

Le attività di scavo devono essere effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e delle acque sotterranee; le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto in fase libera, rilevate nel corso delle attività di scavo, devono essere rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti; i terreni e i materiali provenienti dallo scavo devono essere gestiti nel rispetto del D.P.R. n. 120/2017.

Modulistica di riferimento e contenuti minimi individuabili

Si fa riferimento alla modulistica messa a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino (Format O) e ai contenuti in essa previsti riportati in Appendice.

4.5. Interventi sostitutivi (articolo 250 – D.Lgs. 152/2006)

L'intervento sostitutivo si verifica quando l'amministrazione pubblica interviene al posto del soggetto responsabile dell'inquinamento. Si applica qualora i soggetti responsabili della contaminazione non



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

provvedano direttamente agli adempimenti normativi disposti dal Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati.

Le procedure e gli interventi di cui al medesimo titolo sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Le attività di bonifica possono essere sostenute mediante fondi regionali.

Nel caso di attivazione dell'intervento in via sostitutiva, la procedura da seguire rientra in una delle diverse casistiche (ovvero ordinarie, semplificate o speciali, a seconda della tipologia, del grado e dello stato di contaminazione) descritte nei paragrafi precedenti.

In caso di intervento sostitutivo, gli interventi di cui al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 152/2006 costituiscono onere reale sui siti contaminati ai sensi dell'articolo 253 del medesimo decreto.

In virtù dell'onere il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) del sito che ne è gravato o esegue spontaneamente e direttamente gli interventi necessari (potendosi poi rivalere nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute) oppure è tenuto a corrispondere alla P.A. procedente le spese sostenute per gli interventi in via sostitutiva nei limiti del valore del fondo (che per altro ha anche la facoltà di cedere alla medesima), salva la facoltà di rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'inquinamento.

5. APPENDICE 1 – Esempi di format da utilizzare nelle diverse fasi dei procedimenti

Si riportano di seguito degli esempi di format già elaborati dalla Città Metropolitana di Torino che possono essere impiegati nelle diverse fasi dei procedimenti di bonifica descritte in precedenza.

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

All/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Alla Prefettura di Torino

protocollo.prefto@pec.interno.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Oggetto: Comunicazione di potenziale contaminazione ed eventuale minaccia di danno ambientale. (ai sensi degli artt. 242, 244, 245 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e/o D.M. 31/2015 e/o art.3 - c.1 del D.M. 46/2019)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione
Codice Fiscale / P.IVA

Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 244 del D.Lgs 152/2006);**

NOTIFICA

- ☐ il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito;
- ☐ l'individuazione di una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
- ☐ l'individuazione di una contaminazione storica in assenza di rischio immediato per l'ambiente e la salute pubblica;

COMUNICA

inoltre i seguenti dati di sintesi :

1. DATI E DESCRIZIONE EVENTO									
DATA IN CUI È STATO RILEVATO IL POTENZIALE INQUINAMENTO (GG/MM/AAAA)									
ORA IN CUI È STATO RILEVATO IL POTENZIALE INQUINAMENTO (HH,MM)									
BREVE DESCRIZIONE DI QUANTO RILEVATO									

2. LOCALIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE					
COMUNE				PROVINCIA	
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI	☐	SI	Altro comune (1)		
			Altro comune (2)		
			Altro comune (3)		

		☐	NO								
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)											
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)	X										
	Y										

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

3. MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE	
☐	SUOLO E SOTTOSUOLO (comprese le matrici materiale di riporto)
☐	ACQUE SUPERFICIALI E SEDIMENTI
☐	ACQUE SOTTERRANEE

4. EVENTUALI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

SOGGETTO RESPONSABILE INQUINAMENTO (se accertato)	Nome e Cognome/ Ragione sociale			
	Indirizzo (via e/o località, numero civico, comune, provincia)			
	Telefono		mail/ PEC	
EVENTUALE REFERENTE TECNICO	Nome e Cognome			
	Telefono		mail/ PEC	
ALTRO	Nome e Cognome/ Ragione sociale			
	Indirizzo (via e/o località, numero civico, comune, provincia)			
	Telefono		mail/ PEC	
5. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AREA ED ALLA PRESENZA DI ATTIVITÀ SULL'AREA				
TIPOLOGIA DI AREA	☐	Area residenziale		
	☐	Area agricola		
	☐	Area agricola ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)		
	☐	Area commerciale		
	☐	Area industriale		
	☐	Area incolta		
	☐	Area naturale/protetta		
	☐	Infrastrutture varie ed aree limitrofe		
	☐	Corpo idrico		
	☐	Altro (specificare)		
PRESENZA ATTIVITÀ SULL'AREA	☐	Nessuna		
	☐	Attiva		
	☐	Dismessa		
	Breve descrizione			
ACCESSIBILITÀ AL SITO PER INDAGINI E CONTROLLI	☐	Facile accesso		
	☐	Difficile accesso per conformazione fisica		
	☐	Difficile accesso per altre ragioni		
EVENTUALE	Nome e Cognome			

REFERENTE PER L'ACCESSO AL SITO	Telefono		Email	
ACCESSIBILITÀ AL SITO DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI	☐	Facile accesso		
	☐	Difficile accesso per conformazione fisica		
	☐	Difficile accesso per altre ragioni		

ALLEGA

1. Eventuale relazione riportante:

- breve descrizione dell'evento e individuazione di potenziali bersagli della potenziale contaminazione;
- cartografia dell'area interessata che evidenzia l'ubicazione dell'evento ed eventuale documentazione fotografica.
- descrizione delle misure necessarie di prevenzione e degli interventi da eseguire e/o eseguiti;
- tipi di contaminanti interessati e matrici ambientali presumibilmente coinvolte dalla potenziale contaminazione;

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per maggiori informazioni: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/urp/privacy>

Data _____

Firma

Si informa che ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006, il responsabile della potenziale contaminazione è tenuto a:

1. nel caso di non superamento delle CSC (vedi Tabella 1 colonne A e B, e Tabella 2 dell'allegato 5 al Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06) connesse alla destinazione d'uso del sito, ad inviare apposita autocertificazione (Modulo C) delle attività di ripristino effettuate, per concludere il procedimento di notifica.
2. nel caso di superamento delle CSC (vedi Tabella 1 colonne A e B, e Tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06) connesse alla destinazione d'uso del sito:

- dare ulteriore e immediata comunicazione al Comune, alla Provincia e ad ARPA e ASL territorialmente competenti delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza adottate (modulo B);
- entro 30 giorni dall'invio della suddetta comunicazione, inviare il Piano di Caratterizzazione (modulo D);
- presentare, nel caso di procedura semplificata il progetto di bonifica, corredato dalla documentazione richiesta dalla norma:

☐ ai sensi dell'art. 242 bis del D.Lgs 152/2006, procedura semplificata per le operazioni di bonifica (Modulo L);

☐ ai sensi dell'art. 249 D.Lgs 152/2006, aree contaminate di ridotte dimensioni (Modulo M);

☐ ai sensi del Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2015, n. 31, punti vendita carburante (Modulo N);

Si riportano, inoltre, gli obblighi del soggetto non responsabile della potenziale contaminazione, previsti dall'art. 245 c. 2 del D.Lgs 152/2006:

- comunicazione alla Regione, Comune, Provincia e ad ARPA e ASL territorialmente competenti delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza adottate (modulo B);

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

All/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Alla Prefettura di Torino

protocollo.prefto@pec.interno.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Oggetto: Comunicazione di accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione

(art.242 - c.3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o del D.M. 31/2015, e/o art.4 - c.1 del D.M. 46/2019)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 244 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC

(nel caso in cui non fosse stato inviato la notifica prevista dall'art. 242 c.1 del D.Lgs 152/2006, la presente avrà valenza di notifica).

COMUNICA

i risultati dell'indagine preliminare effettuata sui parametri oggetto dell'inquinamento che hanno accertato il superamento dei livelli di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC).

La/le destinazione/i d'uso a cui fare riferimento per la valutazione del superamento, attualmente indicata/e negli strumenti urbanistici:

☐ Verde pubblico, privato e residenziale	☐ Commerciale/ industriale	☐ Industriale	☐ Agricolo ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)	☐ Agricolo

prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

- ☐ PRGC del _____
- ☐ altro (indicare cosa) _____ del _____.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AREA

1. DATI E DESCRIZIONE EVENTO													
DATA IN CUI È STATO RILEVATO IL POTENZIALE INQUINAMENTO (GG/MM/AAAA)													
ORA IN CUI È STATO RILEVATO IL POTENZIALE INQUINAMENTO (HH,MM)													
BREVE DESCRIZIONE DI QUANTO RILEVATO													

2. LOCALIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE													
COMUNE									PROVINCIA				
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI				☐	SI	Altro comune (1)							
						Altro comune (2)							
						Altro comune (3)							
				☐	NO								
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)													
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)				X									
				Y									

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			

Telefono	e_ mail	PEC

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

3. EVENTUALI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI				
SOGGETTO RESPONSABILE INQUINAMENTO (se accertato)	Nome e Cognome/ Ragione sociale			
	Recapito (via e/o località, numero civico, comune, provincia)			
	Telefono		PEC	
EVENTUALE REFERENTE TECNICO	Nome e Cognome/ Ragione sociale			
	Recapito (via e/o località, numero civico, comune, provincia)			
	Telefono		PEC	
ALTRO	Nome e Cognome/ Ragione sociale			
	Recapito (via e/o località, numero civico, comune, provincia)			
	Telefono		PEC	

4. MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE		Contaminanti – Famiglia: n. sostanza (da tabella 1 e 2, allegato 5, al Titolo V – D.Lgs 152/06)	Particelle catastali interessate dalla potenziale contaminazione
☐	SUOLO E SOTTOSUOLO (comprese le matrici materiale di riporto)		
☐	ACQUE SUPERFICIALI E SEDIMENTI		

☐	ACQUE SOTTERRANEE		

5. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AREA ED ALLA PRESENZA DI ATTIVITÀ SULL'AREA				
TIPOLOGIA DI AREA	☐	Area residenziale		
	☐	Area agricola		
	☐	Area agricola ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)		
	☐	Area commerciale		
	☐	Area industriale		
	☐	Area incolta		
	☐	Area naturale/protetta		
	☐	Infrastrutture varie ed aree limitrofe		
	☐	Corpo idrico		
	☐	Altro (specificare)		
PRESENZA ATTIVITÀ SULL'AREA	☐	Nessuna		
	☐	Attiva		
	☐	Dismessa		
	Breve descrizione			
ACCESSIBILITÀ AL SITO PER INDAGINI E CONTROLLI	☐	Facile accesso		
	☐	Difficile accesso per conformazione fisica		
	☐	Difficile accesso per altre ragioni		
EVENTUALE REFERENTE PER L'ACCESSO AL SITO	Nome e Cognome			
	Telefono		Email	
ACCESSIBILITÀ AL SITO DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI	☐	Facile accesso		
	☐	Difficile accesso per conformazione fisica		
	☐	Difficile accesso per altre ragioni		
6. NECESSITÀ DI MISURE DI:	Prevenzione		☐ SI	☐ NO
	Messa in sicurezza d'emergenza		☐ SI	☐ NO
	Breve descrizione			

Il sottoscritto intende procedere:

- ☐ Entro **30 giorni** dalla trasmissione del presente modulo, alla presentazione del Piano di Caratterizzazione, di cui all'Allegato 2 al Titolo V, della Parte IV del D.Lgs 152/2006, secondo quanto previsto dal art. 242 del medesimo decreto (Modulo D).
- ☐ Alla presentazione del progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, secondo quanto previsto dal art. 242 bis del D.Lgs 152/2006 (Modulo L).
- ☐ Entro **30 giorni** dalla trasmissione del seguente modulo, qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC, all'aggiornamento della comunicazione con una relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento; secondo quanto previsto dal art. 249 e l'Allegato IV al Titolo V della parte IV del D. Lgs 152/2006 (Modulo C).
- ☐ Alla presentazione del progetto unico di bonifica secondo quanto previsto dal art. 249 e l'Allegato 4 al Titolo V della parte IV del D. Lgs 152/2006 (Modulo M) o dal DM 31/2015 (Modulo N) .
- ☐ ALTRO:

ALLEGA

1. Una Relazione contenente le seguenti informazioni, qualora disponibili:
 - ☐ eventuali azioni di messa in sicurezza d'emergenza attivate o in corso di attivazione e relativa descrizione.
 - ☐ storico delle attività svolte nell'area di riferimento;
 - ☐ attività, licenze e/o autorizzazioni documentate e/o rilasciate dagli Enti;
 - ☐ eventuali problematiche ambientali emerse nell'area;
 - ☐ cicli produttivi svolti e sostanze impiegate in essi;
 - ☐ layout degli eventuali impianti produttivi;
 - ☐ eventuali documentazione accertante le operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti presenti(es. FIR, classificazione, aree di deposito temporaneo ecc..) ;

- ☐ certificazioni delle analisi chimiche attestanti il superamento delle CSC, anche prodotte da parte della pubblica amministrazione (Arpa, Asl, ecc..), indicando le sostanze e le principali caratteristiche delle stesse, comprensive delle indicazioni dei metodi analitici utilizzati e sensibilità degli stessi;
- ☐ cartografia dell'area interessata che evidenzi l'ubicazione dell'evento e dei punti di campionamento gli eventuali bersagli umani ed ambientali presenti in un raggio compatibile con la mobilità delle sostanze rilevate (in scala adeguata da 1: 2000 a 1:10.000);
- ☐ documentazione fotografica;
- ☐ modello concettuale preliminare della contaminazione;
- ☐ altra documentazione di interesse.

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per maggiori informazioni: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/urp/privacy>

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

All/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Alla Prefettura di Torino

protocollo.prefeto@pec.interno.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Oggetto: Autocertificazione di non superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)

(art.242 c.2 o art.249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o del D.M. 31/2015 e/o del D.M. 46/2019)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC

(nel caso in cui non fosse stata inviata la notifica prevista dal art. 242 c.1 del D.Lgs 152/2006, la presente avrà valenza di notifica).

in seguito all'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE										
COMUNE								PROVINCIA		
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI	☐	SI	Altro comune (1)							
			Altro comune (2)							
			Altro comune (3)							
	☐	NO								
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)										
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)	X									
	Y									

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In seguito ad :

- ☐ indagini preliminari che non hanno riscontrato superamenti delle CSC, di cui all'Allegato V del Titolo V alla parte IV del D.Lgs 152/2006, nelle matrici ambientali interessate dalla potenziale contaminazione.
- ☐ interventi di messa in sicurezza di emergenza che hanno riportato le concentrazioni di contaminante al di sotto delle CSC di cui all'Allegato V del Titolo V alla parte IV del D.Lgs 152/2006, nelle matrici interessate dalla potenziale contaminazione. Descrizione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza:

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.i 75 e 76 del DPR 445/2000, nel caso di mendace dichiarazione, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità:

consapevole inoltre delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000

- ☐ di aver attuato le necessarie misure di prevenzione, di cui agli artt. 240 lettera i e 302 punto 8 del D.Lgs. 152/06;
- ☐ di aver ripristinato le condizioni antecedenti all'evento di potenziale contaminazione
- ☐ di aver svolto le indagini sulle matrici ambientali, da cui si desume che non sono stati superati i livelli di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) (vedi tabelle 1, colonne A e B, e 2 , Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06) connessi alla/e destinazione/i d'uso del sito prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

☐ Verde pubblico, privato e residenziale	☐ Commerciale/ industriale	☐ Industriale	☐ Agricolo ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)	☐ Agricolo

- ☐ di sottoscrivere la rappresentatività delle indagini effettuate circa le matrici indagate, l'ubicazione di sondaggi, scavi esplorativi, piezometri eventuali, prelievi di terreno e acque, parametri ricercati rispetto alla tipologia di contaminazione, ed applicazione di metodiche analitiche approvate;

Informa che le indagini sono state svolte in contraddittorio con ARPA:

- ☐ Sì (riportare in allegato il verbale)
- ☐ No

ALLEGA

1. Fotocopia di un documento di identità del dichiarante.
2. Relazione tecnica sottoscritta da _____ in qualità di _____ abilitato/a all'esercizio della professione di _____ contenente i seguenti contenuti minimi:
 - a) Documentazione cartografica del sito interessato su CTR (carta tecnica regionale) in scala 1:10000;
 - b) Sovrapposizione catastale: rappresentazione del perimetro del sito sovrapposto a mappa catastale aggiornata, con rappresentazione di fogli e particelle.
 - c) Documentazione cartografica del sito interessato con indicazione dei punti di indagine effettuati;
 - d) Descrizione delle eventuali misure di prevenzione/messa in sicurezza di emergenza (MISE) e nei confronti della contaminazione;
 - e) Descrizione dell'indagine preliminare svolta nelle zone interessate dalla contaminazione;

- f) Rapporto descrittivo dei campionamenti effettuati (modalità) comprensivo delle copie dei certificati di analisi;
 - g) Descrizione delle modalità di ripristino della zona potenzialmente contaminata;
 - h) Report fotografico relativo allo stato dei luoghi soggetti all'evento, durante le misure di prevenzione/MISE, le indagini e successivamente al ripristino ambientale;
 - i) Relazione attestante la corretta gestione di eventuali rifiuti prodotti;
3. Nel caso in cui l'evento di potenziale contaminazione abbia interessato le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee) compilare la scheda di sintesi del sito (approvata con D.D. n. 263 del 12/05/2008, scaricabile sul sito Regione Piemonte al percorso → Temi/Aree tematiche/Ambiente e Territorio/Ambiente/Amianto, bonifiche e terre e rocce da scavo/Modulistica) ad esclusione degli interventi di bonifica sez. A e B di pag. 13.
4. Eventuale verbale ARPA delle indagini svolte in contraddittorio.

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Per maggiori informazioni: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/urp/privacy>

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____

Presentazione del Piano di caratterizzazione.

(art.242 c.3, c.11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE										
COMUNE								PROVINCIA		
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI	☐	SI	Altro comune (1)							
			Altro comune (2)							
			Altro comune (3)							
	☐	NO								
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)										
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)	X									
	Y									

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

PRESENTA

ai sensi dell'art. 242 c.3, c.11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

Il Piano di Caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2, Titolo V, della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

COMUNICA

che entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione in oggetto, presenterà alle Amministrazioni in indirizzo i risultati della Caratterizzazione e dell'Analisi di Rischio (AdR) (Modulo E).

ALLEGA

- ☐ Piano della Caratterizzazione e relativi elaborati;
- ☐ Cartografia catastale con perimetrazione del sito, con identificati i confini di proprietà e/o di pertinenza e gli accessi in scala di maggior dettaglio;

- ❑ Scheda di sintesi del sito, approvata con D.D. n. 263 del 12/05/2008, scaricabile sul sito Regione Piemonte (percorso → Temi/Aree tematiche/Ambiente e Territorio/Ambiente/Amianto, bonifiche e terre e rocce da scavo/Modulistica).

Contenuti tecnici minimi da fornire in occasione della presentazione dei piani di caratterizzazione

Il piano di caratterizzazione (di seguito PdC) è costituito da una relazione tecnica e da una serie di allegati elencati nella sezione finale “Lista di Allegati a corredo della Relazione Tecnica”. Tutte le informazioni richieste nella relazione tecnica e i documenti ad essa allegati dovranno essere prodotti ove applicabili e/o disponibili. Ove non applicabili e/o disponibili, il proponente dovrà darne adeguata motivazione nell'ambito della relazione tecnica.

1 PREMESSA

In questa sezione sono riportati: il nominativo o la ragione sociale del soggetto proponente e del progettista, la motivazione della presentazione del PdC, documenti tecnici e/o linee guida di riferimento (indicare, ad esempio, qualora presenti, linee guida regionali o nazionali a cui si è fatto riferimento per la redazione del PdC, in particolare per la modalità di realizzazione dei punti di indagine, il prelievo dei campioni, la scelta dei parametri analitici da ricercare, ecc.).

2 RACCOLTA E SISTEMATIZZAZIONE DEI DATI ESISTENTI

In questa sezione sono rappresentati gli esiti degli accertamenti documentali, delle ispezioni sul sito e sulle aree esterne, al fine di ricostruirne un'accurata descrizione e raccogliere la documentazione necessaria a elaborare il modello concettuale preliminare.

2.1 Inquadramento ambientale del sito

Contiene le informazioni che contribuiscono ad identificare, localizzare e caratterizzare geograficamente e geologicamente il sito, in modo da definirne chiaramente le caratteristiche, come meglio specificato nei successivi punti 2.1 – 2.6.

2.1.1 Inquadramento territoriale

In questa sezione sono riportate le indicazioni utili a localizzare compiutamente il sito: indirizzo, coordinate (preferenzialmente nel sistema di riferimento indicato nel decreto 10 novembre 2011, recante “Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale”; in ogni caso il sistema di riferimento adottato dovrà essere identificato attraverso il corrispondente codice EPSG), viabilità principale esterna e accesso al sito, contesto (es. area ASI, centro abitato, agricolo, ecc.), foto aeree recenti, quadro dei vincoli territoriali, eventuali zone vulnerabili ai nitrati, descrizione delle attività produttive limitrofe al sito, aree con valori di fondo già definiti. Posizione rispetto alle aree naturali protette (riportandole nella corografia) e rapporto con le indicazioni del Piano di Tutela delle acque (aree di ricarica e di protezione acquiferi, zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ecc.).

2.1.2 Geologia/geomorfologia

Inquadramento generale e a scala del sito desunti da studi bibliografici, o da indagini precedenti afferenti lo stesso sito o altri limitrofi. L'inquadramento del sito deve contenere brevi cenni della storia geologica dell'area a livello regionale (contesto tettonico e geodinamico), per poi definire le caratteristiche sito specifiche desunte da studi bibliografici o da indagini precedenti (es piano regolatore, indagini geotecniche ecc.) e definire, laddove possibile, una stratigrafia di massima del sito per orientare la successiva pianificazione della campagna d'indagine. Va definito il quadro morfoevolutivo dell'area con individuazione delle principali forme del paesaggio e delle eventuali aree a rischio dissesto considerando quanto definito nei Piani di Bacino.

2.1.3 Idrogeologia

Inquadramento generale e a scala del sito desunti da studi bibliografici, o da indagini precedenti afferenti lo stesso sito o altri limitrofi. L'inquadramento idrogeologico dell'area deve caratterizzare la circolazione idrica sotterranea ad una scala più ampia del sito (es piana costiera, acquifero carsico, successioni impermeabili di significato regionale etc.) individuando, per quanto possibile, gli acquiferi significativi per l'area in oggetto, la presenza o meno di una o più falde, la tipologia della/e falda/e, la profondità, la soggiacenza, la direzione di flusso, lo spessore e dei terreni che lo sostengono, desunte da studi di carattere bibliografico, strumenti urbanistici e pianificatori o da studi di campo. Vanno individuati i pozzi e i piezometri esistenti in zona, sia interni che esterni all'area di studio, utilizzando sia gli strumenti di pianificazione urbanistica esistenti sia sopralluoghi; per ogni pozzo, se disponibili, vanno riportate informazioni in merito all'uso delle acque emunte, le caratteristiche costruttive, le portate emunte, le coordinate, le quote topografiche e di soggiacenza e tutte le altre informazioni di potenziale interesse. L'inquadramento idrogeologico deve infine individuare almeno, sebbene in via preliminare, la presenza o meno di un acquifero potenzialmente impattato e la direzione di flusso della falda a scala del sito su stralcio cartografico; queste informazioni saranno utilizzate per pianificare la campagna d'indagine.

2.1.4 Idrologia

Inquadramento generale e a scala del sito desunti da studi bibliografici o da indagini precedenti afferenti lo stesso sito o altri limitrofi. Va ricostruito, mediante opportuna cartografia il reticolo di drenaggio delle acque superficiali ad una scala di almeno un chilometro più ampia del sito, identificando i corsi d'acqua e le loro caratteristiche (naturale o artificiale, carattere permanente o stagionale, alveo cementato o naturale etc.). Vanno definiti i rapporti dei corsi d'acqua con la circolazione idrica sotterranea e l'eventuale presenza di scarichi idrici o emungimenti nelle adiacenze del sito.

2.1.5 Inquadramento meteo-climatico

Inquadramento generale e a scala del sito. Vanno definite le caratteristiche meteo climatiche dell'area utilizzando, dove possibili, serie storiche almeno decennali elaborate su stazioni di misura il più possibile attigue all'area di

studio. I parametri meteorologici richiesti sono: la direzione e la velocità del vento, la temperatura al suolo, la classe di stabilità atmosferica, la piovosità.

2.2 Descrizione storica del sito

2.2.1 Evoluzione della proprietà del sito e delle attività produttive

Ricostruzione storica dei passaggi di proprietà e dei soggetti gestori (descrizione dettagliata degli assetti/evoluzioni societari). Analisi storica delle attività svolte con indicazione del periodo di riferimento e gli estremi di qualsiasi titolare di diritti reali e/o personali relativi al sito, o parti di esso, e di ogni altro soggetto che, anche solo di fatto, vi abbia esercitato attività in passato.

2.2.2 Elementi tecnici storici del sito e delle attività produttive

Analisi cartografica e planimetrica con individuazione di eventuali centri d'interesse pregressi (aree di stoccaggio materie prime (inclusi i combustibili), additivi, intermedi, prodotti finiti e rifiuti, inclusi i serbatoi interrati e fuori terra; reti dei servizi interrati e fuori terra, aree in corrispondenza delle quali si sia verificato il rilascio nell'ambiente di materie potenzialmente contaminanti delle matrici o di rifiuti, ubicazione impianti di trattamento reflui e rifiuti, ecc. Elenco delle sostanze e materiali utilizzati e prodotti in passato.

2.3 Descrizione attuale del sito

2.3.1 Descrizione attuale dei luoghi

Descrizione dei luoghi: superficie complessiva (mq), aree edificate (mq), presenza di Materiali Contenenti Amianto (MCA), aree a verde (mq) e pavimentate (mq), ubicazione impianti, rete dei servizi fuori terra e interrati, pipeway, aree di stoccaggio, pozzi, eventuali aree inaccessibili in fase di caratterizzazione o con restrizioni nell'accesso per motivi di sicurezza, etc.

2.3.2 Inquadramento amministrativo del sito

Elenco delle autorizzazioni rilasciate (AIA, VIA, AUA, Etc.) e dei documenti contenenti le informazioni dichiarate obbligatoriamente dal Gestore in materia di rischi di incidente rilevante (Notifica, Rapporto di Sicurezza e Piano di Emergenza Interno ai sensi del D.Lgs 105/2015), e di salute e sicurezza dei lavoratori (Documento di valutazione dei rischi ex art. 17 del D.Lgs 81/2008), con gli estremi dell'atto amministrativo, l'autorità/ente competente che ha rilasciato tale autorizzazione.

2.3.3 Visura catastale, destinazione d'uso

Indicazione degli estremi catastali (foglio e particelle) aggiornati e della destinazione d'uso desunta dagli strumenti urbanistici vigenti.

2.3.4 Ciclo produttivo

Illustrazione sintetica del ciclo produttivo e layout del processo.

2.3.5 Produzione e distribuzione di energia

Descrizione delle tipologie di approvvigionamento, presenza di impianti di generazione o cogenerazione di energia, tipo di combustibile utilizzato, reti di distribuzione dell'energia e/o calore, presenza di trasformatori, sottostazioni, generatori d'emergenza, generatori termici, eolici, solari, geotermici o di altra tipologia.

2.3.6 Rete fognaria

Descrizione della rete di acque bianche e nere, ubicazione vasche interrate, impianti di trattamento o di sollevamento, eventuali scarichi sul suolo, pozzi a dispersione e ubicazione georeferenziata dei punti di recapito delle acque reflue trattate. 2.3.7 Materie prime, additivi, intermedi, prodotti dell'installazione Elenco delle materie e delle sostanze utilizzate e prodotte, eventuali schede di sicurezza, ubicazione e descrizione delle aree di stoccaggio, di deposito temporaneo e movimentazione (presidi ambientali, tipologia delle pavimentazioni etc.).

2.3.8 Serbatoi

Descrizione del parco serbatoi o singoli serbatoi isolati (fuori terra/interrati, anche fuori servizio, profondità, dimensioni e volumetria) con relative caratteristiche costruttive (parete e fondo singolo/doppio), presenza di bacino di raccolta (capacità, presenza e materiale della pavimentazione), certificazione di controllo periodico, tipologia di materiale stoccato, eventuali prove di tenuta effettuate e relative certificazioni, documentazione relativa ad una pregressa rimozione di serbatoi interrati (FIR, collaudo pareti/fondo scavo, ecc.).

2.3.9 Rifiuti

Tipologia (descrizione e codici E.E.R.) e quantitativi dei rifiuti prodotti (eventuali dati MUD con tabella riassuntiva degli ultimi 5 anni), aree di stoccaggio e di deposito temporaneo e movimentazione (presidi ambientali, tipologia delle pavimentazioni, modalità di raccolta quali big-bags, cumuli, cisterne, ecc.).

2.3.10 Riporti

Informazioni sull'eventuale presenza di materiale di riporto.

2.4 Indagini ambientali pregresse

Descrizione dettagliata delle indagini ambientali svolte nel sito in passato in precedenti fasi di caratterizzazione o in adempimento ad obblighi connessi con altre normative, anche pregresse (es. Indagini preliminari ai sensi degli artt. 242, 242-ter, 252, del D.Lgs. 152/06, indagini di cui all'art. 29-ter, comma 1, lett. m, del D.Lgs. 152/06, Relazione di Riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.Lgs. 152/06, esiti dei monitoraggi periodici svolti sulle acque sotterranee e suolo previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA, indagini su valori di fondo o sull'inquinamento diffuso, ecc.). La descrizione dovrà riguardare le attività svolte e il soggetto che le ha eseguite, l'ubicazione dei punti di indagine, le modalità di prelievo e analisi di campioni, le eventuali attività di validazione effettuate dall'Ente di controllo e i relativi esiti e ogni altro elemento utile e/o opportuno ai fini della caratterizzazione ambientale del sito.

2.5 Interventi di prevenzione o di messa in sicurezza d'emergenza

Indicazione di eventuali incidenti e criticità ambientali pregresse con la descrizione degli interventi adottati.

2.6 Altre informazioni

Altre informazioni rilevanti ai fini del piano di caratterizzazione.

3 MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE

Nel Modello Concettuale Preliminare, elaborato sulla base dei dati esistenti sopra illustrati, sono descritte le caratteristiche naturali del sito, le sorgenti primarie e secondarie della contaminazione, i percorsi di migrazione e destino dei contaminanti ed i bersagli. Sulla base di tale modello è possibile identificare, all'interno del sito, le aree di potenziale interesse, cioè le aree in corrispondenza delle quali è possibile che si verifichi, o che si sia verificato, il rilascio nell'ambiente di materie potenzialmente contaminanti delle matrici o di rifiuti, e/o che vedano la presenza di potenziali bersagli. Il Modello Concettuale Preliminare, che riassume l'interazione tra il potenziale stato di contaminazione delle matrici ambientali e l'ambiente naturale e/o costruito, fornisce la guida alla definizione del piano di investigazione.

4 PIANO DI INVESTIGAZIONE

Il piano di investigazione dovrà contenere la descrizione delle attività che saranno svolte in campo ed in laboratorio per la definizione del Modello Concettuale Definitivo, a supporto della successiva elaborazione della analisi di rischio e/o degli eventuali successivi interventi di bonifica o messa in sicurezza.

4.1 Attività preliminari

Descrizione delle azioni necessarie per lo svolgimento delle indagini nel rispetto dei principi di sicurezza e tutela dei lavoratori e della mitigazione di potenziali interferenze con le attività svolte nel sito.

4.2 Ubicazione dei punti di indagine

Indicazione del numero e dell'ubicazione dei punti di campionamento, stabiliti in accordo con la ricostruzione del modello concettuale preliminare (ubicazione sistematica e/o ragionata).

4.3 Selezione delle sostanze inquinanti da ricercare

Definizione di un "set standard" di analiti da ricercare nei campioni delle diverse matrici ambientali sulla base dell'esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito applicabile alla generalità delle aree di interesse. Indicare l'eventuale inclusione nel set analitico di sostanze non comprese nelle tabelle di cui all'allegato 5, della parte quarta, titolo V del D.Lgs 152/06.

4.4 Modalità di esecuzione delle indagini

Descrizione delle modalità di esecuzione delle indagini dirette ed indirette che dovranno fare riferimento a tecnologie consolidate a livello nazionale ed/o internazionale per la caratterizzazione di siti contaminati, incluse le caratteristiche dei sondaggi (profondità e diametro, ecc.) e dei piezometri (profondità, tipologia di completamento,

fenestratura, ecc.). Per le indagini indirette dovrà essere fornita la descrizione del posizionamento spaziale e del tipo di strumentazione e configurazione scelta e la descrizione delle modalità di analisi elaborazione ed interpretazione dei dati.

4.5 Modalità di campionamento

Descrizione dettagliata delle procedure di campionamento delle diverse matrici ambientali, delle misure da effettuare in campo, delle modalità di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, e della restituzione dei dati che costituiranno il protocollo applicabile per la caratterizzazione del sito.

4.5.1 Suolo e sottosuolo

Descrizione del numero e delle modalità di prelievo dei campioni di "topsoil", suolo e sottosuolo.

4.5.2 Acque superficiali

Misurazione dell'altezza del pelo libero dei corpi idrici superficiali presenti in prossimità del sito, al fine di verificare l'eventuale relazione con le acque sotterranee. Descrizione del numero e delle modalità di prelievo di eventuali campioni di acqua superficiale.

4.5.3 Acque sotterranee

Descrizione del numero e delle modalità di prelievo dei campioni di acqua sotterranea.

4.5.4 Materiali di riporto

Descrizione del numero e delle modalità di prelievo dei campioni finalizzati all'individuazione e caratterizzazione di eventuali materiali di riporto.

4.5.5 Fasi libere

Descrizione del numero e delle modalità di prelievo dei campioni di fase separata (LNAPL, DNAPL).

4.5.6 Gas interstiziali

Descrizione del numero e delle modalità di prelievo di eventuali campioni di gas interstiziali.

4.5.7 Rifiuti

Descrizione del numero e delle modalità di prelievo dei campioni di eventuali rifiuti abbancati, interrati o comunque rinvenuti nel sito. Qualora tali rifiuti siano stati già oggetto di caratterizzazione, potranno essere utilizzati i relativi esiti purché rappresentativi dello stato attuale dei materiali e conformi alla normativa vigente.

4.6 Prove idrauliche e geotecniche

Descrizione delle prove da effettuare per l'acquisizione dei parametri caratteristici dei suoli e dell'acquifero e delle modalità di restituzione dei dati

4.7 Rilievo piano altimetrico

Descrizione del rilievo da effettuare per la determinazione delle coordinate e delle quote dei punti di indagine e modalità di restituzione dei dati acquisiti.

4.8 Indagini finalizzate all'elaborazione dell'analisi di rischio

Descrizione delle attività finalizzate alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle matrici ambientali suolo/sottosuolo e acque sotterranee e della contaminazione ai fini dell'elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica.

4.9 Controlli di qualità

Descrizione dei controlli che saranno applicati al fine di garantire la qualità dei risultati delle indagini.

4.10 Prove di laboratorio

Descrizione delle metodiche analitiche per ogni singolo parametro del set analitico selezionato (comprensivo dello scheletro) ed il relativo limite di quantificazione che garantisca la precisione richiesta dalla norma.

4.11 Altre informazioni

Altre informazioni utili ai fini della definizione del piano di indagini.

Lista di Allegati a corredo della relazione tecnica

1. INQUADRAMENTO GENERALE

- ☐ Corografia dell'area su foto aerea;
- ☐ Cartografia geologica e geomorfologica;
- ☐ Sezioni geologiche;
- ☐ Cartografia idrogeologica;
- ☐ Censimento pozzi;
- ☐ Cartografia con ricostruzione del reticolo di drenaggio delle acque superficiali;
- ☐ Documentazione cartografica del sito interessato su CTR (carta tecnica regionale) in scala 1:10000;
- ☐ Planimetria del sito con indicato lo stato attuale dei luoghi con indicazione delle aree edificate, aree a verde e pavimentate, ubicazione impianti, rete dei servizi fuori terra e interrati, aree di stoccaggio e parchi serbatoi, reti fognarie, sistemi di trattamento, punti di scarico, rete piezometrica, eventuali aree inaccessibili in fase di caratterizzazione o con restrizioni nell'accesso per motivi di sicurezza;
- ☐ Planimetria con l'individuazione delle aree di potenziale interesse;
- ☐ Planimetria di ubicazione delle indagini proposte;
- ☐ Tabella Analisi di laboratorio proposte sui campioni di terreno;
- ☐ Tabella Analisi di laboratorio proposte sui campioni di acque sotterranee;
- ☐ Tabella Analisi di laboratorio proposte sui campioni di altre matrici;

- ☐ Tabella riassuntiva dei sondaggi e dei piezometri proposti con indicazione della sigla, della georeferenziazione, quota del punto di indagine, profondità, tratto fenestrato dei piezometri;
- ☐ Tabelle riferimento indagini geotecniche proposte;
- ☐ Tabelle Analisi di laboratorio proposte parametri ai fini dell'analisi di rischio;

2. INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

- ☐ Cartografia dei vincoli territoriali da SIC, SIN, ZPS, PAI etc;
- ☐ Visura storica catastale comprensiva dello stralcio di mappa;
- ☐ Destinazione d'uso con relativo certificato e stralcio di mappa PRG;
- ☐ Notifica trasmessa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 105/2015;
- ☐ Analisi di sicurezza predisposte dai Gestori ai sensi del D.Lgs 105/2015 e del D.Lgs 81/2008;
- ☐ Elenco delle autorizzazioni rilasciate (AIA, VIA, AUA, Etc.);

3. INDAGINI AMBIENTALI PREGRESSE

- ☐ Planimetria con ubicazione di sondaggi/piezometri/pozzi anche se realizzati con altre finalità (es. studi geotecnici);
- ☐ Stratigrafie di sondaggi/piezometri/pozzi anche se realizzati con altre finalità (es. studi geotecnici);
- ☐ Caratteristiche costruttive dei pozzi e dei piezometri;
- ☐ Relazione di riferimento di cui all'art. 29- ter, c. 1, lett. M, del D.Lgs 152/06
- ☐ Risultati Piani di caratterizzazione pregressi (Tabelle, planimetrie)

4. ALTRI DOCUMENTI TECNICI

- ☐ Planimetria dell'area in scala opportuna per ogni fase storica con indicazione degli impianti e dei centri di interesse (aree di stoccaggio, serbatoi interrati, sistemi fognari, vasche interrate etc.).
- ☐ Tabella delle sostanze e dei materiali utilizzati o prodotti, inclusi i rifiuti, gli additivi e gli intermedi di lavorazione, con indicazione del periodo di riferimento e gli estremi del soggetto proprietario e del soggetto gestore;
- ☐ Schede di sicurezza delle sostanze e dei materiali utilizzati o prodotti, inclusi i gli additivi e gli intermedi di lavorazione. Per quanto riguarda i rifiuti identificazione attraverso i rispettivi EER;
- ☐ Planimetria e tabella delle aree di stoccaggio materie prime, additivi, intermedi, prodotti e rifiuti con indicazione del periodo di riferimento e gli estremi del soggetto proprietario e del soggetto gestore;
- ☐ Altre informazioni: informazioni dichiarate obbligatoriamente dal Gestore in materia di rischi di incidente

rilevante (Notifica ex art. 13 D.Lgs 105/2015, Rapporto di Sicurezza, Piano di Emergenza Interno) e di salute e sicurezza dei lavoratori (Documento di valutazione dei rischi ex art. 17 D.Lgs 81/2008)

- ☐ Schemi a blocchi: negli schemi a blocchi (o diagrammi di flussi) dell'installazione devono essere rappresentate tutte le attività dell'installazione e le fasi che le compongono; per ogni blocco devono essere riportati, con relative portate, temperature e composizioni, tutti i flussi in entrata ed in uscita: flussi di processo, ausiliari (additivi, catalizzatori etc.), utilities (combustibili, fluidi termovettori etc.), emissioni in aria, scarichi idrici, rifiuti prodotti;
- ☐ Elenco allegati;

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Trasmissione delle risultanze della Caratterizzazione e/o Analisi di Rischio
sito specifica (AdR). (art.242 - c.4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o art. 4 D.M. 46/2019)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE					
COMUNE				PROVINCIA	
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI	☐	SI	Altro comune (1)		
			Altro comune (2)		
			Altro comune (3)		
		☐	NO		
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)					

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

La/le destinazione/i d'uso attualmente indicata/e negli strumenti urbanistici, a cui/alle quali fare riferimento per la valutazione del superamento delle CSC:

☐ Verde pubblico, privato e residenziale	☐ Commerciale/industriale	☐ Industriale	☐ Agricolo ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)	☐ Agricolo

prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

- ☐ PRGC del _____
- ☐ altro (indicare cosa) _____ del _____.

TRASMETTE

ai sensi dell'art. 242 c. 4 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

- ☐ relazione tecnica sottoscritta da _____, in qualità di tecnico referente, contenente le **risultanze della Caratterizzazione**, autorizzata da _____ con atto n. _____ del _____;
- ☐ i **risultati dell'analisi di rischio** sito specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio

(CSR), redatta da _____ in qualità di professionista referente.

Si fa presente che per la determinazione del rischio è stato utilizzato il software (indicare modello e versione) _____;

COMUNICA che

- ☐ gli esiti del Piano di Caratterizzazione attestano il non superamento delle CSC o dei valori di fondo naturale/antropico opportunamente definiti e quindi chiede la chiusura del procedimento.
- ☐ gli esiti del Piano di Caratterizzazione attestano il superamento delle CSC o dei valori di fondo naturale/antropico opportunamente definiti, coinvolgendo un'area ubicata all'interno di un singolo comune.
- ☐ gli esiti del Piano di Caratterizzazione attestano il superamento delle CSC o dei valori di fondo naturale/antropico opportunamente definiti, coinvolgendo un'area estesa sul territorio di più comuni.
- ☐ gli esiti dell'Analisi di Rischio (AdR) attestano il **non superamento delle CSR** (Concentrazioni Soglia di Rischio) e quindi chiede la chiusura del procedimento, in tal caso si riporta in allegato la scheda dei vincoli e limitazioni d'uso dell'area; qualora richiesto dall'Autorità competente presenterà entro 60 gg dall'approvazione dell'analisi di rischio il piano di monitoraggio ai sensi dell'art. 242 c.5 del D.Lgs 152/2006 (Modulo F).
- ☐ gli esiti dell'Analisi di Rischio (AdR) attestano il **superamento delle CSR** (Concentrazioni Soglia di Rischio) per i seguenti parametri:

_____ Ent

ro 6 mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, sarà presentato alle Amministrazioni in indirizzo il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito (Modulo H);

ALLEGA

- ☐ 1. Descrizione ed esiti della caratterizzazione;
- ☐ 2. Documento dell'analisi di rischio e i file relativi all'elaborazione di calcolo utilizzato dal software impiegato nell'analisi;
- ☐ 3. Cartografia catastale aggiornata con perimetrazione dell'area oggetto di analisi, con identificati i confini di proprietà e/o di pertinenza con indicate le aree di potenziale interesse, incluse quelle al di fuori del sito per collocare eventuali recettori off-site sensibili;
- ☐ 4. Cartografia catastale aggiornata con perimetrazione delle aree nel quale sono stati riscontrati i superamenti delle CSC, per ciascuna matrice ambientale;
- ☐ 5. Cartografia catastale aggiornata con perimetrazione delle aree nel quale sono stati riscontrati i superamenti delle CSR, per ciascuna matrice ambientale;
- ☐ 6. Scheda di sintesi del sito, approvata con D.D. n. 263 del 12/05/2008, scaricabile sul sito Regione Piemonte (percorso → Temi/Aree tematiche/Ambiente e Territorio/Ambiente/Amianto, bonifiche e terre e rocce da scavo/Modulistica);
- ☐ 7. Eventuale scheda dei vincoli permanenti e limitazioni d'uso dell'area per i siti o porzioni di siti che non presentano superamenti delle CSR.

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Contenuti ed indicazioni tecniche minimi da fornire per la presentazione dell'analisi di rischio Sito Specifica nell'ambito di procedimenti di bonifica.

1 Premessa

Il presente documento fornisce gli elementi tecnici ed i contenuti minimi della documentazione da fornire per la presentazione del documento dell'Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica (di seguito AdR) nell'ambito dei procedimenti di bonifica.

Il presente documento non è applicabile ad eventuali altre tipologie di valutazione del rischio di tipo igienico-sanitario (es. valutazioni legate alle misure di prevenzione e/o di sicurezza per i fruitori delle aree) che possono essere richieste nell'ambito del procedimento di bonifica.

La documentazione presentata inerente l'Analisi di Rischio sito-specifica deve essere "stand alone", cioè deve riportare tutte le informazioni necessarie a consentire una eventuale riproduzione delle valutazioni/calcoli da parte degli Enti di Controllo anche al fine di verificare la correttezza dei risultati ottenuti in termini di valori delle Concentrazioni Soglia di Rischio (di seguito CSR). A tale scopo nel documento verranno fornite alcune indicazioni metodologiche esplicative, coerenti con la normativa applicabile, da seguire nella produzione dei dati e nella loro presentazione.

Come noto, l'esito finale dell'Analisi di Rischio sito-specifica è la determinazione delle CSR che rappresentano i livelli di accettabilità per le matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee. L'obiettivo del documento è pertanto quello di fornire indicazioni per la presentazione dei risultati dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio (CSR) dimostrando che gli stessi siano il più possibile coerenti con le condizioni sito specifiche del sito e stabili nel tempo.

A tal fine, è necessaria l'elaborazione di diversi "set" di valori obiettivo (CSR) per il sito che possano tener conto dei diversi scenari di valutazione senza la necessità della rielaborazione successiva dell'Analisi di Rischio.

2 Documentazione tecnica a supporto dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio

In questa sezione devono essere riportati tutti i documenti tecnici di riferimento per dell'AdR. In particolare, è opportuno indicare se si è fatto riferimento ai seguenti documenti:

- note tecniche e Linee Guida prodotte dal MATTM/MITE;
- documenti tecnici prodotti dagli Istituti Nazionali (ISPRA; ISS; INAIL);
- documenti tecnici prodotti dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

Qualora il proponente ritenga opportuno utilizzare altri riferimenti tecnici diversi da quelli sopra indicati, dovrà adeguatamente giustificarne le motivazioni e dimostrarne la compatibilità con le norme nazionali.

3 Modello Concettuale Definitivo del sito

In questa sezione sono riportati tutti gli elementi utili per la definizione del Modello Concettuale Definitivo del sito che è alla base della elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

3.1 Sintesi dei risultati di tutte le indagini eseguite

In questa sezione devono essere riportati i risultati di tutte le indagini eseguite sul sito che saranno utilizzati all'interno dell'Analisi di Rischio sito-specifica, per determinare il Modello Concettuale Definitivo ed i parametri ad esso relativi da adottare nei successivi calcoli/valutazioni. Occorre, inoltre, specificare quali indagini siano state effettuate in contraddittorio con gli Enti di Controllo.

È opportuno precisare che in generale la caratterizzazione del sito è finalizzata proprio ad acquisire tutte le informazioni necessarie all'implementazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica e pertanto tutte le indagini eseguite, incluse le eventuali indagini preliminari e le indagini integrative, devono essere considerate come parte della caratterizzazione del sito. Tuttavia, poiché in molti casi, le caratterizzazioni sono avvenute in momenti successivi anche lontani temporalmente e con diverse normative di riferimento, per rendere agevole l'analisi delle informazioni si farà riferimento a:

- a) risultati delle indagini preliminari;
- b) risultati delle indagini eseguite in attuazione del piano di caratterizzazione approvato;
- c) risultati di tutte le eventuali indagini integrative eseguite a qualunque titolo dal proponente e ritenute utili ai fini dell'elaborazione dell'AdR;
- d) risultati delle analisi condotte dagli Enti di Controllo ai fini della validazione dei dati di parte.

3.1.1 Sintesi dei risultati delle indagini preliminari

In questa sezione sono riportate in maniera sintetica tutte le informazioni utili all'Analisi di Rischio desunte dalle indagini preliminari effettuate sul sito.

3.1.2 Sintesi dei risultati delle indagini del Piano di Caratterizzazione

In questa sezione sono riportate in maniera sintetica tutte le informazioni utili all'Analisi di Rischio desunte dall'esecuzione del Piano di Caratterizzazione del sito.

Per maggiori dettagli si rimanda al documento "Indice risultati del piano di caratterizzazione", pubblicato sul sito del MITE.

La sintesi dovrà includere tabelle e diagrammi riassuntivi dei risultati delle diverse indagini eseguite per tutti i parametri che saranno utilizzati nell'AdR, evidenziando i valori non conformi alle soglie di riferimento.

3.1.3 Sintesi dei risultati di ulteriori indagini integrative ritenute utili per l'elaborazione dell'AdR

In questa sezione sono riportate in maniera sintetica tutte le informazioni utilizzate all'interno dell'Analisi di Rischio che derivano da indagini integrative eseguite sul sito.

Anche per tali tipologie di indagini è opportuno far riferimento al documento "Indice risultati del piano di

caratterizzazione”, pubblicato sul sito del MITE.

La sintesi dovrà includere tabelle e diagrammi riassuntivi dei risultati delle diverse indagini eseguite per tutti i parametri che saranno utilizzati nell'AdR, evidenziando i valori non conformi alle soglie di riferimento.

3.2 Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo e raffronto con il Modello Concettuale Preliminare

Al fine di definire il Modello Concettuale Definitivo (di seguito MCD) che costituisce la base per l'applicazione dell'AdR, occorre innanzitutto partire dal Modello Concettuale Preliminare (di seguito MCP) che ha guidato tutte le indagini eseguite in sito. Sulla base di tale modello sono state identificate, in fase di predisposizione del Piano di Caratterizzazione, le aree di potenziale interesse in corrispondenza delle quali è possibile che si verifichi, o che si sia verificato, il rilascio nell'ambiente di sostanze o di rifiuti come potenziali contaminanti delle matrici (sorgenti) e vedano la presenza di potenziali bersagli (aree di esposizione). I risultati delle indagini di caratterizzazione, necessari all'elaborazione del MCD, possono confermare o smentire le ipotesi del MCP.

In questa parte del documento di AdR devono essere quindi riportati:

- gli elementi riguardanti l'assetto del sito (ad es. presenza di pavimentazioni, presenza di edifici, ecc.), la classificazione urbanistica dell'area e la fruizione delle aree (ad es. identificazione dei bersagli umani, modalità di esposizione, ecc.) che non sono modificabili a seguito delle indagini eseguite; nel caso si verifichi una modifica della configurazione e/o dell'utilizzo delle aree intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR, la stessa deve essere adeguatamente documentata;
- gli elementi del MCP che, a seguito delle indagini, hanno trovato una conferma nel MCD;
- tutti gli elementi ipotizzati nel MCP che risultano modificati a seguito delle indagini eseguite e che quindi trovano una nuova formulazione nel MCD.

Al fine di agevolare la descrizione degli elementi del MCP che confluiscono o vengono modificati nel MCD, si riporta di seguito uno schema in cui sono mostrate le ipotesi del MCP e la loro “trasposizione” nel MCD a seguito delle indagini eseguite.

Elementi Modello Concettuale Preliminare		Elementi Modello Concettuale Definitivo	
Sorgenti	Analiti da ricercare (lista)	Sorgenti	Contaminanti indice: - analiti inclusi nella lista che presentano “eccedenze” delle CSC in terreni e/o acque sotterranee
	Ipotesi fonti di contaminazione: - fonti primarie (fase separata, rifiuti, materiale combusto ecc.) - materiali di riporto (verifica di		Presenza fonti di contaminazione: - aree con presenza di fonti primarie nei terreni e/o nelle acque di falda

	assimilabilità a terreni)¹ - strutture interraste quali serbatoi, tubazioni, vasche, ecc. che possono rappresentare fonti di perdita o rilascio di contaminanti		(fase separata, rifiuti, ecc.) - presenza di strutture interraste quali serbatoi, tubazioni, vasche, ecc. che rappresentano fonti attive - e di perdita o rilascio di contaminanti
	Aree di potenziale interesse: - ipotesi distribuzione della contaminazione (centri di pericolo) - assetto del sito (coperture, pavimentazioni, edifici, ecc.) - fruizione delle aree (bersagli, modalità di esposizione) qualora in fase di MCP non siano state differenziate le aree di interesse potenziale allora tutto il sito è da considerarsi un'unica area di potenziale interesse		Aree di interesse: - aree di potenziale interesse nel MCP ulteriormente differenziabili in base a: • presenza di eccedenze delle CSC in terreni e/o acque sotterranee per i contaminanti indice • distribuzione della contaminazione e caratteristiche di mobilità degli inquinanti • caratteristiche geologiche e idrogeologiche - l'assetto del sito e la fruizione delle aree possono essere variati solo documentando adeguatamente la modifica della configurazione e/o dell'utilizzo delle aree intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR. (ad esempio, a seguito di demolizione edifici, pavimentazioni, ecc.)
Percorsi	Percorsi attivabili dalle matrici ambientali terreni e acque sotterranee	Percorsi	Percorsi attivi dalle matrici ambientali terreni e acque sotterranee in base agli scenari ipotizzati nell'AdR: - rispetto al MCP, in base agli esiti delle indagini e dei monitoraggi eseguiti, potranno essere considerati attivi/non attivi i seguenti percorsi: • volatilizzazione (presenza/assenza di composti volatili nei terreni, presenza/assenza di composti volatili in base agli esiti dei monitoraggi delle acque sotterranee, esiti monitoraggi gas interstiziali/aeriformi) • lisciviazione in falda (presenza/assenza nelle acque della contaminazione riscontrata nei terreni)

			• risolleamento polveri (presenza/assenza di composti tossici/cancerogeni per inalazione nel top soil/suolo superficiale) • percorsi diretti (presenza/assenza di composti tossici/cancerogeni per ingestione nel top soil/suolo superficiale) - i percorsi influenzati dell'assetto del sito (es. volatilizzazione indoor) e dalla fruizione delle aree possono essere variati solo documentando adeguatamente la modifica della configurazione e/o dell'utilizzo delle aree intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR.
Bersagli	Potenziali bersagli della contaminazione: - recettori umani (on-site e off site) - recettori ambientali	Bersagli	Bersagli della contaminazione: - i bersagli umani sono funzione dell'assetto del sito e delle aree e degli scenari ipotizzati nell'AdR e pertanto possono essere variati solo in funzione dello scenario di esposizione ipotizzato oppure documentando adeguatamente la modifica della configurazione e/o dell'utilizzo delle aree intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR - i bersagli ambientali possono essere variati a seguito delle indagini (evidenze di potenziale impatto sulle risorse ambientali)

Si raccomanda la compilazione di tale schema sulla base delle specificità del sito.

3.3 Scenario dell'Analisi di Rischio e definizione del relativo Modello Concettuale Definitivo

L'AdR sito-specifica ha due finalità definite nella normativa vigente:

- definire i "livelli di accettabilità per il sito", ovvero quei valori di concentrazione di riferimento nelle matrici ambientali per definire lo stato di contaminazione di un sito;
- definire i "valori obiettivo" degli interventi di bonifica/messa in sicurezza.

L'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006, in particolare, nella premessa indica che "L'analisi di rischio si può applicare prima, durante e dopo le operazioni di bonifica/messa in sicurezza". Pertanto, è previsto esplicitamente che possano essere valutati diversi "scenari" di applicazione dell'AdR che tengano conto sia delle condizioni del sito al momento dell'elaborazione (scenario attuale) sia successive alle operazioni di bonifica/messa in sicurezza (scenario post-intervento).

Inoltre, sempre nell'Allegato 1 (Concetti e principi base) è indicato che “L'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di esposizione e dei bersagli e la definizione degli obiettivi di bonifica, in coerenza con gli orientamenti strategici più recenti, devono tenere presente la destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti di programmazione territoriale.”.

Al fine di rendere esaustiva e completa l'AdR sito-specifica e rispettare le indicazioni sopra riportate, è necessario prevedere come minimo i seguenti scenari di valutazione:

1. Scenario attuale del sito (baseline risk assessment).

Nell'ambito di tale scenario si tiene conto della configurazione del sito al momento dell'elaborazione dell'AdR. Le CSR definite in tale scenario rappresentano “i livelli di accettabilità del sito” che consentono di definire se il sito è “contaminato”, considerando il corrente assetto in termini di elementi naturali (caratteristiche di terreno e acquifero, condizioni meteorologiche, ecc.) e/o costruiti (assetto impiantistico, edifici, pavimentazioni, sottoservizi, ecc.) presenti. Sulla base delle indagini eseguite e dell'assetto del sito sono ricavati i valori rappresentativi dei parametri sito-specifici.

Il vincolo del MCD nello scenario attuale è costituito dall'assetto del sito corrente e pertanto le relative CSR sono applicabili solo nel caso in cui lo stesso non sia sottoposto a modifiche. Qualsiasi modifica apportata all'assetto del sito e allo stato dei luoghi a fondamento del MCD dell'AdR determina la necessità di riverificare le relative CSR tenendo conto delle modifiche intervenute. Le CSR nello scenario attuale rappresentano i valori obiettivo per i soli interventi di bonifica che prevedano la riduzione delle concentrazioni nelle matrici ambientali terreni e/o acque di falda e che non apportino modifiche all'assetto del sito e quindi al MCD.

2. Scenario destinazione d'uso del sito (fit for use assessment)

In tale scenario, come previsto dall'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006, si tiene conto esclusivamente della destinazione urbanistica del sito al momento dell'AdR. Occorrerà quindi valutare tutte le possibilità di utilizzo delle aree in termini di:

- scavo e movimentazione dei terreni;
- realizzazione/eliminazione di opere o edifici in funzione degli indici urbanistici;
- fruibilità delle aree in funzione delle categorie di opere/attività che possono essere realizzate.

Pertanto, si attiveranno tutti i percorsi potenziali dalle matrici ambientali suolo e/o acque di falda, indipendentemente dall'assetto corrente del sito, e tutti i recettori potenzialmente presenti in funzione delle opere/attività previste dalla destinazione urbanistica.

Nel caso, ad esempio, della movimentazione di terreni dovranno essere considerati i percorsi diretti (ingestione e contatto dermico) anche per le contaminazioni registrate nei terreni profondi (>1 m da p.c.). I bersagli umani andranno identificati con tutti i potenziali fruitori connessi alla destinazione urbanistica e considerando la potenziale presenza di edifici non ancora esistenti sul sito. I recettori ambientali (es. acque sotterranee) dovranno essere valutati tenendo conto delle condizioni d'uso più cautelative (es. assenza di pavimentazione).

I parametri specifici del sito che devono essere valutati sono quelli ricavati dalle indagini di caratterizzazione svolte ed invarianti rispetto alla destinazione d'uso (es. caratteristiche geologiche ed idrogeologiche, caratteristiche climatiche, mobilità degli inquinanti, ecc.). Per tutti gli altri parametri saranno utilizzate assunzioni conservative (valori di default). Tutto ciò in conformità all'Allegato 1 (Concetti e principi base) al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006, secondo cui “ai fini di una piena accettazione dei risultati dovrà essere posta una particolare cura nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli, scelta che dovrà rispondere sia a criteri di conservatività, il principio della cautela è intrinseco alla procedura di analisi di rischio, che a quelli di sito-specificità ricavabili dalle

indagini di caratterizzazione svolte." .

Il MCD nello scenario di destinazione d'uso non ha vincoli specifici se non la destinazione urbanistica e pertanto le relative CSR possono essere applicate in sostituzione di quelle relative allo scenario attuale in caso di variazioni nella configurazione attuale del sito. La valutazione di tale scenario consente di avere un set di valori obiettivo (CSR) stabili nel tempo.

Le CSR nello scenario a destinazione d'uso sono da considerarsi valori obiettivo validi per qualsiasi tipo di intervento di bonifica che preveda la riduzione delle concentrazioni nelle matrici ambientali terreni e/o acque di falda senza vincoli relativi all'assetto del sito.

Qualora non sia possibile effettuare la valutazione dello scenario a destinazione d'uso, il proponente deve darne adeguata giustificazione tecnica. In mancanza della valutazione dello scenario a destinazione d'uso, qualsiasi modifica apportata all'assetto del sito e allo stato dei luoghi a fondamento del MCD a fondamento dell'AdR determina la necessità di riverificare la stessa tenendo conto delle modifiche intervenute.

Qualora siano stati già autorizzati progetti di modifica dell'assetto del sito, quali ad esempio riqualificazioni urbanistiche, realizzazione di manufatti e/o opere e/o impianti per finalità diverse dalla bonifica dell'area, il proponente, oltre agli scenari precedenti (attuale e destinazione d'uso) potrà valutare il seguente ulteriore scenario:

3. Scenario futuro del sito (progetti autorizzati di modifica dell'assetto del sito)

Le CSR sono determinate considerando le modifiche all'assetto attuale del sito (assetto impiantistico, edifici, pavimentazioni, sottoservizi, ecc.) e delle modalità di fruizione delle aree in base ai progetti edilizi, impiantistici o di riqualificazione autorizzati. Sulla base delle indagini eseguite e dell'assetto del sito in funzione dei progetti autorizzati sono ricavati i valori rappresentativi dei parametri sito-specifici.

Il vincolo del MCD nello scenario futuro è costituito dall'assetto del sito secondo i progetti autorizzati e pertanto le relative CSR sono applicabili solo nel caso in cui lo stesso non sia sottoposto a modifiche.

Nel caso di concentrazioni in sito superiori alle CSR determinate negli scenari 1 e/o 2 e/o 3 il proponente dovrà indicare in linea di massima gli interventi previsti e i loro effetti in termini di modifica del MCD alla base degli scenari precedentemente valutati.

In caso di interventi che prevedano la modifica delle condizioni sito-specifiche alla base del MCD su cui sono stati impostati gli scenari 1 e/o 2 e/o 3, se pertinente, dovrà essere valutato il seguente ulteriore scenario:

4. Scenario post-intervento (in caso di modifica del MCD)

Tale scenario è applicabile nel caso di interventi che prevedano la modifica delle condizioni sito-specifiche alla base del MCD su cui sono stati impostati gli scenari 1 e/o 2 e/o 3. In particolare, gli interventi di messa in sicurezza (operativa o permanente) determinano una modifica sostanziale del MCD alla base degli scenari precedentemente valutati, in quanto prevedono una limitazione dei percorsi di migrazione e/o della mobilità degli inquinanti (MISO) o una interruzione permanente dei percorsi e/o immobilizzazione della contaminazione (MISP).

In questo caso, quindi, il MCD dovrà tener conto della modifica alle condizioni ipotizzate negli scenari 1 e 2 e 3 connessi agli interventi programmati sul sito. Le CSR eventualmente definite in questo scenario rappresentano i valori obiettivo legati alle soluzioni progettuali degli interventi e pertanto sono vincolate a tali soluzioni. Nel caso di interventi che riguardino la limitazione/interruzione dei percorsi temporanei o permanenti (MISO/MISP), poiché gli stessi non riguardano specificamente la

riduzione delle concentrazioni nelle matrici ambientali quanto piuttosto la gestione dei rischi associati alla contaminazione, l'analisi di rischio dovrà essere effettuata in modalità "diretta" con l'obiettivo di valutare che i rischi associati alla modifica delle condizioni sito-specifiche rientrino nei livelli di accettabilità.

In questa sezione del documento di AdR dovranno essere indicati tutti gli elementi alla base dei diversi scenari valutati in funzione delle caratteristiche specifiche del sito.

3.4 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo comuni a tutti gli scenari AdR

3.4.1 Contaminanti Indice (Chemicals of Concern – COC)

I contaminanti indice, in conformità all'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006, sono i contaminanti oggetto dell'AdR e per i quali devono essere determinate le CSR.

In questa sezione dovrà essere indicato l'elenco dei contaminanti indice a cui sarà applicata l'AdR.

3.4.2 Presenza di fonti primarie di contaminazione e/o di materiali di riporto

Devono essere chiaramente identificate su specifica planimetria le aree e le relative sezioni stratigrafiche in cui vi è presenza di fonti primarie di contaminazione (es. rifiuti, prodotto in fase separata, ecc.) nei terreni e/o acque sotterranee.

Le zone con presenza di fonti primarie non rientrano nell'applicazione dell'AdR in quanto la presenza di fonti di contaminazione non consente la definizione di CSR per le matrici terreni e/o acque di falda.

Nel caso in cui nei terreni sia possibile individuare chiaramente specifici orizzonti/livelli interessati da fonti primarie che possono essere valutati e gestiti separatamente rispetto alle matrici ambientali circostanti, senza alterare il modello concettuale del sito, allora gli orizzonti interessati da tali matrici ambientali potranno essere comunque valutati all'interno dell'AdR.

Le zone che devono essere escluse dall'AdR finalizzata alla valutazione delle CSR sono quelle che vedono la presenza di:

- fase separata nei terreni e/o acque sotterranee;
- rifiuti, anche combustibili.

Per quel che concerne la presenza di fase separata nei terreni e/o acque di falda devono essere adeguatamente valutati i seguenti elementi (linee di evidenza):

- evidenze visive/organolettiche sulle matrici ambientali;
- valori di concentrazione nei terreni superiori alla "concentrazione di saturazione" (C_{sat}) nel caso di sostanze non idrocarburiche o superiori alla "saturazione residua" (C_{res}) nel caso di composti idrocarburici;
- valori di concentrazione nelle acque di falda prossimi alla solubilità in acqua;
- in caso di monitoraggio dei gas interstiziali (in profondità con campionamento in sonda o all'interfaccia suolo/aria attraverso misure di flusso), la presenza di concentrazioni elevate di sostanze volatili nei gas dal suolo (ad esempio concentrazioni in sonda maggiori di 10 volte le C_{soglia} definite dalle Linee Guida SNPA sul monitoraggio degli aeriformi); tale evidenza si ritiene rappresentativa della presenza di fase separata solo se risulta verificata una delle altre condizioni sopra riportate.

La valutazione di alcuni degli elementi sopra descritti necessita dell'esecuzione di indagini mirate che devono essere eseguite prima della presentazione del documento di AdR e non successivamente. In

tale ultimo caso si farà riferimento alle evidenze visive/organolettiche oppure ai valori di concentrazione registrati in terreni e/o acque sotterranee.

In caso di presenza di materiali di riporto, devono essere chiaramente identificate su specifica planimetria le aree e le relative sezioni stratigrafiche interessate da tali materiali, al fine di definire chiaramente il modello concettuale.

Devono essere indicati gli interventi da attuare sulle fonti primarie e sulle fonti attive di contaminazione e solo a valle degli stessi potrà essere applicata la procedura di AdR per le specifiche aree/livelli.

3.4.3 Distribuzione della contaminazione

In questa sezione è descritta la distribuzione della contaminazione desunta da tutte le indagini eseguite. A tal fine dovranno essere prodotti, anche per aree omogenee (ad es. per tipologia di contaminazione), indicatori statistici di valutazione delle eccedenze delle CSC e/o di definizione di valori rappresentativi di contaminazione per i contaminanti indice.

È necessario prevedere elaborati grafici che indichino le aree del sito dove sono state registrate eccedenze delle CSC per i contaminanti indice individuati.

Per quel che concerne le acque sotterranee devono essere prodotti elaborati grafici che consentano di visualizzare l'andamento del pennacchio della contaminazione con particolare riferimento al punto di conformità (Point of Compliance – POC) posizionato al limite del sito, in corrispondenza del quale deve essere garantito il rispetto delle CSC.

Tutte le elaborazioni statistiche/geostatistiche dei dati devono essere adeguatamente suffragate indicando le ipotesi e i modelli di elaborazione utilizzati nonché le modalità di verifica/validazione e i criteri di selezione dei valori rappresentativi.

Dall'elaborazione statistica dei dati e dagli elaborati grafici dovranno essere esclusi i dati nei terreni e/o nelle acque di falda relativi ai punti/livelli/aree dove sono state riscontrate le fonti primarie di contaminazione, che vanno stralciate dall'AdR.

3.4.4 Punti di Conformità

Deve essere indicata su apposita cartografia la posizione dei punti di conformità (Points of Compliance – POC) identificati per le acque sotterranee al limite del sito.

La valutazione del trasporto della contaminazione a valle idrogeologica rispetto alle sorgenti individuate nei terreni e nelle acque sotterranee (mediante modellistica o mediante monitoraggi) deve tener conto sia dei valori di concentrazioni attesi nei POC ma anche di possibili effetti di “spostamento” nel tempo del nucleo del pennacchio di contaminazione al di fuori della sorgente e/o del sito.

3.5 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario attuale

3.5.1 Assetto del sito e identificazione delle aree di interesse

In questa sezione sono identificate le aree di interesse, ovvero le aree omogenee all'interno del sito che saranno poi valutate singolarmente all'interno dell'AdR.

Si parte dalla identificazione delle aree di potenziale interesse in fase di MCP e si verifica la presenza di eccedenze delle CSC in terreni e/o acque sotterranee per i contaminanti indice individuati. Possono quindi essere differenziate, a valle delle indagini, le aree di interesse tenendo conto dei seguenti elementi:

- distribuzione spaziale dei diversi contaminanti indice;
- variazione delle caratteristiche specifiche di mobilità dei diversi contaminanti indice sulla base

della natura chimica degli stessi;

- variazione delle caratteristiche dei terreni in base al modello geologico del sito;
- variazione delle condizioni idrogeologiche in base al modello idrogeologico del sito.

L'assetto del sito può essere variato rispetto al MCP solo documentando adeguatamente la modifica della configurazione intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR. In tal caso la procedura di identificazione delle aree di interesse terrà conto anche delle modifiche all'assetto del sito.

È necessario prevedere elaborati grafici che individuino le aree di interesse. Devono essere adeguatamente descritti tutti gli elementi che hanno contribuito alla definizione delle aree di interesse.

3.5.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi

In questa sezione devono essere descritti tutti i percorsi di migrazione e le modalità di esposizione che sono stati considerati attivi in ciascuna area di interesse. I percorsi di migrazione tengono conto dell'assetto del sito mentre le modalità di esposizione tengono conto della tipologia di fruizione delle aree. Tutti questi elementi sono stati già definiti nel MCP.

La fruizione delle aree può essere variata rispetto al MCP solo documentando adeguatamente tale modifica intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR.

La descrizione di questi elementi deve includere tabelle, diagrammi e/o grafici esplicativi.

Rispetto al MCP, in base agli esiti delle indagini e dei monitoraggi eseguiti, potranno essere considerati non attivi i seguenti percorsi:

- volatilizzazione, in caso di assenza di composti volatili nei terreni/acque oppure in base agli esiti del monitoraggio di sostanze volatili nei gas interstiziali, tenendo conto del modello concettuale;
- lisciviazione in falda, in caso assenza nelle acque della contaminazione riscontrata nei terreni comprovata dalla storicità della contaminazione e da una serie storica significativa di campagne di monitoraggio della falda. La valutazione della storicità della contaminazione e della congruità della serie storica utilizzata è opportuno che sia concordata con gli Enti di Controllo;

Tutti le indagini/valutazioni a supporto dell'esclusione dei percorsi di migrazione della contaminazione e i relativi esiti è opportuno che siano oggetto di confronto con gli Enti di Controllo. Nel documento deve essere inclusa tutta la documentazione riguardante gli esiti del confronto tecnico con gli Enti di Controllo (es. sopralluoghi, verbali incontri tecnici, documentazione a supporto, relazioni di validazione delle indagini, ecc.).

3.5.3 Bersagli umani

I bersagli umani sono identificati nei fruitori delle aree secondo quanto indicato nel MCP in termini di assetto del sito e fruizione delle aree.

L'assetto del sito e la fruizione delle aree possono essere variati rispetto al MCP solo documentando adeguatamente la modifica della configurazione e/o dell'utilizzo delle aree intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR. In tal caso la procedura di identificazione delle aree di interesse terrà conto anche delle modifiche all'assetto del sito.

3.5.4 Bersagli ambientali

Devono essere identificati e descritti i bersagli ambientali identificati nel MCP tenendo conto dell'assetto del sito e degli esiti delle indagini eseguite in sito. La variazione dell'assetto del sito rispetto al MCP può essere considerata solo con adeguata documentazione che attesti che tale modifica sia intercorsa tra l'esecuzione delle indagini e l'AdR.

3.6 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario destinazione d'uso

3.6.1 Identificazione delle aree di interesse

In questa sezione sono identificate le aree di interesse, ovvero le aree omogenee all'interno del sito che saranno poi valutate singolarmente all'interno dell'AdR.

Nel caso dello scenario di destinazione d'uso, l'assetto del sito non concorre alla valutazione delle aree di interesse e pertanto è possibile differenziare in partenza solo le aree che hanno diverse destinazioni d'uso urbanistiche verificando nelle stesse la presenza di eccedenze delle CSC in terreni e/o acque sotterranee per i contaminanti indice individuati.

Successivamente, in base alle indagini, si individuano le aree di interesse tenendo conto dei seguenti elementi:

- distribuzione spaziale dei diversi contaminanti indice;
- variazione delle caratteristiche specifiche di mobilità dei diversi contaminanti indice;
- variazione delle caratteristiche dei terreni;
- variazione delle condizioni idrogeologiche.

È necessario prevedere elaborati grafici che individuino le aree di interesse. Devono essere adeguatamente descritti tutti gli elementi che hanno contribuito alla definizione delle aree di interesse.

3.6.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi/attivabili

In questa sezione devono essere descritti tutti i percorsi di migrazione e le modalità di esposizione che sono stati considerati attivi in ciascuna area di interesse. I percorsi di migrazione tengono conto di tutte le possibilità di utilizzo delle aree in termini di:

- scavo e movimentazione dei terreni;
- realizzazione di opere o edifici in funzione degli indici e dei progetti urbanistici;
- fruibilità delle aree in funzione delle categorie di opere/attività che possono essere realizzate.

La descrizione di questi elementi deve includere tabelle, diagrammi e/o grafici esplicativi.

Rispetto al MCP, in base agli esiti delle indagini e dei monitoraggi eseguiti, potranno essere considerati non attivi i seguenti percorsi:

- volatilizzazione, in caso di assenza di composti volatili nei terreni/acque oppure in base agli esiti del monitoraggio di sostanze volatili nei gas interstiziali;
- lisciviazione in falda, in caso assenza nelle acque della contaminazione riscontrata nei terreni comprovata dalla storicità della contaminazione e da una serie storica significativa di campagne di monitoraggio della falda. La valutazione della storicità della contaminazione e della congruità della serie storica utilizzata è opportuno che sia concordata con gli Enti di Controllo;

Tutti le indagini/valutazioni a supporto dell'esclusione dei percorsi di migrazione della contaminazione e i relativi esiti devono essere oggetto di confronto con gli Enti di Controllo preliminarmente all'elaborazione dell'AdR. Nel documento deve essere inclusa tutta la documentazione riguardante gli esiti del confronto tecnico con gli Enti di Controllo (es. sopralluoghi, verbali incontri tecnici, documentazione a supporto, relazioni di validazione delle indagini, ecc.).

3.6.3 Bersagli umani

I bersagli umani sono identificati in tutti i recettori “on-site” e “off-site” potenzialmente presenti in funzione delle opere/attività previste dal certificato di destinazione urbanistica.

3.6.4 Bersagli ambientali

Devono essere identificati e descritti i bersagli ambientali tenendo conto degli esiti delle indagini eseguite in sito e delle condizioni d'uso più cautelative previste dal certificato di destinazione urbanistica.

3.7 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario futuro

Questa sezione deve essere inserita, nei casi in cui sia effettuata la valutazione dello scenario futuro, sulla base di progetti edilizi, impiantistici o di riqualificazione, che modificano l'assetto del sito e delle sue condizioni di fruizione, autorizzati per finalità diverse dalla bonifica dell'area.

3.7.1 Descrizione di massima delle modifiche previste dai progetti approvati

In questa sezione sono descritte le modifiche progettuali relative all'assetto del sito e alle sue condizioni di fruizione previste con particolare riferimento agli effetti in termini di modifica del MCD rispetto agli altri scenari valutati.

3.7.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi/attivabili

Devono essere descritte le modifiche ai percorsi di migrazione attivi rispetto agli scenari valutati in precedenza (scenario attuale e scenario destinazione d'uso).

3.7.3 Bersagli umani/ambientali

Devono essere descritte le modifiche nelle condizioni di esposizione dei recettori rispetto agli scenari valutati in precedenza (scenario attuale e scenario destinazione d'uso).

3.8 Descrizione degli elementi del Modello Concettuale Definitivo scenario post-intervento

Questa sezione deve essere inserita, nei casi in cui sia necessaria la valutazione dello scenario post-intervento, sulla base di soluzioni progettuali programmate sul sito.

3.8.1 Descrizione di massima delle tipologie di intervento previste sul sito

In questa sezione sono descritte in linea generale le tipologie di intervento previste sul sito con particolare riferimento agli effetti in termini di modifica del MCD rispetto agli altri scenari valutati.

In fase di AdR non devono essere dettagliate le specifiche progettuali degli interventi, ma dovranno essere descritti gli elementi di base delle soluzioni che si intendono adottare ed in particolare:

- la tipologia di intervento che si intende applicare (es. bonifica parziale, MISO, MISP);
- le modalità con cui si intende agire sugli elementi del MCD: sorgenti, percorsi, recettori (es. esecuzione di impermeabilizzazioni, rimozione parziale delle sorgenti, limitazione delle emissioni, immobilizzazione della contaminazione, ecc.);
- le tecniche che si propone di adottare (es. fitostabilizzazione, capping, scavo e smaltimento, barriera idraulica, ecc.)

Eventuali indagini integrative e/o monitoraggi (es. soil gas) non rappresentano di per sé un “intervento”. Pertanto, gli stessi possono avere solo la finalità di definire nella successiva fase progettuale il dettaglio delle soluzioni tecniche da adottare.

Qualora le indagini integrative e/o i monitoraggi siano finalizzati alla verifica del MCD, gli stessi devono essere eseguiti prima della presentazione del documento di AdR e non successivamente. In

quest'ultimo caso non potranno essere considerati ai fini della valutazione delle CSR.

3.8.2 Percorsi di migrazione e modalità di esposizione attivi/attivabili

Devono essere descritte le modifiche ai percorsi di migrazione attivi rispetto agli scenari valutati in precedenza (scenario attuale e scenario destinazione d'uso). Nel caso dello scenario destinazione d'uso le modifiche previste dovranno garantire comunque tutti gli utilizzi possibili dell'area in conformità alla destinazione urbanistica.

3.8.3 Bersagli umani/ambientali

Devono essere descritte le modifiche nelle condizioni di esposizione dei recettori rispetto agli scenari valutati in precedenza (scenario attuale e scenario destinazione d'uso). Nel caso dello scenario destinazione d'uso le modifiche previste dovranno garantire comunque tutti gli utilizzi possibili dell'area in conformità alla destinazione urbanistica.

3.9 Confronto con gli Enti di Controllo

Poiché gli esiti dell'AdR (CSR) sono funzione dei dati ottenuti dalle indagini eseguite in sito, che definiscono il MCD, è opportuno che il percorso di produzione dei dati di input sia oggetto di confronto tecnico con gli Enti di Controllo.

Nel documento di AdR deve essere inclusa tutta la documentazione riguardante gli esiti del confronto tecnico con gli Enti di Controllo (es. sopralluoghi, verbali incontri tecnici, documentazione a supporto, relazioni di validazione delle indagini, ecc.).

4 Parametri di input all'Analisi di Rischio

I parametri di input richiesti al calcolo e i loro valori caratteristici possono variare in funzione dello scenario di esposizione valutato (scenario attuale, scenario destinazione d'uso, scenario post-intervento) e del livello di approfondimento della valutazione.

I parametri di input possono essere così suddivisi:

- Parametri chimico fisici e tossicologici dei contaminanti indice
- Parametri di esposizione
- Estensione delle aree di interesse (aree sorgenti)
- Parametri caratteristici del terreno insaturo
- Parametri caratteristici della zona satura e delle acque di falda
- Parametri meteoroclimatici
- Caratteristiche degli ambienti aperti
- Caratteristiche degli ambienti confinati

Nel documento di AdR devono essere chiaramente indicati tutti i parametri di input necessari ai calcoli, i valori caratteristici ad essi assegnati e l'eventuale condivisione/validazione degli Enti di Controllo (vedi par. 3.9).

L'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006 prevede che procedure da utilizzare nell'AdR "dovranno essere condotte mediante l'utilizzo di metodologie quale ad esempio ASTM PS 104, di comprovata validità sia dal punto di vista delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che della riproducibilità dei risultati".

Le metodologie riconosciute a livello internazionale, quali ad esempio la procedura ASTM/RBCA - Risk-Based Corrective Action citata dalla norma, si basano su un approccio graduale che prevede livelli successivi di approfondimento della valutazione. Il passaggio a livelli successivi prevede una caratterizzazione più accurata del sito e, di conseguenza, l'utilizzo di parametri sito specifici.

Nel prosieguo del documento si farà riferimento ai tre livelli di approfondimento successivi previsti dalle metodologie sopra citate, ma dando loro una connotazione attinente all'inquadramento del risk-based land management in ambito strettamente europeo oltre che alle indicazioni della norma nazionale.

L'analisi di Livello 1 fa riferimento a condizioni sito-generiche e conservative. Tale livello, che rappresenta una valutazione di screening, corrisponde, secondo la normativa vigente, al confronto delle concentrazioni riscontrate nelle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per la definizione dei Contaminanti Indice.

L'analisi di Livello 2 fa riferimento alle condizioni sito-specifiche desunte dalla caratterizzazione del sito ed è quindi una valutazione di maggiore dettaglio. Applicando tale livello di analisi, ai sensi della normativa vigente, si determinano le CSR che rappresentano i livelli di accettabilità per le matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Nell'analisi di livello 2 vengono utilizzate equazioni analitiche di trasporto degli inquinanti per stimare le frazioni della contaminazione in grado di raggiungere i recettori nei Punti di Esposizione (Point of Exposure – POE).

Il livello 3 di analisi permette una valutazione sito-specifica di maggiore dettaglio per poter considerare l'eterogeneità del sistema e la reale mobilità della contaminazione intra-matrice e tra matrici. Richiede, pertanto, una maggior conoscenza dello stesso e l'acquisizione di ulteriori dati. Nell'analisi di livello 3 per la valutazione delle CSR vengono utilizzate le misurazioni delle frazioni mobili/mobilizzabili della contaminazione o le misure dirette dell'esposizione in luogo delle equazioni analitiche (o di parti di esse) impiegate nel livello 2.

Ai sensi della normativa vigente, l'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006, "Ai fini di una piena accettazione dei risultati dovrà essere posta particolare cura nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli, scelta che dovrà rispondere sia a criteri di conservatività, che a quelli di sito-specificità ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte."

Per tale motivo si riportano di seguito elementi utili alla definizione del set minimo di parametri di input necessari per l'elaborazione dell'AdR3, come segue:

- Parametri comuni a tutti gli scenari e i livelli di AdR
- Parametri livello 2 e integrativi in caso di applicazione del livello 3.

Come già riportato nel paragrafo 3.9, si ritiene opportuno che tutto il percorso di produzione dei dati di input sia oggetto di confronto tecnico con gli Enti di Controllo, preliminarmente alla presentazione del documento di AdR e su richiesta del proponente.

4.1 Parametri comuni a tutti gli scenari e i livelli di AdR

4.1.1 Parametri chimico/fisici e tossicologici delle sostanze

Per i parametri chimico-fisici e tossicologici è richiesto l'utilizzo del documento di riferimento nazionale, ovvero Banca dati ISS-INAIL nella sua versione più aggiornata.

Nel caso di contaminanti indice non inclusi nella Banca Dati, il proponente dovrà effettuare richiesta al MITE per la definizione dei parametri necessari all'elaborazione dell'AdR oppure, in caso di utilizzo di banche dati chimico fisiche e tossicologiche internazionali, i parametri chimico-fisici e tossicologici, scelti dal proponente, potranno essere utilizzati solo previo avallo tecnico degli Enti di controllo sulla base della documentazione tecnico/scientifica di supporto che dovrà essere prodotta nella sua

interezza.

4.1.2 Parametri di esposizione

I parametri di esposizione dei recettori umani sono funzione del tipo di recettore, del percorso e dello scenario di esposizione valutato. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento AdR comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
<i>Parametri comuni a tutti i percorsi</i>		
Tempo di mediazione per le sostanze cancerogene (ATc)	anni	
Tempo di mediazione per le sostanze non cancerogene (ATnc)	anni	
Durata di esposizione (ED)	anni	
Frequenza di esposizione (EF)	giorni/anno	
Age Dependent Adjusted Factor (ADAF)	-	
<i>Ingestione di suolo</i>		
Peso corporeo (BW)	Kg (p.c.)	
Tasso di ingestione di suolo (IR)	mg(suolo)/g giorno	
<i>Contatto dermico con il suolo</i>		
Peso corporeo (BW)	Kg (p.c.)	
Superficie di pelle esposta (SA)	cm ²	
Fattore di aderenza dermica (AF)	mg(suolo)/(cm ² *giorno)	
Fattore di assorbimento dermico (ABS)	adim.	
<i>Inalazione outdoor</i>		
Frequenza giornaliera di esposizione ambienti outdoor (EFgo)	ore(outdoor) / giorno	
<i>Inalazione indoor</i>		
Frequenza giornaliera di esposizione ambienti indoor (EFgi)	ore(indoor)/ giorno	

Dovranno essere elencati i valori caratteristici e criteri di stima dei parametri di esposizione adottati per ogni percorso ed ogni scenario di esposizione valutato.

4.1.3 Estensione delle aree di interesse

Nel documento dovranno essere indicati i parametri geometrici di estensione delle “aree di interesse” identificate secondo le modalità riportate ai par. 3.5.1 e 3.6.1. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento AdR per ciascuna “area di interesse” nei terreni insaturi e nella zona satura comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Superficie dell'area di interesse (A)	m ²	Sì
Dimensione caratteristica dell'area di interesse (W)	m	Sì
Profondità minima della contaminazione rispetto al p.c. (Ls)	m	Sì
Spessore della contaminazione nel suolo insaturo (d)	m	Sì
Spessore della contaminazione nella zona satura (dw)	m	Sì
Distanza dal Punto di Conformità (POC) più prossimo all'area di interesse	m	Sì

Si ricorda che la distinzione tra “suolo superficiale” e “suolo profondo” è funzionale esclusivamente alla valutazione della presenza di alcuni percorsi di esposizione (percorsi diretti di ingestione e contatto dermico con il suolo).

Per quel che concerne invece la valutazione del trasporto della contaminazione tale distinzione non deve essere operata in quanto i fenomeni di trasporto (es. lisciviazione, volatilizzazione) interessano globalmente l'intero volume/massa di terreno interessato dalla contaminazione.

La dimensione “caratteristica” dell'area di interesse in generale è data da un indicatore rappresentativo della massima estensione della stessa. Tuttavia, può essere differenziata a seconda dei meccanismi di trasporto valutati (lisciviazione, volatilizzazione indoor/outdoor, emissione di polveri, trasporto in falda).

4.1.4 Parametri caratteristici del terreno insaturo

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento AdR comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
<i>Per ogni orizzonte di suolo insaturo in base alla stratigrafia</i>		
Classificazione granulometrica	-	Sì
Frazione di carbonio organico (totale) (foc)	g(oc)/g(suolo)	Sì
pH	-	Sì
Densità apparente (peso dell'unità di volume) (pb)	Kg/m ³	Sì
Profondità della zona satura (Lgw)	m	Sì

Deve essere riportata tutta la documentazione (indagini/prove di laboratorio) alla base della derivazione sito-specifica di tali parametri.

4.1.5 Parametri caratteristici della zona satura e delle acque di falda

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento AdR

comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Classificazione granulometrica	-	Sì
Frazione di carbonio organico (totale) (foc)	g(oc)/g(suolo)	Sì
pH	-	Sì
Densità apparente (peso dell'unità di volume) (pb)	Kg/m ³	Sì
Conducibilità idraulica acquifero (K)	m/s	Sì
Spessore dell'acquifero (b)	m	Sì
Gradiente idraulico nella direzione prevalente del flusso	-	Sì

Deve essere riportata tutta la documentazione (indagini/prove di laboratorio) alla base della derivazione sito-specifica di tali parametri.

4.1.6 Parametri meteorologici

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Precipitazione (cumulata) media annua	cm/anno	Sì
Velocità media del vento	m/s	Sì

La precipitazione cumulata media annua si riferisce al valore di precipitazione cumulata (cm di pioggia piovuti in un anno) mediata su una serie storica perlomeno decennale.

La velocità media del vento si riferisce al valore della media annua della velocità del vento. Dovrà essere utilizzato il valore minimo su una serie storica perlomeno decennale.

Le stazioni meteo di riferimento per la derivazione di tali parametri è opportuno che siano selezionate in accordo con gli Enti di Controllo.

4.2 Parametri specifici dello scenario attuale (Livello 2)

4.2.1 Parametri meteorologici

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Infiltrazione efficace (I _{eff})	cm/anno	Sì

L'infiltrazione efficace in generale è determinata in base alla classificazione granulometrica "prevalente" dell'insaturo e/o alla presenza di orizzonti meno permeabili. Nello scenario "attuale" tale parametro terrà conto anche della presenza di pavimentazioni e/o impermeabilizzazioni.

4.2.2 Parametri caratteristici degli ambienti aperti

Nello scenario "attuale" si terrà conto della presenza di pavimentazioni/impermeabilizzazioni che possono limitare sia la lisciviazione dei contaminanti in falda sia l'emissione di vapori.

4.2.3 Parametri caratteristici degli ambienti confinati

Nello scenario attuale si prenderanno in considerazione le caratteristiche degli edifici esistenti sul sito.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Superficie totale dell'edificio coinvolta nel flusso di vapori (Ab)	m ²	Sì
Volume degli spazi chiusi interessati dal flusso di vapori (Vb)	m ³	Sì
Spessore degli elementi (pavimenti, muri, ecc.) coinvolti nel flusso di vapori (Lcrack)	m	Sì
Distanza tra il top della zona contaminata e la base dell'edificio (LT)	m	Sì

4.3 Parametri specifici dello scenario destinazione d'uso (Livello 2)

4.3.1 Parametri meteoroclimatici

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento AdR comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo.

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Infiltrazione efficace (Ieff)	cm/anno	Sì

Nello scenario destinazione d'uso l'infiltrazione efficace è determinata esclusivamente in base alla classificazione granulometrica "prevalente" dell'insaturo e/o alla presenza di orizzonti meno permeabili. Non si terrà conto della presenza di pavimentazioni e/o impermeabilizzazioni.

4.3.2 Parametri caratteristici degli ambienti aperti

Nello scenario destinazione d'uso non si terrà conto della presenza di pavimentazioni/impermeabilizzazioni che possono limitare sia la lisciviazione dei contaminanti in falda sia l'emissione di vapori.

4.3.3 Parametri caratteristici degli ambienti confinati

Nello scenario destinazione d'uso si prenderanno in considerazione le caratteristiche degli edifici che possono essere realizzati sul sito in base agli indici urbanistici indicati nel certificato di destinazione urbanistica. Dovranno essere considerati edifici "standard" con caratteristiche cautelative per consentire la massima fruibilità delle aree.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei parametri minimi da indicare nel documento AdR comprensiva delle indicazioni sulla opportunità di confronto con gli Enti di Controllo

Parametro (Simbolo)	Unità di misura	Confronto con gli Enti di Controllo
Superficie totale dell'edificio coinvolta nel flusso di vapori (Ab)	m ²	Sì
Volume degli spazi chiusi interessati dal flusso di vapori (Vb)	m ³	Sì
Spessore degli elementi (pavimenti, muri, ecc.) coinvolti nel flusso di vapori (Lcrack)	m	Sì
Distanza tra il top della zona contaminata e la base dell'edificio (LT)	m	Sì

4.4 Parametri specifici dello scenario "futuro" e dello scenario "post intervento" (Livello 2)

Nel caso dello scenario "futuro" si dovrà tener conto dei parametri sito-specifici che vengono modificati a seguito dei progetti approvati di modifica dell'assetto del sito, e delle sue condizioni di fruizione per finalità diverse dalla bonifica dell'area.

Nel caso dello scenario "post intervento" si dovrà tener conto dei parametri sito-specifici che vengono modificati a seguito delle soluzioni progettuali previste per gli interventi di bonifica/messa in sicurezza dell'area.

In questa sezione dovranno quindi essere indicati i parametri "modificati" nel caso di valutazione dello scenario "futuro" e/o dello scenario "post-intervento".

4.5 Parametri sito-specifici del Livello 3

Per l'applicazione dell'analisi di rischio di Livello 3 è richiesto in generale un numero di dati maggiore rispetto ai livelli precedenti con particolare riferimento ai parametri già richiesti per il livello 2 ed indicati in particolare nei par. 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 del presente documento.

Oltre a questi si riporta di seguito una tabella riassuntiva di parametri aggiuntivi che possono essere determinati mediante indagini di campo in caso si voglia applicare una AdR di Livello 3. Il confronto con gli Enti di Controllo dipende dalla possibilità degli stessi di eseguire verifiche sulle indagini/prove di laboratorio necessarie alla determinazione di tali parametri

Parametro (Simbolo)	Unità di misura

Caratteristiche di mobilità della contaminazione	
• Coefficiente di ripartizione solido/liquido (Kd) (inorganici)	L/Kg
• Concentrazione nell'eluato da leaching tests - batch tests o column tests (inorganici ed organici non volatili)	mg/L
• Frazione bioaccessibile secondo protocollo SIN Piombino (inorganici)	mg/Kg
• Speciazione MADEP in terreni e acque di falda (idrocarburi leggeri e pesanti)	-
Caratteristiche specifiche dei terreni	
• Carbonio Organico disciolto (DOC)	mg(oc)/L
• Basi scambiabili (Na, K, Ca, Mg)	meq/100g
• Capacità di scambio cationico	meq/100g
• Conducibilità elettrica	mS/cm
Caratteristiche delle acque sotterranee	
• Ossigeno disciolto	mg/L
• Potenziale Redox	mV
• Conducibilità elettrica	mS/cm
• Carbonio Organico disciolto (DOC)	mg(oc)/L
Misure di aeriformi	
• Concentrazioni nei gas del suolo dei composti volatili (Linee Guida SNPA)	mg/m ³ (gas)
• Misure di flusso dal suolo dei composti volatili (Linee Guida SNPA)	mg/(m ² *s)
• Misure in aria ambiente di composti volatili (Protocolli ISS e INAIL)	mg/m ³ (aria)
Caratteristiche degli ambienti confinati	
• Materiale di costruzione degli edifici (prefabbricato, cemento armato, legno, capannone)	-

5 Modalità di calcolo

I calcoli devono essere effettuati con modelli/software validati e riconosciuti a livello nazionale/internazionale che consentano di determinare le CSR ai sensi della normativa vigente. Un utile riferimento può essere il documento SNPA “Nota tecnica utilizzo dei software per l'analisi di rischio sito-specifica dei siti contaminati” ed i suoi eventuali successivi aggiornamenti.

6 Vincoli ai valori di CSR

Si ricorda che le CSR sono definite dalla norma come segue:

“i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito” (Art 240, comma 1, lett. c, D.Lgs. 152/06 - Parte quarta Titolo V).

Inoltre, come già indicato più volte in precedenza, l'AdR si fonda sul MCD del sito ed uno dei suoi elementi principali è la descrizione esaustiva del "grado ed estensione della contaminazione del suolo, sottosuolo, delle acque sotterranee e superficiali del sito e dell'ambiente da questo influenzato" (Allegato 2 al D.Lgs. 152/06 Parte quarta Titolo V).

Si ricorda inoltre che l'Allegato 1 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006 "definisce i criteri minimi da applicare nella procedura di analisi di rischio inversa che verrà utilizzata per il calcolo delle CSR, cioè per definire in modo rigoroso e cautelativo per l'ambiente gli obiettivi di bonifica aderenti alla realtà del sito...". Pertanto, la norma prevede l'applicazione della procedura di AdR "inversa" e quindi il calcolo matematico delle CSR solo nei casi in cui le stesse siano inquadrabili come "obiettivi di bonifica", ovvero nei casi in cui il sito necessita di interventi per cui vanno definiti "valori obiettivo".

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, non sono ammissibili per il sito "livelli di accettabilità" (CSR, così come definite nell'art. 240 sopra riportato) nei terreni e/o nelle acque superiori alla concentrazione massima (Cmax) riscontrata, per ciascun contaminante indice in ciascuna area di interesse, in quanto nel caso di rilevazione di nuovi picchi di contaminazione ($> C_{max}$), si accetterebbe un peggioramento delle condizioni ambientali del sito rispetto a quelle definite in fase di caratterizzazione e si determinerebbe una variazione sostanziale del MCD legata alla variazione sostanziale del "grado ed estensione della contaminazione". Le CSR determinate con l'AdR inversa, invece, sono accettabili come "obiettivi di bonifica" nei casi in cui siano inferiori ai valori di concentrazione riscontrati a seguito della caratterizzazione.

Le CSR nei terreni e/o acque sotterranee, per ciascun contaminante indice e per ciascuna area di interesse, se superiori alle relative Cmax, saranno quindi poste pari ai valori delle stesse riscontrati a seguito delle indagini eseguite.

Si fa presente, infine, che i contaminati per cui le CSR siano poste pari alle Cmax non necessitano di specifici interventi, essendo il rischio ad essi associati ritenuto accettabile. Qualora vengano definiti per tutti i contaminanti indice valori obiettivo (CSR) nei terreni e/o nelle acque sotterranee pari alle concentrazioni massime nelle sorgenti riscontrate in fase di caratterizzazione, il sito risulta "non contaminato" e pertanto non necessita di interventi.

Nel caso in cui si identifichino in sito valori superiori alla concentrazione massima riscontrata in tempi successivi all'approvazione dell'AdR, in assenza di nuovi eventi di contaminazione, tale circostanza si configura come una variazione sostanziale del MCD del sito desunto dalla caratterizzazione e su cui si è fondata l'AdR, con particolare riferimento al "grado ed estensione della contaminazione" nelle matrici ambientali.

In questi casi si rende necessaria la rivalutazione del sito e la rielaborazione dell'AdR per tener conto del mutamento delle condizioni sito-specifiche e del modello concettuale. Per consentire la corretta rivalutazione del MCD del sito è inoltre opportuno verificare, in accordo gli Enti di Controllo, se sia necessario eseguire indagini integrative volte a meglio identificare sia il grado ed estensione della contaminazione nelle matrici ambientali sia le condizioni di mobilità/disponibilità della contaminazione in

sito.

Per quel che concerne le acque sotterranee, viste le attese oscillazioni stagionali della matrice, la rivalutazione del sito e la rielaborazione del documento di AdR è condizionata agli esiti di nuove campagne di monitoraggio successive, tali da identificare un eventuale “trend” di incremento delle concentrazioni in falda rispetto alle condizioni su cui è stata impostata l'AdR.

Qualora siano disponibili dati di monitoraggio pregressi pluriennali o in presenza di approfondimenti idrogeologici e di analisi complesse sullo stato quantitativo e qualitativo delle acque sotterranee nell'area in esame, è opportuno valutare i dati mediante trattazioni di tipo statistico/modellistico robuste, tenendo anche conto degli studi esistenti a livello regionale/locale.

In caso di disponibilità di dataset limitati di monitoraggio delle acque sotterranee, un criterio minimo semplificato prevede la valutazione, per ciascun punto di monitoraggio, della differenza tra il valore medio della concentrazione relativo alle campagne utilizzate nell'AdR e la media delle concentrazioni misurate perlomeno nelle successive 4 campagne di monitoraggio. Se la differenza della concentrazione media è di segno positivo e maggiore della somma dei valori assoluti degli scarti tipo associati ai due valori medi che si confrontano si potrà considerare una tendenza all'aumento. In quest'ultimo caso, si dovrà procedere alla rielaborazione dell'AdR.

7 Risultati (tabelle CSR)

I risultati della procedura devono essere espressi con delle tabelle riepilogative delle CSR calcolate per ciascuna area di interesse, per tutti i contaminanti indice e tutti gli scenari valutati nell'AdR. Il proponente deve indicare quali sono i valori di CSR che intende applicare per il sito in esame (CSR finale), indicandone dettagliatamente le motivazioni.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva a titolo esemplificativo.

Area di interesse	Cont. Indice (COC)	CSC	CSR Scenario attuale	CSR Scenario destinazione d'uso	CSR Scenario futuro	CSR Scenario post-intervento	Cmax	CSR finale
Area_Int_1	COC1	CSC1	CSR_SA1	CSR_SDS1	CSR_SF1	CSR_PI1	Cmax1	CSR_fin1
	COC2	CSC2	CSR_SA2	CSR_SDS2	CSR_SF2	CSR_PI2	Cmax2	CSR_fin2
	COC3	CSC3	CSR_SA3	CSR_SDS3	CSR_SF3	CSR_PI3	Cmax3	CSR_fin3
	COC4	CSC4	CSR_SA4	CSR_SDS4	CSR_SF4	CSR_PI4	Cmax4	CSR_fin4
Area_Int_2	COC2	CSC2	CSR_SA5	CSR_SDS5	CSR_SF5	CSR_PI5	Cmax5	CSR_fin5
	COC4	CSC4	CSR_SA6	CSR_SDS6	CSR_SF6	CSR_PI6	Cmax6	CSR_fin6

8 Conclusioni

Sulla base del confronto delle concentrazioni in sito con le CSR finali selezionate dal proponente, dovrà essere indicato lo stato di contaminazione del sito, “sito contaminato” oppure “sito non contaminato”, tenendo conto di tutti gli scenari valutati.

Qualora sia applicato anche lo scenario post-intervento dovrà essere evidente la condizione di “sito non contaminato” oppure l'accettabilità dei rischi a valle degli interventi programmati.

Infine, ad eccezione dei casi in cui si traggano le CSR dello Scenario a destinazione d'uso, dovranno essere indicati dal proponente anche i vincoli urbanistici e/o le limitazioni d'uso connessi all'assetto del sito (attuale o futuro) alla base delle CSR finali selezionate.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL'ISTNZA

	ALLEGATI	Allegato
	Da fornire anche in formato editabile* (<i>shapefile</i> o equivalente per le planimetrie)	
ALLEGATO A – PLANIMETRIE E TABELLE FUORI TESTO		
A.0.1	Relazione tecnica	☐
A.1.	Planimetria dell'area con identificati i confini di proprietà e/o di pertinenza con indicate le aree di potenziale interesse, incluse quelle al di fuori del sito per collocare eventuali recettori off-site sensibili	☐
A.2.	Planimetria del sito con indicato lo stato attuale dei luoghi con indicazione delle aree edificate, aree a verde e pavimentate, ubicazione impianti, rete dei servizi fuori terra e interrati, aree di stoccaggio e parchi serbatoi, reti fognarie, sistemi di trattamento, pozzi industriali, punti di scarico, rete piezometrica, eventuali aree inaccessibili in fase di caratterizzazione o con restrizioni nell'accesso per motivi di sicurezza e/o ulteriori vincoli	☐
A.3.	Planimetria di ubicazione delle indagini	☐
A.4.	Ricostruzione stratigrafica di dettaglio con sezioni geologiche ed idrogeologiche del sito, redatte sulla base dei dati dei sondaggi e dei piezometri terebrati	☐
A.5.	Planimetria della ricostruzione della morfologia piezometrica con l'indicazione della direzione prevalente di flusso	☐
A.6.	Planimetria con ubicazione dei sondaggi realizzati ed indicazione dei punti ove si sono ritrovati campioni di top soil con concentrazioni superiori alle CSC per la destinazione d'uso prevista, evidenziando gli analiti presenti	☐
A.7.	Planimetria con ubicazione dei sondaggi realizzati ed indicazione dei punti ove si sono ritrovati campioni del primo metro di suolo con concentrazioni superiori alle CSC per la destinazione d'uso prevista, evidenziando gli analiti presenti	☐
A.8.	Planimetria con ubicazione dei sondaggi realizzati ed indicazione dei punti ove si sono ritrovati campioni relativi agli strati compresi tra il primo metro di suolo e la zona satura con concentrazioni superiori alle CSC per la destinazione d'uso prevista, evidenziando gli analiti presenti	☐

	ALLEGATI Da fornire anche in formato editabile* (<i>shapefile</i> o equivalente per le planimetrie)	Allegato
A.9.	Planimetria con ubicazione dei piezometri realizzati, per ciascun acquifero, ed indicazione dei punti ove si sono ritrovati campioni con concentrazioni superiori alle CSC	□
A.10.	Planimetria con ubicazione dell'eventuale presenza di fonti primarie di contaminazione nei terreni (fase separata, rifiuti; ecc.) e/o di materiali di riporto	□
A.11.	Planimetria con ubicazione dell'eventuale presenza di fonti primarie di contaminazione nelle acque sotterranee (fase separata)	□
A.12.	Planimetria con l'ubicazione delle aree omogenee del sito (aree di interesse) dove sono state registrate eccedenze delle CSC per i contaminanti indice individuati nel suolo insaturo, con l'indicazione delle dimensioni caratteristiche	□
A.13.	Planimetria dell'area di interesse con l'ubicazione delle eccedenze delle CSC per i contaminanti indice individuati in ciascun acquifero. Nella planimetria deve essere riportata la posizione del punto di conformità (POC). La planimetria deve consentire di visualizzare l'andamento del pennacchio della contaminazione anche, eventualmente, in corrispondenza delle aree esterne al confine di proprietà, nel caso le stesse siano oggetto di contaminazione proveniente dall'interno del sito	□
A.14.	Planimetria con l'indicazione dei punti in cui sono stati determinati i parametri sito-specifici mediante indagini di campo e i valori determinati a seguito delle indagini. Dovrà essere prodotta una specifica planimetria per ciascuno dei parametri sito specifici (densità, foc, Kd, speciazione, ecc) con l'indicazione dei valori derivanti dagli esiti delle indagini. Nella planimetria dovranno essere indicate anche le sorgenti di contaminazione/aree di interesse oggetto dell'AdR	□
A.15.	Planimetria con l'indicazione dei punti di monitoraggio degli aeriformi (soil gas survey, misure di flusso, misure in aria) e dei valori determinati a seguito delle indagini. Nel caso di più campagne e/o di più tipologie di monitoraggio adottate è preferibile che la planimetria indichi gli esiti di tutte le campagne/misure eseguite. Altrimenti potranno essere	□

	ALLEGATI Da fornire anche in formato editabile* (<i>shapefile</i> o equivalente per le planimetrie)	Allegato
	prodotte anche più planimetrie riferite alle diverse campagne/tipologie di monitoraggio. Nella planimetria dovranno essere indicate anche le sorgenti di contaminazione/aree di interesse oggetto dell'AdR	
A.16	Tabella di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione del suolo insaturo (top soil, suolo sup., suolo profondo) con indicazione della profondità di campionamento, sondaggio di riferimento, valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato	☐
A.17	Tabella di sintesi di tutti i risultati di caratterizzazione delle acque di falda, con indicazione della sigla, data di campionamento, georeferenziazione, quota del punto di indagine, profondità, tratto fenestrato dei piezometri	☐
A.18	Tabella di sintesi con l'indicazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione considerati attivi in ciascuna area di interesse, nello scenario attuale	☐
A.19	Tabella di sintesi con l'indicazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione considerati attivi in ciascuna area di interesse, nello scenario destinazione d'uso	☐
A.20	Tabella di sintesi con l'indicazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione, in ciascuna area di interesse, nello scenario futuro	☐
A.21	Tabella di sintesi con l'indicazione dei percorsi di migrazione e delle modalità di esposizione, in ciascuna area di interesse, nello scenario post-intervento	☐
A.22	Tabelle riepilogative di tutti i parametri di input utilizzati con l'indicazione delle modalità di derivazione (default, sito-specifico, calcolo, ecc.) per ciascun scenario valutato	☐
A.23	Tabella dei risultati delle misure di campo dei parametri di input	☐
A.24	Tabelle con i dataset utilizzati per la definizione dei valori caratteristici dei parametri meteoroclimatici (precipitazioni, velocità del vento)	☐
A.25	Documentazione relativa alle caratteristiche degli edifici (incluse relazioni tecniche, planimetrie, piante e sezioni)	☐

	ALLEGATI Da fornire anche in formato editabile* (<i>shapefile</i> o equivalente per le planimetrie)	Allegato
	considerati rappresentativi nelle simulazioni dell'AdR	
A.26	Tabella dei risultati dell'applicazione dell'AdR, nello scenario attuale, nello scenario destinazione d'uso e, qualora applicati, nello scenario futuro e post-intervento	□
ALLEGATO B – INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO		
B.1.	Destinazione d'uso con relativo certificato e stralcio di mappa PRG	□
B.2.	Atti di autorizzazione/approvazione di progetti edilizi, impiantistici o di riqualificazione del sito con relativa documentazione tecnica, con particolare riferimento alla documentazione progettuale pertinente per la definizione del modello concettuale nello scenario “futuro”	□

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Trasmissione del Piano di Monitoraggio a seguito della procedura di Analisi del Rischio (art.242, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione

Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE											
COMUNE								PROVINCIA			
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI		☐	SI	Altro comune (1)							
				Altro comune (2)							
				Altro comune (3)							
				☐	NO						
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)											
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)		X									
		Y									

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

TRASMETTE

ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 242, comma 5, come prescritto da _____

con (rif. atto) _____, il Piano di Monitoraggio, nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo;
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio;
- c) l'ubicazione dei punti di monitoraggio;

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

All/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Comunicazione della conclusione ed esiti del Monitoraggio.
 (art. 242 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione

Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE											
COMUNE								PROVINCIA			
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI	☐	SI	Altro comune (1)								
			Altro comune (2)								
			Altro comune (3)								
	☐	NO									
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)											
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)	X										
	Y										

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

COMUNICA

che il piano di monitoraggio approvato da _____ con (rif. atto) _____ si è concluso in data _____ con il seguente esito:

- ☐ non si sono rilevati superamenti rispetto agli obiettivi definiti con l'Analisi di Rischio di uno o più parametri indagati per tutto il periodo di monitoraggio, **pertanto si chiede la chiusura del procedimento;**
- ☐ si sono riscontrati superamenti rispetto agli obiettivi definiti con l'Analisi di Rischio, pertanto entro il _____ (6 mesi dalla presente comunicazione), presenterà il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, per rendere accettabile il rischio.

Si allega una relazione tecnica descrittiva del monitoraggio svolto, redatta da

_____ in qualità di _____ (es. professionista, consulente , ecc) e la documentazione tecnica inerente le valutazioni effettuate.

ALLEGA

Relazione tecnica descrittiva del monitoraggio svolto

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Trasmissione del Progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza
permanente/messa in sicurezza operativa e relative integrazioni o varianti.
 (art.242 c.7 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o art. 5 del D.M 46/2019)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di contaminazione del sito:

DENOMINAZIONE			
COMUNE			PROVINCIA
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI	☐	SI	Altro comune (1)
			Altro comune (2)
			Altro comune (3)
	☐	NO	
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)			

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

- ☐ avendo espresso la volontà di assumere le CSC indicate dall'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 quali obiettivi della bonifica;

Oppure, considerato che

- ☐ la procedura dell'analisi di rischio, approvata da _____ con (rif. atto) _____ ha dimostrato che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR);

Oppure, considerato che

- ☐ il piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'art. 242 c. 6 da _____ in data _____ ha riscontrato superamenti delle concentrazioni soglia di rischio di uno o più parametri indagati;

TRASMETTE
ai sensi dell'art.242 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

indicare una o più opzioni di seguito:

- ☐ progetto operativo degli interventi di bonifica;
- ☐ progetto operativo di messa in sicurezza permanente;
- ☐ progetto di messa in sicurezza operativa e piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate;
- ☐ integrazione progetto di bonifica _____ trasmesso con nota del _____
- ☐ variante al progetto _____ approvato con _____

COMUNICA

Inoltre, che (indicare una sola opzione):

- ☐ gli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa non sono articolati per fasi progettuali.
- ☐ poiché gli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa presentano particolari complessità a causa della natura della contaminazione, il progetto sarà articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive; tale articolazione è descritta nel progetto presentato (ai sensi dell'art. 242 c.7 D.Lgs 152/2006).

ALLEGA

1. Elaborati di progetto;
2. Eventuale scheda dei vincoli permanenti e delle limitazioni d'uso dell'area;
3. Scheda di sintesi del sito, approvata con D.D. n. 263 del 12/05/2008, scaricabile sul sito Regione Piemonte (percorso → Temi/Aree tematiche/Ambiente e Territorio/Ambiente/Amianto, bonifiche e terre e rocce da scavo/Modulistica).

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL'ISTANZA

I documenti presenti in elenco, non esaustivo, dovranno essere prodotti ove applicabili e/o disponibili, secondo le indicazioni fornite negli allegati A e B dell'allegato 1.

	ALLEGATO A Tavole e Cartografie Da fornire anche in formato editabile* (<i>shapefile</i> o equivalente)	
A1	*Ubicazione del sito su mappa topografica in scala di dettaglio (es CTR 1:10000).	☐
A2	*Sovrapposizione catastale: rappresentazione del perimetro del sito sovrapposto a mappa catastale aggiornata, con rappresentazione di fogli e particelle.	☐
A3	*Cartografia dei vincoli territoriali da SIC, SIN, ZPS, PAI etc..	☐
A4	*Planimetrie dello stato attuale dei luoghi con indicazione delle aree edificate, aree a verde e pavimentate, ubicazione impianti, rete dei servizi fuori terra e interrati, aree di stoccaggio e parchi serbatoi, reti fognarie, sistemi di trattamento, pozzi industriali, punti di scarico, rete piezometrica, eventuali aree inaccessibili in fase di caratterizzazione o con restrizioni nell'accesso per motivi di sicurezza e/o ulteriori vincoli.	☐
A5	*Planimetria di ubicazione di tutte le indagini realizzate (es. saggi, sondaggi, pozzi e piezometri, indagini geofisiche, punti di prelievo campioni, soil gas ecc.) con indicate le aree oggetto di intervento.	☐
A6	Sezioni geo-idrogeologiche di dettaglio (ricostruite sulla base dei risultati delle indagini effettuate) con indicazione dei piezometri, degli orizzonti filtranti e del livello di falda misurato	☐
A7	*Planimetria della ricostruzione della morfologia piezometrica con l'indicazione della direzione prevalente di flusso. Dovranno essere riportate in carta le misure acquisite su ciascun punto e indicati gli eventuali punti non utilizzati nella ricostruzione.	☐
A8	*Planimetria/e con ubicazione dei campioni prelevati da tutte le attività eseguite (indagini preliminari, PdC, integrative) con indicazione dei superamenti delle CSC nei terreni: Top Soil - Suolo superficiale	☐
A9	*Planimetria/e con ubicazione dei campioni prelevati da tutte le attività eseguite (indagini preliminari, PdC, integrative) con indicazione dei superamenti delle CSC nei terreni: Suolo profondo	☐
A10	*Planimetria/e con ubicazione dei campioni prelevati da tutte le attività eseguite (indagini preliminari, PdC, integrative) con indicazione dei superamenti delle concentrazioni limite nelle acque sotterranee e della distribuzione dei principali contaminati in falda (es. isoconcentrazioni)	☐

A11	*Planimetria con l'ubicazione delle aree omogenee del sito (aree di interesse) dove sono state registrate eccedenze delle CSC per i contaminanti indice individuati nel suolo insaturo.	☐
A12	*Planimetria dell'area di interesse con l'ubicazione delle eccedenze delle CSC per i contaminanti indice individuati in ciascun acquifero. Nella planimetria deve essere riportata la posizione del punto di conformità (POC). La planimetria deve consentire di visualizzare l'andamento del pennacchio della contaminazione anche, eventualmente, in corrispondenza delle aree esterne al confine di proprietà, nel caso le stesse siano oggetto di contaminazione proveniente dall'interno del sito.	☐
A13	*Planimetria con l'ubicazione delle aree contaminate individuate dall'analisi di rischio.	☐
A14	*Planimetria con ubicazione dell'eventuale presenza di fonti primarie di contaminazione nei terreni (fase separata; rifiuti)	☐
A15	*Planimetria con ubicazione dell'eventuale presenza di fonti primarie di contaminazione nelle acque sotterranee (fase separata).	☐
A16	*Planimetria con indicazione delle misure di MIPRE/MISE in essere	☐
A17	*Planimetria con indicazione delle sub aree interessate da eventuali ulteriori progetti di intervento (POB, MISO, MSP), in corso o previsti	☐
A18	*Planimetria con individuazione di tutte le interferenze individuate nell'area oggetto di intervento	☐
A19	*Planimetria di insieme con l'ubicazione degli impianti da realizzare e linee di collegamento	☐
A20	Tavola con caratteristiche costruttive di massima dei singoli impianti relativi all'intervento da realizzare	☐
A21	Elaborati grafici atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali	☐
A22	Profili longitudinali ed altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste.	☐
A23	Sistemazione finale dell'area oggetto di intervento	☐

	ALLEGATO B – Altra documentazione Da fornire anche in formato editabile*	
B1	*Tabella di sintesi dei risultati di tutte le attività eseguite (indagini preliminari, PdC, integrative) nel suolo insaturo (top soil, suolo superficiale, suolo profondo) con indicazione della profondità di campionamento, sondaggio di riferimento, valori di concentrazione per ciascun parametro ricercato	☐

	ALLEGATO B – Altra documentazione Da fornire anche in formato editabile*	
B2	*Tabella di sintesi dei risultati di tutte le attività eseguite (indagini preliminari, PdC, integrative, monitoraggi) nelle acque di falda, con indicazione della sigla, data di campionamento, georeferenziazione, quota del punto di indagine, profondità, tratto fenestrato dei piezometri.	☐
B3	*Tabella dei risultati dell'applicazione dell'AdR nei vari scenari individuati.	☐
B4	Tabella di comparazione fra le diverse tecniche esaminate	☐
B5	In caso di presentazione di progetto di MISP. Dettagliata relazione di comparazione con lo scenario della bonifica sulla base dei criteri di cui all'allegato 3, parte quarta, titolo V del D. Lgs. 152/06.	☐
B6	Schede tecniche di sicurezza delle sostanze e dei materiali utilizzati o prodotti nell'intervento.	☐
B7	Cronoprogramma	☐
B8	Piano di monitoraggio, ante operam, in opera e post operam, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione degli impatti durante l'intervento	☐
B9	Piano di monitoraggio, in opera e post operam, per verificare il raggiungimento degli obiettivi progettuali	☐
B10	Quadro economico	☐

Data _____

Firma _____

Allegato 1

Contenuti ed indicazioni tecniche minimi da fornire per la presentazione del Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa e Permanente.

PREMESSA

I progetti dovranno essere predisposti nel rispetto dei criteri generali previsti dall'allegato 3 al titolo V della parte quarta del D. Lgs. 152/06. Gli elaborati che costituiscono il Progetto Operativo di Bonifica (POB) e gli interventi di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) e Messa in Sicurezza Permanente (MISP) comprendono una relazione tecnica ed una serie di allegati elencati nelle tabelle di cui agli allegati A e B.

Tutte le informazioni richieste nella relazione tecnica e i documenti ad essa allegati dovranno essere prodotti ove applicabili e/o disponibili, secondo le indicazioni fornite negli allegati A e B. Ove non applicabili e/o disponibili, il proponente dovrà adeguatamente motivarne l'assenza nell'ambito della relazione tecnica.

Il Progetto presentato deve essere "autonomo", ovverosia deve riportare tutte le informazioni necessarie a consentire la valutazione complessiva da parte degli Enti coinvolti nell'istruttoria.

Il livello degli elaborati della progettazione deve essere almeno pari a quello previsto nel progetto definitivo di cui al codice dei contratti pubblici.

INTRODUZIONE

Inquadramento generale del sito

Indicare il nominativo o la ragione sociale del soggetto proponente e del progettista, indirizzo del sito, gli estremi catastali (foglio e particelle) aggiornati, proponendo, se del caso, uno schema di frazionamento da perfezionare a seguito dell'approvazione del progetto e della destinazione d'uso desunta dagli strumenti urbanistici vigenti.

Sintesi dell'iter amministrativo

Compilare questa sezione indicando:

- il riepilogo di tutte le attività pregresse condotte sul sito, con i riferimenti del procedimento amministrativo inerente il Piano della caratterizzazione, i risultati della caratterizzazione, l'analisi di rischio e gli estremi degli eventuali atti di approvazione;
- i documenti tecnici cui si è fatto riferimento per la redazione della documentazione;
- l'eventuale scelta da parte del soggetto proponente di avvalersi di quanto previsto dagli articoli 252, comma 4-ter, 242-bis, 249 del D.Lgs. 152/06 e dal D.M. 31/2015.

MISURE DI PREVENZIONE/MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA

Riportare la descrizione sintetica degli eventuali interventi di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza, come definiti dall'art. 240 del D.Lgs. 152/06, realizzati sul sito e/o in fase d'esecuzione. La descrizione deve comprendere le risultanze delle attività di monitoraggio e controllo condotte al fine di verificare il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano la protezione ambientale e la salute pubblica. Per quanto riguarda le acque sotterranee, la sintesi deve evidenziare il trend evolutivo della contaminazione dall'avvio del monitoraggio.

DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI NEL SITO

Riportare la sintesi di eventuali ulteriori interventi (di bonifica/MISO/MISP) in corso, o anche solo previsti, nello stesso sito interessato dall'intervento in esame. Riportare, inoltre, anche eventuali progetti di modifica dell'assetto del sito autorizzati, già considerati nel documento dell'analisi di

rischio, sebbene per finalità diverse dalla bonifica dell'area, quali ad esempio riqualificazioni urbanistiche, realizzazione di manufatti e/o opere e/o impianti.

SINTESI DELLE INDAGINI EFFETTUATE

Riportare la descrizione sintetica di tutte le attività eseguite di caratterizzazione, ed eventuali indagini preliminari e/o integrative, con i relativi risultati ottenuti, che costituiscono la base di dati a cui riferirsi per definire il Modello Concettuale Definitivo del sito. La sintesi di tali dati, utilizzati all'interno dell'Analisi di Rischio sito-specifica, deve includere tabelle e diagrammi riassuntivi dei risultati delle diverse indagini eseguite.

MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO

Riportare la descrizione sintetica dei principali elementi utili alla definizione del Modello Concettuale Definitivo a supporto della selezione del miglior intervento di bonifica disponibile.

Geologia ed idrogeologia

Caratteristiche geologiche (proprietà fisiche, sequenza stratigrafica locale con individuazione dei percorsi preferenziali per i contaminanti), idrogeologiche (falde presenti, profondità, spessore, direzione, soggiacenza, gradiente idraulico, proprietà idrauliche).

Informazioni relative alle sorgenti

Descrizione delle sorgenti primarie, localizzazione e storia dei precedenti rilasci e degli eventuali rilasci continui di sostanze contaminanti.

Descrizione della contaminazione (individuazione e delimitazione) nelle sorgenti secondarie (fase separata, adsorbita, disciolta, volatile).

Informazioni del contesto territoriale

Presenza e classificazione dei corsi d'acqua.

Presenza e posizione dei pozzi di captazione dell'acqua potabile.

Area di protezione per le risorse acquifere.

Parametri meteo - climatici.

SINTESI DELL'ANALISI DI RISCHIO

Riportare sinteticamente le tabelle riepilogative delle CSR calcolate per ciascuna sorgente individuata, per tutti i contaminanti indice e tutti gli scenari valutati nell'AdR. Definire le aree contaminate individuate ed i relativi obiettivi di bonifica.

In caso di interventi di Messa in Sicurezza (Operativa o Permanente) deve essere descritta l'analisi di rischio condotta in modalità "diretta" al fine di verificare l'accettabilità del rischio attraverso l'interruzione definitiva o temporanea di tutti i percorsi di migrazione dei contaminanti degli inquinanti dalle sorgenti di contaminazione.

RASSEGNA DELLE PRINCIPALI TECNICHE DI BONIFICA APPLICABILI

L'intervento di bonifica da adottare, in ciascuna area contaminata individuata, deve essere valutato sulla base di una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie di intervento, applicabili alle tipologie di contaminazione rilevate, in termini di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi finali e nella relativa sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Criteri generali per la valutazione dell'applicabilità e dell'efficacia delle tecniche

Per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili di intervento a costi sostenibili, deve essere condotta un'analisi comparativa delle diverse tecniche, applicabili all'area in esame, che tenga conto dei criteri generali specificati nell'allegato 3 al titolo V della parte quarta del D. Lgs. 152/06. Sulla base delle tipologie di contaminazione rilevate, dell'estensione della contaminazione, della matrice da trattare (suolo/sottosuolo e acque sotterranee) e delle caratteristiche del sito (presenza di vincoli, recettori sensibili), dovranno essere valutati, in termini generali, i seguenti aspetti:

- meccanismo d'azione;
- applicabilità, anche in considerazione di casi applicativi precedenti;
- limiti di impiego (con l'indicazione di eventuali possibili effetti secondari);
- disponibilità dei dati necessari per la progettazione dell'intervento.

L'utilizzo di tecniche innovative per le quali non siano disponibili esperienze applicative pregresse dovrà essere adeguatamente motivato anche per mezzo degli esiti di test di campo nell'area oggetto dell'intervento.

Selezione della migliore tecnica disponibile

La valutazione dell'efficacia di ogni tecnica, dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi e della relativa sostenibilità ambientale, economica e sociale, dovrà essere riferita alle fasi di realizzazione e gestione nel tempo dell'intervento, con il relativo monitoraggio.

Nel rispetto dei criteri generali, devono essere valutati i seguenti aspetti:

Aspetti ambientali

1. materie prime impiegate (utilizzate, in quantità significative, durante le attività di bonifica e riutilizzabili);
2. rifiuti prodotti (materiale di risulta da scavi, prodotto in emulsione proveniente dal mezzo insaturo e/o emunto dall'acquifero, materiale filtrante, acqua di spurgo dei piezometri);
3. consumo di acqua (proveniente dall'acquedotto, da un corso d'acqua o dalla falda);
4. produzione acque di scarico (a valle di un impianto di trattamento);
5. emissioni in atmosfera e sonore (considerando sia l'utilizzo di macchine operatrici, gruppi elettrogeni ecc., sia gli spostamenti /trasporto materiali e persone per manutenzioni e monitoraggio);
6. emissione di sostanze odorigene.

Aspetti economici

Il progetto dovrà in ogni caso garantire la tutela della salute umana e dell'ambiente indipendentemente da qualsiasi valutazione economica.

1. Costi diretti (realizzazione/ gestione /monitoraggio dell'intervento e post). Per valutare i costi di una tecnica si deve tener conto dei seguenti fattori ove pertinenti:
 - Tipologia di inquinanti (unica tipologia o mix di contaminanti; presenza di fase libera, tipologia di facile rimozione/degradazione). In questo caso si considera il costo presunto per unità di massa inquinante rimossa.
 - Contesto geologico ambientale e vincoli da rispettare (caratteristiche geologiche-idrogeologiche; area industriale o urbanizzata, presenza di vincoli gravanti sul sito).
 - Performance della tecnica riguardo alla tipologia di inquinanti e alla capacità di intervenire direttamente sulla sorgente secondaria di contaminazione, soprattutto in caso di inquinanti con differenti caratteristiche chimico-fisiche.
 - Sostenibilità ambientale della tecnica (utilizzo delle filiere verdi: produzione di energia rinnovabile, riutilizzo ove consentito delle terre trattate, non consumo del suolo).
 - Compatibilità del cronoprogramma con l'utilizzo dell'area.

- Tempistica di realizzazione delle opere e tempi necessari al raggiungimento degli obiettivi di bonifica.
 - Interventi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (sia degli operatori dell'intervento sia dei lavoratori presenti nell'area) nel rispetto della normativa applicabile.
 - Presenza di recettori sensibili potenzialmente impattati dalla realizzazione dell'intervento e relative azioni di mitigazione.
 - Viabilità esistente e necessaria ai fini della realizzazione dell'intervento.
 - Eventuali costi di esproprio di aree necessarie per lo sviluppo del cantiere.
 - Risoluzione delle interferenze.
 - Disponibilità di acqua, disponibilità di energia elettrica, ed eventuali interventi per renderli disponibili.
 - Eventuali procedure autorizzative settoriali.
1. Costi indiretti legati al "non uso" o alla riduzione della disponibilità dell'area sottoposta ad intervento e di quelle confinanti.
 2. Costi indiretti legati alle modifiche del processo produttivo/ materie prime connesse alla realizzazione nell'area dell'intervento (trasporto, esercizio e manutenzione).
 3. Vantaggio economico della tecnica in valutazione.

Aspetti di impatto sociale

1. Effetto dell'emissione di polveri sulle aree di ricaduta e sui recettori sensibili presenti.
2. Effetto della diffusione odori sulle aree di ricaduta e sui recettori sensibili presenti.
3. Impatto acustico sui recettori sensibili presenti.
4. Disagi alla viabilità derivanti dall'esecuzione degli interventi, incluse le eventuali limitazioni temporanee correlate alle varie fasi realizzative.
5. Tempistica di recupero della fruizione dell'area.

Descrizione della tecnica o delle tecniche di intervento selezionate

La comparazione tra le diverse tecniche esaminate dovrà essere illustrata in forma tabellare con indicazione dei vari parametri esaminati, espressi, ove possibile, come grandezza complessiva per lo sviluppo dell'intero intervento. In ogni caso la tecnica, o la combinazione di tecniche, non potrà essere selezionata unicamente sulla base del costo.

Descrizione della tecnica migliore, scelta tra le possibili tecniche di intervento applicabili, o di una combinazione di tecniche, individuate sulla base delle condizioni sito specifiche.

La scelta eventuale dell'intervento di Messa in Sicurezza Permanente deve essere opportunamente motivata. La scelta garantisce in ogni caso il rispetto dei principi del paragrafo 8.2. Deve quindi essere predisposta una dettagliata relazione di comparazione contenente le diverse opzioni da prendere in considerazione, sia per pervenire all'effettiva eliminazione/riduzione della contaminazione, sia per conseguire un'efficace azione di protezione delle matrici ambientali influenzate dagli effetti del sito mediante la messa in sicurezza dello stesso. Ove le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, non sostenibili economicamente ovvero non compatibili, la relazione deve analiticamente indicarne le motivazioni, illustrando le possibili alternative.

Nei siti con attività in esercizio nelle aree di intervento deve essere descritto come la tecnica selezionata garantisca un'adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale e, al contempo, la necessaria compatibilità, nelle aree di interferenza, con il prosieguo delle attività produttive svolte nell'ambito del sito. Inoltre, deve essere indicato quale intervento definitivo (se di bonifica o di messa in sicurezza permanente) si deve realizzare a cessazione dell'attività.

TEST PILOTA

Descrivere i risultati di test di laboratorio e di campo a scala pilota (e del relativo iter autorizzativo),

se disponibili, necessari per la selezione della tecnologia di bonifica in situ più idonea. In questa fase dovranno essere descritti i risultati di eventuali ulteriori indagini, raccolta dati ed analisi, svolte per migliorare la conoscenza della zona di trattamento ed ottimizzare il dimensionamento dell'intervento individuato.

INTERVENTI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

Descrizione del progetto

Il progetto deve comprendere tutte le relazioni tecniche e gli elaborati richiesti negli allegati A e B. Devono essere:

- riassunte le aree oggetto di intervento con le loro criticità, gli eventuali relativi obiettivi di bonifica individuati nell'AdR (con stralci planimetrici nel testo e planimetrie in allegato) e la stima dei volumi di suolo da bonificare o da confinare e/o estensione della contaminazione in falda (plume);
- descritti in dettaglio gli interventi da realizzarsi (differenziati per ognuna delle eventuali diverse sorgenti individuate) le tecniche e le tecnologie applicate nel caso in oggetto, il dimensionamento delle opere e il dettaglio delle eventuali fasi realizzative e applicative; il piano delle manutenzioni ordinarie degli impianti previsti dal progetto;
- fornite le schede tecniche e di sicurezza degli eventuali reagenti e prodotti utilizzati;
- dettagliato il piano di gestione dei rifiuti individuando la tipologia e i quantitativi prodotti, le aree di deposito temporaneo e tutto quanto prescritto dalle norme specifiche;
- descritta l'attività di cantierizzazione e le attività preliminari alle opere di bonifica/MISP/MISO (indicare, ad esempio, le aree interessate dallo scavo, la viabilità di servizio dell'area oggetto di intervento, eventuale collettore del percolato, ecc.);
- descritto il sistema di regimazione e drenaggio delle acque meteoriche di ruscellamento (raccolta, eventuale trattamento e recapito);
- descritto l'eventuale sistema di raccolta (rete di captazione) e trattamento del gas prodotto dalla decomposizione di sostanze organiche degradabili eventualmente presenti nei materiali oggetto di intervento;
- descritti gli interventi di ripristino ambientale dell'area a completamento degli interventi di bonifica e MISP.

Vincoli sito specifici

Devono essere individuati i vincoli che insistono sul sito e che possono essere suddivisi in differenti categorie, ad esempio:

- logistico
 - interferenza con altre attività, cantieri ecc.;
 - spazi ridotti per stoccaggio materiale in cantiere, assenza/inadeguatezza rete fognaria, impossibilità allaccio alla rete elettrica, criticità per accesso a causa viabilità stradale;
- fisico
 - strutture interrato che possono limitare fortemente l'impiego di determinate tecnologie (es. barriere fisiche che limitano l'operatività, cavidotti e linee fognarie che potrebbero essere danneggiate o che diventino vie preferenziali nel caso di trattamenti in-situ);
- non negoziabili, imposti da fattori esterni e non dipendenti dalla volontà del responsabile

della bonifica

- o prescrizioni legate alla pianificazione territoriale (es limitazioni legate a fasce di rispetto, come l'area di protezione per le risorse acquifere, obiettivi di bonifica più restrittivi, inclusioni in parchi archeologici, ZPS, ecc.);
- o presenza di ricettori sensibili che impongono particolari modalità di intervento;
- o prescrizioni emanate da enti di controllo.

Per gli interventi di MISO devono essere opportunamente descritti gli elementi fisici, correlati alle attività in esercizio, ostativi alla realizzazione degli interventi di bonifica o di MISP.

Soluzioni interferenze da vincoli fisici

Redigere una relazione descrittiva della risoluzione delle singole interferenze individuate nell'area interessata dall'intervento, comprensiva di una specifica progettazione dell'intervento di risoluzione della singola interferenza, con la definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione.

Quadro autorizzazioni da acquisire

Elencare tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta e gli assensi previsti dalla legislazione vigente e che devono essere compresi nel provvedimento di approvazione dell'intervento. Indicare, inoltre, se il progetto sia soggetto, o meno, alle procedure di cui alla parte seconda - titolo III del D.Lgs. 152/06. Allegare la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio degli atti di assenso.

Definizione delle eventuali limitazioni e prescrizioni all'uso del sito

Riportare i vincoli urbanistici derivanti dagli obiettivi di bonifica (CSR) e/o dalle tipologie di intervento adottate. Per gli interventi di MISP e di MISO vanno indicate le limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Cronoprogramma

Riportare il cronoprogramma stimato per la realizzazione dell'intervento previsto nel progetto, con l'indicazione della previsione dell'avvio dei lavori, dall'approvazione del progetto, e di ciascuna attività o gruppi di attività previste per il raggiungimento degli obiettivi finali. Nel caso di progetto articolato in più fasi, dovrà essere presentato un cronoprogramma generale e uno di dettaglio per ogni singola fase.

Piano di Monitoraggio

Il progetto deve prevedere un dettagliato piano di monitoraggio da condursi ante operam, in opera e post operam che comprenda il monitoraggio degli impatti ambientali identificati in fase realizzativa dell'intervento in relazione al tipo di tecnica adottata e dell'efficacia delle misure di mitigazione individuate nonché il monitoraggio dell'efficacia degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Individuazione degli impatti ambientali previsti in fase realizzativa dell'intervento e delle relative misure di mitigazione adottate nonché dei presidi di monitoraggio della loro efficacia

Il Piano dovrà comprendere, in una apposita sezione, l'elenco dei possibili impatti ambientali indotti dalla realizzazione dell'intervento in relazione alle matrici ambientali coinvolte, come ad esempio:

- tipologie di materie prime impiegate (utilizzate, in quantità significative, durante le attività di bonifica e riutilizzabili);
- rifiuti prodotti (materiale di risulta da scavi, prodotto in emulsione proveniente dal mezzo

- insaturo e/o emunto dall'acquifero, materiale filtrante, acqua di spurgo dei piezometri);
- consumo di acqua (proveniente dall'acquedotto, da un corso d'acqua o dalla falda);
- produzione acque di scarico (a valle di un impianto di trattamento);
- emissioni in atmosfera e sonore (considerando sia l'utilizzo di macchine operatrici, gruppi elettrogeni ecc., sia gli spostamenti /trasporto materiali e persone per manutenzioni e monitoraggi).

La sezione dovrà inoltre contenere:

- una descrizione (layout) delle potenziali sorgenti d'impatto ambientale derivanti dall'adozione della tecnica adottata (impianti di trattamento, collegamenti, zone di scarico dei reflui, aree di deposito temporaneo dei materiali solidi trattati, sorgenti sonore e odorigene, sorgenti di emissione di polveri ecc.);
- una descrizione delle misure di prevenzione e protezione identificate nonché dei presidi di monitoraggio adottati per il controllo della loro efficacia (impermeabilizzazioni, cordolature perimetrali, unità di lavaggio dei mezzi, sistemi di confinamento e raccolta delle acque meteoriche, misuratori di portata, campagne di monitoraggio ante-operam e in corso d'opera, layout dei punti di monitoraggio, analisi e caratterizzazioni dei rifiuti previste, frequenze di campionamento);
- l'elenco delle procedure gestionali applicate (es. gestione e monitoraggio delle emissioni sonore e in atmosfera, gestione e monitoraggio dei rifiuti prodotti a valle del trattamento, gestione e monitoraggio delle acque di scarico a valle del processo del trattamento e delle acque meteoriche, gestione e monitoraggio delle emissioni sonore, gestione e monitoraggio delle eventuali emissioni di sostanze odorigene ecc.), corredate di relativa modulistica per la registrazione delle attività da rendersi disponibile su richiesta delle autorità di controllo. Le procedure dovranno comprendere anche le verifiche e i controlli periodici da svolgere per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature e dei presidi di monitoraggio (piano di controllo e manutenzione);

Monitoraggio dell'efficacia dell'intervento di bonifica per il raggiungimento degli obiettivi progettuali

Il Piano di Monitoraggio dovrà contenere un'apposita sezione in cui riportare la descrizione delle azioni di monitoraggio da effettuare in corso d'opera (interventi di POB/MISP) per verificare la congruità con i requisiti di progetto ed individuare le eventuali azioni correttive da applicarsi.

La sezione deve includere i criteri di valutazione dei risultati conseguiti nel corso del monitoraggio stesso.

Al riguardo deve essere prevista l'individuazione di almeno 3 "step" di verifica intermedi a valle del collaudo funzionale di start- up e prima della verifica/collaudo finale, che dovranno essere debitamente indicati sul cronoprogramma.

Per ogni step dovranno essere individuate le azioni da svolgere per la verifica del conseguimento degli obiettivi e i parametri di misura/indicatori da prendere come riferimento per certificare l'avvenuto conseguimento degli stessi.

Al termine di ciascuna verifica dovrà essere predisposta una relazione, da trasmettere agli enti di controllo, con la descrizione delle azioni di monitoraggio svolte e dei risultati conseguiti, con l'eventuale proposta di azioni correttive da adottare in caso di mancato conseguimento degli obiettivi.

A seguito del completamento delle attività di bonifica/MISP e ripristino ambientale, le misure di monitoraggio dovranno consentire la verifica, per un congruo periodo di tempo, dell'efficacia dell'intervento di bonifica e delle misure di sicurezza.

Per gli interventi di MISO il piano di monitoraggio deve verificare il mantenimento nel tempo delle

condizioni di accettabilità del rischio.

Protezione dei lavoratori

Il progetto deve contenere le informazioni richieste nell'allegato 3 parte quarta - titolo V del D.Lgs.152/06.

Quadro economico dell'intervento

Il progetto deve contenere il quadro economico con costi e oneri di progetto comprensivo delle attività di monitoraggio, suddividendo i costi in diretti ed indiretti. Nel caso venga proposta la MISP dovrà essere indicato anche il costo della bonifica integrale.

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Procedura semplificata per le operazioni di bonifica alle CSC della matrice suo-
lo/sottosuolo ai sensi dell'art. 242-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE											
COMUNE								PROVINCIA			
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI			SI	Altro comune (1)							
				Altro comune (2)							
				Altro comune (3)							
					NO						
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)											
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)		X									
		Y									

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particelle:

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale / P.IVA			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

La/le destinazione/i d'uso a cui fare riferimento per la valutazione del superamento, attualmente indicata/e negli strumenti urbanistici:

 Verde pubblico, privato e residenziale	 Commerciale/ industriale	 Industriale	 Agricolo ad uso agroal- imentare (D.M. 46/2019)	 Agricolo

prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

- ☐ PRGC del _____
- ☐ altro (indicare cosa) _____ del _____

COMUNICA

- ☐ che il progetto di bonifica riguarda un sito di estensione non superiore ai 15.000 metri quadrati.
- ☐ che il progetto di bonifica riguarda un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati e che esso verrà attuato in non più di tre fasi, nel rispetto di quanto indicato dal comma 1-bis dell'art. 242-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- ☐ che il progetto di bonifica riguarda un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, e che il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico cronoprogramma ivi annesso, la cui definizione sarà oggetto di intesa con l'autorità competente, nel rispetto di quanto indicato dal comma 1-bis.

TRASMETTE

ai sensi dell'art. 242 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

- ☐ **Progetto completo degli interventi di bonifica programmati e cronoprogramma di svolgimento dei lavori**, per il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso.
- ☐ **Piano di Caratterizzazione conseguente all'intervento di bonifica**, per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso.

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Procedura semplificata – aree di ridotte dimensioni inferiori a 1000 m².
 (art. 249 e Allegato 4 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
- ☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
- ☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE											
COMUNE								PROVINCIA			
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI			SI	Altro comune (1)							
				Altro comune (2)							
				Altro comune (3)							
					NO						
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)											
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)	X										
	Y										

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE	
	SUOLO E SOTTOSUOLO (comprese le matrici materiali di riporto)
	ACQUE SUPERFICIALI E SEDIMENTI
	ACQUE SOTTERRANEE

La/le destinazione/i d'uso a cui fare riferimento per la valutazione del superamento, attualmente indicata/e negli strumenti urbanistici:

 verde pubblico, privato e residenziale	 commerciale/industriale	 industriale	 agricolo ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)	 agricolo

prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

☐ PRGC del _____

☐ altro (indicare cosa) _____ del _____

COMUNICA

che il sito oggetto della procedura ha dimensioni non superiori a 1000 m²

TRASMETTE

ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e coerentemente con quanto predisposto nell'Allegato 4 alla parte IV Titolo V del medesimo decreto

Progetto unico di bonifica – comprendente:

1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite,
2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente,
3. la descrizione degli interventi di:

♥ Bonifica con riduzione dei valori di contaminazione del sito ai livelli di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), senza effettuare l'analisi di rischio

♥ messa in sicurezza (operativa o permanente) o bonifica con valori di contaminazione del sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati all'esito dell'analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1 del D.Lgs 152/2006 e dell'ultima revisione delle linee guida SNPA "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati".

4. i tempi e le attività di controllo per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

♥ Gli esiti dell'Analisi di Rischio (AdR) attestano il **non superamento delle CSR** (Concentrazioni Soglia di Rischio) e quindi chiede la chiusura del procedimento; in tal caso si riporta in allegato la scheda dei vincoli e limitazioni d'uso dell'area; qualora richiesto dall'Autorità competente presenterà entro 60 gg dall'approvazione dell'analisi di rischio il piano di monitoraggio ai sensi dell'art. 242 c.5 del D.Lgs 152/2006 (Modulo F).

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____
Procedura semplificata – Punti vendita carburante. (D.M. n. 31/2015)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

presenta comunicazione:

☐ per sé

☐ per conto della Società:

Denominazione

Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_mail	PEC	

In qualità di:

☐ Proprietario dell'area	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Concessionario	☐ Curatore fallimentare
☐ Altro _____			

nonché:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
☐ **Pubblica Amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

A seguito dell'evento di contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE											
COMUNE								PROVINCIA			
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI		♥	SI	Altro comune (1)							
				Altro comune (2)							
				Altro comune (3)							
				♥	NO						
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)											
Coordinate geografiche WGS84 (riferito al centroide dell'area)		X									
		Y									

RIFERIMENTI CATASTALI

Sezione:	Foglio:	Particella:

PROPRIETARIO/I (in caso di diversi proprietari identificare per ciascuno i dati anagrafici)

☐ Persona fisica			
Nome e Cognome			
Codice Fiscale			
Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

☐ Persona giuridica			
Denominazione			
Codice Fiscale			
Indirizzo sede legale:			
Comune		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE	
	SUOLO E SOTTOSUOLO (comprese le matrici materiale di riporto)
	ACQUE SUPERFICIALI E SEDIMENTI
	ACQUE SOTTERRANEE

La/le destinazione/i d'uso a cui fare riferimento per la valutazione del superamento delle CSC, attualmente indicata/e negli strumenti urbanistici:

 Verde pubblico, privato e residenziale	 Commerciale/ industriale	 Industriale	 Agricolo ad uso agroalimentare (D.M. 46/2019)	 Agricolo

prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

- ☐ PRGC del _____
- ☐ altro (indicare cosa) _____ del _____

COMUNICA

che il sito oggetto della procedura ha dimensioni non superiori a 5000 m².

TRASMETTE
ai sensi dell'art.4 del DM 31/2015

Progetto unico di bonifica – comprendente:

1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite;
2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente;
3. la descrizione degli interventi di:

♥ Bonifica con riduzione dei valori di contaminazione del sito ai livelli di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), senza effettuare l'analisi di rischio.

♥ Messa in sicurezza (operativa o permanente) o bonifica con valori di contaminazione del sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati all'esito dell'analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 del DM 31/2015 e l'“Appendice V- Applicazione dell'analisi di rischio ai punti vendita carburante” delle linee guida SNPA.

4. i tempi e le attività di controllo per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

♥ Gli esiti dell'Analisi di Rischio (AdR) attestano il **non superamento delle CSR** (Concentrazioni Soglia di Rischio) e quindi chiede la chiusura del procedimento; in tal caso si riporta in allegato la scheda dei vincoli e limitazioni d'uso dell'area; qualora richiesto dall'Autorità competente presenterà entro 60 gg dall'approvazione dell'analisi di rischio il piano di monitoraggio ai sensi dell'art. 242 c.5 del D.Lgs 152/2006 (Modulo F).

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Alla Città Metropolitana di Torino

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
 Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi (TA1)
 Ufficio Discariche e Bonifiche
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Al/ai Comune/i di _____

PEC _____

All'ARPA Dipartimento di Torino

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
 Struttura Semplice Servizio di Tutela e Vigilanza
 Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Alla Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
 Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

All'ASL di competenza _____

PEC _____

AI MASE

Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse
 idriche (USSRI) - ex Direzione Generale per il Risanamento
 Ambientale

USSRI@PEC.mite.gov.it

Altri soggetti coinvolti:

Oggetto: Codice Anagrafe Regionale dei siti contaminati n. _____

Istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/20171, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo (tutte le tipologie di interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).

Il sottoscritto:

Nome e Cognome				
☐ Proprietario	☐ Utilizzatore dell'area	☐ Curatore fallimentare	☐ Titolare/Rappresentante legale della Società : _____	☐ Altro: _____
Codice Fiscale/ P.iva				
Luogo di nascita			Data di nascita	

Comune di residenza		Provincia	
Indirizzo (via, località, n. civico)			
Telefono	e_ mail	PEC	

In qualità di:

- ☐ **Responsabile della potenziale contaminazione (art. 242 del D.Lgs 152/2006);**
☐ **Non responsabile della potenziale contaminazione (art. 245 del D.Lgs 152/2006);**
☐ **Pubblica amministrazione (art. 250 del D.Lgs 152/2006);**

con riferimento:

- ☐ alla notifica di potenziale contaminazione del (data) __/__/____ trasmessa con PEC _____
☐ all'ordinanza n° _____ del (data) __/__/____ emanata dall'Ente _____

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito:

DENOMINAZIONE											
COMUNE								PROVINCIA			
COINVOLGIMENTO DI PIÙ COMUNI		☐	SI	Altro comune (1)							
				Altro comune (2)							
				Altro comune (3)							
				☐	NO						
INDIRIZZO DEL SITO E/O LOCALITÀ (via e/o località, numero civico)											
Coordinate geografiche WGS84 (in Km ad esempio ricavate tramite GoogleMaps o tramite GPS)		Latitudine (es. 395518)									
		Longitudine (es. 4989722)									
RIFERIMENTI CATASTALI AGGIORNATI (foglio/i, particella/e)											
PROPRIETARIO/I		Nome e Cognome									
		Recapito (via e/o località, numero civico, comune, provincia)									
		Telefono				PEC					

(in caso di diversi proprietari: identificare per ciascuno i dati anagrafici e i relativi riferimenti catastali dell'area di proprietà)

La/le destinazione/i d'uso a cui fare riferimento per la valutazione del superamento, attualmente indicata/e negli strumenti urbanistici:

☐ Verde pubblico, privato e residenziale	☐ Commerciale/industriale	☐ Industriale	☐ Agricolo ad uso agroalimentare	☐ Agricolo

			(D.M. 46/2019)	

prevista/e dal vigente strumento urbanistico comunale:

- ☐ PRGC del _____
- ☐ altro (*indicare cosa*) _____ del _____

COMUNICA

- ☐ che il sito in oggetto sarà interessato da interventi e opere che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs 152/2006 ai sensi dell'art. 242-ter comma 3 del medesimo decreto
- ☐ che il sito in oggetto sarà interessato da interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs 152/2006
- ☐ che il sito in oggetto sarà interessato da interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 1-bis, del D.Lgs 152/2006
- ☐ che il sito in oggetto risulta già caratterizzato* ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs 152/2006, con Piano della Caratterizzazione approvato da _____ con D.D. _____ Prot. n. _____ Del _____
- ☐ che il sito in oggetto sarà interessato da interventi e opere non risulta ancora caratterizzato* ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs 152/2006
- ☐ che il sito in oggetto è sottoposto a MISO approvata da _____ con D.D. _____ Prot. n. _____ Del _____

*deve essere concluso, con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/2006.

TRASMETTE

ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

- ☐ **Istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006**, per interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo (comma 1-bis)
- ☐ **Istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 52/2006**, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/2017¹, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente

di suolo¹

¹ Trattasi di tutte le tipologie di interventi ed opere diverse da quelle di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006

- ☐ **Piano delle indagini preliminari**, concordato con l'ARPA Piemonte / con l'ISPRA, di cui all'art. 242-ter comma 4 lettera a, per cui la data di inizio delle operazione è individuata nel __/__/____ (la trasmissione deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'avvio delle attività di indagine)
- ☐ **Comunicazione di avvio della realizzazione degli interventi**, per cui la data di inizio è individuata nel __/__/____ (la trasmissione deve avvenire almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività), in quanto il sito:
 - ☐ risulta sottoposto ad attività di MISO ai sensi del comma 4, lettera b, dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006
 - ☐ risulta essere caratterizzato e non necessita della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. 152/2006 ai sensi dell'art. 242-ter comma 3 del medesimo decreto
 - ☐ risulta essere caratterizzato e gli interventi/opere hanno ottenuto l'approvazione e l'autorizzazione degli stessi a seguito della valutazione di cui al comma 2 dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006

ALLEGA

- Estratto di mappa catastale
- Planimetria catastale sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal proponente, indicante le particelle catastali (estratto di mappa catastale) ed il perimetro dell'area oggetto d'intervento e relativo SHAPEFILE nel sistema di riferimento WGS84?
- SCHEDA DELLE INFORMAZIONI MINIME e relativi Allegati
- Eventuali SCIA / CILA
- PROGETTO dell'intervento o opera

Referente tecnico

Nome e Cognome _____ e/o Ragione sociale _____

Ruolo _____

Indirizzo (via, località, n. civico) _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

Informativa sulla privacy

Il sottoscritt* dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d'interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma

Il sottoscritt* dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità.

Data _____

Firma _____

1. Quadro ambientale, interventi e attività di bonifica nel sitoParticelle catastali oggetto d'intervento

Mappale	Comune	Foglio	Sez.	Proprietario (compreso recapiti)	Destinazione d'uso vigente PRGC*	Destinazione d'uso prevista	note
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	
					☐ Verde pub/priv residenziale	☐ Verde pub/priv residenziale	
					☐ Commerciale/ industriale	☐ Commerciale/ industriale	
					☐ Agricola	☐ Agricola	

Inquadramento territoriale:

Descrivere l'inquadramento territoriale del progetto in area vasta ed a livello locale, anche attraverso l'ausilio di cartografie/immagini.

Esiti delle indagini ambientali e dell'analisi di rischio:

*Con riferimento al sito e, con un maggior dettaglio, all'area di intervento, riportare in allegato (**Allegato 1.1**) una relazione con i risultati delle indagini ambientali, svolte sulla base di un piano di caratterizzazione comprensivo di eventuali indagini integrative, eseguite in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente e la relativa relazione tecnica di validazione. Detta relazione deve contenere, altresì, i risultati dell'analisi di rischio, ove necessaria. I medesimi risultati devono riguardare le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ed essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi, di rappresentazioni grafiche e cartografiche.*

Riepilogare nelle tabelle di sintesi riportate di seguito le informazioni relative agli esiti delle indagini ambientali e dell'analisi di rischio, ove necessaria, contenute nelle relazioni di cui all'Allegato 1.1.

Suolo/sottosuolo

C<CSC	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione
Analisi di rischio			Descrizione dell'iter amministrativo
C<CSR	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione

Acque sotterranee

C<CSC	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione
Analisi di rischio			Descrizione dell'iter amministrativo
C<CSR	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione

Esiti dell'eventuale piano di dettaglio concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente (art. 25, comma 1, lett. a), del DPR 120/2017):

*Qualora ritenuto necessario dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente confermare il quadro ambientale definito sulla base degli esiti del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio, attraverso il piano di dettaglio di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), del DPR 120/2017, riportare in allegato (**Allegato 1.2**) una relazione sugli esiti di detto piano di dettaglio. Fornire evidenza di aver concordato preventivamente il piano di dettaglio con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.*

Riportare di seguito una sintesi delle informazioni relative agli esiti del piano di dettaglio contenute nella relazione di cui all'Allegato 1.2.

Interventi e attività di bonifica nel sito:

*Riportare in allegato (**Allegato 1.3**) una relazione tecnica descrittiva degli interventi eventualmente approvati o già realizzati di MIPRE/MISE, messa in sicurezza operativa o permanente, di bonifica. Corredare la relazione con opportune planimetrie o cartografie.*

Riepilogare nelle tabelle di sintesi riportate di seguito le informazioni relative agli interventi e alle attività di bonifica nel sito contenute nella relazione di cui all'Allegato 1.3.

Suolo/sottosuolo

Progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, in corso	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione dell'intervento in corso e dell'iter amministrativo
MISE, MIPRE in corso	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione

Acque sotterranee

Progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, in	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione dell'intervento e dell'iter amministrativo

corso			
MISE, MIPRE in corso	SI ☐	NO ☐	Breve descrizione

2. Interventi e opere da realizzare

*Riportare in allegato (**Allegato 1.4**) una relazione tecnica descrittiva dell'intervento o dell'opera che si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata ed eventuale a cartografia, che includa almeno:*

- *le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale;*
- *le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto;*
- *la tipologia di scavo, la profondità dello stesso rispetto al piano campagna e al livello di falda;*
- *una breve descrizione delle attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni; obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, ecc.)*

Riportare di seguito una sintesi delle informazioni relative agli interventi e alle opere da realizzare contenute nella relazione di cui all'Allegato 1.4.

3. Valutazione delle interferenze

Interferenze con le matrici ambientali

*Riportare in allegato (**Allegato 1.5**) una valutazione in ordine alle possibili interferenze con le matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). Per le fasi di cantiere indicare le tecnologie e le modalità realizzative/soluzioni progettuali finalizzate a minimizzare/escludere le eventuali interferenze con le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee).*

Riportare di seguito una sintesi della valutazione delle possibili interferenze con le matrici ambientali di cui all'Allegato 1.5.

Interferenze con le attività di bonifica

*Riportare in allegato (**Allegato 1.6**) una valutazione in ordine alle possibili interferenze con l'esecuzione e completamento della bonifica e con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e di prevenzione in corso, corredata di uno studio di fattibilità delle tecniche di bonifica potenzialmente applicabili alla contaminazione riscontrata.*

Riportare di seguito una sintesi della valutazione delle possibili interferenze con l'esecuzione e completamento della bonifica e con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e di prevenzione in corso, di cui all'Allegato 1.6.

Incidenza sul modello concettuale del sito

*Riportare in allegato (**Allegato 1.7**) la valutazione sulla possibile incidenza dell'intervento o dell'opera sul modello concettuale del sito.*

Riportare di seguito una sintesi della valutazione sulla possibile incidenza sul modello concettuale del sito di cui all'Allegato 1.7.

Rischi per la salute

*Riportare in allegato (**Allegato 1.8**) una valutazione in ordine agli eventuali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto dell'eventuale modifica del modello concettuale dovuta alla realizzazione dell'intervento ovvero degli esiti dell'analisi di rischio sito specifica di cui all'art. 240, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 152/2006, ove necessaria.*

Riportare di seguito una sintesi della valutazione su eventuali rischi per la salute di cui all'Allegato 1.8.

Data _____ Firma _____

ALLEGATI

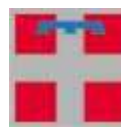
- ☐ Allegato 1: Relazione su esiti indagini ambientali e analisi di rischio
- ☐ Allegato 2: Relazione su esiti eventuale piano di dettaglio
- ☐ Allegato 3: Relazione su interventi e attività di bonifica nel sito
- ☐ Allegato 4: Relazione su interventi e opere da realizzare
- ☐ Allegato 5: Valutazione su interferenze con le matrici ambientali
- ☐ Allegato 6: Valutazione su interferenze con le attività bonifica
- ☐ Allegato 7: Valutazione su incidenza sul modello concettuale del sito
- ☐ Allegato 8: Valutazione su rischi per la salute



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Rifiuti – Allegati

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Tipologia Documento:

Relazione RIFIUTI_SEMPLIFICAZIONI

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per: Regione Piemonte

Codice Riferimento Scheda Moon	
Codice Scheda Assistenza Tecnica	
Titolo Progetto AT	Piano Attività Semplificazione 2025: Procedura P.4 RIFIUTI – D.M. 127 del 28/06/2024
Ente Soggetto Destinatario	Regione Piemonte
Responsabile dell'Ente Soggetto Destinatario	

Elaborato da:

Nome e Cognome	Profilo professionale		Firma
Luca Bruzzo	Ingegnere Chimico		
CONDIVISO CON			
Marcello Bonini Lucia Franzese	Referente di Struttura Complessa Geologo Avvocato		
Data consegna: 10/10/2025	Modalità di consegna: /	Rev: 2	Ricevente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

PREMESSA

La consulenza richiesta è stata svolta nell'ambito dell'intervento 1000 Esperti PNRR e nel rispetto del Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 5-4317 del 10 dicembre 2021 e ss. mm. e ii. Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento, cura il raccordo con il Dipartimento di Funzione Pubblica, amministrazione centrale titolare, ed ha conferito l'incarico al sottoscritto ing. Luca Bruzzo nell'ambito del rapporto contrattuale gestito dalla Regione e per le finalità previste dal Piano Territoriale Regionale.

I pareri ed i contenuti riportati nel presente documento non sono da intendersi "obbligatori" o "vincolanti"; il materiale prodotto è acquisito da Regione Piemonte-Settore XST032 ai fini della gestione del Progetto 1000 Esperti e delle attività di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI/NORMATIVI

D.M. Ambiente 20 ottobre 2022, n. 152

D.M. Ambiente 28 giugno 2024, n. 127

DECRETO 27 settembre 2022, n. 152

D.lgs. 152/2006 articolo 184-ter, comma 2

SINTESI DELL'ATTIVITÀ GIÀ SVOLTA AI FINI DELLA PRESENTE ASSISTENZA TECNICA

In prima battuta si è provveduto ad una analisi e relativi approfondimenti sul D.M. ambiente 127/2024 ed a un contestuale confronto con il precedente D.M. ambiente 152/2022.

A seguire si propongono i primi quesiti raccolti e le relative risposte pervenute.



QUESITI POSTI DA ANPAR AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E RISPOSTE RICEVUTE

Quesito 1:

Articolo 1 co. 2: "2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo".

Approfondimento:

- 1) Si chiede al Ministero di ribadire l'esclusione dall'adeguamento al Dm 127/2024 per le autorizzazioni EoW caso per caso che rispecchiano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2 sopra richiamato, anche in virtù del fatto che il provvedimento in ogni caso parla di "rilascio e rinnovo" e non di revisione o adeguamento di queste autorizzazioni oggi in vigore.
- 2) Inoltre, in considerazione del fatto che sempre l'art. 1, comma 2 rimanda per le autorizzazioni EoW caso per caso unicamente all'art. 184ter, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, si chiede di confermare il disposto normativo per cui le stesse autorizzazioni in sede di rinnovo o rilascio continueranno ad essere esaminate ai sensi dell'art. 184ter comma 3, in ossequio alle Linee Guida SNPA 41/2022 e dunque in maniera del tutto svincolata dalle condizioni fissate nel Dm 127/2024.

Risposte:

In merito a quanto richiesto al **punto 1)**, si rammenta come sin dall'entrata in vigore del precedente dm 152/2022 sia stato introdotto, all'articolo 8, l'obbligo di adeguare le autorizzazioni esistenti. Tale obbligo è presente altresì nel dm 127/2024 attualmente in vigore al medesimo articolo 8:

"1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. [...]". Si rappresenta come l'articolo 8 non preveda casi di esclusione in tal senso. Tuttavia, per **operazioni di recupero svolte sui rifiuti NON ricompresi nell'allegato 1 o per quelli compresi ma non utilizzati per gli scopi di cui all'allegato 2 è AMMISSIBILE ritenere che l'operatore possa NON presentare l'istanza di adeguamento entro i 180 gg dalla pubblicazione del DM e limitarsi ad attendere le scadenze previste per il rinnovo**



In merito al **punto 2)**, si chiarisce quanto segue.

L'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 stabilisce un ordine gerarchico in funzione del quale, al comma 3, viene previsto che *“in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2”* (ossia i Regolamenti comunitari o nazionali *end-of-waste* per specifiche tipologie di rifiuto) le varie tipologie di autorizzazione sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE (così come riformata dalla Dir. 2018/851): il cosiddetto *“caso per caso”*. Si rammenta, altresì, come il Consiglio di Stato attraverso la sentenza n. 1229/2018 abbia affermato con chiarezza la centralità della normativa nazionale nel riconoscimento dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Appare evidente, dunque, che laddove esista una norma specifica di rango nazionale (i.e. i Regolamenti *end-of-waste* recanti la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto), è la stessa a trovare applicazione, nei suoi termini e nei suoi limiti.

Pertanto, per i codici EER e gli scopi specifici disciplinati dal Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006 (D.M. n. 127/2024), le autorizzazioni dovranno sempre fare riferimento ai criteri e ai parametri stabiliti dal Regolamento medesimo.

Laddove, invece, non sussista una norma nazionale, oppure qualora la casistica specifica non inerisca al campo di applicazione della medesima - trattando codici di rifiuti EER non ammessi dal Regolamento EoW di riferimento, o parzialmente non compresi, o ricompresi ma utilizzati per scopi specifici diversi - l'Autorità competente per quei codici e per quegli scopi specifici non disciplinati dalla norma nazionale dovrà procedere ad un procedimento autorizzatorio, per l'appunto, caso per caso, restando ferma l'obbligatorietà del parere vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.

Si rappresenta, infine, che qualora i rifiuti siano solo in parte elencati nella tabella 1 dell'Allegato 1 l'autorizzazione comprenderà:

- per i rifiuti elencati nella tabella 1 dell'Allegato 1 e destinati agli scopi specifici di cui all'Allegato 2, la cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto dei criteri di cui al dm 127/2024;
- per i restanti rifiuti, previo parere obbligatorio e vincolante delle ARPA/ISPRA, la cessazione della qualifica di rifiuto avverrà nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all'articolo 184-ter sulla base dell'istruttoria svolta dall'autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni cd caso per caso.

•



Quesito 2:

Articolo 2, comma 1 “g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato”;

Approfondimento:

Si chiede al Ministero se ritiene corretta la lettura per cui, in linea con la normativa tecnica di settore, è possibile verificare le caratteristiche degli aggregati anche in continuo con le frequenze di controllo previste dal sistema di controllo della produzione in fabbrica (prospetto C.1 della UNI EN 13242) e non sui singoli lotti prodotti.

Risposte:

ANPAR fa salve le procedure per la dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3 del dm 127/2024 e si **riferisce esclusivamente le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5 del regolamento de quo.**

La normativa tecnica UNI EN 13242, cui fa riferimento ANPAR, afferisce alle frequenze di campionamento, mentre la norma tecnica UNI 932-1, cui fa riferimento il dm 127/2024, descrive le caratteristiche del campione globale, le quantità e il numero di prelievi per il campionamento finalizzato alle verifiche delle caratteristiche prestazionali dell'aggregato recuperato.

Tanto premesso, e sulla base della definizione di lotto di aggregato recuperato, si può ritenere che la sola verifica delle caratteristiche prestazionali possa avvenire mediante campionamento continuo, purché riferibile a ciascun lotto.

Questo perché l'Allegato 1 lettera c) prevede che Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

APPENDICE (normativa)

C CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

C.1

Introduzione

La presente appendice specifica un sistema di controllo della produzione in fabbrica degli aggregati al fine di garantire la conformità ai relativi requisiti della presente norma.

Le prestazioni del sistema di controllo della produzione in fabbrica devono essere valutate sulla base dei principi utilizzati nella presente appendice.



C.5.3

Frequenza ed ubicazione dell'ispezione, del campionamento e delle prove

La documentazione di controllo della produzione deve descrivere la frequenza e la natura delle ispezioni. La frequenza di campionamento e le prove, quando richieste, devono essere eseguite per le caratteristiche rilevanti specificate nei prospetti C.1 e C.2.

- Nota 1 La frequenza delle prove è generalmente correlata ai periodi di produzione. Un periodo di produzione è definito come un'intera settimana, mese o anno di giorni lavorativi di produzione.
- Nota 2 I requisiti per il controllo della produzione in fabbrica possono comprendere esami visivi. Qualsiasi scarto indicato da queste ispezioni può portare ad un aumento delle frequenze delle prove.
- Nota 3 Quando il valore misurato s'avvicina ad un limite specificato, può essere necessario aumentare la frequenza.
- Nota 4 In condizioni speciali le frequenze delle prove possono essere diminuite al di sotto di quelle riportate nei prospetti C.1 e C.2. Queste condizioni possono essere:
- apparecchiatura di produzione altamente automatizzata;
 - esperienza a lungo termine di regolarità di proprietà speciali;
 - giacimenti ad alto grado di conformità;
 - attivazione di un sistema di gestione della qualità con misure eccezionali di sorveglianza e di monitoraggio del processo di produzione.

Il produttore deve preparare un programma di frequenza delle prove tenendo conto dei requisiti minimi dei prospetti C.1 e C.2.

I motivi della diminuzione delle frequenze delle prove devono essere riportati nel documento del controllo della produzione in fabbrica.

5

CAMPIONE GLOBALE, QUANTITÀ E NUMERO DEI PRELIEVI

La quantità del campione globale deve essere calcolata tenendo conto della natura e del numero delle prove, delle dimensioni degli aggregati e della loro massa volumica.

Se vi è necessità di sottoporre a prova prelievi separati, invece del campione globale, la quantità dei prelievi deve essere calcolata sulla base degli stessi parametri sopra indicati. Scegliere il numero dei prelievi, presi per formare il campione globale, sulla base delle passate esperienze di campionamento per aggregati simili provenienti da condizioni di produzione simili.

Tali esperienze devono essere basate preferibilmente sui risultati dei resoconti di prova.

- Nota 1 Si consiglia di calcolare la massa minima di un campione globale secondo l'equazione seguente:

$$M = 6 \times \sqrt{D} \times \rho_b$$

dove:

M è la massa del campione, in kilogrammi;

D è la dimensione massima dei granuli, in millimetri;

ρ_b è la massa volumica in fruscio, in megagrammi per metro cubo, determinata come specificato nel prEN 1097-3.

- Nota 2 Una procedura che i produttori possono utilizzare per controllare se il numero di prelievi che stanno effettuando è adeguato ai loro prodotti e procedimenti è indicata nell'appendice B.

o



Quesito 3:

Articolo 8, comma 4: *“4. Fatta salva l'immediata applicabilità dell'articolo 5, comma 4, i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento, a seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.”*

Articolo 5, comma 4: *“4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi”;*

Approfondimento:

L' articolo 5, comma 4 prevede che il produttore:

- prelevi un campione da ogni lotto di aggregato in conformità alla norma Uni 10802 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- conservi presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della DdC – per le verifiche di conformità e idoneità volte al rispetto delle norme tecniche di cui alla Tab. 5, prelevi il campione in conformità alla norma Uni 932-1

Considerato che è alquanto probabile una sfasatura temporale anche di lunga durata fra la data di presentazione della domanda di adeguamento e quella di ottenimento del nuovo titolo autorizzativo, si chiede al Ministero di precisare quale parte della norma è operativa dal 26 settembre 2024 (data di entrata in vigore del Dm 127/2024).

Risposte:

Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni ex art. 216, dell'aggiornamento o del rinnovo dell'autorizzazione, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento, fatta salva l'applicazione del termine di conservazione dei campioni eseguiti a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento (i.e. 26/9/2024) pari ad un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità.

Dal 26/9/2024 il produttore di aggregato recuperato altresì preleva i campioni in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682.

•



Quesito 4:

Articolo. 8, comma 2: *“Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo”.*

Approfondimento:

- 1) Si chiede al Ministero di chiarire: se durante il periodo transitorio un impianto che presenti istanza ad es. per estendere l'area autorizzata debba contestualmente e necessariamente adeguarsi alle modalità operative di cui al Dm 127/2024, oppure possa aspettare i termini concessi dal comma 1 dell'art. 8 del citato Dm;
- 2) se l'istanza di campagna di impianti mobili di cui al comma 15 dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 da presentarsi nel periodo transitorio offerto dallo stesso comma 2 dell'art. 8, tramite l'utilizzo di un impianto mobile autorizzato ante 26 settembre 2024, debba essere presentata richiamando le procedure di recupero di cui all'Atto autorizzativo esistente o debba necessariamente ispirarsi alle procedure di recupero di cui al Dm 127/2024.

Risposte:

L'articolo 8 dispone che il produttore dell'aggregato recuperato presenti all'autorità competente un aggiornamento dell'autorizzazione/comunicazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso *“ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento”.*

Le istanze afferenti a condizioni impiantistiche verranno valutate dalle Autorità competenti in sede di istruttoria dell'istanza e, in caso di modifiche sostanziali, dovendo l'autorità competente rilasciare un nuovo titolo autorizzativo, questo titolo sarà emanato ai sensi della norma vigente, quindi ai sensi del DM 127/2024 o ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3 (cd. caso per caso).

Ai sensi del comma 15 dell'articolo 208 gli impianti mobili di smaltimento o di recupero sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale mentre per lo svolgimento delle singole campagne di attività l'interessato effettua solo una comunicazione alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto.

Le condizioni per l'esercizio delle campagne mobili (ai fini del riconoscimento dell'*end of waste*) sono contemplate nell'autorizzazione per la quale vige lo stesso regime transitorio valido per le autorizzazioni previste per gli impianti fissi.

Pertanto, l'istanza di inizio campagna di impianti mobili da presentarsi nel periodo transitorio richiamerà l'atto autorizzativo (allegandolo) al momento vigente, fermi restando i termini di aggiornamento dell'autorizzazione previsti dall'art. 8 co 1.

•



Quesito 5:

Allegato 1, punto c) ultimo periodo: “c) *Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore*

[...]

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.”

Approfondimento:

Si chiede al Ministero di precisare se con l'espressione “*l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo*” si intenda che più lotti aventi le medesime caratteristiche possano essere abbancati in un unico cumulo in aree di deposito idonee interne o esterne all'impianto nel rispetto di “*tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche*”.

Risposte:

I rifiuti cessano di essere tali nel momento in cui si verifica il rispetto delle condizioni previste dal DM.

Da tale momento, pertanto, il gestore è libero di gestirli secondo le proprie regole organizzative aziendali non essendo previsto un obbligo/onere a suo carico di mantenere la separazione per lotti potendo essere depositato anche in aree esterne all'impianto, purché nella disponibilità del gestore.

La norma prescrive che durante la fase di verifica di conformità (e quindi antecedentemente al momento della cessazione, quando i rifiuti devono considerarsi ancora tali) i lotti devono essere mantenuti separati essendo vietata la loro miscelazione.

Finita tale fase il gestore potrà unire i lotti per caratteristiche/finalità assumendosi però il rischio di dover risalire al/ai lotto/i che l'autorità di controllo dovesse contestare come rifiuti e con esso il rischio di subire provvedimenti cautelari su quantità maggiori rispetto a quelle del singolo lotto.

Se un campione del lotto analizzato dovesse dimostrare la non conformità del medesimo lotto, tutto il cumulo in cui è stato mescolato potrebbe essere oggetto di sanzione.

°



Quesito 6:

Allegato 1, punto d.1):“d.1) Controlli sull’aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall’Allegato 2 (articolo 4).[...]”

Approfondimento:

Si chiede quindi al Ministro:

1. in relazione al termine “per ogni lotto di aggregato recuperato” di precisare se si intende “in frazione unica”, precisando l’esclusione - per impossibilità tecnica - dalle verifiche ambientali dei cosiddetti aggregati grossi;
2. in relazione all’espressione “realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate” (Allegato 2, lett. a), di precisare se il termine colmate non sia da leggersi come meri rispristini morfologici in terreni naturali ma anche utilizzo in aree industriali (es. manutenzione di una massicciata di un piazzale in una zona produttiva); in caso di chiara indicazione agli Enti competenti delle specifiche aree di utilizzo di tali prodotti in disponibilità dell’impianto, è consentito riferimento anche alla seconda colonna delle concentrazioni limite della Tabella 2.

Risposte:

Punto 1)

Con riferimento agli “aggregati grossi” sono le stesse norme tecniche richiamate nel DM che prevedono la frantumazione del campione sia per la verifica delle concentrazioni sia per il test di cessione. Peraltro, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, il produttore di aggregato recuperato è obbligato a effettuare il prelievo di un campione rappresentativo da ogni lotto prodotto, in conformità alla norma UNI 10802.

La revisione più recente di questa norma, pubblicata nell’ottobre 2023, esplicita che i principi tecnici in essa definiti possono essere applicati anche ad altre matrici solide e liquide, come gli **End of Waste**, confermando quindi la compatibilità del campionamento con tali materiali. Per quanto riguarda il test di cessione è in corso di valutazione la costituzione di un tavolo per valutare il livello di frantumazione del campione e le modalità di ricostruzione dello stesso considerando che una frantumazione troppo spinta determina un aumento del rilascio che potrebbe portare ad una sovrastima del pericolo.

Punto 2)

La disciplina dell’End of Waste prevede la cessazione della qualifica di rifiuto e la produzione di un prodotto che può circolare liberamente e non può essere riferito ad una specifica area di utilizzo. I requisiti di qualità ambientale devono pertanto essere rispettati in funzione dell’utilizzo specifico a prescindere dall’area di utilizzo. A questo scopo i limiti della Tabella 2 sono differenziati in funzione degli utilizzi dell’aggregato prodotto e non delle destinazioni d’uso dei siti in cui lo stesso è utilizzato. Gli utilizzi di cui alla lettera a) dell’Allegato 2 (realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate) risultano essere i più critici dal punto di vista ambientale in considerazione del fatto che tali utilizzi comportano il contatto del materiale riciclato con il suolo, anche in misura consistente e per tempi notevolmente lunghi e ciò potrebbe comportare un rischio di tipo ambientale e sanitario legato al possibile rilascio



di sostanze pericolose e altri contaminanti nell'ambiente. Infatti, per "colmata" si intende il riempimento di una depressione ottenuto convogliando per mezzo di canali acque torbide che lasciano sedimentare i materiali solidi contenuti in sospensione. Pertanto, è stato ritenuto necessario adottare, per tali utilizzi, i limiti più restrittivi, ossia quelli indicati nella prima colonna della Tabella 2, indipendentemente dalla destinazione d'uso del sito in cui verrà utilizzato l'aggregato riciclato.

La questione dei ripristini ambientali, riempimenti e colmate in aree ad uso industriale si configura come un tema della prossima attività di monitoraggio, in quanto segnalato da tutti gli SH.

Si precisa che il dm 127/2024 non assimila l'aggregato riciclato ad un suolo, come sostenuto da ANPAR, ma si limita a richiamare concentrazioni limite di utilizzo ispirate alla normativa sui siti contaminati. Si ribadisce inoltre che, per gli utilizzi specificati nell'Allegato 2, lett. a) del Regolamento 127/2024, è obbligatorio rispettare i valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 dell'Allegato 1 dello stesso regolamento, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'area (ad esempio, area a uso industriale).

°

Quesito 7:

ALLEGATO 2 - "In tabella 5 si riporta un elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate".

Approfondimento:

Si chiede al Ministero di precisare se con riferimento alla tabella 5 (ultimo capoverso precedente alla stessa), i "Prospetti" specificati nell'ultima colonna della tabella 5 (idoneità di utilizzo) sono da intendersi indicativi ed integrabili con quelli presenti negli aggiornamenti delle norme tecniche (introdotti in sostituzione di quelli citati) oppure in nuove norme tecniche e nei capitoli speciali di appalto.

Risposte:

Lo stesso allegato 2 recita *"In Tabella 5 si riporta un elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate."* Pertanto, gli utilizzi sono tassativamente quelli previsti dal DM e non possono essere modificati mentre possono essere modificate le norme tecniche relative a tali utilizzi. In tal caso è obbligatorio fare riferimento alle norme aggiornate. Invece non è possibile fare riferimento a nuove norme tecniche a meno di effettuare una modifica del DM stesso.

Non si ritiene ammissibile all'interno del regolamento rimandare a scopi specifici disciplinati da capitoli tecnici suscettibili di possibile discrezionalità.

Si rimanda solo alle norme tecniche, cui i capitoli stessi sono chiamati a riferirsi.

°



Quesito 8:

Tabella 3 alla lettera d.2 dell'Allegato 1 riporta i valori riferiti al test di cessione sull'aggregato recuperato.

Per quanto il parametro "solfati" si evidenzia che questo include il solfato di calcio biidrato o semiidrato che è costituente del gesso comune, materiale utilizzato diffusamente in edilizia e pertanto costituente dei rifiuti ammissibili al trattamento per la produzione di aggregato recuperato, ancorché derivanti da cantieri sottoposti a demolizione selettiva.

Approfondimento:

Pertanto, visto che il solfato di calcio biidrato e il solfato di calcio semiidrato sono costituenti dei rifiuti sottoposti al trattamento per la produzione di aggregati recuperati, si richiede di confermare che nel test di cessione sull'aggregato recuperato, non debbano essere inclusi nella determinazione del parametro "solfati".

Si chiede al Ministero di confermare se rispetto ai limiti richiamati alla tabella 3 dell'allegato 1, lettera d.2), la verifica sui solfati esclude il solfato di calcio biidrato e il solfato di calcio semiidrato.

Risposte:

Rispetto ai limiti richiamati alla tabella 3 dell'allegato 1, lettera d.2), **la verifica sui solfati NON esclude il solfato di calcio biidrato e il solfato di calcio semiidrato.**

Sul punto si ricorda che il valore del parametro solfati è stato individuato a seguito di richiesta di parere da parte del MASE a ISS e ISPRA che si sono pronunciati concordando di fissare il limite a 750 mg/l. Per pervenire alla definizione di tale limite ISPRA ha effettuato specifiche simulazioni di analisi di rischio con concentrazioni crescenti di solfato, le cui risultanze hanno permesso di fissare il limite di 750 mg/l, ritenendo tale valore adeguato e rispondente alle esigenze di salvaguardia e tutela sia della salute umana che dell'ambiente. In un successivo parere reso al MASE, ISPRA ha poi ulteriormente ribadito che *"Al fine di fornire adeguate garanzie dal punto di vista ambientale, è stata considerata la presenza di cloruri e solfati nelle acque sotterranee, i valori di riferimento nelle normative europee e nazionali e simulato l'impatto degli aggregati recuperati sulle acque sotterranee. Sulla base delle simulazioni effettuate, per il dettaglio delle quali si rinvia alla nota prot. n. 2020/21813 del 22/05/2020, sul potenziale impatto per le acque sotterranee di cloruri e solfati provenienti da aggregati recuperati, considerando lo scenario più conservativo di rilascio dei suddetti inquinanti in falda, questo Istituto ha evidenziato come la concentrazione di 750 mg/l nell'eluato relativa ai parametri solfati e cloruri possa considerarsi sufficientemente cautelante.*

°



Quesito 9:

ALL. 1 LET. A) RIFIUTI AMMISSIBILI - *“Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili [...]. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”.*

Approfondimento:

In relazione al termine “rifiuti interrati” si chiede al Ministero di precisare se nell’ambito di tale tipologia di rifiuti sono esclusi i rifiuti provenienti da attività costruzione/demolizione edifici, demolizione di massicciate ed altre opere presenti sotto o sopra il piano di campagna o costruzione rete infrastrutturale, in quanto i rifiuti si intendono prodotti da tali attività e non vengono considerati rifiuti interrati.

Inoltre, in considerazione a quanto disposto in materia di bonifiche, il termine *“provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”* dovrebbe riferirsi unicamente porzioni del sito che risultano contaminate da evidenze riscontrate nelle fasi di caratterizzazioni e/o di progetto di bonifica e non al perimetro del sito che potrebbe essere rappresentato anche da aree con certificazione parziale o autorizzati a interventi e opere.

Pertanto, in tale ottica, si chiede al Ministero di chiarire se l’esclusione riguarda unicamente i rifiuti provenienti da aree interne dei siti ancora contaminati, escludendo da tale contesto le aree parzialmente certificate o soggette a interventi e opere.

Risposte:

Se si tratta di rifiuti prodotti da attività di demolizione di opere preesistenti (i.e. sotto il piano campagna) allora questi sono rifiuti prodotti da attività di demolizione. Se invece nell’ambito dell’attività di demolizione/costruzione si rinvenissero dei rifiuti interrati ex ante allora essi devono intendersi i veri e propri rifiuti interrati.

Sono inclusi tutti i siti nei quali è ancora in corso un procedimento di bonifica, quindi in assenza di certificazione di avvenuta bonifica.

Si rammenta che è onere del produttore dei rifiuti classificare correttamente il rifiuto



Quesito 10

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Città Metropolitana di Roma Capitale chiede chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del Decreto ministeriale n. 127 del 2024 e in particolare formula i seguenti quesiti:

- 1) se, sulla base delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, non sia più possibile effettuare direttamente il recupero ambientale (R10) del rifiuto individuato dal codice EER 170504, ma che lo stesso debba necessariamente essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al predetto decreto;
- 2) se, sulla base del Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, che non prevede l'operazione R5 per la tipologia 7.31-bis ai fini dell'utilizzo in recuperi ambientali, il rifiuto con codice EER 170504 possa essere autorizzato all'operazione R5 in procedura semplificata ex articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 solamente per l'industria della ceramica e dei laterizi e per la formazione di rilevamenti e sottofondi stradali. Conseguentemente, se per l'utilizzo nei recuperi ambientali e per gli altri utilizzi previsti dal Decreto ministeriale n. 127 del 2024, invece, la produzione di aggregato recuperato dal rifiuto con codice EER170504 debba essere autorizzata in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152 del 2006.

Riferimenti Normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l'articolo 184-ter rubricato "*Cessazione della qualifica di rifiuto*";
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*";
- Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*".

Risposte:

In considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere tecnico di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 59028 del 28 marzo 2025 e acquisito con nota prot. n. 108787 del 9 giugno 2025, alla luce dell'istruttoria condotta si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 184-ter del D. Lgs. n. 152 del 2006, e in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2008/98/CE, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;



- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

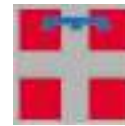
Il medesimo articolo 184-ter, al comma 2, prevede che in assenza di criteri comunitari il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica può definire, mediante uno o più decreti, criteri per specifiche tipologie di rifiuto.

Va altresì menzionato l'articolo 184-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui *"...In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 (sulla cessazione della qualifica di rifiuto), continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (...) e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269"*.

In tale cornice giuridica è stato adottato il Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale; all'allegato 1, tabella 1, il decreto individua i criteri attraverso cui i rifiuti cessano di essere tali per divenire prodotto, vale a dire *"aggregato recuperato"* per come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del medesimo decreto. L'*aggregato recuperato* può essere successivamente utilizzato per gli scopi specifici individuati nell'Allegato 2, qualora rispetti i requisiti di qualità per l'utilizzo previsto.

In questo contesto si rappresenta che l'articolo 8, comma 1, del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, prevede che *"...ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III -bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, [...] inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto"*. Dalla lettura della disposizione emerge, dunque, che, nell'ambito delle operazioni di recupero in argomento, le disposizioni del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 continuano ad applicarsi esclusivamente per ciò che concerne i limiti quantitativi, i valori limite per le emissioni e le norme tecniche, rientrando invece nel perimetro di applicazione del decreto ministeriale n. 127 del 2024 i profili concernenti i rifiuti in ingresso, le operazioni di recupero, o i prodotti emergenti dal processo di cessazione della qualifica di rifiuto.

Ciò posto, con riferimento al primo quesito, occorre tenere in considerazione che il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di procedure semplificate, all'allegato 1, sub-allegato 1, tipologia 7.31-bis, prevede diverse attività di recupero dei rifiuti classificati con il codice



EER 170504, tra cui l'utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l'operazione R10 *"trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia"*, subordinando lo stesso all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 del medesimo decreto nonché a quanto stabilito dall'articolo 5 del medesimo decreto secondo il quale: *"L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 (recupero ambientale) è sottoposto alle procedure semplificate (...) a condizione che:*

- a) i rifiuti non siano pericolosi;*
 - b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;*
 - c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);*
 - d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.*
- d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito".*

Tale forma di recupero, differisce, quindi, in modo sostanziale da quello effettuato ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024, che presuppone invece la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di *aggregato recuperato* e l'utilizzo di quest'ultimo prodotto nell'ambito della *realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate*.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, non può dunque ritenersi ammissibile quanto sostenuto nell'istanza, secondo cui il recupero identificato con l'operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato EER 17 05 04, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all'operazione R5 finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024.

Tale interpretazione, infatti, non risulta coerente con il quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l'utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell'ambito delle procedure semplificate e l'impiego del prodotto *"aggregato recuperato"* ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste.

Le considerazioni sopra richiamate valgono anche per il secondo quesito posto.

In conclusione, si rappresenta dunque come, ai sensi della normativa vigente, per la produzione di *aggregato recuperato* da impiegare in interventi di recupero ambientale l'impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, mediante la procedura ordinaria di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l'utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-*bis* del decreto 5 febbraio 1998, segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.



Tipologia Documento:

Relazione RIFIUTI_SEMPLIFICAZIONI

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per: Regione Piemonte

Codice Riferimento Scheda Moon	
Codice Scheda Assistenza Tecnica	
Titolo Progetto AT	Piano Attività Semplificazione 2025: Procedura P.4 RIFIUTI – D.M. 127 del 28/06/2024 Criticità nelle istanze/comunicazioni
Ente Soggetto Destinatario	Regione Piemonte
Responsabile dell'Ente Soggetto Destinatario	

Elaborato da:

Nome e Cognome	Profilo professionale	Firma
Luca Bruzzo	Ingegnere Chimico	
CONDIVISO CON		
Marcello Bonini Lucia Franzese	Referente di Struttura Complessa Geologo Avvocato	
Data consegna: 11/09/2025	Modalità di consegna: e-mail	Ricevente



PREMESSA

La consulenza richiesta è stata svolta nell'ambito dell'intervento 1000 Esperti PNRR e nel rispetto del Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 5-4317 del 10 dicembre 2021 e ss. mm. e ii. Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento, cura il raccordo con il Dipartimento di Funzione Pubblica, amministrazione centrale titolare, ed ha conferito l'incarico al sottoscritto ing. Luca Bruzzo nell'ambito del rapporto contrattuale gestito dalla Regione e per le finalità previste dal Piano Territoriale Regionale.

I pareri ed i contenuti riportati nel presente documento non sono da intendersi "obbligatori" o "vincolanti"; il materiale prodotto è acquisito da Regione Piemonte-Settore XST032 ai fini della gestione del Progetto 1000 Esperti e delle attività di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI/NORMATIVI

D.M. Ambiente 27 settembre 2022, n. 152

D.M. Ambiente 28 giugno 2024, n. 127

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

SINTESI DELL'OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente output si prefigge di mettere in evidenza le **criticità e/o le carenze riscontrate nella documentazione trasmessa alle Province dalle Imprese richiedenti aggiornamento del proprio titolo autorizzativo al D.M. 127/2024**.

L'art. 8 del D.M. 127/2024 regola la fase di transizione tra il precedente D.M. 152/2022 e il nuovo D.M. 127/2024, assicurando la continuità amministrativa e la certezza giuridica per gli operatori.

Le principali disposizioni prevedono che:

- tutte le autorizzazioni esistenti (semplificate, ordinarie, AIA, AUA, ecc.) per attività che rientrino nel campo di applicazione del decreto devono essere aggiornate
- le imprese devono presentare un'istanza di aggiornamento entro il 25 marzo 2025
- fino al rilascio dell'autorizzazione aggiornata, e a condizione che l'istanza sia stata presentata entro i termini, le imprese possono continuare a operare secondo i titoli preesistenti.

Di seguito si riportano ognuna delle criticità e/o le carenze riscontrate ed in corrispondenza di ognuna di esse, se ne riporta una descrizione con rimandi alla normativa.



Criticità riscontrata: dall'analisi dei lay-out emerge spesso una disponibilità di aree realmente fruibili più contenuta rispetto a quelle che occorrerebbero per una gestione totalmente in linea al D.M. 127/2024

Un aspetto che in molti casi si è dimostrato critico riguarda le fasi di stoccaggio dei lotti. Durante la fase di verifica della conformità dei lotti, ovvero prima di aver certificato in via ufficiale la piena natura di End of Waste del singolo Lotto, questi devono essere gestiti per lotti singoli per evitare delle miscele. In ragione di ciò fin tanto che non si ha la certezza che quel lotto abbia le caratteristiche per diventare a pieno titolo End of Waste, è corretto che non venga miscelato con altri lotti.

Questa condizione però spesso si scontra con le criticità dei lay-out di molti impianti; rientrano in questa casistica per esempio gli impianti che ricevono molti rifiuti ma che non hanno lo spazio operativo utile per distinguere tutti i singoli lotti di inerte recuperato.

Criticità riscontrata: sia sui lay-out presentati che nella relazione descrittiva mancano evidenze delle soluzioni adottate per impedire la miscelazione dei cumuli

Sia sui lay-out che nella relazione a supporto dell'istanza, devono essere riportati gli accorgimenti tecnici adottati per garantire la separazione fisica e funzionale tra:

- i cumuli di rifiuti in ingresso (che devono essere mantenuti distinti per lotti omogenei, in relazione alla tipologia, sulla base dei codici EER e in considerazione della destinazione gestionale);
- i lotti di materiali certificati: End of Waste, Materie Prime Seconde, Aggregati riciclati. Questi ultimi, sebbene siano usciti dal regime dei rifiuti, devono essere gestiti separatamente (a meno che non vi sia una specifica richiesta motivata e una valutazione tecnica favorevole).

Criticità riscontrata: la norma prevede di ottemperare ad alcuni obblighi tra cui alcuni di natura puramente impiantistica; per la verifica della coerenza con la Norma è fondamentale che le informazioni siano riportate sui lay-out di impianto

Un corposo numero di istanze presentate ai fini dell'adeguamento al nuovo decreto ambiente sono state presentate corredate di planimetrie di impianto qualitative, prive di alcun riferimento tecnico-descrittivo che consentisse la verifica della coerenza con la Norma; in altri casi addirittura il lay-out di impianto era completamente assente.

Nei casi in cui le planimetrie presentano criticità si riscontrano carenze riguardo la quotatura delle aree, l'individuazione delle dimensioni e volumetrie dei cumuli, la tracciatura della viabilità, le informazioni utili a verificare la sicurezza del cantiere (stabilità dei cumuli, compatibilità con le pendenze, l'assenza di rischi da franamento,...)



Criticità riscontrata: mancata individuazione delle aree per la gestione dei rifiuti prodotti durante la fase di trattamento

Tanto nella relazione tecnica, quanto sul lay-out di impianto, è necessario individuare un'area presso la quale allocare le frazioni separate dal rifiuto in ingresso attraverso i processi di trattamento (per esempio frantumazione e vagliatura). La separazione di frazioni metalliche è abbastanza frequente e queste devono essere gestite separatamente dalla linea per la formazione dell'aggregato riciclato.

Criticità riscontrata: mancata individuazione dell'area per la gestione dei rifiuti accettati in ingresso successivamente risultati non conformi

Al punto b) dell'allegato 1 del D.M. 127/2024 sono riportate le verifiche dei rifiuti in ingresso e, così come è prevista la "messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella I del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi", è anche previsto lo "stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata". La soluzione adottata deve essere tale da impedire la miscelazione anche accidentale tra i rifiuti ammessi e quelli non ammessi.

Tale area deve essere prevista anche se i rifiuti in ingresso vengono sottoposti a verifica visiva e documentale.

Criticità riscontrata: insufficiente o assente descrizione della gestione dei rifiuti nel transitorio

Il tema del regime transitorio, ovvero di che cosa dobbiamo fare sia livello autorizzativo che a livello gestionale nel "transitorio" ricopre grande importanza.

In ottemperanza ai contenuti del comma 3 dell'art. 8 *"gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo [...] possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 [...] o nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo"*.

Ciò che viene spesso trascurato in sede di presentazione di istanza di adeguamento al D.M. 127/2024, ma che ricopre notevole rilevanza, sono gli aspetti legati al lay-out di impianto nella fase transitoria e alle soluzioni adottate per garantire che non avvenga commistione tra i cumuli gestiti secondo le due discipline (D.M. 152/2022 e D.M. 127/2024). In situazioni complesse la realizzazione di un lay-out che descriva il "transitorio" rappresenta una soluzione ottimale.

Criticità riscontrata: incompleta o errata descrizione dei processi di verifica dei requisiti di qualità dell'aggregato recuperato

L'art. 3 definisce i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ed espressamente rimanda all'allegato 1.

Alla lettera d) dell'allegato 1 sono elencati e descritti i *"Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato"*; in tale paragrafo vi è un rimando sia alla tabella 2 dell'allegato 1 (nella quale sono riportati i



parametri da ricercare e valori limite per ogni lotto di aggregato) sia alla tabella 5 dell'allegato 2 (nella quale è riportato l'elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato).

Per ogni lotto di aggregato recuperato la norma prevede sia *“Controlli sull'aggregato recuperato”* (vedasi punto d.1) che l'esecuzione del *“Test di cessione sull'aggregato recuperato”* (vedasi punto d.2).

La completa puntuale coerenza tra quanto riportato nella Relazione a supporto dell'istanza e i contenuti del D.M. 127/2024 costituiscono aspetto fondamentale ai fini dell'analisi della documentazione inviata dalle Imprese agli organi provinciali.

Criticità riscontrata: incompleta o superficiale descrizione delle soluzioni adottate ai fini dell'adeguamento dell'impianto al D.M. 127/2024

Il rigore e la completezza della descrizione delle soluzioni adottate ai fini dell'adeguamento dell'impianto ai criteri di cui al D.M. 127/2024, sono aspetti assolutamente imprescindibili ai fini dell'approvazione dell'istanza.

Ai fini dell'istanza non è ovviamente sufficiente scrivere, come invece in alcuni casi si è letto *“l'impianto è autorizzato ai sensi del D.M. 152/2022, si confermano i rifiuti e le procedure operative mentre le procedure di verifica analitica e di gestione saranno ovviamente aggiornate ai sensi del D.M. 127/2024”* senza produrre alcun elaborato o documento a supporto.

Un'analisi puntuale degli articoli del D.M. 127/2024 e una verifica di coerenza delle soluzioni adottate nell'impianto, risulta risolutiva e necessaria.

Criticità riscontrata: incompleta o errata descrizione delle attività di verifica sui rifiuti in ingresso

Tali attività di verifica vengono descritte ed elencate in maniera dettagliata al punto b) dell'allegato 1. Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono:

- i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso,
- ii) controllo visivo,
- iii) eventuali controlli supplementari.

A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.

È proprio a questo punto che in taluni casi si ravvedono delle carenze, sebbene da questo punto di vista la norma sia davvero puntuale e precisa.

Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.

Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:



- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella I del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

Criticità riscontrata: ricorso a volte eccessivo all'autorizzazione “caso per caso”

L'articolo 184 ter, al comma 1, elenca quattro condizioni affinché un rifiuto cessi di essere tale e, a differenza della disciplina sottoprodotti, non ritiene che queste quattro condizioni siano da sole sufficienti ma è necessario che vengano rispettati anche alcuni criteri specifici. Questi criteri specifici possono essere così determinanti: possiamo rifarci ai regolamenti comunitari, oppure se non ci sono regolamenti comunitari possiamo ricorrere ai decreti ministeriali e ancora, se non ci sono neanche decreti ministeriali possiamo avere le così dette autorizzazioni caso per caso e quindi rivolgerci alle autorità competenti per ogni singolo impianto.

Se lo scopo del D.M. 127/2024 è quella di fornire condizioni idonee per una omogeneità su tutto il territorio italiano è evidente che il così detto “caso per caso” omogeneità non ne garantisce.

Secondo il nuovo decreto ambiente, tutte le autorizzazioni che oggi trattano dei codici rifiuto disciplinati nel D.M. 127/2024 dovranno essere necessariamente aggiornate ai contenuti dello stesso D.M. 127/2024. Per contro, tutto quello che non è puntualmente disciplinato dal decreto potrebbe trovare applicazione nelle autorizzazioni caso per caso.

In sede di istanza ai fini dell'allineamento dell'impianto al D.M. 127/2024 si è verificato l'inserimento di nuovi rifiuti con codice EER non rientrante nell'elencazione di cui alla Tab. 1 punti 1 e 2 dell'allegato 1 e pertanto all'analisi dei fini dell'allineamento al D.M. 127/2024 dovrà esserne effettuato secondo, per verifica dei criteri imposti dall'autorizzazione “caso per caso”.



Criticità riscontrata: incompleta o errata descrizione delle procedure finalizzate alla verifica dei rifiuti in ingresso

Le modalità di verifica dei rifiuti in ingresso coincidono con quelle già adottate nel decreto 152/2022 e prevedono:

- l'esame della documentazione,
- il controllo visivo
- l'accettazione vera e propria
- la pesatura e registrazione
- lo stoccaggio separato per quanto riguarda i rifiuti non conformi ai criteri
- la messe in riserva
- la movimentazione
- i controlli supplementari (eventualmente anche analitici): tale attività è prevista nei casi in cui l'analisi della documentazione del controllo visivo indichi la necessità di controllo analitico di dettaglio.

Le modalità con le quali si ottempera a ciascuno di questi controlli è richiesta dalla norma e non sono previste deroghe.

Criticità riscontrata: invio di una sola comunicazione e/o istanza per richiedere aggiornamento di due o più titoli autorizzativi

Dal momento che per ogni impianto viene rilasciata una autorizzazione, è coerente che anche la pratica di aggiornamento sia individuale. Tra l'altro è anche possibile che l'esito di una comunicazione e/o istanza sia positivo per un impianto e negativo per l'altro.



Tipologia Documento:

Relazione RIFIUTI_SEMPLIFICAZIONI

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR- M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per: Regione Piemonte

Codice Riferimento Scheda Moon	
Codice Scheda Assistenza Tecnica	
Titolo Progetto AT	Piano Attività Semplificazione 2025: Procedura P.4 RIFIUTI – D.M. 127 del 28/06/2024
Ente Soggetto Destinatario	Regione Piemonte
Responsabile dell'Ente Soggetto Destinatario	

Elaborato da:

Nome e Cognome	Profilo professionale	Firma
Luca Bruzzo	Ingegnere Chimico	
CONDIVISO CON:		
Marcello Bonini	Referente di Struttura	
Lucia Franzese	Complessa Geologo Esperto Giuridico	

Rev. 2	Data: 24/09/2025



PREMESSA

La consulenza richiesta è stata svolta nell'ambito dell'intervento 1000 Esperti PNRR e nel rispetto del Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 5-4317 del 10 dicembre 2021 e ss. mm. e ii.

Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento, cura il raccordo con il Dipartimento di Funzione Pubblica, amministrazione centrale titolare, ed ha conferito l'incarico al sottoscritto ing. Luca Bruzzo nell'ambito del rapporto contrattuale gestito dalla Regione e per le finalità previste dal Piano Territoriale Regionale.

I pareri ed i contenuti riportati nel presente documento non sono da intendersi "obbligatori" o "vincolanti"; il materiale prodotto è acquisito da Regione Piemonte-Settore XST032 ai fini della gestione del Progetto 1000 Esperti e delle attività di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI/NORMATIVI

D.M. Ambiente 27 settembre 2022, n. 152

D.M. Ambiente 28 giugno 2024, n. 127

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

ANALISI ED APPROFONDIMENTI SUL D.M. 127/2024 E CONTESTUALE CONFRONTO CON IL PRECEDENTE D.M. 152/2022

La tematica al centro della presente analisi tecnica, ovvero la **Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale**, comunemente sintetizzata con l'espressione "**End of waste**", è il risultato di un prolungato e approfondito dibattito, che ha visto il coinvolgimento di associazioni di categoria e controparti istituzionali.

Il quadro normativo vigente è definito dal **decreto del ministero dell'ambiente 28 giugno 2024 numero 127**, il quale ha esplicitamente abrogato e sostituito il precedente **decreto ministeriale 152 del 2022**. La recente promulgazione del **DM 127/2024** però, non metterà la parola fine al tema in oggetto ma è plausibile attendersi ulteriori sviluppi, poiché l'argomento tocca svariate tematiche, da quelle ambientali a quelle economiche. Sono infatti rilevanti le ricadute economiche che il D.M. 127/2024 può determinare.

Il nuovo decreto tocca diversi aspetti già affrontati dal D.M. 152/2022 e introduce significative novità per esempio riguardo l'individuazione dei criteri necessari per l'ammissione e/o l'esclusione dalle procedure per la cessazione della qualifica di rifiuto.

È proprio l'ammissione o meno alla procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto uno degli aspetti che incide maggiormente sulla ricaduta economica ed ambientale del D.M. 127/2024: la sottrazione o meno di determinati tipologie di materiali dal ciclo dei rifiuti a fronte di un riutilizzo con fini produttivi è destinato ad avere un "peso" notevole nell'economia dei cantieri che contemplano rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale.



A tal riguardo si riporta un dato significativo: i rifiuti inerti provenienti dal settore delle costruzioni e demolizioni rappresentano tra il 45% e il 50% del totale dei rifiuti speciali generati annualmente. In valore assoluto, si tratta di un volume di quasi 80 milioni di tonnellate all'anno, la cui gestione pare logico sia orientata ai principi dell'economia circolare, massimizzando le opportunità di riutilizzo e riciclo.

ANALISI DEGLI ARTICOLI

Il quadro normativo di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto trova il suo fondamento nell'articolo 184-ter del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). Tale articolo definisce i criteri secondo cui un rifiuto può perdere tale qualifica, processo noto come End of Waste. La norma delinea quattro condizioni fondamentali affinché un materiale sottoposto a un'azione di recupero (*"compreso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo"*) possa essere gestito al di fuori del regime dei rifiuti:

"1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".*

Il primo criterio specifico impone che il materiale sia destinato a scopi specifici, predeterminati dal legislatore o dall'atto autorizzativo.

Il secondo criterio specifico attiene alla sfera economica, richiedendo l'esistenza di un mercato o di una domanda reale per tali materiali.

Il terzo criterio specifico impone che i materiali soddisfino requisiti e standard tecnici ben definiti ed è pertanto di natura tecnica.

Il quarto criterio prevede che specifico l'impiego dei materiali End of Waste non debbano produrre impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana e pertanto riguarda la tutela ambientale e sanitaria

Nel decreto troviamo in tutto 9 articoli e 3 allegati tecnici, e da una prima lettura si può osservare che:

- attribuisce un rilievo significativo all'adozione di sistemi di gestione ambientale da parte delle imprese;
- diversifica i limiti di concentrazione per le sostanze inquinanti in funzione della destinazione d'uso del materiale recuperato. Ad esempio, sono stati notevolmente abbassati i limiti di concentrazione per l'utilizzo in miscele bituminose, sottofondi, strati di fondazione di infrastrutture e piazzali, nonché per il confezionamento di calcestruzzi, klinker e cemento.

Nelle premesse del nuovo decreto si enfatizza l'esistenza di un mercato consolidato per l'aggregato recuperato. Tale materiale è comunemente impiegato in opere di ingegneria civile in sostituzione delle materie prime naturali, possedendo quindi un valore economico effettivo. Si afferma inoltre che esistono scopi specifici per cui può essere utilizzato senza generare impatti negativi complessivi sulla salute umana e sull'ambiente, ricollegandosi direttamente ai quattro criteri dell'articolo 184-ter.



ARTICOLO 1

L'articolo 1 del D.M. 127/2024, analogamente all'art. 1 del decreto del 2022, ribadisce i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto per le categorie di materiali inerti considerate ovvero definisce i **criteri specifici** in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, e altri rifiuti inerti di origine minerale – come specificati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare si legge che *“In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva”* e sembra quindi anticipare una *“via preferenziale”* per i materiali derivanti da demolizione selettiva.

Gli interventi di demolizione con tecnica selettiva permettono la separazione dei rifiuti in frazioni omogenee direttamente in cantiere, consentendo il conseguimento di specifici benefici:

- massimizzazione del recupero,
- incremento del riciclo
- riduzione del conferimento in discarica.

Nei processi di demolizione selettiva vengono separati all'origine i materiali pericolosi, i composti riutilizzabili, i materiali riciclabili (come metalli e legno), i rifiuti inerti e quelli non riciclabili.

Sul tema sono disponibili diverse linee guida, anche prodotte dalle ARPA, ma il riferimento tecnico principale è la Norma **UNI 75/2020**, che struttura il processo di demolizione selettiva in tre fasi:

- progettuale,
- operativa
- consuntiva.

Quello che riscontra è che sebbene l'articolo 1 stabilisca questa priorità, non introduce sanzioni specifiche né modalità di accertamento per verificare in quale misura sia stata data precedenza ai rifiuti da demolizione selettiva.

L'adozione del criterio di demolizione selettiva potrebbe però dimostrarsi utile nel caso di contenzioso per inquinamento, in quanto il produttore potrebbe avere interesse a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. In tale contesto, poter documentare di aver dato priorità ai materiali da demolizione selettiva, conformemente all'indicazione del legislatore, potrebbe costituire un elemento a suo favore.

NOTA DI SINTESI

In sintesi, l'articolo 1 consolida il principio di responsabilità ambientale del produttore e promuove l'adozione di buone pratiche operative nella fase di demolizione e recupero dei rifiuti inerti.



Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 170101 Cemento 170102 Mattoni 170103 Mattonelle e ceramiche 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 010408 Sarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010409 Sarti di sabbia e argilla 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e sarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso 101208 Sarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) 200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.



ARTICOLO 2

L'articolo 2 del DM 127 del giugno 2024 è, dal punto di vista dei contenuti, analogo all'art. 2 del D.M. 152/2022 in quanto anch'esso è dedicato alle definizioni dei termini tecnici e giuridici più rilevanti utilizzati nel decreto.

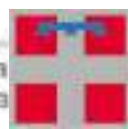
Non presentano modifiche sostanziali alcune delle definizioni chiave del presente decreto, nello specifico quelle relative a **lotto di aggregato recuperato, produttore di aggregato recuperato, produttore e autorità competente**.

Vengono invece introdotte ex novo due definizioni di rilievo:

- **aggregato riciclato:** *“aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni”* che viene pertanto definito come l'aggregato minerale ottenuto dal recupero di rifiuti di materiali inorganici precedentemente impiegati nelle costruzioni.
- **aggregato artificiale:** *“aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo”* che viene pertanto definito come l'aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti provenienti da un processo industriale che comporta una modificazione, termica o di altra natura.

NOTA DI SINTESI

Queste due nuove categorie consentono di ampliare l'ambito applicativo della normativa, riconoscendo valore anche ai materiali provenienti da processi industriali e non solo da attività edilizie.



ARTICOLO 3

L'articolo 3 definisce i **criteri specifici** per determinare quando un rifiuto inerte può cessare di essere tale e diventare un End of Waste.

Il riferimento normativo principale resta l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 che, al comma 1 recita:

"1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
(lettera così sostituita dall'art. 14-bis, comma 1, legge n. 128 del 2019)*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".*

ovvero un rifiuto cessa di essere tale quando:

- è stato sottoposto a un'operazione di recupero,
- è destinato a un uso specifico,
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto,
- soddisfa i requisiti tecnici e normativi per gli scopi previsti,
- il suo utilizzo non genera impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il **D.M. 127/2024 conferma queste condizioni**, aggiungendo dettagli operativi attraverso gli allegati tecnici che indicano:

- i rifiuti ammissibili alla produzione di aggregato recuperato,
- le verifiche sui rifiuti in ingresso,
- i processi di lavorazione minima,
- i requisiti di qualità dell'aggregato recuperato
- le norme tecniche di riferimento per la certificazione CE.

Il **decreto introduce** inoltre due nuovi concetti fondamentali già definiti all'articolo:

- l'aggregato riciclato
- l'aggregato artificiale,

e la **possibilità di procedere al recupero** anche in assenza di un trattamento meccanico, qualora il materiale rispetti i criteri di conformità stabiliti, in linea con l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Un'altra novità significativa è l'elencazione tassativa dei codici CER ammissibili per la produzione di aggregati recuperati (Tabella 1 dell'Allegato 1). Sebbene tale elenco restringa l'ambito di applicazione, il decreto prevede la possibilità di ricorrere alle autorizzazioni **"caso per caso"** per i rifiuti non inclusi, garantendo così flessibilità operativa alle imprese.

L'allegato 1 mantiene la struttura del precedente D.M. 152/2022, ma il Ministero ha recepito, dove possibili, diverse istanze di modifica provenienti dagli operatori del settore. Peraltro una delle novità più significative si trova nella prima sezione **dell'allegato 1**, che elenca i codici CER ammessi al regime del decreto ministeriale 127/2004. La **sezione A** stabilisce che per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili e esclusivamente i rifiuti i cui codici sono riportati in tabella, suddivisa in due sezioni:



- una con **otto codici della famiglia 17** (costruzioni e demolizioni)
- una seconda con **undici codici di rifiuti di origine minerale**.

Si tratta di un elenco tassativo di rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.

Specifica attenzione dobbiamo rivolgerla ai due codici EER inseriti in **tabella 1**:

- EER 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, **escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica**: questa precisazione introduce un'esclusione di grande impatto.
- 200301 Rifiuti urbani non differenziati, **limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione**: l'inclusione dei rifiuti abbandonati, la cui esclusione nel D.M. 152/2022 era stata fortemente criticata, rappresenta una delle novità rilevanti del nuovo decreto.

Non è stata invece recepita la richiesta di includere i rifiuti interrati, lasciando aperto il problema gestionale di ingenti quantità di materiali derivanti da vecchi abbancamenti o imbonimenti, per i quali resta valida la via dell'autorizzazione "caso per caso".

La **sezione b dell'allegato 1 "Verifiche sui rifiuti in ingresso"** dettaglia gli aspetti operativi all'interno dell'impianto e non presenta specifiche novità rispetto al D.M. 152/2022.

La **terza sezione dell'allegato 1 "c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore"** descrive i trattamenti ammessi. Si mantiene il riferimento a fasi meccaniche come frantumazione, vagliatura e separazione, sebbene con un carattere esemplificativo e non esaustivo e la frase "*fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse*" (presente nel DM 152/2022), nel D.M. 127/2024 è stata sostituita da "*fasi meccaniche*".

La **sezione "d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato"**, che include **"d.1) Controlli sull'aggregato recuperato"** e **"d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato"**, è stata oggetto di importanti revisioni. Nel D.M. 152/2022, i requisiti erano univoci per qualsiasi utilizzo e richiedevano la conformità alla Tabella 1, Colonna A delle CSC (aree residenziali), causando enormi difficoltà operative. Il D.M. 127/2024 ha differenziato i requisiti:

- La **colonna A** è ora richiesta solo per recuperi ambientali, riempimenti e colmate.
- Per la maggior parte degli altri utilizzi (rilevati, miscele bituminose, sottofondi, ecc.), il riferimento è la **colonna B** (siti commerciali e industriali).
- Una **terza categoria analitica** è stata introdotta per il solo parametro amianto, con un valore limite di 100 mg/kg per l'uso nella produzione di clinker e cemento.

Il punto **"d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato"** conferma la necessità, già presente nel precedente decreto, di una verifica sull'eluato oltre che sulla sostanza secca. La tabella 3, di riferimento per i limiti, riprende quella del DM 5 febbraio 98

NOTA DI SINTESI

L'articolo 3 riafferma quindi il principio di omogeneità nazionale nella gestione dei rifiuti inerti, ponendosi come riferimento per l'adeguamento delle autorizzazioni e per la corretta interpretazione delle norme tecniche.



Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100 (1)	100 (1)	100 (1)
(IDROCARBURI AROMATICI)				
Benzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	2	
Etilbenzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	50	
Stirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	50	
Toluene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	50	
Xilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	50	
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) (2)	mg/kg espressi come sostanza secca	1	100	
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)				
Benzo(a) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	10	
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Benzo(b) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	10	
Benzo(k,) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,5	10	
Benzo(g,h,i) perilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Crisene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	
Dibenzo(a,e) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Dibenzo(a,l) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Dibenzo(a,i) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Dibenzo(a,h) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	10	
Indenopirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0,1	5	
Pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3)	mg/kg espressi come sostanza secca	10	100	
Fenolo	mg/kg espressi come sostanza secca	1	60	
PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0.06	5	
C>12	mg/kg espressi come sostanza secca	50	750	
Cr VI	mg/kg espressi come sostanza secca	2	15	
Materiali galleggianti (4)	cm ³ /kg	<5	<5	
Frazioni estranee (4)	% in peso	<1%	<1%	

(1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluorantene, 28-Benzo(k)fluorantene, 29-Benzo(g,h,i)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32-Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.

d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.

Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

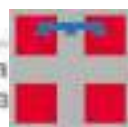


Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	microgrammi/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	microgrammi/l	10
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10
Vanadio	microgrammi/l	250
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
Piombo	microgrammi/l	50
Selenio	microgrammi/l	10
Mercurio	microgrammi/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
pH		5,5 <> 12,0

Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione Ce

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciatale per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche
UNI EN 13108	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero



ARTICOLO 4

Questo articolo, pur disponendo di un nel testo molto ridotto, è ricco di contenuti in quanto rimanda **all'allegato 2**, che definisce gli scopi specifici per cui l'aggregato recuperato può essere utilizzato. L'elenco è tassativo, ma, come chiarisce l'articolo 1, comma 2, resta possibile ottenere autorizzazioni "caso per caso" per impieghi diversi da quelli elencati.

Gli scopi specifici sono questi (a÷i) e in numero leggermente superiore rispetto a quelli previsti nel D.M. 152/2006:

- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;*
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;*
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;*
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;*
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;*
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);*
- g) confezionamento di calcestruzzi;*
- h) produzione di clinker per cemento;*
- i) produzione di cemento”.*

Sono stati **aggiunti** gli scopi relativi alla produzione di clinker e cemento (h, i).

Per quanto riguarda le **norme tecniche di utilizzo**, non ci sono grandi novità.

Una novità importante è quella introdotta nell'allegato 2 che richiede la marcatura CE per tutti gli utilizzi secondo le disposizioni del regolamento (Ue) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento).

Trattasi di novità rilevante, poiché il D.M. 152/2002 escludeva la marcatura CE per i recuperi ambientali, esclusione ora rimossa.

NOTA DI SINTESI

Questo articolo definisce che il materiale recuperato, una volta che ha cessato la qualifica di rifiuto, può essere impiegato in diverse fasi dell'ingegneria civile e della produzione di materiali edili e permette l'individuazione dei possibili impieghi.



Tabella 5 - Elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato

Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee / prestazioni	Idoneità tecnica
Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di opere di protezione (armourstone)	UNI EN 13383-1	UNI EN 13383-1
Realizzazione del corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13043 UNI EN 13242 UNI EN 13108-8	UNI 11531-1 Capitolato tecnico dell'opera
Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Realizzazione di strati accessori	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali a titolo esemplificativo misti cementari, miscele betonabili)	UNI EN 13242 UNI EN 13139 UNI EN 13055	UNI EN 14227-1 UNI 11531-2 UNI EN 998-1 UNI EN 998-2 UNI 11104 Tipo B
Confezionamento di calcestruzzi	UNI EN 12620 UNI EN 13055 UNI EN 13242	UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI 11104 UNI EN 206 Appendice E Dm 17 gen. 2018 NTC: par. 11.2.9.2
Produzione di clinker per cemento	Non pertinente	Standard prestazionali indicati in Tabella 6
Produzione di cemento	Non pertinente	UNI EN 197-6

Tabella 6: parametri prestazionali dell'aggregato recuperato per la produzione di Clinker

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Sostanze organiche (TOC)	% espresso come sostanza secca	2
Mercurio	mg/kg espressi come sostanza secca	1
Sommatoria Tallio-Cadmio	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Cloruri come Cl	% espresso come sostanza secca	0,5
Solfati come SO ₃	% espresso come sostanza secca	2
Magnesio come MgO	% espresso come sostanza secca	15



ARTICOLO 5

Questo articolo affronta i temi della **dichiarazione di conformità** e della **responsabilità del produttore**.

La **responsabilità del produttore del rifiuto** rimane quella definita dalla legge: egli deve classificare correttamente il rifiuto e affidarlo a un gestore autorizzato.

La dichiarazione di conformità, disciplinata dall'art. 5 e dall'allegato 3, sancisce il passaggio da rifiuto a prodotto (End of Waste). **Si tratta di un'autocertificazione, redatta secondo il modello obbligatorio dell'allegato 3, in cui il produttore dell'aggregato certifica, sotto la propria responsabilità anche penale, le caratteristiche del materiale. La mancata o errata applicazione dell'art. 5 comporta che il materiale rimanga a tutti gli effetti un rifiuto, con i conseguenti rischi legati a una gestione illecita.**

Le principali modifiche rispetto al D.M. 152/2022 riguardano:

- l'invio della dichiarazione: l'invio all'autorità competente deve avvenire entro 6 mesi dalla produzione del lotto di aggregato recuperato e comunque prima dell'uscita dell'impianto].
- la conservazione della dichiarazione: che deve essere fatta presso l'impianto per 5 anni dalla data di invio.
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000): che deve essere affiancata alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46).

Il D.M. 127/2024 **ridefinisce anche le modalità di campionamento e conservazione dei campioni**.

Il campionamento deve seguire la norma di 10802, eventualmente integrata dalla Uni/Tr 11682. **I campioni** sono conservati presso l'impianto o la sede legale **per un anno** dalla data di invio della dichiarazione.

L'allegato 3, che è stato aggiornato, è un format obbligatorio e va utilizzato senza margini di discrezionalità.

NOTA DI SINTESI

L'articolo 5 rafforza dunque il principio di responsabilità del produttore e introduce un sistema di tracciabilità documentale che garantisce maggiore trasparenza e controllo sulla qualità dei materiali reimmessi nel ciclo produttivo.



(Articolo 5)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, N. [•] DEL [•][•] [202•]
PUBBLICATO IN [•]
(Articoli 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	_____
Anno	_____
	(aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore di aggregato recuperato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto [•]		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in quantità in volume:

(NOTA: indicare i metri cubi in cifre e lettere)

- il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. [•] del [•][•] [202•] pubblicato in [•];
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella:



<i>Caratteristiche dell'aggregato recuperato</i>	
Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (Allegato 2)
☐ UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
☐ UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
☐ UNI EN 13139: Aggregati per malta;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
☐ UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)



☐ UNI EN 13055: Aggregati leggeri;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
☐ UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie;	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
☐ UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armoustrone) – Specifiche.	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)
☐ UNI EN 13108: Miscele Bituminose-Specifiche del materiale parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero	☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐ g) ☐ h) ☐ i)

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

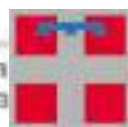
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 679/2016).

Il _____
(NOTA: indicare luogo e data)

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi.



ARTICOLO 6

L'**articolo 6** introduce importanti disposizioni in materia di sistemi di gestione ambientale, tracciabilità dei flussi di materiale e responsabilità del produttore.

Il **decreto incoraggia** fortemente l'adozione di sistemi di gestione certificati conformi alle norme UNI EN ISO 14001 o EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009), riconoscendo a tali imprese un livello superiore di affidabilità e conformità ambientale.

Le imprese che **adottano un sistema di gestione certificato** possono beneficiare di alcune semplificazioni amministrative, come la riduzione della frequenza dei controlli o la possibilità di autocertificare determinate verifiche, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti.

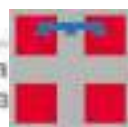
L'articolo 6 introduce una delle novità più apprezzate del D.M. 127/2024, relativa all'adozione di un sistema di gestione. Viene superato l'obbligo, previsto nel precedente decreto, di adottare un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Ora, le imprese sono obbligate a dotarsi di un sistema di gestione interno, documentato con procedure e istruzioni operative, ma **non necessariamente certificato da un ente terzo**. Viene quindi rimossa la necessità di una certificazione da parte di un meccanismo terzo, ma resta comunque l'obbligo di avere un sistema di gestione.

Tuttavia, il decreto prevede agevolazioni per le imprese che scelgono volontariamente di dotarsi di certificazioni ambientali come UNI ISO 14001 o EMAS. Per queste aziende, è prevista l'esenzione dall'obbligo di conservazione dei campioni analitici per un anno, una deroga significativa ma che ha sollevato perplessità, poiché elimina l'unico strumento di controverifica tecnica.

NOTA DI SINTESI

L'obiettivo è garantire un sistema di controllo integrato che permetta alle autorità di ricostruire l'intera catena del valore dei materiali recuperati — dalla demolizione al riutilizzo — assicurando la piena conformità con i principi del Testo Unico Ambientale.



ARTICOLO 7

L'articolo 7 del D.M. 127/2024 introduce un sistema strutturato di monitoraggio e revisione periodica volto a garantire che l'attuazione del decreto mantenga nel tempo coerenza con l'evoluzione tecnologica e con i principi dell'economia circolare.

È stabilito che, entro 24 mesi dall'entrata in vigore, il Ministero valuterà l'opportunità di un aggiornamento dei criteri, anche sulla base dei dati che confluiranno nel Registro Nazionale delle autorizzazioni (ReCer).

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in collaborazione con ISPRA, ARPA e gli altri enti di controllo, è responsabile della raccolta e dell'analisi dei dati riguardanti:

- la quantità e la tipologia dei rifiuti trattati e recuperati;
- la qualità degli aggregati prodotti e le relative destinazioni d'uso;
- le performance ambientali degli impianti;
- la tracciabilità dei flussi di materiale.

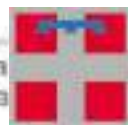
Il **monitoraggio** deve avvenire con cadenza almeno triennale e consentirà di verificare l'efficacia del decreto, evidenziando eventuali criticità operative o necessità di aggiornamento.

I dati raccolti costituiranno la base per eventuali revisioni degli allegati tecnici — in particolare, quelli relativi ai limiti di concentrazione e ai codici CER ammissibili — e per l'adeguamento delle procedure autorizzative regionali.

In tal modo, **il decreto si configura come una normativa dinamica e adattiva, capace di evolversi insieme ai progressi scientifici e tecnologici del settore**.

NOTA DI SINTESI

L'articolo 7 consolida il ruolo del monitoraggio come strumento di governance, trasparenza e miglioramento continuo della gestione dei rifiuti inerti.



ARTICOLO 8

L'articolo 8 regola la fase di transizione tra il precedente D.M. 152/2022 e il nuovo D.M. 127/2024, assicurando la continuità amministrativa e la certezza giuridica per gli operatori.

Le principali disposizioni prevedono che:

- tutte le autorizzazioni esistenti (semplificate, ordinarie, AIA, AUA, ecc.) per attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto devono essere aggiornate
- le imprese devono presentare un'istanza di aggiornamento entro il 25 marzo 2025
- fino al rilascio dell'autorizzazione aggiornata, e a condizione che l'istanza sia stata presentata entro i termini, le imprese possono continuare a operare secondo i titoli preesistenti.

L'immediata applicabilità dell'obbligo di conservare i campioni secondo le nuove modalità anche prima dell'aggiornamento formale dell'autorizzazione costituisce di per sé una **criticità**.

Le Regioni e le Province autonome sono tenute ad armonizzare le proprie disposizioni amministrative entro lo stesso termine di dodici mesi, in modo da assicurare uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale.

NOTA DI SINTESI

L'articolo 8 si prefigge di garantire una transizione ordinata dal vecchio al nuovo regime, evitando discontinuità operative, tutelando sia le imprese che le amministrazioni competenti.



ARTICOLO 9

L'articolo 9 dispone formalmente l'abrogazione del D.M. 152/2022, sancendo l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo regolato dal D.M. 127/2024. La disposizione conferma inoltre che tutte le norme incompatibili con il nuovo decreto si intendono implicitamente abrogate.

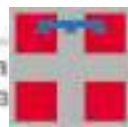
Dal punto di vista giuridico, questa abrogazione ha effetti di sostituzione normativa e non di vuoto regolatorio: il D.M. 127/2024 assume infatti la piena funzione di disciplina attuativa dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, che rimane la base legale per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Il commento tecnico evidenzia che:

- la sostituzione del D.M. 152/2022 elimina alcune ambiguità interpretative riscontrate nella sua applicazione, in particolare sui controlli e sulla definizione dei codici CER;
- il nuovo decreto offre un impianto più chiaro e stabile, capace di armonizzare il livello nazionale con le pratiche europee in materia di "End of Waste";
- l'abrogazione non incide retroattivamente sulle autorizzazioni già rilasciate, che restano valide secondo quanto previsto dall'articolo 8;
- l'entrata in vigore immediata del D.M. 127/2024 assicura la continuità giuridica, evitando interruzioni nelle attività di recupero e nei procedimenti amministrativi.

NOTA DI SINTESI

L'articolo 9 chiude il decreto ponendo le basi per un sistema normativo più coerente, trasparente e aggiornabile, in linea con la strategia nazionale per l'economia circolare e con i principi del Testo Unico Ambientale.



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al fine di far chiarezza su taluni articoli che sono stati oggetto di interpretazioni discordanti o quantomeno incerte, è possibile che prossimamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e metta circolari esplicative o pareri. Non a caso si sono registrati quesiti al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica da parte di associazioni di categoria ed Amministrazioni (ANPAR e Città Metropolitana di Roma Capitale).

Particolarmente utile è la risposta fornita dal MASE all'interpello della Città Metropolitana di Roma Capitale che chiedeva chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del Decreto ministeriale n. 127 del 2024. Nello specifico il tema riguardava la gestione del rifiuto con codice EER 170504 ("Terre e rocce da scavo"). Il Ministero ha specificato che coesistono due percorsi distinti e validi:

- Recupero diretto (R10): È ancora possibile recuperare il rifiuto tal quale tramite la procedura semplificata del D.M. 5 Febbraio 1998.
- Cessazione della qualifica di rifiuto: Per produrre "aggregato recuperato" secondo il nuovo D.M. 127/2024, è necessaria una procedura di autorizzazione ordinaria.

Questo tipo di **chiarimento ufficiale** è fondamentale perché risolve una delle principali criticità operative ed offre agli operatori una via d'uscita definita.

In tal senso potrebbe risultare anche molto utile l'emanazione di linee guida operative o circolari da parte delle singole Regioni o dalle loro Agenzie per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), in grado di definire delle procedure concrete. In tal senso si potrebbero per esempio definire le modalità di presentazione delle istanze di adeguamento delle autorizzazioni. Un tentativo in tal senso era stato fatto dalla Provincia dell'Aquila e dalla Regione Lombardia.

La **Regione Lombardia** con Circolare del 15 ottobre 2024 aveva fornito indicazioni regionali relative all'applicazione del D.M. 127/2024 (Regolamento end of waste rifiuti inerti da costruzione e demolizione) (vedasi "09_01_01_Allegato_Prime-indicazioni-applicazione-dm-127_24"). Le stesse però non sono più valide a causa di interpretazioni differenti da parte degli Enti interessati ai procedimenti emanati. L'interpretazione autentica sarà quindi di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in quanto unico soggetto titolato a chiarire in modo inequivocabile la portata applicativa del testo normativo (vedasi "Indicazioni in merito all'applicazione del DM 127_2024").

La **Provincia dell'Aquila** con Circolare – "Decreto Ministeriale n. 127 del 28 giugno 2024. "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006". Indirizzi per l'adeguamento degli impianti di recupero" (vedasi "Circolare_Adeguamento Impianti DM127_2024_Prov_l'Aquila")



Tipologia Documento:

Relazione RIFIUTI_SEMPLIFICAZIONI

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Elaborato per: Regione Piemonte

Codice Riferimento Scheda Moon	
Codice Scheda Assistenza Tecnica	
Titolo Progetto AT	Piano Attività Semplificazione 2025: Procedura P.4 RIFIUTI – D.M. 127 del 28/06/2024
Ente Soggetto Destinatario	Regione Piemonte
Responsabile dell'Ente Soggetto Destinatario	

Elaborato da:

Nome e Cognome	Profilo professionale		Firma
Luca Bruzzo	Ingegnere Chimico		
CONDIVISO CON			
Marcello Bonini Lucia Franzese	Referente di Struttura Complessa Geologo Avvocato		
Data consegna: 31/10/2025	Modalità di consegna: e-mail	Rev.: 04	Ricevente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

PREMESSA

La consulenza richiesta è stata svolta nell'ambito dell'intervento 1000 Esperti PNRR e nel rispetto del Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 5-4317 del 10 dicembre 2021 e ss. mm. e ii. Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento, cura il raccordo con il Dipartimento di Funzione Pubblica, amministrazione centrale titolare, ed ha conferito l'incarico al sottoscritto ing. Luca Bruzzo nell'ambito del rapporto contrattuale gestito dalla Regione e per le finalità previste dal Piano Territoriale Regionale.

I pareri ed i contenuti riportati nel presente documento non sono da intendersi "obbligatori" o "vincolanti"; il materiale prodotto è acquisito da Regione Piemonte-Settore XST032 ai fini della gestione del Progetto 1000 Esperti e delle attività di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI/NORMATIVI

D.M. Ambiente 20 ottobre 2022, n. 152

D.M. Ambiente 28 giugno 2024, n. 127

DECRETO 27 settembre 2022, n. 152

D.lgs. 152/2006 articolo 184-ter, comma 2

SINTESI DELL'ATTIVITÀ GIÀ SVOLTA AI FINI DELLA PRESENTE ASSISTENZA TECNICA

In prima battuta si è provveduto ad una analisi e relativi approfondimenti sul D.M. ambiente 127/2024 ed a un contestuale confronto con il precedente D.M. ambiente 152/2022.

A seguire si propongono i primi quesiti raccolti e le relative risposte pervenute.



QUESITI POSTI DA ANPAR AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E RISPOSTE RICEVUTE

Quesito 1:

Articolo 1 co. 2: "2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo".

Approfondimento:

- 1) Si chiede al Ministero di ribadire l'esclusione dall'adeguamento al Dm 127/2024 per le autorizzazioni EoW caso per caso che rispecchiano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2 sopra richiamato, anche in virtù del fatto che il provvedimento in ogni caso parla di "rilascio e rinnovo" e non di revisione o adeguamento di queste autorizzazioni oggi in vigore.
- 2) Inoltre, in considerazione del fatto che sempre l'art. 1, comma 2 rimanda per le autorizzazioni EoW caso per caso unicamente all'art. 184ter, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, si chiede di confermare il disposto normativo per cui le stesse autorizzazioni in sede di rinnovo o rilascio continueranno ad essere esaminate ai sensi dell'art. 184ter comma 3, in ossequio alle Linee Guida SNPA 41/2022 e dunque in maniera del tutto svincolata dalle condizioni fissate nel Dm 127/2024.

Risposte:

In merito a quanto richiesto al **punto 1)**, si rammenta come sin dall'entrata in vigore del precedente dm 152/2022 sia stato introdotto, all'articolo 8, l'obbligo di adeguare le autorizzazioni esistenti. Tale obbligo è presente altresì nel dm 127/2024 attualmente in vigore al medesimo articolo 8:

"1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. [...]". Si rappresenta come l'articolo 8 non preveda casi di esclusione in tal senso. Tuttavia, per **operazioni di recupero svolte sui rifiuti NON ricompresi nell'allegato 1 o per quelli compresi ma non utilizzati per gli scopi di cui all'allegato 2 è AMMISSIBILE ritenere che l'operatore possa NON presentare l'istanza di adeguamento entro i 180 gg dalla pubblicazione del DM e limitarsi ad attendere le scadenze previste per il rinnovo**



In merito al **punto 2)**, si chiarisce quanto segue.

L'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 stabilisce un ordine gerarchico in funzione del quale, al comma 3, viene previsto che *“in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2”* (ossia i Regolamenti comunitari o nazionali *end-of-waste* per specifiche tipologie di rifiuto) le varie tipologie di autorizzazione sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE (così come riformata dalla Dir. 2018/851): il cosiddetto *“caso per caso”*. Si rammenta, altresì, come il Consiglio di Stato attraverso la sentenza n. 1229/2018 abbia affermato con chiarezza la centralità della normativa nazionale nel riconoscimento dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Appare evidente, dunque, che laddove esista una norma specifica di rango nazionale (i.e. i Regolamenti *end-of-waste* recanti la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto), è la stessa a trovare applicazione, nei suoi termini e nei suoi limiti.

Pertanto, per i codici EER e gli scopi specifici disciplinati dal Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006 (D.M. n. 127/2024), le autorizzazioni dovranno sempre fare riferimento ai criteri e ai parametri stabiliti dal Regolamento medesimo.

Laddove, invece, non sussista una norma nazionale, oppure qualora la casistica specifica non inerisca al campo di applicazione della medesima - trattando codici di rifiuti EER non ammessi dal Regolamento EoW di riferimento, o parzialmente non compresi, o ricompresi ma utilizzati per scopi specifici diversi - l'Autorità competente per quei codici e per quegli scopi specifici non disciplinati dalla norma nazionale dovrà procedere ad un procedimento autorizzatorio, per l'appunto, caso per caso, restando ferma l'obbligatorietà del parere vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.

Si rappresenta, infine, che qualora i rifiuti siano solo in parte elencati nella tabella 1 dell'Allegato 1 l'autorizzazione comprenderà:

- per i rifiuti elencati nella tabella 1 dell'Allegato 1 e destinati agli scopi specifici di cui all'Allegato 2, la cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto dei criteri di cui al dm 127/2024;
- per i restanti rifiuti, previo parere obbligatorio e vincolante delle ARPA/ISPRA, la cessazione della qualifica di rifiuto avverrà nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all'articolo 184-ter sulla base dell'istruttoria svolta dall'autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni cd caso per caso.

•



Quesito 2:

Articolo 2, comma 1 “g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato”;

Approfondimento:

Si chiede al Ministero se ritiene corretta la lettura per cui, in linea con la normativa tecnica di settore, è possibile verificare le caratteristiche degli aggregati anche in continuo con le frequenze di controllo previste dal sistema di controllo della produzione in fabbrica (prospetto C.1 della UNI EN 13242) e non sui singoli lotti prodotti.

Risposte:

ANPAR fa salve le procedure per la dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3 del dm 127/2024 e si **riferisce esclusivamente le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5 del regolamento de quo.**

La normativa tecnica UNI EN 13242, cui fa riferimento ANPAR, afferisce alle frequenze di campionamento, mentre la norma tecnica UNI 932-1, cui fa riferimento il dm 127/2024, descrive le caratteristiche del campione globale, le quantità e il numero di prelievi per il campionamento finalizzato alle verifiche delle caratteristiche prestazionali dell'aggregato recuperato.

Tanto premesso, e sulla base della definizione di lotto di aggregato recuperato, si può ritenere che la sola verifica delle caratteristiche prestazionali possa avvenire mediante campionamento continuo, purché riferibile a ciascun lotto.

Questo perché l'Allegato 1 lettera c) prevede che Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

APPENDICE (normativa)

C CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

C.1

Introduzione

La presente appendice specifica un sistema di controllo della produzione in fabbrica degli aggregati al fine di garantire la conformità ai relativi requisiti della presente norma.

Le prestazioni del sistema di controllo della produzione in fabbrica devono essere valutate sulla base dei principi utilizzati nella presente appendice.



C.5.3

Frequenza ed ubicazione dell'ispezione, del campionamento e delle prove

La documentazione di controllo della produzione deve descrivere la frequenza e la natura delle ispezioni. La frequenza di campionamento e le prove, quando richieste, devono essere eseguite per le caratteristiche rilevanti specificate nei prospetti C.1 e C.2.

- Nota 1 La frequenza delle prove è generalmente correlata ai periodi di produzione. Un periodo di produzione è definito come un'intera settimana, mese o anno di giorni lavorativi di produzione.
- Nota 2 I requisiti per il controllo della produzione in fabbrica possono comprendere esami visivi. Qualsiasi scarto indicato da queste ispezioni può portare ad un aumento delle frequenze delle prove.
- Nota 3 Quando il valore misurato s'avvicina ad un limite specificato, può essere necessario aumentare la frequenza.
- Nota 4 In condizioni speciali le frequenze delle prove possono essere diminuite al di sotto di quelle riportate nei prospetti C.1 e C.2. Queste condizioni possono essere:
- apparecchiatura di produzione altamente automatizzata;
 - esperienza a lungo termine di regolarità di proprietà speciali;
 - giacimenti ad alto grado di conformità;
 - attivazione di un sistema di gestione della qualità con misure eccezionali di sorveglianza e di monitoraggio del processo di produzione.

Il produttore deve preparare un programma di frequenza delle prove tenendo conto dei requisiti minimi dei prospetti C.1 e C.2.

I motivi della diminuzione delle frequenze delle prove devono essere riportati nel documento del controllo della produzione in fabbrica.

5

CAMPIONE GLOBALE, QUANTITÀ E NUMERO DEI PRELIEVI

La quantità del campione globale deve essere calcolata tenendo conto della natura e del numero delle prove, delle dimensioni degli aggregati e della loro massa volumica.

Se vi è necessità di sottoporre a prova prelievi separati, invece del campione globale, la quantità dei prelievi deve essere calcolata sulla base degli stessi parametri sopra indicati. Scegliere il numero dei prelievi, presi per formare il campione globale, sulla base delle passate esperienze di campionamento per aggregati simili provenienti da condizioni di produzione simili.

Tali esperienze devono essere basate preferibilmente sui risultati dei resoconti di prova.

- Nota 1 Si consiglia di calcolare la massa minima di un campione globale secondo l'equazione seguente:

$$M = 6 \times \sqrt{D} \times \rho_b$$

dove:

M è la massa del campione, in kilogrammi;

D è la dimensione massima dei granuli, in millimetri;

ρ_b è la massa volumica in fruscio, in megagrammi per metro cubo, determinata come specificato nel prEN 1097-3.

- Nota 2 Una procedura che i produttori possono utilizzare per controllare se il numero di prelievi che stanno effettuando è adeguato ai loro prodotti e procedimenti è indicata nell'appendice B.

o



Quesito 3:

Articolo 8, comma 4: *“4. Fatta salva l'immediata applicabilità dell'articolo 5, comma 4, i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento, a seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.”*

Articolo 5, comma 4: *“4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi”;*

Approfondimento:

L' articolo 5, comma 4 prevede che il produttore:

- prelevi un campione da ogni lotto di aggregato in conformità alla norma Uni 10802 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- conservi presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della DdC – per le verifiche di conformità e idoneità volte al rispetto delle norme tecniche di cui alla Tab. 5, prelevi il campione in conformità alla norma Uni 932-1

Considerato che è alquanto probabile una sfasatura temporale anche di lunga durata fra la data di presentazione della domanda di adeguamento e quella di ottenimento del nuovo titolo autorizzativo, si chiede al Ministero di precisare quale parte della norma è operativa dal 26 settembre 2024 (data di entrata in vigore del Dm 127/2024).

Risposte:

Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni ex art. 216, dell'aggiornamento o del rinnovo dell'autorizzazione, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento, fatta salva l'applicazione del termine di conservazione dei campioni eseguiti a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento (i.e. 26/9/2024) pari ad un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità.

Dal 26/9/2024 il produttore di aggregato recuperato altresì preleva i campioni in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682.

•



Quesito 4:

Articolo. 8, comma 2: *“Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo”.*

Approfondimento:

- 1) Si chiede al Ministero di chiarire: se durante il periodo transitorio un impianto che presenti istanza ad es. per estendere l'area autorizzata debba contestualmente e necessariamente adeguarsi alle modalità operative di cui al Dm 127/2024, oppure possa aspettare i termini concessi dal comma 1 dell'art. 8 del citato Dm;
- 2) se l'istanza di campagna di impianti mobili di cui al comma 15 dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 da presentarsi nel periodo transitorio offerto dallo stesso comma 2 dell'art. 8, tramite l'utilizzo di un impianto mobile autorizzato ante 26 settembre 2024, debba essere presentata richiamando le procedure di recupero di cui all'Atto autorizzativo esistente o debba necessariamente ispirarsi alle procedure di recupero di cui al Dm 127/2024.

Risposte:

L'articolo 8 dispone che il produttore dell'aggregato recuperato presenti all'autorità competente un aggiornamento dell'autorizzazione/comunicazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso *“ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento”.*

Le istanze afferenti a condizioni impiantistiche verranno valutate dalle Autorità competenti in sede di istruttoria dell'istanza e, in caso di modifiche sostanziali, dovendo l'autorità competente rilasciare un nuovo titolo autorizzativo, questo titolo sarà emanato ai sensi della norma vigente, quindi ai sensi del DM 127/2024 o ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3 (cd. caso per caso).

Ai sensi del comma 15 dell'articolo 208 gli impianti mobili di smaltimento o di recupero sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale mentre per lo svolgimento delle singole campagne di attività l'interessato effettua solo una comunicazione alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto.

Le condizioni per l'esercizio delle campagne mobili (ai fini del riconoscimento dell'*end of waste*) sono contemplate nell'autorizzazione per la quale vige lo stesso regime transitorio valido per le autorizzazioni previste per gli impianti fissi.

Pertanto, l'istanza di inizio campagna di impianti mobili da presentarsi nel periodo transitorio richiamerà l'atto autorizzativo (allegandolo) al momento vigente, fermi restando i termini di aggiornamento dell'autorizzazione previsti dall'art. 8 co 1.

•



Quesito 5:

Allegato 1, punto c) ultimo periodo: “c) *Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore*

[...]

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.”

Approfondimento:

Si chiede al Ministero di precisare se con l'espressione “*l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo*” si intenda che più lotti aventi le medesime caratteristiche possano essere abbancati in un unico cumulo in aree di deposito idonee interne o esterne all'impianto nel rispetto di “*tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche*”.

Risposte:

I rifiuti cessano di essere tali nel momento in cui si verifica il rispetto delle condizioni previste dal DM.

Da tale momento, pertanto, il gestore è libero di gestirli secondo le proprie regole organizzative aziendali non essendo previsto un obbligo/onere a suo carico di mantenere la separazione per lotti potendo essere depositato anche in aree esterne all'impianto, purché nella disponibilità del gestore.

La norma prescrive che durante la fase di verifica di conformità (e quindi antecedentemente al momento della cessazione, quando i rifiuti devono considerarsi ancora tali) i lotti devono essere mantenuti separati essendo vietata la loro miscelazione.

Finita tale fase il gestore potrà unire i lotti per caratteristiche/finalità assumendosi però il rischio di dover risalire al/ai lotto/i che l'autorità di controllo dovesse contestare come rifiuti e con esso il rischio di subire provvedimenti cautelari su quantità maggiori rispetto a quelle del singolo lotto.

Se un campione del lotto analizzato dovesse dimostrare la non conformità del medesimo lotto, tutto il cumulo in cui è stato mescolato potrebbe essere oggetto di sanzione.

°



Quesito 6:

Allegato 1, punto d.1):“d.1) Controlli sull’aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall’Allegato 2 (articolo 4).[...]”

Approfondimento:

Si chiede quindi al Ministro:

1. in relazione al termine “per ogni lotto di aggregato recuperato” di precisare se si intende “in frazione unica”, precisando l’esclusione - per impossibilità tecnica - dalle verifiche ambientali dei cosiddetti aggregati grossi;
2. in relazione all’espressione “realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate” (Allegato 2, lett. a), di precisare se il termine colmate non sia da leggersi come meri rispristini morfologici in terreni naturali ma anche utilizzo in aree industriali (es. manutenzione di una massicciata di un piazzale in una zona produttiva); in caso di chiara indicazione agli Enti competenti delle specifiche aree di utilizzo di tali prodotti in disponibilità dell’impianto, è consentito riferimento anche alla seconda colonna delle concentrazioni limite della Tabella 2.

Risposte:

Punto 1)

Con riferimento agli “aggregati grossi” sono le stesse norme tecniche richiamate nel DM che prevedono la frantumazione del campione sia per la verifica delle concentrazioni sia per il test di cessione. Peraltro, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, il produttore di aggregato recuperato è obbligato a effettuare il prelievo di un campione rappresentativo da ogni lotto prodotto, in conformità alla norma UNI 10802.

La revisione più recente di questa norma, pubblicata nell’ottobre 2023, esplicita che i principi tecnici in essa definiti possono essere applicati anche ad altre matrici solide e liquide, come gli **End of Waste**, confermando quindi la compatibilità del campionamento con tali materiali. Per quanto riguarda il test di cessione è in corso di valutazione la costituzione di un tavolo per valutare il livello di frantumazione del campione e le modalità di ricostruzione dello stesso considerando che una frantumazione troppo spinta determina un aumento del rilascio che potrebbe portare ad una sovrastima del pericolo.

Punto 2)

La disciplina dell’End of Waste prevede la cessazione della qualifica di rifiuto e la produzione di un prodotto che può circolare liberamente e non può essere riferito ad una specifica area di utilizzo. I requisiti di qualità ambientale devono pertanto essere rispettati in funzione dell’utilizzo specifico a prescindere dall’area di utilizzo. A questo scopo i limiti della Tabella 2 sono differenziati in funzione degli utilizzi dell’aggregato prodotto e non delle destinazioni d’uso dei siti in cui lo stesso è utilizzato. Gli utilizzi di cui alla lettera a) dell’Allegato 2 (realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate) risultano essere i più critici dal punto di vista ambientale in considerazione del fatto che tali utilizzi comportano il contatto del materiale riciclato con il suolo, anche in misura consistente e per tempi notevolmente lunghi e ciò potrebbe comportare un rischio di tipo ambientale e sanitario legato al possibile rilascio



di sostanze pericolose e altri contaminanti nell'ambiente. Infatti, per "colmata" si intende il riempimento di una depressione ottenuto convogliando per mezzo di canali acque torbide che lasciano sedimentare i materiali solidi contenuti in sospensione. Pertanto, è stato ritenuto necessario adottare, per tali utilizzi, i limiti più restrittivi, ossia quelli indicati nella prima colonna della Tabella 2, indipendentemente dalla destinazione d'uso del sito in cui verrà utilizzato l'aggregato riciclato.

La questione dei ripristini ambientali, riempimenti e colmate in aree ad uso industriale si configura come un tema della prossima attività di monitoraggio, in quanto segnalato da tutti gli SH.

Si precisa che il dm 127/2024 non assimila l'aggregato riciclato ad un suolo, come sostenuto da ANPAR, ma si limita a richiamare concentrazioni limite di utilizzo ispirate alla normativa sui siti contaminati. Si ribadisce inoltre che, per gli utilizzi specificati nell'Allegato 2, lett. a) del Regolamento 127/2024, è obbligatorio rispettare i valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 dell'Allegato 1 dello stesso regolamento, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'area (ad esempio, area a uso industriale).

°

Quesito 7:

ALLEGATO 2 - "In tabella 5 si riporta un elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate".

Approfondimento:

Si chiede al Ministero di precisare se con riferimento alla tabella 5 (ultimo capoverso precedente alla stessa), i "Prospetti" specificati nell'ultima colonna della tabella 5 (idoneità di utilizzo) sono da intendersi indicativi ed integrabili con quelli presenti negli aggiornamenti delle norme tecniche (introdotti in sostituzione di quelli citati) oppure in nuove norme tecniche e nei capitoli speciali di appalto.

Risposte:

Lo stesso allegato 2 recita "In Tabella 5 si riporta un elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato. Ove tali norme tecniche siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate." Pertanto, gli utilizzi sono tassativamente quelli previsti dal DM e non possono essere modificati mentre possono essere modificate le norme tecniche relative a tali utilizzi. In tal caso è obbligatorio fare riferimento alle norme aggiornate. Invece non è possibile fare riferimento a nuove norme tecniche a meno di effettuare una modifica del DM stesso.

Non si ritiene ammissibile all'interno del regolamento rimandare a scopi specifici disciplinati da capitoli tecnici suscettibili di possibile discrezionalità.

Si rimanda solo alle norme tecniche, cui i capitoli stessi sono chiamati a riferirsi.

°



Quesito 8:

Tabella 3 alla lettera d.2 dell'Allegato 1 riporta i valori riferiti al test di cessione sull'aggregato recuperato.

Per quanto il parametro "solfati" si evidenzia che questo include il solfato di calcio biidrato o semiidrato che è costituente del gesso comune, materiale utilizzato diffusamente in edilizia e pertanto costituente dei rifiuti ammissibili al trattamento per la produzione di aggregato recuperato, ancorché derivanti da cantieri sottoposti a demolizione selettiva.

Approfondimento:

Pertanto, visto che il solfato di calcio biidrato e il solfato di calcio semiidrato sono costituenti dei rifiuti sottoposti al trattamento per la produzione di aggregati recuperati, si richiede di confermare che nel test di cessione sull'aggregato recuperato, non debbano essere inclusi nella determinazione del parametro "solfati".

Si chiede al Ministero di confermare se rispetto ai limiti richiamati alla tabella 3 dell'allegato 1, lettera d.2), la verifica sui solfati esclude il solfato di calcio biidrato e il solfato di calcio semiidrato.

Risposte:

Rispetto ai limiti richiamati alla tabella 3 dell'allegato 1, lettera d.2), **la verifica sui solfati NON esclude il solfato di calcio biidrato e il solfato di calcio semiidrato.**

Sul punto si ricorda che il valore del parametro solfati è stato individuato a seguito di richiesta di parere da parte del MASE a ISS e ISPRA che si sono pronunciati concordando di fissare il limite a 750 mg/l. Per pervenire alla definizione di tale limite ISPRA ha effettuato specifiche simulazioni di analisi di rischio con concentrazioni crescenti di solfato, le cui risultanze hanno permesso di fissare il limite di 750 mg/l, ritenendo tale valore adeguato e rispondente alle esigenze di salvaguardia e tutela sia della salute umana che dell'ambiente. In un successivo parere reso al MASE, ISPRA ha poi ulteriormente ribadito che *"Al fine di fornire adeguate garanzie dal punto di vista ambientale, è stata considerata la presenza di cloruri e solfati nelle acque sotterranee, i valori di riferimento nelle normative europee e nazionali e simulato l'impatto degli aggregati recuperati sulle acque sotterranee. Sulla base delle simulazioni effettuate, per il dettaglio delle quali si rinvia alla nota prot. n. 2020/21813 del 22/05/2020, sul potenziale impatto per le acque sotterranee di cloruri e solfati provenienti da aggregati recuperati, considerando lo scenario più conservativo di rilascio dei suddetti inquinanti in falda, questo Istituto ha evidenziato come la concentrazione di 750 mg/l nell'eluato relativa ai parametri solfati e cloruri possa considerarsi sufficientemente cautelante.*

°



Quesito 9:

ALL. 1 LET. A) RIFIUTI AMMISSIBILI - *“Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili [...]. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”.*

Approfondimento:

In relazione al termine “rifiuti interrati” si chiede al Ministero di precisare se nell’ambito di tale tipologia di rifiuti sono esclusi i rifiuti provenienti da attività costruzione/demolizione edifici, demolizione di massicciate ed altre opere presenti sotto o sopra il piano di campagna o costruzione rete infrastrutturale, in quanto i rifiuti si intendono prodotti da tali attività e non vengono considerati rifiuti interrati.

Inoltre, in considerazione a quanto disposto in materia di bonifiche, il termine *“provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”* dovrebbe riferirsi unicamente porzioni del sito che risultano contaminate da evidenze riscontrate nelle fasi di caratterizzazioni e/o di progetto di bonifica e non al perimetro del sito che potrebbe essere rappresentato anche da aree con certificazione parziale o autorizzati a interventi e opere.

Pertanto, in tale ottica, si chiede al Ministero di chiarire se l’esclusione riguarda unicamente i rifiuti provenienti da aree interne dei siti ancora contaminati, escludendo da tale contesto le aree parzialmente certificate o soggette a interventi e opere.

Risposte:

Se si tratta di rifiuti prodotti da attività di demolizione di opere preesistenti (i.e. sotto il piano campagna) allora questi sono rifiuti prodotti da attività di demolizione. Se invece nell’ambito dell’attività di demolizione/costruzione si rinvenissero dei rifiuti interrati ex ante allora essi devono intendersi i veri e propri rifiuti interrati.

Sono inclusi tutti i siti nei quali è ancora in corso un procedimento di bonifica, quindi in assenza di certificazione di avvenuta bonifica.

Si rammenta che è onere del produttore dei rifiuti classificare correttamente il rifiuto



Quesito 10

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Città Metropolitana di Roma Capitale chiede chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del Decreto ministeriale n. 127 del 2024 e in particolare formula i seguenti quesiti:

- 1) se, sulla base delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, non sia più possibile effettuare direttamente il recupero ambientale (R10) del rifiuto individuato dal codice EER 170504, ma che lo stesso debba necessariamente essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al predetto decreto;
- 2) se, sulla base del Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, che non prevede l'operazione R5 per la tipologia 7.31-bis ai fini dell'utilizzo in recuperi ambientali, il rifiuto con codice EER 170504 possa essere autorizzato all'operazione R5 in procedura semplificata ex articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 solamente per l'industria della ceramica e dei laterizi e per la formazione di rilevamenti e sottofondi stradali. Conseguentemente, se per l'utilizzo nei recuperi ambientali e per gli altri utilizzi previsti dal Decreto ministeriale n. 127 del 2024, invece, la produzione di aggregato recuperato dal rifiuto con codice EER170504 debba essere autorizzata in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152 del 2006.

Riferimenti Normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l'articolo 184-ter rubricato "Cessazione della qualifica di rifiuto";
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Risposte:

In considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere tecnico di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 59028 del 28 marzo 2025 e acquisito con nota prot. n. 108787 del 9 giugno 2025, alla luce dell'istruttoria condotta si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 184-ter del D. Lgs. n. 152 del 2006, e in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2008/98/CE, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;



- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il medesimo articolo 184-ter, al comma 2, prevede che in assenza di criteri comunitari il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica può definire, mediante uno o più decreti, criteri per specifiche tipologie di rifiuto. Va altresì menzionato l'articolo 184-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui

"...In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 (sulla cessazione della qualifica di rifiuto), continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (...) e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269".

In tale cornice giuridica è stato adottato il Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale; all'allegato 1, tabella 1, il decreto individua i criteri attraverso cui i rifiuti cessano di essere tali per divenire prodotto, vale a dire *"aggregato recuperato"* per come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del medesimo decreto. L'aggregato recuperato può essere successivamente utilizzato per gli scopi specifici individuati nell'Allegato 2, qualora rispetti i requisiti di qualità per l'utilizzo previsto.

In questo contesto si rappresenta che l'articolo 8, comma 1, del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, prevede che *"...ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III -bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, [...] inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto"*. Dalla lettura della disposizione emerge, dunque, che, nell'ambito delle operazioni di recupero in argomento, le disposizioni del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 continuano ad applicarsi esclusivamente per ciò che concerne i limiti quantitativi, i valori limite per le emissioni e le norme tecniche, rientrando invece nel perimetro di applicazione del decreto ministeriale n. 127 del 2024 i profili concernenti i rifiuti in ingresso, le operazioni di recupero, o i prodotti emergenti dal processo di cessazione della qualifica di rifiuto.

Ciò posto, con riferimento al primo quesito, occorre tenere in considerazione che il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di procedure semplificate, all'allegato 1, sub-allegato 1, tipologia 7.31-bis, prevede diverse attività di recupero dei rifiuti classificati con il codice



EER 170504, tra cui l'utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l'operazione R10 *"trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia"*, subordinando lo stesso all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 del medesimo decreto nonché a quanto stabilito dall'articolo 5 del medesimo decreto secondo il quale: *"L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 (recupero ambientale) è sottoposto alle procedure semplificate (...) a condizione che:*

a) i rifiuti non siano pericolosi;

b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;

c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);

d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.

d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito".

Tale forma di recupero, differisce, quindi, in modo sostanziale da quello effettuato ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024, che presuppone invece la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l'utilizzo di quest'ultimo prodotto nell'ambito della *realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate*.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, non può dunque ritenersi ammissibile quanto sostenuto nell'istanza, secondo cui il recupero identificato con l'operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato EER 17 05 04, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all'operazione R5 finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024.

Tale interpretazione, infatti, non risulta coerente con il quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l'utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell'ambito delle procedure semplificate e l'impiego del prodotto "aggregato recuperato" ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste.

Le considerazioni sopra richiamate valgono anche per il secondo quesito posto.

In conclusione, si rappresenta dunque come, ai sensi della normativa vigente, per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l'impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del Decreto ministeriale n. 127 del 2024, mediante la procedura ordinaria di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l'utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del decreto 5 febbraio 1998, segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.



Quesito 11

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Campobasso chiede chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare una specifica autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti, da effettuarsi prima dell'operazione di recupero volta alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregato recuperato, nell'ambito di quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 127 del 2024.

Riferimenti Normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l'articolo 184-ter rubricato "*Cessazione della qualifica di rifiuto*";
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*";
- Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*".

Risposte - CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

In considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere tecnico di ISPRA richiesto con nota prot. n. 97038 del 21 maggio 2025, acquisito con nota prot. n. 134748 del 16 luglio 2025, e alla luce dell'istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere che per la produzione di aggregato recuperato condotta conformemente al decreto ministeriale n. 127 del 2024 sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione elencati nella Tabella 1, punto 1 - allegato 1 al decreto stesso nonché gli ulteriori rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.

Il citato decreto prevede, alla lettera b) del medesimo allegato, che i rifiuti in ingresso siano sottoposti, prima del trattamento, a specifiche verifiche che comprendono l'esame della documentazione, il controllo visivo ed eventuali controlli supplementari. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che i rifiuti conformi, di cui alla Tabella 1, siano successivamente sottoposti alla messa in riserva in un'area dedicata esclusivamente ad essi e strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con tipologie di rifiuti non ammessi.

Con riferimento all'operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, è utile ricordare che l'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 127 del 2024, per gli impianti di recupero assoggettati al regime semplificato ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rinvia alle norme tecniche generali di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Tra le prescrizioni ivi contenute, è espressamente disposto che il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate per ciascuna tipologia di rifiuto individuata e realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.



Il processo di lavorazione, che segue alla messa in riserva e definito alla lettera c) del citato allegato 1, prevede alcune fasi meccaniche - quali frantumazione, vagliatura/selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate - elencate a titolo non esaustivo; non viene dunque esclusa la possibilità di miscelare i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato, purché gli stessi siano quelli elencati nella Tabella 1 e che tale operazione non comprometta il successivo recupero per le finalità di cui al decreto ministeriale n. 127 del 2024.

Appare utile ricordare che l'operazione di recupero R12 *“scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”*, individuata nell'allegato C, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base alla nota 7) del medesimo allegato, può essere utilizzata *“in mancanza di un altro codice R appropriato”* e *“può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”*.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che l'operazione di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024 possa pertanto includere la miscelazione dei rifiuti ammessi, nei termini sopra esposti, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione all'operazione R12 né di una nuova classificazione del rifiuto.

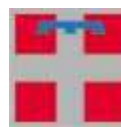
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

AIA- Allegati

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

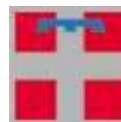
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

TITOLO: SCHEDE TECNICHE ALLEVAMENTI

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Documento prodotto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

Autorizzazione Integrata Ambientale

SCHEDE TECNICHE ALLEVAMENTI

Informazione installazione	6
Inquadramento urbanistico-territoriale	10
Descrizione del ciclo d'allevamento e della gestione degli effluenti zootecnici	12
Applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD)	23
Sintesi non tecnica	34
Materie prime , ausiliarie, intermedi di produzione e prodotti	35
Approvvigionamento idrico	37
Scarichi industriali e domestici	39
Piano di gestione e prevenzione acque meteoriche	44
Produzione rifiuti conto proprio	46
Emissioni in atmosfera convogliate	48
Emissioni di rumore	51
Energia prodotta e consumata	53
Sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni	56
Informazioni sullo stato di qualità suolo e acque sotterranee	57

PROSPETTO DEGLI ALLEGATI

Schede tecniche		Allegata	Non applicabile	Scheda riservata ¹
A	Informazioni installazione			
B	Inquadramento urbanistico-territoriale			
C	Ciclo d'allevamento			
D	Applicazione delle MTD			
E	Sintesi non tecnica			
F	Materie prime utilizzate			
G	Approvvigionamento idrico			
H1	Scarichi idrici			
H2	Piano di gestione e prevenzione acque meteoriche			
I	Produzione di rifiuti conto proprio			
L1	Emissioni in atmosfera convogliate/diffuse			
N	Emissione di rumore			
O	Produzione/Consumo di Energia			
Q	Relazione di riferimento (art. 5 c.1 lett. v-bis d.lgs. 152/06)			

¹ Segnalare le schede dove sono presenti informazioni che, ai sensi del comma 14 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06, devono essere sottratte al pubblico per ragioni di salvaguardia della sicurezza pubblica e difesa nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, di riservatezza industriale, commerciale o personale. In questi casi, occorre presentare una copia delle schede con solo le informazioni accessibili al pubblico. Si evidenzia che non possono essere sottratte al pubblico le informazioni riguardanti le emissioni dell'installazione nell'ambiente. A tal fine si ricorda che occorre motivare la riservatezza e che non possono essere esclusi dalla consultazione pubblica i dati relativi alle emissioni in tutte le matrici ambientali.

Cartografie e planimetrie ²		Allegata	Non applicabile	Scheda riservata
1	Inquadramento topografico 1:10000			
2	Mappa catastale			
3	Stralcio PRGC			
4	Planimetria del complesso in scala adeguata			
5	Planimetria punti di approvvigionamento acqua e reti degli scarichi idrici ³			
6	Planimetria aree gestione rifiuti - posizione serbatoi o recipienti mobili di stoccaggio materie prime			
7	Planimetria emissioni in atmosfera convogliate/diffuse			
8	Planimetria della zonizzazione acustica			
Altra documentazione allegata				

² Evidenziare su tutte le cartografie e planimetrie il perimetro del sito.

³ Nelle planimetrie riportare le reti di scarico industriale, domestico e delle acque meteoriche e l'ubicazione dei pozzetti di campionamento.

A1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

TABELLA A1.1 – DATI IDENTIFICATIVI DELL'INSTALLAZIONE

Denominazione dell'impianto	
Attività svolta	
Sede	
Categoria	
Codice azienda	
Georeferenziazione in coordinate UTM	

TABELLA A1.2 – DATI IDENTIFICATIVI DEL GESTORE

Gestore		
Contatti del gestore	email	
	telefono	
Indirizzo sede legale		
Partita IVA		
Iscrizione al registro delle imprese e/o la C.C.I.A.A.		
n. REA		
Codice ATECO		
Casella PEC		
Codice fiscale dell'impresa		
Classificazione dell'impresa		

TABELLA A1.3 – RIFERIMENTI E CONTATTI

Rappresentante del gestore		
Ruolo del rappresentante		
Nato a		
Residente a		
Contatti del rappresen- tante	e-mail	
	telefono	
Referente interno		
Ruolo / mansioni		

Contatti del referente in- terno	e-mail	
	telefono	
Indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'im- pianto)		

BOLZA

TABELLA A2.1 – CONSISTENZA MASSIMA DI STALLA (CAPACITÀ PRODUTTIVA)

- Riportare la capacità produttiva massima (potenziale) dell'installazione, riferita al parametro soglia dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs. 152/06:
 - 6.6 allevamento intensivo di pollame o di suini:
 - a) con più di 40.000 posti pollame;
 - b) con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
 - c) con più di 750 posti scrofe.

Attività AIA	Codice categoria	Capacità massima installazione IPPC	
		numero posti animale	tipo animale
<i>es. allevamento avicolo</i>	6.6 a)		<i>es. galline ovaiole</i>
<i>es. allevamento suini</i>	6.6 b)		<i>es. suini ingrasso</i>
<i>es. allevamento suini</i>	6.6 c)		<i>es. suini da riproduzione</i>

Classificazione NOSE-P	110.04 Fermentazione enterica e 110.05 Gestione liquami
Classificazione NACE	01.2 Agricoltura, allevamento di animali

TABELLA A2.2 – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

- Riportare il numero di dipendenti che hanno mediamente operato nel complesso produttivo nel corso dell'ultimo anno solare (vedi istruzioni MUD)
- Riportare le ore e i giorni normalmente lavorati

Numero di dipendenti		
Numero coadiuvanti		
Orario lavorativo	Ore di lavoro al giorno	
	Giorni di lavoro alla settimana	
	Giorni di lavoro all'anno	
Nel caso di attività stagionale, indicare il periodo di lavoro		
Anno di inizio attività		

TABELLA A2.3 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

ISO 14001	SI / NO	Data di rilascio o ultimo rinnovo	
EMAS	SI / NO	Data di rilascio o ultimo rinnovo	

Allegare copia del certificato

Elenco delle BREFs o di altre linee guida applicabili		
N.	Fonte	Titolo

BOZZA

TABELLA A2.4 – ATTI AUTORIZZATIVI PREGRESSI

NOTE

- Indicare autorizzazioni, nulla osta, visti, concessioni, certificati o altri atti di analoga natura in materia ambientale, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza già rilasciate dalle autorità amministrative competenti che hanno rilevanza diretta (sono sostituite) o indiretta (forniscono indicazioni utili alla valutazione) ai fini della autorizzazione integrata ambientale. In particolare, quelle relative a:
 - approvvigionamento idrico;
 - scarichi idrici;
 - spandimento di fanghi;
 - gestione dei rifiuti;
 - emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione igienico sanitaria per lavorazioni insalubri;
 - concessione edilizia (citare solo gli atti più significativi);
 - certificato prevenzione incendi;
 - (eventuali) operazioni di bonifica in corso.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Indicare le autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio dell'AIA

Settore interessato	Numero autorizzazione	Data di emissione	Data di scadenza	Ente competente	Norme di riferimento	Note e considerazioni
A.I.A.						
V.I.A.						
Acqua (Derivazioni / pozzi, ecc.)						
Energia						
Emissioni in atmosfera						
Scarichi acque reflue						

Conces- sioni edili- zie dei fabbricati adibiti ad alleva- mento						
VV. F.						
Altro						

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

Nome Allegato	Descrizione

TABELLA B.1 – SUPERFICIE DEL COMPLESSO

Superficie del Complesso [m ²]	Coperta	
	Scoperta pavimentata	
	Scoperta non pavimentata	
	Totale	

TABELLA B.2 – DESTINAZIONE D'USO

Destinazione d'uso del Complesso come da PGRC vigente	
Destinazione d'uso delle aree collocate entro 500 m come da PGRC vigente	

TABELLA B.3 – VINCOLI URBANISTICI E TERRITORIALI

- Indicare i vincoli urbanistico-territoriali previsti dal PRGC e dal Regolamento Edilizio rilevanti nell'area di localizzazione del complesso produttivo entro un raggio di 500 m, inclusi:
 - capacità insediativa residenziale teorica; aree per servizi sociali; aree attrezzate e aree di riordino da attrezzare destinate ad insediamenti artigianali e industriali; impianti industriali esistenti; aree destinate ad attività commerciali; aree destinate a fini agricoli e silvo-pastorali fasce e zone di rispetto (ed eventuali deroghe) di infrastrutture produttive, di pubbliche utilità e di trasporto, di fiumi, torrenti e canali; zone a vincolo idrogeologico e zone boscate; beni culturali ambientali da salvaguardare; aree di interesse storico e paesaggistico, classe di pericolosità geomorfologica (circolare 7/Iap), vincoli derivanti da aree di danno, di esclusione o di osservazione individuate nel RIR comunale o analogo documento tecnico.
- Indicare gli ulteriori vincoli rilevanti non previsti dal PRGC, quali, in particolare, quelli derivanti dalla tutela delle acque destinate al consumo umano, delle fasce fluviali, delle aree naturali protette, usi civili, servitù militari, Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Tipologia	Descrizione e riferimenti	Complesso soggetto al vincolo (SI/NO)

Allegare un estratto topografico su base PRGC (in cui siano indicate le aree di destinazione urbanistica) indicando, entro un raggio di 1 km dal sito, la posizione dei recettori sensibili e/o significativi per i quali si riporta nel seguito un elenco non esaustivo:

- Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, per tutti i casi, anche se di tipologia privata);
- Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti);
- Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri);
- Case sparse;
- Opere ad impresa idrica destinate al consumo umano (pozzi, ...);
- Corsi d'acqua, laghi, mare, sorgenti, ecc. (Se ci sono corsi d'acqua indicare l'area esondabile);
- Riserve naturali e parchi;

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

Nome Allegato	Descrizione

NOTE

Descrivere, con l'ausilio del diagramma di flusso, l'attività svolta all'interno dell'installazione con particolare attenzione al ciclo di allevamento ed alla gestione degli effluenti zootecnici, descrivendo nel dettaglio:

- la specie allevata, il tipo di ciclo, considerando eventuali fasi intermedie e/o sfoltimenti, il vuoto sanitario e la sua modalità di svolgimento e la durata del ciclo ecc;
- Descrivere luoghi, tempi e caratteristiche degli animali durante tutte le fasi principali di ogni ciclo indentificato;
- Specificare particolari condizioni che influiscono sulla capacità produttiva dell'impianto riferita allo specifico ciclo.
- Modalità di movimentazione degli effluenti zootecnici durante l'inizio della fase di stoccaggio ecc;
- Le strutture destinate allo stoccaggio dell'effluente zootecnico palabile e non palabile, le tipologie di copertura del refluo ecc;
- Tempi e modalità di spandimento delle deiezioni zootecniche;

Riportare nelle tabelle C i dati quantitativi relativi al ciclo di allevamento e alla gestione degli effluenti. A tal fine è necessario fare riferimento alle tabelle ed ai coefficienti di calcolo indicati nel Regolamento 10R/2007.

I codici delle strutture indicati nelle tabelle devono essere riportati anche sulle planimetrie allegate.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Descrivere le modifiche del ciclo di allevamento e della gestione degli effluenti rispetto alla situazione autorizzata, e compilare le relative tabelle della sezione C.

TABELLA C.1 – ADEMPIMENTI REGOLAMENTO N.10/R/2007 (EX ART. 3 ED EX ART. 4)

- Le aziende già iscritte all'Anagrafe Agricola Unica ossia gli allevamenti esistenti la cui AIA deve essere modificata o sottoposta a riesame, che hanno presentato la Comunicazione (ex art. 3) ed il Piano di Utilizzazione Agronomica (ex art. 4) devono compilare la tabella C1 con i dati relativi all'ultimo aggiornamento della comunicazione e del PUA.

CUAA Azienda	
n° prot. e data ultima validazione della comunicazione	
n° prot. e data ultima validazione del PUA	

TABELLA C2.1– CONSISTENZA POTENZIALE DELLE STRUTTURE DI ALLEVAMENTO

- Riportare le quote interne delle aree calpestabili dei locali di stabulazione, come indicate sugli elaborati grafici.
- Nella colonna “N°posti potenziali”, indicare il numero massimo di posti riferiti al tipo di animale e di ciclo svolto nella struttura. Ad esempio:
 - nel caso di allevamento di suini da ingrasso, deve essere indicato il numero di posti per i suini alla fine del ciclo sulla base della superficie di stabulazione prevista dalla normativa sul benessere animale;
 - nel caso di allevamento di avicoli, indicare il numero massimo di capi che corrisponde alla massima densità raggiunta durante il ciclo (nel caso di broiler 33, 39 o 42 kg pv/mq, nel caso di altri avicoli, la densità deve essere indicata dal gestore);
 - nel caso di scrofaie, indicare il numero di poste singole presenti in ciascuna struttura o il numero di posti in box in base alla superficie di stabulazione degli animali.

Capan- none / Re- parto	Lun- ghezza box (m)	Lar- ghezza box (m)	Area occu- pata da mangia- toie/truo- golo (m2)	Peso ad inizio ciclo (kg)	Peso a fine ciclo (kg)	Superficie Utile di Al- levamento (SUA) (m2) o n° posti	Superficie Utile di Stabula- zione (SUS) (m2/capo)	N° posti potenziali (SUA/SUS)	n. box	n. posti
TOTALE										

TABELLA C2.2– CONSISTENZA POTENZIALE MASSIMA AL LORDO DEL VUOTO SANITARIO E AL LORDO DEI CAPI IN INFERMERIA

Nel caso la produzione di effluenti sia determinata senza adottare i coefficienti delle tabelle dell'Allegato I del Regolamento n. 10R, occorre allegare una relazione tecnica sottoscritta da un professionista che illustri dettagliatamente:

- materiali e metodi utilizzati per la definizione dei valori aziendali relativi all'effluente zootecnico prodotto;
- risultati di studi e ricerche presenti nella letteratura scientifica atti a dimostrare l'affidabilità dei dati riscontrati e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- programma di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

Capannone / Reparto (1)	Categoria di capi allevati (2)	Tipo di stabula- zione	N° posti potenziali	Peso vivo medio per capo (kg)	Peso vivo massimo po- tenziale (t)	Coefficiente di produzione effluente non palabile (m3/t pv anno)	Effluente non palabile potenzial- mente pro- dotto (m3/anno)	Coefficiente di produzione ef- fluente pala- bile (m3/t pv anno)	Effluente pa- labile poten- zialmente prodotto (m3/anno)
TOTALI									

- (1) Identificare e numerare progressivamente - es. Cap.1, Cap.2, etc. - ogni struttura di allevamento. Tale numerazione dovrà avere il medesimo riferimento sulle tavole planimetriche.
- (2) Fare riferimento a quanto previsto dall'apposito applicativo on-line, nell'ambito dell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte, relativo agli adempimenti introdotti dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. (Regolamento regionale recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).

TABELLA C2.3– CONSISTENZA POTENZIALE MASSIMA AL NETTO DEL VUOTO SANITARIO E AL NETTO DEI CAPI IN INFERMERIA

- Riportare i dati caratteristici di ciascun tipo di ciclo di allevamento che s'intende svolgere. Specificare anche le strutture e i posti destinati a infermeria.

Capan- none /Re- parto (1)	Categoria di capi allevati (2)	Tipo di stabula- zione (2)	N° capi (4)	N° capi ac- casabili (5)	Peso vivo medio per capo (kg) (2)	Peso vivo media- mente presente nell'anno (t)	Effluente non pala- bile pro- dotto (m3/anno) (2)	Azoto al campo nell'ef- fluente non pala- bile (kg/ t pv anno)	Azoto to- tale nell'ef- fluente non pala- bile (kg/anno) (2)	Effluente palabile prodotto (m3/anno) (2)	Azoto al campo nell'ef- fluente pa- labile (kg/ t pv anno)	Azoto to- tale nell'ef- fluente palabile (kg/anno) (2)
TOTALI												

- (1) Identificare e numerare progressivamente - es. Cap.1, Cap.1 etc. - ogni struttura di allevamento. Tale numerazione dovrà avere il medesimo riferimento sulle tavole planimetriche.
- (2) Fare riferimento a quanto previsto dall'apposito applicativo on-line, nell'ambito dell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte, relativo agli adempimenti introdotti dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. (Regolamento regionale recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).
- (4) Nel caso d'infermeria interna al capannone, per ogni ricovero indicare i posti destinati all'infermeria.
- (5) Nella colonna animali accasati indicare il numero di animali accasati a inizio ciclo per compensare le perdite dovute alle mortalità fisiologica del ciclo di allevamento (solo per cicli di accrescimento/ingrasso). Nel caso di scrofaie, in questa colonna possono essere indicati il numero di animali effettivamente presenti se diverso dal numero di posti disponibili.

TABELLA C3– DEROGA DELLA DENSITÀ MASSIMA PER I POLLI DA CARNE

Nel caso di allevamento di polli da carne, specificare se è stata presentata la richiesta all'ASL per una densità di allevamento superiore a 33 kg/mq prevista dall'art. 3, c.3 e c. 5 del d.lgs. 181/2010

Adesione	SI/NO
Art. 3 c. 3 (deroga a 39 kg pv/mq)	
Art.3 c. 5 (deroga a 42 kg pv/mq)	

TABELLA C4– TRATTAMENTO EFFLUENTI ZOOTEKNICI

Descrivere il trattamento a cui sono sotto sottoposti gli effluenti zootecnici: es digestione anaerobica, compostaggio, essiccazione, separazione solido/liquido, miscelazione/omogeneizzazione (indicare la frequenza)

Allegare la documentazione tecnica a supporto dei sistemi di trattamento, qualora differiscano dalle tecniche descritte dal Regolamento 10R.

TRATTAMENTO EFFLUENTI ZOOTEKNICI

Tipo di effluente	Descrizione del trattamento	Quantità iniziali sottoposte a trattamento				Quantità risultanti dal trattamento			
		Liquame		Letame					
		Volume (m³)	Azoto (kg)	Volume (m³)	Azoto (kg)	Volume (m³)	Azoto al campo (kg)	Volume (m³)	Azoto al campo (kg)

TABELLE C5– STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTEKNICI PALABILI E NON PALABILI

- Per la compilazione delle tabelle C.4 è necessario fare riferimento ai parametri ed ai coefficienti di calcolo indicati nel Regolamento 10R/2007. S'intende:
 - per "tipo effluente zootecnico palabile": il letame o la lettiera esausta;
 - per "Superfici per lettiera permanente", la definizione di cui all'art.10 c. 7 let. a e b del regolamento 10R:
 - a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate
 - b) le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie";
 - per "struttura di stoccaggio di effluente zootecnico palabile": es platea, cumulo in campo;
 - per "tipo effluente zootecnico non palabile": liquame, pollina;
 - per "struttura di stoccaggio di effluente zootecnico non palabile": es. vasca circolare esterna a pareti verticali (interrata o fuori terra).

PRODUZIONE EFFLUENTI ZOOTEKNICI NON PALABILI

A	B	C	D	E	F	G	H	I
TOTALE effluente non palabile potenzialmente prodotto (m ³ /anno) ⁽¹⁾	TOTALE effluente non palabile prodotto (m ³ /anno) ⁽¹⁾	Liquame con solidi separati meccanicamente (m ³ /anno)	Acque meteoriche e confluenti (m ³ /anno) ⁽¹⁾	Altre acque di lavaggio di strutture, impianti, attrezzature zootecniche (m ³ /anno) ⁽²⁾	Liquame trattato con digestore anaerobico (m ³ /anno)	Liquame trattato con depuratore aerobico (m ³ /anno)	Liquame ossigenato (m ³ /anno)	Liquame totale da gestire (m ³ /anno) Specificare provenienza: + ... + ...

⁽¹⁾ Fare riferimento a quanto previsto dall'apposito applicativo *on-line*, nell'ambito dell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte, relativo agli adempimenti introdotti dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.

⁽²⁾ I dati caricati nell'apposito applicativo *on-line*, nell'ambito dell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte (adempimenti Regolamento 10/R/07) tengono conto di determinate acque di lavaggio di strutture, impianti ed attrezzature zootecniche. Tenere presente, inoltre le **esclusioni stabilite dalle norme** (esclusione delle acque di lavaggio delle trattrici agricole, esclusioni di cui all'art. 16 del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., etc.)

CONTENITORI EFFLUENTI ZOOTECNICI NON PALABILI

N° vasca/ lagone	Caratteris tiche costruttiv e	Dimensioni				Anno di costruzio ne o ultimo collaudo	Sistema di misura del livello (descriv e)	Presenza recinzion e (si/no)	Presenza fosso di guardia (si/no)	Presenza alberatura o arredo ambiental e (descriv e)	Sistemi di contenim ento delle emissioni (descriv e)
		Profondità (M)	Superficie impluvio* (M2)	Volume utile (m3)	Rapporto superficie /volume _ BAT 16 (m2/m3)						
TOTALE											

*riportare nelle planimetrie la pianta e la sezione quotate dei contenitori di stoccaggio.

STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI NON PALABILI

Necessità di stoccaggio per 180 giorni (m3)	Disponibilità di stoccaggio (m3)

PRODUZIONE E STOCCAGGIO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI (ED, EVENTUALMENTE, ALTRI MATERIALI) PALABILI

Tipo di materiale palabile (2)	Effluente palabile potenzialmente prodotto (m3/anno) (3)	Effluente palabile prodotto (m3/anno) (3)	Modalità di asporto dalle stalle

TOTALE			

(2) Lettieria avicola / Pollina essicata / Lettieria suinicola / Solido separato / Fanghi di depurazione / Altro

(3) Fare riferimento a quanto previsto dall'apposito applicativo on-line, nell'ambito dell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte, relativo agli adempimenti introdotti dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.

CONTENITORI EFFLUENTI ZOOTEKNICI (ED, EVENTUALMENTE, ALTRI MATERIALI) PALABILI

N° conci maia	Caratteristiche costruttive		Dimensioni*					Anno di costruzione o ultimo collaudo	Pozzetto colaticcio				Presenz a fosso di guardia (Si/No)	Presenza alberatura o arredo ambientale (descrivere)
	Materi ale	Copert ura	Lungh. (m)	Largh. (m)	Superf. utile (m2)	Altezza cordolo (m)	Volum e Utile (m3)		Lungh (m)	Largh. (m)	Prof. (m)	Volume (m3)		
TOTALE														

*riportare nelle planimetrie la pianta e la sezione quotate dei contenitori di stoccaggio.

STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTEKNICI (ED, EVENTUALMENTE, ALTRI MATERIALI) PALABILI

Necessità di stoccaggio per 90 giorni (m3)	Disponibilità di stoccaggio (m3)

TABELLE C6 – DESTINAZIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI

DESTINAZIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI

Tipo di effluente zootecnico (4)	Destinazione effluente (utilizzo agronomico / scarico / cessione / smaltimento / altro)	Rif. Contenitori di stoccaggio	Rif. Punti di scarico	Note (eventuali)

⁽⁴⁾ Lettieria avicola / Pollina essiccata / Lettieria suinicola / Liquami / Solido separato / Liquami trattati

TABELLE C7– CESSIONI/ACQUISIZIONI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Riportare nella tabella le quantità di effluenti cedute o acquisite da terzi. Specificare se lo stoccaggio di tali effluenti avviene presso l'installazione o presso il soggetto terzo

Cessione(C)/ Acquisizione (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Quantità ceduta o acquisita (m3 o t)	Cessione/Acquisizione dell'effluente zootecnico		Stoccaggio presso terzi (SI / NO)
			<u>Azienda Agricola:</u> Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione	<u>Privato:</u> Nominativo e Codice Fiscale	

TABELLE C8– TERRENI SPANDIMENTO EFFLUENTI ZOOTECNICI

Per la dose massima di azoto al campo da effluente zootecnico fare riferimento a quanto indicato agli artt. 14 e 26 del Regolamento 10/R.

TERRENI	dose massima di azoto al campo da effluente zootecnico (kg/ha)	superficie (ha)	% sul totale
In conduzione (proprietà)	170		
	340		
In conduzione (altre forme e affitto)	170		
	340		
Acquisiti in asservimento	170		
	340		
Ceduti in asservimento a terzi	170		
	340		
Utile ai fini dello spandimento (aziendali + acquisiti - ceduti)	170		
	340		

TABELLA C8.1– IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI TERRENI DESTINATI A SPANDIMENTO

- Indicare solo i terreni non in fascicolo.
- La “superficie agronomica” è la superficie della particella al netto delle tare dell’appezzamento, cioè la superficie realmente coltivabile.

Comune	Particella	Foglio	Sez	Provincia	Distanza dal centro azien- dale (km)	Superficie catastale (ha)	Superficie agronomica (ha)	Titolo d’uso (proprietà, af- fitto)	Titolo d’uso (es. asservi- mento)

TABELLA C9 – VALUTAZIONE DELL'AZOTO DI ORIGINE ZOOTECNICA DISPONIBILE AL CAMPO - CARICO AZOTATO

	Quantità (kg)
Azoto totale disponibile al campo (prodotto + acquisito – ceduto)	
Azoto distribuito sui terreni in zona vulnerabile ai nitrati	
Azoto distribuito sui terreni NON in zona vulnerabile ai nitrati	
Ricettività totale	

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare lo schema del flusso produttivo e la relazione di descrizione delle varie fasi e attività svolte presso l'installazione seguendo le indicazioni delle note precedenti

Nome Allegato	Descrizione

NOTE

- Le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques) adottate dalla Commissione europea sono i documenti che contengono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD), la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di consumo, di emissione e il monitoraggio associato alle MTD e le pertinenti misure di bonifica del sito. Tali documenti sono soggetti a periodiche revisioni legate anche all'evoluzione tecnica.
- Per le attività di allevamento categoria 6.6, le Conclusioni sulle BAT (o BAT Conclusions) sono state adottate dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 del 15 febbraio 2017.
- Con il termine BAT-Ael ci si riferisce ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, definiti in condizioni di normale esercizio ed espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche. Con il termine BAT-Aelp ci si riferisce ai livelli di rendimento (performance) associati alle BAT, indicati nei documenti Bref e nelle Conclusioni sulle BAT.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Compilare la scheda nel caso di revisione dei Bref e di adozione delle Conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea.
- Aggiornare le informazioni nel caso di modifica delle tecniche utilizzate.
- Aggiornare le informazioni relative ai livelli emissivi e di efficienza raggiunti e al piano di monitoraggio

TABELLE D2 – INDIVIDUAZIONE DELLE BAT APPLICABILI ALL'ATTIVITÀ IPPC

- Nelle seguenti tabelle sono elencate le tecniche riportate nelle BAT Conclusions, richiamate in base al riferimento numerico. Deve essere indicato quali tecniche sono applicate tra quelle pertinenti il tipo di allevamento svolto
- Ciascuna BAT comprende normalmente più tecniche. Le BAT Conclusions richiedono in alcuni casi l'adozione di tutte le tecniche, in altri casi è possibile adottare una sola tecnica o una combinazione di tecniche tra quelle descritte.
- Nella colonna "Modalità di applicazione" deve essere descritto come è attuata la tecnica nell'allevamento. Se la tecnica non è applicata, riportare le motivazioni o la tecnica alternativa utilizzata.

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE - BAT 1**Modalità di applicazione**

Il sistema di gestione ambientale deve essere descritto in una relazione, da allegare alla domanda, che illustri le modalità di attuazione di tutti i punti elencati nella BAT 1, in maniera coerente e adeguata alla complessità dell'organizzazione aziendale.

BUONA GESTIONE - BAT 2 (richiesta adozione di tutte le tecniche indicate)			
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione
2.a	Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività.	SI/NO	
2.b	Istruire e formare il personale.		
2.c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici.		
2.d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature.		
2.e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.		

GESTIONE ALIMENTARE - BAT 3, BAT 4 (richiesta adozione di tutte le tecniche indicate)			
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione
3.a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.		
3.b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.		
3.c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.		
3.d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.		
4.a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.		
4.b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).		
4.c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.		

BAT 5 USO EFFICIENTE DELL'ACQUA (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione
5.a	Registrazione del consumo idrico.		
5.b	Individuazione e riparazione delle perdite.		
5.c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.		

5.d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (<i>ad libitum</i>).		
5.e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.		
5.f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.		

BAT 6 EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione
6.a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.		
6.b	Minimizzare l'uso di acqua.		
6.c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.		
BAT 7 (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)			
7.a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.		
7.b	Trattare le acque reflue.		
7.c	Spandimento agronomico, per esempio, con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.		

BAT 8 USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione
8.a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.		
8.b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.		
8.c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.		
8.d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.		
8.e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.		
8.f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore.		
8.g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).		
8.h	Applicare la ventilazione naturale.		

BAT 9 EMISSIONI SONORE (applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso recettori sensibili è probabile o comprovato)			
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione
9	Prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.		
BAT 10 (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)			
10.a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/ azienda agricola e i recettori sensibili.		
10.b	Ubicazione delle attrezzature.		
10.c	Misure operative.		
10.d	Apparecchiature a bassa rumorosità.		
10.e	Apparecchiature per il controllo del rumore.		
10.f	Procedure antirumore.		

BAT 11 EMISSIONI DI POLVERI - (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)			
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione
11.a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione.		
11.b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici.		
11.c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria.		

EMISSIONI DI ODORI			
BAT 12 (applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso recettori sensibili è probabile o comprovato)			
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione
12	Prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola.		
BAT 13 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
13.a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/ impianto e i recettori sensibili.		
13.b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: • Mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti; • Ridurre le superfici di emissione degli effluenti di allevamento; • Rimuovere frequentemente gli effluenti; • Ridurre la temperatura dell'effluente; • Diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti;		

	Mantenere la lettiera asciutta.		
13.c	Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico.		
13.d	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi.		
13.e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione: - Coprire il liquame o l'effluente solido; - Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento; - Minimizzare il rimescolamento del liquame.		
13.f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico: - Digestione aerobica; - Compostaggio; - Digestione anaerobica.		
13.g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione: - Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame; - Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.		

EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO			
BAT 14 (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)			
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione aziendale
14.a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.		
14.b	Coprire i cumuli di effluente solido.		
14.c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.		
BAT 15 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
15.a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.		
15.b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.		
15.c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.		
15.d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.		
15.e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.		

EMISSIONI DA STOCCAGGIO DI LIQUAME			
BAT 16 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione
16.a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame.		
16.b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.		
16.c	Acidificazione del liquame.		
BAT 17 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
17.a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.		
17.B	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante.		
BAT 18 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
18.a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.		
18.b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.		
18.c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame.		

18.d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili, per esempio, rivestite di argilla o plastica.		
18.e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.		
18.f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.		

BAT 19 TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI - (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)			
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione
19.a	Separazione meccanica del liquame.		
19.b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.		
19.c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.		
19.d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.		
19.e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.		
19.f	Compostaggio dell'effluente solido.		

BAT 20 SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione aziendale
20.a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso.		
20.b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento.		
20.c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso.		
20.d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.		
20.e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.		
20.f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.		
20.g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.		

20.h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato.		
BAT 21 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
21.a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione.		
21.b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione.		
21.c	Iniezione superficiale (solchi aperti).		
21.d	Iniezione profonda (solchi chiusi).		
21.e	Acidificazione del liquame.		
BAT 22			
	Descrizione		Modalità di applicazione aziendale
			Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti e l'incorporazione nel suolo
22	Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento, incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile.		

BAT 23 EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO –				
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione (fornire indicazioni sulla tecnica di calcolo/stima)	Emissione complessiva in aria (t/anno)
23.stima	stima della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.			
23.calcolo	calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.			

BAT 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO –
Le modalità di applicazione e le tempistiche di eventuali adeguamenti del piano monitoraggio saranno stabiliti in autorizzazione in conformità alle BAT dalla numero 24 alla numero 29 delle BAT conclusions.

SOLO PER ALLEVAMENTO INTENSIVO SUINI

EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER SUINI - BAT30 (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)				
	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione aziendale	Emissioni di ammoniaca (kg NH₃/posto animale/anno)
30.a	Una delle seguenti tecniche, che applicano uno dei seguenti principi o una loro combinazione: • ridurre le superfici di emissione di ammoniaca; • aumentare la frequenza di rimozione del liquame (effluenti di allevamento) verso il deposito esterno di stoccaggio; • separazione dell'urina dalle feci; • mantenere la lettiera pulita e asciutta.			
30.b	Raffreddamento del liquame.			
30.c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).			
30.d	Acidificazione del liquame.			
30.e	Uso di sfere galleggianti nel canale degli effluenti di allevamento.			

SOLO PER ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME

BAT 31, BAT 32, BAT 33, BAT 34 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER POLLAME – (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)

	Descrizione	Applicata	Modalità di applicazione aziendale	Emissioni di ammoniaca (kg NH ₃ /posto animale/anno)
31.a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: – una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure – due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.			
31.b	In caso di gabbie non modificate: • Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento; • Nastro trasportatore o raschiatore; • Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi; • Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato; • Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere); • Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna.			
31.c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).			
32.a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco.			
32.b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna.			
32.c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco.			
32.d	Lettiera su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata.			
32.e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera.			
32.f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).			
33.a	Una delle seguenti tecniche con ventilazione naturale o forzata: • Aggiunta frequente di lettiera; • Rimozione frequente degli effluenti di allevamento.			

33.b	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).		
34.a	Ventilazione naturale o forzata con sistemi di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).		
34.b	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).		

TABELLA D3 – ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Specificare eventuali altri documenti presi a riferimento per la definizione delle BAT e dei livelli di emissione e di performance

N°	Nome documento

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare copia dei documenti, diversi dalle BRef e dalle linee guida nazionali, eventualmente presi in esame per valutare le tecniche adottate e i risultati ottenuti

Nome Allegato	Descrizione

NOTE

- Fornire la sintesi non tecnica richiesta dal comma 2 dell'art. 29-ter art. 29-ter del d.lgs. 152/06 delle informazioni delle lettere da a) a l) del comma 1 dello stesso articolo.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Aggiornare la sintesi non tecnica con le variazioni intervenute

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

Nome Allegato	Descrizione

NOTE

- Riportate nella tabella i dati relativi alle materie prime e ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo (con esclusione dei capi zootecnici e degli effluenti zootecnici già analizzati nella sezione C).

In caso di rinnovo / modifica

- Segnalare le materie prime sostituite e non più utilizzate e variazioni delle quantità utilizzate (facendo sempre riferimento alla potenzialità dell'installazione)

Tabella F1 – MATERIE IN INGRESSO

- Per la compilazione dei campi fare riferimento alle seguenti note:
 - Descrizione: indicare la tipologia delle materie utilizzate, accorpendo, ove possibile, prodotti con caratteristiche analoghe, in merito a utilizzo, stato fisico, pittogrammi di pericolo o comunque classificazione e indicazioni di pericolo.
 - Fase di utilizzo: indicare i riferimenti allo schema di ciclo produttivo presentato, oppure il nome o la descrizione dell'installazione o della fase
 - Area di stoccaggio: con riferimento alla planimetria dell'impianto, riportare la sigla di identificazione dell'area dove le materie sono stoccate
 - Modalità di stoccaggio: indicare il tipo di contenitore (serbatoi, recipienti mobili, stoccaggio materiale sfuso), se lo stoccaggio è al coperto o allo scoperto
 - Indicazione di pericolo: riportare l'indicazione di pericolo della sostanza/miscela (cfr. punto 16 scheda di sicurezza)
 - Composizione: riportare i dati indicati al punto 3 delle schede di sicurezza, qualora specificati
- Nel caso di riesame o modifica, riportare solo le materie prime e ausiliarie per che aggiornano la documentazione già presentata.

Anno di riferimento

N°	Descrizione materia prima o ausiliaria	Impianto /fase di utilizzo	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Classificazione	Codici H/Frasi di rischio	Composizione	Quantità annue utilizzate	
									quantità	u.m.
1										
2										
...										

TABELLA F2 – MATERIE NON PIÙ UTILIZZATE (DA COMPILARE NEL CASO DI RIESAME AIA)

- Riportare nella tabella le materie non più utilizzate nel ciclo produttivo rispetto alla situazione descritta nella precedente istanza. Indicare il nome/descrizione della materia con la stessa denominazione utilizzata nella precedente istanza. Nello spazio per le note, possono essere indicati i motivi per i quali la materia non è più in uso o è stata sostituita

Descrizione materia prima o ausiliaria non più utilizzata o della materia non più prodotta	Anno di ultimo utilizzo/produzione	Sostituto	Note

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare le schede di sicurezza dei prodotti commerciali per i quali non sia disponibile la composizione completa

Nome Allegato	Descrizione

NOTE

- I dati richiesti nella presente scheda hanno la funzione di fornire un quadro delle modalità di approvvigionamento e gestione dell'acqua nel complesso produttivo, fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente per acquisire o rinnovare la concessione demaniale all'uso di acque pubbliche

In caso di riesame / modifica

- Compilare la scheda nel caso di variazioni significative, in termini potenziali, dei consumi idrici o delle fonti di approvvigionamento

TABELLA G1 – PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

- Indicare, per ciascuna tipologia di approvvigionamento, il numero totale di punti di prelievo idrico

Acquedotti		Trincee drenanti	
Pozzi		Sorgenti	
Derivazioni d'acqua superficiali		Fontanili	

TABELLA G2 – PROSPETTO DEGLI UTILIZZI IDRICI

- Riportare nella tabella successiva il prospetto degli utilizzi idrici.
- Per la compilazione dei campi fare riferimento alle seguenti note.
 - Tipo di approvvigionamento: specificare se acquedotto, pozzo, derivazione superficiale, trincea drenante, sorgente o fontanile; nel caso di prelievi soggetti a concessione, riportare il numero di concessione rilasciato dall'Ente competente;
 - Impianto/fase di utilizzo: riferirsi all'ultimo aggiornamento dello schema del ciclo produttivo o, per utilizzi diversi dal processo produttivo, specificare tali usi (es. utilizzo igienico/sanitario, raffreddamento, pulizia dei locali, usi irrigui); quando possibile suddividere i dati per le singole fasi o tipo di utilizzo;
 - Monitoraggio: indicare se il punto di approvvigionamento è fornito di strumento di misura della portata prelevata, specificarne la tipologia e, laddove si ritenga necessario, proporre una tempistica di monitoraggio dei consumi.

Anno di riferimento				
Tipo di approvvigionamento	Impianto/fase/tipo di utilizzo	Portata Q (l/s)	Monitoraggio	Prelievo annuo [m³]

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Descrivere i sistemi di riciclo e di recupero dell'acqua, specificando modalità, volume/anno, volume/giorno, percentuale rispetto al quantitativo prelevato

- Allegare le planimetrie della rete idrica indicando la posizione dei punti di prelievo, dei punti di utilizzo e degli strumenti di misura e monitoraggio delle quantità utilizzate

Nome Allegato	Descrizione

NOTE

- Specificare la provenienza e le caratteristiche degli scarichi idrici dell'installazione. Alla scheda deve essere allegata la relazione relativa all'impianto di depurazione reflui (Scheda tecnica P) e la planimetria della rete fognaria interna.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Compilare la scheda nel caso di nuovi punti di scarico in progetto, dismissione di scarichi, variazioni significative delle quantità o della qualità dei reflui scaricati o variazione della provenienza o della destinazione dei reflui scaricati. Fare riferimento alle variazioni rispetto all'ultima situazione autorizzata.

TABELLA H1.1 – DESCRIZIONE DEI PUNTI DI SCARICO DEI REFLUI

- Per i campi, fare riferimento alle seguenti note.
 - Scarico parziale, scarico finale: per scarico parziale si intende l'immissione di acque reflue provenienti da una specifica fase o impianto produttivo o da attività connesse (scarichi domestici da uffici, mense), all'interno del sistema di canalizzazione che confluisce insieme ad altri scarichi parziali nello scarico finale nel recettore esterno al complesso (fognatura pubblica, corpo idrico, suolo). Occorre identificare lo scarico parziale e lo scarico finale mediante una sigla o una numerazione progressiva.
 - Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza: indicare il riferimento all'ultimo aggiornamento dello schema di flusso, oppure il reparto e la tipologia di reflui (es. acque di raffreddamento reparto officine, scarichi domestici da servizi igienici)
 - Modalità di scarico: indicare se lo scarico è continuo, saltuario, periodico, e l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).
 - Recettore finale: indicare se fognatura (F), acque superficiali (A), suolo o strati superficiali del sottosuolo (S).
 - Metodo di valutazione: specificare se il dato è stato misurato (M), stimato (S) oppure calcolato (C), secondo quanto proposto dal D.M. 23/11/01.
 - Sistemi di depurazione: indicare i riferimenti specifici alla relazione tecnica sugli impianti di abbattimento delle emissioni

Anno di riferimento								
Scarico finale	Scarico parziale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore finale (F-A-S)	Portata media		Metodo di valutazione delle portate (M-C-S)	Sistemi di depurazione
					m³/giorno	m³/anno		

TABELLA H1.2 - PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE

- La scheda deve essere sempre compilata nel caso siano presenti presso il sito produttivo le sostanze indicate ai punti successivi.
- Riportare le sostanze pericolose della tab. 3/A e della tab. 5 dell'allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e della tab. 1/A e della tab. 1/B dell'allegato I alla parte III del D. Lgs. 152/2006 di cui sia accertata la presenza allo scarico in quantità o concentrazione superiore ai limiti di rilevanza.
- La presenza o l'assenza della sostanza nello scarico deve essere sempre verificata con analisi laddove la sostanza sia prodotta, trasformata o utilizzata nello stabilimento.
- Le sostanze pericolose non derivanti dall'attività produttiva dell'installazione devono essere riportate qualora, sulla base delle conoscenze attuali, ne risulti accertata la presenza allo scarico.
- Per il punto di scarico, fare riferimento alla denominazione utilizzata in istanza o in autorizzazione
- Per le concentrazioni e le quantità di sostanze scaricate, nel caso sia disponibile un unico dato, riportarlo nella colonna dei valori massimi

N° CAS	Sostanza	Presenza nell'attività produttiva			Presenza nello scarico		Concentrazioni e quantità scaricata della sostanza				
		Produzione (kg/anno)	Trasformazione (kg/anno)	Utilizzo (kg/anno)	SI/NO	Punto di scarico	Minimo		Massimo		Totale anno
							Quantità (kg/giorno)	Conc. (mg/l)	Quantità (kg/giorno)	Conc. (mg/l)	Quantità (kg/anno)

TABELLA H1.3 – MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI

- Riportare i parametri misurati allo scarico (parziale o finale) – fare riferimento anche al monitoraggio associato alle singole tecniche descritti nelle Conclusioni sulle BAT e nei BRefs
- Nel campo modalità di misura, indicare se la misura avviene in continuo o discontinuo e specificare la tipologia di strumentazione utilizzata.

Punto di misura	Parametri monitorati	Modalità di misura	Frequenza di monitoraggio

TABELLA H1.4 – INFORMAZIONI SUL RECETTORE DELLO SCARICO FINALE

- Per i campi fare riferimento alle seguenti indicazioni
 - Nel caso di corpo idrico superficiale dovrà essere indicata la denominazione dello stesso.
 - Nel caso di scarico di reflui domestici su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo dovrà essere indicato: se nel raggio di 200 m dal punto di scarico su suolo vi sono condotte, serbatoi o altra opera destinata al servizio potabile pubblico e nel caso di scarico prodotto da agglomerati con più di 50 abitanti equivalenti dovrà essere presentata una relazione tecnica che valuti il grado di vulnerabilità dell'acquifero.
 - La definizione delle sponde deve essere effettuata ponendosi con le spalle a monte rispetto al flusso del corpo idrico naturale (sponda versante idrografico)
 - Se il periodo con portata nulla è maggiore di 120 giorni/anno deve essere allegata una relazione tecnica contenente la valutazione della vulnerabilità dell'acquifero.

Tipo di recettore		torrente, fiume, lago, canale artificiale, fognatura pubblica, su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
Nome del corpo idrico		
Sponda ricevente lo scarico ^(destra/sinistra)		nel caso di scarico in fiume o canale
Stima della portata del fiume o del canale (m³/s)	minima	
	media	nel caso di canale artificiale, indicare la portata di esercizio
	massima	
Periodo con portata nulla (g/a)		nel caso di corpi idrici
Superficie di specchio libero corrispondente al massimo invaso (km²)		nel caso di scarico in lago
Volume dell'invaso (m³)		nel caso di scarico in lago
Concessionario / gestore		nel caso di canali o laghi artificiali o gestore del servizio idrico integrato nel caso di scarico in fognatura pubblica
Solo in caso di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo		
Distanza dal più vicino corpo idrico (m)		
Esiste la possibilità di convogliare i reflui in corpo idrico		SI / NO (motivare l'impossibilità di convogliamento)
È presente una rete fognaria pubblica a meno di metri 100		NO / SI (motivare l'impossibilità di allacciamento)
Nel raggio di 50 metri dal punto di scarico in suolo vi sono condotte, serbatoi o altre opere destinate al servizio potabile privato (pozzi)		SI / NO (specificare)
Nel raggio di 200 metri vi sono pozzi di acqua potabile ad uso pubblico o al servizio di industrie alimentari:		SI / NO

Nel caso di scarico in strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo assorbente (P.A.) indicare:	
dimensione del pozzo assorbente (m)	<i>diametro (m), altezza (m)</i>
differenza di quota tra fondo del P.A. ed il max livello della falda acquifera (m)	
superficie della parete perimetrale (m²)	
caratteristiche del terreno	
Nel caso di scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante condotta disperdente indicare:	
sviluppo della condotta disperdente (m)	
area di terreno interessato (m²)	
differenza di quota tra fondo della condotta ed il max livello della falda acquifera (m)	
caratteristiche del terreno	

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Descrizione del sistema di depurazione dei reflui (scheda tecnica P)
- Allegare la planimetria della rete fognaria interna, indicando il punto di provenienza del reflu, i sistemi di depurazione, il punto di scarico parziale e quello finale, i pozzetti fiscali per il campionamento, la posizione degli strumenti di misura e monitoraggio delle portate, dei volumi, delle caratteristiche dei reflui scaricati. Evidenziare in modo differente le reti fognarie afferenti ai diversi punti di scarico parziale e/o finale.
- Nel caso di scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, indicare sulla planimetria le opere destinate al servizio potabile pubblico presenti nelle vicinanze e allegare la relazione tecnica sul grado di vulnerabilità dell'acquifero nel caso di scarichi domestici con più di 50 abitanti equivalenti.

Nome Allegato	Descrizione

NOTE

La scheda deve essere compilata ai sensi del Regolamento 1/R/2006.

In caso di riesame / modifica

Segnalare le modifiche sia sulle caratteristiche delle superfici scolanti, sia della gestione delle superfici e delle acque meteoriche e di lavaggio disciplinate dal Regolamento 1/R/2006.

TABELLA H2.1 – SUPERFICI SCOLANTI

- Si intendono come superfici scolanti, come definite nel Regolamento 1/R/2006 della Regione Piemonte, l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

	SI/NO
Sono presenti nell'area del complesso superfici scolanti?	
Sono presenti superfici scoperte sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi è rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio	

TABELLA H2.2 – SCARICHI DI ACQUE METEORICHE E DI LAVAGGIO PROVENIENTI DALLE SUPERFICI SCOLANTI

- Descrivere le caratteristiche delle superfici scolanti e delle acque da queste provenienti, e riportare le modalità di gestione e trattamento.
- Nella descrizione delle modalità di raccolta delle acque, si chiede in particolare di specificare se è prevista la raccolta solo di una quota delle acque meteoriche (es. i primi 5 mm delle acque meteoriche), se sono raccolte tutte le acque o più in generale i criteri con i quali le acque sono raccolte. Indicare inoltre la portata massima delle acque raccolte da ciascuna area (m³/h)

Provenienza (descrivere la superficie di provenienza)	Superficie relativa (m ²)	Recettore (fognatura, corpo idrico...)	Inquinanti potenzialmente dilavati	Modalità di raccolta, trattamento o di smaltimento

TABELLA H2.3 – SCARICHI DI ACQUE METEORICHE NON POTENZIALMENTE INQUINATE

- In tale categoria sono comprese le acque provenienti dalle superfici scoperte diverse dalle superfici scolanti.
- Indicare inoltre il recettore della quota di acque meteoriche (es. oltre i primi 5mm) che non sono raccolte al fine del trattamento o smaltimento

Provenienza (descrivere la superficie di provenienza)	Superficie relativa (m ²)	Recettore

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare il disciplinare di prevenzione e di gestione con le informazioni previste dal regolamento regionale 1/R/2006
- Allegare la planimetria con evidenziate le superfici scolanti, i materiali stoccati, la rete di raccolta delle acque di dilavamento e di lavaggio.
- Allegare la relazione sui sistemi di trattamento delle acque meteoriche o di lavaggio inquinate (scheda tecnica P)

Nome Allegato	Descrizione

NOTE

- Riportare le tipologie di rifiuti derivanti dall'attività produttiva, le quantità prodotte, le modalità e le quantità stoccate in installazione; le caratteristiche delle aree destinate allo stoccaggio
- Nel caso presso l'installazione siano svolte attività di recupero e/o smaltimento rifiuti o attività di raccolta e/o eliminazione di oli usati, dovranno essere compilate le schede specifiche pertinenti alle attività svolte.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Segnalare nuove tipologie di rifiuti, variazioni significative delle quantità, modifiche dei sistemi di stoccaggio; variazioni significative delle quantità stoccate in installazione; modifiche delle aree destinate allo stoccaggio

TABELLA I.1 – RIFIUTI DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ PRODUTTIVA

- Evidenziare anche i rifiuti non più prodotti (indicando zero nella quantità prodotta).
- Per i campi fare riferimento alle seguenti indicazioni.
 - Codice CER: i rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco
 - Descrizione: riportare la tipologia del rifiuto con riferimento alle caratteristiche e al processo da cui deriva
 - Impianti, fasi di provenienza: indicare il riferimento all'ultimo aggiornamento dello schema di flusso, o la descrizione dell'attività dalla quale si originano i rifiuti.
 - Stato fisico: specificare se si tratta di un rifiuto solido, di un liquido (nel caso di fanghi, specificare se palabili o non palabili)
 - Area di stoccaggio: indicare la sigla dell'area di stoccaggio pertinente indicato nella planimetria
 - Modalità di stoccaggio: specificare se lo stoccaggio avviene in contenitori (fusti, big-bag, cassoni, cisterne) o come rifiuti sfusi
 - Destinazione dei rifiuti: fare riferimento alle sigle degli allegati B e C parte IV del D.Lgs. 152/2006: recupero (R1, R2, ...), smaltimento (D1, D2...)

Anno di riferimento							
Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti / fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta (kg)	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione

TABELLA I.2 – DESCRIZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO RIFIUTI

- Riportare per ciascuna delle aree di stoccaggio individuate nella tabella precedente, il volume complessivo di rifiuti che possono essere stoccati, distinti tra rifiuti non pericolosi e pericolosi, e una breve descrizione delle sue caratteristiche. Possono essere eventualmente raggruppate le aree di stoccaggio con caratteristiche simili
- Per i campi fare riferimento alle seguenti indicazioni.
 - Altezza: indicare l'altezza media es. nel caso di rifiuti disposti in cumuli
 - Tipo di pavimentazione: non pavimenta (stoccaggio su suolo), cementata, piastrellata
 - Dispositivi di prevenzione: descrivere i sistemi per il contenimento o la raccolta di possibili versamenti di liquidi o emissioni in atmosfera

Sigla area di stoccaggio	Volume complessivo (m ³)		Caratteristiche principali dell'area				
	rifiuti non pericolosi	rifiuti pericolosi	superficie (m ²)	altezza (m)	tipo di pavimentazione	coperta/scoperta	Dispositivi di prevenzione

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA ED EVENTUALI COMMENTI

- Allegare la planimetria delle aree gestione rifiuti - posizione serbatoi o recipienti mobili di stoccaggio materie prime

Nome Allegato	Descrizione

TABELLA L1.1 – EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE

Punto di emissione numero (⁴) (All. 3A)	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa [kg/h]			

⁽⁴⁾ Identificare e numerare progressivamente - es. E1, E2, E3 ecc. - ognuno dei punti di emissione in atmosfera del complesso produttivo. Tale numerazione dovrà avere il medesimo riferimento sulle tavole planimetriche (Allegato 3A).

TABELLA L1.2 – EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE - PRODUZIONE DI INQUINANTI ATMOSFERICI: EMISSIONI COMPLESSIVE ANNUALI - SITUAZIONE OGGETTO D'ISTANZA

Inquinante	Metodo applicato per il calcolo ⁽³⁾	Peso vivo medio annuo (t)	Emissioni in fase di STABULAZIONE (t/a)	Emissioni in fase di STOCCAGGIO (t/a)	Emissioni in fase di TRATTAMENTO (t/a)	Emissioni in fase di SPANDIMENTO (t/a)	Emissioni TOTALI (t/a)	Riduzione rispetto sistemi di riferimento (%)
Ammoniaca								
Metano								
Polveri (Si/No)								
CO ₂								
NO _x								

La metodologia da adottare per l'imputazione dei dati nell'applicativo BAT-Tool Plus è stata definita da Linee Guida regionali disponibili al seguente link: [XXXX](#)

TABELLA L1.3 – EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE - PRODUZIONE DI INQUINANTI ATMOSFERICI: EMISSIONI COMPLESSIVE ANNUALI – QUADRO EMISSIVO

FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINAMENTO	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1..				

Nome Allegato	Descrizione

NOTE

- Compilare i campi seguendo lo schema guida. Quando necessario, riportare nel campo il riferimento all'allegato con la documentazione richiesta

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Compilare la scheda in caso di variazioni delle emissioni di rumore anche a seguito della realizzazione di interventi di risanamento; svolgimento di nuovi controlli sul livello di rumorosità; passaggio dell'attività a ciclo continuo; modifica del piano di zonizzazione acustica o del piano di risanamento del Comune
- In caso siano previste modifiche dell'impianto che possano comportare variazioni del clima acustico, allegare la relazione di valutazione preliminare di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri definiti dalla DGR 2/2/2004 n. 9-11616

TABELLA N1 – SCHEDA RIEPILOGATIVA

Attività a ciclo continuo (a norma del D.M.A. 11 dicembre 1996)	<i>SI / NO</i>
<i>Se sì</i>	
Per quale delle definizioni riportate dall'articolo 2 del D.M.A. 11 dicembre 1996?	<i>a / b / entrambe</i>
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della L.R. 52/2000, il Comune ha approvato la Classificazione Acustica definitiva?	<i>SI / NO</i>
<i>Se sì</i>	
Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 52/2000 è già stata verificata la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limiti stabiliti?	<i>SI / NO</i>
<i>Se sì</i>	
Con quali risultati?	<i>Rispetto dei limiti / non rispetto dei limiti</i>
In caso di non rispetto dei limiti l'azienda ha già provveduto ad adeguarsi	<i>SI / NO</i>
<i>Se sì</i>	
Attraverso quali provvedimenti? (Allegare la documentazione necessaria)	
<i>Se no</i>	
È già stato predisposto un Piano di Risanamento Aziendale?	<i>SI / NO</i>
Se sì allegare la documentazione, o fare riferimento a documentazione già inviata	
È stato predisposto o realizzato (specificare) un Piano di Risanamento Acustico del Comune?	<i>SI / NO</i>
Se sì allegare una relazione di descrizione sul modo in cui è stata coinvolta l'azienda, anche attraverso documentazione allegata.	
Al momento della realizzazione dell'impianto, o sua modifica o potenziamento è stata predisposta documentazione previsionale di impatto acustico?	<i>SI / NO</i>

Se si allegare la documentazione, o fare riferimento a documentazione già inviata						
Sono stati realizzati nel corso degli anni rilievi fonometrici in relazione all'ambiente esterno e per qualsiasi ragione?				SI / NO		
Se si allegare la documentazione						
L'azienda ha realizzato interventi di risanamento ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. 1 marzo 1991, o per qualsiasi altra motivazione				SI / NO / specificare		
Se si descrivere gli interventi realizzati						
Con riferimento agli impianti ed apparecchiature utilizzate dall'azienda esistono "migliori tecnologie disponibili" per il contenimento delle emissioni acustiche?				Descrivere le "migliori tecnologie" utilizzate o in progetto		
Classe di appartenenza del complesso (l'indicazione della classe acustica deve tenere conto della zonizzazione acustica approvata dal Comune ove è localizzato il Complesso: Classe I, Classe II, Classe III, Classe IV, Classe V, Classe VI)						
Classe acustica dei siti confinanti						
Sono presenti salti di Classe tra l'area del complesso e quelle immediatamente limitrofe?				SI / NO		
Se sui siti confinanti sono presenti ricettori potenzialmente disturbati, e se i dati richiesti non sono presenti in altri allegati, fornire le seguenti caratteristiche dei ricettori. (Eventualmente fare riferimento ad un apposito allegato)						
Caratteristiche RICETTORI						
Tipologia	Distanza (m)	Altezza di gronda e/o numero di piani (m)	Classe acustica	Se dati disponibili		
				Livelli di rumore ambientale (giorno/notte)	Livelli di rumore residuo (giorno/notte)	Livelli differenziali (giorno/notte)

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Relazione di valutazione dell'impatto acustico
- Carta della zonizzazione acustica

Nome Allegato	Descrizione

NOTE

- Riportare i dati di produzione e di consumo di energia elettrica e termica
- In base ai dati di consumo energetico, si devono stimare le emissioni di gas serra dirette (dovute alla produzione di energia presso l'impianto) e indirette (dovute alla produzione dell'energia acquisita dall'esterno)

IN CASO DI RINNOVO / MODIFICA

- Compilare la scheda nel caso di variazione delle fonti energetiche utilizzate; introduzione o dismissione di impianti per la produzione di energia; variazioni significative della produzione e dei consumi di energia

TABELLA O1 – UNITÀ DI PRODUZIONE

- Nella presente tabella devono essere indicate le unità di produzione di energia termica e/o elettrica (es. caldaie, motori, turbine)
- Per i campi fare riferimento alle seguenti note
 - Codice dispositivo: indicare il codice identificativo e descrizione sintetica (es. caldaia C1, motore M1, turbina T1, ecc.)
 - Potenza termica di combustione: intesa quale potenza termica nominale al focolare

Anno di riferimento							
Descrizione del generatore di energia	Combustibile utilizzato	ENERGIA TERMICA			ENERGIA ELETTRICA		
		Potenza termica di combustione (kW)	Energia Prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (%)	Potenza elettrica nominale (kVA)	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (%)

TABELLA O2 – ENERGIA ACQUISITA DALL’ESTERNO

- Riportare i MWh termici e elettrici acquisiti dalla rete esterna al complesso
- Nel campo tipo di fornitura, indicare le seguenti informazioni.
 - Energia elettrica: tipo di fornitura, tensione di alimentazione e potenza impegnata
 - Energia termica: tipo e temperatura del fluido vettore, provenienza e la portata

Anno di riferimento		
	Quantità (MWh)	Tipo di fornitura
Energia elettrica		
Energia termica		

TABELLA O3 – UNITÀ DI CONSUMO

- La presente tabella ha l'obiettivo di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione dei consumi energetici associati a fasi specifiche del processo produttivo
- Distinguere quando possibile le singole unità di consumo, in particolare quelli maggiormente significativi, indicando per ogni voce il metodo di valutazione (Misurato / Calcolato / Stimato)

Anno di riferimento				
Fase o reparto produttivo	Energia termica consumata (MWh)	Metodo di valutazione (M / C / S)	Energia elettrica consumata (MWh)	Metodo di valutazione (M / C / S)

Fornire consumi totali e specifici sia di energia termica che di energia elettrica effettuando un confronto di questi ultimi con i livelli di consumo presenti nei documenti BREF/BATC.

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Fornire un breve bilancio energetico di sintesi, segnalando i processi produttivi maggiormente energivori e le tecniche adottate per ridurre i consumi

Nome Allegato	Descrizione

NOTE PER I SISTEMI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Descrivere i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, specificando: carico inquinante in ingresso e in uscita, efficienza di abbattimento, dimensionamento e condizioni operative, sistemi di regolazione e controllo, tempistiche di manutenzione / sostituzione dei reagenti

NOTE PER I SISTEMI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

- Descrivere i sistemi di depurazione delle acque reflue, specificando la potenzialità dell'impianto di trattamento, la portata e il carico inquinante mediamente trattati (m^3/h , kg/d), le quantità di reagenti impiegati, i tempi di reazione e i tempi di rigenerazione/sostituzione di filtri, resine e colonne di adsorbimento. Riportare i parametri utilizzati per il dimensionamento delle varie componenti dell'impianto di trattamento.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Descrivere le modifiche sui sistemi di abbattimento delle emissioni in aria e in acqua, le variazioni della qualità o quantità dei flussi trattati; variazione nei reagenti utilizzati

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Allegare lo schema impiantistico del sistema di depurazione e la planimetria con indicati i diversi componenti dell'impianto (vasche, reattori, filtri, strumentazione per il monitoraggio e la regolazione del processo di abbattimento)

Nome Allegato	Descrizione

INFORMAZIONI SULLO STATO DI QUALITÀ SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

NOTE

- La relazione di riferimento con le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee deve essere presentata ai sensi dell'art. 29-sexies c. 9-quinquies, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione.
- Per determinare se è necessaria la presentazione della relazione di riferimento e per l'elaborazione di tale relazione si devono seguire le indicazioni delle linee guida europee pubblicate il 06/05/2014 sulla G.U.C.E. n. C 136.
- La valutazione della possibilità di inquinamento locale deve essere svolta seguendo le fasi 1, 2 e 3 delle linee guida europee, applicate a tutta l'installazione e a tutte le attività svolte e le sostanze pericolose presenti presso il sito.
- Qualora dall'esito delle fasi 1, 2 e 3 risulti la possibilità di inquinamento locale, deve essere elaborata la relazione di riferimento come descritto nelle fasi 4, 5, 6, 7 e 8 delle linee guida europee.

IN CASO DI RIESAME / MODIFICA

- Nel caso di variazioni che comportano l'introduzione di sostanze pericolose pertinenti o delle quantità di quelle presenti o, ancora, delle modalità di gestione delle stesse, occorre aggiornare la relazione di riferimento o presentare una nuova verifica preliminare sulla non necessità di presentare la relazione.

TABELLA Q1 – QUANTITÀ DI SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

- Indicare le quantità complessive delle sostanze utilizzate per ciascuna classificazione di pericolo (le quantità a cui fare riferimento sono quelle potenzialmente utilizzate o prodotte, indicate nella scheda F)

Classe sostanza	Indicazioni di pericolo regolamento (CE) 1272/2008	Soglia DM n. 95/2019 kg/anno o dm ³ /anno	Q.tà utilizzata dall'installazione
1 - Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette).	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10	
2 - Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente.	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥ 100	
3 - Sostanze tossiche per l'uomo.	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1000	

Classe sostanza	Indicazioni di pericolo regolamento (CE) 1272/2008	Soglia DM n. 95/2019 kg/anno o dm ³ /anno	Q.tà utilizzata dall'installazione
4 - Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente.	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10000	

TABELLA Q2 – OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

- Riportare gli esiti delle diverse fasi della procedura di verifica descritta nell'allegato 1 del DM n. 95/2019

	SI / NO
Utilizzo o produzione di sostanze pericolose	
Superamento delle soglie del DM 95	
Superamento delle soglie del DM 95	
Possibilità di contaminazione legati alle proprietà chimico fisiche delle sostanze e alle caratteristiche geologiche / idrogeologiche del sito	
Possibilità di contaminazione in base alle caratteristiche di sicurezza dell'installazione	
Esiste la possibilità di contaminazione - obbligo di presentazione della relazione di riferimento	

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

Allegare la verifica preliminare e, nel caso sussista l'obbligo, la relazione di riferimento

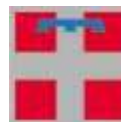
Nome Allegato	Descrizione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

TITOLO: SCHEDA INT03 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E/O PERICOLOSI

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

SCHEDA: INT03 DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E/O PERICOLOSI

SEZIONE 1 – SOGGETTI RESPONSABILI

Responsabile tecnico della discarica:

Qualifica professionale:

SEZIONE 2 – DATI GENERALI DELLA DISCARICA¹

Parametro	Valore
Superficie totale impianto (discarica e aree di servizio) in pianta (m ²)	
Superficie area discarica (m ²)	
Superficie copertura finale (m ²)	
Volume in scavo (m ³)	
Volume in elevazione (m ³)	
Volume totale invaso (m ³)	
Volume rifiuti autorizzato (m ³)	
Volume copertura giornaliera (m ³)	
Volume copertura finale (m ³)	
Quota massima rifiuti (m s.l.m.)	
Quota massima con copertura finale (m s.l.m.)	
Quota massima rifiuti a cessazione dell'attività di smaltimento (m s.l.m.)	

¹ La tabella andrà replicata per ogni discarica presente nel sito (esaurita o attiva)

SEZIONE 3 – RIFIUTI AMMESSI IN DISCARICA

Codice EER	Descrizione del rifiuto	Provenienza	Operazione D1	Operazione R5

SEZIONE 4 – PIANI DI GESTIONE RICHIESTI DAL D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.

Si richiede di allegare documentazione inerente a:

- ☐ PIANO DI GESTIONE OPERATIVA
- ☐ PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
- ☐ PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA
- ☐ PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
- ☐ PIANO FINANZIARIO

Facendo riferimento all'ALLEGATO 2 (articolo 8, comma 1) - (articolo 9, comma 1) Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i.

SEZIONE 5 – GESTIONE DEL PERCOLATO

RELAZIONE INERENTE ALLA GESTIONE DEL PERCOLATO: Contenuti minimi
Bilancio acqua per l'intero ciclo vita della discarica
Descrizione misure adottate per prevenire l'ingresso di acque superficiali e sotterranee all'interno della discarica
Definizione e valutazione dei rischi associati al percolato
Descrizione piano di monitoraggio delle emissioni percolato (Includere i monitoraggi ambientali, la frequenza, le metodologie di misura e le procedure utilizzate)
Descrizione sistema di gestione del percolato
Identificazione e localizzazione emissioni specifiche di percolato e relativi sistemi di controllo
Descrizione misure proposte per la raccolta, il trattamento e l'eliminazione del percolato

SEZIONE 6 – GESTIONE BIOGAS

RELAZIONE INERENTE ALLA GESTIONE BIOGAS: Contenuti minimi
Quantitativo stimato di produzione di biogas in fase operativa e post chiusura (min 30 anni)
Definizione e valutazione rischi associati alla produzione di biogas
Descrizione sistema di gestione biogas
Descrizione piano di monitoraggio delle emissioni di biogas (Includere i monitoraggi ambientali, la frequenza, le metodologie di misura e le procedure utilizzate)
Identificazione e localizzazione emissioni puntuali di biogas e relativi sistemi di controllo
Descrizione misure proposte per prevenire e/o ridurre le emissioni di biogas

SEZIONE 7 – GESTIONE ACQUE METEORICHE E/O SUPERFICIALI

RELAZIONE INERENTE ALLA GESTIONE ACQUE METEORICHE E/O SUPERFICIALI: Contenuti minimi
Definizione e valutazione rischi associati alle acque meteoriche e/o superficiali
Descrizione sistema di gestione acque meteoriche e/o superficiali
Identificazione e localizzazione punti di rilascio e relativi sistemi di controllo

SEZIONE 8 – ALLEGATI

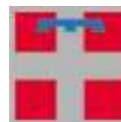
- ☐ Relazione generale (in riferimento al documento “Elenco_elaborati_progettuali”)
- ☐ Relazione geologica/geotecnica/idraulica (in riferimento al documento “Elenco_elaborati_progettuali”)
- ☐ Relazione tecnica (in riferimento al documento “Elenco_elaborati_progettuali”)
- ☐ Planimetria (in riferimento al documento “Elenco_elaborati_progettuali”)
- ☐ Ulteriori relazione tecniche specialistiche



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

TITOLO: SCHEDA INT04, TRATTAMENTO RIFIUTI

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Documento prodotto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

Ditta richiedente	Sito di	Pagina 1 di 5

SCHEMA INT04: TRATTAMENTO RIFIUTI

Qualifica professionale e nominativo del responsabile tecnico dell'impianto di gestione rifiuti:

1- LINEE DI TRATTAMENTO ¹

Linea trattamento	Sigla	Descrizione dell'attività	Potenzialità (t/anno)	Operazioni D/R

2- CAPACITA' DI TRATTAMENTO DI OGNI SINGOLA LINEA

Sigla	Capacità di immagazzinamento linea ²	
	Mg	m ³

¹ La tabella 1 va compilata in funzione delle attività (Categorie IPPC) di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

² Il dato di capacità di immagazzinamento linea è da intendersi complessivo anche della capacità massima di stoccaggio autorizzate (in ingresso all'impianto) di cui alla tabella 3, ai fini del II calcolo delle garanzie finanziarie da prestare.

Ditta richiedente	Sito di	Pagina 2 di 5

3- ELENCO RIFIUTI IN INGRESSO E RELATIVI TRATTAMENTI								
Codice EER ³	Tipologia merceologica	Descrizione del rifiuto	Sigla Linea	Movimentazione annua		Capacità massima di stoccaggio (in ingresso all'impianto)		Modalità di stoccaggio
				Mg/anno		Mg	m ³	

4- GRUPPI OMOGENEI DI MISCELAZIONE ⁴								
EER ⁵ in ingresso alla miscelazione	Gruppo omogeneo	Descrizione	EER in uscita					

³ I rifiuti pericolosi devono essere indicati con l'asterisco.

⁴ Da compilare nel caso in cui sia richiesta l'operazione di miscelazione in deroga.

⁵ I rifiuti pericolosi devono essere indicati con l'asterisco.

Ditta richiedente	Sito di	Pagina 3 di 5

MODALITA' DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE RIFIUTI

Allegare:

- 1) Procedura di accettazione dei rifiuti ⁶ con i seguenti contenuti minimi:
 - Modalità di qualifica e controllo dei fornitori
 - Caratterizzazione di base ed omologa
 - Analisi Merceologica
 - Analisi chimica di classificazione
 - Controlli amministrativi
 - Controllo radiometrico
 - Verifica dello scarico
 - Verifica di conformità
 - Campionamento ed analisi
 - Descrizione delle attrezzature e dei laboratori analitici presenti presso l'impianto, con illustrazione della strumentazione
 - Controlli analitici condotti presso laboratori esterni
 - Archiviazione dei dati (Rapporti di Prova, Schede di sicurezza, Registrazioni manutenzioni e tarature strumentazione di ingresso rifiuti)
 - Sistemi informatici ai fini di controllo dei quantitativi presenti in impianto e dei limiti autorizzati
 - Formazione del personale incaricato ai controlli
- 2) Precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti ed in generale misure previste per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente
- 3) Procedure di gestione aree di stoccaggio rifiuti (adeguata separazione e adeguatezza strutturale aree)
- 4) Layout impiantistico

⁶ Riferimenti: Linee Guida SNPA n. 24/2020 e n. 41/2022.

Ditta richiedente	Sito di	Pagina 4 di 5

INFORMAZIONI SULLE MODALITA' E SULL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO
Modalità di svolgimento attività di trattamento
Diagramma di flusso
Eventuali recuperi energetici (modalità, utilizzo, quantitativo)
Potenzialità effettive dell'impianto (kg/h) ⁷
Numero di ore giornaliere di funzionamento ⁸
Numero di giorni in un anno
Sistemi di regolazione e di controllo degli impianti

⁷ Se l'impianto è discontinuo indicare il dato in kg/h/ciclo e m³/ciclo.

⁸ Se l'impianto è discontinuo indicare la durata del ciclo e numero cicli/giorno.

Ditta richiedente	Sito di	Pagina 5 di 5

TABELLA DI APPROFONDIMENTO END OF WASTE			
Normativa Riferimento ⁹	EER	Capacità massima di deposito (Mg)	Area identificata in planimetria

Eventuali commenti ed allegati alla presente scheda	
- Verificare eventuali vincoli rispetto al PRUBAI ¹⁰ - Carta tecnica regionale in scala 1:10000	INT4-A1

⁹ Secondo i criteri previsti dall'art.184-ter - Cessazione della qualifica di rifiuto - del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

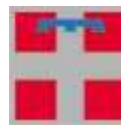
¹⁰ Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI) - CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio Deliberazione 9 maggio 2023, n. 277 –11379.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

TITOLO: CHECK LIST AIA

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Documento prodotto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

Voce checklist ottimizzata
Modulo di Istanza Compilato
Cod. Procedura
Classifica
Gestore IPPC
Denominazione installazione
Localizzazione impianto
Categoria attività
Tipo di procedimento (Rilascio/riesame con valenza di rinnovo/Riesame parziale)
Atti autorizzativi pregressi - Quadro riassuntivo
Relazione Tecnica
Inquadramento urbanistico-territoriale
Descrizione e analisi dell'attività produttiva
Applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT)
Sintesi non tecnica
Scheda "Sostanze, miscele e materie prime utilizzati"
Scheda "Approvvigionamento idrico"
Scheda "Scarichi idrici"
Scheda "Produzione e Stoccaggio rifiuti conto proprio"
Scheda Capacità produttiva
Scheda Sistemi di contenimento
Scheda "Emissioni in atmosfera"
Scheda "Produzione/Consumo Energia"
Scheda "Emissione di rumore" /Emissioni sonore
Scheda "Rischio industriale"
Scheda "Suolo e Sottosuolo" /Stato qualità suolo e acque sotterranee
Scheda Riassuntiva
Verifica Preliminare e/o relazione di riferimento – Relazione di riferimento/Verifica esclusione relazione di riferimento
Planimetria isopiezometrica della falda freatica, con indicazione della direzione di deflusso principale e ubicazione dei piezometri di monitoraggio esistenti e/o in progetto

Piano di dismissione dello stabilimento
Proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo
Carta topografica 1:10000 – Corografia in scala 1:25.000
Mappa catastale
Stralcio PRGC – Stralcio P.R.G. in scala 1:2000
Planimetria del Complesso in scala adeguata con individuate le aree occupate da ciascuna installazione produttiva o di servizio. – Layout dell’installazione/impianto in scala adeguata
Planimetria aree gestione rifiuti - posizione serbatoi o recipienti mobili di stoccaggio materie prime – Planimetria dell’impianto con indicazione di eventuali aree di stoccaggio rifiuti
Planimetria dello stabilimento con indicazione delle sorgenti di emissioni sonore
Planimetria punti di approvvigionamento acqua e reti di distribuzione ai reparti produttivi – Dovrà inoltre essere indicata con una differente rappresentazione grafica anche la rete di distribuzione delle acque
Planimetria reti degli scarichi idrici – Planimetria dello stabilimento con indicati i punti di scarico in corpo idrico superficiale e/o in fognatura e le reti di raccolta dei reflui.
Relazione tecnica relativa ai sistemi di trattamento parziali o finali in cui vengono specificati i dati di progetto e relativo schema impiantistico e planimetria.
Nulla osta prodotto dal proprietario o gestore del corpo idrico. Nel caso di scarico in corpo idrico superficiale
Relazione tecnica che valuti il grado di vulnerabilità dell’acquifero Nel caso di scarico in corpo idrico superficiale con portata nulla per più di 120 g/anno
Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche
Planimetria punti di emissione in atmosfera – Planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissioni in atmosfera e le eventuali linee di convogliamento delle stesse
Schema grafico captazioni
Libretti degli impianti di combustione
Certificazione EMAS/UNI EN ISO 14001
Copia fotostatica documento d’identità del sottoscrittore
Dichiarazione di asseverazione attestante il valore dell’opera ai fini del versamento della tariffa istruttoria
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che “a carico della Ditta non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto né situazioni specifiche

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Legale Rappresentante attestante l'inesistenza per sé, per i rappresentanti dell'impresa, i dipendenti ed i professionisti incaricati, di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i dirigenti e/o dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento
Dimostrazione della disponibilità giuridica dei suoli in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti
Documentazione ai fini delle verifiche antimafia
Documentazione attestante la titolarità di gestore dell'installazione – Visura camerale c/o C.C.I.A.A.
Eventuale ulteriore documentazione tecnica richiesta da normative di settore/autorità competente
Eventuale zonizzazione acustica comunale
Lettera di incarico ai progettisti
Relazione geologica/idrogeologica
Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria
Valutazione di assoggettabilità al d.lgs. 105/2015 o "sottosoglia" completa dei relativi calcoli
Valutazione impatto acustico

Riferimenti normativi/fonti	Tipologia di richiesta/documento
Allegato VIII, D.Lgs. 152/2006	
	Copia autorizzazioni ambientali precedenti
	Confronto con condizioni autorizzate
4. Studio di Impatto Ambientale (se richiesto)	
Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) e BAT Reference Documents (BREF) adottati dalla Commissione Europea (https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference)	
Avente i contenuti dell'art. 29-ter, comma 2, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'Allegato 1 – punto 1.5 del D.D.G. n. 412/2016	
	Schede di sicurezza di sostanze/miscele/materie prime utilizzate
Redatta in conformità al D.M. 15/04/2019 n. 95 recante "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152"	

[illegible]

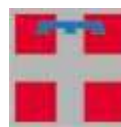
ex art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi della L.190/2012	
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159	Dichiarazione assenza sanzioni recenti
Altra Documentazione Specifica	
Art. 36, comma 1, della L.R. 1/2019	
Art. 91, co. 3, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9	
D.lgs. 105/2015	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

TITOLO: MASTER PROVVEDIMENTO AIA

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Documento prodotto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

ALLEGATO TECNICO AIA DECRETO N. DEL

Dati identificativi dell'installazione	
Denominazione dell'impianto	
Attività svolta	
Sede	
Categoria	
Codice azienda	
Georeferenziazione in coordinate UTM	

Dati identificativi del gestore		
Gestore		
Contatti	e-mail	
	telefono	
Indirizzo sede legale		
Partita IVA		
Iscrizione al registro delle imprese e/o la C.C.I.A.A.		
n. REA		
Codice ATECO		
Casella PEC		
Codice fiscale dell'impresa		
Classificazione dell'impresa		
Rappresentante del gestore		
Ruolo del rappresentante		
Nato a		
Residente a		
Contatti del rappresentante	e-mail	
	telefono	
	fax	
Referente interno		
Ruolo / mansioni		
Contatti del referente interno	e-mail	
	telefono	
Indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)		

Sistema di gestione ambientale			
ISO 14001	SI / NO	(Data di rilascio o ultimo rinnovo)	
EMAS	SI / NO	(Data di rilascio o ultimo rinnovo)	

Indice

Indice.....	3
Legenda Tabelle e Figure.....	5
A QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE.....	7
A.0 Inquadramento	7
A.1 Inquadramento del complesso e del sito	8
A.2 Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall’AIA.....	11
B QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO.....	12
B.1 Produzioni.....	12
B.2 Materie prime.....	14
B.3 Risorse idriche ed energetiche	15
B.4 Produzione di energia	16
B.5 Prodotti primari e secondari.....	17
C QUADRO AMBIENTALE.....	18
C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento	19
C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento.....	21
C.3 Impianto di trattamento acque reflue	21
C.4 Emissioni sonore e sistemi di contenimento	22
C.5 Produzione Rifiuti	23
C.6 Relazione di riferimento	24
C.7 Bonifiche	24
C.8 Rischi di incidente rilevante D.Lgs. 105/05 e s.m.i.	24
D QUADRO INTEGRATO.....	25
D.1 Applicazione delle MTD	25
E QUADRO PRESCRITTIVO.....	35
E.1 Aria	35
E.2 Acqua.....	37
E.3 Rumore	38
E.4 Suolo (e acque sotterranee).....	39
E.5 Rifiuti.....	40
E.6 Ulteriori prescrizioni.....	40
E.7 Monitoraggio e Controllo	41
E.8 Prevenzione incidenti.....	41
E.9 Gestione delle emergenze.....	41
E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività	41
E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e relative tempistiche.....	41
F PIANO DI MONITORAGGIO	43
F.1 Finalità del monitoraggio.....	43
F.2 Chi effettua il self-monitoring	43

F.3	Parametri da monitorare	44
F.4	Gestione dell'impianto	47
G	ALLEGATI.....	49
G.0	Certificati	49
G.1	Planimetrie	49
G.1.1	Planimetria generale_rev.xx_data	49
G.1.2	Planimetria catastale_rev.xx_data	49
G.1.3	Planimetria impianti_rev.xx_data.....	49
G.1.4	Planimetria emissioni convogliate, diffuse e fuggitive in atmosfera, impianti di abbattimento e punti di monitoraggio_rev.xx_data	49
G.1.5	Planimetria prelievo/scarichi idrici (civili, industriali e meteoriche), impianti di trattamento e punti di monitoraggio e scarico_rev.xx_data	49
G.1.6	Planimetria stoccaggi e bacini di contenimento per: materie prime; ausiliari; prodotti e rifiuti_rev.xx_data	49
G.2	Schemi	49
G.2.1	Schema di flusso completo di dati (sostanza, portata massica, stato fisico, energia prodotta e consumata) per ogni linea/impianto_rev.xx_data	49
G.3	Tabelle	49
G.3.1	Tabella emissioni convogliate, diffuse e fuggitive in atmosfera completa di: punti di scarico e limiti autorizzativi_rev.xx_data	49
G.3.2	Tabella approvvigionamento/scarico acque completa di: punti di scarico e limiti autorizzativi_rev.xx_data	49
G.3.3	Tabella prodotti finiti primari e secondari_rev.xx_data	49
G.3.4	Tabella E11 scadenziario prescrizioni_rev.xx_data	49
G.4	Piani	49
G.4.1	Piano gestione acque meteoriche_rev.xx_data	49
G.4.2	Piano di monitoraggio e controllo_rev.xx_data	49
G.4.3	Piano gestione degli odori_rev.xx_data	49

Legenda Tabelle e Figure

Tabella A.1-1 Attività IPPC	8
Tabella A.1-2 Condizione dimensionale dello stabilimento.....	8
Tabella A.1-3 Organizzazione dell'attività	8
Tabella A.1-4 Altri impianti e strutture	8
Tabella A.1-5 Destinazioni d'uso nel raggio di 500 m.....	9
Tabella A.1-6 Estratto topografico la presenza, entro 1 km dal perimetro dell'impianto	9
Tabella A.2-1 Stato autorizzativo	11
Tabella A.2-2 Documentazione di riferimento	11
Tabella B.1-1 Capacità produttiva	12
Tabella B.1-2 CONSISTENZA POTENZIALE DELLE STRUTTURE DI ALLEVAMENTO	12
Tabella B.1-3 CONSISTENZA POTENZIALE MASSIMA AL LORDO DEL VUOTO SANITARIO E AL LORDO DEI CAPI IN INFERMERIA	12
Tabella B.1-4 CONSISTENZA POTENZIALE MASSIMA AL NETTO DEL VUOTO SANITARIO E AL NETTO DEI CAPI IN INFERMERIA	13
Tabella B.1-5 Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili	13
Tabella B.1-8 Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili	13
Tabella B.1-9 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI TERRENI DESTINATI A SPANDIMENTO	13
Tabella B.2-1 Caratteristiche materie prime	14
Tabella B.3-1 Approvvigionamenti idrici.....	15
Tabella B.3-2 Consumi energetici	15
Tabella B.4-1 Caratteristiche delle unità di produzione di energia termica ed elettrica	16
Tabella B.5-1 Prodotti finiti primari e secondari.....	17
Tabella B.5-1 Riepilogo degli aspetti presi in esame	18
Tabella C.1-1 Emissioni in atmosfera convogliate.....	19
Tabella C.1-2 Emissioni in atmosfera diffuse	19
Tabella C.1-3 Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera	20
Tabella C.2-1 Emissioni idriche	21
Tabella C.3-1 Schema impianto di trattamento acque	21
Tabella C.4-1 Classificazione acustica	22
Tabella C.4-2 Classificazione acustica.....	22
Tabella C.5-1 Caratteristiche rifiuti prodotti.....	23
Tabella C.6-1 Sostanze pericolose presenti nell'impianto	24
Tabella C.6-2 Proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose usate in quantità stabilite superiori alle soglie	24
Tabella C.6-3 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO	24
Tabella D.1-1 Stato di applicazione delle BAT Intensive Rearing of Poultry or Pigs (IRPP).....	31
Tabella D.1-2 Stato di applicazione delle BAT Intensive Rearing of Poultry or Pigs (IRPP) ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI	32
Tabella D.1-3 Stato di applicazione delle BAT Intensive Rearing of Poultry or Pigs (IRPP) ALLEVAMENTO INTENSIVO DI	

POLLAME.....	34
Tabella E.1-1 Emissioni in atmosfera	35
Tabella E.11-1 Scadenziario interventi/attività/operazioni prescritte.....	41
Tabella F.1-1 Finalità del monitoraggio.....	43
Tabella F.2-1 Autocontrollo	43
Tabella F.3-1 Risorsa idrica	44
Tabella F.3-2 Combustibili.....	44
Tabella F.3-3 Consumo energetico specifico.....	44
Tabella F.3-4 Inquinanti monitorati	44
Tabella F.3-5 Inquinanti monitorati	45
Tabella F.3-6 Piezometri	45
Tabella F.3-7 Misure piezometriche quantitative.....	46
Tabella F.3-8 Misure piezometriche qualitative.....	46
Tabella F.3-9 Verifica d’impatto acustico	46
Tabella F.3-10 Controllo rifiuti in uscita	46
Tabella F.4-1 Controlli sui punti critici.....	47
Tabella F.4-2 Interventi di manutenzione dei punti critici individuati	47
Tabella F.4-3 Interventi di manutenzione aree stoccaggio.....	47

A QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE

A.0 Inquadramento

BOLZA

A.1 Inquadramento del complesso e del sito

Inquadramento del complesso produttivo

Il complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessato dalle seguenti attività:

N. ordine attività IPPC	Codice IPPC	Attività IPPC	Capacità massima installazione IPPC autorizzata	
			numero posti animale	tipo animale

Tabella A.1-1 Attività IPPC

Classificazione NOSE-P	110.04 Fermentazione enterica; 110.05 Gestione liquami
Classificazione NACE	01.2 Agricoltura, allevamento di animali

La condizione dimensionale dell'insediamento dello stabilimento è descritta nella tabella seguente:

Superficie totale	Superficie coperta	Superficie scoperta impermeabilizzata	Superficie adibita a verde	Anno costruzione complesso	Ultimo ampliamento

Tabella A.1-2 Condizione dimensionale dello stabilimento

Numero di dipendenti		
Numero coadiuvanti		
Orario lavorativo	Ore di lavoro al giorno	
	Giorni di lavoro alla settimana	
	Giorni di lavoro all'anno	
Nel caso di attività stagionale, indicare il periodo di lavoro		
Anno di inizio attività		

Tabella A.1-3 Organizzazione dell'attività

Altri impianti e strutture	

Tabella A.1-4 Altri impianti e strutture

Inquadramento geografico – territoriale del sito

I territori circostanti, compresi nel raggio di **500 m e di 1000 m**, hanno destinazioni d'uso seguenti:

Destinazione d'uso dell'area secondo il PRGC vigente	Distanza minima dal perimetro del complesso	Destinazioni d'uso principali

Tabella A.1-5 Destinazioni d'uso nel raggio di 500 m

Estratti topografici da PRGC in cui sono riportati:

posizione attività;

raggio di 1000 m dal centro dell'attività;

posizione e descrizione dei siti e/o ricettori critici;

Classe di sensibilità ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile	SI	NO
Prima	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale classificate in Z.T.O. A o B. Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, per tutti i casi, anche se di tipologia privata), esclusi gli usi commerciale e terziario.		
Seconda	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in Z.T.O. C (completamento e/o nuova edificazione). Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti).		
Terza	Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri); case sparse; edifici in zone a prevalente destinazione residenziale non ricomprese nelle Z.T.O. A, B e C.		
Quarta	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica.		
Quinta	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate).		

Tabella A.1-6 Estratto topografico la presenza, entro 1 km dal perimetro dell'impianto

Zonizzazione acustica

BOLZA

A.2 Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall'AIA

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell'impianto produttivo in esame.

Settore interessato	Numero autorizzazione	Data di emissione	Data di scadenza	Ente competente	Norme di riferimento	Attività IPPC e non	Note	Sost. da AIA
A.I.A.								
V.I.A.								
Acqua (Derivazioni / pozzi, ecc.)								
Energia								
Emissioni in atmosfera (non in A.I.A.)								
Scarichi acque reflue								
Concessioni edilizie dei fabbricati adibiti ad allevamento								
VV.F.								
Altro								

Tabella A.2-1 Stato autorizzativo

Documentazione di riferimento

BRef e Linee guida Ministeriali	
Linee Guida ASL	

Tabella A.2-2 Documentazione di riferimento

B QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO

B.1 Produzioni

Sintetica descrizione del ciclo produttivo:

1. La specie allevata, il tipo di ciclo, considerando eventuali fasi intermedie e/o sfoltimenti, il vuoto sanitario e la sua modalità di svolgimento e la durata del ciclo ecc;
2. Luoghi, tempi e caratteristiche degli animali durante tutte le fasi principali di ogni ciclo indentificato;
3. Specificare particolari condizioni che influiscono sulla capacità produttiva dell'impianto riferita allo specifico ciclo.
4. Modalità di movimentazione degli effluenti zootecnici durante l'inizio della fase di stoccaggio ecc;
5. Le strutture destinate allo stoccaggio dell'effluente zootecnico palabile e non palabile, le tipologie di copertura del reflu ecc;
6. Tempi e modalità di spandimento delle deiezioni zootecniche;

La seguente tabella riporta i dati relativi alle capacità produttive dell'impianto:

N. ordine attività IPPC e NON IPPC	Prodotto	Ciclo (ordinario /secondario)	Capacità produttiva dell'impianto	
			progetto	esercizio
			n. capi	n. capi

Tabella B.1-1 Capacità produttiva

Capannone / Reparto	Box						n. box	n. posti
	Lung. (m)	Larg. (m)	Area occupata da mangiatoie/truogolo (m ²)	Superficie Utile di Allevamento (SUA) (m ²) o n° posti	Superficie Utile di Stabulazione (SUS) (m ² /capo)	N° posti potenziali (SUA/SUS)		
TOTALE								

Tabella B.1-2 CONSISTENZA POTENZIALE DELLE STRUTTURE DI ALLEVAMENTO

Capannone / Reparto	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	N° posti potenziali	Peso (kg)		Peso vivo medio per capo (kg)	Peso vivo massimo potenziale (t)	Effluente potenzialmente prodotto (m ³ /anno)	
				inizio ciclo	fine ciclo			non palabile	palabile
TOTALI									

Tabella B.1-3 CONSISTENZA POTENZIALE MASSIMA AL LORDO DEL VUOTO SANITARIO E AL LORDO DEI CAPI IN INFERMERIA

Capanno ne /Reparto	Categori a di capi allevati	Tipo di stabulazio ne	N° capi	N° capi accasabili	Peso vivo medio per capo (kg)	Peso vivo mediamen te presente nell' anno (t)	Effluente prodotto (m³/anno)		Azoto totale nell'effluente (kg/anno)	
							non palabile	palabile	non palabile	palabile
TOTALI										

Tabella B.1-4 CONSISTENZA POTENZIALE MASSIMA AL NETTO DEL VUOTO SANITARIO E AL NETTO DEI CAPI IN INFERMERIA

N° vasca / lagone	Caratteristiche costruttive e dimensioni (lung/larg/altez m)	Dimensioni				Sistemi di contenimento delle emissioni
		Profondità (m)	Superficie impluvio (m²)	Volume utile¹ (m³)	Rapporto superficie/volume BAT 16° (m²/m³)	

Tabella B.1-5 Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili

N° concimaia	Dimensioni					Pozzetto colaticcio	Copertura
	Lungh. (m)	Largh. (m)	Superf. utile (m²)	Altezza cordolo (m)	Volume Utile (m³)	Volume (m³)	

Tabella B.1-6 Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili

Comune	Particella	Foglio	Sez	Provincia	Distanza dal centro aziendale (km)	Superficie catastale (ha)	Superficie agronomica (ha)	Titolo d'uso (proprietà, affitto)	Titolo d'uso (es. asservimento)

Tabella B.1-7 IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI TERRENI DESTINATI A SPANDIMENTO

¹ Il volume di stoccaggio utile è calcolato considerando un franco di 10 cm da bordo vasca.

B.2 Materie prime

Quantità, caratteristiche e modalità di stoccaggio delle materie prime impiegate dall'attività produttiva (compresi gli ausiliari) vengono specificate nella tabella seguente:

N°	Descrizione materia prima o ausiliaria	Impianto /fase di utilizzo	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Classificazione	Codici H/Frasi di rischio	Composizione	Quantità annue utilizzate	
									quantità	u.m.
1										
2										

Tabella B.2-1 Caratteristiche materie prime

B.3 Risorse idriche ed energetiche

I consumi idrici dell'impianto sono sintetizzati nella tabella seguente:

Tipo di approvvigionamento	Impianto/fase/tipo di utilizzo	Portata Q (l/s)	Monitoraggio	Prelievo annuo [m³]

Tabella B.3-1 Approvvigionamenti idrici

Fase o reparto produttivo	Fonte	Energia termica consumata (MWh/a)	Consumo di combustibile (l/a)	Energia elettrica consumata (MWh/a)

Tabella B.3-2 Consumi energetici

B.4 Produzione di energia

Le unità di produzione di energia termica ed elettrica a uso industriale presenti all'interno dello stabilimento hanno le seguenti caratteristiche:

Descrizione del generatore di energia	Combustibile utilizzato	ENERGIA TERMICA			ENERGIA ELETTRICA		
		Potenza termica di combustione (kW)	Energia Prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (%)	Potenza elettrica nominale (kVA) Costo medio	Energia prodotta (MWh)	Quota ceduta a terzi (%)

Tabella B.4-1 Caratteristiche delle unità di produzione di energia termica ed elettrica

B.5 Prodotti primari e secondari

Quantità, caratteristiche e modalità di stoccaggio dei prodotti finiti primari e secondari vengono specificate nella tabella seguente:

N°	Descrizione prodotto o intermedio	Impianto /fase di utilizzo	Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Classificazione	Codici H/Frasi di rischio	Composizione	Quantità annue prodotte	
									quantità	u.m.
1										
2										

Tabella B.5-1 Prodotti finiti primari e secondari

C QUADRO AMBIENTALE

Riepilogo degli aspetti presi in esame

Fattori ambientali	Utilizzo materie / provenienza emissioni	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Consumi di materie prime	Stabulazione animali		
Consumi idrici	Stabulazione animali (abbeveraggio, preparazione broda, lavaggio stalle)		
	Servizi igienici		
Consumi energetici	Stabulazione animali (illuminazione, impianti alimentazione, riscaldamento stalle)		
Emissioni in atmosfera	Stabulazione animali Stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici		
Scarichi idrici	Servizi igienici		
Acque meteoriche	Superfici scoperte		
Produzione di rifiuti	Stabulazione animali Distribuzione liquami e lavorazioni agricole		
Sottoprodotti animali (Regolamento (CE) n. 1069/2009)	Stabulazione animali		
Emissioni di rumore	Stabulazione animali		
Rischio incidenti rilevanti	Stoccaggio di sostanze pericolose		
Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Gestione degli effluenti zootecnici		
	Stoccaggio e utilizzo di sostanze pericolose		

Tabella B.5-1 Riepilogo degli aspetti presi in esame

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell'impianto:

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa [kg/h]			

Tabella C.1-1 Emissioni in atmosfera convogliate

Inquinante	Metodo applicato per il calcolo ²	Peso vivo medio annuo (t)	Emissioni in fase di STABILIZZAZIONE (t/a)	Emissioni in fase di STOCCAGGIO (t/a)	Emissioni in fase di TRATTAMENTO (t/a)	Emissioni in fase di SPANDIMENTO (t/a)	Emissioni TOTALI (t/a)	Riduzione rispetto sistemi di riferimento (%)
Ammoniaca								
Metano								
Polveri (Si/No)								
CO ₂								
NO _x								

Tabella C.1-2 Emissioni in atmosfera diffuse

² La metodologia da adottare per l'imputazione dei dati nell'applicativo BAT-Tool Plus è stata definita da Linee Guida regionali disponibili al seguente link: XXXX

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito:

SCHEDA xxxx		xx
Tipo di abbattitore		
Impiego		
Provenienza inquinanti:		
1. Velocità di ingresso in camera di combustione		
2. Tempo di permanenza in camera di combustione		
3. Temperatura minima di esercizio		
4. Perdita di carico		
5. Calore recuperato totale		
6. Soglia di auto sostentamento		
7. Combustibile di supporto		
8. Tipo di bruciatore		
9. Coefficiente globale di scambio termico		
10. Sistemi di controllo e regolazione		
11. Manutenzione (specificare oltre al tipo di operazione anche la frequenza)		
12. Informazioni aggiuntive		

Tabella C.1-3 Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera

C.2 Scarichi idrici e sistemi di contenimento

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall'insediamento produttivo sono descritte nello schema seguente:

SIGLA SCARICO	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIE DI ACQUE SCARICATE	FREQUENZA DELLO SCARICO			PORTATA m ³ /h	RECETTORE	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
			h/g	g/sett	mesi/anno			

Tabella C.2-1 Scarichi idrici

C.3 Impianto di trattamento acque reflue

Le caratteristiche del sistema di abbattimento presente nello stabilimento sono riportate di seguito:

Sigla emissione	
Portata max di progetto (m ³ /h)	
Tipologia di sistema di abbattimento	
Inquinanti abbattuti	
Rendimento medio garantito (%)	
Rifiuti prodotti dal sistema (kg/g: t/anno)	
Ricircolo effluente idrico	
Perdita di carico (mm c.a.)	
Consumo d'acqua (m ³ /h)	
Gruppo di continuità (combustibile)	
Sistema di riserva	
Trattamento acque e/o fanghi di risulta	
Manutenzione ordinaria (ore/settimana)	
Manutenzione straordinaria (ore/anno)	
Sistema di monitoraggio in continuo	

Tabella C.3-1 Schema impianto di trattamento acque

C.4 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

Classificazione acustica	Valori limite [dB(A)]		
	Periodo diurno		
	Immissione	Emissione	Differenziale

Tabella C.4-1 Classificazione acustica

Valore limite differenziale [dB(A)]	
Periodo diurno	Periodo notturno

Tabella C.4-2 Classificazione acustica

C.5 Produzione Rifiuti

Rifiuti gestiti in deposito temporaneo

Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06) Nella tabella sottostante si riporta descrizione dei rifiuti prodotti e relative operazioni connesse a ciascuna tipologia di rifiuto:

N. ordine Attività IPPC e NON	C.E.R.	Descrizione Rifiuti	Stato Fisico	Capacità stoccaggio istantaneo (t)	Modalità di stoccaggio e caratteristiche del deposito	Destino (R/D)

Tabella C.5-1 Caratteristiche rifiuti prodotti

La ditta si attiene al criterio temporale per quanto riguarda il deposito temporaneo dei rifiuti.

Si precisa che la tabella sopra riportata non è esaustiva dei rifiuti prodotti dall'azienda in quanto potrebbero essere prodotti nuovi CER derivanti dalle manutenzioni ordinarie/straordinarie che si rendessero necessarie apportare.

L'azienda dichiara di utilizzare il criterio temporale per quanto riguarda il deposito temporaneo dei rifiuti.

C.6 Relazione di riferimento

n.	Denominazione	CAS	Index	EC	Stato fisico	Indicazioni di pericolo

Tabella C.6-1 Sostanze pericolose presenti nell'impianto

Dal confronto con i valori di soglia per ogni classe di pericolosità riportati nella tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M. 95/19 è emerso che

n.	Sostanza/Miscela	Stato fisico	Persistenza (Si/No)	Biodegradabilità (Si/No)	Solubilità		Volatilità	
	Denominazione				Valore	Si/No	Valore	Si/No

Tabella C.6-2 Proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose usate in quantità stabilite superiori alle soglie

Il Gestore ritiene di poter **escludere/includere** la reale possibilità di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee (tale considerazione risulta inoltre supportata dai risultati del monitoraggio effettuato, che non ha mai evidenziato criticità o aspetti anomali) e, pertanto, ritiene che **non ci sia/ci sia** la necessità di presentazione della relazione di riferimento di cui al DM n. 95/2019.

Utilizzo o produzione di sostanze pericolose del DM 95/2019	SI	NO
Superamento delle soglie del DM 95/2019	SI	NO
Possibilità di contaminazione legati alle proprietà chimico fisiche delle sostanze e alle caratteristiche geologiche / idrogeologiche del sito	SI	NO
Possibilità di contaminazione in base alle caratteristiche di sicurezza dell'installazione	SI	NO
Esiste la possibilità di contaminazione - obbligo di presentazione della relazione di riferimento	SI	NO

Tabella C.6-3 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

C.7 Bonifiche

C.8 Rischi di incidente rilevante D.Lgs. 105/05 e s.m.i..

D QUADRO INTEGRATO

D.1 Applicazione delle MTD

Intensive Rearing of Poultry or Pigs (IRPP)

	Applicata Si/No	Modalità di applicazione / Motivazione di non applicazione	
BAT 1 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE			
BAT 2 - BUONA GESTIONE - (richiesta adozione di tutte le tecniche indicate)			
2.a Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività.			
2.b Istruire e formare il personale.			
2.c Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici.			
2.d Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature.			
2.e Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.			
BAT 3 - GESTIONE ALIMENTARE, (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)			Quantità azoto totale escreto (kg N escreto/posto animale/anno)
3.a Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.			
3.b Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.			
3.c Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.			
3.d Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.			
BAT 4			Quantità fosforo totale escreto (kg P₂O₅ escreto/posto animale/anno)
4.a Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.			
4.b Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).			
4.c Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.			
BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA - (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
5.a Registrazione del consumo idrico.			
5.b Individuazione e riparazione delle perdite.			
5.c Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.			

	Applicata Si/No	Modalità di applicazione / Motivazione di non applicazione	
5.d Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (<i>ad libitum</i>).			
5.e Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.			
5.f Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.			
BAT 6 - (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
6.a Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.			
6.b Minimizzare l'uso di acqua.			
6.c Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.			

BAT 7 - (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)			
7.a Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.			
7.b Trattare le acque reflue.			
7.c Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.			
BAT 8 - USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
8.a Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.			
8.b Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.			
8.c Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.			
8.d Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.			
8.e Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.			
8.f Uso di pompe di calore per recuperare il calore.			
8.g Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).			
8.h Applicare la ventilazione naturale.			
BAT 9 - EMISSIONI SONORE (applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso recettori sensibili è probabile o comprovato)			
BAT 10 - (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)			
10.a Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili.			
10.b Ubicazione delle attrezzature.			
10.c Misure operative.			
10.d Apparecchiature a bassa rumorosità.			
10.e Apparecchiature per il controllo del rumore.			
10.f Procedure antirumore.			
BAT 11 - EMISSIONI DI POLVERI - (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)			
11.a Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione.			
11.b Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici.			
11.c Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria.			

BAT 12 - EMISSIONI DI ODORI (applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso recettori sensibili è probabile o comprovato)			
BAT 13 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
13.a Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/ impianto e i recettori sensibili.			
13.b Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: • Mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti; • Ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento; • Rimuovere frequentemente gli effluenti; • Ridurre la temperatura dell'effluente; • Diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti; • Mantenere la lettiera asciutta.			
13.c Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico.			
13.d Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi.			
13.e Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione: • Coprire il liquame o l'effluente solido; • Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento; Minimizzare il rimescolamento del liquame.			
13.f Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico: • Digestione aerobica; • Compostaggio; Digestione anaerobica.			
13.g Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione: • Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame; Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.			

BAT 14 - EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)			
14.a Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.			
14.b Coprire i cumuli di effluente solido.			
14.c Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.			
BAT 15 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
15.a Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.			
15.b Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.			
15.c Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.			
15.d Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.			
15.e Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.			
BAT 16 - EMISSIONI DA STOCCAGGIO DI LIQUAME (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
16.a Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame.			
16.b Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.			
16.c Acidificazione del liquame.			
BAT 17 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
17.a Minimizzare il rimescolamento del liquame.			
17.b Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante.			
BAT 18 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
18.a Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.			
18.b Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.			
18.c Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame.			
18.d Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica.			
18.e Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.			
18.f Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.			
BAT 19 - TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI - (richiesta			

adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)			
19.a Separazione meccanica del liquame.			
19.b Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.			
19.c Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.			
19.d Digestione aerobica (aerazione) del liquame.			
19.e Nitrificazione-denitrificazione del liquame.			
19.f Compostaggio dell'effluente solido.			

BOLZA

BAT 20 - SPANDIMENTO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
20.a Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso.			
20.b Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento.			
20.c Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso.			
20.d Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.			
20.e Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.			
20.f Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.			
20.g Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.			
20.h Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato.			
BAT 21 (richiesta adozione di una combinazione delle tecniche indicate)			
21.a Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione.			
21.b Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione.			
21.c Iniezione superficiale (solchi aperti).			
21.d Iniezione profonda (solchi chiusi).			
21.e Acidificazione del liquame.			
BAT 22 Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniacale provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento, incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile.			
BAT 23 - EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO			Emissione complessivo in aria (t/anno)
23.stima della riduzione delle emissioni di ammoniacale provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.			
23.calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniacale provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.			

Tabella D.1-1 Stato di applicazione delle BAT Intensive Rearing of Poultry or Pigs (IRPP)

SOLO PER ALLEVAMENTO INTENSIVO SUINI

BAT 30 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECHNICI PER SUINI (richiesta adozione di una o una combinazione delle tecniche indicate)	Applicata Sì/No	Modalità di applicazione	Emissioni di ammoniaca (kg NH ₃ /posto animale/anno)
30.a Una delle seguenti tecniche, che applicano uno dei seguenti principi o una loro combinazione: • ridurre le superfici di emissione di ammoniaca; • aumentare la frequenza di rimozione del liquame (effluenti di allevamento) verso il deposito esterno di stoccaggio; • separazione dell'urina dalle feci; mantenere la lettiera pulita e asciutta.			
30.b Raffreddamento del liquame.			
30.c Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).			
30.d Acidificazione del liquame.			
30.e Uso di sfere galleggianti nel canale degli effluenti di allevamento.			

Tabella D.1-2 Stato di applicazione delle BAT Intensive Rearing of Poultry or Pigs (IRPP) ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI

SOLO PER ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME

EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER POLLAME	Applicata Sì/No	Modalità di applicazione	Emissioni di ammoniaca (kg NH ₃ /posto animale/anno)
BAT 31			
31.a Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure — due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.			
31.b In caso di gabbie non modificate: • Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento; • Nastro trasportatore o raschiatore; • Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi; • Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato; • Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere); Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna.			
31.c Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).			
BAT 32			
32.a Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco.			
32.b Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna.			
32.c Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco.			
32.d Lettiera su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata.			
32.e Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera.			
32.f Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).			
BAT 33			
33.a Una delle seguenti tecniche con ventilazione naturale o forzata: • Aggiunta frequente di lettiera; Rimozione frequente degli effluenti di allevamento.			
33.b Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).			
BAT 34			
34.a Ventilazione naturale o forzata con sistemi di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).			

34.b	Uso di un sistema di trattamento aria, quale:			
1.	Scrubber con soluzione acida;			
2.	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi;			
3.	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).			

Tabella D.1-3 Stato di applicazione delle BAT Intensive Rearing of Poultry or Pigs (IRPP) ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME

BOZZA

E **QUADRO PRESCRITTIVO**

L’Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro.

E.1 **Aria**

Valori limite di emissione

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

EMISSIONE	PROVENIENZA		PORTATA [Nm³/h]	DURATA [h/g]	INQUINANTI	VALORE LIMITE [mg/Nm³]
	Macchina	Descrizione				

Tabella E.1-1 Emissioni in atmosfera

Requisiti e modalità per il controllo

Prescrizioni impiantistiche

Prescrizioni generali

BOZZA

E.2 Acqua

Valori limite di emissione

Requisiti e modalità per il controllo

Prescrizioni impiantistiche

Prescrizioni generali

BOZZA

E.3 Rumore

Valori limite

Prescrizioni generali

BOLZA

E.4 Suolo (e acque sotterranee)

BOLZA

E.5 Rifiuti

Requisiti e modalità per il controllo

Prescrizioni impiantistiche

Prescrizioni generali

E.6 Ulteriori prescrizioni

BOLZA

E.7 Monitoraggio e Controllo

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto al paragrafo F.

Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall'AIA, comunicata secondo quanto previsto all'art.11 comma1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; sino a tale data il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta è titolare.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di Monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo, ed ai sensi del D.d.s. 23/02/2009 n.1696 tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti nell'applicativo AIDA entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

L'Autorità ispettiva effettuerà due controlli ordinari nel corso del periodo di validità dell'Autorizzazione rilasciata.

E.8 Prevenzione incidenti

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

E.9 Gestione delle emergenze

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.

E.10 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art.3 punto f) del D.Lgs.152/2006 s.m.i.

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche

Il gestore, nell'ambito dell'applicazione dei principi dell'approccio integrato e di prevenzione-precauzione, dovrà aver attuato, al fine di promuovere un miglioramento ambientale qualitativo e quantitativo, quelle BAT "NON APPLICATE" o "PARZIALMENTE APPLICATE" o "IN PREVISIONE" individuate al paragrafo D1 e che vengono prescritte in quanto coerenti, necessarie ed economicamente sostenibili per la tipologia di impianto presente.

Inoltre, il Gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di emissione della presente autorizzazione, quanto riportato nella tabella seguente:

capitolo e n° Prescrizione	Intervento – Attività - Operazione	Tempistiche

Tabella E.11-1 Scadenziario interventi/attività/operazioni prescritte

BOZZA

F PIANO DI MONITORAGGIO

F.1 Finalità del monitoraggio

La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli proposti per il futuro.

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli	Monitoraggi e controlli	
	Attuali	Proposte
Valutazione di conformità all'AIA		
Aria		
Acqua		
Suolo		
Rifiuti		
Rumore		
Gestione codificata dell'impianto o parte dello stesso in funzione della precauzione e riduzione dell'inquinamento		
Raccolta di dati nell'ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione (EMAS, ISO)		
Raccolta di dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni (es. INES) alle autorità competenti		
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento		

Tabella F.1-1 Finalità del monitoraggio

F.2 Chi effettua il self-monitoring

La tabella seguente rileva, nell'ambito dell'auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno)	
Società terza contraente (controllo interno appaltato)	

Tabella F.2-1 Autocontrollo

F.3 Parametri da monitorare

Risorsa idrica

La tabella seguente individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo annuo totale (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /tonnellata di prodotto finito)	Consumo annuo per fasi di processo (m ³ /anno)	% ricircolo

Tabella F.3-1 Risorsa idrica

Risorsa energetica

Le tabelle seguenti riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa energetica:

n.ordine attività IPPC e NON IPPC o intero complesso	Tipologia combustibile	Anno di riferimento	Tipo di utilizzo	Frequenza di rilevamento	Consumo annuo totale (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /t di prodotto finito)	Consumo annuo per tipo di utilizzo (m ³ /anno)

Tabella F.3-2 Combustibili

Prodotto	Consumo termico (KWh/t di prodotto)	Consumo energetico (KWh/t di prodotto)	Consumo totale (KWh/t di prodotto)

Tabella F.3-3 Consumo energetico specifico

Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametro(*)									Modalità di controllo		Metodi (**)
									Continuo	Discontinuo	

Tabella F.3-4 Inquinanti monitorati

(*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi

dell'impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegato 1 del Dm del 23 Novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del LìP, del

pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente.

(**) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente, la misura dovrà essere effettuata in conformità alla Norma CEN/TS 14793:2005 presso laboratori accreditati UNI EN ISO/IEC 17025.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, ove possibile, la priorità delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali.

(***) valori sono riportati al 3% di Ossigeno nell'effluente gassoso

Acqua

La seguente tabella individua per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio e il metodo utilizzato:

Parametri					Modalità di controllo		Metodi (*)
					Continuo	Discontinuo	

Tabella F.3-5 Inquinanti monitorati

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella dovranno essere utilizzati metodi accreditati.

(**) Per lo scarico S5.1 (scarico emergenza di acque osmotizzate e/o raffreddamento) se nel corso di una campagna di rilevamento non si riscontrano valori superiori alla soglia, possono essere omesse le analisi dal successivo evento.

Gli autocontrolli sono condotti avvalendosi fin dal momento del prelievo di laboratorio dotato di certificazione qualità o accreditato Uni 17025

F.3.5.2 Monitoraggio delle acque sotterranee

A seguito dell'ottemperanza a quanto prescritto al punto VIII del paragrafo E.4, la ditta dovrà compilare le seguenti tabelle entro e non oltre un mese dalla realizzazione dei piezometri. Le tabelle seguenti indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque sotterranee:

Piezometro	Posizione piezometro	Coordinate Gauss - Boaga	Profondità del piezometro (m)	Livello piezometrico medio della falda (m.s.l.m.)

Tabella F.3-6 Piezometri

Piezometro	Posizione piezometro	Misure quantitative	Livello statico (m.s.l.m.)	Frequenza misura

Tabella F.3-7 Misure piezometriche quantitative

Piezometro	Posizione piezometro	Misure qualitative	Parametri	Frequenza	Metodi

Tabella F.3-8 Misure piezometriche qualitative

Rumore

Le campagne di rilievi acustici prescritte al paragrafo E.3 dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- ❖ gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni, nei punti concordati con ARPA e COMUNE;
- ❖ la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.
- ❖ in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.

La tabella seguente riporta le informazioni che la Ditta fornirà in riferimento alle indagini fonometriche prescritte:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione)	Limite di emissione	Limite di immissione assoluto	Limite di immissione differenziale	Classe acustica di appartenenza del recettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)

Tabella F.3-9 Verifica d'impatto acustico

Rifiuti

Le tabelle seguente riporta il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in uscita al complesso:

CER	Quantità annua prodotta (t o kg)	Quantità specifica *	Eventuali controlli effettuati	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Anno di riferimento

Tabella F.3-10 Controllo rifiuti in uscita

*riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di materia finita prodotta

F.4 Gestione dell'impianto

Individuazione e controllo sui punti critici

Le tabelle seguenti specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

N. ordine attività	Impianto/parte di esso/fase di processo	Parametri				Perdite	
		Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli

Tabella F.4-1 Controlli sui punti critici

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza

Tabella F.4-2 Interventi di manutenzione dei punti critici individuati

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Area stoccaggio	Metodologia	Frequenza

Tabella F.4-3 Interventi di manutenzione aree stoccaggio

Gli esiti dei controlli devono essere annotati su apposito registro informatizzato e cartaceo custodito dal proprietario in loco.

Il registro dovrà essere realizzato in modo da fornire l'andamento temporale dei parametri monitorati. Copia del registro informatizzato dovrà essere inviata con periodicità annuale agli enti di controllo.

Gli originali cartacei della documentazione inerente all'avvenuta esecuzione dei controlli (es. referti di analisi) dovranno essere tenuti a disposizione in loco per almeno 5 anni dalla data di emissione.

BOZZA

G ALLEGATI

G.0 Certificati

G.1 Planimetrie

- G.1.1 Planimetria generale [_rev.xx_data](#)
- G.1.2 Planimetria catastale [_rev.xx_data](#)
- G.1.3 Planimetria impianti [_rev.xx_data](#)
- G.1.4 Planimetria emissioni convogliate, diffuse e fuggitive in atmosfera, impianti di abbattimento e punti di monitoraggio [_rev.xx_data](#)
- G.1.5 Planimetria prelievo/scarichi idrici (civili, industriali e meteoriche), impianti di trattamento e punti di monitoraggio e scarico [_rev.xx_data](#)
- G.1.6 Planimetria stoccaggi e bacini di contenimento per: materie prime; ausiliari; prodotti e rifiuti [_rev.xx_data](#)

G.2 Schemi

- G.2.1 Schema di flusso completo di dati (sostanza, portata massica, stato fisico, energia prodotta e consumata) per ogni linea/impianto [_rev.xx_data](#)

G.3 Tabelle

- G.3.1 Tabella emissioni convogliate, diffuse e fuggitive in atmosfera completa di: punti di scarico e limiti autorizzativi [_rev.xx_data](#)
- G.3.2 Tabella approvvigionamento/scarico acque completa di: punti di scarico e limiti autorizzativi [_rev.xx_data](#)
- G.3.3 Tabella prodotti finiti primari e secondari [_rev.xx_data](#)
- G.3.4 Tabella E11 scadenziario prescrizioni [_rev.xx_data](#)

G.4 Piani

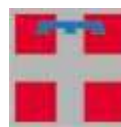
- G.4.1 Piano gestione acque meteoriche [_rev.xx_data](#)
- G.4.2 Piano di monitoraggio e controllo [_rev.xx_data](#)
- G.4.3 Piano gestione degli odori [_rev.xx_data](#)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

AUA- Allegati

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

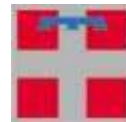
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte

Piano Attività Semplificazione 2025 e Stato di Avanzamento

Procedura P.1.4 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR- M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento.** È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.

ALLEGATO 1

"Modello convenzione di avalimento"

Nome e Cognome	Profilo professionale
Fabiana Tomassi	Esperto Giuridico
Data emissione	19/09/2025

Sommario

Protocollo operativo di coordinamento tra la Provincia e i SUAP in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Premesse	2
Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 – Ruoli istituzionali	2
Art. 3 – Strumenti di coordinamento	2
Art. 4 – Formazione e aggiornamento	3
Art. 5 – Monitoraggio	3
Art. 6 – Durata	3
Art. 7 – Clausole finali	3

Protocollo operativo di coordinamento tra la Provincia e i SUAP in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Premesse

- Visto il **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112**, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, con particolare riferimento all'art. 24 relativo al trasferimento delle funzioni e delle risorse;
- Visto il **D.P.R. 160/2010**, che disciplina lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), attribuendo allo stesso la funzione di autorità procedente del procedimento unico;
- Considerata la competenza della **Provincia di XXXXXXXXXXXXXXXX** quale autorità competente per gli endoprocedimenti in materia ambientale;
- Rilevata la complessità dei procedimenti ambientali connessi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- Ritenuta la necessità di garantire un adeguato coordinamento istituzionale, volto ad assicurare uniformità, efficienza e semplificazione amministrativa nell'interesse dei cittadini e delle imprese;

si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

Il presente Protocollo disciplina le modalità di **cooperazione, coordinamento e supporto operativo** tra la **Provincia di XXXXXXXXXXXXXXXX** e i SUAP dei Comuni del territorio provinciale, al fine di garantire la corretta gestione dei procedimenti relativi all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Art. 2 – Ruoli istituzionali

1. SUAP:

- È l'**autorità procedente** del procedimento unico ex art. 7 DPR 160/2010;
- Riceve le istanze da parte degli operatori economici;
- Cura la regolarità formale della documentazione;
- Coordina il procedimento, acquisendo i pareri e le autorizzazioni degli enti competenti.

2. Provincia di XXXXXXXXXXXXXXXX :

- È l'**autorità competente** per l'adozione dei provvedimenti in materia ambientale (endoprocedimenti);
- Fornisce supporto tecnico-specialistico ai SUAP;
- Assicura uniformità interpretativa e applicativa della normativa ambientale.

Art. 3 – Strumenti di coordinamento

Al fine di garantire efficienza e omogeneità gestionale, Provincia e SUAP concordano di attivare:

1. **Tavoli tecnici periodici** per la condivisione di prassi e aggiornamenti normativi;
2. **Linee guida operative** comuni per la presentazione e gestione delle istanze di AUA;
3. **Sportelli di assistenza tecnica** presso la Provincia a supporto dei SUAP;
4. **Piattaforme informatiche condivise per la trasmissione e gestione telematica degli atti.**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Art. 4 – Formazione e aggiornamento

La Provincia si impegna a organizzare attività di **formazione e aggiornamento** per il personale dei SUAP, con particolare attenzione alle novità normative e giurisprudenziali in materia ambientale.

Art. 5 – Monitoraggio

Le parti concordano di istituire un **sistema di monitoraggio congiunto** sull'andamento dei procedimenti, al fine di:

- rilevare eventuali criticità applicative;
- uniformare le modalità operative;
- proporre soluzioni condivise.

Art. 6 – Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale, rinnovabile previo accordo delle parti.

Art. 7 – Clausole finali

Resta ferma la piena autonomia decisionale dei SUAP quale autorità procedente e della Provincia quale autorità competente in materia ambientale. Il Protocollo non comporta oneri economici ulteriori a carico delle parti, salvo diversa successiva intesa.

Per la Provincia di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Il Presidente _____

Per i Comuni del territorio provinciale
Il Sindaco _____

Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte

Piano Attività Semplificazione 2025 e Stato di Avanzamento

Procedura P.1.4 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

ALLEGATO 2

“Contenuti istanza di AUA”

Il presente documento è redatto nell’ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” PNRR- M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell’autore.**

Nome e Cognome	Ruolo e profilo professionale
Maria Rita Testa	Referente Procedura Complessa, Ing. Civile
Augusta Rossi	Biologa

Data emissione	19/09/2025

SOMMARIO

PREMESSA	2
2.1 CONTENUTI MINIMI	2
SEZIONE GENERALE	2
SCHEDA A SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	3
SCHEDA C EMISSIONI IN ATMOSFERA (Autorizzazione in via ordinaria)	4
SCHEDA D EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA (AVG)	5
SCHEDA E IMPATTO ACUSTICO	7
SCHEDA F UTILIZZO DEI FANGHI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	8
SCHEDA G1 OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI	9
SCHEDA G2 UTILIZZO DEI FANGHI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	10
2.2 CONTENUTI DA PORTALE SIRA	11
SEZIONE GENERALE	11
SCHEDA A SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	15
SCHEDA C EMISSIONI IN ATMOSFERA (Autorizzazione in via ordinaria)	19
SCHEDA D EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA (AVG)	22
SCHEDA E IMPATTO ACUSTICO	41
SCHEDA F UTILIZZO DEI FANGHI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	42
SCHEDA G1 OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI	45
SCHEDA G2 OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI	48

PREMESSA

Nel presente allegato sono schematicamente riportate le informazioni e la documentazione da allegare all'istanza. Tali informazioni sono state raccolte in due diversi paragrafi:

- "Contenuti minimi";
- "Contenuti da portale SIRA".

che si differenziano per il livello di approfondimento e dettagli richiesti. Per "contenuti minimi" si intende la raccolta di informazioni (relazioni tecniche, planimetrie...) obbligatorie per l'avvio della verifica istruttoria. Il secondo paragrafo, invece, seguendo la struttura del portale attualmente in uso (SIRA), elenca tutta la documentazione utile ai fini di una istruttoria il più completa ed esaustiva possibile e facilita il proponente nella familiarizzazione con l'interfaccia del portale.

Ad esclusione della prima parte "*Sezione generale*", indipendente dalla tipologia di autorizzazione richiesta, le schede sono consultabili singolarmente e separatamente.

2.1 CONTENUTI MINIMI

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R

Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"

SEZIONE GENERALE

1. DATI RICHIEDENTE

Cognome, Nome, Codice Fiscale. dati anagrafici e di residenza

2. DATI AZIENDA

Ragione Sociale, Codice Fiscale/P.IVA, Sede legale, Iscrizione C.C.I.A.A.

3. DATI IMPIANTO

Denominazione, localizzazione, Codice ATECO 2007

Inquadramento territoriale

Coordinate geografiche (WSG84 UTM32N) X Y

4. ELENCO TITOLI ABILITATIVI AMBIENTALI DA RICHIEDERE DA RICHIEDERE NELL'AUA

Autorizzazione allo scarico, Comunicazione utilizzazione agronomica, Autorizzazione alle emissioni (ordinaria), Autorizzazione alle emissioni (carattere generale), Impatto acustico, Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi, Comunicazione recupero rifiuti non pericolosi, Comunicazione recupero rifiuti pericolosi
Nuova richiesta, Modifica/Rinnovo, Proseguimento senza modifiche (dichiarazione di invarianza del precedente titolo abilitativo di cui devono essere indicati gli estremi)

Autorizzazione allo scarico

- industria agroalimentare è obbligatorio dichiarare il carico organico e la descrizione del settore industriale
- dichiarazione dei dati di prelievo

Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi

- Comunicazione recupero rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, dichiarazione di piena disponibilità o di proprietà dell'area interessata allo svolgimento dell'attività.

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R

Regolamento regionale recante: “Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione
unica ambientale”

SEZIONE TECNICA

SCHEDA A SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

➤ **Caratteristiche dello scarico**

Per singolo punto di scarico: codice scarico riportato in autorizzazione, localizzazione geografica, recettore (se acque superficiali indicare denominazione del corpo idrico, sponda orografica ricevente, portata media o volume di invaso del recettore, portata minima ed indicazione sul numero di giornate/anno di portata nulla; se suolo o strati superficiali del sottosuolo indicare distanza dal più vicino corso d'acqua, motivazione dell'impossibilità a recapitare in corso d'acqua, modalità di dispersione, caratteristiche del terreno; se in acque sotterranee indicare la frequenza, portata media, V annuo, portata massima), l'origine.

Allegati obbligatori:

- Planimetria dello stabilimento con ubicazione delle canalizzazioni interne, impianto di depurazione, pozzetti di ispezione, prelievo e campionamento e gestione acque meteoriche

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R

Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione
unica ambientale"

SEZIONE TECNICA

SCHEDA C EMISSIONI IN ATMOSFERA (Autorizzazione in via ordinaria)

➤ **Caratteristiche dello scarico**

Per singolo punto di emissione: caratteristiche impianto di combustione, provenienza dell'aeriforme, portata dell'aeriforme, durata, frequenza e temperatura dell'emissione dell'emissione; inquinanti presenti, tipologia di impianto di abbattimento, eventuale presenza di emissioni diffuse.

Allegati obbligatori:

- relazione tecnica (art. 269, comma 2, del lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R
Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione
unica ambientale"

SEZIONE TECNICA

SCHEDA D EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA (AVG)

Tipologia di attività

- **AVG Nazionali**: tipologia di domanda, attività in deroga esercitate, quadro riassuntivo delle emissioni (sigla punto di emissione, provenienza, portata, tipo di sostanza inquinante, altezza punto di emissione, diametro del camino, impianto di abbattimento)

Allegati obbligatori:

- relazione tecnica semplificata (Allegato I del DPR. 59/2013)
- planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti

- **AVG Allevamenti**: tipologia di domanda, tipologia di allevamento, impianti eserciti, presenza e caratteristiche impianti di combustione, presenza e caratteristiche impianti di climatizzazione, quadro riassuntivo delle emissioni (sigla punto di emissione, provenienza, portata, tipo di sostanza inquinante, altezza punto di emissione, diametro del camino, impianto di abbattimento)

Allegati obbligatori:

- documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 518/2012
- planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti (nella planimetria non è necessario individuare i terreni utilizzati a scopo agronomico dei liquami)

- **AVG Tessile**: tipologia di domanda, numero delle postazioni e macchine, presenza di verniciatura, numero cabine di verniciatura, impianti di combustione e di climatizzazione, quadro riassuntivo delle emissioni (sigla punto di emissione, provenienza, portata, tipo di sostanza inquinante, altezza punto di emissione, diametro del camino, impianto di abbattimento)

Allegati obbligatori:

- documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 416/2011
- planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti

- **AVG Orefi**: tipologia di domanda, numero delle postazioni, quadro riassuntivo delle emissioni (sigla punto di emissione, provenienza, portata, tipo di sostanza inquinante, altezza punto di emissione, diametro del camino, impianto di abbattimento)

Allegati obbligatori:

- documentazione di cui alla lettera B dell'all. 3 della DD 368/2011

- **AVG Orefi**: tipologia di domanda, numero delle postazioni, quadro riassuntivo delle emissioni (sigla punto di emissione, provenienza, portata, tipo di sostanza inquinante, altezza punto di emissione, diametro del camino, impianto di abbattimento)

Allegati obbligatori:

- documentazione di cui alla lettera B dell'all. 3 della DD 368/2011

- **AVG Climatizzazione**: tipologia di domanda, se edificio di civile abitazione o se impresa, caratteristiche dell'impianto di climatizzazione con indicazione anche delle accessorie, quadro riassuntivo delle emissioni (sigla punto di emissione, provenienza, portata, tipo di sostanza inquinante, altezza punto di emissione, diametro del camino, impianto di abbattimento)

Allegati obbligatori:

- documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 362/2011
- planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti

- **AVG Materiali vari**: tipologia di domanda, tipologia di produzione e numero di postazioni e macchine, attività di verniciatura, impianti di combustione e di climatizzazione, quadro riassuntivo delle emissioni (sigla punto di emissione, provenienza, portata, tipo di sostanza inquinante, altezza punto di emissione, diametro del camino, impianto di abbattimento)

Allegati obbligatori:

- documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 189/2011

- **AVG Meccanica (materiali metallici)** tipologia di domanda, tipologia di produzione e numero di postazioni e macchine, attività di verniciatura, impianti di combustione e di climatizzazione, quadro riassuntivo delle emissioni (sigla punto di emissione, provenienza, portata, tipo di sostanza inquinante, altezza punto di emissione, diametro del camino, impianto di abbattimento)

Allegati obbligatori:

- documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 145/2011

- **AVG Falegnameria:** tipologia di domanda, tipologia di produzione e numero di postazioni e macchine, attività di verniciatura, quadro riassuntivo delle emissioni (sigla punto di emissione, provenienza, portata, tipo di sostanza inquinante, altezza punto di emissione, diametro del camino, impianto di abbattimento)

Allegati obbligatori:

- documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 20/2011

- **AVG Carrozzerie:** tipologia di domanda, tipologia di produzione e numero di postazioni, cabine e silos, quadro riassuntivo delle emissioni (sigla punto di emissione, provenienza, portata, tipo di sostanza inquinante, altezza punto di emissione, diametro del camino, impianto di abbattimento)

Allegati obbligatori:

- documentazione di cui alla lettera B dell'all. 3 della DD 597/2009

- **AVG Trasformazione di materie plastiche:** tipologia di domanda, tipologia di produzione e numero di postazioni, quadro riassuntivo delle emissioni (sigla punto di emissione, provenienza, portata, tipo di sostanza inquinante, altezza punto di emissione, diametro del camino, impianto di abbattimento)

Allegati obbligatori:

- documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 239/2008
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti

- **AVG Essiccazione cereali e semi:** tipologia di domanda, numero e caratteristiche essiccatori, quadro riassuntivo delle emissioni (sigla punto di emissione, provenienza, portata, tipo di sostanza inquinante, altezza punto di emissione, diametro del camino, impianto di abbattimento)

Allegati obbligatori:

- planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione

- **AVG Pulizia tessuti, pellami e pulitintolavanderie:** tipologia di domanda, numero e caratteristiche macchina di lavaggio a ciclo chiuso.

Allegati obbligatori:

- scheda tecnica di sicurezza del solvente utilizzato
- planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione

- **AVG Betonaggio e calcestruzzo preconfezionato:** tipologia di domanda, , quadro riassuntivo delle emissioni (sigla punto di emissione, provenienza, portata, tipo di sostanza inquinante, altezza punto di emissione, diametro del camino, impianto di abbattimento)

Allegati obbligatori:

- documentazione di cui all'allegato 2, punto 2.2.B) della D.G.R. n. 71-16738 del 17 Febbraio 1997 come modificata D.D. n. 347 del 03.07.2000
- planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R

Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"

SEZIONE TECNICA

SCHEDA E IMPATTO ACUSTICO

Tipologia di richiesta, verifica delle sorgenti rumorose, valutazione di impatto acustico

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R
Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"

SEZIONE TECNICA

SCHEDA F UTILIZZO DEI FANGHI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

Tipologia di richiesta, produzione e tipologia di fanghi, stoccaggio dei fanghi, terreni e colture destinati all'impiego dei fanghi.

Allegati obbligatori:

- Per i fanghi: descrizione dei processi di trattamento del depuratore con eventuale specifica in merito all'utilizzo di reagenti additivati con relativo sistema a blocchi; attività da cui derivano, precisando i diversi tipi di lavorazione e/o produzione degli insediamenti produttivi da cui derivano i reflui; tipologia degli scarichi che recapitano agli impianti di depurazione e tipologia degli impianti stessi, con eventuale specifica in merito all'utilizzo di prodotti e/o sostanze additivati; documentazione relativa alla caratterizzazione, descrizioni delle modalità di gestione del deposito, condizionamento e trattamento fanghi, campionamento (finalizzato alle analisi) preliminare all'avvio delle operazioni di utilizzazione.
- Relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico, urbanistico, paesaggistico e ambientale (nitrati, aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, *art. 94 D.Lgs. 152/06*, falde, pozzi, ecc..) corredate da specifica cartografia (es.CTR, IGM) indicata dall'Autorità competente in sede di presentazione dell'istanza di AUA
- Copia degli atti originali di consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricole per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella)
- Copia degli atti originali del titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio, mappale.
- Estratti di mappa dei terreni sui quali è previsto l'utilizzo agricolo dei fanghi
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità di sistemi di stoccaggio
- Analisi dei terreni
- Analisi dei fanghi
- Piano di distribuzione e utilizzazione dei fanghi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R
Regolamento regionale recante: “Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”

SEZIONE TECNICA

SCHEDA G1 OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Tipologia di richiesta, e di rifiuto; informazioni sulla singola tipologia di rifiuto (n. scheda, tipologia di recupero, quantità, operazioni di messa in riserva e caratteristiche merceologiche e destinazione delle materie prime); per i nuovi impianti fornire una stima previsionale sulla quantità di prodotto ottenuto e sulla percentuale di prodotto recuperato; elenco dei destinatari dei prodotti; recupero di energia;

Allegati obbligatori: relazione tecnica, sistemi di mitigazione ambientale, certificazione EoW

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R
Regolamento regionale recante: “Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”

SEZIONE TECNICA

SCHEDA G2 UTILIZZO DEI FANGHI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

Tipologia di richiesta, e di rifiuto; informazioni sulla singola tipologia di rifiuto (n. scheda, tipologia di rifiuto , provenienza, ...); caratteristiche merceologiche delle materie prime.

Allegati obbligatori: relazione tecnica, sistemi di mitigazione ambientale, elenco dei prodotti ottenuti



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

2.2 CONTENUTI DA PORTALE SIRA

Nel documento è riportata l'interfaccia attualmente in uso (SIRA); al fine di facilitare il proponente sono comprese anche le informazioni non vincolate dal sistema, differenziate in colore arancio, ma utili al rafforzamento dell'analisi tecnica.

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R
Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"

SEZIONE GENERALE

1. DATI RICHIEDENTE

Cognome	Nome		
Codice Fiscale			
Nato a	Prov.	Stato	il
Residente	Comune	Prov.	Stato
Indirizzo	CAP		
PEC			
	in qualità di:		
Legale rappresentante			
Titolare			
Procuratore ai sensi del D.P.R. 160/2010			

2. DATI AZIENDA

Ragione Sociale
Codice Fiscale/P.IVA
Sede legale Comune Prov.
Indirizzo CAP
PEC
Iscrizione C.C.I.A.A. di Prov. n.
La domanda di AUA è presentata congiuntamente ad altri provvedimenti
si
no

3. DATI IMPIANTO

Denominazione
Localizzazione Comune Prov. Località
Indirizzo CAP
PEC
Codice ATECO 2007
Inquadramento territoriale
Coordinate geografiche (WSG84 UTM32N) X Y
Dati catastali Codice catasto Sezione Tipologia Catasto
catasto terreni
catasto fabbricati
Foglio Particella

4. ELENCO TITOLI ABILITATIVI AMBIENTALI DA RICHIEDERE DA RICHIEDERE NELL'AUA

- Titolo abilitativo
 - Autorizzazione allo scarico
 - Comunicazione utilizzazione agronomica
 - Autorizzazione alle emissioni (ordinaria)
 - Autorizzazione alle emissioni (carattere generale)
 - Impatto acustico
 - Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi
 - Comunicazione recupero rifiuti non pericolosi
 - Comunicazione recupero rifiuti pericolosi
- Richiesta
 - Nuova richiesta

Modifica/Rinnovo

Proseguimento senza modifiche (dichiarazione di invarianza del precedente titolo abilitativo)

- Estremi atto
- Ente competente
 - ID 1_Regione Piemonte
 - ID 2_Città Metropolitana Torino
 - ID 3_Provincia Alessandria
 - ID 4_Provincia Asti
 - ID 5_Provincia Biella
 - ID 6_Provincia Cuneo
 - ID 7_Provincia Novara
 - ID 8_Provincia VCO
 - ID 9_Provincia Vercelli
- Data emissione
- Data scadenza

5. ELENCO ADEMPIMENTI AMBIENTALI IN POSSESSO NON COMPRESI IN AUA

- Tipo adempimento
 - VIA
 - AIA
 - autorizzazione rifiuti (art. 208 d.lgs. 152/2006)
 - fonti rinnovabili (art. 12 d.lgs. 387/2003)
 - Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche (Reg. 1R/2006 e s.m.i.)
 - Prevenzione Incendi
 - Altro (specificare)
- Estremi atto
- Ente competente
- Ente competente
 - ID 1_Regione Piemonte
 - ID 2_Città Metropolitana Torino
 - ID 3_Provincia Alessandria
 - ID 4_Provincia Asti
 - ID 5_Provincia Biella
 - ID 6_Provincia Cuneo
 - ID 7_Provincia Novara
 - ID 8_Provincia VCO
 - ID 9_Provincia Vercelli
- Data emissione

6. ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI O DI SISTEMA IN POSSESSO

- Certificazione
- Ente che ha rilasciato la certificazione
 - ID 1_SGQ
 - ID 2_SGS
 - ID 3_SGA
 - ID 4_EMAS
 - ID 5_ISO 14001
 - ID 6_CE 761/2001
 - ID 7_OHSAS 18001
- Numero
- Data emissione
- Data scadenza

7. DATI RELATIVI ALLA DIMENSIONE OCCUPAZIONALE DELL'AZIENDA

- Numero totale addetti
- Numero totale addetti stagionali
- Periodo di attività
 - ore/giorno
 - mesi/anno
 - giorni/settimana



➤ **Nel caso di istanza di autorizzazione allo scarico**

→ da industria agroalimentare è obbligatorio dichiarare:

➤ Carico Organico (a.e.)

➤ Descrizione Settore industriale

ID 46_ Trasformazione del latte

ID 47_ Lavorazione degli ortofrutticoli

ID 48_ Lavorazione ed imbottigliamento di bevande analcoliche

ID 49_ Trasformazione delle patate

ID 50_ Industria della carne

ID 51_ Industria della birra

ID 52_ Produzione di alcool e di bevande alcoliche

ID 53_ Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali

ID 54_ Lavorazione di gelatina e colla a base di pelli e ossa

ID 55_ Fabbriche di malto

ID 56_ Industria di trasformazione del pesc

→ Nel caso di istanza di autorizzazione allo scarico sono necessari i dati di prelievo
da acquedotto

○ V medio annuo mc

○ V medio giornaliero mc

sorgente

○ V medio annuo mc

○ V medio giornaliero mc

○ misuratore di portata si no

pozzo

○ V medio annuo mc

○ V medio giornaliero mc

○ misuratore di portata si no

acque superficiali

○ V medio annuo mc

○ V medio giornaliero mc

○ misuratore di portata si no

altro

specificare

○ V medio annuo mc

○ V medio giornaliero mc

○ misuratore di portata si no

riutilizzo acque di impianto di depurazione di terzi

○ denominazione impianto

○ denominazione gestore

○ V medio annuo mc

○ V medio giornaliero mc

→ Ricircolo interno

SI

○ V annuo in mc

○ V giornaliero in mc

○ Modalità

○ % rispetto al prelevato

NO

8. REFERENTE TECNICO AUA

➤ Cognome

➤ Nome

➤ Ruolo/mansioni

➤ Telefono

➤ @mail

9. Richiesta

rilascio AUA

modifica sostanziale AUA

rinnovo AUA

➤ **Nel caso di Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi**



Comunicazione recupero rifiuti non pericolosi

Comunicazione recupero rifiuti pericolosi

allegata dichiarazione di possesso dei requisiti rilasciata dal Gestore, se istanza presentata dal referente AUA

nel caso di istanza presentata dal Gestore dichiarazione:

di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE o di essere cittadino residente in Italia o di altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;

che la stessa ditta è iscritta al registro delle imprese (ad eccezione delle imprese individuali);

che i soci della ditta muniti di rappresentanza legale sono:

nome _____ cognome _____ nato a _____ il _____

residente in _____

e dichiara altresì ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di aver diretta conoscenza del fatto che tra i soci sono in possesso dei requisiti soggettivi:

che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

- ✓ a pena detentiva per i reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente
- ✓ alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero un delitto in materia tributaria;
- ✓ alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste:

➤ **Nel caso di comunicazione recupero rifiuti non pericolosi e comunicazione e recupero rifiuti pericolosi**

dichiarazione di piena disponibilità o di proprietà dell'area interessata allo svolgimento dell'attività

- per la durata minima di _____
- in base a (contratto di affitto, preliminare d'acquisto ecc.) _____

**Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R
Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione
unica ambientale"**

SEZIONE TECNICA

SCHEMA A SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

➤ **Totale punti di scarico**

Informazioni per singolo punto di scarico

- Codice scarico riportato in autorizzazione
- Localizzazione geografica: X Y
- Recettore
 - pubblica fognatura (indirizzo/localizzazione dello scarico)
 - acque superficiali
 - denominazione
 - naturale SI NO
nulla-osta del proprietario o gestore
del corpo idrico artificiale
 - sponda orografica ricevente DX SX
 - portata media o volume di invaso del recettore m/sec
 - portata minima m/sec
 - portata nulla per più di 120 giorni/anno NO
 - suolo o strati superficiali del sottosuolo
 - distanza dal più vicino corso d'acqua
 - motivazione dell'impossibilità a recapitare in corso d'acqua
 - modalità di dispersione
 - pozzo assorbente
 - trincea disperdente
 - caratteristiche del terreno
 - acque sotterranee (art.104 D. Lgs. 152/2006)
- Frequenza
 - continua
 - discontinua
 - ore/giorni
 - giorni/settimane
 - mesi/anno
 - occasionale
 - specificare il periodo
- Portata media m/sec
- V annuo m/sec
- Portata massima m/sec
- Origine
 - domestico
 - portata media mc/sec
 - assimilabile al domestico
 - portata media mc/sec
 - criteri assimilabilità
- se il recettore è "pubblica fognatura"
 1. D. Lgs. 152/2006 art. 101 c.7 lett.a)
 2. D. Lgs.152/2006 art. 101 c.7 lett.b)
 3. D. Lgs.152/2006 art. 101 c.7 lett.c)
 4. D. Lgs.152/2006 art. 101 c.7 lett.d)
 5. D. Lgs. 152/2006 art. 101 c. 7 lett.f)



6. DPR 227/2011 - ALL. A TABELLA 1
 - rapporto di analisi sullo scarico dei parametri di cui alla Tab. 1 dell'All. A al DPR n. 227 del 19/10/2011
7. DPR 227/2011 - ALL. A TABELLA 2
 1. Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
 2. Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
 3. Attività ricreativa
 4. Attività turistica non ricettiva
 5. Attività sportiva
 6. Attività culturale
 7. Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
 8. Attività informatica
 9. Laboratori di parrucchiera, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività
 10. Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
 11. Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
 12. Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
 13. Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
 14. Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione
 15. Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
 16. Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
 17. Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)
 18. Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
 19. Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
 20. Vendita al minuto di generi di cura della persona
 21. Palestre
 22. Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno
 23. Ambulatori medici, studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
 24. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
 25. Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
 26. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
 27. Agenzie di viaggio
 28. Call center
 29. Attività di intermediazione assicurativa
 30. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
 31. Riparazione di beni di consumo
 32. Ottici
 33. Studi audio video registrazioni
 34. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
 35. Liuteria

➤ se il recettore è altro da "pubblica fognatura"

1. D. Lgs. 152/2006 art. 101 c.7 lett.a)
2. D. Lgs. 152/2006 art. 101 c.7 lett.b)
3. D. Lgs. 152/2006 art. 101 c.7 lett.c)
4. D. Lgs. 152/2006 art. 101 c.7 lett.d)
5. D. Lgs. 152/2006 art. 101 c. 7 lett.f)
6. L.R. 61/2000
7. L.R. 13/90 Allegato 3

● industriale

- da processo
- portata media

mc/sec

- relazione tecnica corredata da layout del ciclo produttivo
- da raffreddamento
 - portata media mc/sec
 - temperatura scarico °C
- industriale in deroga art 140 D. Lgs 152/06
 - portata media
 - relazione tecnica mc/sec
- scambio termico in deroga art. 104 D. Lgs 152/06
 - portata media mc/sec
 - temperatura media estiva dello scarico °C
 - temperatura media invernale dello scarico
 - planimetria dello stabilimento con ubicazione delle canalizzazioni interne °C
- attività estrattive in deroga art 104 D. Lgs 152/06
 - portata media mc/sec
 - relazione a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo o ordine competente dalla quale emerga che lo scarico dei reflui derivanti dal lavaggio degli inerti nell'ambito dell' attività estrattiva, recapitante in acque sotterranee (lago di cava), non comporti danneggiamento delle falde acquifere e instabilità dei suoli;
 - dichiarazione che i reflui di processo provenienti dal lavaggio inerti, sono costituiti da acque e inerti naturali senza l'aggiunta di alcuna sostanza estranea
- nello scarico confluiscono reflui di altri stabilimenti SI NO
 - codice Ateco207 (tabella Excel)
 - ragione sociale
 - CF/P.IVA
 - Indirizzo
 - origine del refluo
 - domestico
 - assimilabile al domestico
 - industriale
 - portata mc/sec
- trattamento finale depurativo SI NO
 - tipologia di trattamento
 1. fisico
 2. chimico
 3. biologico
 4. fossa Imhoff
 5. altro
 - relazione tecnica corredata da lay-out con i relativi dimensionamenti dell'impianto di depurazione
- misuratore di portata SI NO
- sistemi di controllo dei parametri analitici SI NO
 - parametro
 - limite inferiore di quantificazione
 - unità di misura
 1. nessuna
 2. mg/l
 3. mg/l N
 4. mg/l P
 5. mg/l SO4
 6. mg/l SO3
 7. mg/l H2S
 8. UFC/100ml
 9. °C
 10. mS/cm
 11. LC5024h
 12. altro
 - sistema di misura
- sostanze del settore produttivo di cui alla Tabella 3/A All.5 del D- Lgs. 152/06 SI NO
 - sostanza (tabella Excel)
 - settore produttivo (tabella Excel)
 - unità di misura
 - media mensile

- media giorno
- sostanze Tab. 1/A, 1/B, 2/B All. 1, Tab. 5 All. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 o altre sostanze diverse da quelle di Tab.3 dell'All. 5
- sostanza - n° CAS - Rif. tabelle degli All. 1 e 5 alla parte III del D. Lgs 152/06
- presenza nell'insediamento
- presenza nello scarico
- quantitativo scaricato
 - 1. stimato
 - 2. misurato
- quantitativo (Kg/anno)
- concentrazione media
- limite di quantificazione mg/l

SI

NO

Allegati obbligatori:

- Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori
- Planimetria dello stabilimento con ubicazione delle canalizzazioni interne, impianto di depurazione, pozzetti di ispezione, prelievo e campionamento e gestione acque meteoriche

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R
Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione
unica ambientale"

SEZIONE TECNICA

SCHEDA C EMISSIONI IN ATMOSFERA (Autorizzazione in via ordinaria)

➤ **Informazioni per singolo punto di scarico**

- Punto di emissione		
- Impianto di combustione	SI	NO
- Sigla impianto		
- Tipologia		
- Potenza singolo focolare (MWt)		
- Combustibile		
Gas naturale		
Gas di petrolio liquefatto		
Gasolio		
Emulsioni acqua/gasolio		
Biodiesel		
Olio combustibile stz < 0,3% s		
Olio combustibile btz < 1% s		
Emulsioni acqua/olio combustibile		
Legna da ardere		
Carbone di legna		
Biomasse combustibili		
Biogas		
Carbone da vapore < 1% s		
Coke metallurgico < 1% s		
Antracite < 1% s		
- Consumo combustibile		
- Unità di misura		
mc/h		
kg/h		
- Sistema monitoraggio		
- Civile/industriale		
- Provenienza (<i>tabella Excel</i>)		
- Impianti/macchine interessate		
- Altro (specificare)		
- Portata dell'aeriforme		
- Durata dell'emissione (h/g)		
- Frequenza delle emissioni nelle 24 h		
- Costante/Discontinua		
- Temperatura emissione		
Temperatura ambiente		
valore (°C)		
- Inquinanti presenti		
Acido Solforico (H ₂ SO ₄)		
Alcalinità (come Na ₂ O)		
Ammoniaca (come NH ₃)		
Antimonio e suoi composti (come Sb)		
Arsenico e suoi composti (As)		
Cadmio e suoi composti (come Cd)		
Cianuri (come HCN)		
CO		
Cobalto e suoi composti (come Co)		
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (come HCl)		
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore (come HF)		
COV non metanici (come C)		
COV (come C)		

Cromo III e suoi composti (come Cr)
Diossine e furani (PCDD+PCDF)
Fosfati (come PO₄³⁻)
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Manganese e suoi composti (come Mn)
Mercurio e suoi composti (come Hg)
NH₃
Nichel e suoi composti (in forma di polvere come Ni)
Nichel e suoi composti (come Ni)
NOX (come NO₂)
Palladio e suoi composti (come Pd)
Piombo e suoi composti (come Pb)
Platino e suoi composti (come Pt)
Polveri Totali
Polveri totali comprese nebbie oleose
Silice libera cristallina (come SiO₂)
Rame e suoi composti (come Cu)
Rodio e suoi composti (come Rh)
Selenio e suoi composti (come Se)
SOX (come SO₂)
Stagno e suoi composti (come Sn)
Tallio e suoi composti (come Tl)
Tellurio e suoi composti (come Te)
Vanadio e suoi composti (come V)
Zinco e suoi composti (come Zn)
Metalli e relativi composti
Fenolo e Formaldeide
Fenolo
Formaldeide
Ozono (O₃)
Benzene (C₆H₆)
Sostanze Organiche Alogenate
Altro

- Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm³)
- Flusso di massa inquinante in emissione (Kg/h)
- Altezza geometrica dell'emissione (m)
- Dimensioni camino
 - Diametro camino o lato (m)
 - Secondo lato (m)
 - Materiale di costruzione del camino (m)
- Tipo impianto di abbattimento
 - Adsorbimento a carboni attivi -rigenerazione esterna
 - Adsorbitore a carboni attivi -rigenerazione interna
 - Abbattitore ad umido
 - Adsorbitore
 - Biofiltro chiuso
 - Bioscrubber
 - Ciclone e filtro statico
 - Ciclone e filtro a tessuto
 - Combustore catalitico
 - Combustore termico
 - Combustore termico rigenerativo
 - Condensatore
 - Filtro a cartucce
 - Filtro a pannelli
 - Filtro a tessuto
 - Filtro statico
 - Impianto a coalescenza
 - Multiciclone
 - Precipitatore elettrostatico

Scr (Selective Catalytic Reduction)

Sncr (Selective Non Catalytic Reduction)

Nessuno

- Indicazioni relative al sistema di abbattimento

- Note

- Sono presenti emissioni diffuse

SI

NO

Allegati obbligatori:

- RELAZIONE TECNICA di cui all'art. 269, comma 2, del lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- PLANIMETRIA GENERALE DELLO STABILIMENTO in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R
Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"

SEZIONE TECNICA

SCHEDA D EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA (AVG)

➤ **Tipologia di autorizzazione di carattere generale**

l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, c.2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:

- **Tipologia di attività**

- **AVG Nazionali** - Allegato I del DPR 59/2013

- Domanda di nuova adesione
installare un nuovo stabilimento
modificare uno stabilimento
trasferire uno stabilimento
dal comune di _____ Prov. _____
indirizzo _____

- Domanda di primo rinnovo all'autorizzazione in via generale

per continuare ad esercire lo stabilimento già autorizzato ai sensi del D.P.R. 203/88 e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06

con i seguenti provvedimenti

n. provv. _____ data _____ rilasciato da _____

in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88

in data _____

nel quale sono esercite le attività in deroga, di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/06

Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg - All. I, parte B DPR 59/2013

Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. - All. I, parte C del DPR 59/2013

Operazioni di produzione di manufatti in gomma e altri elastomeri con utilizzo con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg - All. I, parte D Sezione A del DPR 59/2013

Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/g - All. I, parte H del DPR 59/2013

Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g - All. I, parte i del DPR 59/2013

Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 Kg/h - All. I, parte I del DPR 59/2013

Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno All. I, parte p del DPR 59/2013

Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie non superiore a 200 Kg/g- All. I, parte parte q del DPR 59/2013

Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno All. I, parte parte S del DPR 59/2013

Trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno All. I, parte parte t del DPR 59/2013

Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno All. I, parte parte u del DPR 59/2013

Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno All. I, parte parte v del DPR 59/2013

Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/giorno All. I, parte parte z del DPR 59/2013

Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno All. I, parte parte aa del DPR 59/2013

Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno All. I, parte parte aa del DPR 59/2013

Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno All. I, parte parte cc del DPR 59/2013

Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg All. I, parte parte dd del DPR 59/2013

Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg All. I, parte parte ee del DPR 59/2013

Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg All. I, parte parte ff del DPR 59/2013

Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000

kg All.I, parte parte gg del DPR 59/2013

Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg All.I, parte parte ii del DPR 59/2013

Quadro riassuntivo delle emissioni

- Sigla punto di emissione
- Provenienza (elenco allegato Excel)
- Portata
- Tipo di sostanza inquinante
- Altezza punto di emissione
- Diametro del camino
- Secondo lato
- Impianto di abbattimento
 - condensatore
 - biofiltro chiuso
 - abbattitore a carboni attivi -rigenerazione interna
 - abbattitore a carboni attivi -riattivazione esterna
 - impianto a coalescenza
 - precipitatore elettrostatico
 - combustore termico
 - combustore termico rigenerativo
 - combustore catalitico
 - filtro a tessuto
 - filtro a cartucce
 - filtro a pannelli
 - abbattitore ad umido
 - ciclone
 - multiciclone

Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'All. I del DPR 59/2013, per gli impianti e le attività per le quali è richiede la presente autorizzazione.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed impraticabilità di giudizio, dichiara

- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs 152/06
- l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedure VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di nuova adesione")
- che, per effetto della presente domanda, all'interno dello stabilimento non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06
- allega la "Relazione Tecnica Semplificata", di cui all'All. I del DPR 59/2013, relativamente agli impianti e alle attività esercite nello stabilimento
- allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti
- il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003

Allegati obbligatori:

- RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA di cui all'Allegato I del DPR. 59/2013, relativamente agli impianti e alle attività esercite nello stabilimento
- PLANIMETRIA GENERALE DELLO STABILIMENTO in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti

AVG Allevamenti

- Domanda di nuova adesione
 - installare un nuovo stabilimento
 - modificare uno stabilimento
 - trasferire uno stabilimento
 - dal comune di
 - indirizzo

Prov.

- Domanda di Primo Rinnovo
- Domanda di adesione 2E
con i seguenti provvedimenti
n. provv. data rilasciato da
in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88
in data
- CUAA n.
per l'allevamento di
 - Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 Kg/capo) - [da 200 a 400]
Numero massimo capi
 - Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 Kg/capo - [da 300 a 600]
Numero massimo capi
 - Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) - [da 300 a 600]
Numero massimo capi
 - Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 Kg/capo - [da 300 a 600]
Numero massimo capi
 - Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 Kg/capo - [da 1000 a 2500]
Numero massimo capi
 - Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento - [da 400 a 750]
Numero massimo capi
 - Suini: accrescimento/ingrasso - [da 1000 a 2000]
Numero massimo capi
 - Ovicapri (peso vivo medio: 50 Kg/capo) - [da 2000 a 4000]
Numero massimo capi
 - Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 Kg/capo)- [da 400 a 750]
Numero massimo capi
 - Pollastre (peso vivo medio: 0,7 Kg/capo) - [da 30.000 a 40.000]
Numero massimo capi
 - Polli da carne (peso vivo medio: 1 Kg/capo) - [da 30.000 a 40.000]
Numero massimo capi
 - Altro pollame - [da 30.000 a 40.000]
Numero massimo capi
 - Tacchini : maschi (peso vivo medio: 9 Kg/capo) - [da 7.000 a 40.000]
Numero massimo capi
 - Tacchini : maschi (peso vivo medio: 4.5 Kg/capo) - [da 14.000 a 40.000]
Numero massimo capi
 - Faraone (peso vivo medio: 0,8 Kg/capo) - [da 30.000 a 40.000]
Numero massimo capi
 - Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 Kg/capo) - [da 40.000 a 80.000]
Numero massimo capi
 - Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 Kg/capo) - [da 24.000 a 80.000]
Numero massimo capi
 - Equini (peso vivo medio: 550 Kg/capo) - [da 250 a 500]
Numero massimo capi
 - Struzzi - [da 700 a 1.500]
Numero massimo capi
- nel quale vengono eserciti
 - n. impianti di preparazione mangimi con potenzialità pari a t/g
 - n. impianti di molitura cereale di potenzialità pari a t/g
 - n. essiccatori cereali e semi con potenzialità pari a Kg/g di al % umidità
 - n. impianti di essiccazione foraggio
 - n. digestori anaerobici
 - vasche di stoccaggio effluenti zootecnici e/o digestato liquidi
 - strutture di stoccaggio effluenti zootecnici e/o digestato solidi
 - trincee stoccaggio biomasse agricole
- Impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW SI
 - n. generatori di calore e scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T \leq 150$ °C
 - n. generatori di calore e scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T > 150$ °C
 - n. sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione

NO

- Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva

SI

mediante

- n. generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
- n. sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna
- n. sistemi di cogenerazione e trigenerazione
- n. forni di asciugatura ed essiccazione
- n. gruppi elettrogeni o motori di emergenza
- n. postazioni di ricarica batterie
- n. sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio diretto
- n. serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
- n. serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (< 68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose di urea

NO

Quadro riassuntivo delle emissioni

- Punto di emissione
- Provenienza (elenco allegato Excel)
- Portata
- Altezza
- Diametro o lati
- Tipo impianto di abbattimento
 - condensatore
 - biofiltro chiuso
 - abbattitore a carboni attivi -rigenerazione interna
 - abbattitore a carboni attivi -riattivazione esterna
 - impianto a coalescenza
 - precipitatore elettrostatico
 - combustore termico
 - combustore termico rigenerativo
 - combustore catalitico
 - filtro a tessuto
 - filtro a cartucce
 - filtro a pannelli
 - abbattitore ad umido
 - ciclone
 - multiciclone

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed impraticabilità di giudizio, dichiara

- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs 152/06
- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedure VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia
- che all'interno dello stabilimento non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del DPR 152/2006
- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'all. 3 della DD 518/2012 per i generatori di calore a servizio di impianti termici dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all' all.3
- allega la documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 518/2012
- allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, delle sorgenti di emissioni diffuse, degli eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti (nella planimetria non è necessario individuare i terreni utilizzati a scopo agronomico dei liquami)
- il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003

Allegati obbligatori:

- Documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 518/2012
- PLANIMETRIA GENERALE DELLO STABILIMENTO in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, e, delle sorgenti di emissioni diffuse, degli eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti (nella planimetria non è necessario individuare i terreni utilizzati a scopo agronomico dei liquami)

- **AVG Tessile**

- Domanda di nuova adesione
 - installare un nuovo stabilimento
 - modificare uno stabilimento
 - trasferire uno stabilimento
 - dal comune di _____ Prov. _____
 - indirizzo _____
- Domanda di Primo Rinnovo

l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:
- Domanda di adesione per stabilimenti autorizzati dopo il 2006

l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:

già autorizzato ai sensi del DPR 203/88 e ai sensi del D. Lgs. 152/2006

con i seguenti provvedimenti

n. provv.	data	rilasciato da	in data
in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88			
- n.	postazioni di bruciapelo		
- n.	postazioni di gasatura dei filtri sintetici e naturali		
- n.	postazioni di testurizzazione filati		
- n.	macchine per termofissaggio ed essiccazione		
- n.	macchine per essiccazione a temperature inferiori ai 150°C		
- n.	macchine di lavaggio a circuito chiuso discontinue con utilizzo di solventi		
- n.	macchine di lavaggio continue con utilizzo di solventi		
- n.	postazioni di smacchiatura con utilizzo di solventi		
- n.	postazioni di pesatura (cucina colori)		
- n.	postazioni di dissoluzione di coloranti e ausiliari (cucina colori)		
- n.	macchine di imbozzimatura/inceratura filati		
- n.	macchine continue per il trattamento con vapore a T inferiore a 150°C		
- n.	macchine discontinue per il trattamento con vapore a T inferiore a 150°C		
- n.	macchine per il trattamento irrestringibile		
- n.	macchine per il lavaggio a circuito chiuso con utilizzo di solventi organici o solventi organici clorurati con consumo di solventi organici non superiore a 2 tonnellate/anno complessive di stabilimento e consumo di solventi organici clorurati non superiore a 1 tonnellata/anno complessiva di stabilimento		
- n.	postazioni di pulizia di superfici con detergenti a base acquosa		
- n.	postazioni di taglio (anche mediante taglio laser) di materie plastiche, elastomeri e materiali compositi		
- n.	postazioni di lavorazione meccanica (quali ad esempio: tornitura, foratura, tranciatura, trapanatura, sbavatura, lucidatura) di materie plastiche, elastomeri e di materiali compositi		
- n.	postazioni di taglio di materiali metallici a freddo con utensili		
- n.	postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o mobilitati		
- n.	postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di compositi o nobilitati		
- n.	macchine di pallinatura		
- n.	macchine di granigliatura		
- n.	macchine di sabbiatura		
- n.	di postazioni di saldatura particolari metallici		
- n.	postazioni di incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente		
- n.	postazioni di incollaggio con utilizzo di cookie o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 2 Kg/g complessivo di stabilimento		

➤ E' prevista attività di verniciatura

SI

la varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 0,300 Kg/ora e comunque non superiore a 2,5 Kg/giorno

le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/giorno

le varie fasi di un processo di verniciatura di oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 15 Kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 Kg/giorno (vernici in polvere)

NO

- n. cabine di verniciatura, con utilizzo di prodotti vernicianti in polvere non superiore a 15 Kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 Kg/giorno complessivo per l'intero stabilimento

➤ Impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW

SI

- n. generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T \leq 150$
- n. generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T > 150$ °C
- n. sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione

NO

➤ Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva

SI

mediante

- n. generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
- n. sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna
- n. sistemi di cogenerazione e trigenerazione
- n. forni di asciugatura ed essiccazione
- n. gruppi elettrogeni o motori di emergenza
- n. postazioni di ricarica batterie
- n. sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio diretto
- n. serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
- n. serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (< 68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose di urea

NO

Quadro riassuntivo delle emissioni

- Punto di emissione
- Provenienza (elenco allegato Excel)
- Portata
- Altezza
- Diametro o lati
- Tipo impianto di abbattimento
 - condensatore
 - biofiltro chiuso
 - abbattitore a carboni attivi -rigenerazione interna
 - abbattitore a carboni attivi -riattivazione esterna
 - impianto a coalescenza
 - precipitatore elettrostatico
 - combustore termico
 - combustore termico rigenerativo
 - combustore catalitico
 - filtro a tessuto
 - filtro a cartucce
 - filtro a pannelli
 - abbattitore ad umido
 - ciclone
 - multiciclone

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed impraticabilità di giudizio, dichiara

- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs 152/06
- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedure VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di nuova adesione")

- che all'interno dello stabilimento del settore tessile non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del DPR 152/2006
- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'all. 2 della DD 239/DA1004 del 29.04.2008 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo allegato 2 (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di primo rinnovo" e di "Domanda di adesione per stabilimenti autorizzati dopo il 2006")
- allega la documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 416/DB 1004 del 7.12.2011
- allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti
- il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003

Allegati obbligatori:

- Documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 416/DB 1004 del 7.12.2011
- PLANIMETRIA GENERALE DELLO STABILIMENTO in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti

- AVG Orafi

- Domanda di nuova adesione
installare un nuovo stabilimento
modificare uno stabilimento
trasferire uno stabilimento
dal comune di _____ Prov. _____
indirizzo _____
- Domanda di Primo Rinnovo
l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:
- Domanda di adesione per stabilimenti autorizzati dopo il 2006
l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:
già autorizzato ai sensi del DPR 203/88 e ai sensi del D. Lgs. 152/2006
con i seguenti provvedimenti
n. provv. _____ data _____ rilasciato da _____
in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88 _____ in data _____
nel quale verranno attivate
- n. _____ postazioni di formatura del prototipo (in metallo o con polimeri anche mediante tecniche di "rapid prototyping" 3D)
- n. _____ postazioni di formatura del calco in gomma siliconica
- n. _____ postazioni di formatura modelli in cera
- n. _____ postazioni di formatura del calco in gesso
- n. _____ postazioni di fusione
- n. _____ postazioni di cottura cilindri
- n. _____ postazioni di laminazione, trafilatura
- n. _____ postazioni di limatura, fresatura, smerigliatura, sabbiatura, imbutitura, taglio, foratura
- n. _____ postazioni di saldatura, brasatura e saldobrasatura
- n. _____ postazioni di combustione a fusione limature
- n. _____ postazioni di preparazione e fusione smalti
- n. _____ postazioni di attacco con acidi (bianchimetro, decapaggio, canna vuota)
- n. _____ postazioni di trattamenti galvanici (rodatura, argentatura....)
- n. _____ postazioni di lucidatura
- n. _____ postazioni di incastonatura
- n. _____ postazioni di pulitura e lavaggio con soluzioni alcaline
- n. _____ postazioni di pulitura e lavaggio con utilizzo di solventi non superiore a 100 g/giorno complessivo di stabilimento

Quadro riassuntivo delle emissioni

- Punto di emissione
- Provenienza (elenco allegato Excel)
- Portata
- Altezza
- Diametro o lati

- Tipo impianto di abbattimento
 - condensatore
 - biofiltro chiuso
 - abbattitore a carboni attivi -rigenerazione interna
 - abbattitore a carboni attivi -riattivazione esterna
 - impianto a coalescenza
 - precipitatore elettrostatico
 - combustore termico
 - combustore termico rigenerativo
 - combustore catalitico
 - filtro a tessuto
 - filtro a cartucce
 - filtro a pannelli
 - abbattitore ad umido
 - ciclone
 - multiciclone

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed impraticabilità di giudizio, dichiara

- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs 152/06
- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedure VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di nuova adesione")
- che all'interno dello stabilimento del settore tessile non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del DPR 152/2006
- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'all. 3 della DD 368/DA1004 del 23.11.2011 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di primo rinnovo" e di "Domanda di adesione per stabilimenti autorizzati dopo il 2006")
- allega la documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 416/DB 1004 del 7.12.2011
- allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti
- il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003

Allegati obbligatori:

- Documentazione di cui alla lettera B dell'all. 3 della DD 368/DB 1004 del 23.11.2011

AVG Climatizzazione

- Domanda di nuova adesione
 - installare un nuovo stabilimento
 - modificare uno stabilimento
 - trasferire uno stabilimento
 - dal comune di _____ Prov. _____
 - indirizzo _____
- Domanda di Primo Rinnovo
- Domanda di adesione per stabilimenti autorizzati dopo il 2006
 - già autorizzato ai sensi del DPR 203/88 e ai sensi del D. Lgs. 152/2006
 - con i seguenti provvedimenti
 - n. provv. _____ data _____ rilasciato da _____
 - in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88 _____ in data _____
- edificio di civile abitazione
- impresa/ente
 - nel quale vengono eserciti impianti di climatizzazione invernale e/o estiva con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore a 10 MW
 - Sì
 - costituiti da
 - n. _____ generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
 - n. _____ sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna
 - n. _____ sistemi di cogenerazione e trigenerazione
 - NO
 - e le seguenti fasi accessorie

- n. gruppi elettrogeni o motori di emergenza
- n. postazioni di ricarica batterie
- n. sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio diretto
- n. serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
- n. serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio,, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose di urea
- cippatrici e taglio legna/biomassa
nonché le altre fasi di cui all'All. 3 della DD 362/DB 1004 del 21.11.2011

Quadro riassuntivo delle emissioni

- Punto di emissione
- Provenienza (elenco allegato Excel)
- Portata
- Altezza
- Diametro o lati
- Tipo impianto di abbattimento
 - condensatore
 - biofiltro chiuso
 - abbattitore a carboni attivi -rigenerazione interna
 - abbattitore a carboni attivi -riattivazione esterna
 - impianto a coalescenza
 - precipitatore elettrostatico
 - combustore termico
 - combustore termico rigenerativo
 - combustore catalitico
 - filtro a tessuto
 - filtro a cartucce
 - filtro a pannelli
 - abbattitore ad umido
 - ciclone
 - multiciclone
- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs 152/06
- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedure VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di nuova adesione")
- che all'interno dello stabilimento del settore tessile non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del DPR 152/2006
- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'all. 3 della DD 362/DB1004 del 21.11.2011 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di primo rinnovo" e di "Domanda di adesione per stabilimenti autorizzati dopo il 2006")
- allega la documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 362/DB 1004 del 21.11.2011
- allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti
- il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003

Allegati obbligatori:

- Documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 362/DB 1004 del 21.1.2011
- PLANIMETRIA GENERALE DELLO STABILIMENTO in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti

AVG Materiali Vari

- Domanda di nuova adesione
 - installare un nuovo stabilimento
 - modificare uno stabilimento
 - trasferire uno stabilimento
 - dal comune di Prov.
 - indirizzo
- Domanda di Primo Rinnovo

l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:

- **Domanda di adesione per stabilimenti autorizzati dopo il 2006**

l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:

- con i seguenti provvedimenti

n. provv. data rilasciato da

- in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88 in data

per la produzione di

nel quale vengono eserciti

- n. macchine di lavaggio a circuito chiuso con utilizzo di solventi organici o solventi organici clorurati con un consumo di solventi organici non superiori a 2 tonnellate/anno complessive si stabilimento e consumo di solventi organici clorurati non superiore a 1 tonnellata/anno complessiva di stabilimento
- n. postazioni di pulizia di superfici con detergenti a base acquosa
- n. postazioni taglio (anche mediante taglio laser) di materie plastiche, elastomeri e materiali compositi
- n. postazioni di lavorazione meccanica (quali ad esempio: tornitura, foratura, tranciatura, trapanatura, sbavatura, lucidatura) di materie plastiche, elastomeri e di materiali compositi
- n. postazioni di taglio di materiali ceramici e vetro
- n. postazioni di lavorazione meccanica (quali ad esempio: tornitura, foratura, fresatura, filettatura, maschiatura, molatura, incisione) di materiali ceramici e vetro
- n. postazioni di taglio di materiali metallici a freddo con utensili
- n. postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
- n. macchine di pallinatura
- n. macchine di granigliatura
- nm. macchine sabbiatura
- n. postazioni di saldatura particolari metallici
- n. postazioni di incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente
- n. postazioni di incollaggio con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 2 Kg/giorno complessivo di stabilimento
- le varie fasi di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici
- n. postazioni di rivestimento con tecnologia PVD

➤ E' prevista attività di verniciatura

SI

la varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 0,300 Kg/ora e comunque non superiore a 2,5 Kg/giorno

le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/giorno

le varie fasi di un processo di verniciatura di oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 15 Kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 Kg/giorno (vernici in polvere)

ed inoltre

- n. cabine di verniciatura, con utilizzo di prodotti vernicianti in polvere non superiore a 15 Kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore a 100 Kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento

NO

➤ Impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW

SI

- n. generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T \leq 150$
- n. generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T > 150$ °C
- n. sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione

NO

➤ Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva

SI

mediante

- n. generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
- n. sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna
- n. sistemi di cogenerazione e trigenerazione

NO

- n. forni di asciugatura ed essiccazione
- n. gruppi elettrogeni o motori di emergenza
- n. postazioni di ricarica batterie

- n. sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto
- n. serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
- n. serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (< 68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose di urea.

Quadro riassuntivo delle emissioni

- Punto di emissione
- Provenienza (elenco allegato Excel)
- Portata
- Altezza
- Diametro o lati
- Tipo impianto di abbattimento
 - condensatore
 - biofiltro chiuso
 - abbattitore a carboni attivi -rigenerazione interna
 - abbattitore a carboni attivi -riattivazione esterna
 - impianto a coalescenza
 - precipitatore elettrostatico
 - combustore termico
 - combustore termico rigenerativo
 - combustore catalitico
 - filtro a tessuto
 - filtro a cartucce
 - filtro a pannelli
 - abbattitore ad umido
 - ciclone
 - multiciclone
- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs 152/06
- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedure VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di nuova adesione")
- che all'interno dello stabilimento del settore tessile non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del DPR 152/2006
- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'all. 3 della DD 189/DB1004 del 20.06.2011 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di primo rinnovo" e di "Domanda di adesione per stabilimenti autorizzati dopo il 2006")
- allega la documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 189/DB 1004 del 20.06.2011
- il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003

Allegati obbligatori:

- Documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 189/DB 1004 del 20.06.2011

AVG Meccanica (materiali metallici)

- Domanda di nuova adesione
 - installare un nuovo stabilimento
 - modificare uno stabilimento
 - trasferire uno stabilimento
 - dal comune di _____ Prov. _____
 - indirizzo _____
- Domanda di Primo Rinnovo

l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:
- Domanda di adesione per stabilimenti autorizzati dopo il 2006

l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:

 - con i seguenti provvedimenti

n. provv. _____	data _____	rilasciato da _____
 - in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88 _____ in data _____

per la produzione di _____

nel quale verranno avviate

- n. macchine di lavaggio a circuito chiuso con utilizzo di solventi organici o solventi organici clorurati con un consumo di solventi organici non superiori a 2 tonnellate/anno complessiva di stabilimento e consumo di solventi organici clorurati non superiore a 1 tonnellata/anno complessiva di stabilimento
- n. postazioni di pulizia di superfici con detergenti a base acquosa
- n. postazioni taglio (anche mediante taglio laser) di materie plastiche, elastomeri e materiali compositi
- n. postazioni di lavorazione meccanica di metalli (tornitura, alesatura, foratura, limatura, brocciatura, barenatura, stozzatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura) con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 Kg/anno
- n. postazioni di taglio di finitura superfici metalliche
- n. postazioni di taglio a caldo
- n. postazioni di taglio a freddo
- n. postazioni di stampaggio a freddo
- n. postazioni di stampaggio a freddo (stampaggio, estrusione, trafilatura, laminazione, ecc.)
- n. postazioni di stampaggio a caldo (forgia, facinatura, ecc.)
- n. macchine di pallinatura
- n. macchine di granigliatura
- n. macchine sabbiatura
- n. postazioni di trattamenti superficiali con acidi (decapaggio, passivazione, ecc.)
- n. postazioni di saldatura particolari metallici
- n. postazioni di elettroerosione
- trattamenti termici su particolari metallici aventi una potenzialità non superiore a 600 tonnellate/anno di materiale trattato, quale somma delle potenzialità dei trattamenti termici effettuati nello stabilimento mediante:
 - n. postazioni di ricottura e normalizzazione
 - n. postazioni di tempra
 - n. postazioni di rinvenimento
 - n. postazioni di cementazione
 - n. postazioni di nitrurazione
 - n. postazioni di carbonitrurazione
- n. postazioni di ceratura
- n. postazioni di controllo metalloscopico
- n. postazioni di incollaggio con utilizzo di colle o m,astici, contenenti solventi organici, non superiore a 2 Kg/giorno complessivo di stabilimento
- le varie fasi di un processo di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici
 - n. postazioni di rivestimento con tecnologia PVD
- E' prevista attività di verniciatura
 - SI

la varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 0,300 Kg/ora e comunque non superiore a 2,5 Kg/giorno

le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/giorno

le varie fasi di un processo di verniciatura di oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 15 Kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 Kg/giorno (vernici in polvere)

ed inoltre

- n. cabine di verniciatura, con utilizzo di prodotti vernicianti in polvere non superiore a 15 Kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore a 100 Kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento

NO

- Impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW

SI

- n. generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T \leq 150$
- n. generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a $T > 150$ °C
- n. sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione

NO

- Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva

SI

mediante

- n. generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
- n. sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna

- n. sistemi di cogenerazione e trigenerazione
NO
- n. forni di asciugatura ed essiccazione
- n. gruppi elettrogeni o motori di emergenza
- n. postazioni di ricarica batterie
- n. sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto
- n. serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
- n. serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (< 68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose di urea
- n. sale prova motori e gas di scarico dei veicoli

Quadro riassuntivo delle emissioni

- Punto di emissione
- Provenienza (elenco allegato Excel)
- Portata
- Altezza
- Diametro o lati
- Tipo impianto di abbattimento
 - condensatore
 - biofiltro chiuso
 - abbattitore a carboni attivi -rigenerazione interna
 - abbattitore a carboni attivi -riattivazione esterna
 - impianto a coalescenza
 - precipitatore elettrostatico
 - combustore termico
 - combustore termico rigenerativo
 - combustore catalitico
 - filtro a tessuto
 - filtro a cartucce
 - filtro a pannelli
 - abbattitore ad umido
 - ciclone
 - multiciclone
- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs 152/06
- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedure VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di nuova adesione")
- che all'interno dello stabilimento del settore tessile non vengono esercitati impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del DPR 152/2006
- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'all. 3 della DD 145/DA 1004 del 20.05.2011 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di primo rinnovo" e di "Domanda di adesione per stabilimenti autorizzati dopo il 2006")
- allega la documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 145/DA 1004 del 20.05.2011
- il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003

Allegati obbligatori:

- Documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 145/DA 1004 del 20.05.2011

AVG Falegnameria

- Domanda di nuova adesione
 - installare un nuovo stabilimento
 - modificare uno stabilimento
 - trasferire uno stabilimento
 - dal comune di Prov.
 - indirizzo
- Domanda di Primo Rinnovo

l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:

- Domanda di adesione per stabilimenti autorizzati dopo il 2006
l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:
 - con i seguenti provvedimenti

n. provv.	data	rilasciato da
-		
in forma tacita, per aver presentato domanda <i>ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88</i>		in data
 - per la produzione di
nel quale vengono eserciti
 - n. postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o mobilitati
 - n. postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di compositi o nobilitati
 - n. silos per lo stoccaggio dei trucioli/segatura
 - n. postazioni di incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente
 - n. postazioni di incollaggio con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 1 Kg/giorno complessivo di stabilimento
 - n. macchine per la produzione di combustibili a base legnosa (pellets, bricchetti) mediante pressatura
 - n. cippatrici
 - n. postazioni di fiammatura, pirografia, marchiatura e taglio laser
 - E' prevista attività di verniciatura
 - SI
 - la varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 0,300 Kg/ora e comunque non superiore a 2,5 Kg/giorno
 - le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/giorno
 - le varie fasi di un processo di verniciatura di oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 15 Kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 Kg/giorno (vernici in polvere)
 - NO
 - n. postazione di saldatura di particolari metallici
 - n. postazioni di ricarica batterie
 - n. sistemi di raffreddamento a scambio diretto
- nonché le altre fasi di cui all'all. 3 della DD 20/DB 1004 del 28.01.2011

NO

Quadro riassuntivo delle emissioni

- Punto di emissione
- Provenienza (elenco allegato Excel)
- Portata
- Altezza
- Diametro o lati
- Tipo impianto di abbattimento
 - condensatore
 - biofiltro chiuso
 - abbattitore a carboni attivi -rigenerazione interna
 - abbattitore a carboni attivi -riattivazione esterna
 - impianto a coalescenza
 - precipitatore elettrostatico
 - combustore termico
 - combustore termico rigenerativo
 - combustore catalitico
 - filtro a tessuto
 - filtro a cartucce
 - filtro a pannelli
 - abbattitore ad umido
 - ciclone
 - multiciclone

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed impraticabilità di giudizio, dichiara

- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs 152/06

- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedure VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di nuova adesione")
- che all'interno dello stabilimento del settore tessile non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del DPR 152/2006
- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'all. 3 della DD 20/DB 1004 del 28.01.2011 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo allegato 3 (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di primo rinnovo" e di "Domanda di adesione per stabilimenti autorizzati dopo il 2006")
- allega la documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 20/DB 1004 del 28.01.2011
- allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti
- il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali *ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003*

Allegati obbligatori:

- Documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 20/DB 1004 del 28.01.2011

AVG Carrozzerie

- Domanda di nuova adesione
 - installare un nuovo stabilimento
 - modificare uno stabilimento
 - trasferire uno stabilimento
 - dal comune di _____ Prov. _____
 - indirizzo _____
- Domanda di Primo Rinnovo

l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:

 - con i seguenti provvedimenti

n. provv.	data	rilasciato da
_____	_____	_____
 - in forma tacita, per aver presentato domanda *ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88* _____ in data _____

nel quale vengono eserciti

 - n. _____ cabine di verniciatura
 - n. _____ postazioni di saldatura
 - n. _____ silos per lo stoccaggio dei trucioli/segatura
 - n. _____ postazioni di taglio a caldo
 - n. _____ postazioni dicarteggiatura a macchina

e le altre fasi di cui all'all. 3 della DD 597/DB 1004 del 14.12.2009

Quadro riassuntivo delle emissioni

- Punto di emissione
- Provenienza (elenco allegato Excel)
- Portata
- Altezza
- Diametro o lati
- Tipo impianto di abbattimento
 - condensatore
 - biofiltro chiuso
 - abbattitore a carboni attivi -rigenerazione interna
 - abbattitore a carboni attivi -riattivazione esterna
 - impianto a coalescenza
 - precipitatore elettrostatico
 - combustore termico
 - combustore termico rigenerativo
 - combustore catalitico
 - filtro a tessuto
 - filtro a cartucce
 - filtro a pannelli
 - abbattitore ad umido
 - ciclone
 - multiciclone

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed impraticabilità di giudizio, dichiara

- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs 152/06
- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedure VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di nuova adesione")
- che all'interno dello stabilimento del settore tessile non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del DPR 152/2006
- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'all. 3 della DD 597/DA1004 del 14.12.2009 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo allegato 3 (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di primo rinnovo" e di "Domanda di adesione per stabilimenti autorizzati dopo il 2006")
- allega la documentazione di cui alla lettera C dell'all. 3 della DD 597/DA1004 del 14.12.2009
- allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti
- il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali *ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003*

Allegati obbligatori:

- Documentazione di cui alla lettera B dell'all. 3 della DD 597/DA1004 del 14.12.2009

AVG Trasformazione di materie plastiche

- Domanda di nuova adesione
installare un nuovo stabilimento
modificare uno stabilimento
trasferire uno stabilimento
dal comune di _____ Prov. _____
indirizzo _____
 - Domanda di Primo Rinnovo
l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:
 - con i seguenti provvedimenti

n. provv.	data	rilasciato da	
_____	_____	_____	_____
 - in forma tacita, per aver presentato domanda *ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88* _____ in data _____
- nel quale vengono eserciti impianti per la trasformazione delle materie plastiche per svolgere le fasi di cui all'All. 2 DD 293DA 1004 del 29.04.2008 per la produzione di:

Quadro riassuntivo delle emissioni

- Punto di emissione
- Provenienza
 - Stoccaggio in silos
 - Pesatura e trasporto
 - Miscelazione
 - Estrusione
 - Stampaggio con presse a iniezione
 - Stampaggio a compressione
 - Stampaggio rotazionale
 - Soffiaggio corpi cavi
 - Termoformatura
 - Saldatura di parti di manufatti (senza l'utilizzo di solventi)
 - Metallizzazione sotto vuoto
 - Essiccazione
 - Raffreddamento manufatti
 - Sterilizzazione
 - Lavorazioni meccaniche sul manufatto: taglio, sbavatura, lucidatura...
 - Macinazione degli scarti
 - Ricarica batterie
 - Sistemi di raffreddamento per scambio indiretto
- Portata
- Altezza
- Diametro o lati
- Tipo impianto di abbattimento
 - Filtro a tessuto
 - Filtro statico
 - Abbattitore ad umido

Adsorbitore
Combustore termico
Combustore termico rigenerativo
Combustore catalitico

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed impraticabilità di giudizio, dichiara

- che l'impianto (lo stabilimento) nel quale si richiede di continuare ad esercitare gli impianti per la trasformazione di materie plastiche non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/2005
- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedure VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di nuova adesione")
- che all'interno dello stabilimento del settore tessile non vengono esercitati impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del DPR 152/2006
- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'all. 2 della DD 239/DA1004 del 29.04.2008 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo allegato 2 (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di primo rinnovo")
- allega la documentazione di cui alla lettera C dell'all. 2 della determinazione citata
- allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti
- il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003

Allegati obbligatori:

- Documentazione di cui al paragrafo C dell'all. 2 della DD 239/DA1004 del 29.04.2008
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, eventuali impianti di abbattimento e linee di convogliamento degli effluenti

- **AVG Essiccazione cereali e semi**

- Domanda di nuova adesione
installare un nuovo stabilimento
modificare uno stabilimento
trasferire uno stabilimento
dal comune di
indirizzo

Prov.

- Domanda di Primo Rinnovo

l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 272, cc. 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:

- N. Essicatori
- potenzialità Kg/giorno
- di
- %umidità
- Potenzialità termica (kw)
- Tipologia combustibile
- Quantità utilizzata (kg/h)

Quadro riassuntivo delle emissioni

- Punto di emissione
- Provenienza
 - ricevimento
 - pulitura
 - essiccazione
 - movimentazione
 - stoccaggio
 - confezionamento
- Portata
- Altezza
- Diametro o lati
- Tipo impianto di abbattimento
 - ciclone
 - multiciclone
 - filtro a tessuto
 - abbattitore ad umido

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed impraticabilità di giudizio, dichiara

- ad adeguare l'impianto ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali di all'all. 2 della DD settore A 1004 del 29.10.2007 (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di primo rinnovo")
 - a comunicare la data in cui sarà messo in esercizio l'impianto adeguato (obbligatorio solo nel caso di "Domanda di primo rinnovo")
 - allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione dell'impianto con i relativi punti di emissione
 - il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali *ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003*
- Allegati obbligatori:**
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione

AVG Pulizia tessuti, pellami e pulitintolavanderie

- Domanda di nuova adesione
 - installare un nuovo stabilimento
 - modificare uno stabilimento
 - trasferire uno stabilimento
 - dal comune di _____ Prov. _____
 - indirizzo _____
 - n. _____ macchine di lavaggio a ciclo chiuso
 - modello _____
 - V tamburo _____ m³
 - Tipo di solvente utilizzato _____
 - Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato _____ Kg
 - Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato _____ Kg
 - allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle macchine utilizzate
 - allega scheda tecnica di sicurezza del solvente utilizzato
 - il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali *ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003*
- Allegati obbligatori:**
- Scheda tecnica di sicurezza del solvente utilizzato
 - Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle macchine utilizzate

AVG Betonaggio e calcestruzzo preconfezionato

- Domanda di nuova adesione
 - installare un nuovo stabilimento
 - modificare uno stabilimento
 - trasferire uno stabilimento
 - dal comune di _____ Prov. _____
 - indirizzo _____

Quadro riassuntivo delle emissioni

- Punto di emissione
 - Provenienza
 - stoccaggio del cemento
 - stoccaggio materiali inerti
 - stoccaggio ceneri della combustione del carbone e lignite
 - selezione, pesatura e movimentazione dei materiali
 - carico autobetoniere
 - Portata
 - Altezza
 - Diametro o lati
 - Tipo impianto di abbattimento
 - Filtro a Tessuto
 - allega la documentazione di cui all'allegato 2, punto 2.2.B) della D.G.R. n. 71-16738 del 17 Febbraio 1997 come modificata D.D. n. 347 del 03.07.2000
 - allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione dell'impianto con i relativi punti di emissione
 - il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali *ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 193/2003*
- Allegati obbligatori:**

- Documentazione di cui all'allegato 2, punto 2.2.B) della D.G.R. n. 71-16738 del 17 Febbraio 1997 come modificata D.D. n. 347 del 03.07.2000
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione dell' impianto con i relativi punti di emissione

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R
Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"

SEZIONE TECNICA
SCHEDA E IMPATTO ACUSTICO

Nuova richiesta
Modifica/Rinnovo
Proseguimento senza modifiche

rientra nella categoria degli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti in quanto
non rientra nella categoria degli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti

- Verifica delle sorgenti rumorose
è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limite di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:
è stata presentata la Valutazione di Impatto Acustico a _____ in data _____
è stato predisposto un Piano di Risanamento Acustico
presentato
in corso di realizzazione
a _____ in data _____
si allega la Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della L. 447/1995, art. 88. cc. 4 e 6 ai sensi della L. 52/2000, art. 10, predisposta da Tecnico competente in Acustica Ambientale
oppure come previsto dal DPR 227/2011, art. 4 c.2, si allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.8, comma 5, della L. 447/1995, fermo restando l'obbligo di disporre della relativa documentazione di impatto acustico, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che attesti il rispetto dei limiti di legge.
- Attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del DPR 227/2011

che, in relazione alle attività a bassa rumorosità di cui all'art.4. c.1 del DPR 227/2011, nell'impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente le seguenti attività a bassa rumorosità, di cui all'all. B del DPR 227/2011

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R
Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"

SEZIONE TECNICA
SCHEDA F UTILIZZO DEI FANGHI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

Nuova richiesta
Modifica/Rinnovo

1. Produzione e tipologia di fanghi

- Impianto di provenienza fanghi
Impianto di depurazione sito nel comune di _____ Prov. _____
Via/C.so/Piazza _____ n. _____
- Codice ATECO di attività (Elenco Excel)
Abitanti Equivalenti _____
- Tipo di refluo trattato
domestico
assimilabile al domestico
industriale
Codice CER del fango prodotto (Tabella Excel) _____
Quantitativi di fango prodotto tal quale _____ t/a e come sostanza secca _____ t/a ultimo anno di riferimento
Quantitativi di fango spandibili nel triennio per il quale viene richiesta l'autorizzazione _____

Per gli impianti di depurazione ubicati fuori dall'ambito territoriale della provincia nella quale si richiede l'autorizzazione:

estremi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue *ai sensi del D.Lgs. 152/06* (per depuratori fuori regione deve essere prodotto anche la copia dell'autorizzazione allo scarico)
Atto n. _____ del _____ rilasciato da _____
nel caso l'impianto di produzione di fanghi sia autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi *ai sensi dell'art. 110, cc 2 e 3 del D.Lgs 152/2006*, informazioni previste dalla normativa di riferimento

2. Stoccaggio fanghi

- localizzazione impianto di stoccaggio
Impianto di stoccaggio sito nel comune di _____ Prov. _____
Via/C.so/Piazza _____ n. _____
- estremi e oggetto dell'autorizzazione allo stoccaggio ai sensi del *D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte IV, in materia di rifiuti*
Atto n. _____ del _____ rilasciato da _____

3. Terreni e colture destinate all'impiego dei fanghi

N. terreno _____
Comune _____
Foglio _____
Mappale _____
Quantitativo spandibile nel triennio (t/ha sul secco) _____
Quantitativo spandibile nel triennio (t/ha tal quale) _____
Sup. (ha) _____
Colture in atto _____
Colture previste _____

Dichiarazioni e impegni del titolare dell'autorizzazione

Il soggetto proponente l'istanza precisa/dichiara quanto segue

- i fanghi di depurazione per cui si richiede l'autorizzazione all'utilizzazione in agricoltura *ai sensi dell'art.9 D. Lgs. 99/92* sono prodotti e stoccati presso gli impianti indicati nella relazione tecnica allegata alla presente istanza
- nell'esercizio dell'attività si atterrà al piano di distribuzione /utilizzazione allegato alla presente istanza
- il soggetto che ha diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi acconsente allo spandimento, come emerge dalle dichiarazioni allegate all presente richiesta

di impegnarsi a:

- rispettare nell'esercizio delle attività le disposizioni normative regionali di settore e prescrizioni indicate da ciascuna Autorità contenute all'atto del rilascio dell'autorizzazione
- conservare il registro di utilizzazione (*compilato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 99/92*)

- conservare ed esibire, nel caso venisse richiesto dall'ente autorizzante e/o dall'organo di controllo, il formulario di identificazione del refluo e il registro dei terreni
- utilizzare mezzi idonei per il trasporto dei fanghi, garantendo la massima sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario
- notificare con almeno 10 giorni di anticipo al SUAP, all'Autorità competente, al Comune di competenza, all'Autorità di vigilanza e controllo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione di fango, con l'indicazione:
 - della data di inizio
 - degli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi
 - dei dati analitici dei fanghi e dei terreni nel rispetto della frequenza dei controlli *stabiliti dall'artt. 10 e 11 del D.Lgs. 92/99* (per entrambi solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato in sede di richiesta dell'autorizzazione)
 - l'indicazione delle superficie su cui si intendono applicare i fanghi (indicando comune/foglio/mappale/superficie Ha/coltura in atto/coltura prevista/date previste)

A tale notifica devono essere allegati, solo qualora siano intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato in sede di richiesta dell'autorizzazione:

- il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fanghi

Eventuali ulteriori adempimenti solo ove previsto dall'Autorità competente

- inviare entro la fine di febbraio di ogni anno, all'Autorità competente una scheda riassuntiva riguardante le operazioni di utilizzazione riferita all'anno solare precedente
- inviare ogni 4 anni, all'Autorità competente un aggiornamento complessivo dei dati contenuti nel presente autorizzazione

Proseguimento senza modifiche

Allegati obbligatori:

➤ **FANGHI**

Descrizione dei processi di trattamento del depuratore (linea acque, linea fanghi) con eventuale specifica in merito all'utilizzo di reagenti additivati (composizione, scheda tecnica, quantitativi annui). Relativo sistema a blocchi.

Attività da cui derivano i vari tipi di fanghi, precisando i diversi tipi di lavorazione e/o produzione degli insediamenti produttivi da cui derivano i reflui, la tipologia degli scarichi che recapitano agli impianti di depurazione e la tipologia degli impianti stessi, con eventuale specifica in merito all'utilizzo di prodotti e/o sostanze additivati (composizione, scheda tecnica, quantitativi annui).

Documentazione relativa alla caratterizzazione, in numero coerente alla potenzialità dell'impianto di depurazione e con le cadenze temporali *previste dall'art. 11 del D.Lgs. 99/92*.

Descrizioni delle modalità di:

- gestione del deposito;
- condizionamento e trattamento fanghi che rendano gli stessi conformi ai requisiti *degli art. 2, comma 1, lett. B e art. 12 comma 4 del D.Lgs. 99/92*;
- campionamento (finalizzato alle analisi) preliminare all'avvio delle operazioni di utilizzazione.

Nel caso l'impianto di produzione di fanghi sia autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi *ai sensi dell'art. 110, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06*, informazioni previste dalla normativa di riferimento

➤ **RELAZIONE TECNICA**

Relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico, urbanistico, paesaggistico e ambientale (nitrati, aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, *art. 94 D.Lgs. 152/06*, falde, pozzi, ecc..) corredate da specifica cartografia (es. CTR, IGM) indicata dall'Autorità competente in sede di presentazione dell'istanza di AUA

➤ **CONSENSO ALLO SPANDIMENTO**

Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricole per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella).

Allegare copia degli atti originali.

➤ **TITOLO DI DISPONIBILITÀ DEI TERRENI**

Titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio, mappale.

Allegare copia degli atti originali.

➤ **ESTRATTO DI MAPPA**

Estratti di mappa dei terreni sui quali è previsto l'utilizzo agricolo dei fanghi

➤ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ**

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità di sistemi di stoccaggio.

➤ **ANALISI DEI TERRENI**

Analisi dei terreni (*vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente*)

➤ **ANALISI DEI FANGHI**

Analisi dei FANGHI (*vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente*)

➤ **PIANO DI DISTRIBUZIONE/UTILIZZAZIONE FANGHI**

Piano di distribuzione/utilizzazione dei fanghi contenente:

- tempi, quantitativi, tipologie e modalità di utilizzazione dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture e agli ordinamenti colturali in atto e previsti (il Piano è redatto e attuato secondo le linee guida regionali ove presenti)
- caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi
- soggetti addetti allo spandimento (specificando se si tratta di produttori di fanghi o singoli coltivatori).

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R

Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"

SEZIONE TECNICA

SCHEDA G1 OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Nuova richiesta

Modifica/Rinnovo

➤ Totale tipologie del rifiuto n.

Informazioni relative alla singola tipologia di rifiuto

➤ Scheda N.

➤ Tipo di recupero

recupero di materia (art.3 DM 05/02/1998)

o Operazioni di recupero

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

Quantità massima inviata a recupero

(t/a)

Operazione messa in riserva accessoria al recupero

t/a Quantità massima stoccata

t m³

Allegati

o elenco destinatari dei prodotti/rifiuti ottenuti

recupero di energia (art.4 DM 05/02/1998)

o Operazioni di recupero

R1

- Quantità massima inviata a recupero

(t/a)

- Presenza di dispositivi

alimentazione automatica del combustibile

controllo in continuo dei seguenti parametri chimico/fisici

- Impiego simultaneo con combustibili autorizzati

si

%

no

- Modalità di utilizzo dell'intera energia prodotta (autoconsumo o cessione a terzi, specificando nel secondo caso le destinazioni).

- Eventuali accordi stipulati con Aziende di distribuzione dell'Energia Elettrica

- Potenza termica nominale dell'impianto in cui avviene il recupero energetico

MWt

MWe

- Potenzialità annua

- Calore

MWh

- energia elettrica

MWh

- rendimento energetico

%

- Descrizione impianto e relative apparecchiature

- apparecchiatura n.

- descrizione

potenzialità massima nominale
oraria giornaliera

recupero ambientale (art.5 DM 05/02/1998)

o Operazioni di recupero

R5

R10

- Ubicazione in cui avviene il recupero ambientale

Allegati

- o messa in riserva
solo messa in riserva
- o Operazioni di recupero
R13

Allegati

- o messa in riserva
 - Caratteristiche merceologiche delle materie ottenute/rifiuti e loro destinazione
descrizione (*elenco Excel*) destinazione
 - In caso di nuovi impianti fornire stima previsionale
 - Quantità annua di prodotto ottenuto dalle operazioni di recupero (t)
 - Percentuale di prodotto recuperato (%)
 - o Dati Tecnici dell'impianto

Quantità inviata al recupero totale	t/anno	
Capacità massima stoccabile	t	m ³
 - o Dati ubicazione recupero ambientale (Comune, ,Provincia, indirizzo)
 - o Titolo di approvazione del progetto ambientale (n. provvedimento. ente e data di approvazione)
 - o quantità massima impiegabile autorizzata
 - o modalità di riutilizzo
- Tipologia di rifiuto *secondo il DM 05/05/1998 (elenco Excel)*
- Codice CER (*elenco Excel*)
- Provenienza di cui all'all. 1 suballegato 1 e dell'all. 2 suballegato 1 del DM 05/02/1998 (*elenco Excel*)
- Caratteristiche del rifiuto di cui all'all. 1 suballegato 1 e dell'all. 2 suballegato 1 del DM 05/02/1998 (*elenco Excel*)
- Attività di recupero di cui all'all. 1 suballegato 1 e dell'all. 2 suballegato 1 del DM 05/02/1998 (*elenco Excel*)

Inoltre dichiara

di effettuare le operazioni di recupero di tutte le prescrizioni contenute nel Codice dell'ambiente e s.m.i. delle norme tecniche specifiche adottate con DM 5/02/1998 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente

che il direttore tecnico responsabile dell'attività è

il Titolare/Legale rappresentante (Gestore)

un soggetto diverso dal Titolare/Legale rappresentante (Gestore)

Dati tecnici del Responsabile Tecnico

- dati anagrafici
- dati di residenza
- PEC
- Telefono

che l'area e l'impianto adibiti all'attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazioni sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto, delle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano rifiuti, ecc...)

precisare concessione e/o autorizzazione edilizia n. _____ del _____

di adempiere agli obblighi degli artt. 193, 190, e 189 del D.Lgs 152/06, nonché, nel caso di adesione volontaria, al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti e di operare in conformità alle relative disposizioni

che effettuerà il versamento all'Amministrazione competente, all'atto di presentazione della comunicazione e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza, di cui all'art. 214 c.6 del D. Lgs. 152/06, con le modalità stabilite dal D.M. Ambiente 350/1998

di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi di capacità tecnica e finanziaria ove richiesti dalla vigente normativa di settore per l'esercizio delle attività oggetto di dichiarazione

che effettuerà, ove richiesto, il versamento all'Amministrazione competente, all'atto della presentazione della comunicazione, delle garanzie finanziarie richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività svolte dal dichiarante

di essere consapevole che

per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e recupero rifiuti RAEE, occorre tenere presente di quanto disposto dalla normativa di settore (D. Lgs 151/05). L'attività di recupero si avvierà solo successivamente alla visita preventiva da parte dell'autorità competente per il territorio previste dall'art. 216 c. 1 del D. Lgs. 152/06

per gli impianti che effettuano operazioni di stoccaggio e recupero di rifiuti provenienti da attività di autodemolizione (CER 160106), occorre tenere presente di quanto disposto dalla normativa di settore (D. Lgs. 209/03). L'attività di recupero

si avvierà solo successivamente alla visita preventiva da parte dell'autorità competente per territorio *previste dall'art. 216 c. 1 del D. Lgs. 152/06*

per gli impianti di coincenerimento l'attività si avvierà solo successivamente alla visita preventiva da parte dell'autorità competente per territorio *previste dall'art. 216 c. 1 del D. Lgs. 152/06*

che il suddetto impianto è realizzato nel rispetto del D. Lgs 152/06, Parte III e V, e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali

di essere consapevole che l'inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione di inizio attività comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 256 del D. Lgs. 152/06 e di cui all'articolo 21 della L. 241/90

che darà comunicazione in caso di variazione della denominazione della ditta, della sede legale, dell'assetto societario, ecc...

che per le attività di recupero dalle quali si generano prodotti che ricadono nelle disposizioni dei regolamenti *End of Waste* occorre fornire copia della certificazione di conformità del sistema di gestione della qualità

Allegati obbligatori:

Relazione tecnica

Sistemi di mitigazione ambientale

Ricevuta di versamento all'atto di presentazione dell'istanza

Certificazione EoW

Istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R
Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione
unica ambientale"

SEZIONE TECNICA

SCHEDA G2 OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Nuova richiesta
Modifica/Rinnovo

➤ Totale tipologie del rifiuto n.

Informazioni relative alla singola tipologia di rifiuto

- Scheda N.
- Tipologia di rifiuto (*tabella Excel*)
- Codici CER (*tabella Excel*)
- Provenienza (*tabella Excel*)
- Caratteristiche del rifiuto (*tabella Excel*)
- Attività di recupero (*tabella Excel*)
- Operazioni di recupero

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

Quantità massima inviata a recupero

(t/a)

Operazione messa in riserva accessoria al recupero

t/a Quantità massima stoccata

t m³

Allegati

- o messa in riserva

- Caratteristiche merceologiche delle materie ottenute/rifiuti e loro destinazione
descrizione (*elenco Excel*)

destinazione

In caso di nuovi impianti fornire stima previsionale

Quantità annua di prodotto ottenuto dalle operazioni di recupero (t)

Percentuale di prodotto recuperato (%)

Dati Tecnici dell'impianto

Quantità inviata al recupero totale

t/anno

Capacità massima stoccabile

t

m³

- Descrizione impianto e relative apparecchiature
apparecchiatura n.
descrizione

potenzialità massima nominale
oraria giornaliera

Inoltre dichiara

di effettuare le operazioni di recupero nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Codice dell'ambiente e s.m.i. delle norme tecniche specifiche adottate con DM 12/06/2002, n. 161 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente

che il direttore tecnico responsabile dell'attività è

il Titolare/Legale rappresentante (Gestore)

un soggetto diverso dal Titolare/Legale rappresentante (Gestore)

Dati tecnici del Responsabile Tecnico

- dati anagrafici
- dati di residenza
- PEC
- Telefono

che l'area e l'impianto adibiti all'attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazioni sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto, delle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano rifiuti, ecc...)

precisare concessione e/o autorizzazione edilizia n.

del

di adempiere agli obblighi degli artt. 193, 190, e 189 del D.Lgs 152/06, nonché, nel caso di adesione volontaria, al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti e di operare in conformità alle relative disposizioni

che effettuerà il versamento all'Amministrazione competente, all'atto di presentazione della comunicazione e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza, di cui all'art. 214 c.6 del D. Lgs. 152/06, con le modalità stabilite dal D.M. Ambiente 350/1998

per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e recupero di pile e accumulatori occorre tenere presente di quanto disposto dalla normativa di settore (d. Lgs, 188/08 e s.m.i.)

che il suddetto impianto è realizzato nel rispetto delle norme del Codice dell'ambiente - parti III e V re nel rispetto di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali

di essere consapevole che, l'inosservanza dei requisiti richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione di inizio attività, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2569 del Codice dell'ambiente e di cui all'art. 24 della L 241/90

di operare in conformità alle disposizioni vigenti relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt. 188 bis e 188 ter del Codice dell'ambiente

che darà comunicazione in caso di variazione della denominazione della ditta, della sede legale, dell'assetto societario ecc.

Allegati obbligatori:

Relazione tecnica

Sistemi di mitigazione ambientale

Ricevuta di versamento all'atto di presentazione dell'istanza

Elenco destinatari dei prodotti/rifiuti ottenuti

Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte

Piano Attività Semplificazione 2025 e Stato di Avanzamento

Procedura P.1.4 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

ALLEGATO 3

“Trasparenza e privacy”

Il presente documento è redatto nell’ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” PNRR- M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell’autore.**

Nome e Cognome	Profilo professionale
Fabiana Tomassi	Avvocato

Data emissione	19/09/2025

SOMMARIO

PREMESSA	3
SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI	3
PROCESSO DI PROTEZIONE DEI SEGRETI INDUSTRIALI	4
IL D. LGS. N. 63/2018	5
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E TITOLARITÀ	7
CONCLUSIONI	8

La consulenza richiesta è stata svolta nell'ambito dell'intervento 1000 Esperti PNRR e nel rispetto del Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 5-4317 del 10 dicembre 2021 e ss. mm. e ii. Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento, cura il raccordo con il Dipartimento di Funzione Pubblica, amministrazione centrale titolare, ed ha conferito gli incarichi ai sottoscritti componenti della AUA Semplificazioni mentre gli altri enti del territorio piemontese possono avvalersi delle attività dei professionisti, nell'ambito del rapporto contrattuale gestito dalla Regione e per le finalità previste dal Piano Territoriale Regionale.

Per tale finalità i Professionisti/Esperti assicurano il supporto per la specifica assistenza sulle AUA non svolgendo funzioni di responsabile di procedimento, né di sostituzione dei dirigenti e dei responsabili degli Enti del territorio assistiti.

Gli stessi non rilasciano pareri "obbligatori" o "vincolanti" ed il materiale prodotto dai Professionisti/Esperti, anche in collaborazione con la Provincia di Alessandria, comprovante i risultati anche parziali, delle attività, è acquisito da Regione Piemonte-Settore XST032 ai fini della gestione del Progetto 1000 Esperti e delle attività di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

PREMESSA

Durante lo svolgimento delle attività ricognitive presso le diverse province è emersa la necessità di approfondire il delicato tema dell'obbligo di trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione ed il delicato tema della tutela e della segretezza di alcuni documenti legati ad attività produttive, segreto industriale e segretezza in generale. In particolare tale esigenza è emersa proprio in merito all'acquisizione di documenti ed informazioni rese da parte di imprese alla Pubblica Amministrazione nella delicata fase di avvio di una procedura di AUA.

Di seguito quindi si forniranno una serie di riflessioni e spunti dai quali partire per trovare un equilibrio tra questi due principi.

SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI

Il segreto Industriale è costituito dall'insieme di tutte le informazioni aziendali che non devono mai trapelare all'esterno dell'impresa, la loro diffusione potrebbe provocare danni particolarmente gravi.

Si pensi ad esempio ad argomenti come l'organizzazione interna dell'impresa, i metodi di produzione che utilizza, le strategie adottate durante l'attività: se queste informazioni strettamente riservate finissero nelle mani delle aziende concorrenti sul mercato, potrebbero essere sfruttate a discapito della realtà aziendale alla quale fanno riferimento o peggio ancora ove tali informazioni dovessero finire in mano ad organizzazioni criminali.

La normativa non indica quali siano esattamente le azioni né le misure da adottare nella tutela dei segreti industriali né come possano essere individuate. La prassi supplisce però al gap normativo, mutuando il processo da adottare da normative dettate per temi differenti ma assimilabili. Si segnalano le regole in tema di *cybersecurity* e di dati personali (GDPR) a venire in soccorso dell'impresa che punta a proteggere e valorizzare il proprio know how.

La direttiva n. 943/2016 volta alla "protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti" è stata pubblicata nella Gazzetta dell'Unione Europea l'8 giugno 2016 ed è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 63/ 2018 entrato in vigore a far data dallo scorso 22 giugno 2018.

Tale normativa nasce dalla necessità di introdurre uno strumento giuridico di tutela del segreto commerciale (o anche detto aziendale) efficace ed omogeneo in tutta l'Unione.

La norma impone ai destinatari che vogliano proteggere i segreti aziendali e goderne della relativa tutela, l'obbligo dell'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a mantenere le informazioni e le esperienze tecnico-industriali segrete.

A livello nazionale, opera il Codice della Proprietà Industriale, il quale all'art. 98, come novellato dal decreto di attuazione della Direttiva, indica che costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali, ossia le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali (ad es. la lista di clienti, fornitori, prodotti, etc), soggette al legittimo controllo del detentore, a condizione che tali informazioni abbiano i seguenti requisiti:

- Segretezza: nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- Valore economico: abbiano valore economico in quanto segrete ovvero siano suscettibili di sfruttamento ed utilizzo nell'ambito di un'attività economica con relativo vantaggio concorrenziale da parte del detentore degli stessi;
- Misure di sicurezza: le informazioni devono essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Tale ultimo inciso, dovrà essere letto in combinato disposto dell'art. 11 della Direttiva, a memoria del quale, si enuncia il principio secondo cui le autorità, competenti a giudicare della sussistenza o meno della violazione del segreto, devono valutare anche se il soggetto il cui diritto si ritiene violato abbia attuato le dovute misure per la tutela. In caso negativo, seppure un'informazione risultasse segreta, non sarebbe tutelabile a livello giudiziale.

È dunque necessario costruire una corretta protezione, dimostrabile e documentabile e verificabile caso per caso.

Rispetto all'applicativo informatico descritto da Regione Piemonte occorre approfondire quali livelli di controllo vengono attivati al momento della presentazione della domanda e se vengono eseguiti ex post rispetto alla formalizzazione dell'istanza.

Oltre a ciò, appare necessario comprendere quale livello di sindacabilità viene attivato dall'ente al momento della censura su alcuni dati, richiesta dal proponente.

Bisogna capire se il controllo viene eseguito, sulla piattaforma informatica oggetto di approfondimento, rispetto alla scelta del proponente di criptare il documento per "segreto industriale".

PROCESSO DI PROTEZIONE DEI SEGRETI INDUSTRIALI

Come detto, la normativa non chiarisce esattamente quali siano le azioni da intraprendere per le metodiche attuative, tuttavia potrà essere preso a modello il combinato disposto della:

- normativa di cybersecurity, volta alla protezione di sistemi e reti: il 6 luglio 2016 è entrata in vigore la direttiva UE n. 1148/2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, la cd. NIS. L'8 maggio 2018 la direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 65/2018. Il comparto normativo di cyber sicurezza è stato poi completato dal Regolamento (EU) 2019/881 (il cd. Cyber Security Act);
- la normativa in tema di trattamento di dati personali, volta alla protezione dei dati che permettano di identificare anche indirettamente una persona fisica: il Regolamento Privacy

Europeo n. 679/2016, operativo dal 25 maggio 2018, recante misure adeguate in materia privacy (il cd. GDPR).

Su un diverso piano legislativo, accanto a quello della tutela, si segnala che il *know-how* in Italia gode di una disciplina tributaria di favore tramite il c.d. **Patent Box**, che coinvolge anche i brevetti ed il *design*.

IL D. LGS. N. 63/2018

L'importanza dei segreti commerciali quale *quid pluris* competitivo è dunque la giustificazione della protezione conferita dalla legge. Il carattere si desume dal valore economico della informazione in quanto segreta e, pertanto, in quanto sottoposta a misure preordinate a garantirne e preservarne la segretezza. Naturalmente infatti, una volta che l'informazione cessa di essere segreta entrando nella disponibilità di tutti gli operatori, il vantaggio sul mercato che essa attribuisce al suo titolare si perde, e così anche il suo valore economico.

La segretezza è inoltre da intendersi in senso relativo e non assoluto, poiché l'art. 98 c.p.i. (sia nella originaria formulazione che in quella introdotta con il D. Lgs.) la ritiene sussistente quando le informazioni *"non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore"* contribuendo così ad allargare il perimetro delle informazioni tutelabili.

Le fattispecie di illeciti sono elencate dall'art. 4 del D. Lgs. 63/2018, (inalterate rispetto al previgente art. 99 c.p.i..) sono:

- a) l'**acquisizione**;
- b) l'utilizzo e
- c) la **divulgazione abusiva dei segreti**, ossia non autorizzata dal titolare né frutto di un'autonoma ed indipendente (e perciò lecita, come si vedrà) attività di ricerca, sviluppo e programmazione aziendale.

Tuttavia, sempre con riferimento all'art. 4 del Decreto e dunque con riguardo al nuovo art. 99 c.p.i., si segnala che l'ambito di tutela viene ampliato tramite l'aggiunta di due nuovi commi. Infatti vengono punite non più soltanto le condotte che dolosamente costituiscano un'illecita acquisizione, rivelazione o utilizzazione dell'informazione, bensì anche quelle che vengano compiute con colpa. Inoltre, e sempre nella nuova formulazione dell'art. 99 c.p.i., il commercio (produzione, commercializzazione, offerta, esportazione, importazione e stoccaggio) di merci che incorporano un segreto viene equiparato ad un illecito utilizzo del medesimo ad opera del soggetto che svolge la detta commercializzazione, qualora questi sia, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza che la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano significativamente dei segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

Sul piano di una maggiore incisività della tutela, una ulteriore novità apportata dal D. Lgs. riguarda poi i poteri del giudice in relazione ai procedimenti aventi ad oggetto l'illecita acquisizione, rivelazione o utilizzazione.

L'art. 5 del Decreto, che ha introdotto il nuovo art. 121-terc.p.i., mira infatti ad evitare che con i detti procedimenti possano essere rivelate e divulgate le informazioni su cui verte il giudizio, vanificando gli sforzi profusi per mantenere riservate le conoscenze. Con tale inciso si consente infatti al giudice di vietare con provvedimento *"l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali che ritenga riservati"* ad

ogni soggetto coinvolto nel giudizio, tra cui le parti, i propri consulenti, i difensori, ecc.. Il provvedimento è poi destinato a perdere efficacia qualora una sentenza passata in giudicato accerti che i segreti erano privi dei requisiti ex art. 98 c.p.i., oppure nel caso in cui i segreti diventino noti e facilmente accessibili all'interno del settore di riferimento.

Sempre l'art. 5 del Decreto, al suo terzo comma, prevede che il giudice possa adottare i *“provvedimenti, che nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiono più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa”*.

Un intervento che concerne le sanzioni irrogabili dal giudice con la sentenza che accerta la violazione del diritto si ha con l'art. 6 del D. Lgs., che ha modificato l'art. 124 c.p.i., e prevede che in alternativa alla inibitoria e all'ordine di ritiro dal commercio il giudice possa disporre il pagamento di un indennizzo su richiesta della parte interessata.

L'art. 8 stabilisce come il giudice possa, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la continuazione dell'utilizzo dei segreti commerciali previa idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore.

La tutela dei segreti tuttavia non si limita alla disciplina industrialistica, ma comprende anche un presidio a livello penale. L'art. 9 sostituisce l'**art. 623 c.p.** e ora punisce con la reclusione fino a due anni chiunque, venuto a conoscenza del segreto per ragione della sua posizione, *“li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto”*. E' inoltre previsto un aumento della pena se il fatto illecito relativo ai segreti è compiuto con strumenti informatici, data la maggiore pericolosità del mezzo che favorisce una più rapida e diffusa divulgazione dell'informazione.

Si può rilevare che le modifiche più significative del D. Lgs. di recepimento della direttiva riguardino da un lato l'ampliamento della tutela tramite la previsione degli illeciti colposi, e non più solo dolosi. Per altro verso, rappresentano un passo in avanti anche le misure specificamente dirette a tutelare la riservatezza dei segreti nel corso dei procedimenti. Si tratta di poteri che vengono conferiti al giudice e che questi può azionare per limitare l'accesso ai segreti oggetto del giudizio, per alcuni dei quali è richiesta una specifica istanza della parte interessata a preservarne la segretezza.

Dette misure erano già previste nella direttiva europea, la quale all'art. 9 evidenziava la preoccupazione del legislatore europeo di renderle parte della strategia armonizzatrice in questa materia è da ricollegare alla doverosa presa di coscienza della sempre più crescente importanza che le informazioni segrete ricoprono nel mercato comunitario ed internazionale quale veicolo di competitività e di capacità evolutiva di un'impresa. Di qui la necessità di una tutela anche nell'ambito dell'attività giudiziaria, nella quale le cause aventi ad oggetto la illecita acquisizione delle informazioni segrete sono destinate a diventare un ulteriore strumento di salvaguardia del patrimonio aziendale.

Occorre inoltre evidenziare come la protezione in parola sia illimitata nel tempo, a differenza degli altri diritti di proprietà industriale che invece sono soggetti a precisi limiti temporali o ad obblighi di rinnovo per estenderne la durata. Inoltre, la protezione è assolutamente gratuita, non essendo soggetta ad alcuna formalità come la registrazione o il deposito. Infine, la necessità di trovare un punto di equilibrio tra la tutela dei titolari delle informazioni in questione ed il principio della trasparenza da altro lato, rende necessario individuare anche dei casi in cui le informazioni e le conoscenze che rientrano nella tutela in parola possano essere autonomamente raggiunte ed utilizzate dalle imprese e dalle Pubbliche Amministrazioni, soprattutto in un mercato ispirato a principi in equilibrio.

La direttiva UE 2016/943, che il D. Lgs. 63/2018 ha recepito, si era preoccupata di elencare le eccezioni ai casi in cui l'acquisizione, la rivelazione e/o l'utilizzo dei segreti siano illecite tramite l'art. 6.

Queste sono:

- la scoperta o la creazione indipendente;
- l'osservazione, lo studio, lo smontaggio o la prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o di cui il soggetto che perviene alla informazione si trovi nel legittimo possesso (c.d. reverse engineering);
- l'esercizio dei diritti di espressione e di informazione dei cittadini dell'Unione, e di quello alla consultazione dei lavoratori situati nell'Unione, purché detto esercizio sia conforme alle consuetudini e al diritto comunitario e nazionale.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E TITOLARITÀ

Nel presentare istanze pubbliche, è importante comprendere l'importanza della privacy e assicurare la protezione dei dati personali e non solo. Quando si presentano istanze su piattaforme digitali debbono essere rispettati determinati principi di carattere generale al fine di garantire il trattamento adeguato dei dati personali.

1. Raccolta dei dati personali:

Nel corso della presentazione di un'istanza pubblica, potrebbe essere richiesto di fornire determinati dati personali, come nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email e altre informazioni pertinenti come ad esempio l'allegazione di documenti coperti da segreto industriale. È importante raccogliere solo i dati necessari per l'elaborazione dell'istanza e informare in modo chiaro e trasparente gli individui su come verranno utilizzati tali dati.

2. Base giuridica per il trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali nel contesto delle istanze pubbliche deve essere basato su una base giuridica adeguata. Ciò potrebbe includere il consenso esplicito dell'individuo, l'adempimento di un obbligo legale, l'esecuzione di un contratto o l'interesse legittimo dell'ente pubblico a trattare i dati. È importante identificare la base giuridica appropriata e informare gli individui in merito.

3. Scopo del trattamento dei dati:

Le istanze pubbliche devono indicare chiaramente lo scopo del trattamento dei dati personali raccolti. Ad esempio, i dati possono essere utilizzati per valutare e rispondere alle richieste degli individui, per fini statistici o per adempiere agli obblighi legali dell'ente pubblico. È importante limitare l'uso dei dati alle finalità esplicitamente dichiarate e non utilizzarli per altri scopi senza il consenso dell'individuo interessato.

4. Conservazione dei dati:

I dati personali raccolti nel contesto delle istanze pubbliche devono essere conservati solo per il tempo necessario per il raggiungimento dello scopo dichiarato. È importante definire un periodo di conservazione adeguato e assicurarsi che i dati vengano eliminati o resi anonimi una volta scaduto tale periodo, a meno che non sia necessario conservarli per obblighi legali o altre ragioni legittime.

5. Sicurezza dei dati:

Gli enti pubblici devono adottare misure adeguate per proteggere i dati personali raccolti nel contesto delle istanze pubbliche. Ciò può includere l'implementazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative, come l'accesso limitato ai dati, l'uso di crittografia, la formazione del personale e la

valutazione periodica dei rischi. È importante prendere tutte le precauzioni necessarie per prevenire la perdita, l'accesso non autorizzato o la divulgazione dei dati personali.

6. Trasferimento dei dati:

Se i dati personali raccolti nel contesto delle istanze pubbliche vengono trasferiti a terzi, è importante garantire che tali terzi a loro volta garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati. Prima di condividere i dati con terze parti, è consigliabile stipulare accordi di trattamento dei dati o verificare se tali terze parti sono conformi a normative sulla protezione dei dati equivalente.

7. Diritti degli individui:

Gli individui hanno diritti sulla protezione dei loro dati personali. Ciò include il diritto di accedere ai propri dati, correggerli se sono inesatti, richiederne la cancellazione, limitare il loro trattamento o opporsi ad esso. È importante informare gli individui dei loro diritti e fornire loro mezzi per esercitare tali diritti, ad esempio fornendo un'opzione di contatto o un modulo di richiesta apposito.

CONCLUSIONI

Nel presentare istanze pubbliche, è fondamentale rispettare la privacy e proteggere i dati personali degli individui. Rispettare i principi fondamentali della privacy, come la raccolta limitata dei dati, la base giuridica adeguata, il trattamento trasparente, la sicurezza dei dati e il rispetto dei diritti degli individui, contribuisce a garantire che le istanze pubbliche siano gestite in modo conforme alle normative sulla protezione dei dati.

D'altro canto non si può neppure utilizzare lo strumento della dichiarazione liberatoria perché e sebbene una dichiarazione liberatoria può qualificarsi come un accordo formale tra due o più parti in cui una parte rinuncia a determinati diritti o rivendicazioni contro l'altra parte, e quindi questo tipo di documento può essere utilizzato per liberare una parte da responsabilità legale in determinate circostanze.

Tuttavia, è importante capire che una dichiarazione liberatoria non può essere utilizzata per escludere la responsabilità da comportamenti illeciti o illegali, come la violazione di segreto industriale o altre violazioni della legge.

Il segreto industriale è un tipo di protezione legale per informazioni riservate e preziose che danno all'azienda un vantaggio competitivo. **Se una parte ha violato il segreto industriale di un'altra, la dichiarazione liberatoria non può essere usata per scagionarla dalle conseguenze legali.**

Le linee guida del Garante della protezione dei dati personali indicano una serie di suggerimenti dai quali prendere spunto come punto di partenza.

1) Cosa si intende per trasparenza on line della Pubblica Amministrazione;

La trasparenza consiste nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, resa oggi più semplice e ampia dalla circolazione delle informazioni sulla rete internet a partire dalla loro pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi.

2) Quale la normativa di riferimento;

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e le sue successive modificazioni (cd. decreto trasparenza), che ha riordinato la normativa esistente – anche innovandola – fornendo così una disciplina unitaria della trasparenza amministrativa.

- 3) La necessità di bilanciare le disposizioni sulla trasparenza e quelle in materia di privacy;**
Con l'adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto proprio per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Le linee guida hanno lo scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.
- 4) Per quali finalità la Pubblica Amministrazione deve pubblicare on line atti e documenti;**
Garante distinguono gli obblighi di pubblicazione in: obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza (quelli previsti dal decreto trasparenza) e obblighi di pubblicazione per altre finalità (contenuti in altre disposizioni di settore non riconducibili a finalità di trasparenza, quali ad es. le pubblicazioni matrimoniali).
- 5) Quali sono gli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza;**
Sono quelli, indicati principalmente nel decreto trasparenza, che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Comprendono, ad esempio: i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione; i dati sull'articolazione degli uffici, sulle competenze e sulle risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale; i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; l'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione (es. mediante l'organigramma); l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica cui il cittadino possa rivolgersi.
- 6) Le Pubbliche Amministrazioni possono pubblicare qualunque dato e informazione personale per finalità di trasparenza;**
Vale la regola generale per la quale i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento.
- 7) Quali sono i limiti agli obblighi di pubblicazione on line di atti e documenti, contenenti dati personali;**
Dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Se sono sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa.
- 8) Cosa deve fare una Pubblica Amministrazione prima di pubblicare un documento.**

Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web la P.A. deve:

- individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;

- verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni;
- sottrarre all'indicizzazione (cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari, come ricordati al punto precedente.

9) Quali dati personali non vanno pubblicati on line;

È vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Il Garante ha più volte ribadito la necessità di garantire il rispetto della dignità delle persone, facendo oscurare, ad esempio, dai siti web di diversi Comuni italiani i dati personali contenuti nelle ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini.

10) Si possono diffondere dati ulteriori rispetto a quelli per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria;

No, a meno che tali dati non vengano resi effettivamente anonimi e non vi sia più la possibilità di identificare gli interessati, nemmeno indirettamente e in un momento successivo.

11) Come si attua l'anonimizzazione;

Per anonimizzare un documento non basta sostituire il nome e cognome con le iniziali dell'interessato ma occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori.

12) E' prevista una durata di pubblicazione;

Sì. Il decreto trasparenza pone un termine generale di mantenimento online delle informazioni pari a 5 anni. Le uniche eccezioni riguardano:

- gli atti che producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, che devono rimanere pubblicati fino a che non cessa la produzione degli effetti (es. le informazioni riferite ai vertici e ai dirigenti della P.A., che vengono aggiornati e possono restare online oltre i cinque anni, fino alla scadenza del loro mandato);
- i dati riguardanti i titolari di incarichi politici, i dirigenti, i consulenti e i collaboratori (che devono rimanere pubblicati per i 3 anni successivi alla scadenza dell'incarico);
- i dati per i quali è previsto un termine diverso dalla normativa in materia di privacy.

È bene sottolineare che, in ogni caso, una volta raggiunti gli scopi per i quali i dati personali sono stati resi pubblici, gli stessi devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.

13) Le linee guida del Garante fanno riferimento a specifici obblighi di pubblicazione;

Sì. Tali obblighi riguardano:

- i curricula professionali (ad esempio, dei titolari di incarichi di indirizzo politico o amministrativi di vertice), nei limiti dei dati pertinenti alle finalità di trasparenza perseguite;
- le dichiarazioni dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari, sempre nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e delle previsioni a tutela dei dati sensibili;
- i compensi di alcuni soggetti (ad esempio, i titolari di incarichi amministrativi di vertice) evitando di pubblicare la versione integrale dei documenti contabili e fiscali o altri dati eccedenti (ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti);
- i provvedimenti amministrativi (ad esempio, concorsi e prove selettive);
- gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e l'elenco dei soggetti beneficiari.

14) Gli atti di concessione di benefici economici a determinate categorie di soggetti possono essere pubblicati senza limitazioni;

No. Non possono essere pubblicati i dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare; le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati; i dati eccedenti o non pertinenti.

15) Le linee guida del Garante si occupano anche dell'albo pretorio on line degli enti locali;

Sì. La normativa di riferimento è quella di settore (d.lgs. n. 267/2000 e altre disposizioni successive) e non il decreto trasparenza. Nelle Linee guida il Garante ha ribadito che:

- la diffusione di dati personali nell'albo pretorio online è lecita solo se prevista da una specifica norma di legge o di regolamento;
- occorre far riferimento in ogni caso al principio di pertinenza e non eccedenza e prestare particolare attenzione ai dati sensibili e giudiziari (con la necessità di agire nel rispetto dei propri regolamenti e il divieto assoluto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute);
- la diffusione dei dati personali è corretta entro i limiti temporali previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di indicazioni, fino al raggiungimento dello scopo per il quale l'atto è stato adottato e i dati resi pubblici;
- occorre evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti dei dati personali contenuti negli atti pubblicati nell'albo pretorio online.

16) Ci sono limiti al riutilizzo dei documenti pubblicati;

Sì. Il principio generale del libero riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici va bilanciato con i principi in materia di protezione dei dati personali, primo fra tutti quello di finalità.

Il Garante ha ritenuto opportuno che i soggetti pubblici inseriscano nella sezione "Amministrazione trasparente" un alert generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (...), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».

17) Vi è l'obbligo di indicizzare i contenuti pubblicati tramite motori di ricerca per finalità di trasparenza.

Sì. Tale obbligo riguarda, però, i soli dati tassativamente individuati dalle disposizioni in materia di trasparenza, con esclusione quindi degli altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (es. pubblicazioni matrimoniali, pubblicazioni sull'albo pretorio degli enti locali). Sono, fra l'altro, espressamente sottratti all'indicizzazione i dati sensibili e giudiziari.

Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte

Piano Attività Semplificazione 2025 e Stato di Avanzamento

Procedura P.1.4 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

ALLEGATO 4

“Le gestione della Conferenza dei Servizi in ambito AUA”

Il presente documento è redatto nell’ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” PNRR- M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell’autore.**

Nome e Cognome	Profilo professionale
Fabiana Tomassi	Esperto Giuridico

Data emissione	19/09/2025

SOMMARIO

PREMESSA	3
LA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
DEFINIZIONI E SOGGETTI CHE INTERVENGONO NEL PROCEDIMENTO	3
COME OPERA LA CONFERENZA DI SERVIZI ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO DI AUA	5
CONCLUSIONI	6

La consulenza richiesta è stata svolta nell'ambito dell'intervento 1000 Esperti PNRR e nel rispetto del Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 5-4317 del 10 dicembre 2021 e ss. mm. e ii. Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento, cura il raccordo con il Dipartimento di Funzione Pubblica, amministrazione centrale titolare, ed ha conferito gli incarichi ai sottoscritti componenti della AUA Semplificazioni mentre gli altri enti del territorio piemontese possono avvalersi delle attività dei professionisti, nell'ambito del rapporto contrattuale gestito dalla Regione e per le finalità previste dal Piano Territoriale Regionale.

Per tale finalità i Professionisti/Esperti assicurano il supporto per la specifica assistenza sulle AUA non svolgendo funzioni di responsabile di procedimento, né di sostituzione dei dirigenti e dei responsabili degli Enti del territorio assistiti.

Gli stessi non rilasciano pareri "obbligatori" o "vincolanti" ed il materiale prodotto dai Professionisti/Esperti, anche in collaborazione con la Provincia di Alessandria, comprovante i risultati anche parziali, delle attività, è acquisito da Regione Piemonte-Settore XST032 ai fini della gestione del Progetto 1000 Esperti e delle attività di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

PREMESSA

Durante lo svolgimento delle attività ricognitive presso le diverse province è emersa la necessità di approfondire il tema del funzionamento della Conferenza di Servizi nella procedura di AUA, spesso ritenuto di difficile attuazione. In particolare, tale esigenza è emersa proprio durante lo svolgimento delle interviste con le Province nella delicata fase di avvio di una procedura di AUA.

Di seguito quindi si forniranno una serie di riflessioni e spunti dai quali partire per trovare un equilibrio tra questi due principi.

LA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

L'Autorizzazione Unica Ambientale è un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende fino a 7 diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva richiedere separatamente ad Enti diversi, in virtù delle specifiche normative ambientali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.

DEFINIZIONI E SOGGETTI CHE INTERVENGONO NEL PROCEDIMENTO

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del d.P.R. 59/2013.

L'AUA è adottata dall'Autorità competente (la Provincia competente per territorio) e rilasciata dal SUAP, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del Regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli endo procedimenti attivati.

Autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale;

Soggetti competenti in materia ambientale (SCA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.

Per modifica, si intende ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente; modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Il Gestore: è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Il SUAP sportello unico per le attività produttive: è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

L'AUA si applica a tutte le imprese i cui impianti non sono soggetti all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. Sono altresì soggetti ad AUA gli impianti destinati ad attività di pubblico servizio (es. impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole ecologiche, impianti di cremazione, depositi di automezzi di società di trasporto pubblico, etc.), purché occorra l'acquisizione di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

L'AUA non si applica:

1. ai progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove la normativa statale o regionale disponga che il provvedimento finale comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale. Si specifica che attualmente, in Campania, la VIA non sostituisce altre autorizzazioni ambientali incluse nell'AUA pertanto l'AUA rientra nel PAUR;
2. nel caso in cui l'impianto sia soggetto a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006, l'AUA può essere richiesta solo dopo che l'ente competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti;
3. agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto, come i seguenti:
 - a) procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia nuovi sia allo scadere di un titolo (scarico, emissioni, etc.) di un impianto già in possesso di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208;
 - b) procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008;

- c) autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; d- l'autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza d'emergenza della falda.
4. Agli impianti in cui sono presenti solo scarichi assimilati a domestici che scaricano in pubblica fognatura.

Il gestore può non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3 del Regolamento). Il gestore ha altresì facoltà di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, comma 1 del Regolamento), anche nel caso in cui l'impianto sia assoggettato ad altre autorizzazioni ricomprese nell'AUA la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, salvo che ricorra una delle due citate deroghe.

Nei casi seguenti il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di chiedere il rilascio dell'AUA:

1. quando viene a scadere un'autorizzazione di carattere generale (art. 272 del D.Lgs. 152/2006) e l'attività sia soggetta anche ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, ancora efficaci e vigenti (cfr. Circolare 7 novembre 2013, n. 49801 del Ministero dell'Ambiente);
2. quando l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale. L'articolo 3 comma 3 del Regolamento, infatti, prevede che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA, ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni o alle autorizzazioni generali alle emissioni.

COME OPERA LA CONFERENZA DI SERVIZI ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO DI AUA

La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. L'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi.

Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi che confluiscono nell'AUA, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Art. 14 bis Legge n. 241/1990: La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7.

La conferenza decisoria è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dal ricevimento della domanda. L'Autorità competente comunica alle altre amministrazioni interessate (per il tramite del SUAP):

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, ovvero "l'adozione e il successivo rilascio dell'AUA»;
- b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale gli SCA possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, (novanta giorni) entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c).

Entro il termine assegnato, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine assegnato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.

Ricevuti i pareri degli SCA la Provincia chiude favorevolmente la conferenza asincrona, adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio:

In ipotesi di conferenza di servizi negativa, ovvero qualora venga acquisito un parere negativo che la Provincia non ritenga superabile, la stessa chiude negativamente la conferenza e ne dà comunicazione all'istante e agli SCA. La comunicazione produce gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 241/1990 s.m.i.

Conferenza semplificata, chiusura negativa, se nel termine di 10 giorni vengono presentate per iscritto osservazioni ritenute accoglibili la Provincia procede all'indizione di una nuova conferenza asincrona. dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. Quando si tiene la riunione in modalità sincrona? Fuori dei casi di cui al comma 5 art. 14 bis, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

CONCLUSIONI

Il complesso procedimento di AUA è frutto di un disposto normativo articolato e in molti punti poco chiaro e contraddittorio, richiedendo per il suo svolgimento la necessità di rapportarsi costantemente con i SUAP dei Comuni e con i soggetti competenti che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale. L'attività svolta dalla Provincia è solo parte del procedimento di Autorizzazione e non costituisce né inizio né fine dello stesso procedimento il quale è posto in capo ai SUAP comunali. I termini stabiliti dal combinato disposto della Legge 241/1990, del D.Lgs. 152/2006 e del DPR 59/2013 sono riferiti all'intero procedimento che ha inizio con la presentazione dell'istanza al SUAP. Circa il 70% delle istanze viene inoltrata alla Provincia oltre sette giorni dopo la presentazione della stessa, in alcuni casi anche dopo mesi.

I tempi di trasmissione delle pratiche e loro integrazioni da parte dei Suap non sempre sono compatibili con quelli previsti per l'intero procedimento.

In molti dei casi le istanze trasmesse dai SUAP non sono complete e spesso risultano irricevibili e frequentemente il rilascio del provvedimento di adozione dell' AUA ha tempi molto lunghi da parte dei SUAP Comunali.

Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte

Piano Attività Semplificazione 2025 e Stato di Avanzamento

Procedura P.1.4 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

ALLEGATO 5

“Acque reflue domestiche”

Il presente documento è redatto nell’ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell’autore.**

Nome e Cognome	Profilo professionale
Fabiana Tomassi	Esperto Giuridico

Data emissione	19/09/2025

SOMMARIO

PREMESSA	3
RECAPITO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN FOGNATURA	3
ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI FOGNATURA	3
CONCLUSIONI	5

La consulenza richiesta è stata svolta nell'ambito dell'intervento 1000 Esperti PNRR e nel rispetto del Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 5-4317 del 10 dicembre 2021 e ss. mm. e ii. Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento, cura il raccordo con il Dipartimento di Funzione Pubblica, amministrazione centrale titolare, ed ha conferito gli incarichi ai sottoscritti componenti della AUA Semplificazioni mentre gli altri enti del territorio piemontese possono avvalersi delle attività dei professionisti, nell'ambito del rapporto contrattuale gestito dalla Regione e per le finalità previste dal Piano Territoriale Regionale.

Per tale finalità i Professionisti/Esperti assicurano il supporto per la specifica assistenza sulle AUA non svolgendo funzioni di responsabile di procedimento, né di sostituzione dei dirigenti e dei responsabili degli Enti del territorio assistiti.

Gli stessi non rilasciano pareri "obbligatori" o "vincolanti" ed il materiale prodotto dai Professionisti/Esperti, anche in collaborazione con la Provincia di Alessandria, comprovante i risultati anche parziali, delle attività, è acquisito da Regione Piemonte-Settore XST032 ai fini della gestione del Progetto 1000 Esperti e delle attività di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

PREMESSA

Durante lo svolgimento dell'intervista resa a CMTO è emersa la necessità di approfondire la tematica generale degli scarichi domestici ed in particolare, occorre chiarire quando corre l'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura in luogo dello scarico in fossa Imhoff, seppur utilizzata per servire più abitazioni.

La normativa di riferimento per gli scarichi di acque reflue è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche". Ai sensi del Decreto Legislativo n° 152/2006, si definiscono acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

RECAPITO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN FOGNATURA

La Legge Regionale (Regione Piemonte) n° 13/1990 prevede, all'articolo 8 comma 2, che "Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento".

In tal senso, si ricorda che la Corte di Cassazione, con sentenza 14 luglio 2000 n° 9357, ha sancito l'applicabilità dell'articolo 1043 del Codice Civile, riguardante la servitù coattiva di scarico, anche nel caso in cui occorra attraversare fondi di altrui proprietà per allontanare le acque reflue derivanti dai servizi igienico-sanitari dell'edificio oggetto dell'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza dei regolamenti approvati dall'Autorità d'Ambito Ottimale.

ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI FOGNATURA

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti fuori fognatura devono essere autorizzati dal Comune o dalla Provincia, in base alle rispettive competenze definite dalla normativa regionale, ossia dalla Legge Regionale 26 marzo 1990 n° 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e dalla Legge Regionale 17 novembre 1993 n° 48 "Individuazione, ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n° 142, delle funzioni amministrative in capo a Provincia e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni".

Sono di competenza del comune:

gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti fuori fognatura e provenienti da:

1. insediamenti adibiti ad abitazione;

2. insediamenti adibiti ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale;
3. scarichi provenienti da insediamenti abitativi nei quali sono poste strutture sanitarie semplici, quali studi medici, dentistici e veterinari, pubblici o privati;
4. scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività agricola con connessa unità abitativa, nel caso in cui lo scarico si origina esclusivamente dall'abitazione del conduttore del fondo agricolo.

Sono di competenza delle province:

Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera g) della Legge 142/1990, tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale e che non sono di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 48 del 1993. Sono altresì di interesse provinciale tutti gli scarichi delle pubbliche fognature. Spettano, pertanto, alle Province le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse provinciale.

Qualora gli scarichi nelle acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo di uno stesso insediamento si configurino sia di interesse comunale che provinciale, le relative funzioni amministrative spettano alla Provincia.

In termini generali, dovrà in ogni caso tenersi a mente quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs 152/2006 a memoria del quale: Art. 124 (criteri generali)

1. *Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.*
2. *L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.*
3. *Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.*
4. *In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati ((dall'ente di governo dell'ambito)).*
5. *Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata ((dall'ente di governo dell'ambito)).*
6. *Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio ((oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione)).*
7. *Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero ((all'ente di governo dell'ambito)) se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.*
8. *Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo*

provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

- 9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.*
- 10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.*
- 11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.*
- 12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.*

CONCLUSIONI

Pertanto, quando vi è la possibilità di scaricare i reflui domestici in una pubblica fognatura, la scelta diviene obbligatoria e non marginale o discrezionale.

*Progetto PNRR di Assistenza Tecnica
Regione Piemonte*

Piano Attività Semplificazione

2025

Procedura P.1.4 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR- M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Nome e Cognome	Ruolo e profilo professionale
Maria Rita Testa	Referente Procedura Complessa, Ing. Civile
Augusta Rossi	Biologa
Fabiana Tomassi	Esperto Giuridico

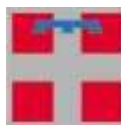
Data emissione	19/09/2025



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



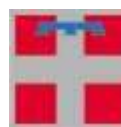
**REGIONE
PIEMONTE**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Sommario

1 Premessa	2
2 Pianificazione delle attività	4
5	
3 Risultati delle interviste	6
8	
8	
3.1.2 Strumenti utili di supporto al proponente	7
3.2 Flusso di processo	7
3.2.1 Presentazione istanza e controllo formale	7
3.2.2 Istruttoria e verifica tecnica	8
3.2.3 Conferenza dei servizi (ove previsto)	9
3.2.4 Adozione/Rilascio AUA	9
4 Conclusioni e proposte	10
ELENCO ALLEGATI	13

1 Premessa

L'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**) è un provvedimento autorizzativo, rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (**SUAP**), che sostituisce in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali come previsto all'art.1 comma 1 del **D.P.R. n. 59** del 13 marzo 2013.

Tale approccio consegue il duplice obiettivo di **semplificazione**, alleggerendo notevolmente il numero di procedimenti da attuare, e di **unificazione** degli stessi.

Le autorizzazioni ambientali che possono essere sostituite dall'AUA sono¹:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ai sensi del D.P.R. 59/2013, art. 2 Comma 1, lettera b, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), è la **Provincia** o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale.

In Regione Piemonte la competenza è in capo alle Province che acquisiscono dal SUAP l'istanza e ne seguono l'iter procedurale fino all'adozione del provvedimento finale che viene rilasciato dal SUAP.

Il procedimento ha durata variabile, generalmente compresa tra **90 e 120** giorni, prorogabile fino a **150** giorni nel caso di richiesta di integrazioni documentali da parte dell'autorità competente.

Il processo di semplificazione, perseguito dal legislatore nazionale, è stato attuato a livello regionale sul territorio piemontese con due regolamenti regionali: il **n. 5/R del 2015** ("*Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale*") e il **n. 7/R del 2016** ("*Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)*").

Dal quadro esposto risulta evidente come il concetto di semplificazione sia stato già da tempo interiorizzato nelle politiche decisorie in materia ambientale.

¹ art.1 comma 1 D.P.R. 59/2013

Le principali criticità del procedimento sono legate a fattori ostacolanti il corretto rispetto dei tempi procedurali. In questi anni il *Progetto PNRR "Esperti per il Piemonte"* (*Progetto PNRR*) e le attività di supporto fornite alle varie Province sono stati uno stimolo per la ricerca di un maggiore livello di affinamento degli aspetti ancora passibili di ulteriori semplificazioni.

Nell'ambito del procedimento di AUA il *Progetto PNRR* ha inizialmente esaminato i diversi passaggi dell'iter procedurale, identificando le principali criticità e verificando con gli Enti il fabbisogno, le eventuali esigenze e le relative necessità di supporto. Si è quindi proseguito, a partire dal 2023, con l'attivazione di diverse Assistenze Tecniche in supporto di alcune province del territorio piemontese. Tali assistenze sono state focalizzate su differenti aspetti: gestione amministrativa, analisi tecnica approfondita delle istanze e utilizzo e funzionalità del sistema informatico.

- AT032 (Provincia di Alessandria)
- AT034B (Provincia di Alessandria)
- AT058 (Provincia di VCO)
- AT074 (Provincia di Cuneo)
- AT167 (Provincia di Cuneo)

Le suddette Assistenze hanno permesso di approfondire, per i singoli Enti beneficiari del supporto, le modalità di svolgimento dei procedimenti AUA e di individuare le principali problematiche sulle quali è possibile intervenire, al fine di snellire il procedimento e ridurre la formazione di arretrato.

Nel corso del Tavolo Tecnico attivato il 5 febbraio 2025 tra gli Enti (Regione, Province) e gli Esperti del Progetto, sono state discusse le tematiche evidenziate dalle Assistenze Tecniche, sono state condivise alcune buone pratiche (già avviate da alcuni Enti) e, come risultato del Tavolo di Lavoro, sono state infine individuate alcune possibili azioni da intraprendere. Tali azioni, che intervengono sulle attività dei principali soggetti coinvolti nel procedimento (proponente, SUAP, Provincia), hanno lo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi del Progetto, lasciando alle Amministrazioni un modello metodologico e i relativi strumenti che consentano di standardizzare il procedimento, ridurre le tempistiche ed eliminare l'arretrato.

L'attività di semplificazione relativa al procedimento AUA si avvale anche della collaborazione del Dipartimento di Funzione Pubblica che ha coinvolto Regione Piemonte nella formazione di un tavolo di confronto con le altre Regioni che hanno aderito al Progetto. A tal proposito il Dipartimento ha convocato una riunione con la Regione per avere una panoramica delle attività finora svolte dal progetto sul procedimento AUA. Un secondo incontro è stato poi effettuato il 18 febbraio, coinvolgendo anche gli altri Enti (Ministero, Regioni, Province) in ambito nazionale, interessati al progetto e alle soluzioni di semplificazione.

2 Pianificazione delle attività

Le attività di analisi del procedimento AUA sono state pianificate suddividendole in singole azioni e assegnando delle opportune tempistiche.

Pianificazione attività e stato di avanzamento Ricognizione portali informatici delle Province	18 marzo
Prima release e condivisione con RPC-STE e Settore XST032 Incontro con singole Province	18 aprile
Seconda release e condivisione settori regionali interessati ed Enti AC Verifica delle diverse metodologie di gestione del procedimento Verifica della documentazione ritenuta necessaria Individuazione buone pratiche Elaborazione documento finale	15 maggio
Consegna documento finale al Settore	20 settembre

2.1 Attività svolte

L'intervento, che ha come obiettivo la semplificazione del procedimento, è stato suddiviso in due macroaree:

- **Gestione** del procedimento AUA
- Creazione **check-list** per predisposizione istanza

Le attività relative alla prima area si sono basate sull'analisi della metodologia di gestione del procedimento da parte delle province. Si è deciso di intervenire incontrando i singoli enti provinciali utilizzando un questionario *standard*, realizzato per facilitare il confronto tra le diverse risposte, analizzando le singole fasi del procedimento e le comunicazioni tra i diversi Enti coinvolti nel procedimento stesso.

Il lavoro relativo alla seconda area ha avuto, invece, come obiettivo la riduzione dei tempi istruttori delle AUA, agendo sulla fase iniziale di presentazione delle istanze inviate dal proponente, al fine di rendere la documentazione il più esaustiva possibile. Sono stati quindi individuati i contenuti minimi della documentazione necessari per l'avvio del procedimento, al fine di velocizzare i tempi di rilascio delle relative autorizzazioni.

Lo svolgimento delle attività ha seguito diverse fasi; la prima si è basata sulla ricognizione dei portali informatici delle singole Province, al fine di identificare l'impostazione data al procedimento AUA e focalizzare i punti da approfondire con l'Ente. Da tale attività sono scaturite le informazioni utili per predisporre il questionario *standard* da utilizzare nelle interviste.

Si è proseguito con un fitto calendario di interviste che nel mese di aprile e maggio 2025 ha visto coinvolte tutte le province, con l'eccezione della Provincia di Asti che nel periodo proposto non aveva disponibilità per motivi organizzativi e della Città Metropolitana di Torino che ha contribuito con un breve confronto telefonico.

Parallelamente è stata valutata la documentazione richiesta dal sistema SIRA per la presentazione

delle istanze AUA e la si è confrontata con la normativa e con quanto ricevuto dalle province intervistate. E' stato quindi redatto un documento che raccoglie tutte le informazioni da inserire nella domanda di istanza AUA, considerando sia i contenuti obbligatori che quelli facoltativi, ma al tempo stesso utili per un'esaustiva e rapida valutazione tecnica dell'istanza. Tale documento è stato suddiviso considerando le diverse schede presenti nella domanda di AUA.

Contenuti istanza di AUA

- a) Modulo AUA - Parte Generale
- b) Sezione A - Scarichi di Acque reflue Industriali
- c) Sezione C - Emissioni in Atmosfera in via Ordinaria
- d) Sezione D - Emissioni in Atmosfera per impianti ed attività in deroga (AVG)
- e) Sezione E - Impatto acustico
- f) Sezione F - utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
- g) Sezione G1 - operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi
- h) Sezione G2 - operazioni di recupero di rifiuti pericolosi

Nel periodo successivo sono stati analizzati i risultati delle singole interviste, utilizzando un foglio di lavoro per il confronto e l'identificazione di eventuali metodologie di gestione da evidenziare e proporre come *"buone pratiche"*.

Nel corso delle attività sono stati anche effettuati alcuni incontri con i seguenti settori regionali:

- Settore A1621A - Attività giuridica e amministrativa e PNRR 1000 Esperti
- Settore A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate
- Settore A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale

al fine di illustrare il lavoro svolto e analizzare i risultati delle interviste, focalizzando l'attenzione sulla scelta degli obiettivi finali di semplificazione, concentrati nelle due macroaree individuate: **"Gestione del procedimento AUA"** e **"Creazione delle check-list per la predisposizione dell'istanza"**. Nel corso degli incontri è stato, in particolare, evidenziato e valorizzato l'aspetto positivo di confronto con le singole Province e la loro fattiva collaborazione. I Settori regionali hanno condiviso l'impostazione del lavoro e delle attività svolte, evidenziando l'utilità di individuare un modello *standard* a supporto degli Enti nella gestione del procedimento AUA.

3 Risultati delle interviste

Dalle interviste effettuate con le singole province sono state ricavate le informazioni utili per definire un modello *standard* di gestione del procedimento AUA che coinvolge diversi aspetti critici, legati non solo al flusso di processo, ma anche all'organizzazione delle strutture amministrative e agli strumenti individuati per aiutare sia il proponente (es. portali informatici, modulistica,...) che la stessa amministrazione (es. modello convenzione di avalimento...).

I risultati delle interviste sono stati raggruppati in diversi capitoli.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- Chi si occupa del procedimento AUA
- Strumenti utili di supporto al proponente

FLUSSO DI PROCESSO

Presentazione istanza e controllo formale

- Consultazione del portale SIRA
- Notifica avvenuta presentazione istanza
- Ruolo e approccio del SUAP (ricezione istanza e gestione della pratica)
- Controllo formale della completezza documentale

Istruttoria e verifica tecnica

- Analisi tecnica della documentazione
- Enti coinvolti e modalità di coinvolgimento
- Passaggi interni all'iter istruttorio
- Tempistiche richiesta integrazioni

Conferenza dei servizi (ove previsto)

- Convocazione della Conferenza dei Servizi
- Tempistiche Conferenza dei Servizi decisoria

Adozione/Rilascio AUA

- Tempistiche di adozione del provvedimento da parte della Provincia
- Emissione provvedimento finale emesso dal SUAP
- Sistema di archiviazione dei provvedimenti



3.1 Organizzazione del lavoro

3.1.1 Chi si occupa del procedimento AUA

Nella maggior parte delle province intervistate non esiste un ufficio amministrativo unico per la ricezione delle istanze e la conseguente assegnazione all'ufficio tecnico di competenza.

Unica eccezione è costituita dalla Provincia di Alessandria che si è strutturata con un ufficio di coordinamento amministrativo, il quale riceve le istanze in ingresso e le assegna al relativo ufficio di competenza che ha il compito di valutare la documentazione tecnica. L'ufficio di coordinamento, inoltre, costituisce l'unico interlocutore con il SUAP e segue tutto l'iter procedurale fino alla conclusione del procedimento.

3.1.2 Strumenti utili di supporto al proponente

In tutti i siti istituzionali degli enti intervistati sono presenti una o più una pagina *web* che raccolgono, in modo più o meno esaustivo e aggiornato, alcune informazioni relative al procedimento AUA. Nella maggior parte dei casi le pagine *web* non sono tutte di immediata consultazione, tuttavia occorre evidenziare come in tutte sia riportato il *link* al portale Sistema Piemonte che permette l'inserimento delle istanze e l'avvio del relativo procedimento.

3.2 Flusso di processo

3.2.1 Presentazione istanza e controllo formale

Consultazione del portale SIRA

Rispetto all'utilizzo del portale SIRA, la situazione a livello provinciale non è risultata omogenea; in alcune province il SIRA è consultato regolarmente sia per rilevare eventuali presentazioni di istanze non ancora notificate da parte del SUAP, che per compilare i quadri tecnici e verificare le istanze precedenti. Nelle maggior parte degli Enti intervistati, però, il SIRA non viene consultato né utilizzato come strumento di supporto.

Notifica avvenuta presentazione istanza

Come da indicazioni normative, tutti gli Enti attendono la notifica via PEC per avviare l'iter intraprocedurale di competenza. Solo la Provincia di Vercelli ha evidenziato che, in maniera preventiva, consulta il sistema SIRA per rilevare eventuali istanze presentate dal proponente ma non ancora ricevute dal SUAP e procede al sollecito, evitando ulteriori ritardi dell'iter.



Ruolo e approccio del SUAP (ricezione istanza, controllo completezza documentale e gestione della pratica)

In tutte le province il SUAP è risultato un punto nevralgico presente in più fasi dell'iter procedurale: ricezione e avvio del procedimento, richiesta e ricezione integrazioni ed emissione documento conclusivo. Sono stati segnalati diversi ritardi nell'avvio del procedimento, laddove è richiesto l'intervento del SUAP (invio PEC alla Provincia), poiché, in alcuni casi, il SUAP non è direttamente collegato con il SIRA. Altro aspetto critico, che aggrava i tempi del procedimento, è legato al frequente mancato controllo di completezza documentale da parte del SUAP. Gli Enti intervistati, infatti, spesso procedono autonomamente a tale controllo, allungando le tempistiche dell'iter.

Analogo ritardo viene rilevato nelle fasi successive di invio richiesta di integrazioni, conseguente ricezione e inoltro della documentazione alle province per opportuna valutazione.

Tali criticità nella Provincia di Alessandria sono state superate con l'adozione dell'**istituto dell'avvalimento**, secondo il quale il SUAP si avvale delle risorse e dei requisiti della Provincia per procedere con l'intero iter procedurale.

3.2.2 Istruttoria e verifica tecnica

Analisi tecnica della documentazione

In tutte le province l'analisi tecnica viene effettuata dal personale tecnico interno ai settori "ambiente", a volte con il supporto di ARPA. Tutti gli Enti evidenziano la grave carenza di personale e di relative competenze, rispetto alla complessità della documentazione da analizzare; si auspica, pertanto, un intervento in tal senso, al fine anche di potenziare l'amministrazione e snellire il procedimento.

Enti coinvolti e modalità di coinvolgimento

Tra gli Enti che devono essere coinvolti nel procedimento AUA si evidenziano ARPA, ASL, il Comune e i Consorzi di bonifica, in funzione della pratica e della tipologia di impianto.

Alcune province coinvolgono ARPA sulla base della complessità della pratica, in altre invece, ARPA è sempre attivata.

Le modalità di coinvolgimento non sono omogenee tra le diverse province.

Passaggi interni all'iter istruttorio

I passaggi intermedi del procedimento sono gestiti direttamente, o attraverso la provincia, dai SUAP competenti. Spicca l'eccezione della Provincia di Alessandria con l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento, grazie al quale l'intero iter procedurale è gestito, e garantito, dalla stessa provincia.

Tempistiche richiesta integrazioni

Come da normativa, le tempistiche per la richiesta di integrazioni variano da 30 a 60 giorni con possibilità di richiesta di proroga.

E' stata evidenziata l'utilità di un elenco di contenuti tecnici minimi per prevenire la successiva richiesta di integrazioni e agevolare l'istruttoria.

3.2.3 Conferenza dei servizi (ove previsto)

Convocazione della Conferenza dei Servizi

In cinque province è convocata dalla stessa provincia, in un solo caso è affidata al SUAP.

Tempistiche Conferenza dei Servizi decisoria

La modalità prevalente è la forma semplificata asincrona con raccolta di pareri che permette la risoluzione fino all'atto finale senza particolari criticità.

Solo una Provincia ha lamentato ritardo nel raggiungimento della conclusione del procedimento a causa della forte carenza di personale; mentre un'altra evidenzia come la qualità degli elaborati presentati dal proponente necessariamente influisca sui tempi istruttori.

3.2.4 Adozione/Rilascio AUA

Tempistiche di adozione del provvedimento da parte della Provincia

Le tempistiche di adozione del provvedimento finale sono rispettate in quasi tutte le province, ad eccezione della Provincia del VCO che segnala un leggero ritardo determinato dalla stessa carenza di personale che si ripercuote sulle altre fasi del procedimento.

Nel caso di coinvolgimento nel procedimento di altri Enti, quali ad esempio ARPA e ASL, la tempistica dipende necessariamente da fattori esterni alla Provincia; nel caso di Alessandria tale aspetto è stato risolto con la gestione amministrativa del procedimento da parte di un unico ufficio che, anche in forza del rapporto con i vari Enti, permette il monitoraggio dei tempi intermedi.

Emissione provvedimento finale emesso dal SUAP

Il provvedimento finale, emesso dal SUAP, deve essere pubblicato sull'albo pretorio; in alcuni casi viene inviato dal SUAP alla Provincia, in altri sono necessari opportuni solleciti.

Sistema di archiviazione dei provvedimenti

Ogni Provincia provvede all'archiviazione interna, in alcuni casi la Provincia provvede anche al caricamento su ARADA, Sistema Piemonte e SIRA.

Le criticità emerse sono riconducibili in primis alle azioni dei SUAP, laddove è necessario sollecitare l'emissione del provvedimento finale e la sua corretta formalizzazione; altra criticità è legata alla disomogeneità dei provvedimenti conclusivi emessi da SUAP diversi.

In caso di modifiche successive al rilascio dell'AUA, inoltre, non viene emesso un aggiornamento dell'intero assetto impiantistico, nè viene redatto un nuovo unico provvedimento aggiornato contenente anche quanto autorizzato in precedenza; questo aspetto crea disallineamento e incongruenze nei diversi atti emanati, senza fornire una visione unitaria dell'impianto, che risulta invece suddivisa nei singoli provvedimenti (analoga situazione viene riprodotta sul sistema SIRA: archiviazione per singola pratica, piuttosto che per singolo impianto).

4 Conclusioni e proposte

Il lavoro di confronto dei risultati ottenuti dalle risposte alle interviste delle singole province ha consentito di individuare le metodologie di gestione del procedimento AUA applicate dagli Enti.

L'analisi integrata delle sopraindicate metodologie ha permesso di evidenziare alcuni strumenti che semplificano il flusso di processo e riducono le tempistiche del procedimento.

I risultati sono stati raccolti nel presente documento, al fine di poter fornire un supporto pratico e immediato a tutti gli enti provinciali. Tale documento è corredato anche da specifici approfondimenti giuridici, ritenuti utili ai fini dell'impostazione del procedimento AUA permettendo uno snellimento dell'iter procedurale nel superamento di alcune criticità segnalate da diverse province.

Come già evidenziato, nel procedimento AUA sono riconoscibili due diversi aspetti: organizzazione del lavoro e flusso di processo, a loro volta scomponibili in ulteriori sotto processi.

Organizzazione del lavoro

L'esempio di organizzazione della Provincia di Alessandria, laddove riproducibile, appare un esempio di buona pratica: la definizione di un unico **ufficio interno con competenze giuridico/amministrative** e con il compito di seguire l'intero sviluppo del flusso all'interno dell'Ente provinciale garantisce non solo la prevenzione dell'arretrato, ma anche il rispetto, o comunque il costante monitoraggio, della tempistica da parte di tutti gli Enti coinvolti.

Inoltre l'utilizzo dell'istituto dell'**Avvalimento** (ex 24 del D.Lgs. 112/1998) formalizza il passaggio di competenze dal SUAP alla Provincia che quindi cura l'intera istruttoria, dal deposito dell'istanza alla conclusione del procedimento (*Allegato 1 "Modello convenzione di avvalimento"*). La bontà di tale pratica si scontra, nella maggior parte delle province, con l'impossibilità gestionale che consegue al mettere a disposizione risorse tecniche e, soprattutto, umane già scarse.

Sono state, quindi, formulate altre proposte di miglioramento organizzativo del lavoro per ottenere un fluido iter procedurale mantenendo compiti e competenze ai due enti maggiormente coinvolti, SUAP e Province. Tali proposte costituiscono delle azioni incisive sia sulle attività del SUAP, quali interfaccia tra proponente ed Enti coinvolti, sia sul proponente; fornendo strumenti mirati ed efficaci, ma allo stesso fruibili, per la presentazione dell'istanza il più completa possibile, così da prevenire successive e numerose richieste di integrazioni. Sono state create delle **check list**, sulla base dell'attuale sistema informativo utilizzato per la presentazione delle istanze AUA (SIRA) e della normativa in vigore (DPR 59/13, Regolamento regionale 5/R e 7/R), che contengono le informazioni necessarie per la valutazione tecnica dell'istanza. La scelta dello strumento della **check list** è stata determinata dalla duplice possibilità di utilizzo, da una parte guidando il proponente verso le corrette scelte nella modalità e tipologia di documentazione da presentare nell'istanza, dall'altra fungendo da orientamento nella prima fase di accettazione dell'istanza e di verifica della completezza documentale, sia essa esplicita dal SUAP o dalla provincia.

Altro aspetto non poco trascurabile, rilevato nel corso di alcune interviste, è quello relativo alla responsabilità della conservazione, della tutela, della vigilanza e della diffusione dei **dati personali e sensibili** legati alle procedure. La Pubblica Amministrazione deve pubblicare solo quanto previsto dalla legge, limitando i dati al minimo indispensabile e applicando tecniche di oscuramento o anonimizzazione. Le imprese, al momento della domanda, devono segnalare espressamente i

documenti riservati e, ove possibile, fornire versioni ridotte per la pubblicazione. Gli uffici sono tenuti ad adottare misure tecniche e organizzative (crittografia, accessi controllati) per proteggere le informazioni sensibili. Una clausola tipo nei protocolli operativi **rafforza le garanzie**, attribuendo responsabilità all'Ente in caso di diffusione indebita. Si veda a tal proposito l'*Allegato 3 "Trasparenza e Privacy"*.

E' inoltre emersa, nel corso degli incontri con gli Enti, l'esigenza di approfondire l'inquadramento delle pratiche relative agli scarichi di **acque reflue domestiche**. L'obbligo di allaccio alla rete fognaria sorge quando il punto di collegamento è situato entro 100 metri dall'immobile, prevalendo su sistemi autonomi come le fosse Imhoff, anche se condivise da più abitazioni. Gli scarichi in fognatura sono sempre ammessi, mentre quelli fuori rete richiedono autorizzazione preventiva. Le fosse settiche restano ammissibili solo in assenza di fognatura disponibile e con autorizzazione comunale o provinciale, a seconda dei casi. In presenza di scarichi consortili, l'autorizzazione compete al titolare dello scarico finale o al consorzio. Pertanto, la rete pubblica costituisce la soluzione ordinaria e obbligatoria, salvo comprovata indisponibilità tecnica (*Allegato 4 "Acque reflue domestiche"*).

Per quanto riguarda, invece, i **siti istituzionali** delle province, si ritiene che potrebbe essere utile rivedere le modalità di accesso alle informazioni e la loro consultazione, al fine di facilitare e strutturare in maniera organica tutti gli aspetti correlati al procedimento AUA. In tutti i siti istituzionali è presente il *link* al Sistema Piemonte; potrebbe anche essere utile, a nostro parere, rendere disponibili anche i documenti allegati, al fine di aiutare il proponente e supportare le amministrazioni pubbliche nella gestione del procedimento.

Flusso di processo

E' facilmente intuibile come anche il flusso di processo possa essere mantenuto fluido e scorrevole con l'utilizzo degli strumenti sopra citati (Avvalimento, *check list*) e l'approfondimento della tematica Trasparenza e Privacy.

Un altro aspetto incisivo ed efficace potrebbe essere la **consultazione regolare e costante del portale SIRA**, al fine di rilevare eventuali istanze presentate dal proponente, ma non ancora ricevute dal SUAP e procedere al relativo sollecito, evitando ulteriori ritardi dell'iter procedurale. Il Sistema SIRA, le informazioni e i documenti ivi disponibili possono, inoltre, rappresentare un valido strumento di supporto per facilitare il flusso di processo e realizzare un unico e omogeneo sistema di archiviazione di tutte le pratiche AUA a livello regionale. Sarebbe auspicabile, infatti, un potenziamento delle funzionalità del Sistema SIRA e delle relative modalità di consultazione del database, per esempio nel caso di modifiche successive alla prima autorizzazione.

Aspetto ritenuto meritorio di approfondimento è stata anche la **gestione della Conferenza dei Servizi**. La Conferenza di Servizi è lo strumento centrale della procedura AUA, convocata dal SUAP per coordinare Province e soggetti competenti in materia ambientale. Si è specificata la modalità di svolgimento della procedura: in forma asincrona (prevalente) o sincrona nei casi complessi, con tempistiche definite dalla L. 241/1990 (determinazioni entro 90 giorni). L'AUA sostituisce fino a 7 titoli ambientali, semplificando gli adempimenti per imprese non soggette ad AIA, ma l'efficacia dipende dalla gestione tempestiva della documentazione. Una corretta applicazione della Conferenza consente di garantire certezza dei tempi e reale semplificazione per imprese e P.A. Si veda a tal proposito l'*Allegato 4 "Le gestione della Conferenza dei Servizi in ambito AUA"*.

A conclusione del lavoro di confronto con le Province e dei contributi ricevuti è doveroso comunque

sottolineare come qualsiasi buona pratica necessiti di **investimento sulle risorse** disponibili. In merito a tale argomento, la maggior parte degli Enti hanno evidenziato due principali aspetti critici:

1. il ruolo e l'organizzazione dei SUAP;
2. la carenza di personale e di competenze delle Province.

Per entrambi gli aspetti si ritiene fondamentale una **revisione** e il conseguente **potenziamento dell'organizzazione del personale**, adeguandola alle esigenze e ai ruoli coinvolti, sia rispetto al carico di lavoro che alle competenze necessarie per svolgerlo. Un punto cruciale è costituito, per esempio, dai passaggi di consegna nel naturale *turn over* degli uffici interessati. Tali aspetti, se supportati in modo efficace e adeguato, potrebbero portare un notevole beneficio e rendere più efficiente l'intera organizzazione.

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 “Modello convenzione di avvalimento”

ALLEGATO 2 “Contenuti istanza di AUA”

- a) Modulo AUA - Parte Generale
- b) Sezione A - Scarichi di Acque reflue Industriali
- c) Sezione C - Emissioni in Atmosfera in via Ordinaria
- d) Sezione D - Emissioni in Atmosfera per impianti ed attività in deroga (AVG)
- e) Sezione E - Impatto acustico
- f) Sezione F - utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
- g) Sezione G1 - operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi
- h) Sezione G2 - operazioni di recupero di rifiuti pericolosi

ALLEGATO 3 “Trasparenza e privacy”

ALLEGATO 4 “Acque reflue domestiche”

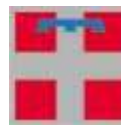
ALLEGATO 5 “Le gestione della Conferenza dei Servizi in ambito AUA”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

PAUR- Allegati

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte

Elenco non esaustivo delle autorizzazioni/ permessi e dei nulla osta che possono essere presenti nel PAUR

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Procedura P.9 PAUR (Verifica di assoggettabilità a VIA, VAS e senza VAS)

Gruppo di lavoro

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Titolo azione</i>
Sara Asunis	Referente Procedura Complessa
Livio Mandrile	Esperto amministrativo

Versione 0	23/05/2025



Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle autorizzazioni/ permessi e dei nulla osta che si possono trovare all'interno di un PAUR con indicato il riferimento normativo e l'amministrazione interessata:

Autorizzazione / permesso	Riferimento normativo	Amministrazione interessata
AIA - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Art. 269 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 in materia di inquinamento atmosferico	CMTo/Provincia interessata
Autorizzazione produzione energia da fonti rinnovabili ai sensi art. 9 del D.Lgs. 190/2024	https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25:190	CMTo/Provincia interessata
Autorizzazione alla ricerca, per la derivazione di acque sotterranee ai sensi del D.P.G.R. 10/R/2003 e ss.mm.ii.		CMTo/Provincia interessata
Autorizzazione allo scarico acque reflue	autorizzazione allo scarico di acque reflue ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;	CMTo/Provincia interessata
Dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327.	CMTo/Provincia interessata
Autorizzazione/concessione/ nulla osta per interferenze con viabilità	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. Artt. 25 e 26 e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Art. 67	CMTo/Provincia interessata
Concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico	Regolamento regionale n. 10 del 29 luglio 2003 - Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;	CMTo/Provincia interessata
Mutamento di destinazione d'uso per terreni gravati da uso civico / "superamento" del vincolo d'uso civico	LEGGE 16 giugno 1927, n. 1766; LEGGE 20 novembre 2017, n. 168 - Norme in materia di domini collettivi; Regolamento regionale n. 8 del 27	CMTo/Provincia interessata



Autorizzazione / permesso	Riferimento normativo	Amministrazione interessata
	giugno 2016 (Vigente dal 15/07/2016 al 18/08/2023, modificato con Regolamento regionale n. 7 del 04 agosto 2023) "Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici)"	
Autorizzazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica uso privato	DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche. Artt. 99 e 104	Autorità competenti alla gestione del suolo pubblico (Comune, CMTo/Prov)
Richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) / STMG	https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/08/099-08arg	Terna
Permesso di costruire o parere in linea tecnico-edilizia	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.	Comune interessato
Variante urbanistica	Legge regionale n. 56 del 05 dicembre 1977 - "Tutela ed uso del suolo." Art. 17bis - Circolare del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2019, n. 4/AMB. Legge regionale 4 ottobre 2018 n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)	Comune interessato
Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico (cfr punto 11 delle Dichiarazioni)	Legge regionale n. 45 del 09 agosto 1989 - "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/vincolo-idrogeologico	Comune interessato o Regione
Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico	Art. 146 (Autorizzazione) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio	MIBACT- Soprintendenza Archeologica belle arti e CMto/Provincia o Comune

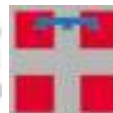


Autorizzazione / permesso	Riferimento normativo	Amministrazione interessata
Notifica sanitaria insediamenti produttivi	Art. 67 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81	Comune – SUAP SUE (sportello telematico)
Denuncia dei lavori in zona sismica	DGR 26 novembre 2021, n. 10-4161]	Comune - SUAP SUE (sportello telematico)
Autorizzazione ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.SS. (approvato con R.D. n. 1265/1934) e del D.M. 05.09.1994 per inizio attività industria insalubre dell'impianto,		Comune
Concessione ex art. 17 della L.R. 23/2016 - Concessioni minerarie		Regione

Nulla osta /pareri	Riferimento normativo	Amministrazione interessata
Nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate	DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche.	Ministero Sviluppo Economico
Nulla osta per interferenza con gasdotto		Gestore dell'infrastruttura
Nulla osta per interferenza con oleodotto		Gestore dell'infrastruttura
Nulla osta per interferenza con elettrodotto		Gestore dell'infrastruttura
Nulla osta per interferenza con altre infrastrutture		Gestore dell'infrastruttura
Parere su sicurezza e conformità in materia di Prevenzione incendi	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Art. 16 e DECRETO DEL PRESIDENTE	Comando Vigili del Fuoco



Nulla osta /pareri	Riferimento normativo	Amministrazione interessata
	DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Art. 3.	
Parere/nulla osta per interferenze con le attività di aeronavigazione ex REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 - Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare. Art. 320 e segg. Circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica"	Enac – Direzione Operazioni Torino, Enav SpA – Area Operativa Progettazione Spazi Aerei Settore Ostacoli, AMI C.I.G.A. Servizio Spazi Aerei e Procedure, AMI Comando I Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio
Nulla osta per interferenza con ferrovia	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. Artt. 568 e segg.	Rete Ferroviaria Italiana
Nulla osta per interferenze con pubblici servizi		Enti Vari
Nulla osta / parere dell'Ente gestore dell'Area Protetta	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette. Art. 13 Nulla osta	Ente gestore dell'area protetta
Parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area	Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 18-2555 - Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64- 7417 del 7/4/2014.	
Dichiarazione del Comune di non altrimenti localizzabilità delle opere	Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 18-2555	Comune



Nulla osta /pareri	Riferimento normativo	Amministrazione interessata
Parere in merito alle attività di trasformazione e d'uso del suolo ai sensi dell'Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico	Norme di Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico del fiume Po	Direzione regionale OOPP
Parere ai sensi dell'Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico	Norme di Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico del fiume Po pubblici	Direzione regionale OOPP
Parere per la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili	ai sensi dell'Art. 50. Aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano delle Norme di Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico del fiume Po	Direzione regionale OOPP
Parere di compatibilità zonizzazione acustica comunale	ex LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico	Comune
Prescrizione adempimenti in materia di Terre e Rocce da Scavo	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, o ex DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale. Art. 185	Città Metropolitana di Torino/Provincia (competente per l'autorizzazione dell'opera) e Arpa
Parere su verifica preventiva di interesse archeologico	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici. Art. 41 nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	MIBACT- Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino
Nulla osta per potenziali interferenze con le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	Regolamento regionale n. 15 del 11 dicembre 2006 - "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	Gestore e ARPA



Nulla osta /pareri	Riferimento normativo	Amministrazione interessata
Nulla osta per interferenza con infrastrutture militari e demanio militare	circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000 (articolo 711 codice della navigazione?)	Ministro della Difesa - Comando Militare Esercito Piemonte
Parere sul servizio di bonifica bellica sistematica terrestre	https://www.difesa.it/assets/allegati/31529/genbst001_ed_2024.2024.04.02_14.02.46.041.pdf	Ministro della Difesa - 5° Reparto Infrastrutture UFFICIO B.C.M
Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R	http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/regolacoord/R2006001.html	Comune
Screening di incidenza o valutazione appropriata ex D.P.R. 357/1997, L.R. 19/2009 art. 43	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. L.R. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità	Ente gestore del sito Rete Natura 2000
parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della DGR 8-905 del 24/3/2025 (per i Comuni con PRG adeguato al PAI le cui N.T.A. fanno riferimento all'ex. Art. 31 della L.r. 56/77 e s.m.i.) qualora il progetto intersechi anche solo parzialmente aree in dissesto a pericolosità geomorfologica molto elevata ed elevata (conoidi alluvionali Ca, Cp – aree inondabili Ee, Eb, valanghe Ve, frane Fa, Fq), classi di pericolosità geomorfologica IIIa, IIIb, IIIc e III indifferenziata ai sensi della DGR 8-905 del 24/3/2025 , fasce di rispetto di cui all'art. 29 della L.R. 56/77	https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2025/13/siste/0000303.htm	Regione Piemonte Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino



Nulla osta /pareri	Riferimento normativo	Amministrazione interessata
parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della DGR 8-905 del 24/3/2025 (per i Comuni con P.R.G. vigenti non ancora adeguati ai disposti della DGR 8-905 del 24/3/2025 , nel caso di interferenza con aree cartografate come soggette a dissesto idrogeologico	https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2025/13/siste/0000303.htm	Regione Piemonte Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino
parere ai sensi dell' art. 9 delle N.T.A. del PAI (per i Comuni con P.R.G. non ancora adeguati al PAI nel caso di interferenza con aree a pericolosità geomorfologica molto elevata ed elevata ovvero Fa,Fq, Ee, Eb, Ca, Cp, Ve)	https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.1%20-%20Norme%20di%20attuazione/Norme%20di%20attuazione.pdf	
parere ai sensi dell'art. 50 delle N.T.A. del PAI (interferenza con aree RME)	https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.1%20-%20Norme%20di%20attuazione/Norme%20di%20attuazione.pdf	Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino
parere ai sensi dell'art. 38 del PAI (nel caso di interventi nelle fasce A e B di corsi d'acqua fasciati)	https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.1%20-%20Norme%20di%20attuazione/Norme%20di%20attuazione.pdf	Autorità di Bacino del Fiume Po, AIPO
parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della DGR 8-905 del 24/3/2025 (per i Comuni con PRG adeguato al PAI e alla DGR 8-905 del 24/3/2025 (ex 7/LAP) per cui l'intervento ricade in classe IIIb e sono state realizzate opere di mitigazione alla pericolosità, ai sensi della DGR 8-905	https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.1%20-%20Norme%20di%20attuazione/Norme%20di%20attuazione.pdf	Comune



Nulla osta /pareri	Riferimento normativo	Amministrazione interessata
del 24/3/2025)		
Parere in materia sanitaria		A.S.L. di competenza
Nulla osta / nulla contro demanio militare	https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15:66!vig=2025-04-15^334	Comando Regione Militare di competenza
Nulla osta per interferenze con le attività di aeronavigazione	<i>circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000</i>	Enac – Direzione Operazioni Torino, Enav SpA – Area Operativa Progettazione Spazi Aerei Settore Ostacoli, AMI C.I.G.A. Servizio Spazi Aerei e Procedure, AMI Comando I Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio
Nulla osta per interferenza con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato [da valutare di inserirlo con la riga delle RETI DI PUBBLICI SERVIZI]		gestore Servizio Idrico Integrato (indicare quale)
Nulla osta per interferenze con zona di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi idropotabili in relazione al Regolamento Regionale 11/12/2006 n. 15R	http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/regint/documentExtractorCoord	gestore Servizio Idrico Integrato (indicare quale)

Specifico per idroelettrico		
Autorizzazione / permesso	Riferimento normativo	Amministrazione interessata
concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.	http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/regolamenti/R2003010.html	CMTO/Province Regione Piemonte
autorizzazione all'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica ai sensi del Titolo IV bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.	http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/regolamenti/R2003010.html	CMTO/Province Regione Piemonte



parere ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 152/2006 - parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.	https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=2025-04-15%96	Autorità di Bacino del Fiume Po
autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904	https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523!vig=2025-04-15	AIPO / Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino
autorizzazione in linea idraulica per interventi su ex canali demaniali R.D. 368/1904	https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368!vig=2025-04-15	
autorizzazione per la realizzazione di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico ex L.R. 25/03 e D.P.G.R. 9/11/2004 n. 12/R	http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2003;25@2025-04-15 http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/regolamenti/R2004012.html	Regione Piemonte Settore Difesa del Suolo – Dighe
parere sulla pianificazione di bacino ai sensi della L.R. 44/2000 art. 56 (grandi derivazioni)	http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2000044.html#56	Regione Piemonte Settore Tutela delle Acque
Nulla osta per interferenza con concessione di acque minerali e termali	L.R. 25/1994 R.D. 1443/1927	Regione Piemonte - Settore Patrimonio Regione Piemonte Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque
Nulla osta per interferenza con concessioni minerarie	R.D. 1443/1927	Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Torbiere
parere su sicurezza e conformità in materia di prevenzione incendi ex D.Lgs. 139/2006 e D.P.R. n. 151/2011	https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.dei.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151!vig=2025-04-15	Comando provinciale Vigili del Fuoco

Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte

Modello di provvedimento PAUR ex. art. 27-bis d.lgs n. 152/2006

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR- M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Procedura P.9 PAUR (Verifica di assoggettabilità a VIA, VAS e senza VAS)

Gruppo di lavoro

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Titolo azione</i>
Sara Asunis	Referente Procedura Complessa
Emanuela Mantovani	Referente Procedura Complessa
Erica Allisiardi	Esperto agronomo
Livio Mandrile	Esperto amministrativo

Versione 0	23/05/2025
Versione 1	08/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 13/2023 e atti di assenso correlati del progetto "denominazione progetto" presentato da "proponente" con sede legale in "comune sede legale" da realizzare nel comune di "comune" in "località - indirizzo" . Rilascio/diniego.

Premesso che:

- *"il proponente"* ha depositato in data gg/mm/aaaa prot. n. XXX l'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito "PAUR") ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presso il Settore *"denominazione del Valutazione Impatto Ambientale dell'Ente"* (di seguito *"Settore VIA"*) in relazione al progetto *"denominazione progetto"* ubicato nel Comune di *"denominazione Comune"* in *"indirizzo, località, localizzazione progetto"*. Il progetto è ricompreso nella tipologia progettuale dei progetti sottoposti alla VIA di cui all'Allegato "NN" alla parte II del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e nella categoria progettuale *"categoria"* di cui all'Allegato "N" della L.R. n. 13/2023. Il progetto è comprensivo della richiesta di variante urbanistica per espressa previsione di legge art. 17 bis comma 15 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. e della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio secondo le procedure di cui al D.P.R. 327/2001;
- in data gg/mm/aaaa il proponente ha versato la somma di euro XXX, quali oneri istruttori dovuti per la VIA e ha inoltre assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972);
- nell'ambito del procedimento di PAUR, in conformità a quanto disposto dall'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 il proponente, oltre al rilascio del provvedimento di VIA, ha chiesto il rilascio dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto(*segue indicazione principali procedure integrate: es. AIA - AU art. 9 d.lgs 190/2024*);
- *storia amministrativa del progetto (es. se ci sono precedenti fare quali Verifica di assoggettabilità a VIA, precedenti autorizzazioni già rilasciate);*
- il progetto prevede la realizzazione di (*descrizione generale dell'opera: impianto - infrastruttura - edificio*)
- *"il proponente"* ha richiesto il rilascio dei seguenti titoli abilitativi necessari da parte delle rispettive amministrazioni/enti competenti, nonché dei seguenti pareri/atti di assenso/nulla osta previsti da parte degli enti/società competenti:
(*elenco titoli abilitativi e amministrazioni*)
(*elenco pareri/atti di assenso/nulla osta e enti/società*)
- l'istanza di PAUR, come previsto dall'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, comprende lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) – che a sua volta comprende il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali – e la Sintesi non tecnica delle informazioni dello SIA, nonché gli elaborati progettuali previsti dalla normativa di settore; *eventuale riferimento alla richiesta di secretazione elaborati;*

Preso atto che:

- nel procedimento di PAUR, comprendente il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l'acquisizione dei Titoli Abilitativi relativi al Progetto "*Nome del progetto*", ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241:
 - il Proponente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, è "*proponente*";
 - l'Autorità Competente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 3 della LR 13/2023, è il "...";
 - il Responsabile del Procedimento è il *Dirigente/P.O.* dell'ufficio "...", *che adotta altresì il provvedimento finale*;
 - il Responsabile ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della Legge n. 241/1990 (potere sostitutivo) è il "*indicare soggetto*" (*qualora non individuato citare "ricorrendo il presupposto di omessa individuazione ai sensi del punto 2 del citato comma"*);
 - in base a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (PAUR), il procedimento è finalizzato all'espressione del provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale, e al rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera *con contestuale variante allo strumento urbanistico del Comune di "... ai sensi dell'art. 17 bis comma 15 bis della LR 56/77 e s.m.i.*;
- le condizioni di disponibilità delle aree interessate dall'intervento sono così individuate:
 - disponibilità delle aree relative all'impianto ...
 - disponibilità delle aree interessate dalle opere di connessione ...

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, al fine della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006:
- la (*fase di*) verifica di completezza della documentazione ambientale e degli elaborati progettuali è stata svolta considerato il comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che "*l'Autorità Competente, le amministrazioni e gli enti coinvolti verificano la completezza della documentazione entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, assegnando al Proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni*"; in data gg/mm/aaaa con nota prot. n. XXXX è stato avviato il procedimento (*se effettuata citare le modalità della Conferenza di Servizi Istruttoria per la verifica della completezza documentale e l'eventuale provvedimento finale*) e sono pervenuti i seguenti pareri:

(elenco pareri richiesti/pervenuti e relative amministrazioni / enti - date - protocolli)

Con nota prot. n XXXX del gg/mm/aaaa di "*ente procedente*" sono state richieste integrazioni documentali a seguito della verifica di completezza documentale di cui all'art. 27 bis commi 2 - 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. comprensive delle richieste integrazioni dei soggetti competenti coinvolti;

Con nota n. XXXX del gg/mm/aaaa il proponente ha depositato le integrazioni al progetto.



(se è stata effettuata la conferenza istruttoria) con la Determinazione Dirigenziale n. xx del gg/mm/aaaa, avente per oggetto: “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto “denominazione progetto” - fase di verifica della completezza documentale.” è stato espresso il parere di completezza documentale in merito al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

- la fase di consultazione pubblica della documentazione e degli elaborati progettuali è stata svolta con l’avvio della consultazione pubblica nota n. xxxx del gg/mm/aaaa con la pubblicazione sull’albo pretorio del “ente” e del Comune di “comune” dell’avviso pubblico redatto dal proponente ai sensi dell’art. 24 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- con la medesima nota si è inoltre comunicato l’avvio del procedimento relativo all’istanza presentata ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, volto al rilascio del Provvedimento di PAUR comprensivo delle autorizzazioni e assensi comunque denominati ricompresi all’interno del PAUR; (DA RIVEDERE)

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa è stata data pubblicazione per la durata di trenta giorni, durante la quale il pubblico interessato ha potuto presentare osservazioni ai sensi dell’art 27-bis, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006; (eventuale convocazione della Conferenza dei servizi istruttoria); nel periodo di pubblicazione sono pervenute le seguenti osservazioni:

(elenco osservazioni soggetti e pareri di amministrazioni / enti - date - protocolli)

considerato che tali osservazioni sono finalizzate all’integrazione della documentazione progettuale e dello Studio di Impatto Ambientale, con nota prot. n. XXXX del gg/mm/aaaa sono state richieste tali integrazioni al Proponente;

in data gg/mm/aaaa prot. n. XXXX il proponente ha chiesto motivatamente, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, la sospensione dei termini per il deposito delle integrazioni richieste, per un periodo pari a XXX giorni, che è stata accolta con nota del gg/mm/aaaa del Settore “denominazione settore”;

il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa in allegato alle note prot. n. XXXX del gg/mm/aaaa;

“l’amministrazione procedente” in data gg/mm/aaaa con nota prot. n. XXX ha trasmesso agli enti e amministrazioni interessati l’avviso di pubblicazione e avviato la consultazione del pubblico ai sensi del comma 5 - ultimo capoverso dell’art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006, per la durata di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, con scadenza al gg/mm/aaaa;

nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni / sono pervenute le seguenti osservazioni:

(elenco osservazioni soggetti e pareri di amministrazioni / enti - date - protocolli)

Dato altresì atto che:

- con nota n. XXX del gg/mm/aaaa è stata convocata la Conferenza di Servizi Decisoria che si è riunita in prima riunione illustrativa in data gg/mm/aaaa; con nota n. XXX del gg/mm/aaaa è stato convocato l’Organo Tecnico ai sensi dell’art. 5 della LR n. 13/2023, per la formazione della posizione unica dell’amministrazione competente in ordine al rilascio/diniego del provvedimento di VIA del progetto da esprimere nell’ambito della Conferenza di servizi decisoria indetta ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/06;
- l’Organo Tecnico ha svolto i propri lavori nella riunione del gg/mm/aaaa nel corso della quale, alla



luce della documentazione complessivamente depositata dal proponente, dei pareri e contributi tecnici istruttori pervenuti ed espressi nel corso del procedimento, nonché delle osservazioni del pubblico, ha espresso la propria valutazione “*positiva / negativa*” come da Relativa relazione finale (*Allegato II*);

Preso atto che:

- in data gg/mm/aaaa si è svolta la prima seduta della conferenza decisoria e di seguito si riportano gli esiti in sintesi:

sintesi prima seduta della conferenza dei servizi

- (eventuale) con prot. n. XXXX del gg/mm/aaaa il Proponente, con riferimento alle osservazioni pervenute nella prima riunione della Conferenza di Servizi del PAUR – fase istruttoria - svoltasi in data gg/mm/aaaa, nonché ai pareri pervenuti posteriormente alla chiusura alla riunione da parte di “ente” prot. n. XXXX del gg/mm/aaaa), ha provveduto all’integrazione volontaria dei seguenti elaborati:

elenco degli elaborati integrativi

- in data gg/mm/aaaa si è svolta la “seconda/terza” seduta della conferenza di servizi decisoria; di seguito si riportano gli esiti in sintesi:

sintesi della seduta della conferenza dei servizi

- in data gg/mm/aaaa si è svolta la seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria nel corso della quale è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del provvedimento di VIA e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l’esercizio del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste, e precisamente:

(elenco) Soggetto convocato con espressione del parere (in particolare nel caso del Comune, qualora sia prevista la variante urbanistica, è necessario riportare gli estremi della deliberazione del Consiglio Comunale contenente il parere o la delega all’espressione del parere in CdS)

(elenco) Soggetto convocato non partecipante - Parere favorevole senza condizioni ai sensi art. 14 ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.

In alternativa, se possibile, al fine di presentare un quadro completo ed esaustivo di tutte le posizioni degli enti chiamati ad esprimersi in conferenza di servizi, può essere adottato il seguente prospetto

TEMATICA	ENTE	AUTORIZZAZIONI	PARERE	Progettazione	Estremi Prot. ricezione
VIA	Provincia di Vercelli	Provvedimento di VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006	Favorevole con condizioni ambientali in Provvedimento conclusivo del PAUR	DEFINITIVA	n. XX in data gg/mm/aaaa

-
- sempre nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria è stato dato atto dei titoli



abilitativi ancora da acquisire successivamente al provvedimento del PAUR, nel seguito elencati:

elenco dei titoli abilitativi ancora da acquisire

- alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del gg/mm/aaaa contenute nella sintesi sopra riportata, si è operata – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche posizioni espresse nella Conferenza come segue:

(valutazione delle specifiche posizioni)

(due punti in alternativa; 1) unanime espressione favorevole / contraria; 2) espressione mista favorevole / contraria)

(unanime espressione favorevole / contraria) l'analisi di ogni singola posizione espressa nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi secondo i criteri stabiliti dall'art. 14 quater comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., evidenzia unanimità di pronunce (espresse o acquisite in forza dell'applicazione – in questo secondo caso per i soggetti assenti alla seduta conclusiva – del comma 7 dell'art. 14 ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata) *favorevoli / contrarie*. Tale circostanza supera la necessità di ponderazione delle posizioni prevalenti;

(espressione mista favorevole / contraria) l'analisi di ogni singola posizione espressa nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi secondo i criteri stabiliti dall'art. 14 quater comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., evidenzia difformità di pronunce; è stata pertanto effettuata la valutazione delle posizioni prevalenti nel seguito riportata:

(riportare valutazione effettuata)

Rilevato che:

- nella seduta conclusiva delle conferenza di servizi decisoria in data gg/mm/aaaa è stato espresso l'assenso/diniego al provvedimento di VIA, subordinatamente all'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nell'*Allegato IV condizioni ambientali*, sono stati acquisiti i titoli abilitativi riportati nell'*Allegato III Titoli abilitativi e Pareri pervenuti*, è stato definito il programma temporale per i titoli da acquisire successivamente ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, come in precedenza riportato;
- *sussistono/non sussistono* le condizioni per il rilascio del parere unico, ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- è stata stabilita la durata del provvedimento di espressione di tale parere in XX anni dalla sua avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio telematico di "*nome ente*", fermo restando che l'efficacia temporale dei rispettivi titoli abilitativi acquisiti è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore;
- le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto "*nome progetto*", acquisiti nell'ambito del presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte di ciascuno dei Soggetti titolari al rilascio degli stessi;
- i titoli abilitativi da conseguire successivamente e direttamente dalle Autorità preposte al relativo rilascio, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e indicati nel presente provvedimento, dovranno essere acquisiti dal Proponente nel rispetto del programma temporale sopra indicato;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Vista la Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto il D. Lgs. n. 152/2006 Parte II e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 13/2023;

Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 28-1226 del 23/03/2015;

.....

IL DIRIGENTE

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono richiamate integralmente

1. di prendere atto degli esiti della Conferenza di Servizi Decisoria del *gg/mm/aaaa* relativi alle ricadute dell'intervento sulle componenti ambientali e della Relazione finale dell'Organo tecnico di VIA in data *gg/mm/aaaa* riportata nell'*Allegato n. II - Relazione finale OT* al presente atto;
2. di esprimere il provvedimento di VIA, con esito positivo/negativo, ai sensi degli artt. 25 e 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del progetto "*denominazione progetto*" presentato da "*proponente*" con sede legale in "*comune sede legale*" da realizzare nel comune di "*comune*" in "*località - indirizzo*" costituito dagli elaborati elencati nell'*Allegato I - Elenco elaborati* al presente atto, come integrati dalle prescrizioni al progetto e condizioni ambientali formulate dalla Conferenza dei Servizi;
3. (nel caso di provvedimento positivo) di specificare che il rilascio del provvedimento di VIA espresso nel presente dispositivo al punto n. 2, prevede il rispetto delle condizioni ambientali definite nell'*Allegato IV - Condizioni ambientali* vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione, gestione ed esercizio delle opere;
4. di prendere atto dei titoli abilitativi acquisiti in sede di Conferenza di Servizi Decisoria, compresi nel presente Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e di seguito elencati, necessari per la realizzazione delle opere e degli interventi contenuti nel progetto indicato al punto 2, e conseguentemente di autorizzare il soggetto Proponente alla realizzazione e all'esercizio del progetto "*denominazione progetto*" :
(elenco numerato titoli abilitativi acquisiti secondo l'articolazione derivante dalla loro integrazione - es. AIA che comprende altri titoli.)
5. di specificare che le prescrizioni approvate dalla Conferenza di servizi e riportate nel presente provvedimento nell'*Allegato V - Prescrizioni al progetto* devono essere rispettate dal Proponente "*proponente*" in relazione a tempi, modi e condizioni nello specifico definite;



6. di stabilire che il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità contenute nell'*Allegato IV - Condizioni ambientali*, è tenuto a trasmettere all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica di ottemperanza, ai fini dell'espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n.152/2006;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in "*numero*" anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio telematico dell'"ente". Decorso l'efficacia temporale indicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, attraverso specifica proroga da parte dell'Autorità Competente;
8. di stabilire che, l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio dell'"Ente";
9. di dare atto che le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto "*progetto*", acquisiti nell'ambito del presente procedimento di PAUR, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte di ciascuno dei Soggetti titolari al rilascio degli stessi;
10. di dare atto che il Proponente "*proponente*" è in ogni caso tenuto a trasmettere ai predetti Soggetti, titolari degli ulteriori titoli abilitativi acquisiti e compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui alla presente Determinazione, tutte le comunicazioni e gli elaborati atti a consentire, agli stessi, il controllo e la vigilanza del rispetto delle condizioni ivi contenute;
11. di dare atto che i titoli abilitativi da conseguire successivamente e direttamente dalle Autorità preposte al relativo rilascio, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e indicati nel presente atto, dovranno essere acquisiti dal Proponente nel rispetto del programma temporale indicato in premessa;
12. (*qualora applicabile*) di dare atto che l'approvazione del progetto "*Progetto*" di cui al punto 2 comporta variante urbanistica per espressa previsione di legge al Piano Regolatore Generale del Comune di "*Comune*" in esito alle indicazioni della Deliberazione C.C. del Comune di "*Comune*" n. *XX* del *gg/mm/aaaa*, che ne ha definito la compatibilità urbanistica con specifiche precisazioni, che si riportano di seguito: *seguono prescrizioni urbanistiche*;
13. (*indifferibilità e urgenza applicabile ad esempio nei casi di art. 9 d.lgs n. 190/2024 - art. 208 d.lgs n. 152/2006 - ...*) Di precisare che, ai sensi dell'art. *XX* del "*citare norma*" il progetto qui approvato è da considerare opera di pubblica utilità indifferibile e urgente;
14. (*qualora sia apposto il vincolo di esproprio*) l'atto deve esplicitare di apporre il vincolo preordinato all'esproprio - di approvare il piano particellare di esproprio - di dare atto del termine di emanazione del decreto di esproprio - di disporre la comunicazione ai soggetti espropriandi;
15. di notificare il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'"Ente", in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
16. di informare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte entro il termine di 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti in base alle modalità di cui



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

all'art. 41 comma 2 del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Allegati:

Allegato I - Elenco elaborati

Allegato II - Relazione finale OT

Allegato III- Titoli abilitativi e pareri pervenuti

Allegato IV - Condizioni ambientali

Allegato V - Prescrizioni al progetto

(Allegato VI - Schede AIA nel caso in cui l'AIA sia sostituita dal PAUR)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte

Relazione sulle modalità di definizione del modello di provvedimento PAUR ex. art. 27-bis d.lgs n. 152/2006

Analisi delle condizioni ambientali nel provvedimento di PAUR

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR- MIC1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Procedura P.9 PAUR (Verifica di assoggettabilità a VIA, VAS e senza VAS)

Gruppo di lavoro

Nome e Cognome	Titolo azione
Sara Asunis	Referente Procedura Complessa
Emanuela Mantovani	Referente Procedura Complessa
Erica Allisiardi	Esperto agronomo
Livio Mandrile	Esperto amministrativo

Versione 0	13/05/2025
Versione 1	28/05/2025
Versione 2	17/07/2025
Versione 3	08/08/2025



Sommario

Premessa	3
Il metodo utilizzato	4
La struttura individuata per l'analisi dei PAUR	5
Rapporto tra PAUR e endoprocedimenti	9
La struttura proposta per il provvedimento finale del PAUR	12
Appendice - Analisi dei PAUR per tipologia di impianto	15
Analisi della struttura dei PAUR per tipologia di Impianto	16
PAUR fotovoltaico	16
Considerazioni generali	16
Matrice delle frequenze	16
Focus autocertificazioni antimafia	20
PAUR cava	21
Considerazioni generali	21
Matrice delle frequenze	22
Focus autocertificazioni antimafia	24
PAUR rifiuti	26
Considerazioni generali	26
Matrice delle frequenze	27
Focus autocertificazioni antimafia	30
Sintesi	31



Premessa

Nell'ambito del *Progetto PNRR di Assistenza Tecnica Regione Piemonte* è stato predisposto il *Piano Attività Semplificazione 2025* e, con il documento *Procedura P.9 PAUR (Verifica di assoggettabilità a VIA, VAS e senza VAS)*, è stata definita la pianificazione delle attività necessarie alla predisposizione delle proposte di semplificazione per il PAUR, come riportato nella tabella di pianificazione delle attività (stralcio):

Proced.	RPC	Obiettivo	Norma	Proposta	Owner	Output	Incaricato
a) P9.1 P9.4 P9.5	Asunis	Atti amministrativi tipo (verbali, comunicazioni, provvedimenti...)	D.lgs. 152/06 e D.lgs. 190/2024	Schemi di provvedimenti finali delle CdS	Progetto "Esperti per il Piemonte"	Schemi di provvedimenti finali delle CdS (Risultanze AT130 e AT025) Aspetti tecnici	Asunis
a) P9.1 P9.4 P9.5	Asunis	Atti amministrativi tipo (verbali, comunicazioni, provvedimenti...)	D.lgs. 152/06 e D.lgs. 190/2024	Schemi di provvedimenti finali delle CdS	Progetto "Esperti per il Piemonte"	Schemi di provvedimenti finali delle CdS (Risultanze AT130 e AT025) Aspetti Amministrativi	Mandria
a) P9.1 P9.4 P9.5	Asunis	Atti amministrativi tipo (verbali, comunicazioni, provvedimenti...)	D.lgs. 152/06 e D.lgs. 190/2024	Schemi di provvedimenti finali delle CdS	Progetto "Esperti per il Piemonte"	Schemi di provvedimenti finali delle CdS (Risultanze AT130 e AT025) Aspetti Urbanistici	Mantovani

Il PAUR - provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del d.lgs n. 152/2006 è stato riconosciuto - in modo pressoché unanime sia nelle analisi di processo effettuate, sia nella concreta esperienza nello svolgimento delle assistenze tecniche - come uno dei principali strumenti di semplificazione e integrazione delle procedure complesse, in forza delle potenzialità offerte per il coordinamento dei vari procedimenti - già di per sé molto articolati - che vi confluiscono.

A fronte del riconoscimento del PAUR come efficace procedimento di coordinamento, si è riscontrata una certa disomogeneità nella sua applicazione a livello provinciale e comunale, in ragione di prassi consolidate e degli specifici assetti organizzativi degli enti delegati (Province e Comuni).

Tali modalità applicative si ritrovano come conseguenza nella redazione dei provvedimenti di PAUR (ne sono stati esaminati di diverso tipo e di diverse province) che presentano varie tecniche redazionali, che variano nel tempo e rispetto all'ufficio di riferimento.

È stato dunque ritenuto utile, secondo il principio che vede nell'uniformazione uno degli elementi della semplificazione, proporre un percorso di avvicinamento a una tecnica redazionale uniforme, con la proposta di un primo modello, da porre come base per la discussione con gli uffici delle province e degli eventuali comuni, che debbano applicare il PAUR a procedimenti loro delegati.



Il metodo utilizzato

È stato utilizzato il metodo comparativo per verificare i contenuti e le ricorrenze nelle varie parti delle determinazioni conclusive dei PAUR analizzati, ed è sembrato oltremodo utile trovare un minimo comune denominatore delle modalità attraverso le quali le diverse realtà amministrative analizzate hanno interpretato la redazione dei PAUR, a partire dagli esempi pubblicati dalla Regione Piemonte con le [Linee guida PAUR](#) per la redazione degli atti - nel caso specifico si tratta di deliberazioni della Giunta Regionale, quindi non di determinazioni dirigenziali come nelle Province.

Una prima considerazione riguarda le dimensioni di queste determinazioni dirigenziali; non è raro, in procedimenti volti all'approvazione di opere di una certa dimensione economica e progettuale, riscontrare atti formati da centinaia di pagine, e si tratta solo di provvedimento finale e allegati, esclusi dunque gli elaborati progettuali.

Questa constatazione richiama immediatamente la necessità di definire una struttura redazionale per il provvedimento finale PAUR, che possa agevolare la redazione e la stessa lettura del documento per parti. Infatti, in presenza di una tale dimensione e complessità, la sola suddivisione dell'atto in una parte *narrativa* ed una *dispositiva* non è più sufficiente, rivelandosi necessario rendere individuabili tutti quegli elementi - o quelle *sezioni* del documento - che caratterizzano il PAUR come procedura di coordinamento di procedimenti complessi.

Risulta pertanto fondamentale comprendere, attraverso la lettura del provvedimento finale:

- a. le **caratteristiche dell'opera in approvazione** (infrastruttura, impianto) e gli elementi progettuali che hanno richiesto l'attivazione dei singoli atti di assenso, pareri, atti autorizzativi con le rispettive amministrazioni titolari;
- b. lo **svolgimento delle fasi istruttorie** del procedimento, attraverso le iniziali fasi preliminari volte alla verifica della completezza documentale, anche svolta con l'eventuale attivazione di una conferenza di servizi istruttoria;
- c. le **decisioni assunte** attraverso il modulo procedimentale della conferenza di servizi decisoria, oltre al semplice assenso o alle motivazioni del dissenso, anche l'ordinata esposizione delle condizioni che consentono l'assenso al progetto, sotto forma di prescrizioni o condizioni ambientali;
- d. il preciso **elenco degli elaborati** oggetto di approvazione, per la completa definizione del progetto; dove tali documenti sono reperibili, come sono codificati e denominati, le indicazioni della mancata pubblicazione per ragioni di privativa industriale o privacy, con particolare attenzione all'avvicendamento degli elaborati (integrazioni);
- e. l'**elenco degli atti di assenso, pareri, autorizzazioni** ottenute, con la specificazione delle modalità del loro ottenimento, se attraverso la ricezione di pareri (via email o PEC, consegna diretta), atti espliciti, assenso informale verbale in sede di una seduta della conferenza di servizi, oppure con il richiamo alla mancata partecipazione dell'ente alla CdS che comporta quindi il cd. silenzio-assenso; l'elenco delle autorizzazioni / titoli abilitativi ancora da ottenere dopo l'approvazione del progetto con il PAUR;
- f. la definizione degli **allegati**, ai quali sono demandati i contenuti che corredano la necessaria

sintesi descrittiva nelle varie parti del provvedimento, a supporto degli enunciati.

La struttura individuata per l'analisi dei PAUR

L'analisi effettuata sulle determinazioni PAUR assunte dagli enti si è basata sull'individuazione degli elementi informativi (insiemi di frasi, paragrafi, ecc.) che sono stati ritenuti necessari per la completezza e appropriatezza dell'atto. Tale individuazione ha privilegiato, più che gli aspetti di stile e formali nella redazione del provvedimento, gli aspetti di contenuto ritenuti necessari per la completezza e legittimità dell'atto, nonché per un'appropriata comunicazione dei suoi contenuti autorizzativi e prescrittivi, con attenzione alle successive fasi esecutive del progetto.

Poiché il progetto è un'anticipazione dell'inserimento di un'opera in un preciso contesto territoriale caratterizzato da un insieme di relazioni di carattere ambientale, ecologico, infrastrutturale, urbanistico ecc. il provvedimento di PAUR, in quanto autorizzazione omnicomprensiva, si presume debba contenere tutti gli indirizzi per la realizzazione dell'opera in conformità con gli adempimenti richiesti, che si possono riscontrare nel provvedimento e documentazione allegata.

L'analisi dei PAUR ha evidenziato che i contenuti ritenuti principali sono rilevabili nella maggior parte degli atti esaminati, ma sono distribuiti in vario modo, in alcuni casi a scapito della chiarezza espositiva e della sequenzialità delle argomentazioni. Si è considerato, nella proposta, di integrare i richiami ritenuti necessari per la completezza dell'atto, così come di esplicitare / richiamare con chiarezza l'approvazione dell'opera / oggetto / impianto con puntuale indicazione della normativa di riferimento.

Si è inoltre appurato, come in precedenza evidenziato, che l'assetto organizzativo degli enti può determinare le forme degli atti: si rilevano casi nei quali non c'è una competenza univoca nell'assunzione del provvedimento finale, che conseguentemente è a firma multipla dei dirigenti preposti ai procedimenti che compongono il PAUR.

L'analisi è stata effettuata con l'utilizzo di una tabella redatta con approccio ricognitivo, finalizzata a ricomprendere ogni elemento riscontrato negli atti analizzati prodotti dalle varie amministrazioni. La tabella di confronto tra le modalità redazionali dei vari enti, ha la seguente struttura:

Oggetto	Oggetto completo delle principali informazioni istruttorie (tipo procedimento e riferimenti di legge, richiedente, località, esito)
Premessa - inquadramento	richiami protocolli, richiedente, oggetto istanza, autorizzazioni richieste, eventuale variante urbanistica, deposito documentazione di progetto
	descrizione dell'impianto - oggetto - infrastruttura
	tipologia progettuale dell'opera d.lgs 152/2006
	tipologia progettuale dell'opera AIA
	richiamo eventuali fasi precedenti (assoggettabilità VIA)
	richiamo a completezza documentale (SIA - piano monitoraggio - sintesi non tecnica - SdF)



	elenco titoli abilitativi necessari e enti / amministrazioni competenti
	elenco elaborati presentati
	richiesta secretazione elaborati
	attivazione procedura espropriativa (eventuale)
	attivazione procedura di variante
	attivazione procedura di concorrenza
Premessa - richiamo competenze	autorità competente per la VIA e Organo tecnico
	individuazione soggetti coinvolti (Autorità Competente, Responsabile del Procedimento (RdP), potere sostitutivo)
	finalità: espressione del provvedimento di VIA (definizione 27 bis) e approvazione del progetto
Premessa svolgimento procedimento	Rilevato pagamento imposta di bollo, oneri istruttori, autocertificazione antimafia e verifica da parte dell'ente
	richiamo attività fase di completezza documentale
	attraverso CdS istruttoria
	richiamo attività fase di adeguatezza documentale
	attraverso CdS istruttoria
	richiamo alla fase di evidenza pubblica del procedimento - pubblicazioni e osservazioni
	richiamo attività CdS decisoria, autorizzazioni e pareri pervenuti
	Condizioni di disponibilità delle aree interessate dall'intervento
Prese d'atto	Richiamo risultanze CdS decisoria
	Presa d'atto elenco pareri espressi, provvedimento di VIA, variante urbanistica (eventuale)
	acquisizione relazione OT, schemi convenzione, permessi, atti
	elenco dei titoli abilitativi (art 27-bis c. 1) acquisiti nell'ambito del PAUR (eventuale suddivisione per temi) (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati)
	elenco dei titoli abilitativi ancora da acquisire da parte del proponente con relativo cronoprogramma (art. 27 comma 7-bis)
	dato atto necessità valutazione posizioni prevalenti
	considerata esaustività di titoli e pareri necessari
	Prese d'atto prescrizioni e condizioni ambientali, efficacia titoli rilasciati, modalità di controllo, titoli successivi da acquisire
	Elenco allegati alla DD
	Visti (richiamo legislazione)
Decisione - Determinazione	Necessità/definizione interesse prevalente
	Espressione del provvedimento di VIA, eventualmente comprensivo della Valutazione di Incidenza
	Espressione AU - Autorizzazione Unica art. 9 d.lgs 190/2024 (interna alla DD) (ex art 12 della 387/2003) - eventuale



	Espressione AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale (interna alla DD) - eventuale
	Approvazione esplicita del progetto (PTFE - opere pubbliche - ed elenco elaborati - opere private (con i contenuti del PTFE)
	Apposizione vincolo preordinato all'esproprio, approvazione piano particellare e procedura espropriativa
	Presa d'atto dei titoli/pareri/nulla osta rilasciati in CdS
	Cronoprogramma titoli abilitativi da acquisire (27-bis comma 7bis DLgs 152/2006)
	Durata validità dell'atto
	Titolo a costruire ed esercire
	Dichiarazione pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
	Variante allo strumento urbanistico
	Ripristino dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto (387/2003 e art. 208 del 152)
	Definizione delle condizioni ambientali e modalità di verifica
	Elenco DD (endoprocedimenti) provincia allegate al PAUR
	Disposizioni per la diffusione, pubblicizzazione, conservazione dell'atto
	Disposizioni per l'archiviazione della documentazione
Documenti a supporto (allegati)	Risultanze della CdS
	Elenco elaborati approvati
	Relazione finale Organo tecnico VIA
	Pareri pervenuti
	Altre DD rilasciate
	Prescrizioni al progetto
	Relazione del RUP
	Schede AIA
	Autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee
	Definizione delle condizioni ambientali e modalità di verifica (esplicita individuazione del parametro da verificare, individuazione del metodo da adottare per la verifica, individuazione della scadenza per la realizzazione, definizione dell'elaborato da produrre per la verifica, individuazione dell'Ente destinatario, individuazione dell'Ente responsabile della verifica e condizioni raggruppate in apposito paragrafo)

L'attività di analisi dei provvedimenti PAUR prodotti dagli enti, in relazione ai riscontri delle peculiari caratteristiche degli atti, è stata quindi estesa ad ulteriori elementi, quali i firmatari degli atti e le loro funzioni / competenze nell'organizzazione dell'ente, l'ambito della decisione assunta con il PAUR, il contenuto del PAUR in termini di autorizzazioni proprie o richiamo a altri atti - dello stesso ente o altri enti, la relazione di precedenza / successione del PAUR rispetto agli atti richiamati.

La "Tabella confronto caratteristiche di redazione PAUR" alla pagina successiva riporta quanto riscontrato nei provvedimenti dei vari enti, indipendentemente dall'oggetto trattato



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Tabella confronto caratteristiche di redazione PAUR

	PROV. BI	Città TO	PROV. VC	PROV. CN	PROV. AT	PROV. VCO	CMTO	PROV. AL	PROV. NO
<i>DD finale PAUR per tipo di impianto / infrastruttura</i>	PAUR con AIA e 10R (non FER)	PAUR Opera pubblica	PAUR Rifiuti art. 208 DLgs 152/2006	PAUR Fotovoltaico + AU 387	PAUR Rifiuti (discarica) + AU + AIA	PAUR Cava	PAUR Fotovoltaico + AU 387	PAUR Fotovoltaico (no AU 387)	PAUR e 10R (non FER)
<i>Attribuzioni / Firmatari</i>	Dir Ambiente / VIA	Dir Ambiente / VIA	Dir Ambiente / VIA	2 firmatari: Dir Energia e Dir VIA	Dir Ambiente / VIA	Dir Cave	Dir Ambiente / VIA	Dir Ambiente / VIA	Dir Ambiente / VIA
<i>Estensione decisione assunta</i>	PAUR	PAUR	PAUR	PAUR	PAUR	PAUR	PAUR	PAUR (senza AU - in realtà è una VIA)	PAUR
<i>Chi contiene cosa</i>	PAUR include tutte le autorizzazioni	PAUR include tutte le autorizzazioni	PAUR richiama la DD art. 208 152/2006	PAUR include tutte le autorizzazioni	PAUR include tutte le autorizzazioni	PAUR include tutte le autorizzazioni	PAUR richiama DD AU	PAUR e AU separati	PAUR include la 10R
<i>Successione temporale atti</i>	contemporanei	PAUR precede approvazione progetto definitivo.	DD art. 208 precede PAUR	contemporanei	contemporanei	contemporanei	DD AU precede PAUR	PAUR precede AU	contemporanei



Rapporto tra PAUR e endoprocedimenti

Il PAUR, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è un istituto introdotto nel 2017 , quindi relativamente recente e, anche in considerazione dei caratteri di complessità che presenta la sua redazione, come diretta conseguenza della sua applicazione, l'effettivo ricorso al PAUR può essere considerato ancora in una fase iniziale e di definizione delle più opportune modalità redazionali..

La considerazione deriva dalla constatazione delle incertezze che emergono dall'applicazione del PAUR in vari contesti, anche riferiti ad altre regioni, e alla mancanza di uniformità nei provvedimenti esaminati.

Il PAUR è un *super* procedimento di coordinamento di altri procedimenti, e non è il solo procedimento di integrazione procedurale poiché: se ne riscontrano altri, essi stessi compresi nel PAUR e tutti caratterizzati da "ambizioni di unicità", che inevitabilmente producono incertezze nell'individuazione di quale sia il procedimento "che conduce".

I contrasti più evidenti, che in tempi recenti hanno causato non pochi problemi applicativi, riguardano il rapporto tra il PAUR art. 27-bis del d.lgs n. 152/2006 e:

- l'Autorizzazione Unica art. 9 del d.lgs n. 190/2024;
- l'Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti art. 208 del d.lgs n. 152/2006;
- l'art. 38 del d.lgs. n. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici

Considerazione: *Ai fini analitici sarebbe utile ipotizzare una sorta di "gerarchia" dei procedimenti complessi, tra il procedimento di coordinamento PAUR, e i procedimenti di integrazione - l'AU art. 9 del D.Lgs. 190/2024 e l'AIA o l'AUA, e gli altri procedimenti che confluiscono nel provvedimento finale.*

Si tratta di un'esigenza pratica e operativa per definire correttamente in quale atto (integrato) confluiscono i procedimenti oggetto di integrazione, considerato che l'ente che li rilascia nell'ambito del PAUR sgrava quest'ultimo dal richiederli direttamente. Nella sostanza il Responsabile di Procedimento PAUR, ai fini dell'integrazione tra i vari procedimenti, deve prefigurare il contenuto autorizzativo dei procedimenti coordinati. Un esempio di schema, che può essere approfondito in ulteriore fase del lavoro è riportato nel seguito:

<i>procedimento di integrazione</i>	<i>autorizzazioni / pareri correlati al procedimento integrato</i>
AUA Autorizzazione Unica Ambientale	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue (in pubblica fognatura e/o in acque superficiali)
	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari
	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269



	del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
	Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
	Comunicazione o nulla osta di impatto acustico di cui all'articolo 8 della L. 447/1995
	Autorizzazione all'uso di fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
	Comunicazioni in materia di rifiuti ammesse alle procedure semplificate
AIA Autorizzazione Integrata Ambientale (all. IX parte II d.lgs 152/2006)	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
	Autorizzazione allo scarico
	Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)
	Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT
	Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
Concessione di derivazione d'acqua pubblica	autorizzazione in linea idraulica
	autorizzazione in linea idraulica per interventi su ex canali demaniali
	autorizzazione per la realizzazione di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico
	parere sulla pianificazione di bacino ai sensi della L.R. 44/2000 art. 56, comma 2
	nulla osta per interferenza con concessioni minerarie e/o acque minerali e termali
	nulla osta per interferenza con infrastrutture e servizi del Servizio Idrico Integrato
	parere concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
	nulla contro demanio militare
Valutazione di impatto ambientale	Valutazione di Incidenza (VInCA)
	nulla osta dell'Ente gestore dell'Area Protetta
	parere ai sensi dell'Art. 38 NTA PAI. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico
	parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area e dichiarazione di non altrimenti localizzabilità delle opere ai sensi DGR n. 8-905 / 2025
	parere in merito alle attività di trasformazione e d'uso del suolo ai sensi dell'Art. 9 NTA del PAI
	parere per la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, ai sensi dell'Art. 50 NTA del PAI
	parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale
	autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico
	autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico



Autorizzazione Unica (AU) per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili art. 9 d.lgs 190/2024	verifica preventiva di interesse archeologico (opere pubbliche)
	nulla osta per potenziali interferenze con le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
	prescrizioni adempimenti in materia di Terre e Rocce da Scavo
	dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
	autorizzazione/concessione/nulla osta per interferenze con viabilità
	concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico
	nulla osta per interferenza con gasdotto
	nulla osta per interferenza con oleodotto
	mutamento di destinazione d'uso per terreni gravati da uso civico / "superamento" del vincolo da uso civico
	nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate
	autorizzazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica uso privato
	permesso di costruire
	variante urbanistica
	parere su sicurezza e conformità in materia di prevenzione incendi
	parere/nulla osta per interferenze con le attività di aeronavigazione
	nulla osta per interferenza con ferrovia



La struttura proposta per il provvedimento finale del PAUR

L'approccio ricognitivo della tabella evidenzia i contenuti riscontrati negli atti e pone le basi per una generalizzazione che può essere ottenuta accorpare delle parti e riorganizzando la struttura, al fine di definire un indice.

L'indice è inteso come una lista di controllo da utilizzare in fase di redazione del provvedimento per verificare che siano stati richiamati nell'atto, ai fini della sua completezza:

- i presupposti di legittimità del provvedimento in adozione
- le fasi del procedimento esperite a garanzia del processo decisionale
- i titoli abilitativi (autorizzazioni / permessi / licenze / concessioni) effettivamente pervenuti / rilasciati, i titoli di cui si considera acquisito l'assenso per mancata espressione del parere, i titoli ricompresi nella determinazione
- i pareri / atti di assenso / nulla osta necessari, effettivamente pervenuti, quelli di cui si considera acquisito l'assenso per mancata espressione del parere, quelli ricompresi
- l'elenco degli elaborati di progetto approvati con il PAUR, esattamente identificabili in termini di titolo dell'elaborato, codifica, denominazione del file
- l'elenco e la corretta identificazione degli allegati, il contenuto, i richiami agli stessi nel corpo dell'atto
- le modalità di pubblicazione, archiviazione documentale e conservazione digitale a norma del PAUR e degli allegati richiamati nell'atto. (da rivedere)
- le modalità di diffusione, pubblicizzazione e conservazione a norma del PAUR e degli allegati richiamati nell'atto.

Struttura e sequenza della determinazione PAUR che si propone in discussione agli enti:

Sezione	Contenuto
Oggetto	Oggetto completo delle principali informazioni istruttorie: tipo procedimento e riferimenti di legge, richiedente, localizzazione, esito
Premessa - inquadramento	richiami protocolli, richiedente, oggetto istanza, autorizzazioni richieste, eventuale variante urbanistica, eventuale procedimento espropriativo, deposito documentazione di progetto
	descrizione generale dell'opera: impianto - infrastruttura - edificio
	tipologia progettuale: dell'opera ai sensi d.lgs 152/2006 / allegato A e B LR 13/2024; dell'installazione AIA - allegati VIII e XII alla parte II 152/2006
	richiamo eventuali fasi precedenti (assoggettabilità VIA, valutazione preliminare, scoping, dibattito pubblico)
	richiamo alla completezza documentale ai fini della valutazione ambientale (SIA - piano monitoraggio - sintesi non tecnica - PFTE)
	elenco titoli abilitativi necessari e rispettivi enti/amministrazioni competenti; elenco pareri/atti di assenso/nulla osta previsti e enti competenti



Struttura e sequenza della determinazione PAUR che si propone in discussione agli enti:

	elenco elaborati presentati e riferimenti per riscontro e consultazione; riferimento alla richiesta di secretazione elaborati
	riferimenti alle richieste di attivazione di procedure correlate: procedura di variante urbanistica, procedura espropriativa, procedura di concorrenza
Premessa - richiamo competenze	autorità competente per la VIA e Organo tecnico
	individuazione soggetti coinvolti (Autorità Competente, Responsabile del Procedimento (RdP), potere sostitutivo)
	individuazione dei soggetti competenti: autorità competente, responsabile del procedimento, ufficio istruttorio, organo tecnico, titolare del potere sostitutivo
Premessa - svolgimento procedimento	attività fase di completezza documentale ed eventuale convocazione di conferenza di servizi istruttoria
	attività fase di adeguatezza documentale ed eventuale convocazione di conferenza di servizi istruttoria
	attività fase di consultazione comprensiva delle evidenze pubbliche per le procedure coinvolte - pubblicazioni e osservazioni
	attività della conferenza di servizi decisoria e autorizzazioni e pareri pervenuti
	condizioni di disponibilità delle aree interessate dall'intervento
Esiti del procedimento	richiamo risultanze CdS decisoria
	presa d'atto elenco pareri espressi, provvedimento di VIA, variante urbanistica, procedimento di esproprio / apposizione di servitù
	acquisizione relazione organo tecnico, predisposizione schemi di convenzione, autorizzazioni, permessi, atti
	titoli abilitativi acquisiti nell'ambito del PAUR (con eventuale suddivisione per temi e ambiti autorizzativi)
	titoli abilitativi ancora da acquisire da parte del proponente
	dato atto della necessità o meno di valutazione delle posizioni prevalenti
	considerato esaustività titoli e pareri necessari
	prese d'atto prescrizioni e condizioni ambientali, efficacia titoli rilasciati, modalità di controllo, titoli successivi da acquisire
	elenco allegati al provvedimento
	rilevato pagamento imposta di bollo, oneri istruttori, autocertificazione antimafia e avvenuta verifica da parte dell'ente
	visti di richiamo alla legislazione / normativa applicata nel procedimento
Decisione - Determinazione	necessità/definizione dell'interesse prevalente



Struttura e sequenza della determinazione PAUR che si propone in discussione agli enti:

	espressione del provvedimento di VIA, eventualmente comprensivo della Valutazione di Incidenza
	espressione di autorizzazione ex art. 9 d.lgs 190/2024 (interna a DD)
	espressione dell'AIA (interna a DD)
	approvazione esplicita del PFTE (opere pubbliche)
	approvazione Piano Preliminare terre e rocce da scavo
	apposizione vincolo preordinato all'esproprio, approvazione piano particellare e procedura espropriativa
	presa d'atto dei titoli/pareri/nulla osta rilasciati in CdS
	titoli abilitativi da acquisire e cronoprogramma (27-bis comma 7bis D.Lgs 152/2006)
	dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
	variante allo strumento urbanistico
	titolo a costruire ed esercire l'impianto - opera - infrastruttura
	ripristino dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto art. 9 comma 10 lettera d) e art. 208 del 152
	verifica rispetto condizioni ambientali
	elenco DD (endoprocedimenti) provincia allegata al PAUR
	durata di validità del provvedimento di VIA e efficacia temporale degli atti ricompresi
	disposizioni per l'archiviazione a norma di tutta la documentazione compresa e richiamata nel PAUR (provvedimento, allegati, progetto, verbali ecc.)
Documenti a supporto (allegati)	risultanze delle CdS
	elenco elaborati approvati (qualora non ricompresi nell'atto per eccessiva dimensione)
	relazione finale Organo tecnico VIA
	copia pareri pervenuti
	altre DD rilasciate in autonomia ricomprese nel PAUR
	relazione del RUP (eventuale in relazione all'organizzazione dell'ente e alle distribuzione delle responsabilità)
	Definizione delle condizioni ambientali e modalità di verifica (esplicita individuazione del parametro da verificare, individuazione del metodo da adottare per la verifica, individuazione della scadenza per la realizzazione, definizione dell'elaborato da produrre per la verifica, individuazione dell'Ente destinatario, individuazione dell'Ente responsabile della verifica e condizioni raggruppate in apposito paragrafo)
	prescrizioni al progetto derivanti da normativa di settore/misure supplementari
	schede AIA



Appendice - Analisi dei PAUR per tipologia di impianto

Nella riunione del 26 maggio 2025, di presentazione della prima parte del lavoro al Settore Valutazioni Ambientali della Regione Piemonte, è stato richiesto al gruppo di lavoro di applicare la metodologia di analisi utilizzata per i PAUR delle diverse province ai PAUR “analoghi”, riferiti allo stesso tipo di impianto. Nella medesima riunione è stato richiesto di verificare se e con quale modalità fossero presenti negli atti indicazioni rispetto alla certificazione antimafia.

La ricerca delle determinazioni finali è stata effettuata per i PAUR relativi a opere pubbliche, impianti fotovoltaico, impianti idroelettrici, impianti a biomassa, cave e rifiuti, concentrandosi in seconda battuta sui soli procedimenti analoghi per i quali era possibile estendere l’analisi alla maggior parte delle province.

La tabella che segue “*che cosa si riscontra negli atti*” riassume le ricerche effettuate:

In base a questa analisi si è preso atto che per le province di Asti, Novara e Verbano-Cusio-Ossola non era possibile reperire i PAUR in quanto non pubblicati o pubblicati su pagine non individuate, per le quali la navigazione, anche articolata, non ha dato esito. Pertanto le ricerche si sono concentrate sulle province di Alessandria, Biella, Cuneo, Vercelli e sulla Città Metropolitana di Torino; le tipologie di PAUR indagate sono relative a cave, impianti per il trattamento e smaltimento rifiuti e impianti fotovoltaici.

Per ognuna delle tipologie di impianto è stata redatta la “*matrice delle frequenze*”: è stata utilizzata la struttura generale dei PAUR, rilevata nella fase di analisi precedente all’incontro con il Settore Valutazioni ambientali della Regione Piemonte: nelle colonne sono stati riportati i PAUR individuati e sono state inserite in tabella le caselle di controllo per indicare se il contenuto di carattere generale si riscontra o meno nella determinazione finale. Come passo conclusivo è stata definita la frequenza - espressa in termini percentuali - con la quale il contenuto specifico è riscontrabile nei provvedimenti.

Si evidenzia che, qualora il richiamo all’argomento sia stato individuato in una delle sezioni che compongono la parte narrativa della determinazione, ancorché non esattamente in premessa o nella presa d’atto, il richiamo testuale è stato in ogni caso riportato come presente, nella considerazione che si tratta sostanzialmente di una specifica forma redazionale.



Analisi della struttura dei PAUR per tipologia di Impianto

PAUR fotovoltaico

Considerazioni generali

I PAUR individuati riguardano i seguenti procedimenti:

- **Prov. AL:** Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 27-Bis D.Lgs.152/2006 di impianto fotovoltaico con potenza nominale 7.228,80 Kwp nel Comune di Oviglio (AL).
- **Prov. BI:** Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentato dalla "Ellomay Solar Italy Seven" S.r.l. Bolzano e denominato: "Progetto agrivoltaico Masserano - Ellomay Solar Italy Seven", in Comuni di Masserano + 5 - Provvedimento di rilascio compatibilità ambientale con Valutazione di Incidenza art. 43 della L.R. 19 del 29.06 2009 e ss.mm.ii. + Autorizzazione Unica ai sensi D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.
- **Prov. CN:** Fotovoltaico "Fattoria Solare Tecetti" - Ceva - Ren.148 S.R.L., PAUR Art. 27-Bis D.Lgs.152/2006 E S.M.I. - 2023
- **Città Metropolitana di Torino:** "D.Lgs. n. 152/2006, articolo 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico inerente al progetto "Realizzazione di un impianto solare fotovoltaico, denominato TORRAZZA, connesso alla RTN della potenza di picco pari a 14.066,28 kW e potenza di immissione pari a 12.000 kW" e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili. Comuni: Torrazza Piemonte, Loc. Strada Goretta e Verolengo Proponente: New Solar 4 S.r.l."
- **Prov. VC:** Provvedimento coordinato di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a terra su area di ex discarica in località Baraggia, nel comune di Roasio (VC), alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 4,059 mw, e contestuale giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del d. lgs 152/2006 e di valutazione di incidenza ai sensi d.p.r. n. 357/1997 e s.m.i. e l.r. n.19/2009.

Matrice delle frequenze

É riportata nelle pagine successive e riassume l'analisi effettuata.

• Descrizione dell'oggetto del procedimento

Per tutti casi l'oggetto della DD può essere considerato completo di tutte le informazioni atte a identificare il contenuto del provvedimento; una sola provincia riporta l'esito finale del provvedimento.

• Premessa - inquadramento procedurale

In premessa in tutti i casi è presente il richiamo al protocollo istanza, alle autorizzazioni richieste e alla documentazione presentata; si possono rilevare lievi carenze nella descrizione completa dell'impianto che ne consenta la comprensione della consistenza; la tipologia di impianto ai sensi del d.lgs 152/2006 è generalmente presente.

Se sono state effettuate fasi precedenti di verifica di assoggettabilità sono richiamate, mentre non si trovano in genere richiami espliciti alla completezza documentale.

É in genere presente l'elenco dei titoli abilitativi necessari e delle amministrazioni competenti, mentre nella parte narrativa in genere non è riportato l'elenco degli elaborati presentati; in generale è da ritenere che l'avvicendamento degli elaborati, in ragione delle richieste di integrazione documentale, sarebbe troppo oneroso da richiamare in premessa, e si preferisce il richiamo nella parte dispositiva. in un solo caso si ritrova l'esplicitazione della richiesta di secretazione elaborati.

Mentre è generalmente presente l'indicazione della necessità di attivazione della procedura espropriativa non è stata riscontrata l'indicazione della necessità di attivazione della procedura di variante urbanistica; è probabile che la considerazione che in caso di AU la variante urbanistica è automatica in forza di legge faccia ritenere di non richiamare la necessità in premessa.

- **Premessa - richiamo delle competenze**

Il richiamo completo alle competenze fino all'individuazione dell'ufficio istruttorio non è stato reputato necessario in nessuno dei provvedimenti analizzati; stessa considerazione per la finalità del procedimento; tali informazioni, indispensabili in fase di avvio della conferenza di servizi, non sono state considerate necessarie nell'atto conclusivo.

- **Premessa - svolgimento procedimento**

Lo svolgimento del procedimento richiama la fase di completezza documentale - che alcune province effettuano con conferenza istruttoria - ma raramente quella di adeguatezza, mentre sono sempre rigorosamente richiamate la fase di evidenza pubblica e le attività della CdS decisoria. Nello svolgimento del procedimento due province richiamano espressamente le condizioni generali di disponibilità delle aree, ottima prassi per disporre del quadro completo ed esaustivo delle aree interessate.

- **Prese d'atto**

Dopo le premesse i provvedimenti richiamano le prese d'atto, ovvero si avviano a fissare i contenuti presupposti della decisione, attraverso le risultanze della CdS decisoria, dei pareri espressi e dell'elenco dei permessi e autorizzazioni acquisiti, sempre presenti. Alcune DD considerano l'esaustività dei titoli e pareri necessari e citano la necessità o meno della valutazione delle posizioni prevalenti.

Una sola provincia rileva il pagamento dell'imposta di bollo e oneri, mentre la maggior parte cita l'avvenuta certificazione antimafia.

I visti con il richiamo alla legislazione sono presenti in tutti i provvedimenti ma con modalità differenti, alcune veramente ridondanti, tali da far dubitare che si tratti solo di una formulazione e non di visti pertinenti allo specifico provvedimento.

- **Determinazione**

La parte di decisione (determinazione) si avvia generalmente con l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, accompagnata in genere dall'espressione di autorizzazione unica FER e VInCA quando applicabile.

Una sola provincia approva esplicitamente il progetto in forma di PFTE e solo due citano l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del piano particellare e la procedura espropriativa.

In generale nella parte dispositiva si richiamano i titoli-pareri-nulla osta rilasciati in CdS, tuttavia il richiamo al titolo a costruire ed esercire è effettuato da sole due province; una sola provincia richiama l'assenso senza condizioni degli enti non partecipanti o che hanno espresso dissenso non motivato; tutte richiamano la durata di validità dell'atto.

La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, la variante allo strumento urbanistico e il ripristino dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto (387/2003 e 190/2023) sono citati da una sola provincia direttamente nel PAUR, mentre altre province le collocano nel provvedimento di AU.

La verifica del rispetto delle condizioni ambientali non è richiamata in un solo caso, mentre le disposizioni per la trasmissione dell'atto, la sua pubblicazione, l'autorità cui ricorrere non sono

richiamate in due casi.

La certificazione antimafia non è mai richiamata nel dispositivo.

- **Documenti a supporto (Allegati)**

Per quanto concerne il trattamento degli allegati: non sono mai allegati i verbali delle sedute delle CdS; in due soli casi è presente come allegato l'elenco degli elaborati approvati e in tre i pareri pervenuti; sono sempre presenti le prescrizioni al progetto - in generale come allegato e in un caso nella Relazione OT - e le condizioni ambientali - in un caso non come allegato ma richiamate nel dispositivo.

Nello specifico della redazione delle condizioni ambientali solo in due province vi è una definizione chiara nella quale si trova esplicita individuazione del parametro da verificare, l'Individuazione del metodo da adottare per la verifica e l'Individuazione della scadenza per la realizzazione. Non sempre è esplicita l'individuazione dell'Ente destinatario e dell'Ente responsabile della verifica.

pag. 19



Redazione delle determinazioni finali PAUR Fotovoltaico - struttura informativa del documento										
	AL	BI	CN	CVTO	VC					
Provincia/Province	ALBA (ALBA) - PROV. DI CUNEO CUNEO (CUNEO) - PROV. DI CUNEO VERCELLI (VERCELLI) - PROV. DI VERCELLI	BIELLA (BIELLA) - PROV. DI BIELLA VERCELLI (VERCELLI) - PROV. DI VERCELLI	CUNEO (CUNEO) - PROV. DI CUNEO VERCELLI (VERCELLI) - PROV. DI VERCELLI	VERCELLI (VERCELLI) - PROV. DI VERCELLI CUNEO (CUNEO) - PROV. DI CUNEO	VERCELLI (VERCELLI) - PROV. DI VERCELLI CUNEO (CUNEO) - PROV. DI CUNEO	VERCELLI (VERCELLI) - PROV. DI VERCELLI CUNEO (CUNEO) - PROV. DI CUNEO				
Ritorno dei fogli a seguito della classificazione dell'incidente (art. 286 del 152)	☐	☐	☒	☐	☐	1	28%			
Verifica rispetto condizioni ambientali	☒	☒	☒	☒	☐	4	80%			
Class. DO (certificazione) provincia delegata al PAUR	☐	☐	☐	☒	☐	1	20%			
Disposizione (trasmissione pubblicativa autorità ricorrenza)	☒	☐	☐	☒	☒	3	60%			
Autocertificazione antimafia	☐	☐	☐	☐	☐	0	0%			
Documenti a supporto (allegati)										
Doc. con Verbali della CBS	☐	☐	☐	☐	☐	0	0%			
Elenco studiati approvati	☐	☐	☒	☒	☐	2	40%			
Relazione finale. Organo tecnico VIA	☐	☐	☒	☒	☐	1	20%			
Pareri pervenuti	☐	☒	☒	☒	☐	3	60%			
Altre DO ricevute	☐	☐	☒	☒	☐	1	20%			
Preselezione di progetto	☒	☐	☒	☒	☒	6	120%			
Relazione del RUP	☐	☐	☒	☒	☐	1	20%			
Condizioni ambientali	☒	☐	☐	☒	☒	4	80%			
Scelta AIA	☐	☐	☐	☐	☐	0	0%			
Adozione delle norme delle acque sotterranee	☐	☐	☐	☐	☐	0	0%			
Condizioni ambientali										
Explicit individuazione del Parametro da verificare	☐	☐	☒	☒	☐	2	40%			
Individuazione del metodo da adottare per la verifica	☐	☐	☒	☒	☐	2	40%			
Individuazione della scadenza per la realizzazione dell'opera sostitutiva da produrre per la verifica	☐	☐	☐	☒	☐	1	20%			
Individuazione dell'Ente destinataria	☐	☒	☒	☒	☐	3	60%			
Individuazione dell'Ente responsabile della verifica	☐	☒	☒	☒	☐	2	40%			
Condizioni raggruppate in apposito paragrafo	☐	☒	☒	☒	☐	3	60%			
Note:										

Focus autocertificazioni antimafia

La certificazione antimafia è indicata tra le “prese d’atto” dalle province di Biella, Cuneo e Vercelli.

Nei PAUR delle Province di Biella e di Vercelli, non avendo ricevuto riscontro dalla Banca Dati Nazionale Antimafia è stata richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Nel PAUR della Prov. di Cuneo, è stato rilevato che il provvedimento non incorre nell’obbligo della documentazione antimafia.

PAUR cava

Considerazioni generali

I PAUR esaminati riguardano i seguenti procedimenti:

- **Prov. AL:** ALLARA SPA - Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis relativo ad ampliamento della coltivazione della cava di ghiaia e sabbia sita in Località Cascina Rognone del Comune di Castellazzo Bormida (ottobre 2024);
- **Prov. BI:** Provvedimento di rilascio compatibilità ambientale con prescrizioni e condizioni ambientali e contestuale rilascio autorizzazioni, di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis, per l'ampliamento e il completamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata EX VIABIT S.P.A. in località Valledora di Cavaglià, presentato dalla "Green Cave" S.r.l. Padova (novembre 2023)
- **Prov CN:** D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 13/2013 E S.M.I. Progetto di rinnovo della coltivazione mineraria e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia, localizzato in loc. Gorette del comune di Govone. Proponente: E.M.T. di Bruno Roberto & C s.n.c. via Piro n. 26 12040 Priocca. Provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e pronuncia di Giudizio positivo di compatibilità ambientale (2024)
- **Città Metropolitana di Torino:** D.LGS. N. 152/2006, art. 27-BIS. Provvedimento autorizzatorio Unico Regionale inerente il progetto di variante e ampliamento della Cava in località C.na Provvidenza (marzo 2023)
- **Prov VC:** Provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 27 bis del DLgs 152/2006 comprensivo del provvedimento di VIA ex artt. 23-25 del DLgs 152/2006 relativo al progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di ghiaia e sabbia ai sensi della LR 23/2016, ubicata in località Cascina Valchiesa nel comune di Alice Castello. Proponente ATI Green Cave SRL e Gino Guala SAS (2024)
- **Prov VCO:** DLgs 152/2006 e smi, LR 13/23 Provvedimento di valutazione di VIA relativo al progetto di coltivazione della cava di marmo sita in località Lorigno nel territorio del Comune di Crevoladossola (VB)(2025)

Le determinazioni PAUR esaminate riguardano autorizzazioni o rinnovi di coltivazioni di cave di ghiaia e sabbia e di marmo, selezionate fra le più recenti tra quelle reperite nei portali delle province. Tutti i provvedimenti analizzati hanno un oggetto chiaro che riporta i riferimenti al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e l'autorizzazione principale rilasciata relativa alla coltivazione della cava. Quest'ultima è rilasciata con comportamento non omogeneo da parte delle province: con provvedimento separato (quindi il provvedimento rilasciato ai sensi del 27bis non dà titolo ad esercitare, ma comprende autorizzazione paesaggistica e concessione demaniale autorizzazione idraulica); con provvedimento separato della Provincia ma integrato della determinazione finale del PAUR; in un caso (prov di CN) la determinazione di autorizzazione della cava è stata rilasciata da Regione Piemonte ed è richiamata come le altre autorizzazioni o pareri rilasciati in Conferenza dei servizi.

In generale i provvedimenti hanno allegati a supporto relativi alla sintesi della Conferenza dei Servizi, agli elaborati esaminati o riguardanti le autorizzazioni rilasciate. Frequente è l'allegato relativo alle

compensazioni ambientali: si sottolinea che in alcuni casi quanto richiesto come recupero ambientale post esercizio della Cava è considerato una compensazione ambientale.

Matrice delle frequenze

Dall'analisi della tabella utilizzata come un check list di controllo, emerge:

- **Descrizione dell'oggetto del procedimento**

uniformità di comportamento delle province per quanto riguarda la completezza dell'oggetto

- **Premessa - richiamo delle competenze**

attenzione al richiamo, nella parte narrativa, dell'individuazione dei soggetti competenti (autorità competente, RdP, ufficio istruttorio, Organo tecnico, potere sostitutivo);

- **Premessa - svolgimento procedimento**

il richiamo all'attività "fase di completezza documentale", alla "fase di evidenza pubblica del procedimento - pubblicazioni e osservazioni", il riportare i richiami legislativi, l'espressione del giudizio compatibilità ambientale, l'indicazione della durata di validità dell'atto;

poiché la LR 23/2016 consente il riconoscimento della cava in variante al Piano Regolatore quasi tutte le determinazioni riportano fra le premesse l'attivazione della procedura di variante urbanistica, e il richiamo nella parte dispositiva;

- **Prese d'atto**

relativamente alla presenza di un elenco dei titoli abilitativi necessari/enti competenti non sempre è riportato nelle premesse, mentre è presente in alcuni atti come presa d'atto dei titoli acquisiti in CdS nella parte dispositiva; in buona percentuale gli stessi sono riportati integralmente in un allegato apposito;

rispetto all'elenco elaborati approvati il comportamento non è uniforme: in un solo caso è presente in premessa, e in tre casi è un allegato alla determinazione. Si sottolinea che su questo elemento è necessario far comprendere alle Province l'importanza di riportare l'elenco elaborati esaustivo e aggiornato alle integrazioni documentali intervenute nel procedimento, poiché la dematerializzazione documentale rende necessario chiarire quali elaborati sono stati oggetto di analisi, valutazione ambientale e autorizzazione;

- **Determinazione - Documenti a supporto (Allegati)**

collegato al tema degli elaborati oggetto di valutazione e autorizzazione vi è anche l'esplicitazione del titolo a costruire ed esercire, non sempre riportato negli atti esaminati;

emerge la valutazione delle province di non allegare più i verbali della CdS, di cui si riportano le risultanze nelle premesse e, in alcuni casi, le prescrizioni e condizioni ambientali; queste ultime spesso sono un allegato strutturato in cui sono riportate in maniera esplicita i parametri da verificare, l'individuazione del metodo adottato per la verifica, le scadenze per la realizzazione, l'ente responsabile della verifica di ottemperanza.

pag. 23



Redazione delle determinazioni finali PAUR Cava - struttura informativa del documento									
	AL	BI	CM	CRNO	VC	VCO			
Provvedimento	ILLUM. 001 Sostituzione requisiti Antimafia ai nuovi esportatori. 27.01.2016 Sostituzione requisiti antimafia della cassa di giustizia e tutela della L. 119/2016 (Cassa di giustizia) e L. 119/2016 (Sostituzione requisiti antimafia)	Provvedimento di legge comunitaria (art. 101) Sostituzione requisiti antimafia ai nuovi esportatori. 27.01.2016 Sostituzione requisiti antimafia della cassa di giustizia e tutela della L. 119/2016 (Cassa di giustizia) e L. 119/2016 (Sostituzione requisiti antimafia)	Provvedimento di legge comunitaria (art. 101) Sostituzione requisiti antimafia ai nuovi esportatori. 27.01.2016 Sostituzione requisiti antimafia della cassa di giustizia e tutela della L. 119/2016 (Cassa di giustizia) e L. 119/2016 (Sostituzione requisiti antimafia)	Provvedimento di legge comunitaria (art. 101) Sostituzione requisiti antimafia ai nuovi esportatori. 27.01.2016 Sostituzione requisiti antimafia della cassa di giustizia e tutela della L. 119/2016 (Cassa di giustizia) e L. 119/2016 (Sostituzione requisiti antimafia)	Provvedimento di legge comunitaria (art. 101) Sostituzione requisiti antimafia ai nuovi esportatori. 27.01.2016 Sostituzione requisiti antimafia della cassa di giustizia e tutela della L. 119/2016 (Cassa di giustizia) e L. 119/2016 (Sostituzione requisiti antimafia)	Provvedimento di legge comunitaria (art. 101) Sostituzione requisiti antimafia ai nuovi esportatori. 27.01.2016 Sostituzione requisiti antimafia della cassa di giustizia e tutela della L. 119/2016 (Cassa di giustizia) e L. 119/2016 (Sostituzione requisiti antimafia)			
Condizioni settoriali									
Esclusione AIA	☐	☐	☐	☐	☐	☐		4	97%
Autocertificazione alla ricerca delle acque sotterranee	☐	☐	☐	☐	☐	☐		1	17%
	☐	☐	☐	☐	☐	☐		0	0%
	☐	☐	☐	☐	☐	☐		0	0%
Condizioni ambientali									
Esplora individuazione del Parametro da verificare	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2	33%
Individuazione del metodo da adottare per la verifica	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2	33%
Individuazione della sostanza per la valutazione	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2	33%
Definizione dell'intervallo da produrre per la verifica	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2	33%
Individuazione dell'ente destinatario	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2	33%
Individuazione dell'ente responsabile della verifica	☐	☐	☐	☐	☐	☐		2	33%
Condizioni raggruppate in appositi paragrafi	☐	☐	☐	☐	☐	☐		4	97%
Il procedimento di PAUR									
Notizie									
note alle Condizioni ambientali									

Focus autocertificazioni antimafia

Nelle determinazioni della Prov. BI, CMTO e Prov. VC sono presenti le verifiche effettuate rispetto all'antimafia, in particolare si riportano le formulazioni utilizzate:

Prov. BI: l'area Tecnica della Provincia di Biella, riconosciuta quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva richiama ai sensi della L.R. 23/2016 ha provveduto agli adempimenti previsti dalla normativa di settore effettuando le seguenti verifiche:

- presso la Banca Dati Nazionale della documentazione antimafia – presso la Prefettura ex D. Lgs. 159/2011 (Nuovo codice antimafia);
- presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Biella;
- i certificati del Casellario giudiziale relativi al legale rappresentante;
- il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla società

tutti risultati negativi;

- la regolarità del versamento dell'onere per il diritto di escavazione inerente alla coltivazione della cava oggetto a far data dall'entrata in vigore della L.R. 23/2016 e ss.mm.ii.;
- la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con relativa scadenza.

Città Metropolitana di Torino: nella determinazione allegata con cui viene rilasciata l'autorizzazione alla Cava, la Città Metropolitana ha provveduto a:

1. verificare l'iscrizione della Ditta alla White list presso la Prefettura per i Fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
2. verificare il certificato del Casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica del Tribunale

relativo agli amministratori della Ditta in esame;

3. verificare il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino relativo alla Ditta in esame ;
4. verificare la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);
5. verificare che la Ditta in esame risulti in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui alla L.R. 23/2016 e s.m.i.;
6. valutare la capacità tecnico economica della Ditta secondo i criteri del Regolamento regionale del 02/10/2017 n. 11/R.

Prov VC: nella determinazione PAUR si richiama che le verifiche di regolarità delle Ditte costituenti l'ATI nonché il possesso dei requisiti soggettivi (antimafia, DURC, casellario giudiziale) sono già state effettuate con esito positivo dall'Amministrazione ai fini dell determinazione di competenza.

PAUR rifiuti

Considerazioni generali

I PAUR esaminati riguardano i seguenti procedimenti:

- **Prov. di AL** : ARAL SPA Strada JF Kennedy n. 504 - 15122 Comune di Castelceriolo (AL) - Istanza VIA e contestuale AIA per modifica non sostanziale del complesso I.P.P.C. denominato discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Calogna del Comune di Solero (AL) - Adeguamento progettuale alle migliori tecniche disponibili di cui al D.Lgs 3 settembre 2020 n.121 (luglio 2022)
- **Prov. di BI** : Provvedimento di rilascio compatibilità ambientale con prescrizioni e contestuale A.I.A. per installazioni I.P.P.C. di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis per la Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco", in Comune di Salussola (BI), presentato dalla ""Acqua e Sole" S.r.l. Milano (luglio 2021)"
- **Prov. di CN**: Progetto di ampliamento impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con avvio attività di autodemolizione, nel comune di Costigliole Saluzzo. Proponente: EFFE EMME s.r.l., via Busca n. 29, 12024 Costigliole Saluzzo. Provvedimento Autorizzatorio Unico ex art. 27-bis del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale (febbraio 2025)
- **Città Metropolitana di Torino**: Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. . Progetto "Discarica per rifiuti pericolosi in località Ciabot Gay (Barricalla)" - Comune: Collegno Proponente: Barricalla S.p.A. (giugno 2024)
- **Prov. di VC**: Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs 152/06 comprensivo del provvedimento di VIA ex artt. 23-25 del d.lgs. 152/06 e LR 40/98 relativo al progetto di "Nuovo impianto di recupero dei rifiuti ingombranti (materassi) e tessuti" da realizzarsi nel comune di Palazzolo Vercellese, via Cerretta. proponente Società Matemorfosi srl con sede legale a Milano, via Giovanni Bensi n. 12 (gennaio 2024)

Le Determine prese in considerazione riguardano 2 diverse tipologie di progetti:

- discariche di rifiuti pericolosi o contenenti amianto
- impianti di recupero/gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi

in un range temporale dal luglio 2021 a febbraio 2025.

Nei PAUR analizzati, le autorizzazioni richieste vanno oltre la semplice valutazione di compatibilità ambientale, così come previsto dall'art. 27-bis della 152/06 e s.m.i.. Esse includono l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs 152/2006 e la variante urbanistica.

Le province adottano modalità operative diverse nella gestione di tali autorizzazioni. Alcune province integrano queste autorizzazioni direttamente all'interno della determina dirigenziale del PAUR. Altre province le citano nel PAUR stesso e le allegano come atti allegati. Esiste anche una prassi in cui la provincia rilascia solo l'autorizzazione alla compatibilità ambientale senza concedere il permesso esplicito per la costruzione e l'esercizio dell'opera, che è richiesto successivamente.

Matrice delle frequenze

Analizzando la matrice delle frequenze si evince che per quanto riguarda :

- **Descrizione dell'oggetto del procedimento**

Tutte le province analizzate forniscono, nella parte iniziale del provvedimento, una descrizione chiara e strutturata dell'oggetto. In particolare, vengono indicati:

- la tipologia del procedimento avviato (es. PAUR, VIA, AIA, ecc.);
- i riferimenti normativi di riferimento;
- l'oggetto dell'intervento proposto;
- il nominativo del proponente (soggetto richiedente);
- l'ubicazione geografica dell'intervento.

Solo una provincia, tuttavia, riporta anche l'esito finale del procedimento direttamente all'interno della descrizione dell'oggetto, anticipandolo rispetto al corpo del provvedimento.

- **Premessa - inquadramento procedurale**

In tutte le province è presente una sezione introduttiva che inquadra formalmente il procedimento. Tale premessa generalmente comprende:

- i riferimenti ai protocolli e agli atti di trasmissione dell'istanza;
- il nominativo del proponente;
- l'oggetto dell'istanza presentata;
- le autorizzazioni richieste nell'ambito del PAUR (AIA, autorizzazione ex art. 208, variante urbanistica, ecc.);
- l'eventuale presenza di una variante urbanistica;
- la data di deposito della documentazione progettuale.

La maggior parte delle province precisa inoltre la tipologia progettuale dell'intervento, riferendosi alla classificazione normativa nazionale o regionale, sia per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che per le altre autorizzazioni. Tuttavia, non tutti i provvedimenti includono:

- un richiamo esplicito alla completezza della documentazione presentata (es. Studio di Impatto Ambientale - SIA, Piano di Monitoraggio, Sintesi non tecnica, Studio di Fattibilità - SdF);
- l'elenco dettagliato dei titoli abilitativi richiesti;
- la lista delle amministrazioni ed enti competenti coinvolti nel procedimento;
- l'elenco degli elaborati progettuali trasmessi a corredo dell'istanza.

- **Premessa - richiamo delle competenze**

La maggior parte delle province definisce il nominativo dell'amministrazione titolare e la finalità del procedimento, ma solo una individua i soggetti competenti (autorità competente, RdP, ufficio istruttorio, Organo tecnico, potere sostitutivo).

- **Premessa - svolgimento procedimento**

La maggior parte delle province definisce e descrive le attività di completezza e adeguatezza documentale richiamando l'utilizzo della CdS istruttorie, soprattutto nella richiesta delle integrazioni tecniche.

- **Prese d'atto**

La quasi totalità delle informazioni contenute nel seguente paragrafo sono riportate da tutte le province ad esclusione del rilevato pagamento imposta di bollo, oneri istruttori e verifica da parte

dell'ente riportato nella determina da una sola provincia.

- **Determinazione**

La parte di decisione (determinazione) si avvia generalmente con l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, accompagnata in genere dall'espressione di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) quando applicabile.

Una sola provincia approva esplicitamente il progetto in forma di PFTE e due province definiscono la presenza di un interesse prevalente.

In generale nella parte dispositiva si richiamano i titoli-pareri-nulla osta rilasciati in CdS, tuttavia il richiamo al titolo a costruire ed esercire è effettuato da sole due province; tre province richiamano l'assenso senza condizioni degli enti non partecipanti o che hanno espresso dissenso non motivato; tutte richiamano la durata di validità dell'atto.

Tre province definiscono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e la variante allo strumento urbanistico (ex art. 208 del D.Lgs. 152/06).

La verifica del rispetto delle condizioni ambientali è richiamata da tutte le province,

La certificazione antimafia non è mai richiamata nel dispositivo.

- **Documenti a supporto (Allegati)**

Per quanto concerne gli allegati: sono allegati i verbali delle sedute delle CdS solo nel caso di una provincia; in due soli casi è presente come allegato l'elenco degli elaborati approvati e in tre i pareri pervenuti; sono presenti le prescrizioni al progetto per una sola provincia e le condizioni ambientali per quattro province - in un caso sono riportate all'interno dell'Autorizzazione Unica ex 208.

Nello specifico della redazione delle condizioni ambientali solo in tre province vi è una definizione chiara nella quale si trova esplicita individuazione del parametro da verificare, l'Individuazione del metodo da adottare per la verifica e l'Individuazione della scadenza per la realizzazione. Non sempre è esplicita l'individuazione dell'Ente destinatario e dell'Ente responsabile della verifica.

pag. 29

pag. 30



Sintesi

Gli esiti delle analisi contenute nell'appendice sono espressi in una prima parte più discorsiva e generale e in una seconda parte che pone a confronto le frequenze di presenza delle diverse sezioni nelle determinazioni dirigenziali finali PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per le tre tipologie di impianti: fotovoltaici, cave e rifiuti.

In generale si evidenzia:

- in tutti i casi analizzati la completa definizione dell'oggetto della DD e dell'inquadramento procedurale;
- una buona frequenza nella descrizione degli impianti e nel richiamo alla tipologia dell'opera ai sensi del d.lgs 152/2006;
- in pochi casi è presente il richiamo alla completezza documentale per la procedibilità, così come l'elenco elaborati dell'istanza in premessa;
- il richiamo alle finalità del procedimento e alle competenze è poco utilizzato;
- in genere è richiamato in modo adeguato lo svolgimento del procedimento attraverso le fasi di completezza e adeguatezza della documentazione, la fase di evidenza pubblica del procedimento, le attività della conferenza di servizi decisoria;
- le condizioni di disponibilità delle aree che interessano l'intervento dovrebbero essere maggiormente richiamate e oggetto di precise definizioni strutturate in modo univoco;
- sono presenti i richiami alle risultanze della CdS decisoria, al giudizio di compatibilità ambientale e le prese d'atto dei pareri espressi; pare efficace la formulazione dell'elenco dei titoli/pareri necessari e acquisiti accompagnato dalla modalità di tale acquisizione e dalle considerazioni sulla loro esaustività;
- l'autocertificazione antimafia è richiamata in premessa solo nella metà dei casi e scarso è il richiamo al pagamento degli oneri e bolli;
- il richiamo alla legislazione attraverso i visti è sempre presente, anche se in alcuni casi pare decisamente ridondante in quanto non strettamente relativo al procedimento istruito;
- l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale costituisce in genere il primo punto del determinato ed è sempre accompagnato dalla durata di validità dell'atto;
- rimangono in molti casi confuse e poco omogenee le modalità di espressione e richiamo alle decisioni assunte, in particolare riferite a: esplicita approvazione del progetto presentato e del titolo a costruire ed esercire; dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza; variante allo strumento urbanistico; ripristino dello stato dei luoghi;
- la verifica del rispetto delle condizioni ambientali è richiamata nel determinato e in genere riportata in apposito allegato, assieme ai pareri pervenuti e alle prescrizioni al progetto;
- l'espressione delle condizioni ambientali risulta formulata in modo articolato e non sempre definita con riferimenti certi alle modalità, che dovrebbero comprendere: il parametro da verificare, il metodo per la verifica, la scadenza, l'elaborato da produrre e l'ente destinatario e l'ente responsabile per la verifica.

Sezioni con frequenza massima (100%) in tutti i settori:

- **Oggetto:** Informazioni istruttorie complete (tipo procedimento, riferimenti normativi, richiedente, località, esito)
- **Visti:** Richiami alla legislazione di riferimento
- **Espressione del giudizio di compatibilità ambientale:** Valutazione ambientale obbligatoria
- **Durata validità dell'atto:** Specificazione della validità temporale dell'autorizzazione

Sezioni con alta frequenza (80-100%) trasversali:

- Premessa con richiami protocolli e inquadramento (83-100%)
- Richiamo alla fase di evidenza pubblica (40-100%)
- Richiamo attività CdS decisoria (67-100%)
- Presa d'atto elenco pareri e giudizio compatibilità (80-100%)

Sezioni completamente assenti (0%) o quasi assenti in un settore:

- **Autorizzazione AIA/AUA** nel fotovoltaico (0%), in quanto per questa tipologia di impianti queste autorizzazioni sono presenti nel caso in cui il fotovoltaico sia connesso ad altre opere;
- **Procedura espropriativa** in cave (0%), l'attivazione di questa procedura si ha in presenza di progetti di pubblica utilità, principalmente impianti FER e impianti ex art. 208;
- **Procedura di concorrenza** in tutti i settori (0%), L'attivazione di questa procedura è presente insieme ad impianti che richiedono l'attivazione della pubblica concorrenza ad es. centraline idroelettriche, impianti che non sono stati presi in considerazione in questa appendice;
- **Autocertificazione antimafia** nella sezione Decisione (0% in tutti i settori), quando è presente nelle determinate analizzate è all'interno della sezione preso atto.

Sezioni con bassa frequenza (0-20%):

- Richiesta secretazione elaborati (0-20%) di solito richiesta in impianti che utilizzano brevetti industriali, caso presente in uno solo dei progetti analizzati;
- Elenco elaborati presentati (17-40%), quando presente l'elenco viene inserito in allegato ma spesso non è presente;
- Individuazione soggetti competenti nel fotovoltaico (0%) e nei rifiuti (20%), sezione presente invece in quasi tutti i provvedimenti finali di PAUR delle cave.

La differenza nelle frequenze riflette le specificità procedurali dei diversi settori:

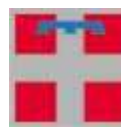
- **Fotovoltaico:** procedure più standardizzate e semplificate, con minore complessità amministrativa;
- **Cave:** maggiore complessità procedurale per varianti urbanistiche e autorizzazioni specifiche;
- **Rifiuti:** elevata complessità normativa con necessità di multiple autorizzazioni (AIA/AUA) e controlli ambientali stringenti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Servizio Idrico Integrato – Allegati

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

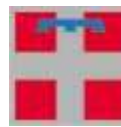
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Tipologia Documento:

*BOZZA REGOLAMENTO APPROVAZIONE PROGETTI (DOCUMENTO
DI RIFERIMENTO: REGOLAMENTO ATO 3 REV. 2024)*

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.

BOZZA REGOLAMENTO APPROVAZIONE PROGETTI (DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: REGOLAMENTO ATO 3 REV. 2024)

1. DEFINIZIONI	1
2. PROGETTAZIONE – INDICAZIONI GENERALI	1
3. FUNZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE	2
4. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	2
5. PROGETTO ESECUTIVO	3
6. VARIANTE IN CORSO D'OPERA	4
7. GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4
8. GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	4
9. OPERE NON PROGETTATE DAL GESTORE	4

1. DEFINIZIONI

Nel seguente Regolamento si intendono per:

- a) **Enti di Governo dell'ambito (EGA)**: organismi individuati dalle Regioni per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO) ai quali partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO ed ai quali è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche;
- b) **Gestore**: il soggetto gestore del servizio idrico integrato individuato dall'EGA competente;
- c) **Contratto di servizio**: Convenzione di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese" rep. n. 13 del 20/10/2004 e relativi allegati, e successive modifiche e integrazioni, compreso in particolare l'Atto integrativo rep. n. 17 del 08/08/2016;
- d) **Interventi del servizio idrico integrato**: interventi di estensione delle reti e di realizzazione di nuovi impianti nonché interventi su impianti e reti esistenti suscettibili di essere capitalizzati, che necessitano di progettazione e che sono ricompresi/da ricomprendere nel Programma degli interventi;
- e) **Manutenzione ordinaria**: insieme delle attività e degli interventi programmabili e non che devono essere effettuati per mantenere in normale efficienza le reti e gli impianti del s.i.i.;
- f) **Manutenzione straordinaria**: insieme degli interventi per ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un'immobilizzazione materiale esistente, comprendenti le modifiche apportate per aumentare la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, per produrre un aumento significativo e misurabile della funzionalità, della capacità produttività, della sicurezza o della vita utile dell'immobilizzazione;

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

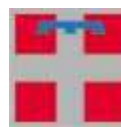
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- g) **Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE):** progetto, redatto ai sensi dell'art. 41 e allegato I7 del D.Lgs. 36/2023;
- h) **Progetto esecutivo (PE):** progetto, redatto ai sensi dell'art. 41 e allegato I7 del D.Lgs. 36/2023, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e che deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;
- i) **Variante in corso d'opera:** definita ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- j) **Scansione temporale della spesa:** andamento della spesa previsto dal Gestore in ciascun esercizio per la realizzazione dell'intervento, ripartito per fonte di finanziamento (proventi tariffari, contributo pubblico, altro...) e riportato nel Programma degli interventi e/o consuntivo del Programma degli interventi.

2. PROGETTAZIONE – INDICAZIONI GENERALI

1. Gli interventi del servizio idrico integrato devono essere compresi nel Programma degli interventi presentato dal Gestore all'EGA, salvo esigenze di necessità e urgenza per sopperire a gravi e imprevedibili situazioni.
2. Per tutti gli investimenti del Servizio Idrico Integrato il Gestore dovrà redigere apposito progetto.

Ai sensi dell'Art. 41 comma 5 del D. Lgs n. 36/2023 per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti dal livello omesso.

Possono essere esonerati dalla redazione del progetto gli interventi che non comportino limitazioni di diritti reali di terzi da realizzarsi in economia diretta da parte del Gestore, di importo non superiore a 50.000 Euro, e che siano ricompresi nel Programma degli Interventi.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, anche di importo superiore ai 50.000 Euro e comunque entro il limite di 200.000 Euro, che prevedano la sola sostituzione di apparecchiature e/o condotte esistenti possono usufruire di una progettazione semplificata che comprenda una relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, il quadro economico ed il provvedimento del Gestore di approvazione in linea tecnica, nonché della copertura finanziaria, dell'intervento. Dovranno, comunque, essere altresì prodotti gli elaborati eventualmente richiesti da altri Enti.

3. I relativi progetti sono redatti dal Gestore secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, al Contratto di servizio e al presente Regolamento.
4. La progettazione deve essere effettuata nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di settore, nonché in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile.
5. Nella redazione dei progetti il Gestore dovrà tenere conto delle alternative progettuali anche in relazione alle problematiche autorizzative derivanti dall'eventuale interessamento di aree soggette ad uso civico e di infrastrutture esistenti, nell'ottica altresì della celerità ed economicità del procedimento e del risultato. Il Gestore dovrà inoltre verificare la situazione patrimoniale dei manufatti esistenti interessati dall'intervento, tenuto conto che non possono essere eseguite nuove opere in assenza di pregresso titolo di acquisizione/asservimento al patrimonio pubblico delle particelle su cui essi insistono.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

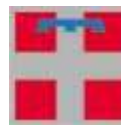
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

6. I progetti di cui sopra dovranno essere trasmessi dal Gestore all'EGA per l'approvazione tramite apposita piattaforma web condivisa da entrambi gli Enti, su file in formato PDF (salvo diverse indicazioni degli Enti competenti al rilascio di pareri/nulla osta/autorizzazioni). Al fine di ottimizzare le procedure di protocollazione e archiviazione degli elaborati, il Gestore dovrà codificare i file nel modo più sintetico possibile, utilizzando solo caratteri alfanumerici separati dal tratteggio basso (*underscore*) e contenere al massimo le dimensioni complessive dei file. Gli elaborati dovranno di norma essere organizzati in n. 2 cartelle separate (Documenti e Elaborati) evitando, per quanto possibile, di creare al loro interno alberi plurimi di sottocartelle.
7. Resta nella responsabilità del Gestore la mancata trasmissione all'EGA di progetti da approvare ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento.

3. FUNZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE

1. Sono riconosciute di competenza dell'EGA le funzioni relative alla valutazione tecnica ed amministrativa inerente all'approvazione dei progetti e alla dichiarazione di pubblica utilità nonché all'esproprio, ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006. Ai sensi del comma 1 del citato articolo, 1 *“i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti”*.
2. L'avvio delle tempistiche stabilite dalla normativa vigente per l'approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato presentati dal Gestore è stabilito a partire dalla data di deposito dell'istanza ai sensi dell'art. 18-bis della L. 241/1990 e s.m.i.
La relazione istruttoria è assolta con la determinazione del Direttore Generale di approvazione del progetto e non costituisce pertanto documento separato.
3. l'EGATO ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 6, comma 8, D.P.R. 327/2001 e dell'articolo 158bis, comma 3, D.Lgs. 152/2006, delega al Gestore i poteri espropriativi di cui risulta titolare ai sensi di legge relativamente agli interventi del servizio idrico integrato approvati dall'EGA medesimo. L'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo e, segnatamente: tutti gli atti, compresa l'attivazione di tutte le comunicazioni previste, le operazioni e le attività necessarie all'acquisizione delle aree oggetto degli interventi, quali le espropriazioni, le occupazioni temporanee e d'urgenza, gli acquisti e l'apposizione di eventuali servitù. Tutti i relativi adempimenti, obblighi ed oneri sono a carico del Gestore, ivi compresi i costi e le spese, gli indennizzi e/o le somme dovute a titolo di risarcimento danni da corrispondere ai soggetti espropriati, destinatari di occupazione o asserviti, le spese fiscali, di registrazione e quelle inerenti la stipula di atti pubblici derivanti dalle operazioni di espropriazione e/o asservimento. Restano esclusi dalla delega al Gestore i procedimenti e gli atti relativi all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, all'approvazione del progetto ed alla dichiarazione di pubblica utilità.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

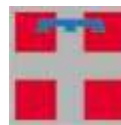
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

4. Il Gestore provvede alla nomina, come previsto dal Codice, di un Responsabile Unico del Procedimento, il quale è responsabile di tutte le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento stesso, come previsto dall'art.15 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.. Compete inoltre al RUP la responsabilità della sollecita trasmissione all'ATO di ogni utile informazione sull'andamento dei lavori e, in particolare, tutte le informazioni previste dal presente Regolamento.

4. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

1. Il PFTE è approvato dall'EGA che, nel caso sia necessaria l'acquisizione di più pareri/nulla osta/autorizzazioni da parte degli Enti, provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Nel caso sia necessaria l'acquisizione di un solo parere/nulla osta/autorizzazione, l'EGA approva il PFTE mediante sola Determinazione del Direttore Generale, sulla base del parere acquisito dal Gestore.
2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in conformità alla programmazione dell'Autorità d'Ambito, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire e deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire l'avvio delle procedure di esproprio e l'espletamento delle eventuali fasi di verifica ambientale o, anche, di valutazione d'incidenza.
3. Allo scopo il Gestore trasmette all'EGA il PFTE contenente tutti i documenti progettuali e tecnici previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, oltre a quanto di seguito riepilogato a titolo non esaustivo:
 - a) elenco degli elaborati con indicate le revisioni e le relative date degli elaborati medesimi;
 - b) l'indicazione dei riferimenti (codice o descrizione) al Programma degli Interventi vigente cui il progetto si riferisce;
 - c) verbale di validazione del progetto, a firma del RUP incaricato o da altro organismo competente, corrispondente alle revisioni degli elaborati trasmessi;
 - d) dichiarazione di non sussistenza del vincolo ad uso civico delle aree interessate dalle opere;
 - e) laddove previsto, esito della procedura di verifica di V.I.A. e/o V.I.A. e relativo provvedimento rilasciato dall'Ente competente;
 - f) laddove previsto, esito della procedura VInCA e relativo provvedimento rilasciato dall'Ente competente;
 - g) relazione di accompagnamento in merito al recepimento negli elaborati di progetto delle prescrizioni dei provvedimenti di cui ai punti d) ed e);
 - h) per la realizzazione di opere che necessitino di variante urbanistica, per la piena conformità e/o per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento, gli elaborati previsti dalla normativa regionale vigente. Qualora l'intervento non sia ricompreso nel Programma degli interventi, dovrà essere allegata anche la documentazione necessaria ai fini della VAS da parte del Comune competente per la variante;
 - i) relazione di Verifica preventiva di interesse archeologico;
 - j) dichiarazione di titolarità dei manufatti esistenti interessati dall'intervento, tenuto conto che non possono essere eseguite nuove opere in assenza di pregresso titolo di acquisizione/asservimento al patrimonio pubblico delle particelle su cui essi insistono;

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

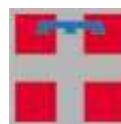
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- k) per la realizzazione di opere che prevedano limitazioni di diritti reali di terzi e relativa procedura coattiva, attestazione di avvenuta comunicazione di avvio del procedimento ai privati proprietari delle aree inserite nel Piano Particellare, corredata delle loro osservazioni e delle relative controdeduzioni del RUP.
- 4. Il Gestore trasmette all'EGA gli atti e/o la documentazione integrativa richiesti dagli Enti titolari all'espressione del parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto comunque denominato, da acquisire in sede di conferenza di servizi. Tale trasmissione dovrà essere effettuata in un'unica soluzione e comprendere un elenco chiaro ed esaustivo che indichi gli estremi della richiesta integrazioni, dell'Ente richiedente e la documentazione integrativa corrispondente, ai fini del caricamento sul sito web dell'EGA nei termini previsti dalla conferenza dei servizi.
- 5. A conclusione della conferenza di servizi l'EGA con determinazione del Direttore Generale approva il PFTE
- 6. L'approvazione del PFTE comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
- 7. Qualora nella successiva fase progettuale si rendessero necessarie variazioni sostanziali e non prevedibili rispetto al PFTE approvato, il Gestore dovrà presentare all'EGA il PFTE aggiornato per la riapprovazione. Non costituiscono variazioni sostanziali lievi modifiche di tracciato che non interessano aree private diverse e non interferiscono con nuove fasce di rispetto e/o nuovi vincoli.

5. PROGETTO ESECUTIVO

- 1. La redazione e approvazione del progetto esecutivo è di competenza del Gestore.
- 2. Ove nella fase di progettazione esecutiva si rendessero necessarie variazioni non sostanziali e non prevedibili rispetto al PFTE approvato, il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto alla valutazione tecnico amministrativa e all'approvazione dell'EGA nel solo caso in cui tali variazioni comportino l'interessamento di nuove aree private, rispetto alla fase progettuale precedentemente approvata dall'EGA.
- 3. L'EGA, nei casi di cui al suddetto p.to 2. approva il progetto esecutivo, sulla base dei pareri/nulla osta/autorizzazioni favorevoli richiesti e trasmessi all'EGA dal Gestore, mediante Determinazione del Direttore Generale ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità. Tale progetto deve contenere tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, oltre quanto di seguito riepilogato in via non esaustiva:
 - a) elenco degli elaborati con indicate le rispettive date e revisioni, così come trasmessi ai vari Enti per il rilascio dei pareri/nulla osta/autorizzazioni allegati;
 - b) dichiarazione di non sussistenza del vincolo ad uso civico delle nuove aree interessate dalle opere ovvero relativa autorizzazione del Comune qualora presente;
 - c) dichiarazione di titolarità dei manufatti esistenti interessati dalla variante, tenuto conto che non possono essere eseguite nuove opere su tali manufatti in assenza di pregresso titolo di acquisizione/asservimento al patrimonio pubblico delle particelle su cui essi insistono;

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

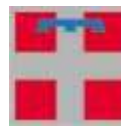
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- d) attestazione di avvenuta comunicazione di avvio del procedimento ai privati delle nuove aree inserite nel Piano Particellare, corredata delle osservazioni dei privati e delle relative controdeduzioni del RUP;
- e) tutti i pareri/nulla osta/autorizzazioni, necessari all'esecuzione delle opere previste dalle variazioni (compreso il provvedimento relativo alla disposizione della variante urbanistica per la piena conformità urbanistica e/o per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento da parte del Comune interessato).

6. VARIANTE IN CORSO D'OPERA

1. Ove, in fase di esecuzione dell'intervento, si rendesse necessaria la redazione di variante in corso d'opera, questa dovrà essere sottoposta alla valutazione tecnico amministrativa e all'approvazione dell'EGA nel solo caso in cui comporti l'interessamento di nuove aree private, rispetto alla fase progettuale precedentemente approvata dall'EGA.
2. L'EGA, nei casi di cui al p.to 1. approva la variante, sulla base dei pareri/nulla osta/autorizzazioni favorevoli richiesti e trasmessi all'EGA dal Gestore, mediante Determinazione del Direttore Generale ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità.
3. La variante di cui al suddetto p.to 1 deve contenere tutti i documenti progettuali e tecnici previsti dalla normativa vigente, oltre quanto di seguito riepilogato in via non esaustiva:
 - a) elenco degli elaborati con indicate le rispettive date e revisioni, così come trasmessi ai vari Enti per il rilascio dei pareri/nulla osta/autorizzazioni allegati;
 - b) dichiarazione di non sussistenza del vincolo ad uso civico delle nuove aree interessate dalle opere ovvero relativa autorizzazione del Comune qualora presente;
 - c) dichiarazione di titolarità dei manufatti esistenti interessati dalla variante, tenuto conto che non possono essere eseguite nuove opere su tali manufatti in assenza di pregresso titolo di acquisizione/asservimento al patrimonio pubblico delle particelle su cui essi insistono;
 - d) attestazione di avvenuto avvio del procedimento ai privati delle nuove aree inserite nel Piano Particellare, corredata delle osservazioni dei privati e delle relative controdeduzioni del RUP;
 - e) tutti i pareri/nulla osta/autorizzazioni, necessari all'esecuzione delle opere previste dalla variante (compreso il provvedimento relativo alla disposizione della variante urbanistica per la piena conformità urbanistica e/o per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento da parte del Comune interessato).

7. GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, non comportanti limitazioni di diritti reali di terzi, il Gestore, nel rispetto della normativa vigente, redige la sola progettazione esecutiva.
2. Per i suddetti progetti relativi ad attività ripetitive sono allegati al presente Regolamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni schemi tipo degli elaborati, adeguati alla tipologia e dimensione degli interventi (allegato 1). Detti progetti non sono sottoposti all'approvazione dell'EGA e vengono rendicontati annualmente dal Gestore all'EGA medesimo nell'ambito dei consuntivi del Programma degli interventi approvati in Conferenza dall'EGA.

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

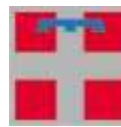
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

3. Per i progetti relativi ad attività che non rientrano nell'allegato 1, il Gestore trasmette i relativi schemi che verranno inseriti dall'EGA nell'ambito delle deliberazioni di approvazione dei consuntivi del Programma degli interventi e andranno ad integrare l'allegato 1 medesimo.

8. GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti all'approvazione dell'EGA. Sono affidati al Gestore secondo quanto disciplinato nel Contratto di Servizio e nel Disciplinare Tecnico Unificato, ed i relativi costi rientrano tra i costi operativi in applicazione delle disposizioni ARERA.
2. Il Gestore si impegna a mettere a disposizione dell'EGA apposito accesso informatico per consentire la consultazione dei relativi dati e l'eventuale verifica a campione degli interventi realizzati e in corso di realizzazione.

9. OPERE NON PROGETTATE DAL GESTORE

1. I progetti attinenti ad opere del servizio idrico integrato o relativi ad interventi sulle infrastrutture esistenti progettate e da realizzarsi da soggetti diversi dal Gestore sono sottoposte alla valutazione tecnica dell'EGA in relazione alla conformità con la pianificazione d'ambito, previa preventiva approvazione tecnica da parte del Gestore pena la mancata possibilità successiva di presa in carico.
2. I progetti di urbanizzazione primaria da realizzarsi direttamente dai Comuni, con il finanziamento degli oneri di urbanizzazione, seguono il regime di cui all'art. 157 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Pertanto è facoltà degli Enti locali approvare e realizzare i relativi progetti previa verifica di idoneità da parte del Gestore e successivo parere di compatibilità dell'EGA con la relativa pianificazione, per gli interventi più significativi. Una volta realizzate e collaudate le opere sono affidate al Gestore.

3. Le varianti relative ai progetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono soggette alla medesima procedura.

TITOLO:

SCHEDA ISTRUTTORIA con CHECK-LIST ELABORATI E DOCUMENTAZIONE necessaria ai fini dell'approvazione del progetto

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

DATI GENERALI

Ente Proponente	
Titolo intervento	
Cod. intervento da Pdl vigente	
Importo da Pdl vigente	
Importo progetto, escluso IVA	
Modalità di finanziamento:	
Tariffa	€
Contributi pubblici	€
Mutui	€
Altre fonti	€
Totale	€
Data progetto	
Prezzario di Riferimento	

ELENCO ELABORATI come da Allegato I.7 art. 6 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e regolamento ATO:

- elenco degli elaborati (con indicazione revisione e data del documento); ☐
- relazione generale ☐
- relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici ☐
- relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate ☐
- relazione di sostenibilità dell'opera ☐

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

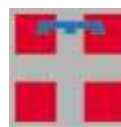
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare ☐
- modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice ☐
- elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti ☐
- disciplinare descrittivo e prestazionale ☐
- computo estimativo dell'opera ☐
- quadro economico di progetto ☐
- cronoprogramma ☐
- piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e stima dei costi della sicurezza ☐
- capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi ☐
- piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti ☐
- piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale ☐
- piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente ☐

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

- verbale di validazione del progetto, a firma del RUP incaricato o da altro organismo competente, corrispondente alle revisioni degli elaborati trasmessi ☒
- avviso di avvio del procedimento espropriativo e relativa relata di pubblicazione all'Albo Pretorio e attestazione del RUP di avvenuto avvio del procedimento con relazione e controdeduzioni per eventuali osservazioni dei privati o, in alternativa, ricevute di ritorno raccomandate, eventuali accordi bonari sottoscritti, elenco irreperibili/defunti e relativa relata di pubblicazione ☐
- elaborati ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB *"Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"* ☐
- dichiarazione del RUP di non sussistenza del vincolo ad uso civico delle aree interessate dal progetto ☐
- Disciplinare del collaudo funzionale (ove necessario) ☐
- Disciplinari di gestione (ove necessari) ☐
- Delibera del Gestore di approvazione in linea tecnica, nonché della copertura finanziaria dell'intervento ☐
- Relazione asseverata dal responsabile del procedimento circa la conformità della stima economica del progetto al prezzario regionale e su eventuali altri prezzi utilizzati ☐

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" ☐

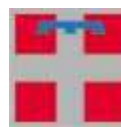
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi. ☐



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- esito della procedura di verifica di V.I.A. e/o V.I.A. e relativo provvedimento rilasciato dall'Ente competente (ove necessario)
- esito della procedura VInCA e relativo provvedimento rilasciato dall'Ente competente (ove necessario)
- relazione di accompagnamento in merito al recepimento negli elaborati di progetto delle prescrizioni dei provvedimenti di cui alle procedure di verifica di V.I.A. e/o V.I.A e VInCA (ove necessario)
- documentazione necessaria ai fini della VAS da parte del Comune competente per la variante per gli interventi non ricompresi nel PdI (ove necessario)
- dichiarazione di titolarità dei manufatti esistenti interessati dall'intervento

ELENCO TITOLI AUTORIZZAZIONI

- ☐ dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex D.P.R. 8/6/2001 n. 327
- ☐ parere sanitario ai sensi della Deliberazione 4/02/1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento, art. 5 D.P.R. 380/2001, D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R – soggetto competente: ASL di competenza
- ☐ autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 e s.m.i. soggetto competente:
- ☐ Regione Piemonte
- ☐ Comune di _____
- Superfici e volumetrie interessate:
- Tot. superficie d'intervento m² _____
- di cui in vincolo idrogeologico m² _____
- di cui totale boscata m² _____
- di cui boscata in vincolo m² _____
- Tot. movimenti di terra (scavi più riporti nell'area d'intervento) mc _____
- di cui in vincolo idrogeologico mc _____
- ☐ autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - soggetto competente: ☐ Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio ☐ Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio ☐ Comune/i di _____, _____
- ☐ autorizzazione in linea idraulica e ☐ concessione demaniale ex R.D. n. 523 del 25/07/1904 - soggetto competente: Regione Piemonte - ☐ Settore Tecnico Regionale _____ ☐ AiPo
- ☐ Concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R - soggetto competente: Provincia/Città Metropolitana di competenza - Servizio gestione Risorse Idriche /

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

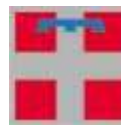
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

(qualora già acquisita) acquisita con D.D. n. _____ del

- ☐ parere ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 16/12/2008 n. 17/R - soggetto competente: Provincia/Città Metropolitana di competenza
- ☐ autorizzazione/concessione per interferenze con viabilità, ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/92 n. 495 - soggetto competente ☐ gestore rete autostradale _____ ☐ Anas S.p.A. ☐ Provincia/Città Metropolitana di competenza – Servizio Viabilità ☐ Comune/i di _____, _____, _____
- ☐ Comune (ai sensi della L.R. 20/1989 e della L.R. 56/1977 e del D.P.R. 380/2001)
- ☐ Nulla osta per interferenza con ferrovia, ex D.P.R. 753/1980 - soggetto competente: ☐ RFI ☐ GTT
- ☐ parere ai sensi dell'art. 38 del PAI (nel caso di interventi nelle fasce A e B di corsi d'acqua fasciati) - soggetto competente: ☐ Autorità di Bacino del Fiume Po ☐ AiPo
- ☐ autorizzazione allo scarico idrico ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - soggetto competente: – Provincia/Città Metropolitana di competenza Servizio gestione Risorse Idriche
- ☐ autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R - - soggetto competente: – Provincia/Città Metropolitana di competenza Servizio gestione Risorse Idriche
- ☐ parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della DGR 18-2555 del 9/12/2015 *(per i Comuni con PRG adeguato al PAI le cui N.T.A. fanno riferimento all'ex. Art. 31 della L.r. 56/77 e s.m.i.) qualora il progetto intersechi anche solo parzialmente aree in dissesto a pericolosità geomorfologica molto elevata ed elevata (conoidi alluvionali Ca, Cp – aree inondabili Ee, Eb, valanghe Ve, frane Fa, Fq), classi di pericolosità geomorfologica IIIa, IIIb, IIIc e III indifferenziata ai sensi della Circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e sua Nota Tecnica Esplicativa, fasce di rispetto di cui all'art. 29 della L.R. 56/77 - soggetto competente: Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino*
- ☐ parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della DGR 18-2555 del 9/12/2015 *(per i Comuni con P.R.G. vigenti non ancora adeguati ai disposti della Circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e sua Nota Tecnica Esplicativa, nel caso di interferenza con aree cartografate come soggette a dissesto idrogeologico - soggetto competente: Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino*
- ☐ parere ai sensi dell'art. 9 delle N.T.A. del PAI *(per i Comuni con P.R.G. non ancora adeguati al PAI nel caso di interferenza con aree a pericolosità geomorfologica molto elevata ed elevata ovvero*

Documento prodotto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

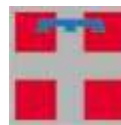
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

Fa, Fq, Ee, Eb, Ca, Cp, Ve) - soggetto competente: Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino

- ☐ parere ai sensi dell'art. 50 delle N.T.A. del PAI (*interferenza con aree RME*) - soggetto competente: Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino
- ☐ autorizzazione in linea idraulica per interventi su ex canali demaniali R.D. 368/1904 soggetto competente : ☐ _____
- ☐ concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ex D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R - soggetto competente: Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale _____
- ☐ parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della DGR 18-2555 del 9/12/2015 (*per i Comuni con PRG adeguato al PAI e alla 7/LAP per cui l'intervento ricade in classe IIIb e sono state realizzate opere di mitigazione alla pericolosità, ai sensi della Circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e sua Nota Tecnica Esplicativa*) - soggetto competente: Comune di _____
- ☐ autorizzazione per la realizzazione di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico ex L.R. 25/03 e D.P.G.R. 9/11/2004 n. 12/R - soggetto competente: Regione Piemonte Settore Difesa del Suolo – Dighe
- ☐ parere sulla pianificazione di bacino ai sensi della L.R. 44/2000 art. 56 (*grandi derivazioni*) - soggetto competente: Regione Piemonte Settore Tutela delle Acque
- ☐ Autorizzazione/Concessione per terreni gravati da uso civico ex L.R. 29/2009 e s.m.i. e DPGR n.8/R del 27.06.2016 - soggetto competente: Comune/i di _____
- ☐ nulla osta per interferenza con concessioni minerarie e/o acque minerali e termali - soggetto competente: Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Torbiere
- ☐ nulla osta dell'Ente gestore dell'area protetta ex L. 6/12/1991 n. 394 - soggetto competente: Ente Parco _____
- ☐ autorizzazione su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - soggetto competente: Soprintendenza Archeologica del Piemonte
- ☐ nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003, art. 56 e s.m.i. - soggetto competente: Ministero per lo Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale Piemonte Valle d'Aosta Settore Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica
- ☐ variante urbanistica ex L.R. 56/1977 art. 17bis comma 15bis: collocazione dell'intervento in oggetto ai fini della piena conformità delle opere in progetto;

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

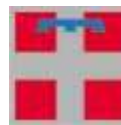
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- ☐ variante urbanistica ex L.R. 56/1977 art. 17bis comma 15bis: apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento delle aree private interessate:
- ☐ parere su sicurezza e conformità in materia di prevenzione incendi ex D.Lgs. 139/2006 e D.P.R. n. 151/2011 - soggetto competente: Comando provinciale Vigili del Fuoco
- ☐ parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998 - soggetto competente: A.S.L. _____
- ☐ Nulla osta demanio militare - soggetto competente: Comando Regione Militare Nord
- ☐ Nulla osta per interferenze con le attività di aeronavigazione - soggetti competenti: Enac – Direzione Operazioni Torino, Enav SpA – Area Operativa Progettazione Spazi Aerei Settore Ostacoli, AMI C.I.G.A. Servizio Spazi Aerei e Procedure, AMI Comando I Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio
- ☐ Nulla osta per interferenza con gasdotto - soggetto competente: gestore gasdotto _____
- ☐ Nulla osta per interferenza con oleodotto - soggetto competente: gestore oleodotto _____
- ☐ Nulla osta per interferenza con elettrodotti - soggetto competente: gestore elettrodotto _____

Test modulo digitale istanza di nuova concessione di derivazione/sanatoria su portale SCRIVA-DER - Osservazioni e proposte di ottimizzazione

Il presente documento è redatto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" PNRR-M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", a cura degli esperti incaricati. **Non è obbligatorio né vincolante e non sostituisce le valutazioni di competenza del Responsabile del Procedimento. È vietata la diffusione o la pubblicazione del presente documento fatto salvo il consenso dell'autore.**

Assistenza tecnica	SII – Proposta Azioni di Semplificazione
Descrizione	Procedura P8.5 - Concessione di derivazioni idriche
Quesito	Test portale SCRIVA-DER per istanze informatizzate di nuova concessione di derivazione/sanatoria, attingimento, abbassamento falda
Obiettivo	Verificare la funzionalità del portale secondo le indicazioni fornite in sede di incontro del 17/07/2025
Partecipanti del gruppo	Chiara Maffei (RPC) – Luca Arione
Output prodotti	Report osservazioni in merito alla funzionalità del portale e proposte di ottimizzazione
Data trasmissione a Regione Piemonte	mail in data 20.08.2025

OTTIMIZZAZIONI PROPOSTE IN SEDE DI INCONTRO DEL 17/07/2025:

- a seconda del tipo di istanza ed alle sue caratteristiche e specificità in generale si attivino soli i quadri informativi corrispondenti in modo da guidare il compilatore completamente; in particolare per le istanze di concessione dei pozzi, il quadro informativo riguardante i lavori eseguiti si attivi solo dopo il rilascio della concessione di derivazione ovvero dopo il rilascio dell'autorizzazione d'urgenza per la terebrazione per la comunicazione di fine lavori ed il deposito della relazione finale;
- la scheda informativa della quota altimetrica s.l.m. sia compilata in automatico dal sistema una volta inserita la georeferenziazione del punto di captazione facendo ricavare il dato dal sistema mediante riferimento al DTM di dettaglio del territorio regionale; analogamente per il dato di soggiacenza della falda; in tale modo i due dati

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

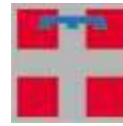
Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

hanno un riferimento univoco già validato senza possibilità di errori, disallineamenti e disomogeneità;

- il quadro informativo di dettaglio riferito al sotto-uso dell'uso principale (ad esempio, agricolo) della risorsa idrica captata riprenda il dato generale già inserito nel quadro informativo specifico di istanza; sarebbe inoltre utile che vi sia nell'Help un dettaglio dei possibili sotto-usi per facilitare la compilazione.

OSSERVAZIONI COME DA TEST CONGIUNTO IN DATA 20/08/2025:

- poiché il quadro informativo dei sovraccanoni deve essere compilato solo per l'idroelettrico sarebbe opportuno spostare nella sezione 1 la parte SOVRACANONE dopo USI e inserire un alert sulla potenza nel quadro 5 che se inferiore a 220 kW il sovraccanone non è dovuto;
- sarebbe opportuno valutare la possibilità di inserire gli elementi di progetto (puntuali e lineari) in mappa mediante coordinate oppure di caricare direttamente shapefile con codifica specifica;
- sarebbe opportuno che fossero caricabili solo gli allegati collegati alla specifica istanza facendo diventare l'elenco documenti di tipo dinamico;
- da valutare con le Province:
 1. nel caso di nuova istanza da pozzo se sia opportuno che il proponente inserisca tutti i dati di progetto con la presentazione dell'istanza oppure siano da inserire solo ad opera realizzata (con la fine lavori);
 2. nel caso di nuova istanza sia utile un alert di verifica automatica di congruità dei dati di concessione totali (portata istantanea, portata media, volume) rispetto ai parziali afferenti i singoli usi dichiarati della risorsa;
- da valutare per future implementazioni:
 1. sovrapposizione automatica della cartografia ufficiale regionale dei principali vincoli ambientali, paesaggistici, e di natura pubblicistica e delle principali infrastrutture viarie affinché possa essere estratto automaticamente un quadro vincolistico di prima istanza e un elenco di enti da coinvolgere da verificarsi ad avvio del procedimento;
 2. sovrapposizione automatica della cartografia ufficiale dei principali strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale e di settore (in materia idraulica, forestale, energetica ecc...) al fine di guidare fin dal concepimento dell'idea progettuale l'effettiva fattibilità delle opere.

Altre osservazioni emerse nell'incontro:

- in caso di scala di risalita deve sparire "obblighi ittigenici e specie ittiche"
- la presenza di "riqualificazione di energia" è valida solo per l'uso energetico

Documento prodotto nell'ambito del Progetto "1000 Esperti Regione Piemonte" CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE
PIEMONTE

- chiedere alle Province se hanno codificato le tecniche di lavaggio inerti
- inserire la possibilità di associare almeno una condotta forzata allo stabilimento/i
- modificare il salto fiscale in 4 cifre intere e almeno 2 decimali
- nella schermata degli allegati comparire un tasto “INSERISCI RIFERIMENTO ATTO” ma è da togliere
- mancano la scheda delle autorità competenti e la scheda catasto derivazioni
- nella stampa dell'istanza occorre correggere nell'oggetto la scritta afferente il tipo di istanza (anche se è sanatoria ora comparire nuova istanza/sanatoria) e mancano gli usi
- è da verificare l'elenco delle colture agrarie
- sono da verificare le dichiarazioni finali

Documento prodotto nell'ambito del Progetto “1000 Esperti Regione Piemonte” CUP: J61B21005830006 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea, della Commissione Europea, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di Regione Piemonte, che non possono essere ritenuti responsabili per essi.